REPERTORIO

SULL' AMMINISTRAZIONE CIVILE

DEL REGNO

DELLE DUE SICILIE

REPERTORIO
AMMINISTRATIVO

OSSIA

COLLEZIONE DI LEGGI
DECRETI, REALI RESCRITTI, MINISTERIALI DI MASSIMA
REGOLAMENTI, ED ISTRUZIONI

SULL' AMMINISTRAZIONE CIVILE

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

COMPILATO

Dal Barone Pompilio Petitti

VICE-PRESIDENTE DELLA GRAN CORTE DE' CONTI DI PALERMO

QUARTA EDIZIONE

ARRICCHITA DI NUOVE NOTE, ED OSSERVAZIONI, E DI MOLTISSIME RECENTI
DETERMINAZIONI GOVERNATIVE

VOL. I.

NAPOLI
DALLO STABILIMENTO DEL TRAMATER
1846

PREFAZIONE

Bene a ragione dalla sapienza del Re Ferdinando I. l'Amministrazione Civile fu nella Legge dei 12 Decembre 1816, proclamata base di tutte le Amministrazioni dello Stato, e fondamento della pubblica prosperità. Questa però non potrà conseguirsi senza che abbiasi un'intera, chiara e precisa conoscenza delle Leggi, e degli Atti governativi, che all'Amministrazione appartengono.

Trovandosi intanto le Leggi, e Decreti, che riguardano l'Amministrazione civile sparsi in più di settanta volumi della Collezione delle Leggi, ed i Reali Rescritti, i regolamenti, le istruzioni, e le Ministeriali di massima tutte nelli Archivii delle Intendenze confuse, ed in disordine, non può riuscirne nè facile, nè agevole la ricerca, e la conoscenza. Non deve perciò recare meraviglia, se il maggior numero de' lettori, che amano

di voler tutto sapere senza molta fatica, non si rimangono di pronunziare, e credere di scorgere nel Dritto Amministrativo un'informe caos di legame mancante, e di armonia, abbenchè ordine, e principii certi, e stabiliti si avesse. Tardi e lenti quindi sono stati i progressi dell'Amministrazione, poco felice l'applicazione delle massime negli Statuti Amministrativi dettate, assai dannose le conseguenze.

Ad oggetto di riparare a siffatti non lievi inconvenienti, di rendere agevole, per quanto è possibile la ben difficile arte di amministrare, e di diffondere non meno la conoscenza delle dottrine amministrative, che de' varii moltiplici obbietti all'Amministrazione Civile pertinenti era utile, e necessario, che tutte in un corpo, si riunissero li molti e diversi atti che la riguardano.

Il Repertorio Amministrativo pubblicato con tre edizioni, in brevissimo tempo esaurite, provvide in gran parte a sì sentito bisogno. Abbenchè però somma cura, e diligenza si fosse usata nella ricerca, e riunione delli Rescritti, Istruzioni, Regolamenti, e Ministeriali formanti norme nell'Amministrazione di amendue le Sicilie, pure sonovisi rilevati de' vuoti, che a farli sparire è stato d' uopo dare opera ad una quarta edizione arricchita non solo delle Leggi, e disposizioni Sovrane, che hanno direttamente, od indirettamente relazione coll'Amministrazione civile, benanche di nuove ed utili annotazioni, e di non pochi Decreti, e Rescritti co' quali sonosi chiariti de' dubbii promossi in diverse epoche a tutto l'anno 1845 sulle Leggi fondamentali dell'Amministrazione stessa.

Possa questo lavoro riuscire di valevole soccorso a coloro che nell'esercizio delle pubbliche cariche sono obbligati di prender parte alle deliberazioni, ed operazioni amministrative! Possa

in generale tornare a tutti di profitto nella conoscenza de' rispettivi rapporti colla pubblica amministrazione, e potentemente contribuire al felice progresso della prosperità pubblica! Ed allora, allora solamente ci sentiremo abbastanza ricompensati delle durate fatiche.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE

IN QUESTO

PRIMO VOLUME.

CAPITOLO III.

TITOLO III.

TITOLO IV.

TITOLO V.

TITOLO VI.

TITOLO VII.

Conflitti di Giurisdizione

Polizia preventrice.

ARCHIVII GENERALI, E PROVINCIALI

MODELLI

LEGGE PORTANTE LA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROVINCIE DE' REALI DOMINII DI QUA' DEL FARO.

Napoli 1 di Maggio 1816.

FERDINANDO IV.

EC. EC. EC.

Volendo determinare la circoscrizione amministrativa de' nostri reali dominî al di quà del faro;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro dell'Interno;

Udito il Consiglio de' nostri Ministri di Stato;

Abbiamo colla presente Legge sanzionato e sanzioniamo quanto segue:

Art. 1. Dal 1 di gennaio 1817 i nostri reali dominî al di quà del faro saranno divisi ed amministrati in quindici provincie colle seguenti denominazioni.

Provincia di

Napoli
Terra di lavoro
Principato citeriore
Basilicata
Principato ulteriore
Capitanata
Terra di Bari
Terra d' Otranto
Calabria citeriore
2 Calabria ulteriore
1 Calabria ulteriore
Molise
Abruzzo citeriore
2 Abruzzo ulteriore
1 Abruzzo ulteriore

Si avverte che li Reali Rescritti, i Regolamenti, le Ministeriali, e le altre superiori disposizioni enunciate in tutte le annotazioni faranno parte della presente Collezione.

2. Ciascuna provincia avrà le sue amministrazioni separate, le quali risederanno nelle rispettive capitali. Queste sono: Napoli, Capua (1), Salerno, Potenza, Avellino, Foggia, Bari, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Reggio, Campobasso, Chieti, Aquila, e Teramo (2).

3. Ogni provincia è suddivisa in distretti; ogni distretto in circondari; ogni circondario in comuni. La circoscrizione rispettiva ed i capoluoghi de' distretti, e de' circondari in cui debbono risedere le amministrazioni distrettuali e circondariali, sono indicati nel quadro annesso alla presente legge. L'amministrazione municipale de' comuni riuniti dovrà risedere nel comune numerato, da cui l'amministrazione stessa prenderà il nome.

4. Le intendenze e sottintendenze stabilite per l'amministrazione delle provincie e de' distretti, del pari che le autorità che le compongono, conservando tutte un rango uguale tra esse, sono distribuite in tre classi.

5. Sono di 1ª classe le provincie, e le intendenze di Napoli, Terra di lavoro, Principato citeriore.

Sono di 2ª classe quelle di Basilicata, Principato ulteriore, Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto, Calabria citeriore, 2 Calabria ulteriore.

Sono di 3ª classe quelle di 1 Calabria ulteriore, Molise, Abruzzo citeriore, 2° Abruzzo ulteriore, 1° Abruzzo ulteriore.

6. Sono di 1ª classe i distretti e le sottintendenze di

Casoria Castellammare Pozzuoli	in provincia di Napoli
Nola Gaeta Sora	in Terra di lavoro
Barletta Altamura	in Terra di Bari
Taranto	in Terra d'Otranto
Castrovillari	in Calabria citeriore
Monteleone	in 2ª Calabria ulteriore
Lanciano	in Abruzzo citeriore

Sono di 2ª classe quelli di

Piedimonte	in Terra di lavoro
Sala	in Principato citeriore
Matera Melfi Lagonegro	*in* Basilicata

(1) Con Real Decreto de' 15 Dicembre 1818 fu ordinato che l'Intendenza, e tutte le altre Amministrazioni provinciali di Terra di Lavoro che trovavansi stabilite in Capua fossero trasferite in Caserta.

(2) Con Real Decreto del 1 Maggio 1816 fu stabilito quanto segue.

« Le disposizioni dell'articolo secondo della nostra legge in data di oggi sulla circoscrizione de' nostri Reali domini al di qua del Faro, non fanno veruna innovazione sull'attuale residenza de' Tribunali delle Provincie di Terra di Lavoro, Capitanata, e Terra di Bari ».

Ariano	in Principato ulteriore
Sansevero	in Capitanata
Brindisi	in Terra d' Otranto
Paola	in Calabria citeriore
Gerace	in 1ª Calabria ulteriore
Isernia	in Molise
Vasto	in Abruzzo Citeriore
Sulmona	in 2° Abruzzo ulteriore
(1) Penne	in 1° Abruzzo ulteriore

Sono di 3ª classe quelli di

Campagna Vallo	in Principato citeriore
Sant' Angelo de' Lombardi	in Principato ulteriore
Bovino	in Capitanata
Gallipoli	in Terra d' Otranto
Rossano	in Calabria citeriore
Nicastro Cotrone	in 2ª Calabria ulteriore
Palmi	in 1ª Calabria ulteriore
Larino	in Molise
Città ducale Avezzano	in 2° Abruzzo ulteriore

7. I comuni sono per norma della loro amministrazione similmente distribuiti in tre classi.

8. Appartengono alla 1ª classe i comuni che hanno una popolazione di 6000 o più abitanti ; quelli in cui risiede una Intendenza o una Corte di appello , o una Corte criminale , e quelli che hanno una rendita ordinaria di ducati 5000.

Alla 2ª classe quelli che hanno una popolazione al di sotto di 3000 abitanti , e quelli in cui risiede una Sottintendenza.

9. I comuni che si trovano riuniti , potranno dimandare la separazione ed una particolare amministrazione municipale , quante volte per situazione locale siano naturalmente separati da' comuni di cui formano parte , abbiano una popolazione di mille abitanti , e mezzi sufficienti per formarsi e rinnovare il personale dell' amministrazione , e per supplire alle spese comunali. Similmente i comuni che hanno una popolazione minore di mille abitanti , e che mancano degl' indicati mezzi per amministrarsi , possono dimandare la riunione ad altro comune vicino.

10. Le domande autorizzate nell' articolo precedente saranno discusse dagl' Intendenti in consiglio d' Intendenza inteso il parere del Sottintendente. Il Consiglio d' Intendenza darà su ciascuna dimanda un' avviso mo-

(1) Il Capo-luogo di Distretto è stato traslogato provvisoriamente in Civita Santangelo in esecuzione del Real Decreto del dì 28 Luglio 1837.

tivato, il quale sarà sottomesso alla nostra risoluzione dal Ministro dell' Interno nel Consiglio de' nostri Ministri di Stato.

È vietato però di presentare e discutere dimanda di tal natura prima del 1819.

11. Elevandosi quistioni di confini tra più Comuni, esse saranno esaminate dal Consiglio d' Intendenza della Provincia quando i Comuni appartengono alla stessa Provincia. Quando poi i Comuni tra quali ha luogo la quistione appartengono a più Provincie, l' esame ne sarà fatto dal Consiglio d' Intendenza di una di esse che verrà a ciò delegato dal Ministro dell' Interno. L' avviso motivato che emanerà dal Consiglio d' Intendenza sarà sottomesso alla nostra risoluzione nel Consiglio de' nostri Ministri di Stato dallo stesso Ministro dell'Interno, dopochè avrà preso il parere della Regia Corte de' Conti.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta e munita del nostro sigillo, e riconosciuta dal nostro Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il Regno per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROVINCIE DE' REALI DOMINII DI LA' DEL FARO.

La circoscrizione amministrativa delle Provincie nei domini oltre il Faro fu stabilita col Real Decreto degli 11 Ottobre 1817. Non si trascrive per intero questo Decreto dacchè col posteriore Real Decreto de' 7 Maggio 1838, fu prescritto che la Legge amministrativa de' 12 Dicembre 1816, e quelle sul contenzioso amministrativo e sulla procedura, de' 21 e 25 Marzo 1817, dovessero aver forza di legge, anche ne' domini oltre il faro; rimanendo abolita ogni altra disposizione preesistente.

Si crede però utile riportare soltanto gli articoli del citato Decreto delli 11 Ottobre 1817 riguardanti la circoscrizione di quelle Provincie colle variazioni ordinate posteriormente.

Art. 4. Dal 1 Gennaio 1818, le tre grandi Valli di Mazzara, di Noto, e di Demone de' nostri reali domini al di là del Faro, saranno divise in sette Valli minori, ed amministrate da sette Intendenze colle seguenti denominazioni:

Intendenza di

Palermo.
Messina.
Catania.
Girgenti.
Siracusa (1).
Trapani.
Caltanissetta.

(1) In virtù del Real Decreto de' 23 Agosto 1837 la città di Siracusa ha cessato di essere capo-luogo di Valle, ed invece la città di Noto è divenuta Capo-luogo. La valle minore, denominata sinora di Siracusa, chiamerassi Valle di Noto.

Art. 5. Saranno distribuiti nel seguente modo fra le cennate sette Intendenze i 23 Distretti che attualmente compongono i suddetti nostri Reali Domini.

INTENDENZE		DISTRETTI
Palermo	1.	Palermo.
	2.	Cefalù.
	3.	Corleone.
	4.	Termini.
Messina	5.	Messina.
	6.	Castroreale.
	7.	Mistretta.
	8.	Patti.
Catania	9.	Catania.
	10.	Caltagirone.
	11.	Nicosia (1).
Girgenti	12.	Girgenti.
	13.	Bivona.
	14.	Sciacca.
Siracusa	15.	Siracusa (2).
	16.	Modica.
	17.	Noto.
Trapani	18.	Trapani.
	19.	Alcamo.
	20.	Mazara.
Caltanissetta	21.	Caltanissetta.
	22.	Piazza.
	23.	Terranova.

Art. 6. I Distretti continueranno ad esser composti di que' Comuni che attualmente li compongono. Le isole adiacenti saranno considerate come Comuni de' Distretti più vicini.

Art. 7. Saranno Capoluoghi delle Intendenze e Capoluoghi de' Distretti le città rispettive, dalle quali le Intendenze e i Distretti prendono il nome.

Art. 8. Le Intendenze, i Distretti ed i Comuni saranno composti e

(1) Con Real Decreto de' 3 Febbrajo 1838 fu creato un quarto Distretto nella Valle di Catania denominato Aci-Reale, composto da' circondari di Aci-Reale, Mascale, Giarre, e Linguagrossa, e fu elevata a Capo-luogo del Distretto la città di Aci-Reale.

(2) Siracusa, come di sopra si è detto, ha cessato di esser Capo-luogo di Valle, ed è stato dichiarato Capo-luogo di Distretto della Provincia di Noto con Decreto de' 5 Ottobre 1838, componendosi questo Distretto dalli stessi tredici Comuni che prima facevano parte del primo Distretto.

classificati secondo la mappa annessa al presente Decreto. Questa mappa è stata fondata sulla numerazione delle anime del 1798. Il nostro Luogotenente generale disporrà che sia ella ridotta in forma più esatta.

Art. 9. I confini delle Intendenze saranno quelli dei Distretti onde sono composte, ed i confini de' Distretti quelli de' Comuni.

Art. 10. Insorgendo quistioni di confini fra più Comuni, esse saranno esaminate dal Consiglio d' Intendenza. Quando i Comuni fra' quali è nata la quistione appartengono a più Intendenze, l' esame si farà da quel Consiglio che sarà designato dal nostro Luogotenente gener ale. Il risultato dell' esame del Consiglio sarà proposto alla risoluzione dello stesso nostro Luogotenente generale.

Caserta 12 Decembre 1816.

FERDINANDO I.

L' Amministrazione civile, prima base di tutte la amministrazioni dello Stato e della prosperità nazionale, ha interessato il nostro Real animo disposto constantemente a promuovere ogni istituzione tendente a consolidare la felicità de' nostri amatissimi sudditi. Volendo Noi ristabilire i principî di ordine e di economia che debbono regolarla, fissare i suoi rapporti colle altre amministrazioni pubbliche, e garentire i suoi mezzi, che debbono essere interamente consecrati ad aumentare la floridezza dello Stato; ci siamo determinati a promulgare tutte le differenti disposizioni relative all' amministrazione suddetta, che l' esperienza, i progressi attuali della società, ed il ben-essere de' popoli che la Providenza ci ha confidati, han rese non solo utili ma necessarie;

Quindi sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno, inteso il Consiglio de' nostri Ministri di Stato, abbiamo colla presente legge *sanzionato* e *sanzioniamo* quanto segue:

TITOLO PRELIMINARE.

DIVISIONE DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E SUA DIPENDENZA.

Art. 1. L' amministrazione civile de' nostri Reali Dominî al di quà del Faro è divisa in provinciale, distrettuale e comunale (1). Essa siegue la circoscrizione stabilita nella nostra legge del 1° di Maggio 1816 (2).

2. L' amministrazione civile è nella immediata ed esclusiva dipendenza del Ministro dell' Interno.

(1) Con Real Decreto de' 7 Maggio 1838 fu disposto che la presente legge, e quelle de' 21 e 25 Marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, e sulla procedura che ne riguarda li giudizî, dovessero avere forza di legge ne' Reali Dominî oltre il Faro, rimanendo abolita ogni altra disposizione preesistente. Questo Real Decreto è trascritto in prosieguo.

(2) Le circoscrizioni che furono in vigore prima della Legge del primo Maggio 1816 sono indicate dalla legge degli 8 Agosto 1806, tit. I, e dal Decreto de' 4 Maggio 1811.

PARTE I.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE.

TITOLO I.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, SUA COMPOSIZIONE, ED ATTRIBUZIONI DE' FUNZIONARI CHE LA COMPONGONO.

3. È stabilita per l'amministrazione di ciascuna Provincia una Intendenza, la quale ha un Intendente, un Segretario generale, un Consiglio d'Intendenza, ed una Segreteria corrispondente.

Vi è inoltre in ogni Provincia un Consiglio Provinciale.

CAPO I.

Intendente.

4. L'Intendente è la prima autorità della Provincia. Esso è incaricato dell'amministrazione dei Comuni de' quali è l'immediato tutore, di quella de' pubblici stabilimenti; ed in generale di tutta l'amministrazione interna; dell'amministrazione finanziera; della reclutazione del nostro esercito, e di ogni altro servizio militare che non è confidato a particolari autorità ed amministrazioni militari; dell'alta polizia (1), esclusa la sola provincia di Napoli finchè in essa vi sarà una Prefettura di Polizia. In ogni altra Provincia le attribuzioni di Prefetto sono fuse in quelle d'Intendente; e quando per circostanze straordinarie occorresse di nominarsi un agente di polizia, esso sarà sempre sotto gli ordini dell'Intendente (2).

5. L'Intendente è sotto gli ordini e la corrispondenza immediata del Ministero dell'Interno, per tutto ciò che ha rapporto all'amministrazione interna;

del Ministero delle Finanze, per tutto ciò che concerne le rendite pubbliche, e la vigilanza che esso esercita sugli agenti delle medesime;

del Ministero di Guerra, per tutto ciò che interessa la reclutazione, ed ogni altro servizio militare (3):

del Ministero della Marina, per tutto ciò che ha rapporto al servizio della stessa;

del Ministero della Polizia Generale, in tutto ciò che riguarda la pubblica sicurezza.

L'Intendente corrisponderà inoltre con ogni altro nostro Ministero,

(1) Le Istruzioni sulla Polizia approvate con Real Decreto de' 22 Gennajo 1817, e le altre posteriori fanno parte del presente Repertorio.

(2) Con Real Decreto de' 24 Agosto 1821 fu determinato il sistema secondo il quale la polizia generale deve esercitarsi tanto in Napoli quanto nelle Provincie.

(3) La reclutazione de' soldati è nella dipendenza anche del Ministero degli Affari Interni in conformità del Real Decreto de' 19 Marzo 1834.

o Segreteria di Stato, e ne dipenderà in tutto ciò che essi gli commetteranno ne' rispettivi dipartimenti (1).

6. L' Intendente invigila alla pubblicazione delle nostre Leggi e Decreti, e dà le analoghe istruzioni per accelerarne l' esecuzione. Fa lo stesso pei regolamenti ed ordini Ministeriali. Gli atti che si pubblicano dall' Intendente per tali oggetti, avranno il nome d' *istruzioni* o di *ordinanze*, secondo i casi.

Quando però si trattasse di richiamare in osservanza una disposizione legislativa, o un regolamento caduto in desuetudine, l' Intendente richiederà la superiore autorizzazione per mezzo del Ministero competente.

7. L'Intendente pubblicherà per le stampe, e comunicherà a' funzionari suoi subordinati un giornale periodico, che riunisca tutti gli atti e le operazioni del Governo e dell' amministrazione pubblica.

8. L' Intendente riceve le domande e le doglianze dei Comuni, dei pubblici stabilimenti, e de' particolari nelle materie di sua competenza, e vi provvede a norma delle Leggi, Decreti e Regolamenti in vigore. Ove sorga dubbio, e qualora il caso non sia preveduto, il riferirà col suo parere al Ministero competente.

9. Qualora il dubbio, che, a' termini, dell' articolo precedente, dev'essere presentato dall' Intendente alla decisione di uno de' nostri Ministri, interessi il Ministero dell'Interno, dovrà il medesimo essere risoluto di accordo de' due Ministri, da quello, cioè, cui si è fatto il rapporto, e dal Ministro dell' Interno.

A tal effetto l' Intendente rimetterà un duplicato del suo rapporto al nostro Ministro dell' Interno.

Nel caso in cui i Ministri fossero discordi fra loro per la risoluzione del dubbio, sarà lo stesso presentato alla nostra superiore decisione.

Se il dubbio proposto non può essere risoluto che dalla nostra autorità Sovrana, ciascuno de' Ministri ci presenterà un rapporto motivato sull' oggetto di cui sarà quistione, e ci farà conoscere la sua particolare opinione.

10. I Comuni, gli Stabilimenti pubblici, ed i particolari, i quali si credessero lesi, ciascuno per ciò che tocca il proprio interesse, da' provvedimenti presi dall'Intendente a' termini dell'art. 8, e non ne avessero potuto ottenere la riforma, avranno il dritto di reclamare a quello tra i nostri Ministri cui l'affare appartiene, per le convenienti disposizioni di giustizia.

Il termine a reclamare è fissato ad un mese, il quale comincerà a decorrere venti giorni dopo quello in cui avranno presentato le loro doglianze all' Intendente della Provincia, e questi non avrà dato alcuna disposizione sulle medesime.

Nelle materie generali, o di ordine pubblico, gli atti dell' Intendente potranno essere modificati o rivocati, qualunque sia l' elasso del tempo scorso dal giorno in cui avranno avuto luogo.

Il reclamo prodotto presso i nostri Ministri non sospende l' esecuzione

(1) Legge organica di tutte le Reali Segreterie, e Ministeri di Stato de' 10 Gennajo 1817.

Legge de' 24 Marzo 1817 che stabilisce le regole uniformi sull' andamento degli affari, e sulla corrispondenza con li Ministeri, e Segreterie di Stato.

Piani di organizzazione de' 2 e 15 Aprile 1817, e 16 Giugno 1824.

del provvedimento dato dall' Intendente, eccetto il caso in cui fosse diversamente ordinato da Noi o da' nostri Ministri, secondo le diverse circostanze e la diversa specie di reclami.

11. La gendarmeria, la legione provinciale, e la pubblica forza interna sotto qualunque denominazione, sono nella dipendenza ed a disposizione dell' Intendente per lo servizio dell' amministrazione che gli è confidata; restando però l' una e le altre per la disciplina militare sotto il comando de' rispettivi loro superiori.

12. L' Intendente può richiedere in iscritto al Comandante della Provincia la forza militare delle truppe del nostro esercito, che si trovano sotto i di costui ordini nella Provincia medesima, semprechè il servizio pubblico lo esiga. Il Comandante non può in verun caso negargliela.

13. L' Intendente visiterà nel corso di ogni biennio tutti i Comuni ed i pubblici Stabilimenti della sua Provincia (1), ne riconoscerà la situazione fisica e morale, e ci proporrà per mezzo del Ministro dell' Interno il modo di migliorarla. Esso risolverà sopra luogo le controversie che abbisognano della sua oculare ispezione: ed osservando da vicino le risorse ed i bisogni de' Comuni, e de' pubblici Stabilimenti, vi provvederà colle sue facoltà ordinarie, o provocherà, ove occorra, le superiori determinazioni.

Egli preverrà tutti i nostri Ministri del giorno in cui darà principio al suo giro per la Provincia.

14. L' Intendente essendo la prima autorità provinciale, ha la presidenza di ogni Commessione o Consiglio fisso o temporaneo che sia stabilito nella Provincia, per qualsivoglia ramo di amministrazione, qualunque sia la dignità o il grado degl' individui che lo compongono (2).

15. L' Intendente dovrà ancora nei casi e nel modo determinato dalla legge elevare i conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie ed amministrative (3).

16. Egli è inoltre incaricato di rivelare alle autorità competenti i delitti e misfatti, e gli autori de' medesimi, che pervengono a sua conoscenza, come pure di sopravegliare e riferire a' Ministri tutte le dilapidazioni, malversazioni ed abusi di qualunque natura, commessi nella Provincia.

17. L' Intendente ci farà conoscere per mezzo del nostro Ministro dell' Interno i nomi di quelli tra i nostri sudditi che avran meritato la nostra Sovrana benevolenza per travagli e per azioni utili alla società.

18. È vietato espressamente agl' Intendenti di stabilire alcuna imposizione per qualunque motivo, ripartirne alcuna al di là delle somme e

(1) L' Intendente nell' eseguire la visita deve uniformarsi al disposto nel Real Rescritto de' 17 Gennajo 1827, alla Ministeriale de' 3 Febbrajo dell' anno stesso, ed al Rescritto de' 16 Novembre 1844.

(2) L' Intendente esercita anche le funzioni di Pubblico Ministero presso li Consigli d' Intendenza. Reali Rescritti de' 10 Gennajo 1818, e degli 8 Decembre 1824.

(3) Sulli conflitti di giurisdizione si veggano li Decreti de' 16 Settembre 1810, 17 Luglio 1815, 15 Luglio 1822, 8 Ottobre 1825, e 20 Maggio 1844, l' art. 15 della legge de' 12 Dicembre 1816, ed il 21 dell' altra de' 22 Dicembre 1816.

Si osservi ancora la giurisprudenza che ha avuto luogo ne' conflitti di giurisdizione tra le Autorità Giudiziarie ed Amministrative dal 1811 in prosieguo; le di cui corrispondenti risoluzioni Sovrane sono in buon numero inserite nella presente collezione.

del tempo fissato dalla legge, o di fare alcun imprestito, senza esservi autorizzati. Potranno bensì farsi autorizzare da Noi, o dai nostri Ministri, secondo i diversi casi, allo stabilimento de' mezzi propri a procurare i fondi necessari pei bisogni improvveduti ed urgenti.

CAPO II.

Segretario Generale.

19. Il Segretario generale è il principale collaboratore dell' Intendente nell' amministrazione della Provincia.

Egli è sotto gli ordini immediati dell' Intendente, il direttore ed il capo dell' archivio, e di tutti gli uffizi che compongono la Segreteria dell' Intendenza, la di cui polizia gli è interamente affidata.

È quindi incaricato dell' ordine, della custodia e della spedizione delle carte; d' invigilare all' adempimento delle disposizioni dell' Intendente; e di richiamare l' attenzione del medesimo sui disordini che conoscesse, sia nell' amministrazione della Provincia, sia nell' interno della Segreteria.

Egli contrassegna la firma dell' Intendente in tutti gli atti pubblici, ed autentica colla sua firma e col sigillo dell' Intendenza, di cui egli è il depositario, le copie degli atti che si estraggono dalla Segreteria.

Egli rimpiazza l' Intendente nell' esercizio delle sue funzioni, in ogni caso di assenza o impedimento, eccetto i soli casi in cui venisse da Noi altrimenti determinato.

Il Segretario generale rimpiazza l' Intendente nelle attribuzioni, non già negli onori. In conseguenza egli convoca e presiede nell' Intendenza in vece dell' Intendente, ne' casi di assenza o di assoluto impedimento del medesimo, i Consigli e le Commessioni stabilite nella Provincia, senza prendere mai la precedenza e il rango sulle autorità più graduate che v' interverranno (1).

CAPO III.

Consiglio d' Intendenza.

20. Il Consiglio d' Intendenza è il Giudice esclusivo del contenzioso amministrativo, il quale è essenzialmente separato dal contenzioso giudiziario.

I limiti del contenzioso amministrativo, e le forme che vi si debbono osservare, saranno fissate con leggi particolari (2).

21. Il Consiglio d' Intendenza si compone di cinque Consiglieri nelle Intendenze di prima classe, di quattro in quelle di seconda, e di tre in quelle di terza.

(1) Nelle cause che si agitano presso il Consiglio d' Intendenza per le contravvenzioni enunciate negli articoli 6 e 7 della Legge de' 21 Marzo 1817 sul *contenzioso amministrativo*, le funzioni del Ministero pubblico sono esercitate dal Segretario generale (art. 210 e 211 della Legge del 25 marzo 1817).

Il Segretario generale deve ancora dirigere il servizio, e mantenere l' ordine e la disciplina nell'Archivio provinciale (Legge organica degli Archivi de' 12 Novembre 1818).

(2) Vedi le leggi de' 21 e 25 Marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.

22. I Consiglieri d' Intendenza, oltre le occupazioni ordinarie del Consiglio, possono ricevere dall' Intendente commessioni e delegazioni straordinarie, così in residenza, come fuori, per servizio dell' amministrazione.

Uno tra essi, a scelta dell' Intendente, rimpiazzerà il Segretario generale ne' casi di assenza o impedimento (1).

23. Il Consiglio è preseduto dall' Intendente, semprechè esso v' interviene (2). In sua assenza è preseduto dal Consigliere più anziano in ordine di nomina (3). La presidenza attribuita all' Intendente non può in sua assenza essere esercitata dal Segretario generale, il quale può solo intervenire nel Consiglio, per darvi qualche schiarimento, semprechè ne sia richiesto dall' Intendente o dal Consiglio stesso.

24. Il Consiglio d' Intendenza per poter deliberare dev' essere composto di tre votanti almeno. La deliberazione è nella maggioranza de' voti.

Intervenendo l' Intendente al Consiglio, e formandosi parità in un numero pari di votanti, il voto dato da lui è preponderante, e decide la controversia.

Mancando il numero de' votanti prescritto in questo articolo, l' Intendente può destinare momentaneamente ai Consiglieri assenti o impediti, uno o più supplenti tra i Consiglieri Provinciali che non sieno membri di un Tribunale qualunque.

Il supplemento de' Consiglieri Provinciali sarà gratuito, eccetto il caso che essi suppliscono a qualche piazza vacante: allora loro è dovuto il soldo corrispondente alla piazza.

25. Le deliberazioni del Consiglio prendono il nome di *avvisi*, se saran richieste dall' Intendente per sua istruzione, o per parere da rimettersi ad altra autorità, e di *decisioni*, se saranno pronunziate in materia di sua giurisdizione ordinaria. (4).

(1) Il Consigliere d' Intendenza rimpiazzando ne' casi di vacanza, od impedimento il Segretario generale assume anche le parti di pubblico Ministero presso il Consiglio d' Intendenza. Real Rescritto del 7 Dicembre 1831.

Quando un Consigliere d' Intendenza è destinato a rimpiazzare il Segretario generale, deve darsi avviso alle amministrazioni della Provincia; e siccome si ammette la facoltà di firmare per l' Intendente nel Segretario generale funzionante da Intendente; così deve pure ammettersi nel Consigliere che rimpiazza il Segretario generale tale facoltà, dovendo egli e non altri rispondere di quanto opera in quella qualità, e come faciente le veci d' Intendente — (*Real Rescritto de' 4 Marzo 1831*).

Li giri, le visite, e li accessi de' Consiglieri d' Intendenza, ed altri funzionari amministrativi debbono essere autorizzati dal Ministro degli Affari Interni, eccetto li casi di urgenza. (*Minist. de' 26 Ottobre 1833*).

(2) L' Intendente esercita ancora le funzioni di pubblico Ministero presso il Consiglio d' Intendenza uniformemente al disposto nel Real Rescritto de' 31 Dicembre 1817, come dalla nota nell' art. 14.

(3) Con Real Rescritto de' 16 Marzo 1825 S. M. si degnò ordinare che in caso di assenza, od impedimento dell' Intendente, il Consigliere decano firmar dovesse tutti gli atti relativi alla discussione degli oggetti contenziosi, che si trattano dal Consiglio nelle sue particolari sessioni, e la spedizione delle lettere di avviso a' testimoni; lasciandosi al Segretario generale, o a chi lo rimpiazza, la comunicazione del rimanente della corrispondenza.

(4) Il Consiglio non può rifiutarsi a pronunziare il suo avviso tanto sulle domande che si producono da' privati per conciliazioni colle pubbliche amministrazioni, quanto sulle quistioni che rimettonsi per esame e parere dall' Intendente, nella supposizione di poter essere adito come giudice del contenzioso amministrativo sulle questioni stesse. (*Ministeriale dei 30 Agosto 1843*).

26. Le decisioni de' Consigli sono definitive ed esecutive, salvo il solo ricorso devolutivo all' autorità superiore. È vietato a qualunque autorità di sospenderne o di arretrarne la esecuzione. Soltanto in caso di ricorso, l' autorità che dee esaminarlo, scorgendo a prima vista nel provvedimento una manifesta infrazione di legge ed ingiustizia, può ordinarne la sospensione nel modo determinato dalla legge.

27. Un capo o un vice-capo di Ufficio della Segreteria dell' Intendenza destinato dall' Intendente farà le funzioni di Segretario del Consiglio, e sarà incaricato della formazione e conservazione degli atti e registri, i quali peró faranno parte della Segreteria, e saranno legalizzati, come ogni altro atto dell' Intendenza, dal Segretario generale.

CAPO IV.

Segreteria dell' Intendenza, ed Archivio Provinciale.

28. La Segreteria di ogni Intendenza sarà divisa in uffizi, secondo le attribuzioni de' diversi Ministeri. Nelle dipendenze della Segreteria vi sarà un Archivio Provinciale destinato al deposito delle carte di tutte le amministrazioni della Provincia (1); esclusa la sola Segreteria di Napoli, la quale non avrà niente di comune coll' Archivio generale di Napoli ch'è affidato ad una amministrazione separata.

Sarà formato per tutte le Intendenze un piano uniforme e verrà adattato alle circostanze di ciascuna.

29. Il piano delle Segreterie delle Intendenze e degli Archivi provinciali, compreso quello di Napoli, sarà determinato tra sei mesi con un regolamento del Ministero dell' Interno. Il piano conterrà la divisione dei carichi de' rispettivi uffizi, la pianta degl' impiegati, i quali saranno divisi in capi di ufficio, vice-capi, ed uffiziali, colla indicazione de' soldi rispettivi e l' ordine dell' Archivio (2).

CAPO V.

Consiglio Provinciale.

30. Il Consiglio Provinciale da cui la Provincia è rappresentata, esamina e discute i voti de' Consigli distrettuali; vota la quantità della sovrimposta facoltativa, che crede necessaria per le spese particolari della Provincia, e ne propone l' impiego (3); forma sulla proposizione dell' Intendente, il progetto dello stato discusso Provinciale, che dev' essere sottomesso alla nostra approvazione dal Ministro dell' Interno; discute il conto morale dell' Intendente sull' impiego de' fondi Provinciali, dà il suo parere sullo stato della Provincia e dell' amministrazione pubblica, partico-

(1) Vedi la legge organica degli Archivi, ed il Regolamento analogo de' 12 Novembre 1818, non che il Decreto, ed il Regolamento per li Archivi di Sicilia del 1 Agosto 1843.

(2) Con Regolamento inserito in prosiego il Ministro degli affari Interni il 31 Luglio 1840 ha provveduto a quanto prescrivesi negli articoli 28, 29 e 46 della presente legge.

(3) Decreto de' 10 Agosto 1815, art. 7.

larmente sulla condotta e sulla opinione generale de' pubblici funzionari, e propone i mezzi che crederà più conducenti a renderlo migliore; nomina le deputazioni per la direzione e la vigilanza sulle opere pubbliche Provinciali; propone i fondi per le opere medesime; discute il conto morale dell'impiego di tali fondi; e dà il suo avviso su i progressi delle opere, e sugli espedienti da adottarsi per migliorarne l'esecuzione; destina, ove lo creda opportuno, uno o due Deputati scelti nel suo seno o fuori, per sollecitare presso l'Intendente o presso i Ministeri la risoluzione ed il compimento delle sue deliberazioni.

31. I Consigli Provinciali si riuniranno una volta l'anno e propriamente nel quinto giorno dopo la chiusura de' Consigli Distrettuali (1); la loro unione non può durare più di venti giorni. Essi non possono discutere e deliberare se non se sulle materie che sono indicate nell' articolo precedente (2).

32. Allorchè le circostanze dello Stato richiederanno un cangiamento nella proporzione del contributo fondiario, ch'è nostra intenzione di determinare in un modo fisso e permanente, il Consiglio Provinciale ripartirà tra i rispettivi distretti che non abbiano catasti, così detti, provvisori, il contingente della contribuzione diretta assegnato alla Provincia: e pronunzierà su i reclami che si presenteranno a tal riguardo da' distretti medesimi o da' Comuni intorno alla ineguaglianza della ripartizione tra essi.

33. Nel caso preveduto dall' articolo precedente, i Consigli Provinciali si riuniranno prima de' Consigli distrettuali: ne' primi due giorni della loro sessione dovranno fare la ripartizione del contributo fondiario tra i distretti; e negli ultimi tre giorni dovranno deliberare su i reclami e su i voti emessi da' Consigli distrettuali, e prendere gli espedienti opportuni a norma degli articoli 30 e 32. L'epoca della riunione de' Consigli Provinciali sarà da Noi indicata.

34. Il Consiglio Provinciale è composto di venti Consiglieri nelle Provincie di 1ª e 2ª classe, e di 15 in quelle di terza. Vi è inoltre un Presidente il quale sull' avviso del Consiglio sceglie un Segretario tra i Consiglieri.

35. Il Consiglio Provinciale può deliberare colla presenza di due terzi de' suoi componenti (3). Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

36. L'apertura del Consiglio Provinciale è fatta pubblicamente dall' Intendente. Costituita l' unione, il Consiglio rimane libero nelle sue deliberazioni che farà sempre a voti palesi, ma a porte chiuse o aperte al pubblico, come meglio stimerà.

37. Gl' Intendenti prepareranno i documenti, i materiali, i lumi e le istruzioni riguardo agli oggetti, su i quali i Consigli Provinciali debbono deliberare, e li rimetteranno a' Presidenti de' medesimi nel primo giorno della sessione.

(1) L'epoca della riunione de' Consigli Provinciali, e Distrettuali è stabilita annualmente con ispeciale Decreto.

(2) Li Consiglieri Provinciali, e Distrettuali decadono dalle prerogative loro accordate dalla legge se non prestano servizio, e non giustifichino le loro mancanze con legittime ragioni. *Real Rescritto del dì 28 Agosto 1830.*

(3) Per completare il numero di due terzi de' componenti il Consiglio, possono chiamarsi li Consiglieri Distrettuali a sedervi in vece de' mancanti o assenti (*Rescritto dei 26 Giugno 1844*).

38. I Presidenti de' Consigli provinciali che dovranno da Napoli recarsi nelle Provincie, presteranno pria di partire nelle mani del nostro Ministro dell' Interno il giuramento di bene e fedelmente esercitare le funzioni ad essi affidate e sono indi autorizzati a ricevere il giuramento stesso degli altri componenti del Consiglio all' apertura della unione in presenza dell' Intendente, il quale ne farà conservare il processo verbale nell'Archivio dell'Intendenza. I Presidenti che risiedono in Provincia presteranno il giuramento insieme co'componenti de'rispettivi Consigli in mano dell' Intendente.

39. Durante l' unione l' Intendente darà al Consiglio tutti gli schiarimenti che gli verranno richiesti dal Presidente. Egli può intervenire al Consiglio, senza però prender parte alle deliberazioni, quante volte vi sia invitato dal Consiglio medesimo.

40. La chiusura del Consiglio è proclamata nel termine prefisso all' articolo 31 dal Presidente, il quale ne dà subito avviso all' Intendente. Il Presidente stesso rimette direttamente al Ministro delle Finanze gli atti del Consiglio, che riguardano la contribuzione di cui si è occupato; ed al Ministro dell' Interno tutti gli altri atti.

41. I voti de' Consigli Provinciali ci saranno in ogni anno presentati dal Ministro dell' Interno, il quale prenderà su ciascuno le nostre risoluzioni, le comunicherà ai rispettivi ripartimenti, ne invigilerà l' esecuzione, e ne farà conoscere l'esito a' Consigli nella prossima unione. (1)

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE DISTRETTUALE, SUA COMPOSIZIONE, ED ATTRIBUZIONI DE' FUNZIONARI CHE LA COMPONGONO.

42. In ogni Distretto vi è una Sottintendenza, la quale ha un Sottintendente con una corrispondente Segreteria.

Vi è inoltre un Consiglio Distrettuale.

CAPO I.

Sottintendente.

43. Il Sottintendente è la prima autorità del Distretto, e vi fa le veci dell' Intendente, sotto gli ordini però e la dipendenza immediata del medesimo.

Egli è quindi incaricato di eseguire le leggi, i decreti e regolamenti, ugualmente che le istruzioni e gli ordini che gli vengono comunicati dall'Intendente: di riferire col suo parere all'Intendente sulle petizioni e doglianze dei Comuni, de'pubblici stabilimenti e de'particolari; e di proporre tutto ciò che stima conducente al bene dell'amministrazione, e de'suoi amministrati.

Il Sottintendente dispone della forza interna, e richiede la forza militare esistente nel Distretto, nel modo stabilito negli articoli 11 e 12,

(1) Le Sovrane risoluzioni sui voti de' Consigli Provinciali debbono pubblicarsi ne' giornali d' Intendenza. (*Real Rescritto de' 6 Aprile 1842.*).

sempre però sotto gli ordini dell' Intendente, a cui dovrà domandare le necessarie autorizzazioni, o dare subito conto de' movimenti, secondo le diverse circostanze (1).

44. Nel primo Distretto di ogni Provincia non vi è Sottintendente, e l' Intendente medesimo ne fa le funzioni.

45. Il Sottintendente, in caso di assenza o impedimento, è rimpiazzato da un Consigliere d' Intendenza, o da un Consigliere Provinciale o Distrettuale, secondo verrà determinato dall' Intendente, con approvazione del Ministro dell' Interno.

CAPO II.

Segreteria della Sottintendenza.

46. La Segreteria di ogni Sottintendenza è confidata ad un segretario, e ad un numero corrispondente di uffiziali. La pianta di questi uffizi sarà compresa e determinata nel piano prescritto all'articolo 29 (2).

CAPO III.

Consiglio Distrettuale.

47. Il Consiglio Distrettuale, da cui il Distretto è rappresentato, esamina e propone al Consiglio Provinciale tutto ciò che è relativo allo Stato, a' bisogni ed al ben-essere del Distretto; e nel caso preveduto dall' articolo 32, ripartisce tra i rispettivi Comuni il contingente della contribuzione diretta assegnato al Distretto dal Consiglio Provinciale; forma o discute i reclami, che relativamente alla ineguaglianza della ripartizione competono al Distretto o a'Comuni e li rinvia alla decisione del Consiglio suddetto.

48. I Consigli Distrettuali si riuniscono una volta l' anno, e nell' epoca che sarà da Noi indicata; e nel caso preveduto nell' articolo 32, si riuniranno il terzo giorno dopo l' unione del Consiglio Provinciale. La di loro sessione non potrà oltrepassare quindici giorni. Essi non potranno discutere o deliberare, se non se sulle materie indicate nell' articolo precedente.

49. Il Consiglio Distrettuale è composto di dieci Consiglieri. Vi è inoltre un Presidente, il quale sull' avviso del Consiglio sceglie un Segretario tra' Consiglieri.

50. L' apertura del Consiglio Distrettuale si fa dal Sottintendente. Sono applicabili così all' uno, come all' altro le disposizioni degli articoli 35, 36, 37 e 39. (3).

51. I membri de' Consigli Distrettuali nel riunirsi, presteranno

(1) Il Sottointendente adempie alle funzioni di controllo presso le ricevitorie Distrettuali, in esecuzione del Real Decreto del 6 Settembre 1825.

(2) Vedi la nota all' art. 29.

(3) Li Consigli Distrettuali si riuniscono senza chiamare altri supplenti, quando anche il numero de' Consiglieri presenti fosse minore di quello determinato dall' articolo 35. (*Minist. de' 31 Maggio 1845*).

il giuramento prescritto dall' articolo 38. nelle mani del Sottintendente, il quale ne rimetterà il processo verbale all' Intendente.

52. Chiuso il Consiglio, il Presidente rimette all' Intendente gli atti delle deliberazioni del medesimo.

L' Intendente presenterà tali carte al Consiglio Provinciale, e ne provocherà le corrispondenti deliberazioni, che comunicherà al Consiglio Distrettuale nella sua prossima sessione.

TITOLO III.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SUA COMPOSIZIONE, ED ATTRIBUZIONI DE' FUNZIONARI CHE LA COMPONGONO.

53. È stabilito in ogni Comune per la sua amministrazione un Sindaco, un 1° Eletto, un 2° Eletto, un Cancelliere archivario con un corrispondente uffizio, un Cassiere, un Consiglio Comunale, sotto la denominazione di *Decurionato* (1).

54. Ne' Comuni riuniti, oltre l'amministrazione Comunale stabilita nello articolo precedente, vi è in ciascuno di essi un Eletto particolare, il quale concorre all' amministrazione, sotto la dipendenza del Sindaco, ed è specialmente incaricato della polizia urbana e rurale, e degli atti dello stato civile nel proprio territorio (2).

55. Il resto del personale dell'amministrazione de' Comuni riuniti dovrà essere composto in modo che ciascuno di essi vi abbia, per quanto sia possibile, il numero di soggetti proporzionato alla sua popolazione (3).

(1) I Comuni sono per norma della di loro amministrazione distribuiti in tre classi secondo il disposto nella legge del 1° Maggio 1816, art. 7 ed 8. Appartengono alla prima classe i comuni che hanno una popolazione di sei mila, o più abitanti, quelli ne' quali risiede un Intendente, o una Corte di Appello, o una Corte Criminale, e quelli che hanno una rendita ordinaria di ducati cinquemila. Alla seconda classe quelli che hanno una popolazione al di sotto di sei mila fino a tre mila abitanti, e quelli in cui risiede una Sottintendenza. Alla terza classe tutti gli altri che hanno una popolazione minore di tre mila abitanti.

(2) I comuni riuniti debbono appartenere allo stesso Circondario (*Decreto de' 28 Febbrajo 1811*).

(3) I Comuni che si trovano riuniti potranno domandare la separazione ed una particolare amministrazione municipale quante volte per situazione locale siano naturalmente separati da' Comuni di cui formano parte, abbiano una popolazione di mille abitanti, e mezzi sufficienti per formare, e rinnovare il personale dell' amministrazione e per supplire alle spese comunali. Similmente i Comuni che hanno una popolazione minore di mille abitanti, e che mancano degl' indicati mezzi per amministrarsi, possono domandare la riunione ad altro Comune vicino. Siffatte domande saranno discusse dagl' Intendenti in Consiglio d' Intendenza, inteso il parere del Sottintendente Il Consiglio d' Intendenza darà su ciascuna domanda un avviso motivato, il quale sarà sottomesso alla Sovrana risoluzione dal Ministro dell' Interno nel Consiglio di Stato. (*Legge del 1 Maggio 1816 art. 9 e 10, circolare de' 25 Settembre 1819 del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni*).

CAPO I.

Sindaco.

56. Il Sindaco è la prima autorità del Comune. Egli è il solo incaricato dell' amministrazione comunale, assistito dal Consiglio degli Eletti e del Decurionato, e sotto la dipendenza e gli ordini immediati del Sottintendente, col quale corrisponde.

Il Sindaco dispone da ordinatore delle rendite comunali, a norma dello stato discusso; ed è in conseguenza responsabile dell' amministrazione, di cui dee rendere in ogni anno un conto morale, come verrà determinato al titolo IX, cap. 3.

Il Sindaco esegue e fa eseguire nel Comune le Leggi, i Decreti, i Regolamenti ed ordini che gli vengono comunicati dal Sottintendente.

Quanto alla forza interna o militare esistente nel Comune, il Sindaco ne dispone, o la richiede nel modo stabilito negli articoli 11 e 12, sempre però sotto gli ordini del Sottintendente, a cui dovrà domandare le necessarie autorizzazioni, o dare subito conto de' movimenti, secondo le diverse circostanze.

Il Sindaco riferisce col suo parere al Sottintendente su tutto ciò che interessa il bene de' particolari cittadini del Comune e de' pubblici stabilimenti che vi esistono, a qual' effetto egli è membro nato delle commessioni ed amministrazioni di tali stabilimenti.

Il Sindaco è uffiziale dello stato civile del Comune (1).

Il Sindaco fa le funzioni di Commessario di guerra, quante volte nel Comune non risieda un' agente dell' amministrazione militare con questo carico (2).

Il Sindaco è Presidente del Decurionato, ed è il solo incaricato di far eseguire le deliberazioni del medesimo, dopo che abbiano ottenuto la superiore approvazione.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, l' Eletto che lo rimpiazza presiede al Decurionato, eccetto il caso in cui si tratta dell' esame del conto morale del Sindaco stesso. In tal caso il Decurionato è preseduto dal più anziano tra i Decurioni (3).

57. Il Sindaco di ogni Comune, in cui non risiede il giudice di pace esercita la polizia giudiziaria, ed è rivestito della giurisdizione locale (4).

(1) Con Real Decreto del 14 Settembre 1819 fu confermata siffatta prescrizione, soggiungendosi che i Sindaci eserciteranno le funzioni di uffiziali dello Stato civile sotto la immediata e diretta vigilanza de' Regi Procuratori de' Tribunali Civili, e dovranno corrispondere coi medesimi per tutto ciò che ha rapporto ad un tale oggetto.

(2) I Sindaci comunali, nella qualità di *Sindaci marittimi*, dipendono dalle Commessioni marittime. (*Legge del 25 Febbrajo 1826*).

(3) Con Real Decreto de' 21 Novembre 1826 fu ordinato che allorquando contemporaneamente erano in un Comune mancanti, od impediti il Sindaco, il 1° Eletto, e 'l 2° Eletto, le loro funzioni debbono essere provvisoriamente esercitate dal Decurione il più anziano in ordine di nomina. In caso poi di mancanza, sospensione, od altro durevole impedimento dei mentovati Amministratori Comunali, allora si provvederà a norma del disposto nella presente legge.

(4) Con Real Decreto de' 16 Novembre 1819, essendosi stabiliti dei supplenti giudiziari in tutti li Comuni non Capo-luoghi di Circondario particolarmente rivestiti delle

Questa giurisdizione che sarà esercitata sommariamente, secondo il regolamento che sarà dato dal Ministero di Grazia e Giustizia, è limitata nelle azioni civili al valore di sei ducati, e nelle contravvenzioni di polizia urbana e rurale commesse sul territorio del comune da persone sorprese nella flagranza o quasi, alla pena di ventiquattr' ore di prigionia, ed al valore di sei ducati per le multe ed indennizzazioni stabilite ne' regolamenti.

Le sole condanne pecuniarie profferite con questa giurisdizione dal Sindaco sono inappellabili; dalla condanna a prigionia potrà appellarsi a norma delle Leggi.

CAPO II.

Eletti.

58. Il 1° Eletto è alla immediazione del Sindaco, incaricato particolarmente della polizia urbana e rurale, e l'esercita a norma delle leggi e regolamenti, e giusta le istruzioni che gli verranno date dal Decurionato.

Egli forma atto di tutte le contravvenzioni di polizia, e ne provoca la punizione avanti al giudice competente. (1) (2).

Egli esercita il ministero pubblico, sia presso il giudice di pace, sia presso il sindaco nella giurisdizione locale.

Il 1° Eletto può inoltre infliggere in caso di flagranza di semplici contravvenzioni di polizia urbana, e far riscuotere le multe prescritte da' regolamenti contro;

1° i venditori di commestibili guasti, corrotti, o altrimenti nocevoli, o di qualità e peso inferiore a quello che sia convenuto nell'appalto;

2° i venditori che usino pesi e misure non zeccate, o mancanti;

3° quelli che in contravvenzione degli stabilimenti di polizia urbana vendessero commestibili, senza permesso dell' autorità pubblica, o a prezzo maggiore dell' assisa (3);

4° quelli che senza l'autorizzazione prescritta dai regolamenti di polizia dieno spettacoli pubblici, o esercitino alberghi, osterie, bettole, cantine, e simili, o tengano aperte queste ultime oltre l'ora fissata dall' autorità pubblica.

Egli è nel dovere però di tenere nella cancelleria comunale un registro esatto delle contravvenzioni e delle multe applicate; altrimenti ogni esazione a titolo di multa sarà considerata come arbitraria (4).

funzioni di Uffiziali di Polizia Giudiziaria, e di Giudici delle contravvenzioni di Polizia, che verificansi nei rispettivi Comuni, sempre però nella dipendenza de' Giudici Regi, li Sindaci sono rimasti privi del potere loro conferito dall' articolo 57 della presente legge.

(1) Il 1° Eletto dev' essere assistito dal Cancelliere comunale, o suo sostituto nel dare esecuzione alle attribuzioni confidatele dalla presente legge. (*Real Rescritto dei 31 Dicembre 1842*).

(2) Con Real Rescritto de' 29 Ottobre 1828 in seguito di dubbio elevato S. M. si degnò risolvere, che il 1° Eletto sia competente ad infliggere, e far riscuotere le multe nelle semplici contravvenzioni di polizia urbana sorprese in flagranza ne' termini, e ne' casi espressi nei quattro numeri dell' art. 58 della presente legge.

(3) Le assise di qualche durata debbono fissarsi dal Decurionato a proposta del Sindaco, e coll' intervento del 1° Eletto, che deve farle eseguire alla immediazione del Sindaco, ed a norma della deliberazione Decurionale: le assise giornaliere poi debbono stabilirsi dal 1° Eletto (*Real Rescritto del dì 19 Giugno 1834*).

(4) Vedi il modello n. IX.

59. Il 2° Eletto assiste il Sindaco nell'amministrazione, e supplisce le veci del medesimo e del 1° Eletto ne' casi di assenza o impedimento (1).

60. In tutti i Comuni, oltre il Sindaco e gli Eletti, non vi sarà alcuna altra autorità incaricata dell'Amministrazione patrimoniale del Comune, e della polizia urbana e rurale.

CAPO III.

Cancelliere Archivario, ed uffizio Comunale.

61. L'impiego di Cancelliere Archivario è esercitato in ogni Comune da una sola e medesima persona (2). Il Cancelliere Archivario è incaricato, sotto la dipendenza e gli ordini immediati del Sindaco, dell'uffizio e dell'Archivio Comunale, di cui è responsabile; egli forma tutti gli atti, registri, e la corrispondenza ch' esige il servigio dell'amministrazione. Egli legalizza col visto del Sindaco tutte le copie degli atti che si estraggono dall'Archivio Comunale, apponendovi il suggello di cui è il custode, ed accompagna colla sua firma tutti gli atti che si pubblicano dal Sindaco (3) (4) (5).

(1) Trovandosi impediti il 1° e 2° Eletto di un Comune le di loro funzioni saranno affidate al Decurione più anziano di nomina. (*Real Decreto degli 11 Settembre 1825*).

(2) Due fratelli germani non possono esercitare l'uno la carica di Conciliatore, e l'altro quella di Cancelliere Comunale. (*Real Rescritto del dì 7 Dicembre 1831*).

(3) Al Cancelliere, e all'Uffiziale dello Stato Civile sono dovuti li seguenti dritti.

1° Per ogni estratto di catasto grana 9. cioè 5 per l'estratto, 4 per lo Repertorio. (*Real Decreto de' 10 Giugno 1817*). È d'uopo però avvertire che per gli estratti che rilasciansi ad uso di richiamo e di mutazioni di quote in fatto di contribuzione fondiaria si debbono riscuotere le sole grana 5, e non mai le grana 4 per lo Repertorio. E ciò dacchè, dovendo li estratti suddetti per gli usi indicati andar esenti dalla formalità del Registro e Bollo, a termini degli art. 44 e 126 del citato Real Decreto, non debbono conseguentemente essere notati in repertorio; il che fu benanche spiegato dal Ministro Segretario di Stato delle Reali Finanze con foglio de' 27 Luglio 1831.

2° Per ogni estratto e certificato di nascita, di morte, e di matrimonio, eccetto quando il richiedente sia povero, grana 5 al Cancelliere, allorchè l'estratto o il certificato abbia per originale gli atti dello Stato Civile depositati in Archivio. (*Real Decreto de' 17 Ottobre 1832*). Laddove poi gli originali sieno gli atti dello Stato Civile dell'anno corrente dovrà riscuotersi dall'Uffiziale dello Stato Civile un carlino. (*Real Decreto de' 14 Settembre 1819*).

3° Per le due copie dell'atto della solenne promessa di matrimonio che si rilasciano agli sposi grana 10 all'Uffiziale dello Stato Civile. (*Real Decreto de' 14 Settembre 1819*).

4° Per ogni verbale di seguita conciliazione, da pagarsi a rate eguali dalle parti, grana 20 al Cancelliere.

5° Per ogni verbale, o copia di verbale, o sentenza del conciliatore grana 10 al Cancelliere.

6° Per tutti gli atti della procedura del pignoramento, o vendita degli oggetti pignorati, grana 30 al Cancelliere. Laddove tali atti non si compiano tutti, perchè il debitore soddisfa il suo dare, sarà riscossa la metà dell'indicato dritto.

7° Per le copie dell'atto da intimarsi dall'Usciere della Conciliazione, qualora si facciano dal Cancelliere, grana 3 pei suddetti dritti indicati nei numeri 4 a 7. (*Real Decreto de' 31 Agosto 1819*).

(4) Il Real Decreto de' 12 Settembre 1828 non è applicabile a' Cancellieri Comunali per il diritto di grana quattro per ciascun' atto che trascrivesi nel repertorio dacchè la spesa de' repertori deve mettersi a carico delle casse comunali. (*Minist. dei 31 Gennajo 1829*).

(5) Il Cancelliere, coll'assistenza di due Decurioni e del Sindaco, è obbligato formare l'inventario di tutte le carte conservate nell'Archivio, e tenerne esatto registro. (*Real Rescritto de' 28 Giugno 1837*).

62. Oltre del Cancelliere Archivario, potranno essere addetti all' uffizio comunale uno o più uffiziali subordinati al medesimo, secondo il bisogno. Lo stabilimento di tali impiegati dovrà essere autorizzato dal Ministro dell' Interno, sulla proposta dell' Intendente, ed il parere motivato del decurionato (1).

CAPO IV.

Cassiere.

63. Il Cassiere è il solo incaricato dell' introito e dell' esito delle rendite comunali, sotto gli ordini immediati del Sindaco, ed a norma dello stato discusso.

Egli dee in conseguenza dare in ogni anno un conto materiale della sua gestione, secondo verrà stabilito al titolo IX, cap. 3.

64. Il Decurionato, a cui appartiene la nomina del Cassiere, come verrà stabilito al titolo IV, cap. 2, è responsabile della sua fedeltà e solvibilità. Esso può in conseguenza prendere a suo riguardo tutte le cauzioni e precauzioni che giudicherà opportune, eccetto quella del versamento in numerario che rimane espressamente vietata.

Esso potrà inoltre in ogni tempo esaminare, coll'assistenza del Sindaco, la contabilità del Cassiere, e verificarne la cassa. Trovandovisi malversazione, il Sindaco dee in vista della deliberazione decurionale sospendere di esercizio il Cassiere, dandone subito parte all' Intendente per le ulteriori determinazioni.

65. La cauzione del Cassiere sarà ricevuta dal Sindaco in Decurionato, mediante una obbliganza che rimarrà depositata tra gli atti della Cancelleria Comunale: vi sarà stabilito l' arresto personale, in caso di malversazione amministrativamente riconosciuta. Questa obbliganza sarà discussa e dichiarata esecutiva dal Consiglio d' Intendenza, e sarà registrata col dritto fisso (2).

66. Le obbligazioni de' cassieri e de' loro fidejussori verso i Comuni, sono esecutive, come quelle de' contabili verso la Tesoreria generale e dei fidejussori de' medesimi. Nell'esecuzione delle prime non si faranno altre procedure, nè si osserveranno altre forme che quelle prescritte per l'esecuzione delle seconde.

67. Il Cassiere, in caso di urgenza dee, in vista dell'autorizzazione dell' Intendente, fare a beneficio del Comune un'anticipazione la quale non

(1) Onde provvedere al servizio della Conciliazione furono stabiliti nei Comuni dei Cancellieri sostituti, li quali adempir dovevano li obblighi cui i Cancellieri sono chiamati presso li Conciliatori percependo per compenso delle loro fatiche o due terzi dei proventi che esigonsi, o pure un' assegnamento fisso da convenirsi col Cancelliere. (*Ministeriali dei 10 Novembre 1839, e 10 Luglio 1844*).

(2) La cauzione dei Cassieri comunali deve darsi coll' espressa condizione di dover durare per tutto il tempo che esso per qualunque causa continui nell' esercizio oltre il periodo stabilito dalla legge. (*Real Rescritto del 31 Luglio 1824*).

Allorchè li Cassieri Comunali nominati dal Decurionato con l' obbligo di dare una cauzione non si prestino a darla dopo elassi dieci giorni dalla loro nomina, è in facoltà del Decurionato ne' modi regolari di prendere contro di essi un' ipoteca legale sopra tutti li loro beni presenti e futuri. (*Real Rescritto dei 20 Luglio 1836*).

potrà oltrepassare il decimo dell' annua rendita del Comune. Esso è autorizzato a percepirne l'emolumento dell' uno per cento al mese : l'emolumento cessa di dritto nel giorno in cui farà il primo introito corrispondente delle rendite comunali sul quale dovrà precapire l' anticipazione fatta.

L' anticipazione autorizzata in quest' articolo non potrà in verun caso essere maggiore di duc. 500.

CAPO V.

Decurionato.

68. Il Decurionato è il corpo in cui risiede la rappresentanza del Comune.

Esso, nel caso preveduto dall' art. 32, esamina la rata della contribuzione diretta assegnata al Comune dal Consiglio Distrettuale ; e, trovandola eccessiva , ne forma il reclamo , che debb' esser rimesso alla risoluzione del Consiglio Provinciale.

Interviene per mezzo de' suoi commessari alle verifiche de' reclami formati da' particolari contribuenti ;

Impone sotto l' approvazione dell' Intendente i grani addizionali facoltativi addetti alle spese comunali:

Propone l' imposta de' dazi di consumo per supplire alle spese civiche; delibera sul miglior modo di riscossione de' medesimi , e ne ripartisce le quote tra' cittadini , quante volte ne sia autorizzata la riscossione in via di transazione:

Forma sulla proposta del Sindaco il progetto dello stato discusso delle rendite e delle spese comunali che debb' esser sottomesso alla superiore approvazione:

Esamina in ogni anno il conto morale del Sindaco, e lo rimette colle sue osservazioni alla discussione superiore:

Delibera sopra ogni dritto da sperimentarsi ed acquistarsi , e sopra ogni obbligazione da contrarsi , o sciogliersi in nome del Comune:

Delibera , a proposta di ogni Decurione , su tutti gli affari di utilità pubblica del Comune , e li propone all' autorità superiore. A tale effetto in ogni anno nella sua prima sessione sceglie due Deputati nel suo seno, perchè assistano il Sindaco , e preparino con lui le proposte di tutto ciò che possa tendere al bene dell' amministrazione e de' cittadini. (1).

Nomina il Sindaco , gli Eletti , il Cancelliere archivario , il Cassiere ed ogni altro agente, impiegato o incaricato comunale, salvo la superiore approvazione , come verrà stabilito al titolo IV, capo 2.

Propone le terne per la nomina de'Consiglieri Provinciali e Distrettuali.

69. Ne' Comuni di 1ª e 2ª classe il Decurionato è composto di un numero d' individui corrispondente a tre per ogni mille abitanti; ma non può oltrepassare il totale di trenta: ne' Comuni di 3ª classe esso è composto di dieci individui , e può esserlo anche di otto , ove il ristretto numero degli eligibili lo imponga.

(1) Senz' autorizzazione dell' Intendente , o Sottintendente non può rilasciare certificati di condotta. (*Minist. dei 10 Marzo 1827*).

Non può ingerirsi sulla condotta dei Regi funzionari. (*Minist. dei 17 Giugno 1829*).

Non può deliberare sopra materie estranee all' amministrazione comunale. (*Minist. dei 7 Ottobre 1829*).

Un terzo almeno di ogni Decurionato dovrà saper leggere e scrivere.

Le disposizioni dell'articolo 35, sono applicabili alle deliberazioni del Decurionato.

70. Il Decurionato sceglie nel suo seno un Segretario per la redazione e'l registro de' suoi atti.

Ogni atto sarà firmato da' Decurioni presenti: ognuno di essi può richiedere che negli atti sia fatta menzione del suo voto particolare.

L'estratto degli atti è sottoscritto e legalizzato dal Sindaco o dall'Eletto che lo rimpiazza nella presidenza, e dal Segretario.

Gli atti del Decurionato formano parte della Cancelleria e dell'Archivio Comunale.

71. Il Decurionato si riunisce di dritto nel luogo assegnato alle sue sessioni la prima domenica di ogni mese. Queste sessioni ordinarie sono intimate dal Sindaco o dall' Eletto che lo rimpiazza.

Il Decurionato può inoltre essere convocato straordinariamente dall'Intendente, dal Sottintendente, e per casi urgenti anche dal Sindaco.

Nessun'altra autorità ha il dritto di convocarlo.

72. Le discussioni e deliberazioni decurionali si fanno a porte chiuse, ed a voti palesi.

73. Nessuna deliberazione decurionale può essere eseguita senza l'approvazione dell'Intendente che il Sindaco dee provocare.

Quando l'Intendente non trova plausibile la deliberazione, la respinge co' suoi schiarimenti al Decurionato, perchè la riesamini. Laddove il Decurionato vi persista, o l'Intendente la creda capace di produrre inconvenienti ha la facoltà di sospenderne l'esecuzione, facendone però fra quindici giorni rapporto motivato al Ministro dell'Interno, a cui trasmetterà copia conforme della deliberazione per le risoluzioni superiori.

CAPO VI.

Disposizioni particolari per l'amministrazione del Comune di Napoli (1).

74. L'amministrazione comunale di Napoli e de' borghi che sono riuniti., escluso il solo ramo della polizia che appartiene alla Prefettura,

(1) Le disposizioni contenute in questo capo VI sono applicabili all'amministrazione delle Città di Palermo, Messina e Catania in conformità del disposto nelli seguenti articoli del Real Decreto de' 7 Maggio 1838.

ARTICOLO II.

In conformità di quanto trovasi disposto col titolo III cap. VI della legge del dì 12 di Dicembre 1816 per l'amministrazione della città di Napoli, quella della città di Palermo, Messina e Catania, escluso il ramo della Polizia, è affidata ad un Corpo di città che conserverà il titolo di *Senato*, sotto la dipendenza del rispettivo Intendente.

ARTICOLO III.

Ciascun corpo amministrativo delle dette città sarà composto di un sindaco e di sei eletti corrispondenti alle sei sezioni, in cui ciascuna di esse co' suoi borghi e ca-

è affidata ad un *Corpo di Città* sotto la dipendenza immediata dell'Intendente della Provincia.

75. Il corpo della città di Napoli è composto di un Sindaco e di dodici Eletti.

76. In ciascuna delle dodici Sezioni, in cui colla Legge del 1 di Maggio 1816, il Comune di Napoli è diviso per norma della sua amministrazione, vi è un Eletto con due Aggiunti, un Cancelliere ed una corrispondente Cancelleria. Vi è un altro Aggiunto in ciascuno de' borghi riuniti.

77. Vi è inoltre presso il Sindaco una Cancelleria coll'Archivio Centrale confidata ad un Cancelliere maggiore, ed un Cassiere per l'introito e l'esito delle rendite della città.

78. Il Sindaco centralizza e dirige tutta l'amministrazione; ed ogni Eletto, sotto la sua immediata dipendenza, ne esegue separatamente quella parte che riguarda la Sezione che gli è confidata.

L'Eletto è inoltre uffiziale dello stato civile nella sua sezione, e membro nato dell'amministrazione degli stabilimenti pubblici che vi esistono.

79. Almeno una volta la settimana a giorno fisso, gli Eletti si riuniscono ordinariamente presso il Sindaco per deliberare sugli affari dell'amministrazione della città.

Le disposizioni dell' art. 35 sono applicabili al corpo della città di Napoli.

Il detto corpo può inoltre essere convocato staordinariamente dal Sindaco, quando la circostanza o un ordine superiore lo richiedesse.

80. Il solo Sindaco corrisponde coll' Intendente della Provincia e col Prefetto di polizia. Gli Eletti corrispondono col Sindaco.

81. In caso di assenza o impedimento, il più anziano tra gli Eletti in ordine di nomina rimpiazza il Sindaco, ed il più anziano tra gli Aggiunti rimpiazza l' Eletto.

82. Gli Aggiunti sono i collaboratori ed i supplenti dell' Eletto nella sua sezione. L' Eletto fa tra essi la distribuzione de' carichi.

83. È espressamente riserbata al corpo di città la portolania e la polizia annonaria.

Ad esso in conseguenza si appartiene:

1° di permettere o vietare l' apertura delle botteghe e de'macelli, o la loro chiusura; lo stabilimento de'tavolati, tettoi o fabbriche dello stesso genere che sporgono sulla pubblica strada; lo stabilimento de' posti fissi o volanti pe' venditori sulle strade, piazze e mercati: tutto ciò in quanto non reca nocumento al comodo ed alla sicurezza pubblica: e di riscuoterne per conto della città i dritti di portolania e di piazza (1).

sali è attualmente divisa. Il Sindaco di Palermo riterrà il titolo di *Pretore*, e di *Patrizio* quello di Catania.

ARTICOLO IV.

Le disposizioni particolari per l'amministrazione del Comune di Napoli contenute nel cap. VI del titolo III della legge del dì 12 di Dicembre 1816, saranno da oggi innanzi applicabili ad ognuno de' suddetti tre Comuni di Palermo, Messina e Catania, del pari che alle rispettive Sezioni di essi.

(1) Faceva parte nella Città di Napoli della giurisdizione di portolania quella detta

2° di esercitare la vigilanza e l' ispezione su i venditori de' generi soggetti a' regolamenti di annona.

84. Nell' esercizio delle facoltà accordate al corpo di città pe' rami di portolania ed annona, l' Eletto nella sua sezione, o l'Aggiunto del carico è autorizzato nelle contravvenzioni a procedere a'termini dell'art. 58.

85. La città di Napoli avrà la sua rappresentanza comunale nel Decurionato composto di trenta individui.

86. I Cancellieri ed il Cassiere del corpo di città sono approvati da Noi sulla proposta che ne sarà fatta nelle forme stabilite al titolo seguente capo 2.

87. Il Sindaco, gli Eletti, gli Aggiunti ed i Decurioni di Napoli non potranno essere sospesi dalle loro funzioni senza nostro ordine espresso.

88. Oltre le particolari disposizioni contenute in questo capo e nel regolamento da Noi approvato a'22 di Febbraio 1816, tutte le altre della presente legge sono applicabili alla città di Napoli, del pari che ad ogni altro Comune del Regno.

TITOLO IV.

NOMINE, SOSPENSIONI, DESTITUZIONI, CONGEDI ED INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE SUPERIORI DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE; FORMA DELL'ELEZIONI; IMPEDIMENTI ALLE MEDESIME; DURATA DELLE CARICHE CIVICHE; PREROGATIVE ED OBBLIGAZIONI CHE NE RISULTANO; GARANTIA.

CAPO I.

Nomine, sospensioni, destituzioni, congedi ed incompatibilità.

89. Sono di nostra nomina assoluta ed amovibili a nostra volontà gl' Intendenti, i Sottintendenti, i Segretarî generali, i Consiglieri d' In-

di fabbriche e legname, e delle fortificazioni che si esercitava sui fondi urbani, e sulla costruzione e riparazione de' medesimi, la quale essendo venuta per molte vie gravosa, e molesta a' proprietari, se ne ordinò l' abolizione col decreto de' 10 Gennajo 1832 restituendo a' possessori de' fondi rustici, od urbani posti a fronte o confine delle pubbliche strade del territorio del comune di Napoli, la facoltà di eseguire costruzioni, riparazioni e miglioramenti di ogni specie, senza occuparsi però il suolo pubblico o l' area di esso, o cagionare degradazione impedimento o pericolo, salvo per alcune operazioni la licenza dell' autorità municipale, o la preventiva ricognizione, o la direzione nell' eseguirsi uniformemente al disposto nel citato Decreto, e corrispondente regolamento.

Con posteriore Decreto de' 22 Marzo 1839 furono abolite la Giunta di architetti detta di *fortificazione*, e la Commissione detta *delle acque* trasferendosi le rispettive loro attribuzioni, e la giurisdizione di portolania ad un Consiglio edilizio stabilito collo stesso Decreto.

Per la Città di Palermo poi con Sovrana determinazione de' 23 Decembre 1840 si fecero rientrare nelle facoltà ordinarie di quel Senato la cura della costruzione, del mantenimento, e de' restauri delle strade interne di quella Città, e de' contorni di essa. Indi con Decreto de' 29 Maggio 1842 fu anche ivi istituito un Consiglio edilizio, il quale è chiamato ad occuparsi de' miglioramenti di che la Città è suscettiva sotto i rapporti di salubrità, sicurezza, comodo, abbellimenti, come a dire ampliazione ed allineamenti delle strade, formazione di nuove passeggiate, piazze, mercati, abolizione gradata delle grondaje esterne, accrescimento delle acque, loro migliore distribuzione, e simili.

tendenza. Questi ultimi saranno da Noi scelti nelle rispettive Provincie, e, per quanto sarà possibile, fra gli abitanti di ciascun distretto. I detti funzionari non potranno in verun caso essere sospesi dalla loro carica senza un nostro ordine espresso.

Sono parimente di nostra nomina i Presidenti de' Consigli Provinciali e Distrettuali, i quali saranno da Noi scelti in ogni anno tra' proprietari idonei delle Provincie e de' Distretti rispettivi.

Sono ancora di nostra nomina, sulle proposte Decurionali nella forma stabilita al seguente capo, i Consiglieri Provinciali e Distrettuali.

90. Sono riserbate alla nostra approvazione le nomine fatte nella forma stabilita al seguente capo de' Sindaci, degli Eletti ed Aggiunti, e dei Decurioni de' Comuni di 1ª classe e di quelli di 2ª classe, che sieno residenza del Sottintendente o di un tribunale.

91. Sono di nomina del Ministro dell' Interno, a proposta dell' Intendente, i capi e vice-capi di uffizio delle Segreterie delle Intendenze. Lo sono del pari i Segretari delle Sottintendenze, a proposta de' Sottintendenti.

Questi impiegati possono essere sospesi dalle loro funzioni dall'Intendente e dal Sottintendente rispettivamente; ma non potranno essere ammessi, senza un' autorizzazione dello stesso Ministro, provocata dall' Intendente con un rapporto motivato.

92. Tutti gli uffiziali delle Segreterie delle Intendenze e Sottintendenze, non compresi nell' articolo precedente, sono nominati rispettivamente dall' Intendente e dal Sottintendente, il quale può rimpiazzarli, sempre che essi dieno giusto motivo a questa misura.

93. Sono attribuite all' approvazione dell' Intendente le nomine fatte nella forma stabilita al seguente capo, dei Sindaci, Eletti, Decurioni, Cancellieri, Cassieri, e di tutti gli altri agenti, incaricati, o impiegati comunali di cui non è fatta menzione espressa negli articoli precedenti del presente capo.

94. L' Intendente può sospendere provvisoriamente di esercizio per un mese ogni Sindaco, Eletto, Decurione, Cancelliere, e Cassiere Comunale, salvo le disposizioni contenute nell' articolo 87, dandone conto al Ministro dell' Interno; ma nessuno di essi potrà esser destituito senza nostra autorizzazione, provocata dal Ministro dell' Interno sopra rapporti motivati dell' Intendente, da cui dovrà prima l' imputato essere sentito ne' suoi discarichi.

95. Ogni altro agente o impiegato comunale non compreso nell' articolo precedente, salvo le disposizioni dell' art. 64, in ordine al Cassiere può esser provvisoriamente sospeso di esercizio per un mese dal Sindaco, inteso il Decurionato; ma non potrà esser destituito, senza l'autorizzazione espressa dell' Intendente, provocata dal Sindaco con una deliberazione Decurionale motivata.

96. Gl' Intendenti, i Sottintendenti, i Segretari generali, i Consiglieri d' Intendenza, i Sindaci, gli Eletti, gli Aggiunti, i Cancellieri, ed i Cassieri sono obbligati a residenza. Essi non possono allontanarsene senza un congedo, che sarà accordato da Noi agl' Intendenti; dal Ministro dell'Interno a' Sottintendenti, Segretari generali, e Consiglieri d' Intendenza; e dagl' Intendenti a' Sindaci, Eletti, Aggiunti, Cancellieri, e Cassieri (1).

(1) Gli Amministratori comunali non possono cambiar domicilio durante la di loro

Quanto agl' impiegati nelle Segreterie e Cancellerie, ugualmente obbligati a residenza, i congedi dipendono dai rispettivi superiori.

Le facoltà del Ministro, degl'Intendenti, e de' Sindaci in ordine a'congedi, sono limitate ad un mese. Per ogni tempo maggiore dovrà prendersi l' autorizzazione superiore.

97. Le funzioni dell' amministrazione civile sono essenzialmente incompatibili con quelle dell' ordine giudiziario : le une e le altre non possono cumularsi simultaneamente nella stessa persona. Ne sono soltanto eccettuati i Consigli Provinciali, Distrettuali, e Comunali, a cui possono essere nominati i Magistrati di ogni grado.

98. Gl' Intendenti, Sottintendenti, Segretari generali, e Consiglieri d' Intendenza della stessa Provincia non potranno nominarsi tra' i congiunti sino al quarto grado civile inclusivamente.

CAPO II.

Forma dell'elezioni ; impedimenti alle medesime ; durata delle cariche; prerogative ed obbligazioni che ne risultano.

99. Ogni Comune avrà una lista di eligibili alle cariche civiche, ed a' Consigli Comunali, Distrettuali e Provinciali.

100. Saranno compresi nelle liste degli eligibili

ne' Comuni di prima classe, i proprietari di una annua rendita imponibile non minore di docati 24, ed i possessori di arti liberali, domiciliati da cinque anni nel Comune ;

ne' Comuni di seconda classe, anche i proprietari di un' annua rendita imponibile non minore di ducati 18, e tutti coloro che avendo cinque anni di domicilio nel Comune, esercitano da maestro un'arte o mestiere, o che tengono un negoziato anche di bottega;

ne' Comuni di terza classe, anche i proprietari di un' annua rendita imponibile non minore di ducati 12, e gli agricoltori che coltivano per conto proprio l'altrui proprietà a titolo di censo, affitto, o altro, e che abbiano cinque anni di domicilio.

101. Non protranno essere inscritti sulle liste degli eligibili.

1° gli esteri che non sieno leggittimamento naturalizzati; (1).

2° gli ecclesiastici;

3° coloro che per legge sono esclusi dalle pubbliche cariche; (2).

gestione senza un motivato permesso dell' Intendente. (*Rescritto Reale de' 5 Novembre 1825*).

(1) Per la naturalizzazione degli esteri veggasi il Real Decreto dei 17 Dicembre 1817. Ivi è detto che la domanda di naturalizzazione ed i documenti all' appoggio debbono presentarsi al Sindaco del comune ove domicilia lo straniero. Il Sindaco li trasmette all' Intendente, e questi l' invia col suo parere al Ministro di grazia, e giustizia, sul di cui rapporto il Re stabilisce, o decreta la naturalizzazione, copia autentica del Sovrano Decreto si spedisce al naturalizzato, il quale presentatosi all' Intendente della Provincia in cui dimora deve prestare il giuramento di fedeltà nelle di lui mani, e se ne redige processo verbale. Si prende nota del Decreto di naturalizzazione tanto ne' registri dell' Intendenza, quanto in quelli del comune di domicilio facendosi menzione del prestato giuramento.

(2) L' esercizio de' diritti civili si perde per l' effetto di condanna e pene che ne producono la privazione in tutto, o in parte. Dipende dunque dalle leggi penali il co-

4° i mercenari addetti al servizio.

102. Le liste degli eligibili, a norma degli articoli precedenti, saran formate per ciascun Comune da' Sottintendenti, e, dopo di essere state rivedute e fissate dagl'Intendenti, saran pubblicate ed affisse ne'rispettivi Comuni.

103. Le liste per questa prima volta dovranno essere formate e pubblicate fra lo spazio di tre mesi dalla promulgazione della presente legge. Per l'avvenire poi in ogni quadriennio dovranno trovarsi fissate dagl' Intendenti, e pubblicate per tutto il mese di maggio (1).

104. Il Sottintendente tra un mese, a datare dalla pubblicazione delle liste, riceve i reclami che possono prodursi da ogni cittadino sulle persone in esse iscritte o omesse. Spirato questo termine il Sottintendente rimette all' Intendente le liste col suo avviso su i reclami prodotti. L'Intendente discute tutto in Consiglio d' Intendenza (il quale avrà voto meramente consultivo) e vi fissa definitivamente le liste degli eligibili, che indi rimette a' Sindaci de' rispettivi Comuni, perchè le comunichino al Decurionato, e servano di base all' elezioni.

105. Gl' Intendenti col parere de' Sottintendenti ci proporranno, o eseguiranno ai termini dell' articolo 108, per questa prima volta, il rinnovamento di tutto o parte de' Decurionati attuali, secondo stimeranno più conducente al bene dell' amminstrazione; sceglieranno i soggetti sulle liste degli eligibili formate a norma degli articoli precedenti.

106. In avvenire ogni Decurionato è rinnovato per un quarto alla fine di ciascun anno. Ne' primi tre anni, la quarta parte da uscire è designata dall' Intendente. Nel quarto anno e negli anni seguenti n' escono di dritto coloro che hanno esercitato per un quadriennio, termine stabilito alla successiva durata delle cariche Decurionali.

107. Si può essere rieletto al Decurionato, quando concorrano i requisiti legali, due anni dopo l' uscita di esercizio.

108. Dopo la prima formazione prescritta nell' art. 105, ciascun Intendente, pe' Comuni di prima e seconda classe, sulla norma fissata nell' articolo 90, ci presenterà pel canale del Ministero dell'Interno una terna colle sue osservazioni di soggetti eligibili compresi nella lista di ciascun Comune per ognuna delle piazze del Decurionato, riserbandone a Noi la scelta. Per gli altri Comuni poi gl' Intendenti medesimi, dietro l' atto del Sottintendente, faranno cadere la scelta nelle persone eligibili le più meritevoli; preferendo però, in concorrenza di uguali requisiti e qualità, i proprietari che avranno la rendita prescritta nell'articolo 100.

noscere quali siano le pene che escludono dalle cariche, e quindi dalla lista degli eligibili. Infatti la condanna a' ferri anche nel presidio ed alla reclusione producono la perpetua interdizione dai pubblici offici (*Art. 17 LL. Penali*). La condanna alla relegazione, non la produce se non per altrettanto tempo quanto è durata la pena dopo la sua espiazione. (*Art. 18 d' idem*). Le condanne in contumacia non producono la privazione de' diritti civili che dopo cinque anni successivi alla loro pubblicazione, nel decorso de' quali sono privi dell' esercizio di questi diritti. (*Art. 30 LL. CC.*). Nelle materie correzionali la sentenza esprimer deve nominativamente i diritti dai quali si decade.

(1) Per li Reali Domini oltre il Faro le liste degli eligibili invece di ogni quattro anni sino a nuova disposizione si è permesso rinnovarsi in ogni due anni. (*Real Rescritto dei 23 Marzo 1831*).

109. L'Intendente non potrà nominare, o mettere in terna per le piazze del Decurionato

1° coloro che non abbiano l'età di 21 anni compiti (1);

2° i debitori del Comune per effetto di amministrazione, o per cauzione data ad agente comunale;

3° coloro che hanno lite col Comune;

4° coloro che non hanno reso i conti comunali, o di altra opera del Comune.

5° I proprietari domiciliati altrove. Quei proprietari però che abitano nelle campagne, o che temporaneamente dimorino altrove, possono esser nominati Decurioni del proprio Comune, sul di cui territorio è stabilito il loro domicilio.

110. Non possono esser nominati membri dello stesso Decurionato gli ascendenti e discendenti in linea retta; lo zio, ed il nipote; o due fratelli (2) (3) (4).

L'età maggiore di settant'anni può dal solo nominato allegarsi per legittimo motivo di esenzione dalla carica di Decurione; ed allegandosi, sarà ammesso.

111. Le nomine de' Sindaci, Eletti, ed Aggiunti appartengono al Decurionato, il quale le fa per terna sulla lista degli eligibili, senza che possa mai scegliere nel proprio seno. Il Decurionato in queste nomine non può mettere in terna coloro che non abbiano l'età di 25 anni compiti, e le persone in cui concorrono le altre circostanze indicate nell'art. 109 (5).

112. Non possono essere nominati alla stessa amministrazione comunale i congiunti indicati nell'art.° 110 (6). Ai termini di questo stesso

(1) Li figli di famiglia li quali vivono nella casa paterna non possono accettare cariche comunali, non escluse quelle di Decurioni, senza il consenso paterno. (*Real Rescritto de' 29 Dicembre 1821*).

(2) Con Real Rescritto del 16 Giugno 1824 si è dichiarato di non essere vietato dalla legge di nominare Sindaco, 1° e 2° Eletto comunale un individuo che sia congiunto con qualche Decurione ne' gradi indicati dal presente art. 110, e che ove tal parentela esista, debba solamente astenersi il Decurione d' intervenire nella deliberazione del Decurionato che abbia per oggetto la discussione de' conti, o qualche altro interesse dell' amministratore suo *congiunto*.

(3) L' impedimento d' incompatibilità tra Zio, e Nipote deve intendersi nel più stretto senso, cioè riguardo a' figli di sorelle, e fratelli germani, o consanguinei, o uterini. (*Real Rescritto dei 24 Giugno 1826*).

(4) Il divieto per l' intervento nello stesso Decurionato degli ascendenti e discendenti in linea retta si estende ancora agli adottivi. (*Decreto dei 20 Dicembre 1827*).

(5) Si osservi il Real Rescritto del 1° Novembre 1817 per le norme a seguirsi nella proposta degli individui, e composizione delle terne nelle cariche municipali.

(6) Le eccezioni dettagliate negli articoli 110 e 112, sono applicabili separatamente ai membri del Decurionato, ed agli Agenti dell' Amministrazione Comunale; ma non possono essere relative fra detti funzionari. È stato ciò dichiarato con Real Rescritto de' 31 Gennajo 1826.

Con Ministeriale del Ministro delle Reali Finanze de' 9 Maggio 1827 si riconobbe giusta l' esenzione dalle cariche comunali di quelli venditori de' generi di privativa, li quali secondo il Decreto de' 29 Gennajo 1817 abbiano avuto la nomina di venditori pria di conferirsi loro le cariche municipali.

Due fratelli ne' sensi del Real Rescritto de' 21 Gennajo 1826 non possono nella medesima amministrazione l' uno sostenere la carica di Cassiere, e l' altro quella di 2° Eletto, potendo questi rimpiazzare il Sindaco ne' casi d' impedimento; ciò risulta per analogia del disposto nell' art. 59 della presente legge.

articolo, l'età maggiore di sessant' anni è nell' amministrazione comunale legittimo motivo di esenzione (1).

113. Le terne per le nomine de' Sindaci, Eletti, ed Aggiunti sono rimesse dal Sindaco all'Intendente per mezzo del Sottintendente, il quale vi unisce le sue osservazioni.

Quelle per le nomine riserbate alla nostra approvazione nell' articolo 90 sono spedite dall' Intendente colle sue osservazioni al Ministro dell' Interno, il quale prenderà i nostri ordini per approvarsi uno de' nominati.

Quelle che contengono nomine, la cui approvazione è attribuita all' Intendente nell' art. 93, sono discusse dall' Intendente stesso, il quale dee similmente approvare uno de' nominati.

114. Quando l' Intendente non trovasse soggetti idonei nella terna, può respingerla al Decurionato. Esso per lo stesso motivo può rifiutare anche una seconda terna. In questo solo caso l'Intendente, dopo che avrà preso un' avviso motivato in Consiglio d' Intendenza, e ne avrà ottenuto l' autorizzazione dal Ministro dell' Interno, può nominare un Sindaco fuori terna per que' Comuni che sono indicati nell' articolo 93, e può formare una nuova terna da sottomettersi alla nostra approvazione pe' Comuni enunciati nell' articolo 90; dovendo però in ogni caso scegliere sulla lista degli eligibili, e potendo far cadere la scelta anche in persona di un Decurione (2).

115. Il Decurionato nomina similmente in terna il Cancelliere Archivario ed il Cassiere (3) (4).

Li postieri de' Lotti godono l' esenzione dalle cariche comunali. (*Real Rescritto de' 27 Giugno 1832*).

La esenzione dalle cariche municipali accordata a' venditori di generi di privativa, ed a' postieri de' Regi Lotti, deve aver luogo per gli uni, e per gli altri con la condizione, che essi esercitino con effetto direttamente le funzioni alle quali si sono addetti. (*Real Rescritto degli 11 Marzo 1837*).

Le cariche comunali sono incompatibili con quella di Ricevitore del Registro e Bollo, il quale potrà solo accettare la carica di Decurione. (*Ministeriale de' 6 Dicembre 1825*).

(1) Un funzionario comunale pervenuto all' età di anni 60 nel corso del periodo del suo esercizio non può essere esonerato, ma deve proseguire durante l' intero triennio. (*Real Rescritto del dì 3 Settembre 1831*).

(2) Elevatosi il dubbio se, nominato un' Uffiziale Comunale fuori terna, ed esentato quindi, per eccezioni prodotte dopo la comunicazione della nomina, prima dell' epoca stabilita nell' art. 118 della presente legge per l' esercizio della carica, possa l' Intendente pel rimpiazzo dell' esentato avvalersi delle facoltà concessegli dall' art. 114, o debba devenirsi a nuova terna, come praticasi per rimpiazzi ordinarî; fu risoluto di non doversi formare nuova terna, ma procedersi dagl' Intendenti alla nomina, o proporre con loro avviso le terne alla elezione Sovrana ne' casi che la nomina dell' Uffiziale sia riserbata al Re. (*Rescritto del 28 Novembre 1832*).

(3) Li figli di famiglia non debbono amministrare fondi comunali se non quando siano garantiti dal proprio genitore, o da altra opulenta persona. (*Real Rescritto dei 13 Aprile 1822*).

(4) Rifiutata la prima e la seconda terna per la proposta del Cancelliere, può l'Intendente in seguito di autorizzazione del Ministro degli affari Interni procedere alla nomina fuori terna. (*Real Rescritto de' 22 Febbrajo 1831*).

Per li cassieri poi, con altro Rescritto de' 18 Febbrajo 1832 fu ordinato, che dove li Decurionati nella prima e seconda terna non abbiano nominato all' impiego di cassiere soggetti idonei, debba l' Intendente, previo avviso motivato del Consiglio d' Intendenza, sottomettere le terne e li motivi di rifiuto al Ministro dell' Interno, perchè disponga, o che uno de' nominati s' immetta nel possesso della carica, o che l' Inten-

In queste nomine esso può sortire dalla lista degli eligibili del Comune nel solo caso che essa non contenga soggetti idonei a tali impieghi.

L' Intendente approva uno de' nominati nella terna, e può domandarne una seconda, quando non trovi plausibile la prima.

Per le sole nomine de' Cancellieri e del Cassiere enunciate nell'articolo 86, egli rimette le terne colle sue osservazioni al Ministro dell' Interno, il quale sottomette alla nostra approvazione uno de' nominati.

116. Il Cancelliere Archivario, il Cassiere, ed il Sindaco non possono essere congiunti tra essi ne' gradi enunciati nell' articolo 112. Le disposizioni di questo articolo, relative all' impedimento per l' età, sono applicabili ai Cancellieri Archivarj, e Cassieri.

117. Il Decurionato nomina sulla proposizione del Sindaco, e sotto l' approvazione dell' Intendente, ogni altro impiegato, agente, o salariato nell' amministrazione comunale.

118. L'esercizio delle cariche comunali periodiche comincia al primo, e termina all' ultimo giorno dell' anno civile. I rimpiazzi che avvengono nel corso dell' anno, termineranno all' epoca in cui sarebbe cessato l'esercizio della persona a cui sono surrogati.

119. Ogni Decurionato è convocato di dritto alla prima domenica di Agosto di ciascun anno, in cui ricade il rinnovamento delle elezioni, e procede alla nomina delle cariche periodiche comunali.

Le terne formate per quest' oggetto rimarranno affisse al pubblico alla porta della casa comunale, e nella Cancelleria, per otto giorni consecutivi: indi saranno rimesse dal Sindaco all' Intendente per mezzo del Sottintendente.

120. È permesso ad ogni cittadino di produrre al Sottintendente i reclami contro le nomine a tutto il giorno 15 di settembre successivo, trascorso il quale termine, non ne sarà ammesso più alcuno (1).

Il Sottintendente verificherà i reclami prodotti, e li rimetterà cogli atti delle nomine all' Intendente per la fine dello stesso mese.

121. L' Intendente nel corso del mese di Ottobre discuterà e risolverà in Consiglio d' Intendenza (il quale avrà voto meramente consultivo) tutti i reclami prodotti in materia di elezione, e ne farà rapporto motivato al Ministro dell' Interno.

Le risoluzioni in tale materia non sono soggette a verun gravame, salvo le determinazioni che potranno esser prese dal Ministro sul detto rapporto.

Nel corso del detto mese dovranno pure essere spedite dall'Intenden-

dente obblighi il Decurionato a scegliere dal suo Corpo, e sotto la sua responsabilità sempre, uno o due Decurioni, che ne disimpegnino le funzioni sino a che non presenti il Decurionato stesso una nuova terna all' Intendente di soggetti abili ed idonei da poterne proporre la scelta al prelodato Ministro.

Li Notai non sono esclusi dalla carica di Cassiere. (*Real Rescritto delli 8 Gennajo 1825*).

(1) Con Ministeriale de' 22 Febbrajo 1845 fu dichiarato che il termine a reclamare sia di un mese, il quale incomincia a decorrere dal giorno della pubblicazione delle terne Decurionali. Per gli Amministratori poi che vengono nominati fuori terna Decurionale, il termine a reclamare incomincerà dal giorno in cui avranno essi ricevuta la legale conoscenza della nomina.

te al Ministro dell' Interno tutte le nomine riservate alla nostra approvazione.

122. Prima del 15 di Dicembre successivo le nomine dovranno essere comunicate a' nuovi Eletti, e pubblicate nel Comune.

I nuovi Eletti entreranno in esercizio delle rispettive cariche all'epoca stabilita nell' articolo 118, anche nel caso che le eccezioni di esenzione da essi prodotte non si trovino risolute.

123. Quante volte occorra un rimpiazzo nel corso dell' anno, il Decurionato procederà alla nomina nelle forme ordinarie: la nomina sarà pubblicata per tre giorni consecutivi a norma dell' articolo 119; tra otto giorni potranno essere prodotti i reclami a' termini dell' articolo 120; ed indi sarà proceduto alla discussione ed approvazione, in vista della quale il rimpiazzo nominato entrerà in esercizio, in conformità dell' articolo precedente.

124. La proposta de' Consiglieri distrettuali e provinciali è fatta da'Decurionati.

Il Decurionato di ogni Comune minore di 3000 abitanti propone un candidato per lo Consiglio distrettuale, ed un' altro per lo Consiglio provinciale; quello di ogni Comune da 3000 a 6000 abitanti ne propone due per lo primo Consiglio, e due per lo secondo; e quello di ogni altro Comune maggiore ne propone tre per lo primo e tre per lo secondo.

125. Ogni Decurionato dee scegliere tra' proprietari, sulla sua lista degli eligibili, i candidati per lo Consiglio distrettuale e provinciale.

I candidati per lo Consiglio distrettuale debbono avere una rendita imponibile non minore di ducati dugento; ed i candidati per lo Consiglio Provinciale debbono averne una non minore di ducati quattrocento.

126. Quando un Decurionato non trovasse nella lista del proprio Comune eligibili che abbiano la possidenza prescritta nell' articolo precedente, può elegere sulla lista di altro Comune del Distretto.

127. Nella prima domenica successiva alla comunicazione delle liste definitive, seguita a norma dell' articolo 104, ogni Decurionato è convocato di dritto, e procederà alla elezione de' candidati pe' consigli distrettuali e provinciali.

Il Sindaco rimetterà immediatamente la proposta decurionale al Sottintendente, il quale la esaminerà e la spedirà colle sue osservazioni all' Intendente.

128. L' Intendente discute le proposte decurionali in Consiglio d' Intendenza (il quale avrà voto meramente consultivo), le rimette con tutte le carte ed osservazioni relative al Ministro dell' Interno, da cui ci verranno proposte, e sulle quali saranno da noi prescelti i componenti de'consigli provinciali e distrettuali. Le nomine a' Consigli Provinciali saranno regolate in modo che ogni Distretto abbia, per quanto sia possibile, un numero di Consiglieri proporzionato alla sua popolazione. Lo stesso si osserverà in rapporto a' Circondari nelle nomine ai Consigli distrettuali (1).

129. Saranno da noi rettificati per questa prima volta gli attuali Consigli Provinciali e Distrettuali sulle terne che l'Intendente riceverà in Con-

(1) Nella Ministeriale dei 24 Maggio 1843 sono dettate le norme a seguirsi per le proposte de' candidati alli Consigli Provinciali, e Distrettuali.

siglio d'Intendenza dalle proposte decurionali. In avvenire essi saranno rinnovati per un quarto in ogni anno sulle proposte fatte in conformità dell'articolo precedente. Ne' primi tre anni la quarta parte da uscirne sarà da noi determinata a rapporto del Ministro dell'Interno. Nel quarto anno e negli anni seguenti ne usciranno di dritto coloro che hanno esercitato per un quadriennio, termine stabilito per la successiva durata delle funzioni ne'Consigli suddetti. Alle nuove elezioni e nomine a questi corpi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 107 (1).

130. Non si possono cumulare nella stessa persona le funzioni di Consigliere Distrettuale, o Provinciale, o d'Intendenza.

Le funzioni di Consigliere Provinciale e Distrettuale sono leggittimo motivo di esecuzione dalle cariche comunali, nel solo caso che sia allegato dal Consigliere.

Nello stesso modo può esentare da tali funzioni l'età di settant'anni.

131. Le funzioni di Sindaco, Eletto, o Aggiunto sono generalmente circoscritte ad un triennio. Può aver luogo la conferma per un'altro triennio successivo, quante volte vi concorra

1° il voto Decurionale;

2° il consenso dell'esercente;

3° l'approvazione nostra o dell'Intendente, secondo la competenza stabilita negli articoli 90 e 93. La mancanza di una di queste circostanze esclude la conferma (2).

Lo stesso soggetto non può essere rieletto a veruna delle dette funzioni, se non dopo di essere scorso un triennio (3).

132. L'impiego di Cancelliere Archivario è a vita.

133. L'impiego di Cassiere è triennale, ma può essere confermato indefinitivamente nella stessa persona di triennio in triennio, sempreché concorrono alla conferma le circostanze enunciate nell'articolo 131.

134. I Sindaci, Eletti, Aggiunti e Decurioni, i quali nel corso di quest'anno si trovino di aver compiuto il massimo termine di esercizio

(1) Il disposto nell'art. 118 della presente legge è applicabile alli Consiglieri Provinciali e Distrettuali in quanto riguarda li rimpiazzi. (*Minist. dei 30 Agosto 1843*).

(2) La conferma di un soggetto alle cariche enunciate deve proporsi in terna. (*Minist. dei 15 Marzo 1834*).

(3) Il divieto di poter essere rieletto alle cariche di Sindaco, Eletto, o Aggiunto, se non dopo di essere scorsi tre anni riguarda soltanto le medesime cariche esercitate; ma gli stessi soggetti possono essere eletti in altre cariche diverse del medesimo comune. (*Real Rescritto del 26 Giugno 1822*).

Con altro Real Rescritto de' 28 Giugno 1826 fu disposto 1° che l'articolo 131 della legge per l'interstizio debba intendersi ed aver luogo quando uno sia stato rieletto alla carica stessa, e che, giusta la spiega fattane col precedente Real Rescritto de' 26 Giugno 1822, non debba aver luogo, se sia destinato a carica diversa, 2° che dopo due trienni di esercizio non sia permesso ai decurionati nominare un' individuo ad una terza carica, ma lasciarlo in riposo per un periodo intero di un triennio o biennio, secondo l'ultima carica esercitata.

L'esercizio della carica di Decurione per qualunque tempo sia durato non forma titolo di esenzione alla carica di Sindaco, Eletto, ed Aggiunto. (*Real Rescritto dei 28 Ottobre 1835*).

Collo stesso Real Rescritto vien disposto che l'esercizio di due delle cariche di Sindaco, Eletto, e Aggiunto, ancorchè abbiano avuto una durata minore di due trienni, portano di dritto un riposo a' termini della legge.

stabilito negli articoli 106 e 131, usciranno di carica al 31 di Dicembre prossimo. In questo frattempo si procederà al rimpiazzo, a norma della presente legge.

155. Ogni attuale funzionario o impiegato comunale che non avrà percorso il termine assegnato al suo impiego dalla presente legge lo compierà, quante volte nel corso di quest'anno non si sieno prodotti e legalmente verificati giusti motivi di esclusione.

Sarà spedita a ciascuno pel principio dell'anno nuovo l'approvazione a norma di questa legge.

156. L'esercizio esatto della carica di Sindaco, Eletto, Aggiunto, Decurione, Consigliere Distrettuale o Provinciale, congiunto alle altre qualità necessarie, è un titolo onorifico per meritare la nostra attenzione nella provvista degl' impieghi dello Stato.

Il Sindaco in particolare è inoltre esente da ogni diritto di licenza da caccia.

157. I Sindaci, Eletti, Aggiunti, Decurioni, Cancellieri Archivari, e Cassieri che manchino all'esercizio della loro carica, o che senza permesso l'abbandonino, o che ricusino di entrarvi dopo la nomina, o che avendo la qualità di contabile, si rendano morosi alla reddizione de' conti, sono risponsabili di qualunque danno ed interesse che possa soffrire il Comune per loro colpa (1) (2) possono essere chiamati in residenza dall'Intendente, e ricevere una seria ammonizione in Consiglio d'Intendenza: possono inoltre essere sottomessi dallo stesso Consiglio ad una multa da sei a venti ducati, secondo le circostanze. La multa può essere raddoppiata ne' casi di recidiva.

I contabili morosi in particolare possono ancora, dopo l'applicazione della prima multa, essere astretti alla reddizione de' loro conti col mezzo della coazione personale che il Consiglio medesimo è autorizzato a spedire.

Il prodotto di tali multe sarà applicato a beneficio di uno stabilimento di beneficenza, a scelta del Consiglio (3).

Nessun'altra autorità civile, giudiziaria o militare potrà esercitare giurisdizione sopra i Sindaci, Eletti, Aggiunti e Decurioni per le loro mancanze in ufficio.

(1) Il Cassiere che ha compito il periodo del suo esercizio deve continuare fino a che non prenderà possesso il suo successore, e, nel caso di abbandono della carica, o di rifiuto a continuare, si nominerà un gerente che amministri a di lui rischio, e ne faccia la rassegna al Cassiere successore. (*Ministeriale degli affari interni del dì 2 Marzo 1833*).

Se un novello Cassiere si rifiuta di prender possesso dopo istruito della sua nomina, il servizio (fino a che l'impiego delle misure coattive dalla legge autorizzate non avrà portato il suo effetto) potrà essere continuato dal Cassiere che ha terminato l'impegno, laddove questi non dissenta; in opposto il Decurionato senza perdita di tempo dovrà destinare al novello Cassiere renitente a prender possesso un gestore, il quale, previa autorizzazione superiore, e senza osservarsi altra ritualità, assumerà il servizio sotto la precisa risponsabilità del titolare, e per sicurezza degl' interessi dell'amministrazione verrà presa un' iscrizione eventuale sopra i di costui beni, appenacchè il rappresentante ne avrà principiata la gestione. (*Minist. dei 22 Febbrajo 1845*).

(2) Li funzionari enunciati in quest'articolo non possono, quantunque avessero compiuto il triennio della loro carica, abbandonarne le funzioni prima di esserne rilevati da' successori. (*Minist. dei 22 Febbrajo 1845*).

(3) Il Consiglio d'Intendenza, nell'emettere le decisioni portanti condanna a multa, deve indicare a favore di chi n'è destinato l'introito, e per quale articolo della legge. (*Minist. degli 8 Novembre 1826*).

CAPO III.

Garantia de' funzionari nell'amministrazione civile.

138. I funzionarî nell' amministrazione civile sono sotto la garantia della legge nell' esercizio delle loro funzioni. Per effetto della garantia non possono essere tradotti in giudizio per qualunque accusa nascente da contravvenzione, delitto o misfatto commesso in occasione dell' esercizio delle proprie funzioni, se non dopo che il procedimento contro di essi sia stato da Noi autorizzato, sulla proposizione del Ministro dell' Interno da cui dipendono, e nel modo che sarà dalla legge determinato (1).

139. Sono compresi nella garantia gl' Intendenti, i Sottintendenti, i Segretarî generali, i Consiglieri d' Intendenza, i Sindaci, gli Eletti e gli Aggiunti che li rimpiazzano nell' esercizio di qualunque funzione rispettivamente loro confidata.

140. La cessazione a qualsivoglia titolo dall' esercizio della carica non fa decadere il funzionario dalla garantia pe' fatti commessi nel corso delle sue funzioni.

141. Il procedimento contro i funzionarî compresi nella garantia è comune a' loro complici.

TITOLO V.

TRATTAMENTI DELLE CARICHE CIVILI, E MANTENIMENTO DELLE LORO SEGRETERIE; GIUBILAZIONI E PENSIONI.

CAPO I.

Trattamenti e mantenimento delle Segreterie.

142. L' annuo trattamento degl' Intendenti, e Segretarî generali, Sottintendenti, e Consiglieri d' Intendenza è fissato come siegue (2).

(3) Intendente di Napoli	D. 4400
Intendente di ogni altra Provincia di 1ª classe. . .	3600
Intendente di 2ª classe	3300
Intendente di 3ª classe	3000
Segretario generale dell' Intendenza di Napoli . . .	1300

(1) In riguardo alla garantia de' funzionarî si osservi il Decreto dei 24 Gennajo 1812, quello de' 17 Luglio 1815, e la legge de' 19 Ottobre 1818, non che il Real Rescritto de' 2 Marzo 1816, e 21 Luglio 1818.

(2) Con Decreto de' 3 Settembre 1838, inserito nel presente volume, sonosi determinate le classi degl' Intendenti, Secretarî generali, e Sottintendenti della Sicilia, ed i trattamenti corrispondenti de' funzionarî di ciascuna classe.

(3) Il Decreto dei 27 Maggio 1844 stabilì li soldi degl' Intendenti che verranno promossi da questo di in avanti in annui ducati milleottocento, ed una indennità, oltre il soldo, di annui ducati milleottocento per gl' Intendenti di prima classe, di annui ducati millecinquecento per quei di seconda, e di annui ducati milledugento per quei di terza.

Segretario di ogni altra Intendenza di 1ª classe e Sottintendente della stessa classe 1100
Idem di 2ª classe 1000
Idem di 3ª classe 940
Consigliere dell' Intendenza di Napoli 700
Consigliere di ogni altra Intendenza. 500

143. Gl' Intendenti, Sottintendenti, Segretari generali e Consiglieri d' Intendenza per la visita o altro servizio a cui vachino fuori residenza, ricevono oltre il soldo una indennità di spese, la quale è ragguagliata a due terzi del soldo rispettivo; in ragione del tempo che rimangono fuori la propria residenza (1) (2) (3).

144. L' annuo assegnamento per la Segreteria delle Intendenze e Sottintendenze è fissato come siegue:

Intendenza di Napoli . . . . D. 9600
Intendenza di Terra di Lavoro 6600
Intendenza di principato citeriore 4500
Intendenza di 2ª classe 4000
Intendenza di 3ª classe 3400

Ogni Intendenza percepisce inoltre l' uno per cento sulle annue rendite ordinarie de' Comuni per supplire alle spese di liquidazione de' conti comunali (4) (5).

Sottintendenza di Casoria, Castellammare, Pozzuoli, Nola, Gaeta, Sora, Sala, Matera, Melfi, Lagonegro, Ariano, Barletta, Altamura, Taranto, Brindisi, Castrovillari, Monteleone, Isernia, Lanciano, e Solmona, ciascuna . . . . D. 900
Ciascuna delle altre . . . . D. 800

145. Le Intendenze e le Sottintendenze saranno inoltre fornite a carico delle rispettive Provincie del grosso mobile necessario alle Segreterie ed alle abitazioni degli Intendenti e Sottintendenti.

(1) Li certificati contestanti l' eseguita visita od altro servizio debbono spedirsi al Ministero degli Affari Interni tra li due mesi dopo il ritorno del funzionario in residenza; scorso questo termine s' intenderà decaduto dal dritto di riscuoterne le indennità. (*Real Rescritto del dì 16 Agosto 1824*).

(2) Il Regolamento approvato con decreto de' [illegible] Novembre 1821 stabilisce le norme da osservarsi per la riscossione de' soldi, e delle indennità de' funzionari amministrativi, non che fissa il modo, e l' epoca dei congedi che potranno essere loro accordati.

(3) Con Real Decreto de' 4 Giugno 1831 fu ordinato 1º che gl' Intendenti per indennità di giro fuori residenza dovessero percepire ducati quattro al giorno, 2º che li Segretari generali, e li Sottintendenti e Consiglieri d' Intendenza li quali supplissero l' Intendente in residenza, avessero un' indennità di ducati due al giorno; se fuori residenza, di ducati tre, 3º che le autorità inferiori le quali rimpiazzano le superiori avessero per indennità di giro quelle assegnate alle autorità che rimpiazzano.

(4) Coll' articolo 4º del Real Decreto degli 11 Gennajo 1831 fu ridotto alla metà il dritto dell' uno per cento sulla rendita ordinaria de' Comuni, ma colla Sovrana Risoluzione de' 9 Aprile 1838 si è restituito alle Intendenze per intero questo dritto da impiegarsi però esclusivamente per le spese di liquidazione de' conti.

(5) Con Real Rescritto degli 8 Maggio 1819 fu accordato alle Intendenze il mezzo per cento per la liquidazione, e discussione del conto dei fondi addetti alle opere pubbliche provinciali.

Con altro Rescritto dei 6 Aprile 1842 fu pure accordato alle Intendenze per l' esame dei conti dei Licei, e Collegi un diritto eguale al mezzo per cento dell' annua rendita ordinaria da non oltrepassare però i ducati cinquanta in tutto.

La competenza del mobile e l'annua manutenzione saranno stabilite con un regolamento del Ministro dell'Interno (1).

146. Il trattamento annuo de' Cancellieri comunali può essere fissato in ragione di ducati venti per ogni migliaio di abitanti, ma non potrà esser minore di ducati ventiquattro, nè oltrepassare ducati dugento.

Con ciò niente è innovato a quanto si trova stabilito nel regolamento de' 22 Febbraio 1816 in rapporto ai Cancellieri del corpo della città di Napoli (2) (3).

147. Il trattamento degl' impiegati nelle Cancellerie comunali, laddove per bisogno riconosciuto ne sieno autorizzati dal Ministro dell'Interno, ed il salario di ogni altro serviente addetto all' amministrazione comunale, sarà fissato sul rispettivo stato discusso dallo stesso Ministro, a rapporto dell' Intendente, preceduto da una deliberazione Decurionale. Nello stesso modo saranno fissate le spese delle Cancellerie comunali, avuto riguardo alla classe de' rispettivi Comuni.

148. I Cassieri comunali non hanno trattamento fisso, ma un premio annuo che sarà regolato sulle seguenti basi, senza derogarsi alle disposizioni contenute nel regolamento de'22 Febbraio 1816, in ordine al Cassiere della città di Napoli.

I Cassieri de' Comuni che hanno una rendita di annui ducati 600 o meno, hanno il premio del cinque per cento.

Que' de' Comuni di una rendita da 600 a 3000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 40.

Que' de' Comuni di una rendita di 3000 a 5000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 60.

Que' de' Comuni di una rendita di duc. 5000 a 7000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 100.

Que' dei Comuni di una rendita di ducati 7000 a 10,000 esclusivamente, hanno un premio di duc. 120.

Que' de'Comuni di una rendita di ducati 10,000 in sopra, hanno un premio di ducati 140.

149. I Cassieri comunali hanno inoltre una indennità di spese, calcolata al mezzo per cento; ma non potrà essere minore di duc. 2, nè maggiore di duc. 60.

Questa indennità ne'Comuni riuniti è regolata alla stessa ragione per la rendita particolare del luogo di residenza del Cassiere, ed alla ragione dell' uno e mezzo per cento per le rendite degli altri luoghi, ma il totale non può oltrepassare ducati 60.

150. Il premio, e l' indennità accordata ne' due precedenti articoli saranno pagati in proporzione delle riscossioni effettuate.

(1) Li Reali Rescritti del dì 15 Febbrajo e 16 Aprile 1823 determinano la competenza della mobiglia per le Intendenze, e Sotto-Intendenze.

(2) Si osservi il Regolamento del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni del dì 19 Gennajo 18[illegible] per la riduzione de' soldi, trattamenti ed indennità. In parte però questo Regolamento è stato modificato dall' altro Sovranamente sanzionato a' 9 Aprile 1838, il quale con Real Rescritto de' 7 Ottobre 1840 fu dichiarato stabile e definitivo per lo tratto successivo, sì per li Reali Domini continentali, che per la Sicilia.

(3) I documenti da presentarsi dagl' impiegati comunali per lo pagamento de' loro soldi sono esenti dal bollo e registro. (*Decreto dei 28 Luglio 1817*).

151. Mediante il premio e l'indennità accordata ai Cassieri comunali, le spese di scrittojo, de' registri e delle carte di contabilità sono in loro carico.

Essi però sono esentati da ogni diritto di declaratoria e significatoria de' loro conti.

152. Ogni altra carica dell'amministrazione civile non compresa nel presente capo è di pura onorificenza, ed esclusa da ogni trattamento. Se n'eccettuano soltanto quelle di Sindaco e di Eletti della città di Napoli, a' quali è assegnata una indennità di rappresentazione in annui ducati duemila quattrocento pel primo, e settecento venti per ciascuno degli altri, pagabili mensualmente sullo stato discusso della città, durante l'esercizio (1).

153. I trattamenti stabiliti in questo capo decorrono dal giorno in cui ciascun funzionario avrà prestato tra le mani del suo superiore immediato il giuramento prescritto da' regolamenti (2).

(1) Furono il Sindaco, e li Eletti della Città di Napoli privati dell'indennità fissa di rappresentanza con Decreto dei 24 Ottobre 1831 di cui eccone il contenuto.

« Art. 1° La eccezione alla regola generale stabilita nell'art. 152 della legge dei » 12 Dicembre 1816, per effetto della quale il Sindaco, e gli Eletti della Città di Na- » poli ricevono una indennità di rappresentazione è rivocata. Le spese di rappresenta- » zione di questa Città strettamente indispensabili saranno pagate dal fondo addetto alle » spese imprevedute ogni qualvolta ne occorrerà, e saranno soggette alle stesse norme » fissate dalla legge per le spese comunali di somigliante natura.

» Art. 2° Gli attuali Sindaco, ed Eletti della Città di Napoli continueranno a per- » cepire le indennità di rappresentazione delle quali godono, il primo per la fine del- » l'attuale triennio, e pel successivo dal 1833 al 1835 pel quale si trova da noi con- » fermato coll'altro Decreto di questa data, e gli altri per la sola durata dell'attuale » triennio del rispettivo loro esercizio. Per ogni nuova nomina, come per ogni con- » ferma per un altro triennio successivo che potesse aver luogo ai termini dell'art. » 131 della stessa legge, cesserà il pagamento di ogni indennità di rappresentazione.

» Art. 3° La disposizione dell'art. 136 della stessa legge sarà particolarmente ap- » plicabile a coloro che nell'esercizio delle cariche di Sindaco, e di Eletti della Città » di Napoli daranno distinte prove di zelo pel pubblico bene, e di non volgari talenti » nel disimpegno degli affari amministrativi. Ci riserbiamo espressamente di conside- » rarli nelle nomine agl'impieghi dell'amministrazione civile, e nel godimento di altri » tratti della nostra Sovrana Munificenza a misura dei servizi che renderanno. »

(2) A maggior dilucidazione del disposto in questo articolo con Real Rescritto dei 29 Dicembre 1833 comunicato dal Ministro degli Affari Interni a' 22 Febbrajo 1834, fu prescritto quanto siegue:

1° Che il giuramento deve precedere sempre il possesso, o prestarsi nell'atto stesso del possesso onde aver dritto agli averi. E che l'autorità cui appartiene non debba permettere che alcuno impiegato entri nel possesso della carica, prima di aver prestato il giuramento.

2° Che l'aumento degli averi di un impiegato, per lo passaggio di una classe all'altra che non altera le sue funzioni, non esiga nuovo giuramento.

3° Che il godimento degli averi, dato il giuramento, cominci a decorrere dal giorno del possesso.

CAPO II.

Giubilazioni e pensioni.

154. La nostra legge de' 3 di Maggio 1816 sulle giubilazioni e pensioni è applicabile a' funzionari ed impiegati nell' amministrazione civile, in ciò che riguarda i titoli per ottenere la giubilazione con pensione (1).

155. Gl'impiegati di ogni genere nell' amministrazione civile che ricevono soldo, sia direttamente sia indirettamente, dalla Tesoreria Generale, e rilascino il due e mezzo per cento a favore del monte delle vedove e dei ritirati, han dritto a giubilazione con pensione a carico dello Stato.

156. Gl' impiegati comunali che ricevono soldo sulle rendite de' Comuni e che rilasciano a favore de' medesimi il due e mezzo per cento, han dritto a giubilazione con pensione a carico de' Comuni rispettivi.

157. Sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente i Cancellieri Archivari, gl' impiegati fissi nelle Cancellerie, i medici e cerusici, i maestri e le maestre delle scuole primarie, servienti, guardiani urbani e rurali, e le ricevitrici de' projetti (2).

158. La liquidazione delle pensioni comunali sarà fatta in Decurionato, discussa in Consiglio d' Intendenza, e riservata all' approvazione definitiva del Ministro dell' Interno (3) (4) (5).

(1) Il Real Decreto de' 25 Gennajo 1823, e non quello de' 3 Maggio 1816, regola la liquidazione de' trattamenti di ritiro e pensioni per gl' impiegati civili in Sicilia.

(2) Anche li guardaboschi Comunali possono aver diritto alla giubilazione, e pensione rilasciando però il due e mezzo per cento sulli di loro soldi. (*Ministeriale dei 26 Settembre 1827*).

(3) Nella liquidazione delle pensioni deve tenersi presente il parere della Commessione Consultiva de' Presidenti della Gran Corte de' Conti, approvato dal Ministro degli Affari Interni a' 21 Febbrajo 1818, il Real Rescritto de' 26 Maggio 1819, e la Ministeriale del Ministro degli Affari Interni del 30 Aprile 1831 con cui si prescrive, che ove l' ultimo soldo non siasi goduto per più di due anni, la pensione debb' essere liquidata sulla base del penultimo, qualora questo sia minore dell' ultimo, e, dove sia maggiore, la liquidazione dev' essere fatta sull' ultimo soldo.

(4) Le pensioni vedovili si debbono corrispondere dal giorno della morte dell'impiegato, quando ha cessato di percepire il soldo che godeva. (*Ministeriale del dì 4 Ottobre 1834*).

(5) Elevatosi dubbio 1° se gli anni di servizio degl' impiegati comunali de' Domini oltre il Faro, precedenti all' ordinata ritenuta con Decreto de' 27 Novembre 1819, potevano riattaccarsi a quelli in cui la ritenuta medesima aveva avuto luogo, ovvero dovevasi calcolare per le pensioni il solo tempo nel quale erasi rilasciato il due e mezzo per cento; 2° se per la inosservanza delle disposizioni del Decreto citato dal 1819 al 1824 la quale per altro non era provvenuta per fatto degl' impiegati, eravi luogo di soggettarli a doppia ritenuta per quattro anni intermedi dal 1820 al 1824. S. M. con Rescritto de' 24 Luglio 1839 ordinò dichiararsi : 1° che per gl' impiegati comunali dei Reali Domini al di là del Faro debbano computarsi per anni di servizio anche quelli anteriori al 1820, 2° che li medesimi non avendo sofferto ritenuta dal 1820 al 1824 vi suppliscano con doppia ritenuta pel corso di quattro anni, onde avere dritto a cumulare li quattro anni del loro servizio.

PARTE II.

SPESE E RENDITE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE, E METODO DI AMMINISTRAZIONE.

TITOLO VI.

SPESE E RENDITE PROVINCIALI, METODO DI AMMINISTRARLE; FORME DA OSSERVARSI NE' CONTRATTI CHE INTERESSANO LE PROVINCIE

159. Le spese e rendite Provinciali sono o comuni a tutte le Provincie, o particolari a ciascuna di esse.

160. Sono spese comuni quelle

1° del casermaggio della gendarmeria, e di ogni altra forza pubblica provinciale, compresa la pigione dei corpi di guardia;

2° della istruzione pubblica, escluse quelle della prima dotazione già stabilita de' licei e collegi, e quelle della Regia Università di Napoli, e delle scuole primarie;

3° della Statistica;

4° della Vaccinazione;

5° del mantenimento de' Projetti;

6° delle Segreterie delle Intendenze e Sottintendenze.

161. Sono spese particolari quelle

1° di costruzione, riparazione e manutenzione dei locali addetti agli stabilimenti provinciali, e delle strade provinciali;

2° delle società economiche, delle biblioteche provinciali, e di ogni altro instituto addetto al vantaggio particolare di ciascuna Provincia;

3° di acquisto e rimpiazzo di mobili autorizzati per le Intendenze e Sottintendenze.

162. Oltre le spese enunciate ne' tre precedenti articoli, le Provincie non possono farne altre, nè possono essere chiamate da qualunque autorità a concorrere a qualsivoglia altra spesa, che noi dichiariamo perciò estranea alla loro amministrazione (1).

163. Sarà supplito alle spese comuni col prodotto di una imposta addizionale alla contribuzione diretta, che sarà fissata in ogni anno colla leg-

(1) Con Real Decreto de' 24 Settembre 1835 fu disposto nell' art. 4° quanto segue: « I comandanti di Provincia dovendo, a simiglianza degl' Intendenti, essere con- » siderati siccome autorità provinciali, e non convenendo alla decenza della loro ca- » rica, nè alla sicurezza de' loro archivj l'andare essi soggetti a cangiamenti di casa, » sarà a carico della rispettiva Provincia il fissare stabilmente per essi decorosi e co- » modi alloggi con la corrispondente mobiglia ».

In seguito con Real Rescritto de' 31 Dicembre 1836 fu risoluto da S. M. che la mobiglia de' Comandanti di Provincia fosse eguagliata a quella di spettanza al grado di Brigadiere.

ge sulla ripartizione della stessa contribuzione, proporzionatamente allo stato de' bisogni, che verrà presentato dal Ministro dell' Interno.

164. I Consiglieri Provinciali suppliscono alle spese particolari col prodotto di una simile sovrimposta alla contribuzione medesima. Questa sovrimposta è facoltativa de' Consigli, e proporzionata ai bisogni che essi discutono e determinano, ma non può oltrepassare due grana addizionali.

165. Oltre i fondi assegnati nell'articolo precedente alle spese particolari, il Consiglio di ciascuna Provincia, quante volte si tratta di costruzione o riparazione di edificio o strada provinciale, può proporre un'altra imposta addizionale straordinaria, ed un ratizzo sulle rendite disponibili de'Comuni, qualora per questo secondo vi concorra il voto dell'Intendente e del Consiglio d' Intendenza.

La risoluzione sulla proposta di questi mezzi straordinari è riservata a Noi su rapporto del Ministro dell' Interno, quanto al secondo mezzo; e de' Ministri delle Finanze e dell' Interno uniti quanto al primo.

166. Le rendite e le spese provinciali sono amministrate sotto gli ordini del Ministro dell' Interno, a norma dello stato discusso, che sarà progettato ed esaminato in ogni anno da' rispettivi Consigli Provinciali, e sottomesso alla nostra approvazione dallo stesso Ministro.

167. L' Amministrazione de' fondi addetti alle opere pubbliche può essere confidata dal Consiglio Provinciale ad una deputazione incaricata di dirigere ed invigilare i lavori.

Il consiglio può in tal caso nominare un Cassiere particolare pe' detti fondi. La deputazione amministrerà sotto la vigilanza dell' Intendente; e proporrà al medesimo le precauzioni da prendersi in ordine al Cassiere (1).

168. I fondi addetti alle opere pubbliche provinciali saranno impiegati esclusivamente alla loro destinazione. Il pagamento ne seguirà colla firma dell' Intendente, preceduta da certificato della deputazione che assicuri l'esecuzione de' lavori per le somme che si liberano. I detti fondi saranno intangibili da qualunque altra autorità, per qualsivoglia altro oggetto (2).

169. I fondi Provinciali, che risultano da sovrimposte alla contribu-

(1) Si avverte che sebbene nella presente legge non si fosse determinata la quantità della cauzione che il Cassiere deve dare per la sicurezza così de' fondi destinati per le opere pubbliche provinciali, come degli straordinarii, che per varie circostanze talora si cumulano nella cassa, soprattutto per arretramento de' lavori, o per esazione di arretrato, pure venne questa determinata con avviso della Commissione consultiva de' Presidenti della Gran Corte de' conti nella sessione de' 20 Maggio, ed approvato da S. M. nel 1 Giugno 1825. Si stabilì pure che le cauzioni che si prestano in beni fondi in tutti gli affari che riguardano il servizio della Tesoreria generale si valutino sulla base dell' imponibile fondiario scemato del quinto, moltiplicandolo per dieci volte se siano fondi urbani, e per quindeci se rustici. (*Ministeriale del 26 Febbrajo 1834*).

Contro li Cassieri comunali morosi a pagare la tassa delle opere pubbliche provinciali, non che contro i particolari contribuenti per ratizzi territoriali e volontarî possono spedirsi contro i primi tanto i commissarî, che i piantoni, dopo verificato dagl' Intendenti il ritardo del versamento, e riguardo a' particolari morosi dopo il necessario avvertimento possono solo spedirsi i piantoni. (*Real Rescritto degli 11 Agosto 1825*).

(2) Non è permesso agl' Intendenti d' invertire, o prendere ad imprestito veruna somma dalle casse provinciali, e, nel caso a ciò si arbitrassero senza un' espressa autorizzazione superiore che deve enunciarsi, è proibito a' Cassieri estinguere li mandati corrispondenti. (*Real Rescritto del dì 28 Agosto 1824*).

zione diretta, saranno esatti su i ruoli ordinarî della contribuzione stessa, e riuniti nella cassa generale della Provincia. Il ricevitore generale ne avrà un conto separato e li terrà a credito esclusivo del Ministro dell'Interno, il quale ne dispone a misura degli introiti, in conformità degli stati discussi da Noi approvati col mezzo di ordinativi che spedisce direttamente sulla cassa generale, escluso ogni altro giro intermedio (1).

170. In ogni anno il conto morale de' fondi Provinciali sarà reso dall'Intendente, e dalle deputazioni, ove n'esistono, al Consiglio Provinciale (2).

Le deliberazioni del Consiglio a tal riguardo sono esecutive, dopo la nostra approvazione a proposta del Ministro dell' Interno.

Il Consiglio in tale circostanza fa rilevare tutto ciò che crede conveniente in ordine all' impiego de' fondi, ed al progresso delle opere a cui furono destinati, e propone ogni misura che stima opportuna su tal particolare.

171, Il conto materiale de' fondi Provinciali è discusso e giudicato definitivamente dal Consiglio d' Intendenza della Provincia, salvo il ricorso devolutivo all' autorità competente.

Il Consiglio d' Intendenza nella discussione terrà presente la deliberazione del Consiglio Provinciale sul conto morale. (3).

Nella discussione del conto de' fondi delle opere pubbliche, de' quali l' Intendente ha disposto da ordinatore, egli potrà intervenire in Consiglio; ma non vi avrà voce deliberativa.

172. Le provincie non possono contrarre per acquistare un dritto o per iscioglierc una obbligazione, sia collo Stato, sia con particolari, se non vi preceda una deliberazione del Consiglio Provinciale, ed il nostro assenso accordato a rapporto del Ministro dell' Interno, e nel modo determinato dalla legge.

173. Ogni contratto conchiuso contro le disposizioni del precedente articolo è nullo di dritto.

(1) Un Regolamento approvato da S. M. con Real Rescritto de' 31 Gennajo 1840 inserito nel presente Repertorio fissa le norme da osservarsi per li esiti da farsi sulli fondi Provinciali, e della Tesoreria di Sicilia, relativamente al ramo di Affari Interni, in conformità di ciò che praticasi per lo stesso dipartimento nei Reali Dominj Continentali.

(2) Con Real Rescritto del dì 30 Agosto 1826 fu disposto in riguardo alla discussione de' conti morali e materiali de' Reali Licei e Collegj quanto siegue:

Che per lo conto morale di ciascun Liceo o Collegio li rispettivi Consigli provinciali propongono una Commessione di tre individui, che siano o no Consiglieri provinciali, a' quali ne venga delegato l'esame, e che per quello che è relativo al conto materiale, questo si discuta dal Consiglio d' Intendenza della Provincia cui appartiene lo Stabilimento, ed in caso di gravame dalla Gran Corte de' Conti.

(3) I Consigli d' Intendenza non possono procedere alla discussione dei conti materiali delle spese, ed opere pubbliche provinciali senza tener presenti li conti morali, le deliberazioni su di essi dei Consigli provinciali, e le Sovrane risoluzioni. (*Real Rescritto dei 30 Agosto 1843*).

TITOLO VII.

RENDITE COMUNALI, LORO NATURA, E PRINCIPÌ CHE REGOLANO CIASCUNA DI ESSE.

CAPO I.

Disposizioni Generali.

174. Ciascun Comune ha le sue rendite assenzialmente separate da quelle dello Stato, de' particolari, e di ogni altro Comune.

È quindi perpetuamente abolita e vietata ogni promiscuità di proprietà di rendita, o di dritti tra' Comuni e lo Stato, tra'Comuni e' particolari, o infra essi Comuni.

175. Le promiscuità esistenti in contraddizione dell'articolo precedente saranno sciolte, e sarà assegnata in proprietà a ciascuno degl' interessati quella porzione che corrisponde a' suoi dritti, a norma degli stabilimenti adottati.

Quando circostanze locali straordinarie impedissero lo scioglimento delle promiscuità, ne sarà fatto rapporto motivato al Ministro dell' Interno, il quale prenderà i nostri ordini per l' eccezione della regola.

176. Ogni occupazione ed ogni alienazione illegittima del demanio comunale è dichiarata abusiva, a qualunque epoca l' una o l' altra rimonti; essa non potrà in verun caso essere considerata come titolo di promiscuità, e sarà in ogni tempo improduttiva di alcun dritto o effetto.

177. L' esame delle controversie che derivano da' due articoli precedenti è delegato agl' Intendenti nelle rispettive Provincie. Essi vi provvederanno in Consiglio d'Intendenza, salvo il ricorso devolutivo all' autorità competente (1) (2).

178. Le rendite annue di ciascun Comune sono ordinarie, o straordinarie.

Sono ordinarie quelle che si traggono da' suoi fondi patrimoniali e demaniali, da censi, canoni o prestazioni; da proventi giurisdizionali, da addizionali alla contribuzione diretta; da dazi di consumo; e da privative volontarie e temporanee.

Sono straordinarie quelle che derivano da resti di cassa degli anni precedenti; da arretrati di qualunque specie; da restituzioni di crediti o affrancazione di censi; e da qualunque altro cespite eventuale.

179. Le rendite che si ritraggono da affrancazione di censi o da restituzione di capitali, saranno impiegate di nuovo a capitale redditizio tra lo spazio di sei mesi al più tardi, a cura e diligenza del Sindaco; preferendosi a parità di condizioni l' impiego sul Gran Libro del debito pubbli-

(1) L' intendente deve sentire personalmente l' avviso del Consiglio d' Intendenza. (*Real Rescritto dei 25 Gennajo 1842*).

(2) Non possono gl' Intendenti in affari di scioglimento di promiscuità delegare altro funzionario. (*Real Rescritto degli 8 Ottobre 1842*).

co. Qualora l' impiego non sia effettuato tra questo termine, ed il Sindaco non giustifichi nel suo conto di avere inutilmente esaurito ogni mezzo per farlo, esso sarà dichiarato risponsabile del danno che siane avvenuto al Comune dopo il termine suddetto.

CAPO II.

Rendite fondiarie e demaniali, censi, canoni e prestazioni.

180. I fondi patrimoniali saranno conceduti in affitto. Gli affitti si faranno sempre in contanti.

Laddove, per la qualità de' fondi o per gli usi locali, gli affitti non potessero farsi altrimenti che in generi, se ne affitterà la riscossione in contanti.

181. I fondi urbani saranno censiti a meno che non vi si opponga il bisogno o l' utile riconosciuto del Comune.

Saranno similmente censiti i fondi rustici quando la loro picciolezza, o la loro sterilità avesse da lungo tempo provato che essi non possano in verun modo affittarsi.

182. I demani comunali saranno divisi ed assegnati in libera proprietà a' cittadini, mediante la prestazione di un' annuo canone a favore del Comune, secondo gli stabilimenti adottati.

183. Il canone enunciato nell' articolo precedente sarà fissato o commutato in contanti, pagabili due mesi dopo la raccolta de generi che produce il fondo gravato.

Per que' canoni che non potessero fissarsi altrimenti che in genere, ne sarà affittata l' esazione in massa ed in contanti.

184. Gli alberi solitari che si trovano sparsi sulle terre coloniche, saranno censiti a' rispettivi coloni.

185. Le quote demaniali abbandonate da partecipanti a cui sono state assegnate, ritornano al demanio comunale.

S' intendono abbandonate le quote demaniali, qualora si lascino incolte per tre anni consecutivi, o si trovino alienate o ipotecate con atti veri o simulati nel decennio, dalla data del possesso.

186. Le operazioni della divisione de' demani sono delegate agl' Intendenti. Essi vi procedono in Consiglio d' Intendenza sotto la nostra approvazione, che sarà provocata con rapporto motivato del Ministro dell' Interno.

Essi sono delegati ancora a risolvere in Consiglio d' Intendenza ogni controversia dipendente dalla divisione dei demani, salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente (1).

187. Le quistioni dipendenti dalle divisioni demaniali fatte finora fra' cittadini, e nelle quali siano violati a grave danno de' poveri e non possidenti i regolamenti in vigore, potranno essere introdotte ed esaminate nel termine perentorio del 1817.

(1) Si osservino le Sovrane Risoluzioni e Ministeriali disposizioni emesse finora per le norme a seguirsi nella divisione de' Demanii, essendo esse comprese nella presente Collezione.

Quando si verifichi che la divisione sia evidentemente ingiusta, e non si possa in verun altro modo riparare al danno cagionato a' poveri per la mancanza di altri demani divisibili; l' Intendente rettificherà la divisione colle facoltà accordategli nell' art. precedente.

Per le operazioni che si trovano già rettificate in seguito di precedenti reclami, è vietato ogni ulteriore esame.

Trascorso il 1817, non sarà più ammesso alcun reclamo contro le divisioni fatte, ed i quotisti rimarranno tranquilli proprietari delle terre che posseggono, come lo sono quelli che han partecipato ad ogni altra divisione che non sia suscettibile di reclamo o di rettifica.

188. Le terre demaniali addette all' uso civico di pascolo, dovranno essere sempre riservate a quest' uso, a cui non potrà in verun caso derogarsi colla vendita in massa dell' erba.

Su queste terre compete al Comune il dritto di fida, sia per supplire alle spese comunali, sia per pagare la fondiaria imposta sulle terre medesime, colle modificazioni prescritte ne' seguenti articoli.

189. L'uso civico menzionato nell'articolo precedente si esercita da'cittadini per gli animali addetti alla loro particolare industria. Ne sono quindi esclusi i negozianti di bestiame, ed i censuari di Puglia già detti *Locati*. Essi possono parteciparvi ne'Comuni a cui appartengono, per quella sola parte di animali che serve alla loro particolare industria, nella latitudine che compete ad ogni altro ricco cittadino.

190. I Comuni che hanno sufficienti rendite patrimoniali per pagare la fondiaria delle terre riservate all'uso civico, non possono esigere fida dal possessore di animali gregari, sino al numero di dieci piccoli ed uno grande (1).

Quelli che mancano di tali rendite nello stabilire il dritto di fida, non possono tassare il detto possessore più della metà della fida imposta al possessore d' industria maggiore.

191. L' uso de' boschi comunali per fuoco o altri bisogni essenziali, non può essere sottoposto a fida o prestazione: può esserlo soltanto l'uso per l' industria commerciale (2). Quando questa parte di rendita non basti a pagare la fondiaria del bosco, essa graviterà sulle altre rendite del Comune, senza che possa mai ripartirsene l' equivalente tra cittadini che vi esercitano usi essenziali.

192. I prodotti fruttiferi de' boschi sono venduti a beneficio del Comune proprietario, escluso il caso in cui i cittadini poveri vi esercitano il dritto antico di raccoglierseli.

193. Ogni Comune che non ritrae rendita sufficiente da'suoi demani e fondi patrimoniali, può stabilirsene una.

1° ne'proventi giurisdizionali, per quanto essi siano adattabili alle sue circostanze;

2° nella imposta de' dazi di consumo;

(1) La qualità degli animali si deve considerare l' una separatamente dall' altra. Difatti se uno possegga meno di dieci animali piccoli, e due grandi, sarà esente per li primi, e pagherà la fida per li secondi. È stato ciò dichiarato dal Ministro degli Affari Interni con Ministeriale de' 25 Gennajo 1828.

(2) Si osservi il prescritto nella legge de' 21 Agosto 1826 per il modo da usare de' boschi, li Reali Rescritti e Ministeriali disposizioni emesse al proposito annoverate nella presente Collezione, onde conservare e migliorare li boschi.

3° nella sovrimposta de' grani addizionali alla contribuzione diretta;
4° nelle privative volontarie e temporanee.

CAPO III.

Proventi giurisdizionali.

194. Sono proventi giusdizionali

1° Il prodotto delle multe pronunziate da qualunque tribunale o autorità per fatti di ogni competenza, commessi sul territorio del Comune in contravvenzione alle leggi ed a' regolamenti di polizia urbana e rurale (4);

2° i dritti di polizia urbana, i quali si stabiliscono sulla concessione de' posti fissi e volanti a' venditori nelle strade, piazze e mercati del Comune;

3° Il dritto sul peso e la misura pubblica.

195. Lo stabilimento de' dritti enunciati ne' numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e delle tariffe che dovranno regolarne la riscossione, sarà progettato dal Decurionato, discusso dal Consiglio d' Intendenza, ed autorizzato dal Ministro dell' Interno (5).

196. Il dritto sul peso e la misura pubblica non è coattivo; ma si esige soltanto da coloro che ricorrono volontariamente all' uffizio pubblico, o vi sono rinviati dal giudice ne' casi di controversia. In questi casi il giudice non può avvalersi, che del detto uffizio.

CAPO IV.

Dazi di consumo.

197. I dazî comunali si possono imporre su i soli generi di consumo di ogni specie che s' immettono per consumarsi o vendersi nel Comune, esclusi quelli che s' immettono per semplice deposito o passaggio.

(1) Elevatosi dubbio se gli articoli 136 e 399 delle leggi di procedura ne' giudizî penali abbiano alterata la competenza de' giudici del contenzioso amministrativo, stabilita colla legge de' 21 Marzo 1817, e se l' art. 35 delle leggi penali contenga una disposizione contraria a quella sanzionata nell' art. 194 della presente legge. S. M. con Decreto de' 2 Gennajo 1822 prescrisse che le leggi di procedura ne' giudizî penali lasciano in tutta la sua integrità la distinzione de' poteri giurisdizionali costituiti dalle leggi de' 21 Marzo e 29 Maggio 1817, li quali rimangono in tutto il loro vigore, e che l' articolo 35 delle leggi penali non comprende le ammende che sono attribuite ai Comuni dall' articolo 194 della legge dei 12 Dicembre 1816, il quale rimane similmente in tutta la sua piena osservanza.

(2) Con Ministeriale dei 14 Giugno 1843 fu disposto che il prodotto del provento giurisdizionale dei pesi, e misure debba servire alle spese delle Commissioni provinciali, ed al pagamento dei soldi, ed indennità degl' Ispettori, e verificatori dei pesi e misure.

198. È esclusa e vietata indistintamente ogni esenzione da' dazi comunali (1) (2).

199. Ogn' imposta o variazione di dazio comunale colla corrispondente tariffa debb' essere preceduta da nostra autorizzazione provocata dal Ministro dell' Interno sulla deliberazione decurionale e l' avviso di espedienza del Consiglio d' Intendenza (3) (4) (5).

200. La tariffa del dazio comunale sulla molitura non potrà oltrepassare un carlino a tomolo.

In quei Comuni in cui si trova in vigore una tariffa più forte, essa sarà ridotta alla prescritta misura, tosto che le circostanze comunali lo permetteranno.

201, Nella imposizione de' dazi di consumo saranno sempre preferiti que' generi che servono al lusso o al maggior comodo, agli altri de' quali si fa uso ne' bisogni più comuni ed ordinari alla vita.

202. Il modo di percezione de' dazi di consumo è regolato dall' Intendente sull' avviso del Decurionato e del Sottintendente (6).

203. Laddove la percezione de' dazi di consumo non possa assolutamente farsi per appalto o in amministrazione, potrà farsi col mezzo della transazione, per individuo o per capo di famiglia (7).

(1) La riscossione dei dazj civici di consumo deve limitarsi alla consumazione dentro il comune, ed è da intendersi per comune l' aggregato delle case che la compongono, e non il suo territorio. (*Reali Rescritti dei 7 Giugno 1824, ed 8 Settembre 1827*).

Le piccole ed isolate riunioni di case, comunque denominate dipendenti da un Comune, hannosi sempre a riputare per presunzione di legge quai stabilimenti rurali non soggetti a dazj civici sulla consumazione, quando la loro popolazione rispettiva non giunga a superare il numero di duecentocinquanta abitanti. (*Real Rescritto dei 22 Aprile 1830*).

(2) Non sono esenti dal dazio tutte le botteghe, o li posti di vendita a minuto, che scostando dall' abitato del Comune infra il raggio di un miglio dalla porta quando il Comune è cinto di mura, e dall' ultimo abitato quando fosse nell' opposto caso, offrissero in vendita generi di consumo sui quali dal Comune si esigono dazj; non compresi però i fondachi, le locande, ed i molini per la vendita che fanno a' passaggieri, semprechè non tengano pubblica bottega. (*Real Rescritto dei 28 Gennajo 1835*).

Il disposto nelli citati Reali Rescritti dei 7 Giugno 1826. 8 Settembre 1827, e 28 Gennajo 1835 è applicabile soltanto alla Sicilia, non dovendosi per li Domini continentali portare novità in quanto all' oggetto si pratica. (*Real Rescritto dei 4 Novembre 1839*).

(3) Nel provocarsi la superiore approvazione di nuove imposte sia per aumento sia per variazione di dazi in rimpiazzo di deficit, è necessario specificare individualmente la mancanza dell' introito ed il motivo, unendosi al rapporto per il Ministro degli Affari Interni una copia dello stato di variazione. (*Ministeriale dell' Interno del dì 9 Dicembre 1826*).

(4) La proposta dei nuovi dazi non può innoltrarsi più tardi del mese di Novembre. (*Real Rescritto dei 22 Dicembre 1841*).

(5) Sono responsabili li Amministratori Comunali e Decurionali del ritardo nell' adempimento, ed invio delle deliberazioni di proposte di dazi, e derivando il ritardo dalle Officine delle Sotto-Intendenze, e delle Intendenze il Capo d' officio cui l' affare è commesso vâ soggetto alla sospensione. (*Real Rescritto dei 16 Febbrajo 1843*).

(6) Il Real Decreto de' 28 Gennajo 1824 fissa le penali alle quali sono soggetti li contravventori de' dazi comunali, e con altro Real Decreto dei 13 Aprile 1839 ne fu prescritta l' osservanza anche ne' Domini oltre il Faro.

(7) Per la esazione de' dazi deve preferirsi l' appalto al mezzo della transazione, e non riuscendo ciò conseguirsi, allora, previa autorizzazione del Ministro degli Af-

La transazione in tal caso dovrà essere stabilita con un ruolo proposto dal Decurionato, discusso dal Sottintendente, ed approvato dall' Intendente, dopo che ne avrà ottenuto l' autorizzazione del Ministro dell'Interno, a cui ne farà rapporto motivato.

I ruoli saranno divisi in più classi, nelle quali ciascun contribuente sarà annotato e tassato in ragione del suo comodo, e del consumo presuntivo de' generi soggetti a dazio che si fa nella sua famiglia (1).

Saranno esclusi dalla transazione gl' indigenti ed i minori di cinque anni. La classe degli esenti non può esser maggiore del quinto della popolazione, avuto riguardo alle particolari circostanze di ciascun Comune (2).

CAPO V.

Grana addizionali.

204. La sovrimposta addizionale alla fondiaria è facoltativa del Decurionato di ciascun Comune sotto l' approvazione dell' Intendente.

Esso non può oltrepassare due grana.

205. La detta sovrimposta sarà riscossa su' ruoli ordinarî della contribuzione, e sarà versata dal Percettore a misura della esazione nella cassa comunale, ad ogni disposizione del Sindaco secondo i regolamenti vigenti.

CAPO VI.

Privative volontarie e temporanee.

206. Le privative volontarie si possono stabilire soltanto sulla preparazione e la vendita de' commestibili. Esse sono essenzialmente temporanee ed a vantaggio del Comune; esclusa ed abolita ogni privativa a profitto dei particolari, così in questo, come in ogni altro genere.

207. Lo stabilimento di qualunque privativa volontaria o temporanea debb' essere preceduto da una formale deliberazione motivata del Decurionato, il quale, come rappresentante del Comune, consenta che l' eser-

fari Interni, si ricorrerà al ruolo di transazione. (*Minist. del dì 5 Ottobre 1822*).

Riuscendo infruttuosi li mezzi adoperati per il fitto de' dazi a tutto il dì 15 Novembre si dovrà procedere alla compilazione dei ruoli per transazione, affinchè si trovino muniti di superiore approvazione al principio del nuovo esercizio, e possa riscuotersi a rate mensili. Li Sindaci e Decurionati trasgressori sono soggettati a delle pene. (*Real Rescritto dei 7 Dicembre 1825, e del dì 27 Settembre 1826*).

Riconoscendosi in taluni Comuni più plausibili li ruoli di transazione per la esazione de' dazi a' fitti potranno quelli a questi preferirsi. (*Real Rescritto del dì 10 Gennajo 1827*).

(1) Nella formazione de' ruoli per transazione può tenersi presente il metodo approvato dal Ministro degli Affari Interni su di un progetto compilato dall' Intendenza di Molise dettagliato in una circolare di quell' Intendenza de' 6 Dicembre 1826 annoverata nella presente Collezione.

(2) L' esclusione dalla transazione della classe degl' indigenti, e dei minori di anni cinque si estende sino al quarto della popolazione. (*Real Rescritto de' 16 Settembre 1829*).

Si conferma detta esclusione fino al quarto della popolazione, e riducesi a metà la proporzione della tassa per le donne, e li minori di anni dieci. (*Real Rescritto de' 23 Aprile 1834*).

cizio del dritto di ciascun cittadino sia momentaneamente sospeso a vantaggio esclusivo della generalità della popolazione, e proponga nel tempo stesso le basi della privativa da adottarsi.

Ogni privativa volontaria, e temporanea debba essere inoltre autorizzata dal Ministro dell' Interno, sull' avviso di espedienza dell' Intendente dato in Consiglio d' Intendenza.

208. Le privative volontarie e temporanee debbono essere date in appalto all' asta pubblica. La loro durata ordinaria è di un anno. Quando le circostanze di un Comune esigano che sia per più tempo, l' appalto non potrà eccedere un triennio (1).

209. Le privative volontarie e temporanee sono ordinariamente gli ultimi mezzi a cui i Comuni possono ricorrere per supplire alle spese civiche.

Esse possono essere nondimeno preferite ad ogni altro mezzo:

1° ove si tratti d' industria che per la natura della cosa, o per la posizione del luogo non potendo esercitarsi da ciascun cittadino, dia luogo ad una privativa di fatto, come lo stabilimento di tonnaie, quando un Comune ne abbia la concessione da Noi, o simile;

2° ove al beneficio della rendita che ne risulta al Comune, vi si unisse la necessità di adottarle per assicurare l' annona;

3° ove esse possano rimpiazzare utilmente que' piccoli dazi che riusciranno più molesti alla popolazione.

TITOLO VIII.

SPESE COMUNALI; NATURA E MISURA DELLE MEDESIME.

210. Le spese comunali sono ordinarie, straordinarie, ed imprevedute.

211. Le spese ordinarie sono quelle.

1° degli stipendi al cancelliere archivario; agl'impiegati nella Cancelleria Comunale; al cassiere; a' serventi; al maestro ed alla maestra delle fanciulle; al medico ed al cerusico; al predicatore quaresimale; al sagrestano ed organista delle chiese di patronato comunale; al regolatore del pubblico orologio; a'guardiani per la polizia urbana rurale, e per la custodia de' boschi comunali, al casermiero comunale, alla ricevitrice dei projetti; al custode del camposanto per l'inumazione de'cadaveri fuori l'abitato:

2° di pigione per le case addette all' amministrazione comunale, alle scuole primarie, alla rota de'proietti, all'udienza del Giudice di pace, ed al carcere che vi è assegnato:

3° di abbonamento alla collezione delle leggi ed a' giornali della Intendenza e di vaccinazione; di scrittojo per la cancelleria comunale; di stampa de' registri e carte per la contabilità comunale e per lo servizio dello stato civile, esclusa da tali carte e registri ogni esazione a titolo di dazio di bollo da cui sono esentati:

4° di fondiaria sui beni comunali; d'interessi di debiti costituiti; del mantenimento del servizio della posta interna, della manutenzione de'fondi e delle opere pubbliche comunali, come edifici, ponti, strade, piazze, acqui-

(1) Le pene stabilite nel Real Decreto de' 28 Gennajo 1814 sono applicabili anche a' contravventori di dritto di privativa. (*Decreto de' 12 Settembre 1831*).

dotti, camposanti fuori l'abitato e simili; del dritto di contabilità per la liquidazione de'conti comunali; delle feste religiose e civili; delle messe mattutine dette *pro-populo*; del mantenimento delle chiese di padronato comunale, delle caserme comunali per le truppe di passaggio, e di ogni altro pubblico stabilimento comunale, e della illuminazione.

212. Sono straordinarie le spese cagionate dal pagamento di debiti arretrati e non costituiti, di costruzione e restaurazione di edificî, strade, ponti, ed altre opere pubbliche comunali; dell'acquisto di qualche fondo necessario, della divisione de'demani, delle liti, e delle opere pubbliche provinciali, che si trovano autorizzate, o che lo saranno a' termini dell' art 165.

213. Si dicono imprevedute quelle spese che sono cagionate da'bisogni giornalieri ed eventuali di ciascun Comune, che non sono specificate nei due precedenti articoli.

214. Continueranno ad essere annoverati tra le spese comunali, sino a che dureranno i bisogni straordinari dello Stato, il vigesimo delle rendite ordinarie de'Comuni, per essere addetto al mantenimento delle compagnie provinciali; ed i supplementi di congrua che attualmente si trovano assegnati a' Parrochi, ed Economi.

215. Dal 1° del 1818 in poi i Comuni sono esonerati da ogni obbligo di anticipare sulle proprie casse il prezzo di qualunque servizio di sussistenza o trasporti militari; rimanendo a tale effetto espressamente rivocati tutti i decreti e regolamenti anteriori che prescrivevano tale obbligazione (1).

Quante volte in un Comune sorga il bisogno di un servizio di tale natura, gli amministratori comunali vi suppliranno, ed indi il prezzo ne sarà pagato dalle casse dello Stato, secondo le istruzioni che darà il Ministro delle Finanze.

216. Le disposizioni dell'articolo 162 relative alle spese provinciali, sono applicabili alle spese comunali.

Ogni altra spesa, che non si trova espressamente classificata tra le provinciali e comunali, appartiene allo Stato, ed è a carico della Tesoreria generale.

217. Le spese ordinarie e straordinarie comunali sono regolate in ragione de' bisogni, delle risorse, e della classificazione di ciascun Comune, secondo la norma prescritta nella presente legge in tutti i casi preveduti (2).

218. Le spese imprevedute sono determinate secondo la classificazione

(1) Nell' art. 288 dell' Ordinanza per l' amministrazione militare approvata con Decreto de' 29 Giugno 1824 fu prescritto che « Le spese erogate per l' alloggio delle truppe » nel corso di quindici giorni andranno a carico degli stati discussi delle rispettive Pro» vincie ». Ciò fece elevare de'dubbi per essere un tal disposto in opposizione di quanto viene stabilito nella presente legge che non annovera tra le spese provinciali quelle comprese nell' enunciato articolo. Rassegnato a S. M. siffatto dubbio, con Real Rescritto del dì 30 di Marzo 1825 si degnò ordinare che per li Regolamenti in vigore da molti anni nel Regno l' alloggio delle truppe di passaggio, e sino a' 15 giorni quelle di permanenza, essendo a carico degli abitanti de' rispettivi comuni, e non già dell' amministrazione provinciale, l' enunciato articolo dell' Ordinanza debba essere inteso ed eseguito in conformità de' Regolamenti in vigore e della Legge.

(2) Si osservi il Regolamento del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni del dì 19 Gennajo 1831 in riguardo a' soldi di tutti gli impiegati comunali, ed altre spese, non che la Reale Risoluzione de' 9 Aprile 1838, e quella de' 7 Ottobre 1840,

de' Comuni, combinata con altre ragioni presuntive, che sono indicate dalle circostanze locali di ciascun Comune.

Il fondo assegnato a queste spese è diviso in due parti. Il Sindaco dispone della prima per le spese giornaliere ed urgenti; ma non potrà, senza l'autorizzazione dell'Intendente, disporre dell'altra che rimane riservata per le spese eventuali straordinarie.

219. La spesa dell'illuminazione notturna è permessa a' soli Comuni di 1ª classe; ed a quelli di 2ª classe che abbiano la residenza di un Tribunale, o di un Sottintendente. Ogni altro Comune non può farla senza l'autorizzazione del Ministro dell'Interno, accordata sull'avviso motivato del Consiglio d'Intendenza.

220. L'onorario del medico non potrà oltrepassare duc. 120 ne' Comuni di 1ª classe; 90 in quelli di 2ª; e 72 in quelli di 3ª.

L'onorario del cerusico non può esser maggiore di duc. 100 ne' Comuni di 1ª classe; di duc. 80 in quelli di 2ª; e di 60 in quelli di 3ª.

I medici e cerusici, mediante l'onorario che percepiscono dal Comune, debbono specialmente prestare la loro opera gratuita a' poveri nell'abitato, e sul territorio comunale.

221. A' medici, e cerusici comunali può accordarsi un supplimento d'indennità, qualora abbiano l'obbligo di servire in più luoghi di un Comune riunito. Questo supplimento non può oltrepassare il terzo dell'onorario.

222. Gli onorari stabiliti pel medico e pel cerusico possono cumularsi in una stessa persona, quando essa presti servizio nelle due facoltà. In tal caso non ha luogo il supplimento autorizzato all'articolo precedente.

223. In un Comune non può stabilirsi più di un solo onorario di medico e di cerusico, salvo qualche eccezione comandata da circostanze locali, in cui il Ministro dell'Interno può estendere questa misura sulla proposta decurionale e l'avviso motivato dell'Intendente preso in Consiglio d'Intendenza.

224. L'onorario del predicatore quaresimale non può oltrepassare ducati 60 ne' Comuni di 1ª classe; ducati 40 in quelli di 2ª; e ducati 30 in quelli di 3ª.

225. La spesa delle feste religiose a carico de' Comuni, ammessa a titolo di oblazione e di elemosina, non può oltrepassare ducati 60 in quelli di 1ª classe; ducati 40 in quelli di 2ª; e ducati 20 in quelli di 3ª.

La spesa per le feste civili non può oltrepassare ducati 40 ne' Comuni di 1ª classe; ducati 25 in quelli di 2ª; e duc. 15 in quelli di 3ª (1).

226. La spesa per l'onorario de' maestri delle scuole primarie non può oltrepassare ducati 120 ne' Comuni di 1ª classe; ducati 80 in quelli di 2ª; e ducati 50 in quelli di 3ª.

E per l'onorario delle maestre non può oltrepassare ducati 80 ne' Comuni di 1ª classe; ducati 50 in quelli di 2ª; e ducati 30 in quelli di 3ª.

Non si ammetterà trattamento di maestra in que' Comuni dove non

che dichiara stabile e diffinitivo in prosieguo il Regolamento approvato provvisoriamente col Rescritto de' 9 Aprile 1838.

(1) Col citato Regolamento de' 19 Gennajo 1831, e colla Real Risoluzione de' 9 Aprile 1838 la spesa per le feste civili è permessa soltanto nelle città capo-luoghi delle Provincie da non oltrepassare la somma di ducati trenta per tutte le feste ordinarie dell'anno.

se ne trovi alcuna che sappia leggere e scrivere, ed abbia mezzi non volgari a poter istruire le fanciulle.

Occorrendo qualche eccezione alla regola prescritta in questo articolo, e permettendolo le circostanze del Comune, il Ministro dell' Interno può autorizzarla sull' avviso del Decurionato e del Consiglio d' Intendenza.

227. Il salario del regolatore dell' orologio pubblico non può oltrepassare ducati 12.

Quello de' guardiani urbani, rurali e forestali, e di ogni altro salariato è stabilito dal Ministro dell' Interno sulla proposta decurionale, e l' avviso dell' Intendente.

228. Nella ripartizione delle spese straordinarie per gli edifizî provinciali, autorizzati a norma dell'art. 165, le capitali ed i capo-luoghi in cui gli edifizî sono stabiliti, possono essere tassati fino al quarto della spesa, in considerazione de' vantaggi che ne ritraggono.

Nella ripartizione delle spese per l' udienza del giudice di pace, e pel carcere che vi è assegnato, può adottarsi, a seconda delle circostanze, la stessa regola tra' Comuni del circondario.

229. La spesa di costruzione, restaurazione e manutenzione delle strade comunali è a carico de' rispettivi Comuni, a norma degli articoli 211 e 212, quante volte non sieno tratti di strada consolare. In questo caso quando il tratto della consolare passi fuori l' abitato, o ne tocchi qualche punto estremo, o il Comune non abbia una popolazione maggiore di mille abitanti, il Comune è esente da ogni spesa a tal riguardo. Quando poi il detto tratto attraversi l' abitato, rimanendo sempre l'opera a carico della Direzione de' ponti e strade, il Comune concorre alla spesa per la metà, se abbia 4000 o più abitanti, e per un quarto, se ne abbia meno.

TITOLO IX.

METODO DI AMMINISTRAZIONE COMUNALE ; STATI DISCUSSI ; CONTABILITA' ; MEZZI PER PROVVEDERE ALLA POLIZIA AMMINISTRATIVA.

CAPO I.

Metodo di amministrazione delle rendite e spese comunali.

230. Ogni cespite di rendita comunale debbe essere affittato a cura e diligenza del Sindaco. L'affitto non può conchiudersene altrimenti che col mezzo dell' asta pubblica (1) (2) (3) (4).

(1) Con Real Rescritto de' 10 Luglio 1830 fu fatta eccezione al disposto in questo articolo per il fitto de' fondi che presentano un' imponibile non maggiore di carlini 30 prescrivendosi di potersi fittare amministrativamente, senza la formalità delle subaste.

(2) Si osservi nella presente Collezione un Regolamento che potrà servire di norma nella rinnovazione de' fitti, e nel procedimento per li atti di affitto di qualunque natura.

(3) Promossosi dubbio se applicata alla Sicilia la presente legge dei 12 Dicembre 1816 fosse lecito promettere ulteriormente negli arrendamenti de' cespiti fiscali, e comunali li quinti ammessi dagli Statuti dell' Amministrazione Civile degli 11 Ottobre 1817, fu da S. M. risoluto, che non permette la regola fissa, ma vuole che in qualche caso speciale si dia qualche premio per rompere il monopolio, e vantaggiare l' interesse del fisco. (*Real Rescritto de' 10 Dicembre 1838*).

(4) È vietato l' affitto complessivo dei cespiti delle rendite comunali. (*Real Rescritto del 1 Settembre 1841*).

Quando circostanze straordinarie esigessero la dispensa di questa forma o l'abbreviazione de' suoi termini, il Ministro dell'Interno può accordarla sull'avviso motivato del Consiglio d'Intendenza.

231. La durata degli affitti delle rendite comunali non può oltrepassare i periodi qui appresso determinati; salvo le disposizioni dell'articolo 208:

Pe' dazi di consumo, anni due.

Pe' proventi giurisdizionali, anni quattro.

Per le terre addette al solo pascolo, anni tre.

Pe' terreni coltivati, oliveti, vigne e simili, anni sei.

Per gli edifizi urbani, e per le macchine di ogni specie, anni otto.

Pe' boschi cedui o selve cedue, un numero di anni uguale al numero delle porzioni, in cui sarà diviso il fondo.

I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni uguali, per quanti sono gli anni necessari alla crescenza delle piante nuove. Tali porzioni saranno denominate. 1ª, 2ª, 3ª, ec. ec.; ed in ogni anno non potrà incidersi che quella sola che viene indicata dal numero d'ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell'affitto.

232. L'anno dell'affitto delle rendite comunali comincerà al 1° di Gennaio, per quanto la natura delle rendite e gli usi locali non si oppongano a questa disposizione.

233. Quattro mesi prima del termine di ogni affitto il Sindaco convoca il Decurionato, e con esso delibera sulle condizioni colle quali l'affitto debba rinnovarsi.

Queste condizioni sono definitivamente fissate dall'Intendente sull'avviso del Sottintendente, e del Consiglio d'Intendenza.

234. L'asta pubblica per gli affitti delle rendite comunali sarà tenuta ne' termini prescritti co'seguenti articoli, sulle condizioni fissate in conformità dell'articolo precedente dal Sindaco nella Cancelleria Comunale, assistito dal 1° Eletto e dal Cancelliere, i quali ne sottoscriveranno gli atti.

235. La subasta sarà preceduta da due manifesti, da pubblicarsi ed affigersi coll'intervallo di tre giorni almeno l'uno dall'altro, ed uno in giorno di Domenica, nei luoghi consueti del Comune, ed in ogni altro che l'Intendente giudicherà convenevole d'indicare nell'atto di approvazione delle condizioni. La subasta non potrà cominciarsi prima di otto giorni dalla pubblicazione del primo manifesto. Nella prima subasta l'affitto rimarrà aggiudicato provvisoriamente al maggior offerente (1) (2).

(1) L'aggiudicazione preparatoria non trasferisce il diritto all'aggiudicatario di far procedere alla definitiva (*Avviso della Commissione dei Presidenti della Gran Corte ne' conti di Napoli del 14 Gennajo 1819*).

(2) Essendosi dubitato, se il termine di giorni otto, fissato dalla legge de' 12 Dicembre 1816, per l'appalto delle opere comunali, possa prorogarsi per aversi de' licitatori, e se debbasi ammettere interruzione fra li periodi stabiliti per la decima, e sesta, S. M. incaricò la Consulta dei Reali Domini di quà del Faro di esaminare la quistione, e dare il suo avviso. La Consulta ha opinato che il termine di otto giorni al minimo fissato per le opere comunali tra il primo manifesto, e l'aggiudicazione preparatoria, possa nelle opere pubbliche provinciali spingersi al massimo fino a giorni trenta, restando intatti gli altri intervalli voluti dalla Legge fra le diverse successive subaste.

Che il giorno de' fatali debba cominciare sempre dal dì posteriore a quello in cui la precedente candela si è estinta, ed all'ora in cui l'officio dell'Intendenza principia giornalmente le sue funzioni. — (*Real Rescritto degli 8 Luglio 1826.*)

236. Sarà tenuta una seconda subasta cinque giorni dopo la prima in seguito di un' altro manifesto pubblicato a norma dell' articolo precedente, e vi avrà luogo l' aggiudicazione definitiva al maggiore offerente. Non presentandosi sovrimposta in questa subasta, diviene definitiva l'aggiudicazione fatta nella prima.

237. Sono ammessi negli affitti comunali gli additamenti di decima e di sesta, calcolati sulla rendita di ciascun anno.

Essi possono esser prodotti nell' uffizio in cui la subasta si è tenuta, il primo tra cinque giorni, il secondo tra cinque altri successivi dopo l'aggiudicazione definitiva.

Quando abbia luogo l' additamento di decima, il termine di cinque giorni per la sesta si calcola dall' aggiudicazione in grado di decima.

Le subaste in grado de' suddetti additamenti debbono esser precedute con un' intervallo di tre giorni almeno da un manifesto pubblicato in conformità dell' articolo 235.

238. Nella licitazione non si ammettono sovrimposte tra i concorrenti, quando sono minori di cinque carlini per gli affitti da ducati 100 in sotto, di dieci carlini per quelli fino a 200, di venti carlini per quelli fino a 400, di trenta carlini per quelli fino a 600, e di cinque ducati per ogni altro fitto maggiore.

239. L'aggiudicazione degli affitti comunali è compiuta di pieno dritto per effetto dell' ultima licitazione, senza che vi bisogni altra approvazione superiore (1) (2) (3).

Nulladimeno l' Intendente può in alcuni casi, quando crede che il bene dell' amministrazione lo esiga, dichiarare tra le condizioni della subasta, che l' aggiudicazione non s' intenda definitiva, se non dopo la sua approvazione (4).

240. L' Intendente può, ove il bisogno o l'utile dell'amministrazione lo esiga, presedere di persona alle subaste, o delegare la presidenza ad altra autorità sua subordinata, o pure farla celebrare in un comune diverso da quello a cui appartengono le rendite da affittarsi.

241. Le disposizioni contenute nel presente capo in ordine alla forma delle licitazioni per gli affitti, sono comuni ad ogni licitazione per appalto o vendita comunale, salvo il disposto nell' articolo 299 (5).

(1) Per gli affitti de' cespiti comunali, e pii stabilimenti le di cui offerte non oltrepassano la somma di ducati trenta, comunque poi possa crescere a maggior somma nel calore delle licitazioni, li corrispondenti processi verbali sono da qualificarsi come pubblici istrumenti, e tali da produrre gli effetti ipotecari sottoponendosi alla corrispondente iscrizione nella conservazione d'ipoteche uniformemente al disposto nell'articolo 39 del Real Decreto de' 30 Gennajo 1817. In riguardo poi a' fitti per somme maggiori sono indispensabili li pubblici istrumenti per assicurare gl'interessi comunali e de' pii stabilimenti, prendendosi la corrispondente iscrizione ipotecaria. (*Real Rescritto del dì 7 Luglio 1832.*)

(2) È proibito di riceversi per la esecuzione, o sicurezza di appalti e contratti obbliganze sui beni costituiti in patrimonii sacri. (*Ministeriale del 1 Aprile 1840.*)

(3) Li atti di aggiudicazione per essere considerati titoli autentici hanno bisogno di essere muniti di una dichiarazione dei Presidenti de' Tribunali civili (*Real. Rescritto de' 18 Maggio 1827*)

(4) La riserba dell'approvazione delle subaste deve dagl' Intendenti usarsi con la massima prudenza, potendo l' abuso essere pregiudizievole allontanando gli obblatori —(*Real Rescritto de' 23 Luglio 1842.*)

(5) Le offerte di decima o di sesta negli appalti a ribasso saranno ricevute se

242. La riscossione delle rendite comunali si fa regolarmente alle rispettive scadenze, a cura e diligenza del Cassiere, sotto la vigilanza immediata del Sindaco, ed a norma dello Stato discusso.

In caso di ritardo, i debitori morosi, otto giorni dopo la scadenza, possono essere astretti al pagamento col mezzo di una coazione spedita dal Cassiere, e vidimata dal Sindaco.

243. Le coazioni spedite in conformità dell'articolo precedente, sono esecutive 24 ore dopo la notifica che n'è stata fatta al domicilio del debitore da un usciere o da un servente del Comune a ciò autorizzato dal Sindaco (1) (2).

L'effetto di tali coazioni non può essere sospeso, se non in seguito di una opposizione motivata da eccezioni perentorie, e notificata al Sindaco, la quale porti citazione a comparire a giorno fisso innanzi l'autorità competente per lo giudizio dell'eccezioni prodotte. In questo caso, pendente il giudizio, la coazione si risolve in atto di pegnoramento.

244. L'esazione delle multe appartenenti a'Comuni si fa dal Cassiere col mezzo di una coazione, nella quale si enuncia la sentenza che ha inflitta la multa (3).

245. Il Cassiere terrà, sotto la vigilanza immediata del Sindaco, un registro, sul quale iscriverà con progressione numerica ogni multa dovuta; ed a fronte di ciascuna, le somme riscosse (4).

Il Cassiere darà ricevuta, col visto del Sindaco, di ogni somma esatta per conto di multe (5). Il tutto sotto pena di concussione. (6).

246. I Giudici di Pace, ed i Procuratori Regi spediranno alla fine di ogni mese l'avviso delle multe pronunziate ne' rispettivi Tribunali al Sindaco del Comune a cui esse oppartengono, perchè ne sia presa ragione sul registro prescritto all'articolo precedente.

I Sindaci, i Giudici di Pace, ed i Procuratori Regi rimetteranno alla

contengono il vantaggio della decima, o della sesta parte del ribasso ottenuto nelle licitazioni piane, come attualmente si pratica.

Nel caso che nelle licitazioni piane non siasi ottenuto alcun ribasso, le offerte di decima o di sesta potranno essere ricevute se contengono il vantaggio della decima, o della sesta parte del lucro presunto degli appaltatori, che è il dieci per cento sull'importo totale delle opere. (*Decreto de' 9 Marzo 1815.*)

(1) Con Real Rescritto del dì 11 Luglio 1826 fu prescritto che li serventi comunali possono fare le sole notifiche delle coazioni giusta il disposto nell'art. 243; per gli atti successivi poi di pignoramento ed altro impiegarsi l'usciere.

(2) Le coazioni che si spediscono dai Cassieri per la riscossione de' cespiti Communali, e de' Pii stabilimenti, e per l'esazione delle quantità in grano dovute a' monti frumentarii, sono soggette al registro, e bollo, e solo gli avvertimenti che si spediscono da' medesimi ne sono esenti: Gli atti coattivi poi per la riscossione del dazio sul macino imposto col Decreto de' 26 Maggio 1826 sono esenti da' pagamenti di bollo, e registro, come per le contribuzioni dirette trattandosi di dazio fiscale quantunque si esiga da' Comuni — (*Minist. di Marzo 1852.*)

(3) Si vegga il modello num. I.

(4) Si vegga il modello num. II.

(5) Si vegga il modello num. III.

(6) Il reato di concussione si è quello che commette un pubblico ufficiale od un'impiegato qualunque, esigendo da coloro che dipendono dal suo ministero diritti, che non gli appartengono, o sono maggiori di quelli dalla legge stabiliti: È punito dalle leggi penali con sei a dieci anni d'interdizione dai pubblici ufficî — (*Art. 196 delle LL. PP.*)

fine di ogni semestre all' Intendente della Provincia uno stato delle multe comunali, applicate nelle rispettive giurisdizioni. L' Intendente se ne servirà di controllo per la verifica de' registri e de' conti de' Cassieri (1).

247. Il Cassiere che manchi di diligenza nelle riscossioni e non usi a tal riguardo i mezzi autorizzati, potrà esserne dichiarato risponsabile dal Consiglio d'Intendenza, ed obbligato a portarsi per esatto a suo rischio ed interesse quelle partite di cui abbia trascurata l' esazione.

La stessa risponsabilità può estendersi al Sindaco che manchi di usare la vigilanza impostagli.

248. I pagamenti sulle rendite comunali si fanno a norma dello stato discusso, dal Cassiere per effetto di mandati del Sindaco.

Ogni mandato dee indicare l' articolo dello stato discusso, in cui la spesa è autorizzata, o dee contenere copia dell' autorizzazione superiore, qualora si tratti di spesa straordinaria non compresa nello stato.

249. Ogni inversione di fondi assegnati a ciascun articolo di spesa sullo stato discusso è vietata, sotto la risponsabilità del Cassiere e del Sindaco.

Qualora urgenze straordinarie esigessero una inversione, essa dovrà essere deliberata in Decurionato, discussa dall' Intendente in Consiglio di Intendenza, ed autorizzata da noi per que' Comuni il di cui stato discusso è riservato alla nostra approvazione, o dal Ministro dell' Interno per gli altri Comuni..

250. Ogni pagamento fatto dal Cassiere in contravvenzione delle disposizioni dello stato discusso, gli verrà significato ne' suoi conti, salvo soltanto il suo regresso contro il Sindaco che l' ha ordinato.

251. Le spese per le opere pubbliche comunali sono invigilate dal Sindaco. L' Intendente, sull' avviso del Decurionato, determina se esse debbano farsi per appalto o per economia: L' Intendente può formare, anche sull' avviso del Decurionato, una deputazione per dirigerle, ed invigilare col Sindaco alla loro esecuzione.

I piani e le perizie di tali opere sono discussi ed approvati dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza (2) (3) (4).

(1) Ad oggetto di rendere più sicuro, e produttivo ai comuni il fondo delle multe, e far sì che i regolamenti di polizia fossero meglio osservati sarebbe assai utile appaltarsi al pari di qualunque altra rendita comunale. Ciò praticandosi il Sindaco è nel dovere consegnare all' affittatore notamento delle multe di spettanza del Comune, le quali saranno pronunziate dalle diverse autorità. L'affittatore poi è nell'obbligo di rilasciare ricevo agl'interessati per le multe che da questi soddisfansi onde evitare abusi e frodi.

(2) La circolare del Ministro dell'Interno de' 3o Gennajo 1816, ed il corrispondente Regolamento possono essere di norma nella redazione, ed approvazione de' piani, e delle perizie di opere pubbliche. Ne' Comuni ove tra le rendite sonovi de' dazii, non possono gl' Intendenti autorizzare, e far intraprendere alcun'opera, costruzione, o altra spesa urgente senza l'approvazione del Ministro dell' Interno. (*Rescritto Reale dei 17 Giugno 1827.*)

(3) Non può darsi principio a nuove opere comunali, senza compiersi prima le incominciate. (*Real Rescritto de' 19 Settembre 1840.*)

(4). Le offerte de' proprietarii, ed abitanti di un comune per costruzione di opere pubbliche comunali possono riscuotersi come ogni altro credito d'imposte amministrative tostocchè sono sottoscritte dagli offerenti, ed il foglio corrispondente è approvato dall'Intendente in seguito di deliberazione del Decurionato — (*Real Rescritto del 17 Luglio 1841.*)

CAPO II.

Stati discussi comunali.

252. Ogni comune ha il suo stato discusso, il quale serve di norma inalterabile all' amministrazione delle sue rendite e spese.

253. Gli stati discussi formati secondo le regole stabilite nella presente legge, saranno in osservanza per cinque anni continui per tutte le rendite e spese ordinarie e fisse, e saranno rinnovati di quinquennio in quinquennio.

Per le rendite e spese straordinarie e variabili, sarà fatto in ogni anno uno stato di variazione.

254. Il progetto dello stato discusso è formato dal Decurionato a proposta del Sindaco, ed indi sulle osservazioni del Sottintendente è fissato dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza.

Le rendite e le spese autorizzate dalla presente legge vi saranno classificate e bilanciate in modo da escludere ogni *deficit* o avanzo.

255. Sono riservati alla nostra approvazione gli stati discussi di quei Comuni che hanno una rendita ordinaria di 5000 o più ducati.

Essi ci saranno presentati dal Ministro dell' Interno, dopo l' esame che ne sarà fatto a norma della legge.

Gli stati discussi di tutti gli altri Comuni sono autorizzati dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza, sotto l' approvazione del Ministro dell' Interno.

256. Le disposizioni degli articoli 254 e 255, sono comuni agli stati annuali di variazione prescritti dall' articolo 253.

257. Gli stati discussi quinquennali saranno fatti nel corso del 1817, per essere eseguiti dal 1° del 1818.

Gl' Intendenti li faranno redigere sopra luogo da' Sottintendenti, Consiglieri d' Intendenza, o altri funzionari che sono autorizzati a delegare, i quali presederanno per tale disimpegno a' rispettivi decurionati.

Essi si renderanno di persona per quest' oggetto in que' Comuni, dove credano necessaria la loro presenza.

Il Ministro dell' Interno darà le opportune istruzioni per l' esattezza della operazione prescritta (1).

258. In ogni prima domenica di Settembre dell' ultim' anno di ciascun quinquennio, i Decurionati sono convocati di dritto a formare il progetto dello stato discusso pel quinquennio seguente.

Il progetto decurionale dovrà essere ultimato e rimesso prima della fine del mese al Sottintendente, il quale vi appone le sue osservazioni, e lo spedisce all' Intendente.

L' Intendente prima della fine di ottobre farà pervenire al Ministro dell' Interno i progetti degli stati discussi riservati alla nostra approvazione, ed in Novembre ultimerà la discussione di tutti gli stati degli altri Comuni.

(1) Il Ministro degli Affari Interni adempì al disposto in quest' articolo colle circolari del 5 Luglio 1817, ed altre 1° Agosto 1818, le quali sono trascritte in prosieguo.

259. I Decurionati sono similmente convocati alla prima domenica di Ottobre di ogni anno a formare il progetto dello stato delle variazioni, a norma dell' art. 253, che dee servire di supplimento allo stato discusso per l' amministrazione dell' anno seguente.

Questo progetto dovrà esser rimesso all'Intendente colle osservazioni del Sottintendente nel corso dello stesso mese.

L' Intendente per la metà di Novembre rimetterà al Ministro dell'Interno i progetti di variazione riservati alla nostra approvazione; e discuterà tutti gli altri prima della metà di Dicembre.

260. Al primo di Gennaio di ciascun anno, ogni amministrazione comunale dovrà trovarsi fornita del suo stato discusso, o dello stato di variazioni, secondo la ricorrenza, a cura dell' Intendente, il quale ne rimetterà pure una copia al Sottintendente. Il Sindaco ne comunicherà immediatamente copia legale al Cassiere.

261. Prima della fine di Dicembre gl'Intendenti faranno pervenire al Ministro dell' Interno copia di tutti gli stati discussi, o degli stati di variazioni di loro competenza.

Il Ministro nel primo trimestre dell' anno comunicherà agl'Intendenti le sue determinazioni definitive su i detti stati, i quali intanto si eseguiranno provvisoriamente.

Nel mese seguente lo stesso Ministro ci presenterà un prospetto generale delle rendite e delle spese comunali autorizzate per l'anno corrente.

CAPO III.

Contabilità Comunale.

262. La contabilità de' Comuni e delle loro dipendenze è assimilata alla contabilità dello Stato, in quanto alla esenzione da' pesi, e dalle formalità imposte a' registri e carte de' particolari.

263. La contabilità delle rendite e delle spese comunali è stabilita presso il Cassiere di ciascun Comune. Il Sindaco farà tenere nella Cancelleria un Controllo per le riscossioni e per gli ordinativi de' pagamenti.

Sarà aperta inoltre in ciascuna Intendenza, e nel Ministero dell' Interno una corrispondenza di bilanci e registri, per seguire l' andamento della contabilità comunale.

264. Il metodo della contabilità comunale sulle basi prescritte nell' articolo precedente, e la forma della reddizione e discussione de' conti che ne risultano, saranno determinati con un regolamento del Ministro dell' Interno (1).

265. Il conto dell' amministrazione e del peculio comunale si rende in ogni anno.

Esso è diviso in due parti.

1.° Conto morale dovuto dal Sindaco.

(1) Non essendosi ancora pubblicato dal Ministro dell' Interno il regolamento sulla contabilità comunale si trova tuttavia in osservanza quello de' 26 Settembre 1811. Modificato questo sulle prescrizioni della presente legge si è stimato utile comprenderlo in questa Collezione.

2.° Conto materiale dovuto dal Cassiere.

266. Il conto morale consiste in render ragione del metodo di amministrazione tenuto nell' anno precedente, e del modo in cui si è eseguito lo stato discusso in ordine alle rendite ed alle spese. Il Sindaco lo presenta al Decurionato nel corso di Gennaio per l' amministrazione dell' anno precedente (1).

267. Il Decurionato sceglie nel suo seno due o più deputati per esaminare e verificare il conto presentato dal Sindaco, e per proporlo. Indi sul rapporto de' deputati approva o disapprova l' amministrazione tenuta, ed assolve o condanna il Sindaco.

268. La deliberazione presa dal Decurionato sul conto del Sindaco, col conto stesso, e gli atti della discussione, sarà rimessa nel corso di Febbrajo seguente al Sottintendente il quale vi aggiunge le sue osservazioni, e la spedisce all' Intendente.

L' Intendente approva, revoca o modifica la deliberazione decurionale.

L' Intendente determinerà prima del mese di Ottobre in ogni anno tutti i conti morali dell' anno antecedente (2) (3).

269. Compete al Sindaco ed al Decurionato il ricorso contro la determinazione dell' Intendente sul conto morale. Il ricorso può essere presentato all' Intendente tra due mesi dopo la comunicazione della detta determinazione che debb' esser fatta al Sindaco in Decurionato.

L' Intendente in tal caso, preso l' avviso del Consiglio d' Intendenza sul merito del ricorso, rimette le carte al Ministro dell' Interno, a cui è riservata la risoluzione superiore in questa materia.

270. Col conto materiale il Cassiere dee documentare l' effettivo introito delle rendite comunali, l' esito fattone con mandati del Sindaco, e li resti attivi e passivi; il tutto sulle basi dello stato discusso, e de' titoli originali (4).

Il Cassiere presenta il suo conto al Sindaco che si trova in esercizio al più tardi nella prima settimana di Marzo, per la gestione dell' anno precedente.

271. Il Sindaco coll' assistenza del Cancelliere verifica il conto su i registri di contabilità, e lo certifica conforme. Indi lo spedisce all' Intendente.

272. Per la fine di Marzo di ciascun anno dovranno trovarsi presen-

(1) L' esame, e l'approvazione o condanna de' conti morali degli amministratori de' Comuni sono atti dipendenti dalle facoltà economiche degl' Intendenti. (*Decreto de' 22 Maggio 1832.*)

(2) Elevatosi dubbio se dal Consiglio d' Intendenza si possono chiamare a discarico li Sindaci, nella discussione e revisione de' conti materiali per partite ammesse, e non ben giustificate nei conti morali precedentemente discussi, fu risoluto nel modo seguente. Che li Consigli di Intendenza non possono chiamare a discarico i Sindaci nella discussione e revisione de' conti materiali per le partite ammesse, e non ben giustificate ne' conti morali già ultimati, e che i provvedimenti profferiti su i suddetti loro conti morali, non formano ostacolo per le ragioni intentate contro de' Sindaci, in seguito de' regressi accordati a' contabili nella discussione de' conti materiali. (*Ministeriale dei 25 Settembre 1839.*)

(3) È permesso l'arresto personale contro i Sindaci debitori significati, e dalle autorità competenti condannati in risulta dei loro conti morali — (*Decreto dei 15 Giugno 1841.*)

(4) Con Ministeriale de' 4 Marzo 1844 fu surrogato altro modello a quello annesso al Regolamento de' 26 Settembre 1811 per la redazione dei conti e per la liquidazione, e discussione delli medesimi innanzi alli Consigli d' Intendenza.

tati nell' Intendenza tutt' i conti morali e materiali dell' anno antecedente.

Gl' Intendenti procederanno contro i funzionari in ritardo a' termini dell' art. 137.

273. La liquidazione e discussione de' conti de' Cassieri comunali appartiene indistintamente a' Consigli di Intendenza delle rispettive Provincie, colle seguenti distinzioni.

274. I conti de' Cassieri di que' Comuni, il di cui stato discusso è riservato alla nostra approvazione, sono liquidati e discussi da' Consigli d' Intendenza; ma ne dovrà seguire la revisione e discussione definitiva nella Regia Corte de' Conti, non sospesa la esecuzione de' provvedimenti dei Consigli (1).

Gl' Intendenti, terminata la discussione in Consiglio, rimetteranno i detti conti al nostro Procurator generale presso la Regia Corte.

Qualora nella revisione la Regia Corte rilevi che in qualche Consiglio d' Intendenza si sieno alterati i principî generali di amministrazione, ne farà rapporto al Ministro dell' Interno, il quale prenderà i nostri ordini per ristabilire l' osservanza de' detti principî.

275. Ogni altro conto di Cassieri comunali è discusso ed ultimato definitivamente nel Consiglio d' Intendenza, salvo agl' interessati il solo ricorso devolutivo all' autorità competente (2) (3).

276. I Consigli d' Intendenza dovranno ultimare nel corso dell' anno le discussioni di tutt' i conti comunali dell' anno antecedente.

Essi terranno presenti nella discussione le determinazioni dell' Intendente su i corrispondenti conti morali.

(1) Sono applicabili al conto de' fondi delle opere pubbliche provinciali le disposizioni dell' articolo 274 della presente legge, cioè che vi dovrà seguire la revisione, e discussione deffinitiva nella Regia Corte de' conti poichè l'impiego di tali fondi è regolato da uno stato discusso la di cui approvazione è riserbata al Sovrano. (*Real Rescritto degli 8 Maggio 1819.*)

(2) Con Real Rescritto de' 16 Dicembre 1828 comunicato agli 11 Febbrajo 1829 fu disposto che li Consigli d' Intendenza nella discussione dei conti de' Comuni minori si uniformassero all'art. 20 della legge de' 29 Maggio 1817 sull' organizzazione della Gran Corte de' Conti, ed all' art. 55 del Real Decreto de' 2 Febbraio 1818 riguardante il Regolamento di procedura delle Camere contabili della Gran Corte de' Conti.

(3) Per l'arresto de' Contabili renitenti al pagamento delle somme loro significate non occorre l'ordinanza dell' Intendente, ma debbono le decisioni de' Consigli eseguirsi in conformità della Legge de' 21 Marzo 1817, e ne' modi stabiliti dalla procedura civile. (*Ministeriali degli Affari Interni del dì 17 Gennajo 1829, e dei 2 Marzo 1833.* Con altra Ministeriale del Luogotenente generale di Sicilia del 25 Aprile 1839 fu risoluto che avverso li contabili de' Comuni e de' pubblici stabilimenti è permesso lo arresto personale in forza di significatoria spedita dalle autorità competenti in conformità del Decreto de' 2 Dicembre 1823. Con decreto de' 3 di novembre 1835 fu ordinato che le disposizioni contenute nell' art.° 22 del decreto de' 2 Febbrajo 1818 siano applicabili all' arresto personale contro i contabili debitori de' comuni, e dei luoghi pii.

CAPO IV.

Mezzi per provvedere alla polizia amministrativa.

277. Appartiene all' amministrazione civile la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti locali di polizia amministrativa, o sia di polizia urbana e rurale (1).

L' esecuzione giudiziaria di tali regolamenti, eccetto i casi riservati alla giurisdizione de' Sindaci, Eletti ed Aggiunti negli articoli 57, 58 e 84 è dell' ufficio de' giudici di pace.

278. I regolamenti di polizia urbana hanno per oggetto la conservazione della tranquillità e dell' ordine pubblico, la legittimità ed esattezza de' pesi e delle misure, la vigilanza sull' annona e su i venditori di generi annonarì, la vigilanza sulla conservazione e la nettezza delle strade, delle piazze, e de' pubblici stabilimenti, e la pubblica salute.

Quelli di polizia rurale si propongono la salubrità, la sicurezza, e la custodia delle campagne, degli animali, degli strumenti, e de' prodotti di esse; la ripartizione e l' uso delle acque pubbliche e degli acquidotti addetti al pubblico comodo (2).

279. Il Decurionato di ciascun Comune, a proposta del Sindaco, e l' intervento del 1° Eletto, delibera sui regolamenti locali necessarî per la polizia urbana e rurale, il progetto del Decurionato, munito delle osservazioni del Sottintendente, è discusso dall' Intendente in Consiglio d'Intendenza, il quale lo approva colle modificazioni che giudica opportune, e ne ordina la pubblicazione e l' esecuzione.

Siffatti regolamenti sono inscritti nel giornale della Intendenza, ed affissi per due domeniche consecutive nei luoghi consueti del Comune.

280. I regolamenti di polizia amministrativa, sanzionati a norma dell' articolo precedente, rimangono in vigore almeno per un quinquennio continuo. Nel mese di Settembre dell' ultimo anno del quinquennio, il Decurionato lo rimette in esame, e delibera per la continuazione nella sua integrità, o per le modificazioni che vi crede necessarie. In questo caso si procederà sulle proposte modificazioni nella forma prescritta dall' articolo precedente.

281. Avvenendo reclami contro il tenore de' regolamenti di polizia amministrativa, saranno esaminati dal Ministro dell' Interno, a cui n' è riservata la risoluzione.

282. I regolamenti di polizia amministrativa non possono sanzionare, oltre la rifazione de' danni, una multa maggiore di sei ducati, ed una prigionia per un tempo maggiore di tre giorni (3).

(1) Il disposto in quest' articolo è uniforme al prescritto nell' articolo 467 del Codice delle leggi penali.

(2) Vedi la Ministeriale del Ministro di Grazia e Giustizia del 13 Settembre 1809 sull' uso delle pubbliche acque, e le altre del Ministro degli Affari Interni degli 11 Novembre 1840, e 28 Aprile 1841, non che li due avvisi della Commissione dei Presidenti della Gran Corte de' conti di Napoli l' uno de' 12 Agosto, e l' altro dei 9 Settembre 1819.

(3) Colla pubblicazione del Codice delle leggi penali seguita nel 21 Maggio del

283. Ogni Comune può avere uno o più guardiani addetti ad assicurare l' esecuzione de' regolamenti di polizia amministrativa.

Essi prendono il nome di guardiani urbani o rurali secondo che sono addetti alla polizia urbana, e alla rurale.

284. I guardiani comunali sono nominati dal Decurionato tra persone di probità conosciuta, che abbiano l'età di 25 anni almeno, ed approvati e patentati dall' Intendente (1).

285. Gl' Intendenti nella spedizione delle patenti ai guardiani comunali vi esprimeranno il genere di armi, di cui loro è permessa l' asportazione in servizio (2), ed il recinto del territorio commesso alla loro custodia.

286. I guardiani comunali per essere riconosciuti in servizio porteranno attaccata al braccio sinistro una placca di metallo o di panno, sulla quale sarà iscritto il nome del Comune e la qualità di guardiano.

287. Ricevuta la patente, i guardiani comunali prestano nelle mani del Sindaco il giuramento di fare eseguire con zelo ed esattezza i regolamenti di polizia a cui sono addetti. Essi non sono riputati in servizio, se non dopo il giuramento di cui il Sindaco darà atto in dorso della patente.

288. I guardiani comunali nel recinto del territorio loro confidato

1819 quest'articolo ha subito modificazione per ciò che riguarda le pene da sanzionarsi ne' regolamenti di polizia, poichè nel mentre l' art. 467 stabilisce di appartenere alla polizia la facoltà di fare, e pubblicare li regolamenti, si soggiunge che le pene non possono eccedere quelle fissate nelle leggi stesse per le contravvenzioni. Solo sono da eccettuarsi quelle contravvenzioni, che hanno una dipendenza dagli art. 6 e 7 della Legge de' 21 Marzo 1817 per le quali si osserverà il disposto nella presente Legge. (*Ministeriale de' 12 Maggio 1819 e Real Rescritto de' 28 Giugno 1826.*)

Le pene che possono sanzionarsi ne' regolamenti sono la *detenzione* da espiarsi nella casa di correzione non minore di un giorno nè maggiore di ventinove; il *mandato in casa* per un tempo continuo non minore di tre giorni nè maggiore di ventinove; e l' *ammenda* ossia *multa* non minore di carlini cinque, nè maggiore di ventinove, eccetto le Città di Napoli, Palermo, e Messina dove il *maximum* è di carlini trentanove giusta li Art. 36, 37, 38, e 39 delle stesse leggi penali.

Questa disposizione relativa al *maximum dell'ammenda* con decreto del 20 Agosto 1840 venne estesa per la città di Catania.

Le spese di giustizia necessarie ne' giudizii di contravvenzione di polizia urbana, e rurale per l' applicazione della multa debbono cedere a carico de' comuni o degli appaltatori delle multe stesse (*Ministeriale del 1. Luglio 1826.*)

(1) In Napoli essendo affidata al Prefetto di Polizia, e non all' Intendente l'incarico della polizia, si elevò perciò dubbio nel 1818, se il dritto di nominare, e patentare li guardiani rurali fosse in quella provincia dell' Intendente, o del Prefetto di Polizia. S. M. inteso il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria, considerando che la legge organica dell' Amministrazione civile conferisce esclusivamente questa facoltà agli Intendenti, e che d' altronde per la conservazione dell' ordine pubblico è necessario che il Prefetto di Polizia prenda conoscenza delle persone nominate dall' Intendente, determinò che era attribuzione dell' Intendente di nominare i guardiani rurali coll' obbligo però d' informarne prima la Polizia onde conoscersi se la medesima abbia motivi di eccezione, ed anche perchè ne tenga registro.

(2) Non sarà mai permesso però a' guardiani l' asportazione di quella specie di armi destinata alle insidie come li stiletti, le pistole ec. (*Real Rescritto de' 6 Maggio 1818.*)

Si avverte che agl' Intendenti è attribuita la facoltà di patentare li guardiani urbani e rurali per ciò che riguarda il solo esercizio dell' impiego : al Ministro di polizia poi si appartiene di rilasciare agl' individui patentati il permesso di asportare e armi dalle leggi non vietate. (*Ministeriale dell' Interno de' 19 Maggio 1821.*)

fan rapporto di tutte le contravvenzioni a' regolamenti di quel ramo di polizia a cui sono addetti, indicandone tutte le circostanze e le pruove; seguono gli oggetti rubati ne'luoghi ove sieno stati trasportati, e li sottomettono a sequestro senza potersi introdurre nelle case se non se in presenza di una delle autorità comunali, o di due testimoni vicini di abitazione; arrestano e conducono innanzi al Sindaco o al Giudice di pace, secondo le differenti giurisdizioni, le persone sorprese nella flagranza, richiedendo, in caso di bisogno, il braccio forte dall' autorità locale, arrestano e mettono in sequestro presso persona sicura tutto o parte del bestiame colto nell'atto che commette danno per servire di pegno al pagamento del danno, e della multa, salvo al proprietario il dritto di ottenerne immediatamente la liberazione, mediante sicurtà prestata innanzi l' autorità locale.

289. I guardiani comunali rimettono, se sanno scrivere, il loro rapporto scritto all'Eletto incaricato della polizia, innanzi a cui ne confermano la verità con giuramento, al più tardi il terzo giorno dopo la conoscenza della contravvenzione, che n' è l' oggetto. L'Eletto nota sul rapporto la data della presentazione, e la conferma giurata (1).

In caso che i guardiani non sappiano scrivere, nello stesso termine faranno a voce il loro rapporto giurato all' Eletto, il quale lo redigerà nella Cancelleria comunale, e vi apporrà la sua firma.

290. I rapporti giurati de'guardiani comunali faranno fede in giustizia per tutte le contravvenzioni che dànno luogo a sole rifazioni di danni e multe pecuniarie, sino a che non sia stabilita pruova contraria.

291. I rapporti ricevuti secondo l' articolo 289, sono rimessi tra 24 ore dall'Eletto al Sindaco o al Giudice di pace, secondo le rispettive giurisdizioni. Costoro sono nel dovere di giudicarne definitivamente, il primo tra dieci giorni, il secondo tra un mese al più tardi.

292. I rapporti de' guardiani comunali, che non sono presentati nel termine prescritto all' articolo 289, non saranno più ricevuti, nè daranno luogo a procedimento, a meno che la presentazione non sia stata impedita da causa imponente, o da forza maggiore.

Qualora la presentazione non abbia avuto luogo per negligenza dei guardiani, essi saranno responsabili dei danni ed interessi, così verso i danneggati, come verso la cassa delle multe.

293. Oltre de' guardiani rurali comunali addetti alla custodia delle proprietà site sul territorio del Comune ed appartenenti sia al Comune stesso, sia a corpi morali, sia a' particolari, ogni corpo morale o particolare proprietario ha il dritto di avere uno o più guardiani da lui stipendiati per particolare custodia delle sue proprietà. Essi dovranno presentarne la nomina con attestati favorevoli spediti dal Sindaco del Comune all'Intendente, a cui è riserbato di patentarli a norma degli articoli 284 e 285 (2).

(1) Veggansi li modelli num. IV, V, VI e VII.

(2) Sul disposto in questo articolo fu elevato dubbio se poteva conferirsi la patente di guardia rurale a' proprietarii per la custodia de' proprii fondi. S. M. in seguito di parere del Supremo Consiglio di Cancelleria considerando, che rivestito un proprietario di fondi del carattere di guardia rurale, nel caso di danni cagionati nel proprio territorio, le facoltà inerenti allo stesso carattere riunite all' interesse particolare, sarebbero forti cagioni di conseguenze contrarie alla giustizia, ed alla sicurezza

294. Il numero de' guardiani rurali stipendiati, sia da' Comuni, sia da' corpi morali, sia da'particolari proprietari è fissato dall'Intendente proporzionatamente al bisogno della custodia delle rispettive proprietà.

Oltre i guardiani rurali nominati nel modo prescritto, è vietato ai Comuni a'corpi morali ed a'particolari proprietari di mantenere a loro stipendio armigeri o persone armate sotto qualunque denominazione. Chiunque presti servizio di tal natura sarà arrestato e punito correzionalmente.

295. I guardiani urbani e rurali, da chiunque sieno stipendiati, sono, in quanto alla polizia del servizio, sotto la vigilanza e la dipendenza immediata del Sindaco.

Quando la loro condotta sia riprensibile o criminosa, il Sindaco con una deliberazione decurionale può sospenderli di servizio per un mese, e proporne la rimozione all'Intendente. Egli è nel dovere nel tempo stesso di denunziare i loro delitti all'uffiziale della polizia giudiziaria. Nel caso però, che i proprietari volessero sospendere o licenziare i loro guardiani, ne dovranno cerziorare il Sindaco, a cui rimetteranno le patenti che il Sindaco ritirerà e restituirà all' Intendente.

296. Il Sindaco può impiegare in caso di bisogno al mantenimento del buon ordine, ed a farsi prestare il braccio forte nell' esercizio delle sue funzioni, tutti i guardiani indistintamente stabiliti nel recinto del territorio comunale. Questa facoltà è limitata, quanto a'guardiani stipendiati da' particolari proprietari, ai soli casi di assoluta urgenza, escluso ogni servizio ordinario.

297. La custodia de' boschi comunali per l' osservanza de' regolamenti forestari, può essere affidata ai guardiani rurali de' rispettivi Comuni.

L' Intendente, inteso il voto decurionale ed il parere dell' agente forestario della provincia, provvederà, sia con questo mezzo, sia con ogni altro che conoscerà più conciliabile colle rendite de' Comuni interessati. In ogni caso però le persone addette alla custodia de' boschi comunali saranno patentate dall' ammministrazione delle acque e foreste da cui dipendono per questo ramo di servizio, e saranno pagate direttamente dalle rispettive casse comunali (1) (2).

de' cittadini in talune provincie specialmente ove le proprietà sono suddivise all' infinito, innumerevoli inconvenienti potrebbero risultare da questa riunione di uomini in armi con grave pericolo della pubblica tranquillità: e che in fine avendo la legge data la facoltà al Sindaco di avvalersi in taluni casi benanche delle guardie rurali pel servizio pubblico, ciò mal potrebbe ripetersi da'particolari proprietarii. Per tali ragioni la M. S. determinò, che non possa ad un proprietario accordarsi la patente di guardia rurale per la custodia de'suoi fondi. (*Rescritto de' 20 Giugno 1818.*)

(1) Li guardaboschi dei comuni, pubblici stabilimenti, e corpi morali debbono prestare il giuramento pria d' imprendere l' esercizio della carica presso l'autorità amministrativa dalla quale la carica viene ad essi conferita. (*Ministeriale de' 18 agosto 1827*).

(2) Li guardaboschi Comunali sono sotto la immediata sorveglianza de' Sindaci, e Decurionati. (*Rescritto de' 24 Aprile 1844*).

TITOLO X.

FORME DA OSSERVARSI NE' CONTRATTI E NELLE LITI DE' COMUNI.

CAPO I.

Forme pe' contratti comunali.

298. I Comuni non possono acquistare, alienare o censire beni fondi; contrarre o transigere per l' acquisto di un dritto e per lo scioglimento di una obbligazione qualunque, senza nostro espresso assenso, accordato con un Decreto sopra rapporto del Ministro dell' Interno, e preceduto da voto decurionale, da un provvedimento di espedienza del Consiglio d' Intendenza, e dagli altri solenni richiesti dalla legge (1).

299. Le alienazioni e le censuazioni di beni fondi comunali, esclusa la sola distribuzione delle quote nella divisione de' demani, debbono essere precedute dall' esperimento dell' asta publica. Ne' soli casi di vantaggio evidente, e giustificato da' pareri indicati nell' articolo precedente può dispensarsi da Noi alla solennità della subasta.

300. I Comuni ne' debiti che sieno autorizzati a contrarre, non possono stipulare un interesse maggiore del cinque per cento. Quando per urgenze straordinarie dovesse convenirsi un' interesse maggiore, dovrà essere da Noi approvato nella forma indicata nell' art. 298.

301. Qualunque atto comunale che contenga in tutto o in parte violazione delle forme prescritte ne' tre precedenti articoli, è nullo di dritto, e la sua nullità non può essere coverta nè da sanatorie posteriori, nè da prescrizioni legittime. (2).

CAPO II.

Forme per le liti de' comuni.

302. Nessun comune può stare in giudizio da attore, se non quando sulla deliberazione decurionale, e l' avviso del Sottintendente vi sia stato autorizzato dal Consiglio d' Intendenza (3) (4).

(1) Li Comuni per la stipula di qualsiasi contratto possono avvalersi di qualunque notajo, sia o no certificatore. (*Ministeriale de' 23 Aprile 1825*).

(2) Sanatoria dicesi nel linguaggio forense quella grazia fatta dal Re a richiesta particolare o generale per sanare qualche difetto di formalità, e rendere così valido un atto che presentava de' vizii.

La *prescrizione legittima* è quel mezzo di acquistare un diritto o di liberarsi da qualche obbligazione mediante il trascorrimento di un determinato tempo, e sotto le condizioni stabilite dalla legge. Questo mezzo non è atto a rendere valido il contratto stipulato da' Corpi morali senza le sollennità volute dalle leggi.

(3) Per gli appelli e gravami non vi è bisogno di nuova autorizzazione del Consiglio d' Intendenza. (*Ministeriale de' 6 Maggio. 1826.*

(4) Il Real Decreto de' 27 Agosto 1829 stabilisce le norme da osservarsi per la rinunzia de' corpi morali al dritto di cui è lite, e a' gravami da essi prodotti.

303. Il Consiglio d'Intendenza, riconoscendo che l'azione che si vuole promuovere sia evidentemente ingiusta, o che possa risultare a danno, anzichè ad utile del Comune, o che sia sfornita de' necessarî documenti, niega o sospende l'autorizzazione.

304. Contro la determinazione presa a tal riguardo dal Consiglio d'Intendenza può reclamarsene al Ministro dell'Interno a cui è riservata la risoluzione diffinitiva.

305. Qualora si tratti di azione che non sia puramente patrimoniale del Comune, ma che in essa coll'interesse Comunale sia compreso l'interesse individuale di ciascun cittadino, venendo negato al Comune il permesso di sperimentarla in giudizio, può ogni cittadino produrla innanzi a' tribunali, e sostenerla a proprie spese, senza che la decisione possa pregiudicare al Comune.

306. Autorizzato il giudizio, a norma dell'articolo 302, l'Intendente rimette copia del provvedimento del Consiglio co' documenti giustificativi al Procuratore regio presso il tribunale competente, colla indicazione del difensore scelto dal Comune. Il Procurator regio invigila al cominciamento, ed al prosieguo del giudizio, e vi presta il suo ministero a norma delle leggi. Questi due magistrati nel corso del giudizio saranno in corrispondenza tra essi, ad oggetto di procurarsi i lumi necessarî a ben sostenere le ragioni del Comune (1).

307. Qualora il Consiglio d'Intendenza conosca più espediente pel Comune di transigere sull'azione che vuole intentare, senza impedire il giudizio, l'Intendente ne farà circostanziato rapporto al Ministro dell'Interno, il quale darà le disposizioni opportune per promuovere la transazione.

308. L'Intendente, come principal tutore de' Comuni, può coll'avviso di espedienza del Consiglio d'Intendenza e coll'autorizzazione del Ministro dell'Interno, fare di uffizio intentare un'azione nell'interesse di un Comune, quando anche il suo decurionato vi si negasse.

Può inoltre l'Intendente presentare nello stesso interesse reclamo o appello contro i provvedimenti del Consiglio, o contro le sentenze de' tribunali, quando creda che i dritti comunali ne sieno stati lesi.

309. Nelle cause di competenza de' Giudici di pace, il Sindaco, preso l'avviso del Decurionato, può comparire, domandare o difendere gli interessi comunali, senza altra superiore approvazione (2).

310. Quando un Comune è convenuto in giudizio, il Sindaco non ha bisogno di autorizzazione superiore per sostenerne le ragioni. Egli destina in decurionato un difensore presso il tribunale, e ne dà subito conto all'Intendente.

(1) Le cause de' comuni e degli stabilimenti pubblici debbono essere spedite come urgenti presso le autorità giudiziarie qualora le domande per la dichiarazione di urgenza siano poggiate su gravi motivi di utilità pubblica, e di particolare economia de' comuni, e degli stabilimenti pubblici, rimanendo però affidata la valutazione di tali motivi alla prudenza ed al giudizio de' Presidenti, e de' rispettivi collegi. (*Real Rescritto dei 9 Agosto 1826.*)

(2) Il disposto in quest' articolo non è stato derogato dal prescritto nell'articolo 16 della Legge de' 21 Marzo 1817 potendo li Sindaci introdurre da loro le liti de' comuni di competenza de' Giudici di Circondario. (*Parere della Gran Corte de' Conti approvato con Ministeriale dei 20 Febbrajo 1819.*)

311. Nelle cause passive de' Comuni, finchè non sia nominato il difensore de' medesimi, il Procurator regio ne destinerà uno di uffizio tra' più zelanti che si trovano al tribunale.

312. Le sentenze e le decisioni rese contro i Comuni saranno eseguite a norma delle disposizioni particolari esistenti su tale oggetto.

I regi Procuratori sono nel dovere d'istruire l'Intendente di ogni decisione e sentenza resa da' tribunali nelle cause de' Comuni.

313. Quante volte un Comune debba agire contro un' amministrazione pubblica, o pure un'agente di questa abbia qualche azione a sperimentare contro un Comune, le vicendevoli domande co' documenti e le deliberazioni decurionali saranno presentate al Consiglio d'Intendenza il quale esamina le ragioni di ciascuno, e propone i mezzi economici per conciliare gl' interessi rispettivi. Il provvedimento del Consiglio è rimesso per copia al Ministro dell' interno, ed al Ministro del dipartimento interessato, i quali mettendosi di accordo proporranno fra due mesi alla Nostra approvazione un piano di convenzione. Il giudizio sarà intentato nelle forme ordinarie, nel caso che fra quattro mesi, a datare dal giorno dell' invio delle carte a' Ministri, non ne sia emanata risoluzione definitiva.

314. Il compenso dovuto a' difensori de' Comuni sarà liquidato e proposto amministrativamente dall' Intendente sul parere del Procuratore regio presso il tribunale in cui il giudizio ha avuto luogo, e sarà approvato dal Ministro dell' Interno sul parere del Procuratore generale presso la regia Corte de' conti (1) (2).

TITOLO ULTIMO

CLAUSOLA DEROGATORIA

315. Tutte le disposizioni di Leggi, Decreti e Regolamenti anteriori, che sono contrarie alla presente legge, o che riguardano materie espressamente contemplate nella medesima, sono abrogate. D'ora innanzi sarà questa la sola legge da applicarsi o citarsi negli atti pubblici per tutti i casi in essa preveduti.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato, Ministro di Gra-

(1) Il Real Decreto de' 12 Ottobre 1827 stabilisce il quantitativo del compenso dovuto agli avvocati in proporzione del merito e valore della causa, non che de' tribunali presso de' quali è trattata.

Pubblicato questo decreto si dubitò se l' art. 314 della presente legge fosse rimaso derogato. S. M., cui fu sottomesso siffatto dubbio, si benignò dichiarare, che detto Decreto non avea derogato all' art. 314 della legge de' 12 dicembre 1816, poichè questo riguarda le autorità alle quali è attribuita la facoltà di liquidare il compenso dovuto a' difensori de' comuni, e quello fissa soltanto le norme a seguirsi nella liquidazione del compenso. (*Real Rescritto de' 29 dicembre 1828 participato con Ministeriale de' 14 Gennajo 1829.*)

(2) Presso li Consigli d' Intendenza le parti contendenti sono rappresentate da Procuratori speciali giusta il disposto nell' art. 35 della legge de' 25 Marzo 1817; l' opera quindi che essi prestano essendo quella di avvocati, per lo compenso dev' essere considerata sulle norme che per le fatiche degli avvocati sono stabilite nel Real Decreto de' 12 Ottobre 1827. (*Ministeriale degli Affari Interni de' 18 Agosto 1832.*)

zia e Giustizia , munita del nostro gran sigillo , e contrasegnata dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle due Sicilie è specialmente incaricato di vigilare alla sua pubblicazione.

LEGGE RIGUARDANTE IL CONTENSIOSO AMMINISTRATIVO.

Napoli 21 Marzo 1817.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Essendo del pubblico interesse il veder fissati i limiti i quali separar debbono il contenzioso amministrativo dal contenzioso giudiziario : ed avendo Noi considerato che la mancanza di una regola certa e positiva su tale oggetto potrebbe dar luogo a frequenti collisioni tra le rispettive autorità ;

Sulla proposizione de' nostri Segretari di Stato Ministri di Grazia Giustizia e degli Affari Interni ;

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge :

TITOLO I.

§ 1. *Del contenzioso amministrativo e giudiziario in generale.*

Art. 1. Saranno essenzialmente distinte e separate tra loro le materie del contenzioso amministrativo , da quelle del contenzioso giudiziario.

2. Saranno egualmente separate e distinte le autorità ed i corpi incaricati di pronunziare sulle prime , dalle autorità e corpi cui apparterrà la decisione delle seconde.

3. Saranno di competenza del contenzioso amministrativo tutte le controversie , che cadendo sopra oggetti dell' amministrazione pubblica , la interessano direttamente o indirettamente (1).

(1) Con Real Decreto de' 30 Settembre 1843 fu dichiarato di competenza del contenzioso amministrativo il giudizio di tutte le trasgressioni al divieto imposto dall' ordinanza di piazza di aprire strade, fossi o canali , trasportar rottami , e costruire edifizii di qualunque sorta senza precedente Sovrana autorizzazione lungo il raggio difensivo che dalle piazze di guerra , forti o castelli , si estenda per lo spazio di cinquecento tese, o trecentosessantotto canne napolitane. Sono pure di competenza del contenzioso amministrativo li giudizii tanto della trasgressione alla servitù militare infra il detto raggio, quanto della rimozione , o alterazione de' termini , e delle marche apposte agli edificii.

4. Oggetti dell' amministrazione pubblica sono, 1° le cose che non vengono possedute a titolo di proprietà privata da alcuno; 2° le istituzioni e le forme dirette a conservare l' integrità e la destinazione di esse. Tali sono:

Le strade, le acque, e tutte le altre proprietà che appartengono al demanio pubblico.

I beni dello Stato, de' Comuni e degli Stabilimenti pubblici, e per una assimilazione anche i beni della nostra real casa, i nostri siti reali ed i beni riserbati alla nostra disposizione.

Le opere ed i lavori pubblici.

Le contribuzioni pubbliche.

Tutti gli oggetti dell' amministrazione militare a' termini dell' art. 13.

Le leggi sulla navigazione, relativamente alla legittimità delle prede marittime.

La contabilità dello Stato, de' Comuni e degli stabilimenti pubblici.

L' esame, ed il giudizio delle quistioni riguardanti il godimento e l' esercizio de' dritti civici ne' Comuni.

La facoltà di autorizzare lo Stato, la nostra real casa, i nostri reali siti, la direzione de' beni riservati alla nostra disposizione, la direzione de' beni donati reintegrati allo Stato, i Comuni e gli stabilimenti pubblici a promuovere azioni in giudizio, e quella di conciliare le amministrazioni suddette co' privati, i quali avessero a formar domande in giudizio contro di esse; il tutto a' termini degli articoli 16 e 17 della presente legge.

5. Ciò nondimeno non potranno mai appartenere alle autorità incaricate del contenzioso amministrativo, ancorchè vi sia interessata l' amministrazione pubblica, o lo Stato;

1° l' esame ed il giudizio delle azioni tendenti a rivindicare la proprietà di un immobile, o ad asserirne la libertà, salvo per questo ultimo caso le disposizioni contenute nell' articolo 6, della presente legge;

2° l' esame ed il giudizio delle quistioni sullo stato delle persone;

3° l' esame ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità, o la interpetrazione di un' atto dell' amministrazione pubblica (1) (2).

§ II. *Contenzioso delle strade ec.*

6. Eccetto i sentieri, o sia le strade vicinali, quelle cioè, che sono stabilite per lo comodo e per l' accesso tra due o più fondi vicini, tutte

(1) S. M. con Real Rescritto del dì 11 Gennajo 1823 dato da Venezia si degnò dichiarare che nelle controversie su i contratti passati coll' amministrazione pubblica sieno competenti a procedere li giudici del contenzioso amministrativo, se si questioni dell' intelligenza, o esecuzione della volontà de' contraenti: e sieno poi competenti i Tribunali ordinarii quante volte nelle controversie anzidette si questioni dell' intelligenza della legge, e dell'applicazione di essa ad un caso non regolato dall' espressa volontà de' contraenti.

(2) Appartiene alle autorità del contenzioso giudiziario il giudicare delle controversie nelle quali non si faccia dubbio sul senso del patto e del contratto, o sulla sua legittimità o validità, e che appartenga pel contrario all' autorità del contenzioso amministrativo se sia lite del valore del patto, e della sua intelligenza. (*Real Rescritto del dì 18 Genn. 1832.*)

le controversie che insorgeranno sulle altre strade , o che riguardino la occupazione di tutta , o di una parte della di loro area , o la riparazione de' danni cagionativi , o l' obbligo di mantenerla , apparterranno a' Giudici del contenzioso amministrativo (1).

7. Le disposizioni dell' articolo precedente sono comuni a' porti , ai lidi , a' fiumi , a' canali , alle dighe , ai ponti , alle strade , a sentieri che li costeggiano , o che servono di comunicazionne fra loro , alle piantagioni , che servono di sostegno , di comodo , o di ornato , sia alle strade , sia alle ripe , ed in generale a tuttociò ch' è una dipendenza del demanio pubblico , delle strade , o delle altre proprietà pubbliche. (2) (3).

§ III. *Contenzioso de' beni dello Stato , de' Comuni ec.*

8. Apparterrà a' Giudici del contenzioso amministrativo il conoscere ;
1° della validità di tutt'i contratti fatti dall'amministrazione pubblica;
2° della legalità delle solennità adoperate negli stessi contratti ;
3° della interpetrazione e spiegazione de' medesimi. (4).

9. Apparterrà a' medesimi Giudici il decidere di tutte le controversie di confini tra Comune e Comune.

§ IV. *Contenzioso delle opere e de' lavori pubblici.*

10. Sarà di competenza delle autorità del contenzioso amministrativo il decidere tutte le quistioni che potranno sorgere tra l' amministrazione pubblica , e gli appaltatori di opere e di lavori pubblici , ne' termini dell' articolo 8. Le medesime autorità giudicheranno pure di tutti i danni commessi verso i privati da' suddetti appaltatori nell' eseguimento delle loro intraprese.

11. Quanto alle azioni de' privati per essere indennizzati del prezzo delle loro proprietà occupate o danneggiate per motivo di pubblici lavori, vi sarà da Noi provveduto con altra legge particolare.

(1) L'articolo 33 della legge organica giudiziaria del dì 29 Maggio 1817 non ha derogato al disposto negli articoli 6 , 7 e 20 della presente legge , come risulta da dilucidazione data dal Ministro di Grazia e Giustizia con circolare del dì 11 Maggio 1819.

(2) Eccetto le contravvenzioni agli art. 6, e 7 della presente legge , il cui giudizio si appartiene al Sindaco, o al Consiglio d' Intendenza secondo che la multa eccede , o non eccede i ducati sei , per tutte le altre debbono i Giudici di circondario procedere. (*Real Rescritto del 1 Marzo 1818.*)

(3) Nel Real Dispaccio del 24 Marzo 1811, e Real Rescritto del 16 Aprile 1828 sono dettate delle prescrizioni in riguardo alla reintegra della *Trazzere* in Sicilia.

(4) Li giudizi di escomputo e di rescissione di contratti che potranno aver luogo tra lo stato, li comuni e pubblici stabilimenti da una parte, e gli affittatori dall'altra , si appartengono al potere giudiziario a norma dell'articolo 5 , num. 3. della presente legge. Nel caso però in cui nei contratti di affitto sia intervenuto patto col quale siasi rinunziato in termini assoluti , o in casi particolari all'escomputo , allora la competenza di tali cause sarà del potere amministrativo a norma del presente articolo 8 , num. 3. (*Real Rescritto de' 4 Aprile 1818.*)

§ V. *Contenzioso delle contribuzioni pubbliche.*

12. Saranno di competenza de' Giudici del contenzioso amministrativo le controversie relative alle tasse, alla ripartizione, ed alla esazione delle contribuzioni dello Stato e de' Comuni, così per le nuove contribuzioni, come per gli arretrati delle antiche, in conformità delle leggi (1).

§ VI. *Contenzioso dell' amministrazione militare.*

13. Saranno di competenza de' Giudici del contenzioso amministrativo le controversie che potranno sorgere circa la validità e la interpetrazione de' contratti fatti dalle autorità così civili che militari; il tutto a' termini dell' articolo 8, per forniture e per lavori militari (2) (3).

§ VII. *Legittimità delle prede marittime.*

14. Quanto a' giudizî sulla legittimità delle prede marittime, saranno osservate le disposizioni concernenti un tale oggetto.

§ VIII. *Contabilità dello Stato, e de' Comuni ec.*

15. Per ciò che appartiene alla contabilità dello Stato e de' Comuni, saranno osservate le disposizioni riguardanti un tale ramo di amministrazione.

Le medesime disposizioni saranno applicabili a' conti degli stabilimenti pubblici siti negli anzidetti Comuni, riputati altrettante sezioni de' medesimi (4).

§ IX. *Facoltà di autorizzare lo Stato, i Comuni ec.*

16. Apparterrà alle autorità del contenzioso amministrativo l'autorizzare il demanio dello stato, la nostra real casa, i nostri reali siti, la di-

(1) Con Real Decreto de' 28 Gennajo 1824 fu ordinato che li Giudici di Circondario sono le autorità competenti a pronunziare le pene per le contravvenzioni a' dazî di consumo, e che per siffatte contravvenzioni sono applicabili le disposizioni dell' art. 36 e seguenti delle leggi penali.

(2) Sotto nome di forniture si comprendono tutte le proviste necessarie per l'alloggio, vitto, e vestimento de' militari, come rilevasi dettagliatamente nel decreto de' 17 Giugno 1830; sotto nome poi di lavori s' intendono tutte le specie di costruzioni, di fortificazioni, od altre opere da guerra.

(3) Li Consigli d' Intendenza preseduti dall' Intendente sono facoltati a dirimere le quistioni che possono insorgere fra le reclute di leva e loro cambii, non che tra le società che si stabiliscono per fornir cambii, e le famiglie che vi sono comprese, fra queste e le altre che non ne fanno parte, o fra esse tutte ed i requisiti, ed in fine sono chiamati a definire le controversie che sorgono per l' adempimento delle obbligazioni cui sono tenuti coloro che li sostituiscono in uno de' modi permessi dal Decreto organico sul reclutamento. (*Real Decreto de' 19 Settembre 1836*).

(4) Si osservino le Istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e de' luoghi pii laicali, formate e pubblicate dal Ministro dell' Interno il di 20 Maggio 1820.

rezione de' beni riservati alla nostra disposizione, la direzione de' beni donati reintegrati allo Stato, gli stabilimenti pubblici, ed i Comuni, a formar dimande in giudizio, salvo il disposto nell' art. 304, della nostra legge del dì 12 di Dicembre del passato anno sull'amministrazione civile (1).

17. Apparterrà alle stesse autorità di conciliare le amministrazioni enunciate nel precedente articolo coi privati, i quali avessero a formar dimande in giudizio contro di esse. A tale effetto i privati, prima di promuovere le loro azioni, saranno tenuti di presentare alle autorità anzidette una dimanda per conciliazione. Ove questa riesca inutile, o lo Stato, la nostra real casa, i nostri siti reali, la direzione de' beni riservati alla nostra disposizione, la direzione de' beni donati reintegrati allo Stato, i Comuni e gli stabilimenti pubblici non abbiano volontariamente fatto dritto all' istanza dell' attore, le autorità del contenzioso amministrativo rilasceranno allo stesso, al più tardi fra un mese dalla dimanda presentata, un certificato di non seguita conciliazione. Scorso questo termine, gli attori rimarranno esonerati dalla necessità di produrre innanzi all' autorità giudiziaria il documento della tentata conciliazione. Le autorità suddette dovranno sempre informare i rispettivi nostri Segretari di Stato Ministri dell' esito della conciliazione (2).

TITOLO II.

§ I. *De' Giudici del contenzioso amministrativo.*

18. La facoltà di giudicare delle controversie del contenzioso amministrativo apparterrà agli Eletti, ai Sindaci, a' Consigli d' Intendenza, al Consiglio delle prede marittime, alla gran Corte de' conti, secondo le regole delle rispettive competenze, ed alle Camere di Giustizia e dell' Interno del Supremo Consiglio di Cancelleria per quanto concerne le decisioni di conti della Corte anzidetta, ai termini della legge de' 22 Dicembre 1816.

§ II. *Della competenza de' Giudici del contenzioso amministrativo.*

19. Gli Eletti giudicheranno di tutte le contravvenzioni di polizia urbana, a' termini dell' articolo 58 della nostra legge de' 12 di Dicembre 1816 (3).

20. I Sindaci saranno competenti a pronunziare le sole multe che non

(1) Con Decreto de' 2 Maggio 1829 è prescritto che il dritto all' autorizzazione per li giudizi attivi della Real Casa e sue dipendenze è appartenuto ed appartiene al Ministro di Stato di Casa Reale esclusivamente da ogni altra autorità. Con questo Decreto vengono modificati gli articoli 16 e 17 della presente legge.

(2) Le domande di conciliazione da presentarsi pria di cominciare li giudizii contro i Comuni debbono essere fondate sopra documenti, di che si farà speciale menzione e sopra li principii di dritto da cui ricavasi l'azione. (*Real Rescritto de' 18 Gennajo 1832.*)

(3) Sono soggette alla formalità del registro col pagamento però della metà dei diritti stabiliti per li provvedimenti preparatorii, e definitivi de' Consigli d' Intendenza, li provvedimenti, e le sentenze che pronunziansi da' Sindaci, e primi Eletti in materia di contenzioso amministrativo — (*Ministeriale del 16 Giugno 1827.*)

oltrepassano sei ducati per le contravvenzioni espresse negli art. 6 e 7 (1) (2).

21. Le sentenze degli Eletti e de' Sindaci nei casi preveduti ne' due articoli precedenti saranno soggette al solo appello devolutivo, il quale sarà dedotto innanzi al Sindaco del capoluogo del circondario: e nel caso in cui il Sindaco e l' Eletto del capoluogo del circondario abbiano pronunziata la multa, o vi sieno interessati, l' appello della loro setenza sarà dedotto innanzi al Sindaco del capoluogo del distretto: e finalmente l'appello avverso la sentenza degli Eletti e de' Sindaci di capoluoghi di distretto, e del capoluogo della Provincia, sarà dedotto innanzi il Consiglio d' Intendenza della medesima (3).

22. Per tutt' i danni cagionati dalle stesse contravvenzioni, e per le multe maggiori di sei ducati, i Sindaci compileranno l' instruzione, e la rimetteranno all' Intendente, onde il Consiglio d' Intendenza vi pronunzi come di ragione.

23. I Consigli d'Intendenza, tranne i casi di eccezione contenuti nelle leggi riferite negli articoli 14 e 15, saranno i Giudici ordinarî di tutte le materie del contenzioso amministrativo enunciate nel titolo precedente.

24. Essi giudicheranno ancora tutte le controversie relative alla esecuzione degli statuti delle corporazioni di arte, ed altre simili (4).

(1) Ne' casi d'impedimento, o sospetto del Sindaco e degli Eletti, funzionerà da Giudice del contenzioso amministrativo il Decurione più antico per nomina. (*Real Rescritto del dì 29 Gennajo 1825. e Real Decreto de' 21 Novembre 1826.*)

(2) Elevatisi de' dubbii sull'intelligenza del disposto negli art. 20 e 22 della presente legge, non che dell' art. 4 di quella de' 25 Marzo 1817. e degli art. 242 e 243 dell' altra de' 12 Dicembre 1816, cioè 1° se le attribuzioni del Sindaco fossero limitate alla sola condanna della multa non maggiore di ducati sei, e non si estendessero ad ordinare la riduzione ad *pristinum* della cosa occupata, ed alla condanna delle spese di giudizio; 2° se in conformità del prescritto nell' art. 243 della legge de' 12 Dicembre 1816 la semplice notifica delle coazioni possa farsi indistintamente dall' usciere, o dal servente comunale, e gli altri atti sussecutivi di pignoramento e di vendita abbiano bisogno esclusivamente del ministero dell'usciere, o pure, che si possa far uso per tutto il procedimento del servente comunale.

S. M. nel Consiglio di Stato degli 11 Luglio 1826 si degnò ordinare: 1° che il sindaco sia competente a pronunziare non solo la multa, benanche la rifazione de' danni e delle spese di giudizio, e che nelle contravvenzioni che portano ad applicazioni di multe maggiori di ducati sei, il Sindaco rimetter debba tutti gli atti al Consiglio d' Intendenza, il quale procederà a tenore delle sue attribuzioni; 2° che sia permesso a' serventi comunali di eseguire soltanto le notifiche delle coazioni.

Questo Real Rescritto fu comunicato dal Ministro degli Affari Interni il dì 15 Luglio di detto anno.

(3) Ne' giudizii del contenzioso amministrativo due soli gradi di giurisdizione possonsi esperimentare, quindi un giudizio incominciato presso il Sindaco di un Comune non capo-luogo di circondario ha il suo termine presso il Sindaco del capo-luogo, e quello incominciato presso di questo ha il fine presso il Sindaco del capo-luogo di distretto. (*Real Rescritto del dì 28 Giugno 1826.*)

(4) Con Real Decreto de' 18 Dicembre 1832 fu precisata la giurisdizione de' Consigli d' Intendenza sulle Congregazioni laicali.

Sono pure dichiarate di competenza de' Consigli d' Intendenza.

1° Le quistioni di confini tra Comune. (*Decreto del 1 Maggio 1816*).

2° Le contestazioni tra l' amministrazione delle Poste ed i maestri di posta. (*Decreto de' 22 Febbrajo 1816.*)

3° Le cause di annullamento di contratto, ed affitti, di caccia. (*Decreto de' 26 Ottobre 1816*).

25. Le decisioni de'Consigli d'Intendenza saranno soggette all'appello devolutivo nella gran Corte de' conti.

Dove giudichino di danni, o di multe per le contravvenzioni espresse negti articoli 6 e 7, le loro decisioni saranno inappellabili, semprechè le condanne in esse contenute non eccedono la somma di quaranta ducati.

26. La gran Corte de' conti eserciterà la sua giurisdizione a' termini di ciò che sarà da Noi prescritto nella legge organica sulla medesima. (1).

TITOLO III.

DELLA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DE' GIUDICI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

27. La esecuzione delle decisioni pronunziate da'Giudici del contenzioso amministrativo apparterrà alle autorità giudiziarie.

In questi casi, fermo rimanendo il titolo, in forza di cui il creditore agisce per la vendita de' beni mobili, o per l'espropriazione, saranno solo di competenza delle autorità giudiziarie gli atti e gl'incidenti della vendita de'beni mobili o della espropriazione medesima. Dove sorga dubbio fra le parti sulla interpetrazione, sulla ispezione, o sugli effetti delle anzidette decisioni le autorità giudiziarie ne rimetteranno il giudizio agli stessi Giudici del contenzioso amministrativo, autori delle decisioni.

28. In virtù di decisioni profferite da'Giudici del contenzioso amministrativo contro allo Stato, alle amministrazioni pubbliche, a' Comuni ed agli stabilimenti pubblici non si potrà procedere a vendita di mobili nè ad espropriazione d'immobili se non dopo elassi tre mesi dalla data della comunicazione della decisione fatta all'Intendente per mezzo di un usciere del tribunale civile del luogo. In questo intervallo l'Intendente istruirà della decisione seguita, così il capo dell'amministrazione corrispondente come il Segretario di Stato Ministro delle Finanze, se si tratti di crediti contro allo Stato, o contro alle amministrazioni che dal Ministero medesimo rilevano; o pure il Segretario di Stato Ministro degli affari Interni, se si tratti di crediti contro a' Comuni, o contro agli stabilimenti pubblici, sollecitandoli a prendere gli espedienti pel pagamento (2) (3).

Lo stesso avrà luogo, ove si tratti di sentenze o decisioni profferite da' Giudici del contenzioso giudiziario contro le stesse persone morali enunciate di sopra.

29. Ciò nondimeno esse non godranno di questo benefizio, ove si tratti di esecuzioni di giudicati profferiti, sia dal contenzioso amministra-

(1) Le leggi organiche delle due Gran Corte de' Conti sono del dì 29 Maggio 1817. e del 7 Gennajo 1818.

(2) Il disposto in quest' articolo si estende anche al sequestro presso terzo delle rendite de' Comuni, e pubblici stabilimenti uniformemente al parere della Commessione de'Presidenti della Gran Corte de' Conti approvato con Ministeriale dell' Interno de' 30 Agosto 1817.

(3) Non è permesso contrarsi dai comuni dei debiti per la soddisfazione di obbligazioni risultanti da un giudicato, ma debbonsi eseguire le prescrizioni dettate dalli Articoli 28, e 32 della presente legge (*Real Rescritto dei 5 Febbrajo 1831.*

tivo, sia dal giudiziario rispettivamente; 1° sopra azioni di revindica di un immobile; 2° sopra controversia sulla libertà di un immobile; 3° sopra quistioni sullo stato delle persone; 4° sopra restituzione d' indebito esatto per causa di contribuzioni pubbliche, o dazi comunali, o d'indebito esatto per qualunque altra causa, purchè però la somma ripetibile sia stata pagata nel corso dell' anno che precede il giudicato, e la domanda della esecuzione sia fatta tra un mese, a contare dal giorno in cui il medesimo è divenuto esecutorio.

30. Ne' casi ne' quali ha luogo il benefiizio della sospensione, ai termini dell' articolo 28, dove niuno espediente sia stato preso dietro gli impulsi dell' Intendente, sarà libero al creditore di agire sopra i mobili ed immobili così dello Stato che degli Stabilimenti pubblici, e de' Comuni. Per le amministrazioni dello Stato, le quali non posseggono mobili nè immobili, il creditore si dirigerà su i beni che l'amministrazione de'demani possiede nella Provincia stessa, i quali s' intenderanno obbligati di dritto a' debiti delle altre amministrazioni fiscali.

31. I creditori dello Stato e delle amministrazioni pubbliche non potranno reclamare la esecuzione de' giudicati sulla cassa delle percezioni pubbliche, o su quella de' rami loro debitori, che nel solo caso in cui il giudicato porti condanna a restituzione d' indebito esatto per causa di contribuzioni pubbliche; ed in conformità di ciò che è prescritto nell'articolo 29, purchè l' esazione indebita sia seguita tra il corso dell' anno, e la esecuzione del giudicato sia domandata tra un mese, a contare dal giorno in cui il medesimo è divenuto esecutorio.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze di accordo con quello di Grazia e Giustizia, conformandosi al disposto in questo articolo, ci sottoporrà immediatamente un progetto di decreto, onde regolare la esecuzione sulle casse delle percezioni pubbliche o de' rami loro affidati.

32. Quando ai Comuni ed agli stabilimenti pubblici, che mancano di ogni altra proprietà, i creditori immediatamente dopo ottenuto il giudicato ne daranno comunicazione all' Intendente per mezzo di un usciere del tribunale civile del luogo. L'Intendente obbligherà gli amministratori locali, ed il decurionato a progettare fra il termine di due mesi gli espedienti onde pagare il debito. La deliberazione decurionale sarà esaminata e giudicata dal Consiglio d' Intendenza, salvo alla parte il gravame all' autorità superiore competente. Stabiliti che saranno i mezzi ed i modi del pagamento, la partita sarà di dritto inscritta sullo stato discusso dell' anno prossimo susseguente. L'Intendente o gli amministratori locali, i quali mancassero agli obblighi loro ingiunti, come sopra, ne saranno risponsabili personalmente.

Se dopo inscritta la partita sullo stato discusso, non segua il pagamento all' epoca determinata, il Sindaco ed il Cassiere, ciascuno per la parte che lo riguarda, ne saranno personalmente risponsabili, e non saranno discaricati di detta risponsabilità, se non dimostrino che il pagamento è stato ritardato per causa invincibile.

33. Gli effetti della risponsabilità espressi di sopra contro de' Decurioni, de' Sindaci e de' Cassieri, saranno dichiarati da' Consigli d' Intendenza, e contro degl' Intendenti dalla gran Corte de' conti.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta,

riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

LEGGE COLLA QUALE DEDERMINASI LA PROCEDURA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

Napoli 25 Marzo 1817

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Veduto la nostra legge de' 21 di Marzo dell' anno corrente sul contenzioso amministrativo;

Considerando che le forme de' giudizi sono destinate ad assicurare sempreppiù la libertà e la proprietà dei cittadini;

Considerando che nel determinare la procedura del contenzioso amministrativo fa d' uopo combinare la celerità della giustizia amministrativa colla garantia dovuta a' dritti di coloro ch' entrano nella di lei competenza;

Sulla proposizione de' nostri Segretari di Stato Ministri di Grazia e Giustizia, e degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge:

CAPITOLO I.

DEL MODO CON CUI DOVRANNO PROCEDERE I SINDACI NELL' ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE LORO ACCORDATA DALLA LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

TITOLO I.

Della verifica delle contravvenzioni, e delle sentenze sulle medesime.

Art. 1. Allorchè accaderà una delle contravvenzioni espresse negli articoli 6 e 7 della nostra legge sul contenzioso amministrativo, il Sindaco appena ne sarà informato per via di querela, notorietà, o altrimenti, disporrà che il primo Eletto del Comune, il quale è incaricato delle funzioni del Ministero pubblico, ed in sua mancanza il secondo E-

letto, si conferisca subito sul luogo per verificare il fatto e l'imputato della contravvenzione (1)

2. In vista della verifica del primo o secondo Eletto, il Sindaco, ritrovando che la contravvenzione dà luogo ad una multa che non oltrepassa sei ducati, farà chiamare alla sua presenza, a giorno ed ora fissa, l'imputato ed i testimonî (2).

3. Nel caso in cui la contravvenzione dà luogo ad una multa che eccede sei ducati, il Sindaco trasmetterà la verifica del primo o secondo Eletto e le altre pruove che avrà potuto raccogliere, al Consiglio d'Intendenza che deciderà come di ragione.

4. Nel giorno destinato, il Sindaco farà in pubblico, ed in presenza del reo, leggere dal Cancelliere la verifica del primo o secondo Eletto, indi sentirà i testimonî, finalmente l'Eletto incaricato delle funzioni di Ministero pubblico, e l'accusato. Se la contravvenzione è sufficientemente provata, il Sindaco citerà l'articolo della legge ch'è relativo al fatto, ed applicherà la multa o la rifazione de' danni, se vi sia luogo. Il Cancelliere ne distenderà un atto che conterrà la decisione ed i motivi, su dei quali è fondata.

5. Nel caso in cui non consti pienamente della contravvenzione, il Sindaco, sulla dimanda del primo o secondo Eletto, o del reo, ed anche di officio, potrà ordinare tutti quegli esperimenti che crederà necessarî per l'appuramento della verità (3).

6. Qualora nel giorno destinato per la decisione uno o più testimonî senza alcun giusto motivo, mancassero di comparire, il Sindaco potrà condannarli ad una multa non maggiore di carlini quattro.

7. Se il reo manca di comparire, il Sindaco lo farà chiamare nuovamente alla sua presenza. Ove il reo disubbidisca per la seconda volta, il Sindaco nel giorno stabilito, intesi i testimonî ed il Ministero

(1) Avvenendo delle contravvenzioni il 1 Eletto è chiamato all'adempimento di tre incarichi,

1° Deve compilare il verbale dal quale risulti la specie della contravvenzione che si vuole accaduta, il danno che con essa siasi arrecato, il nome e cognome de' contravventori, e di coloro che furono presenti al fatto, e che possono deporlo, e del danneggiato, il luogo, ed il giorno della contravvenzione, il valore del danno riconosciuto da' periti che vi saranno adoprati inserendosi il di loro rapporto con tutte le altre formalità. Si veggano le formole num. X e XI.

2° Compilati gli atti, e fissata la discussione della causa, egli eserciterà le funzioni di pubblico ministero sia presso il Giudice di circondario, o del Supplente, sia presso il Sindaco ne' giudizii di sua competenza.

3° Proceduto si alla discussione, e condannato il contravventore al pagamento di una multa, il 1 Eletto noterà in un registro destinato all'oggetto da conservarsi nella Cancelleria Comunale la specie della contravvenzione e la corrispondente multa, in conformità dell' art. 58 della legge de' 12 Dicembre 1816.

(2) Ne' casi non dichiarati urgenti, il termine a comparire da fissarsi nella citazione non può essere minore di 24 ore, oltre un giorno per ogni 15 miglia. È ciò convalidato dal disposto nell' articolo 403 delle leggi di procedura penale.

Ne' casi urgenti poi il termine potrà essere abbreviato, e le parti citate a comparire anche pel giorno e l'ora fissa da indicarsi nella cedola.

Le parti potranno comparire volontariamente, od in seguito di semplice avvertimento senza che vi sia d'uopo di citazione. Art. 404 delle leggi di procedura penale.

(3) L'imputato potrà proporre le sue difese, e far sentire li suoi testimonii, se ne abbia presentato, o fatto citare.

pubblico, pronunzierà sulla multa e sulla rifazione de' danni ed interessi, se vi sia luogo. In questo caso la sentenza del Sindaco sarà considerata come resa in presenza del reo (1).

8. Il Sindaco avrà presso di se un libro nel quale farà trascrivere dal Cancelliere comunale volta per volta le minute di tutti gli atti e di tutte le sentenze che emetterà di ragione delle contravvenzioni suddette.

9. Questo libro sarà numerato in ogni pagina, e cifrato dal Sottintendente che scriverà il numero delle pagine appiè della prima, e dell'ultima.

10. Nell' ultimo giorno dell' anno il Sindaco chiuderà il libro anzidetto col suo *visto*, e lo depositerà nell' archivio comunale.

11. Gli atti di notifica di citazione e di procedura in generale, saranno fatti da' serventi del Comune. Ove questi non sappiano scrivere, il loro detto sarà certificato dal Cancelliere in piè dell' atto, cui il medesimo ha rapporto (2).

12. Il Sindaco in tutti gli atti del suo Ministero sarà assistito dal Cancelliere comunale.

13. Se alla udienza, o in ogni altro luogo in cui il Sindaco disimpegna le sue funzioni, uno o più astanti si permettessero di turbarne la tranquillità, il Sindaco gli farà espellere dal luogo; e se resistono a' suoi ordini, o rientrino nel luogo medesimo, gli farà condurre nella casa di arresto, a disposizione del Giudice di pace che deciderà a norma della legge.

14. Le sentenze che emetterà il Sindaco, saranno eseguite alla diligenza e cura del Ministero publico (3).

15. Nel concorso della rifazione de' danni e della multa, sarà prima pagato il danno, poi le spese del giudizio, ed indi la multa (3).

16. La redazione degli atti, e delle sentenze che emaneranno dal Sindaco, si farà, secondo i modelli che saranno formati nel Ministero degli Affari Interni (4).

(1) L'imputato potrà comparire di persona alla presenza dell' autorità che deve giudicare della contravvenzione, o farsi rappresentare da un suo procuratore speciale.

(2) Per gli atti di notifica, citazione ed altro, si uniformeranno li serventi al modello di num. VIII, ed al disposto nel Real Rescritto del dì 16 Luglio 1826.

(3) Nella Cancelleria comunale sarà tenuto un registro secondo il modello di num. IX, nel quale saranno annotate sommariamente le sentenze emesse dal Sindaco ne' giudizii di contravvenzione.

Li Cancellieri nel termine di giorni venti sono obbligati rimettere al Direttore del Registro, e Bollo gli estratti di condanna delle multe pronunziate da' Sindaci. (*Decreto dei 18 Agosto 1831.*)

(4) In conformità dell' art. 51 delle leggi penali tutti gl' individui condannati per uno stesso reato sono tenuti in solido alle ammende, alle restituzioni, ai danni ed interessi, ed alle spese.

Nei casi di risponsabilità civile, che potranno presentarsi ne' reati, si seguirà il disposto negli articoli 1336, 1337, 1338, 1339 e 1340 delle leggi civili.

(5) Veggansi li modelli num. X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII rimessi dal Ministro degli Affari Interni.

TITOLO II.

Della eccezione d' incompetenza: della ricusa del Sindaco: della ripulsa de' testimoni.

17. La incompetenza e la ricusa del Sindaco non potrà essere opposta dall' imputato, che nel giorno successivo a quello in cui avrà ricevuta la citazione.

18. Allorchè la contravvenzione è sufficientemente provata, ed il Sindaco si crede competente a pronunziare, con una sola sentenza rigetterà la eccezione della incompetenza, e condannerà l' imputato alla multa,

19. I Sindaci potranno essere ricusati,

1° quando essi abbiano un' interesse personale nella causa in cui debbono giudicare;

2° se nell' anno che ha preceduto la ricusa, vi sarà stato qualche procedimento criminale tra essi ed il prevenuto, o i loro congiunti, marito, o moglie, loro consanguinei ed affini in linea retta;

3° se vi esiste qualche litigio tra essi ed il prevenuto, o i loro congiunti marito o moglie;

4° se ne' sei mesi che precedono la ricusa, abbiano avuto luogo delle ingiurie verbali, o reali tra essi e l' imputato, od i loro congiunti, marito, o moglie.

20. Coloro che dovranno ricusare un Sindaco, saranno tenuti di presentare l' atto motivato di ricusa nelle mani del Cancelliere il quale glielo mostrerà immediatamente.

21. Il Sindaco dovrà nel termine di 24 ore fare la sua dichiarazione in piedi dell' atto: e questa conterrà o la sua acquiescenza alla ricusa, o il rifiuto di astenersi; ed in questo secondo caso conterrà la risposta a' motivi di ricusa allegati dalla parte ricusante.

22. Tra due giorni della risposta del Sindaco, il Cancelliere dirigerà al Consiglio d' Intendenza, per mezzo dell' Intendente, o al Sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto, secondo i diversi casi enunciati nell' articolo 21 della nostra legge sul contenzioso amministrativo, l' atto di ricusa e la dichiarazione del ricusato.

23. La ricusa sarà giudicata dal Consiglio o dal Sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto, fra otto giorni: e quando sarà trovata sussistente, il Consiglio, o il Sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto rimetterà la cognizione dell' affare all' uffiziale municipale che rimpiazza di dritto il Sindaco ricusato (1).

24. Ogni decisione di rigetto conterrà anche la condanna ad un' ammenda, che non potrà essere minore di venti carlini, nè maggiore di sei ducati.

25. Il Sindaco che omette di fare la dichiarazione prescritta nello articolo 21, sarà condannato ad una multa non minore di ducati sei, nè

(1) Si eseguirà il disposto nel Real Rescritto de' 29 Gennajo 1825, e nel Decreto de' 21 Novembre 1826 in riguardo all' uffiziale municipale che dovrà rimpiazzare il Sindaco nel caso di ricusa.

maggiore di ducati venti. Potrà essere ancora inibito al Sindaco, a norma delle circostanze, di prendere conoscenza dell' affare in quistione.

26. Se il Cancelliere omette di fare il rinvio prescritto nell' articolo 22, sarà condannato ad una multa non minore di ducati tre, nè maggiore di ducati dodici.

27. La ripulsa de' testimoni chiamati a deporre contro l' imputato, potrà essere opposta anche nel giorno destinato per la decisione della causa.

28. Gl' inimici del reo, i catturanti, ed in generale tutti quelli che hanno violato l' indifferenza propria dei testimoni, sono incapaci di fare testimonianza, e quindi possono essere ripulsati.

29. Il Sindaco nella medesima sentenza, colla quale assolverà o condannerà il prevenuto, farà dritto, o rigetterà le ripulse proposte contro i testimoni.

TITOLO III.

Dell' appellazione avverso la sentenza de' Sindaci.

30. Il termine a produrre l' appello verso la sentenza de' Sindaci è di tre giorni dal dì della pubblicazione, se la medesima è stata profferita in contraddizione; o dal dì della notifica, se è stata profferita in contumacia.

31. L' appello sarà presentato nella Cancelleria del Sindaco, ove se ne prenderà notamento. Il Sindaco tra due giorni lo rinvierà insieme cogli atti al Consiglio d' Intendenza, o al Sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto, secondo i diversi casi enunciati nell' articolo 21, della nostra legge sul contenzioso amministrativo.

CAPITOLO II.

DEL PROCEDIMENTO DE' CONSIGLI D' INTENTENZA PER GLI AFFARI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

TITOLO I.

Del modo di determinare la competenza de' consigli d' intendenza.

32. La competenza de' Consigli d' Intendenza sarà determinata dal sito della cosa che dà luogo alla controversia, o dal domicilio della persona convenuta.

33. Sarà determinata dal sito, sempre che l' azione riguardi una cosa posta nella Provincia soggetta all' autorità del Consiglio, o una obbligazione che interessi una delle amministrazioni della Provincia: salvo le disposizioni della legge del 1 di maggio 1816, sulle quistioni de' confini tra' Comuni o Comuni di diverse provincie.

Sarà determinata dal domicilio de' convenuti, quando si tratti di un azione personale che interessi il Governo, o l' amministrazione pubblica in generale. In questo secondo caso l' azione sarà introdotta o nel Consiglio d' Intendenza della Provincia, dove il convenuto ha il suo domicilio, o in quello del domicilio eletto nel contratto.

TITOLO II.

Delle introduzioni, e della istruzione degli affari.

34. Qualunque istanza, richiamo, o domanda soggetta alla competenza de' Consigli d' Intendenza sarà scritta in una memoria a mezzo margine la quale conterrà

1° i nomi e cognomi delle parti;
2° la loro dimora;
3° l' esposizione sommaria de' fatti, ed i mezzi di dritto;
4° le conclusioni;
5° la enunciazione de' documenti, de' quali il ricorrente vuol servirsi;
6° la elezione del domicilio nel luogo, ove il Consiglio risiede.

35. La memoria dovrà essere sottoscritta dal ricorrente, o da un procuratore speciale, che dovrà di necessità prescegliersi quando la parte non sappia o non possa scrivere.

36. Questo procuratore speciale resterà incaricato di tutti gli atti di procedura che dovranno farsi. La proccura speciale sarà alligata alla dimanda.

37. Le petizioni saranno in carta bollata, e chi l' avrà sottoscritta sarà risponsabile che le copie da notificarsi sieno conformi agli originali.

38. Le memorie e domande qualunque dovranno essere dirette allo Intendente ed accompagnate da' titoli, documenti ed altre carte che possono sostenerle.

39. In qualunque stato di causa le parti potranno farsi rappresentare da un proccuratore: ma allora la proccura sarà anche speciale, e resterà annessa al processo.

40. La petizione, ed in generale tutte le carte che si presenteranno dalle parti, resteranno presso la segreteria del Consiglio. Esse vi saranno annotate in un registro, secondo l' ordine delle loro date, e saranno passate al relatore, che il Presidente avrà nominato, perchè ne prepari la istruzione, e ne faccia indi rapporto al Consiglio.

41. Nel margine delle carte originali, il Segretario noterà il numero e la data del registro, e rilascerà una ricevuta, in cui si enunci il numero de' documenti presentati. Tutto ciò sarà da lui sottoscritto.

42. Il Presidente del Consiglio destinerà un Consigliere, perchè esamini la petizione, e ne faccia rapporto al Consiglio.

43. Dietro il rapporto enunziato nell' articolo precedente, il Consiglio ordinerà il rigetto della dimanda, o la sua comunicazione alla controparte.

44. Allorchè sarà stata ordinata la comunicazione, questa dovrà aver luogo nel corso di un mese sotto pena di decadenza.

45. I termini della intimazione mentovata nell' articolo precedente per coloro che dimorano fuori del continente del Regno, saranno quelli stessi, che verranno espressi nell' articolo 53.

46 La comunicazione della dimanda e de' documenti al reo convenuto sarà dato per mezzo di copie, che verranno intimate dagli uscieri del

Consiglio (1), se il medesimo domicilia nella residenza del Consiglio, o dall' Usciere della giustizia di pace del luogo ov' è domiciliato.

47. Al reo convenuto sarà data anche copia della ordinanza che autorizza la comunicazione.

48. Nel caso però in cui lo Stato, i Comuni, o uno stabilimento pubblico saranno rei convenuti, il processo sarà loro comunicato originalmente al più tardi fra due giorni dal dì della ordinanza di comunicazione.

49. A tal' effetto il Presidente del Consiglio inviterà il capo dell'amministrazione, che rappresenta nella Provincia lo Stato, il Comune o lo Stabilimento pubblico, di dare il suo avviso sulla legittimità della dimanda, o di produrre le sue ragioni legali per escluderla. Egli cifrerà ancora ciascuno de' documenti che accompagnano la dimanda.

50. Tra giorni otto, a contare da quello in cui è avvenuta la comunicazione, il reo convenuto dovrà presentare le sue risposte accompagnate da' documenti che le sostengono.

51. Saranno osservate per le risposte le formalità indicate nell'art. 34.

52. Il termine di otto giorni fissato nell' art. 50 sarà aumentato di altrettanti giorni, quante ventine di miglia sarà distante il luogo dev' è domiliciato il convenuto dalla residenza del Consiglio.

53. Per le persone le quali dimorano in paese straniero, il termine a rispondere sarà, a contare dal giorno in cui avrà avuto comunicazione della dimanda;

1° di giorni 40, se dimorano in uuo Stato confinante col Regno;

2° di giorni 50, se dimorano in uno Stato non confinante, ma situato nell' Italia;

3° di giorni 90, se fuori dell' Italia, ma in Europa;

4° di sei mesi, se dimorano fuori dell' Europa al dì quà del capo di Buona Speranza;

5° di un' anno, se dimorano al di là del mentovato Capo.

54. Per una intimazione fatta nel Regno personalmente alla parte domiciliata fuori del Regno, si osservano i termini ordinarî, salvo al Consiglio il dritto di prorogarli, secondo le circostanze.

55. Nelle materie provvisorie e urgenti le dilazioni potranno essere abbreviate dal Presidente del Consiglio.

56. L' attore potrà negli otto giorni dopo intimate le risposte presentare una seconda petizione: e l'avversario potrà replicare negli otto giorni seguenti. Non potranno esserci però più di due petizioni dalla parte di ciascuno degl'interessati, compresavi la introduzione dell'azione.

57. Le risposte e le repliche saranno comunicate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 48 della presente legge.

58. Allorchè il giudizio sarà intentato contra più interessati de'quali altri avessero presentato le loro risposte, ed altri avessero trascurato di farlo, si giudicherà per tutti con una stessa decisione.

59. In niun caso i termini fissati per presentare o per notificare le dimande rispettive, saranno prolungati per effetto delle comunicazioni.

(1) Gli atti degli uscieri presso li Consigli d' Intendenza debbono essere regolati secondo la tariffa delle spese giudiziali de' Tribunali civili, gli atti poi presso li Sindaci de' comuni debbono essere regolati sulla tariffa de' Conciliatori. (*Real Rescritto de' 3 Luglio 1830.*)

60. In tutti i casi, ne' quali le dilazioni non sono fissate colla presente legge, esse saranno determinate dal Presidente del Consiglio.

61. Se nella discussione di un' affare risulterà doversi verificare dei fatti o delle scritture, o che alcuna delle parti debba essere interrogata, si eseguiranno le disposizioni contenute ne'titoli seguenti della presente legge.

TITOLO III.

Dell' esame de' testimoni.

62. Se le parti non saranno di accordo in fatti di natura ad essere verificati per via di testimoni, il Consiglio d' Intendenza, riconosciuta la verificazione utile ed ammissibile, ordinerà che si proceda alla pruova pe' testimoni, e ne fissa precisamente l' oggetto.

63. Il Consiglio potrà procedere all' esame testimoniale, o da per sè stesso, o per mezzo di un Consigliere, ed anche, secondo le circostanze, per mezzo di altro funzionario pubblico.

64. Ogni testimonio non impedito legittimamente sarà tenuto di comparire innanzi al Consiglio d' Intendenza, o al funzionario delegato, fra il termine fissato nella citazione. Questo termine correrà dal giorno della intimazione che ne avrà ricevuta, salvo al Consiglio, o al suo delegato, la facoltà di accordare una proroga, se le circostanze lo richiederanno.

65. La contravvenzione a quest' obbligo sarà punita con un' ammenda che non potrà essere minore di dieci carlini, nè maggiore di sei ducati. Essa sarà determinata ed applicata dal Consiglio, o dal delegato, il quale sarà anche il giudice di tutti i casi d' impedimento.

66. La indennità a' testimoni, quando questi sieno obbligati ad abbandonare il loro domicilio, sarà tassata come per quelli chiamati innanzi a' tribunali ordinari. (1)

67. I testimoni saranno chiamati con semplici lettere di avviso spedite dal Presidente del Consiglio, o dal delegato del medesimo. Queste conterranno la causa della citazione, il giorno e l' ora in cui essi dovranno essere intesi.

(1) Elevatosi dubbio del come dovesse regolarsi la tassa delle spese ne' procedimenti per contravvenzioni riserbate al contenzioso amministrativo specialmente per li periti, pe' testimonti, indennità di viaggio agli Eletti, accessi del cancelliere, e per la compilazione degli atti, fu risoluto. Che in quanto a' testimonii la presente legge vi aveva provveduto coll' Articolo 66. pei periti abbenchè la legge nulla ne dica pure poteva adottarsi la stessa norma che si pratica ne' tribunali ordinarii, essendo una ed identica la ragione onde sono state regolate nella procedura ordinaria le loro indennità, e quelle de' testimoni. Che gli Eletti sono tenuti di officio a verificare le contravvenzioni, e tanto essi che i cancellieri nulla possono pretendere per indennità di viaggio, tranne la sola spesa effettiva, e quando la distanza sia tale da obbligarli a valersi di un mezzo di trasporto, e ciò perchè le cariche de' primi sono meramente gratuite, e di onore, ed i secondi ricevono uno stipendio a fine di adempire tutti i doveri, niuno escluso, che sono loro dalle leggi e dai regolamenti imposti. Gli atti finalmente debbono essere fatti anche d' officio, e la spesa sarà rimborsata dal contravventore, ove la contravvenzione rimarrà verificata — (*Ministeriale de' 22 Febbrajo 1832.*)

68. Queste lettere saranno dirette in doppio originale al Sindaco del domicilio del chiamato.

Il Sindaco, appena che gli saranno pervenute, farà rimettere uno de' duplicati dal servente del Comune, il quale certificherà in piedi dell' uno e dell' altro, che la consegna ha avuto luogo in tal giorno, e nelle mani di tali persone.

Il Sindaco legalizzerà la soscrizione del servente, e rimetterà subito al Consiglio d' Intendenza, o al suo delegato, il duplicato rimasto nelle sue mani il quale basterà a provare la notifica.

69. Se dopo l' elasso del termine, i chiamati non comparissero, ed i certificati di notifica fossero pervenuti al Consiglio, o al suo delegato, sarà pronunziata la multa stabilita nell' art. 65.

In questo caso i testimoni saranno di nuovo chiamati; e dove nuovamente non comparissero, si farà contro di essi uso della forza armata.

70. Nel giorno indicato i testimoni, dopo di aver detto il loro nome, la professione, l' età, ed il loro domicilio, dovranno prestar giuramento di dire la verità, e dichiarare se sono parenti o affini delle parti, ed in qual grado, o se sono loro domestici, o altrimenti addetti al loro servigio.

71. I testimoni saranno sentiti separatamente in presenza delle parti, se vi compariscono.

72. Le parti dovranno proporre i motivi di ricusa e sottoscriversi prima che sia fatta la deposizione; e se non sanno, o non possono sottoscrivere, se ne dovrà far menzione. La ricusa de' testimoni non potrà esser ricevuta, incominciata che sia la deposizione, se non in quanto sarà giustificata per iscritto.

73. Potranno essere allegati a sospetto i parenti o affini coll' una o coll' altra delle parti fino al grado di cugino germano inclusivamente; i parenti o affini col conjuge fino allo stesso grado, se il conjuge è vivente, o se la parte o il testimonio ha dal conjuge defunto prole superstite; e nel caso che il conjuge sia morto senza prole, possono essere allegati come sospetti i parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati, e le cognate. Potranno ancora essere allegati per sospetti l' erede presuntivo, o il donatario, quello che avesse mangiato o bevuto colla parte, e a di lei spesa, dopo pronunziata la decisione che prescrive l' esame; quegli che ha emesso certificati su i fatti relativi alla causa, non meno che i domestici od altrimenti addetti al servizio; e finalmente colui che è posto in istato di accusa, o che sarà stato condannato ad una pena infamante.

74. Il testimonio allegato per sospetto sarà nulladimeno sentito.

75. Le parti non potranno interrompere i testimoni. Finita la deposizione il Presidente del Consiglio, o il delegato di questo, potrà ad istanza delle parti, ed anche di officio, fare a' testimoni le interpellazioni che trovasse del caso.

76. Sarà redatto processo verbale dell' esame de' testimoni. Questo atto dee contenere il loro nome, l' età, la professione ed il domicilio, il loro giuramento di dire la verità, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, domestici, od altrimenti addetti al servizio delle parti, ed i motivi di ricusa che fossero stati allegati contro di essi. Il processo verbale dovrà esser letto ai testimoni per quella parte che li concerne individual-

mente. Ogni testimonio dovrà sottoscrivere la propria deposizione; e se non sappia scrivere o non voglia, se ne farà menzione. Il processo verbale, se l'esame ha luogo innanzi al Consiglio d'Intendenza, dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del medesimo: e se ha luogo innanzi al delegato, sarà sottoscritto da questo, e dal Cancelliere del Comune nel quale si procederà all'esame suddetto, e che dovrà necessariamente assisterlo.

77. Compito che sarà l'esame de' testimoni, il Consiglio pronunzierà immediatamente sulle allegazioni a sospetto.

78. Se le medesime si trovano sussistenti, non si terrà alcun conto della deposizione fatta dal testimonio allegato sospetto.

79. Qualora le allegazioni a sospetto non sussistessero, e l'istanza si ritrovasse in istato di essere decisa, il Consiglio d'Intendenza pronunzierà sul tutto con una sola decisione.

80. Non esistendo allegazioni a sospetto, il Consiglio dovrà pronunziare sul merito della causa ne' dieci giorni che succedono al compimento dell'esame, o al rinvio delle carte concernenti il medesimo.

TITOLO IV.

Delle visite sopra luogo e delle perizie.

81. Allorchè si tratterà di verificare lo stato di alcun locale o di estimare il valore delle indennità, o de' risarcimenti dimandati, il Consiglio d'Intendenza potrà ordinare che uno de' Consiglieri, o altro funzionario pubblico da esso prescelto, si trasferisca sul luogo della controversia, per eseguirvi la visita in presenza delle parti.

82. Se l'oggetto della visita o della estimazione esige delle cognizioni estranee alla persona delegata, ed in qualunque caso in cui il Consiglio crederà necessario di ordinare qualche perizia, le parti contendenti ne saranno preventivamente avvisate.

83. Essi dovranno ne' due giorni che seguiranno l'avviso, procedere alla scelta di uno, o di tre periti. La scelta sarà dichiarata al Segretario del Consiglio o alla persona delegata.

84 Mancando di adempire alle disposizioni dell'articolo precedente, il Consiglio d'Intendenza, o la persona delegata per la visita sopra luogo, nominerà di ufficio tre periti (1).

85. La sentenza che ordinerà la perizia, dovrà spiegare con chiarezza i punti, su de' quali dovrà cadere.

86. Nel caso di visita sopra luogo, i periti vi si dovranno recare insieme colla persona destinata dal Consiglio.

87. Gli articoli 64 a 73 del titolo precedente saranno applicabili ancora a' periti.

88. Se l'oggetto della contesa fosse del valore, che, quantunque

(1) Sia che le parti convenissero sulla scelta de' periti, sia che questi si nominassero di officio dal Consiglio, o suo delegato, dovranno essere prescelti tra quelli muniti di cedola, o laurea, in conformità del disposto nel Real Rescritto de' 10 Agosto 1833.

indeterminato, pure potesse presumersi minore di ducati dodici non si darà luogo a perizia alcuna, in questo caso è rimesso alla saviezza ed alla coscienza del Consiglio il mezzo onde acquistare i lumi bastevoli a potor pronunziare con equità.

89. Le parti contendenti non potranno ricusare che i periti nominati *ex ufficio*, salvo il caso, in cui le cause di sospetto fossero sopraggiunte dopo la scelta fatta di comune consenso.

90. La ricusa contro un perito dovrà proporsi con atto sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore speciale. Questo atto dovrà contenere la causa di ricusa, le pruove ove n'esistono, o l'offerta di giustificarle per mezzo di testimoni.

91. La ricusa dovrà proporsi 24 ore dopo la nomina de' periti. Elasso questo termine non sarà più ammisibile.

92. I motivi di ricusa pe' periti saranno quelli medesimi designati nel' articolo 73.

93. La ricusa dovrà essere giudicata immediatamente. Ove si trovi sussistente, il Consiglio dovrà colla medesima sentenza procedere alla nomina di altri periti in surrogazione di quelli che sono stati ricusati.

94. Se la ricusa è rigettata, la parte che l'avrà proposta sarà condannata a quella indennizzazione che sarà di ragione anche verso il perito, qualora questi l'abbia dimandata. In questo ultimo caso il perito ricusato non potrà più prestare il suo ufficio.

95. Dopochè i periti avranno eseguito l'incarico loro affidato, dirigeranno al Consiglio d'Intendenza, o al delegato del medesimo un rapporto, nel quale faran conoscere il loro parere sull'oggetto contravvertito. Essi dovranno rispondere a tutti i punti che saranno indicati nella decisione che ha ordinato la perizia.

96. Questo rapporto dovrà essere redatto, e rimesso ne' due giorni che succederanno a quello in cui si è eseguita la perizia.

97. Nel caso preveduto nell' articolo 86, il rapporto de' periti dovrà esser vidimato anche dalla persona delegata dal Consiglio d'Intendenza.

98. Le parti potranno intervenire nella perizia che si esegue dagli esperti.

99. I periti dovranno presentare un solo rapporto ed un solo giudizio a pluralità de' voti. Se i periti sono stati di diversa opinione, s'indicheranno i motivi del dissenso, senza specificare le opinioni individuali.

100. I periti che tardassero a rimettere il rapporto di cui sono incaricati, vi potranno essere astretti coll'arresto personale.

101. Se il Consiglio non trovi schiarimenti bastevoli nel rapporto, potrà ordinare di ufficio un'altra perizia da eseguirsi da uno o più periti che si nomineranno pure *ex ufficio*.

102 Il Consiglio non sarà obbligato di conformarsi al sentimento dei periti contro la propria convizione.

TITOLO V.

Degl' interrogatori sopra fatti o loro circostanze.

103. In qualunque caso il Consiglio d'Intendenza potrà ordinare tanto di ufficio, che a richiesta delle parti, che queste siano sentite personalmente all' udienza sopra fatti o circostanze relative all' oggetto in quistione. Potrà anche delegare uno de' Consiglieri, o qualunque altro funzionario pubblico, per procedere all' interrogatorio suddetto.

104. L'interrogatorio a richiesta delle parti non potrà essere ordinato, se non quando sia stata presentata una dimanda ch' esprima i fatti su i quali il medesimo dovrà cadere, ed il Consiglio avrà riconosciuto che i fatti proposti possano contribuire ad assicurare la giustizia della decisione.

105. Se la parte chiamata per subire l' interrogatorio, non comparisca, o comparendo ricusi di rispondere, se ne farà processo verbale, ed i fatti potranno esser tenuti per verificati.

106. La disposizione dell'articolo precedente non avrà luogo quando la parte non sia comparsa per legittimo impedimento, e giustificato. In questo caso sarà ammessa all' interrogatorio. Lo stesso avrà luogo se la parte non essendo comparsa nel giorno indicato, si presentasse prima della decisione in merito; dovrà pagare però la spesa occorsa pel processo verbale, e tutt' altro che abbia potuto aver luogo.

107. La parte dovrà rispondere di persona verbalmente, senza poter far uso di alcuna risposta preparata in iscritto, e senza l' assistenza o consiglio di alcuna persona, sopra ciascuno de'fatti contenuti nella dimanda, ed anche sopra quelli su i quali venisse interrogata dal Consiglio *ex ufficio* o dalla persona da questo delegata. Le risposte dovranno essere precise, e congrue sopra ciaschedun fatto, ed in termini non equivoci, non ingiuriosi o calunniosi.

108. La parte che avrà richiesto l'interrogatorio non potrà assistere al medesimo.

109. Compito l'interrogatorio, verrà letto alla parte che l'ha subito, e se le dimanderà se ha detto la verità e se vi persiste. Ove la parte faccia delle aggiunte alle sue risposte, le aggiunte saranno scritte al margine, o in seguito dell' interrogatorio: si leggeranno pure al rispondente le addizioni, e si farà al medesimo la sopraddetta dimanda: si sottoscriveranno quindi dalla parte tanto l'interrogatorio che le aggiunte, e non sapendo o non volendo scrivere, dovrà farsene menzione.

110. Il processo verbale sarà cifrato in ciascuna pagina, e sottoscritto dal Presidente del Consiglio, o dalla persona delegata dal Consiglio istesso, secondochè l' interrogatorio avrà luogo innanzi all' intero Consiglio, o innanzi ad altro funzionario.

111. Proponendosi interrogatori relativi ad amministrazioni di pubblici stabilimenti, o a qualunque altra pubblica amministrazione, esse saranno tenute di nominare un individuo del loro corpo, o un agente per rispondere su' fatti e le circostanze che loro saranno state comunicate.

112. A tal effetto esse muniranno il nominato di una procura speciale, in cui saranno spiegate ed affermate per vere le risposte: altrimenti i fatti potranno essere ritenuti per verificati, senza pregiudizio del dritto di fare interrogare gli amministratori e gli agenti sui fatti che li riguardano personalmente, per quel riguardo che il Consiglio crederà di ragione.

113. Nel caso che l' interrogatorio avrà luogo innanzi ad un Consigliere o ad altro funzionario pubblico, questi avran cura di far pervenire il corrispondente processo verbale al Presidente del Consiglio colla maggiore cautela possibile.

114. La parte che intenderà servirsi dell' interrogatorio, dovrà darne comunicazione alla parte contraria.

TITOLO VI.

Della declinatoria di foro.

115. La parte che sarà chiamata davanti un Consiglio d' Intendenza incompetente, potrà dimandare di essere rimessa ai giudici competenti.

116. Questa dimanda dovrà farsi preventivamente a qualunque altra eccezione ed a qualunque risposta, salvo ciò ch' è detto nell' articolo seguente.

117. Quando il Consiglio d' Intendenza sarà incompetente per ragion di materia, la declinatoria potrà presentarsi in qualunque stato si ritrovi la causa, e se non vi fosse istanza di parte, la causa dovrà rimettersi di officio a chi n'è competente.

118. I Consigli potranno colla medesima sentenza rigettare la declinatoria e pronunziare sul merito: ma però con due dispositive distinte, l'una riguardo alla declinatoria, l'altra riguardo al merito. La dispositiva che riguarda la declinatoria per titolo d'incompetenza potrà sempre essere impugnata col rimedio dell'appello.

119. Le vedove e gli eredi di persone soggette alla giurisdizione del Consiglio d'Intendenza saranno citati innanzi questo Consiglio per riassunzione d' istanza, o per introduzione di nuova istanza. Se cada controversia sulla qualità delle persone, questo incidente è rimesso a'tribunali ordinari che dovranno giudicarne, ed in seguito il Consiglio d' Intendenza deciderà sul merito.

120. Se precedentemente fosse stata fatta ad un' altro Consiglio una dimanda per lo stesso oggetto, o se la contestazione fosse connessa ad una causa già pendente avanti un altro Consiglio, potrà esser dimandata ed ordinata la rimessione a questo Consiglio.

121, Le disposizioni dell' art. 118 saranno applicabili al caso enunciato nell' articolo precedente.

TITOLO VII.

Delle quistioni di competenza fra i Consigli.

122. Se una medesima istanza sarà dedotta simultaneamente avanti due o più Consigli d'Intendenza, spetterà alla Camera del contenzioso della Gran Corte dei conti il decidere a quale de' Consigli appartenga la conoscenza della istanza in quistione.

123. Ove la Camera del contenzioso creda che vi sia luogo ad accoglier la dimanda della parte ricorrente, potrà ordinare che si sospenda intanto ogni sorte di procedimento avanti i detti Consigli.

124. La parte ricorrente tra giorni quindici farà intimare tale sentenza alle parti, e le chiamerà a comparire innanzi della Gran Corte de' conti.

125. Elasso questo termine la sua dimanda si avrà come non avvenuta, e procederà quello tra' Consigli che fu adito dal convenuto.

126. La parte ricorrente che succumberà sarà inoltre condannata ad una multa non minore di ducati dieci, nè maggiore di ducati cinquanta.

127. L' art. 164 della presente legge si applicherà ancora per la dimanda di competenza.

128. La parte ricorrente che succumberà, o abbandonerà l' istanza, potrà essere condannata al risarcimento de' danni ed interessi in favore della parte avversa.

TITOLO VIII.

Delle dimande incidenti.

129. Le dimande per incidenti dovranno proporsi in una petizione succinta che si presenterà nella segreteria del Consiglio. Il Consiglio potrà, se lo crederà giusto, ordinare che si passi a notizia della parte avversa perchè vi risponda ne' tre giorni dopo la notifica, o in altro breve termine, che sarà dal medesimo indicato.

130. Le dimande per incidenti saranno riunite agli atti della controversia principale per esser giudicate con una sola e medesima decisione. Ciò non ostante, se convenga darsi qualche disposizione provvisoria ed urgente, ne sarà fatto rapporto dal Consigliere relatore alla prima seduta del Consiglio che deciderà.

TITOLO IX.

Dell'accusa di falso.

131. Se sia attaccato di falso una scrittura, l' Intendente prefiggerà un termine in cui la parte, che l' ha prodotta, dovrà dichiarare se intenda avvalersene.

132. L' ordine dell' Intendente sarà intimato alla parte avversa.

133. Ove la medesima dichiari di non voler far uso del documento prodotto, o manchi di soddisfare all' ordine dell' Intendente, non si terrà conto della scrittura attaccata di falso.

134. In questi due casi non vi sarà bisogno di decisione del Consiglio per pronunziare il rigetto del documento arguito di falso.

135. Se la parte dichiari volersene avvalere, il Consiglio deciderà, o rimettendo la decisione della causa principale all' esito del giudizio di falsità, o pronunziando la decisione deffinitiva, se essa non dipenda dalla scrittura attaccata di falso. Nel primo caso il Consiglio rinvierà le parti avanti chi di dritto.

136. Se il documento arguito di falso si riferisce soltanto ad uno dei capi della dimanda, il Consiglio potrà passare alla decisione degli altri capi della medesima.

TITOLO X.

Della verificazione delle scritture.

137. Le disposizioni contenute nel titolo precedente saranno applicabili ancora al caso, in cui una delle parti neghi che la firma a lui attribuita sia propria, o dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo.

138. Nel caso però in cui la parte omette di soddisfare all' ordine dell' Intendente, la scrittura si terrà come riconosciuta, e si passerà subito alla decisione della causa.

TITOLO XI.

Dell' intervenzione.

139. L' intervenzione sarà formata per mezzo di una petizione. Il Consiglio, dietro il rapporto del relatore, ordinerà che sia comunicata alle parti per rispondervi nel termine che sarà prefisso nell' ordine istesso. Ciò non ostante la decisione della causa principale, della quale trovansi instruiti gli atti, non potrà essere ritardata da una intervenzione.

TITOLO XII.

Della chiamata in garentia.

140. La parte che pretenderà di avere diritto di chiamare in giudizio un terzo a sua difesa, è tenuta di chiamarlo entro giorni otto dalla domanda originaria, oltre un giorno per ogni venti miglia. Se si chiameranno più persone alla stessa difesa, non si darà che un solo termine per tutti, il quale si regolerà secondo la distanza del luogo della dimora del chiamato più lontano.

141. Se la persona chiamata a difesa in giudizio pretenderà di aver diritto di chiamare un' altra a sua difesa, sarà tenuta di farlo entro il

soprascritto termine, che comincerà a decorrere dal giorno della sua chiamata in giudizio. Lo stesso dovrà osservarsi riguardo a quelli che ulteriormente si chiamassero a difesa.

142. Oltre i termini indicati negli articoli precedenti, non sarà permesso ai Consigli d' Intendenza di accordarne alcun altro.

143. Quando il Consiglio d' Intendenza dall' ispezione del processo venisse a conoscere, o che l' affare è sommamente urgente, o che la dimanda per garantia è stata avvanzata solamente per protrarre l' esito della causa, dovrà giudicare immediatamente sul merito, e riserberà alla parte l' esperimento del giudizio di garantia contra chi di ragione.

144. Quelli che verranno chiamati in garantia saranno obbligati a comparire nello stesso Consiglio d' Intendenza; dove si agiterà la causa principale, ancorchè negassero di essere tenuti alla garantia.

145. Ove la dimanda principale ed in garantia si trovino in istato di potersi decidere insieme, verranno esse giudicate unitamente.

TITOLO XIII.

Della rinnovazione della istanza.

146. Negli affari che non saranno in istato di essere giudicati, la procedura sarà sospesa per la notifica della morte di una delle parti. Questa sospensione durerà sino a che la parte non sarà messa in mora per ripigliare l' istanza.

147. In niun caso però il corso degli affari in istato di decisione potrà essere ritardato.

TITOLO XIV.

Della ricusa de' Consiglieri d' Intendenza

148. Qualunque Consigliere potrà essere dato a sospetto pe' seguenti motivi;

1° se è parente o affine delle parti, o di una di esse fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente:

2° se la moglie del Consigliere è parente o affine di una delle parti ne' gradi sopra indicati, sempre che la moglie sia ancora vivente, o che, essendo defunta, abbia lasciata prole superstite. Anche nel caso che sia morta senza prole, il suocero, il genero ed i cognati possono essere dati a sospetto:

3° se il Consigliere, la sua moglie, i loro ascendenti o discendenti, o affini nella stessa linea hanno una controversia eguale a quella che si agita fra le parti:

4° se sia pendente un processo in loro nome in un tribunale, in cui sia giudice una delle parti; se il Consigliere è creditore o debitore di una delle parti:

5° se nel decorso di cinque anni precedenti all' allegazione di so-

spetto abbia avuto luogo un processo criminale fra loro ed alcuna delle parti, o il conjuge, o parenti ed affini in linea retta:

6° se vi ha causa civile fra il Consigliere, la sua moglie, i loro ascendenti, o discendenti, o affini nella stessa linea, ed una delle parti, qualora però la causa sia stata intentata dalla parte, prima della introduzione della lite nel corso della quale si allega il sospetto, oppure si trattasse di causa, che sebbene già terminata, fosse ciò seguito entro il semestre precedente l'allegazione di sospetto:

7° se il Consigliere è tutore, tutore surrogato, curatore, erede presuntivo o donatario, padrone o commensale di una delle parti; se è amministratore di qualche stabilimento, società o direzione, la quale ha parte in causa; o se una delle parti è suo erede presuntivo:

8° se il Consigliere ha consultato, aringato, scritto nell'affare; se ha precedentemente conosciuto della controversia come consigliere, o come arbitro (1); se ha sollecitato, raccomandato o somministrato le spese della causa; se in essa ha deposto come testimonio; se, dopo cominciata la procedura, ha mangiato e bevuto con una delle parti nella loro casa di abitazione; o se ha ricevuto da una di esse qualche regalo o dono:

9° se vi ha capitale inimicizia tra il Consigliere ed una delle parti:

10° se dopo la introduzione della causa, o entro sei mesi anteriori all'allegazione di sospetto, abbia egli insultata ingiuriata o minacciata alcuna delle parti, o verbalmente o in iscritto (2)

149. Non vi sarà luogo ad allegar sospetto un Consigliere per essere egli parente col tutore o curatore di una delle parti, o cogli amministratori ed agenti di uno stabilimento, di una società, direzione o unione di persone che sieno parti in causa, salvo che i detti tutori, amministratori, od interessati avessero un interesse distinto e personale.

150. Qualunque Consigliere che conoscerà essere in caso di poter essere allegato sospetto, sarà tenuto di dichiararlo al Consiglio d'Intendenza, perchè decida se debba astenersi.

(1) Elevatosi dubbio sul modo di procedere nel caso che l'Intendente avendo contrattato per gl' interessi della Provincia fosse convenuto innanzi il Consiglio d' Intendenza. S. M. si degnò dichiarare, che nei giudizii presso li Consigli d'Intendenza riguardanti contratti d'interesse Provinciale alla cui stipulazione l'Intendente si trovasse già di aver preso parte qual capo della Provincia da lui amministrata.

1° L'Intendente non vi rappresenta in alcun caso il reo convenuto. Egli anzi giammai, all' infuori che per fatto di suo privato personale interesse, può essere citato a comparire innanzi i denominati Consigli.

2° Indipendentemente da ciò nè l'Intendente, nè i Consiglieri d'Intendenza sono astretti astenersi dall' intervenire, e dall'emettere i loro voti ne' consigli ancorchè vi si tratti di giudizii sulla validità, legittimità, od interpetrazione, e spiegazione di quegli atti amministrativi medesimi, alla cui formazione eglino rispettivamente per ragion di uffizio abbiano preso parte. (*Real Rescritto de' 24 Ottobre 1829.*)

(2) Alli enunciati motivi di ricusa, si aggiunsero li seguenti altri con Decreto dei 29 Marzo 1844.

» Art. 1.° Ogni Consigliere d' Intendenza può essere ricusato: 1.° se il consanguineo, o affine del medesimo sino al quarto grado inclusivamente faccia da avvocato, o patrocinatore di una delle parti litiganti, purchè non sia stato chiamato alla difesa dopo di essersi introdotto il giudizio, nel qual caso dovrà il consanguineo, o l'affine astenersi dalla difesa: 2.° se il consanguineo o affine del Consigliere d'Intendenza fino al quarto grado sopraddetto sia avvocato, o patrocinatore ordinario di una delle parti, con onorario fisso costituitogli prima che il giudizio sia stato introdotto.

151. L' allegazione a sospetto dovrà proporsi prima che incominci la discussione all' udienza, a meno che i titoli di allegazione di sospetto non sieno posteriormente soppravvenuti.

152. L' allegazione di sospetto dovrà proporsi con un' atto alla segreteria del Consiglio, il quale dovrà contenere i motivi del medesimo e le pruove di esso. Questo atto dovrà essere sottoscritto dalla parte, o da un procuratore speciale, il cui mandato in forma autentica dovrà essere annesso all' atto di ricusa.

153. Il Segretario del Consiglio darà subito conoscenza al Presidente del medesimo. Questi ne ordinerà la comunicazione al Consigliere dato a sospetto, il quale tra il corso di due giorni dovrà fare la sua dichiarazione in piè dell' atto di ricusa.

154. Se il Consigliere allegato a sospetto ammetta i fatti addotti in appoggio della sospezione, o se i fatti suddetti sieno provati, il Consiglio ordinerà che il Consigliere ricusato si astenga.

155. Se la parte che allegherà il sospetto non presenti pruova scritta o principio di pruova de' titoli del medesimo, dipenderà dalla prudenza del Consiglio il rigettare la sospezione dietro la semplice dichiarazione del Consigliere, o il ricercare maggiori schiarimenti.

156. Contando dal giorno in cui il Presidente del Consiglio avrà ordinata la comunicazione prescritta nell' articolo 153, rimarrà sospeso qualunque giudizio, ed operazione. Se una delle parti pretende che vi sia pericolo, o urgenza nel ritardo, l' incidente sarà portato alla conoscenza del Consiglio, il quale potrà ordinare che vi si proceda per mezzo di un'altro Consigliere.

157. La parte la cui allegazione a sospetto sarà dichiarata insussistente e non ammissibile, verrà condannata ad una multa ad arbitrio del Consiglio non minore di ducati trenta, senza pregiudizio dell' azione del Consigliere per riparazione, e pei danni ed interessi, se vi ha luogo; in questo caso però il Consigliere dovrà astenersi.

158. L' appello avverso le decisioni che hanno rigettata la sospezione, dovrà essere prodotto nel termine di tre giorni, a contare da quello in cui saranno state emanate.

159. La gran Corte de' conti dovrà pronunziare tra i dieci giorni che succedono a quello in cui avrà ricevuto dal Consiglio d'Intendenza, che ha giudicato, le carte concernenti l' allegazione a sospetto.

160. L' appello sarà prodotto nella segreteria del Consiglio.

161. Il Presidente del Consiglio, dietro l' ispezione dell' appello, ordinerà il rinvio delle carte, di cui si è parlato nell' articolo 159, alla gran Corte de' conti.

162. Se durante la decisione sull' appello prodotto, una delle parti pretendesse che sia necessario di procedere a qualche operazione, il Consiglio che ha rigettata l' allegazione a sospetto, potrà ordinare che vi si proceda per mezzo di un' altro Consigliere.

163. L' appellante, che ometterà di far discutere nella gran Corte il gravame da esso prodotto, nel corso di un mese, a contare dal giorno del rinvio delle carte, decaderà da ogni dritto, e s' intenderà di aver prestato acquiescenza alla sentenza del Consiglio.

164. Nel caso preveduto nell' articolo precedente non vi sarà biso-

gno di alcuna decisione della gran Corte, ma basterà un certificato del Segretario generale della medesima, donde risulti che la Corte non ha ancora pronunziato sull'appello prodotto.

165. Quando fosse ricusato un' intero Consiglio, sarà la ricusa decisa dalla Gran Corte de' conti, a' termini di ciò che sarà da Noi disposto nella legge organica sulla medesima, e, dove militasse, sarà la conoscenza dell'affare rimessa ad uno de'Cousigli d'Intendenza più vicino (1).

166. Le forme da adoperarsi per la ricusa contro un' intero Consiglio, ovvero per motivo di sicurezza pubblica, saranno quelle stesse, che sono state determinate negli articoli 122, e seguenti della presente legge.

TITOLO XV.

Della rimessione della causa da un Consiglio ad un' altro per titolo di parentela o affinità.

167. La rimessione di un' istanza da un Consiglio ad un' altro potrà domandarsi; 1° se fra i membri che compongono il Consiglio vi sieno due parenti o affini di alcuna delle parti fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente; 2° se una delle parti, essendo membro del Consiglio d'Intendenza che dee giudicare, abbia pure un parente o affine nel detto grado e nel medesimo Consiglio.

168. La rimessione potrà dimandarsi in qualunque stato di causa, a meno che non sia cominciata la discussione all' udienza.

169. La dimanda di rimessione si dovrà proporre con un' atto alla segreteria del Consiglio: questo atto conterrà i motivi della dimanda, e sarà sottoscritto dalla parte o da un suo procuratore speciale munito di mandato in forma autentica.

170. Dietro la spedizione del mentovato atto presentato dal segretario del Consiglio al medesimo in uno coi documenti giustificativi della dimanda, si pronunzierà decisione, nella quale si ordinerà:

1° la comunicazione del detto atto a'Consiglieri, per causa de'quali si è chiesta la rimessione, entro un termine da fissarsi a questo effetto;

2° la relazione a giorno indicato da farsi da uno de'Consiglieri che viene a tale oggetto destinato nella stessa decisione.

171. La spedizione dell' atto di dimanda di rimessione, i documenti annessivi, e l'indicata decisione saranno notificati in copia alle altre parti.

172. Qualora la dimanda di rimessione sia accolta, l'istanza sarà rimessa ad uno de' Consigli d' Intendenza più vicino.

173. Gli articoli 158, 159, 160, 161, 162, 163 e 164 saranno applicabili all' appellazione de' giudicati di rimessione.

174. La parte succumbente nell'istanza di rimessione di causa dovrà condannarsi ad una multa non minore di ducati quaranta, oltre de'danni ed interessi verso la parte, quando vi sia luogo.

(1) Può essere ricusato un Consiglio quando abbia dato avviso consultivo per incarico avutone dall'Intendente su di un affare contenzioso nel quale dalla legge è chiamato a pronunziarvi come corpo giudiziario. Avviso della Gran Corte de'Conti di Napoli del 25 Ottobre 1823 approvato da S. M. il 31 Gennajo 1824.

TITOLO XVI.

Delle decisioni de' Consigli d' Intendenza in generale: delle decisioni contumaciali, e delle opposizioni.

175. Le sentenze de' Consigli d' Intendenza saranno qualificate di *decisione*.

176. Saranno profferite a pluralità di voti, e verranno pubblicate immediatamente dopo la discussione. In caso di parità, il voto dell'Intendente sarà preponderante, e deciderà la controversia.

177. I votanti dovranno essere almeno al numero di tre.

178. In ogni Consiglio d' Intendenza vi sarà un registro, cifrato in ciascuna pagina dall'Intendente, il quale sarà destinato alla iscrizione delle cause, che debbono essere spedite. Avrà per titolo: *Ruolo delle cause pendenti innanzi al Consiglio d'Intendenza.* L' estratto di questo libro sarà affisso alla porta del Consiglio, e regolerà per ordine di numeri la spedizione delle cause, e la preferenza con cui le cause prima iscritte debbono essere proposte. Una tale preferenza non avrà luogo per gli affari urgenti. L' Intendente avrà la facoltà dichiarare questa urgenza.

179. I Consigli d' Intendenza dovranno decidere la controversia sottoposta al loro esame al più tardi fra dieci giorni che succederanno alla ricezione dell'ultima memoria, o il compimento dell'istruzione da essi ordinata, a norma delle circostanze.

180. Nel giorno indicato dal ruolo, o dalla dichiarazione di urgenza emessa dall' Intendente il Consigliere relatore farà in pubblico il rapporto della causa. Questo rapporto consisterà nella riassunzione del fatto e delle pruove desunte dalle istruzioni.

181. Dopo il rapporto i Consigli d' Intendenza dovranno passare immediatamente alla decisione della causa.

182. Essi potranno, pria di giudicare, sentire in seduta anche le parti, o i loro procuratori speciali.

183. In ogni Consiglio d'Intendenza vi sarà un registro, il quale servirà di foglio di udienza. Il segretario registrerà in questo foglio i motivi e la parte dispositiva di tutte le decisioni. I notamenti giornalieri di questo registro saranno sottoscritti dall'Intendente, o dal Consigliere d'Intendenza che lo rimpiazza nella presidenza. I fogli di questo registro saranno cifrati dall' Intendente (1).

184. I registri enunciati negli articoli 178 e 183 saranno simili a' modelli che saranno formati nella Real Segreteria e Ministero di Stato degli Affari Interni, e dovranno essere in ogni anno rinnovati (2).

(1) Li fogli di udienza debbono formarsi in carta da bollo (*Ministeriale de' 5 Maggio 1832*).

(2) Li modelli enunciati negli art. 178 e 183 rimessi dal Ministro degli Affari Interni a' 23 Febbrajo 1833 sono annoverati nel presente volume a' numeri XVIII e XIX.

Con Ministeriale de' 23 Febbrajo 1833 fu prescritto locchè segue in riguardo al foglio d'udienza de' Consigli d' Intendenza.

1° Che a scanso di qualche equivoco, e ad oggetto di serbare un metodo semplice, ed uniforme a quello che si osserva nella Camera del contenzioso ammini-

185. Le decisioni de' Consigli d' Intendenza conterranno :

1° i nomi de' consiglieri ;

2° i nomi , cognomi e dimora delle parti. Ove queste sieno state rappresentate da' procuratori speciali , si farà espressa menzione de' medesimi ;

3° le loro conclusioni ;

4° il visto delle scritture principali ;

5° l' esposizione sommaria de' punti di fatto e di dritto su' quali si agita la causa ;

6° i motivi su' quali è fondata la decisione e la dispositiva della medesima.

186. A tal' effetto il Segretario del Consiglio, tra lo spazio di tre giorni, a contare da quello in cui sarà stata pronunziata la decisione, dovrà distendere il fatto , ed elevare le quistioni di dritto che debbono servire a compimento della decisione emessa dal Consiglio. Sottoporrà l'originale di queste parti aggiunte della decisione all' approvazione dell' Intendente , o del Consigliere che ne farà le veci , e lo farà cifrare dall' uno o dall'altro. Questi originali saranno conservati in fascicoli numerati corrispondentemente alle decisioni contenute nel registro.

187. Le spedizioni esecutorie delle decisioni saranno intitolate e terminate come quelle de'tribunali ordinarî. Le decisioni però che riguarderanno reclami per contribuzioni dirette , continueranno ad essere spedite in originale , e nelle forme per esse stabilite (1).

188. Le decisioni trascritte nel registro enunciato nell' articolo 183 , saranno riputate le originali decisioni dei Consigli d'Intendenza. Quelle relative a' richiami in materia di contribuzioni dirette , mentovate nell'articolo precedente , vi saranno trascritte per doppio originale. Nel registro si spiegherà se esse sieno state pronunziate in contraddizione, ovvero in contumacia.

189. I Segretarî de' Consigli d' Intendenza , i quali rilasciassero spedizione di una decisione, pria che il foglio di udienza sia stato sottoscritto , saranno perseguitati come falsarî.

190. Le decisioni de' Consigli d'Intendenza saranno esecutorie in tutta la estensione del Regno : produrranno ipoteca , e potranno solamente impugnarsi nella Gran Corte de'conti nel modo che sarà indicato nel cap. III della presente legge , e ne' casi preveduti dalla legge sul contenzioso amministrativo.

strativo della Gran Corte de' conti , il foglio d' udienza delle decisioni del Consiglio d' Intendenza debb'essere unico , ed in carta bollata per trascriversi tanto quelle che sono soggette al bollo, ed al registro, quanto le altre che non lo sono.

2° E che ogni Consiglio d' Intendenza si può regolare come nella Gran Corte de' conti : riscotendo l'importo della carta bollata ancora per la trascrizione nel foglio d'udienza delle considerazioni, e della dispositiva delle decisioni , non che di quella per la spedizione di essa, oltre il dritto di repertorio stabilito per legge a grana quattro per ogni atto che si rilascia alle parti.

(1) Nel caso si richiegga dalle parti una seconda spedizione esecutiva delle decisioni del Consiglio d' Intendenza , debbono esse farne domanda all' Intendente rispettivo , il quale in vista de' motivi che si adducono, come Presidente del Consiglio la permetterà con sua ordinanza , come è prescritto per li Presidenti de' Tribunali giudiziarii nell' art. 932 della procedura civile. (*Real Rescritto de' 28 Agosto 1830.*)

191. Esse non saranno messe in esecuzione che dopo di essere state notificate alla parte succumbente, salvo le disposizioni contenute ne' regolamenti in vigore per le decisioni su i richiami per contribuzione fondiaria(1).

192. Le disposizioni dell' articolo 13 sono applicabili ancora a' Consigli d' Intendenza. Tutto ciò che verrà ordinato dal Presidente del Consiglio pel mantenimento dell' ordine, dovrà essere immediatamente eseguito con tutta la puntualità.

193. Nel foglio di udienza del Consiglio si farà espressa menzione degli ordini dati dal Presidente ne' casi preveduti dagli articoli 13 e 192 della presente legge.

194. Tutte le decisioni de' Consigli d' Intendenza, rese in contumacia, che non saranno state notificate alla parte condannata fra tre mesi dalla loro data, si avranno come non pronunziate. Le azioni che vi avranno dato luogo non saranno estinte, ma l' istanza dovrà essere nuovamente prodotta.

195. Le decisioni rese in contumacia saranno suscettibili di richiamo. Questo non sarà sospensivo a meno che non venga ordinato espressamente. Il richiamo dovrà esser presentato nel termine di quindici giorni, a contare da quello in cui la decisione sarà stata notificata.

196. Scorso il termine fissato nell' articolo precedente, il richiamo non potrà più ammettersi.

197. Se il Consiglio sarà di avviso che il richiamo debbe riceversi, rimetterà le parti nello stato in cui erano prima della decisione, se la giustizia lo esige; e la decisione che avrà ammesso il richiamo sarà intimata nel termine di otto giorni, a contare da quello in cui sarà stata emanata.

198. La intimazione avrà luogo nel domicilio eletto dall' attore.

199. Non competerà richiamo alla parte contumace avverso una decisione resa in contraddizione con un' altra parte che abbia lo stesso interesse.

200. La parte richiamante che non giustifichi la ragione della sua contumacia, sarà condannata ad nna multa non minore di ducati sei, nè maggiore di ducati trenta.

TITOLO XVII.

Dell' opposizione del terzo.

201. Que' che vorranno opporsi alle decisioni del Consiglio in materia contenziosa, quando nè essi, nè quei ch' essi rappresentano, sieno stati chiamati in giudizio al tempo in cui la decisione fu profferita, ed abbia questa leso qualche dritto loro appartenente, non potranno farlo altrimenti, che con una petizione nella forma ordinaria. Questa dovrà essere presentata nella Segreteria del Consiglio, e si procederà in conformità del disposto nel titolo II del capitolo II.

202. La parte che, promuovendo questa opposizione, succumberà,

(1) Osservasi il Real Decreto de' 10 Giugno 1817 in riguardo a' richiami per la contribuzione fondiaria.

sarà condannata ad un' ammenda non minore di ducati dieci, nè maggiore di ducati cinquanta, senza pregiudizio de' danni ed interessi delle parti, se vi ha luogo.

203. L' opposizione del terzo che si proporrà come azione principale, dovrà introdursi avanti l' autorità che ha pronunziata l'impugnata sentenza.

204. L'opposizione del terzo incidente in una istanza già introdotta avanti un' autorità, sarà proposta con una dimanda avanti la stessa autorità, se questa è uguale o superiore a quella che ha pronunziata l'impugnata decisione.

205. Il Consiglio d' Intendenza, davanti il quale è stata prodotta la sentenza, contro di cui si è formata opposizione, potrà, secondo le circostanze, proceder oltre, o sospendere la causa principale.

TITOLO XVIII.

Della condanna, e liquidazione delle spese.

206. Le parti succumbenti saranno condannate alle spese, ma potranno le medesime compensarsi in tutto o in parte nel caso che ciascheduno de' litiganti succumbesse rispettivamente sopra qualche articolo.

207. Gli uscieri che eccederanno i limiti delle loro funzioni, i tutori, curatori, eredi beneficiati, o altri amministratori che comprometteranno gl' interessi della loro amministrazione, potranno essere condannati personalmente alle spese senza rimborso, ed anche a' danni ed interessi, se vi ha luogo, salvo le interdizioni contro gli uscieri e la destituzione contro i tutori ed altri amministratori, secondo la gravità della circostanza.

208. Non sarà compresa nella liquidazione delle spese alcuna spesa di viaggio, soggiorno o ritorno delle parti, nè alcuna spesa di viaggio di usciere al di là di una giornata, nè la stampa delle memorie.

209. La liquidazione e la tassa delle spese sarà fatta dal consigliere relatore della causa, salvo la revisione della medesima nel Consiglio di Intendenza.

TITOLO XIX.

Del modo di procedere de' Consigli d' Intendenza nell' applicazione delle multe per le contravvenzioni enunciate negli art. 6. e 7 della legge sul contenzioso amministrativo.

210. Le funzioni del ministero pubblico presso i Consigli d'Intendenza saranno esercitate da' Segretari generali d' Intendenza.

211. Pervenuto che sarà al Consiglio d' Intendenza il processetto per la pruova della contravvenzione, verrà subito passato al ministero pubblico. Questo, dopo di averne presa conoscenza, presenterà al Consiglio una dimanda per l'applicazione della multa corrispondente all'imputato.

212. Questa dimanda sarà comunicata all' imputato per mezzo del Sindaco del Comune, nel quale è domiciliato.

213. Il prevenuto dovrà presentare la sua risposta nel termine di

otto giorni. Egli potrà prender comunicazione del processo compilato contro di esso nella Segreteria del Consiglio.

214. Tutti gli altri atti di procedura nel soggetto caso saranno regolati a norma delle disposizioni contenute ne' titoli precedenti.

215. Le decisioni ch' emetteranno i Consigli d' Intendenza a ragione delle contravvenzioni suddette, conterranno due capi distinti; 1° la dichiarazione della reità o della innocenza del prevenuto; 2° l' applicazione della pena o l' assoluzione.

216. Il Consiglio d' Intendenza colla medesima decisione, colla quale applicherà la multa prescritta dalla legge, condannerà ancora il prevenuto alla rifazione dei danni ed interessi a favore di chi sarà di ragione, non che alle spese del giudizio.

217. Gli art. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28 e 29, tit. I e II del primo capo saranno applicabili ancora a' Consigli d' Intendenza.

218. Le disposizioni di sopra enunciate nel presente titolo si applicheranno ancora nel caso in cui siasi prodotto appello avverso le sentenze de' Sindaci.

CAPITOLO III.

DEL MODO DI PROCEDERE INNANZI ALLA CAMERA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DELLA GRAN CORTE DE' CONTI.

TITOLO I.

Della formazione produzione ed istruzione de' richiami.

219. Il termine per produrre ricorsi nella Camera del contenzioso amministrativo della gran Corte de' conti avverso le decisioni di un' autorità che ne dipende, sarà di tre mesi pe' privati, e di sei mesi per le amministrazioni pubbliche. Questo termine incomincerà a decorrere per le decisioni pronunziate in contradittorio dal giorno della loro notifica a persona, o domicilio, e per le decisioni profferite in contumacia dal giorno in cui non sarà più ammissibile l' opposizione (1).

220. Que' che che dimorano fuori del continente del regno, avranno per produrre i ricorsi, oltre lo spazio di tre mesi dalla notificazione della sentenza, il termine enunciato nell' art. 53.

221. Questi termini saranno perentori relativamente a tutte le parti, salvo il ricorso contro chi di ragione.

222. Gli assenti dal territorio del regno per servizio di terra o di mare, o impiegati in negoziazione all' estero per lo servizio dello Stato, avranno lo spazio di un' anno per produrre il ricorso, oltre il termine di tre mesi dalla notifica della decisione.

223. Il termine per produrre i ricorsi sarà sospeso per la morte della parte succumbente. Non riprenderà il suo corso, che dopo la notifica

(1) Per le Direzioni delle contribuzioni dirette il termine a produrre reclamo avverso le decisioni de' Consigli d' Intendenza è di tre mesi (*Real Rescritto de' 16 Luglio 1825*).

della decisione al domicilio del defunto, fatta colla formalità prescritta per li atti di citazione o dopo spirati li termini per fare inventario, e per deliberare tutte le volte che la decisione fosse stata notificata prima della scadenza di questi ultimi termini. Questa notificazione potrà farsi agli eredi collettivamente, e senza designazione di nomi, e qualità.

224. Se la decisione si fosse pronunziata sui fondamenti di un documento falso, o se la parte fosse stata condannata in conseguenza di non aver potuto produrre un documento decisivo ch'era nelle mani dell'avversario, il termine ad appellare non decorrerà, che dal giorno in cui la falsità sarà riconosciuta, giudicata o verificata, dal giorno in cui il documento sarà ricuperato dalla parte succumbente. In questo ultimo caso la parte dovrà somministrare pruova scritta indicante il giorno in cui ha ricuperato il documento, e non altrimenti.

225. L'appello da una sentenza preparatoria non potrà essere interposto, che dopo la sentenza definitiva ed unitamente all'appello da questa sentenza: il termine a ricorrere non decorrerà che dal giorno della notificazione della decisione definitiva, ed il ricorso sarà ammessibile, ancorchè la decisione preparatoria fosse eseguita senza alcuna riserva.

226. Il ricorso da una decisione interlocutoria potrà interporsi prima della decisione definitiva. Lo stesso avrà luogo per le decisioni, nelle quali si fosse pronunziato sopra domanda provvisionale.

227. Le decisioni preparatorie son quelle che riguardano soltanto l'istruzione della causa, e che tendono a mettere il processo in istato di essere definitivamente giudicato.

228. Le sentenze interlocutorie sono quelle, colle quali i Consigli d'Intendenza, prima di giudicare definitivamente, ordinano una pruova, una verificazione, o un'istruzione ch'è pregiudiziale al merito.

229. Il ricorso delle parti in materia contenziosa amministrativa sarà presentato in una petizione sottoscritta da un'avvocato. Questa petizione sarà formata a norma dell'articolo 34.

230. Il ricorso non avrà effetto sospensivo, se non quando venga ordinato espressamente. Allorchè il relatore sarà di avviso di doversi accordare la sospensione, esso ne farà rapporto alla Camera, la quale deciderà se debba aver luogó (1).

231. Le sottoscrizioni degli avvocati in piedi delle petizioni, sia per la dimanda sia per la risposta, importeranno costituzione ed elezione di domicilio.

232. Non è ammesso nella Camera del contenzioso alcun intervento in causa, salvo che venga richiesto da quel terzo che abbia dritto di formare opposizione al giudicato.

233. Tutte le regole stabilite pe'Consigli d'Intendenza si applicheranno ancora alla Camera del contenzioso amministrativo, eccetto le disposizioni contenute negli articoli e titoli seguenti (2).

(1) Le decisioni di soprassessorie della Camera del contenzioso presso la Gran Corte de' conti, così pel ramo delle Finanze come per gli Affari Interni, non si possono eseguire senza previa approvazione Sovrana. (*Real Rescritto de' 23 Giugno 1831.*)

(2) In riguardo ai gravami prodotti avverso le decisioni profferite da' Consigli d'Intendenza su i reclami particolari, e collettivi della contribuzione diretta, si osservi per la procedura quanto è prescritto nel decreto dei 10 Giugno 1817

234. Gli avvocati delle parti potranno riscontrare gli atti nella segreteria generale della Gran Corte, senza soggiacere ad alcuna spesa. Le scritture originali non dovranno consegnarsi alle parti, ma soltanto le copie, eccetto il caso del consenso delle parti.

235. Quando siensi prese delle scritture dalla segreteria, la ricevuta firmata dall' avvocato porterà la sua obbliganza di restituirle nello spazio di otto giorni. Scorso questo termine, il Presidente della Camera potrà condannare personalmente il detentore al pagamento di ventiquattro carlini a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo, ordinare ancora che sia astretto alla restituzione delle carte coll'arresto della persona.

236. Le intimazioni da avvocato ad avvocato delle parti saranno fatte dagli uscieri addetti al servizio della Gran Corte de' conti.

237. La procedura presso la Camera del contenzioso amministrativo rimarrà ancora sospesa per lo solo fatto della morte, dimissione, interdizione, o destituzione dell' avvocato.

238. L' atto di revoca che una delle parti faccia del suo avvocato, sarà senza effetto per la parte avversa, se non conterrà la destinazione di un' altro avvocato.

239. La Camera del contenzioso amministrativo, prima di emettere le sue decisioni, sentirà le conclusioni del ministero pubblico.

240. Le decisioni della medesima conterranno ancora le conclusioni del ministero pubblico.

241. La decisione che avrà ammesso il richiamo avverso una decisione contumaciale, sarà notificata negli otto giorni all' avvocato dell'altra parte.

242. Gli articoli 254 e 258 concernenti i ricorsi contra le decisioni rese in contradizione, di cui si parlerà in appresso, saranno comuni all'opposizione del terzo che si produrrà presso la Camera del contenzioso amministrativo della Gran Corte de'conti.

243. Allorchè una delle parti si crederà lesa ne' suoi dritti, o nella sua proprietà, per effetto di una decisione della Camera suddetta in materia non contenziosa, essa potrà presentarci una memoria. Sul rapporto che ci sarà fatto, ci riserbiamo di rinviarne l'esame, se lo troveremo ragionevole, ad un' altra Camera della stessa Gran Corte de' conti.

244. Nel caso di rimissione di causa da una Camera all' altra della Gran Corte de' conti, le Camere de' conti della medesima, riunite in seduta, sono investite delle funzioni della Camera del contenzioso amministrativo.

245. L'atto col quale si chiede la rimissione della causa da una Camera all' altra, dovrà essere sempre comunicato al ministero pubblico.

246. I titoli di allegazione a sospetto relativo a' Consiglieri saranno applicabili al ministero pubblico, allorchè questo non sarà parte principale; ma quando il ministero pubblico sarà parte principale non potrà essere allegato a sospetto.

247. L'articolo 245 si applicherà ancora al caso, in cui siasi allegato sospetto uno de' Consiglieri della Gran Corte.

248. L' articolo 207 sarà applicabile ancora agli avvocati.

TITOLO II.

Disposizioni particolari per gli affari contenziosi dietro rinvio de' Ministri.

249. Allorchè uno de' nostri Ministri crederà che qualche decisione emessa da' giudici inferiori del contenzioso amministrativo abbia leso i diritti di una delle amministrazioni da esso dipendenti, e che perciò vi sia luogo a richiamare presso la Gran Corte de' conti, disporrà che il Procuratore generale della medesima presenti alla Corte un' istanza ragionata sull' oggetto di cui è quistione, e procuri la riforma della decisione suddetta.

250. L' articolo precedente non avrà luogo quando sia già scorso il termine stabilito nell' articolo 219.

251. Si darà nella forma amministrativa ordinaria avviso alla parte interessata di essersi rimesse alla segreteria della Corte la memoria e le scritture presentate dal Procuratore generale, affinchè possa istruirsene nella forma prescritta negli articoli 233 e 234, e presentare la risposta a' termini prefissi nella presente legge.

252. Allorchè vi saranno degli affari, ne' quali il Governo avrà interessi opposti a quelli di alcuna delle parti, la semplice produzione della memoria e delle scritture nella segreteria generale della Corte, equivarrà alla notifica degli agenti del Governo. Lo stesso avrà luogo nel proseguimento della istruzione.

253. Il Procuratore generale avrà cura di dar notizia agli agenti del Governo delle carte enunciate nel precedente articolo.

TITOLO III.

Del ricorso contro le decisioni rese in contradizione.

254. È proibito sotto pena di ammenda, e di più in caso di recidiva sotto pena di sospensione agli avvocati presso la Gran Corte de'conti di presentare ricorsi contro una decisione resa in contradizione, fuorchè in due casi: 1° se sia stata resa sopra scrittura falsa; 2° se la parte sia stata condannata per non aver presentata una scrittura decisiva, che era ritenuta dal suo avversario.

255. Questo ricorso dovrà essere presentato nello stesso termine, ed ammesso nello stesso modo, che il richiamo per le decisioni rese in contumacia.

256. Se il ricorso contro una decisione resa in contradizione sarà stato ammesso nel corso dell' anno dal dì della decisione, dovrà essere notificato o alla parte avversa, o al domicilio dell' avvocato che ne ha sostenuto la difesa, e che sarà tenuto di sostenerla anche nella discussione di questo ricorso, senza che vi sia bisogno di nuove facoltà.

257. Se il ricorso non sia stato ammesso che dopo un' anno dal dì della decisione, la notifica dovrà farsi alle parti o personalmente, o al domicilio nel termine prefisso iu questa legge.

258. Allorchè si sarà deliberato sopra un ricorso contro una decisione resa in contradizione, non potrà ammettersi un secondo ricorso contro la stessa decisione. Se l'avvocato ne presentasse la dimanda, sarà punito a norma della legge.

TITOLO IV.

Della disapprovazione dell' operato degli avvocati.

259. Se una delle parti dichiari di non riconoscere per suo un' atto o procedura in suo nome compilata altrove, meno che alla Gran Corte de' conti, e che possa influire sulla decisione della controversia che si agita, a sua domanda dovrà essere comunicata agli altri interessati. Se la Camera del contenzioso stimerà che la dichiarazione meriti d'essere messa in esame, essa ne rinvierà l'istruzione e la decisione al tribunale competente, per essere ultimata nel termine che prefiggerà. Spirata questa dilazione si passerà oltre al rapporto della causa principale.

260. Se s' impugnino atti, o procedure fatte presso la Gran Corte dei conti, si procederà sommariamente nei termini che saranno fissati dalla Camera del contenzioso.

Disposizioni generali.

261. In ogni caso in cui il Consiglio d'Intendenza o la Camera del contenzioso della Gran Corte de' conti crederanno di dover cancellare una sentenza o decisione di Giudici rispettivamente inferiori, soggetta ad appello, dovranno contemporaneamente pronunziare sul merito della controversia.

262. Gli atti di comunicazione, di avviso, o d'intimazione, e tutti gli altri atti saranno fatti dagli uscieri de' Consigli d'Intendenza, o della Gran Corte de' conti sino alla di loro esecuzione, eccettuato però il caso preveduto nell' art. 46, e quello in cui la persona da intimarsi domiciliasse in un luogo lontano dalla Gran Corte più di una giornata.

263. I Sindaci, i Consigli d'Intendenza, e la Camera del contenzioso della Gran Corte de' conti non saranno nella loro procedura obbligati a serbare altre forme, oltre a quelle contenute nella presente legge.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

DECRETO CON CUI SI ORDINA CHE LE LEGGI DE' 12 DICEMBRE 1816, E DE' 21, E 25 MARZO 1817 SIANO OSSERVATE ANCHE NEI REALI DOMINI OLTRE IL FARO RIMANENDO ABOLITA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE PREESISTENTE.

Napoli 7 Maggio 1838

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Veduta la legge del dì 12 Dicembre 1816 sull' amministrazione civile, e quelle del dì 21, e 25 di Marzo 1817 sul contenzioso amministrativo;

Veduto il Real Decreto transitorio degli 11 di Ottobre 1817, del pari che le successive istruzioni date fuori per la esecuzione di esso ne' nostri Reali Domini oltre il Faro;

Considerando aver le norme onde si regge l' amministrazione civile, base e fondamenti della pubblica prosperità, e di tutte le amministrazioni dello Stato, potentemente influito all' incremento della floridezza di questi Reali Domini;

Considerando esser già tempo pe' nostri Reali Dominii oltre il Faro, di farsi luogo dal Decreto suddetto degli 11 di Ottobre 1817 alle disposizioni diffinitive contenute nelle cennate leggi;

Volendo Noi consultare alla uniformità di principî, donde discorrono l' ordine, la economia e la speditezza nell' azione governativa, e nelle disposizioni amministrative;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. A datare della pubblicazione del presente nostro Decreto, avranno forza di legge ne' nostri Reali Domini oltre il Faro, e vi saranno osservate le disposizioni contenute nella legge organica amministrativa del dì 12 di Dicembre 1816, e quelle sul contenzioso amministrativo, e sulla procedura che ne risguarda i giudizî contemplati nelle leggi del dì 21 e del dì 25 di Marzo 1817, ogni altra disposizione preesistente abolita.

2. In conformità di quanto trovasi disposto col titolo III cap. VI del-

la legge del dì 12 di Dicembre 1816 per l'amminisirazione della città di Napoli, quella della città di Palermo, Messina e Catania, escluso il ramo della Polizia, è affidata ad un Corpo di città che conserverà il titolo di Senato, sotto la dipendenza del rispettivo Intendente.

3. Ciascun corpo amministrativo delle dette città sarà composto di un Sindaco e di sei Eletti corrispondenti alle sei Sezioni, in cui ciascuna di esse co' suoi borghi e casali è attualmente divisa. Il Sindaco di Palermo riterrà il titolo di Pretore, e di Patrizio quello di Catania.

4. Le disposizioni particolari per l'amministrazione del Comune di Napoli contenute nel cap. VI del tit. III della legge del dì 12 di Dicembre 1816, saranno da oggi innanzi applicabili ad ognuno dei suddetti tre Comuni di Palermo, Messina e Catania, del pari che alle rispettive Sezioni di essi.

5. Tutti i nostri Ministri Segretari di Stato, il nostro Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale in Sicilia, ed il Direttore del nostro Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

REAL DECRETO RIGUARDANTE LA CLASSIFICAZIONE, E TRATTAMENTI DEGL' INTENDENTI, SECRETARII GENERALI E SOTTINTENDENTI NEI REALI DOMINII OLTRE IL FARO E L'ANNUO ASSEGNO PER LE RISPETTIVE SPESE DI SECRETERIA.

Napoli 3 Settembre 1838.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Veduti la legge de'12 Dicembre 1816, il Real Decreto degli 11 Ottobre 1817, quello degli 8 di Marzo 1825, e l'altro Nostro Real Decreto de' 31 di Ottobre 1837, col quale credemmo conveniente alla più attiva vigilanza su tutti i rami della pubblica amministrazione di ripristinare ne' Nostri Domini al di là del Faro le Sottintendenze precedentemente abolite;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente Generale ne'Reali Domini oltre il Faro;

Volendo mettere all'unisono le Intendenze e le Sottintendenze di quei Reali Domini con quanto trovasi stabilito per quelle de'Domini di quà del Faro, così per le classi, come pei trattamenti dei funzionari, e pel mantenimento delle rispettive segreterie;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gl' Intendenti, i Segretari generali, ed i Sottintendenti de Domini oltre il Faro saranno d'oggi innanzi distinti in tre classi a ciascuna delle quali verrà annesso il soldo come appresso:

Le classi saranno personali. Ci riserbiamo di accordare nei limiti designati col presente Decreto per ciascuna di esse le destinazioni di prima, e seconda classe a proporzione del merito, e dell'antichità a quelli tra'funzionari amministrativi, che ne crederemo meritevoli.

2. Per gl'Intendenti, e pei Segretari generali il numero di ciascuna classe sarà il seguente:

1ª Classe.......... 2.
2ª Classe.......... 2.
3ª Classe.......... 3.

Pe' Sottintendenti:

1ª Classe.......... 4.
2ª Classe.......... 6.
3ª Classe.......... 7.

3. I trattamenti annessi a ciascuna classe saranno i seguenti:

Per gl'Intendenti:

1ª Classe, annui ducati tremila seicento.
2ª Classe, annui ducati tremila trecento.
3ª Classe, annui ducati tremila.

Pe' Segretari Generali e Sottintendenti:

1ª Classe, annui ducati mille cento.
2ª Classe, annui ducati mille.
3ª Classe, annui ducati novecento quaranta.

I Consiglieri d'Intendenza avranno per Palermo ducati settecento. Tutti gli altri ducati cinquecento. Gli attuali godenti un soldo maggiore conserveranno lo stesso fino a che non abbiano altra destinazione.

4. Gl'Intendenti, i Segretari generali, ed i Consiglieri d'Intendenza, che all'epoca della pubblicazione del presente Decreto si trovano in possesso di un soldo maggiore di quello contemplato nei due precedenti articoli, continueranno a goderlo, finchè non sieno promossi o si faccia altrimenti luogo alla vacanza del posto da essi rispettivamente occupato.

5. L'annuo assegnamento a carico dei fondi Provinciali comuni per le segreterie delle Intendenze nei suddetti nostri Reali Domini sarà pure destinato come segue:

Palermo annui ducati novemila cinquecento.
Catania, e Messina ducati quattromila cinquecento.
Le altre quattro, ducati quattromila.

6. Le Sottintendenze in quanto al mantenimento delle Segreterie saran divise in due classi.

Quattro di esse saranno di prima classe e tredici di seconda.
Quelle di prima classe avranno annui ducati novecento.
Quelle di seconda classe annui ducati ottocento.

7. Il nostro Luogotenente Generale ci proporrà quelle tra le Sottintendenze che per la loro importanza esigono per le segreterie l'assegno di prima classe.

8. I nostri Ministri Segretari di Stato delle Finanze e degli Affari Interni, ed il nostro Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale nei nostri Domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Regolamento per la proposizione degl' individui, e la composizione delle terne per le cariche comunali

Napoli 1° novembre 1817.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Essendosi elevati alcuni dubbi relativamente alla forma dell' elezioni alle cariche comunali, S. M. dopo di aver consultato sul proposito il Regio Procuratore generale presso la Gran Corte de' conti, e sentito il parere della seconda camera del Supremo Consiglio di cancelleria, si è degnata di sanzionare le dilucidazioni contenute nei seguenti articoli :

1. Il dritto di proporre alle cariche comunali è dei decurioni, e del sindaco.

Appartiene ai decurioni la proposta de' sindaci, degli aggiunti, del cancelliere archivista, e del cassiere.

Appartiene al sindaco la proposta di tutte le altre cariche comunali minori.

2. Per ciascuno impiegato sarà formata una terna, nella quale non potranno esser compresi, che gl' individui notati nella lista degli eligibili, salvo l' eccezione contenuta nell' articolo 115 della legge de' 12 dicembre 1816 relativamente alla nomina del cancelliere archivario, e del cassiere.

3. Allorchè la proposizione sarà fatta dal decurionato, ciascuno de' decurioni potrà se vuole proporre un soggetto, e si passerà quindi allo scrutinio di tutti.

4. Se tre, o più de' proposti avranno ottenuta una maggioranza assoluta di suffragii, saranno compresi nella terna quei tre fra essi, che avranno avuto in favor loro un maggior numero di voti.

5. Se nessuno avrà ottenuto maggioranza assoluta, ciascuno de' decurioni potrà proporre un' altro soggetto per eseguirsi sopra i nuovi proposti un secondo scrutinio.

6. Se tra questi proposti uno, o due soltanto avranno ottenuta la maggioranza assoluta, ferma restando per essi l'inclusiva, il secondo, e il terzo saranno proposti dai decurioni secondo le regole fissate nell' articolo precedente.

7. Se dietro il secondo scrutinio non si ottenesse per ciascuno degl'individui proposti la maggioranza assoluta, si passerà ad un terzo scrutinio, nel quale saranno unicamente compresi quelli che nei primi avevano ottenuta una maggioranza relativa. In seguito di che, senza procedersi a nuovi sperimenti, la terna sarà formata, e completata cogl'individui, che in quest' ultimo scrutinio avranno ottenuto un maggior numero di voti.

8. Allorchè la proposizione dovrà esser fatta dal sindaco, egli formerà la terna per ciascuno impiegato, e la proporrà al decurionato.

9. Se i tre proposti otterranno la maggioranza assoluta de' voti, la terna resterà ferma per essi, nè vi sarà bisogno di altra proposizione.

10. Se niuno de' proposti avrà ottenuto maggioranza assoluta, il dritto di proporre si devolverà a' decurioni, ciascuno de' quali potrà proporre un soggetto se vuole.

11. Se uno, o due de' proposti otterranno la maggioranza assoluta, rimarrà ferma la proposta per essi, e il dritto di proporre il secondo, ed il terzo si devolverà egualmente a ciascuno de' decurioni.

12. Tutte le volte che il dritto di proporre sarà devoluto ai decurioni, si procederà allo scrutinio de' nuovi proposti, il quale sarà eseguito secondo le regole fissate negli articoli precedenti.

13. Allorchè in seguito di questo secondo scrutinio non si ottenesse per ciascheduno de'proposti la maggioranza assoluta, si passerà ad un terzo scrutinio, nel quale saranno compresi quelli soltanto, che nei due precedenti aveano ottenuta la maggioranza relativa, e la terna sarà formata, o completata con quegl'individui che in quest'ultimo scrutinio avranno ottenuto un numero maggiore di voti.

14. Ad evitare ogni equivoco resta dichiarato che la maggioranza assoluta è costituita da un numero di voti maggiore della metà numerica dei decurioni votanti, e la maggioranza relativa s'intende ottenuta da colui o da coloro, che in paragone degli altri sottoposti allo scrutinio hanno ottenuto un maggior numero di voti, benchè non abbiano ottenuta una maggioranza assoluta.

15. Nel verbale della elezione, che sarà rimesso all'Intendente, verrà indicato il numero de'voti, che avrà ottenuto ciascuno de'soggetti messi in terna.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l'adempimento, che ne risulta.

In quali casi possono i Consigli d'Intendenza rivedere le loro decisioni rese nelle discussioni de'conti.

Napoli 14. Aprile 1821.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

La Commessione consultiva presso la G. C. de' conti, sul dubbio da lei elevato con rapporto de' 12. Settembre 1820. è stata di avviso che i Consigli d' Intendenza possono sulla dimanda de' contabili rivedere le loro decisioni emesse nella discussione de' conti comunali, de' luoghi pii e degli stabilimenti pubblici nel solo caso indicato dall' articolo 21. del decreto de'2 marzo 1808.

Trovando questo avviso fondato sulla legge ella ne disporrà l' esecuzione.

Articolo 21 del decreto de' 2 Marzo 1808.

I Consigli d' Intendenza non potranno sulla dimanda del contabile rivedere un conto definitivamente giudicato, ed eseguito, se non quando egli l' appoggiasse con documenti procuratisi dopo la pronunzia del prov-

vedimento. Ma essi potranno riesaminare un conto *ex officio*, o a richiesta dell'Intendente, qualora vi si fosse scoperto qualche errore, omessione, falsità o doppio impiego in seguito della verifica di altri conti.

Dilucidazione sulla legge de' 21 marzo 1817 intorno ai gradi di giurisdizione ne' giudizi di contravvenzione.

Napoli 28 giugno 1826

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Per l'occupazione di un suolo pubblico il sindaco di un comune della provincia di Bari, dichiarandosi competente vi procedè essendo la multa applicabile alla controvvenzione di ducati sei. Della sentenza di quel funzionario si appellò l'imputato innanzi al sindaco del capoluogo del circondario, e poicchè quella resa da quest' ultimo non fu favorevole al comune reclamante, il di lui sindaco se ne gravò presso il sindaco del capoluogo di distretto. Questi si dichiarò incompetente rimettendo la ricognizione della causa al Consiglio d'Intendenza, in forza dell'art. 21 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. Si dubitò allora se possa sperimentarsi in tali giudizi un terzo grado di giurisdizione, facendo eccezione alle regole generali, che li dirigono.

Essendo stata per Sovrano comando incaricata la Consulta de' Reali domini di quà del faro di discutere, e dare il suo avviso su questo dubbio, visti gli articoli 6, 7, 20 e 21 delle legge del 21 marzo 1817 ha considerato:

1° Che l'articolo 20 dichiara i sindaci competenti a pronunziare per le sole multe, che non oltrepassano i ducati sei per le contravvenzioni espresse negli articoli 6 e 7.

2° Che il suolo pubblico è una dipendenza del demanio pubblico, e delle pubbliche proprietà, e quindi l'occupazione dello stesso è compresa nelle competenze contenute ne' detti articoli 6 e 7.

3° Che il cennato art. 21 determina espressamente per tali multe, che non oltrepassano i ducati sei due soli gradi di giurisdizione, i quali essendo nel caso attuale cominciati dal sindaco del comune, terminano nel sindaco del capoluogo del circondario. Quindi ha opinato di non doversi accordare un terzo grado di giurisdizione ne' detti casi.

S. M. cui ho avuto l'onore di rassegnare questo parere, nel suo Consiglio di Stato ordinario de' 22 del corrente, si è degnata di approvarlo.

Nel Real Nome glielo partecipo, signor Intendente, per l'adempimento.

I sindaci sono competenti a pronunziare non solo la multa, benanche la rifazione de' danni, e spese di giudizio nelle contravvenzioni in cui la multa non eccede i ducati sei. I servienti comunali possono eseguire le sole notifiche delle coazioni, e non altri atti.

Napoli 15 luglio 1826

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Si è sollecitata la soluzione di alcuni dubbi insorti nella esecuzione degli articoli 20 e 22 della legge dei 21 marzo 1817, dell'articolo 4 della legge de'25 marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo, e 242 e 243 della legge de 12 dicembre 1816.

La Consulta de' Reali domini di qua del Faro incaricata per Sovrano comando di esaminare questo affare ha emesso il seguente parere:

1° In conseguenza del contenuto negli articoli 20 e 22 della legge del 21 marzo 1817 sembrano le attribuzioni del sindaco ristrette alla sola condanna della multa non maggiore di ducati sei, ma non mai ad estendersi d'ordinare la riduzione *ad pristinum* della cosa usurpata, e la condanna delle spese del giudizio, dovendosi di ciò giudicare in Consiglio d'Intendenza.

In forza dell'articolo 4 della legge del 25 marzo 1817 pare accordata ai sindaci, la facoltà di pronunziare sulla rifazione de' danni se vi sia luogo.

La Consulta considerando, che la quantità della multa è la latitudine per fissarsi la competenza ne' giudizi delle contravvenzioni contenuto negli articoli 6° e 7° della legge del 21 marzo 1817; che la riduzione *ad pristinum*, e la rifazione de' danni sono conseguenza della pronunzia della multa; che a norma del disposto nell'articolo 4° della legge de' 25 marzo 1817 il giudizio delle contravvenzioni, che oltrepassa l'applicazione di una multa di ducati sei è esclusivamente della competenza de'Consigli d'Intendenza, ha opinato che qualora la contravvenzione sia tale che porti ad una multa di ducati sei il sindaco sia competente a pronunziare non solo la multa, ma benanche la rifazione de' danni e delle spese di giudizio, e nelle contravvenzioni che portano ad applicazione di multe maggiori di ducati sei, il sindaco rimetter debba tutti gli atti al Consiglio d'Intendenza, il quale procederà a tenore delle sue attribuzioni.

2° Si dubitò se la disposizione dell'articolo 243 della legge de'12 dicembre 1816 importi che la semplice notifica della coazione possa farsi indistintamente dall'usciere, o dal serviente comunale, e gli altri atti susseguitivi di pignoramento, o di vendita abbian bisogno esclusivamente del ministero dell'usciere, o pure che si possa far uso per tutto il procedimento del serviente comunale. La Consulta considerando che gli atti i quali seguono la notifica entrando nella linea di quelli della procedura giudiziaria come sarebbe a dire vendite per subaste, affissi, ec. così i medesimi non si possono eseguire, che col ministero dell'uffiziale giudiziario riconosciuto dalla

legge nella persona dell'usciere, che n'è garante; che nella persona del serviente comunale in cui niuna garantia si potrebbe avere, tanto pel comune, che pe' particolari interessati, perchè niun carattere privilegiato e legale si rinviene nella persona de' medesimi; che il disposto nell'articolo 243 debba intendersi pel primo solo atto esclusivamente, e non già per la procedura in danno del contravventore, la quale essendo soggetta a date regole non è certamente da affidarsi all'opera di altri menochè di quelli che la legge chiama specificatamente; ha opinato che per le sole notifiche è permesso di servirsi del serviente comunale, e pegli atti sussecutivi debba assolutamente impiegarsi l'usciere.

Il Re (N. S.) cui ho avuto l'onore di rassegnare questo parere nell'ordinario Consiglio di Stato degli 11 del corrente si è degnato di approvarlo, ed ha comandato, che per evitare gli equivoci nella dispositiva della risoluzione presa sulla intelligenza dell'articolo 243, ove la Consulta nel suo avviso ha detto, che per le sole notifiche sia permesso di servirsi del serviente comunale, alle parole sole *notifiche* deggiono aggiungersi le altre delle coazioni.

Glielo partecipo signor Intendente nel Real Nome per l'adempimento.

L'atto di coazione amministrativa in forza dell'art. 243 della legge de' 12 dicembre 1816 ha forza di precetto preventivo; il pignoramento si esegue dall'usciere giudiziario.

Napoli 22 luglio 1826.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Il Ministro di grazia, e giustizia mi manifesta il seguente Real rescritto.

Eccellenza—L'art. 243 della legge del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile è così concepito: « Le coazioni spedite in conformità dell'articolo precedente sono esecutive ventiquattr'ore dopo la notifica, che ne è stata fatta al domicilio del debitore da un usciere, o da un serviente del comune a ciò autorizzato dal sindaco. L'effetto di tali coazioni non può essere sospeso, se non in seguito di una opposizione motivata da eccezioni perentorie, e notificata al sindaco, la quale porti citazione a comparire a giorno fisso innanzi l'autorità competente pel giudizio dell'eccezioni prodotte. In questo caso pendente il giudizio la coazione si risolve in atto di pignoramento. » Da ciò il dubbio su gli effetti di questa coazione, e nella qualità, e competenza dell'uffiziale, che deve procedere all'atto di pignoramento. S. M. fissando l'intelligenza del riferito articolo 243 uniformemente all'avviso della Consulta de'Reali domini di quà del Faro, nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 del corrente mese si è degnata di ordinare, che la notifica della coazione fatta dall'usciere, o dal serviente del comune abbia il vigore di preventivo precetto di pagamento. Che resti esecutiva la coazione ventiquattr'ore dopo la notifica, e possa

devenirsi agli atti di esecuzione per mezzo dell' usciere giudiziario. Che nel caso di opposizione se non siasi ancora devenuto al pignoramento, possa questo eseguirsi dall' usciere giudiziario, restando sospesi gli atti ulteriori, ai termini dell' articolo di sopra enunciato.

Ella dal suo lato curerà l'adempimento di questa Sovrana risoluzione.

Sono applicabili ai Consigli d' Intendenza per la rivisione de' conti le norme stabilite nell' articolo 20 della legge de' 29 maggio 1817, e nell' articolo 55 del decreto dei 2 febbraio 1818.

Napoli 11 febbraio 1829

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

L' Intendente di Molise riferì, che quel Consiglio d' Intendenza per la discussione de' conti de' cassieri de' comuni minori erasi creduto autorizzato a ricevere i reclami e discuterli, anche dopo emesse le decisioni, e dopo intesi i contabili sui dubbi loro notificati.

La Consulta di questi Reali domini incaricata per Sovrano comando di dare il suo avviso sul detto rapporto, opinò, che le regole per la rivisione de' conti, secondo i casi dell'articolo 20 della legge de' 29 maggio 1817 sull' organizzazione della Gran Corte de' conti, e l' art. 55 del Real decreto de' 2 febbraio 1818 del regolamento di procedura delle camere contabili della medesima Gran Corte de' conti, sieno applicabili ai Consigli d'Intendenza per la discussione de'conti de'comuni minori, e che ciò debba osservarsi finchè non sia pubblicato il regolamento, di cui parla l' articolo 264 della legge de' 12 dicembre 1816.

S. M. cui ebbi l' onore di rassegnare questo parere, nel suo Consiglio di Stato ordinario de' 16 dicembre ultimo si degnò di approvarlo.

Glielo partecipo, signor Intendente, di riscontro al suo foglio de' 31 dicembre.

Modelli del ruolo delle cause presso il Consiglio d' Intendenza, e del foglio di udienza delle decisioni.

Napoli 23 febbraio 1833.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

A norma dell' articolo 184 della legge de' 25 marzo 1817 le trasmetto i due modelli prescritti negli articoli 178 e 183, il primo riguardante

il ruolo delle cause da trattarsi nel Consiglio d' Intendenza, e il secondo il foglio di udienza delle sue decisioni (1).

Ella ne curerà l' esatta osservanza ai termini della stessa legge, prevenendola che i dritti di ruolo, e di messa a ruolo delle cause, i quali si riscuotono ne' tribunali ordinari non sono permessi ne' collegi amministrativi, e che il foglio di udienza non debb' essere tenuto in carta volante, ma in un registro, in cui tutto debb' essere trascritto consecutivamente senza lasciar vuoto tra l' una causa, e l' altra.

In questa occasione, richiamandola alla circolare del 5 maggio ultimo debbo pur prevenirla di essersi stabilito d' accordo col Ministro delle finanze.

1° Che a scanso di qualche equivoco e ad oggetto di serbare un metodo semplice, ed uniforme a quello che si osserva nella Camera del contenzioso amministrativo della Gran Corte de' conti, il foglio di udienza delle decisioni del Consiglio d' Intendenza debb' essere unico ed in carta bollata per trascriversi tanto quelle che sono soggette al bollo, ed al registro, quanto le altre che non lo sono.

2° E che ogni Consiglio d' Intendenza si può regolare come nella Gran Corte de' conti: riscuotendo l' importo della carta bollata ancora per la trascrizione nel foglio di udienza delle considerazioni e della dispositiva delle decisioni, non che di quella per la spedizione di esse, oltre il dritto di repertorio stabilito per legge a grana quattro per ogni atto, che si rilascia alle parti.

Nel dare quindi le sue disposizioni per l' adempimento di tali determinazioni farà ella tenere dal segretario del Consiglio un conto dell' ammontare di siffatti dritti.

Non deve farsi uso nelle intimazioni, e coazioni contro i debitori de' comuni e monti frumentari degli stessi intimatori, e di carte per avvertimenti simili a quelle adoperate per la esazione delle contribuzioni dirette.

Napoli 10 Novembre 1838.

MINISTERO DELLE REALI FINANZE.

Gli articoli 242 e 243 della legge de' 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile stabiliscono i modi della riscossione delle rendite comunali e le coazioni da esercitarsi contro i debitori morosi. E per una Soivrana risoluzione, emessa in conformità di avviso della Consulta dei Reali domini di qua del faro, alla Maestà Sua rassegnato dal Ministro Segretario di Stato degli affari interni nel Consiglio ordinario di Stato de 25 agosto, trovasi ora dal RE, N. S., ordinato che per le coazioni ed

(1) Questi due modelli sono al n.° XVIII, e XIX.

intimazioni de' debitori morosi dei monti frumentari le disposizioni medesime si adottino, le quali son contenute ne' mentovati articoli 242 e 243 della legge indicata; rimettendo la Maestà Sua alla prudenza degl'Intendenti e Sottintendenti di determinare rispettivamente nelle occorrenze la spedizione de' piantoni con quella preferenza che conviene alla riscossione delle pubbliche imposte.

Or, ad oggetto di esattamente eseguire le mentovate Sovrane disposizioni circa la preferenza da darsi alla esazione della contribuzione fondiaria secondo le disposizioni della legge, vengo ad incaricarla che la maggior sua cura ella ponga sulle operazioni dei percettori ed esattori delle contribuzioni dirette. Ella attentamente regoli, perchè nella esecuzione delle coazioni ed intimazioni che da debito derivano di rendite comunali e dei monti frumentari, non sieno mai adoperati individui che si trovassero incaricati delle funzioni d' intimatore della contribuzione fondiaria, nè carte d'intimazioni, avvertimenti, od altro, le quali abbiano forme simili a quelle che per la riscossione della contribuzione fondiaria adoperare si vogliono.

Questa distinzione di persone e di carte è necessaria, perchè si eviti ogni equivoco ed abuso che si potesse a danno dei debitori commettere.

REGOLAMENTO

PER LE SEGRETERIE DELLE INTENDENZE E DELLE SOTTINTENDENZE

Napoli 31 Luglio 1840

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DEGLI AFFARI INTERNI ;

Veduti gli articoli 28, 29 e 46 della legge de' 12 Dicembre 1816 ;

Tenuto presente quanto trovasi disposto nell'articolo 144 per l'annuo assegno a carico de'fondi comuni per le Segreterie delle Intendenze e delle Sottintendenze delle Provincie de' Dominî continentali di S. M.; non che ciò che a simiglianza di esse è stato sancito coll'articolo 5 del Real Decreto de' 3 Settembre 1838 per le Segreterie suddette nelle Provincie dei Dominî al di là del Faro ;

Considerando , essere indispensabile per lo buon andamento del servizio pubblico che le Segreterie anzidette vengano regolate sopra piano uniforme ;

Determina col presente regolamento quanto segue :

TITOLO I.

Degli uffizî e de'rispettivi carichi nelle Segreterie delle Intendenze.

Art. 1. Le Segreterie delle Intendenze , qualunque ne sia la classe , verranno partite ne' seguenti uffizî :

1. del segretariato cui sarà addetta la corrispondenza co' Ministeri della Presidenza , e degli Affari Esteri, e quella di tutte le altre incumbenze non pertinenti ad alcuno uffizio ;
2. degli Affari Interni ;
3. della Polizia Generale, e della Guerra e Marina ;
4. delle Finanze, della Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici;
5. della contabilità provinciale e comunale.

L' archivio provinciale a' termini della legge sarà pure attaccato alla segreteria della Intendenza rispettiva.

II° Il primo uffizio verrà diviso in tre carichi.

Il primo carico si occuperà ;

1. del registro di tutte le leggi , Sovrani decreti , reali rescritti , ministeriali , rapporti di funzionarî , suppliche , e di quello di qualunque altra carta che pervenga nella Intendenza , facendone l' invio a' rispettivi uffizî secondo le materie ;
2. della spedizione e registro della corrispondenza dell'Intendente colle svariate autorità, e co' Reali Ministeri ;
3. della conservazione delle carte, e dell'archivio particolare della Intendenza ;
4. della nomina degl' impiegati della segreteria;
5. della comunicazione a' rispettivi uffizî delle disposizioni dell'Intendente ;

6. della conservazione de' suggelli e delle stampiglie ;
7. della formazione dello stato discusso della segreteria della Intendenza e di quelli delle Sottintendenze, mettendosi d'accordo con l'uffizio della contabilità.

Il secondo si occuperà ;
1. della corrispondenza dell'Intendente per affari non compresi nelle attribuzioni degli altri uffizi ;
2. di quella che risguarda il Ministero della Presidenza per la ricezione della collezione delle leggi e de' Reali decreti, e pubblicazione delle stesse, per lo conferimento degli ordini cavallereschi ; per gl'interessi degli ordini stessi nella Provincia ;
3. di quella che ha luogo colla Maggiordomia maggiore per gl'interessi della Real Casa;
4. di quella col Ministero di Affari Esteri per la nomina de' consoli, vice-consoli, cancellieri de' consolati, per le istruzioni, tariffe consolari, e quanto altro occorra nella dipendenza dello stesso ;
5. e della stampa e distribuzione del giornale d'Intendenza, de'registri di contabilità, e degli atti dello stato civile.

Il terzo verserà ;
1. sulla statistica della Provincia ;
2. sulla vaccinazione ;
3. sugli scavi, musei, ed oggetti di belle arti;
4. sulle manifatture, industria, agricoltura, commercio, marineria mercantile ;
5. sugli stabilimenti veterinarî ;
6. sull'ammegliamento delle razze armentizie e di cavalli ;
7. sulla distribuzione delle acque, e permessi di macchine idrauliche ;
8. sulle società economiche ;
9. su i teatri e spettacoli.

III. Il secondo uffizio si dividerà del pari in tre carichi.

Il primo carico tratterà de' seguenti affari ;
1. personale dell'amministrazione civile provinciale e distrettuale, come a dire comunicazione e corrispondenza per quanto risguarda le nomine, sospensioni, destituzioni degl'Intendenti, Segretarî generali, Sottintendenti, Consiglieri d'Intendenza, Consiglieri provinciali e distrettuali, Impiegati nelle segreterie della Intendenza e delle Sottintendenze ;
2. circoscrizione territoriale della provincia e de' distretti, segregazione, riunione, creazione e classificazione di comuni e di circondarî;
3. amministrazione de' fondi provinciali per la parte risguardante i progetti di stato discusso della Provincia, e di quello delle opere pubbliche;
4. approvazione de'contratti di pigioni di edifizî provinciali, progetti di costruzione e di restauri di essi, di costruzione restauri e mantenimento delle opere pubbliche provinciali, casermaggio della gendarmeria, pigioni e rimpiazzo di mobili nella casa dell'Intendente e segreteria d'Intendenza, idem delle Sottintendenze, de'collegi giudiziarî, de'giudicati d'istruzione, degli archivî e camere notarili, non che de'Comandanti di Provincia: e da ultimo tenuta delle risoluzioni della deputazione delle opere pubbliche;
5. acquisti od alienazioni de' fondi provinciali così rustici che ur-

bani e quanto altro trovasi disegnato nel titolo 6° della legge de' 12 Dicembre 1816 ;

6. conflitti per materie provinciali, liti, transazioni, istruzione pubblica, e però licei, collegi ed altri stabilimenti d'istruzione pubblica provinciale, tanto per l'amministrazione che per lo personale ;

7. pigioni provinciali distrettuali e circondariali così per gli edifizi come per lo mantenimento de' detenuti ;

8. salute pubblica, risaie, fusari.

Il secondo carico verserà ;

1. sul personale de' Comuni ; e quindi liste di eligibili, proposte e rinnovellamento de' decurioni, idem de' Sindaci, Eletti, Cancellieri e stipendiati nelle cancellerie, idem di ogni altro stipendiato de' Comuni.

2. sull' amministrazione comunale; e però de'progetti degli stati discussi e di variazioni comunali mettendosi d'accordo con l'uffizio di contabilità; sulle rendite e spese comunali, giusta i titoli 7 ed 8 della legge de' 12 Dicembre 1816 ; sulle censuazioni de'beni comunali, alienazioni od acquisti de' medesimi ; su lavori pubblici comunali compresi i campisanti; sulle dissodazioni o rinsaldamento delle terre, su'boschi comunali; su quanto risguarda i conflitti, liti, transazioni per materie comunali; sulla divisione de' demani e scioglimento di promiscuità; sulla reintegra di occupazioni de' demani comunali ; sulle congrue a' parrochi e sotto-parrochi ;

3. su le ordinanze di polizia urbana e rurale, sulle scuole primarie, e sulle prigioni comunali.

Il terzo carico sarà destinato alla segreteria del Consiglio d' Intendenza.

IV. Il terzo uffizio si comporrà di due carichi.

Al primo verranno affidate ;

la corrispondenza col Ministero della Polizia Generale per quanto risguarda la sicurezza dell' abitato e delle campagne ; la organizzazione delle guardie urbane ; i passaporti ; le licenze d'armi e di caccia ; i detenuti e servi di pena; la visita delle prigioni; la persecuzione de'malfattori, e quanto altro ha rapporto col detto Real Ministero.

Il secondo si occuperà ;

della coscrizione di terra, dell' ascrizione marittima, consigli di leva, guardie di onore, e di ogni altra corrispondenza per questi rami sia col Ministero di Affari Interni, sia con quello di Guerra e Marina.

V. Il quarto uffizio sarà parimente diviso in due carichi.

Il primo carico addetto per le finanze si occuperà ;

1. della percezione delle contribuzioni, e delle commessioni per le stesse.

2. delle contribuzioni dirette in quanto concerne il personale dei percettori ed esattori, rettifiche de' catasti, spedizione de' ruoli, richiami individuali e collettivi, disgravi, reimposizioni, vigilanza sulle riscossioni delle contribuzioni, chiusura delle casse della ricevitoria generale alle epoche stabilite, ed invio de'fondi alla Tesoreria generale.

3. della corrispondenza con la Direzione delle acque e foreste per la esecuzione della legge de' 21 Agosto 1826, e della percezione de' dritti per le licenze di caccia.

4. di quella col Ministero e colle varie amministrazioni pe' dazi indiretti, polveri, salnitri, lotteria, e poste.

5. del personale de' venditori de' sali, de' botteghini de' generi e dritti riservati, della crociata, e di ogni altra corrispondenza pel ramo del registro e bollo e dritti diversi;

6. della corrispondenza colla Cassa di ammortizzazione e demanio pubblico: simile di quella col Gran Libro del debito pubblico.

7. di quella colla G. C. de' conti pe' diversi contabili dello Stato;

8. della nomina de' notari certificatori e corrispondenza per gli stessi.

Il secondo carico verserà;

1. sulla corrispondenza col Ministero di Grazia e Giustizia per le commissioni censorie de' Giudici regî; nomine, traslocazioni e destituzioni de' medesimi e su quanto altro è nella dipendenza del Ministero suddetto;

2. sulla corispondenza col Ministero di Affari Ecclesiastici per le amministrazioni diocesane, patrimonio regolare, e sopra quanto altro rientra nelle attribuzioni del Ministero in parola.

VI. Il quinto uffizio sarà diviso in due carichi.

Il primo carico si occuperà;

1. della contabilità de' fondi provinciali comuni e speciali, di quella dello stato discusso della segreteria dell' Intendenza e delle Sottintendenze, del conto morale e materiale di essi, non che di quelli de' licei e collegî ed altri stabilimenti pubblici che la legge od altre Sovrane risoluzioni posteriori han soggettati a rendimento di conto morale al Consiglio provinciale.

2. idem della contabilità comunale in quanto concerne i conti aperti per Comune a norma de' rispettivi stati discussi; la formazione de' bimestrili, quadrimestrili, delle mappe analitiche e di quanto altro è prescritto nel regolamento de' 26 Settembre 1811 provvisoriamente in vigore sulla contabilità.

Il secondo carico si occuperà esclusivamente;

dell' esame e liquidazione de' conti morali e materiali de' Comuni, significatorie, declaratorie a' termini del detto regolamento provvisoriamente in vigore.

VII. L'archivio provinciale formando per l' articolo 28 della legge dei 12 Dicembre 1816 una sezione della segreteria d' Intendenza, si occuperà e sarà regolato secondo le norme contenute nel titolo 4° della legge de' 12 Novembre 1818 sugli archivi.

TITOLO II.

Pianta degl' Impiegati.

VIII. Gl'impiegati attuali nelle segreterie delle Intendenze e delle Sottintendenze, non che i soldi di che godono saranno conservati.

A proporzione che si darà luogo alle vacanze, la pianta ed i soldi corrispondenti saran portati secondo ciò che verrà designato ne' seguenti articoli. E però rimarrà a responsabilità degl' Intendenti e de' Sottintendenti l' andar man mano riconducendo le cose a quanto trovasi disposto nel presente regolamento.

CAPO I.

DELLA SEGRETERIA DELLE INTENDENZE DI PRIMA CLASSE.

IX. La segreteria delle Intendenze di prima classe si comporrà de'seguenti impiegati

1° *uffizio*

1. capo d' uffizio.

1° *carico*

1. vice-capo ,
1. uffiziale di 2. classe ,
2. di 3ª classe ,
1. soprannumero.

2° *carico*

1. uffiziale di 1ª classe cogli onori di vice-capo,
1. di 2. classe ,
2. di 3. classe ,
1. soprannumero.

3° *carico*

1. uffiziale di 1° classe cogli onori di vice-capo ,
1. di 2. classe,
2. di 3. classe ,
1. soprannumero.

X. 2° *uffizio*

1. capo di uffizio.

1° *carico*

1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo ,
1. di 2. classe ,
2. di 3. classe ,
1. soprannumero.

2° *carico*

1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo ,
1. di 2. classe ,
2. di 3. classe ,
1. soprannumero

3° *carico ovvero segreteria del Consiglio*

1. vice capo col titolo di Segretario ,
1. uffiziale di 2. classe ,
2. di 3. classe ,
2. soprannumeri.

XI. 3° *uffizio*

1. capo di uffizio.

1° *carico*

1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo,
1. di 2. classe,
2. di 3. classe,
2. soprannumeri.

2° *carico*

1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo,

1. di 2. classe ,
2. di 3. classe ,
2. soprannumeri.

XII. 4° *uffizio*
1. capo d'uffizio.
1° *carico*
1. vice-capo ,
1. uffiziale di 2. classe ,
1. di 3. classe ,
2. soprannumeri.
2. *carico*
1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo ,
2. di 3. classe ,
2. soprannumeri.

XIII. 5° *uffizio*
1. capo d'uffizio.
1° *carico*
1. vice capo ,
1. uffiziale di 1. classe ,
1. di 2. classe ,
1. di 3. classe ,
2. soprannumeri.
2° *carico*

Si comporrà di quel numero di razionali che sarà creduto necessario a portare in corrente la liquidazione e discussione de' conti , e che sulla proposta dell' Intendente sarà determinato.

XIV. L'archivio principale si comporrà, giusta gli articoli 46 e 47 della legge de' 12 Novembre 1818 , di ;
1. archivario.
1. primo aiutante,
1. secondo aiutante,
1. serviente.

Quest' impiegati ai termini dell' articolo 48 di detta legge sono di nomina regia.

Nelle Provincie di Terra di Lavoro, Capitanata, e Terra di Bari vi saranno in Santa Maria , Lucera e Bari degli archivi suppletori , che si comporranno di un vice-archivario e di un serviente.

Il soldo corrisposto ai medesimi a carico de' fondi provinciali è secondo la pianta della Soprintendenza generale degli archivi , superiormente approvata.

XV. Vi saranno oltracciò nella segreteria dell'Intendenza numero quattro uscieri ed un custode.

CAPO II.

DELLA SEGRETERIA DELLE INTENDENZE DI SECONDA CLASSE.

XVI. La segreteria delle Intendenze di seconda classe si comporrà dei seguenti impiegati.

XVII. 1° *uffizio*
1. capo d'uffizio.
1° *carico*
1. vice-capo,
1. uffiziale di 2. classe,
2. di 3. classe,
1. soprannumero.
2° *carico*
1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo,
1. di 2. classe,
1. di 3. classe,
1. soprannumero.
3° *carico*
1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo,
1. di 2. classe,
1. di 3. classe,
1. soprannumero
XVIII. 2° *uffizio*
1. capo d'uffizio,
1° *carico*
1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo,
1. di 2. classe,
1. di 3. classe.
1. soprannumero.
2° *carico*
1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo,
1. di 2. classe,
1. di 3. classe,,
1. soprannumero.
3° *carico, ovvero segreteria del Consiglio*
1. vice-capo col titolo di Segretario,
1. uffiziale di 2. classe,
1. di 3. classe,
1. soprannumero.
XIX. 3° *uffizio*
1. capo d'uffizio.
1° *carico*
1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo,
1. di 2. classe,
1. di 3. classe,
1. soprannumero.
2° *carico*
1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo,
1. di 2. classe,
2. soprannumeri.
XX. 4° *uffizio*
1. capo d'uffizio.
1° *carico*
1. vice-capo,

1. uffiziale di 2. classe ,
1. di 3. classe ,
1. soprannumero.
2° *carico*
1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo ,
1. di 3. classe ,
2. soprannumeri.
XXI. 5° *uffizio*
1. capo d'uffizio
1° *carico*
1. vice-capo ,
1. uffiziale di 2. classe ,
1. di 3 classe ,
2. soprannumeri.
2° *carico*
Si comporrà di quel numero di razionali corrispondenti al servizio della liquidazione de' conti.
XXII. L'archivio provinciale si comporrà come si è detto all'articolo XIV

CAPO III.

Della segreteria delle intendenze di terza classe

XXIII. La segreteria delle Intendenze di terza classe si comporrà de'seguenti individui.
XXIV. 1° *uffizio*
1. capo d' uffizio ,
1° *carico*
1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo,
1. di 3. classe ,
1. soprannumero.
2° *carico*
1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo ,
1. di 2. classe ,
1. soprannumero.
3° *carico*
1. vice-capo ,
1. uffiziale di 3. classe.
1. soprannumero.
XXV. 2° *uffizio*
1. capo d' uffizio.
1° *carico*
1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo ,
1. di 2. classe ,
2. soprannumeri.
2° *carico*
1. uffiziale di 1. classe cogli onori di vice-capo ,
1. di 3. classe ,
2. soprannumeri.

3° carico, ovvero segreteria del Consiglio

1. vice-capo col titolo di Segretario,
1. uffiziale di 3. classe,
2. soprannumeri

XXVI. 3° *uffizio*

1. capo d' uffizio.

1° carico

1. uffiziale di 1. classe col grado di vice-capo,
1. di 2. classe,
1. di 3. classe,
1. soprannumero.

2. carico

1. uffiziale di 1. classe col grado di vice-capo,
1. di 3. classe,
1. soprannumero.

XXVII. 4° *uffizio*

1. capo d' uffizio,

1° carico

1. vice-capo,
1. di 3. classe,
1. soprannumero.

2 carico

1. uffiziale di 1. classe col grado di vice-capo,
1. di 2. classe,
1. soprannumero.

XXVIII. 5° *uffizio*

1. capo d'uffizio.

1° carico

1. vice-capo,
1. uffiziale di 2. classe,
1. di 3. classe,
1. soprannumero.

2° carico

si comporrà di quel numero di razionali creduto conveniente al lavoro.

XXIX. L'archivio provinciale si comporrà come si è detto all'articolo XIV.

TITOLO III.

De' soldi degl' impiegati nelle segreterie delle Intendenze secondo le rispettive classi.

XXX. I soldi agl'impiegati delle segreterie delle Intendenze secondo le rispettive classi saranno i seguenti:

1. capo d' uffizio di Napoli e Palermo annui D 600
delle altre Intendenze di prima classe 480
idem delle Intendenze di seconda classe 360
idem delle Intendenze di terza classe 300
2. vice-capi per Napoli e Palermo 300

delle altre Intendenze di prima classe 240
idem delle Intendenze di seconda classe 216
idem delle Intendenze di terza classe 180
3. uffiziali di prima classe nelle Intendenze di Napoli e Palermo 240
delle altre Intendenze di prima classe. 180
idem delle Intendenze di seconda classe. 144
idem delle Intendenze di terza classe. 120
4. uffiziali di seconda classe per Napoli e Palermo. 180
di ogni altra Intendenza di prima classe. 120
idem di quelle di seconda classe. 96
idem di quelle di terza classe. 72
5. uffiziali di terza classe per Napoli e Palermo. 120
idem di ogni altra Intendenza di prima classe. 96
idem di quelle di seconda classe. 72
idem di quelle di terza classe. 48
6. uffiziali soprannumeri gratificazione annua per Napoli e Palermo. 30
Per le altre Intendenze di prima classe. 25
idem di quelle di seconda classe 20
idem di quelle di terza classe. 15
7. uscieri per Napoli e Palermo
al primo usciere 180
ad ogni altro usciere. 96
Per le altre Intendenze di prima classe
al primo usciere. 144
ad ogni altro usciere. 72
Per le Intendenze di seconda classe;
al primo usciere. 108
ad ogni altro usciere. 72
Per quelle di terza classe;
al primo usciere. 96
ad ogni altro usciere. 60
8. Al custode della Intendenza per Napoli e Palermo. . . . 180
per le altre Intendenze di prima classe. 144
idem per quelle di seconda classe. 120
idem per quelle di terza classe. 96

TITOLO IV.

Delle segreterie delle Sottintendenze.

XXXI. Le Sottintendenze per l'annuo assegno del mantenimento delle loro ufficine, trovandosi con l' articolo 144 della legge de' 12 Dicembre 1816 divise in due classi, la pianta degl' impiegati nelle medesime sarà la seguente:

XXXII. Per ogni Sottintendenza di prima classe vi sarà;

1° un Segretario col grado di capo di uffizio d' Intendenza di terza classe, col soldo di annui. . . . . D. 300

2. un uffiziale di prima classe, annui. 144
3. un uffiziale di seconda classe, id. 96
4. un uffiziale di terza classe id. 72
5. un soprannumero gratificazione annua. 20
6. un usciere annui. 72
XXXIII Per tutte le altre Sottintendenze la pianta sarà;
1. un Segretario col grado di vice-capo d' Intendenza di prima classe, annui. 240
2. un uffiziale di prima classe. 120
3. un uffiziale di seconda classe. 72
4. un uffiziale di terza classe. 60
5. un soprannumero colla gratificazione annua. 15
6. un usciere. 60

TITOLO V.

Nomine, sospensioni, destituzioni, congedi.

XXXIV. La legge (art. 91) attribuisce la nomina de'capi e vice-capi delle segreterie delle Intendenze non che quella de Segretari delle Sottintendenze al Ministro Segretario di Stato degli Affari interni sulla proposta degli Intendenti e de' Sottintendenti rispettivamente.

E col seguente art. 92 dichiara che tutti gli altri uffiziali delle segreterie delle Intendenze e Sottintendenze sono di nomina de' rispettivi Intendenti e Sottintendenti.

E però per la esecuzione di quanto è detto di sopra e per rendere sempreppiù consone al bene del servizio le scelte, in tutt' i casi di vacanze si procederà a' rimpiazzi nel modo seguente,

XXXV. La proposizione alla vacanza de'posti de' capi e vice-capi di uffizio essendo per la legge devoluta agli Intendenti, essi la inoltreranno al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni per la superiore approvazione.

Pe' Segretari delle Sottintendenze si serberà lo stesso metodo; se non che la proposizione sarà innoltrata dal Sottintendente, all'Intendente e da questi al Ministro.

XXXVI. Per tutte le altre cariche inferiori, essi procederanno alla nomina provvedendo a' regolari ascensi, sia per esame, sia per conoscenze di servizi e di antichità, che avranno potuto acquistarsi sull' attitudine e morale de' loro subordinati.

XXXVII. Dove si tratti di ammessione d'impiegati per soprannumeri, dovrà sempre precedere un esame sopra quesiti stabiliti inteso il Segretario generale, al quale esame non potranno gli aspiranti essere ammessi, se non provveduti de' necessari documenti di buona morale.

XXXVIII. Le sospensioni e le destituzioni degl'impiegati nelle Intendenze e Sottintendenze van regolate colle norme degli articoli 91 e 92 legge dei 12 Dicembre 1816. Lo stesso va detto de' congedi.

TITOLO VI.

Degli stati discussi delle segreterie.

XXXIX. Ciascuna segreteria delle Intendenze o delle Sottintendenze avrà il suo stato discusso per la durata di cinque anni.

In ciascun anno si formerà lo stato di variazioni per le varianti che possono verificarsi.

XL. Lo stato sarà diviso in introito ed esito.

XLI. Nel capitolo dell'introito per articolo vi prenderanno posto i cespiti seguenti :

1. assegno sul fondo comune.
2. ratizzo dell' uno per cento sulle rendite ordinarie de' comuni per la contabilità.
3. idem per lo giornale d' Intendenza.
4. idem per gli atti e registri di contabilità.
5. idem pe' registri dello stato civile.
6. assegno per l' uffizio di leva.
7. assegno su i fondi del Ministero di Polizia Generale per le spese di polizia.
8. assegno su i fondi provinciali per lo esame dei conti provinciali, licei, collegi ed altri stabilimenti provinciali.
9. dritto di esazione su i vari cespiti affidati alla cassa d' Intendenza.
10. per qualche Intendenza, assegno sul Tesoro pei fondi della salute pubblica.
11. per quelle Intendenze che abbiano una stamperia profitto della stessa.

XLII. Il capitolo dell' esito verrà pure diviso in articoli ;

1. soldi agl' impiegati meno il 5° uffizio di contabilità.
2. soldo agl' impiegati del 5° uffizio , registri e spese di scrittoio per lo stesso.

Esso sarà giusta il regolamento de' 9 Aprile 1838 proporzionato alla metà dell' un per cento riscosso su i comuni per liquidazione e discussione de' conti.

3. stampe , registri e spese di scrittoio della segreteria.
4. lumi e fuoco.
5. stampa del giornale.
6. idem de' registri e stampe di contabilità.
7. idem de' registri dello stato civile.
8. premio al cassiere della Intendenza.
9. imprevedute per tutte le spese di posta ed altro della Intendenza.
10. metà dell' un per cento da distribuirsi a titolo di gratificazione giusta il suddetto regolamento, adempito agli obblighi imposti dallo stesso.

Il detto articolo sarà a disposizione del Ministro e verrà speso con autorizzazione del medesimo sulla proposizione dell' Intendente

XLIII. Lo stato porterà due colonne. Nella prima avrà luogo la proposizione dell' Intendente e nella seconda la risoluzione del Ministro.

XLIV. Gli stati discussi delle segreterie delle Sottintendenze riducendo si al solo assegno su i fondi comuni, si divideranno in due capi.

XLV. Nell' introito prenderà posto l' assegno.

XLVI. L' esito sarà diviso ne' seguenti articoli.

1. soldi agl' impiegati.
2. spese di stampe, e registri e scrittoio.
3. imprevedute.

TITOLO VII.

Del conto morale e materiale.

XLVII. L' Intendente darà in ogni anno al Consiglio provinciale il conto morale della gestione de' fondi della segreteria.

Lo stesso è per quella de' fondi delle Sottintendenze, che verrà dato da' Sottintendenti al Consiglio distrettuale per la parte morale, ed al Consiglio d' Intendenza per la materiale.

XLVIII. Il Cassiere dell' Intendenza darà una cauzione conveniente agl'incassi, che sarà presa e discussa dall'Intendente sotto la sua risponsabilità.

XLIX Il conto materiale sarà reso dal Cassiere e giudicato dal Consiglio d' Intendenza.

L. Tutte le norme prescritte dalla legge pe' conti materiali de'comuni sono applicabili al conto in parola.

ISTRUZIONI PER LA REGOLARE COMPILAZIONE DE' RUOLI DI TRANSAZIONE SECONDO IL PRESCRITTO NELL' ARTICOLO 203 DELLA LEGGE DE' 12 DICEMBRE 1816.

Circolare inserita nel giornale d' Intendenza della Provincia di Molise.

Campobasso 6 Dicembre 1826.

INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI MOLISE

Con circolare de' 6 Ottobre ultimo si trovano comunicate da questa Intendenza le Sovrane risoluzioni circa la riscossione de' dazi di consumo tanto ordinarî, che quelli imposti per far fronte al novello dazio prescritto col Real Decreto de' 28 Maggio del corrente anno. In essa è soprattutto stabilito, che in conformità del disposto nell' articolo 203 della legge de' 12 Dicembre 1816, i Sindaci e Decurioni, dopo esauriti tutt' i mezzi per formare un' affitto di tali dazî, possano adottare il metodo della transazione.

Or siccome nella formazione di questi ruoli si è avuto occasione di osservare, che per lo più si son redatti in un modo irregolare e difforme, così, in seguito di disposizioni date sull' oggetto da S. E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, il Consiglio d'Intendenza ha formato le seguenti istruzioni, che indicano le norme da serbarsi nella compilazione de' medesimi.

Il prelodato Ministro, al di cui esame io ho rasseguato tali istruzioni, con dispaccio de' due dell' andante mese ha disposto che deve mettersi sempre per base che non bisogna ricorrere alla esazione per via di ruoli, se non quando sono riusciti infruttuosi i mezzi di ottenere l' appalto de' dazî a' termini della legge, e delle Sovrane determinazioni emesse in proposito. Ha disposto egualmente che nella formazione de' ruoli per lo dazio fiscale si deve aggiugnere alla somma tassata il compenso dovuto al Cassiere per la esazione, e versamento del denaro nella ricevitoria. come pure che sia cosa importante, che al primo Gennajo si debbano tro, vare approvati i ruoli per potersi mettere subito in riscossione, affin di aver pronti i fondi necessarî al pagamento delle obliganze nelle rispettive scadenze. —

Il Consiglio d' Intendenza, in esecuzione della Ministeriale de' 21 Giugno prossimo scorso. Visto la legge de' 12 Dicembre 1816 nel cap. IV del tit. VII. Volendo quindi proporre una norma che nella redazione dei ruoli per transazione conduca all' uniformità ed alla regolarità, allontanando quegli errori, che sovente menano alla disapprovazione di tai ruoli con ritardo nella riscossione. Propone il seguente regolamento.

Il Sindaco e Decurioni con apposita riunione alla metà di Novembre di ciascun anno redigeranno i ruoli per transazione su' dazî di consumo,

acciò dopo l' affissione e discussione de' reclami pervengano sollecitamente in doppia spedizione all' Intendenza o alla Sottintendenza, perchè in contrario si metterà a di loro carico l'ammontare del ruolo a'termini del Real Rescritto de' 5 Dicembre 1825, inserito nel giornale d' Intendenza de' 10 Dicembre detto anno.

Sarà prima di tutto verificato e fissato il numero degl' individui che compongono la popolazione. Si farà diligente esame delle famiglie indigenti col numero degl' individui che le compongono, acciò questi uniti ai minori di cinque anni, i quali si presumono incapaci di consumo, possano escludersi dalla tassa senza però che il numero di essi possa mai eccedere il quinto di tutta la popolazione, giusta il disposto nell' articolo 203 di detta legge (1).

Le restanti famiglie tassabili verranno distribuite in tante diverse classi quante si credono necessarie per la diversa graduazione delle famiglie, avuto riguardo alla di loro agiatezza ed al consumo presuntivo che fanno de' generi soggetti a tassa. Così ne' Comuni di maggior popolazione, ove sono moltiplici i ceti degli abitanti, saranno più numerose le classi, che ne' Comuni di piccola popolazione. Non è dunque il numero degl' individui di ciascuna famiglia che ne regola la classe cui appartiene, ma l' agiatezza, la comodità, e precipuamente il consumo presuntivo.

Fissate le classi si passa a descrivere sotto quella classe cui crede appartenere ciascun capo di famiglia: nella colonna successiva si riporta il numero degl' individui che la compongono, ed in prosieguo la quantità de' generi di consumo che si fa da ciascun componente, e finalmente l'ammontare del consumo, e l' importo del dazio corrispondente al consumo stesso coll' applicazione della tariffa. Questa tariffa sarà eguale per tutte le classi, ma siccome la quantità del consumo è diversa secondo le diversità delle classi e de'generi che si consumano, così il risultato dell' applicazione di essa sarà corrispondente alle diverse classi.

Nel fissare il consumo per le classi primarie si avrà presuntivamente ragione dell' agiatezza, e della comodità, per cui sarà estesa la quantità anche sulla considerazione de' servi o degli operai che si nutriscono.

La tariffa medesima sarà regolata in modo, che dall'applicazione ne risulti il totale del ruolo perfettamente eguale alla somma fissata nell'articolo dello stato discusso corrente, più il dritto di percezione spettante al cassiere a norma della legge; e perciò nel titolo del ruolo medesimo verrà riportato l'articolo dello stato discusso, e la somma ivi fissata; e nel fine del detto ruolo, che sarà sommato in ciascuna pagina tanto pel numero delle anime che per le somme, verrà fatta la ricapitolazione delle pagine, e di queste somme.

Il ruolo redatto con dette regole sarà in fine sottoscritto dal Sindaco e da' decurioni tutti, e verrà accompagnato da una deliberazione decurionale che ne spieghi il contenuto.

Sarà finalmente il ruolo medesimo in copia affisso al pubblico per

(1) Con real Rescritto degli 11 Settembre 1829, e 23 Aprile 1834. fu disposto: 1° di estendersi al quarto della popolazione l' esclusione da' ruoli di transazione della classe degl' indigenti, e de' minori di anni cinque, 2° di ridursi a metà la proporzione della tassa per le donne, e minori di anni dieci.

giorni otto, e l' atto di affissione si farà constare con dichiarazione del Cancelliere archivario che n' è risponsabile. Se fra gli otto giorni si produrranno da' cittadini de' reclami sulla tassa il decurionato discuterà per la giustizia rettificandolo nel caso di ammissione de' reclami medesimi; e così sarà rimesso direttamente al signor Intendente in doppia spedizione per il distretto capoluogo, ed ai signori Sottintendenti negli altri distretti. I Sottintendenti ne faranno diligente esame, respingendoli ove si troveranno irregolari, o inviandoli con loro motivato parere al signor Intendente, riconoscendoli in regola.

REGOLAMENTO

PER LA RINNOVAZIONE DEGLI AFFITTI, E PER LO PROCEDIMENTO NEGLI APPALTI.

CAPITOLO I.

NORME A SEGUIRSI NELLA RINNOVAZIONE DEGLI AFFITTI.

Art. 1. Avendo la legge prescritto che il Sindaco debba convocare il Decurionato quattro mesi prima del termine di ogni affitto per deliberare sulle condizioni, colle quali farne la rinnovazione (art. 235), e che l'anno degli affitti incominciar debba al 1° Gennajo, per quanto non vi si oppongano la natura delle rendite e gli usi locali (art. 232); ne segue che nella prima, e seconda domenica di Settembre di ogni anno il Sindaco adempir dovrà a questo atto nel modo espresso col seguente articolo.

2. Riunito il Decurionato esso farà dal suo segretario redigere nel libro delle deliberazioni tanti processi verbali per quanti sono gli articoli di rendita da affittarsi: ciascuno di tali processi verbali sarà preceduto da breve dettaglio, indicante la natura, la durata, ed il principio dell'affitto attuale, l'estaglio, e l'affittatore, giusta il contratto. Per le gabelle e privative volontarie si noterà l'epoca del di loro stabilimento, e quella dell'approvazione superiore. In fine si aggiungeranno tutte quelle osservazioni che saran giudicate utili agl'interessi del Comune.

3. Di questi atti deliberativi distinti e separati come sopra saran formati degli estratti a cura del Sindaco, e dal medesimo trasmessi in Intendenza per essere sanzionati, o modificati. Questi estratti saranno scritti in colonna, affinchè nella parte vuota si possano apporre le modifiche. I Sindaci de' Comuni appartenenti ad altri distretti della Provincia invieranno tre estratti uniformi di ciascun processo verbale alla rispettiva Sottintendenza: ed i Sottintendenti gli spediranno all'Intendenza muniti del loro avviso. Questi estratti saranno firmati dal Sindaco e da tutti i Decurioni. I Sindaci poi dipendenti dal primo Distretto gl'invieranno direttamente nell'Intendenza, ed in doppia spedizione: delle tre spedizioni rimesse in Intendenza da' Sottintendenti, due saran loro restituite colla sanzione, e modifiche, perchè essi ne facciano comunicazione ai Sindaci del rispettivo Distretto.

4. Sanzionate le condizioni, l'Intendente autorizzerà il Sindaco a proccurare, per mezzo di avvisi, in cui saranno inserite le condizioni sanzionate, le offerte per ciascuno affitto, e da proporlo al Decurionato, il quale avrà l'obbligo di conoscere se i patti che vi si contengono sieno uniformi alle condizioni già stabilite. Essendo regolari i patti, il Sindaco sottoporrà le offerte all'esperimento dell'asta pubblica, giusta gli articoli 234 a 239. In opposto il Decurionato modificherà, o rigetterà le offerte: modificando, è necessario che le postille sieno accettate dall'oblatore. Baderà il Decurionato a non ammettere patti contrari alle condizioni, per

non rendersi risponsabile de' danni, e pregiudizi risultanti al Comune. Circa la durata degli affitti si osserveranno gli articoli 208 e 231.

5. Quando per un istesso affitto si fossero prodotte più offerte, s'intende che il Decurionato accetterà la più vantaggiosa, senza mai appartarsi dalle condizioni sanzionate. In caso di dubbio si chiederanno gli schiarimenti all' Intendenza.

6. Le offerte saranno in carta di grana sei, firmate o croccesegnate dall' oblatore e da un fidejussore, ed inoltre adempite di registro.

7. Nelle offerte saranno essenzialmente comprese le seguenti condizioni.

1. la rinunzia ad ogni escomputo;

2° la piena adesione alle condizioni sanzionate, come quelle che formano la base del contratto;

3° la dichiarazione dell' oblatore, e del fidejussore di sottoporsi anche all' arresto personale in caso di mancanza agli obblighi contratti, quando però si trattasse di affitto di somma importanza; in altri casi può tralasciarsi;

4° che le spese delle subaste vadano a carico dell' aggiudicatario ultimo licitatore.

La garanzia sarà a peso e responsabilità del Decurionato.

CAPITOLO II.

PROCEDURA DA OSSERVARSI NEGLI APPALTI.

8. Ricevute in tal modo le offerte, il Sindaco procederà alla pubblicazione de' manifesti separati e distinti per ogni cespite da affittarsi, per annunziare il giorno, l' ora, ed il luogo per la prima sessione d'incanto ossia aggiudicazione preparatoria. Questi manifesti, come gli avvisi dei quali si parla all' articolo 4°, saranno in carta libera perchè puramente atti amministrativi, come ogni altro atto del Decurionato, e quindi non soggetti al registro. Tutti i manifesti, esclusi gli avvisi, formeranno gli atti di subasta, e porteranno in piedi o in dorso il certificato del Cancelliere della seguita pubblicazione, ed affissione · conterranno inoltre i patti espressi nell' offerta.

9. Nell'articolo 235 la legge prescrive: 1° che la prima subasta debba essere preceduta da due manifesti (che in sostanza debbono considerarsi per un solo) da pubblicarsi ed affiggersi coll' intervallo di tre giorni l' un dall' altro;

2° che uno de' manifesti sia pubblicato in giorno di domenica.

Per modo pratico di questa regola sarà cura del Sindaco di far pubblicare il primo manifesto nel martedì seguente alla ricezione dell' offerta; il secondo nella domenica successiva. In tutti due sarà prefisso per giorno del primo incanto il giovedì che succede alla domenica, o altra domenica che segue il giovedì, il che sarà sempre meglio, perchè l'elasso di otto giorni da quello della pubblicazione del secondo manifesto a quello destinato per la subasta preparatoria può produrre concorrenza di licitatori, li quali si dovran sempre presentare all' incanto col loro garante.

10. Gli atti d' incanto saranno celebrati nella Cancelleria comunale a porte aperte, o ne' luoghi pubblici soliti, facendosene menzione ne' processi verbali, che saranno formati in carta di grana sei, ed immediatamente dopo l' aggiudicazione verranno sottoscritti dall' aggiudicatario, ossia ultimo licitatore, dal suo garante, dal Sindaco, dall' Eletto, e dal Cancelliere. Se l' aggiudicatario, o il garante non sapessero scrivere, si farà da loro crocesegnare l' atto, che verrà convalidato dalle firme di due testimoni scribenti.

11. Nel giorno che segue l'aggiudicazione preparatoria sarà emanato e pubblicato un secondo manifesto, annunziandosi il giorno per la subasta definitiva, cinque giorni dopo la preparatoria. Il giorno per questo secondo atto sarà quello che succede immediatamente dietro l'elasso netto di cinque giorni. Nel terzo manifesto sarà menzionato l'esito della prima subasta ed il nome dell' aggiudicatario.

12. Nel giorno indicato verrà tenuta la seconda subasta, che sarà definitiva, e se ne farà processo verbale colla regola indicata.

13. Nel giorno seguente sarà pubblicato un quarto manifesto col quale si annunzierà il risultato della seconda subasta, ed il nome dell' aggiudicatario, e si assegnerà il termine di cinque giorni immediati a produrre l' offerta di decima. Se in detto termine si presenterà offerta, essa sarà pubblicata con un quinto manifesto, assegnandosi il giorno per l' incanto in grado di decima, il quale sarà quello che succede dopo tre giorni almeno da quello della pubblicazione del quinto manifesto. Venuta la giornata per la subasta si terrà la solita sessione, e se ne formerà il solito processo verbale. Se poi elassi i tre giorni non si fosse prodotta alcuna offerta, il Sindaco e il Cancelliere ne formeranno certificato analogo in carta di bollo segnato dal Sindaco, 1° Eletto e Cancelliere, e sempre così.

14. In tutti due i casi, terminato l' additamento di decima nel seguente giorno si pubblicherà un sesto manifesto, col quale si darà conoscenza del risultato della subasta di decima, e si assegnerà il termine di cinque giorni immediati per la presentazione, e ricezione delle offerte in grado di sesta.

15. Quando in detto termine fosse stata prodotta offerta di sesta si pubblicherà un settimo ed ultimo manifesto, e si procederà in tutto come per l' additamento di decima. Nel caso di mancanza di sessione si formerà il corrispondente certificato negativo, come si è detto nell' articolo 13.

16. Se per l'additamento di decima non si fosse tenuta subasta il termine di cinque giorni per la presentazione e ricezione di offerta in grado di sesta sarà aperto con nuovo manifesto della data stessa del certificato di cui si è parlato nell' articolo 13: cosicchè in tal caso il termine per la ricezione dell' offerta di sesta verrà a scadere dieci giorni netti dopo la subasta definitiva.

17. Qualunque sia il risultato dell' ultima sessione d' incanto, il Sindaco da sè e senza bisogno di autorizzazione aggiudicherà l' affitto all' ultimo licitatore e maggiore offerente, giusta l' articolo 239; salva sempre l' approvazione dell' Intendente, qualora questa clausola sarà stata apposta nelle condizioni di appalto, o fitto, in opposto l' aggiudicazione sarà di dritto.

18. Avvertirà il Sindaco che gli aumenti nascenti dalla gara delle licitazioni, debbono seguire la gradazione prescritta nell' articole 238. Il Cancelliere sarà risponsabile dell' adempimento regolare di questa procedura affidata sotto la vigilanza del Sindaco.

19. Il Sindaco e 'l Cancelliere avran cura che ultimati i contratti di affitto ne sieno rimessi gli atti all' approvazione dell' Intendente per quei contratti de' quali si è parlato nell' articolo 17, e dall' Intendente verranno respinti gli incartamenti rispettivi per essere adempiti di registro ; il che se si facesse prima, nel caso di disapprovazione, cagionerebbe un inutile dispendio agl' interessati.

All' effetto nella redazione di ciascun atto di subasta, giusta la Ministeriale del 13 Giugno 1818 pel dipartimento degli Affari Interni, in fine sarà apposta la seguente clausola. Il presente contratto avrà esecuzione dal momento che sarà approvato dall'Intendente. Essi saranno inseriti nel repertorio del Cancelliere col seguente notamento marginale. « *Atto sottoposto all'approvazione dell'Intendente* ». Dovendosi l'atto precedente menzionare nell'atto posteriore, vi si dovrà sempre apporre la detta clausola sospensiva ad oggetto di evitare le multe. Gli atti di aggiudicazione rivestiti di queste formole, il contratto rivestito dell' approvazione, saran tutt' insieme registrati col pagamento de' corrispondenti dritti a carico di colui cui spetta, e nel termine prescritto dalla legge, il quale incomincerà a decorrere dalla data dell' approvazione. Si fa eccezione in favore di quei contratti che di dritto restano aggiudicati, come dall' articolo 18; i quali saranno regolarmente registrati nel termine di giorni dieci.

20. Il Sindaco, allorchè invierà gli atti della subasta in Intendenza per gli affitti solennemente aggiudicati, parlandosi generalmente di ogni affitto soggetto e non soggetto all' approvazione, dovrà unirvi in volumetto separato le copie legali dell' offerta, e dell' ultimo atto di aggiudicazione, l' una e l' altra in carta libera : affinchè nell' archivio dell' Intendenza rimanga documento dell' affitto allorchè gli atti originali dietro l'esame ed approvazione saranno respinti al Sindaco : senza tutto ciò per gli affitti che non vi son soggetti, gli si respingono per essere registrati, e conservati nell'archivio comunale a cura e risponsabilità del Cancelliere.

Lo stesso Cancelliere avrà il dovere che l' affitto di ogni cespite comunale abbia nell' archivio un volume a parte composto de' seguenti pezzi, che serviranno di documenti, e saranno numerati per ordine come segue ;

1. Estratto della deliberazione decurionale contenente le condizioni dell' affito di quel tale cespite ;
2. Copia conforme della sanzione spedita dall' Intendente o dal Sottintendente delle condizioni progettate ;
3. L' avviso per provocare le offerte ;
4. Il primo manifesto (diviso in due, come nell' articolo 9) col quale si sono annunziate le offerte ricevute ;
5. Il processo verbale dell' aggiudicazione preparatoria ;
6. Il secondo manifesto del giorno seguente all' aggiudicazione preparatoria, che annuncia il giorno dell' aggiudicazione definitiva ;
7. Il processo verbale dell' aggiudicazione definitiva ;
8. Il terzo manifesto conseguente all' aggiudicazione definitiva, che

fissa il termine di cinque giorni per la ricezione delle offerte di decima;

9. Il quarto manifesto che annunzia l' offerta di decima ed il giorno in cui è designata la subasta;

10. Il processo verbale della subasta in grado di decima;

11. Il quinto manifesto conseguente alla detta subasta, che fissa il termine di giorni cinque per la ricezione dell' offerta di sesta;

12. Il sesto manifesto, che annunzia la presentata dell' offerta di sesta, ed il giorno stabilito per la corrispondente subasta;

13. Il processo verbale della subasta in grado di sesta.

I termini e gli atti fino al numero 8 inclusivamente sono inalterabili in tutti gli affitti: gli altri cinque sono variabili, ed eventuali a misura, che potranno esservi offerte ed additamenti di decima e di sesta.

CAPITOLO III.

VARIAZIONI.

Art. 1. Mancanza dell'offerta di decima, ed esibizione di quella di sesta.

In questo caso i documenti segnati ai numeri 9 e 10 non hanno più luogo. Al numero 9 sarà messo il certificato negativo compilato dal Sindaco o Cancelliere, ed al numero 10 il manifesto sull'apertura del termine per la recezione dell' offerta di sesta: al numero 11 ed al numero 12 saranno messi i documenti segnati alli numeri 12 e 13.

2. Mancanza dell' offerta di sesta, ed esibizione dell'offerta di decima.

Quando questa mancanza avesse luogo, i documenti saranno uniformi fino al numero 11 inclusivamente. In vece de' documenti segnati al numero 12 e 13 sarebbe messo al nº 12. il certificato negativo per la presentazione dell' offerta di sesta, e la numerazione de' documenti finirebbe egualmente al numero 12.

3. Mancanza di ambedue le offerte di decima e di sesta.

Verificandosi la mancanza di queste due offerte, i documenti rimarranno inalterabili sino al numero 8 inclusivamente. A questi seguiranno altri tre, cioè:

Numero 9, certificato negativo sulla presentazione dell' offerta di decima;

Numero 10, manifesto sull' apertura del termine alla ricezione dell' offerta di sesta;

Numero 11, verbale negativo sulla presentazione dell' offerta di sesta;

Questa norma verrà benanche osservata nelle licitazioni di pubblico appalto, giusta l' articolo 241.

Per maggior chiarezza intorno agl' intervalli che debbono intercedere dal primo manifesto fino alla conclusione delle subaste aggiungo una piccola riflessione.

Si offrono nel procedimento alcuni dati che per propria incertezza non possono essere sottoposti al calcolo. Tali sono:

1. il tempo che può trascorrere dalla pubblicazione dell' avviso fino alla presentazione di una o più offerte.

2. quello che può importare la sessione in grado di decima quando avrà luogo, poichè, sebbene il Sindaco non possa annunziare la suba-

sta per un' epoca meno lontana di tre giorni da quella della pubblicazione del manifesto, tuttavia rimane alla di lui prudenza il prendere una distanza di otto, dieci, ed anche più giorni dopo ricevuta l' offerta, quando ciò risultasse a maggior vantaggio del Comune.

3. quello può similmente importare la sessione in grado di sesta. Ciò non pertanto, siccome i termini che trascorrono dal 1° manifesto al 6° inclusivamente sono invariabli, si precisa questo spazio prendendo per ipotesi che l' offerta primitiva per un affitto venga ricevuta il giovedì 4 Ottobre. Secondo questo dato gli atti procederanno come siegue:

Il primo ed il secondo manifesto saran pubblicati uno nel martedì 9 Ottobre, l'altro nel giovedì 11, che continuerà fino al sabato 13 annunziando la subasta preparatoria per la giornata di domenica 14 detto mese, e l' offerta sulla quale verrà aperta. In detto giorno si terrà l'incanto preparatorio.

Il secondo manifesto sarà pubblicato il giorno 15 dello stesso mese, ed annunzierà il giorno 21 per l'incanto definitivo. In detto giorno se ne terrà la sessione.

Il terzo manifesto sarà pubblicato lunedì 22, e si annunzierà il giorno di domenicca 28 per la subasta definitiva; ed in detto giorno se ne terrà la sessione.

Il quarto manifesto sarà pubblicato il lunedì 29 del mese, e così successivamente per gli additamenti di decima e sesta, se ve ne sarà luogo.

DECRETO CON CHE SONO FISSATE LE NUOVE RISORSE DELLA TESORERIA GENERALE DE' REALI DOMINII DI QUA DEL FARO PER LO SEGUENTE ANNO 1827 IN POI

Napoli 28 Maggio 1826.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

La situazione della Tesoreria generale de' nostri Reali dominii di qua del Faro nel principio del 1820 era la più felice. Col mezzo di una saggia economia era scomparso il disquilibrio di tutti gli esiti straordinarî cagionati dallo sviluppo delle passate circostanze dell'occupazione militare, si erano abolite non poche gravezze, e a tutte le altre si era portata una sensibile minorazione; gl' introiti, e gli esiti dello stato discusso della suddetta Tesoreria erano giunti al sospirato livello: non lievi risparmii erano già accumulati pe' fondi di estinzione del debito pubblico, e vieppiù riordinato il sistema delle pubbliche amministrazioni, si era al caso di portare negli anni 1821, e 1822 i più sensibili alleviamenti alle ordinarie imposte che si trovavano stabilite.

Gli avvenimenti disgraziati del 1820 fecero scomparire queste liete speranze, dissiparono i risparmî consagrati a' fondi di ammortizzazione, e pel ritorno e per la conservazione della calma sursero de' bisogni che non si potevano altrimenti soddisfare che col mezzo delle straordinarie risorse degl' imprestiti. Un tale espediente che può solo consigliare l'impero di una circostanza passeggiera, diveniva funesto colla sua progressione; e convenendo di arrestarne il corso, le nostre prime sollecitudini furono rivolte a far cessare il bisogno di dispendî straordinari, e di portare uno stabile riordinamento al sistema delle finanze con un' esatto equilibrio negl' introiti e negli esiti ordinarî dello Stato.

I nuovi imprestiti han partorito due bisogni, quello cioè di aumentare i fondi di ammortizzazione da servire alla loro estinzione, e l' altro di soddisfare le annualità. A malgrado di tali pesi, le finanze di questa parte de' nostri Reali dominî han dovuto fare de' generosi sacrifizî pel bene della pubblica economia e del commercio: e quindi mentre da un lato si sono aboliti quasi tutti i dazi doganali di esportazione, che formavano uno de' cespiti maggiori de' suoi introiti, dall' altro si sono accordati de' premî,

delle franchigie, ed altri incoraggiamenti onde far prosperare la navigazione mercantile, le industrie e le interne manifatture.

Per far fronte a tutti questi bisogni la più severa economia è stata adoperata in ogni ramo di pubbliche spese.

Noi incominciamo dal far ritenere e versare in beneficio della general tesoreria il decimo su tutti i soldi degl' impiegati, sulle pensioni, ad eccezione di quelle che non eccedono i ducati dieci al mese, e su tutti gli altri esiti dello stato di simil natura, non esclusi gli assegnamenti alla nostra Real Persona ed alla nostra Real Casa. Indi abbiamo disposto ancora in favore della tesoreria la ritenuta de' primi sei mesi di soldo de' nuovi impiegati, e l' eguale ritenuta su tutti gli aumenti di soldi derivanti da promozioni; ed in fine colla rettifica delle amministrazioni si sono portate le convenienti restrizioni, i maggiori miglioramenti sui prodotti delle pubbliche percezioni, e tutti i risparmi che erano compatibili col bene del pubblico servizio; in guisa che da un siffatto riordinamento si è ottenuto un vantaggio alla tesoreria di un milione e seicentomila ducati circa.

Tali risorse di unita à residui degl' imprestiti già contratti, e che andranno a realizzarsi, saranno in parte sufficienti per l' esercizio del corrente anno 1826 e Noi confidiamo che con tali risorse e con tutte le altre più plausibili economie da potersi fare negli esiti, i miglioramenti negl'introiti, e con altre utili negoziazioni che abbiamo affidate alle cure del nostro Ministro di finanze, possano gli esiti di questa parte de' nostri Reali domini livellarsi cogl'introiti. Ma dal 1827 si è veduta la necessità di doversi ricorrere al mezzo di nuove imposizioni, onde non far progredire le conseguenze sommamente dannose di ulteriori imprestiti, e porre così termine ad un male che non si potrebbe diffinitivamente in altra guisa troncare.

Riconosciuto quindi l' indispensabile bisogno di dover ricorrere al mezzo delle nuove imposizioni, Noi abbiamo ordinato al nostro Ministro delle finanze di esaminar maturamente con tutti gli altri Consiglieri Ministri di Stato questo oggetto, onde rassegnarci le convenienti proposizioni per ripartire i nuovi pesi nel modo il più equo e tollerabile pe' nostri sudditi, tenendo lontani i vizî di ripartizione nocivi a' contribuenti ed all' erario, ed in modo da non arrecare il minimo pregiudizio alla prosperità delle industrie, delle manifatture, e delle altre sorgenti della ricchezza pubblica.

Essendo stati a Noi rassegnati i corrispondenti progetti;

Considerando che le imposizioni debbono cadere sulla somma totale delle rendite e de' profitti de' particolari, senza alcun pregiudizio de' capitali produttivi, e senza arrecare il minimo nocumento al minuto traffico che anima la gran massa delle interne produzioni;

Considerando che i soldi e gli averi di pubblici impiegati indirettamente, ed i profitti che si ritraggono dall'esercizio delle professioni ed altri mestieri lucrativi direttamente, costituiscono delle rendite vie più imponibili, per quanto che meno gravitano su' capitali produttivi;

Considerando che nella capitale, ove per suo proprio pendio va a riunirsi il superfluo delle provincie, onde vi sono de' vantaggi e delle risorse che non possono procurarsi altrove, sia dell' equità che nella città di Napoli talune improduttive consumazioni costituiscono un cespite di risorsa per l' erario, per così rendere vie più moderati i pesi da ripartirsi colle provincie;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno; sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

CAPITOLO PRIMO

Risparmî della tesoreria generale.

Art° I° La ritenuta del dieci per cento su'pagamenti a carico della nostra tesoreria generale di qua del Faro, la ritenuta su' primi sei mesi di soldo de' nuovi impiegati e de' promossi, come pure la riduzione a peso de' conservatori delle ipoteche del dritto di percezione, stabilite col decreto de' 5 di dicembre 1825, che tutte insieme si valutano di poter dare un economia annuale di circa ducati novecentomila, avranno il loro prosieguo, e continueranno, a' termini dell' anzidetto decreto, a praticarsi in favore della suddetta tesoreria generale dal 1827 in poi, onde servire di risorsa ordinaria per lo pareggio permanente della parte attiva e passiva dell'erario di questa parte de' nostri Reali dominî.

CAPITOLO II.

Dazi di consumo su' coloniali, e pesci salati secchi, ed in salamoja.

2. A cominciare dal dì primo di gennajo 1827 su tutti i generi coloniali, e su' pesci salati, secchi, ed in salamoja di estera produzione, che si consumano nella nostra città di Napoli, sarà riscosso un dazio di consumo.

3. Andranno soggetti allo anzidetto dazio i coloniali, e pesci salati, secchi, ed in salamoja di estera produzione, che s'immettono tanto direttamente dallo straniero, quanto per cabotaggio, o per terra nel recinto della linea stabilita per le barriere della capitale, malgrado che dopo di essersi introdotti in Napoli si volessero riesportare o destinare al consumo fuori della detta linea.

Sarà fatta però eccezione di generi che dal deposito della gran dogana di Napoli si portassero nella fiera di Salerno; nel qual caso saranno esenti dal dazio di consumo, previe le convenienti precauzioni per assicurare una siffatta destinazione.

4. L' introito di un tal dazio, che prudenzialmente si valuta di poter fruttare circa annui ducati dugencinquantamila, sarà fatto dagl' impiegati della gran dogana di Napoli, che ne terranno un conto separato, dovendo far parte di quello de' dazî di consumo. Il dazio però sarà esatto nello stesso tempo e colle stesse agevolazioni che si riscuote il dazio doganale d' importazione.

In conseguenza, secondochè i generi appartengono alla classe delle così dette partite di fuori dogana, o alla classe de' generi suscettivi del deposito, il dazio di consumo sarà riscosso per mezzo delle cambiali e delle dilazioni che sono autorizzate per la esazione de'rispettivi dazî d'importazione.

5. I coloniali, ed i pesci salati, secchi, ed in salamoja, che andranno

soggetti al dazio di consumo, saranno que' soli che si descrivano nel presente articolo, e la percezione sarà eseguita sulla base ed in corrispondenza del dazio messo a fronte di ciascuno.

		Duc.	Gr.
Alici salate	il cantajo lor.	1	70
Anguille salate ed ammarinate . .	idem	3	«
Aringhe secche o in salamoja . .	idem	2	12
Baccalari secchi o in salamoja . .	il cantajo	1	95
Cacao di qualunque specie o provenienza	idem	6	«
Caffè di qualunque sorta o provenienza.	idem	9	«
Cannella in sorta	la libbra	«	20
Cannella della Regina, matta o garofanata	idem	«	05
Tomacchio (Vedi pesce salato) . .			
Fiore di cannella	idem	«	04
Garofani o stipiti di garofani . . .	il cantajo	28	«
Gronghi (Ved. anguille salate) . .			
Lagrime di noce moscada	la libra	«	20
Mosciame	il cantajo lor.	4	«
Noci moscade.	la libbra	«	20
Olio di cannella.	idem	2	25
Olio di garofani	idem	«	50
Ova di cefalo.	il cantajo lor.	6	«
Ova di tonno	idem	4	«
Pesce di qualunque sorta	il cantajo	9	«
Pesce bastone (Ved. stocco). . .			
Pesce salomone (Ved. pesce salato) .			
Pesce spada (Ved. pesce salato). .			
Pesci secchi o salati di ogni sorta non nominati.	Il cantajo lor.	3	«
Rottame (Ved. Zucchero) . . .			
Salacche secche, ed in salamoja. .	idem	«	95
Salacchini.	idem	«	95
Salami.	il cantajo.	6	«
Sarde salate	il cantajo lor.	«	85
Scartapelli.	idem	«	95
Scombri ed alose salate o sia tentini.	il cantajo lor.	1	10
Solmone. (Ved. pesce salato.) . .			
Stoccopesce	il cantajo	1	80
Storione salato.	il cantajo lor.	3	«
Tarantello.	idem	2	80
Tonnina	idem	1	40
Voparelle e fragaglie salate o in concia	idem	«	95
Zucchero di qualunque sorta in polvere.	il cantajo	8	«
Detto in pane	idem	12	«

6. A' generi descritti nell' articolo precedente, qualora la base della percezione non sia al peso lordo, sarà accordata la bonifica per la tara, a norma della tariffa delle tare, ed a norma di quanto si pratica nella percezione de' corrispondenti dazi doganali d' importazione.

CAPITOLO III.

DAZIO SUL MACINO.

7. A cominciare dal dì primo di gennajo 1827 vi sarà una imposizione di grana sei a tomolo, o sia di grana quindeci a cantajo sulla macinazione del grano, o sia frumento, e del granone, o sia grano d'India, in tutta la estensione de' nostri domini di qua del Faro.

8. Questa imposizione, che si valuta di poter dare circa annui ducati un milione trecentoventimila, ad eccezione della città di Napoli, per la quale si osserverà quanto verrà prescritto nell' articolo 17, sarà a carico ed amministrazione di ogni comune in proporzione del rispettivo numero delle popolazioni, calcolandosi grana ventiquattro l'anno per ciascun anima.

9. Se qualche comune potesse ricavare l' importare della quota del dazio sul macino, che in proporzione delle anime gli verrà assegnata, dalle proprie risorse provvenienti sia dalle sue rendite patrimoniali, sia da'dazi attualmente esistenti, in tal caso potrà fare di meno in tutto o in parte della suddetta imposizione di grana sei a tomolo.

10. Ove in qualche comune si trovasse, già in uso, come peso comunale, il dazio succennato sul macino, rimarrà alla prudenza de' rispettivi decurionati, o di aumentare l' antico, o di rimpiazzare questa nuova tassa in altro modo, osservandosi però le forme amministrative in vigore.

Nel caso che dalla imposizione dell' anzidetto nuovo dazio si ritrarrà una somma maggiore del carico che sarà stato fatto al comune, l'aumento resterà a vantaggio del comune stesso; come viceversa ritraendosene quantità minore, dovrà il comune supplire alla deficienza con altri mezzi della sua amministrazione.

La imposizione del nuovo dazio sul macino in que' comuni ove verrà stabilita, dovrà darsi dal comune in affitto, a' termini della legge dell'amministrazione civile de' 12 dicembre 1816.

11. Il Ministro degli Affari Interni farà le convenienti istruzioni, e farà un regolamento col quale saranno colla mentovata proporzione fissati i carichi di ciascun comune, all'infuori però della capitale. Egli nel formare la lista de' carichi terrà particolar conto di que' paesi degli Abruzzi, le di cui popolazioni hanno il costume di emigrare in certi mesi dell' anno, facendo a tali paesi la proporzionata diminuzione.

12. In conseguenza rimanendo all' amministrazione di ogni comune la economia e le risorse di un tal nuovo peso a favore dello Stato, il Ministro delle Finanze non prenderà alcuna ingerenza nè delle tasse che crederanno d' imporsi i comuni, nè del sistema di percepirle, nè del tempo della esazione, dovendo tutto ciò regolarsi colle norme e co' metodi della civile amministrazione dipendente dalle attribuzioni del Ministero degli Affari Interni.

Ogni comune perciò sarà puramente debitore verso la Tesoreria generale della somma risultante dalla lista di carico che formerà il Ministro degli Affari Interni, e che comunicherà a quello delle Finanze.

I comuni saranno nell'obbligo di far eseguire il versamento della detta somma a rate bimestrali nelle casse de'distretti de'quali essi fanno parte.

Le scadenze de' bimestri saranno fissate a' 15 di febbrajo, 15 di aprile, 15 di giugno, 15 di agosto, 15 di ottobre, e 15 di dicembre di ciascun anno, e secondo queste scadenze la quota si riguarderà divisa in sei rate, a norma delle regole fissate pe' versamenti dell'ordinaria contribuzione fondiaria.

Quindi i cassieri comunali segneranno le loro obbliganze verso i ricevitori distrettuali, i ricevitori distrettuali verso i ricevitori generali, e questi ultimi verso la Tesoreria generale, nel modo stesso che si pratica per l' anzidetta contribuzione fondiaria.

13. Lo stabilimento delle scadenze de'bimestri e delle relative obbliganze non esonererà i cassieri dal dovere di versare decadariamente nelle ricevitorie distrettuali i fondi che raccoglieranno. I sindaci ed i decurioni veglieranno sulla esecuzione di questa disposizione, prendendo tutti i mezzi per assicurarsene, essendo essi responsabili delle somme da versarsi per intero nelle casse distrettuali.

14. Niuna eccezione, qualunque ne sia il motivo, sarà valevole a dispensare i cassieri comunali ed i ricevitori distrettuali e generali dal pagare nè giorni prefissi le somme delle loro rispettive obbliganze.

Al solo Ministro delle Finanze è riserbata nella occorrenza di gravi accidenti la facoltà di rilasciare un' ordine sospensivo.

15. La conservazione de'fondi riscossi, ed il loro trasporto alle casse distrettuali saranno a cura e rischio de' cassieri comunali.

16. Ne' casi di ritardo o d' inadempimento, i contabili del pari che i sindaci ed i decurioni nella parte soltanto per cui essi sono responsabili, saranno rispettivamente soggetti alle coazioni amministrative, dovendosi osservare le stesse regole e prescrizioni del regolamento del dì primo di febbrajo 1816 relativo all' annuale contribuzione fondiaria.

17. L' amministrazione degli introiti pel dritto del macino in Napoli non sarà a carico del comune, non avendo il corpo municipale di questa città i mezzi da provvedervi, trovandosi incorporati nell'amministrazione de' dazi indiretti colla percezione de' dazi di consumo.

In conseguenza la nuova imposizione delle grana sei a tomolo sul macino per Napoli sarà supplita con una corrispondente sopraimposta dei dazi di consumo sui cereali che s'immettono in questa capitale, da riscuotersi nelle corrispondenti officine de' dazi di consumo, e colle regole che si esigono tutti gli altri dazi di simil natura.

Una tal sopraimposta rimane fissata nel seguente modo:

Sopra un cantajo	di farina.	grana	15
Idem.	di fiore.	Idem	20
Idem.	di grano.	idem	15
Idem.	di granone.	idem	15
Idem.	di farina di granone.	idem	15
Idem.	di paste.	idem	20
Idem.	di pane bianco	idem	20

Idem.	di pane bruno.	idem 15
Idem.	di semola.	idem 20

CAPITOLO IV.

IMPOSIZIONE SU' PROFITTI E LUCRI, O SIA SULLE RENDITE DI TALUNE CLASSI DI PERSONE.

18. A contare dal dì primo di gennajo 1827 vi sarà per la parte dei nostri Reali dominî di qua del Faro una imposizione a favore dell' erario su' lucri de' capitalisti, e su' profitti che si ritraggono dall' esercizio di un'impiego, di una professione, o di quelle arti o mestieri che non sono diretti a far prosperare il commercio e le interne produzioni, ma che sono principalmente rivolti allo spaccio degli oggetti di lusso o superflui.

19. L' anzidetta imposizione sarà soddisfatta dagl' impiegati che hanno soldo o pensione dal Governo col mezzo della ritenuta del decimo sui loro soldi o pensioni, a' termini dell' articolo primo del presente decreto, in guisa che soffrendo essi l' anzidetta ritenuta, non saranno soggetti ad alcun altro peso per la qualità d' impiegati.

20. Il Ministro delle Finanze formerà il dettaglio delle diverse classi de' contribuenti, tenendo presente la tariffa pel dritto delle patenti che fu in vigore fino al 1815, comprendendo sul dettaglio fra le classi imponibili gli avvocati, i patrocinatori, ed altri che fossero stati nella enunciata tariffa omessi.

Dall' anzidetto dettaglio saranno assolutamente esclusi ed esenti 1° gli stabilimenti di manifatture o di fabbricazioni indigene; 2° gl' inventori o gl' introduttori di nuove arti e manifatture, 3° i piccioli dettagliatori.

Da un tale dritto dovendosi ritrarre in beneficio dell' erario, oltre il decimo su' soldi degl' impiegati, la somma di ducati quattrocentomila, ordiniamo al nostro Ministro delle Finanze che una tale somma sia ripartita nel dettaglio de' contribuenti che egli dovrà formare, in modo che ricada principalmente fra le classi de' doviziosi capitalisti, tenendo presente, per quanto si possa, le proporzioni osservate nella tassa su' negozianti fatta pe' Barbareschi nell'anno 1816, de' venditori degli oggetti di lusso, di moda, e di altre consumazioni sterili o nocive alle industrie ed alla economia indigena, ed in fine su' lucri e profitti delle professioni liberali.

21. Noi incarichiamo il nostro Ministro delle Finanze di rassegnarci il dettaglio delle classi de' contribuenti, e delle convenienti istruzioni, per munirsi dopo maturo esame della nostra Sovrana approvazione.

DISPOSIZIONE GENERALE

22. Colle risorse ordinate nel presente decreto essendosi equilibrato lo stato attivo e passivo delle Reali finanze, è nostro Sovrano volere che da ora sieno addetti annualmente per aumento del fondo della Cassa di ammortizzazione tutti gli avanzi che potranno risultare da' diversi rami della pubblica amministrazione, non esclusi i risparmî che potranno aversi per le ulteriori rettifiche nel servizio amministrativo, onde acceleran-

dosi il più che sia possibile la estinzione del debito pubblico, si possa alle imposizioni apportare le corrispondenti diminuzioni ed alleviamenti.

Finalmente tutte le nostre sollecitudini essendo rivolte al benessere de' nostri amatissimi sudditi, ordiniamo al nostro Consiglio de'Ministri di escogitare e di proporre i mezzi e gli espedienti più adatti per potersi col tratto successivo, ed a tenore delle circostanze, diminuire, o almeno modificarsi le nuove imposizioni nel modo che sarà il più equo e moderato, e più conveniente alle industrie, alle manifatture ed altre sorgenti della floridezza del regno.

23. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

DECRETO PORTANTE UNA NUOVA RITENUTA SU'SOLDI, E SULLE PENSIONI, E LA DIMINUZIONE DI META' DEL DAZIO SUL MACINO.

Napoli 11 Gennajo 1831.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Fin da' primi momenti del nostro avvenimento al Trono Noi dichiarammo esservi sulle finanze delle piaghe profonde. Promettemmo di applicarci a curarle, e recare nel tempo stesso qualche alleviamento a'pubblici pesi. Le conseguenze fatali della straniera usurpazione, gli avvenimenti disgraziati del 1820 hanno in prima rivolte le nostre cure alla parte de' nostri domini al di qua del Faro. Questa preferenza era comandata dalla situazione in cui abbiamo trovato questa tesoreria generale, dal disquilibrio in cui trovavansi le sue risorse, e le sue obbligazioni al cominciar del corrente anno. I nostri domini di là del faro, egualmente a Noi cari, hanno simultaneamente richiamata tutta la nostra attenzione. Il nostro amato Real Fratello Luogotenente generale in Sicilia nel suo vicino arrivo in quella parte de' nostri domini ci proporrà i mezzi più opportuni per renderne prospera l' amministrazione. Rivestito della nostra confidenza Egli seconderà con caldo e laborioso impegno le istruzioni che gli abbiamo dato. Tranquilli in questo oggetto noi abbiamo voluto conoscere in tutta la sua nudità lo stato di situazione della tesoreria generale di Napoli. Per quanto trista essa sia, non ne faremo un mistero. Questa leale franchezza sarà degna di Noi, sarà degna del popolo generoso di cui la Divina Provvidenza ci ha confidato il governo. Il decreto de'28 di maggio 1826 avea fatto sperare uno stabile equilibrio tra le rendite ed i pesi su' domini al di qua del Faro. Queste speranze rimasero deluse. Per le conseguenze degli avvenimenti del 1820 esisteva un *deficit*, che di anno in anno si aumentava per gl' interessi di cui era gravato. Sotto il titolo misterioso di *debito galleggiante* ammesso dalle nuove teorie di finanze, non lascia di essere un debito; e tanto più grave, tanto più mo-

lesto, perchè non trova ne' fondi di ammortizzazione un perenne presidio, perchè le sue scadenze non sempre possono differirsi. La somma ne ascende a ducati quattro milioni trecentoquarantacinquemila dugentocinquantuno e grana 50. Il primo passo indispensabile alla prosperità delle finanze è quello di estinguerlo a gradi: Posta così al nudo la cosa, il vuoto effettivo che esiste nello stato discusso da formarsi pel 1831, inclusa una parte del pagamento del debito galleggiante di sopra indicato, è di ducati. 1,128,167

Noi ne fummo profondamente rattristati, ma non disanimati. Confidando nel Divino aiuto che abbiamo invocato al cominciar del nostro regno, e nell'amore del nostro popolo, Noi siamo sicuri che con ferma costanza godremo di un'avvenire più lieto.

Fedele alle nostre promesse di fare ogni personale sacrifizio, Noi abbiamo già conceduto un rilascio dalla nostra borsa privata di ducati . . . 180,000

Altro ne facciamo dall'assegnamento della nostra Real Casa di ducati. 190,000

Conciliando il mantenimento ed il benessere di tutte le nostre attuali forze di terra e di mare, col perfetto ordine in cui sono stati rimessi i rami di marina e guerra, abbiamo ottenuto una diminuzione di ducati. 340,000

La severa riforma fatta negli esiti de' diversi Ministeri ha prodotto una economia di ducati. . 531,667

1,241,667.

Ducati. 113,500

Pareggiati in tal modo gl' introiti e le spese dello stato discusso pel 1831, rimanendovi una somma disponibile di ducati centotredicimila e cinquecento Noi ci siamo proposti d' impiegarla al sollievo della parte più bisognosa del nostro popolo. Il dazio sul macino imposto col citato decreto de' 28 di maggio 1826 richiamava la nostra prima attenzione. Ma questa imposta ascendendo a ducati un milione dugentocinquantatremila, non avrebbe in tal modo ricevuto che un poco sensibile alleviamento. Non potendo chiedere nè alla proprietà, nè all' industria altri sacrifizi senza portar grave ferita a questa sorgente della pubblica prosperità, ci siamo per necessità rivolti ad una nuova ritenuta sulle spese dette di materiale, e ad una nuova ritenuta su'soldi e su' godenti le pensioni di grazia e giustizia. Essendo questa classe particolarmente rivestita della nostra fiducia, godendo le preeminenze della pubblica considerazione, degli onori, delle beneficenze, e de' soldi che le danno più facili mezzi di sussistenza, Noi non faremo a questa classe il torto di crederla poco impegnata al pubblico bene. Questa nuova ritenuta non toccherà gl' impiegati ed i pensionisti che godano un' appannaggio di ducati venticinque mensuali in

sotto, crescerà con moderate proporzioni per le classi ascendenti, e se parrà grave per gl' impiegati e pensionisti che trovansi alle sommità, in risultato la somma che loro rimane non sarà certo inferiore agli antichi soldi, alle antiche pensioni della Monarchia delle due Sicilie; ed allorchè le vecchie costumanze di uno Stato possano utilmente rivivere, è prudente cosa il farlo, ed è indispensabile nella nostra posizione attuale.

Riconosciuta la necessità di queste misure dopo maturamente esaminate nel nostro Consiglio ordinario di Stato, se n' è a Noi rassegnato il corrispondente progetto.

Considerando che i soprassoldi, le gratificazioni, le indennità cumulate a' soldi sono un favore di eccezione, che per qualunque titolo conceduto non può essere continuato ne' gravissimi bisogni dello Stato; che debbano pur nondimeno esser conservati i soprassoldi militari destinati solo a distinguere il servizio attivo dal servizio sedentaneo, o di riforma, le indennità di alloggio de'militari medesimi, come del pari le semplici e necessarie indennità di scrittoio;

Considerando che l' unione di diversi uffizi in una stessa persona non concede pe' regolamenti in vigore, se non che la scelta del soldo maggiore; e che avendo onorata origine da un' attestato di nostra fiducia ne' talenti e nello zelo degl' impiegati, dà ad essi un titolo alla nostra Sovrana considerazione negli ascensi;

Considerando che gli attuali soldi, avendo ottenuto nella prosperità di cui lo Stato godeva prima delle fatali vicende del 1820, un considerabile aumento relativamente agli antichi soldi, possono, oltre della ritenuta già esistente, soffrirne una nuova;

Considerando che nelle nuove ritenute giovi esentarne gli averi cumulati non maggiori di ducati venticinque mensuali, convenga proporzionatamente tassar gli altri in modo che il peso maggiore ricada su di quelli che sono più elevati;

Considerando essere oppportuna una nuova ritenuta sulle spese di materiale;

Considerando che le pensioni di giustizia possano essere tassate colla stessa proporzione de' soldi, e quelle di grazia possano soffrire un peso maggiore;

Considerando che nell' alleviamento promesso a' nostri sudditi d' imposta sul macino richiama le nostre prime cure, essendo quella che grave è per sua natura alla classe più bisognosa e più povera;

Sulla proposizione de'nostri Ministri Segretari di Stato delle Finanze e degli Affari Interni.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1° Sono abolite le cumulazioni tutte di soldi con soprassoldi, pensioni, ed altri averi per qualsiasi titolo conceduti, e sotto qualsivoglia denominazione, la cui somma riunita oltrepassi i ducati venticinque per mese, di modo che restino conservati per tutte le diverse spettanze i predetti ducati venticinque mensuali.

Sono da questa disposizione eccettuati i soprassoldi, ed indennità di alloggio e mobilio de' militari del pari che le indennità di scrittojo.

2° I soldi e le pensioni di giustizia che non oltrepassano ducati ven-

ticinque mensuali, saranno esenti dalla nuova ritenuta, a'termini dell'articolo 1°, la quale per le classi ascendenti da ducati venticinque ed un grano verrà regolata giusta la seguente tariffa:

da mensuali	ducati	25,	ed 01	a	ducati	50,	al	2, 50	per 100
da »	»	50,	01	a	»	100,	al	5	» »
da »	»	100,	01	a	»	150,	al	7, 50	» »
da »	»	150,	01	a	»	200,	al	10	» »
da »	»	200,	01	a	»	300,	al	15	» »
da »	»	300,	01	a	»	400,	al	20	» »
da »	»	400,	01	a	»	500,	al	25	» »
da »	»	500,	01	a	»	700,	al	30	» »
da »	»	700,	01			innanzi,	al	40	» »

3. Le ritenute sulle pensioni di grazia (osservate le prescrizioni dell'articolo 1) saranno fatte al doppio della tariffa contenuta nell'articolo precedente.

4. Sarà ritenuta una seconda decima sulle spese di materiale.

5. Il decimo che in atto si paga sulle pensioni e su' soldi, ed in generale sugli esiti della tesoreria, continuerà a ritenersi. Le ritenute soprindicate sono state approssimativamente calcolate per ducati . 474, 032
i quali uniti a ducati 113, 500

avanzo precedente, formano la somma di duc. . . . 587, 532

6. Il dazio sul macino imposto a' termini degli articoli 7. ed 8, capitolo III del decreto de' 28 di maggio 1826, calcolato allora per ducati un milione trecentoventimila, ma che dà effettivamente ducati un milione dugentocinquantatremila, è diminuito per metà, seguendosi la ripartizione fattane in esecuzione del citato real decreto.

7. Essendo l'importo della metà del dazio sul macino che si sopprime in ducati seicentoventiseimila cinquecento, la somma che manca in ducati trentottomila novecentosessantotto sarà prelevata dalle economie che nel corso dell'anno si eseguiranno da' nostri Ministri ne' rispettivi dipartimenti.

8. Il nostro Consigliere Ministro di stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri, e tutti i nostri Ministri Segretari di stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

DECRETO PRESCRIVENTE UNA GENERALE ECONOMIA NELLE SPESE A CARICO DE'COMUNI DI QUA DEL FARO PER INVERTIRLA NELLA DIMINUZIONE DE'PIU GRAVOSI DAZII COMUNALI.

Napoli 11 gennajo 1831

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Avendo Noi con decreto di questo stesso giorno diminuito per mettà il dazio sul macino, imposto a' termini degli articoli 7, ed 8 capitolo III del decreto de' 28 di maggio 1826;

Considerando che i pesi di cui tuttavia rimangono gravati i comuni dei nostri Reali domini di quà del Faro, sono tali che richieggono le nostre particolari cure onde apportare loro ogni altro sollievo colla economia delle spese;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Gli stipendi, e gli emolumenti delle cariche comunali, determinati nel capitolo 1 titolo V della legge organica dell'amministrazione civile de' 12 di dicembre 1816, saranno equamente moderati a tenore delle risorse, e de' bisogni particolari de' comuni del Regno.

Autorizziamo perciò Sovranamente il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni ad effettuare questa riforma negli Stati discussi comunali del 1831, ed estenderla ancora agli Stati discussi de' comuni maggiori ancorchè si trovassero da Noi approvati. La stessa autorizzazione è accordata per le spese comunali di ogni natura. Questa deroga alle disposizioni relative della legge de' 12 di dicembre 1816 sarà limitata al tempo di cinque anni, al termine de'quali il detto Ministro proporrà alla nostra approvazione un nuovo regolamento che l'esperienza proverà essere più utile all'amministrazione, e al ben essere de' comuni.

2. Ne'comuni di seconda e terza classe, mediante un moderato compenso, potrà essere incaricato il Parroco della scuola de' fanciulli.

Non si ammetterà trattamento di maestra delle fanciulle in que' co-

muni ove non se ne trovi alcuna che sappia leggere e scrivere, ed abbia mezzi non volgari d'istruzione.

Questa opera sarà anche sospesa, ove i bisogni de' comuni non lo permettano.

3. Previa l'approvazione dell'Ordinario, ne' comuni di seconda o terza classe il Parroco, o altro idoneo ecclesiastico del comune, potrà, mediante moderato compenso, assumere il peso delle prediche quaresimali, o degli esercizi spirituali che vi sono sostituiti; quantevolte però il comune sia stato solito di sopportare la spesa per la predica quaresimale di un sacerdote diverso del Parroco.

4. I dritti di contabilità che i comuni pagano attualmente per lo mantenimento delle segreterie d'Intendenza, saranno ridotti alla metà.

5. La spesa delle feste civili a carico de' comuni è permessa solamente nelle capitali delle provincie, e per qualunque ragione non può oltrepassare la somma di annui ducati trenta.

6. Le sole capitali delle provincie, ed i comuni che hanno una popolazione maggiore di diecimila anime, potranno ne' loro stati discussi avere una spesa di sovvenzione al mantenimento delle compagnie comiche ne' teatri. Per nessuna ragione questa spesa oltrepasserà ducati cento annui.

7. I guardiani urbani e rurali saranno soppressi in que' comuni ove non saranno giudicati necessarî.

8. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è autorizzato ad accordare per la costruzione de' camposanti quelle dilazioni e quelle sospensioni che secondo le circostanze de' comuni stimerà opportune. Questa deroga alle prescrizioni del decreto de' 12 di dicembre 1828 su i camposanti sarà limitata al tempo di cinque anni.

9. Tutte le economie che da queste disposizioni emergeranno, saranno applicate alla diminuzione de' dazî comunali più gravosi alla classe bisognosa.

10. Nel corso del corrente anno il nostro Ministro degli Affari Interni ci presenterà un rapporto, ove per ciascuna provincia sarà dato conto nel modo il più chiaro ed esatto delle economie ottenute, e de' dazî diminuiti.

11. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

ISTRUZIONI E NORME DA OSSERVARSI PER LA MINORAZIONE DEGLI ESITI DE' COMUNI IN ESECUZIONE DEL REAL DECRETO DEGLI 11 GENNAJO 1831.

Napoli 19 Gennajo 1831.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

SUA MAESTA' con Reál Decreto degli 11 del corrente si è degnata di abolire la metà del dazio sul macino. Questa Sovrana beneficenza è tale che io temerei diminuirne la grandezza e la gloria, permettendomi di commentarla. Profonda ammirazione e divota riconoscenza è il sentimento unanime che al migliore e più clemente dei Sovrani offrono i suoi fortunati sudditi. Nè in ciò solo si è limitata la Sovrana beneficenza. L' amministrazione municipale che sì da vicino contribuisce al benessere delle popolazioni, ha formato l' oggetto delle sue paterne sollecitudini; quindi con altro Decreto, ch' egualmente l'è stato rimesso, mentre ha diminuito diverse spese a carico de' Comuni, ne ha limitato altre, ed ha accordato a questo Ministero e Real Segreteria di Stato la facoltà di riformare tutte quelle che sono suscettibili di restrizione.

Io son sicuro che le benefiche intenzioni del RE (N. S) saranno dagl' Intendenti zelantemente secondate, e che tutte le autorità ad essi subordinate gareggeranno d'impegno nel lodevole scopo del disgravio de'dazi comunali. È questo il momento che conviene esaminare da vicino e con accuratezza i bisogni e le risorse di ciascun Comune, onde provvedere a' primi, e migliorare le seconde. Per quello che riguarda gli esiti ella si uniformerà alle seguenti istruzioni:

1. Per gli stati discussi de' Comuni maggiori io mi occuperò incessantemente di portarvi tutti quei miglioramenti che potranno essere conciliabili con gl' interessi di ciascuno di essi, e proccurerò che le sieno al più presto comunicati.

2. Per gli stati discussi de'Comuni minori Ella porrà mente a quanto si prescrive nell'articolo primo del Decreto. Dovendo gli stipendi e gli emolumenti delle cariche comunali essere egualmente moderati, ella si uniformerà al regolamento che le compiego, che non dovrà per qualunque causa essere alterato, a meno che qualche circostanza particolare esigesse diversi provvedimenti; in questo caso me ne farà immediato rapporto.

3. Nel Real Decreto è detto che ne' Comuni di seconda e terza classe mediante un moderato compenso, potrà essere incaricato il Parroco della scuola de'fanciulli. Questa misura saggiamente eseguita può riuscire molto utile sì al profitto delle istruzioni, che alla economia delle spese. Quante volte però i Comuni, o per loro circostanze di amministrazione o per mancanza di soggetti idonei o per altre cause locali, non hanno avuto nel 1830 il maestro o la maestra delle fanciulle, e che in atto non

gli abbiano possono farne a meno nell' anno che corre. Per le maestre delle fanciulle debbesi egualmente eseguire il senso letterale del Real Decreto nel più stretto significato. L'esperienza ha mostrato il poco profitto di tale istituzione particolarmente ne'Comuni di 2.ª e 3.ª classe.

4. Le spese che i Comuni sono obbligati a fare debbano egualmente impegnare ad uno scrupoloso esame. Così, ove ella troverà che un Comune voglia intraprendere un' opera qualunque di utilità pubblica, conviene senza dubbio secondarlo; ma se questa opera dovesse costare nuovi sagrifizi, l'imposizione di nuovi dazi, o la continuazione di quelli che fossero riconosciuti gravosi è forza di differirla a tempi migliori. Nella scelta delle opere pubbliche ella deve cautamente preferire quelle delle strade comunali che, mentre sono le più utili, impiegano maggior numero di braccia, ed offrono pronti mezzi di sussistenza alle genti povere. Per questa medesima considerazione S. M. si è degnata di autorizzare questo Ministero ad accordare una dilazione sino al tempo di cinque anni per la costruzione de' camposanti. Per quest' oggetto ella eseguirà le particolari istruzioni che separatamente le rimetto.

5. I guardiani urbani e rurali debbano essere conservati solo ove precisa necessità lo esiga ; e queste circostanze son rare. I demani boscosi hanno per custodi i guardiani forestali, quelli addetti ad uso di pascolo non hanno bisogno di una custodia perenne. In effetti o sono dati in fitto, ed il fittaiolo ha il peso di guardarli, o l' uso civico vi è tassato a ragion della legge, e la custodia è inutile. Il 1° Eletto è legalmente incaricato della polizia rurale, e le campagne troveranno nella sua autorità la tutela opportuna.

6. Giusta l' articolo 62, della legge organica, possono essere addetti alla Cancelleria comunale uno o più impiegati. Lo stabilimento di tali impiegati deve però essere autorizzato dal Ministro degli Affari Interni sulla proposizione dell' Intendente ed il parere motivato del Decurionato. Ove queste formalità non si fossero osservate la destinazione di quest' impiegati essendo illegale, deve cessare di fatto ; deve cessare eziandio quando non sia di assoluta necessità, il che, eccetto pochissimi casi, non può supporsi ne' Comuni sopratutto di 2.ª e 3.ª classe.

7. Pe' predicatori quaresimali è detto nel Real Decreto che ne' Comuni di 2.ª e 3.ª classe il Parroco, o altro idoneo ecclesiastico del Comune, previa l' approvazione dell' Ordinario, potrà mediante moderato compenso assumere il peso delle prediche quaresimali, o degli esercizi spirituali. Somma attenzione ella deve porre nella esecuzione di questo articolo, conciliando il bene spirituale delle popolazioni con quella economia che le loro circostanze reclamano. Ella dunque si metterà di concerto con gli Ordinari su tale oggetto. Quando costoro crederanno che il ministero di un ecclesiastico non del Comune sia più profittevole, allora proccurerà con la cooperazione de'medesimi che il compenso di simili religiose fatiche sia ridotto di un terzo ne' Comuni di 1ª classe, di un quarto in quelli di 2ª, e di un quinto in quelli di terza, sulla base delle somme stabilite nella legge organica..

8. L' articolo delle spese non prevedute merita di essere ridotto al puro bisognevole. Lo stato discusso una volta ben formato, gli esiti eventuali si riducono a ben poca cosa ; bisogna però togliere ogni latitu-

dine a qualunque arbitrio. Per dare una norma sicura è stabilita per *maximum* la somma di ducati cinquecento ne'Comuni di 1.ª classe, dove sono le residenze degl'Intendenti; di ducati dugento negli altri Comuni maggiori, e di docati cento in tutti i Comuni di 2.ª e 3.ª classe. Questa regola dev'essere applicata nel senso il più ristretto, poichè in moltissimi Comuni le somme indicate possono essere diminuite ancora. Ella ben vede che la norma qui fissata particolarmente pe' Comuni poveri debbe portare una economia sulle spese imprevedute ammesse negli stati di variazione nel 18[illegible]0.

9. Riformata che avrà la economia de'Comuni nel modo prescritto dal Decreto, e dalle presenti istruzioni, Ella mi rimetterà una dimostrazione de' dazi che essi han pagato nel corso dell'anno passato e delle riduzioni fatte nell' esercizio corrente. Mi rimetterà del pari un supplemento allo stato di variazioni pel corrente anno secondo i modelli che troverà qui annessi, onde rassegnarli a S. M. che vedrà da questo travaglio il risultamento di quanto ha Sovranamente disposto. Questo lavoro riuscirà doppiamente utile, se sarà prontamente eseguito. Ella deve dunque senza il menomo indugio comunicare queste disposizioni a' Sottintendenti. Ella deve incaricarne o un Consigliere d'Intendenza o un Consigliere provinciale idoneo e di sua piena fiducia; ove non possa ella personalmente occuparsi delle verifiche locali necessarie nel primo distretto. Imperocchè, com'ella ben vede, è questo un lavoro che diretto al sollievo de'Comuni deve avere tutto il carattere di paterna amorevolezza. La sua corrispondenza co'Sottintendenti debbe essere attivissima onde con la sua saggezza conciliare e rimuovere tutte le difficoltà di esecuzione che i medesimi potranno mai presentarle; quindi in ogni posta ella mi terrà ragguagliato dell' andamento del lavoro, e mi dirigerà il plico con l'epigrafe *riservata a lui solo*, e sia sicura che a rigor di posta riceverà il corrispondente riscontro, essendo questo un affare di cui e per dovere, e per desiderio vivissimo di vedere prontamente eseguiti i Sovrani ordini, mi occuperò personalmente.

10. Per ciò che riguarda l'abolizione della metà del dazio sul macino, questo grande beneficio deve nella sua esecuzione essere una verità immediata. Se era imposto direttamente sulla molitura sia che si esigesse in forza di appalto, sia in amministrazione, sia in fine per transazione, sarà sul fatto ridotto per metà. Se a tale oggetto si fossero imposti altri dazî deve sul momento abolirsene la metà.

11. Tanto per la metà del macino, quanto pe' dazî che vanno a sopprimersi, ella terrà conto nello stato discusso suppletorio di cui le ho compiegato il modello, delle quantità esatte fino al momento che vengono abolite, e sarà questa indicata come una rendita straordinaria.

Conoscendo appieno lo zelo che anima tutti gl' Intendenti pel buono servizio del Re, io credo superfluo di raccomandare loro un' oggetto di cui essi sentono l' importanza. Una vigilanza costante sull' amministrazione dei Comuni formerà la felicità dello Stato cui sono dirette le mire paterne del nostro Augusto e Benefico Sovrano.

REGOLAMENTO

PER LA RIDUZIONE DEGLI ONORARI, SOLDI, STIPENDI, ED ALTRE SPESE CHE SONO A CARICO DE' COMUNI A' TERMINI DEL REAL DECRETO DEGLI 11 GENNAJO 1831 (1).

Napoli 19 Gennajo 1831.

Cancellieri.

I Cancellieri che a' termini dell' articolo 146 della legge de' 12 Dicembre 1816, han ricevuto un compenso di ducati venti per ogni mille anime, dal primo Gennajo 1831 riceveranno ducati quindici per ogni migliajo di anime. Siffatto compenso non potrà esser minore di ducati ventiquattro, nè maggiore di ducati centoventi.

Impiegati nelle Cancellerie Comunali.

Gli appuntamenti di costoro (tenendo presente quanto è detto nell'articolo 6° della circolare) non saranno minori di ducati 24, nè maggiori di ducati 36, a meno che in atto non abbiano un'appuntamento minore delle somme di sopra indicate, nel quale caso seguiterà a pagarsi l' attuale trattamento.

Cassieri.

Non sarà fatta innovazione alle disposizioni contenute nell' articolo 148 della legge suddetta quanto al premio ed alle indennità, allorchè la rendita è al di sotto dei ducati 600, ma da ducati 600, ed un grano in sopra avrà luogo la seguente riduzione:

Da	D.	600, ed un grano a	D. 1500	il premio sarà di D.	36. 00.
Da	»	1500, ed un grano a	» 3000. 00.	»	40. 00.
Da	»	3000, ed un grano a	» 4000. 00.	»	50. 00.
Da	»	4000, ed un grano a	» 5000. 00.	»	60. 00.
Da	»	5000, ed un grano a	» 6000. 00.	»	70. 00.
Da	»	6000, ed un grano a	» 7000. 00.	»	80. 00.
Da	»	7000, ed un grano a	» 8000. 00.	»	90. 00.
Da	»	8000, ed un grano a	» 10000.	»	100. 00.
Da	»	10000, ed un grano in sopra		»	120. 00.

La indennità non potrà essere maggiore di ducati 40 nè minore di ducati due.

Maestri di Scuola.

Ne' Comuni di 1.ª classe l' onorario non oltrepasserà i ducati 60 annui. In que' di 2.ª classe ducati 40. In que' di 3.ª classe ducati 25.

(1) Questo Regolamento è stato in parte modificato coll'altro che in prosieguo è trascritto, approvato con Sovrana risoluzione de' 9. Aprile 1838.

Ove ne debba essere incaricato il Parroco, si pagherà ne' Comuni di 1ª. classe ducati 30. In que' di 2.ª classe ducati 20. In que' di 3.ª classe ducati 18.

Maestre delle fanciulle.

Ove le maestre delle fanciulle (ne'soli casi contemplati dal Real Decreto degli 11 Gennajo 1831) potranno essere conservate, riceveranno: ne' Comuni di 1.ª classe ducati 40 annui: in que' di 2.ª classe ducati 25: ed in que' di 3.ª classe ducati 20.

Medici.

Ne' comuni di 1.ª classe l'onorario sarà di ducati 60 annui: in quei di 2ª classe docati 45: ed in que'di 3.ª classe ducati 36.

Cerusici.

Ne' Comuni di 1.ª classe l'onorario sarà di ducati 45 annui: in quei di 2.ª classe di ducati 40: ed in quei di 3.ª classe di ducati 30. Ne' Comuni di 2.ª e 3.ª classe per quanto è possibile deve proccurarsi, ove la idoneità del soggetto il consenta, la cumulazione del servizio delle duo facoltà nella stessa persona; ed in questo caso all' onorario del medico sarà cumulato il terzo di quello del cerusico.

I medici ed i cerusici, mediante l' onorario che riceveranno dal Comune, debbono specialmente prestare la di loro opera gratuita a' poveri nell' abitato e nel territorio comunale. Qualora abbiano l' obbligo di servire in più luoghi di un Comune riunito, può accordarsi loro un supplemento a titolo d' indennità, che non oltrepasserà mai il quarto dell'onorario.

Predicatori quaresimali.

Ne' casi contemplati nell' articolo 7 della circolare, l' onorario determinato dall' art. 224 della citata legge, sarà ai termini della detta circolare approssimativamente minorato di un terzo ne'Comuni di prima classe: di un quarto in que' di 2.ª classe: e di un quinto in que'di 3.ª classe.

Guardie forestali.

Le guardie forestali riceveranno un compenso non minore di ducati 40 nè maggiore di ducati 50. Ove il numero delle attuali guardie forestali in un Comune sia eccedente sarà riformato a' termini del preciso bisogno.

Guardie urbane e rurali.

Ne' Comuni, ove le guardie urbane e rurali saranno indispensabili lo stipendio non sarà minore di annui ducati 30 nè maggiore di ducati 40. Questa medesima riforma sarà applicabile allo stipendio del casermiere comunale ed a quello del custode del camposanto.

Gli stipendî del regolatore del pubblico orologio, e della ricevitrice

de' projetti che in atto si pagano, dal primo Gennajo 1831 saranno diminuiti di ciò , che sarà creduto possibile.

Gasti di scrittoio per le Cancellerie Comunali

Pe' Comuni di 1.ª classe la spesa non oltrepasserà annui ducati 60: per que' di 2.ª classe ducati 45 , e per que' di terza classe ducati 30.

Spese imprevedute.

Nel caso dell' articolo 8 delle istruzioni contenute nella circolare di questa data le spese imprevedute saranno calcolate: ne'Comuni di 1.ª classe dove sono le residenze degl' Intendenti per ducati 500, negli altri Comuni maggiori ducati 200: ed in tutti i Comuni di 2.ª e 3.ª classe ducati cento.

Disposizioni generali.

A scanso di ogni equivoco si dichiara , che le riduzioni di sopra indicate debbono avere il loro effetto dal 1° Gennajo 1831 in avanti.

Dilucidazioni di dubbi elevati sulli Reali decreti degli 11 gennaio 1831, e le Istruzioni che li accompagnano

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 gennajo 1831.

Essendo sorti diversi dubbi su i Reali Decreti degli 11 del corrente , e sulle Istruzioni che li accompagnano , ho creduto necessario di darne la soluzione per punto generale, onde rimuovere ogni ostacolo che potesse opporsi alla loro esatta ed uniforme esecuzione.

1. Se qualche Comune avesse somme in cassa per la costruzione del camposanto , senza che quest' opera fosse cominciata ancora , e nel tempo stesso fosse gravato da dazi di qualunque natura e denominazione , deve impiegare le somme esistenti per diminuire, o per abolire affatto li dazi , cominciando da' più gravosi. Se poi non vi fossero dazi di sorte alcuna , allora le somme in cassa debbono impiegarsi per la loro destinazione.

2. Pei comuni che sono luoghi di passaggio, e di tappe militari, dee aprirsi un' articolo , che contenga un fondo approssimativo al bisogno , che l' esperienza precedente può far presumere , di cui una metà sarà impiegata con autorizzazione dell' Intendente , che ne darà subito partecipazione a questo Ministero, e l'altra metà non potrà erogarsi senza mia precedente autorizzazione.

3. Gli organisti debbono essere conservati, moderando egualmente li di loro stipendii. Un' economia moderata , e possibile dev' essere la norma cui conviene attenersi.

4. Le scuole secondarie sono state ammesse in qualche comune di riconosciuta opulenza ; ma ove i dazi di consumo esistessero , lo stabilimento delle scuole secondarie non può essere conservato , ammenocchè la popolazione, ed il bisogno non ne reclamassero la conservazione. L'indennità all' Ispettore distrettuale, essendo un compenso pe' viaggi ed altro , non deve soffrire minorazione.

5. Quando gli attuali maestri di scuole primarie volessero contentarsi del compenso fissato pe' Parrochi , gl' Intendenti colla loro avvedutezza regoleranno questa preferenza , secondo che la troveranno più utile alla istruzione.

Nella lusinga che verun' altro dubbio possa arrestare gli effetti della Reale Munificenza , non mi resta che di darle le più vive impressioni , onde ella si applichi esattamente nella provincia di cui gli è confidata l'amministrazione.

Soluzione di altri dubbi promossi nell' esecuzione del decreto degli 11 gennajo 1831 , e delle analoghe istruzioni

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 febbraio 1831.

Onde semprepiù facilitare l' esecuzione de' decreti degli 11 gennajo , e delle analoghe istruzioni, le comunico la risoluzione di diversi dubbi a me fatti da alcuni Intendenti. 1. Per ciò che riguarda le spese militari a carico de' comuni per effetto de' regolamenti in vigore , in que' comuni che sono luoghi di passaggio , e di tappe militari , con la mia circolare de' 29 gennajo p. p. si trova prescritto di aprirsi un' articolo particolare di spesa approssimativa al bisogno presunto , ed è pure indicato il modo di spenderlo. Un tale fondo deve supplire benanche a quelle spese militari che in qualche luogo , ed in talune circostanze si debbono semplicemente anticipare , per esserne quindi i comuni rivaluti. Lo zelo di ciascun Intendente debb' essere in questo caso principalmente rivolto a vegliare sulla regolarità delle carte contabili , ed a sollecitare la rivaluta suddetta dal Ministro della guerra , dirigendosi , ove occorra , anche a me , perchè possa interporre i miei uffizi — 2. Un simile fondo debb' essere aperto , mediante un' articolo particolare , anche per quei comuni , che senza essere maggiori , o luoghi di tappa , sono soggetti a qualche anticipazione di spese militari di qualsivoglia natura , della quale debbono essere rivaluti — 3. La somministrazione del pane a' detenuti poveri debbe formare sullo stato discusso di ogni comune un' articolo separato di esito calcolato per approssimazione — 4. La spesa pe' proietti deve formare anch' essa un particolare articolo di esito — 5. Il pigione pel corpo di guardia , del pari che il fuoco e l'olio per la guardia urbana , debbono pure avere un' articolo separato di spese — 6. Le sante missioni , e le prediche quaresimali disposte , debbono farsi eseguire. Ogni

Intendente deve penetrarsi del principio espresso nel Real decreto e nelle istruzioni relative, che il bene spirituale de' comuni debb'essere il primo oggetto delle sue cure, e che l'economia prescritta è sempre a questo santo scopo subordinata, e debbe ottenersi sempre che sia possibile. In ciò ogni Intendente deve deferire all'opinione degli Ordinari che sicuramente concorrono al fine di conciliare il bene spirituale con quell'economia che lo stato delle popolazioni reclama, tenendo presente quanto nelle circolari è prescritto — 7. Per quei comuni che, all'epoca dell'imposizione del dazio fiscale sul macino, non ebbero bisogno per pagarlo di ricorrere a dazi nuovi, o all'aumento della tariffa degli antichi, sarà della prudenza degl'Intendenti, esaminare se gli antichi dazi siano, o pur no per sè stessi soverchiamente gravosi; ove lo sieno, ne procureranno la possibile diminuzione, la volontà del Re (N. S.) essendo quella di alleggerire per quanto si può le popolazioni da' dazi comunali; ove non lo sieno, proporranno subito quelle opere pubbliche, specialmente strade e traverse comunali a cui può addirsi l'avanzo, mentre con ciò si otterranno due utilissimi risultati: il primo di dar sussistenza alla classe povera, il secondo di facilitare le interne comunicazioni, tanto necessario al commercio — 8. Finalmente ritornando alle imprevedute ogn'Intendente debbe avere presente che sotto questo titolo debbonsi unicamente comprendere quelle spese che non sono prevedibili, o quelle somme che debbono prelevarsi nel corso dell'esercizio in sussidio degli articoli esauriti; ma non possono, nè debbono supplire a'bisogni conosciuti, ciascun de' quali convien che abbia un'articolo particolare di esito notato nello stato discusso, o di variazioni, e per conseguenza conto a giustificazione particolare circa il suo regolare impiego — Ella signor Intendente, avrà presente i principî adottati nelle sopraccennate soluzioni di dubbî che, come ho detto, mi sono stati proposti. In ogni caso le ricordo che l'esazione fatta nello scorso mese di gennajo, tanto della metà del dazio fiscale soppresso, quanto degli altri dazi comunali, che in conseguenza delle riforme vanno a sopprimersi, o ad essere diminuiti, servirà pel corrente esercizio di fondo di cassa, ch'è espressamente addetto ad un sussidio eventuale per le imprevedute. Ella però non se ne avvalerà che dietro mia particolare autorizzazione, salvo solo i casi urgenti, de' quali mi darà conto immediatamente — Credo in fine opportuna cosa di aggiungere, che nel tempo stesso che l'economie debbono con ogni regolata maniera ottenersi, debbesi eziandio cautamente assicurare l'amministrazione comunale nel corrente anno. E quindi somma cura deve portarsi ad assicurare l'esazione, e particolarmente quella della rendita straordinaria. Ove questo presidio manchi, ella ben vede che gli esiti non saranno bilanciati con gl'introiti, e sarebbe tristissima cosa il ripetere i mezzi, troppo comunemente praticati, di domandare imposizione di nuovi dazi nel mezzo dell'esercizio.

Si dichiarano inalterabili le norme dettate nel Real decreto, ed istruzioni degli 11 gennaio 1831, ma per li Comuni che non hanno dazi, e posseggono una vistosa rendita patrimoniale si permette stabilirsi nello stato discusso un' articolo di esito per compensi, e gratificazioni alli diversi impiegati.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTENI.

Napoli 12 Marzo 1831.

Qualche Intendente mi ha domandato la regola da tenersi, ove essendovi de' comuni che non avendo dazi di sorte alcuna, e possedendo all' incontro una vistosa rendita patrimoniale avessero emesso spontaneo voto che gli stipendi comunali non soffrissero alcuna riforma. Credo utile comunicare a lei la regola che ho indicata, ed a cui prego attenersi in simili circostanze. Lo spirito del Real decreto degli 11 gennaio è di portare una saggia economia nell' amministrazione de' comuni. Altronde è indispensabile che le riforme sieno generali, onde evitare un' anomalia che sarebbe pregiudizievole. Desiderando io nondimeno conciliare questa veduta amministrativa con i voti ch' esternano i decurionati, la prego adottare ne' comuni, che hanno sufficienti rendite patrimoniali, e che non hanno dazi di sorte alcuna, la seguente norma. Ella farà praticare ne' comuni. che si trovano in tale felice posizione, le riforme a tenore delle diverse norme, che io le ho date nelle varie istruzioni circolari. Aprirà poi un articolo, che porterà la condizione di *somma da impiegarsi in utile del Comune con Ministeriale autorizzazione.* Questa somma sarà impiegata in compensi, e gratificazioni ai diversi impiegati, e calcolati in modo che portino sempre una diminuzione alle tariffe determinate nella legge de' 12 decembre 1816, e contemporaneamente ella domanderà la mia autorizzazione a tali equi compensi. In tal modo i desideri de' decurionati, ove volontariamente gli enunciano, saranno soddisfatti, e le norme stabilite per la riforma de' soldi serberanno quella uniformità amministrativa, che non può senza inconveniente essere violata.

Si dettano delle norme onde non rendere temporaneo ma stabile il disgravio de' dazi comunali in esecuzione del decreto degli 11 gennaio 1831.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 marzo 1831.

Fin dal momento che S. M. il Re N. S., co' suoi Reali decreti degli 11 gennajo, si degnò abolire da una parte la metà del dazio fiscale

sul macino, e rivolger dall' altra le sue benefiche Sovrane cure al sollievo delle popolazioni, mediante l' economia delle spese comunali; io non ho lasciato di adoperare ogni sforzo, onde corrispondere alla fiducia, della quale S. M. si è degnato onorarmi, per conseguire con celerità un tanto utile risultamento.

Io debbo agl' Intendenti un solenne attestato della mia piena soddisfazione per l' alacrità, e per lo zelo, col quale mi hanno secondato nell' esecuzione de' Sovrani ordini, per modo che in talune provincie l' importante lavoro della riforma degli stati discussi è interamente compiuto; in altre è molto inoltrato; e per quelle poche, ove si è proceduto, per qualunque causa, con un poco più di lentezza, io son sicuro che gl' Intendenti raddoppieranno la diligenza per mettersi a livello degli altri loro colleghi, e meritare completamente lo stesso elogio.

S. M. ha voluto in ogni settimana un conto distinto de' risultati del disgravio de' dazi comunali, per soddisfare alla generosa impazienza del suo paterno cuore di vederne alleviati i suoi sudditi.

Ne ha inoltre espressamente ordinato la pubblicazione ufficiale, perchè questo gran beneficio abbia un carattere anche più solenne di stabilità. Questa ferma determinazione del Re, che gli dà dritto alla più sincera riconoscenza de' suoi sudditi di ogni classe, impone a noi, o signori, un sacro dovere, che dobbiamo scrupolosamente e fedelmente adempire, quello cioè, di regolare l' amministrazione di ogni comune con tanta prudenza e saviezza da provvedere a tutt' i bisogni, e da non dar mai luogo alla dispiacevole necessità di dover reimporre verun dazio abolito per supplirvi. Comunque io abbia manifestato questa idea nelle mie precedenti circolari, e l' abbia in particolar modo espressa in quella de' 26 febbrajo ultimo, pure sento il bisogno di ritornarvi, perchè la considero come il cardine di tutta l' amministrazione, come lo scopo principale, al quale debbono essere rivolte le nostre mire.

Io parlo a' vecchi amministratori, alcuni de' quali mi hanno anche preceduto nella carriera. Basterà dunque, ch' io accenni loro i principali mezzi, che ci faranno giungere alla meta che ci proponiamo.

1. Attiva vigilanza sopra ciascun articolo d' introito, da qualunque ramo provenga; economia, sobrietà, e somma diligenza nelle spese. Pur troppo vi è ne' comuni una classe di speculatori, che mette in opera ogni sopraffina industria, onde rivolgere a proprio profitto una parte delle rendite comunali, e delle somme che s' impiegano per opere pubbliche. Non si può, nè si devono allontanare assolutamente dagli affari questi uomini che d' ordinario sono i più intraprendenti ed attivi; e valendosene con accorgimento, possono essere utili, ma la vigilanza dell' Intendente debb' essere rivolta a rompere i monopoli negli affitti, e negli appalti; impedire i favori che i riguardi, ed anche la prepotenza strappano sovente alla debolezza degli amministratori locali. D' altronde i riguardi, e la considerazione accordati con discernimento alla integrità, alla diligenza, allo zelo, sono mezzi potentissimi a promuovere le virtù civiche, che sorgono ovunque sono onorate; nè senza queste virtù l' amministrazione comunale può prosperare.

2. *Esame e giudizio de' conti.* — Non vi è amministrazione, non vi è ordine pubblico, non vi è giustizia, non vi è morale, ove manchi una

perseverante severità nell' obbligare gli amministratori comunali a rendere ogni anno i loro conti con esattezza al tempo dalla legge prefisso; ove l' esame ed il giudizio di ogni conto morale e materiale non sia una vana formalità, ma un' atto grave e solenne riempito con prudente discernimento, ed inflessibile giustizia; ove i giudizi su' conti non portino l' impronta dell' amore del pubblico bene, e del rispetto per la legge ne' funzionari, che li pronunziano; ove finalmente i conti non si trovano tutti giudicati nei termini fissati dalla legge negli articoli 268 e 276. Mi duole, o signori, e profondamente mi duole, di non potermi lodare, nè di tutti gl' Intendenti, nè di tutti i Consigli d' Intendenza per l' andamento di questo ramo importantissimo di servizio. Poche sono le provincie, che non presentano un ritardo considerevole, e di più anni, nella discussione e giudizio de' conti comunali. Molti reclami, che derivano da siffatto ritardo; sfavorevole l' opinione generale, che parecchi Consigli d' intendenza ottengono per questa parte. Frequenti negli anni passati sono state le occasioni di ricorrere a misure straordinarie per provvedere al giudizio di enormi cumuli di conti arretrati; vistose le somme che sono risultate dalla revisione di tali conti, così a favore de' comuni, come de' contabili; danno gravissimo per le popolazioni, e per le famiglie; non ultima causa in fine questa dell' abborrimento per le cariche comunali, della difficoltà di avere idonei, ed onesti amministratori. Sono persuaso che non vi sarà Intendente, il quale non sia convinto del gravissimo male, e della necessità di apportarvi riparo. Io sarò irremovibile sulla stretta osservanza dei termini fissati dalla legge per la presentazione e giudizio de' conti, e ne chiamo rigorosamente risponsabili tutti i funzionari, a' quali per legge appartiene. Facciano penetrare i Consigli d' Intendenza di tutte l' esposte considerazioni; essi principalmente hanno debito ed interesse di mettersi al corrente, onde si tiri un velo sul passato. Non tutti sono in questo caso; quelli che vi si trovano si tengano per avvertiti. Che ove per ottenere nel più breve termine quest' interessante scopo facesse d' uopo usare delle misure straordinarie, come per esempio di metodi abbreviativi, io animo gl' Intendenti tutti a propormele, come anche de' mezzi pecuniari, ai quali le spese straordinarie ammesse negli stati discussi provinciali potrebbero supplire; ed io non mancherò di umiliarne analoghe suppliche a S. M.

Esazioni de' crediti de' comuni. O i crediti sono liquidi, e non contrastati, e bisogna adoperare tutt' i mezzi che la legge accorda per esigerli. O sono contenziosi, e bisogna spingere con perseveranza i giudizi, e non lasciarli mai di vista sino a che non si portano a termine. È un dovere questo essenziale per ogni Intendente, che per la posizione della importante sua carica, ha tutt' i mezzi di adempierlo. È un dovere sacro per me di vigilare l' esecuzione. Dipende intanto in gran parte la buona amministrazione de' comuni, e la formazione degli stati discussi pel 1832 sopra basi certe dalla esazione di tutti gli arretrati. Sono quindi sicuro, che i signori Intendenti se ne occuperanno con massima premura.

4, *Casse comunali.* La legge chiama i decurionati risponsabili della fedeltà e solvibilità de' cassieri. Intanto è avvenuto di frequente, specialmente ne' comuni ricchi, che i cassieri si sono trovati infedeli, ed insolvibili, e che i decurionati si sono sottratti in tutto, od in parte alla

risponsabilità dalla legge sanzionata. Quindi i comuni hanno veduto dissestata la loro amministrazione, e si sono trovati involti in lunghe, e dispendiose liti. Richiamo quindi, anche su di quest' articolo, la vigilanza dei signori Intendenti. Essi debbono supplire all' ignoranza, o negligenza dei sindaci, o decurionati, e soprattutto fare in modo che non si accumulino vistose somme nelle casse comunali, poichè quando l' amministrazione procede con regolarità, gl' introiti non sono lungamente stazionari nelle casse, ma s' impiegano sollecitamente a covrire gli esiti autorizzati negli stati discussi. Sono le somme lungamente accumulate, che han dato sempre ai cassieri la tentazione e l' agio di abusarne.

5. *Spese imprevedute*. Si è abusato dell' articolo delle spese imprevedute, lasciando, se non altro, nella incertezza, e nella oscurità molte spese, delle quali venivano gravati i comuni, non di rado irregolari, ed arbitrarie. Le note delle spese imprevedute, che al finir dell' anno scorso, ho per qualche provincia a me richiamate, me ne hanno pur troppo convinto. A tale abuso si è provveduto, nè rinascerà, essendo mio fermo proponimento il non permetterlo; e lo zelo conosciuto degl' Intendenti me ne concede più forte garentìa. Tutto debb' essere calcolato, preveduto, e certo per quanto è possibile. Una discreta latitudine deve ancora aversi in serbo per ogni bisogno straordinario.

Opere pubbliche. Hanno queste richiamato e richiamano la particolare attenzione Sovrana, ond' è che ha voluto S. M. si facessero conoscere le somme conservate per provvedervi, a fronte di quelle sgravate alle popolazioni coll' abolizione di una parte de' dazî. Tale abolizione adunque non deve impedire, che le opere pubbliche si facciano dentro i limiti delle risorse effettive di ogni comune, sia che le opere si considerano come mezzo di civilizzazione e di aumento dell' annua riproduzione, sia che si riguardi il vantaggio di accrescere la circolazione, e somministrare i mezzi di sussistenza ad un gran numero di lavoratori. Ma non si potranno bilanciare gl' introiti cogli esiti dell' anno nuovo; non si potrà avere sufficiente latitudine per le opere pubbliche; non si potrà provvedere alla continuazione e compimento de' camposanti, solo in talune circostanze sospesi per l' anno che corre, se in quest' anno stesso non si sarà usato de' mezzi indicati di economia, di vigilanza, di esazione degli arretrati, e di esame e giudizio de' conti, di una giudiziosa insomma e paterna, ma al tempo stesso severa amministrazione. Questa io attendo dai lumi e dallo zelo di tutti gl' Intendenti, ciascuno de' quali mi metterà, lo spero, nella per me dolce e lusinghiera posizione, di renderne a Sua Maestà l' Augusto nostro Sovrano una luminosa testimonianza. Accetterò intanto con sincera riconoscenza tutte le idee di miglioramento nell' amministrazione delle rispettive provincie, che piacerà loro indicarmi: io ne farò tesoro, e mi sarà dolce cosa il confessare che il bene, che ne risulterà, debbasi a' lumi ed agli utili insegnamenti, che riceverò in così importante oggetto.

In conchiusione, nuovi dazî non si possono, nè si debbono imporre; nè gli aboliti debbonsi mai fare rivivere. Sarebbe infatti un gravissimo fallo in una buona e regolata amministrazione l' avere effettuato un disgravio temporaneo. Io quantunque sicuro che gl' Intendenti tutti erano penetrati di questo principio, non ho mancato d' inculcare l' osservanza in ogni oc-

casione che mi si è presentata. Ed il mio cuore ha provato la più dolce emozione nelle assicurazioni, che alcuni tra essi mi hanno ripetuto di essere le riforme eseguite invariabili e tali io debbo crederle generalmente che anzi sorride al mio animo l' augurio che questo disgravio progredirà anche dippiù nel venturo anno.

Real rescritto, e corrispondente regolamento contenente delle modifiche a quello de' 19 Gennajo 1831 in riguardo a talune spese comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 Maggio 1838.

Le mie circolari del 19 Aprile e 25 Novembre 1837 l'hanno istruita de' motivi che m' impedirono di presentare a Sua Maestà prima della fine di quell' anno, per le Sovrane sue risoluzioni il progetto di un nuovo regolamento intorno alle spese comunali, promesso con l' articolo 1° del Real Decreto degli 11 Gennajo 1831. Avendo posteriormente riunito tutt'i dati di fatto, io ho avuto l'onore di rassegnare alla Maestà Sua un lavoro completo sulla materia. In esso io le umiliava la sempre crescente prosperità delle amministrazioni comunali, frutto in gran parte della vigilanza e delle cure de' signori Intendenti delle Provincie, che si erano studiati di secondare le vedute di questo Real Ministero e Segreteria di Stato; e ne deduceva potersi senza inconvenienti, anzi con profitto, ordinare il ritorno per talune spese alla legge de' 12 Dicembre 1816, conservando per altre le economie giustamente consegnate nel suddetto Real Decreto degli 11 Gennajo 1831.

E discendendo a'particolari di questi esiti stessi, io andava discorrendo quanto col Real Decreto medesimo si disponesse intorno:

1° a' Cancellieri ed impiegati nelle cancellerie comunali;

2° a' Cassieri;

3° a'Maestri delle scuole primarie, ed alle Maestre delle fanciulle;

4° a' Medici e Cerusici;

5° a' Predicatori quaresimali;

6° alle Guardie urbane e forestali;

7° a' gasti di scrittojo per le cancellerie comunali;

8° al dritto di contabilità per la liquidazione e discussione de'conti comunali;

9° alle feste civili e religiose;

10° alle imprevedute.

Per le quali spese tutte era ordinato una minorazione, come per esperimento durante un quinquennio.

Lo sperimento io soggiungeva aver avuto non che cinque, sette anni di tempo, per potersi dire completo. Raccogliersi dalla sperienza, esser reclamato dal buon andamento dell' amministrazione:

1° Doversi restituire alle segreterie delle Intendenze il dritto di contabilità dell' un per cento, onde abilitar queste a far che la discussione e liquidazione de' conti, cui esso è destinato, proceda con regolarità e senza ritardo; nulla tanto influendo alla prosperità dell' amministrazione quanto la esatta, e nelle epoche prefisse dalla legge, discussione, e giudizio de'conti suddetti. Se non che io mi avvisava di render più proficua questa misura, col fare che la metà restituita si liberasse in vista dello adempimento stretto delle prescrizioni contenute nella legge stessa.

2° Lo stesso aversi a praticare pe' Cancellieri ed impiegati nelle

Cancellerie; onde provveder così ad un più onesto sostentamento di questa classe e toglierle ogni pretesto e ad abusar della carica, o a mostrarsi indolente;

3° La istruzione elementare esigere anche essa che le disposizioni della legge organica venissero richiamate in vigore; la sperienza avendo dimostrato, come l' espediente d' incaricarsi i Parrochi di tale occupazione tornasse vana; e come gli stipendi diminuiti si rivolgessero a danno della più utile e della più civile delle istruzioni;

4° Nè meno aversi a praticare per gli stipendi dei guardiani rurali e forestali. La conservazione de' boschi; la tutela delle campagne reclamar potentemente questa misura; e da ogni angolo dei Reali domini di S. M. farsi dei voti per lo ritorno alla legge;

5° Da ultimo non volersi economizzare senza danno su gli onorari de' predicatori quaresimali, destinati ad annunciare alle popolazioni i precetti del Sacrosanto Vangelo, e ad infondere negli animi di essi quello spirito di morale Cristiana che è il più saldo sostegno delle civili società.

Per contrario potersi conservare per le altre spese minorate col detto Real Decreto, e Regolamento successivo una conveniente economia, e quindi per queste ultime adottare il regolamento che mi dava l' onore di umiliare a S. M.

E la M. S. benignamente accogliendo cosiffatte osservazioni nel Consiglio di Stato ordinario de' 9 del prossimo passato Aprile, si è degnata approvare il detto Regolamento che le trasmetto qui annesso in copia, autorizzandomi a porlo in esecuzione.

Ha però la Maestà Sua ordinato;

1° Che tale autorizzazione sia provvisoriamente limitata a tutto il 1840, per conoscere quale ne sarà la utilità;

2° Che l' aumento degli stipendi da me proposto, il quale comprende il ritorno alle disposizioni della legge del 12 Dicembre 1816 per tutte quelle spese delle quali non si parla nel presente annesso regolamento, si faccia sotto la forma di gratificazioni straordinarie, come si è praticato sinora;

3° Che in simil modo abbia luogo l' aumento proposto del fondo assegnato per la liquidazione de' conti comunali;

4° Che le sia da me rassegnato uno stato delle spese fatte per opere pubbliche comunali in ciascuno degli anni 1835 e 1836 in paragone di quelle del 1831;

5° E da ultimo che tutte queste modifiche insieme con la legge organica del 12 Dicembre 1816 sieno perfettamente adottate in Sicilia.

Nel Real nome le partecipo queste Sovrane risoluzioni per sua intelligenza ed adempimento nella parte che la riguardano, a norma delle particolari istruzioni che le comunico con mia circolare di questa stessa data.

REGOLAMENTO.

Approvato da S. M. (D.G.) con Sovrana risoluzione de' 9 aprile 1838, che dovrà aver luogo dal 1° gennajo dell' anno 1838 in poi per talune spese comunali (1).

Art. 1. Le disposizioni dell' articolo 144 della legge de' 12 Dicembre 1816, quanto al dritto di contabilità per supplire alle spese di liquidazione de' conti comunali, rimarranno in piena osservanza; se non che il prodotto di esso verrà diviso in due parti. Di una disporrà l' Intendente pel servizio corrente della contabilità, nel modo stesso praticato finora. L'altra sarà tenuta a disposizione del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni per liberarsi a misura che si sarà accertato di essersi determinati ed ultimati tutt' i conti morali e materiali de' Comuni, ne' termini prescritti dagli articoli 268 e 276 di detta legge.

2. Rimarranno pure in piena osservanza le disposizioni dell' articolo 148 della detta legge, quanto al premio accordato ai Cassieri comunali, allorchè la rendita non oltrepasserà i ducati 600 annui; ma da' ducati 600 in sopra avrà luogo la seguente riduzione, cioè;

Da d. 600, ed un grano a d. 1500 il premio sarà di .	D. 36
Da d. 1500, ed un grano a d. 3000	» 40
Da d. 3000, ed un grano a d. 4000	» 50
Da d. 4000, ed un grano a d. 5000	» 60
Da d. 5000, ed un grano a d. 6000	» 70
Da d. 6000, ed un grano a d. 7000	» 80
Da d. 7000, ed un grano a d. 8000	» 90
Da d. 8000, ed un grano a d. 9000	» 100

Da d. 10,000 in sopra, e sino a qualunque somma non potrà il premio oltrepassare la somma di . . . . d. 120

3. Non sarà ammesso per lo avvenire, ed a misura delle vacanze, trattamento alcuno di medici e di cerusici condottati, se non che in quei Comuni i quali lo richieggano con deliberazione motivata dal Decurionato, che ne dimostri la necessità, o la utilità; in quelli dove siavi difetto di soggetti che vi esercitano tale professione; o dove un solo ve ne sia, che dal prodotto eventuale della medesima, per lo scarso numero della popolazione, non potrebbe ritrarre la sua sussistenza. In ciascuno di questi casi il trattamento del medico o del cerusico non potrà eccedere ne' Comuni di 1.ª classe annui ducati. 80

In quelli di 2.ª classe 60

In quelli di 3.ª classe 40

Laddove la idoneità di un soggetto permetta che si riunisca nella stessa persona l' esercizio delle due professioni di medico e di cerusico, gli onorarî dell' una e dell' altra potranno essere cumulati nel senso degli articoli 221 e 222 della legge organica che rimangono in piena osservan-

(1) Con Real Rescritto de 26 Maggio 1838 fu ordinata l' esecuzione di questo Regolamento anche per li Comuni de' Domini oltre il Faro, e con quello del 7 Ottobre 1839 si dichiararono diffinitive e stabili pel tratto successivo le prescrizioni contenutevi.

za. Mediante i compensi di sopra stabiliti i medici ed i cerusici saran tenuti a prestare i soccorsi dell'arte ed a pratticare l'innesto del vajuolo vaccino per tutti gli abitanti indistintamente, ed in modo speciale pe' poveri: nè potranno esigere veruna retribuzione dai poveri, o da' mezzanamente agiati.

4. La spesa delle feste civili, a carico dei Comuni, sarà permessa soltanto nelle città capoluoghi delle Provincie, e per qualunque ragione non potrà oltrepassare la somma di ducati trenta per tutte le feste ordinarie dell' anno. Per le straordinarie ed eventuali, la spesa potrà essere autorizzata dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni sul fondo delle imprevedute, senza che possa mai oltrepassare nel corso di un'anno la somma di altri ducati trenta.

5. Per le feste religiose rimarrà in osservanza l' articolo 225 della legge de' 12 Dicembre 1816. Da qualunque fondo però derivino le somme, che si consagrano alle celebrazioni di tali feste, gl' Intendenti adopreranno tutta la loro influenza per introdurre l' abitudine di sostituire alle spese, per macchine, fuochi artifiziali, musica, ed altre simili, i soccorsi a' poveri, i maritaggi, ed ogni altro atto di beneficenza verso la classe bisognosa.

6. Le sole Capitali di Provincia, ed i comuni che hanno una popolazione maggiore di 10 mila abitanti potranno ne' rispettivi stati discussi assegnare una somma per sovvenzione ai loro teatri, la quale non dovrà oltrepassare mai i ducati 100 annui.

7. Trovandosi già decorso il termine di cinque anni, pe' quali il Ministro Segretario di stato degli Affari Interni fu autorizzato con l' articolo 8 del Real Decreto degli 11 Gennajo 1831 ad accordare per la costruzione de' campisanti quelle dilazioni e sospensioni che avesse giudicate opportune; tali stabilimenti verranno condotti a termine nel più breve tempo possibile, secondo le prescrizioni della legge degli 11 Marzo 1817, e delle recenti Sovrane risoluzioni. Gl' Intendenti prepareranno sugli stati discussi di ogni Comune, che non abbia aperto ancora il Camposanto, i fondi necessari; e saranno risponsabili della più sollecita esecuzione di queste opere.

8. Le spese imprevedute che riguardano que' bisogni giornalieri ed eventuali dell' amministrazione comunale, i quali non hanno un fondo speciale assegnato sugli articoli di esito dello stato discusso, non potranno eccedere;

Ne' Comuni di 1.ª classe residenza dell' Intendente annui ducati.	500
Negli altri Comuni maggiori	200
Ne' Comuni di 2.ª classe	100
Ne' Comuni di 3.ª classe	30

S' inculca agl' intendenti tra l' altro di curare la sollecità discussione dei conti, l'esazione delle significatorie e il pagamento delle creditorie, la riscossione degl' introiti comunali alle scadenze e l' impiego dei fondi per opere pubbliche con giudizio ed economia.

Napoli 26 maggio 1838.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

S. M. il Re N. S. nell' approvare nel Consiglio di Stato ordinario del 9 del p. p. aprile il nuovo regolamento da me proposto per le spese comunali, che le partecipo col Real rescritto di questa medesima data, ha voluto che sia questo soggettato, prima di renderlo definitivo, allo sperimento di un triennio, onde ne sia più evidentemente dimostrata la utilità per le amministrazioni comunali, e per le popolazioni.

Questa Sovrana determinazione ci segna la linea da seguire per bene corrispondere alla costante sua paterna sollecitudine per la pubblica prosperità, ed il primo oggetto che merita di richiamare tutta la nostra attenzione si è la contabilità comunale. È superfluo ripeterle ciò che ella conosce molto bene, e ch' è stato mille volte inculcato da questo Ministero, cioè che la buona discussione de' conti morali, e materiali de' comuni, ed un severo, ed imparziale giudizio pronunziato su di essi nelle epoche definite dalla legge, costituiscono la base fondamentale dell'amministrazione civile, e tendono a garentire la pubblica morale, ed assicurare l' esatto impiego de' fondi comunali agli oggetti di pubblico comodo, ed utilità. Accresciuti ora i mezzi di sovvenire alla spesa che questo lavoro esige, conviene che ella faccia eseguire rigorosamente la legge. Quindi è che laddove non sieno ancora pervenuti a lei tutt' i conti morali de' sindaci, ed i materiali de' cassieri per l' esercizio del 1837, ella li esigerà nel più breve periodo di tempo. Per tutto il mese di settembre prossimo ella dovrà aver pronunziato su i primi, e farà sì che il Consiglio d'Intendenza si trovi di aver giudicato i secondi prima della fine dell'anno. Mi rimetterà intanto mese per mese i soliti statini che dimostrino l'andamento di questo lavoro, ed i suoi risultati; nella intelligenza che io sarò inflessibile nella esecuzione dell'art. 1° del nuovo regolamento, che dettato dalla saviezza del Re, N. S., somministra a lei un mezzo potente di stimolare lo zelo degl'impiegati nella officina di contabilità, con offrire il premio dopo la fatica, e con accordarlo in proporzione della maggiore idoneità, ed integrità dimostrata. Ed affin di renderne a lei più facile l'adempimento, desidero che mi rimetta da ora uno stato di ripartizione della metà dell'importo dell'uno per 100 fra gl'impiegati nella officina di contabilità con i nomi degl' individui, a'quali rimane assegnata a titolo di soldo mensuale la somma, di cui giudicherà ognuno meritevole. Terminata appena la discussione, ed il giudizio de' conti dell' anno precedente, mi rimetterà poi il progetto della divisione dell'altra metà riserbata a mia disposizione.

Nel proporre tale divisione non seguirà la proporzione di quella della prima metà, ma sibbene del numero, e della qualità, ed importanza dei conti disbrigati da ciascun impiegato, del merito, e della esattezza

del lavoro eseguito, e della celerità maggiore, o minore con la quale ciascuno di essi avrà disbrigato quello che gli è stato affidato. I conti materiali degli stabilimenti di pubblica istruzione, e quelli de' fondi provinciali, e delle opere pubbliche, dovranno pure trovarsi liquidati, discussi, e giudicati dal Consiglio d'intendenza, prima che ella mi proponga la ripartizione della seconda metà dell'1° per 100, fermo rimanendo per questi ultimi le disposizioni del Real rescritto circolare degli 8 maggio 1819.

In somma ella farà sì che nel corso del 1838, del 1839, e del 1840 si trovino immancabilmente discussi, e giudicati tutt' i conti morali, e materiali degli esercizi precedenti 1837, 1838 e 1839. Se vi sono conti arretrati di esercizi anteriori al 1837, sarà sua cura di trovare i mezzi onde tutti sieno giudicati, e discussi nel corso di questo anno, senza che ne risulti verun ritardo per la discussione, e giudizio de'conti correnti, dandomene conoscenza con separati statini. E laddove ciò non fosse possibile, l'autorizzo piuttosto a propormi, se lo crederà assolutamente indispensabile, qualche misura straordinaria, come sarebbe quella di stabilire a tale oggetto una cemmessione temporanea, per liquidare, e giudicare i conti anteriori al 1837, affinchè il nome de' conti arretrati scomparisca per sempre, e l'anno 1838 segni un'era novella per questo ramo di amministrazione.

Nè ciò basta. A render sempre più prospera l'amministrazione de'comuni, conviene vegliare assiduamente perchè gl'introiti seguano alle scadenze stabilite, perchè le spese per le opere pubbliche si facciano con giudizio, ed economia, ed in fine perchè sieno allontanate le deferenze, i monopoli, e gl'intrighi degli appalti, e degli affitti di qualsivoglia natura. Le significatorie debbono essere pagate alle casse comunali, del pari che queste debbono con ugual puntualità, ed esattezza soddisfare le somme delle quali, dietro il giudizio definitivo de' conti, risultano creditori i contabili. Si dee impedire che questi ultimi sieno vessati, specialmente dagli agenti subalterni, ma con egual severità bisogna astringerli ad esibire i conti, ed a pagare le somme significate. Seguendo un sistema costante d'attività, e d'imparziale giustizia, il decoro dell'amministrazione si accresce, e diminuirà in proporzione la difficoltà di avere buoni sindaci, eletti, e cassieri.

La vigilanza sull'andamento dell' amministrazione di ciascun comune si può esercitare con facilità allorchè si esigono con esattezza gli stati bimestrili a norma della legge. L'esame di questi basta a far conoscere se il cassiere o ha esatto, e non paga, o per favore trascura di esigere, ed allora, se il mezzo della riprensione si sperimenta inefficace per mettere il cassiere al dovere, può l'Intendente ai termini del Real decreto de' 26 marzo 1816, veduto lo stato discusso, veduti i titoli della esazione, gli stati bimestrili, e la corrispondenza, e presi in considerazione tutti gli elementi, da'quali risulti una convinzione evidente della mala fede, o della colpevole negligenza del cassiere, può, dico, l'Intendente stabilire una liquidazione del di lui debito; e con una sua ordinanza amministrativa, appoggiata alla liquidazione, far procedere all'arresto personale del cassiere con le forme indicate nell'altro Real decreto de'2 febbraio 1818, anche durante la di lui gestione, e prima dell'esito del giu-

dizio del conto. La punizione pronta, e severa di un cassiere sorpreso in frode, alla quale sia dato un grande apparato di pubblicità, le contate di cassa per sorpresa, ed una vigilanza continua basteranno a contenere gli altri ne' limiti de' propri doveri.

Signor Intendente, io non ho che brevemente accennato i principali oggetti che ho giudicato degni di particolare attenzione; ed i mezzi da adoperare onde ottener soddisfacenti risultati, ma conto pienamente sullo zelo che tanto la distingue pel servizio di S. M., e pel pubblico bene sì per questi che per tutti gli altri rami di servizio; e mi reputerò fortunato ogni qualvolta potrò presentare alla M. S. come modello di ordine e di buona amministrazione la provincia che le è affidata.

Si prescrive l' adozione del regolamento de' 9 Aprile 1838 per talune spese comunali ne' comuni de' Reali Domini oltre il faro (1).

Napoli 26 Maggio 1838.

MINISTERO DEGLI AFFRI INTERNI'

Con Reale rescritto di questa medesima data le comunico la Sovrana risoluzione presa da S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de'9 aprile corrente anno intorno a talune delle spese comunali, approvando il regolamento da me umiliatole all' uopo, ne' modi, e ne' termini contenuti nella suddetta Sovrana risoluzione,

A renderne più facile, e spedita la esecuzione in cotesta parte dei Reali domini, dove per lo Real decreto de' 7 corrente mese sono ora in vigore le disposizioni amministrative della legge de' 12 dicembre 1816, giova riempire alcuni vuoti, che nella transazione dal Real decreto degli 11 ottobre 1817 alla legge suddetta, ove non lo venissero con opportune dilucidazioni, presenterebbero una lacuna non di poco momento, ed atta a produrre imbarazzo, e difficoltà nell' applicazione del disposto col regolamento che le compiego.

E però fa mestieri che ella conosca, come con Real decreto degli 11 gennaio 1831 diminuivansi nella veduta di alleviar semprepiù i comuni di questa parte de' Reali domini dai dazi civici, talune spese a carico di essi secondochè eran riportate e permesse con la legge de' 12 dicembre 1816, e queste diminuzioni si ordinava col suddetto Real decreto doversi, come per esperimento limitare ad un quiquennio, alla fine del quale presentarsi da questo Real Ministero, e Segreteria di Stato degli Affari Interni un regolamento diffinitivo comprovato dalla sperienza, atto a conciliare il bene del servizio con la comportabile economia de' comuni.

Per esecuzione di siffatte disposizioni il mio predecessore a' 19 gennaio di quell' anno medesimo, si diede la premura di pubblicare l'analogo regolamento, secondo il quale si son regolate quelle tra le spese a carico dei comuni nel detto Real decreto e regolamento contemplate.

Or essendo già non che cinque anni, scorsi sette per lo sperimento sopra indicato, io mi sono creduto in dovere di umiliare a S. M. quel regolamento difinitivo promesso col suddetto Real decreto degli 11 gennaio 1831, e la M. S. con la detta Sovrana risoluzione del 9 aprile corrente anno degnavasi di approvarlo, d' aver però luogo per ora a tutto il 1840, e da esserne comuni le disposizioni anche alle provincie de' suoi Reali domini oltre il faro.

Queste notizie, di fatto premesse, a render più chiara la intelligenza delle disposizioni in esso contenute; ella sente bene, che per cotesti Reali domini, come non hanno avuto mai luogo le disposizioni transitorie del Real decreto degli 11 gennaio 1831, e quindi del sussecutivo re-

(1) Il regolamento de'9 aprile 1838 è inscrito nella pagina 169. del presente volume.

golamento de' 19 gennajo detto anno, così pei medesimi le disposizioni della legge de' 12 dicembre 1816 vanno eseguite, intorno alle svariate spese comunali menochè per quelle contemplate nel regolamento presente, e nei modi ordinati colla citata Sovrana risoluzione del 9 aprile corrente anno.

Con siffatte vedute ella si occuperà subito della redazione degli stati discussi quinquennali che secondo le norme dettate nella legge suddetta, mi farà nel più breve tempo pervenire per lo canale del R. Ministero e Segreteria di Stato presso il Luogotenente generale per essere ai termini dell' articolo 255 della detta legge superiormente approvati: tali essendo le intenzioni di S. M. che subito abbia esecuzione per cotesti Reali domini il lavoro in parola, prevenendola, che dove fra il giro di mesi due essi non mi perverranno, io mi vedrò astretto a rassegnare a S. M. i nomi di quelli fra gli Intendenti, che non vi avranno adempito.

REGOLAMENTO

Per gli esiti da farsi su' fondi provinciali ed a peso della Tesoreria di Sicilia, relativamente al ramo di affari interni, in conformità di ciò che praticasi per lo stesso dipartimento ne' reali domini continentali.

Napoli 31 Gennajo 1840

MINISTERO DELLE REALI FINANZE.

ECCELLENZA.

Avendo io rassegnato al Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 19 del cadente mese il progetto di regolamento fatto di accordo tra i Ministeri di Stato degli Affari Interni e delle Finanze, circa gli esiti sui fondi provinciali, e gli esiti a peso della Tesoreria Generale, gli uni e gli altri attenenti all'amministrazione civile in Sicilia, la M. S. si è degnata impartirvi la sua Sovrana approvazione, restando intesa del Controllo che dee stabilirsi sulle Casse Sanitarie ai termini degli articoli 5 e 6 del Decreto del 1 Gennaio 1820, e che gli annui duc. 1492. 80 che ora dal Comune di Palermo si pagano al Ramo Sanitario, rimangono ceduti alla Tesoreria suddetta.

Nel Real nome quindi partecipo all'E. V. siffatta Sovrana determinazione per lo analogo adempimento della parte che lo riguarda, rimettendole all'uopo un' esemplare del mentovato regolamento. (1).

Art. 1. Le prescrizioni Sovrane degli 8 Gennajo 1817 sulle modifiche portate al disposto nell'art. 169 della legge de'12 dicembre 1816, e quelle de' Reali Decreti degli 11 Marzo 1818 e 22 Novembre 1819 sono applicabili all'amministrazione de' fondi provinciali della Sicilia.

2. Essi si compogono di fondi comuni e di fondi speciali: i fondi comuni provvengono dalla sovrimposta di otto grana addizionali alla contribuzione fondiaria in tutte le sette Provincie dell' Isola, per l' ammontare di annui duc. 111, 600. I fondi speciali poi derivano dalle sovrimposte alla contribuzione medesima di grana sette e mezzo nella Provincia di Palermo, di grana quindici in quella di Messina, di grana sei in quella di Catania, di grana trentasei in quella di Trapani, di grana diciotto in quella di Girgenti, di grana quindici in quella di Caltanissetta, e di grana sei in quella di Noto, per lo totale di duc. 56, 324.

3. Per effetto delle disposizioni dell' articolo primo i Ricevitori Generali della Sicilia cesseranno di tenere un conto separato de' fondi provinciali, riscuotendone lo ammontare come ogni altra contribuzione dello Stato, lo verseranno alla Tesoreria Generale.

4. Le spese che debbono far parte degli Stati discussi Provinciali sono le seguenti:

Mantenimento delle Ufficine delle Intendenze e delle Sottintendenze;

(1) Real Rescritto diretto al Ministro degli Affari Interni.

Casermaggio della gendarmeria reale in tutta l'Isola, compresi i duc. 17, 592 di supplemento, che prima erano a carico de' fondi di Tesoreria ;

Pubblica istruzione, compresi i duc. 1, 200 di soldo al Presidente, i duc. 1, 236 di soldo agl' impiegati nella Commissione, i duc. 114 di spese di ufficio, ed i duc. 1, 650 di sovvenzioni, premi ed altre largizioni, per oggetti di pubblica istruzione, a persone benemerite alle scienze ed alle lettere, che prima facevano parte degli esiti della Tesoreria Generale ;

Vaccinazione ;

Archivi provinciali, compresa la spesa di duc. 3,402 annui, che finora si è fatta co' fondi di Tesoreria per quello in atto esistente in Palermo sotto il titolo di Archivio Generale.

Qualora poi gli archivi provinciali piacerà a S. M. di creare in Sicilia, come per Napoli, oltre ad un Archivio generale, allora la spesa sarà regolata rispettivamente ne' modi in cui trovasi per Napoli statuito.

Spese relative alla Statistica, compresi i duc. 1,200 che prima erano a carico de' fondi di Tesoreria.

Mantenimento delle Rali Case de' Matti, in annui duc. 4,800 ;

Fondo a disposizione del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni per la stampa degli stati discussi comunali, e per lo compenso a coloro che straordinariamente lavorano per l' amministrazione comunale e civile, in annui duc. 1, 500 ;

Mantenimento delle guardie campestri di Favignana in annui duc. 3,402 che pria erano a carico de' fondi di Tesoreria ;

Mantenimento di reclusi nel Reale Albergo de' poveri, che attualmente sono 59 in annui duc. 2,151, 50, e di tre nel Reale Ospizio di Beneficenza in Palermo in annui duc. 109, 50; che prima erano a carico de' fondi di Tesoreria ;

Mantenimento de' posti telegrafici ;

Mantenimento e rimpiazzo de'mobili delle Intendenze e delle Sottintendenze, delle società economiche, e degli orti agrari ;

Pigioni e canoni sopra locali addetti ad usi provinciali ;

Rimpiazzo e mantenimento de' cavalli stalloni per lo miglioramento delle razze ;

Sussidi agli Stabilimenti d' istruzione, ed agli Orfanotrofi ;

Assegnamenti a' custodi de' mobili e de' palazzi delle Intendenze ;

Condotte veterinarie, alloggio e mobilia a'Comandanti delle Provincie;

Opere pubbliche provinciali ;

E spese varie ed imprevvedute per oggetti puramente provinciali.

5. Sopra i voti de'Consigli provinciali saranno redatti i progetti degli stati discussi delle rispettive provincie, e quelli delle opere pubbliche provinciali, e dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni verranno inviati alla Consulta de' Reali Domini oltre il Faro, la quale nell' esame da farne, seguendo le stesse norme della Consulta de' Domini Continentali, non sarà facoltata a richiedere i voti originali dei Consigli provinciali, ma per tutte le dilucidazioni, che le occorreranno, dovrà limitarsi a domandarle al Ministro summentovato.

6. Approvati Sovranamente gli stati discussi provinciali, serviranno essi di elemento alla formazione di un quadro generale, che sarà deno-

minato stato discusso generale de' fondi provinciali, ed al pari di ciò che praticasi pe' Dominî Continentali, verrà dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni sommesso alla nostra Sovrana sanzione.

7. Il quadro generale testè mentovato sarà comunicato alla Tesoreria Generale di Sicilia per mezzo del Ministro delle Finanze, e gli ordinativi di pagamento porteranno le indicazioni de' capitoli nel medesimo contenuti, e non già quelle de' capitoli de' parziali stati discussi provinciali.

Non potendo intanto questo quadro generale esser compilato che dopo l' approvazione Sovrana de' suddetti stati discussi provinciali, sarà pel tempo intermedio provveduto al servizio provinciale, tanto per gli esiti sul fondo comune, quanto per gli esiti sul fondo speciale, in linea provvisoria per ordinativi da regolarizzarsi dopo l'approvazione degli stati discussi parziali suddetti, e dopo la trasmissione del quadro generale che li seguirà: beninteso che gli esiti per ciascuno de' due summentovati fondi debbono versare sugli oggetti qui appresso rispettivamente contemplati, e per dodicesimi della somma totale, che figura in massa nello stato discusso generale della Sicilia, tanto per l' uno, quanto per l'altro fondo in cifra equivalente a quella, che per ciascuno di essi vi è riportata nella parte attiva.

Per gli anni avvenire sarà provveduto nel principio di ciascun anno al servizio provinciale sulla norma del quadro generale precedente, sino a che non sarà comunicato dal Ministro degli Affari Interni il nuovo, che per mezzo del Ministro delle Finanze sarà trasmesso alla Tesoreria Generale.

ECCO GLI OGGETTI DEGLI ESITI.

Sul fondo comune.

1° Mantenimento delle ufficine delle Intendenze, e delle Sottintendenze;

2° Casermaggio della gendarmeria reale;

3° Posti telegrafici;

4° Pubblica istruzione;

5° Vaccinazione;

6° Archivî provinciali;

7° Statistica;

8° Fondo a disposizione del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni per la stampa degli stati discussi comunali, e per compenso a coloro che straordinariamente lavorano per l' amministrazione comunale e civile.

Sul fondo Speciale.

1° Supplemento al fondo comune per le spese di Casermaggio della Gendarmeria Reale;

2° Mantenimento e rimpiazzo de' mobili delle Intendenze e delle Sottintendenze;

3° Pigioni e canoni sopra locali addetti a diversi usi provinciali;
4° Società economiche e premi d'incoraggiamento ;
5° Sussidi agli stabilimenti d'istruzione od orfanotrofi ;
6° Mantenimento delle Reali Case de' Matti ;
7° Mantenimento delle guardie campestri di Favignano ;
8° Mantenimento de' reclusi nel Reale Albergo dei poveri e nel Reale Ospizio di beneficenza in Palermo, contemplati nell'art. 4° del presente regolamento ;
9° Alloggio e mobilia a' Comandanti delle Provincie ;
10° Opere pubbliche ;
11° Spese imprevedute.

8. Gli ordinativi si spediranno sulla Tesoreria di Sicilia colla firma del Luogotenente Generale, previa autorizzazione del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, cui le autorità del ramo rispettivo dirigeranno le domande di pagamento, e rimetteranno gli opportuni documenti. Per gli esiti del mantenimento delle officine delle Intendenze e delle Sottintendenze, lo stesso Ministro Segretario di Stato in principio di ogni anno può autorizzarne la esecuzione per le rispettive scadenze.

9. Per gli esiti relativi a' fondi provinciali, da ordinarsi come sopra dal Ministero dell'Interno sulla Tesoreria Generale, per lo intermedio del Luogotenente Generale, la mentovata officina dovrà conformarsi strettamente alla ditta dell'ordinativo, nè avrà dritto di pretendere altri documenti, se non quelli soli indicati nell'ordinativo medesimo, o niuno se sarà così disposto, sempre però in conformità della precitata decisione Sovrana del 1817.

10. Determinati gli esiti a carico de'fondi provinciali, tutti quelli che finora han gravato sul fondo comune passeranno ad essere a peso della Tesoreria. Essi sono :

I soldi degl'Intendenti, de' Sottintendenti, de' Segretari generali, e de' Consiglieri delle Intendenze;
Le indennità di giri a'funzionari superiori dell'amministrazione civile;
Il mantenimento del Reale Istituto d'Incoraggiamento.
Il mantenimento del Reale Istituto di antichità e di belle arti ;
Le spese degli scavi, ed i soldi ai custodi delle antichità.
Il mantenimento del ramo Sanitario, per quelle spese che a mente della legge organica sono a carico della Tesoreria Generale, nel di cui stato discusso dovranno in conseguenza figurare, come fondi generali, gl'introiti di tutt'i relativi dritti sanitari, dei quali sarà dato esatto conto dagli Agenti incaricati della percezione de'medesimi, come per ogni altro introito dello Stato ;
Mantenimento delle prigioni centrali e distrettuali.

Nota

Non sarà fatto alcun cambiamento allo stato attuale, sino a quando, organizzate le prigioni in Sicilia, come nei Domini Continentali, sarà provveduto a' fondi necessari.

Il mantenimento della Soprintendenza de' pubblici spettacoli e Teatri, cioè :

Il soldo del Segretario generale della stessa Soprintendenza;

Le gratificazioni agl' impiegati, e le spese di officio per la Soprintendenza medesima. Il fondo per dote dei Teatri;

Il fondo per le spese straordinarie del Ministero di Stato degli Affari Interni in annui duc. 2,000.

11. Trovandosi già approvato lo stato discusso generale della Sicilia pel 1840, il Ministro Segretario di Stato delle Finanze passerà per questa sola volta a quello degli Affari Interni uno estratto di tutto ciò, che nello stato medesimo si contiene relativamente a questo Dipartimento, onde possa darvisi esecuzione a' termini dell'articolo 7.°. Dal 1841 in poi, al momento in cui in ogni anno giungerà dalla Sicilia il progetto dello stato discusso generale per l'anno appresso, il Ministro delle Finanze formerà lo estratto degli articoli che riguardano oggetti dipendenti dal Ministero di Stato degli Affari Interni, e lo passerà al medesimo per le sue osservazioni; salvo poi a dare allo stesso Ministero official comunicazione de' mentovati articoli, tostocchè il detto stato discusso generale sarà da Noi approvato.

12. Gli ordinativi sopra i fondi di Tesoreria verran tratti anche dal Luogotenente Generale, in seguito di autorizzazione del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ma pe' soli esiti relativi a' capitoli di seconda e terza classe, giacchè quelli di prima classe si eseguiranno direttamente dalla Tesoreria Generale di Sicilia, giusta quando si sta praticando dalla Tesoreria Generale di Napoli.

13. La segregazione stabilita per lo presente regolamento tra gli esiti a peso della Tesoreria Generale e gli altri a peso de' fondi provinciali avrà effetto per quelli soltanto di tali esiti, la scadenza de' quali si verificherà dal 1840 in poi.

Per tutti gli altri riferibili a scadenze anteriori, e propriamente sino al 31 Dicembre 1839, come pure pei resti attivi sino all'epoca stessa, si osserveranno le regole, che sono state finora in vigore.

Spedizione conforme al progetto rassegnato a Sua Maestà (D. G.) nell'ordinario Consiglio di Stato del 19 Gennaio 1840, e dalla M. S. approvato.

Si conferma il regolamento per le spese comunali.

Napoli 7 ottobre 1840.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

S. M. il Re N. S. nel consiglio ordinario di Stato del 3 corente mese si è degnato ordinare, che la Sua Sovrana risoluzione del 9 aprile 1838 e regolamento annesso per talune delle spese comunali provvisoriamente approvato a tutto il 1840, si abbiano come diffinitive, e stabili anche pel tratto successivo, formando deroga al prescritto del titolo 8° legge del 12 dicembre 1816.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana risoluzione per lo adempimento.

Istruzioni per la formazione degli stati discussi comunali.

Ogni Comune ha il suo stato discusso, il quale forma la base, e la norma inalterabile dell'amministrazione delle sue rendite; e delle sue spese (1).

Il progetto dello stato discusso è formato dal Decurionato sulla proposta del Sindaco, e dietro le osservazioni del Sottintendente è fissato dall'Intendente in Consiglio d'Intendenza.

Lo stato discusso è diviso in due titoli. Il primo dell'introito, il secondo dell'esito; e tutti in articoli progressivi.

Il primo titolo è diviso in due capitoli. Nel primo sono compresi tutti gli articoli di rendita ordinaria distinti in sezioni, secondo la diversa natura delle rendite. Nel secondo capitolo sono notati tutti gli articoli di rendita straordinaria. Tanto gli oggetti della rendita ordinaria, che straordinaria sono dettagliati nell'articolo 178 della legge de'12 Dicembre 1816. Il secondo titolo è diviso in tre capitoli.

Nel primo sono descritti tutti gli articoli di spese ordinarie, le quali essendo sempre le stesse per tutt'i Comuni, sono ripartite in quattro sezioni, cioè 1° di stipendi, 2° di pigioni, 3° di spese di amministrazione, 4° di spese varie.

Nel secondo capitolo si contengono tutti gli articoli di spese straordinarie. Nel terzo l'articolo delle spese imprevedute.

Gli articoli 211, 212, e 213 della legge de' 12 Dicembre precisano detti esiti, è ben necessario che i decurionati li consultino e tenghino presenti nella compilazione degli stati discussi.

Le rendite, e le spese autorizzate dalla legge, sono classificate, e bilanciate negli stati discussi in modo da escludere ogni deficit, o avanzo (2).

Gli stati discussi in tal modo formati sono in osservanza per cinque anni continui per tutte le rendite, e spese ordinarie, e sono rinnovati di quinquennio in quinquennio.

Per le rendite, e spese straordinarie che sono variabili, è formato in ogni anno uno stato di variazione sullo stato discusso quinquennale (3).

Questo stato annuale di variazione è progettato, ed è fissato nello stesso modo dello stato discusso. In esso sono riportate in totale le rendite e le spese ordinarie autorizzate nello stato discusso medesimo (4).

Soltanto sul totale delle rendite, e delle spese ordinarie sono rilevate le variazioni che hanno potuto avvenire.

Relativamente alle rendite, e spese straordinarie, si descrivono gli articoli autorizzati nell'anno precedente, e si propongono le variazioni de' medesimi, ed i nuovi articoli dettati dalle circostanze, colla indicazione dei motivi che ne hanno cagionato la proposta. L'articolo delle spese imprevedute si propone ancora nello stesso modo.

La redazione degli stati discussi, e di variazioni, su quali è basata

(1) Art. 252 della legge de' 12 Dicembre 1816.
(2) Art. 254 della legge de' 12 Dicembre 1816.
(3) Art. 253 idem.
(4) Art. 256 idem.

l'amministrazione comunale, merita tutta l'attenzione de' Sindaci perchè sia in essi conservata quell'esattezza, ed uniformità, che la legge ha con tanta precisione demarcata.

Dev' esser quindi cura de' Sindaci, che in tutti gli articoli d'introito sieno precisate le notizie necessarie a far conoscere la natura, lo stato, e l'autorizzazione della rendita; come negli articoli di esito che sieno indicate le autorizzazioni corrispondenti, le perizie, se si tratta di opere pubbliche, le somme accordate per lo passato, e lo stato delle medesime, e per i debiti, i titoli, le somme capitali, e gl'interessi dovuti.

L'oscurità risultante dalla mancanza di alcuna delle additate circostanze negli stati discussi e di variazioni può dar luogo facilmente a delle erronee disposizioni da parte delle autorità superiori cui ne appartiene l'esame, o pure può dar luogo a richiedere de' rischiarimenti lo che ritarderebbe l'approvazione, e paralizzerebbe l'amministrazione comunale.

Per ottenere una tale esattezza nella redazione degli stati discussi e di variazioni, li Sindaci e Decurioni ritroveranno una sicura guida nelle seguenti opportune istruzioni date dal Ministro degli affari interni.

Istruzioni per la redazione degli stati discussi comunali per lo primo quinquennio dal 1818 al 1822.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 Luglio 1817.

Nel corso di quest' anno debbono formarsi gli stati discussi comunali per quinquennio, a norma della legge de' 12 Dicembre 1816. Per questa prima volta una sì importante operazione è commessa alle cure immediate degl' Intendenti, i quali nel seguire il dettame dell' articolo 257 della legge dovranno impegnarsi a riempierne l' oggetto, in modo che il prescritto lavoro sia portato a quel grado di perfezione ed esattezza, che possa farlo servire di norma certa ne' quinquennî successivi. Essi baderanno, che le autorità incaricate d' intervenire ne' decurionati in adempimento dell' enunciato articolo 257 si penetrino de' principî della legge, e ne facciano la più utile applicazione a ciascun Comune. A tal effetto essi porran mente ancora alle presenti istruzioni, senza perdere di veduta quelle che si trovano date precedentemente sullo stess' oggetto.

1° Le autorità incaricate di presedere a questo disimpegno prenderanno sopra luogo le più minute indagini per verificare ogni articolo di rendita comunale, e la faran comprendere sullo stato discusso con la dovuta esattezza e precisione, seguendo l' ordine stabilito al titolo 7° della legge. Perchè quest' ordine sia uniforme in tutti gli stati discussi, e possa ugualmente riportarsi nei rispettivi registri di contabilità, gl' Intendenti faranno seguire, così nella redazione degli stati, come nell' apertura dei registri suddetti, l' ordine tracciato nell' annesso notamento, per gli articoli di rendita, del pari che per quelli di spesa.

2° Verificate o fissate tutte le rendite sullo stato discusso, gl' incaricati si occuperanno a disporre, o a proporre, secondo i diversi casi, i mezzi di miglioramento per ciascuna di esse. Quando alle rendite patrimoniali, essi useranno una particolare attenzione ad assicurare l' esecuzione degli articoli 180 a 184 della legge, allontanando gli ostacoli, che potessero incontrare, e proponendo gli espedienti opportuni. Essi promuoveranno soprattutto l' applicazione dell' articolo 182 per la divisione dei demanî. Questa saggia istituzione, diretta non solo ad accrescere le sorgenti della ricchezza nazionale nell' incoraggiamento dell' agricoltura, ma a dare ancora buoni sudditi allo Stato ne' novelli proprietarî, che essa crea, è uno dei più grandi beneficî, che S. M. ha voluto consolidare a vantaggio dei suoi amatissimi popoli. Egli è quindi principal dovere degli Intendenti, e delle autorità civili tutte di secondare in ciò le benefiche, e paterne intenzioni della M. S.

3° Nella classificazione delle rendite gl' Intendenti baderanno a non comprendere tra le ordinarie i prodotti de' dazî, o di altre imposte, che si trovano addetti alle opere pubbliche, o a pesi straordinarî; le imposte di tal natura dovendo cessare, come finisce il bisogno, che le occasioni, non possono essere annoverate, che tra le rendite straordinarie.

4° Uguale diligenza dovranno impiegare gl' incaricati nell' esame,

e nella determinazione delle spese da ammettersi sugli stati discussi. Essi non dovranno prender norma, che dalla legge, da' titoli legalmente riconosciuti, che dovranno essere indicati a fronte de' corrispondenti articoli, e da ordini superiori. Ogni spesa sfornita di un appoggio legale dovrà essere eliminata dagli stati discussi.

5° Le spese ordinarie non potendo essere variate per cinque anni, conviene che sieno fissate con ogni esattezza.

In questa classe di spese si comprenderanno sugli stati discussi del quinquennio quelle stesse, che hanno avuto luogo in quest' anno, con la aggiunzione del soldo de' Giudici dei circondari, che l' articolo 185 della legge de' 29 Maggio ultimo ha messo a carico de' rispettivi Comuni.

Gl' Intendenti verificando il soldo dovuto al Giudice di ciascun circondario a' termini degli articoli 19, e 186 della legge suddetta, fisseranno in Consiglio d' Intendenza la quota spettante ad ogni Comune compreso nel circondario, e disporranno, che i rispettivi decurionati la notino sullo stato discusso del prossimo quinquennio; essi me ne rimetteranno simultaneamente uno stato generale per l' approvazione prescritta dalla legge.

Gl' Intendenti nella ripartizione del soldo del giudice tra que' Comuni, che compongono il circondario, prenderanno per base la rendita patrimoniale, e la popolazione, e lo faranno con quella prudenza, ed equità economica che è propria della di loro carica. Un Comune che abbia sufficiente rendita patrimoniale, e si trovi esente da' dazi, comunque avesse una popolazione minore può esser gravato più di un' altro Comune, che abbia una popolazione maggiore, ma che manchi di rendita patrimoniale, e sia soggetto a dazi.

Nella ripartizione gl' Intendenti dovranno proporsi l'oggetto di rendere questo nuovo peso men grave alle popolazioni, che alle casse comunali.

Approvata la ripartizione, e comprese le quote sugli stati discussi, gl' Intendenti ne ordineranno il pagamento a rate mensuali ai rispettivi Cassieri, da Gennaio prossimo in poi sul certificato di esistenza, e di servizio, firmato dal Giudice, e vistato dal Sindaco della di costui residenza.

6° Gl' Intendenti faranno similmente formare tra le spese straordinarie de' rispettivi Comuni un fondo per la costruzione de' camposanti, a norma della legge degli 11 Marzo ultimo; e del regolamento analogo de' 21. Ai termini di questo, i piani, e la perizia dovranno trovarsi ultimati nel corso di quest' anno; ed i lavori di costruzione, dove non sono cominciati ancora, dovranno immancabilmente aver principio nell' anno prossimo. Gl' Intendenti dunque sono nel più positivo dovere di assicurarne i mezzi.

7° Gl' Intendenti dovranno ancora in quest' anno prendere le più opportune misure per far cessare gli annosi e continui reclami per lo pagamento de' pigioni pe' corpi di guardia. Essi disporranno, che i corpi di guardia sieno stabiliti in locali pubblici, dovunque ve ne sieno disponibili. In mancanza di questi, dovendosi prendere a pigione locali di particolari gl' Intendenti baderanno a farne gravitare la spesa su i rispettivi dipartimenti, che debbono sopportarla. Se si tratti di corpi di guardia di guarnigioni, gl' Intendenti provocheranno gli ordini opportuni dal ramo

della guardia, se di forza provinciale, o di servizio provinciale, essi ne proporranno i pagamenti su i fondi di casermaggio assegnati a ciascuna Provincia, a norma dell' articolo 160 n.° 1° della legge de' 12 Dicembre; se in fine di guardia di sicurezza interna, o di servizio comunale, essi ne faranno comprendere la spesa su gli stati discussi de' Comuni rispettivi; senza che con ciò s' intende alterato quel che si trova disposto per la guardia di sicurezza interna di Napoli.

Egli è questo l' unico mezzo di assicurare regolarmente il servizio, e di non farne gravitare il peso sulla proprietà di pochi particolari, le di cui case sono state occupate per uso de' corpi di guardia.

8° L' economia, e la scrupolosa diligenza con cui gl' Intendenti regoleranno gli stati discussi del prossimo quinquennio non permetterà certamente, che le popolazioni sieno sovraccaricate di nuovi dazi, ad onta delle nuove spese, di cui l' amministrazione comunale si trova gravata. Qualora però circostanze imperiose di qualche Comune esigessero un nuovo dazio, o l' aumento di un dazio esistente, gl' Intendenti baderanno a seguire esattamente nella scelta del dazio la norma prescritta all' articolo 201 della legge de' 12 Dicembre, e me ne rimetteranno la proposta, col parere motivato del Consiglio d' Intendenza, perchè io possa sottometterlo alla Sovrana approvazione. Il Supremo Consiglio di Cancelleria dovendo esaminare l' espedienza dei nuovi dazi, gl' Intendenti qualora si tratti di Comuni, che hanno lo stato discusso maggiore, ne rimetteranno la proposta sul progetto dello stato medesimo, per essere esaminata ad un tempo con questo; qualora poi si tratti de' Comuni minori, la proposta dovrà essermi trasmessa prima dello stato discusso, nel mese di Ottobre prossimo al più tardi, affinchè possa esaminarsi a tempo, e parteciparsene l' autorizzazione al Comune interessato per lo principio dell' anno, in cui il dazio dovrà mettersi in riscossione.

9° I progetti degli stati discussi maggiori dovranno essermi rimessi in doppia spedizione, prima della metà di Ottobre prossimo. Gl' Intendenti prenderanno le opportune misure, perchè l' invio non me ne sia punto ritardato.

Gli stati discussi minori io gli attendo all' epoca determinata dalla legge.

Gl' Intendenti mi rimetteranno similmente le mappe analitiche, donde io debbo ritrarre il prospetto generale della situazione dell' amministrazione de' Comuni, che sono nel dovere di rassegnare a S. M. Nella redazione di queste mappe essi baderanno a far notare i Comuni con l' ordine serbato nella legge del 1° Maggio 1816. Essi avran cura ugualmente di far portare attenzione al calcolo delle mappe, ed a non far confondere le somme di un distretto con quelle dell' altro.

10° Gl' incaricati suddetti consulteranno le tavole statistiche, e quelle dello stato civile di ciascun Comune, e prenderanno sopra luogo ogni altro lume opportuno, per indicare a punto fisso sullo stato discusso la popolazione attuale. Gl' Intendenti baderanno a farvi portare la dovuta diligenza.

Gl' Intendenti riceveranno per mezzo del procaccio le mappe necessarie agl' indicati lavori. Essi daranno in questo importante disimpegno, io non so dubitarne, novelle pruove di zelo per lo Real servizio, e dell' interessamento, che devono al bene de' loro amministrati.

Ordine nel quale dovranno essere notate le partite d'introito e di esito così su gli stati discussi comunali, come su i corrispondenti registri di contabilità.

TITOLO I.

Introito

—

Cap. I.

Rendita ordinaria

—

BENI

PATRIMONIALI E DEMANIALI

—

	N.B.
Art. 1. Dal Territorio A.	*1. Indicare la denominazione e l'estenzione del fondo, se sia affittatato, con qual titolo, per quanto tempo, e con quale estaglio.*
2. Dalla fida del Demanio B. . .	*2. Indicare il fondo, come sopra, e la tariffa stabilita per la fida.*
3. Dalla censuazione del Demanio comunale diviso in N. . . . quote.	*3. Indicare il fondo, come sopra, il numero delle quote, il canone stabilito, ed il titolo della censuazione.*
4. Dal Bosco B.	*4 a 8. Le stesse indicazioni richieste pel num. 1.*
5. Dalla Selva C	
6. Dalla Casa	
7. Dal Mulino, o Forno . . .	
8. Dal Trappeto, o Valchiera, o altro simile	
9. Dal Lago, o prodotto delle acque pubbliche.	*9. Specificare la natura, ed il titolo di questa rendita: le acque sulle quali è stabilita; e l'atto che l'autorizza.*
10. Da NN. per interesse di capitale.	*10. Indicare il titolo, e se sia legalmente iscritto per la conservazione della ipoteca; l'epoca della scadenza del capitale; la ragione degl'interessi, e la scadenza dei medesimi.*
11. Da NN. per canone. . . .	*11. Indicare il titolo come sopra. L'In-*

tendente vedrà se il titolo debba essere rinnovato a norma del codice civile in vigore, e darà le disposizioni opportune.

PROVENTI GIURISDIZIONALI

—

12. Da' posti nelle piazze, e mercati. 12. 13. *Indicare il titolo che li autorizza; se sieno in appalto, e per qual tempo, o in amministrazione; e le tariffe.*

13 Dal diritto de' pesi, e misure.
14. Dal credito pel beneficio della vendita de' generi riservati . .
15. Dalle multe di polizia urbana, e rurale . . . .

GRANI ADDIZIONALI

—

16. Dalla soprimposta addizionale alla fondiaria... . . . . 16. *Laddove questo articolo si trovi addetto ad opere pubbliche, dovrà annoverarsi tra le rendite straordinarie.*

DAZII DI CONSUMO

—

17. Sulla carne. . . . . 17. *a 23. Le stesse indicazioni richieste agli art. 12 e 13. Laddove il prodotto di qualche dazio si trovi addetto ad opere pubbliche, dovrà essere annoverato tra le rendite straordinarie, perchè sia soppresso, o diminuito in ragione del bisogno.*

18. Sul pesce. . . . .
19. Sulla neve . . . .
20. Sul vino. . . . .
21. Sulla molitura. . . . . . .
22. Sull' olio. . . . .
23. Su' salumi, salami e formaggio.

PRIVATIVE

VOLONDARIE E TEMPORANEE

—

24. Dalla privativa del forno, botteghe lorde ec. . . . . 24. *Indicare l'autorizzazione, e la durata dell'appalto.*

CAP. II.

Rendita straordinaria.

—

25. Dalla resta di cassa degli esercizi precedenti. . . . . . .
26. Dalla ritenuta del 2 e mezzo per cento . . . .
27. Esazione di crediti eventuali civili.. . . . .
28. Simili militari. . . . . .

TITOLO II.

Esito

—

CAP. I.

Spese Ordinarie

—

STIPENDI

—

29. Al cancelliere archivario . .
30. Agl' impiegati nella Cancelleria Comunale . . . .
31. Al Cassiere . . . .
32. A' servienti . . . .
33. Al maestro di scuola . . .
34. Alla maestra delle fanciulle.

35. Al medico . . . .
36. Al cerusico . . . .
37. Al predicatore quaresimale. .
38. Al sagrestano . . . . . .
39. All' organista . . . . . .
40. Al regolatore dell' orologio .
41. A' guardiani rurali . . . .
42. A' guardiani del bosco . . .
43. Al casermiere comunale . .
44. Alla ricevitrice de' projetti . .
45. Al custode del camposanto, o al sepellitore . . . .
46. Supplimento di congrua al Parroco, ed all' Economo . . .
47. Rata del soldo al Giudice del Circondario . . . .

PIGIONI

Pigioni: *indicare gli affitti legalmente autorizzati.*

—

48. Per la casa addetta all' amministrazione comunale . . . . .
49. Per la casa al maestro di scuola.
50. Idem alla maestra delle fanciulle.
51. Per la ruota de' projetti. . .
52. Per la giustizia del circondario.
53. Pel carcere. . . . . . .
54. Per la caserma delle truppe di passaggio . . . .

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

—

55. Collezione delle leggi . . .
56. Giornale dell' Intendenza. . .
57. Giornale di vaccinazione.
58. Per le spese di scrittojo della Cancelleria Comunale . . . . .
59. Pei registri dello stato civile.
60. Pei registri della contabilità Comunale. . . . .

SPESE VARIE

—

61. Contribuzione fondiaria . . .

62. Per interessi alla ragione di. . . sul capitale . . . a favore di. .

62. Indicare il titolo, e se sia stato legalmente riconosciuto, a norma de' regolamenti.

63. Per la posta interna. . . .

64. Manutenzione di fondi, ed opere pubbliche . . . .

64. Indicare i fondi, e le opere, e gli appalti se ve ne sieno.

65. Pe' dritti di contabilità . . .

66. Per le feste religiose . . .

67. Per le feste civili . . . .

68. Per la messa matutina . . .

69. Mantenimento della chiesa di patronato. . . . .

70. Mantenimento di caserme, o forniture per le truppe di passaggio.

70. Indicare l' autorizzazione superiore; l' appalto, o altro metodo di manutenzione.

71. Mantenimento dell' orfanotrofio, ospedale, o altro stabilimento comunale. . . . .

71. Indicare la destinazione, ed il servizio di questi stabilimenti.

72. Per la illuminazione, e manutenzione de' riverberi . . . . .

72. Indicare l' autorizzazione superiore, e l' appalto.

73 Ventesimo per le compagnie provinciali . . . .

Cap. II.

Spese straordinarie.

—

74. Per debito arretrato a favore di

74 e 75. Indicare il titolo legittimo, il totale de' debiti, i pagamenti fatti in conto; e ciò che rimarrà a pagarsi.

75. Per declaratorie e favore di .

76. Per la quota di opere pubbliche provinciali . . . .

77. Per costruzione, e riattazione di edifizi, strade, o altre opere comunali . . . .

77. Indicare le opere, le perizie, la spesa che occorra, e gli appalti.

78. Per proseguire la costruzione del camposanto comunale. . .

78. Indicare la perizia, la spesa che occorre, e l' appalto.

79. Per lo stabilimento di nuovi riverberi . . . .

80. Per l' acquisto del fondo A .

81. Per giubilazione a N N. . .	*81. Indicare l'autorizzazione superiore richiesta dalla legge.*
82. Per le spese di liti	
83. Per la divisione de' demani .	

SPESE IMPREVEDUTE.

---

84. Per le spese imprevedute . .	*I numeri dovranno essere in progressione continua dal primo articolo d' introito, all' ultimo articolo di esito. Ogni articolo dovrà prendere il suo numero. Gli articoli notati in questo foglio servono per pura esemplificazione. I diversi stati discussi ne conterranno più o meno, secondo le differenti circostanze de' rispettivi comuni.*

Istruzioni per la redazione degli stati di variazione sugli stati discussi quinquennali per l'esercizio del 1819.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1° Agosto 1818

1° L'articolo 253 della legge de' 12 Dicembre 1816 prescrive che, formati gli stati discussi quinquennali, da osservarsi per cinque anni continui, quanto alle rendite e spese ordinarie e fisse, debba poi fissarsi in ogni anno uno stato di variazione per le rendite e spese straordinarie e variabili. La legge prescrive per gli stati di variazioni le stesse forme che ha stabilito per gli stati discussi, ed all'art. 259 fissa il termine, in cui dovranno essere deliberati dal decurionato, esaminati dall'Intendente, e rimessi al Ministero di mio carico. Gl'Intendenti, e gli amministratori comunali nel dare la dovuta esecuzione alla enunciata legge, prenderanno norma non meno dalle precedenti istruzioni date in materia, che dal modello n.° XX, diretto a facilitare, ed a rendere uniforme il prescritto lavoro.

Gli stati di variazioni per que' Comuni che hanno lo stato discusso approvato da S. M., dovranno essermi rimessi in doppia spedizione, ed in semplice spedizione per ogni altro Comune.

Terminato il lavoro, gl'Intendenti mi rimetteranno una collettiva generale di tutte le rendite e spese ordinarie e straordinarie. Questa collettiva, che dovrà formarsi come nel prossimo, così in tutti gli altri anni del quinquennio, servirà di supplimento alle mappe analitiche, le quali non dovranno rifarsi, se non quando si rinnovano gli stati discussi nel primo anno di ciascun quinquennio.

Gl' Intendenti riceveranno unite alla presente le mappe necessarie per la redazione sia degli stati di variazioni, sia della collettiva generale.

2° Nella redazione degli stati prescritti si avrà cura di ben motivare le variazioni che occorrono, così nelle rendite, come nelle spese, e di dare su ciascun articolo tutti gli opportuni schiarimenti, diretti a giustificare l'origine della variazione. Trattandosi (p. e.) di articolo di spesa per opera pubblica si enuncierà la perizia da cui risulta la somma della spesa autorizzata; l'appalto o altro metodo adottato per la esecuzione; la spesa già fatta; lo stato dell'opera; ed i fondi che occorrono per terminarla.

3° Tra le opere pubbliche, esigono una particolare attenzione i camposanti che la legge degli 11 Marzo 1817 vuol terminati, ed aperti improrogabilmente a tutto il 1820. Trovandosi generalmente fatte le perizie per queste opere, la di cui spesa è stata limitata al puro bisognevole per effetto delle ultime Sovrane determinazioni, ed esistendo dei fondi a conto su gli stati discussi dell'esercizio corrente, conviene che il resto della spesa sia assicurato sullo stato di variazione dell'esercizio prossimo, dovunque ciò sia possibile, o almeno che si provvegga con questo stato alla massima parte de' fondi, per supplirsi al saldo della spesa collo stato di variazione del 1820. È indispensabile di prender ef-

ficaci espedienti, onde l'enunciata legge abbia il suo pieno effetto da per tutto nel 1820.

4° Gli stati di variazione del corrente quinquennio debbono contenere le rate della tassa straordinaria prescritta col Real Decreto del primo Gennaio ultimo, per lo rimborso delle sussistenze militari somministrate in via di requisizioni in Maggio 1815. Sia cura degl'Intendenti di far conoscere a tempo a ciascun Comune la rata che deve contribuire, secondo la ripartizione approvata a norma del detto Real Decreto.

5° L'esperienza del corrente anno può servir di norma a fissare l'altra spesa straordinaria del mantenimento delle prigioni circondariali. Gl'Intendenti faran conoscere similmente a ciascun Comune la propria rata, che dovrà esser compresa sullo stato di variazione per servir di fondo di cassa da impiegarsi a seconda del bisogno.

6° Affinchè poi questa spesa sia assoggettita ad un metodo regolare di contabilità, gl'Intendenti disporranno che sia fatta con ordinativi del Sindaco del capo-luogo in cui la prigione è stabilita, diretti al Cassiere del Comune stesso il quale eseguirà i pagamenti colla corrispondente rata assegnata nel proprio stato discusso, e con quelle che saranno versate a misura del bisogno dagli altri Comuni che compongono il circondario. Il Sindaco ed il Cassiere suddetti faranno in ogni anno nel loro conto rispettivo un capo separato di questa spesa. Elementi di un tal conto saranno, quanto all'introito, i versamenti eseguiti dalle casse de'Comuni che compongono il circondario, secondo risulteranno da'certificati muniti della firma del Sindaco, del Cancelliere, e del Cassiere di ciascun Comune; e quanto all'esito, i mandati del Sindaco del capo-luogo, e le ricevute de'pagamenti fatti dal Cassiere, vistate dal Giudice Regio per la verità e la regolarità delle spese.

Gl'Intendenti applicheranno questo stesso metodo al conto di ogni altra spesa, considerata come circondariale, a cui si supplisca con ratizzi su i Comuni del circondario.

Istruzioni addizionali per la redazione degli Stati di variazioni.

Istruzioni per la redazione degli stati di variazioni dei comuni per l'anno 1832, onde le utili riforme economiche, ordinate col decreto degli 11 gennajo 1831, siano consolidate in un modo stabile, e permanente.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 agosto 1831.

Grande diligenza, somma cura deve aversi nella redazione degli stati di variazioni de' comuni per l'anno 1832. Le riforme fatte in seguito dei benefici Reali decreti degli 11 gennajo ultimo, debbono essere consolidate in un modo stabile e permanente: bene che non può conseguirsi se gli stati di variazioni, che formano la base della macchina amministrativa, non sono fondati sopra principî solidi, certi, ed invariabili. Se un'esatto equilibrio si stabilisce tra le rendite e le spese; se le prime sono il prodotto di beni patrimoniali bene amministrati, o di dazî poco sensibili distribuiti con equità e giustizia; se le seconde si limitano a ciò ch'è indispensabile ed utile, si sarà conseguito il fine cui tendiamo.

La legge de'12 dicembre 1816, che stabilisce tanti principî salutari, li ridusse tutti ad un centro comune, cioè alla diligente compilazione degli stati discussi, e per questa ragione riserbò quelli de' comuni maggiori alla Sovrana approvazione, e de'minori all' approvazione del Ministro degli Affari Interni, dopo che gli uni e gli altri avessero subita la discussione de'rispettivi decurionati, le osservazioni de' Sottintendenti, e fossero fissati dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza. E perchè non vi fosse nulla d'incerto, la legge stessa determinò nel titolo VII ed VIII le rendite e le spese, distinguendo queste ultime in ordinarie, straordinarie, ed imprevedute; volle per l' uniformità del lavoro che il Ministro degli Affari Interni desse le opportune istruzioni, in addizioni a quelle già pubblicate dal 1810 al 1816 in conseguenza della legge de' 16 ottobre 1809, con cui si stabilì il sistema che ogni comune dovesse avere il suo stato discusso. In effetti nel 1817 furono date istruzioni chiare e precise, accompagnate da corrispondenti modelli, perchè il lavoro degli stati discussi quinqnennali fosse portato a quel grado di perfezione, che potesse servire di norma per gli anni successivi. D'anno in anno si aggiunsero altre istruzioni, rettificando sempre le idee, su di un' oggetto cui si deve attaccare il più grande interesse, e questo sistema continuò sino a che fu giudicato superfluo di ripetere ciò che si era già detto, e che bastasse di seguire i dettami della legge, tante volte rischiarata e sviluppata.

Queste cure furono coronate da' più felici successi, ed il corso dell' amministrazione era tale, che prometteva di portare li comuni del Regno al maggior grado di prosperità. Tante belle speranze perirono co'disastri del 1820. I bisogni dello Stato divennero gravissimi ed imperiosi;

quindi fu forza d'imporre, col Real decreto de' 28 maggio 1826, il dazio sul macino che obbligò li comuni a gravi sacrificî.

Era riserbato alle paterne sollecitudini del nostro Augusto ed Adorato Sovrano, di convertire in acclamazioni festevoli il sentimento penoso che questa nuova gravezza aveva destato, soprattutto nella classe de' poveri su' quali principalmente pesava. Il decreto degli 11 gennajo abolì la metà del dazio sul macino, cioè, un peso su' comuni di duc. 626. 500, e l'economie prescritte con l'altro Real decreto dello stesso giorno, produssero un' altro disgravio che unito al primo ha dato una minorazione in totale di duc. 1. 192. 745. 51, non calcolandovi la capitale. Quest' atto generoso di Sovrana munificenza viverà scolpito con caratteri indelebili nell' animo riconoscente delle popolazioni del Regno.

Dazi comunali—Tutte queste riforme, e questi disgravî non debbono essere transitorî, e fugaci, ma veri e stabili. Con la circolare de'26 febbrajo io feci sentire, che mentre conveniva alleviare le popolazioni, doveva lasciarsi a' comuni una sufficiente rendita, onde potessero sostenere le spese indispensabili, ed anche utili poichè, soggiunsi, sarebbe tristissima cosa il trovarsi ridotto nella necessità di reimporre domani un dazio che per precipitazione si abolisce oggi.

Questo principio fu ripetuto, ed insinuato in un modo più solenne non meno nell' altra circolare de' 30 marzo, che nella lunga e frequente corrispondenza tenuta con gl' Intendenti nella determinazione degli stati di variazioni del corrente anno.

Debbono quindi gl'Intendenti penetrarsi della verità che non solo non si possono, nè si debbono imporre nuovi dazî, o far rivivere gli antichi, ma che tutti li loro sforzi debbano essere diretti al fine di ottenere nuovi alleviamenti, de' cui principî prego sempre più i signori Intendenti a penetrarsi, che richiamo alla loro continua attenzione.

La citata circolare del 30 marzo fu espressamente diretta a preparare le risorse pel venturo esercizio. Gl' Intendenti tutti mi assicurano di farne oggetto di loro gravissime cure. L' Intendente di Capitanata mi rimise infatti l' istruzione analoga, che aveva a tale oggetto diretta a' Sindaci della provincia, e mi diede ragione di applaudire alla dilingenza colla quale aveva sviluppata l' esecuzione facile delle disposizioni da me date. Io sono sicuro che tutti i suoi colleghi abbiano seguito quest' esempio; imperochè in fatto di amministrazione non si discende mai abbastanza ai particolari.

Modo come si debbono redigere gli stati di variazioni pel 1832.

Essendo avvenute molte variazioni nell'economia de'comuni tanto per l'abolizione, o minorazione de' dazi che facevan parte della rendita ordinaria, quanto nelle spese ordinarie per la minorazione de' soldi e stipendi, gl'Intendenti per questa sola volta, onde rendere più facile a'decurionati la redazione degli stati di variazioni pel 1832, ed allontanare gli errori di calcolo nella dimostrazione degli articoli variati, faranno descrivere con dettaglio sugli stati gli articoli della rendita ordinaria, e nell'esito tutte le spese egualmente ordinarie, come si pratica nella redazione degli stati discussi.

Affitti ed appalti. — Somma debba essere la vigilanza de' signori Intendenti per migliorare le rendite de' comuni da qualunque ramo esse provenghino. Infelicemente la negligenza, la poca cura di alcuni amministratori locali, giacchè non sarò io al certo che eleverò dubbi di poca fedeltà in alcuni di essi; dall'altra banda la destrezza, l'arte, ed i mezzi che mettono in movimento gli speculatori negli affitti e negli appalti, oppongono potenti ostacoli al miglioramento delle rendite comunali. Ma il merito consiste nel vincere le difficoltà, e gl' Intendenti hanno mille mezzi nelle loro mani per riuscirvi. Io ho sviluppate queste idee nella circolare de'30 marzo, e non dubito che i signori Intendenti non le perderanno di vista. È questo un'oggetto della più grande importanza; trattato con accorgimento, vivifica tutte le parti dell' amministrazione, negletto, la mette nella dolorosa necessità d'imporre nuovi pesi; operazione cui ripugna il cuore benefico del nostro Sovrano, che nell' ascendere al trono, concepì il generoso disegno di alleviare quelli che gravitavano su' sudditi suoi, per quanto le circostanze dello Stato il permettano.

Un'amministratore zelante non deve limitarsi a dare li suoi ordini perchè gli affitti e gli appalti seguano con una scrupolosa esattezza; egli ne deve invigilare da vicino l' adempimento, incoraggiare coloro che di buona fede si presentino nelle licitazioni, e punire que' funzionari locali che, tradendo il più sacro de' loro doveri, discendono sino all' obbrobrio di macchinare contro gl' interessi de' comuni che debbono preteggere. Il buono, o il cattivo risultamento degli appalti, e degli affitti delle rendite comunali, sarà per me un'indice sicuro della buona, o cattiva amministrazione. Avendo avuto personalmente l' onore di amministrare diverse provincie, mi sono per esperienza convinto delle tristi conseguenze del monopolio degli affitti comunali. Con quella franchezza, che è per me un dovere; e che debbe usarsi diriggendosi ad amministratori tanto esperti, e zelanti, io soggiungerò, che nella visita de' comuni della provincia spesse volte ho dovuto rimproverare a me stesso la troppa facilità di approvazione di affitti, di cui ho tristamente poi verificato il monopolio: e che al contrario non mi sono mai pentito d'averci portato soverchia minutezza. E soggiungerò ancora, che ne'pochi mesi che mi trovo alla direzione del Ministero, ho veduto maravigliosamente crescere il valore degli affitti, tosto che gli amministratori, secondando le mie premure, vi hanno portato una particolare attenzione.

Fida sul pascolo — Io annovero tra le rendite de' comuni la fida che essi percepiscono sul pascolo de' fondi patrimoniali, a' termini dell' art. 190 della legge de' 12 di decembre 1816. Se li possessori degli animali si godono del pascolo, è giusto che paghino a favore del comune una somma corrispondente all' uso dell' erba, e con le limitazioni dalla legge indicate.

Dazi per transazione — La legge de' 12 dicembre 1816 (art. 203) autorizza la percezione de' dazi di consumo per transazione, laddove non possa assolutamente farsi per appalto o in amministrazione, e vuole che la classe degli esenti, come indigenti o minori di cinque anni, non fosse maggiore del quinto, che indi con Real rescritto de' 16 settembre 1820 fu esteso fino al quarto.

Io ho veduto con un sentimento doloroso, che questo metodo di percezione, cui la legge ricorre nell' ultimo caso, e dirò con repugnanza, è divenuto frequentissimo. Gl' Intendenti non debbono ignorare, che questo testatico di sua natura odioso, lo diviene maggiormente in quanto che esso è per lo più ripartito con ingiustizia, ed esatto con vessazione. I notabili del comune trovano talvolta il loro conto perchè si proceda al ruolo di transazione, che o perchè decurioni essi stessi, o perchè influiscono sopra di costoro, non manca loro il modo come farsi tassare il meno che è possibile. Così gli speculatori si allontanano, e gli affitti si rendono difficili.

Quando tutti gli sforzi de' signori Intendenti riuscissero vani per far cessare tali inconvenienti, nè si trovasse proprio di tenersi il dazio, o il fondo in amministrazione, allora sarà indispensabile che si proceda al ruolo di transazione nel modo, e nel termine stabilito dal citato Real rescritto de' 16 settembre 1829, onde li contribuenti pel ritardo de' ruoli non si trovino astretti a pagare in una volta una massa di arretrati, che ecceda le loro forze. È indispensabile che prescrivino a' Sotto-Intendenti di portare sulla formazione di questi ruoli la massima vigilanza, di ascoltare amorevolmente i reclami di coloro che se ne crederanno gravati, e di far dare a questi reclami il corso voluto da' regolamenti.

Privative — Le privative sono pur esse odiose: la legge del 12 decembre 1816 nel cap. VI art. 206 e seguenti le permette come gli ultimi mezzi cui si possa ricorrere, le dichiara essenzialmente temporanee, e le limita ad un' anno, tranne il caso che le circostanze del comune non esigessero la loro durata per un tempo maggiore, che non può eccedere il triennio. Essa ha indicato li casi ne' quali si possono stabilire, e gl' Intendenti prima di proporle debbono diligentemente assicurarsi, che le condizioni prescritte concorrono nel comune dove si vogliono stabilire. Ne' piccioli comuni talvolta le privative sono indispensabili sia perchè, come si esprime la legge, ve ne esiste una di fatto, sia perch' è necessario di assicurare l'annona, sia infine per rimpiazzare utilmente que' piccioli dazi che riuscirebbero molesti; ma ciò non esclude che si deve essere molto cauto nel permetterle, poichè non bisogna dissimularsi ch' esse ristagnano l'industria nelle mani di un solo, e contengono li germi di mille abusi.

Beni patrimoniali — Molti comuni del Regno sono provveduti di beni particolari, e quindi o non hanno bisogno di ricorrere a' dazi di consumo, o essi sono insensibili. Un diligente amministratore deve impegnare

tutto il suo accorgimento, onde trarre li maggiori vantaggi da questa felice posizione. Indipendentemente da ciò che si è detto per l'affitto delle rendite patrimoniali, debbono gl'Intendenti dare le disposizioni le più efficaci per migliorarne la condizione. Se un territorio è lasciato in abbandono, s'è condannato alla sterilità. il suo valore sarà di poco momento, o nullo; ma se è ben coltivato, se si migliora, moltiplicherà il suo prodotto. Questa vigilanza deve essere particolare per i boschi, la di loro devastazione è immensa in molti comuni. La mancanza di combustibile si fa sentire penosamente, ed i proprietari elevano ovunque querele per le notturne devastazioni degli alberi siti ne' loro fondi, e gli alberi i più utili non sono rispettati. Ove tal devastazione non si arresti, le conseguenze ne saranno oltremodo tristi. E la distruzione de'boschi porta altresì il grave danno della deteriorazione del pascolo, e del niun o poco frutto di ghiande, e quindi una diminuzione di rendita annuale. Lo stesso deve dirsi pe' fondi urbani, quando il bisogno, e l'utile riconosciuto del comune, non permettesse di censirsi.

Demani — Molti demani sono ancora indivisi, molte promiscuità esistono ancora in contradizione degli articoli 174, 175, e 182 della legge de' 12 dicembre 1816, ed in opposizione della benefica volontà del nostro Augusto Sovrano, recentemente espressa nel Real rescritto degli 11 giugno ultimo.

Il Re ha sentito nella sua munificenza, che quest'operazione, eseguita con diligenza, può riuscire utilissima per la classe de' poveri, e dare a' comuni una rendita stabile, quindi ne ha imposta l'esecuzione. Io non dubito che gl' Intendenti seconderanno li Sovrani voleri con energia, e con quel vivo interesse che il buon servizio del Re esige, ed il bene degli amministrati loro ispira, ma mi reca grave pena il vedere, che non ostante i più forti impulsi da me fatti per dare esecuzione ai Sovrani comandi, in alcune provincie questo importante oggetto non richiami, come dovrebbe, le zelanti cure degl' Intendenti.

Crediti arretrati e conti. — Per terminare gli articoli più rimarcabili degl' introiti, io farò un cenno fuggitivo de' crediti arretrati. La giustizia comanda imperiosamente che se ne faccia l'esazione, poichè essi sono parte integrale dell'introito straordinario, destinato a far fronte agli esiti della stessa natura, e sarebbe tristissima cosa che si fosse nella necessità di mancare di questi mezzi così regolari.

Io non parlo della necessità di mettere al corrente li conti arretrati, e di conservare la massima regolarità nella discussione de' conti. Ciò tiene all' ordine dell' amministrazione, ed io non avrei che aggiungere su di questo oggetto, essendosene abbastanza parlato nelle leggi, nelle istruzioni; ed ultimamente nella circolare de' 30 marzo. Sia che li contabili, fedeli nell' esercizio delle loro funzioni, meritano di essere assoluti, o dichiarati creditori, sia che abbiano delle somme a dare, pronta giustizia dev' esser fatta.

Economia nelle spese, che debbano gravitare su i fondi certi. — Dopo le istruzioni de'19 gennajo ultimo, poco resterebbe ad osservare circa gli esiti. Ma non sarà mai raccomandata abbastanza a' signori Intendenti la massima che nelle spese si deve apportare la più rigida economia. Ogni idea di lusso dev'essere allontanata; tutto deve restringersi al necessario,

ed all' utile con l' avvertenza che ogni articolo di esito dev' essere basato su' fondi certi. Senza di questa regola si cade in un laberinto inestricabile, oscilla sempre l' amministrazione comunale, e si rende inutile la redazione degli stati discussi. Ma quest' economia stessa nel fissare le spese sarà frustranea, ove nell' eseguire non si adopera la massima vigilanza. L' assegnazione de' rispettivi articoli viene esaurita, si ricorre al presidio delle inversioni, e questo presidio è sempre fatale ad una ben regolata amministrazione, particolarmente quando s' invertono pagamenti dovuti a' creditori del comune, abuso che lede fortemente la giustizia, mentre le agevolazioni che la legge accorda al pagamento de' debiti comunali non può estendersi a differirlo, quando le scadenze sono convenute.

S'è indispensabile di far menzione, fra le rendite straordinarie, anche di quelle partite di cui poco sicuro è il ricupero, non conviene di cacciarle in colonna, ma ritenerle per sola notizia sino a che non sieno al caso di essere esatte.

Con queste regole l'amministraziona si trova sempre al corrente, nè teme di soffrire quella paralisia che nasce dalla mancanza de' mezzi.

Opere pubbliche. — Tra tutti gli esiti che possono fare li comuni, senza dubbio li più utili sono le opere pubbliche, quando non eccedono le proprie forze, ed hanno per iscopo non già un lusso frivolo, e mal inteso, ma l'idea di favorire il commercio, di migliorare la salubrità dell' aria, o di mantenere in buon stato gli edificî pubblici. Sua Maestà, sempre intenta a procurare a' sudditi suoi tutti li vantaggi possibili, attacca una grande importanza al progresso delle opere pubbliche comunali, poichè esse sono un mezzo potente di civiltà, e fan circolare il numerario tra le mani de' poveri travagliatori.

L' opera de' campi-santi è reclamata dalla pubblica salute. Il Reale decreto degli 11 gennajo ne sospese solo l'esecuzione per un tempo limitato; ma sarebbe desiderabile che queste opere si rianimassero, anche per non far deperire li lavori già fatti. Gl' Intendenti con queste vedute faran redigere gli stati di variazioni, conciliando sempre le risorse de' comuni col bisogno di conseguire il compimento di questi pii stabilimenti, per quando sarà possibile.

Prima di lasciare l'articolo delle opere pubbliche, io credo essenziale di avvertire, che non basta di autorizzare, e poi abbandonarne l' esecuzione all' arbitrio degli amministratori locali; bisogna seguirne da vicino l' andamento, ed assicurarsi con tutti li mezzi possibili della loro perfetta, ed esatta riuscita. Qualcheduno tra gl' Intendenti, di cui la vigilanza merita li maggiori elogi, ha verificato che mentre un' opera approvata si diceva eseguita, e si presentavano le misure finali, li lavori non si erano mai fatti. Possa questo esempio esser solo!

Soldi e stipendi — Nel primo passaggio degli stipendiati de' comuni da un soldo maggiore ad uno minore e moderato, era opportuno di ammettere su gli stati di variazioni un' articolo per gratificazioni; ma ora questa latitudine deve essere usata assai sobriamente. Le tariffe de' soldi e de' stipendî sono contenute nelle istruzioni de' 19 gennajo, ed esse debbono essere osservate, poichè si fondano sulla necessità d' indurre una severa economia nell' amministrazione; sulla giustizia di mettere in armo-

nia li soldi con l'attuale decadenza de' generi, e con la minorazione delle rendite de' comuni. Pertanto quando si trattasse di un comune d' una popolazione di oltre ottomila anime, si potrà proporre fra le spese straordinarie un discreto fondo per gratificare coloro tra gl' impiegati, che nel corso dell' anno eseguiranno con zelo maggiori travagli. Ma lo ripeto, questa misura deve essere sempre in corrispondenza con le risorse, e con i bisogni del comune.

Professori Sanitari. — Con circolare de' 23 dello scorso luglio ho fatto sentire, che in ogni comune vi debb' essere un medico stipendiato, giacchè le popolazioni, specialmente li poveri, non possono farne di meno. I decurionati debbono immancabilmente ammettere su gli stati di variazioni il fondo corrispondente, giusta la tariffa annessa alle istruzioni de' 19 gennajo. Quando assolutamente in un paese non si troverà un professore sanitario nativo del luogo, o ivi domiciliato, e sarà indispensabile chiamarvi un' abile individuo d' alieno comune, allora si proporrà quella gratificazione straordinaria che sarà necessaria.

Maestri e maestre primarie. — L' istruzione elementare prepara il cuore de' giovanetti a ricevere i semi delle virtù sociali; essa deve perciò formare uno degli oggetti principali dell' amministrazione, nè basta di provvedere li comuni di maestri, e maestre a' termini del Real decreto degli 11 gennajo, e delle istruzioni, ma gl' Intendenti debbono prender conto se le scuole sono frequentate, e se li professori adempiano li proprî doveri.

Discendere ad altri particolari su' stipendî e soldi, sarebbe ozioso, poichè, lo ripeto ancora, essi sono regolati dal citato Real decreto degli 11 gennajo, e dalle successive istruzioni.

Guardie urbane. — Il decreto de' 24 novembre 1827 ha messo a carico de' comuni il mantenimento de' posti delle guardie urbane; quindi è indispensabile che ogni stato di variazioni abbia un' articolo di esito analogo. Non debbo però lasciare inosservato, che in molti comuni queste spese sono eccessive. Io raccomando allo zelo degl' Intendenti, ed alla vigilanza degli amministratori locali, di limitarle al più stretto bisogno.

Spese militari. — Ne' grandi comuni, e specialmente in quelli di tappe militari, è indispensabile che si abbia un fondo più o meno forte, onde supplire alle spese che li regolamenti mettono a carico de' comuni nel passaggio delle truppe. Nell' assegnare tali fondi si prenderà approssimativamente per base ciò che si è speso negli anni precedenti, sempre però usando la possibile economia.

Leve — Le spese per le leve sono non indifferenti, ed esse divengono gravissime sia per l' infedeltà, sia per la sbadataggine come sono fatte. Un' articolo di esito deve essere egualmente aperto per quest' oggetto, che ove non si esitasse, formerà parte degli introiti del seguente esercizio. È questa una delle tante spese su di cui gl' Intendenti debbono portare la più scrupolosa vigilanza, poichè essa si maschera sotto mille forme, e pesa fortemente sul peculio pubblico. Io con somma pena sono obbligato a respingere per l' emenda varie note di queste spese. I sindaci debbono dunque regolarla con somma diligenza, ed evitare che se ne faccia un'oggetto di privata speculazione.

Projetti e detenuti poveri. — Le spese pel mantenimento de' projetti,

e de' detenuti poveri nelle carceri circondariali, meritano di essere preso in una particolare considerazione, ed avere ciascuno un' articolo di esito che vi corrisponda per approssimazione, e secondo le nozioni che offrono gli esercizi precedenti. Ma i signori Intendenti non ignorano gli abusi che in tali spese non di rado avvengono: quanti fanciulli sono abusivamente nudriti per projetti; e per quanti, già periti, si continua a pagare lo stipendio. La vigilanza diminuirà la gravezza di questo peso, ora in parte comunale.

Gl' introiti ed esiti debbono far parte degli stati discussi, o di variazioni — Ho qualche volta osservato, che nelle casse comunali vi restano li fondi così detti fuori stato, perchè non sono compresi negli stati discussi, o di variazioni, o perchè non fanno massa con gl'introiti correnti. Quest' inconveniente debb' essere corretto con la regola, che ogn' introito qualunque, come ogni esito deve far parte dello stato discusso, o di variazioni; ed ove l' introito si verificasse dopo la redazione degli stati, se ne deve prender nota in piè de' medesimi prevenendone questo Ministero e Real Segreteria di Stato, onde possa fare altrettanto.

Collettive generali — Terminato il lavoro degli stati di variazioni li signori Intendenti non obblieranno di rimettermi immediatamente le solite collettive generali, in piè delle quali faranno un bilancio comparativo del prodotto de' dazi dell' esercizio corrente, con quello che vien calcolato pel 1832, indicandone la diversità. Questo bilancio mi farà conoscere a colpo d' occhio li vantaggi ottenuti negli appalti, e sarà la vera misura de' progressi dell' amministrazione.

Spese non prevedute — Regolate così le cose, l' articolo delle spese non prevedute si ridurrà alla vera sua destinazione, cioè a quelli esiti veramente eventuali, e che l' umana prudenza non poteva antivedere. Così l' amministrazione non si vedrà ridotta alla dispiacevole necessità di chiedere inversioni per aumentare quest' articolo.

Qui fa d' uopo di avvertire li signori Intendenti, che somma debba essere la loro vigilanza sul modo come si spendono le somme ammesse in quest' articolo. In diverse occasioni ho osservato con sorpresa, che si permettono spese assurde, e capricciose, e quindi ne risulta l' esaurimento del fondo. Per tacere di mille abusi di questo genere, io accennerò quello de' corrieri. Dopo lo stabilimento della posta interna a carico de' comuni, fu col decreto de' 25 luglio 1810, tuttavia in vigore, vietato a' funzionari pubblici di spedire corrieri, onde non gravare doppiamente le amministrazioni comunali, e perchè colla corrispondenza regolare, che ha luogo due volte la settimana, si rendeva superfluo l' uso de' corrieri straordinari. Pure questa prescrizione non si osserva, ed i corrieri si spediscono per ogni menomo oggetto. Io convengo che possono esservi de' casi di un' urgenza tale, che autorizzano l' infrazione della regola, ma questi casi son rari, e debbono considerarsi come una eccezione.

Queste istruzioni, che possono considerarsi come una raccolta di ciò che s' è prescritto nel decreto degli 11 gennajo, e nelle varie istruzioni che l' hanno seguito, tendono al loro fine. Io non ho bisogno di entrare in altri particolari con vecchi amministratori pieni di zelo pel buon servizio del Re, e di vivissimo ardore pel ben-essere de' loro amministrati. Non mi resta di raccomandar loro la buona scelta de' funzionarj ammini-

strativi. È questo il primo anello cui si liga la macchina intera. A che valgono le buone regole; li princìpî li più santi a che servono; se per malizia o per ignoranza non si osservano? Tutti gli travagli saran perduti, se li Sindaci non si penetrano della verità che il patrimonio pubblico è un deposito sacro nelle loro mani, che non possono violare senza colpa, o senza tradire il più bello de' doveri sociali; se li cancellieri, meglio istruiti per la stabilità della loro carica, non illuminano co' loro consigli disinteressati que' Sindaci che, nuovi nelle loro funzioni, hanno bisogno di essere istruiti; se li decurionati nelle loro deliberazioni cedono al favore, ed obbliano gl' interessi del proprio paese; se li cassieri, scelti con poco accorgimento si rendono insolvibili, o sono infedeli.

L' amministrazione è capovolta, checchè possa farsi, quando ne' funzionarî chiamati a maneggiarne le fila non concorre nè morale, nè zelo, nè amore pel bene pubblico. I signori Intendenti col presidio di buoni amministratori sotto i loro ordini, troveranno grande facilità nel travaglio della redazione degli stati di variazioni del 1832, e potranno conseguire que' miglioramenti che si desiderano. Ma ove credessero indispensabile di delegare in qualche comune un funzionario di loro fiducia, sono autorizzati a farlo, poichè non si deve tralasciare verun mezzo per conseguire un travaglio completo, diligente, ed esatto.

Raccogliendo tutte le idee in una sola, non si vuole che l'ordine nell' amministrazione, e quindi la prosperità pubblica. A questo scopo unico è diretto il decreto degli 11 gennajo di quest' anno, e le successive istruzioni; è questa la paterna e determinata volontà del Re nostro Signore, e gli sforzi, l' attività, e la diligenza degl' Intendenti ne assicurerà un felice adempimento.

Se non che un' ultima cosa, e forse di non minore importanza, mi resta a richiamare all' attenzione dei signori Intendenti, ed è il visitare personalmente i comuni della provincia. La legge prescrive che debbono esser visitati tutti almeno in ogni biennio; ma la parola almeno non esclude una visita più frequente quando il bisogno lo esige, e le riforme fatte ne' dazî, e lo stato attuale delle amministrazioni comunali, rende questo bisogno or più che mai urgente. Lo stesso vale per i Sotto-Intendenti, che in un' ambito più ristretto, hanno il dovere e la facilità di eseguire queste visite con maggior vantaggio. La paterna visita fatta dal nostro Augusto Sovrano in diverse provincie de' suoi dominî al di quà, e al di là del Faro ci presenta il più nobile esempio da imitarsi. E le popolazioni del regno, che hanno avuto la fortuna di godere della Real presenza, e quelle che anderanno a godere di tanto bene, apprezzeranno i loro amministratori in quanto si conformeranno alla Real volontà, che vuole il vero bene de' sudditi suoi. I momenti degli amministratori in visita sono troppo preziosi, perchè un' istante solo perduto non sia di grave danno. È Sovrano volere che gl' Intendenti ed i Sotto-Intendenti alloggiano o nei conventi, o in mancanza nelle case comunali, e non mai in case particolari, che contenti dell'indennità loro assegnata da' regolamenti, non cagionino a' comuni spesa di sorte alcuna, o sotto alcun pretesto. E di ciò è util cosa che gl' Intendenti rinnovino la prescrizione, pubblicandola nel loro giornale d' Intendenza, e che ne curino l' esatta e precisa esecuzione. Egli è appunto in queste visite amministrative, che debbe verificarsi

la regolarità come sono eseguiti gli affitti, gli appalti, le spese, tanto de' comuni che de' luoghi pii, discendere a' particolari dell'amministrazione, porsi il più che si possa al contatto degli amministratori, osservare la contabilità comunale, prendere utili rinsegnamenti dalle persone oneste e moderate, che l'etichetta allontana, e che debbono essere amichevolmente chiamate ed interrogate per saperne qualche utile verità, imperocchè la virtù è modesta e ritrosa.

Istruzioni per la redazione degli Stati discussi comunali per lo quinquennio che comincia dal 1833 dopo la riforma fatta nell'amministrazione dei comuni col decreto degli 11 gennajo 1831.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 luglio 1832.

Il momento della redazione degli Stati discussi, che doveano servire di norma ai comuni nel quinquennio che comincia del prossimo esercizio, è già vicino. In siffatto interessantissimo lavoro, in cui, come in un centro comune si riducono tutti i salutari principî sui quali è fondata la macchina amministrativa, tutto lo zelo dei signori Intendenti, Sotto Intendenti, Consigli d'Intendenza, e de' Decurionati deve eminentemente essere impiegato, onde tutte le riforme fatte nell'amministrazione, in seguito delle clementi, e sagge disposizioni date da S. M. il Re (N. S.) sieno consolidate permanentemente.

La regolarità, che ho generalmente osservata nel travaglio fatto per l'anno corrente, è un pegno certo che nel lavoro degli Stati discussi sarà portato tutto quell'accorgimento, che è sì necessario al bene dell'amministrazione.

Intendente ancora io una volta, ho visto da vicino lo stato dei comuni, i difetti dell'amministrazione locale, le risorse alle quali bisogna ricorrere per eliminarli, ed i varî espedienti a prendersi per migliorarne la condizione. Io non pretendo emettere novelle disposizioni, ma di ricordare allo zelo degli amministratori delle provincie tutto ciò che è stato anche altra volta prescritto dai miei antecessori, e che, mettendosi in perfetta esecuzione, potrà menare a quei felici risultamenti che il magnanimo cuore di S. M. ha diritto di attendere.

Signori, dalla verità degl'introiti, e dalla esatta riscossione delle rendite, e dei crediti dipende il ben'essere dell'amministrazione. Generalmente poca cura si è portata nell'affitto de' cespiti, e gli estagli bassi che se n'esigono, fanno giustamente temere la niuna fedeltà degli agenti comunali. Tocca a' signori Intendenti, e precipuamente ai Sotto Intendenti di allontanare negli affitti, e appalti i monopolî, che sovente si formano a danno dell'amministrazione stessa, e di scovrire, e proporre la punizione dell'impiegato comunale, che vi abbia potuto tener mano. Ove si porti

un competente, e ben giusto miglioramento nell'affitto dei cespiti di rendita; ove l'esazione sia con regolarità fatta, i comuni, è ben certo, che non avran bisogno di nuovamente ricorrere a quei dazi dei quali sono stati sgravati per effetto de' Reali decreti degli 11 gennajo dell'anno scorso. E qui giova rammentare, che la scelta dei cassieri è un' oggetto interessantissimo, perchè spesse volte per di costoro malversazione, i comuni non possono altramente provvedere ai loro bisogni, che imponendo nuove gabelle, nuove gravezze. I signori Intendenti quindi, guarderanno sempre quest' oggetto importante, e si accerteranno se pe' cassieri le disposizioni contenute nel cap. IV del titolo III della legge dei 12 decembre 1816 siano state, o nò assicurate ai comuni.

Un' altro gravissimo oggetto di generali querele si presenta, quando un dazio si esige col metodo della transazione. È questo il mezzo veramente che pesa troppo, ed al quale i signori Intendenti dovran ricorrere in ultimo caso. Io valuterò l'attività, lo zelo, e la vera premura de' Sottintendenti, e degli amministratori locali, se faranno scomparire, per quanto si può, i ruoli di transazione, appaltando a buone condizioni i dazi comunali.

Ne' piccioli comuni, ove mancassero sufficienti risorse; ed ove l'annona non fosse abbastanza assicurata, potrà proporsi, in preferenza di qualunque dazio, l'appalto della così detta panatica; la quale consisterà nella privativa della sola vendita del pane, tutti potendo panizzare per solo uso proprio. Quest' istituzione assicurando in tal modo l'annona, e l'interesse del povero per la buona qualità del pane, e del giusto peso che si sarà, convenuto, sarà applaudita, come lo è in tutti i comuni che da tempi antichissimi l'han conservata sempre.

Somma cura por si deve nell' esazione de' crediti, i quali trascurati una volta, finiscono per perdersi per sempre. I signori Intendenti dai bilanci bimestrali, che rigorosamente esigeranno, avran luogo di osservare, se l'esazione si faccia regolarmente; ed ove il bisogno l'esiga, potran dare quelle energiche disposizioni, che giudicheranno atte ad allontanare gl' inconvenienti, e le frodi.

Un' oggetto che riguarda solo i signori Intendenti, e da cui si otterranno tutti i vantaggi dell' amministrazione, consiste nella celere discussione de' conti morali, e materiali, e nella sollecita esazione delle significatorie, che saranno emesse da' Consigli d' Intendenza, e dalle ordinanze degl' Intendenti. Io non saprei abbastanza raccomandare la regolarità di questo interessante ramo di servizio, dal di cui abbandono derivano danni incalcolabili a' comuni.

Migliorata, ed assicurata l'esazione delle rendite, e de' crediti, l'andamento dell' amministrazione sarà regolare nel corso dell' anno; e l'inconveniente di sospendere i pagamenti ordinarî, e le opere le più interessanti per mancanza di fondi, non avrà certamente più luogo.

Per le spese ordinarie, io non ho nulla a ridire su quanto trovasi in proposito precedentemente prescritto. Se qualche comune si trovi in felici circostanze, talmentechè abbia mezzi sufficienti non solo a provvedere agli esiti ordinarî, ed a tutte quelle opere che gli sono di necessità, ma che gliene avanzino ancora, e voglia aumentare a gradi i soldi, salari, stipendî, e simili esiti diminuiti nell' anno scorso, senza però oltre-

passare giammai i limiti fissati dalla legge de' 12 decembre 1816, i signori Intendenti ne permetteranno la proposizione, nel solo caso che giudicheranno che le attuali circostanze felici sieno permanenti, è non passaggiere. Le diminuzioni furono prescritte col regolamento de' 19 gennajo 1831 per aumentare i mezzi, onde sgravare le popolazioni de' dazi che l' opprimevano. Se dunque per aumentare i soldi degl' impiegati si dovesse ricorrere al mezzo de' dazi, ciò non è permesso. Giova però sperare, che le sollecitudini degli amministratori locali nell' appaltare, e migliorare le rendite comunali, metteranno il paterno cuore di S. M. nella felice posizione di migliorare ancora la condizione degl' impiegati tutti dell' amministrazione comunale. Seguendo la stessa massima, potranno i signori Intendenti, di accordo co' decurionati, proporre, che sieno ripristinate le scuole primarie in quei comuni, ove una cattiva interpetrazione data ai saggi principî di economia stabiliti nell' anno scorso, le abbia fatte improvvidamente sopprimere.

Nelle spese straordinarie i signori Intendenti debbono fissare tutta la loro particolare attenzione. Esse debbono esser vere, e di riconosciuta utilità. Così il bene sarà positivo: il misero che impiega le sue braccia nelle pubbliche opere troverà di che vivere, ed il commercio interno nel riprodursi, sarà sorgente di novelle ricchezze. Ne' comuni più interessanti per popolazione, commercio, industria, passaggi militari, e simili, giova fissare, per ora, una somma per fondo di cassa per supplire in seguito di superiore autorizzazione, o al rinnovamento del fondo delle spese imprevedute, ove per circostanze straordinarie fusse insufficiente la somma determinata dal divisato regolamento, o per impiegarsi a vantaggio de' comuni medesimi.

Infine io raccomando a' signori Intendenti di penetrarsi della necessità di migliorare le amministrazioni comunali, senza privarle del bene ad esse accordato dalla munificenza del Re colla soppressione de' dazi, che ha avuto luogo nello scorso esercizio. Coloro che più degli altri riusciranno a rendere in esse invariabile il godimento de' beneficii ottenuti col riavvicinarle a' principii, ed alle disposizioni della legge de' 12 decembre 1816, che ne ha fissato le basi, saranno da me particolarmente indicati a Sua Maestà come degni della Sua Reale considerazione. È poichè l' amministrazione è nel fatto assai più che nelle vôte teorie, mi sarà facile giudicare del loro zelo, e dell' impegno che nudriscono pel vantaggio de' loro amministrati, dal ricevere sollecitamente i nuovi stati discussi, e le corrispondenti mappe analitiche, onde possa richiamare l' attenzione della prelodata M. S. su' felici risultamenti, che le loro cure avranno conseguiti, e su lo stato de' comuni per l' anno 1833.

Avvertenze sulli Stati discussi, e di variazioni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 aprile 1844.

Dall' esame degli Stati discussi comunali, e di quei di variazione del 1844 mi è occorso di osservare che da qualche Intendenza siensi proposte per gratificazioni agl' impiegati, delle somme maggiori delle diminuzioni portate nel 1831, o al di là di quelle ch' essi attualmente percepiscono per soldi, e che inoltre erroneamente si crede dover costituire siffatte gratificazioni parte integrale de' soldi medesimi.

Ad evitare ogni dubbio, egli è opportuno dichiarare, che le prescrizioni su questo ramo di servizio sia del regolamento del 9. aprile 1838, sia del Real Rescritto del 26 seguente maggio, mirarono al doppio scopo di limitare i forti stipendi degli impiegati comunali, onde stimolati dalla speranza di una gratificazione servissero con maggior alacrità, e di procurare ai comuni un risparmio nella liquidazione delle pensioni di ritiro o vedovili. Curerà quindi che gli stipendi sieno ridotti nei limiti stabiliti nel 1831 e che le gratificazioni si diano, previa sempre deliberazione decurionale, ed avviso del Consiglio d' Intendenza, a quei soli impiegati, che se ne rendono particolarmente meritevoli, perchè appartengono alla classe di coloro che soffrirono una riduzione.

Parimente ho osservato, che spesso, senza tener presenti le prescrizioni Ministeriali del 19 giugno 1819 sulla destinazione dei Cancellieri sostituti, si propongono dei soldi bastantemente vistosi per questa classe di impiegati. Esiti di simil natura non possono ammettersi, ed ella procurerà che non più figurino negli stati comunali.

Da ultimo ho rimarcato che l' approvazione degli stati medesimi s'intenda alle volte estesa anche a quegli esiti in essi riportati, che sieno o affatto nuovi o contrari al prescritto dalla legge. È questa una interpetrazione erronea, e feconda di non pochi disguidi. Non una volta si è dichiarato, e giova ripeterlo, che per ammettersi simili esiti fa d' uopo assolutamente di speciali autorizzazioni superiori, nè gl' Intendenti son facoltati ad eseguirli sulla semplice approvazione degli Stati discussi, senza rendersene direttamente responsabili

---

— Regolamento per la formazione degli Stati discussi quinquennali dell' anno 1845.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 settembre 1844.

Nel momento in cui i Decurionati, e poscia ella col concorso de' Sotto Intendenti, debbono per esecuzione della legge occuparsi della formazione

de' progetti de' novelli Stati discussi, questo Real Ministero degli Affari Interni, a me per degnazione Sovrana affidato, non ha saputo vedere intraprendere con indifferenza un lavoro, d'onde discorre il bilancio esatto delle rendite e delle spese comunali, e con esso lo alleviamento preciso de' dazi: che pesano sulle popolazioni.

Spesso è avvenuto, che, nel votare le spese, siasi meno tenuto presente ciocchè possa senza incomodo gravarsi sopra i comunisti, che non la superfluità e talvolta la generosità male a proposito adoperata in alcuni esiti. Di qui conseguitava che le doglianze de' contribuenti si son fatte strada per fino al Real Trono, lamentando questo male divisato mètodo di amministrare, che partendo più tosto dagli esiti stabiliti senza ponderazione va a finire coll' elevare i dazi (massime quelli, che ricadono sopra i generi di prima necessità) in corrispondenza de' bisogni, sien veri ed imprescindibili, sien tutti fittizi de' comuni.

Laonde il richiamare i Decurionati, Sotto Intendenti, ed Intendenti ad una scrupolosa investigazione di tutte le minorazioni, che potranno senza inconvenienti arrecarsi nelle spese comunali, è di precisa necessità, poichè dalla stessa può ottenersi una sensibile minorazione ne' dazii civici, massime di quelli, che come diceva, più pesano sulla povera gente.

Togliendo in mira un così fatto scopo, io mi dò tutta la premura di discendere a taluni particolari che più, addotti come esempio, che non come i soli che abbiano a formare oggetto di discussione, e del di lei esame, possano mettere per via gli amministratori in capo delle provincie, e le rappresentanze de' Comuni a progettare tutte le riforme negli esiti compatibili col buono andamento delle amministrazioni comunali.

E quindi fa mestieri prima di ogni altra cosa il tener presente la distinzione giustamente reclamata dalla differenza delle condizioni tra i Comuni, che ricchi di beni patrimoniali sono nel caso di andare esenti dai dazi, e quelli in cui questa rendita, o non esiste, od è così sparuta da obbligar l' amministrazione a ricorrere a' Dazi per sopperire agli esiti.

Di quelli non intendo già parlare. Tutto ciò che supera quando siasi fatto fronte a' bisogni imprescindibili, dee anzi che nò impiegarsi in opere pubbliche, poichè queste riescono di soccorso alle popolazioni.

Non è però lo stesso de' secondi, in cui ogni spesa mal designata, è tanto di più ritolto dalla bocca della povera gente.

Or tenendo presente le istruzioni date fuori da questo Real Ministero a 5 luglio 1817, io ricorderò quanto siegue.

Tra gli esiti ordinari prendono il primo posto gli stipendi.

Per questi va ricordato quanto S. M. (D. G.) con Regolamento del 1.° aprile 1838 nell' arrecare talune modifiche alle spese comunali ridotte col Real Decreto degli 11 gennajo 1831 prescriveva.

1. Sulle condizioni per le quali va votato il trattamento de' Medici e de' Cerusici. E però tanto i Decurionati, quanto i Sotto-Intendenti, e gl' Intendenti lo ammetteranno, facendo espressa menzione delle dette condizioni richieste, e ne' lati per esse contemplati.

2. Sul ritorno degli aumenti degli stipendi alle disposizioni della legge de' 12 dicembre 1816, ma a titolo di gratificazione straordinaria.

Se non che conviene portar attenzione su' soldi de' Regi Giudici pe' quali andrà unicamente spesa quella rata in cui essi abbiano personalmente am-

ministrata la giustizia, senza esser larghi in accordare soldo durante l'assenza per congedi, o per traslocazione protratta oltre il puro tempo necessario al viaggio.

Sulle pigioni a carico de' Comuni, che prendono il secondo posto, molte economie possono essere apportate, e precise per la casa della Giustizia del circondario, per la quale conviene ricordarsi, primo, ove il Giudice si serva pur di essa per abitazione, va dedotta la rata, secondo, che in que' Comuni Capiluoghi di Distretto ove sian cumulate nel Giudice le funzioni di Giudice Istruttore, per accordo stabilito con S. E. il mio Collega Ministro di Grazia e Giustizia, non dee altro esito aggiungersi, che una stanza segregata per la Cancelleria a parte del Giudicato d' Istruzione.

Succedono alle pigioni le spese di amministrazione. Le sole di scrittoio delle Cancellerie Comunali vanno esaminate per quelle riduzioni, che la esperienza ha dimostrato di poter comportare una minorazione.

Da ultimo tra le spese varie vanno attentamente tra le altre discusse quelle delle feste civili e religiose, per le quali si starà strettamente al Regolamento del 9 aprile 1838, e Sovrano Rescritto del 26 maggio detto anno.

Dalle spese ordinarie passando al capitolo di quelle straordinarie, non posso non interessarla di tutta la sua perspicacia, onde arrecare quelle minorazioni indispensabili per talune di esse, reclamate in uno dalla giustizia, e dalla buona economia Comunale.

E primamente richiamar debbano la di lei cura gli articoli per costruzione e riattazione di edifizi strade, ed altre opere comunali.

Da qualche tempo a questa parte, molte e considerevoli somme annuali figurano negli stati per opere Comunali. Parecchie di esse trovansi già portate a compimento, o vicino ad esserlo. Or principî di retta amministrazione comandano che le cifre ammesse per queste opere, e per più anni soddisfatte, vengano compensatamente minorate, o del tutto cancellate. E qui conviene avvertire precisamente per quanto si riferisce alla costruzione de' Campi-santi, che dal 1836 a questa parte forti somme sono state ammesse negli stati per la costruzione di cotali stabilimenti, e che niuna inversione si è permessa nel fondo assegnato. Or delle due o l' opera è già compita, e niun articolo ulteriore d' esito può figurare per costruzione di essa, o non lo è ancora, ed allora gran parte della somma votata negli anni precedenti dee esistere in cassa; di tal chè in questo ultimo caso, anzichè far continuare i dazî straordinarî approvati all' uopo, conviene mettere nella rendita straordinaria gli avanzi di cassa ottenuti dalle somme ancora non spese per detto esito, e controporvi poi il compimento di detta opera.

Collo stesso metodo si procederà pure per tutte le altre opere comunali. Le somme votate succedentemente saran messe in confronto con le spese fatte per esse, ed il di più andrà tra le reste di cassa da far fronte al di loro compimento, se non portate al termine, o per altre spese straordinarie, ove queste sieno compite.

Si baderà a non votare novelli esiti straordinarî di simil fatta, se non quando sieno reclamati da urgenti necessità.

Non in tutti gli anni si può essere largo nelle spese di questa natura.

Il progresso nella civiltà ha pure i suoi limiti segnati dalle finanze rispettive, nè impunemente si spende quando dee trarsi l'esito da balzelli sovente gravati al di là del comportabile. Allorchè tutte le economie possibili a cura de' Decurionati, de' Sotto-Intendenti, e degli Intendenti saranno portate nelle spese, si andranno corrispondentemente minorando i Dazî così ordinarî, che straordinarî sia nelle tariffe, sia nella totale abolizione di taluni di essi. Ma vuolsi in ciò pure essere attento. La legge ha segnato la progressione di cotali Dazî, incominciando da quelli su i generi di lusso, e terminando a quelli di prima necessità. Or come nell' imporre i primi figurano a capo della scala, così nel disgravarsi, è sempre da questi ultimi che convien prendere le mosse. E però non si passerà mai a sgravare un Dazio sulla carne, sull'olio, sul pesce, e sui salami, se non prima sgravati quelli di prima necessità.

Il discendere ad ulteriori particolari con soggetti periti nell' Amministrazione, come lo è, sarebbe superfluo. Conchiuderò indi a ciò, che mi attendo dalle di lei cure un lavoro tale, che possa meritarle un giusto tributo di elogio, del quale il più soddisfacente lo rinverrà nelle benedizioni delle popolazioni levate al cielo verso l' ottimo tra i Sovrani, e verso i loro amministratori.

Dal canto mio io mi recherò a dovere di richiamare su di coloro tra funzionarî amministrativi che più si distingueranno in questo utile lavoro, la clemenza, e la considerazione di S. M.

Istruzioni per la contabilità comunale

Una ben intesa contabilità rende facile, e regolare l' andamento delle pubbliche amministrazioni e nel tempo stesso allontana ogni sospetto di abuso, e di occultazione di fondi.

Nel capitolo 3 del Titolo 9 della legge de'12 Dicembre 1816 venne indicato il sistema di contabilità ed i doveri tanto de'Sindaci, che de'Cassieri comunali. Coll'articolo 268 della legge stessa si promise un regolamento pel metodo di contabilità comunale, e per la forma della reddizione, e discussione de'conti, non essendosi però questo finora emesso, e continuando ad osservarsi quanto fu prescritto nel Decreto de' 2 Marzo 1808, e nelle istruzioni de'26 Settembre 1811, riporteremo queste colle necessarie modifiche appostevi dalla citata legge de' 12 Dicembre.

CAPITOLO I.

ORDINE DI CONTABILITA' NE' COMUNI.

Art 1. La norma dell' amministrazione comunale è lo stato discusso. Il Sindaco non solo deve vigilare alla riscossione de' fondi autorizzati, ma deve ancora osservare scrupolosamente alla misura stabilita degli esiti. Egli non può disporre pagamenti al di là della somma fissata in ciascun capitolo, o articolo, nè invertire la destinazione di tai somme impiegandole ad un capitolo, o articolo differente.

Scrittura del Sindaco — 2 Affinchè il Sindaco abbia sempre una notizia esatta delle somme entrate in cassa, e di quelle che a'termini dello stato discusso sono disponibili, egli farà tenere nella cancelleria un registro secondo il modello n.° XXI. Questo registro non è che la copia dello stato discusso fatta a mezzo margine, e colle necessarie distanze da un' articolo all' altro.

Ordini di Pagamenti — 3. I pagamenti si faranno con mandati firmati dal Sindaco, diretti al Cassiere avvertendosi di esprimere nel mandato il capitolo e l'articolo dello stato discusso quinquennale, o di variazione, al quale il pagamento dev' essere imputato.

La formola del mandato sarà quindi la seguente.

» Il Sig. Cassiere comunale N. N. de' ducati ..... fissati al capo.....
» art..... dello stato discusso dell' esercizio dell' anno ..... ne pagherà al
» Sig. N. N. la somma di..... e ciò per *(si nota la ragione del pagamento)*.

Mandato per duc..... *(in abbaco)*.
Data, e firma del Sindaco.
Suggello del Comune.
Firma del cancelliere.

Scrittura del Cassiere — 4. Nel ricevere dall' Intendente o Sottintendente lo stato discusso, o di variazione approvato, il Sindaco ne spedirà al Cassiere una copia da lui certificata, contrassegnata dal Cancel-

liere, e munita del suggello del Comune. Unita a questa copia gli rimetterà due libri, che riceverà dall' Intendenza uno per l' introito, e l'altro per l'esito, i quali contengono la norma pratica, e dettagliata, secondo la quale le riscossioni, ed i pagamenti dovranno osservarsi. I libri saranno formati secondo il modello n° XXII, parte I^a e II^a. Così vi sarà un conto aperto ad ogni capitolo, ed articolo sì d'introito, che d' esito, nell' ordine medesimo dello Stato discusso. A misura che vi saranno gli introiti, o gli esiti il cassiere è nell' obbligo di scritturarli immediatamente a fronte de' capitoli, ed articoli corrispondenti. Il modello ne contiene gli esempî pratici.

Quantevolte le partite portate sullo stato discusso vengano a soffrire qualche variazione per effetto di nuovi contratti, o di nuove disposizioni il Sindaco ne prenderà nota sullo stato discusso, e sul suo libro di contabilità; e il Cassiere farà lo stesso enunciando sul suo libro i documenti di variazione, i quali dovranno rimanere depositati presso di lui, per essere poi uniti al conto materiale.

Nel caso che qualche gabella si dovesse esigere per transazione, il decurionato preseduto dal Sindaco ne farà un ruolo nominale, giusta il prescritto nella legge dei 12 dicembre 1816. Il ruolo approvato, o modificato a norma dello stato discusso, dall'Intendente, sarà rimesso per mezzo del Sindaco al Cassiere, perchè gli serva di regola invariabile nell'esazione. Il Cassiere, porterà sul ruolo stesso il conto di ciascun contribuente, ma aprirà sul libro formato, secondo l' indicato modello un solo conto della gabella transatta nel totale della somma fissata sullo stato discusso, alla quale dovrà corrispondere esattamente quella ripartita sul ruolo. A fronte di questo totale il Cassiere sarà nell' obbligo di scritturare l' ultimo giorno di ogni mese, la somma delle partite esatte da' contribuenti nel corso del mese, secondo risulterà dal ruolo.

Oltre degli enunciati libri, i Cassieri dovranno formare un giornale di cassa, sul quale noteranno giorno per giorno le partite d' introito, e di esito, ed a cui dovranno riferirsi i conti particolari de' libri medesimi. Quindi questi libri devono avere la colonna indicante il foglio di referta al giornale di cassa; e viceversa.

Il giornale sarà formato secondo il modello n.° XXIII. Esso sarà chiuso colla firma del Cassiere, e del Sindaco alla fine di ogni bimestre, all' ultimo dovrà farsi il bilancio, che verrà in seguito prescritto.

Ricevute a' debitori — 5. Per ogni riscossione il Cassiere è nel dovere di spedire una ricevuta, che dovrà esser vistata dal Sindaco, il quale ne prenderà nota a fronte dell' articolo corrispondente sul registro tenuto nella cancelleria.

La formola della ricevuta sarà la seguente:

» Io qui sottoscritto Cassiere del Comune di..... ho ricevuto dal Si-
» gnor..... la somma di..... a conto (o a saldo) di ducati..... da lui do-
» vuti al Comune, maturati a..... notati sul cap. ..... art. ..... dello stato
» discusso dell'esercizio..... per..... *(si esprimerà la ragione del pagamento)*.

Data .....
Firma del Cassiere.
Quietanza di ducati ..... *(in abbaco)*
Visto dal Sindaco.

Modo di esazione—6. La riscossione delle rendite comunali deve effettuirsi regolarmente a cura e diligenza del Cassiere, sotto la vigilanza immediata del Sindaco, ed a norma dello stato discusso.

In caso di ritardo i debitori morosi, otto giorni dopo la scadenza possono essere astretti al pagamento col mezzo di una coazione spedita dal Cassiere, e vidimata dal Sindaco (art. 242 della legge dei 12 dicembro 1816).

7. Le coazioni spedite in conformità dell'articolo precedente sono esecutive 24 ore dopo la notifica; che n'è stata fatta al domicilio del debitore da un usciere, o da un servente del Comune, a ciò autorizzato dal Sindaco.

L'effetto di tali coazioni non può essere sospeso, se non in seguito di una opposizione motivata da eccezioni perentorie, e notificata al Sindaco, la quale porti citazione a comparire a giorno fisso innanzi l'autorità competente, per lo giudizio dell'eccezioni prodotte. In questo caso, pendente il giudizio, la coazione si risolve in atto di pignoramento.

La formola della coazione è la seguente;

» Il Signor N. N. domiciliato nel Comune di..... non avendo pagato
» la somma di duc...... notata sul cap. ..... art. ..... dello stato discusso
» di questo Comune per l'esercizio dell'anno..... maturato a..... (*s'in-*
» *dicherà l'epoca della scadenza*) per ..... (*si esprimerà le ragione del de-*
» *bito*) perciò vi sarà astretto colla pignorazione, e vendita de' mobili,
» e col sequestro degli immobili ventiquattro ore dopo la notifica della
» presente, che gli verrà fatta alla persona, o al suo domicilio dall'in-
» caricato N. N.

Data.....
Firma del Cassiere.
Coazione per ducati.....
Visto per l'esecuzione.
Il Sindaco.

In dorso della coazione vi sarà l'atto di notifica, la di cui formola è la seguente:

» Oggi..... del mese di..... ad ore..... nel Comune di..... Io qui sot-
» toscritto N. N. incaricato della esecuzione della presente coazione, l'ho
» notificata alla persona (o al domicilio del debitore N. N. Col rilascio
» della copia in mano di N. N.)

Firma dell'esecutore.

Se mai l'esecutore non sapesse, o non potesse scrivere, sulla di lui dichiarazione, l'atto di notifica sarà firmato dal Cancelliere.

Il Sindaco accorderà, e richiederà in caso di bisogno il braccio della forza pubblica, e delle autorità superiori per fare seguire le coazioni.

Promossosi nel 1817 il dubbio; se si potessero praticare le coazioni militari, o sia se si potessero spedire i piantoni per assicurare la esecuzione di qualunque atto dell'amministrazione civile;

S. M. a cui fu rassegnato questo affare, nel Consiglio de' 2 Aprile detto anno, risolvè che fosse permesso l'uso de' piantoni per l'esazione

de' dazi comunali legalmente costituiti, e ripartiti, così contro i contribuenti, come contro gli appaltatori; che si possa praticare lo stesso modo per la esazione de censi, e de' canoni, su' quali si sia in possesso di esigere. Ordinò pure S. M. che quell' amministratore che si permetterà di spedire i piantoni fuori de' casi espressi, dovrà essere condannato non solo al rifacimento de' danni, ed interessi a favore di colui che ha sofferto i piantoni, ma anche ad una multa da impiegarsi a beneficio de' poveri.

Doveri de' Cassieri, e de' Sindaci in ordine alle coazioni — 8. Uno de' principali doveri del Cassiere consistendo nella regolarità di coazione, sua cura esser deve di spedire a tempo le coazioni, e di curarne la esecuzione.

Ov' egli mancasse di diligenza nelle riscossioni, e non usasse a tal riguardo i mezzi autorizzati, potrà esserne dichiarato risponsabile dal Consiglio d' Intendenza, ed obbligato a portarsi per esatto a suo rischio ed interesse quelle partite, di cui abbia trascurata l' esazione.

Ciò però non importa che la vigilanza del Sindaco debba essere in menoma parte diminuita sull' esattezza delle riscossioni. Capo dell' amministrazione municipale, egli ne tradirebbe gl' interessi, ove trascurasse di prender conto in ogni mese del modo come le riscossioni sono operate, ad oggetto di far ripianare gli arretrati, che mai fossero formati per colpa del Cassiere. Questa vigilanza, che gli è particolarmente imposta dalla legge dei 12 Dicembre 1816, dev' essere scrupolosamente esercitata. A tal effetto egli verificherà la cassa semprechè lo giudicherà conveniente, e necessario, è però nell' obbligo di farlo almeno alla fine di ogni bimestre, allorchè deve assicurarsi dell' esattezza de' bilanci del Cassiere, che verranno prescritti in seguito. In caso di oscitanza, la sua risponsabilità si unirebbe a quella del Cassiere, e potranno applicarsi contro di esso le misure prescritte dall' art. 247 della citata legge de' 12 Dicembre.

Modo di eseguire i pagamenti — 9. Il Cassiere non potrà fare pagamento alcuno, senza un mandato del Sindaco, nella forma soprindicata. Egli dovrà inoltre negarsi ai mandati, che mai potessero essergli diretti, in contravvenzione alla norma fissata nello stato discusso, cioè quando eccedessero la somma autorizzata nel capitolo, ed articolo corrispondente, o invertissero le somme da un articolo o capitolo all' altro. Le somme così pagate gli saranno significate ne' suoi conti, salve le sue ragioni verso del Sindaco. Tal è il senso degli articoli 248, 249, e 250 della legge dei 12 Dicembre 1816.

La sola eccezione a questa regola è contenuta nella seconda parte dell' articolo 248 sopraccennato; cioè quando un ordine superiore autorizzi una spesa non compresa nello stato discusso, e ne indichi i fondi, in questo caso il mandato del Sindaco dovrà farne menzione espressa.

Ricevute delle parti prendenti — *10*. Ogni pagamento che si fa dal Cassiere dovrà essere giustificato da ricevuta, la quale si apporrà dalla parte prendente a piè del mandato, ne' termini seguenti;

« Vale di ricevuta per la somma di ducati . . . . contenuta nel presente mandato.

Data . . . .
Firma della parte prendente.

La firma non ha bisogno di altra formalità, essa basta a convalidare la ricevuta per ciò che interessa l'amministrazione, quando la parte prendente sappia firmare, e sia conosciuta dal Cassiere; in mancanza di queste due circostanze, o di una delle medesime, nella ricevuta dovrà concorrere la firma di due testimonî conosciuti dal Cassiere medesimo.

Bilanci de' Cassieri — *11.* L'Intendente dovendo essere sempre al corrente dell'andamento della Contabilità Comunale, onde poter provvedere a tempo ai bisogni, o correggere i disordini, che mai vi si potessero introdurre, è necessario che i Sindaci gli rimettano per bimestre lo stato delle rispettive casse, in doppia spedizione. La forma di tale stato è indicata nel modello n. XXIV. (1). I Sindaci pria di rimetterlo si assicureranno della sua esattezza, mediante il confronto de'libri de' Cassieri. L'invio ha luogo pel mezzo del Sottintendente, ad eccezione dei Comuni del distretto capo-luogo che li rimetteranno direttamente, e si avrà cura di far pervenire detti bimestrili ne'primi dieci giorni del mese seguente.

Essendovi motivi di ritardo nelle riscossioni, e ne' pagamenti i Sindaci ne faranno menzione nel detto stato, affinchè l'Intendente vi adatti gli opportuni provvedimenti.

In questi bilanci dovendosi contenere tutti gl' introiti, ed esiti fatti nel corso dell'anno, e tenendosi essi presenti dal Consiglio nella discussione dei conti, non saranno ammessi al contabile esiti che non vengono in quelli compresi.

CAPITOLO II.

METODO COME DOVRA' DARSI TANTO IL CONTO MATERIALE CHE MORALE.

12. Uno dei più importanti oggetti di ogni ordine di contabilità è la pronta e facile reddizione del conto in fine di ciascun esercizio.

13. Il conto dell'amministrazione, e del peculio comunale, giusta l'articolo 265 della legge de' 12 Dicembre si rende in ogni anno.

Esso è diviso in due parti:

1° Conto morale dovuto dal Sindaco;

2° Conto materiale dovuto dal Cassiere.

Siffatta distinzione contiene inalterabilmente il principio che il Sindaco non è contabile.

Conto morale del Sindaco — *14.* Il conto morale dovrà rendersi dal Sindaco alla fine di ciascun esercizio, nel corso del primo mese dell'esercizio seguente, sia ch'egli cessi dalle sue funzioni, sia che vi continui. Questo conto consiste nella esposizione dell'andamento dell'amministrazione durante il suo esercizio. Esso dunque è un rapporto amministrativo, che il capo dell'amministrazione fa al consiglio municipale, anzichè un conto. Il Sindaco in tale rapporto deve dimostrare che avendo avuto lo stato discusso per norma, egli ci si è conformato esattamente, tanto nel sopravvigilare la percezione delle rendite fissate, che nel disporre le spese autorizzate. Indicherà inoltre i mezzi tenuti per assicurare, conserva-

(1) Sonosi stabiliti de' nuovi modelli di bilanci bimestrili, e quadrimestrili come dalla Ministeriale de' 27 Febbrajo 1839 quivi inserita.

re, migliorare i fondi, e le rendite communali, e giustificherà nel tempo stesso che nelle intraprese, e nei contratti le forme amministrative sono state osservate. Per tutti gli articoli di spese autorizzate sullo stato discusso il Sindaco non ha bisogno di giustificare la spedizione dei mandati sulla cassa comunale, la giustificazione è nello stato discusso. Deve giustificarla però, sempreché le somme vi sieno portate per fondo di cassa, da spendersi con autorizzazione superiore, o che siasi fatta una spesa non autorizzata nello stato discusso, o che abbia avuto luogo una inversione di somma da un articolo all' altro. In simili casi il Sindaco unirà al suo rapporto la copia da lui certificata e dal Cancelliere delle autorizzazioni superiori, gli originali delle quali, unito ai di lui mandati corrispondenti, debbono rimanere presso del Cassiere, per documenti in appoggio al conto materiale. Il Sindaco praticherà lo stesso per ogni altro articolo, che non essendo giustificato esattamente nello stato discusso, dev' esserlo con documenti particolari.

Se mai dopo tutte le misure adoprate, onde effettuirsi le percezioni, all'epoca della reddizione del conto, si trovassero delle reste da esigersi, il Sindaco dovrà giustificarne la ragione, in mancanza di questa giustificazione potrà essere dichiarato risponsabile delle reste, com'è detto nell' art. 8° della presente istruzione.

Il Decurionato nell' esame del conto morale è autorizzato a visitare la Contabilità del Cassiere, per confrontare il conto collo stato degl' introiti, e degli esiti, e le copie de' documenti presentate dal Sindaco cogli originali esistenti presso il Cassiere. Il Decurionato nell' emettere la sua deliberazione sul conto, dichiarerà che il detto confronto sia eseguito, ed esprimerà se tutto sia uniforme, o se vi esista qualche difformità.

Per adempire a tutto ciò il Decurionato sceglie dal suo seno due, o più deputati, e sul rapporto di essi approva, o disapprova l'amministrazione tenuta, ed assolve, o condanna il Sindaco (1).

15. La deliberazione presa dal Decurionato sul conto del Sindaco, col conto stesso, e gli atti della discussione, sarà rimessa nel corso di Febbraio seguente al Sottintendente, il quale vi aggiunge le sue osservazioni, e la spedisce all' Intendente, il quale approverà, rivocherà, o modificherà la deliberazione decurionale (2).

16. Compete al Sindaco, ed al Decurionato il ricorso contro la determinazione dell'Intendente sul conto morale, e questo ricorso presentar debbesi all'Intendente medesimo tra due mesi, dopo la comunicazione della detta determinazione, che far si deve al Sindaco in decurionato. In tal caso l' Intendente dopo d' aver preso l' avviso del Consiglio d' Intendenza sul merito del ricorso, rimette le carte al Ministro dell' Interno, a cui è riservata la risoluzione superiore in questa materia.

Una norma per la formazione del conto morale è data nel modello XXV.

Conto materiale del Cassiere — *17.* Il Cassiere essendo il vero e solo contabile, il vero conto è quello materiale, che si rende da lui. In conseguenza ogni partita di questo conto sì d' introito che d' esito, dev' es-

(1) Art. 267 della Legge de' 12 Dicembre 1816.
(2) Art. 268 *idem*.

sere scrupolosamente giustificata con documenti originali. Il conto materiale si compone di due parti, la prima dell' introito, la seconda dell' esito. I documenti all' appoggio saranno ugualmente classificati in due parti, ligati in volume, e numerati con progressione numerica.

Nelle rispettive parti del conto il contabile noterà tutte le partite d'introito, e di esito ordinatamente per capitolo, ed articolo seguendo la norma dello stato discusso, secondo esse risulteranno da' suoi corrispondenti libri di contabilità. Al di sotto di ciascun articolo il contabile noterà il documento in appoggio, indicando il numero d' ordine, col quale questo trovasi collocato nel volume de' documenti. Alla fine del conto vi sarà una nota delle reste da esigersi, se mai ve n' esistano. Ciascuna di esse dovrà essere accompagnata da un documento, che giustifichi essersene curata la riscossione nel modo indicato nell' art. 8° delle presenti istruzioni. Questi documenti saranno messi alla fine del volume di quelli del conto. In mancanza di tali documenti, al contabile potranno applicarsi le disposizioni del citato articolo.

Il conto così formato e firmato dal Cassiere sarà presentato al Sindaco, che si trova in esercizio, al più tardi nella prima settimana di Marzo, per la gestione dell' anno precedente, giusta il prescritto nell'art. 170 della legge de' 12 Dicembre 1816.

Il Sindaco coll' assistenza del Cancelliere verificherà il conto sui registri di contabilità, e lo certificherà conforme, firmandolo di unita al Cancelliere il quale vi apporrà il suggello del Comune.

Essendovi resta di cassa, il Cassiere ne formerà un bono pagabile a vista, e l' unirà al conto nel caso non abbia completato il suo esercizio, in contrario verserà presso il suo successore l' ammontare della resta, facendosene rilasciare ricevo che unirà al conto stesso.

Per maggiore intelligenza si dà un modello del conto materiale sotto il num. XXVI (1).

18. Il conto materiale dovrà essere formato, rivestito della solennità prescritta, e rimesso all' Intendenza per la fine di Marzo di ciascun anno. Nel caso di ritardo l' Intendente giusta l' art. 137 provocherà dal Consiglio d'Intendenza la comminazione di una multa da sei a venti ducati, secondo le circostanze, ed in caso di ulteriore ritardo i contabili morosi posson esser astretti alla reddizione de' loro conti, col mezzo della coazione personale, che il Consiglio medesimo è autorizzato a spedire.

Discussione de' conti materiali — *19.* La liquidazione e discussione dei conti de'Cassieri comunali, a tenore dell'art. 273 della citata legge, appartiene indistintamente ai Consigli d' Intendenza delle rispettive Provincie, colle seguenti distinzioni, cioè:

I conti de' Cassieri di quei Comuni, il di cui stato discusso è riservato all'approvazione Sovrana, sono liquidati e discussi dai Consigli d'Intendenza; ma ne dovrà seguire la rivisione, e discussione diffinitiva nella Gran Corte de' Conti, non sospesa l' esecuzione de' provvedimenti del Consiglio.

A quale oggetto l'Intendente terminata la discussione in Consiglio, ri-

(1) Con Ministeriale de' 4 Marzo 1844 fu stabilito altro modello per la compilazione, e discussione del conto materiale del Cassiere (*Vedi la Minist. ed il modello in prosieguo riportato*).

metterà i detti conti al Procuratore generale presso la Gran Corte dei conti.

Ogni altro conto de' Cassieri comunali è discusso, ed ultimato diffinitivamente nel Consiglio d' Intendenza, salvo agl' interessati il solo ricorso devolutivo all' autorità competente.

20. Presentato dunque che sarà il conto all' Intendenza, il Segretario generale lo proporrà subito all' Intendente, il quale destinerà il Consigliere relatore. La destinazione sarà scritta sul conto, e ne sarà presa nota su di un registro, a ciò destinato espressamente, e tenuto per ordine di numeri, e di data.

Il conto si passerà quindi nell' officina di contabilità, dove sotto la vigilanza immediata del Consiglier relatore, se ne farà la liquidazione. Nella colonna delle osservazioni saranno dettagliati tutti i documenti prodotti, i dubbi, che potranno risultarne, ed ogni altra circostanza, che il Consigliere relatore stimerà opportuna, per maggior intelligenza del Consiglio, e sicurezza degl' interessi comunali.

Sorgendo dubbi nella liquidazione, il Consigliere relatore ne domanderà al contabile gli schiarimenti, per mezzo del Sindaco o del procuratore, quando il contabile ne avesse costituito. I documenti, che in questo caso potranno esser esibiti, saranno passati per mezzo del Segretario generale al Consigliere relatore, il quale ne scriverà il contenuto in seguito del dubbio, in margine della corrispondente partita, indicando ch' essi sono stati presentati in conseguenza del dubbio medesimo. Tali documenti non saranno uniti al volume degli atti del conto, ma alligati in fine del foglio di liquidazione. Lo stesso si praticherà per le risposte ai dubbi sorti nella discussione in Consiglio d' Intendenza.

21. Terminata così la liquidazione, il conto sarà proposto in Consiglio d' Intendenza dal relatore. Il Consiglio se giudicherà di non avere bisogno di ulteriori dilucidazioni, pronunzierà deffinitivamente; altrimenti stabilirà i dubbi, ed ordinerà al contabile di rispondervi a voce, o in iscritto, o per mezzo del procuratore a giorno fisso, nel quale, senz' altra dilazione, il Consiglio profferirà il suo provvedimento diffinitivo per la declaratoria, o per la significatoria.

I provvedimenti che emette il Consiglio nella discussione, saranno firmati dal relatore, a fronte di ciascuna partita. Le declaratorie, o significatorie che ne saranno la conseguenza, saranno firmate dall' intero Consiglio, e trascritte su di un registro tenuto espressamente per questo genere di provvedimenti, lasciandosene una copia, certificata dal Segretario generale, alligata alla fine del conto.

22. Avendo di sopra parlato del conto morale, vedemmo nell' art. 16 delle presenti istruzioni corrispondente all' art. 269 della legge de' 12 Dicembre 1816, che il ricorso da potersi produrre avverso della determinazione dell' Intendente oprava, che si rimettessero dallo stesso le carte al Ministro degli Affari Interni, a cui era riservata la superiore risoluzione. Vale a dire che intanto restava sospesa l' esecuzione della stessa determinazione. All' opposto nell' art. 275 della citata legge nel parlarsi del ricorso alla Gran Corte de' conti avverso i provvedimenti diffinitivi de' Consigli d' Intendenza pei conti de' Cassieri si prescrive, che questi oprano pel solo devolutivo, e non pel sospensivo. Potrebbe domandarsi, perchè tale diversità di disposizione su d' uno stess' oggetto? La risposta

sarebbe la seguente. Il Sindaco comunale non è propriamente contabile, come sopra abbiamo osservato, perchè non amministra materialmente il peculio del Comune, ma è obbligato a render il conto morale, solo per dar conoscenza di sua condotta nell'amministrazione, risultandone quindi condanna sarà questa la conseguenza d'una condotta non regolare, non plausibile, non uniforme alla legge.

Gravandosi esso della condanna riportata presso il Ministro degli Affari Interni, è necessario che rimanga sospesa l'esecuzione del provvedimento per fino a che non sarà pronunziato superiormente sulli discarichi prodotti.

Non è la stessa la posizione del Cassiere, il quale amministrando materialmente il pubblico peculio, dovendo tener sempre presente lo stato discusso; e la legge, che gli vieta pagare partite, che non sieno in esse descritte, o per le quali non vi sia una particolare autorizzazione delle autorità superiori, ed essendo nel tempo stesso obbligato ad esigere tutte le rendite comunali, senza dar ascolto ad ordini sospensivi, se non di dette autorità soltanto, nel mentre è regolare che possa gravarsi di sua condanna, e far conoscere all'autorità competente li torti che crede averne colla medesima ricevuti, è giusto d'altronde che adempia al prescritto in essa, e poi ripeta la somma pagata nel caso venga assoluto in tutto, od in parte, e ciò purchè non ottenga il contabile una soprassessoria.

23. Su questo proposito devesi pure avvertire che qualora il contabile, vale a dire, il Cassiere, comunale, non avesse avuto in pronto nella discussione de'suoi conti de'validi documenti a giustificare l'esito, o l'introito di alcune partite che gli verranno per tale mancanza significate, e gli riuscisse averle dopo la spedizione della significatoria, potrebbe in tal caso ottenere la revisione del suo conto dal Consiglio d'Intendenza, ancorchè la significatoria anzidetta si trovasse allora eseguita, purchè però sia presentato il reclamo in tempo utile, da computarsi dal giorno della notifica della decisione del Consiglio.

24. Del pari può lo stesso Consiglio riesaminare *ex officio*, o a richiesta dell'Intendente un conto antecedentemente definito di un Contabile, qualora vi si fosse scoperto qualche errore, omissione, falsità, o doppio impiego, in seguito di verifica di altri conti. Così fu provveduto col Decreto de'2 Marzo 1808 nell'art. 21, e questa disposizione non si è mai rivocata colle nuove leggi, ma trovasi tuttavia provvisoriamente in osservanza, e vi si troverà fino a che non venga a promulgarsi il nuovo regolamento, che fu promesso colla legge de' 12 Dicembre 1816. Quando si procede amministrativamente come nel caso presente, è sempre giusta, e regolare una tale disposizione.

Con Real Rescritto del dì 16 Dicembre 1828 fu disposto che li Consigli d'Intendenza nella discussione dei conti de'Comuni minori uniformar si debbano all'articolo 20 della legge de'29 Maggio 1817 sull'organico della Gran Corte de'conti, ed all'art. 53 del Real Decreto de'2 Febbrajo 1818 contenente il regolamento di procedura delle Camere contabili della stessa Gran Corte, come si è notato all'art. 275 della legge de' 12 Dicembre 1816.

CAPITOLO III.

Disposizioni particolari per la contabilita de' pii stabilimenti.

25. Quanto di sopra si è prescritto per la compilazione, esame, e discussione de' conti morali, e materiali de' Comuni è precisamente applicabile ai pii stabilimenti colle modifiche comprese nel regolamento del 20 Maggio 1820 emesso dal Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni.

Si dispone un nuovo modello pe' bilanci quadrimestrili.

Napoli 27 febbraio 1839.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Il novello metodo di contabilità stabilito in questo Ministero per le amministrazioni comunali del Regno, fece sentire il bisogno di richiamare in vigore le prescrizioni del 26 settembre 1811 sulla redazione de' bilanci quadrimestrili, oltre quelli che formar debbonsi al termine di ciascun bimestre, e quindi con circolare in istampa del 26 maggio 1838 ne venne imposto l'adempimento.

Essendosi in seguito osservato che il modello in istampa annesso alle citate istruzioni del 26 settembre 1811 non offriva interamente le notizie necessarie per l'esatta tenuta de' registri della mia contabilità si è giudicato opportuno di rettificarlo a norma dell'annesso esemplare.

Desidero dunque ch' ella uniformandovisi strettamente per la provincia di suo carico ne curi la rimessa allo spirare di ogni quadrimestre, ed affinchè siffatto sistema si estenda ancora all'anno 1838 da cui ha avuto cominciamento la novella contabilità comunale, mi farà pervenire, il più presto possibile, un bilancio generale che contenga l'unione de' tre quadrimestri di quell'esercizio.

NUOVO MODELLO DE' BILANCI QUADRIMESTRILI

Provincia di...... | *Esercizio dell' anno.......*

—

Bilancio delle somme esatte e pagate per conto de' comuni di questa Provincia nel..... quadrimestre del........

Indicazione de' comuni	Carico dell' intero anno giusta lo stato		Totale	Introito realizzato nel quadrimestre corrente		Totale	Osservazioni	Esito autorizzato per l' intero anno giusta lo stato			Totale	Esito effettivo nel quadrimestre corrente			Totale	Osservazioni
	Rendita ordinaria	Rendita straordinaria		Rendita ordinaria	Rendita straordinaria			Spese ordinarie	Spese straordinarie	Spese imprevedute		Spese straordinarie	Spese ordinarie	Spese imprevedute		

Modello stabilito dal Ministero degli Affari Interni sul modo come formarsi i bilanci bimestrili degl' introiti ed esiti che si fanno da' comuni rispettivamente.

Provincia di.... *Esercizio dell' anno 18* *Circondario di....*
Distretto di...... *Comune di.....*

Bilancio delle somme esatte e pagate per conto di questo Comune pe' mesi di.....

INTROITO

Numero dell' articolo dello stato	Oggetto delle partite	Somme di carico giusta lo stato	Somma esatta giusta il bimestre corrente	Totale delle somme esatte a tutt' oggi compreso i bimestrili precedenti ed il corrente	Resta ad esigersi	Osservazioni del Cassiere pel non esatto	Osservazioni del Sindaco	Osservazioni dell' Intendente

ESITO

Numero dell' articolo dello stato	Oggetto delle partite	Somme di carico giusta lo stato	Somma pagata giusta il bimestre corrente	Totale delle somme pagate a tutt' oggi compreso i bimestrili precedenti ed il corrente	Resta a pagarsi.	Osservazioni del Cassiere pel meno pagato	Osservazioni del Sindaco	Osservazioni dell' Intendente

Si stabiliscono nuovi modelli da servire per la redazione degli stati mensuali da rimettersi al Ministero sulla discussione de' conti comunali.

Napoli 29 agosto 1838.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Per serbarsi un'uniformità nella redazione degli stati mensuali da rimettersi in questo Ministero sulla discussione de' conti comunali, le ne acchiudo un modello che farà eseguire esattamente pei comuni della provincia di suo carico.

Stato di situazione de' conti morali de' comuni della Provincia di........... definiti dall' Intendente a tutto il........

Esercizio cui i conti appartengono	Ammontare de' conti da presentarsi	*Ammontare de' conti*		*Numero de'. conti*		*Risultato a favore de'*		*Osservazioni*
		presentati	che rimangono a presentarsi	discussi	da discutersi	comuni	contabili	

L' altro modello pei conti materiali è simile al presente variando la sola intestazione dello stato in cui dovrà indicarsi il consiglio d'Intendenza, e non già l' Intendente.

Per l'uniforme redazione de' conti materiali de' Comuni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 Marzo 1844.

Ho avuto occasione di osservare che non siasi sinora serbato un sistema perfettamente uniforme, tanto dalle amministrazioni comunali nella redazione delli conti, quanto da' Consigli d' Intendenza nella liquidazione, e discussione, delli medesimi.

Quindi, perchè potesse venir regolarizzato questo interessante ramo di pubblico servizio, di accordo col Procurator generale del Re, presso la Gran Corte de' conti, ho determinato, che invece di seguirsi le prescrizioni del modello annesso al Regolamento de' 26 Settembre 1811, che non presenta tutte le notizie, che indispensabilmente dovrebbero aversi, si adotti l' altro qui acchiuso, il quale mentre agevola il lavoro de' contabili a un tempo, e de' Consigli d' Intendenza fa a colpo d' occhio rilevare, tuttociò, che per ciascuno articolo d' introito, ed esito sia accorso.

Desidero adunque che immediatamente dia gli ordini opportuni per la redazione su tale conformità de' conti degli anni avvenire non meno di quelli degli scorsi anni non ancora presentati.

Provincia di. . . . . Comune di. . . . . Distretto di . . . . . Esercizio 184. . . Conto reso da. . . . . Cassiere del Comune suddetto per la tenuta gestione da gennajo per li 31 decembre 184. . una colla liquidazione, e discussione del Consiglio d'Intendenza della Provincia.

CONTO					LIQUIDAZIONE, E DISCUSSIONE DEL CONSIGLIO D' INTENDENZA.							
N° d'ordine del conto	Somme dello Stato Discusso o di Variazioni		Indicazione degl'introiti e degli esiti fatti, secondo l' ordine dei titoli, articoli, capitoli dello Stato Discusso.	Somme di ciascuna partita	Totale per		Differenza tra il conto, e lo Stato Discusso		Indicazione del volume, e foglio ove consiste il documento, e contenuto del medesimo.	Osservazioni del Consigliere Relatore	Discarichi del Contabile.	Decisioni del Consiglio d'Intendenza
	Per Articol	Per Capitoli			Articolo	Capitolo	In più	in meno				

DECRETI, RESCRITTI, ISTRUZIONI, E MINISTERIALI RELATIVE ALL' AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI DI BENIFICENZA, E LUOGHI PII LAICALI.

Decreto con cui vengono provvisoriamente conservati i consigli degli ospizi, e le commessioni amministrative per le istituzioni di pietà; eccetto le congregazioni ed altre instituzioni pie confidate ad ecclesiastici, la cui amministrazione viene Restituita a chi prima la esercitava.

Caserta 1°. Febbraio 1816.

FERDINANDO IV.

EC. EC. EC. EC.

Visto il rapporto del nostro Secretario di Stato Ministro dell' Interno Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1.° I Consigli degli ospizi istallati nelle provincie del nostro Regno per soprintendere alle amministrazioni degli stabilimenti di pietà, e de' luoghi pii laicali, continueranno nelle loro funzioni, secondo i regolamenti che sono provvisoriamente in vigore: salvo le modificazioni che il nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno è autorizzato ad apporre.

2. L' amministrazione diretta di questi monti, ospedali, cappelle ed instituzioni pie, che nel 1805 veniva sostenuta da deputati o dagli agenti eletti da' comuni, continuerà a rimaner confidata alle commissioni amministrative nel modo che si trovano stabilite. La proposta però degl' individui che dovranno comporle, sarà fatta da' rispettivi decurionati, e verrà soggettata alle conferme che prescrivono le instruzioni.

3. L' amministrazione de' beni che formano il patrimonio delle congregazioni e delle pie adunanze di qualunque natura, sarà restituita a' confratelli delle medesime, secondo il possesso in cui erano nel 1805.

4. Gli ecclesiastici che avevano il dritto di amministrare direttamente qualche pia instituzione che lo esercitavano senza contraddizione nel 1805,

e che ne furono privati in seguito delle installazioni delle commessioni amministrative, saranno reintegrati nel loro antico possesso.

5. L'elezione annuale degli amministratori indicati nei due precedenti articoli, e la nomina de' rispettivi cassieri, dovrà essere annualmente confermata da' Consigli degli ospizî, i quali saranno anche risponsabili della idoneità e sufficienza delle cauzioni.

6. Gli amministratori in tal guisa eletti, dovranno nel loro esercizio tener per guida gli stati discussi, e dovranno pure conformarsi al sistema ed alle regole medesime che si trovano prescritte e che si osservano per quelle instituzioni che rimangono sotto l'amministrazione delle commessioni amministrative.

7. Il metodo della reddizione de' conti che ha similmente luogo pei comuni, sarà conservato con quelle modificazioni che il nostro Segretario di Stato Ministro dell'Interno anderà a prescrivere per rendere le operazioni più spedite e meno complicate. Nell'esame però de' conti medesimi che dovrà farsi innanzi al decurionato, a tenore dell'articolo 71 delle instruzioni ministeriali provvisoriamente in vigore, interverrà un deputato ecclesiastico nominato dal Vescovo, affine di vegliare alla osservanza delle opere di religione. La discussione de' conti si eseguirà innanzi a' rispettivi Consigli d'Intendenza, ed in caso di gravame si procederà nella nostra Corte de' conti.

8. Le disposizioni contenute negli art. 6 e 7 del presente decreto non sono applicabili a quelle confraternite e pie adunanze, le quali non possedendo fondi o rendite, amministrano semplicemente le loro prestazioni o oblazioni. La visura de' conti di questi stabilimenti si eseguirà innanzi a' razionali eletti dalle stesse corporazioni, secondo le loro regole: e le autorità amministrative non potranno procedere se non nel semplice caso di gravami o doglianze che verranno prodotte dagl' interessati.

9. Il nostro Segretario di Stato Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Istruzioni per l'amministrazione degli Stabilimenti di Beneficenza e de' Luoghi Pii Laicali del Regno, emanate dal Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, il 20 Maggio 1820.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

SEZIONE I.

DEGLI STABILIMENTI DI BENEFICENZA E LUOGHI PII LAICALI, LORO TUTELA, ED AMMINISTRAZIONE.

ART. I.

A chi è affidata la cura degli stabilimenti di beneficenza, e de' luoghi pii laicali.

La sorveglianza, tutela e direzione degli stabilimenti di beneficenza, e de' luoghi pii laicali, ch' esistono in tutti i comuni, è affidata ai Consigli degli ospizi stabiliti ne' capi-luoghi delle rispettive provincie.

ART. II.

Corpi morali compresi sotto questa denominazione.

Sotto la indicazione di *stabilimenti di beneficenza e di luoghi pii laicali* s' intendono gli ospedali, gli orfanotrofi, i conservatori e ritiri, i monti de' pegni, de' maritaggi, di elemosine, i monti frumentari (1), le arciconfraternite e congregazioni, le cappelle laicali, e finalmente tutte quelle istituzioni, legati ed opere, che sotto qualunque denominazione e titolo si trovano, o che saranno addette al sollievo degl' infermi, degl' indigenti, e de' projetti. (2).

ART. III.

A chi l' amministrazione di tali corpi sia commessa.

L' amministrazione diretta degli enunciati stabilimenti è data alle commissioni amministrative, e a quegl' individui, che hanno legittimo dritto per governarli, come verrà successivamente spiegato.

(1) Pei monti frumentari vi sono parziali regolamenti di amministrazione secondo l'indole, e provenienza de' medesimi, e secondo le ruote agrarie di ciascuna Provincia. Nella presente collezione è riportato quello che riguarda li monti suddetti di pura amministrazione comunale.

(2) Li legati di messe sono dei legati pii laicali soggetti alla giurisdizione dei Consigli degli Ospizi. — (*Real Rescritto de' 20 Ottobre 1841.*)

TITOLO II.

DE' CONSIGLI DEGLI OSPIZI, E DELLE LORO ATTRIBUZIONI.

SEZIONE I.

ORGANIZZAZIONE, E DIPENDENZA DE' CONSIGLI.

ART. IV.

Dipendenza de' Consigli.

I Consigli degli Ospizi dipendono esclusivamente dal Ministero degli Affari Interni. Essi sono considerati come corpi assolutamente distinti da tutte le altre amministrazioni ed hanno un'officina separata da quelle delle Intendenze.

ART. V.

Loro formazione.

I consigli vengono composti dagl' Intendenti, dagli Ordinari delle diocesi de' capi-luoghi delle Provincie, da trè Consiglieri, e da un Segretario.

ART. VI.

De' Consiglieri e loro nomine.

I Consiglieri debbono scegliersi fra i possidenti dei capi-luoghi di ogni provincia, i quali si distinguono per grado, per carattere personale, o per pietà verso i poveri.

Le loro funzioni sono gratuite.

Essi vengono nominati da S. M. dietro la proposta degl' Intendenti, che sono i Presidenti de' Consigli. La proposta dev' esser fatta per terna.

ART. VII.

Durata dell' impiego di Consigliere.

La durata nell' impiego di Consigliere dev' essere triennale.

In ogni mese di Novembre di ciascun anno i Presidenti sono tenuti di rimettere al Ministero la terna per lo rimpiazzo del Consigliere, che va a terminare il suo periodo; ovvero di domandarne con rapporto motivato la conferma. Colui che sorte, non può rientrarvi che dopo due anni d' intervallo.

Art. VIII.

Esposizione dei requisiti de' Consiglieri.

Ogni volta che dovrà rinnovarsi uno de' Consiglieri, l'Intendente Presidente nel proporre la terna per lo rimpiazzo, esporrà i servizi resi da ciascuno degli esercenti, e l'attività da essi dimostrata nel disimpegno delle funzioni loro commesse, affinchè tutto possa rendersi noto a S. M.

Art. IX.

De' Segretari de' Consigli.

I Segretari de' Consigli debbono essere prescelti tra gli uomini di maggiore probità, ed intelligenza. Essi vengono nominati sulle proposte dei Consigli.

SEZIONE II.

Metodo da eseguirsi per lo andamento degli affari.

Art. X.

Sedute dei Consigli, e ripartizione degli affari da proporsi.

I Consigli debbono riunirsi almeno due volte la settimana.

Gli affari debbon esser proposti da' Consiglieri, e da' Segretari, a seconda della ripartizione, che i Presidenti ne faranno.

I Presidenti hanno la facoltà di convocare i Consigli straordinariamente, quando il bisogno lo esiga.

Ogni Consiglio avrà un locale decente e comodo per le sedute, e per la fissazione della sua segreteria, e dell'archivio.

Art. XI.

Validità delle sedute, e delle deliberazioni

Le riunioni de' Consigli non sono valide, se non vi sia l'intervento di tre membri.

Le deliberazioni vengono prese sulla pluralità de' voti de' Consiglieri presenti.

Non possono mandarsi ad effetto senza una superiore autorizzazione tutte quelle determinazioni, che presentino risultati diversi dal prescritto nelle Leggi, e Decreti Reali, nelle decisioni, circolari, ed istruzioni del Ministro.

In caso di parità di voti si proporrà l'affare in altra seduta, facendovi intervenire i Consiglieri, che nella precedente seduta mancarono.

Art. XII.

Risoluzione degli affari urgenti, quando non sono riuniti i Consigli.

Se qualche affare urgente si presenti ne' giorni non destinati per le sedute, e sia desso di un' indole da non esigere la riunione straordinaria del Consiglio, sarà momentaneamente risoluto dal Presidente, o da colui, che ne fa le veci. Assiste nondimeno l'obbligo all' uno, od all' altro di darne conoscenza al Consiglio nella prima successiva riunione (1).

I Segretarî de' Consigli ne ricorderanno l'adempimento.

Art. XIII.

Divieto di rapportare affari, e di modificare le risoluzioni de' Consigli senza la loro intelligenza.

È vietato di rapportare al Ministro, in nome de' Consigli, affari che non siano stati da' consigli medesimi risoluti o votati. È vietato pure a qualunque autorità di modificare gli appuntamenti de' consigli, o d'impedirne il corso.

Trattandosi di rapporti da dirigersi al Ministro, gl' Intendenti, o gli Ordinarî Vice-Presidenti possono esporre in piedi del rapporto istesso, o con foglio separato, il particolare loro avviso, quando questo sia in opposizione al voto del consiglio.

Ove poi si tratti di ordini da emanarsi per le provincie, e che gl' Intendenti credessero poco regolari, faranno essi riproporli ai Consigli col loro intervento. Se i Consiglieri persistano nella opinione primitiva in contraddizione del voto degl' Intendenti, ne sarà redatto un verbale ragionato con la firma di tutti i votanti, e sarà sottoposto alla decisione del Ministro.

Art. XIV.

Firma della corrispondenza.

Nell'assenza, od in caso d' impedimento degl' Intendenti la presidenza de' Consigli rimane affidata agli Ordinarî i quali segneranno pure la corrispondenza.

Qualora siano necessarî degl' inviti alla forza pubblica per coazioni, o per atti di esecuzione attribuiti dalle leggi agl' Intendenti, i consigli si rivolgeranno ai medesimi con i loro uffizî provocando le disposizioni come di dritto.

Nella circostanza, che possano simultaneamente mancare gl' Intendenti e gli Ordinarî, il Ministro destinerà il soggetto che dee assumere la firma della corrispondenza. (2)

(1) Il Ministro degli Affari Interni con circolare dell' 11 Febbrajo 1826. precisò li doveri alli quali dovevano principalmente attendere li Consigli.

(2) Per sistema osservato nei dominî continentali, ed esteso alla Sicilia con Real Rescritto de' 23 Agosto 1832 il Consiglio degli Ospizî è preseduto dal Consigliere di beneficenza decano quando mancano simultaneamente l' Intendente, e l' Ordinario.

SEZIONE III.

Segreterie de' consigli.

Art. XV.

Segretari de' Consigli.

Per lo disimpegno di tutti gli affari confidati ai Consigli, hanno essi na officina, di cui ne sono capi i loro Segretari.

Art. XVI.

Loro doveri.

Incumbe ai Segretari la custodia dell' archivio, l' ordine e la spedizione delle carte, e l' adempimento di tutte le disposizioni dei Consigli: debbono essi richiamare l' attenzione de' medesimi su i disordini che potessero verificarsi nell' amministrazione, e proporre tutti gli affari, che non sono particolarmente delegati ai Consiglieri; contrassegnano inoltre le deliberazioni dei Consigli, gli atti pubblici, ed autenticano con la loro firma, e col sigillo del Consiglio, del quale sono depositari, le copie degli atti che si estraggono dalla Segreteria. Appartiene ai Segretari la ripartizione del travaglio nella officina, la sua durata, e la sorveglianza. Nel caso che gl' impiegati manchino al loro dovere, i Segretari ne daranno conoscenza ai Consigli per le misure convenevoli, o per provocarsi nel bisogno le superiori decisioni.

Art. XVII.

Razionali.

Presso la Segreteria di ciascun Consiglio, alla immediazione del Segretario, vi sarà un Razionale, ed uno o più Razionali liquidatori.

Art. XVIII.

Incarico de' Razionali.

Il Razionale del Consiglio è destinato a sostenere sotto la dipendenza del Segretario la scrittura degli stati discussi, tutti i registri, e libri di contabilità; e deve disimpegnare qualunque oggetto che riguardi il ramo contabile.

I Razionali liquidatori eseguono la preparazione dei conti delle commissioni amministrative, e dei Cassieri. Essi solleciteranno presso i Consigli degli Ospizi, e delle Intendenze la discussione definitiva de' conti, onde questo ramo importante, sostegno primordiale di ogni buona amministrazione, rapidamente, e con rigorosa esattezza progredisca.

Art. XIX.

Archivi de' Consigli.

Gli archivi de' Consigli saranno analiticamente classificati, divisi per distretti, e per comuni: ogni stabilimento avrà uno o più volumi, e questi ripartiti per materie, a seconda che progressivamente si offrono. Le disposizioni generali, che interessano tutte le pie fondazioni, occuperanno un sito a parte.

Art. XX.

Registri che sono a cura dell' Archivario.

Gli Archivari terranno aperto un registro per serbare memoria delle carte, che possono essere richieste dai Presidenti, dai Consiglieri, o che debbano trasmettersi ai Consigli delle Intendenze per avvisi, o per decisioni.

Altro registro essi terranno, in cui debbon aver cura di trascrivere *letteralmente* tutti i rescritti, o le ministeriali, che giungono nelle officine.

È pure loro incarico di riportare sopra un libro detto protocollo, le deliberazioni de' Consigli pria che siano diramate mercè la corrispondenza, curando che sulle lettere, in margine, venga segnato il numero d' ordine del protocollo.

Art. XXI.

Individui addetti alle officine dei Consigli, e loro soldi.

In proporzione del numero de' pii stabilimenti di ciascuna Provincia, della loro importanza, e delle risorse rispettive, sarà determinato il numero degl' impiegati nelle Segreterie de' Consigli, ed il loro soldo.

I Consigli istessi sommetteranno all' approvazione del Ministro la pianta individuale di siffatti impiegati, ed il progetto dell' annuo stipendio da contribuirsi loro.

Art. XXII.

Norma per le Provincie, che hanno poca rendita di beneficenza.

Nelle Provincie, che hanno scarsa rendita di beneficenza, o ristretto numero di stabilimenti, le Segreterie dei Consigli saranno in proporzione limitate, e si renderà superflua la destinazione del Segretario indicata nell' articolo XV. Quindi uno de' Consiglieri, da proporsi dai Presidenti, potrà assumere le funzioni di Segretario, godendo una moderata prestazione annua a titolo d' indennità di spese, che sulla proposta dei Consigli sarà stabilita con superiore approvazione.

Art. XXIII.

Divieto di gratificare, o cangiare gl' impiegati nelle officine.

È vietato ai Consigli di aumentare i soldi, di accordare gratificazioni, di accrescere il numero degl' impiegati nelle officine, ovvero di variarli.

In ogni caso debbono essi rapportarne al Ministro, ed attenderne le decisioni.

SEZIONE IV.

ATTRIBUZIONI DE' CONSIGLI.

Art. XXIV.

Attribuzioni de' Consigli.

Le attribuzioni de' Consigli riguardano tutta la parte amministrativa, economica, e disciplinare degli stabilimenti messi sotto la loro sorveglianza.

Art. XXV.

Ingerenza de' Consigli sul personale delle amministrazioni.

Per effetto delle cennate attribuzioni i Consigli sono chiamati a prendere una cura particolare sul personale delle amministrazioni indicate nell' art. 3°. Essi porranno la maggiore attenzione, onde gl' individui, che si destinano al governo de' luoghi pii, siano dotati d'idoneità, probità ed attività: esamineranno se godano lodevole opinione, pubblica confidenza, e se siano conosciuti pel loro carattere pio e benefico; veglieranno sulla loro condotta, e su i loro andamenti nel servigio, richiamandoli alla rigorosa osservanza de' doveri, se ne deviassero, e provocando ne' casi convenienti la destituzione di quegl'individui, che si rendessero di tanta punizione meritevoli.

Art. XXVI.

Sorveglianza de' Consigli per tutti gli stabilimenti di pubblica pietà.

Debbono i Consigli indagare con accuratezza le istituzioni originarie degli stabilimenti annoverati nell' art. 2, il loro stato attuale, i regolamenti particolari, i pesi estranei, e gli abusi, che vi si fossero introdotti; debbono preparare le utili riforme, e le variazioni de' sistemi sulle basi delle disposizioni de' testatori; e debbono quindi provocare dal Ministro le disposizioni corrispondenti (1).

(1) La sorveglianza de' Consigli si estende ancora sopra qualsiasi istituzione, legati, ed opere addette al sollievo degl' indigenti esigendone conto dagli eredi chiamati da' pii testatori all' esecuzione. *Si legga il Rescritto del 20 Febbraio 1830.*

SEZIONE V.

DEGLI STATI DISCUSSI.

Art. XXVII.

Degli Stati discussi.

Non potendo avere le Amministrazioni un regolare andamento senza una norma, che determini i pesi, e le spese, nè potendo fissarsi la esecuzione delle opere inerenti a ciascuno stabilimento senza il calcolo delle risorse, che possono impiegarvisi, è perciò indispensabile, che per ogni stabilimento siavi uno stato discusso approvato dal Ministro. Questo stato sarà redatto secondo il modello n.° XXVII e per formarlo si serberanno le regole indicate ne' seguenti articoli.

Art. XXVIII.

Travaglio preliminare degli stati discussi.

Il travaglio preliminare degli stati discussi sarà l' opera delle amministrazioni locali, le quali descriveranno partitamente i cespiti, che formano l' introito di ciascuno stabilimento.

L' introito puol essere ordinario, e straordinario.

L' introito ordinario viene costituito dalla locazione dei terreni, dall' appigionamento delle case, da' censi, da' capitali, da' legati, se ve no siano, dal prodotto delle pensioni e delle manifatture.

Gli avanzi di cassa degli anni precedenti, gli arretrati di qualunque sorta, le oblazioni, e limosine, la restituzione de' crediti, l'affrancazione de' censi, e qualsivoglia altro cespite eventuale, appartengono all' introito straordinario.

L' introito ordinario sarà espresso in un capitolo classificato con numero d' ordine progressivo. Ivi si farà parola delle rendite provvenienti dagli affitti de' fondi, indicandosi la loro denominazione, estensione, confinazione, e natura, l' estaglio annuale, la sua durata, il nome dell' affittatore, l' epoca de' contratti, e la natura dei pagamenti. Parlandosi de' canoni enfiteutici si riporterà la rendita netta dalla ritenuta legale, designando egualmente i nomi degli enfiteuti, ed i fondi, e specificandosi se il contratto sia munito delle autorizzazioni richieste dalla legge. I capitali debbonsi anche portare depurati del decimo, indicandosi la somma principale, l' interesse annuale, che si corrisponde, la data del titolo, e se siasi questo registrato nella conservazione delle ipoteche. I legati che possono esistere a favore degli stabilimenti, avranno la indicazione del loro ammontare, del nome del debitore, dell' epoca del pagamento, e dell' oggetto, cui la somma deve addirsi, giusta la volontà del testatore.

Il capitolo secondo conterrà gl' introiti straordinari riportati con gli analoghi schiarimenti.

Le spese debbono classificarsi a seconda de' pesi intrinseci di ciascuno stabilimento. Esse saranno egualmente divise in capitoli.

Il primo capitolo conterrà le spese ordinarie, val quanto dire spese di amministrazione, stipendi pei Segretari, e Contabili, pesi fiscali, importo de' ratizzi per le dotazioni degli ospizi, canoni passivi, manutenzione dei fondi ec.

Nel secondo capitolo saranno descritte le spese di Culto Divino, e tutte quelle, che vi abbiano analogia, e dipendenza.

Il terzo capitolo riguarderà le spese di beneficenza, dettagliando le varie opere.

In ultimo luogo sarà riportato l'ammontare delle spese imprevedute.

Art. XXIX.

Stati discussi riuniti.

Trovandosi sottoposti ad una commessione più stabilimenti, si formerà un solo stato discusso per tutti quelli, che hanno un'analogia d'istituzioni, e di opere. Gl'introiti, e gli esiti verranno classificati per ciascuno stabilimento nel modo espresso nel precedente articolo, in guisa che lo stato indichi l'annua rendita di ogni luogo pio preso separatamente, e l'insieme della rendita, che si amministra dalla commessione. Lo stesso sarà per le spese.

Art. XXX.

Esame per garentire le opere di Culto.

Acciò le opere attinenti al Culto Divino siano conservate a seconda delle intenzioni de'pii disponenti, e si conciliino eziandio con le risorse attuali dei luoghi pii, sarà cura di ogni amministrazione di analizzare le fondazioni. Quindi, nel descrivere, e fissare le opere di questa specie, si farà osservare sugli stati discussi ciò che le istituzioni prescrivono, quali siano i fondi gravati del peso, l'esistenza de' medesimi, e la rendita che se ne ritrae. Qualora i fondi in tutto, od in parte dagli stabilimenti non si posseggano, o se l'annuo prodotto sia incapace di sostenere gli obblighi prescritti, le amministrazioni proporranno le riforme con avviso ragionato (1).

Art. XXXI.

Osservazioni de' Consigli su gli stati discussi.

I Consigli muniranno gli stati discussi delle loro osservazioni, e pareri, diriggendoli in tal modo al Ministro. Non isfuggirà loro prendere in veduta per ciascuna istituzione la qualità delle rendite, e i mezzi di vantaggiarle, e la necessità di conservare, di ridurre o di abolire le spese: porranno a scrutinio le opere da adempirsi, e proporranno le misure analoghe, perchè siano con rettitudine eseguite: in fine regoleranno gli esiti sul totale della rendita, depurata da tutti i pesi legali.

(1) Per assicurarsi l'adempimento delle opere di Culto e di limosine, si osservi quanto è prescritto nel Real Decreto de' 7 Dicembre 1832, ed Istruzioni annesse nella Ministeriale degli 11 Febbrajo 1826, e nel Decreto del 1 Febbrajo 1845.

Art. XXXII.

Degli stati discussi degli stabilimenti che hanno ospedali, e conservatorî.

Gli stati discussi degli stabilimenti, che sostengono l'opera degli ospedali, e dei conservatori meritano maggiore attenzione. I Consigli provvederanno, perchè nulla manchi ai primi per decenza, per vittitazione, per medicamenti, per nitidezza del locale. Regoleranno gli esiti de'secondi, riguardandoli come tante case di educazione, in cui è d' uopo che le arti utili fioriscano, e che le recluse ricevano educazione esemplare, ed adattata ai loro natali.

Art. XXXIII.

Imprevedute.

Ogni stabilimento avrà un proporzionato articolo di imprevedute, acciò verificandosi qualche minorazione di rendite negli affitti, qualche sinistro avvenimento, o qualche aumento di esito, vi sia il mezzo di provvedervi analogamente.

Art. XXXIV.

Non debbano con gli stati discussi vincolarsi oltremodo le commissioni amministrative.

Dovendo le amministrazioni locali godere di quella latitudine, e fiducia corrispondente alle nobili funzioni che esercitano, i Consigli, nel determinare gli stati discussi, saranno diligenti a togliere i vincoli moltiplici di dipendenza, i quali ritardano il corso spedito degli affari.

Stabiliti i tempi, ed i metodi che le amministrazioni seguir debbano per lo affitto de' fondi, e per la migliorazione delle rendite; stabilita con prudenza e con saggezza la somma degli esiti, si lasci facoltà agli amministratori, senza obbligarsi a chiedere perenni autorizzazioni, ed a sostenere una laboriosa corrispondenza.

Saranno bensì i Consigli rigorosi oltremodo nello esame, e discussione, de'conti, quando ravvisano che gli amministratori abbiano fatto abuso di loro potere, abbiano deviato dalle prescrizioni dello stato discusso, o che sia loro imputabile una dannosa negligenza.

Art. XXXV.

Durata degli stati discussi, e limite per l' ultimazione del travaglio.

Nel corso dell' anno 1820 verrà immancabilmente ultimata la formazione degli stati discussi di tutt'i luoghi pii del Regno.

La rinnovazione di tali stati sarà eseguita in ogni quinquennio per que' luoghi pii, la rendita de'quali non oltrepassi la somma di ducati tremila; avrà poi luogo in ogni triennio per quelli, che possederanno una rendita maggiore.

Art. XXXVI.

Invio degli stati discussi alle amministrazioni locali.

I Consigli, ricevuti appena gli stati discussi dal Ministero, avranno cura di spedirli in copie conformi alle amministrazioni locali.

Art. XXXVII.

Quadri analitici.

Perchè possono i Consigli regolare le loro determinazioni con avvedutezza, baderanno ad istituire nella loro contabilità un libro analitico, per avere sott' occhio l' insieme delle rendite, e gli esiti autorizzati.

Art. XXXVIII.

Inversione degli articoli degli stati discussi.

Occorrendo, durante il triennio, ed il quinquennio, d' invertire in parte, o in tutto un articolo dello stato discusso in esercizio, i Consigli sono autorizzati a farne la proposizione al Ministro con rapporto, il quale faccia conoscere le ragioni che consigliano la inversione.

Art. XXXIX.

Arretrati e superi.

Gli arretrati, ed i superi di cassa non sono disponibili senza l'autorizzazione ministeriale. Nondimeno, ove si tratti di opera urgentissima, possono i Consigli avvalersi di una somma, che non ecceda i ducati cinquanta, e renderne consapevole il Ministro.

SEZIONE VI.

SOCCORSI CARITATIVI.

Art. XL.

Fondi per elemosine, e norma per ripartirli.

Uno de' principali articoli, che figurano negli stati discussi degli stabilimenti, è quello delle limosine. Debbono esse distribuirsi con accorgimento, e con rettitudine. Più di tutto dee tenersi conto di quegli infelici, che mancano di mezzi, e di forza per chiedere aiuti, degl' infermi, dei vecchi, degli storpi, de' mutilati, dei ciechi, e de' proietti. L' elemosine non debbono essere nè sempre, nè interamente ripartite in giorni fissi, e determinati dell' anno, ciò che darebbe luogo ad abusi, e ad altri disordini; ma debbono essere spezialmente distribuite ne' momenti ne' quali la rigidezza

delle invernate, od altri urgenti bisogni pubblici, e privati esigono di darsi ai poveri un aiuto (1).

I Consigli saranno vigili, onde le amministrazioni, alle quali incumbe l' esercizio di un' opera sì pia, la eseguano con vantaggioso, e lodevole successo.

Art. XLI.

Da chi debbono somministrarsi le somme e con quali ritualità.

Gli amministratori locali per la distribuzione de' soccorsi richiederanno un' attestato de' parrochi, che dia sicurezza della povertà. È vietato l'abuso di dividere il fondo delle elemosine tra gli amministratori, e governatori, perchè ciascuno ne faccia la distribuzione a suo talento. L' elemosine, anche di somme minime, debbono farsi dai Cassieri direttamente a' poveri, previo il mandato sottoscritto dagli amministratori.

Art XLII.

L' elemosine di un Comune debbano servire per i poveri del Comune medesimo.

Il fondo dell'elemosine deve esitarsi in sollievo dei poveri del proprio Comune. È per ciò vietato d' invertire l' elemosine ammesse negli stati discussi de' luoghi pii di un Comune a favore de' poveri di un Comune diverso, salva la circostanza di un urgentissimo, ed indifferibile bisogno.

Art. XLIII.

Sono vietate le circolari per limosine

I Consigli non si permetteranno di spedire delle circolari o commendatizie a favore di famiglie, o di soggetti, che vanno di proposito vagando per sussistere con limosine, nè potranno spedir de' mandati sulle casse dei luoghi pii per somme determinate a vantaggio di particolari individui.

Art. XLIV.

Esaurito il fondo dell' elemosine, sono vietati ulteriori soccorsi.

Esaurito l' articolo dell' elemosine, descritto negli stati discussi, non è permesso d' invertire a quest' uso altro fondo anche di risparmio, o le imprevedute, senz' autorizzazione del Ministro, tranne il caso di qualche urgentissima circostanza. I Consigli potranno allora autorizzare qualche inversione discreta, e ne daranno conoscenza al Ministro.

(1) Per le medele; che non se ne fa motto nel regolamento. Vedi l' istruzione del Protomedicato generale riportata nella circolare del 1° Marzo 1833 del Ministro degli Affari Interni.

Art. XLV.

De' sussidi permanenti.

Non potranno accordarsi sussidi mensili, ed annuali non prescritti dai testatori senz' autorizzazione del Ministro.

Vacando un sussidio per la morte del sussidiato, o per altra ragione, il fondo si aggregherà all' articolo delle spese imprevedute, quante volte il sussidio non si traeva dall' articolo generale dell' elemosine, nel qual caso ritornerà all' uso, cui da principio era destinato.

SEZIONE VII.

REGIME INTERNO DE' CONSERVATORI, ORFANOTROFI, RITIRI, OSPEDALI, E MONTI.

Art. XLVI.

Dell'interno regime de' Conservatori, Orfanotrofi, e ritiri.

Il regime interno degli stabilimenti destinati a mantenere, e ad educare le donne e fanciulle laiche sarà diretto colle seguenti norme (1).

1° Non potrà riceversi alcuna donna a piazza franca senza ordini del Ministro. Quelli che vogliono godere della semplice abitazione, non possono essere accolte senza il permesso de' Consigli, i quali lo accorderanno solo quando preceda un atto legale di persona solvibile, che si obblighi di contribuire allo stabilimento con pagamenti anticipati una somma annuale non minore del trattamento, di cui godono le recluse, che sono a carico del pio luogo.

2° Restano autorizzati i Consigli a poter traslocare una o più recluse ed oblate da uno stabilimento ad un altro, quando un giusto motivo dettasse tale misura per lo bene della reclusa, e del pio luogo. In questo caso dovrà sempre la reclusa traslocata ricevere il suo mensile assegnamento dal luogo, cui si apparteneva, quando abbia pagata la dote. Se per motivi di salute, o per altra giusta ragione qualche oblata, dalla quale il luogo abbia avuta la dote; voglia ritirarsi nella propria casa, potrà accordarsele una parte degli averi, che godono le altre oblate che dimorano nello stabilimento.

3° Non potranno accogliersi ne' conservatori donne condannate dai tribunali ad espiar qualche pena. Essi sono diretti e destinati all' esercizio delle pratiche religiose e morali, all' educazione della gioventù, ed alla custodia della onestà.

Sono esclusi da questa regola i conservatori formati ad unico oggetto di riunire le donne, o fanciulle traviate, e pericolate (2).

(1) Vedi il regolamento inserito nella collezione delle leggi de' 27 Novembre 1824.

(2) In caso di ammissione delle figlie di famiglia in conservatori a richiesta dei genitori è necessario consultare gli asticoli 305, e 309 delle leggi civili, e 'l Real Decreto de' 24 Luglio 1838.

4° Sono autorizzati i Consigli a disporre ancora la espulsione delle individue, che colla loro condotta esibissero gravi motivi per doversi ricorrere a questa misura.

5° La nomina delle superiori, e delle impiegate al regime interno di siffatti stabilimenti appartiene agli amministratori. Se per antico solito abbia preseduto alla elezione l'Ordinario, o altro soggetto da lui delegato, l'atto della elezione, che si eseguirà dagli amministratori, sarà presenziato dall'uno, o dall'altro.

6° La destinazione de' confessori è riserbata agli Ordinarî, come si pratica per i monasteri delle claustrali.

7° I regolamenti relativi al permesso di parlare colle convittrici, oblate, ed alunne debbono formarsi dall'amministrazione col consiglio, e voto dell'Ordinario diocesano, e debbono quindi essere sottomesse alla superiore approvazione (1).

8° Non dee impedirsi agli Ordinarî la visita locale di tali stabilimenti, acciò il Culto Divino, e le opere di religione siano eseguite con esattezza, e decenza. È desiderevole ch'essi sorveglino per l'emenda del costume e della disciplina, indirizzandosi alle autorità che vi preseggono, per gli espedienti opportuni.

Art. XLVII.

Sono autorizzate le ispezioni degli stabilimenti, per conoscersi il loro regime.

Per lo bene de' conservatorî, orfanotrofî, ritiri ed ospedali sono autorizzati i Consigli ad incaricare ne' diversi Comuni persone di loro fiducia, coll'autorità di visitare tali stabilimenti, quando lo crederanno necessario (2).

Art. XLVIII.

Introduzione, e migliorazione delle arti, e manifatture ne' conservatori ec. ec.

La nuova introduzione delle arti, e manifatture negli stabilimenti addetti a rinchiuder donne, e la migliorazione di quelle, che già vi esistono debbono formare una delle particolari cure de' Consigli.

(1) In occasione di apposizione, o rimozione dei suggelli in un Ritiro, o Conservatorio vi sono delle regole ad osservarsi da' Giudici di Circondario. (*Vedi la Ministeriale de' 16 Agosto 1836.*)

(2) Con Decreto de' 27 Novembre 1824 che approvò il regolamento formato dal Consiglio degli ospizii della Provincia di Terra di Bari sul governo interno de' Conservatorii, e Ritiri di donzelle di quella Provincia fu prescritto che lo stesso servisse di modello agli stabilimenti della medesima natura, che esistono o potranno esistere nel Regno. Per gli Orfanotrofii vi sono pure regole parziali di amministrazione, e di disciplina emesse con apposito regolamento compilato per effetto del Real Decreto del dì 4 Giugno 1818. E del pari per gli Ospedali il Real Ministero degli Affari Interni vi provvide con altro apposito regolamento del 1. Aprile 1835.

Art. XLIX.

Prospetto de' conservatori, ospedali, monti frumentari, e monti dei pegni, da serbarsi nelle officine de' Consigli.

Perchè i Consigli potessero aver sempre sotto gli occhi lo stato d[e]gli stabilimenti di loro dipendenza, ed acciò possano rilevare da vicino bisogni, e le migliorazioni, delle quali sono essi suscettibili, serberann[o] nelle loro officine i quadri corrispondenti.

SEZIONE VIII.

DE' DOTAGGI.

Art. L.

Delle doti.

Per facilitarsi i matrimoni, ed ottenere che le somme destinate pe[r] doti non restino lungo tempo inoperose, disporranno i Consigli, che ne[l] bussolo annuale siano comprese solo le donzelle, che oltre alle qualit[à] volute dai fondatori contino il duodecimo anno compiuto di loro età, [e] che non abbiano impedimenti legittimi a contrarre il matrimonio.

Provvederanno inoltre i Consigli, che le somme annuali, destinate a[i] maritaggi restino bene assicurate nelle casse de'pii luoghi, senza che m[ai] sia lecito d' invertirle ad uso alcuno (1).

Le doti dovranno essere pagate agli sposi dopo adempiute tutte l[e] solennità legali, senza il menomo vincolo, che non fosse dettato dall[a] legge.

Laddove le doti si diano per effetto di legati diretti a particolari fa[-]miglie, si serberanno le disposizioni dei testatori.

Art. LI.

Dei monti di maritaggi.

Per tutti i monti di maritaggi, che fossero in arretrato di pagamen[-]ti di doti, i Consigli sommetteranno subito al Ministro de' regolamenti onde porsi in equilibrio la di loro amministrazione. Essi, avendo presen[-]ti le rendite tutte de' monti medesimi, e l' ammontare del debito, qua[-]lora manchi ogni altra risorsa, possono proporre una riduzione provv[i-]soria del numero, e del quantitativo delle doti, o pure la sospension[e] temporanea de' maritaggi correnti.

(1) Pervenuta una donna a' 40 anni perde il dritto alla dote, la quale resta di[-]sponibile per costituirsene altri maritaggi, a norma de' regolamenti, e delle fondazio[ni] particolari, ovvero s' impiegherà sul Gran libro, per addirsene la rendita in aumen[to] della stessa opera pia. Ove però passi a marito se le potrà pagare sulle doti corrent[i] (*Vedi i Reali Rescritti de' 19 agosto 1826, de' 24 Febbrajo, ed 8 Maggio 1830.*)

SEZIONE IX.

LOCAZIONI, APPALTI, FORNITURE, E CUSTODIA DELLE CAMPAGNE.

Art. LII.

Norma alle commissioni amministrative per le locazioni, appalti, forniture, ed altro.

Perchè gli stabilimenti debbono ritrarre i principali loro vantaggi dalle locazioni de' propri fondi, e loro manutenzione, dalla conservazione dei mobili, dagli appalti, dalla sicura percezione delle rendite, i Consigli daranno la norma alle amministrazioni per tutto ciò che riguarda questi oggetti, e praticheranno lo stesso per quanto è relativo alle forniture, e loro intraprese, ai sistemi alimentari degli ospedali, orfanotrofi, conservatori, e ritiri, e finalmente a ciò che concerne il servizio medico, cerusico, e di farmacia (1).

Art. LIII.

Metodo per le locazioni e per gli appigionamenti.

Vigileranno i Consigli, che le locazioni, e gli appigionamenti si facciano colle subaste sopra luogo, ed avranno cura di verificarle nella reddizione de' conti.

Le disposizioni contenute nel titolo 9 della legge dei 12 Dicembre 1816 per gli affitti comunali, e loro durata, si eseguiranno per lo affitto dei cespiti redditizi dei pii stabilimenti, applicandosi alle amministrazioni, ed alle loro autorità superiori la influenza, e le facoltà concesse dalla legge ai Sindaci ed a coloro, da' quali essi dipendono.

Art. LIV.

Sono preferite le locazioni in dettaglio, e gli estagli in numerario.

Le locazioni si faranno parzialmente per ogni podere, eliminando, per quanto sarà possibile, il costume di riunire l'affitto di più fondi insieme.

È conveniente, che gli estagli si stabiliscono in danaro.
Nondimeno ove le consuetudini, le circostanze locali, e qualche impellente ragione rendessero indispensabile, che si ammettano le corrisposte in generi, i Consigli prescriveranno le necessarie misure intorno al modo di percepire i generi mentovati, di custodirli, di assicurare la buona loro qualità, non che i mezzi per alienarli mediante la dovuta regolarità nei tempi i più opportuni, ed a prezzi i più vantaggiosi.

(1) Gli atti amministrativi che si enunciano ne' contratti coll' amministrazione civile, e pubblici stabilimenti sono esenti dal registro e bollo. *Vedi le Ministeriali de' 28 Marzo 1819 e de' 12 Febbrajo, e 19 Luglio 1834.*

Negli affitti debbesi convenire il deposito delle somme dovute in caso di opposizione. (*Real Rescritto de' 23 giugno 1832.*)

Art. LV.

I conduttori debbono rinunziare ai casi fortuiti, ed assoggettarsi all'a personale.

Ne' contratti degli affitti si faranno espressamente rinunciare i co tori a qualunque azione di escomputo, per tutti i casi fortuiti preve e non preveduti a norma degl' art. 1618, 1619 del codice del regn
Negli stessi contratti sarà espressamente stipulato, che il fitta pel pagamento della mercede debba soggettarsi all'arresto personale mini dell' art. 1932 e seg. del codice mentovato.

Art. LVI.

Mancanze di offerte per l' affitto de' fondi.

Se dopo l' emanazione de' bandi, ed altre prudenti indagini pra dalle amministrazioni locali non si siano presentate offerte e condi ammissibili, se queste offerte siano di una somma minore a quella i fondi già rendevano, od al loro imponibile fondiario, ovvero se l giudicazioni non avessero potuto aver luogo, le amministrazioni med prenderanno tutte le misure, che giudicheranno opportune per no deteriorare la rendita, provocando le disposizioni del Consiglio, lad il caso presenti qualche importanza.
Ove si verificassero le stesse circostanze riguardo alle masseri mentizie, ed altri cespiti, i Consigli ai quali le amministrazioni d ranno i loro rapporti, prescriveranno le misure analoghe, perchè d do rimanere in amministrazione, si assicuri il loro maggiore prodo la loro conservazione.

Art. LVII.

Cautele per l' affitto de' fondi rustici, ed urbani di tenui rendite.

L' articolo 39 del Real Decreto de' 30 Gennaio 1817, riguar l'amministrazione de'beni dello Stato è applicabile per la forma delle tele alle locazioni, ed appigionamenti de' fondi rustici, ed urbani di prietà degli stabilimenti di beneficenza, purchè non eccedano la so di ducati venti (1).

Art. LVIII.

Stati generali da formarsi in ogni anno per gli affitti rinnovati.

I risultati generali delle subaste per gli affitti di ciascuno stabili debbano essere partecipati a'Consigli per farne scritturare gli aume

(1) Il benefizio è per ogni affitto, la di cui offerta non abbia oltrepassati i 30. Vedi il Sovrano Rescritto de' 7 Luglio 1832 Con altro Real Rescritto de' 2 tembre 1833 fu esteso questo beneficio fino a duc. 40.

le mancanze nei corrispondenti registri, e per riportarsene la notizia negli stati discussi.

I Consigli saranno tenuti in ogni anno di far conoscere al Ministro il risultato generale de' nuovi affitti, colla differenza in più o in meno.

Art. LIX.

Della custodia delle campagne.

Rispetto alla custodia delle campagne, qualora le amministrazioni, oltre de' guardiani rurali delle comuni, credessero necessaria la destinazione di altre guardie particolari, proporranno a' Consigli, se lo giudicano utile, che si serbi il prescritto degli articoli 293 e 294 della legge de' 12 Dicembre 1816.

Art. LX.

Regole a tenersi per le forniture, ed appalti de' lavori.

Dovendosi eseguire de' novelli lavori di qualche importanza, ovvero delle forniture di oggetti, e di viveri per ospedali, o per altri stabilimenti di eguale natura, è necessario di formare degli appalti a ribasso col mezzo delle subaste.

Nel caso che vi fosse mancanza di offerte, o che le aggiudicazioni non fossero ammissibili, si prenderanno i convenienti mezzi, acciò l'opera, o la fornitura si esegua in economia nei modi più sicuri per gl'interessi degli stabilimenti.

Questa regola non dee aver luogo, laddove si tratti di spese tenui, che possono eseguirsi in economia.

SEZIONE X.

ANNUALITA', REIMPIEGHI, CENSUAZIONI, ALIENAZIONI, LEGATI.

Art. LXI.

Esame de' censi e de' mutui.

Prenderanno i Consigli cura speciale di esaminare le qualità de' contratti enfiteutici, e de' mutui eseguiti nei passati tempi.

Siccome varie circostanze hanno fatto scoprire l'illegittimità di diversi contratti conchiusi a danno de' luoghi pii, i Consigli esamineranno, se nelle stipulazioni di tale natura siano intervenute tutte le solennità richieste dalle leggi, che vigevano nell' epoche rispettive, e quindi daranno luogo alle misure le più opportune (1).

(1) Con Decreto de' 27 Agosto 1827 fu ordinato: 1° Che il Decreto de' 16 Ottobre 1809 intorno alla prescrizione de' crediti contro i Comuni non è applicabile, quando l'azione di credito sia di un luogo pio in faccia all' altro luogo pio. 2° Che non sono del pari applicabili tra luoghi pii di cui l'uno sia creditore dell' altro le disposizioni del Real Decreto dei 30 Gennaio 1817 sull' uso de' ruoli dei censi, e prestazioni di qualunque natura.

Art. LXII.

Reimpiego de' capitali.

I capitali, che o per iscadenza di mutui, o per altro motivo ven
restituiti, debbano sollecitamente reimpiegarsi in acquisto di annue
dite, o di fondi rustici, o d'iscrizioni sul gran libro, previa sempre
torizzazione ministeriale, che sarà provocata da' Consigli (1).

I Consigli, appena che si verifichi qualche restituzione di quest
nere, ne daranno conoscenza al Ministro.

Art. LXIII.

Rescissioni de' contratti.

Faranno i Consigli rendersi conto dalle amministrazioni locali d
i censi, o canoni, riguardo ai quali la morosità de' debitori avesse
verificare il dritto della rescissione de' contratti, o della devoluzion
fondi, e daranno le disposizioni per agirsi nel modo corrispondente.

Art. LXIV.

Tutte le volte che i Consigli riceveranno delle offerte per le
suazioni de' fondi, e di altri cespiti di proprietà degli stabilimenti p
samineranno la natura del fondo che viene richiesto.

Trattandosi di case, i Consigli non incontreranno difficoltà ad
gliere le offerte, purchè si verifichino le seguenti addizioni.

1° Che l'edifizio sia in cattivo stato, e che abbia d'uopo di
ficanti spese per la sua riattazione.

2° Che difficilmente trovisi ad appigionare, o che per lo sito
occupa, quasi sempre debba concedersi a persone indigenti.

3° Che esista fuori del Comune, in distanza che non possa e
facilmente ispezionato dagli amministratori.

Accettata la domanda debbesi

1° Sentire gli amministratori, ed ove trattisi di congreghe,
tere fratellanze. Nel caso di voto affermativo si procederà ad una
gliata perizia del valore del fondo (2), delle spese necessarie per riat
e dell'annuo canone che potrebbe conseguirsene, depurato da tutt' i

Non sarà omessa la conoscenza dell imponibile fondiario, e dell
dita netta di contributo, che dall' edifizio si ritrae. Gli esiti per la
zia, e per le valutazioni indicate egualmente che tutti gli altri nec
all' oggetto, cederanno sempre a carico dell' offerente.

2° Consultare il decurionato locale, e qualunque altra autori
giudizio del Consiglio, per conoscere perfettamente l' utilità della p
sta censuazione.

(1) Si legga il Decreto de' 18 Luglio 1844 relativo all' affrancazione dei ca
restituzione di capitali dei Luoghi pii.

(2) Le perizie debbano essere formate da agrimensori, o architetti forniti
dola, o laurea; dovendosi questa anzi indicare negli atti. (*Vedi il Sovrano Re
dei 10 Agosto 1833.*)

3° Rimettere le carte al Consiglio d'Intendenza pel suo avviso, il quale, quando sia affermativo, darà luogo all'emanazione dei bandi, ed alla solennità delle ipoteche per conoscersi la possidenza dell'ultimo aggiudicatario, ed i vincoli che possono esistere su i beni, che s'ipotecano: il Consiglio degli Ospizi rimetterà le medesime con rapporto motivato al Ministro, affine di provocare l'approvazione Sovrana sul contratto dietro l'avviso del Supremo Consiglio di Cancelleria.

Art. LXV.

Censuazioni de' fondi rustici.

Per la censuazione de' fondi rustici, possono i Consigli accoglierne i progetti nel solo caso, che i fondi siano di picciolissima estensione, e di tal natura che per coltivarli e migliorarli vi bisognasse grave spesa, incompatibile colle forze dello stabilimento (1).

Baderanno i Consigli, che in simili circostanze si adoperi la più scrupolosa diligenza, onde vedere se in vece della censuazione possa ottenersi un' offerta di permuta con altro fondo rustico, che producendo una rendita maggiore, o per lo meno uguale, non presenti gli esposti svantaggi.

Art. LXVI.

Sicurezza di cautela ne' contratti di censuazioni.

Il procedimento per la censuazione de'fondi rustici sarà quello stesso, che si è indicato per la censuazione de' fondi urbani.

Si avverte, che nell'uno, e nell'altro contratto dee convenirsi nell'istrumento la ipoteca speciale non solo del fondo che si censisce, ma bensì di altri fondi dell'aggiudicatario liberi da vincoli ipotecari.

Art. LXVII.

Rapporto al Ministero per le alienazioni.

Trattandosi di alienazioni de' beni, anche di menoma importanza, e dei dritti dei pii stabilimenti nel caso di ipoteche, o di contratti che portino seco loro la vincolazione delle proprietà, i Consigli debbano rapportarne al Ministro con le loro osservazioni, e pareri, ed attenderanno le superiori determinazioni.

Art. LXVIII.

Donazioni o legati.

Qualora si verifichino a favore di qualunque luogo pio donazioni o legati, i Consigli rimetteranno al Ministero le copie legali o gli estratti

(1) Con Real Rescritto de' 2 Marzo 1842 fu permessa la censuazione de' fondi rustici ed urbani di qualunque natura, salvo sempre le forme prescritte dalle leggi, e regolamenti in vigore, e l'abilitazione già data di potersi far uso per gli atti di semplice istruzione di carta senza bollo, e registro.

inter caetera delle volontà de'disponenti, accompagnate dai loro avvisi, p
provocarsi le convenienti Sovrane autorizzazioni.

SEZIONE XI.

DEBITI, CREDITI, LITIGI, CONCILIAZIONI.

Art. LXIX.

Debiti degli ospizi, e loro crediti.

Per lo metodo, e tempo di verificare i titoli de' debiti e crediti
pii stabilimenti, restano applicate le disposizioni stabilite pei crediti o
biti comunali.

Art. LXX.

Sulle liti delle quali le introduzioni saranno vantaggiose.

È delle cure de' Consigli di far ricerca de' motivi, che rendess
necessario d' incaricare gli amministratori ad intentare azioni giudizi
per revindicare, o far valere i dritti appartenenti ai luoghi pii. Essi p
vocheranno subito la necessaria autorizzazione, ove scorgano, che le
presentino delle ragioni solide a favore dei medesimi.

Art. LXXI.

Liturgia da serbarsi per intentare i giudizi.

Le cause da promuoversi per parte delle pie istituzioni, saranno t
tate presso le autorità competenti, secondo i casi che le leggi hanno
terminato. Gli amministratori drizzeranno le loro domande a' Consigli
gli Ospizi, i quali passeranno gli uffizi a quelli delle Intendenze, o
s' impartiscano le necessarie autorizzazioni (1).

Contro qualche determinazione presa su questo proposto da' Con
delle Intendenze possono gli amministratori, per mezzo de' Consigli d
Ospizi, reclamare al Ministro per le superiori sue risoluzioni.

Art. LXXII.

Ritualità per chiamarsi in giudizio gli amministratori di beneficenza

Le amministrazioni de' luoghi pii nelle liti passive non potranno
leggittimamente essere chiamate in giudizio, se prima gli attori non av

(1) Per gli appelli, o gravami non v'é bisogno di nuova autorizzazione del
siglio d'Intendenza. Vedi la Ministeriale de' 6 Maggio 1826 diretta all' Intendenz
Terra di Lavoro pel Comune di s. Gregorio.

Gli atti amministrativi, che le amministrazioni civili e gli stabilimenti pos
produrre in giudizio, sono esenti dal registro e bollo. Vedi le Ministeriali de' 28
vo 1829, e 12 Febbraio 1834. *Pe' conflitti*. Vedi li decreti de' 16 Settembre 1810
Luglio 1815. 15 Luglio 1822, 8 Ottobre 1825, e 20 Maggio 1844, l'articolo
della legge de' 14 Dicembre 1816, ed il 21. della legge de' 12 Dicembre 1816.

no prodotta innanzi ai Consigli delle Intendenze una dimanda per conciliazione, ai termini dell' art. 17 della legge de' 21 Marzo 1817.

Introdotto il giudizio, i Presidenti de' Consigli, si porranno in corrispondenza con i Procuratori regi e generali de' Tribunali, e delle Gran Corti per tutto quello che concerne la difesa de' dritti degli stabilimenti (1).

Art. LXXIII.

Nomine de' Patrocinatori.

Nei casi mentovati negli articoli precedenti, i Consigli provvederanno al patrocinio degli stabilimenti sulle proposizioni delle amministrazioni locali, ed autorizzeranno le spese.

Art. LXXIV.

Conciliazione de' litigi.

I Consigli possono trattare bonariamente gli accomodi delle liti, ed intraprendere de' progetti di transazione, salva la superiore autorizzazione da provocarsi dopo preso l' avviso del Consiglio dell' Intendenza.

SEZIONE XII.

DE' PROJETTI.

Art. LXXV.

Cura che debbono prendere i Consigli de' projetti.

La nutrizione e la buona esistenza dei projetti esser debbono vivamente a cuore dei Consigli degli Ospizi.

Art. LXXVI.

Quote de' projetti ed abitazioni delle pie ricevitrici.

Baderanno i Consigli che le amministrazioni locali ne prendano il maggior pensiere, e ch' eseguano le istruzioni, ed i regolamenti generali sanzionati sul proposito (2).

(1) Le cause de' LL. PP. debbono essere spedite come urgenti presso le autorità giudiziarie. (*Real Rescritto de' 9 Agosto 1816.*)

(2) Pel deferimento di tutela, ed emancipazione de' Projetti. *Vedi il Real Decreto de' 7 Aprile 1828.*

SEZIONE XIII.

RATIZZI, LORO RISCOSSIONE E GESTIONE.

Art. LXXVII.

Motivi pe' quali possono imporsi delle tasse e ratizzi.

I luoghi pii delle provincie possono soggiacere a delle prestazioni, ta se o ratizzi. 1° Per lo mantenimento delle officine de' rispettivi Consig 2° Per lo mantenimento delle case de' matti. 3° Per la dotazione degli o pizi da S. M. istituiti col Real Decreto del dì 4 Giugno 1818. 4. P concorrere al sostentamento de' projetti in caso di assoluta deficienza d fondi provinciali e comunali. 5° Per far sussistere qualche ospedale ce trale, ovvero qualche opera interessante di pietà, ch' esiga il concor de' luoghi pii dell' intera provincia. 6° Ed in fine per supplire a qualcl spesa generale.

Art. LXXVIII.

Sopra quali cespiti possono cadere.

I ratizzi cennati nei numeri 2 e 3 del precedente articolo saranno in posti sul totale delle rendite lorde riportate negli stati discussi, e costitu ranno due numeri separati nella rubrica degli esiti. Le altre prestazio graviteranno sulle imprevedute, ovvero sopra gli articoli suscettivi di r duzione (1).

Art. LXXIX.

È vietato a' Consigli di ordinare ratizzi, e d' invertire l' uso di quelli autorizzati.

Rimane espressamente vietato agl' Intendenti, ed ai Consigli di fa riscuotere da' luoghi pii, al di là de' ratizzi approvati, alcuna tassa, o qua lunque somma, benchè minima, anche a titolo di prestito, senza ch preceda un ordine ministeriale. È anche vietato agl' Intendenti, ed ai Con sigli di disporre de' superi, che alcuno de' ratizzi approvati possa fors esibire, affin d' impiegarli per sussidî, per gratificazioni, per ispese d qualunque sorta, e per sostenere degli esiti per le officine delle Inten denze, e per la loro contabilità.

Art. LXXX.

Destinazione de' Cassieri centrali, e distrettuali per la percezione de' ratizzi.

Per la riscossione delle prestazioni, e ratizzi menzionati negli arti coli precedenti, i Consigli destineranno nel Comune di loro residenza u

(1) Ogni ratizzo su' luoghi pii estraneo a quelli che vi erano prima del Real De creto de' 7 Dicembre 1832, non può fissarsi sulla massa lorda delle rendite, bens sull' annuo avvanzo disponibile. (*Vedi la Ministeriale de' 12 Febbrojo 1834.*)

Cassiere centrale, il quale sarà tenuto a dare idonea cauzione. Il Cassiere centrale deve raccogliere dai Cassieri delle amministrazioni locali tutte le somme, che quelli hanno l'obbligo di contribuire annualmente.

Nelle provincie di vasta estensione, ove il numero dei Comuni, e dei pii stabilimenti è moltiplice, e le contribuzioni de' medesimi sono rilevanti, potranno i Consigli stabilire i Cassieri distrettuali, tranne nel capo-luogo della Provincia, in cui il Cassiere centrale è anche Cassiere del distretto.

I Cassieri distrettuali renderanno le cauzioni come pei Cassieri centrali si è spiegato.

Art. LXXXI.

Partiti forzosi per lo incasso dei ratizzi.

Possono i Consigli stabilire dei contratti per la esazione forzosa di tali ratizzi. In questo caso baderanno principalmente a non accordare un dritto di percezione maggiore del due per cento: determineranno che le somme s'intendano con effetto introitate per intiere ne' maturi, senza ipotesi, o limitazioni di sorta alcuna.

Art. LXXXII.

Metodo per la regolarità degl' introiti, ed esiti dei ratizzi.

Nel principio di ogni anno i Consigli debbono rimettere a tutte le amministrazioni locali il dettaglio delle somme, che sono a peso di ciascuno stabilimento. Simultaneamente rimetteranno al Cassiere centrale, ed a quelli distrettuali, e ove si siano, le liste di carico corrispondenti per dare ad essi conoscenza di ciò, che debbono riscuotere.

Le indicate nozioni saranno tratte da un registro, che dovrà esistere in ogni Consiglio, e che deve contenere in colonne la indicazione dei distretti, e de' Comuni, il numero d'ordine, il nome degli stabilimenti, e le somme, che per ogni ramo sono a carico di ciascuno stabilimento.

Assicureranno i Consigli l'esatto metodo di riscossione delle prestazioni menzionate, mercè particolari regolamenti da sommettersi all'approvazione del Ministro, qualora il bisogno lo esiga.

Terranno anche i Consigli altro registro per la conoscenza degli ordinativi di pagamento, ch'essi rilasciano.

Art. LXXXIII.

Stati discussi dei Consigli degli ospizi pei ratizzi.

Tutti gl'introiti che risulteranno dalle tasse e ratizzi a peso de' pii stabilimenti, da concentrarsi presso i Cassieri de' Consigli degli Ospizi, e le spese che debbono sostenersi con tali fondi, formeranno l'oggetto di uno stato discusso annuale, che ogni Consiglio deve rimettere all'approvazione del Ministro.

Lo stato sarà redatto, ed inviato al Ministero in ogni mese di No-

vembre. Il Ministero lo restituirà con le opportune decisioni nel seguente Dicembre, onde possa servire di norma, ed essere eseguito nel corso dell'anno, che immediatamente succede.

Art. LXXXIV.

Reddizione de' conti de' Consigli.

I Consigli degli Ospizî in ogni anno sono tenuti a rendere il conto dei fondi di qualunque sorta, che si esigono sotto la loro sorveglianza, e che sono destinati per la dotazione di qualsisia opera che sussiste in forza di ratizzi, per sovvenzioni, o prestazioni, e per lo sostegno delle loro officine.

Siffatti conti, per ciò che riguarda la parte morale saranno renduti ai Consigli provinciali a termini dell'articolo 30 cap. 5° della legge de'12 Dicembre 1816.

Il conto materiale de' fondi medesimi sarà in ogni anno presentato da' Cassieri a' Consigli degli Ospizî.

La liquidazione del conto di ogni Cassiere sarà eseguita dal razionale del Consiglio, facendo il confronto con i registri di contabilità esistenti nell'officina del Consiglio istesso. Formata la liquidazione, il Consiglio degli Ospizî vi apporrà le sue osservazioni.

Così preparato il conto, lo stesso razionale ne farà la proposta al Consiglio d'Intendenza, il quale ordinerà la significatoria, o l'assoluzione del contabile.

Art. LXXXV.

Risultato de' conti de' Consigli.

Il risultato di tali conti morali e materiali in ogni anno dovrà comunicarsi al Ministro degli Affari Interni.

Art. LXXXVI.

Debbono stamparsi i risultati dei conti morali dei Consigli.

I voti de'Consigli provinciali sui conti morali, dopo che saranno approvati da S. M., debbono pubblicarsi con le stampe, perchè siano a conoscenza di tutti, ed acciò ogni amministrazione apprenda l'uso fatto delle somme che ha contribuito.

TITOLO III.

DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, E FIDUCIA CHE VIENE LORO CONFERITA.

SEZIONE I.

DELLE DIVERSE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE LOCALI.

Art. LXXXVII.

Commissioni amministrative comunali.

Esisterà in ogni Comune una commissione amministrativa detta *comunale*, composta dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, e da due amministratori da scegliersi dalla classe de' cittadini possidenti, forniti di probità, ed intelligenza. (1)

Verranno essi proposti in terne dai collegi decurionali, e saranno approvati dai Consigli degli Ospizi, dai quali ne sarà data cognizione al Ministero.

La loro durata nell' impiego è triennale: sarà lecito nondimeno ai decurioni di domandare la conferma di uno, o di amendue gli amministratori per un altro triennio (2).

Art. LXXXVIII.

Ciò che loro è confidato.

Alle commissioni annoverate nell' articolo precedente sono affidati i projetti, tutt' i luoghi pii, stabilimenti e cappelle, che nel 1805 si amministravano da' deputati, ed agenti comunali; quelle istituzioni che sibbene in detta epoca fossero governate da particolari individui, costoro non eran chiamati o designati da' testatori, nè eran garantiti nelle loro amministrazioni da' statuti o regole roborate di Regio assenso: quelle in fine,

(1) Deve pure far parte della Commissione amminisirativa un' ecclesiastico nominato dal Vescovo della diocesi che avrà voto deliberativo in tutti gli affari che riguardano l' amministrazione, al pari degli altri componenti. (*Decreto del 1. Febbrajo 1845.*).

(2) I Cassieri, ed Amministratori in esercizio non possono dimettersi se non dopo dato possesso a' nuovi; altrimenti si destina un gerente a carico. (*Ministeriale de' 2 Marzo 1833.*

le quali, per essersi estinte, o disciolte le corporazioni, che le amministravano, mancano, di un legittimo corpo rappresentativo (1). (2).

Art. LXXXIX.

De' loro cassieri.

I cassieri delle commissioni comunali saranno ugualmente proposti da decurionati, che rimangono risponsabili della idoneità della cauzione, a'termini della legge de' 12 Dicembre 1816, e verranno confirmati da'Consigli. La proposta de' decurionati si farà tutte le volte ch' essi stimeranno doversi procedere alla nomina di un nuovo cassiere, e quando si crederà espediente da' Consigli (3) (4).

Art. XC.

Arciconfraternite, e congregazioni.

Ove vi siano arciconfraternite, e congregazioni, avrà ciascuna di esse la sua particolare amministrazione a' termini del Real Decreto del 1 Febbrajo 1816. Quest' amministrazione sarà confidata a quel numero di fratelli, che verranno scelti dalla rispettiva corporazione legittimamente riunita nel modo prescritto dalle regole munite di Regio assenso (5).

Nel mese di Novembre di ciascun anno sarà rimessa ai Consigli una copia della conclusione per la nomina degli amministratori, onde sia mu-

(1) Con Real Rescritto del 7. Novembre 1829 fu stabilito per li Domini oltre il Faro in modo di regola, che debba riputarsi devoluto alla Real Corona ogni diritto di patronato, ed ogni diritto elettivo, che per l' addietro avesse potuto rappresentarsi da confraternite, e da qualunque corpo morale che in qualsivoglia modo si trovasse estinto, e disciolto; senza che possono le Commissioni amministrative comunali prendere la menoma ingerenza in obbietti che rientrano negli eminenti diritti, e nelle supreme prerogative della Corona.

(2) Non appertengono alla pubblica beneficenza bensì al Demanio le successioni delle quote de' Monti familiari disciolti, spettanti ad individui, la di cui discendenza non risulta chiara (*Vedi la Ministeriale del 7 Febbrajo 1835.*)

(3) Per le cauzioni e scioglimento delle medesime. (*Vedi la Ministeriale de' 26 Dicembre 1827.*)

(4) Per li Cassieri Comunali, e di beneficenza non milita l' eccezione di non essersi compiuti gli anni 25 (*Vedi la Ministeriale 21 Marzo 1835 pel Cassiere di beneficenza di Acquaviva in Provincia di Terra di Bari.*)

(5) Nel farsi nuove regole per le Congreghe debbonsi tener presenti quelle progettate dalla Consulta Generale de' Reali Dominii di quà dal Faro, ed approvate da S. M. (*Vedi la Ministeriale del 23 Marzo 1825*).

Quando nelle regole delle Congreghe non trovasi determinato il numero de' confrati necessario per deliberare legalmente, questo non potrà essere minore della terza parte del numero totale de' suoi componenti tranne che fosse minore de' cinquanta, nel qual caso basterà a deliberare la metà del medesimo — (*Rescritto de' 3 Marzo 1830.*)

In tutti li casi in cui legalmente avvisati i fratelli delle Confraternite non si riuniscano in numero legale per la elezione de' nuovi superiori, e di siffatte riunioni siano state per due volte intimate, allora il diritto di eleggere nuovi superiori è devoluto al Consiglio degli Ospizi. (— *Rescritto degli 11 Aprile 1835.*).

nita di confirma. La durata negli offici sarà quella ordinata dalle regole istesse. Potranno le corporazioni domandare la confirma di tutti, o di parte degli officiali per un altro anno, qualora ciò non venga vietato dai loro statuti (1).

Art. XCI.

Delle nullità che possono addursi sulla nomina degli amministratori.

Producendosi da' confratelli di una congregazione dei reclami contro la elezione degli offiziali, ovvero contro le persone elette, saranno i medesimi discussi economicamente da' Consigli degli ospizî. Nel caso di dissenso delle parti rimane in libertà delle medesime di sperimentar le loro ragioni innanzi ai Consigli delle Intendenze. (2).

Art. XCII.

De' loro Cassieri.

Quanto si è detto nell' art. 89 avrà luogo per i Cassieri delle congregazioni, restando trasfusi agl' individui ,che compongono le loro corporazioni, i dritti de' decurionati, e la responsabilità de' medesimi per le cauzioni.

Art. XCIII.

Delle amministrazioni laiche sostenute da persone ecclesiastiche.

Le istituzioni laicali ed i luoghi pii della stessa natura, che per effetto del Real Decreto del dì 1° Febbraio 1816 sono ritornate, o potranno ritornare sotto la cura delle persone ecclesiastiche, come lo erano prima del 1805 avranno per amministratori que' soggetti, che saran proposti da coloro che abbiano il dritto di nominarli, a norma delle fondazioni, e delle prescrizioni dei testatori. I Consigli confermeranno tali proposte, e le sottometteranno alla conoscenza del Ministro.

Art. XCIV.

De' loro Cassieri.

L' articolo 89 rimane applicato per i Cassieri di tali ammiaistrazioni, che dovranno non esser rifiutati dai Decurionati per la cauzione, alla quale sono soggetti (3).

(1) I padri spirituali debbono approvarsi dagli Ordinarii. (*Vedi la Ministeriale dei 22 Novembre 1826.*)

(2) Ogni reclamo che senza essere stato presentato al Consiglio degli Ospizii, è presentato al Consiglio d' Intendenza, dopochè le nomine sieno state confirmate, e approvate dai Consigli, è irrecettibile. (*Real Rescritto de' 20 Giugno 1840.*)

(3) Con Real Rescritto de 7 Gennajo 1826 fu rettificato nel modo seguente l' articolo XCIV.

« L' Articolo 89 rimane applicato pei Cassieri di tali Amministrazioni che dovran-

Art. XCV.

Delle amministrazioni de' conservatori, e ritiri.

Finalmente tutti quei conservatori, e ritiri, che nel 1805 si go navano dalle proprie superioriori, o da particolari amministratori la verranno sottoposti al regime di una commissione, composta da due dividui laici da nominarsi in terne dal Decurionato, e da un sogg ecclesiastico da proporsi anche in terna dall' Ordinario della diocesi. I (sigli approveranno tali nomine, sottomettendole alla conoscenza del nistro. La durata dei cennati amministratori sarà triennale.

Art. XCVI.

De' loro Cassieri.

Quanto si è detto nell' articolo 89 s' intende anche per i Cassier queste commissioni amministrative.

Art. XCVII.

I componenti le commissioni non hanno dritto ad emolumenti.

Gl' individui che compongono tutte le commissioni amministrati debbono esercitare le loro funzioni gratuitamente.

SEZIONE II.

INCARICO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, E SISTEMA PER LA BUON CONDOTTA DEGLI AFFARI.

Art. XCVIII.

Attribuzioni, e doveri delle Commissioni.

L' amministrazione diretta, ed immediata de' beni, e delle ren delle pie istituzioni, l' esercizio de' loro dritti, e delle loro azioni, la ra di assicurare le loro percezioni, di regolare le spese, di adempir loro obblighi, e di provvedere al buon ordine dell' interna disciplina una parola tutta la parte esecutiva del servigio è affidata direttamen e particolarmente agli amministratori indicati ne' precedenti articoli.

» no non essere rifiutati da' Decurionati, se non che per la cauzione alla quale » soggetti. »

La nomina di tali Cassieri debb' essere confermata dal Consiglio degli Ospizi la sufficienza, e validità della cauzione. (*Vedi la Ministeriale del 13 Ottobre 18*

Art. XCIX.

Distribuzione degl' incarichi.

Per riuscire con successo nel disimpegno di tali funzioni, potranno gli amministratori distribuire tra loro gl' incarichi, assegnandosi a ciascuno l' esercizio di quelle incombenze che meglio potranno convenire al proprio carattere. (1) Tutto questo non gli esime dalla risponsabilità solidale ne' fatti di amministrazione.

Art. C.

Luoghi di riunione delle Commissioni Amministrative Comunali.

Tutte le amministrazioni avranno de' locali per riunirsi, e per far conservare le carte, i libri, i registri, e quant' altro può riguardare il bene degli stabilimenti loro confidati.

Art. CI.

Sedute delle Commissioni.

Si uniranno i membri delle amministrazioni almeno due volte la settimana. Possono radunarsi straordinariamente quando gli affari lo richieggono, soprattutto per evitare i ritardi nocivi al servizio.

Art. CII.

Validità delle deliberazioni.

Le deliberazioni presso tutte le amministrazioni saranno prese su la pluralità de' voti.

Art. CIII.

Della corrispondenza delle commissioni.

La corrispondenza con le autorità superiori, e con chiunque altro, dovrà essere segnata da tutti gli amministratori, o dal maggior numero di essi in caso di legittimo impedimento degli altri.

(1) All' ecclesiastico che farà parte della Commissione sarà confidato il carico particolare di tutto ciò che concerne il mantenimento, ed il servizio delle chiese laicali, e la esecuzione de' legati pii — (*Decreto del 1 Febbraio 1845.*)

SEZIONE III.

DEI SEGRETARÎ E CONTABILI, DEI CASSIERI, E DEGLI ALTRI IMPIEGATI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI.

Art. CIV.

De' segretarî e contabili delle commissioni comunali.

Le commissioni amministrative potranno avere sotto la loro dipendenza, oltre del cassiere, un segretario ed un contabile, quali due uffizî debbono per quanto è possibile esser cumulati in un solo individuo.

Art. CV.

Della nomina de' segretarî e contabili.

La nomina de' segretarî e de' contabili appartiene alle commessioni, le quali la invieranno ai Consigli per l'approvazione.

È lecito ai Consigli di disporre, specialmente per gli stabilimenti di una rendita non maggiore di ducati mille, che uno degli amministratori assuma gratuitamente il peso della corrispondenza, per la quale sarebbe inutile quasi l'opera di un segretario, accordandosegli una discreta indennità di spese di scrittojo.

Art. CVI.

Indennità, e soldi.

Sullo stato discusso di ciascun luogo pio dipendente dalle commissioni comunali sarà portata una somma per le spese di scrittojo. I soldi da corrispondersi ai loro segretarî e contabili saranno segnati eziandio ratizzatamente sugli stati discussi degli stabilimenti che ne dipendono.

Art. CVII.

Doveri de' segretarî e contabili, o di coloro che ne eseguono le funzioni.

I secretarî e contabili delle commissioni amministrative, e coloro che ne riempiono le funzioni, registreranno, e conserveranno in buon ordine le disposizioni, ed i regolamenti, che vengono trasmessi alle commissioni, avranno cura dell'archivio, e della buona sua classificazione, formandolo ove manchi: scriveranno le deliberazioni degli amministratori: avranno cura di scritturare le percezioni, e le spese, di formare le liste di carico, di portare la contabilità degli ospedali, di compilare il conto morale, di redigere le minute degli stati discussi, e le copie di quelli che vengono superiormente autorizzati: dipenderanno finalmente dagli ordini delle commissioni amministrative, eseguendo qualunque lavoro, che riguardi il bene dell'amministrazione.

Art. CVIII.

Soggetti, ai quali incumbe la redazione della contabilità de' projetti.

La contabilità de' projetti è anche di carico de' contabili delle commissioni amministrative comunali.

Nelle comuni sprovvedute di stabilimenti, le commissioni non potendo avere un contabile anche perchè mancherebbero i mezzi da gratificarlo, si avvaleranno degli agenti subalterni delle comuni stesse per sostenere la corrispondenza, la contabilità, e qualsivoglia altro disimpegno relativo a' projetti.

Art. CIX.

De' cassieri e loro obblighi.

I doveri de' cassieri sono 1° esigere le rendite di qualunque natura portate negli stati discussi, e date loro con liste particolari dagli amministratori (quali potrebbero essere quelle degli arretrati, che fossero stati liquidati, e di significatorie che venissero emanate posteriormente alla fissazione degli stati discussi); 2° eseguire i pagamenti ordinati dagli amministratori a norma degli stati discussi: 3° portare una contabilità col metodo che verrà successivamente prescritto; 4° rendere il conto materiale delle loro gestioni annuali.

I Consigli autorizzeranno le commissioni ad esercitare le coazioni contro i cassieri che si negassero di eseguire il prescritto ne' numeri 2, e 4 del presente articolo (1).

Art. CX.

Prestiti che debbono fare i cassieri.

Tutt' i cassieri nel caso di deficienza di rendita sono in obbligo di anticipare delle somme a prestito sulla regola stabilita con l' articolo 67 della legge de' 12 Dicembre 1816.

Art. CXI.

Compenso de' cassieri.

Il compenso de' cassieri sarà del tre a centinaio per una rendita fino a ducati dugento inclusivi; del due e mezzo da ducati 201 a ducati 1000; del due ed un sesto da ducati 1001 a ducati 3000; e del due per cento da ducati 3001 in sopra senza che però il totale dritto di percezione possa eccedere la somma di ducati ducentoventi annui.

Le spese di scrittoio, de' registri di contabilità, di tutte le carte inerenti, e delle stampe di esse sono a carico de' cassieri.

(1) Nel caso il nominato Cassiere non vorrà assumerne le funzioni si eseguirà il disposto nella Ministeriale del 31 Luglio 1833.

Art. CXII.

De' partiti forzosi per la esazione delle rendite de' pubblici stabilimenti.

I Consigli si adopreranno in preferenza per ottenere de' cassieri a pa
tito forzoso. Tali partiti debbono eseguirsi per mezzo delle subaste,
giusta le seguenti condizioni.

1° La durata dell' appalto a partito forzoso non eccederà gli an
quattro.

2° Il premio sarà calcolato ad una ragione equa, avendosi rigua
do alla importanza dell' esazioni, ed alla difficoltà maggiore, o minor
delle medesime: tuttavia non sorpasserà mai il quattro per cento.

3° Il cassiere nell' atto delle subaste dee offrire una cauzione n
proprî, od altri beni, liberi da ipoteche, del valore almeno della me
dell' annua rendita affidata alla sua gestione:

4° Le percezioni in derrate debbono tenersi dal Cassiere a disp
sizione degli amministratori dello stabilimento, per darne conto, ed es
birle quando essi lo giudicheranno. Egli è garante della buona qualità d
generi nell' atto della ricezione, e della perfetta loro conservazione, qua
do non vi sia altro impiegato, che abbia quest' obbligo.

5° Al cassiere è accordato di avvalersi delle coazioni com' è pe
messo per la esazione delle rendite comunali (1).

6° Il partito forzoso dee contenere l' obbligo di aversi per incass
te senz' alcuna limitazione, o riserva, tutte le rendite correnti all' epo
del contratto, siano in contanti, siano in derrate. Essendovi all' epoca
stessa arretrati da esigere, il cassiere a partito forzoso deve incaricar
della loro riscossione. Verificandosi fra i soli debitori arretrati qualcl
individuo insolvibile, sarà al cassiere permesso di giustificarsi con la es
bizione delle originali coazioni, sperimentate a tempo utile.

7° Le subaste debbono eseguirsi nel luogo ove esiste l' amministr
zione, e terminati gli atti, saranno rimessi a' Consigli per l' approvazi
ne: mancando quest' approvazione gli atti si avranno come nulli, nè po
sono dare titolo al contratto che dee stipularsi con legale scrittura.

Art. CXIII.

Offerte gratuite per esercitare da cassiere.

Si farà eccezione agli articoli precedenti relativi alla destinazione d
cassieri, qualora vi fosse qualche persona pia, e facoltosa, da cui ne ve
ga assunto gratuitamente l'impegno, e la risponsabilità. Nulladimeno n
potrà il gratuito offerente essere istallato in tali funzioni senz'approvaz
ne de' Consigli, e senz' aver data la cauzione.

(1) È permesso l' uso anche de' piantoni per l' esazione de' canoni, e censi. (*R. Rescritto de' 5 Aprile 1817*).

È stato esteso per l' esazione di ogni articolo di rendita coll' altro Rescritto 18 Luglio 1832.

Art. CXIV.

Provviste degl' impieghi.

La destinazione degl' impiegati della classe de'servienti appartiene agli amministratori. Tutti gli altri impiegati saranno provveduti a proposta in terne degli amministratori istessi con approvazione de' Consigli, i quali ne daranno conoscenza al Ministro ed attenderanno i suoi ordini.

Art. CXV.

Della sospensione e destituzione degl' impiegati presso le commissioni.

Gli amministratori potranno sospendere, in occasione di mancanza, gl' impiegati da loro dipendenti, ed anche destituire quelli che sono della classe de' servienti. Immediatamente seguita la sospensione de' soggetti non inservienti, debbono le amministrazioni darne parte ai Consigli, adducendo i motivi che hanno consigliata la misura di rigore, ed attenderanno le analoghe decisioni.

SEZIONE IV.

DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI, E DE' CASSIERI NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DE' PII STABILIMENTI.

Art. CXVI.

Sulla conservazione delle rendite.

Le commissioni amministrative debbono adottare i mezzi più conducenti, acciò le rendite sieno conservate, e portate ai maggiori aumenti, di cui fossero suscettivi (1).

Consulteranno le scritture, le platee, i libri catastali, ed ogni altra carta, o documento che possa dare vantaggiose nozioni, onde migliorare le rendite medesime, ed i provventi straordinari ai quali si abbia dritto.

Ove le scritture, o carte simili non si fossero rinvenute, domanderanno al Consiglio le disposizioni, perchè vengano rinnovate. (2).

(1) I boschi de' legati pii, e Cappelle laicali sono considerati come proprietà private in quanto a' regolamenti forestali. (*Vedi la Ministeriale del 18 Luglio 1835*).

(2) Per evitarsi la prescrizione de' titoli creditori de' luoghi pii laicali, le Commissioni amministrative debbono obbligare i debitori alla rinnovazione delle scritture, facoltandosi l' amministrazione di anticipare la spesa che occorre in caso di difficoltà de' debitori (*Ministeriale de' 17 giugno 1837*).

Art. CXVII.

Platee.

Essendo interessante, che tutt'i pii stabilimenti non manchino delle rispettive platee, sarà provveduto con istruzioni particolari alla redazione, o rinnovazione delle medesime.

Art. CXVIII.

Iscrizioni ipotecarie de' crediti.

S'interesserano le commissioni, acciò i crediti siano iscritti nella conservazione delle ipoteche, giusta le leggi in vigore.

Qualora non vi si fosse adempiuto, debbono sollecitamente praticarlo per esimersi da quella responsabilità che di dritto è loro attribuita.

Non ometteranno eziandio di riferire ai Consigli i nomi degli amministratori, che peccarono di negligenza, acciò possano adottarsi contro dei medesimi le opportune misure.

Art. CXIX.

Locazione de' fondi, ed appalti.

Le commissioni seguiranno la norma stabilita per le locazioni de' fondi, e per gli appalti di forniture, e di lavori. Debbono chiedere le istruzioni, e decisioni dai Consigli in tutt'i casi, nei quali l'importanza degli affari, o la dubbiezza delle circostanze potranno esigerlo. (1).

È loro imposta la personale risponsabilità, quando trascurino di ultimare le locazioni ne' tempi utili, e designati dagli usi de' luoghi, e quando manchino di diligenza per la sicurezza de' pagamenti delle pigioni, e degli estagli, dovendosi nei contratti di locazioni, o di appigionamenti escludere affatto le persone insolvibili, o non garantite a sufficienza.

Art. CXX.

Vendite delle derrate.

Se per la importanza delle derrate che s' introitano a favore di taluni stabilimenti, siavi luogo di regole parziali per la loro vendita, le commissioni le indicheranno ne' progetti de' stati discussi, che debbono rimettere ai Consigli, e che debbono quindi passare all' approvazione del Ministro.

(1) Per li fitti di somme maggiori di ducati quaranta sono indispensabili li pubblici istrumenti, per assicurare gl' interessi dei pii stabilimenti prendendosi la corrispondente iscrizione ipotecaria: in riguardo alli fitti di somme minori, li verbali di aggiudicazione sono da qualificarsi come pubblici istrumenti, e tali da produrre gli effetti ipotecarii sottoponendosi alla corrispondente iscrizione nella conservazione d'ipoteche (*Rescritto de' 18 Maggio 1827 e 7 Luglio 1832.*

È qui d'uopo di rammentare ai Consigli, che su quest' articolo conviene lasciare latitudine agli amministratori, onde i vincoli delle liturgie non facciano perdere i vantaggi, che sovente si ottengono, rimettendosi alla prudenza di savî amministratori la vendita delle derrate nei momenti opportuni.

Art. CXXI.

Crediti de' luoghi pii contro i comuni.

Se vi siano degli stabilimenti, che abbiano crediti contro de' Comuni, pe' quali ricevono un annuo interesse fissato negli stati discussi comunali, gl' Intendenti invigileranno, acciò in ogni scadenza i luoghi pii ottengono ciò che loro è dovuto, restando espressamente vietato di potersi sospendere, od invertire tutto; o parte degli articoli degli stati discussi comunali, che riguardano siffatti pagamenti.

Art. CXXII.

Gli stati discussi debbono essere la guida di tutti gli amministratori.

Gli amministratori, e i cassieri avranno per guida nella loro gestione gli stati discussi.

Qualunque esito, che non vi sia compreso, non potrà eseguirsi senz' autorizzazione de' Consigli.

Art. CXXIII.

Formazione degli stati discussi, e rapporti annuali per le variazioni.

Per la formazione di questi stati discussi le commissioni eseguiranno quanto è prescritto negli articoli relativi a tal materia.

Egli è importante però di avvertire, che negli anni, ne' quali la rinnovazione degli stati discussi non ha luogo, assiste agli amministratori il dovere di rimettere nel corso di ogni Gennajo ai Consigli gli stati di variazione.

Siffatti stati altro non debbono essere che un rapporto, il quale esponga se per forza de' nuovi affitti, o di altre ragioni, la rendita di ciascuno stabilimento abbia sofferto diminuzione, o incremento, e sino a quale somma.

Nel primo caso gli amministratori proporranno gli articoli dello stato discusso, che possano soffrire una proporzionata riduzione: nel secondo caso progetteranno l' uso da farsi dell' aumento riportato.

I Consigli, raccolte tutte le notizie, avvanzeranno al Ministero i loro rapporti per la sanzione de' cangiamenti.

Art. CXXIV.

Mezzi di supplire a' deficit *degli stabilimenti con le proprie risorse.*

Se casi non preveduti producano deficienza di risorse nelle istituzioni, e per accorrere qualche volta a delle spese obbligative che eccedessero la rendita ordinaria, le commissioni diviseranno i mezzi confacenti proponendo riforme, riduzioni, o sospensioni di esiti non urgenti. Quando ciò non basti, è loro permesso di progettare l'applicazione degli avanzi, o de' risparmi di altri stabilimenti laicali dello stesso Comune, laddove però abbiano questi interamente adempiuto alle obbligazioni d'intrinseco loro carico.

Art. CXXV.

Si può ricorrere ai comuni nella deficienza assoluta di risorse.

Nei casi supposti di vuoto, e generalmente nella mira di migliorare vieppiù lo stato delle pie fondazioni, le commissioni potranno provocare per mezzo delle autorità corrispondenti de' soccorsi da' Comuni, che abbiano mezzi sufficienti; avendosi in veduta, che l'esercizio di tali opere, e soprattutto se si tratti di ospedali orfanotrofi, monti di limosine, e di maritaggi, tende al vantaggio dei cittadini indigenti.

Art. CXXVI.

Offerte de' fedeli da promuoversi dagli amministratori.

Per lo stesso scopo le commissioni possono impiegare il loro zelo nel procurare dalla pietà de' fedeli delle offerte, e limosine di qualunque natura.

Ottenendosi de' vantaggi considerevoli, ne passeranno la conoscenza ai Consigli provocando a favore de' pii benefattori quelle onorificenze, delle quali avranno essi potuto rendersi meritevoli.

Art. CXXVII.

Copia dello stato discusso da passarsi al cassiere.

Ogni Commissione, ricevuto appena lo stato discusso, deve passarne al cassiere una copia firmata dagli amministratori, controsegnata dal Segretario contabile, e munita del sugello.

Art. CXXVIII.

Mezzi per facilitare la esazione delle rendite.

I cassieri delle Commissioni Amministrative potranno servirsi delle coazioni contro i debitori morosi, o degli altri mezzi accordati ai Comuni. Essi si atterranno strettamente alle disposizioni contenute negli articoli

242 e 243 (1) della legge de' 12 Dicembre 1816, dovendo i debitori, nel caso che vogliano impugnare la coazione, notificare agli amministratori le opposizioni menzionate nell' art. 243 (2).

ART. CXXIX.

I sindaci non possono negarsi a vidimare le coazioni.

I Sindaci non potranno in verun conto negare il loro visto alle coazioni.

ART. CXXX.

Legalità delle ricevute che i cassieri rilasciano ai debitori.

Per ogni somma, che i Cassieri riscuotono, debbono rilasciare ai debitori una loro ricevuta, la quale sarà vidimata dagli amministratori e dal contabile, onde abbiano distinta conoscenza degl' introiti che fanno i Cassieri, e possano curare, che ne sia subito preso registro nel libro di loro contabilità.

ART. CXXXI.

I cassieri sono risponsabili delle somme, che non introiteranno per loro negligenza.

Trascurando i Cassieri di spedire a tempo la coazione, e di curarne l' esecuzione, rimarranno garanti di ogni danno, che avverrà per effetto della loro oscitanza, e possono essere condannati a portarsi come esatte le somme.

ART. CXXXII.

Vigilanza degli amministratori per la esatta gestione de' cassieri.

Le Commissioni in ogni bimestre debbono verificare lo stato della cassa; ciò ch' è loro lecito di ripetere in qualunque tempo, e sempre che lo giudichino conveniente.

Cifreranno il libro del Cassiere dopo averne osservato l' andamento.

Ravvisandovi de' vizî, si occuperanno a correggerli, facendone subito rapporto ai Consigli.

In caso di omissione, la loro risponsabilità si cumulerà a quella dei cassieri, e potranno applicarsi loro le stesse misure di rigore.

(1) Per l' esazione delle significatorie coll' arresto, non occorre l' ordinanza degl Intendenti. È sufficiente la decisione del Consiglio d' Intendenza che debbe eseguirla il Magistrato giudiziario. (*Ministeriale de' 2 Marzo 1833.*)

(2) Le azioni per lo pagamento di canoni o altre prestazioni prediali in possessorio fino a duc. 6 possono dedursi innanzi al Conciliatore del domicilio del debitore. (*Real Decreto de' 9 Maggio 1838.*)

Art. CXXXIII.

Ogni pagamento devesi eseguire in virtù d'ordinativo. degli amministratori.

È vietato ai cassieri di fare alcun pagamento senza ordinativo delle amministrazioni.

Le amministrazioni non possono disporre pagamenti oltre ai limiti degli stati discussi ; nè tampoco è lecito d'invertire le somme di un capitolo , od articolo ad usi diversi dagli già stabiliti.

Qualora esse ricorrano ad una delle due innovazioni senza esibire ai cassieri l'originale autorizzazione de' Consigli , i cassieri debbono rifiutarsi : altrimenti facendo, sarà loro significato ne' conti il pagamento, salvo solo l'esperimento di loro ragioni avverso la Commissione, che lo ha ordinato.

Art. CXXXIV,

Ricevuta delle parti prendenti.

Qualunque pagamento che si faccia dai cassieri , esser dee giustificato dalle ricevute delle parti prendenti, che si debbono apporre in piedi del mandato dell' amministrazione.

Se l'individuo, a pro di cui il mandato è tratto, non saprà scrivere , firmeranno due testimoni cogniti , che contestino nel primo caso di essere la parte prendente illetterata, e nel secondo assicurino, che il soggetto, dal quale si esibisce il mandato, sia quello appunto, a di cui vantaggio gli amministratori lo rilasciarono.

L'importo de' dritti di esazione a pro del cassiere dovrà esser fissato con un mandato in regola spedito dall'amministrazione sul calcolo della esazione effettuita , ed in tal modo sarà ammissibile.

Art. CXXXV.

Norma per la uniforme redazione de' mandati di pagamento e delle ricevute.

Gli ordinativi de' pagamenti delle Commissioni ai cassieri , e le ricevute , che questi debbono rilasciare ai debitori , seguiranno perfettamente i modelli in uso per le Comuni.

TITOLO IV.

ORDINE DI CONTABILITÀ PRESSO LE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE.

SEZIONE I.

REGISTRI CONTABILI DEGLI AMMINISTRATORI, E DE' CASSIERI.

Art. CXXXVI.

Reciproca dipendenza fra i registri degli Amministratori, e quelli dei Cassieri.

Essendo la contabilità il fondamento di ogni ben regolata amministrazione, dovrà porsi tutta la diligenza ad oggetto di stabilirla in modo, che i registri de'Cassieri dipendano da quelli degli amministratori, e così per contrario.

Art. CXXXVII.

Registro di contabilità delle Commissioni.

Acciò le Commissioni abbiano sempre sott' occhio lo stato attivo, e passivo della cassa, serberanno un registre a norma del modello num. XXIII.

Questo registro non è che la copia dello stato discusso, redatto in guisa da presentare uno spazio conveniente per iscritturare, a fronte di ciascuna partita d' introito, e di esito, le somme, che effettivamente nei maturi s' incassano, e si pagano.

Art. CXXXVIII.

Registro pei Cassieri.

Un registro simile a quello serbato da ciascuna Commissione si terrà dal rispettivo cassiere.

Art. CXXXIX.

Scritturazione su gli stati discussi, e su i registri di contabilità de' cangiamenti che possono verificarsi.

Laddove le somme riportate sugli stati discussi subiscano de' cangiamenti per effetto di nuovi contratti, o di nuove disposizioni, le amministrazioni, ed i cassieri ne prenderanno notamento su i rispettivi registri.

I cassieri, oltre alle cennate notizie, enuncieranno sul registro i documenti delle variazioni: documenti ch' essi debbono custodire per produrli nella reddizione de' loro conti.

SEZIONE II.

REDDIZIONE DEI CONTI MORALI, E MATERIALI.

Art. CXL.

Reddizione de' conti degli amministratori

Compiuto l'anno, nel corso di Gennaio dell'esercizio che segue, le commissioni presenteranno ai decurionati per mezzo de' sindaci, il loro registro di contabilità unendovi le copie conformi delle autorizzazioni in giustifica degli esiti non compresi negli stati discussi, o delle inversioni. Questo registro terrà luogo di conto morale delle commissioni amministrative. (1).

I Sindaci per tutto il seguente Febbraio sono obbligati di rimettere tali registri, muniti delle osservazioni dei decurionati, ai Consigli degli Ospizi.

Art. CXLI.

Intervento di un ecclesiastico nel decurionato per la discussione dei conti morali.

Nel decurionato che deve preliminarmente discutere i conti morali, interverrà un deputato ecclesiastico, nominato dal proprio Ordinario, a fine di vegliare alla osservanza delle opere di religione.

Art. CXLII.

Reddizione dei conti dei Cassieri.

I cassieri debbono trasmettere ai Consigli degli Ospizi fra due mesi dopo terminato l'esercizio, il loro registro, da riguardarsi pel loro conto materiale.

Essi giustificheranno ogni partita mercè documenti originali, foliati con progressione numerica, e disposti in due volumi, uno relativo agl'introiti, e l'altro agli esiti.

Essendovi avanzi di cassa, il cassiere ne formerà un bono pagabile a vista, che unirà al conto, ossia al registro che produce.

(1) I Prelati delle diocesi per Sovrana speciale delegazione esigeranno nel tempo della santa visita dalle Commissioni amministrative locali un conto morale della loro gestione, e dopo averlo esaminato faranno conoscere, per mezzo del Ministero degli Affari Interni, le loro osservazioni su di ciò che abbian potuto riconoscere di lodevole o di difettoso nello stato dell'amministrazione (*Decreto del 1 Febbraio 1845.*)

Art. CXLIII.

Vidimazione che gli amministratori debbono apporre a' conti dei Cassieri.

I conti dei cassieri debbono confrontarsi coi registri di contabilità delle commissioni, ed è d'uopo, che siano firmati dagli amministratori, e dai loro segretari e contabili, i quali li certificheranno conformi ai registri delle commissioni, apponendovi il suggello.

Art. CXLIV.

Risponsabilità dei Cassieri, e degli Amministratori nella reddizione dei conti per la inesazione delle rendite.

Per provvedere al grave disordine dei forti arretrati che spesso si fanno sussistere a discapito de' pii stabilimenti i Consigli degli Ospizi nell'esame de' conti morali, ed i Consigli d'Intendenza nella discussione dei conti materiali si atterranno strettamente alla norma che segue.

Quando un cassiere per una quota non esatta non produca nel suo conto materiale gli originali atti di coazione, compilati nell'epoca, e nel modo stabilito conviene, che rimborsi in pro del pio luogo la somma non incassata.

Che se abbia egli adempiuto religiosamente a' suoi doveri rimane ad osservarsi, se gli amministratori siansi affrettati di adire il giudice competente, per i mezzi legali contro il debitore. Nel caso affermativo sarà bene di attendere l'esito del giudizio. Ove poi negligenza si verifichi per avere gli amministratori trascurato la riscossione del debito senza ricorrere ai mezzi prescritti dalla legge, i Consigli li condanneranno al pagamento, accordando loro il regresso contro i debitori. La stessa condanna dee verificarsi quando i debitori per ragione di estagli risultino poveri, e sprovveduti di garanti solvibili.

Art. CXLV.

Metodo dei conti delle congregazioni.

Le disposizioni degli articoli 141 e 142 debbono estendersi alle arciconfraternite, e congregazioni per quanto riguarda il metodo, e la liturgia de' conti morali. Non potendo su di esse prender parte i decurionati, nè i sindaci, le funzioni de' primi saranno adempite dalle stesse fratellanze, nelle quali interverranno i deputati ecclesiastici, e quelle de' secondi da' superiori delle medesime. In quanto ai conti materiali si serberanno le regole prescritte.

TITOLO V.

ORDINE DI CONTABILITA' PRESSO I CONSIGLI.

SEZIONE I.

REGISTRI, DISCUSSIONE DE' CONTI, E LORO RISULTATI.

Art. CXLVI.

Registri de' conti presso i Consigli.

Subitochè perverranno a' Consigli degli ospizî i conti delle rispettive amministrazioni, e de' loro cassieri, accennati negli articoli precedenti, i segretarî li faranno notare sul registro, rilasciandone ricevuta al contabile.

Art. CXLVII.

Discussione de' conti morali.

Preso il rigistro de' conti morali, i Consigli degli ospizî, ai quali incumbe la loro discussione definitiva, si affretteranno ad ultimarla.

Le osservazioni dei Consigli istessi debbono precedere le discussioni de' conti materiali.

Art. CXLVIII.

Dicussione de' conti materiali.

Per lo esame del conto materiale l'Intendente destinerà il Consigliere d'Intendenza relatore.

Uno de' razionali dei Consigli degli ospizî all' uopo delegato eseguirà la liquidazione sotto la immediata vigilanza del Consigliere relatore.

I dubbî che possono sorgere nel corso della liquidazione saranno espressi in un foglio firmato dal relatore. Questo foglio, per mezzo della officina del Consiglio degli ospizî, verrà trasmesso alla commissione amministrativa dello stabilimento, al quale il conto appartiene, acciò lo faccia notificare al contabile, ne riscuota i riscontri, ed i documenti, e quindi per la strada istessa li faccia pervenire al Consiglio. I segretarî de' Consigli faranno tenere tali carte al Consigliere relatore.

Priachè il conto materiale sia sommesso alla discussione del Consiglio d'Intendenza, il razionale incaricato lo proporrà al Consiglio degli ospizî per un sommario esame, e perchè possa munirlo di tutte quelle osservazioni, che riputerà convenienti.

Art. CXLIX.

Applicazione delle istruzioni comunali ai conti de' pii stabilimenti.

Tutto ciò ch' è prescritto ne' regolamenti comunali per lo esame, discussione de' conti morali e materiali de' comuni, al di là di quello che

si è prescritto nelle presenti istruzioni, è prettamente applicabile ai pii stabilimenti (1).

Lo stesso s'intende pe'reclami, che possono da' contabili elevarsi avverso le significatorie, senza che però tai reclami valgano a sospendere la esazione delle significatorie medesime (2).

Art. CL.

Risultato delle discussioni de' conti materiali.

Il risultato delle decisioni dei Consigli delle Intendenze sopra ciascun conto materiale passerà a'Consigli degli ospizî, negli archivî de' quali le carte tutte debbono essere conservate (3).

I Consigli degli ospizî potranno promuovere i gravami in caso di bisogno, e daranno conoscenza al Ministro di tutto ciò che può meritare il superiore provvedimento.

I segretarî de'Consigli prenderanno subito cognizione delle declaratorie, e significatorie, che i Consigli delle Intendenze avranno emanate, facendo riportarle sul registro di cui si è fatto parola.

Art. CLI.

Stati da rimettersi dai Consigli degli ospizî al Ministero per la conoscenza de' conti che si discutono.

In ogni bimestre i Consigli degli Ospizî rimetteranno al Ministero un quadro contenente il risultato dei conti nel detto bimestre definitivamente discussi.

Art. CLII.

Termine per l'esame e discussione de' conti.

Nel corso di un anno conviene, che infallibilmente siano esaminati, e discussi tutt'i conti dell' esercizio precedente.

Gl' Intendenti prenderanno la più diligente cura, perchè i Consigli delle Intendenze si occupino assiduamente a questo travaglio, adoperando il maggior impegno, onde siffatto scopo si ottenga senza ritardo alcuno.

(1) Per agevolare la discussione de'conti materiali de'luoghi pii laicali con Decreto del 1 febbrajo 1845 fu disposto aggiungersi al Consiglio dell' Intendenza due consiglieri provinciali a scelta dell' Intendente, ed un' ecclesiastico, i quali saranno addetti espressamente per questi conti.

(2) Le disposizioni Sovrane trascritte nella nota apposta nell' articolo 275 della legge de' 12 Dicembre 1816 riguardanti l' arresto personale de' contabili debitori dei comuni, sono applicabili a' contabili debitori de' luoghi pii.

(3) Le spedizioni delle decisioni de' Consigli d' Intendenza debbono firmarsi dai Segretari del Consiglio degli Ospizi, e non da quelli dell'Intendenza. Risoluzione Ministeriale dei 29 Dicembre 1830 su di un dubbio elevato dall'Intendente di Reggio. Per le seconde spedizioni delle decisioni vi occorre un' ordinanza dell'Intendente a norma dell' art. 932 delle LL. di procedura civile. (*Vedi il Real Rescritto de'28 Agosto 1830.*

Art. CLIII.

È vietata la esazione dei dritti di declaratoria, e significatoria.

Per la discussione di tali conti non sarà più permesso di esigere dritti di declaratoria, e significatoria. L'importo delle spese, che potranno occorrere, entrerà nel calcolo degli esiti necessari per lo mantenimento delle officine de' Consigli.

SEZIONE II.

ECCEZIONE PER LE CONGREGAZIONI MANCANTI DI RENDITE.

Art. CLIV.

Delle confraternite che non hanno rendite.

Le confraternite, o pie adunanze le quali altra rendita non hanno meno quella che risulta dalle prestazioni dei confratelli, serberanno i loro metodi consueti, non essendo soggette alle regole, ed alla reddizione dei conti, com'è prescritto per le altre pie fondazioni. Nel solo caso che alcuno degl'interessati reclamasse, i Consigli degli Ospizi ne prenderanno cognizione, provvedendo a seconda delle circostanze, o provocando nel bisogno gli ordini superiori (1).

TITOLO VI.

SEZIONE I.

DELLE GIUBILAZIONI E DEL METODO DI STABILIRLE.

Art. CLV.

Giubilazioni e pensioni.

Gl'impiegati a soldo fisso presso le officine de'Consigli degli Ospizi, e presso le amministrazioni locali, e gli stabilimenti che ne dipendono, eccetto le arciconfraternite, e congregazioni, han dritto alle giubilazioni, e pensioni.

La legge de'3 Maggio 1816 è applicabile agli anzidetti impiegati nell'amministrazione di pubblica beneficenza in ciò che riguarda i titoli per ottenere le giubilazioni, e le pensioni.

(1) Vedi l'art. 8° del Real Decreto del 1° Febbrajo 1816. Nelle pubbliche processioni le arciconfraternite prendono la precedenza sulle congreghe. (*Vedi il Real Decreto de' 13 Aprile 1819.*

Art. CLVI.

Liquidazione delle medesime.

La liquidazione delle giubilazioni, e delle pensioni per gl' impiegati presso i Consigli degli Ospizi sarà proposta, e discussa dagli stessi Consigli, e riservata all'approvazione del Ministro degli Affari Interni.

La liquidazione delle giubilazioni degli altri impiegati presso le commissioni amministrative sarà proposta dalle stesse commissioni, discussa dai Consigli, e rinviata al Ministro per l' approvazione, senza della quale non potrà aver luogo.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. CLVII.

Gli stabilimenti pii godono i privilegi comunali.

Le prerogative, che le leggi, ed i Reali Decreti accordano in favore dei Comuni, sono applicabili agli stabilimenti, che costituiscono l' amministrazione di pubblica beneficenza, che la legge istessa reputa come sezioni di Comuni.

Le arciconfraternite, e congregazioni sono soggette alle stesse regole.

Tra questi stabilimenti, trovandosi già comprese le arciconfraternite, e congregazioni laicali a' termini dell' art. 2°, esse debbono esser sommesse a tutte le disposizioni, che si prescrivono pe' luoghi pii, e stabilimenti laicali governati dalle commissioni, ed amministrazioni enunciate nel presente regolamento, tuttochè la loro forma amministrativa sia definita dalle proprie regole. (1)

(1) Propostisi li seguenti dubbii: 1° Quali sono le facoltà de' Consigli degli Ospizi riguardo alle Congreghe; 2° quale autorità sopra di esse è rimasta ai Vescovi; 3° se le materie morali, e disciplinari, ed i disturbi nascenti dalle medesime debbono andare alla conoscenza de' Consigli. La Consulta de' Reali dominii di qua del faro alla unanimità fu di parere che tutto quello che nelle Congreghe riguarda materie morali appartiene esclusivamente all' Ordinario senza che i Consigli possono prendervi ingerenza alcuna. Che per rapporto agli altri due dubbii prenda l' Ordinario per norma i decreti de' 7 Decembre 1832, e 18 Decembre 1833, e le Ministeriali istruzioni dei 20 Maggio 1820. Che dove poi sorgesse qualche caso particolare da non potervi risolvere coi cennati decreti, ed istruzioni se ne facesse dall'Ordinario un rapporto determinato, circostanziato, e preciso onde darsi da S. M. le convenevoli Sovrane disposizioni. A tale parere uniformatasi la M. S. ne fu fatta partecipazione agli Ordinarii del Regno con Rescritto dei 21 Ottobre 1837.

Quali amministrazioni di beneficenza godano del dritto di spedire i piantoni.

Napoli 4 novembre 1826.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Ho rassegnato al Re il dubbio promosso da cotesto Consiglio col suo rapporto degli 8 ottobre del passato anno, cioè se il beneficio de' piantoni accordato a' comuni per l'esazione de' censi, e gabelle col rescritto Sovrano de' 2 aprile 1817 fosse stato applicabile per l'esazione delle rendite degli stabilimenti di beneficenza.

La M. S. uniformandosi all'avviso della Consulta dei Reali domini di quà del faro, si è degnata di ordinare che la commessione di beneficenza detta *comunale*, e quella che regola gli orfanotrofi, e ritiri abbiano la facoltà di spedire le coazioni amministrative o siano piantoni, come praticano i cassieri de' comuni ai termini delle istruzioni in vigore, e che le confraternite, e confidenze particolari debbano continuare ad esigere le di loro rendite, come han praticato finora senza il mezzo dei piantoni, che le istruzioni non hanno accordato alle medesime.

Nel Real Nome lo partecipo al Consiglio per l'uso corrispondente.

Come si disvincolano le cauzioni de' contabili dei pii stabilimenti.

Napoli 26 dicembre 1827.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Da diversi individui vien presentata in rendite iscritte sul gran libro la cauzione pegli obblighi, che contraggono verso i luoghi pii, e stabilimenti per forniture, o esazioni; e cessate poi le loro obbligazioni, debbono restare sciolte le cauzioni, dal vincolo cui erano state sottoposte.

Ora affinchè tali disvincoli abbiano luogo in modo più regolare pel servizio, e per la garantia degli stabilimenti, si è di accordo col Ministro delle Finanze stabilito, che le iscrizioni si dichiarino libere non già in vista delle domande de' capi degli stabilimenti, ma dietro ordini del prelodato Ministro emessi in seguito degli uffizi, che gli saranno da me indirizzati

Prevengo di tutto ciò cotesto Consiglio affinchè da ora innanzi si attenga alla regola stabilita, con dirigermene rapporto motivato in tutt'i casi che si presenteranno.

In questa occasione le soggiungo pure, che essendo già per terminare l'esercizio amministrativo attendo il solito bilancio degl' introiti, ed esiti fatti dalla cassa del Consiglio nel corso di quest' anno.

Deve riputarsi devoluto alla Real Corona ogni dritto di patronato, ed ogni dritto elettivo che per l'addietro avesse potuto rappresentarsi da confraternite, e da qualunque corpo morale che in qualsivoglia modo si trovasse estinto, e disciolto; senzachè possano le commissioni amministrative prenderci minima ingerenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 Novembre 1829.

Ho rassegnato a S. M. il rapporto di V. E. del dì 1 Dicembre dello scorso anno 1828 riguardante le seguenti cinque fondazioni, cioè.

La prima nella Chiesa di S. Maria Maddalena in Bucchieri, istituita dal Sacerdote D. Lazzaro Veglia nel 1685. La seconda istituita nella Chiesa stessa da Maddalena Veglia nel 1687. La terza istituita nell' anzidetta chiesa dal mentovato D. Lazzaro Veglia nel 1694. La quarta istituita nella chiesa medesima dal Sacerdote D. Simone Vacinca nel 1705. La quinta finalmente nella Chiesa di S. Elia in Mazara da Salvatore Lampao.

E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 1°. del corrente mese si è degnata dichiarare uniformemente al parere di V. E.

1°. Che la fondazione sotto titolo di S. Elia, istituita da Salvatore Lampao nella chiesa rurale dello stesso nome nel territorio di Mazara, è un vero beneficio ecclesiastico semplice, soggetto in origine a patronato laicale, e che le quattro soprannotate fondazioni istituite da diversi autori nella Chiesa di S. Maria Maddalena di Bucchieri, sono mere cappellanie laicali, sottoposte anche in origine al dritto elettivo laicale.

2°. Che trovandosi soppresse le due confraternite del SS. Sacramento di Mazara, e di S. Maria Maddalena di Bucchieri, il dritto di patronato sul beneficio di S. Elia, che spettava alla prima, s'intenda da ora devoluto alla Real Corona; e che il dritto elettivo su di quelle cappellanie in Bucchieri che apparterrebbe alla seconda, dovrà del pari essere devoluto alla regalia all'epoca in cui è chiamata la Confraternita di S. Maria Maddalena.

3°. Che per modo di regola debba riputarsi devoluto alla Real Corona ogni dritto di patronato, ed ogni dritto elettivo, che per l'addietro avesse potuto rappresentarsi da simili confraternite, e da qualunque corpo morale che in qualsivoglia modo si trovasse estinto, o disciolto, senza che possano le commessioni amministrative comunali prendere la minima ingerenza in obbietto che rientrano negli eminenti dritti, e nelle supreme prerogative della Corona.

Nel Real Nome lo partecipo all' E. V. perchè si serva farne l' uso conveniente (1).

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

Dopo l' elasso di quarant' anni non possono più chiedersi li maritaggi promessi, eccetto il solo caso in cui per espressa disposizione de' fondatori si estendesse il periodo ad un numero maggiore di anni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 Febbrajo 1830.

Esistono in molte casse de' luoghi pii delle provincie rilevanti somme per cause di maritaggi non ancora realizzati, malgrado che siano decorsi moltissimi anni dal giorno della promessa.

Ad oggetto di non tenersi più impediti questi fondi con pregiudizio de' luoghi pii, Sua Maestà nel Consiglio di Stato ordinario de'14 del corrente, si è degnata di comandare per punto generale, che dopo l'elasso di quaranta anni non possono più chiedersi i maritaggi promessi, eccetto il solo caso in cui per espressa disposizione de' fondatori si estendesse il periodo ad una maggior quantità d' anni.

Lo partecipo nel Real Nome a cotesto Consiglio affinchè faccia liquidare nelle rispettive amministrazioni il numero de'maritaggi ammortizzati per l' elasso di quaranta anni, e ne dia ragguaglio per comunicarle gli ulteriori provvedimenti nell'intelligenza che questi fondi dovranno sempre impiegarsi per altri maritaggi.

Quando nelle regole delle Congreghe non è determinato il numero de' confrati necessario per deliberare legalmente, questo non può essere minore della terza parte del numero totale de' suoi componenti tranne che fosse minore di cinquanta, nel qual caso basterà a deliberare la metà del medesimo.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 3 Marzo 1830

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. de' 23 Novembre ultimo 2°. Carico num.° 4265, per prescriversi una norma circa il numero de' confrati che chiamar si debba legale per le riunioni, e la M. S. previo avviso della Consulta di cotesta parte de'Reali Domini si è degnata prescrivere per misura legale generale, che per tutte quelle congregazioni, e confraternite in Sicilia nei cui capitoli non trovasi determinato il numero de' confrati necessario per deliberare legalmente, questo non possa essere minore della terza parte del numero totale de'suoi componenti tranne che fosse minore de' cinquanta, in qual caso basterà a deliberare la metà del medesimo.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. V. perchè si serva farne l' uso corrispondente (1).

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

Soluzione di dubbi elevati sul Real Rescritto de' 24. Febbrajo in riguardo all'amortizzazione de' maritaggi elassi gli anni quaranta delle donzelle.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 Maggio 1830.

Si è fatto osservare che in taluni luoghi non si maritano tutte le donzelle sorteggiate nel bussolo, e quindi rimangono oziosi i maritaggi, e forse ancora con pericolo presso i cassieri. Si proponeva perciò che abolito il sorteggio, si dispensassero in ogni anno tanti maritaggi; quanti sono i matrimoni delle donzelle povere che potrebbero presentarsi.

Si è inoltre dubitato se l'elasso di quaranta anni, di cui si parla nel Real Rescritto de' 24 Febbrajo, si debba intendere dal giorno in cui si è promesso il maritaggio, ovvero dall'età della donzella.

A scanzo d'ogni equivoco, debbo avvertire i Consigli, che non può derogarsi a' regolamenti, e che deve farsi in ogni anno il sorteggio, rimanendo ferma la legge, che quando le donzelle hanno compiuta l'età di quaranta anni, i maritaggi promessi si ammortizzano, e se ne costituiranno altri maritaggi, a norma de' regolamenti, e delle fondazioni particolari, ovvero s'impiegheranno sul Gran libero per addirsene la rendita in aumento della stessa opera pia.

Le spedizioni delle decisioni de' Consigli d' Intendenza nella discussione dei conti de' LL. PP. deggiono esser firmate dal Segretario del Consiglio generale di beneficenza.

Napoli 29 dicembre 1830 (1).

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Attenendomi alle idee suggerite dal Procuratore generale presso la G. C. de' conti rescrivo a cotesto Consiglio, che il temperamento da eseguirsi circa la firma delle decisioni del Consiglio d' Intendenza su' conti de' luoghi pii debba essere dettato dall' utilità. Quindi conducendo alla celerità del servizio, che tali spedizioni si firmino dal Secretario del Consiglio, che ha tutto sotto gli occhi, e non ha bisogno di riscontri, come dovrebbe necessariamente averne il Secretario generale, approvo il di lui avviso, che il Secretario del Consiglio firmi la spedizione.

(1) Ministeriale diretta all' Intendente della 1. Calabria Ulteriore.

In mancanza dell' Intendente, e del Vescovo il Consiglio degli Ospizî è preseduto dal Consigliere di beneficenza decano.

MINISTERO PRESSO IL LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. IN SICILIA.

Napoli 25 agosto 1832.

Ricercato da qualche Consiglio degli Ospizî chi dovesse presedere al Consiglio quando fossero insieme impediti ad andarvi l' Intendente, ed il Vescovo vice-presidente, S. M. alla quale si rassegnò il caso si è degnata ordinare con Rescritto de' 15 Febbraio 1832, che si osservi in questa parte de' Reali dominî lo stesso sistema che praticasi nei Reali dominî continentali, che in mancanza dell' uno e dell' altro de' detti funzionarî, il Consiglio d' Ospizî è preseduto dal Consigliere di beneficenza decano.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana risoluzione per sua regola.

Decreto relativo alle spese di culto, e di elemosina a carico de' luoghi pii laicali.

Napoli 7 Dicembre 1832.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Veduti i Reali decreti sanzionati nel 1816 sull' amministrazione degli stabilimenti di pietà, e de' luoghi pii laicali del Regno.

Considerando, che i regolamenti stabiliti conservino esattamente tutti i legati pii di messe, e di anniversarî, le spese di culto divino, il mantenimento delle chiese, le limosine, ed ogni altra opera di pietà a norma delle particolari fondazioni.

Considerando, che tra i doveri dell' Episcopato vi sia quello di aver cura del decoroso mantenimento delle chiese, e dell'esecuzione de'legati pii e che ai sacri pastori ancora sia affidata la vigilanza sul retto uso delle limosine.

Considerando, che rimanendo nel suo vigore l' ordine attuale delle cose circa le opere di beneficenza, o di antica, o di recente fondazione, e circa le spese amministrative, possa ben sottoporsi alla ispezione e vigilanza degli Ordinarî tutto ciò che riguarda il mantenimento delle Chie-

se e del culto divino, i suffragi, e le limosine che sono a carico dell'amministrazione degli ospizi.

Volendo, si che ponga termine ad ogni altro reclamo su quest'oggetto.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art.° 1. Nel corso del 1833 saranno rinnovati tutti gli stati discussi dei luoghi pii laicali, sia che questi vengono amministrati dalle commissioni comunali, sia che si trovino governati da persone ecclesiastiche.

2. In ogni stato discusso sarà portato un' articolo separato per le spese del culto. Questo articolo sarà fissato dal Consiglio degli ospizi di accordo coll' Ordinario diocesano.

3. Si comprenderanno in quest' articolo tutt'i legati pii di messe, e anniversari; le festività, le novene, e le altre pratiche di pietà, e religione, o prescritte nelle fondazioni, o stabilite per antica consuetudine, le spese di cera, di olio per le lampadi, e di tutt' altro, che possa servire all' esercizio delle sacre funzioni; gli stipendii dovuti al Clero per celebrazioni di feste, e di processioni, e di qualunque altro servizio divino; la manutenzione annuale degli arredi sacri, e de'locali addetti per le cappelle.

4. I fondi destinati per covrire le spese suddette rimarranno a disposizione dell'Ordinario diocesano. I cassieri in vista dell' ordinativo del Prelato, e della persona, ch' egli potrebbe destinare nel luogo a questo oggetto, dovranno eseguire i pagamenti.

5. Niun esito di questa specie potrà essere ammesso nel conto dei cassieri, se non sarà documentato coll' ordinativo del Vescovo, e col ricovo della parte prendente.

6. Se nel corso dell' esercizio si verificasse il bisogno di doversi supplire qualche altra somma per un oggetto di spesa variabile, l'Ordinario ne farà la richiesta al Consiglio degli ospizi, onde provocarne la superiore autorizzazione a norma de' regolamenti. Lo stesso avrà luogo ancora nè casi in cui trattasi di ristaurazione delle chiese pericolanti.

7. Nella redazione dell' articolo dello stato discusso indicato negli articoli 1 e 2 l'Ordinario diocesano esaminerà, se può esservi luogo alla riduzione de' legati pii o per la inesistenza de' fondi gravati, o per la insufficienza della rendita; avendosi in considerazione, che debbono rimanere intatti i ratizzi, che si trovano stabiliti con Sovrana autorità sulle rendite ordinarie per le spese amministrative, e per le dotazioni di nuovi ospedali, ed ospizi di beneficenza. Ove però qualche particolare luogo pio fosse troppo gravato per simili ratizzi, potrà l'Ordinario con uno ragionato rapporto rassegnare le sue osservazioni al nostro Ministro degli Affari Interni per emettere le necessarie disposizioni onde proporzionarli alle circostanze, ed alle risorse del pio luogo per la parte, che riguarda l' adempimento delle opere ecclesiastiche.

8. Qualora l' Ordinario diocesano riconosca ragionevole la riduzione delle messe, e legati pii, dee rimanere a sua cura di provvederv secondo le regole canoniche.

9. Per tutti i luoghi pii che per fondazione sono addetti a limosi-

ne si formeranno i nuovi stati discussi di accordo coll'Ordinario, e sarà in essi stabilita la somma annuale da distribuirsi, il tempo, e il modo della distribuzione, tenuta presente la fondazione.

10. I fondi delle limosine, che si portano negli stati discussi di ogni altro luogo pio, non per effetto di fondazione, ma per consuetudine, e per economia dell' amministrazione, verranno distribuiti dietro gli attestati dei Parrochi a norma dell' articolo 41 delle istruzioni dei 20 maggio 1820.

11. Non sarà ammesso nel conto de' cassieri verun pagamento di limosine, indicate ne' due precedenti articoli, se non esibiranno unitamente al ricevo l'attestato del parroco sulla vera indigenza delle persone.

12 I Vescovi porteranno tutta la vigilanza, acciò i parrochi non rilascino certificati d' indigenza, se non nei veri casi di bisogni riconosciuti. Nel certificato esprimeranno ancora il loro avviso sulla somma che si potrebbe accordare.

13. I nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari Interni, ed il Ministro esistente presso il Conte di Siracusa nostro Fratello, e Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

Istruzioni relative al Real decreto de' 7 Dicembre 1832 per le spese di culto a carico de LL. PP. laicali.

Napoli 19 gennaio 1833.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Fin da che fu istallata l' amministrazione degli ospizi cominciarono a sentirsi doglianze degli ecclesiastici, che col nuovo sistema erano rimasti obliterati i suffragi, abbandonate e sprovvedute di sacri arredi le chiese, e trascurati i sussidi di limosine prescritti da' fondatori. Non cessando di portarsi al Real Trono questi reclami, comunque non sempre forniti di appoggio: la sapienza e la religione di S. M. ha voluto imporre silenzio a sì spiacevoli voci, sanzionando il decreto, che qui le acchiudo. Mettendo esso sotto la sorveglianza degli Ordinari tutto ciò, che ha rapporto alle Chiese, alle opere di Culto, ed alle limosine, assicura in un tempo stesso quello ch' è il dovere dell' amministrazione, e la fedele esecuzione della volontà de' fondatori.

È cosa evidente, che l' amministrazione degli ospizi non si scinde, non si proscioglie dagli obblighi della manutenzione delle chiese, e delle opere di culto, e molto meno perde i dritti che rappresenta. Ha inteso soltanto il Supremo Legislatore aggiungere una maggiore e più valida garentia per l' adempimento di tali opere, riponendosi le cose coll' intervenzione degli Ordinari in quello stato che le fondazioni pie prescrivono, e lasciando a cura de' medesimi di vigilarne la esecuzione.

Premesso ciò, sebbene il Real decreto sia abbastanza chiaro, e preciso per non ammettere verun dubbio, o interpretazione ho creduto accompagnarlo colle annesse istruzioni, onde spianar la strada al Consiglio per poterlo eseguire.

Istruzioni relative al Real decreto de' 7 Dicembre 1832 per le opere di culto a carico de' luoghi pii laicali.

Art. 1. In ogni comune vi sarà un deputato ecclesiastico eletto dal Vescovo, il quale di concerto cogli amministratori dei luoghi pii redigerà l' articolo dello stato discusso prescritto dal Real decreto; e sarà incaricato ad invigilare l' esecuzione delle opere, e spese che saranno fissate. I progetti degli stati discussi saranno sottoscritti dagli amministratori, e dal deputato. Nei luoghi di residenza degli Ordinarî possono essi direttamente occuparsene, se così stimano.

2. Per ogni luogo pio sarà separatamente fatto uno stato discusso. In esso sarà dichiarata l' epoca della scadenza delle rendite appartenenti a' legati. La fissazione degli esiti della specie di cui si tratta, non potrà giammai eccedere il valsente della rendita onnossia a questi pesi; ponendosi a calcolo i pesi regî e ratizzi nel modo stabilito nell' articolo 7 del Real decreto, oltre gli altri pesi, che con titolo si trovassero gravitare sulla rendita. Verificandosi l' inesigibilità, la minorazione, o perdita di un articolo di rendita, non potranno i cassieri essere chiamati a fare impronto. In tali casi gli Ordinarî stabiliranno quale opera di culto possa essere sospesa, cassata, o minorata.

3. Qualora nella formazione di questi nuovi stati discussi sorgessero dubbî, e dispareri tra gli altri amministratori, e i deputati, dovranno proporli al Consiglio degli ospizî con rapporto motivato, onde risolversi ciò che conviene di accordo coll' Ordinario.

4. Tutte le opere di culto, che nell' esame de' stati discussi non si troveranno garentite dalle fondazioni, dalle tabelle, o dagli atti così detti di S. Visita, ma che si sono per consuetudine praticate, debbono reputarsi come variabili. Saranno esse comprese in un articolo separato, e potranno essere aumentate o diminuite a seconda delle finanze de' stabilimenti.

5. Dal momento che gli stati discussi nuovi si porranno in esecuzione, gli amministratori esercenti non restano sciolti dalla loro responsabilità per l' adempimento delle opere di culto; ma debbono con zelo concorrerci coi deputati.

6. Sarà obbligo degli amministratori, otto giorni dopo la scadenza di qualunque rendita di un legato, porre le somme nette a disposizione dei deputati con regolare mandato sul cassiere. Su di tale mandato i Vescovi o deputati spediranno ai cassieri gli ordinativi, secondo i diversi oggetti di pagamento, restando vietata ogni inversione senza l' espressa superiore approvazione.

7. Nel termine di ogni esercizio, il mandato tratto dagli amministratori

valerà a favore dei cassieri per l'ammontare effettivo degli ordinativi spediti, e quietanzati come è prescritto coll' articolo 5 del Real decreto.

8. I deputati non potranno rendersi parti prendenti, a riserva soltanto di quelle somme che sono destinate per celebrazione di messe, anniversari ec. per l' ammontare corrispondente agli adempimenti, ch' essi certificheranno di aver eseguiti.

9. L' acquisto degli arredi sacri si disporrà sulle richieste de' deputati osservandosi le medesime norme finora tenute. I deputati istessi proporranno le domande per le riparazioni delle chiese. Essi sono autorizzati ad assistere alle perizie, e alle subaste, che saranno disposte secondo i regolamenti generali, ed invigilare alla esecuzione dei lavori.

10. Le commessioni co' deputati formeranno un esatto inventario di tutti gli arredi sacri di proprietà delle cappelle, e sarà in ogni anno rinnovato. Ove l'amministrazione non abbia un cappellano all' uopo destinato, gli arredi sacri saranno con verbale consegnati a' deputati, nè dovranno essere adoperati che per i soli usi di competenza del pio luogo.

11. Le amministrazioni di quei stabilimenti a di cui carico si praticano limosine nel senso espresso dall' articolo 10 del Real decreto, agiranno per questa parte indipendentemente colle vigenti norme, salve soltanto le condizioni espresse nel detto articolo, e nei seguenti. Esse baderanno, che una porzione delle somme ammesse per limosine sia riservata pe' tempi di maggior bisogno delle popolazioni, onde cessi lo sconcio di esaurirsi gli articoli ne' primi giorni dell' anno, togliendosi le risorse nelle successive urgenze. Ogni limosina che sorpassa la somma di carlini dieci, dovrà essere convalidata coll' approvazione del Consiglio.

12. Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni sono applicabili ancora alle confraternite possidenti.

Napoli 19 gennajo 1833.

Decreto che determina l'autorità, e giurisdizione de'Consigli d'Intendenza sulle congregazioni laicali.

Napoli 18 Decembre 1832.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC. EC.

Volendo far cessare le controversie che spesso insorgono sulla competenza de' Consigli degli Ospizî, e de' Consigli d' Intendenza negli affari che riguardano le congregazioni laicali.

Veduta la legge organica de' 21 di Marzo 1817.

Veduto il parere della Consulta de' nostri Reali dominî al di qua del Faro.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art.° 1.° I Consigli d' Intendenza non hanno altra autorità, e giurisdizione sulle congregazioni laicali, se non se

1.° conoscere le controversie che riguardano la nomina degli amministratori in grado di richiamo delle disposizioni amministrative del Consiglio degli Ospizî, ed ivi finire senza corso ulteriore.

2°. conoscere le controversie tra contabili, e le confraternite allorchè vi sia richiamo dal giudizio de' razionali, senza darsi a tali quistioni altro corso dal Consiglio d' Intendenza in avanti.

3.° conciliare i particolari colle confraternite, dove i primi volessero loro muovere lite.

4.° conoscere l' espedienza de' contratti, appalti, ed altre cose simili, che le pie adunanze facessero.

Art°. 2°. All' infuori de' succennati casi, e di ciò che le leggi organiche attribuiscono al contenzioso amministrativo per cause particolari estrinseche contemplate nella legge de' 21 di Marzo 1817, escluso soltanto l' art.° 24 che non ha più oggetto, tutte le altre facoltà amministrative, e disciplinari sulle congregazioni laicali appartengono, e continueranno ad appartenere ai Consigli degli Ospizî.

Art.° 3.° Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento circa le prescrizioni delle medele negli ospedali ed ospizi civili.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1° marzo 1833.

Spesso ho rilevato che negli ospedali delle provincie si commettono frodi nella somministrazione delle medicine. I ricettari che si sono riveduti, ed esaminati dal Protomedico generale ne han dato le pruove le più evidenti. Per ovviare a questi abusi io ho fatto formare dallo stesso Protomedico l'annesso regolamento, che da ora innanzi dovrà servir di norma per la prescrizione, e uso de' medicinali negli ospedali, o ospizi civili, senza escluderne le medicine che si somministrano a carico de'luoghi pii per ammalati poveri ne' proprî domicilî.

Ella disporrà che il regolamento suddetto si pubblichi nel giornale d'Intendenza, inculcandone la esecuzione.

Norma generale per le prescrizioni medicinali alla classe indigente.

1° Poichè considerata la natura e possanza de' medicinali senza prevenzioni di sistemi, varie sostanze per l' indicazioni curative possono sostituirsi senza tema di contrariare l' oggetto curativo, perciò nell' esercizio dell' arte salutare con la classe indigente sia primo dovere il prescegliere quelle che sono di poco costo.

2° Siccome i medicinali indigeni valgono per la freschezza, sono scevri di alterazioni del commercio, e costano meno, così questi per ordine espresso debbono essere preferiti agli esotici.

3° Restano espressamente proibiti i medicinali di lusso e mero gusto, come in generale sono la medicina sciropposa, le tisane di costosi legni esotici, i sali essenziali, le decozioni, gl' infusi oleosi, le tinture ec.

4° Onde si abbia una norma generale pe' prescritti medicinali delle ventiquattro ore di un giorno, e per un infermo affetto da malattia acuta, per principio generale non si debbono eccedere i grani venti, e pei mali cronici i grani dieci. Però se talun caso particolare più richiedesse, se ne debba far rapporto al capo dell' ospedale e della beneficenza per risolversi l' occorrente con intesa di altro professore.

L' enunciato però non resta autorizzato per tutt' i mali acuti, e per tutt' i giorni, essendovi accessioni morbose che di tanto non bisognano, potendosi con poca spesa curare. A qual oggetto pe' mezzi de' medicinali si consulti la tariffa legale per questo Regno, annessa nel ricettario, secondo la quale i medicinali vengono tassati.

5° Siccome ne' medicinali del ricettario per questo regno sta indicata la dose in ciascuno, così questa sarà la comune che ne' prescritti seguir si debbe.

6° Le dosi de' medicinali debbono essere scritte per esteso, le ricette con dosi segnate in cifre non saranno spedite, e se lo speziale, l'eseguirà non saranno pagate.

7° Sarà vietato di scriversi quantità di medicinali in collezione, ad

ogni infermo debb'esser fatto il particolare prescritto, sarà preceduto dalla data del giorno, del mese, ed anno, e del nome e cognome della persona per la quale bisogna.

8° Le ricette saranno scritte in quarto di foglio di carta da scrivere per potersi dar luogo a tutto ciò che si debbe notare, e per serbarsi un decoro alla firma dottorale.

9° Sarà vietato di replicarsi una o più fiate la stessa ricetta, e gli speziali non saranno pagati se si replichi. Per ogni volta si richiede un particolare prescritto, e sia ricetta.

10° Onde s'evitino per quanto è possibile le frodi, gli speziali a' quali si affidi la somministrazione de' medicinali debbono essere i più probi e facoltosi del luogo dove la somministrazione si fa, e ciò sino a che non sarà fissato come altra volta era fra noi, che ogni speziale se vuole essere in pubblico esercizio, debbe avere una sicura e competente rendita.

11° I medici e chirurgi che abusassero ne' prescritti o non si attenessero a principi suddetti, alla prima volta perderanno metà di soldo, alla seconda saranno destituiti con perdita del soldo del mese precedente, e con sospensione di esercizio.

12° Lo speziale alla prima mancanza sarà multato per la metà di quel che importa la spedizione eseguita nel mese precedente, alla seconda gli sarà tolta la somministrazione, sarà sospeso d'esercizio, e perderà un mese di valori medicinali.

13° Sarà uno de' primi doveri de' capi degli ospedali, e della pubblica beneficenza di sorprendere le spedizioni eseguite, e vederne l'esattezza. Tale sorpresa sarà fatta con l'assistenza di un medico, ed uno speziale estraneo allo stabilimento, e si ripeterà almeno una volta per settimana. Trovandosi non buona se ne redigerà verbale per l'esecuzione, come nell'articolo precedente.

14° Se talun subalterno non eseguisse o abusasse dei prescritti medico, chirurgo, e farmaceutici, sarà cacciato.

15° Siccome dalla vigilanza de' capi dipende il regolare andamento del subalterno servire, così una conosciuta mancanza de' medesimi li renderà colpevoli. Se hanno soldo, al primo mancare ne perderanno un mese, alla recidiva saranno destituiti, perdendo ogni avere. Saranno egualmente responsabili d'indennizzare tutt'i danni, spese, ed interessi, che per di loro colpa potrebbero nascere. S'intende nel titolo capi, tutti coloro che vi hanno una superiore ingerenza.

16° Tutte le multe anderanno a beneficio della stessa amministrazione degli spedali, e della beneficenza.

17° Le persone destituite di una qualunque delle suddette classi, saranno fatte note alla prima autorità della provincia per non più impiegarsi, perchè solite a mancare.

18° Qualora poi per un decennio un medico o chirurgo avranno saputo benemeritare verso dell'infelice, ed egra umanità, i superiori non avranno avuto di che dolersi, esse due classi d'altri a preferenza, ed a seconda della capacità, dalla Sovrana munificenza avranno diritto a pretendere incoraggiamento ed onori.

19° I recettari saranno soggetti a legale revisione. Essi saranno for-

mati come segue, dai speziali che attesteranno d'aver eseguito esattamente tutte le prescrizioni, da' medici e chirurgi i quali diranno di essere stati spediti i medicinali, e dati esattamente agl' infermi, e da' capi dell' amministrazione, i quali contesteranno tutto vero.

20° In fine siccome ad ogni medicinale si debbe notare il corrispondente prezzo della tariffa, così nelle copie legali che d'essi bisogna farne, si darà ad ogni prescritto un numero progressivo, si noterà la persona per la quale ha bisognato, il giorno quando è stato ordinato, i medicinali che contenea con le dosi, il prezzo legale della tariffa, e quello di riduzione se v'è contratto di risparmio. In ultimo saranno essi notamenti sottoscritti come nel precedente articolo.

Non v'ha bisogno di ordinanza dell' Intendente o del Sottindente per procedere all' arresto personale dei contabili significati con decisione de' Consigli d' Intendinza.

Non possono i cassieri che han terminato il periodo di esercizio abbandonare le funzioni in pendenza della discussione dell' eccezioni prodotte dal successore.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 marzo 1833.

Stimo necessario di comunicare per mezzo di questa circolare talune disposizioni emanate per mezzo del Ministero, onde risolvere alcuni dubbi che da qualche Consiglio si era elevato.

Promossa la quistione sulla procedura da tenersi contro i contabili per le somme loro significate, se cioè potesse procedersi all'arresto personale per mezzo dell' Intendente, e Sottintendente, come si trova prescritto per le decisioni della Gran Corte de' conti, è stato da me dichiarato dietro l'avviso della stessa Gran Corte, che per l'arresto suddetto non occorre l'ordinanza dell' Intendente, ma debbano le decisioni de' Consigli d' intendenza eseguirsi in conformità della legge de' 21 marzo 1817, e ne' modi stabiliti dalla procedura civile.

Si era fatto riflettere che qualche cassiere avea abbandonato le funzioni della sua carica pendente la discussione de' motivi prodotti dal nuovo cassiere per esimersi da quest' incarico.

Adottandosi il parere proposto dall' accennata commessione è stato da me dichiarato doversi astringere il cassiere attuale a continuare nell' incarico finchè non siano discusse l' eccezioni prodotte dal nuovo nominato, ed in caso di rifiuto nominarsi un gerente che l'amministri a di lui rischio e pericolo, e ne faccia la rassegna al cassiere successore.

Potendo questi stessi casi verificarsi nell' amministrazione de' luoghi pii di cotesta provincia, si atterrà il Consiglio alle norme prescritte.

Ai segretarî delle commissioni amministrative di beneficenza non competono dritti pe' contratti di fitto dei fondi degli stabilimenti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 settembre 1834.

Di riscontro al suo rapporto de' due dell' or caduto mese, con cui si eleva il dubbio, se ai segretarî presso le commissioni amministrative sia permesso nella compilazione degli atti di subaste per affitti, di riscuotere i dritti di competenza stabiliti pegli affitti de' beni demaniali, le osservo che se nella compilazione degli atti per gli affitti de' beni del demanio sono accordati dei dritti agl' impiegati presso le Intendenze, e i sindaci, è da considerarsi che tali impiegati vengono a prestare la loro opera in affari d' interesse di un' amministrazione finanziera, e non di quella, cui essi appartengono; perciò è, che non si possono pretendere gli stessi dritti dai segretarî delle commissioni amministrative di beneficenza nel compilare gli atti per fitti de' beni degli stabilimenti pubblici, attesochè si occupano di cose riguardanti le amministrazioni dalle quali essi dipendono, e ne percepiscono un sodo.

La elezione de' superiori delle confraternite è devoluta al Consiglio generale degli Ospizî per la mancanza di legali riunioni dopo la intimazione per due volte.

Real segreteria e Ministero di Stato degli affari di Sicilia presso S. R. M.

Napoli 11 Aprile 1835.

Ho rassegnato a S. M. il rapporto di V. E. degli 8 passato mese num°. 3002, in cui si propone il modo di riparare gl' inconvenienti che derivano dalla mancanza di riunioni legali de' confrati allorchè trattar debbono della elezione de' nuovi superiori. E la M. S. nel Consiglio di Stato de' 7 di questo mese si è degnata prescrivere, che in tutti i casi in cui legalmente avvisati i fratelli delle confraternite non si riuniscano in numero legale per la elezione de' nuovi superiori, e di siffatte riunioni siano state per due volte intimate, allora il dritto di eleggere i nuovi superiori sia devoluto al Consiglio degli Ospizî, sotto l'approvazione del Luogotenente generale.

Nel Real Nome lo communico a V. E. per l' uso conveniente (1)

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

Appartiene ai Consigli degli Ospizî, ed agli eredi la sorveglianza per l' adempimento de' legati pii disposti da' testatori

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 20 febbraio 1836

Con questa data vado a communicare al Consiglio della 1.ª Calabria ulteriore la seguente Sovrana determinazione.

Ho proposto a S. M. la questione promossa da cotesto Consiglio se conveniva prodursi il ricorso per annullamento nella causa tra la beneficenza di Orti, e gli eredi Sidari; ed in caso opposto in qual modo dovesse il Consiglio vegliare sull' adempimento de' legati pii infissi sui beni lasciati da D. Filippo Sidari.

S. M. ha trovato regolarmente stabilito l'avviso del Consiglio d' Intendenza circa il contegno che deve tenere il Consiglio degli Ospizî, e la commessione nella vertenza, non potendosi dubitare che l' esecuzione dei legati imposti da' testatori appartiene agli eredi, per cui i due giudicati del Tribunale, e della Gran Corte civile furono basati sulla giustizia.

D' altronde essendo prescritto nelle istruzioni, che la sorveglianza, tutela, e direzione de' medesimi, non che degli stabilimenti di beneficenza è affidata ai Consigli degli ospizî, e che sotto questi nomi s'intendono ancora le istituzioni, legati, e opere che sotto qualunque denominazione o titolo saranno addetti al sollievo degl' indigenti, è ben chiaro, che il Consiglio medesimo debba esigere conto dagli eredi suddetti dell'esecuzione de' legati, conforme alla volontà del testatore.

Per tali riflessi posti in veduta dalla Consulta de' Reali Dominî, S. M. si è degnata di comandare, che l' amministrazione de' cinque fondi addetti dal defunto Sidari per le differenti opere di pietà indicate nel suo testamento, dovesse restare agli eredi, ed a' medesimi incumberà il dovere dell' esatto adempimento de' legati. Che perciò, ad assicurare un tale adempimento saranno essi tenuti dar conto esatto in ogni anno al Consiglio degli ospizî del modo onde avranno amministrata la rendita de' fondi, ed adempita la volontà del testatore.

Potendo questo stesso caso verificarsi in qualche pia istituzione in cotesta Provincia, ho creduto necessario di dar communicazione di tal Rescritto a tutti i Consigli, per poter servire di norma nelle occorrenze.

Per evitarsi la prescrizione de' titoli creditori degli ospizi, le commissioni amministrative debbono obbligare i debitori alla rinnovazione delle scritture, facultandosi l'amministrazione di anticipare la spesa che occorre in caso di difficoltà de' debitori.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 giugno 1837.

L'articolo 2168 delle leggi civili stabilisce che col decorso di anni trenta tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono. Ad evitare però l'inconveniente cui sarebbero esposti i creditori di annue rendite; o di altri simili capitali irrepetibili si accorda loro coll'articolo 2169 il dritto a poter astringer i debitori dopo il ventottesimo anno dalla data dell'ultima scrittura a somministrarne una nuova a proprie spese.

Essendo ormai compiti gli anni ventotto contando dal 1° gennaio 1809 si rende necessario che le commissioni amministrative diligentemente esaminino i titoli creditori degli ospizi per conoscere se siasi al caso di far uso del diritto suddetto ed obbligarsi i debitori alla rinnovazione della scrittura.

Prevenendo poi la difficoltà che i debitori e specialmente quelli di piccole somme non possano pagar la spesa che occorre non incontro dubbio di permettere che si anticipi dalle stesse amministrazioni per indi averne posteriormente la rivaluta. Dovrebbe in tal caso aversi l'avvertenza di riunire se sia possibile in una sola scrittura più debitori di un medesimo luogo pio per evitare una maggiore spesa.

Il Consiglio ben ravvisa di quanta risponsabilità siano caricati gli amministratori ove pretermettano questa necessaria rinnovazione di titoli, non potendosi fare scudo della liquidazione in collettiva già eseguita, poichè questa non garentisce che il solo titolo possessorio.

Risoluzione di dubbî relativi ad agevolare i luoghi pii , e gli stabilimenti di beneficenza per la rinnovazione de' titoli onde non prescriversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 24 febbraio 1838.

Per agevolarsi a'luoghi pii, ed agli stabilimenti di beneficenza la rinnovazione de' titoli in conseguenze degli art. 2168 e 2169 delle leggi civili molti dubbî sono stati elevati , e varî provvedimenti sono stati richiesti.

Avendo in su tal materia consultato il Ministro di Grazia e Giustizia mi ha egli con molta saggezza ampiamente comunicati i suoi pensamenti sul modo col quale abbiansi ad intendere ed applicare cotesti due articoli quello particolarmente ch' è segnato coll' art. 2169.

Riassumendo le sue idee risultano i seguenti principî i quali potrebbero servir di norma all' amministrazione per risolvere i dubbî promossi o altri che potrebbero suscitarsi.

1° La rinnovazione nel senso dell'art. 2169 delle leggi civili non riguarda i canoni enfiteutici o i capitali a tempo determinato;

2° Non vi ha luogo a cotesta rinnovazione, semprechè esista alcun atto che assicuri legalmente il pagamento della rendita , e non siano decorsi trent' anni dalla data di questo pagamento;

3° Occorre pe' luoghi pii laicali , e pegli stabilimenti di beneficenza aver riguardo al decreto de' 5 febbrajo 1828 per effetto del quale se i ruoli de' crediti hanno avuto luogo giusta le forme in esso stabilite , il termine indicato nell' art. 2169 non può incominciare che dall' epoca in cui i ruoli siano stati dichiarati esecutorî;

4° Se pagamento sia fatto per banco, se quietanza avvenga per atto notarile, se il debitore per atto di usciere riconosce il suo debere, neanche occorre la rinnovazione de' titoli.

Da ciò nasce che i casi di rinnovazione dovranno essere rarissimi , e la spesa, non riguardando che la domanda, non può essere che tenue.

È al debitore che appartiene erogare la spesa per la rinnovazione del titolo secondochè è detto espressamente nel succennato articolo delle leggi civili.

Il Ministro stesso mi soggiunge di essere nel proponimento di richiamare l' attenzione di S. M. per una spiegazione in modo di regola dell' articolo stesso. Quindi posson per ora essere sufficienti i succennati di lui riscontri per regola dell' amministrazione.

In quali casi possono prodursi innanzi a' Consigli d' Intendenza li reclami contro le nomine de' superiori delle congreghe.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 giugno 1840 (1).

In un suo rapporto del dì 11 dello scorso aprile proponeasi la quistione insorta tra cotesto Consiglio degl'Ospizii, e quello della Intendenza riguardo al modo come conciliarsi gli articoli 13, e 81 delle istruzioni de'20 maggio 1820 circa l'elezione de' superiori della congrega degli Angelini.

Intesa su tal dubbio la Consulta dei Reali domini ha rassegnato il parere, che l' art. 91 possa essere spiegato, ed ampliato ne' seguenti sensi.

Pronunziandosi dai confrati di una congregazione dei reclami avverso le nomine degli amministratori, e degli uffiziali, ovvero contro le persone elette, dovranno tali reclami essere presentati prima che fossero le nomine munite della conferma, ed approvazione dei Consigli degli ospizi. Saranno tali reclami discussi economicamente dai Consigli medesimi.

Nel caso di dissenso delle parti rimane in libertà delle medesime di sperimentare le loro ragioni innanzi i Consigli d' Intendenza, ed allora i Consigli degli ospizi si asterranno di pronunziar alcuna deliberazione, e di emettere alcun provvedimento nel merito delle nomine, ma stabiliranno il termine nel quale le parti dovranno presentare il loro reclamo in Consiglio d'Intendenza.

Ogni reclamo, che senza essere stato presentato al Consiglio degli ospizi, è presentato al Consiglio d'intendenza dopochè le nomine siano state confermate, o approvate da'Consigli, è irrecettibile.

Essendo questo avviso perfettamente conforme al decreto del 18 dicembre 1833, S. M. si è degnata di approvarlo.

Nel Real Nome glielo partecipo in risulta del rapporto e pel governo del Consiglio.

---

(1) Real rescritto diretto al Presidente del Consiglio di Beneficenza della provincia di Palermo.

La Sovrana Risoluzione de' 14 Febbraio 1830 con cui fu disposto che elassi li annui quaranta non possono più chiedersi li maritaggi promessi, eccetto il solo caso in cui per espressa dichiarazione de' fondatori si estendesse il periodo ad una maggior quantità di anni, è estesa alli Reali dominî oltre il Faro.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 Aprile 1840.

Sono frequenti le domande che per parte de' Consigli degli Ospizî di Sicilia mi si diriggono per accordarsi in linea di grazia i maritaggi a quelle donzelle, le quali dopo un triennio dal dì della concessione non han trovato a collocarsi in matrimonio.

Essendo ora comuni i regolamenti dell' amministrazione degli Ospizî di questa parte de' Reali dominî con quella ancora di Sicilia, trovo necessario manifestare al Consiglio, che l' Augusto Re Francesco 1.° di gloriosa memoria nel Consiglio di Stato ordinario del dì 14 Febbrajo 1830 fermò per punto generale che dopo l'elasso di quarant' anni non possono più chiedersi i maritaggi promessi, eccetto il solo caso in cui per espressa dichiarazione dei fondatori si estendesse il periodo ad una maggior quantità di anni.

Lo partecipo al Consiglio, acciò nel caso di che trattasi si stia a questa regola (1).

Le autorità civili non possono dar esecuzione a qualunque provvedimento, che contenesse espressa commuta di volontà di un testatore senza la Sovrana autorizzazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 Giugno 1840.

La Consulta de' Reali Dominî al di là del Faro ha rassegnato a S. M. il seguente parere.

« Le sorelle Lorenza e Vita Genovese avevano chiesta l'ammessione del titolo di un canone dovuto dalla Casa de' Dispersi in Messina; ma poichè questo canone di once tre annuali è dovuto dalla Casa alla eredità di D. Angela Saccano, e Granata, e fa parte di altri censi che tutt' insieme son destinati per un benefizio di messe dalla Saccano fondato, e le oratrici sorelle lo esigevano per una commuta di volontà fatta dall' Arcivescovo di Messina nell' anno 1819, la G. Corte de' conti che in secondo luogo aveva esaminate le carte tutte, che accompagnavano la doman-

(1) Ministeriale diretta ai Consigli degli Ospizii delle provincie di Sicilia.

da, era stata di avviso, che l'ammessione del titolo doveva aver luogo per la consecuzione delle annue once tre di censo a favore de' fedecommessari la eredità di D. Angela Saccano, e Granata avverso la Casa dei Dispersi non essendovi luogo allo stato a deliberare sulle istanze delle Genovesi alle quali competer poteva il ricorso alla Sovrana potestà perchè tal commuta venisse nelle forme autorizzata.

« Il Consiglio d' Intendenza della valle di Messina, che primo si era avvisato sulla dimanda niuna osservazione facendo sull' atto di commuta in quanto alla legittima potestà di chi l'aveva accordato, e trovando regolare il titolo originario che aveva costituito il canone, giustificato il possesso, mentre sino all' anno 1832 era stato pagato, ammetteva il titolo, e liquidava gli arretrati dal 1833 al 1836 in once 8 tarì 1, e grana 10 in favore delle istanzanti sorelle.

» Il Luogotenente generale infine trasmetteva tutte le carte, ambi gli avvisi, ed osservando favorevolmente per la opinione della G. Corte de' conti ne provocava la Sovrana approvazione.

» La Consulta pel Rescritto del 13 Novembre 1839 incaricata di discutere, e dare avviso sull' affare scorgeva dal complesso delle carte che in occasione della domanda per l' ammissione del titolo si veniva in conoscenza che la commuta della volontà di una testatrice era stata adoperata per disposizione dell' autorità ecclesiastica senz' alcun consentimento del Sovrano potere, e sebbene nel caso speciale si trattasse di legato di messe, di elezione di beneficiale, che dovevano fare le consanguinee, che erano le sorelle ricorrenti, che vi era la rinuncia al beneficio dell' unico sacerdote parente che aveva diritto a celebrare le messe; che la commuta fatta dall' Arcivescovo in considerazione de' bisogni delle medesime, ed in conseguenza di tutte le avvertite circostanze era temporanea durante la vita solamente delle due sorelle, e coll' obbligo di fare esse celebrare alquante messe, e perciò di una disposizione testamentaria tutta per oggetto ecclesiastico, e riguardante il culto religioso, pure considerava di non potersi passare sotto silenzio, allorchè venne avvertita, e trovava ben ragionata la distinzione fatta dalla G. Corte de' conti sul non dubbio credito della fidecommissaria, e sul supposto dritto delle ricorrenti. La Consulta da questo caso speciale ne traeva un'osservazione, che parevale dover interessare il Governo per ragione di ordine pubblico, ed era che non solamente l' Arcivescovo aveva disposto la commutazione senza che si fosse richiesta la Sovrana autorizzazione, ma i fidecommissarii vi avevano data esecuzione, e quel che è più il Consiglio d' Intendenza, e l' Intendente prima autorità chiamata ad avvisare su cotali carte non ne avevano fatto alcun caso, e senza dubbietà alcuna ammettevano il titolo, e liquidavano gli arretrati in favore delle ricorrenti; locchè considerava la Consulta, dover produrre la necessaria conseguenza di richiamare particolarmente le autorità civili alla stretta osservanza delle disposizioni in vigore in materia di commuta di volontà, onde non essere tollerati degli abusi in danno della Suprema potestà del Re Nostro Signore.

« Così la Consulta avendo manifestato quanto credeva di maggiore importanza nello esame che nulla eravi ad opporre sulla legittimità del debito delle once tre annuali di lordo della casa de' Dispersi, e sulla esistenza di tutte le circostanze volute dal Sovrano Rescritto di Novembre

1839 per l'ammessione del titolo, quindi all'unanimità deliberava che adottando le considerazioni della G. Corte de' conti poteva rassegnarsi lo avviso.

» Che in quanto al canone dovuto era il caso di autorizzarsi l'ammessione del titolo alla consecuzione delle once tre di lordo dovuto sulla Casa de' Dispersi in Messina, e da quell' Amministrazione, ma in favore de' fidecommissarii, rappresentanti la eredità della fu D. Angela Saccano, e Granata.

» Che allo stato non vi era luogo a deliberare sulla dimanda delle sorelle Genovese, e per conseguenza non potessero aver diritto alla esazione di tale annuale rendita fintantocchè ne' modi regolari non ottengano la impartizione della Sovrana approvazione alla commuta di cui è parola.

» In fine, che se non piacesse a S. M. altrimenti, si dovesse ricordare alle autorità ecclesiastiche la più stretta osservanza delle disposizioni vigenti in quanto ha rapporto a commuta di volontà di pie disposizioni di testatori; ed alle autorità civili di non dover dare esecuzione alcuna a qualunque provvedimento, che contenendo espressa commutazione di volontà, fosse stato dato, senza che prima se ne fosse ottenuta la Sovrana autorizzazione. »

Avendo la M. S. riconosciuto regolare lo avviso suddetto; nel Real Nome lo partecipo a V. E. in risulta del suo officio del 16 Settembre 1839, e per disporne la esecuzione (1).

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

Sono opere ecclesiastiche soggette alla giurisdizione de' Vescovi quelle soltanto che ne hanno la chiara, ed espressa fondazione, e la canonica erezione in titolo, e non li semplici legati di messe.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 Ottobre 1841.

Ho rassegnato a S. M. il Re N. S. il rapporto di cotesto Consiglio del 22 Marzo 1840 con cui, presa occasione della renitenza di D. Michele Sagona da Naro a render conto dell'adempimento di un legato di messe del fu Sacerdote Paci, mette di nuovo in dubbio se i legati di tal natura debbono stare sotto la vigilanza del Consiglio degli Ospizi come opere ecclesiastiche, non ostante la Ministeriale del 26 Aprile 1830 per le opere pie di Menfi, che le sottrae a tal vigilanza.

Le ho rassegnato altresì l'avviso della Consulta de' Reali dominî al di là del Faro da cui risulta.

1. Che secondo la ragione dei principî sono opere ecclesiastiche soggette alla giurisdizione de' Vescovi quelle solamente che hanno la chiara ed espressa fondazione, e la canonica erezione in titolo.

2.° Che i legati di messe mancando di siffatti requisiti costituenti le qualità ecclesiastiche sono stati per antiche Sovrane risoluzioni caratterizzati nel Regno come legati pii laicali soggetti alla giurisdizione ordinaria.

3.° Che il decreto de' 7 Dicembre 1832, i rescritti de' 30 Marzo 1836 pel legato di messe del fu D. Concetto Platania in Catania, del 14 Aprile 1836 pel Sacerdote D. Eustachio Saldo in Isnello, del 18 Settembre 1839 per la Cappella di S. Maria Lauretana in Altavilla, e le altre Sovrane determinazioni, avendo mantenuta ferma la ragione de' principî, già da lunghi anni rivendicata, non consentono che si muovono su tal materia più dubbî.

Quindi la M. S. uniformemente a siffatte considerazioni, ed al parere analogo della Consulta, si è degnata ordinare per modo di regola, che cotesto Consiglio continui ad esercitare la sua vigilanza sull'adempimento del pio legato di messe del fu Sacerdote Paci da Naro, e di tutti gli altri della stessa natura.

Nel Real Nome le comunico a cotesto Consiglio per l'adempimento che ne risulta. (1).

---

(1) Real Rescritto diretto al Consiglio degli Ospizî della Provincia di Girgenti.

Si permette la censuazione de' fondi rustici, e urbani de' Luoghi pii di qualunque natura.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 Marzo 1842.

S. M. aderendo al voto del Consiglio provinciale di Principato Ulteriore, ha approvato il parere proposto dalla Consulta di potersi accogliere le dimande per la censuazione de' fondi rustici o urbani de' luoghi pii di qualunque natura, salvo sempre le forme prescritte dalle leggi o regolamenti in vigore, e l'abilitazione già data di potersi far uso per gli atti di semplice istruzione di carta senza bollo e registro.

Nel Real Nome lo partecipo a cotesto Consiglio per intelligenza e per lo adempimento.

Si ordina il rinnovamento de' titoli creditori de' Luoghi Pii, e la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie de' capitali a tempo indefinito, di annue rendite, ed altre sotto la risponsabilità degli Amministratori.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 Giugno 1843.

La esperienza ha fatto scorgere che varî luoghi pii sieno stati soggetti a frequenti perdite di capitali per iscrizioni non utilmente prese, e perchè fu trascurata la rinnovazione de' titoli secondo i termini di legge. Affichè tali dannosi inconvenienti non più si rinnovino, ho determinato 1.° Nel corso di quest' anno per cura delle Commissioni Amministrative di ciascun comune, e sotto la loro risponsabilità debba prendersi inscrizione presso la Conservazione delle ipoteche pe' capitali a tempo indefinito, pei capitali di legati di annue rendite, non che pe' capitali delle rendite in genere qualora non derivassero da contratti enfiteutici. 2. Contemporaneamente debbono essere rinnovati tutti i titoli creditori secondo le norme degli articoli 1700 e 2169. delle leggi civili; e nel titolo di rinnovazione, o di passaggio del dominio utile sarà scritto un sunto de' titoli primordiali, e saranno riportati i passaggi che sono succeduti fino agli attuali debitori.

Io incarico il Consiglio a dare subito corso a queste disposizioni, e trasmettermi nel prossimo entrante anno uno stato preciso e dettagliato degli effettivi risultamenti.

Decreto relativo all' abolizione delle precedenti disposizioni circa la vendita de' beni e de' censi pertinenti allo Stato, ed agli stabilimenti di beneficenza, e di educazione non che la francazione de' canoni.

Napoli 18 Luglio 1844.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Veduto il nostro Real Decreto de' 3 corrente Luglio concernente la eclusione temporanea a sorte di talune fra le rendite inscritte sul gran libro del debito pubblico;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art.° 1.° Le norme poste dai reali Decreti de' 28 di Maggio, 25 di Giugno, 6 e 7 di Novembre 1816, 2 di Marzo, 3 di Luglio, e 31 di Agosto 1818, e 6 di Aprile 1824, relativamente alla vendita de' beni e dei censi pertinenti allo Stato, ed agli stabilimenti di beneficenza e di educazione sono abolite.

Art.° 2° Confermato il divieto della francazione de' canoni provegnenti da' beni ecclesiastici, e serbate tutte le altre disposizioni del Real Decreto de' 18 di settembre 1816, sono del pari abolite le contenute negli Articoli 5, 6, e 10 del medesimo. Conseguentemente ristretta la facoltà della francazione de' canoni unicamente ai debitori di essi, quantevolte questi vorranno giovarsene, no'l potrannno altrimenti, che con la cessione d'una equivalente rendita inscritta sul gran libro, o col pagamento in numerario d'un capitale calcolato sull'istessa rendita alla ragione del quattro per cento, a favore de' rispettivi creditori, ed a scelta de' medesimi.

Art.° 3.° Ove i canoni in tutto od in parte siano convenuti in derrate, il valor di esse sarà ragguagliato al loro prezzo medio risultante dallo ammontare de' prezzi avuti nel decennio precedente alla francazione.

Art.° 4. I luoghi pii e gli stabilimenti pubblici, nel termine di due mesi dal dì in cui verrà loro intimato un' atto dell' impresa francazione, dovranno dichiarare a quale de' due modi voluti per l' Art.° 2.° del presente nostro Real Decreto vorranno dar la preferenza, il che trasandato, sarà a scelta de' debitori il valersi di quello che tornerà più loro a grado.

Art.° 5.° La permuta de' capitali irrepetibili in annua rendita inscritta

dedotto il decimo, conformemente al Real Decreto de' 16 dicembre 1828 continuerà ad essere permessa a' soli debitori de' medesimi, rimanendo ad elezione de creditori di consentirla, o d'aversene il capitale in numerario alla ragione del quattro per cento.

Art.° 6.° Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Decreto con cui si costituiscono nuove guarentigie per l'esatto servizio del culto divino nelle chiese laicali, e la fedele esecuzione delle opere pie, legati di messe, e suffragi disposti da' testatori.

Napoli 1. Febbraio 1845.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Con nostro decreto del dì 7 dicembre 1832 venne da Noi sanzionato di sottoporsi alla vigilanza de' Vescovi tutto ciò che concerneva il mantenimento delle chiese laicali e l'adempimento de' legati pii prescritti dai fondatori.

Volendo ora meglio consolidare il sistema stabilito nel cennato decreto relativamente a quest'oggetto, e costituire altresì una nuova guarentigia per l'esatto servizio del Culto Divino nelle additate chiese e la fedele esecuzione delle opere pie, legati di messe e suffragi ordinati da' testatori;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

Articolo primo.

Sarà aggiunto in ogni Commessione amministrativa degli ospizî un ecclesiastico nominato dal Vescovo della diocesi che avrà voto deliberativo in tutti gli affari che riguardano l'amministrazione, al pari degli altri componenti. Sarà ad esso lui confidato il carico particolare di tutto ciò che concerne il mantenimento ed il servizio delle chiese laicali e la esecuzione de' legati pii.

Art. 2.

I Prelati delle diocesi per nostra speciale delegazione esigeranno nel tempo della santa visita dalle Commessioni amministrative locali un conto morale della loro gestione, e dopo averlo esaminato faranno conoscere,

per mezzo del Ministero degli Affari Interni, le loro osservazioni su di ciò che abbian potuto riconoscere di lodevole o di difettoso nello stato dell' amministrazione.

ART. 3.

Per agevolare la discussione de' conti materiali de' luoghi pii laicali saranno aggiunti al Consiglio dell' Intendenza due consiglieri provinciali a scelta dell'Intendente, ed un ecclesiastico, i quali saranno addetti espressamente per questi conti.

ART. 4.

I nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari Ecclesiastici e degli Affari Interni, ed il nostro Luogotenente generale ne' reali domini al di là del Faro sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

REGOLAMENTO MINISTERIALE.

RELATIVO AL MANTENIMENTO DE' PROJETTI DELLE PROVINCIE DEL 30 APRILE 1810.

IL MINISTRO DELL' INTERNO.

Volendo meglio provvedere al mantenimento ed al ben essere dei proietti nelle Provincie del Regno.

Visto il Real Decreto de' 16 Ottobre 1809.

Determina quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. La cura de' projetti sarà interamente affidata ai Consigli generali di amministrazione degli ospizi nelle rispettive Provincie del Regno.

2. Quindi nei luoghi, dove sono stabilite le commissioni amministrative di ospizi, gl' individui impiegati nelle medesime saranno incaricati di vegliare più immediatamente, sotto gli ordini de' Consigli suddetti alla ricezione, nutrizione, ed educazione di questi fanciulli.

3. Nei Comuni, dove non esistono commissioni amministrative, quest' obbligo sarà del Sindaco, di tutt' i parrochi locali, e di un cittadino dabbene che verrà scelto dal decurionato. Costoro formeranno la deputazione comunale dei projetti.

I Consigli generali provvederanno sul momento all'istallazione di tali deputazioni.

4. I Consigli generali, le commissioni amministrative, e le deputazioni si metteranno subito in attività pel servizio dei projetti. Essi incominceranno il loro esercizio dal farsi un esatto notamento di tutt' i projetti sottoposti alla lora cura.

De' notamenti simili saranno presso le Intendenze, le Sottintendenze, e i Cassieri de' Comuni capo-luoghi dei circondari (1). Quello de' Consigli generali e delle Intendenze porterà il titolo di registro generale dei projetti della Provincia di .... quello delle Sottintendenze di registro dei

(1) Si rendano inutili presso li Cassieri de' Comuni capo-luoghi di Circondario li notamenti de' projetti de' Comuni tutti del Circondario, dacchè secondo l' attuale sistema le somme per lo mantenimento di essi sono liberate a favore di ciascuna Commissione Comunale, e non a favore dei Cassieri Circondariali.

projetti del distretto di.....; quello de' cassieri di registro dei projetti del circondario di . . . . . ; e quello finalmente delle commissioni amministrative e delle deputazioni di registro dei projetti del Comune di . . . .

I tre primi saranno divisi per distretti, per circondari, e per comuni.

Ogni registro sarà parimente ripartito in più colonne, per descrivervi distintamente di ogni projetto il nome, l'epoca, e il luogo della nascita o dell' esposizione, la nutrice, e l' epoca della consegna, ed i pagamenti mensuali di mantenimento. Vi saranno a destra due altre colonne le più larghe di tutte, una intitolata delle variazioni, e l' altra per le osservazioni. Gl' Intendenti faranno stampare siffatti registri colle intestazioni e le colonne, per potersi facilmente riempire delle notizie occorrenti.

TITOLO II.

Delle ricezione, nutrizione, ed educazione dei projetti.

5. In ogni Comune vi sarà una donna incaricata della ricezione dei projetti. Essa verra neminata dal Sottintendente sopra una terna proposta rispettivamente dalla commissione amministrativa, o dalla deputazione (1).

Questa donna porterà il nome di pia-ricevitrice. Sarà considerata come un impiegato dei luoghi di pubblica beneficenza, e ne goderà i medesimi vantaggi.

6. Si avrà una cura particolare nella scelta delle pie-ricevitrici. Bisogna che siano prese fra le donne più pie e discrete, e che abbiano la sensibilità e le virtù di una buona madre.

7. Parimente in ciascun Comune vi sarà una ruota capace a ricevere un bambino di fresco nato. Sarà situata nel luogo che si giudicherà più opportuno e più comodo, tanto per la sua posizione, quanto per l' abitazione interna che deve avervi la pia ricevitrice. Si preferiranno gli ospizi se vi sieno, quando per forza di circostanze particolari non convenisse di fare altrimenti.

8. La ruota sarà costruita in modo, che possa liberamente girare, e sarà ben condizionata per portare agiatamente il fanciullo nell'interno dell' abitazione. Starà aperta di giorno, e di notte.

9. Accanto alla ruota vi sarà un campanello, col quale si possa annunziare alla pia ricevitrice l' arrivo del bambino.

10. Gl' Intendenti ed i Consigli di amministrazione degli ospizi esamineranno accuratamente, se le ruote che attualmente esistono nei Comuni riuniscano tutt'i vantaggi accennati. Nel caso negativo, disporranno immediatamente che siano ridotte nel miglior modo possibile alla maniera indicata.

(2) Lo stipendio delle ricevitrici de' Projetti essendo a carico de' Comuni, la nomina di essa è attribuita all' Intendente in conformità del disposto nell' art. 93 della legge dei 12 dicembre 1816. Il Consiglio di beneficenza potrà su di esse esercitare una ben dovuta vigilanza; ma non è nelle sue facoltà sospenderle o destituirle, nel bisogno potrà far conoscere all' Intendente gl' inconvenienti che rileverà per l' adozione degli espedienti opportuni.

11. La pia-ricevitrice dev' essere di continua permanenza nell' abitazione accanto alla ruota, spezialmente nei Comuni dove l' esposizione è frequente; o almeno nelle ore in cui suole più sovente avvenire.

12. Giunto un bambino alla ruota, la pia-ricevitrice, dopo di averlo caritatevolmente raccolto, e di averlo fatto sollecitamente poppare, lo porterà senza ritardo presso l' uffiziale incaricato degli atti dello stato civile colle vesti, e cogli altri effetti ritrovati presso il bambino medesimo; per adempirsi a quanto è prescritto nel Codice Civile, riguardo all'atto di nascita degli espositi. Lo porterà parimente presso il Parroco per fargli apprestare il battesimo, qualora non lo avesse ricevuto, e prenderne il solito registro.

Frattanto la commissione amministrativa, o la deputazione, secondo i luoghi, sarà avvisata d'essersi raccolto il bambino, concorrerà alla migliore esecuzione di questi atti, e noterà quanto conviene nel libro dei projetti.

Quindi ne spedirà rapporto al Sottintendente, e questi farà altrettanto al Consiglio generale, ed all' Intendente.

13. Avuto questo avviso, il Consiglio generale esaminerà, se il nuovo projetto possa essere messo a carico di qualche ospizio destinato a questa operazione, e darà le disposizioni occorrenti.

14. Dopo adempite le dette solennità nel minor periodo di tempo possibile, la commissione amministrativa, o la deputazione procurerà al fanciullo una nutrice onesta, sana e provveduta di buon latte (1) (2).

Nel registro dei projetti si noteranno il di lei nome, cognome, e l'epoca della consegna, l' assegnamento ec.

15. Niuna donna sarà ammessa a quest' ufficio, se non avrà contestato di esser morto il suo figlio, o di averlo slattato, per prevenir le frodi che si van commettendo da talune non buone madri, le quali espongono fittiziamente i proprî figli, ond'esserne incaricate della nutrizione con una mercede.

16. Nel consegnarsi il fanciullo alla nutrice gli si appiccherà al collo un segnale di piombo, simile a quello che si usa nella casa dell' Annunziata di Napoli e nel registro ne sarà notato il numero.

17. Questo segno non potrà esser tolto in conto alcuno dal collo del fanciullo, eccettocchè nel caso della tutela officiosa, o di qualche altra particolar circostanza, per la quale il Consiglio Generale degli Ospizî avesse deciso di darne l' autorizzazione, di che si terrà menzione sul registro nella colonna delle variazioni.

La nudrice sarà sottoposta a delle pene, se per dolo, o per altra colpevole cagione farà toglierlo.

(1) Non potrà essere compreso nello stato de' projetti, un bambino esposto, senza il consenso del Sindaco uniformemente al disposto nell' art. 6, del Decreto de' 21 Settembre 1826.

(2) Possono aggregarsi nel ruolo de' projetti quei fanciulli, la di cui nutrizione è affidata ad estranee persone, e non alle madri, le quali, o non esistono nel comune o sono così misere da non potersi nudrire. (*Minist. dei 10 Ottobre 1827*).

Con Real Rescritto del 16 Luglio 1845 fu ordinato d' invigilarsi perchè si eliminino le frodi, e non si facciano nudrire a spese dei Comuni quei che non sono projette nel senso della legge.

18. Il fanciullo sarà dato alla nudrice coperto per la prima volta di pannolini o ravvolto nelle fasce. Pel tratto successivo questi ed altri oggetti soliti a somministrarsi per vestire i projetti, si forniranno ad intervalli prudentemente regolati, e l'importo ne sarà incluso nel pagamento della mercede mensuale, rimanendo a carico della nudrice istessa il provvedere convenientemente di tutto il fanciullo. Riguardo a quanto è disposto in questo articolo rimane avvertito di doversi continuare il solito, quando delle giuste ragioni non esigessero una riforma per diminuirne la spesa, al che provvederanno i Consigli generali degli Ospizî.

19. Nel caso che, fatte tutte le ricerche, mancassero le nudrici locali, e non si potesse altrimenti supplire al bisogno, il fanciullo si alimenterà pel momento con latte di capra, o di pecora, o di asina, o di vacca, allungato coll'acqua. È necessario badare che questo latte sia fresco, e fare il più ch'è possibile, che sia premuto all'istante medesimo in cui si deve apprestare.

20. In questo mentre si cercherà una nutrice ne'convicini paesi, alla quale si consegnerà il fanciullo dello stesso modo che si è indicato negli articoli antecedenti.

Si userà diligenza e custodia nel trasporto del medesimo.

21. L'invio ne sarà partecipato con lettera alla Commissione amministrativa, o alla deputazione del luogo dove il fanciullo si rimetterà, perchè lo comprenda nel numero di quei sottoposti alla sua cura.

22. Di tale invio, della consegna alla nutrice, della partecipazione, e della risposta si terrà conto nel registro de' projetti dell'uno e dell'altro Comune.

23. Le nudrici latteranno i bambini per quell'intervallo che il temperamento, e lo sviluppo dei medesimi esigeranno.

Dopo svezzati, continueranno a nudrirli sino agli anni sei compiti, allora quando ne prenderà cura il Governo.

24. Per quei, che già si trovassero al di sopra di questa età saranno prese delle disposizioni particolari. Intanto non sarà fatta innovazione sul loro stato, nè sui pagamenti attuali del loro mantenimento, finchè non sia altrimenti ordinato in veduta di un quadro generale che dovrà rimettersi dagl' Intendenti.

25. Infermandosi qualche fanciullo, sarà obbligo della nudrice di darne subito parte alla Commissione amministrativa, o alla deputazione, affinchè lo faccia immediatamente curare dal medico, o dal chirurgo, a tenore del bisogno.

26. I medici e chirurgi locali, spezialmente quei che son condottati dai comuni e dai luoghi di pubblica beneficenza, sono obbligati di prestar gratuitamente la loro assistenza, visitando ogni giorno e quantevolte occorre gli espositi infermi.

27. Questi stessi medici e chirurgi saran quei che, dietro semplice avviso di qualunque de' membri della deputazione, o della commissione amministrativa, dovranno osservare i bambini appena raccolti, per curarli immediatamente, se ve ne fosse bisogno.

Baderanno principalmente se avessero contratto o portato dall' utero materno, come avviene non di rado, qualche male contaggioso. In questo caso riducendosi il contaggio alla scabbia o alla lue venerea, nell' atto

che si dovrà usare tutta la diligenza nel medicarli, non si trascurerà di farli poppare dalle nudrici.

Se la lue venerea avesse prodotto delle ulcerazioni nella bocca di un bambino, allora si potrà garentire il capezzolo coll' ordinario mezzo della piombarola, sia a dirittura di piombo, sia argento, come potrà aversi.

Alla pietà combinata col dovere delle pie ricevitrici, delle nudrici, dei medici, de'chirurgi, e più di ogni altro di ciascun membro delle commissioni amministrative, e delle deputazioni, è raccomandato premurosamente tutto ciò che riguarda la miglior medela di quest'infelici bambini.

28. Le commissioni amministrative, e le deputazioni baderanno a far apprestare di buon ora agli espositi l' inoculazione vaccina, tenendone spesso proposito coi medici e chirurgi suddetti, per iscegliere il tempo opportuno, e riferendone, se occorrerà, ai rispettivi comitati distrettuali di vaccinazione.

29. Le commissioni e deputazioni medesime provvedaranno anche di buon'ora alla istruzione de'projetti, col fargli andare alle scuole primarie.

I maestri di tali scuole sono incaricati di usare una cura particolare per questi fanciulli, come figli dello Stato,

30. Morendo qualche projetto sia in mano della nutrice, sia in mano di qualunque altra persona che lo mantenga, da esse se ne passerà immediatamente l' avviso alla commissione o deputazione, la quale concorrerà colle medesime a far seguire l' atto corrispondente presso l' uffiziale dello stato civile. Osserverà ancora se il bambino sia lo stesso, ed abbia il suo segnale di piombo, che si toglierà per conservarsi.

Il medico e chirurgo, che l'avrà curato, spiegherà in iscritto il male di cui il fanciullo sarà morto, e s'inserirà in breve il contenuto di questo scritto nel registro de' projetti alla colonna delle variazioni.

Della morte, e delle circostanze che l'hanno accompagnata si farà rapporto al Sottintendente, e da questo al Consiglio Generale, ed all' Intendente.

31. Le commissioni amministrative, e le deputazioni useranno l' attenzione di visitare spesso le nudrici ed i bambini, per osservare se sieno ben trattati, se siano puliti ed in buono stato i pannolini, ed altro, di cui sono avvolti o vestiti, e se godono buona salute essi non meno che le nudrici istesse. Scorgendo in queste della trascuranza, le avvertiranno ad essere più diligenti, usando modi placidi, e caritativi, per richiamarle volentieri al dovere. Ove i replicati avvertimenti fossero riusciti inutili, o ne avvenisse in vece qualche disordine, faranno passare i bambini ad altre nudrici, notando l' occorrente nella suddetta colonna delle variazioni al libro dei projetti, e se ne farà rapporto come sopra.

32. I Parrochi più particolarmente, e quando costoro fossero impediti, i loro economi, o gli altri sacerdoti faranno almeno una volta la settimana delle visite speciali ai Projetti, e cercheranno coi sentimenti di umanità e di religione ispirare alle loro nudrici l' amore, e la diligente assistenza per ben allevare questi bambini ad esse affidati.

Le visite, di cui si è parlato negli articoli antecedenti, dovranno farsi all' improvviso, ma con quella circospezione che la prudenza richiede.

33. I medesimi ecclesiastici nei soliti loro sermoni de' giorni festivi,

e i predicatori quaresimali s' impegneranno ad imprimere negli animi dei fedeli l' importanza di un' opera sì grata a Dio, qual è quella di favorire il mantenimento, e il ben essere dell' infanzia abbandonata, e quanto è meritoria per tutti coloro che in qualunque maniera vi contribuiscono, specialmente per quelle nudrici che avranno una cura più affettuosa dei fanciulli presi ad alimentare.

34. È raccomandato agli Arcivescovi, ai Vescovi, ed agli altri Ordinari, membri dei Consigli Generali, e delle Commissioni Amministrative degli Ospizi, di darsi una benefica premura a favore degli espositi esistenti nelle loro rispettive diocesi, di farseli presentare nelle loro residenze dalle stesse nudrici e negli altri luoghi all' occasione del giro per la visita.

35. Questi medesimi capi di chiesa, i parrochi, le commissioni amministrative, e le deputazioni si adopreranno a promuovere il lodevole costume introdotto presso gli abitanti del Regno, di prendere dei projetti esistenti dentro e fuori dei conservatori ed orfanotrofi per allevarli presso di se e far loro apprendere qualche arte o mestiere: di che S. M. si è degnata agevolar l' esecuzione col Decreto de' 27 Dicembre 1810.

36. In fine di ogni mese dalle commissioni e dalle deputazioni si farà al Sottintendente del Distretto un rapporto sullo stato de' projetti, e dei pagamenti pel loro mantenimento.

I Cassieri ne faranno un altro sullo stato delle somme esatte, e di quelle erogate.

Il Sottintendente farà altrettanto al Consiglio generale di amministrazione degli ospizi, ed all'Intendente con un transunto delle relazioni delle commissioni, delle deputazioni, e de' cassieri, accompagnato dalle sue osservazioni

37. Questi periodici rapporti generali non esentano dal farne quei particolari ad ogni nuova esposizione dei projetti, alla loro morte, alle tutele officiose che se ne fossero intraprese, e ad altri oggetti speciali che interessano immediatamente la conoscenza de' Sottintendenti, degl' Intendenti, e de'Consigli generali.

38. I Consigli medesimi faranno a questo Ministero anche mensualmente un rapporto sugli oggetti indicati negli articoli. 36 e 37.

TITOLO III.

Delle spese pel mantenimento de' projetti.

39. Le pie ricevitrici, godendo del comodo delle abitazioni in tutto o in parte gratuito, non avranno verun dritto a stipendio. Nondimeno se delle circostanze particolari di un comune, relative sopratutto al numero della sua popolazione, e ad un'ordinaria frequenza nell'esposizione de' bambini esigessero la giustizia di uno stipendio, sarà fissato a proposta de'Consigli generali degli ospizî.

40. Questo stipendio verrà pagato dal Comune, come si suole ne' luoghi dove presentemente è stabilito, e sarà descritto tra gli ordinarî stipendî del budget municipale.

41. Continueranno parimente a carico de' Comuni le spese necessarie per la formazione e la manutenzione delle ruote, e delle abitazioni annesse, da notarsi ne' loro budget sotto le rubriche rispettive.

42. Per le spese indicate ne' due articoli antecedenti si fa eccezione dei casi in cui elleno sono a carico dei luoghi di pubblica beneficenza, i quali seguiteranno ad adempirvi.

43. Le pie-ricevitrici inoltre potranno avere nel fine dell'anno sul fondo del mantenimento dei projetti una gratificazione che sarà proposta dai Consigli generali, in considerazione del loro buon servizio, e del numero dei projetti che avranno consegnati viventi.

44. L' assegnamento alle nudrici sarà fatto dai medesimi Consigli generali. Esso non potrà esser maggiore di carlini diciotto, non compreso il contingente mensuale pei pannolini, o vesti del fanciullo, nè maggiore di carlini venti, compreso il contingente suddetto (4).

45. Malgrado la fissazione di questi maximum, attesa la scarsezza de' fondi addetti al mantenimento degli espositi, e dall'altra parte la grande spesa che importa l' attuale loro numero e stato, i Consigli generali degli Ospizî baderanno diligentemente a risparmiare su tali assegnamenti, proccurando quanto è possibile di ridurre a carlini dodici quei che sono maggiori, e non fare innovazione su quei che fossero di somma minore, senz' autorizzazione superiore.

Cureranno però di farli pagare puntualmente in ogni scadenza.

46. Una nudrice potrà benanche aver sul fine dell' anno una gratificazione non maggiore dell'importo di una mesata di assegnamento, quando dai rapporti periodici sulla tenuta de' projetti si rilevi di avere avuta una costante cura speciale nel nudrire ed allevare il bambino affidatole.

47. Riguardo ai projetti, che sono tenuti a carico degli ospizî, si

(4) Con Real Decreto de' 21 Settembre 1826 fu dichiarato che il mantenimento de' projetti doveа essere a carico de' comuni a favore de' quali per coadjuvazione sulli fondi provinciali comuni si accordava la somma annua di ducati 202. 000 ripartibili dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni sul coacervo decennale del numero degli esposti in ciascun comune. Il mensile assegnamento dovuto alle nudrici sarà dall' Intendente stabilito in vista della somma disposta sulli detti fondi dal sullodato Ministro, e delle risorse dei comuni.

farà l'applicazione più opportuna di quelle disposizioni sin qui date, le quali vi potranno aver luogo.

I Consigli generali ne avvertiranno partitamente le commissioni amministrative, e le deputazioni.

TITOLO IV.

De' fondi addetti al mantenimento dei projetti e della contabilità corrispondente.

48. (5) I fondi pel mantenimento dei projetti, sono

1° Quello che somministra il tesoro.

2° Quello delle rendite degli stabilimenti di pubblica beneficenza destinati per istituzione in tutto o in parte a quest' oggetto.

3° I grani addizionali sulla contribuzione fondiaria addetti alle spese provinciali.

Una tassa supplementaria sui Comuni nell' insufficienza de' tre cespiti anzidetti. I due ultimi non sono provvisori.

49. Il fondo del governo sarà annualmente ripartito alle provincie in ragione del bisogno di ciascuna. Sarà questo bisogno calcolato sul numero rispettivo de' projetti, e sulla minor forza di risorse che possano attendersi dagli altri fondi.

50. Quindi per avere i dati di questa ripartizione, gl' Intendenti, dopo aver formati i progetti 1° de' budget annuali dei luoghi di pubblica beneficenza, i quali sono interamente o in parte addetti alla nudrizione dei projetti, 2° de' budget annuali delle spese provinciali; formeranno e rimetteranno in questo Ministero un quadro, che porterà 1° il total numero dei projetti della Provincia rispettiva, 2° la somma bisognevole al loro mantenimento, compresavi una sufficiente quota per ispese imprevedute, 3° a qual parte e per qual numero di espositi ne provveggano gli Ospizi addetti a quest' opera, 4° a qual' altra si può provvedere sulla suddetta sovrimposta de' grani addizionali, e 5° qual finalmente debba essere il contingente supplementario da ripartirsi ai Comuni.

Questo quadro sarà accompagnato da un dettagliato rapporto, che faccia conoscere l' esattezza del progetto.

51. Poichè l' Intendente avrà conosciuti tutt' i fondi addetti nell' anno a questo ramo, facendo deduzione di quei che appartengano agli ospizi destinati all' opera dei projetti (i quali si regoleranno secondo i budget rispettivi) farà col Consiglio generale la più giusta ripartizione degli altri tre fondi per distretti, circondari, e comuni.

52. Questa ripartizione sarà descritta in un quadro, il quale presenterà la parte distinta di ciascuno dei tre detti fondi la quale si sarà assegnata a ciascun distretto, ed a ciascun circondario, e il contingente indistinto assegnato a ciascun comune.

53. I fondi diversi assegnati nella ripartizione ai circondari saranno

(5) Le disposizioni contenute nell'art. 48 e successivi sono state modificate in gran parte dal Real Decreto de' 21 Settembre 18.6 sopra enunciato il quale è trascritto in prosieguo.

versati presso i cassieri comunali dei loro capo-luoghi, i quali ne porteranno una contabilità distinta da quella degl'introiti ed esiti municipali.

54. Saranno perciò inviati loro i budget degl'introiti e degli esiti pel mantenimento dei projetti de' circondari rispettivi. Tra gli esiti vi sarà un' articolo di spese impreviste.

Questi budget corrisponderanno ai registri degli espositi che debbono essere presso i cassieri medesimi, ed allo stato di ripartizione de' fondi.

55. Per misure concertate col Ministero delle finanze i ricevitori generali delle contribuzioni dirette caricheranno a ciascun percettore o esattore delle contribuzioni dirette dei comuni rispettivi dei circondari le quote delle somme che paga il tesoro, e quelle dei grani addizionali provinciali, entrambe le quali si troveranno disegnate negli ordinativi degl' Intendenti.

I percettori ed esattori le verseranno presso i cassieri comunali dei capo-luoghi de' propri circondari.

Le ricevute di questi cassieri serviranno di discarico ai percettori ed esattori suddetti.

56. I cassieri faranno i pagamenti alle nudrici dei projetti secondo i budget che avranno dagl' Intendenti, e secondo i corrispondenti mandati mensili che ne riceveranno dalle commissioni amministrative, o dalle deputazioni (6).

Tali mandati si stenderanno ad un dipresso come quei che formano i sindaci per le spese dell' amministrazione comunale, a tenore del regolamento de' 25 febbraio 1809.

Ne' detti mandati non si mancherà di certificare che i projetti, pei quali si fanno i pagamenti, sono tuttavia viventi.

57. In una simile maniera si eseguiranno i pagamenti sia per oggetti di pannolini o vesti, sia per rinfranchi da farsi ai comuni per anticipazione di cui si parla nell' articolo seguente, sia per altra spesa straordinaria.

58. Nel caso che all' esposizione di un projetto non si avessero subito in pronto i fondi dalla cassa del circondario per le prime spese di nudrizione e degli effetti bisognevoli per covrirlo, esse saranno fatte sull' articolo delle spese impreviste del comune, per quindi esserne sollecitamente rivaluto con ordine dell' Intendente, dietro l' avviso che se ne sarà dato.

59. I cassieri non potranno invertire ad altro uso le somme depositate presso di loro pel mantenimento dei projetti, sotto pena di una multa da infligersi dall' Intendente proporzionata alle somme invertite. Questa multa potrà crescere per la considerazione delle circostanze che accompagnino l' abuso fatto, ed il pericolo che può essere pervenuto dalla mancanza del danaro ai bisogni ricorrenti della nudrizione de' projetti.

Il prodotto di queste multe andrà a vantaggio de' fondi addetti al mantenimento degli espositi.

60. La reddizione de' conti per questo ramo sarà fatta al Consiglio

(6) Li cassieri non potranno soddisfare alcun mandato di esito per lo mantenimento de' projetti senza il visto degli sindaci, che sono li presidenti delle commissioni comunali. (*Art. 6. del Decreto del 21 Settembre 1826*).

d' Intendenza prossimamente sulle stesse regole che sono ora in vigore riguardo a' conti comunali.

61. Le reste delle casse in ogni circondario serviranno di base ai budget delle spese pel mantenimento de' projetti dell'anno venturo.

62. Gl' Intendenti sono incaricati della esecuzione del presente Regolamento.

Napoli 30 Aprile 1810.

Gl' Intendenti sono facoltati a trarre de' boni a favore delle commessioni amministrative sopra i crediti loro aperti con ordinativi del Ministero degli Affari Interni pel mantenimento dei projetti, senza attenderne gli stati mensili dalle medesime, che debbono in vece spedire i conti per trimestri.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 agosto 1823.

Essendomi occupato di unita al mio collega Ministro delle Finanze per rinvenire un metodo come rendere più spediti i pagamenti relativi all'interessante servizio dei projetti, senza derogare in nulla le istruzioni in vigore della Tesoreria generale, inteso il parere del Consiglio della Tesoreria generale medesima, si è stabilito d'accordo, che gl' Intendenti sieno facoltati a trarre de' boni sopra i crediti loro aperti con miei ordinativi a favore delle commissioni amministrative degli ospizi senz' attendere che da queste vengono rimessi nelle rispettive Intendenze gli stati mensili, ma invece le commissioni medesime spediranno i loro conti per trimestri, di maniera che per la fine di ciascun trimestre possa giugnere in questo Ministero il bilancio del trimestre precedente (per una necessaria conseguenza di questa misura i bilanci de' proietti finora formati per quadrimestre, a contare dal 1.° gennaio dell' anno vegnente verranno redatti per trimestri, e gli ordinativi per questo ramo di servizio verranno spediti per trimestre anticipato. Per l'anno corrente non resterà alterato il sistema in vigore circa il sistema de' bilanci, ma per dare de' mezzi di facilitazione andrò subito a rilasciare gli ordinativi per le spese a tutto settembre prossimo, riserbandomi di spedire gli altri per ottobre, novembre, e dicembre dell' anno corrente ne' primi giorni di ottobre). Si serva accusarmi la ricezione della presente.

Decreto con cui accordasi la somma di ducati 202.000 per coadjuvare i comuni de' Reali dominii al di qua del Faro a sopportare il peso del mantenimento de' projetti.

Napoli 21 settembre 1826.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Il mantenimento de' projetti ha formato uno de' principali oggetti delle nostre cure.

Abbiamo perciò progressivamente autorizzato l'accrescimento de' fondi addetti per una spesa di sì grave importanza sino alla somma annuale di ducati 215,000 pagabili dai fondi provinciali comuni. Intanto con rincrescimento ci è stato rassegnato che anche dopo un tale aumento si sono domandati de' novelli fondi da talune provincie dei nostri Reali Dominî al di quà del Faro.

Convinto che il deficit sempre crescente non debba imputarsi alla scarsezza de' mezzi, ma piuttosto alla irregolare ripartizione dell' indicato fondo, ed alla inosservanza delle istruzioni; per distruggere colla guida della esperienza gli abusi che vi esistono, siamo intimamente persuasi che l'unico mezzo per giugnere a questo scopo sia quello di associare all'amministrazione de' fondi destinati al mantenimento de' projetti l' interesse dei comuni.

Quindi sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il mantenimento de' projetti dal dì 1 del mese di Gennajo del venturo anno 1827 in poi sarà a carico de' comuni.

2. Per coadjuvare i comuni medesimi a sopportare il peso, sarà dal nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni ripartita loro l'annua somma di duc. 202,000 de' fondi provinciali comuni, che finora è stata addetta al mantenimento de' projetti. Questa ripartizione avrà per dato il coacervo del numero degli espositi in ciascun comune nel periodo di un decennio.

3. Rimane fermo sino a nuov' ordine l' assegnamento di annui ducati 13, 000, che trovasi fatto all' Annunziata di Napoli, e che unita ai ducati 202, 000 formano ducati 215,000 destinati per le spese de' projetti.

4. Potendo avvenire che la esperienza faccia conoscere che il risultamento del coacervo decennale non corrisponda ad una esatta ripartizione, è autorizzato il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni a portarvi quelle rettifiche, e modificazioni che le circostanze suggeriranno, senza che però si ecceda la somma di ducati 202,000 espressa nell' articolo 2.

5. A quei comuni ove esistono luoghi pii addetti alla ricezione , ed al mantenimento de' projetti e la di cui istituzione sia quella di alimentare un numero determinato, sarà questo solo dedotto , e se gli farà l'assegnamento per lo dippiù. Ove poi vi fossero dei luoghi pii che avessero l'obbligo di mantenere indefinitivamente tutti gli espositi, al comune ove siffatto stabilimento esiste non si farà assegnamento alcuno.

6. I sindaci de' rispettivi comuni, presidenti nati delle commissioni, dal dì 1 gennajo del vegnente anno 1827 in poi assumeranno l'incarico di vigilare sulla esatta esecuzione de' regolamenti, e di regolarizzare gli esiti ; cosicchè senza il di loro visto non potrà essere ammesso alcun bambino tra i projetti, egualmente che non si potrà dal cassiere eseguire un pagamento a favore delle nudrici, se nel mandato non vi abbia il sindaco apposto il di lui visto (1).

7. Il regolamento del dì 30 di aprile 1810 , e tutti gli altri decreti o regolamenti posteriori rimangono in pieno vigore, eccetto la parte di essi che fosse in opposizione con quello che viene determinato col presente Real decreto.

8. Dal nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni saranno date le convenienti istruzioni per la più facile ed esatta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

9. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Reali Finanze , ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni sono incaricati dell'esecuzione del presente Real decreto.

---

(1) Elevatosi dubbio per li Comuni di Sicilia se l'amministrazione delli fondi assegnati al mantenimento de' projetti si appartenesse alle Commissioni di beneficenza, od alle Amministrazioni comunali, S. M. si degnò determinare che l'amministrazione de' fondi comunali addetti al mantenimento de' projetti, costituendo parte integrale dell' Amministrazione de' comuni, alle Autorità comunali, ed agl' Intendenti esclusivamente appartengasi, e senza che i Consigli degli Ospizii vi possano prendere ingerenza di sorte alcuna — (*Real rescritto de 14 Agosto 1831.*)

Le Commissioni Amministrative sebbene non prendono parte nell'amministrazione de' fondi destinati al mantenimento de' projetti, pure di unita alli Parrochi debbono avere la vigilanza, e sorveglianza sulli projetti ; la cura della nudrizione, e buona esistenza de' medesimi, e la distribuzione delle rate mensili alle nudrici sotto la dipendenza dell' Intendente della Provincia. (*Reale decisione dei 23 Gennaio 1832.*)

Istruzioni per la più facile, ed esatta esecuzione delle disposizioni contenute nel Real Decreto de' 21 settembre 1826.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 Ottombre 1826.

Art.° 1.° Gl' Intendenti dovranno inculcare alle commissioni locali, e particolarmente a Sindaci, la più scrupolosa ed esatta osservanza de' regolamenti, affinchè si eserciti l' opera verso de' veri espositi, e non siano gravati i comuni dal mentenimento di que', che non sono dell' opera dei projetti; tenendo presente la circolare del 2. Ottobre 1822, giacchè dal dì 1.° Gennaro 1827, ove l' assegnamento fatto a ciascun comune, non sia sufficiente, dovrà essere a carico del comune supplire a quel che manca giusta l' Articolo 1.° del citato decreto.

Art.° 2. Ciascun comune è tenuto a mantenere, giusta i regolamenti, gli esposti nella rispettiva ruota comunale. Dopo che un bambino è stato esposto alla ruota comunale, comunque, e dovunque sia in essa pervenuto, è vietato di farlo trasportare altrove.

Art.° 3.° Le somme assegnate a ciascun comune, secondo la ripartizione, che s' invia, dovranno versarsi nella cassa comunale. Dovrà peró tenersene un conto separato.

Art.° 4.° In ogni tre mesi i Sindaci dovranno inviare all' Intendente lo stato nominativo de' projetti secondo il modello n.° 1°; e ciò dovranno eseguirlo non al di là di giorni dieci dopo spirato il trimestre.

Art.° 5.° Gl' Intendenti, ricevuti tali stati, dovranno redigerne uno generale per tutt' i comuni della Provincia, secondo il modello n.° 2. Questo stato, in doppio esemplare, dovrà inviarsi al Ministro degli Affari Interni per tutta la fine del mese seguente al trimestre.

Art.° 6. Al cominciar di talun trimestre saranno spediti dal Ministero degli Affari Interni sulla Tesoreria generale, a disposizione degl' Intendenti, gli ordinativi corrispondenti al bisogno. Costoro rilasceranno sopra i Ricevitori Generali, ed in favore de' cassieri comunali, secondo gli ordini che verranno loro precedentemente comunicati, gli analoghi mandati, che saranno sollecitamente sodisfatti per mezzo de' percettori, e degli esattori comunali.

Ar° 7.° Sarà particolare incarico de' Sindaci, e di coloro che ne fanno le veci di portare una particolare vigilanza, perchè non si faccia abuso de' fondi addetti all' opera de' projetti, ma sia impiegata esattamente a tale uso, e ciò sotto la loro più stretta risponsabilità.

N.° 1.° REGISTRO DE' PROIETTI DEL COMUNE DI

Numero di ordine	Nomi e cognomi de' projetti	Sesso	Se sani o storpii	Epoca nella quale furono vaccinati	Giorno della esposizione	Epoca nella quale si consegnano alle balie	Nomi e cognomi delle balie.	Domicilio	*OSSERVAZIONI*
									NOTA In questa colonna sarà precisato quanto possa riguardare i projetti, come morte di essi, cambiamenti di nutrici, e qualunque altra variazione.

N.° 2.° STATO PER LO PAGAMENTO DE' PROJETTI DEL COMUNE DI.... NEL MESE DI.... 18......

Numero di ordine	Nomi e cognomi dei projetti	Sesso	Se sani o storpii	Epoca nella quale furono vaccinati	Giorno della esposizione	Epoca nella quale si consegnano alle balie	Nomi e cognomi delle balie	Domicilio	Somme da pagarsi			OSSERVAZ.
									Per salarii	Per pannolini	Per medicine	

N.° 1.° STATO TRIMESTRALE DE' PROJETTI CHE S'INVIA NELL' INTENDENZA A' TERMINI DELL' ARTICOLO 4.° DELLE ISTRUZIONI MINISTERIALI DE' 14 OTTOBRE 1826.

Numero di projetti esistenti nel comune di .... giusta il bilancio precedente	Nomi e cognomi de' projetti esposti nella ruota nel corso del trimestre corrente	Data della rispettiva esposizione	Età presuntiva di ciascun projetto	Discarico per morte o per altre cagioni	Data del discarico	Nomi e cognomi de' projetti che si discaricano	Numero dei projetti esistenti nel Comune di....... nel trimestre corrente	Osservazioni

N.° 2. Stato de' projetti, che s' invia nel ministero degli affari interni, a' termini dell' articolo 5.° delle istruzioni de' 14. Ottobre 1826.

Numero de' projetti esistenti nella provincia giusta il bilancio precedente.	Projetti esposti nelle ruote comunali nel corso del trimestre distinti per				Discarico avvenuto durante il trimestre coll' indicazione del					Num. dei projetti esistenti nella Provincia nel fine di ogni trimestre	Osservazioni.
	Nomi e cognomi	Comune	Data di esposizione	Età presuntiva	Nome e cognome del projetto, che si discarica	Comune a cui appartiene	Giorno in cui è stato esposto	Motivo del discarico	Giorno in cui si discarica		NOTA Oltre delle osservazioni che potranno occorrere, si farà particolarmente rimarcare qual numero di projetti forse vi esista, che abbia oltrepassata l'età prescritta da' regolamenti, ed i motivi perchè sono in carico.

Possono aggregarsi nel ruolo de' projetti quei fanciulli le cui madri non esistono nel comune, o sono misere.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 ottobre 1827.

Coerentemente a quanto cotesto Consiglio ha proposto col rapporto dei 24 agosto ultimo l' autorizzo ad aggregare nel ruolo de' projetti quei fanciulli, la di cui nudrizione è affidata ad estranee persone, e non alle madri, le quali o non esistono nel comune, o sono così misere da non potersi nudrire, e che si trovano segnate nello stato rimesso.

Alle autorità comunali, ed agl' Intendenti appartiene esclusivamente l'amministrazione de' fondi comunali destinati al mantenimento de' projetti, senzachè i Consigli degli Ospizí vi possono prendere ingerenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 agosto 1831.

Rassegnato al Re il dubbio proposto dal già funzionante Luogotenente generale con officio degli 8 marzo ultimo n.° 919, a chi debba ne' comuni di cotesti reali dominî appartenere direttamente l'amministrazione delle assegnazioni de' projetti laddove vengono interamente fornite da' comuni medesimi: nel Consiglio di Stato ordinario de' 17 stante si è la M. S. degnata determinare, previo l' avviso della Consulta di cotesti Reali dominî, che l' amministrazione de' fondi comunali addetti al mantenimento dei projetti, costituendo parte integrale dell' amministrazione de' comuni, alle autorità comunali, ed agl' Intendenti esclusivamente appartengasi; e senza che i Consigli degli ospizî vi possono prendere ingerenza di sorte alcuna.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. V. perchè si serva farne l' uso conveniente (1).

---

(1) Reale Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Le Commissioni amministrative, e gli Parrochi debbono avere la vigilanza, e sorveglianza su i projetti, la cura della nudrizione, e buona esistenza de' medesimi, e la distribuzione delle rate mensili alle nudrici sotto la dipendenza degl' Intendenti, senza però prender parte nell' amministrazione de' fondi comunali a tale uso destinati.

MINISTERO PRESSO IL LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. IN SICILIA.

Palermo 23 gennajo 1832.

Fatta comunicazione del Rescritto de' 24 agosto ultimo con cui S.M. determinò che alle autorità comunali, ed agl' Intendenti appartiene l' amministrazione de' fondi de' comuni addetti al mantenimento de' projetti, senzachè i Consigli degli Ospizî vi possono prendere ingerenza di sorta alcuna, è stato da alcuni Intendenti elevato il dubbio se le Commissioni amministrative comunali, senza entrare nell'amministrazione de' fondi suindicati, debbono continuare ad esercitare la sorveglianza su' projetti e le funzioni loro attribuite dalle Istruzioni de' 20 maggio 1820. Sua A.R. cui ho rassegnato i rapporti di quei funzionarî, ha considerato che il dubbio dai medesimi elevato non tratta dell'amministrazione de' fondi, ma della vigilanza, e sorveglianza sui projetti, della cura sulla loro nudrizione, e buona esistenza, sulla distribuzione delle rate mensili alle nutrici; incarichi tutti che risultano dati alle commissioni dall' art. 88 delle Istruzioni de' 20 maggio 1820. Ha riflettuto altresì l' A. S. che secondo gli antichi regolamenti esisteva in ogni comune una deputazione pe' projetti, composta dal giurato seniore, dall'Arciprete, e da un notabile del paese, la quale aveva l' obbligo di sorvegliare a tutti siffatti incarichi senza che avesse l'amministrazione de' fondi, che era sempre in potere del corpo municipale; e che perciò non vi sia dubbio sì per le antiche, che per le moderne istruzioni che il legislatore abbia creduto necessario il concorso di più funzionarî di un comune per prendere particolare sorveglianza per questi esseri infelici, figli dello Stato.

Per queste ragioni, ed osservando anche, che nel mentovato Real rescritto de' 24 agosto non trovansi espressamente escluse le commissioni amministrative, S. A. R. nel Consiglio de' 10 andante si è degnata dichiarare per massima, che gl' Intendenti senza che le commissioni prendano alcuna parte all' amministrazione de' fondi, la quale resta esclusivamente ai Sindaci giusta il surriferito rescritto, incarichino le commissioni amministrative insieme agli arcipreti ad avere la vigilanza e sorveglianza sui projetti, la cura della nutrizione, e buona esistenza de' medesimi, e la distribuzione delle rate mensili alle nudrici sotto la dipendenza degli stessi Intendenti.

In nome dell' A. S. le comunico questa Reale decisione per l' uso di risulta.

Non debbonsi far nudrire a spese dei comuni gl' individui che non sono projetti nel senso della legge.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 luglio 1845.

Avendo il Consiglio Provinciale di Abruzzo Citeriore nella sessione del passato anno 1844 dimandato di aumentarsi la somma assegnata a quella provincia per supplimento alla spesa che i comuni sopportano pel mantenimento de' projetti; S. M. ha considerato che a' termini del Real Decreto de' 21 settembre 1826, la spesa suddetta trovasi dichiarata annuale, e la somma tolta dal fondo comune provinciale, viene ripartita sol per ajuto ai comuni.

Ogni provincia per l'aumento della popolazione, ha ora uopo di maggiori fondi pe' projetti: accordarne una parte di più ad una provincia sarebbe lo stesso che minorare l'assegnamento fatto alle altre che ne hanno pure di bisogno. È quindi necessario che i Comuni provveggono a ciò che manca per lo detto obbietto; e poichè le condizioni di essi non sono felici, fa mestieri che si ottenga in questo ramo il maggiore possibile risparmio.

La M. S. si è pertanto degnata ordinare che gl' Intendenti, i Sotto intendenti, e gli Amministratori comunali invigilino attentamente perchè vengano eliminate le frodi, e non si facciano nutrire a spese de' Comuni quei che non son projetti nel senso della legge.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l' adempimento.

Istruzioni per la conservazione e pel buono ed esatto regolamento de' bambini projetti nei Reali Domini oltre il Faro. (1).

Art. 1. In ogni città, terra e paese, qualunque sia, vi dev'essere la ruota col campanello, a cui sia attaccata una corda o laccio, ch'esca al di fuori nella pubblica via, e che al di dentro corrisponda colla casa della ruotara.

Questa ruota deve essere capace di ricevere un bambino nato di fresco, e deve stare situata in un luogo non troppo pubblico. Inoltre deve stare aperta, e senza il menomo impedimento in qualunque tempo, e spezialmente la notte.

2. La detta ruota deve essere in un luogo benvisto al Parroco e a'Giurati, o alli Rettori dello spedale (*se l' obbligo di alimentare i projetti, e riceverli è dello spedale*).

3. Dovrà la detta ruota tenersi a spese dell' Università con dovervi invigilare i Giurati. Dovrà tenersi anche da quelle Università, le quali pretendono di essere obbligate a tenerla o qualche spedale, o altro luogo pio; ed allora cesserà questa obbligazione alle università, quando, o per sentenza, o per accordio, o in ogni altro modo se ne assumerà l'incarico di tenerla o lo spedale, o altra opera pia.

4. I giurati di quelle città, o terre, che hanno il dritto non contrastato di mandare i projetti del suo paese ad ospedali, o luoghi pii di altre città, o terre, dovranno, ciò non ostante, tener sempre nelle loro città, o terre, la ruota.

5. In considerazione però de' gravi disastri, che soffrivano i teneri bambini nel trasporto dal luogo natio agli ospedali, o opere pie, è stato ordinato, che i bambini rimangano, e siano nudriti nel paese, ove nascono: con che gli spedali, e pie opere delle città, le quali han l'obbligo di mantenere gli esposti de' casali, e paesi adjacenti, debbano continuare a corrispondere le stesse prestazioni a prò de' medesimi, rimettendo il denaro delle mesate delle nutrici, o altro, a cui sono obbligati, alle deputazioni locali, le quali saranno tenute di dare subito avviso alli rettori, o deputati di detti spedali, o pie opere della projetta, o projetto nato, del giorno della projezione alla ruota, del nome impostogli nel battesimo, de' padrini, e della nutrice, alla quale è conseguato; ed eseguendone mensilmente la rivista, debbano mandare loro il certificato de' projetti, ch' esistono, dovendo subito, in riscontro, i deputati, o rettori degli spedali, o luoghi pii mandare il corrispondente danaro, come fu disposto, ed ordinato con Real Dispaccio dei 19 agosto 1812.

6. La ruotara sarà scelta da' giurati del luogo; o dai rettori dell'opera pia, dovendo costoro godere del dritto di eleggerla, semprechè l'opera, o lo spedale porti l' obbligo di ricevere i projetti, e mantenerli.

(1) Questa istruzione approvata il 19 settembre 1816 dal Real Governo, e pubblicata dalla Suprema deputazione de' bambini projetti nell' anno 1817 è tuttavia in vigore ne' Reali Domini oltre il Faro.

7. L'esame però della ruotara si appartiene al parroco del luogo, e può egli rifiutarla, s'è imperita nella pronunzia della formola del battesimo, e nella collazione di detto battesimo, o se non sarà di buoni costumi.

Il salario della medesima sarà di tarì sei al mese nei piccoli paesi, e di tarì otto nelle città; e che tale soldo si accresca per quei comuni popolati, laddove lo stesso si riconoscerà esser tenue per la maggiore quantità dei projetti: restando sempre fermi quei salari, che in alcuni luoghi si trovano stabiliti in maggior somma.

8. È obbligata la ruotara a pernottare nella casa medesima, ov'è la ruota, non potendo essa fare inquisizione alcuna dell'esposto, e de'suoi genitori.

È inoltre obbligata a tenervi un lume acceso in tutte le notti, dovendo la municipalità corrispondere alla medesima un'addizione di mesata pel lume suddetto; e di tenere sempre pronte due fasciature, e i pannolini per avvolgervi al momento il projetto, o la projetta, in caso che fossero esposti ignudi. Le deputazioni locali veglieranno, che dalle municipalità, o da' rettori delli spedali, e pie opere, se è a loro carico la projezione, con effetto si tengano sempre permanenti presso la ruotara i pannolini, e le fasciature sopraddette.

9. È necessario, che la ruotara sia attenta, se i bambini esposti, ancorchè siano di un'anno, e mezzo abbiano ricevuto il battesimo; locchè avvertirà col vedere, se hanno, o no polizza, in cui si dica, che il projetto è stato battezzato; anzi quando anche abbiano la detta polizza, sempre dovrà il projetto essere battezzato sotto condizione, eccettuato il caso, per altro raro, in cui la polizza possa fare certezza morale del battesimo conferito, in quanto possa sapersi chi la scrisse, e costui sia persona tale, che se le possa, e debba prestar fede. Nel qual caso deve la ruotara presentare il projetto al parroco, per risolversi da costui il conveniente.

10. Similmente va soggetta la ruotara suddetta ad esser visitata dalli deputati ecclesiastico, e secolare, acciò costoro facessero soddisfare la medesima alle proprie incombenze e doveri.

11. Nelle gravidanze illegittime appartiene al parroco l'assicurazione del parto futuro, osservando in ciò quella prudenza e silenzio, che richiedono la carità, e l'importanza dell'affare. Tutte le volte però, che la sicurezza del parto lo esige, devono prestarsi al medesimo colla loro forza il capitano ed officiali di giustizia. Il parroco deve in tal caso darne parte alla deputazione suprema, per sorvegliare all'adempimento, potendo la medesima far uso di quella facoltà accordatale con Real dispaccio de' 20 marzo 1812.

12. Non si permette, anzi espressamente si proibisce la inquisizione degli occulti genitori, seguita la projezione. Gli esposti in niuna maniera possono rifiutarsi, ancorchè esteri, a riserba, che senza farsi la menoma indagine costasse apertamente de'loro legittimi genitori. In questo caso debbono restituirsi a costoro, con obbligarli alla rifazione della spesa: ed intanto se ne esiga spesso conto, onde così fossero impediti a gettarli altrove, e non potessero in conto alcuno insidiare la vita degli esposti loro figli. Conchè tutto ciò, che in questo articolo si prescrive, si pratichi per via della leggittima autorità locale, e nelle forme legali. Be-

ninteso, che quando anche senza la menoma indagine costasse apertamente quali sono i genitori degli esposti, o siano esteri, o siano naturali del luogo, la restituzione suddetta a' legittimi genitori, e l'indirizzo alla legittima autorità locale non si esegua, nè s' intraprenda, senza l' intelligenza, e la preventiva approvazione della suprema deputazione de' projetti.

13. Si proibisce bullarsi i bambini esposti, ma devesi apporre al di loro collo il piombo collo stemma dell' Università, o spedale, in cui sono stati ricevuti, e ciò in guisa da non potersi togliere.

14. Si diano alli projetti, per la sola prima volta, i pannolini, o fasciature necessarie, a tenore del bisogno per una provista, coll' intervento de' deputati ecclesiastico, e secolare, proibendosi darsi in denaro, o altro genere sotto le pene inflitte nelle circolari: in seguito, e per la conservazione delle fasciature, e pannolini sopraddetti, e per l'ulteriore provista di vestimenti, cominciando dal primo mese, si somministrino alle nutrici tarì quattro per ogni mese a tenore del Real dispaccio de' 19 agosto 1812. Le deputazioni locali veglieranno, se le nutrici impiegheranno la descritta mensuale retribuzione all' oggetto suddetto.

15. Si prestino gli alimenti alle rispettive nutrici mensilmente, ed anticipati, alla ragione di tarì quindici al mese. In quelle Università però, dove per antica consuetudine la mesata degli alimenti è maggiore di tarì quindici, deve costantamente, e senza riforma proseguire col medesime aumento. Questi alimenti devono somministrarsi pei maschi sino agli anni cinque, e per le femine sino agli anni sette da' giurati, o dai governadori delle pie opere, sempreché costoro vanno in obbligo di alimentare tali projetti.

16. Gli anzidetti alimenti devono darsi in denari, e non in generi, a proprie mani delle rispettive nutrici. Non stanno soggetti a sequestro alcuno, nè per li medesimi può pretendersi riconoscenza, o gratificazione alcuna; ma devono intieramente, e senza la menoma diminuzione conseguirli le nutrici anzidette.

17. Le nutrici ed i loro allievi devono spesso visitarsi dalla locale deputazione. L' eguale dovere ha parimente la ruotara. Eseguiranno ciò improvvisamente; e qualora osserveranno trascuraggine nella nudrice, tolgano a costei il projetto o projetta, che sia, dandolo colle dovute precauzioni ad altra nudrice, non lasciando di far sottoporre queste nudrici al condegno castigo per via della legittima autorità locale.

18. Occorrendo de' parti legittimi e gemelli, e costando della povertà de' loro genitori, con fede del proprio parroco, debba il magistrato municipale prontamente apprestare gli alimenti ad un solo sino alla morte di uno di essi, ed agli anni due. Se però il magistrato municipale ricuserà di ciò eseguire prontamente, si ricorra alla deputazione generale de' projetti, la quale si darà tutto lo zelo di ottenere, per le vie regolari, gli ordini corrispondenti per lo adempimento.

19. Siccome però i riferiti projetti non provengono d' ordinario, che da gravidanze illegittime, perciò dal Governo sin dal 1751, dal Re sin dal 1755, e nuovamente dal Governo istesso con circolare de' 29 maggio 1761 è stato rigorosamente proibito di rintracciarsi gli occulti genitori dei suddetti bambini, e quando anche sian noti, pure è stato proibito il vie-

tare alle legittime madri, di esporre i loro figliuoli, o il restituirsi alle medesime, dopochè gli avranno esposti, ed obbligarle a forza a nudrirseli, se esse non sono pubbliche meretrici; anzi le stesse meretrici nemmeno possono costringersi a nudrirsi i figliuoli a loro costo, se non si sia con certezza (*senza però farsi la menoma indagine*) che i bambini esposti sono figli loro, intesa sempre la deputazione come al § 12.

20. Si permette lasciarsi alle madri legittime i figli illegittimi, quantevolte li richiedono, ma ciò senza paga alcuna, per non allettare le madri suddette al meretricio, previe le dovute cautele, dovendone i locali deputati prendere spesso conto della loro esistenza.

21. Non può darsi sorta alcuna di alimenti a' figli legittimi anco di parenti poveri; costando però, senza essersene fatta alcuna ricerca, della legittimità degli esposti, devono questi restituirsi a' loro genitori, obbligandosi a rifare la spesa fattasi pel projetto o projetta, nei modi legali. I giurati e deputati locali ne prenderanno conto di tempo in tempo, come sopra, onde non perisca, o fosse altrove gettato l'esposto, e ne risponderanno nomine proprio al Governo. In conformità però dell'articolo 12 la restituzione anzidetta non possa eseguirsi senza l'intelligenza, e l'approvazione della deputazione generale.

22. Li detti alimenti si diano anche a' bambini portati da estraneo paese, ed esposti nella ruota, o presentati a' rettori, o governatori degli ospedali locali, o opere pie, semprechè per disposizione de' fondatori di siffatti spedali, o opere pie non possa rifiutarsi verun projetto; come anche le dette opere pie sono obbligate a contribuire gli alimenti mensili, quantevolte il tribunale per ragionevoli motivi stimerà conveniente stabilirne a loro carico l'apprestamento, o regolarlo a seconda delle circostanze; con ordinarsi però tale prestazione di alimenti a carico de' suddetti ospedali, o opere pie dal tribunale della gran corte, *causa cognita*. Ne' luoghi però, ove mancano spedali e le dette opere pie, devono questi venire alimentati a spese pubbliche, e portarne il peso quelle università, ove sono stati esposti.

23. La paga di detti alimenti si faccia alla presenza della ruotara nel pubblico mensile congresso generalmente a tutte le nudrici, per via di mandato, dovendo le nudrici suddette venire nell'aula del rispettivo magistrato cogli allievi in braccio. Il mandato deve essere firmato dal giurato seniore, e dal detentore, contrassegnandosi dal parroco, e dal deputato secolare.

Ogni nudrice deve conseguire a mani proprie, in tal congresso, la mesata in denaro, e non in generi, senza la menoma deduzione, sotto qualunque siasi pretesto. Di questo mensile congresso deve farne fede il maestro notaro, e darne conto alla suprema deputazione nella relazione semestrale.

24. In questo congresso devono intervenire li due deputati ecclesiastico, cioè, e secolare, il giurato seniore il detentore, il maestro notaro, e la ruotara.

25. Il luogo di questo congresso deve essere quello stesso, ove sogliono tenersi i congressi pubblici, o altrove giusta il costume, ed a tenore della osservanza locale.

26. Ciò sarà nel giorno determinato, consueto, e stabilito, senzachè possa scusarsene alcuno, se non per legittima causa.

Nel qual caso, per non essere differiti li mensili alimenti, il congresso si tenga dagli altri. Niuno possa negarsi a sottoscrivere i mandati: e nel caso che abbia qualche ragione da opporre, debba a tenore delle lettere circolari firmar il mandato, e manifestare le sue difficoltà alla suprema deputazione per gli opportuni ripari.

27. Il deputato secolare dev'esser eletto da S. M. a nomina del consiglio civico, ed a proposta della deputazione generale de' projetti, e deve scegliersi dalla classe delle persone, che concorrono primieramente alle cariche civiche. In di lui vece non può eleggersi altro ecclesiastico; nè può darglisi salario alcuno, ma ogni volta occorrerà, gli si daranno, oltre il libro, di cui si parla qui sotto, le penne e la carta abbisognevoli.

28. A costui, e al deputato ecclesiastico, ed al detentore dell' università (*se questa è che paga gli alimenti, o in vece sua al rettore, o al procuratore dello spedale, e luogo pio, se si pagano da questi*) si diano da' giurati tre libri distinti ne'quali dovrà notarsi il giorno della projezione di ciascun projetto, co' segni che forse vi si troveranno: in oltre la nudrice, cui fu consegnato, e la casa di essa con le sue vicinanze, la paga fattale mensilmente degli alimenti, ed in ultimo il giorno della esclusione o morte di ciascun projetto.

29. Devono inoltre notarsi nel registro del maestro notaro, ove dee essere registrata la prammatica del parto cesareo, ed il bando corrispondente del protomedico, ed il circolare dell' Avvocato fiscale, i congressi tenuti, e le istruzioni e formole delle relazioni semestri, che devono fare i giurati, e per ultimo tutt'i circolari che verranno.

30. Compito il tempo prescritto pe'suddetti alimenti, cioè per li maschi sino agli anni cinque, e per le femine sino agli anni sette di loro età, devono i maschi col mezzo e cooperazione de' giurati essere ajutati ed impiegati in qualche mestiere, per poter così acquistare qualche arte conducente al di loro mantenimento, potendo li medesimi eziandio contrattarsi presso qualche artigiano, o uomo di campagna sino ad un certo determinato tempo, e sotto quelle condizioni e patti, che saranno riputati vantaggiosi, tanto ad essi projetti, quanto alle università; avendo a questo riguardo la M. S. dispensato, per essi soli, da più tempo a qualunque altro ordine precedentemente emanato sull' assunto.

31. Quando le femine avranno compito il settennio, i magistrati municipali e le deputazioni locali lo manifestino alla deputazione suprema, affinchè da questa si presentino a' Vescovi delle rispettive diocesi, per prenderne essi cura; li Vescovi suddetti devono provvedere al nudrimento non solo, che alla onesta situazione di queste projette settenarie. A tale oggetto accordò la M. S. la commutazione delle pie volontà, dove non si tratti, che di sovvenzione a' poveri in genere, o di legati di dote accordate a persone incerte d' incerto genere, restando in essi legati compresi anco quelli amministrati da' regolari. Prescrive inoltre la M. S., che tanto degli uni, quanto delle altre il Governo prenda specialissima cura, e che vegli specialmente sull' educazione fisica, e morale d' entrambi. Faccia introdurre ne' luoghi di loro soggiorno le arti e mestieri, ove farsi occupare non solo i maschi, ma ancora le femine, e che i parrochi più di ogn' altro curassero, che fossero istruiti nei rudimenti della fede e della religione.

32. Dell' anzidetto avendone dato costanti riprove taluni de' Vescovi

mercè il di loro zelo, ad esempio di essi, desidera la M. S., che vengano promosse le arti suddette e mestieri in tutti i conservatori, ritiri di donne, ed orfanotrofi, e nelli stessi racchiuse le projette settenarie, ed ivi mantenute. A tal uopo non solo lo zelo de' Vescovi, che de' procuratori delle rispettive città e terre si eccitò tempo fa dalla M. S. con aver ordinato, che le projette del luogo, ove sono per avventura questi legati di maritaggio a bussolo, o d' elemosina in pro dei poveri in genere, debbano preferirsi a tutte le altre.

33. Le projette d' età opportuna, dandosi a marito, sieno franche di spese pel contratto matrimoniale e per gli proclami e tutt' altro a ciò appartenente.

34. Nel fine di ogni semestre, o nel principio del seguente, devono i riverenti parrochi, ed i giurati fare alla generale deputazione de' projetti arrivare a Palermo, giusta il Real dispaccio de' 12 aprile 1755, una dettagliata relazione, a tenor della formola, che sarà circolarmente comunicata, tanto a' parrochi, quanto a' giurati, dirigendo alla posta la detta relazione col sopraccarta *A S. S. R. M. per via della pia deputazione dei projetti.* Mancando di ciò eseguire, s'intendano incorsi nella pena di once venti per ognuno de' giurati voluta da' circolari.

35. La suddetta relazione però per lo spedale grande di Palermo si farà arrivare alla deputazione anzidetta per mano del senato.

36. Li giurati d' ogni luogo devono accompagnare alla suddetta relazione una fede del detentore della università, della quale n' è trascritta la formola nel circolare dell' articolo 34, in cui dia conto esso detentore del numero de' projetti rinvenuti nella ruota nel passato semestre, descrivendo il nome di quelli, che si alimentano, e da quale nudrice, de' morti, o degli esclusi già dagli alimenti, per aver compita l'età rispettiva, come si disse di sopra, e che perciò sono stati, o nol sono ancora impiegati, o dalla università, o dal Vescovo.

Finalmente debbano li detti giurati rimettere una fede giurata del maestro notaro, in cui si attesti di essersi tenuti nello scorso semestre i congressi mensili, dei quali si è parlato sopra. Dove mancano tai formole si dimandino alla deputazione, da cui saranno trasmesse.

Ogni volta, che i parrochi, curati, vicari, giurati, deputati, maestri notari, o altri scriveranno alla deputazione, debbano osservare la direzione descritta all' articolo 34.

37. Inoltre è stato riputato giusto, che tanto i parrochi, quanto i giurati nelle anzidette relazioni semestri facciano parola in ogni semestre di quei, che in esso sono nati mercè l' operazione detta del parto cesareo, di cui sopra si fece parola; per quale interessantissimo articolo, e sull' obbligo di doversi da chi, e come farsi, non solo per tutte le morte illegittimamente gravide, ma pure per tutte le morte gravide per lecito commercio, vi sono una particolar sanzione del Re Carlo III del 1749, un circolare dell'Avvocato fiscale della Gran Corte de' 23 settembre dell' anno stesso, come pure un bando del Protomedico del Regno de' 25 settembre del 1756, un circolare della Gran Corte Criminale de' 22 giugno del 1751, e finalmente le lettere circolari del Protomedico suddetto a tutti i suoi sostituti nelle città, e terre del Regno per la tassa della paga del detto parto cesareo sotto il 30 settembre 1761.

Si ordina dippiù a' Rr. Parrochi, ed a' giurati, che nella relazione semestre debba farsi parola de' bambini nati colla sincope, detta *asfissia*, e perciò senza moto, senza polso, o respirazione. Perlocchè è stato loro comunicato un foglio in istampa del chiarissimo Monsignor Cangiamila autore, fondatore, e deputato di quest' opera, dove si parla de' segni per conoscere lo stato, e de' rimedi, onde richiamarsi (*qualora lo sono in istato*) all'uso della vita i bambini nati con essa. Analoghe alle stesse istruzioni son quelle date dal dottor D. Gaetano Merulla per l'amministrazione del battesimo pubblicate per disposizione della suprema deputazione de' projetti nel 1796.

38. Nelle dette relazioni dee farsi menzione de' mostri nati tali, ai quali, o legittimi, o no, si è dovuto da' parrochi apprestare, o no il battesimo, giusta la dottrina, ed i sentimenti de' più bravi teologi.

39. Tanto da' Rr. parrochi, quanto da' giurati, e sì anche dal detentore, e dal maestro notaro nelle suddette loro fedi dee aversi ragione dell' innesto del vajuolo vaccino fattosi in quel semestre, a tenore degli ordini più volte comunicati dalla M. S. per via del tribunale di allora del Real patrimonio a tutte le università del regno.

40. Finalmente dalli medesimi Rr. parrochi, e giurati deesi dar conto nelle rispettive relazioni semestri de' projetti, tanto maschi, quanto femine, esclusi come si è detto sopra, dagli alimenti, ed o impiegate, o non ancora, e perciò esistenti tuttora sotto la cura de' vescovi; o se maschi, se sono stati già contrattati, o no; di ambidue, de' quali devono tanto i giurati coi loro rispettivi detentori, e maestri notari, quanto i parrochi, mercè una fede peculiare, comunicata già loro dalla deputazione dei projetti, far parola nel fine della loro rispettiva relazione, fintantochè non saranno arrivati e gli uni, e le altre agli anni 25 della loro età. I reverendi parrochi poi oltre alle consuete relazioni, che riguardano i projetti, devono, in adempimento del Real dispaccio de' 14 marzo 1812, nella relazione stessa in carta distinta segnare in numero collettivo tutti i matrimoni di quel semestre, inoltre tutti i nati legittimi, distinguendo in una nota i maschi, in altra le femine; come anche i morti legittimi del semestre stesso anche in numero collettivo, coll' uguale distinzione in note separate de' maschi, e delle femine, come è espresso nella formola accennata all' art. 34.

41. Locchè puntualmente s' inculca all' oggetto, che possa indi di tutti gli anzidetti punti, ed articoli col dippiù, che vi ha, la deputazione suprema farne ogni anno ampia, e distinta relazione al Re, a tenore del Real ordine de' 12 dicembre 1757.

Istruzioni addizionali della Suprema Deputazione de' Bambini Projetti.

§ I. A togliere qualunque pretesto sull' osservanza di quanto la M. S. con particolare clemenza si è degnata di prescrivere nelle istruzioni sopraddette, la deputazione suprema si fa un dovere di far riflettere, che essendo la ruota il primo asilo di sicurezza ai bambini projetti, deve anche essere il primo oggetto della cura delle deputazioni locali. Quindi in caso, che non sia piantata a tenore dei reali stabilimenti del 1751, 1775, 1783, 1795, dovranno subito avvertirne la deputazione generale per le necessarie provvidenze; nè dovranno permettere giammai, che la ruota suddetta possa essere trasportata in altro luogo senza l' intelligenza, ed approvazione della medesima, la quale deve esaminarne i convenienti motivi, e riconoscere l' opportunità del luogo, ove si vorrà trasferire.

§ II. L' esame ed approvazione della ruotara, dove vi sono più parrochi, deve farsi da colui, nel di cui recinto esiste la ruota, a tenore delle lettere circolari degli anni 1755, 1788, e 1795. Sarà egli il deputato nato dei projetti, che con particolarità veglierà alla loro custodia, se un' antica consuetudine, o antecedenti decisioni de' tribunali non avranno accordato ad altri una tale prerogativa.

La curatrice della ruota deve essere una femina proba, ed onesta; ma se cesserà di esser tale, e comincerà a dare dei sospetti del suo mal costume, sarà dovere del predetto deputato ecclesiastico di rappresentarlo alla deputazione generale per essere rimossa dal suo officio.

La ruotara è in obbligo di manifestare, se alcuno dei projetti sia stato esposto con qualche segno, o distintivo particolare, il quale in ogni tempo potrà essere un indizio di riconoscenza del bambino. La deputazione locale deve in tal caso notare nei suoi registri non solo il giorno, o l' ora dell' esposizione, e la nudrice alla quale è consegnato il projetto; ma anche il segno, con cui fu esposto alla ruota, dovendo il segno stesso restar conservato in potere del parroco con darne tosto avviso alla deputazione generale, e farne inoltre menzione in tutte le relazioni semestri.

§ III. La ruotara deve pernottare sempre, ed immancabilmente dormire o nella camera stessa, dove è posta la ruota, o al più nella stanza contigua, come fu ordinato nel 1768. Nella stanza, dove dorme, deve esservi fissato il campanello, il di cui cordoncino deve corrispondere fuori, dove è la ruota; e la posizione di tale stanza sia tale, che internamente comunichi colla prima, senza essere obbligata ad aprir di notte la porta della sua casa e ad uscire fuori di essa per torre i bambini dalla ruota.

I Magistrati municipali devono tenere in potere della medesima la provvista permanente almeno di due fasciature, e pannolini corrispondenti per cuoprire, ed avvolgere in un tempo stesso due projetti: nella guisa stessa avendo S. M. proibito, che i projetti dei casali, villaggi, o paesi territoriali fossero mandati agli spedali della città, che han l' obbligo di mantenerli, ma che dovessero restare nel luogo natio a carico degli stessi ospedali, è dovere dei rettori, o amministratori di tali pie opere tenere in tutte le ruote dei villaggi, o casali di loro dipendenza la provvista medesima.

§ IV. Nella custodia dei parti futuri è molto commendata, ed in-

culcata la carità, la segretezza, e il silenzio; ma non perciò devono fidarsi i parrochi delle promesse delle donne illegittimamente gravide, o dei loro congionti, che a suo tempo sarebbero per consegnargli la prole, che sarà per nascere. La prammatica dell'Augustissimo Carlo III del 1749, gli ulteriori stabilimenti del 1768, e del 1795 dispongono, che in simili casi il parroco debba assicurare il parto per via del capitano, o del giudice criminale, o di altro simil ministro di giustizia, e che costoro non possono senza delitto negarsi di dare gli opportuni provvedimenti anche con carità, e segretezza. Ma siccome in tali avvenimenti può essere facilmente compromesso il decoro delle sventurate genitrici, e si può molto temere che le medesime atterrite depongano immaturamente la loro prole, che è appunto quel danno, che si vuole impedire; perciò non sia affatto lecito ai parrochi di chiamare subito le forze della giustizia per la sicurezza del parto; (*escluso il solo caso, in cui si possa temere un' imminente pericolo di procurarsi l'aborto*) ma debbano prima consultare la deputazione suprema, la quale sarà per regolarne le mosse.

§ V. Non essendo raro il detestevole esempio, che le stesse donne maritate, ancorchè gravide per legittimo commercio, procurino di abortire, e che a tal delitto sovente vi concorrano le mammane, i medici, gli aromatari, sarà un preciso, ed immediato dovere dei parrochi mettere il futuro parto in custodia per non esporlo a così micidiali attentati, e di passarne prontamente l' intelligenza alla deputazione generale. Riferiranno nell' atto stesso, se il capitano, e altro competente ministro di giustizia abbia date le opportune provvidenze per impedire l' aborto, e se abbia proceduto contro i cooperatori, ed i complici del delitto a tenore dell'accennata prammatica.

Per l' oggetto stesso della conservazione de' parti veglieranno i parrochi, che niuna gravida, o libera, o maritata, venga rinchiusa in carcere stretto, oscuro, penoso, od incomodo, e nel caso di controvenzione di questa legge sono obbligati i medesimi di ricorrere immantinente alla deputazione suprema.

§ VI. È stato in tutt' i tempi rigorosamente proibito di rintracciarsi in qualunque modo gli occulti, ed incerti genitori. Ma quando anche sian noti pubblicamente, e senza farsene la menoma indagine pubblicamente costi, che l' illegittime madri sian pubbliche meretrici non povere, è vietato alle deputazioni locali, e magistrati municipali di obbligar le medesime a nudrirsi i figli da loro esposti alla ruota senza l'approvazione della deputazione generale.

È vietato parimente per qualunque siasi circostanza, o bisogno, di costringere anche promodalmente le illegittime genitrici ad allattare la loro prole, e di pagarle lo stipendio. Se mancheranno delle nudrici, alle quali si possa consegnare il projetto, per allora provvedano le deputazioni locali nella miglior maniera possibile, e ne facciano nel caso suddetto di penuria la ricerca nei più vicini paesi, dovendo la deputazione locale passarne l'intelligenza all' arciprete di quel luogo, perchè ne prenda la convenevole cura.

Pei bambini, che nascono da legittimo commercio, deve costare apertamente, ed immantinente di esser tali, per essere restituiti ai legittimi genitori colla rifazione delle spese. Se scorre qualche tempo dall'espo-

sizione alla ruota, allora non avrà più luogo qualunque preteso dritto ne' magistrati municipali.

§ VII. Per gli esteri illegittimi è proibita parimente qualunque ricerca; e tutte le volte, che non costi al momento stesso della projezione, o per istrada, o per caso fortuito, che il bambino, il quale si espone, o va ad essere esposto alla ruota, sia straniero, allora il medesimo deve restare a costo di quel comune, dove è stata seguita la projezione.

Ma quando anche nella maniera divisata apertamente costi, che il projetto, il quale o si espone, o va ad essere esposto, sia straniero, non possa in conto alcuno essere rifiutato; il rifiuto sarebbe fatale; nè possa subito essere restituito; l'immediata restituzione sarebbe di grave pericolo. Devono anzi le municipalità prenderne particolare governo, ed avvisarlo alla deputazione generale, affinchè l' università natia lo richiami, e ne ristori esattamente i danni, e le spese.

§ VIII. Nella scelta delle nudrici è proibito dalla religione, e dalla stessa natura affidare la lattazione dei projetti a donne di pubblico scandalo, o a donne inferme.

Parimente per la legge del 1788 non è affatto permesso, che si dia più di un projetto ad una nudrice, o che si scelgano quelle donne, le quali non ancora abbiano slattato i loro figli. Quindi se accade, che talvolta per mancanza di nudrici nel luogo natio debbano i projetti essere affidati a donne dei paesi vicini, è necessario, che costoro esibiscano una fede del proprio parroco, il quale contesti o la morte, o lo spoppamento del proprio figlio.

§ IX. Gli alimenti alle nudrici, e le mesate per la conservazione dei pannolini devono darsi anticipatamente, e senza differimento nei mensili congressi, cioè alla presenza del parroco, del deputato secolare, del maestro notaro, e della ruotara. Devono darsi a mani proprie delle medesime in denaro, senza deduzione alcuna per qualunque siasi ragione, e giammai in somma minore di quella assegnata dalla M. S. con dispaccio de' 28 agosto 1812. La deputazione generale riguarderà come una frode, e farà punire come un delitto o qualunque minorativa, che a danno delle miserabili nudrici si farebbe dai magistrati municipali, o qualunque sostituzione di generi al denaro degli alimenti, e dei pannolini sopraddetti.

Negli stessi mensili congressi sarà un oggetto particolare di esame non solo la riconoscenza dei projetti, e se i medesimi conservino il segno della funicella al collo colle armi dell'università, ma anche di vedere se siano ben nudriti, e se i tari quattro accordati in ogni mese siano con effetto impiegati per la conservazione delle vesti. Osservando i deputati una nudrizione viziosa, o malsana sarà loro dovere di sostituire nuove nudrici.

È anche un' obbligo dei deputati, e della ruotara il visitare i projetti nelle loro case per impedire il disprezzo, che dei medesimi fanno le nudrici, le quali lasciano talvolta per giorni interi i bambini anche a porte chiuse ne' loro tugurî, ove gemono abbandonati, mentrechè esse o vanno a far legna nelle campagne, o si occupano nel paese stesso a rendere particolari servizî. Alla poca cura delle nudrici si deve in maggior parte la lagrimevole perdita di un numero spaventevole di projetti, e la vigilanza dei deputati locali può solo conservar queste vittime, e minorare le sciagure.

§ X. La provvista delle fasciature, e pannolini, che i magistrati municipali devono per prima consegna dare alle nudrici, deve essere sufficiente al bisogno; giacchè i tarì quattro al mese accordati da S. M. non servono che a conservarla. Alla morte del projetto devono le nudrici riconsegnare ciò, che avevano ricevuto, avendo sempre riguardo al consumo in ragione del tempo, e alla qualità della provvista ricevuta; ma conviene, che i deputati locali attendono con molta diligenza, se egli sia morto con male d' infezione; nel qual caso non permettono in modo alcuno, che i pannolini stessi, e le medesime fasciature passino all'uso della ruotara, o di altri bambini per non trasmettere in essi il vizio fatale e determinarne l' eccidio.

§ XI. Le deputazioni locali per nuova disposizione della Maestà Sua saranno sempre, ed invariabilmente composte da colui, che temporariamente sarà il giurato seniore, dall' arciprete, o da quel parroco nel di cui distretto esiste la ruota, e da un deputato secolare da scegliersi dalla M. S. a proposta della deputazione suprema, ed a nomina del civico consiglio. Or coloro, che erano nella carica di deputati prima dell' anno 1813, epoca della soppressione di questo pio istituto, dalla pubblicazione delle presenti istruzioni ritorneranno tosto nel medesimo officio; ma che debbano subito gli altri deputati farne intesa la deputazione generale manifestandone il nome per essere notato nel registro corrispondente. In quei luoghi però dove manca il deputato secolare, perchè più non esiste, o perchè ne vacava la carica all' epoca suddetta, o perchè è passato ad abitare in altre città, il magistrato municipale faccia subito inteso il consiglio civico, perchè si dia tutta la premura di mandare le sue nomine alla deputazione generale. Intanto in queste tali comunità, dove attualmente manca il terzo deputato, il giurato seniore, e il parroco non differiscano le funzioni de'loro doveri, e diano ben tosto principio alle loro incumbenze, rappresentando promodalmente i medesimi l'intera deputazione locale.

A niuno poi dei deputati sia lecito d' introdurre delle novità, o di ritirarsi dall' esercizio della sua carica, o di sospendere per qualunque siasi potente ragione la sua firma, o il corso dei mensili mandati degli alimenti, e pannolini. In caso che fra i detti deputati vi siano delle differenze, debba ognun di loro rassegnare l' emergente, ed il suo parere alla deputazione generale per attenderne le superiori determinazioni. Nella guisa stessa se alcun deputato secolare vorrà rinunziare, debba sempre esercitarne le funzioni, sinchè dalla M. S. sarà fatta la nuova elezione.

La sorveglianza alla conservazione dei projetti è una opera di vera pietà cristiana. Quindi è proibita qualunque rimunerazione, o salario per la carica di deputato, a tenore delle lettere circolari del 1799, non potendo costui altro pretendere, che un libro a più colonne per iscrivervi quanto nell' articolo 28 delle Sovrane istruzioni si contiene.

§ XII. In ogni semestre cioè a 30 giugno, e a 31 dicembre di ogni anno i giurati, ed i parrochi tutti generalmente abbiano particolare cura di mandare, secondo l' antica osservanza, separatamente, e senza ritardo alcuno alla deputazione generale le relazioni semestri. La direzione alla deputazione generale deve essere quella ordinata dalla M. S. nell' articolo 24; qualunque altra direzione sarà considerata come nulla; ed il

metodo delle relazioni suddette sarà quello stesso, di cui se ne descrive nel § XIX la formola per la generale intelligenza. Non sia lecito nè ai giurati, nè ai parrochi di preterire alcuno dei capi, che in detta formola si contengono, nè aggiungervi delle notizie estranee, o materie incompetenti. Se qualche cosa dovranno manifestare tanto gli uni, che gli altri, che non riguarda gli oggetti della relazione, debbano esporlo in carta, e lettere separate, giacchè l' uno è il ripartimento delle relazioni, l' altro è quello delle provvidenze, e del carteggio.

È stata pel passato molto colpevole la negligenza di taluni nel trasmettere opportunamente, e prontamente le relazioni semestri, dal che ne è derivato il grave disordine, che troppo tardi la deputazione suprema è venuta in cognizione dello stato della projezione di tutto il regno, e troppo tardi ne ha umiliato al Real Trono il suo rapporto. A correggere per l' avvenire qualunque differimento la deputazione suddetta farà severamente osservare la pena imposta dalla M. S. per le municipalità, che mancheranno di spedirle, e non lascerà nell' atto stesso d' implorare i più valevoli ripari per quei parrochi, ed arcipreti, che saranno similmente negligenti. Per togliere poi ai medesimi qualunque scusa, o pretesto di averle trasmesse, e di essersi smarrite, la deputazione generale vuole, che eglino si vaglian sempre nell' inviarle della via regia ed ordinaria della posta, secondo fu prescritto nel 1769, e nel 1788, restando assolutamente proibito di rimetterla per via degli agenti, dei procuratori, o di altre persone a tenore del circolare dell' anno 1796.

Or siccome in tutte le comunità del regno il magistrato municipale si muta, e si succedono in ogni anno nuovi rappresentanti, ai quali può essere ignota questa legge di loro dovere; ed i parrochi stessi posson mancare, o per loro assenza dalle loro chiese, o perchè cessan di vivere, per lo che o coloro, che dovran formare le relazioni semestrali in loro vece, o i loro successori potranno similmente ignorarla; i maestri notari sotto la pena della sospensione del loro officio sono incaricati di notificare quest' obbligo ad ogni nuova sede di senatori, o di giurati, tostocchè si rimetteranno in possesso della loro carica, come fu ordinato nel 1795, e tutti generalmente i giurati, parrochi, ed arcipreti devono far registrare le presenti, i primi ne' libri della corte giuratoria, i secondi nei libri parrocchiali per l' ulteriore direzione, ed intelligenza.

§ XIII. Nelle sopraddette relazioni tanto le municipalità, che gli arcipreti devono farsi carico delle donne morte gravide, se in esse siano stati eseguiti con prontezza i parti cesarei, quale sia stato il loro numero nel corso del semestre, e quale il successo. In ciò i parrochi devono usare tutta la loro vigilanza, e il loro zelo, trattandosi della salvezza di tante anime; ed ogni menoma omissione, o ritardo può essere l' infausta cagione della loro perdita eterna. Quindi raccomanderanno efficacemente ai loro cappellani, e agli altri ecclesiastici, i quali amministrano gli ultimi sagramenti, e che vanno ad assistere a donne maritate moribonde d' informarsi sempre, se vi è dubbio di gravidanza; e quando ve ne sia la sola probabil credenza, subitochè sian morte, procurino in ogni modo la sollecita esecuzione dei tagli cesarei in adempimento della legge dell' Augustissimo, e Religiosissimo Carlo III, che fu il fondatore di questo pio Istituto. Se i medici, cerusici, o fisici, i barbieri, le mammane,

o altri periti, ai quali ne sarà appoggiata l'incombenza; se i parenti della defonta per qualsivoglia motivo vi si opporranno; o se finalmente il capitano di giustizia, o altro officiale competente, che ne avrà avuto l'incarico, non avrà dato, senza la minor perdita di tempo, i convenienti ripari, obbligando, come devono in caso di contumacia, e di resistenza, anche colla forza, e le azioni reali e personali, tanto i parenti a permettergli, che i periti ad eseguirli; in tutti gli anzidetti casi i parrochi, ed arcipreti, i deputati locali, li stessi magistrati municipali faranno tosto avvisata la deputazione suprema, perchè dai tribunali competenti se ne dispongano le provvidenze, ed i castighi. All'esecuzione dei parti cesarei non si dia affatto luogo al pretesto, che la creatura o sia forse morta due, o tre giorni prima di morire la madre, come facilmente sogliono attestare le levatrici, o che debba esser morta, per esser passato un tempo notabile dalla morte della medesima. L'esperienza ha fatto conoscere, che molti bambini, i quali per una ferma assicurazione dei medici, o delle mammane sono stati creduti morti nell'utero per le descritte ragioni, fatto poi il taglio cesareo si son trovati viventi. Onde i parrochi, ed arcipreti ricordevoli del vivo incarimento, che ne fa loro la predetta Reale prammatica non permettano mai, che si sepellisca alcuna difonta ancorchè gravida di pochi giorni, se prima non sarà stata fatta la descritta incisione, giacchè il tempo dell'animazione del feto umano è facile, che sia nei primi giorni del suo concepimento, come dottamente dimostrò il primo deputato di questo Instituto de' projetti l'esimio Monsignor Cangiamila nel 1758 nella sua applaudita opera *della Sagra Embriologia*.

§ XIV. Dovranno parimente nelle stesse relazioni semestrali i giurati, i parrochi, gli arcipreti farsi carico dei bambini nati coll'ultimo grado di profonda sincope, chiamata in greco vocabolo *Asfissia*, e perciò senza moto, senza polso, senza respirazione sensibile. Tralascia la deputazione generale di qui ripetere quanto sulle tracce del commendato Monsignor Cangiamila scrisse l'onorevole dottor D. Gaetano Merulla nelle sue istruzioni fisiologico-pratiche di ostetricia nell'anno 1792 per avvertire i gradi di *Asfissia*, i tempi, nei quali i bambini possono esserne corretti, e i rimedi di richiamarli in vita, perchè crede, che presso gli archivi di tutti i parrochi, e delle corti municipali siano state ben custodite le molte lettere circolari in diversi tempi a tal uopo pubblicate. Solo in questa parte la suprema deputazione è in dovere di raccomandare ai parrochi, perchè istruiscano le levatrici ad esser pronte a sovvenire in simili casi tali sventurati bambini, primieramente ad assicurargli l'eterna salvezza battezzandoli sotto condizione, e quindi a rianimarli a lungo con panni caldi, e fomenti, con porgli un dito nel fondo della bocca per eccitarlo al vomito, con introdurre in essa con soffio violento un aere caldo, turandogli le narici, con lavargli il viso con qualche liquore spiritoso, con succhiargli i piccoli capezzoli delle tenere mammelle, con fregargli le piante dei piedi, con introdurgli il fumo del tabacco negl'intestini, con bruciargli finalmente l'estremità del cordone dell'umbilico, facendogli sentire l'azione del fuoco, sospendendo per allora la legatura del tralcio. Soltanto si asterranno a conferirgli il battesimo, e ad usare i già descritti sovvenimenti, quando nascono corrotti, o con un principio di corruzione, o con altro segno certo di morte.

§ XV. Con uguale ferventissimo zelo i parrochi, ed arcipreti istruiranno le mammane suddette anche per quei casi, quando con insuperabile ostacolo non può un bambino uscire dall' utero senza essere estratto, con un pericolo o certo, o probabile di perire pria che o tutto, o parte venga fuori. Purchè sia vivo il bambino, e si possa toccare fisicamente coll' acqua per mezzo di schizzetto, o altro simile stromento, basterà ciò per formare allora un battesimo valido, chiamato per injezione, accompagnandovi all' intenzione della chiesa le parole, che costituiscono la forma del Sagramento, come già fu generalmente comunicato nel 1797.

§ XVI. Meritano anche una particolare considerazione quei mostri, che nati tali, o hanno o possono avere, purchè siano vivi, un' anima ragionevole, e perciò capaci, almeno sotto condizione, di questo salutare lavacro. L' ignoranza di molte donne ha fatto perdere molte anime, gettando ne' letami come falsi germi quegli abortivi, o quei supposti mostri, che d' ordinario sono feti umani. Sarà questo un' altro oggetto d' istruzione, che i parrochi daranno a tutte le femine maritate, e principalmente alle mammane, affinchè le medesime in simili casi gli presentino tali incerte creature per risolversi da loro, secondo le leggi della chiesa nel suo rituale, se debbano o no ammettersi al battesimo. Quindi nelle relazioni semestrali i parrochi faranno menzione di costoro; e se alle stesse si è dovuto apprestare o no il battesimo, chiamando sovente notizia dalle levatrici, le quali precisamente sono sempre informate di tali avvenimenti.

§ XVII. Finalmente i parrochi sono obbligati in ogni semestre di aggiungere tre altri articoli nei loro rapporti nel modo stesso, con cui sarà descritto nella formola: l' uno del numero dei matrimoni celebrati in quel semestre; il secondo de' soli nati legittimi, classificando i maschi e le femine in numero collettivo; ed il terzo in numero parimente collettivo de' morti legittimi di qualunque età e condizione, anche del corpo dei regolari, classificando nella guisa stessa il loro sesso: e ciò oltre de' nati e morti projetti, come si scorge dal tenore della formola stessa, e dalle Sovrane istruzioni all' articolo 40. Dove il parroco è un solo, ma vi sono tuttavia delle chiese filiali, le quali sono governate da' cappellani curati, senzachè questi siano obbligati a mandare le relazioni semestrali, allora il parroco stesso come chiamerà dai detti curati le notizie su gli altri articoli delle relazioni, dimanderà anche da loro i certificati dei matrimoni contratti, de' nati e morti legittimi del loro distretto, compiegando i certificati stessi ne' loro rapporti, e trasmettendoli originalmente alla deputazione generale.

§ XVIII. È poi un preciso dovere delle deputazioni locali, secondo l' articolo 39, il prevenire negl' infelici projetti il lagrimevole flagello del vajuolo naturale coll' inoculazione del vajuolo vaccino. Dopo la felice e l' utile scoverta fatta da Jenner nei campi di Glocester, sarebbe una barbarie far perire, o sottoporre tali innocenti a tutte quelle disgrazie, sotto cui, per tanti secoli, nelle rovine di un morbo così terribile e distruttore ha dovuto gemere l' umanità. Quindi nelle suddette relazioni semestrali dovranno i giurati, i parrochi, i detentori riferire quanti e quali projetti siano stati vaccinati, quali e quanti nel detto semestre ne sieno morti col vajuolo naturale. L' inoculazione vaccinica si fa in tutt' i tempi

ed in tutte l' età. Sarà perciò della vigilanza e zelo de' deputati locali il farne opportunamente, scorso il secondo mese, eseguire l'innesto.

§ XIX. Nelle prescritte relazioni devono i giurati e gli arcipreti segnare nominatamente quanti projetti, o vivi o morti, siano stati trovati nel corso di quel semestre o nella ruota, o nelle strade, o in qualunque altro luogo; e di quei trovati vivi dovran dire quanti ne sian morti nello stesso semestre, e la cagione della morte loro. Inoltre dovranno nominatamente far menzione de' projetti rimasti vivi nell' ultimo giorno del precedente semestre, e che si alimentavano dal comune, o da qualche spedale, e di tali projetti rimasti vivi nel semestre antecedente si deve manifestare quanti ne sian morti nell' ultimo semestre, ed a quanti sian sospesi gli alimenti per aver compita l' età di anni cinque i maschi e di anni sette le femine. Comprenderanno perciò tanto gli arcipreti che i giurati, che il rapporto anzidetto deve avere una perfetta concatenazione con i rapporti precedenti, e deve essere fatto in carta separata, fedelmente trascrivendovi dal loro libro i nomi de' projetti de' passati semestri, i nomi di coloro che escono dagli alimenti, i nomi degli esposti nell' ultimo semestre; e per vedersi tutto in un colpo d' occhio, i projetti usciti dagli alimenti si segueranno nel margine con una croce ✠, ed i morti con due croci ✠✠. La nota suddetta deve essere firmata da loro medesimi; ed acciocchè non vi sia alcun equivoco, alla maggiore intelligenza se ne descrive il tenore nella formola dei detentori al § XX (1).

In seguito alla nota sopraddetta si descriveranno nominatamente, e colla classificazione dei sessi, i projetti già usciti d' alimenti, concatenandoli similmente con tutti quelli del passato, e segnando coloro, che non ancora hanno avuto situazione in adempimento dell' articolo 40. Cotale manifestazione sempre a concatenare con tutt' i rapporti anteriori, in adempimento del circolare dei 15 giugno 1802, deve farsi sinchè i projetti, e projette saranno arrivate all' età di anni 25, affinchè la deputazione suprema abbia una piena scienza, se i medesimi siano o no collocati. Il tenore della continuazione di tale nota, che riguarda gli adulti, e adulte si potrà anche leggere nella formola del § XX, che parla dell' obbligo dei detentori delle università, che può servire di intelligenza agli arcipreti per la formazione delle loro relazioni semestrali.

Intanto per facilitare la pratica delle anzidette relazioni si mettono sotto gli occhi le seguenti due formole, delle quali la prima sarà tutta affermativa per quei casi, in cui si debba in tutto affermativamente rispondere: e la seconda sarà negativa per ogni altro caso, in cui debba in tutto rispondersi negativamente. E quando le relazioni dovranno essere in parte affermative, e in parte negative, si farà uso in parte dell' una, e in parte dell' altra formola a tenore dei fatti.

§ XX. I giurati alle predette relazioni devono sempre aggiungere una fede giurata del detentore dell' università, ed una fede parimente giurata del maestro notaro della loro corte, a tenore dell' articolo 36, ed

(1) Non si è giudicato necessario il qui riportare le formole che si enunciano nelle presenti istruzioni perchè il contenuto in queste essendo assai chiaro, e preciso non si rende difficile l' adempimento e l' applicazione nella compilazione de' verbali, e de' rapporti.

acciocchè si abbia di tali attestati un metodo invariabile, e d'intelligenza al loro rispettivo incarico, la deputazione generale ne trascrive le formole con la maggior correzione possibile, delle quali non potranno allontanarsi giammai nè il maestro notaro, nè il detentore aggiungendo, o togliendo, o variandone il tenore.

§ XXI. Conoscendo poi la Sovrana pietà, che i projetti di anni cinque privati del benefizio degli alimenti sono ancora fanciulli, ed incapaci a potersi per la loro tenera età procurare i mezzi di vivere, per non restare mendici, e negletti sopra una strada senza un tetto, che li ricuopre, esposti altronde ai disprezzi, ed ai vizi; con dispaccio dei 4 ottobre 1800, si è degnata di permettere per i medesimi la legge dei contratti; affinchè quegli artigiani, e uomini di campagna, che li ricevono presso di se, istituendoli in qualche mestiere provvedano alla loro sussistenza, li educhino, e suppliscano con carità alle veci di loro genitori. Sarà perciò un preciso dovere dei magistrati municipali, e delle deputazioni locali di impiegar prontamente, e con tutto il possibile zelo codesti sventurati adulti secondo le direzioni date dalla M. S. all'articolo 30. Ma è parimente un dovere dei magistrati municipali di trasmettere tali contratti alla deputazione generale, la quale in vigore delle lettere circolari dei 18 dicembre 1800 deve esaminarne i patti, e l'utilità, e autorizzarli in seguito della sua superiore approvazione.

§ XXII. Maggiore deve essere, principalmente degli arcipreti, la carità, lo zelo, e la vigilanza per le projette settenarie. Sono le medesime più esposte, anche nella più tenera età agli attentati del mal costume, ed a tutti gl'insulti, che suol produrre la sfrenatezza, e la licenza. Quindi restando in balia di se stesse, verrebbe ad essere minacciata, compromessa, ed oppressa la loro innocenza, ed anche la loro salute per la piena dei mali, che su di esse ridonda. Non ignora la deputazione suprema in quante guise sono state scandalezzate, deturpate, e corrotte queste semplici fanciulle a danno della religione, e del pubblico. Quindi i magistrati municipali, ed i parrochi, tosto che le projette settenarie usciranno di alimenti, non permettano, che vadano vagando, ma procurino tutti i mezzi possibili di una temporanea provvidenza, sinchè la deputazione generale in adempimento dell'articolo 31 otterrà dalla religiosa pietà dei Vescovi rispettivi un'asilo, ed un sovvenimento per le medesime.

§ XXIII. Siccome poi per il corso di quattro anni è restato sospeso il periodo delle consuete relazioni per la soppressione di questo utile istituto, e resterebbe per conseguenza un'interruzione per il tempo suddetto dello stato della projezione, a formare un nesso tra il passato, e l'avvenire ordina la deputazione suprema, che all'arrivo delle presenti istruzioni i magistrati municipali, e gli arcipreti di ogni comune, ai quali incumbe di spedire le relazioni semestrali, debbano immediatamente, ed in compendio mandare il rapporto della projezione cominciando dal primo gennajo 1812, a tutto il passato dicembre 1816, colle rispettive contingenze di tutti quei projetti, che in detto tempo sono nati, o morti, che sono stati vaccinati, che sono usciti di alimenti, che sono stati collocati sì maschi, che femine, e di quelli che dell'uno e l'altro sesso restano ancora da collocarsi, riunendo il numero di quelli, che a tutti li 31 di-

cembre 1812 erano sotto il beneficio degli alimenti. Alla perfetta intelligenza, e maggior facilità di detto generale rapporto la deputazione generale fa correre la seguente brevissima formola, dovendo gli arcipreti, o magistrati municipali soltanto trascriverla, con segnarvi il numero a tenore dei loro registri, e respingerla prontamente con la direzione a *S. R. M. ripartimento de' projetti* già inculcata nei Sovrani stabilimenti.

§ XXIV. Non ha lasciato poi la M. S. di stabilire una giurisdizione propria per il sostegno di questo pio istituto. Quindi ha risoluto con dispaccio de' 18 gennaio 1817, che tutto ciò che riguarda l'opera de' projetti in osservanza delle sue leggi, le disposizioni del giudice della Gran Corte dottor D. Raffaele di Benedetto, qual deputato destinato per esercitare quella giurisdizione, che per lo passato si esercitava da un maestro razionale del Real Patrimonio, o di quel giudice, che successivamente sarà destinato per deputato suddetto, siano per modo di regola da per tutto eseguite, e che esclusivamente competa al medesimo darne le provvidenze; ben inteso che tutto ciò, che formerà la materia di un giudizio già previsto dalle istruzioni, debba esaminarsi, e decidersi dai Tribunali corrispondenti.

Dovranno dunque le deputazioni locali curare, e sostenere con la più viva fermezza, che gli ordini, che saran per darsi per l'ottimo regolamento di quest' opera cotanto utile, e religiosa in osservanza delle sue leggi non vengano o per negligenza, o per umani riguardi in alcun modo indugiati. Riflettano che qualunque omissione, o ritardo sarebbe di grave danno, e periglio a questa miserabile umanità, e che a loro è commessa la salvezza, la conservazione, e il buon governo di tanti innumerevoli bambini, de' quali miserabili, e sventurati senza propria colpa hanno fra tutte le classi degl' infelici il primo dritto alla pubblica beneficenza, compassione, e pietà. Quindi in qualunque pregiudizio, che sarà per recarsi ai medesimi, sarà per le deputazioni locali un delitto il silenzio; ma devono tosto avvisarne la deputazione suprema, onde vengano con esattezza custodite le sue leggi, e rispettati quegli ordini, che al bisogno saranno disposti dal giudice delegato.

Palermo 30 Aprile 1817.

MONTI FRUMENTARII

Regolamento per la retta amministrazione de' monti frumentarî ne' comuni de' reali dominî continentali (1).

Art. 1. L'amministrazione de' monti frumentarî dovrà regolarsi coll'anno colonico, e non già coll' anno civile. Il cominciamento dell'anno colonico sarà dal primo settembre, e finirà a 31 agosto dell'anno seguente.

2. Sarà depositato e conservato il grano de' monti frumentarî in magazzino ben condizionato chiuso con tre chiavi. Ove sia di necessità di conservarsi nelle fosse, queste saranno site nell' abitato in luogo il più sicuro, che possa esservi, ed estratto dalle fosse sarà riposto in magazzino come sopra.

3. Il decurionato di ciascun comune ov' esistono monti frumentarî nella prima decade di agosto di ciascun anno si riunirà, onde scegliere sotto la più stretta responsabilità solidale di ciascun decurione sei cittadini della classe de' più ricchi del comune ne' quali concorra anche la più costante non equivoca opinione di probità, e fattane la scelta prima che scada la seconda decade di detto mese, il sindaco la passerà all'Intendente, il quale nel Consiglio d'Intendenza nominerà due, cui per un anno resterà affidata l'amministrazione del monte. La nomina dell' Intendente dovrà essere fatta, e spedita nel corso del mese di agosto. L' esercizio dell' amministrazione dovrà cominciare dal primo settembre e continuare a tutto agosto dell' anno seguente. Non mai alcun amministratore dovrà essere confirmato nell' esercizio, ma potrà sibbene essere rieletto dopo un anno d'intervallo (2).

4. Qualora si trovino in uno stesso comune diversi monti frumentarî appartenenti a cappelle laicali saranno essi riuniti in una sola amministrazione sotto il titolo di monte frumentario delle cappelle, ed avranno un solo stato discusso che comprenderà i capitali distinti per ciascuna delle cappelle. Saranno eccettuati da questa disposizione i monti frumentarî delle confraternite, o di particolari padroni, i quali continueranno ad avere un'amministrazione separata.

5. Ciascun amministratore dovrà tenere una chiave del deposito del

(1) Ciascuna provincia de'dominî continentali ha formato uno speciale regolamento per l'amministrazione de' monti frumentarî comunali, e quantunque quasi tutti uniformi siano; pur tuttavia si è stimato qui inserire come il più completo quello della provincia di Terra di Lavoro approvato con decreto de' 5 agosto 1831.

(2) Coloro che per un sessennio hanno esercitato cariche amministrative sono esclusi per due o tre anni dalla carica di amministratori de' Monti Frumentarii — (*Real Rescritto de' 4 ottobre 1843*).

Li atti di giuramento degli amministratori de' Monti frumentarii sono esenti del pagamento de' diritti di registro, e bollo.—(*Real Rescritto de' 29 gennaio 1842*).

Le disposizioni dell' art. 137 della legge de' 12 decembre 1816 sono applicabili alli Deputati de' Monti Frumentarii, ed Agrarii, li quali si ricusano di mettersi in esercizio della carica. —(*Real Rescritto de' 29 Maggio 1844*).

Li Amministratori de' Monti sono obbligati continuare, abbenchè terminato l'esercizio della loro carica, fino al momento della consegna, ed effettivo possesso de'loro successori. —(*Rescritto de' 12 marzo 1845*).

grano, e la terza chiave si terrà dal sindaco. Gli amministratori ed il sindaco si riuniranno ogni dieci giorni, onde ispezionare il grano depositato, perchè resti ben conservato, e si tengano lontani tutti gli accidenti da' quali possa ricevere detrimento.

6. La distribuzione del grano dovrà esser fatta dagli amministratori del monte agli agricoltori del comune, ed anche a quelli di altri comuni, purchè sieno domiciliati in esso comune.

7. Nel mese di agosto di ogni anno si riuniranno il sindaco del comune dov'è il monte, il parroco, e gli amministratori del monte stesso, e formeranno lo stato di distribuzione da farsi, avuto riguardo alla circostanza dei coltivatori, alla estensione de' terreni ch' essi coltivano, ed a tutto altro ch' è necessario aversi presente in casi simili.

8. La distribuzione dovrà esser fatta a tutto il mese di ottobre, scorso il quale non si darà luogo ad altra distribuzione. Il grano che resterà sarà accredenzato in preferenza a' naturali del luogo, in cui il monte fu eretto con obbligo strettissimo, e garentia solidale, della quale saranno responsabili solidalmente gli amministratori di renderlo nel seguente agosto coll' aumento di due vigesime parti di ciascun tomolo, ed a patto che il grano sia di qualità seminabile, cioè scevera di carbone, di golpa, di gioglio, di veccia, e di ogni altra estranea semenza. Non mai sarà accredenzato sia direttamente sia indirettamente a' negozianti, ed incettatori di grano sotto pena del doppio a carico degli amministratori.

9. Rimanendo del grano non distribuito che non potesse accredenzarsi nel modo prescritto nell' art. precedente, gli amministratori del monte dovranno farne rapporto al Consiglio generale degli ospizi, il quale potrà permettere che sia dato a' naturali di altro comune, procurando per mezzo del sindaco e conciliatore locale le cautele necessarie per la sicura restituzione.

10. Gli obblighi di coloro che si accredenzeranno in un modo qualunque de' generi da monti frumentari saranno ricevuti dal conciliatore. Tali obblighi saranno scritti in un registro foliato, e cifrato dal giudice del circondario, e firmato da' debitori se sappiano scrivere, dal conciliatore, e dal cancelliere comunale, e conterranno la descrizione de' nomi degli agricoltori, i loro cognomi il loro domicilio, la qualità del terreno preparato; di più l'indicazione della contrada ov'è sito il terreno, il proprietario, al quale appartiene, la quantità del grano somministrato, il mese, l'anno della somministrazione, e per l'accredenzamento vi sarà anche notato il nome del garante (2).

11. Per rendere più celere, e meno dispendiosa la riscossione del genere accredenzato, il registro indicato nell'articolo precedente, non che gli obblighi de' debitori avranno forza di titoli autentici ed esecutori, e saranno esenti dalle formalità del bollo e del registro, ma laddove dovrà coazionarsi un debitore in tal caso l' estratto del di lui obbligo dovrà essere redatto in carta bollata, e registrato a spese del monte frumentario

(2) È dovuto a' cancellieri de' conciliatori il diritto di un carlino per le obbliganze di tomoli cinque inclusive soltanto, e nulla per le obbliganze di quantità minori. E ciò per effetto di determinazione presa di accordo tra li Ministri degli affari interni, di grazia e di giustizia nel 1821, ed enunciata nella Ministeriale de' 2 settembre 1840.

salvo a questi di ripeterne l' importo dal debitore istesso unitamente alla sorte principale (1).

12. Gli amministratori de' monti frumentari procederanno economicamente alla esazione de' capitali, e degli aumenti riportati nel libro degli obblighi, indicato nell' art. 10; dove ritrovassero ripugnanza, spediranno l' intimazione al debitore a' termini e nelle forme prescritte nell' art. 67 della legge de' 30 gennaio 1817 sull' amministrazione de' beni dello Stato. Qualora i debitori, elasso il termine di cinque giorni dopo ricevuta l'intimazione trascurassero di pagare le quantità da essi dovute, saranno soggetti alla coazione de' piantoni. L' uso de' piantoni dovrà aver luogo indistintamente contro tutt' i morosi sieno o no recidivi, purchè nell'atto della consegna del grano siansi fatti sottoporre a tal genere di esazione. L'amministrazione incaricata dell'esazione de' generi accredenzati da' monti frumentari dovrà dimandare al Sottintendente del proprio distretto un numero di piantoni, e la facoltà di servirsene.

Il Sottintendente scorgendo giusto il motivo delle misure proposte accorderà la forza, fissando il numero dei giorni in cui essa dovrà rimanere al domicilio del debitore moroso, e ritenendo presso di se lo stato nomininativo de' debitori, in casa de' quali la medesima sarà inviata.

Il numero de giorni indicati nell' articolo precedente non potrà mai eccedere quello di dieci giorni.

Il Sottintendente nell' accordare l' uso de' piantoni avrà cura di concertarsi col ricevitore della fondiaria, onde non sia attrassata l' esazione della medesima.

Non potrà farsi uso de' piantoni contro i debitori morosi de' monti frumentari se prima non sia stato loro spedito un mandato di coazione a' termini, e nelle forme prescritte dall'art. 67 della legge de' 30 gennaio 1817 sull' amministrazione de' beni dello stato, come di sopra è detto (2).

L' amministrazione dei monti frumentari non potrà chiedere al Sottintendente del distretto l' uso de' piantoni che cinque giorni dopo la spedizione del mandato indicato nel numero precedente.

13. Gli amministratori, che nel lasciare il loro ufficio in fine di settembre di ogni anno fossero manchevoli a consegnare in genere i grani accredenzati nell'anno precedente, o che non presentassero almeno gli atti coattivi impresi contro de' debitori nel modo prescritto negli articoli precedenti per tali, o per altre loro colpe saranno tenuti del proprio a norma della legge.

14. Gli amministratori restano incaricati di passare all'Intendente della provincia nell' ingresso del loro esercizio la nota della quantità del grano esistente nel deposito, ed ogni dieci giorni del mese di ottobre quella della distribuzione fattane coll' indicazione degli agricoltori, cui il grano si è distribuito e della rispettiva quantità, e circa il grano accredenzato

(1) Le disposizioni vigenti sulla rinnovazione de' titoli dei comuni, e luoghi di beneficenza sono applicabili alli debitori dei monti frumentarii adempiendosi talune ritualità (*Minist. de' 2 giugno 1819*).

(2) I debitori de' monti frumentari debbono essere costretti colle stesse norme dettate dagli articoli 242, e 243 della legge de' 12 dicembre 1816, per li debitori dei comuni, e pii stabilimenti, e possono essere sottomessi a tali misure abbenchè non vi si siano obbligati espressamente. (*Real rescritto de 5 settembre 1838.*)

ne dovranno anche all' Intendente passar la nota tra gli otto giorni seguenti all' accredenzamento, coll'indicazione ben anche della persona cui si è fatto, del garante, o coobbligato in solidum, e delle quantità del grano.

15. I novelli amministratori che a norma dell'art. 3° entreranno nell' esercizio delle loro funzioni al primo settembre cureranno di ricevere sotto la loro più stretta responsabilità il conto in regola da quelli che lasciano l' uffizio.

16. Il conto sarà dato nel termine di un mese, ed i novelli amministratori saranno nell' obbligo di rimetterlo tra quattro giorni all' Intendente perchè sia discusso nel Consiglio d' Intendenza. (1)

17. Dall' aumento del grano si dovranno tenere le sole spese per la conservazione e pel premio di esazione dovute, che dovranno essere discrete, nè mai eccedere il quinto del detto aumento. Ogni altra spesa non presritta nella rispettiva istituzione del monte dovrà essere considerata com'estranea alla istituzione di esso monte frumentario, e quindi inammissibile ne'conti.

18. Gli amministratori che avranno lasciato il loro uifizio al primo settembre, e che avranno mancato alla esibizione del conto al primo di ottobre seguente, saranno multati irremisibilmente in dieci tomoli di grano per ciascheduno a beneficio del monte.

19. Le multe saranno applicate dal Consiglio d' Intendenza senza esservi bisogno d' interpellazione, dovendosi intendere che vi sieno incorsi in detta multa tutti quelli amministratori che avendo lasciato l'uffizio dal primo settembre avranno mancato di dare il conto nel tempo stabilito nell' ari. 15 nè si ammetterà scusa alcuna.

---

(1) Li Sindaci li quali per ragione della loro carica debbono avere sui monti frumentarii immediata vigilanza, sono tenuti a concorrere nella reddizione del conto morale, e la risponsabilità dev' essere principale negli amministratori, e sussidiaria ne' Sindaci (*Rescritto de' 12 Novembre 1842.*)

Istruzioni per l'istituzione dei Monti frumentari nei comuni de' Reali domini oltre il faro.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 giugno 1838 (1).

Da' rapporti di alcuni fra gl'Intendenti delle provincie di cotesti Reali domini circa l'uso attuale, e l'esistenza dei fondi dipendenti dai peculi frumentari, scorgo in molte comuni esservi dei depositi dei generi la di cui destinazione per meglio intesa economia erasi come per pratica invertita a soccorrere come semenza i poveri agricoltori mediante il compenso di tumoli due per ogni salma. L'impero delle cose è così potente, che si fa strada da se stesso a traverso degli ostacoli, e si apre la via a quei miglioramenti che la natura di esse reclama. L'agricoltura che per la Sicilia è il primo mezzo di produzione, esige dei capitali come ogni altro ramo d'industria onde salire a certo grado di perfezione. E la mancanza di essi era certamente il più forte ostacolo a farla progredire. Sarà quindi rendere a cotesto suolo il più grande dei benefizi procurandogliene, e facendo emergere da una misura anti-economica la più utile delle instituzioni.

Cooperiamo quindi d'accordo a portarlo al suo più alto lustro. Convertiamo in monti frumentari di proprietà comunale, ciò che può con tutti gli sforzi salvarsi dai peculi annonari. Io mi affido quindi alla di lei energia per procurare ai comuni di cotesta provincia il bene inestimabile di veder soccorsi gli agricoltori a tempo, e senza esser soggettati a disastrosi impegni.

E però conviene dare a siffatte istituzioni regole e forme amministrative da renderne stabile la esistenza, e da promuoverne l'incremento. Con queste vedute io le comunico le seguenti istruzioni, che avrà cura di fare eseguire sotto la sua vigilanza ed alle quali darà col giornale d'Intendenza la più estesa pubblicità. Quando le cose saran venute a tale da potersi dire ordinate, io mi propongo di rassegnare il tutto a S. M. per la sua superiore sanzione.

1. Sarà fatto in ogni comune esatto inventario dei grani, sia esistenti in magazzini, sia da riscuotersi, colla giunta di due tomoli a salma da diversi coloni.

2. Il genere sarà conservato in magazzino ben condizionato sotto tre chiavi.

3. Il decurionato di ciascun comune nella prima decade di agosto si riunirà a fine di scegliere sotto la più stretta responsabilità solidale di ciascun decurione sei cittadini della classe dei più ricchi del comune ne' quali concorra ancora la più costante non equivoca opinione di probità.

(1) Circolare diretta agli Intendenti delle provincie di Sicilia.

Questa doppia terna sarà immancabilmente rimessa dal sindaco all'Intendente nella seconda decade del mese istesso, onde questi possa in Consiglio d'Intendenza nominare tra essi due, cui affidare l'amministrazione dell'anno. Questa nomina dee pure immancabilmente aver luogo ed essere spedita nel corso di detto mese. L'anno colonico dal 1° settembre finisce a' 31 agosto.

4. Gli amministratori nominati debbono entrar quindi in esercizio il 1° settembre e terminare il 31 agosto dell'anno successivo.

5. Niuna conferma avrà luogo: l'amministratore potrà essere rieletto però dopo un anno d'intervallo, e dove i suoi conti sieno stati resi e discussi in regola.

6. Le tre chiavi di cui è parola nel n.° 2 saran consegnate una a ciascun amministratore, la terza rimarrà presso il sindaco.

7. Il sindaco e gli amministratori si riuniranno ogni dieci giorni onde ispezionare il grano depositato perchè resti ben conservato, e si tengano lontani tutti gli accidenti da cui possa ricevere detrimento.

8. La distribuzione del grano sarà fatta dagli amministratori ai coloni del proprio comune o domiciliati in esso.

9. Per la esecuzione del presente articolo nel mese di agosto di ogni anno si riuniranno il parroco, il sindaco, e gli amministratori: formeranno lo stato di distribuzione da farsi, avuto riguardo alle circostanze dei coltivatori, alla estenzione dei terreni ch'essi coltivano, ed a quanto altro sia necessario aversi presente in simili casi.

10. La distribuzione dovrà essere fatta a tutto il mese di ottobre, scorso il quale, resta inibita ogni ulteriore distribuzione.

Il grano che avanzerà dalla distribuzione verrà accredenzato.

11. Il grano sia che sarà distribuito, sia che sarà accredenzato lo dovrà essere sotto l'obbligo strettissimo, e garentia solidale, della quale saranno solidalmente responsabili gli amministratori di renderlo nel seguente agosto coll'aumento corrispondente a due tumoli a salma e di qualità seminabile, scevro, cioè di carbone, di golpa, di gioglio, di veccia e di ogni altro corpo estraneo.

12. Qualunque accredenzamento resta vietato sotto la stretta responsabilità degli amministratori ed a pena d'un doppio carico di accredenzare il genere, sia direttamente sia indirettamente a' negozianti, ed incettatori.

13. Gli obblighi di coloro, a cui si distribuiscono o si accredenzano i grani, saranno ricevuti dal conciliatore. Essi saranno scritti in un registro foliato, e cifrato dal giudice del circondario, e firmato dal debitore, se saprà scrivere, dal garante solidale, dal conciliatore e dal cancelliere presso lo stesso. Essi conterranno la descrizione dei nomi e cognomi degli agricoltori, del loro domicilio, della qualità del terreno preparato coll'indicazione della contrada dove è sito, e del proprietario a cui appartiene, della qualità del grano somministrato, e dell'epoca precisa in cui è segnata la somministrazione, da ultimo il nome e cognome del garante solidale, e l'obbligo di entrambi di soggettarsi alle coazioni dei piantoni, e dell'arresto personale (1).

(1) È accordato a' cancellieri il dritto di un carlino per le obbliganze di tomoli cinque inclusive, e più; nulla poi è loro dovuto per le obbliganze di quantità minori. (*Ministeriale de' 2 settembre 1840*).

14. Gli amministratori procederanno economicamente alla esazione dei capitali e degli aumenti riportati nel libro degli obblighi, di che è parola nell' articolo precedente. In caso di ripugnanza spediranno al debitore la intimazione ai termini delle forme prescritte nell' art. 67 della legge del 30 gennaio 1817 sull' amministrazione dei beni dello Stato. Dove, elassi i cinque giorni dal dì della ricevuta intimazione, trascurassero i debitori di pagare il loro debito, saranno soggetti alle coazioni dei piantoni. Per questi gli amministratori si rivolgeranno al Sottintendente del distretto, onde avere quel numero che bisogni, e la facoltà di servirsene. Essi non potranno mai richiederli se non dopo cinque giorni dalla spedizione dell' intimazione.

15. Gli amministratori, nell' uscire di carica e propriamente in fine di settembre d'ogni anno, dovranno consegnare i generi distribuiti ed accredenzati nell' anno precedente coll' aumento, e per la quantità mancante gli atti coattivi in regola giusta il prescritto di sopra fatti contro i debitori. Dove manchino a ciò, o sieno in colpa per altro, saranno tenuti di proprio.

16. Gli amministratori all' ingresso del loro esercizio sono nell'obbligo di far tenere all' Intendente la nota firmata del grano esistente nel deposito. In ogni fine di ottobre quella della distribuzione eseguita o per lo accredenzamento, e per nota per ogni fiata entro gli otto giorni alla eseguita operazione coll' indicazione de' nomi e cognomi dei debitori, quantità del genere, ed obbligo solidale del garante.

17. Gli amministratori che subentrano al 1° di settembre di ogni anno saranno tenuti a farsi consegnare il genere ed i conti in regola dell' amministrazione tenuta dai loro predecessori, sotto la più stretta loro responsabilità: i conti debbono essere dati nel termine di un mese ed i novelli amministratori saranno tenuti a rimetterli all' Intendente tra quattro giorni dopo scorso il mese suddetto, perchè siano discussi dal Consiglio d' Intendenza.

18. Gli amministratori, che tra il mese dopo essere usciti di carica non avranno curato di esibire il loro conto, saranno multati a giudizio del Consiglio medesimo irremisibilmente ai termini della legge del 12 dicembre 1816.

19. Le spese di conservazione, ed il premio di esazione, saranno le sole permesse. Esse verranno ritenute dall' aumento del grano, e dovranno esser discrete senza che mai possano eccedere il quinto di detto aumento.

Per ciò che riguarda poi i monti, sieno in denaro, sieno in generi istituiti da pii testatori per soccorso dei coloni, mi farà ella tenere le notizie circa le disposizioni testamentarie, lo stato attuale del capitale lasciato dai testatori a quest'uso e quanto altro occorre, ed attenderà le ulteriori disposizioni di questo Real Ministero e Segreteria di Stato.

In quali casi si possa far uso de' piantoni contro i debitori de' Monti frumentari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 gennaio 1818.

Nel Consiglio de' 17 del cadente mese ho rassegnato a S. M. le mie osservazioni sulla dimanda del signor Intendente di Basilicata, colla quale ha chiesto di essere autorizzato a spedire i piantoni contra i debitori morosi de' monti frumentari per la restituzione de' generi loro accredenzati.

S. M. prendendo in considerazione non meno le mie osservazioni, che il bene de' monti frumentari, ed i vantaggi, che dall' esistenza dei medesimi derivano all' agricoltura, ed al commercio in generale, si è degnata risolvere, che l' amministrazione incaricata dell' esazione dei generi accredenzati da' monti frumentari possa far uso de' piantoni contra i debitori morosi ne' termini, e nel modo che sarà qui appresso indicato.

1. I debitori morosi saran distinti in due classi. La prima classe comprenderà que' debitori, che son divenuti morosi prima della risoluzione di S. M. La seconda classe conterrà quei che diverranno morosi dopo la medesima.

2. Pe' debitori compresi nella prima classe i piantoni non potranno adoperarsi, che contra quelli solamente, che sono recidivi.

3. Sono considerati come debitori recidivi quei, che per più volte, e quasi con una certa costanza si sono dimostrati restii alla restituzione dei generi loro accredenzati.

4. Pe' debitori compresi nella seconda classe l' uso de' piantoni dovrà aver luogo indistintamente contra tutti, sieno o no recidivi, purchè nell' atto della consegna del grano siensi fatti sottoporre a tal genere di coazione.

5. L' amministrazione incaricata della esazione de' generi accredenzati da' monti frumentari dovrà domandare al Sottintendente del proprio distretto un numero di piantoni, e le facoltà di servirsene.

6. Il Sottintendente scorgendo giusto il motivo delle misure proposte, accorderà la forza, fissando il numero de' giorni, in cui essa dovrà rimanere al domicilio del debitore moroso, e ritenendo presso di se lo stato nominativo de' debitori, in casa de' quali la medesima sarà inviata.

7. Il numero de' giorni indicati nell' articolo precedente non potrà mai eccedere quello di dieci giorni.

8. Il Sottintendente nell' accordare l' uso de' piantoni, avrà cura di concertarsi col ricevitore della fondiaria, onde non sia attrassata l' esazione della medesima.

9. Non potrà farsi uso de' piantoni contra i debitori morosi de' monti frumentari, se prima non sia stato loro spedito un mandato di coazione ai termini, e nelle forme prescritte nell' articolo 67 della legge de' 30 gennaio 1817 sull' amministrazione de' beni dello Stato.

10. L' amministrazione de' monti frumentari non potrà chiedere al Sottintendente del distretto l' uso de' piantoni, che cinque giorni dopo la spedizione del mandato indicato nel numero precedente.

Le disposizioni vigenti sulla rinnovazione de' titoli de' Comuni, e de' Luoghi di beneficenza sono applicabili alli debitori de' Monti frumentari adempiutosi però a talune ritualità.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Napoli 2 giugno 1819.

S. M. ha risoluto, che le disposizioni vigenti sulla rinnovazione dei titoli de' comuni, e de' luoghi di beneficenza, siano applicabili pe' debitori de' monti frumentari.

S. M. ha inoltre risoluto, che a tutte queste disposizioni sia aggiunta ancora la ritualità d'intimarsi individualmente ne' rispettivi domicili de' debitori, la nota de' debiti liquidati, e classificati da'decurionati, prima di affigersi in ciascun comune. Così i debitori avvertiti della rinnovazione de'titoli, non potranno addurre alcun motivo d'ignoranza, ed il loro silenzio dovrà presumersi impreteribilmente effetto della ricognizione de' crediti che contro di essi son reclamati.

Nel partecipare alle signorie loro questa Sovrana determinazione, s'incaricheranno di darne comunicazione a' rispettivi collegi giudiziari, e di curarne il dovuto adempimento (1).

Prescrizioni perchè abbiano con effetto esecuzione le significatorie pronunziate da' Consigli d' Intendenza nella discussione de' conti de' Monti Frumentari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 16 aprile 1831.

In diverse occasioni ho avuto luogo di osservare, che nella discussione de' conti arretrati pei monti frumentari le significatorie pronunziate dal Consiglio d' Intendenza rimangono senza effetto, ed i capitali di dotazione continuano a sussistere, parte in effettivo, e parte in titoli di credito. Affinchè un tale inconveniente non si verifichi più in avvenire, è necessario chiamarsi in osservanza quanto vien prescritto dalle leggi e regolamenti in vigore, con prescriversi espressamente quanto siegue.— 1.° Ciascun provvedimento del Consiglio d' Intendenza relativo ad un conto discusso sia esso contumaciale, sia esso diffinitivo, dovrà da ora innanzi essere notificato nel modo prescritto dalla legge de' 12 decembre 1816 al contabile — 2.° Spirati i fatali, e non presentandosi reclamo la decisione del

(1) Rescritto diretto alli Proccuratori generali delle Gran Corti Civili.

Consiglio d' Intendenza deve dichiararsi esecutoriale, e tanto il sindaco che gli amministratori del Monte frumentario sono incaricati di curarne l'esecuzione, con fare infondacare sotto la loro solidale risponsabilità le quantità significate nel termine prescritto dalla decisione medesima. — 3.° Producendosi reclami avverso la decisione, sia contumaciale, sia preparatoria, il Consiglio d' Intendenza si occuperà della discussione de' medesimi, affinchè l' esecuzione della decisione avvenga prima che spiri l'anno colonico. — 4.° Ove nell' esecuzione delle decisioni sieno istituiti de' giudizi di espropria, pei quali bisogna adire il potere giudiziario, ella caso per caso ne terrà informato questo Ministero, e Real Segreteria di Stato per ottenerne le convenienti risoluzioni. — 5.° Pe' giudizi di tal natura che si trovano introdotti, non si tralascerà in ogni fine di mese di farne un rapporto generale a questo Ministero, col quale devesi dare conto dello stato in cui sono i giudizi medesimi. Mi accuserà ricezione della presente, e darà le disposizioni che si convengono perchè le prescrizioni di sopra cennate sieno scrupolosamente eseguite.

I debitori de' monti frumentari possono essere coarciti colle stesse norme dettate negli articoli 242, e 243 della legge de' 12 dicembre 1816 pe' debitori de' comuni e pii stabilimenti, e possono essere sottomessi a tali misure abbenchè non vi si siano obbligati espressamente.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 5 settembre 1838.

Ho rassegnato a S. M. un rapporto dell' Intendente di Abruzzo citeriore, col quale mettendo in veduta che lungo e dispendioso si sperimenti il metodo per le coazioni contro i debitori de' monti frumentari stabilito con l'articolo 13 de' regolamenti generali Sovranamente approvati sulle forme dell' articolo 67 della legge de' 30 gennaio 1817, propose di sostituirsi quello prescritto negli articoli 242 e 243 della legge de' 12 dicebre 1816 per l' amministrazione comunale, di cui gli stabilimenti di beneficenza sono una sezione. S. M. sulla considerazione che i monti frumentari di tanta utilità ed importanza formando parte delle dipendenze de' rispettivi comuni troppo conveniente sia di regolarne l'amministrazione sulle norme e privilegi concessi a questi ultimi, nel Consiglio ordinario di Stato del dì 25 del caduto mese, si è degnata di approvare in conformità dell'avviso della Consulta de'Reali domini di quà del faro, che per le coazioni ed intimazioni de' debitori morosi de' suddetti monti frumentari del Regno si adottino le prescrizioni contenute negli articoli 242 e 243 della legge de' 12 dicembre 1816, salvo alla prudenza dei rispettivi Sottintendenti distrettuali di determinare nelle occorrenze la spedizione de' piantoni con quella preferenza che conviene alla riscossione delle pubbliche imposte.

Nel Real Nome le partecipo tal Sovrana risoluzione pel conveniente adempimento.

Li Sindaci sono obbligati vigilare, come fiscali, sull' andamento dell' amministrazione de' Monti Frumentari, e far conoscere al Consiglio ogni menomo abuso.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 Settembre 1838.

Il suo rapporto del dì 4 del passato mese, che versa sull' amministrazione de' monti frumentarî di codesta provincia, fu rimesso con Sovrano rescritto all' esame della Consulta de' Reali Dominî di quà del Faro. La medesima ha osservato che, per effetto della legge amministrativa de' 12 Dicembre 1816, e de' regolamenti pe' luoghi pii del 1820, le operazioni de' Sindaci vengono limitate ad una semplice sorveglianza su gli stabilimenti pubblici e di beneficenza, quali sono i Monti frumentarî, che tali disposizioni coincidono perfettamente con le altre indicate nel regolamento del 1826 per l' amministrazione de' suddetti monti, per cui la facoltà de' Sindaci può riguardare soltanto a sorvegliare i detti stabilimenti, ma mai potrà attribuirsi a' medesimi responsabilità alcuna sulla di loro amministrazione, la quale, per effetto dell' anzidetto regolamento, è a carico unicamente de' due Amministratori, e del decurionato, che li ha proposti, e che finalmente, ove si volessero involgere i Sindaci nell' indicata responsabilità, verrebbero a snaturarsi le di loro funzioni di fiscali, e quindi invece di conoscersi gli abusi, resterebbero coverti, lo che sarebbe il più sicuro espediente per farli accrescere con certo discapito dei suddetti monti. Dippiù ha considerato, che resteranno del tutto eliminati gl' inconvenienti enunciati nel suo rapporto quando ella farà cadere la scelta degli Amministratori sopra soggetti idonei, renderà effettiva nelle mancanze la responsabilità degli Amministratori e del Decurionato, e farà osservare tutte le altre prescrizioni degli articoli 14 a 20 del ripetuto regolamento circa la spedizione degli stati di consegna, distribuzione ed accredenzamento del grano in ogni decade del mese di Ottobre, ed alla consegna degli Amministratori nel termine della gestione, ed alla discussione de' conti. Per tali considerazioni ha portato unanime avviso ch' ella, rettificando la sua circolare de' 2. Luglio prossimo scorso, relativamente alla responsabilità de' Sindaci sull' amministrazione de' monti frumentarî di codesta provincia, ecciti tutto il loro zelo ed impegno, perchè veglino come fiscali il di loro andamento, facendo conoscere al Consiglio ogni menomo abuso. Che prenda le più sicure indagini, allorchè trattasi di far la scelta di novelli Amministratori, facendone ancora le opportune prevenzioni a' Decurionati, onde si assicurino delle qualità a concorrere ne' soggetti che nominano, ed altresì della risponsabilità nella quale si pongono per qualsivoglia irregolarità che possono commettere, e che quindi tanto ella medesima, che codesto Consiglio degli Ospizî curino la più esatta osservanza de' regolamenti de' 22. Giugno 1826, onde eliminare dall' Amministrazione dei monti frumentarî qualsivoglia inconveniente.

Essendosi S. M. degnata di approvare questo avviso, nel Real Nome glielo partecipo pel conveniente adempimento.

Si stabilisce un dritto a' cancellieri dei conciliatori sulle obbliganze con i monti agrari (1).

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 settembre 1840.

Nell' art. 13 delle istruzioni per la retta amministrazione de' monti agrari per soccorso alla semina, comunicatele con circolare di giugno 1838 vien prescritto, che le obbliganze di coloro cui vien distribuito il grano de' sudditi monti, si ricevessero dal conciliatore in registri foleati, e cifrati dal conciliatore medesimo, e dal suo cancelliere. In seguito di tale prescrizione la prevengo, ch' essendo insorto il dubbio pe' monti frumentari di questa parte de' Reali domini sul dritto da esigersi da' cancellieri de' conciliatori per le obbliganze suddette, di accordo col signor Ministro di Grazia, e Giustizia fu risoluto nel 1821 di doversi esigere il dritto di un carlino solamente per le obbliganze di tomoli cinque inclusive, e più, e non essere soggette ad alcun pagamento le obbliganze per somme minori, e ciò sulla considerazione che i cancellieri de' conciliatori essendo gli stessi che i cancellieri comunali, trovansi già salariati, e questa disposizione assicurò il lodato signor Ministro di Grazia e Giustizia di aver comunicata a' Regi Procuratori civili in data de' 3 gennaio dello stesso anno 1821. Le sia ciò d'intelligenza, e regola per le disposizioni di risulta.

Li atti di giuramento degli Amministratori de' Monti frumentari sono esenti dal pagamento de' diritti di registro, e bollo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 Gennajo 1842.

Il Signor Ministro delle Finanze con Real Rescritto del 1° corrente mi ha partecipato, che essendo surta quistione se gli atti di giuramento degli Amministratori de' Monti frumentari dovrebbero bollarsi, e registrarsi gratuitamente, ovvero col pagamento de' dritti, il Re N. S. cui è stato rassegnato l' affare nel Consiglio ordinario di Stato de' 25 del p. p. mese, si è degnata risolvere che gli Amministratori suddetti per gli atti de' loro giuramenti sieno esenti dal pagamento dei dritti di registro e bollo.

Io la prevengo di tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per le disposizioni di risulta, avendomi soggiunto il lodato Signor Ministro di averne data comunicazione al Direttore generale del registro e bollo.

(1) Ministeriale diretta agl' Intendenti delle provincie de' Reali dominii oltre il faro.

Li sindaci li quali per ragione della loro carica debbono avere su' Monti frumentari immediata vigilanza, sono tenuti a concorrere nella reddizione del conto morale, e la responsabilità dev'essere principale degli amministratori e sussidiaria de' Sindaci.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 novembre 1842.

L' Intendente di Basilicata portando le sue riflessioni su quanto veniva disposto col regolamento Sovranamente sanzionato per la retta amministrazione de' Monti frumentari di quella provincia, osservò, che a' soli Amministratori e procuratori s' impone l'obbligo di rendere un conto della loro gestione senza assoggettarsi ad un egual dovere, nè i Sindaci, nè le commissioni amministrative di Beneficenza, dalle quali la maggior parte di siffatti stabilimenti dipende.

Ad evitare quindi i non pochi disordini che si osservano nelle amministrazioni di questi stabilimenti per lo più imputabili a' Sindaci ed alle commissioni che trascuravano di portarvi la dovuta vigilanza, specialmente per quanto riguarda l'infondacazione dei capitali in effettivo genere, e non eseguivano colla dovuta celerità ed esattezza le disposizioni del Consiglio, e che non di rado non ne davano comunicazione, il prelodato Intendente manifestò l' opinione esternata da quel Consiglio generale degli Ospizi onde assicurare sempreppiù il regolare andamento dell' amministrazione de' divisati monti, di adottarsi per massima l' espediente che i Sindaci, e le commissioni amministrative di beneficenza fossero obbligati a dover rendere un conto morale per quelli di tali stabilimenti, su de' quali son tenuti di portare una sorveglianza come praticasi per le amministrazioni de' luoghi pii. Discusso ed esaminato per Sovrano comando l'affare dalla Consulta generale per lo interesse delle due parti del Regno, la medesima, veduta la proposta del ripetuto Intendente, non che il regolamento di cui si tratta, e specialmente il contenuto dell' art. 4, ha osservato.

1.° Che coll' essersi, oltre le due chiavi date agli amministratori dei Monti frumentari, data una terza al Sindaco, perchè ispezionasse il grano depositato, e ne vigilasse la riscossione, implicitamente si è voluto renderlo responsabile degli accidenti, da' quali potesse venir danno al monte.

2.° Che per questi obbligare i Sindaci al rendimento di un conto morale può ben intendersi senza bisogno di nuova disposizione come una conseguenza che chiaramente deriva da' principi stabiliti nel sullodato regolamento.

Quindi di concorde avviso la sullodata Consulta ha opinato che potesse S. M. ordinare che tutti i sindaci, i quali per ragione della loro carica debbono avere su' Monti frumentari immediata vigilanza, sieno tenuti a concorrere nella reddizione del conto morale, e che la responsabilità sia principalmente degli amministratori, e sussidiariamente del Sindaco.

Avendo umiliato a S. M. questo avviso della Consulta generale, si è degnata la prelodata M. S. nel Consiglio di Stato de' 29 ottobre ultimo di approvarlo.

Nel Real Nome le partecipo una tale Sovrana risoluzione per lo adempimento ed uso di risulta.

Coloro che hanno per un sessennio esercitato cariche amministrative sono esclusi per due, e tre anni dalla carica di Amministratori de' Monti frumentari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 Ottobre 1843.

Essendosi S. M. degnata risolvere per massima, sul parere emesso dalla Consulta generale del Regno, che coloro i quali per un sessennio abbiano esercitate cariche amministrative siano dal Decurionato esclusi per un periodo di due o tre anni dalla proposta per l' esercizio della carica di Amministratori de' Monti frumentari, io nel Real Nome glielo partecipo per l' uso di risulta.

Prescrizioni per la formazione de' quadri analitici de' monti agrari, e frumentari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 Marzo 1844.

Perchè la compilazione de'quadri analitici de' monti agrari, che al termine di ciascun anno colonico debbono rimettersi in questo Real Ministero, giusta le precedenti ministeriali disposizioni, abbiano una uniformità da potersi mettere in prospetto la di loro posizione con quelli che esistono nelle altre provincie del Regno, o rassegnarsene uno specchio generale al Re S. N., che tanto onora di sua benevole protezione tali stabilimenti, io la incarico a disporre quanto segue.

1. Che sia formato d' ora innanzi un solo quadro, e non due, come si è praticato, cioè uno pe'monti puramente frumentari, l'altro per quelli misti appartenenti ai luoghi pii laicali.

2. Esistendo in un comune più monti agrari, nella colonna numerativa d' ordine s' indicherà il numero complessivo di essi, ed i capitali, non che le spese saranno nelle colonne susseguenti riuniti in massa con una sola cifra desumendola dagli stati discussi approvati.

3. I monti di novella fondazione dal 1831 sin' oggi verranno descritti dopo di quelli ch' esistevano prima di detta epoca.

4. In ogni anno verrà annotata in piedi la posizione dell' anno precedente, sia del capitale attivo, sia degli arretrati, sia delle significatorie, sia degli esiti diversi, onde desumersi il vantaggio riportato dalla vigilanza delle autorità amministrative locali.

5. Con l'accompagnamento del quadro analitico il Consiglio d' Inten-

denza e quello degli ospizî vi aggiungerannno le loro osservazioni in un verbale, dal quale risulti giustificata la posizione numerica stabilita, non che i motivi pei quali rimangono in sospeso le riscossioni degli arretrati e delle significatorie.

Desidero che ella metta ogni cura perchè un tale lavoro mi pervenga regolarmente e con esattezza, onde rassegnarsene il prospetto alla Maestà del Re N. S.

Sono applicabili le disposizioni dell' art.° 137 della legge de' 12 Decembre 1816 alli Deputati de' Monti agrari, e frumentari che ricusano di mettersi in esercizio della carica.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 maggio 1844.

Commessa per Sovrano comando alla Consulta de'Reali Dominî oltre il Faro la disamina del dubbio elevato dall Intendente di Catania se le misure disciplinari sanzionate dall' articolo 137 della legge amministrativa del 12 Decembre 1816 contro gli Uffiziali comunali che ricusano, od indugiano a mettersi in esercizio delle cariche amministrative potessero applicarsi a' deputati de' monti agrarî; la prelodata Consulta tenuto presente l' avviso affermativo di quel Consiglio d' Intendenza, considerò in prima che nessun cittadino può esimersi dall'accettare gli uffizî comunali al cui esercizio è stato chiamato dalla confidenza del Governo, che l' amministrazione de' monti agrarî comprender si potesse tra le cariche comunali, dovendo i suddetti stabilimenti riguardarsi come sezioni dell' amministrazione comunale, al pari che quelli di pubblica beneficenza; ed in fine che i fondi destinati a sì utili istituzioni cader potrebbero in mani infedeli, o inesperte se fosse in arbitrio degli uomini probi, ed intelligenti il ricusare le funzioni di deputati, e conchiuse doversi applicare a' medesimi le prescrizioni del citato art.° 137 della ripetuta legge de'12 Decembre 1816.

Osservatosi inoltre dalla divisata Consulta, che lo scioglimento del proposto dubbio poteva interessare sì l'una che l'altra parte de' Reali Dominî, deliberò che il medesimo fosse discusso dalla Consulta generale, la quale ha unanimamente adottato il parere della sua Commissione straordinaria per gli affari di legislazione di ciò incaricata cioè;

Che agl' individui i quali ricusano senza legittimi motivi di mettersi in esercizio della carica di deputati de' monti agrarî dovessero applicarsi le disposizioni contenute nell' art. 137 della legge de' 12 Decembre 1816 a carico de'Sindaci che ricusano di entrare nel possesso della carica.

Rassegnatosi il tutto a S. M., si è degnata la prelodata M. S. nel Consiglio di Stato de' 20 del corrente approvare l' avviso della Consulta, ordinando di rendersi le proposte prescrizioni comuni anche ai Reali Dominî di quà del Faro.

Nel Real Nome le partecipe una tale Sovrana risoluzione per l'adempimento ed uso di risulta pei monti frumentarî di cotesta Provincia.

Li Amministratori dei Monti frumentari debbono, dopo aver terminato l'esercizio della loro carica, continuarvi fino al momento della consegna, ed effettivo possesso dei loro successori.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 12 Marzo 1845.

L'Intendente di Chieti, atteso le continue eccezioni che si producevano da coloro che venivano nominati per Amministratori dei Monti frumentari, e che sovente facevano rimanere derelitte le amministrazioni propose di stabilirsi che gli Amministratori dei suddetti stabilimenti dovessero continuare nelle loro rispettive funzioni sino alla regolare rassegna, e possesso de' successori, sempre sotto la garanzia, e responsabilità dei Decurionati, a norma del Real Rescritto a lui diretto ai 22 Settembre 1838.

Rimessa tale proposizione all'esame della Consulta dei Reali Domini di quà del Faro, la medesima osservò.

1.° Che essendo i Cassieri dei Comuni, e di Beneficenza obbligati di continuare nello esercizio della carica, finchè non entrino realmente in possesso i successori, ragione voglia che sieno egualmente trattati gli Amministratori dei Monti frumentari dichiarati dalla legge sezioni comunali: dappoichè sono applicabili anche a questi ultimi i motivi che dettarono quelle disposizioni.

2.° Che la carica di Amministratore non può riputarsi dissimile dalle altre Amministrazioni, essendosi stabilito, con parere della Consulta dei 4 Maggio 1843 approvato da S. M., che un'individuo il quale avesse esercitato una funzione qualunque amministrativa possa esentarsi per un dato tempo dall'accettare quelle di Amministratore di un Monte frumentario, ai termini del Real Rescritto dei 28 Giugno 1826.

3.° Che a cagione del ritardo, nascente dalle moltiplici eccezioni di coloro che vengono nominati Amministratori dei Monti frumentari, sovente queste interessanti dipendenze si rimangono trascurate con gravissimo danno sia delle medesime, sia dei poveri coloni, a cui favore trovansi istituite.

4.° Finalmente, che la Sovrana risoluzione dei 22 Settembre 1838, citata dal suddetto Intendente avendo stabilito che i Decurionati Comunali rispondano del fatto degli Amministratori dei rispettivi Monti Frumentari, prova quanta cura il Real Governo metta nella regolare tenuta di queste utili istituzoni. Opinò quindi concordemente la Consulta suddetta a rescriversi per regola generale che gli Amministratori dei Monti frumentari dovessero, dopo essere giunti all'esercizio della loro carica, continuarvi tuttavia fino al momento della consegna, ed effettivo possesso dei loro successori, sempre sotto la garenzia, e responsabilità de' Decurionati rispettivi; il quale avviso, esaminato dalla Consulta generale, è stato adottato come suo proprio. Avendo rassegnato tuttociò al Re N.^S. nel Consiglio di Stato dei 27 del p. p. mese si è degnata approvare l'avviso della Consulta.

Nel Real Nome le partecipo tal Sovrana risoluzione per l'adempimento; e per l'uso di risulta.

Insinuazioni per aumentarsi li Monti frumentari co' fondi comunali che vi si possono addire.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 giugno 1845.

Non è abbastanza commendevole lo zelo che generalmente si è spiegato per secondare le paterne intenzioni di S. M. il Re N. S. di aumentare la istituzione de' Monti frumentari che sono il più potente mezzo come indirettamente combattere i prestiti ad usure che con contratti sono in uso, e favorire in tal modo l'industria agricola fonte di prosperità pel nostro Regno. Desidero però, Signor Intendente, che nel proporsi i fondi per la fondazione di tali utilissimi stabilimenti i decurionati non pongano mano agli articoli de' rispettivi stati discussi, i quali per Sovrana disposizione hanno già ricevuto una destinazione fissa, come sono i campisanti ec. ec. ec., i quali articoli sono di lor natura intangibili, del che il Consiglio d' Intendenza nel dare il suo avviso tenga presente una tale osservazione.

LEGGI, DECRETI, E REGOLAMENTI

RELATIVI ALLE GRAN CORTI DE' CONTI.

Legge organica della Gran Corte de' Conti de' Reali Dominî al di qua del Faro de' 29 Maggio 1817.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

TITOLO I.

Ordinazione e composizione della Gran Corte de' Conti de' nostri Dominî al di qua del Faro.

Art. 1. La Regia Corte de' Conti instituita in tempo dell'occupazione militare è abolita.

Erigiamo pe' nostri Dominî al di qua del Faro una *Gran Corte dei Conti.*

2. La Gran Corte de' Conti sarà composta di un Presidente, di tre vice-Presidenti, di dieci Consiglieri, di sei Supplenti, di un Procurator Generale, di tre sostituti col titolo di Avvocati Generali, di un Segretario Generale, di un Cancelliere, di un vice-Cancelliere, di un Archivario, di un Ajutante dell'Archivario, di un numero proporzionato di Razionali, di un Cassiere de' proventi fiscali, e di un numero corrispondente di Uscieri.

3. Il pubblico Ministero presso la Gran Corte dei Conti sarà rappresentato dal nostro Procurator Generale, e da' tre Avvocati Generali.

4. Tutti i Magistrati ed il Segretario Generale della Gran Corte vestiranno la toga.

I Razionali, il Cancelliere ed il vice-Cancelliere vestiranno la mezza toga.

5. Il Presidente e vice-Presidenti, i Consiglieri, il Procurator Generale, gli Avvocati Generali, il Segretario Generale, il Cancelliere ed il vice-Cancelliere, i Razionali, l'Archivario ed il suo Ajutante, il Cassiere e gli Uscieri saranno nominati da Noi sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze. I Supplenti che verranno scelti tra i Razionali della stessa Gran Corte saranno del pari da Noi nominati.

TITOLO II.

Attribuzioni della Gran Corte de' Conti e sua divisione in Camere.

6. La Gran Corte de' Conti è da Noi ordinata ed istituita :

1° per discutere ed esaminare tutti i gravami in materia di contenzioso amministrativo secondo la nostra legge de' 21 di Marzo di quest' anno ;

2° per giudicare i conti annuali delle rendite e delle spese del Regio Erario, i conti delle Provincie, e di quei Comuni che hanno uno stato discusso decretato da Noi a' termini della nostra legge de' 12 Dicembre 1816 ;

3° per giudicare in prima istanza le controversie che saranno enunciate nell' art. 14 della presente legge.

7. La Gran Corte de' Conti sarà divisa in tre Camere. La prima assumerà il titolo di Camera del contenzioso amministrativo, e le altre due di Camere dei conti.

8. Ciascuno delle Camere indicate nell'articolo precedente giudicherà le materie che le sono attribuite colla presente legge.

9. La Camera del contenzioso amministrativo sarà composta , oltre il Ministero pubblico d' un vice-Presidente e di quattro Consiglieri.

Le due Camere de'Conti saranno composte ciascuna di un vice-Presidente , e di tre Consiglieri , oltre il pubblico Ministero.

La prima delle dette tre Camere non potrà dirsi costituita , e quindi non potrà deliberare , se non vi sieno quattro votanti : le altre due , se non ve ne sieno tre.

Il Presidente presederà a suo arbitrio a quella delle tre Camere, che crederà più convenire al buon servizio dell' amministrazione.

In quella delle tre Camere , ove si troverà a presedere , darà il suo voto.

I Supplenti rimpiazzeranno i Consiglieri nelle sole due Camere dei Conti.

TITOLO III.

Attribuzioni della Camera del contenzioso amministrativo.

10. La Camera del contenzioso amministrativo è incaricata di esaminare tutti i gravami , che sono stati , o saranno prodotti avverso le decisioni, provvedimenti, o ordinanze.

Primo de' Consigli d' Intendenza.

Secondo de' Commissari ripartitori incaricati della esecuzione delle decisioni emesse dall' abolita Commessione feudale.

11. Per esecuzione dell' articolo precedente o della legge de' 21 Marzo di questo anno , alla Camera del contenzioso amministrativo si apparterrà l' esame di gravami , che saranno portati contro le decisioni de' Consigli d' Intendenza per le cause di contenzioso amministrativo riguardante la nostra Real Casa , i nostri siti Reali , la direzione de' beni riservati a

nostra disposizione, e la direzione de' beni donati e reintegrati allo Stato.

12. In seguito della nostra legge, che ci riserbiamo di pubblicare, sul contenzioso amministrativo del Tavoliere di Puglia, si apparterrà alla detta Camera, l'esame de' gravami che saranno prodotti avverso le decisioni relative alle quistioni insorte, o che potranno insorgere tra il fisco ed i particolari nella esecuzione de' contratti celebrati per la censuazione del Tavoliere, e tra i censuari, i comuni, i corpi morali, il fisco ed i privati rispettivamente sulle censuazioni fatte e da farsi.

13. Sarà inoltre fra le attribuzioni della Camera anzidetta l'esame de' ricorsi che saranno prodotti avverso le liquidazioni spedite contro i contabili debitori dello Stato affin di agirsi presso del potere giudiziario per l'espropria de' loro beni, o di quelli de' cauzionari. I ricorsi prodotti avverso le liquidazioni non ne impediranno l'esecuzione, salvo alla Camera di proporne a Noi la sospensione in que' casi, nei quali manifestamente si vedesse, anche prima di farsene formalmente l'esame, che il ricorso fosse fondato in giustizia.

14. La Camera enunciata di sopra giudicherà, in quanto si appartiene al contenzioso amministrativo, di tutte le controversie relative.

Primo all'esecuzione de' contratti celebrati co' nostri Ministri di Stato (1).

Secondo ai lavori e forniture eseguite per servizio dei loro rispettivi Ministeri.

Le decisioni della Camera del contenzioso amministrativo per le cause enunciate nel presente articolo, potranno essere impugnate nel modo stesso che per le decisioni delle due Camere de' conti sarà prescritto nell' art. 19 (2).

15. La stessa Camera è incaricata di dare il suo parere sulle liquidazioni delle pensioni a' termini dell' articolo II del nostro Decreto de' 3 di Maggio 1816.

16. Apparterrà finalmente alla medesima il giudicare sulle ricuse prodotte avverso un' intiero Consiglio d' Intendenza.

17. La Camera del contenzioso amministrativo non pronunciando che sopra oggetti di amministrazione pubblica, le sue decisioni non potranno eseguirsi che dopo la nostra Sovrana approvazione.

(1) Con decreto de' 5 aprile 1830 fu modificata e stabilita la prima parte di quest' articolo 14 ne' termini seguenti:

» La Camera enunciata di sopra giudicherà in quanto si appartiene al contenzioso amministrativo delle controversie relative 1. a' contratti celebrati co' nostri Ministri Segretarii di Stato ec. »

Li contratti stipulati dalle *Giunte militari* si considerano come fatti dal Ministro della Guerra a tenore dell' articolo 51 del decreto sull' Amministrazione militare del 29 Giugno 1824 così concepito. « Le quistioni che possono riguardare i contratti mi- » litari, saranno della competenza del contenzioso amministrativo ai termini della » legge che fissa il confine tra il contenzioso amministrativo, e il giudiziario. Tali » contratti saranno come fatti dal nostro Ministro Segretario di Stato della guerra, » e marina, e perciò giudicabili rispettivamente dalla Gran Corte dei conti di Napo- » li, e Palermo »

(2) Le Consulte del regno invece dell' abolito Consiglio di cancelleria sono incaricate di discutere nel merito, e di dare il loro avviso su' ricorsi delle parti, co' quali fossero impugnate le decisioni della Gran Corte de conti, tanto de' dominii al di quà, che al di là del Faro, e procederanno colle forme, e ritualità prescritte dai due Decreti de' 13 Marzo 1820. (*Decreto de' 18 Ottobre 1824.*)

TITOLO IV.

Attribuzioni delle Camere de' Conti

18. Le due Camere de' conti sono destinate a giudicare i conti delle rendite e delle spese del danaro regio, i conti delle Provincie, e di quei Comuni che hanno uno stato discusso decretato da Noi.

Il metodo e le forme colle quali dovranno i conti esser presentati, i doveri de' contabili relativi a questo oggetto, il procedimento da osservarsi nelle Camere dei conti, e la estenzione delle di loro competenze, saranno da Noi ordinati con altro nostro Decreto. Fino alla pubblicazione di un tal Decreto rimarranno in osservanza i regolamenti da Noi provvisoriamente conservati.

19. Le decisioni delle Camere de' conti potranno essere impugnate nello spazio di tre mesi, a contare dal giorno della loro notificazione, presso la Camera dell' Interno e delle Finanze del Supremo Consiglio di Cancelleria, ne'casi e nel modo che sarà da Noi con altro nostro Decreto ordinato (1).

Le decisioni delle due Camere de' conti saranno esecutive, non ostante l' impugnazione presso il Supremo Consiglio di Cancelleria. Qualora dalla verificazione o discussione di altri conti si discovrisse qualche errore di calcolo o di posizione, ovvero qualche omissione, falsità o doppio impiego, a richiesta del pubblico Ministero, o del contabile, potrà il conto precedente essere dalla Camera riveduto.

Potrà egualmente il Contabile dimandare che il suo conto sia riveduto, ove la sua dimanda sia fondata sopra documenti rinvenuti dopo emanata la decisione.

Per devenirsi alla revisione del conto, le Camere inteso il pubblico Ministero, dovranno deliberare, se la dimanda sia ammessibile in forza della presente legge.

TITOLO V.

Attribuzioni delle due Camere de' conti riunite e di tutte tre le Camere della Gran Corte de' Conti in seduta generale.

20. I conti annuali della Tesoreria Generale, e dei banchi saranno esaminati e discussi dalle due Camere riunite. Quelli del debito pubblico e della cassa di ammortizzazione, dalle tre Camere riunite in seduta generale.

21. Le decisioni che saranno profferite nei casi enunciati nell' articolo precedente, non saranno eseguite senza la nostra Sovrana approvazione.

Esse potranno essere altresì impugnate, tanto dal pubblico Ministero, quanto da' contabili, presso la camera dell' Interno, e delle Finanze

(1) Veggasi la nota apposta all' art 14.

del Supremo Consiglio di Cancelleria senza che ciò ne impedisca l' esecuzione (1).

TITOLO VI.

Del Presidente e del Procurator Generale presso la Gran Corte de' Conti.

22. Il Presidente, oltre alle altre sue particolari attribuzioni che saranno da Noi indicate, fra le disposizioni generali della presente legge, è incaricato di mantenere il buon ordine e la polizia interna nelle sedute della Gran Corte de' Conti.

Egli adempirà ancora a tutti quei doveri, che gli sono imposti nella legge sulla procedura amministrativa.

23. La disposizione dell' articolo precedente è applicabile ancora a' vice-Presidenti nelle rispettive loro Camere, in caso di assenza del Presidente.

24. Il Presidente ed i vice-Presidenti, in caso di assenza, o di altro legittimo impedimento, saranno rispettivamente rimpiazzati il Presidente, dal vice-Presidente più antico, ed i vice-Presidenti nelle rispettive Camere dal Consigliere più antico nell' ordine di nomina.

25. Il Procurator Generale veglierà alla esatta osservanza delle leggi, e de' regolamenti, ed alla conservazione della disciplina del corpo, ed alla esattezza del servizio degl' impiegati.

Egli adempirà in oltre presso le medesime a tutte le funzioni, che sono inerenti allo esercizio del Ministero pubblico.

26. Gli Avvocati generali non parteciperanno a queste funzioni, che sotto la direzione del Procuratore Generale. Questi li destinerà presso quella Camera, ove crederà che il loro servizio possa essere più utile.

27. Il Ministero pubblico dovrà essere inteso necessariamente in tutti gli affari che si tratteranno nella Gran Corte dei Conti.

28. Il Procuratore Generale, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, sarà rimpiazzato dal più antico degli Avvocati generali per tutti gli atti del pubblico Ministero.

TITOLO VII.

Del Segretario Generale, e del Cancelliere.

29. Il Segretario generale della Gran Corte dei Conti, è incaricato;

1° di tenere il registro delle discussioni e delle deliberazioni, che saranno prese nelle sedute della Camera del contenzioso e delle Camere riunite in seduta generale secondo l' articolo 21 della presente legge;

2° di redigere e contrassegnare le decisioni delle medesime;

3. di conservare le minute, e tutte le altre carte relative agli affari attribuiti, così alla Camera del contenzioso, che alle Camere riunite.

(1) Si osservi la nota all'art. 14.

In caso d' impedimento il Cancelliere, e questi anche impedito, il vice-Cancelliere lo potranno supplire nelle sedute delle camere riunite.

30. Il Cancelliere è incaricato:

1° di tener registro delle discussioni, e deliberazioni che saranno prese dalle due Camere dei conti, presso una delle quali esso sarà supplito dal vice-Cancelliere;

2° di contrassegnare le spedizioni e gli estratti degli arresti e delle deliberazioni che saranno emesse dalle dette due Camere, e redatte da' Razionali commessari.

3° di conservare le minute e tutte le altre carte relative agli affari di competenza delle medesime.

31. La polizia interna e la superiore direzione della segreteria generale si apparterranno al nostro Procuratore Generale.

TITOLO VIII.

Dei Razionali.

32. I Razionali saranno incaricati di verificare tutti i conti che saranno loro commessi. Essi faranno le osservazioni prescritte dalle leggi su di tutti gli articoli di rendita, appoggiandole sulle leggi e decreti, e per gli articoli delle spese, su i crediti da Noi accordati. Faranno ancora le osservazioni che concernono la composizione del conto, e le prove in appoggio di ciascun articolo.

33. Essi interverranno nelle sedute delle Camere, e nelle sole discussioni dei conti che da loro si proporranno, il Razionale relatore avrà voto deliberativo (1).

34. Il loro numero per ora si rimarrà a venti.

35. Un nostro Decreto particolare determinerà il modo come dovranno essere prescelti i Razionali della Gran Corte dei Conti, i requisiti che dovranno concorrere nella loro elezione, e l'economia del loro servizio, collo stesso Decreto ci riserbiamo di provvedere sul modo della elezione dei prorazionali, e sul loro numero.

TITOLO IX.

Degli Uscieri.

36. Gli Uscieri addetti alla Gran Corte dei Conti avranno esclusivamente il dritto d' istrumentare nella Capitale, e nella Provincia di Napoli per tutti gli atti concernenti la procedura degli affari sottomessi al suo giudizio.

37. Alla udienza della Gran Corte vi sarà una tabella che indicherà i nomi e cognomi di tutti gli Uscieri addetti al suo servizio.

38. Essi saranno soggetti a tutte le leggi e regolamenti riguardanti i dritti ed i doveri degli Uscieri in generale.

(1) Li Razionali precedono, e prendono posto prima del Cancelliere nelle ruote contabili. (*Rescritto de' 17 maggio 1826*).

TITOLO X.

Dei soldi della Gran Corte de' Conti.

39. Il soldo dei componenti la nostra Gran Corte dei Conti è fissato nel seguente modo, e sarà pagato in rate mensili, e non sarà soggetto ad altra ritenuta che a quella del 2 ½ per 100 pel monte delle vedove e dei ritirati :

Presidente annui	duc. 3600
Vice-Presidente annui	« 2400
Consigliere annui.	« 1800
Procuratore Generale annui	« 3600
(1) Avvocati Generali annui	« 2000
Segretario Generale annui	« 1440
Cancelliere annui.	« 1000
Il vice-Cancelliere annui	« 600
L'Archivario annui	« 480
Ajutante annui	« 240
Razionale annui	« 600
Cassiere annui.	« 360
Usciere annui	« 120

TITOLO ULTIMO.

Disposizioni generali.

40. Il Presidente, o chi ne farà le veci secondo l'articolo 25 avrà le seguenti attribuzioni inerenti al suo officio :

1.° in caso di parità in una delle tre Camere di designare il vice-Presidente o uno dei Consiglieri delle altre Camere per dirimerla ;

2° di designare i supplenti ;

3° di far le commesse ai Consiglieri della Camera del contenzioso amministrativo, ed ai Razionali delle due Camere dei Conti ;

4° di decidere le quistioni dei Commessari ;

5° di sottoscrivere tutti gli ordini da notificarsi sopra luogo.

41. La corrispondenza delle Camere della Gran Corte dei Conti, sia che agiscano isolatamente o riunite in seduta generale, tanto coi nostri Segretari di Stato Ministri, quanto con tutte le altre autorità costituite avrà sempre luogo per mezzo del nostro Procuratore Generale.

42. La Gran corte presenterà un regolamento che fissi il suo servizio interno. Il Procurator generale presenterà a Noi per mezzo del nostro Ministro delle Finanze, il progetto del servizio della Segreterta Generale, del Cancelliere e del vica-Cancelliere.

Questo progetto indicherà ancora il numero degl' impiegati necessari

43. La distribuzione dei vice-Presidenti e dei Consiglieri nelle tre Ca-

(1) Con Decreto de' 13 Dicembre 1819 il soldo degli Avvocati generali fu aumentato ad annui ducati duemila e quattrocento.

mere sarà fatta dal nostro Ministro delle Finanze, sulla proposizione del Presidente, e del Procurator generale.

44. Se il numero dei votanti della Camera del contenzioso amministrativo sarà minore di quattro, per assenza o per impedimento dei suoi membri saran suppliti i voti mancanti dal Presidente, dai vice-Presidenti, e dai Consiglieri delle Camere dei conti, gradatamente prima gli uni e poi gli altri. Avvenendo che il numero dei votanti nelle Camere dei Conti sia minore di tre, i voti mancanti saran suppliti dai Razionali Consiglieri supplenti.

45. La gratificazione annuale dei Razionali a contare dal 1° Luglio di quest' anno sarà aumentata da dodici a diciottomila ducati.

Da una tale somma saranno prelevati ducati 1080 per essere distribuiti ai sei Razionali Consiglieri supplenti in compenso delle funzioni che essi in mancanza dei Consiglieri disimpegnano nelle Camere dei conti; senza che un tale compenso sia loro d' impedimento per partecipare alla gratificazione dei conti loro commessi come Razionali.

Il detto fondo di gratificazione sarà ripartito ai Razionali per premio dei conti che da essi saranno liquidati, da non percepirsi che per terza parte alla presentazione del conto, e per le altre due terze parti a lavoro finito.

Le gratificazioni assegnate alla liquidazione di ciascun conto saranno determinate da un regolamento da Noi approvato.

46. Dei tre Avvocati generali ne saranno dal Nostro Ministro delle Finanze sulla proposizione del Procuratore Generale, designati due, i quali oltre alle incombenze del pubblico Ministero nella Gran Corte dei Conti l'uno sarà addetto a soprintendere alla scrittura reale, ed il secondo all' archivio della stessa Gran Corte dei Conti.

47. Modificando Noi l' articolo 6° del nostro Decreto dei 27 Dicembre 1815 sulla organizzazione della Tesoreria Generale con cui fu disposto che le funzioni dell' abolito uficio di Agente del contenzioso fossero adempiute da uno dei sostituiti del Procuratore Generale, le dette funzioni ci riserbiamo di addossarle o ad uno dei detti sostituti, o ad un vice-Presidente, o Consigliere della nostra Gran Corte dei Conti, secondo le particolari circostanze, che nei detti magistrati concorreranno per lo più esatto andamento del nostro Real servizio.

48. La forza armata per lo mantenimento della polizia, e del buono ordine nelle sedute della Gran Corte sarà fornita dall' Intendenza di Napoli.

49. Il Presidente, i tre vice-Presidenti ed il Procuratore Generale, ed in caso di suo impedimento l' Avvocato generale da lui designato, si riuniranno in Commessione in uno dei giorni di vacanza di ciascuna settimana per dare il parere richiesto loro dai nostri Ministri dell' Interno e delle Finanze nelle materie correnti di amministrazione di competenza dei loro Ministeri, meritevoli di un certo esame, e che non sieno della natura di quelle che abbiamo Noi riservate al giudizio del nostro Supremo Consiglio di Cancelleria (1).

(1) Potrà essere consultata benanche questa Commissione dal Ministro Segretario di Stato di Casa Reale, e degli Ordini Cavallereschi per le materie di competenza del suo dipartimento. (*Decreto de' 31 Luglio 1831.*)

Il Segretario generale della Gran Corte dei Conti sarà ancora Segretario generale di questa Commissione. Tre dei quattro componenti la Commissione saranno sufficienti a deliberare, e mancando anche il numero di tre, il Segretario generale sarà supplente.

50. Il Procuratore generale, i due Avvocati generali presso la nostra Gran Corte dei Conti, e l'Ispettore generale delle contribuzioni dirette, comporranno il Consiglio delle imposizioni dirette, nel modo ordinato dal nostro Decreto dei 28 Agosto dell'anno 1816 quale vogliamo che faccia parte di questa nostra legge.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta e riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del Nostro gran sigillo, e contrassegnata dal Nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle Due-Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno; per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Real Decreto relativo alla forma, esame, e giudizio de' conti delle pubbliche Amministrazioni.

Napoli 2 Febbrajo 1818.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze ;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue (1).

TITOLO I.

Delle persone obbligate al rendimento de' conti, o alla produzione de' bilanci generali.

Art. 1. Tutti coloro che sotto l'immediata dipendenza de' nostri Ministri Segretari di Stato sono, o saranno incaricati della direzione de' fondi e del danaro regio , e de' fondi addetti a' reali stabilimenti , dovranno presentare annualmente alla nostra Gran Corte de' conti , ed all' epoche indicate nella prima mappa annessa all' originale del presente decreto, un bilancio generale dimostrativo di tutti gl' introiti ed esiti fatti dall' amministrazione cui essi dirigono , redatto nelle forme prescritte coll' articolo 11 : salvo il rendere un conto materiale per quei fondi che dirigessero ed amministrassero insieme senza l' intervento di un cassiere, o pagatore riconosciuto dal Governo.

2. Tutti coloro che , sotto qualunque denominazione, sono, o saranno incaricati della percezione , ed amministrazione de' fondi e del danaro regio , o de' fondi addetti a' reali stabilimenti, dovranno rendere un conto materiale alla nostra Gran Corte de' conti compilato , secondo le forme prescritte con gli articoli 12 e 13.

L' epoche in cui dovranno presentarli , e gli uffizi presso de' quali dovranno produrli, sono indicati nella seconda mappa annessa all'originale del presente decreto.

Sono indicati egualmente nella stessa mappa l' epoche nelle quali le amministrazioni dovranno trasmettere alla Gran Corte i conti prodotti ne' loro uffizi da' loro subordinati.

Ciò nondimeno i direttori e gli agenti superiori delle amministrazioni continueranno a riscuotere da' loro subordinati nel corso dell' anno i bilanci periodici , gli stati di situazione, gli estratti di cassa ed i documenti all' appoggio in conformità de' rispettivi regolamenti , affine di poter sopravvegliare e dirigere progressivamente le di loro operazioni.

(1) Con Real Decreto degli 11 Marzo 1839 fu prescritto che la forma, lo esame, e il giudizio de' conti delle pubbliche amministrazioni ne' Reali Dominii al di là del Faro debbono essere regolati secondo le disposizioni contenute nel presente Decreto de' 2 Febbraio 1818.

Essi potranno del pari, o direttamente, o per mezzo di loro incaricati verificare, all'epoche determinate dai regolamenti o quante volte il bene del servizio lo esiga, le contabilità e le casse de' loro ricevitori o cassieri, e dar fuori i certificati di liquidazione, i quali avranno gli effetti determinati dalle leggi in vigore: salvo il richiamo devolutivo alla Camera del contenzioso della nostra Gran Corte de' conti.

3. Sono giudicabili dalla nostra Gran Corte de' conti, ma in linea di revisione, i conti de' cassieri di quei comuni che hanno uno stato discusso decretato da Noi, in conformità dell'articolo 274 della nostra legge de' 12 dicembre 1816.

I detti conti saranno trasmessi alla Gran Corte dai rispettivi Intendenti delle provincie per tutto il dì 31 di dicembre dell'anno seguente.

4. Sono giudicabili finalmente dalla stessa nostra Gran Corte i conti di quei fornitori, o appaltatori di servizî ed opere civili, o militari, i quali avessero stabiliti i loro contratti direttamente co' nostri Ministri Segretarî di Stato, e coll'Intendenza generale dell'esercito: salve le verifiche che negli uffizî de' Ministri, o della suddetta Intendenza potranno aver luogo.

I detti conti saranno trasmessi alla nostra Gran Corte da' rispettivi Ministri Segretarî di Stato immediatamente dopo fatte le debite verifiche ne' loro uffizî.

TITOLO II.

De' mezzi di coazione, che la Gran Corte può impiegare per ottenere i conti, o i bilanci generali.

5. La Gran Corte, a richiesta del pubblico Ministero; in caso di ritardo di produzione de' bilanci generali dalla parte de' direttori de' quali è menzione nell'articolo 3° ne farà rapporto per mezzo del Procurator generale ai Ministri rispettivi.

Contro tutti gli altri contabili de' quali è menzione nell'articolo 2°, la Gran Corte, a richiesta egualmente del pubblico Ministero, impiegherà, secondo la natura de' casi, i seguenti mezzi di coazione: 1° le multe, 2° la sospensione dagl'impieghi, 3° l'arresto personale.

6. Le multe potranno aver luogo, tanto contro il contabile, che contro i di lui eredi.

7. La Corte non potrà incominciare dall'ordinaro lo arresto personale, postergando i due precedenti mezzi di coazione, se non quando si verificasse uno de' seguenti due casi: 1° che il contabile non avesse resa la cauzione che aveva il dovere di rendere; 2° che l'amministrazione cui appartiene, avesse verificata una malversazione da lui commessa.

8. La sospensione dall'impiego, e l'arresto personale de' contabili in attualità di esercizio non potranno avere esecuzione, che per l'organo de' Ministri rispettivi i quali potranno sospendere interinamente l'esecuzione delle misure adottate dalla Gran Corte, e provvedere al rimpiazzo dei contabili che ne sono colpiti.

9. Le decisioni che importano l'arresto personale per non produzione

di conto, saranno eseguite dagl' Intendenti e Sottintendenti civili, ai termini degli art. 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del presente decreto.

10. Oltre a' mezzi di coazione, che sopra, la Gran Corte, nel caso che i medesimi fossero riusciti inefficaci, non che ne' casi di fuga ed assenza de' contabili; come pure di loro morte e di contumacia copulativamente dei loro eredi, potrà ordinare che il conto venga stabilito di uffizio su' registri ed altri elementi esistenti negli uffizi delle amministrazioni rispettive: il tutto a spese dello stesso contabile, o de' di lui eredi.

TITOLO III.

Della forma de' bilanci generali

11. I bilanci generali de' quali è menzione nell' articolo 1, dovranno dimostrare il carico generale certo, o presunto nello stato discusso, ove sia possibile; gl' introiti fatti nell' anno distinti secondo le loro diverse nature, casse, o ricevitorie, e suddistinti secondo le loro diverse classi.

Saranno aggiunti a detti bilanci gli stati discussi appartenenti alle rispettive amministrazioni, non che l' elenco de' crediti straordinari aperti da Noi nel corso dell' anno al capo dell' amministrazione, e delle approvazioni date sulle spese già fatte.

Così i bilanci generali, che i documenti a' medesimi aggiunti, come sopra, porteranno la data e la sottoscrizione de' loro autori.

Ciascuno de' direttori generali compresi nelle disposizioni dell' art 1° dovrà fral termine di un mese dalla data del presente decreto trasmettere al Ministro Segretario di Stato, da cui rileva, un modello del succennato bilancio, formato però sulle anzidette basi.

TITOLO IV.

Della forma de' conti.

12. Ogni conto dovrà dimostrare il carico, ove al contabile sia stato dato un carico certo, distinto, secondo le differenti nature d' introito; gl' introiti fatti dal contabile nell' anno distinti secondo le loro diverse nature, e suddistinti, se trattasi di rendite civili, o fondiarie, in tanti articoli per quante sono le provegnenze; gli esiti distinti in tanti articoli per quanti sono gli articoli delle spese; il bilancio generale finalmente tra l' introito e l' esito.

Nelle contabilità di materie, o sia di generi, il contabile dovrà premettere il conto de' generi a quello in denaro, compilato egualmente e distinto, come sopra.

13. I conti ed i volumi de' documenti saranno cuciti e foliati. Saranno inoltre cifrati dal contabile in ogni pagina, e porteranno in fine la di lui sottoscrizione e la data. Egli potrà cifrare egualmente, se vuole, i documenti.

Ogni articolo d'introito porterà al margine sinistro un numero di ordine progressivo. Ogni articolo di esito avrà un' altro numero di ordine proprio.

Al margine dritto di ogni articolo sarà citato il foglio ed il volume, ove giace il documento che lo riguarda.

Su' conti che, a norma de'rispettivi regolamenti, i contabili sono obbligati a rimettere a rispettivi capi di amministrazione in più epoche dell'anno, insieme coi documenti che rimangono negli uffizî delle stesse amministrazioni, dovranno gl'impiegati stessi presso dei detti uffizî apporre il numero di ordine, e la citazione de'documenti di sopra enunciata.

Nel caso d'inadempimento dalla parte del contabile, delle forme prescritte col presente articolo e con l'antecedente, il conto sarà dichiarato irrecettibile.

Nel caso d'inadempimento dalla parte degl'impiegati negli uffizî delle amministrazioni generali, delle funzioni loro affidate nel numero precedente, ne sarà fatto rapporto dalla Gran Corte al Ministro cui essi appartengono, che prenderà le misure convenienti: salvo alla Corte, se lo crede, il dirigersi in preferenza a' capi delle stesse amministrazioni.

14. Tutti i contabili non domiciliati in Napoli dovranno far pervenire in ogni anno nella cancelleria della nostra Gran Corte i mandati di procura accettati dai loro rispettivi incaricati, prima che scorra il termine della produzione de' loro conti alla Gran Corte fissato nella seconda serie della mappa annessa all' originale del presente decreto.

Mancando di far pervenire detti mandati di procura, la Gran Corte procederà in contumacia all' esame e giudizio del conto, a'termini dell'articolo 23 del regolamento di procedura di questa data.

Sono eccettuati da questo dovere i cassieri de'comuni maggiori, pei quali ne' giudizî di revisione si procederà, a' termini dell'articolo 53 del succennato regolamento.

I ricevitori', i cassieri, ed i contabili in generale di una stessa amministrazione potranno farsi rappresentare da uno stesso procuratore.

TITOLO V.

Della risponsabilità de' Direttori delle amministrazioni.

15. I Direttori delle amministrazioni, de' quali è menzione nell' art. 1° sono giudicabili dalla nostra Gran Corte de'conti e risponsabili 1° delle somme o quantità che, senza autorizzazioni legittime, avessero rilasciate con disposizioni positive, o mercè la restituzione o cancellazione de' titoli, a' debitori delle amministrazioni che dirigono; 2° delle somme di cui avessero disposto i pagamenti in contraddizione degli ordini dei Ministri rispettivi: 3° delle somme erogate per ispese non autorizzate da' regolamenti generali, nè dagli stati discussi, salvo il procurarne ed ottenerne l' autorizzazione; 4° delle somme di cui avessero ordinata l' inversione, salvo l' ottenerne la regolarizzazione (1)

(1) I Direttori provinciali delle amministrazioni finanziere sono contabili morali, o sieno moralmente risponsabili dell' esercizio delle loro funzioni, e come tali giudicabili dalle Camere contabili della Gran Corte de' conti. Nella risponsabilità morale soggetta alla competenza di dette Camere si comprendono tanto le colpe di commissione, che quelle di omissione (*Decreto de' 24 Novembre 1817.*)

I ricevitori e cassieri a'quali è consegnato uno stato discusso annuale, sono tenuti solidalmente co Direttori al rimborso delle somme che saranno da costoro *ordinanzate* per ispese non comprese nello stato discusso, e per l'eccesso di quelle che vi saranno comprese: salvo il di loro regresso contro l'ordinatore.

16. Della regolarità, o irregolarità di tutte le altre operazioni amministrative, i Direttori generali ne saranno risponsabili direttamente a Noi per l'organo de'nostri Ministri Segretari di Stato; senza che la Gran Corte dei conti possa prendervi parte. A qual'effetto trasmetteranno ad essi in ogni anno il loro conto morale: salvo a Noi il rinviarne il giudizio alla stessa nostra Gran Corte nei casi che esigeranno una siffatta misura.

TITOLO VI.

Della risponsabilità de' contabili.

17. I contabili a'quali è stato dato un carico di somme, o quantità note a percepire, dovranno insieme col conto produrre in comprova dell'integrità dell'introito le liste, o sia stati di carico corrispondenti.

I contabili a'quali non è stato dato un carico di quantità, o somme note a percepire, dovranno produrre insieme col conto i documenti, o bilanci richiesti dai rispettivi regolamenti. In caso d'inadempimento dalla parte, così degli uni, che degli altri, la Gran Corte pronunzierà a carico de'contravventori una multa non maggiore di ducati dugento.

18. Ogni contabile è tenuto di portare ad introito, e come percepite, le somme, o le quantità che egli aveva il dovere di percepire, a norma ed a misura dei doveri annessi alla propria carica.

I contabili che avranno sottoscritto obbliganze per somme, o quantità certe ed a termine stabilito, non potranno portare ad introito somme, o quantità minori di quelle espresse nelle loro obbliganze.

Così nel primo, che nel secondo caso il contabile trasgressore sarà condannato dalla Gran Corte a prestare le quantità, o a pagare le somme che non avrà portate ad introito, non che gl'interessi sulle medesime, o sul loro valore alla ragione del sei per cento.

19. In giustificazione degli esiti ogni contabile dovrà produrre insieme col conto i documenti richiesti dalle leggi, e da'decreti e regolamenti in vigore, sieno essenziali, sieno accessori.

In caso di non produzione, insieme col conto, dei documenti essenziali, sarà senza alcuna precedente interpellazione condannato al pagamento delle somme esitate: salva la revisione, a'termini degli art. 52, 54, 55 e 56 del regolamento di questa stessa data; e salvi i casi impreveduti e straordinari, a'termini dell'articolo 34 dello stesso succennato regolamento.

Sono documenti *essenziali.*

l'ordinativo, o in vece dell'ordinativo, quella specie di documenti che le leggi, i decreti, ed i regolamenti assimilano agli ordinativi;

i documenti che l'ordinatore nel corpo dell'ordinativo avrà richiesti;

la quietanza della parte prendente, o di chi legittimamente la rappresenta.

Tutti gli altri documenti sono *accessori*.

20. Ne' casi di omessione totale, o di diminuzione di un articolo d'introito, non che di supposizione, o esagerazione dimostrata, o duplicazione di un articolo di esito, il contabile sarà condannato al pagamento della somma principale, e degl'interessi sulla medesima alla ragione del sei per cento; e pagherà inoltre a titolo di ammenda una somma non maggiore del debito principale, nè minore del dodicesimo: salvo nel caso di sottrazione dolosa le pene sanzionate dalle leggi comuni.

Le ammende pronunziate contra un contabile sono dovute anche dai loro eredi, al pari che la somma principale e gl' interessi.

TITOLO VII.

Della esecuzione coattiva delle decisioni della Gran Corte.

21. Le decisioni rese dalla Gran Corte in materia di conti saranno eseguite col mezzo del pignoramento dei beni, rendite ed effetti del debitor condannato, non che coll'arresto personale del medesimo. Questi due mezzi di coazione potranno essere cumulati simultaneamente, o progressivamente.

22. Il pignoramento avrà luogo per mezzo degli uffiziali ministeriali e giudici ordinarî, a' termini delle leggi comuni di procedura.

L' arresto personale sarà esclusivamente eseguito a cura e diligenza degl' Intendenti e Sottintendenti civili, e con loro ordinanza, senza che i giudici ed i tribunali ordinarî possano prendervi parte.

Sarà cura de' succennati funzionarî di far notificare al debitore condannato le loro ordinanze tre giorni avanti l' esecuzione: salvo il postergare detta notifica nel caso che il medesimo sia profugo, o latitante, ovvero si trovi prevenuto di malversazione.

Gl'Intendenti e Sottintendenti potranno sospendere la esecuzione dell'arresto personale, o, nel caso che trovasi il medesimo eseguito, mettere il contabile in libertà, quante volte il medesimo versi nella ricevitoria del distretto le somme espresse nella decisione portante dichiarazione di debito a di lui carico.

Nel caso che l'arresto sia stato pronunciato per non produzione di conto, i detti funzionarî faranno uso delle stesse facoltà, quante volte il contabile presenti negli uffizî della Intendenza il conto di cui era in ritardo, compilato però secondo le forme prescritte cogli articoli 12 e 13.

Non avrà luogo detta sospensione, o libertà dell' arresto, se il medesimo trovisi prevenuto di malversazione; nel qual caso sarà inviato al giudice competente.

23. L' arresto personale non potrà aver luogo 1° contro gli eredi del contabile; 2° contro i di loro cauzionanti, se non quando vi si fossero espressamente sottoposti; 3° contro i minori, ove fossero autorizzati all' esercizio delle pubbliche cariche, ed i settuagenarî: salvi i casi di malversazione, a' termini delle leggi comuni.

24. L' arresto personale non potrà seguire ne' luoghi vietati dalle leggi comuni; ma potrà seguire in tutti i giorni dell' anno dallo spuntar del sole sino al suo tramontare, eccetto i giorni di doppio precetto.

Allorchè l'arresto dovrà seguire in casa del debitore stesso, o di un terzo qualunque, l'Intendente ed il Sottintendente debbe farvi intervenire, o un suo impiegato, o un uffiziale ministeriale e due testimoni.

25. Le amministrazioni pubbliche non sono tenute al deposito anticipato di alimenti de' contabili, o loro cauzionanti arrestati salvo a' medesimi il domandarli ed ottenerli, in caso di povertà, a' termini de' regolamenti generali.

26. In quanto alle forme da osservarsi dalla forza pubblica in caso di violenta opposizione, da' custodi delle prigioni ne' registri de' carcerati in virtù di decisioni rese dalla Gran Corte, e dagli Intendenti e Sottintendenti nella redazione delle loro ordinanze di arresto, saranno seguite le regole di procedura comune, in quanto non sono derogate dal presente decreto.

27. La nullità dell' arresto, che potrà essere allegata da' contabili, o da' di loro cauzionanti nel caso preveduto coll' art. 23, sarà conosciuta e giudicata da' rispettivi Consigli d' Intendenza, sotto la presidenza necessaria degl' Intendenti: salvo il richiamo alla nostra Gran Corte de' conti.

Disposizioni generali.

Le prescrizioni contenute ne' titoli I, II, III, V, VI e VII del presente decreto sono applicabili, così alle passate, che alle presenti gestioni.

Le prescrizioni contenute nell' art. 12, e ne' numeri 1° 2° 3° e 5° dell' art. 13, non che nel n. 1° dell' articolo 14 del titolo IV, sono applicabili soltanto a tutti i conti non ancora trasmessi da' contabili agli uffizî delle rispettive amministrazioni, o alla cancelleria della Gran Corte de' conti; ed a quelli che vi perverranno tra un mese da decorrere dal dì della pubblicazione del presente decreto.

Le prescrizioni contenute ne' numeri 4° e 6° dell' articolo 13 sono applicabili a' conti tuttavia esistenti negli uffizî delle amministrazioni, a qualunque gestione appartengano, ed a quelli che vi perverranno in avvenire.

28. Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

REGOLAMENTO

DI PROCEDURA DELLE SEZIONI CONTABILI DELLA GRAN CORTE DE' CONTI DEL 2 DI FEBBRAJO 1818.

TITOLO I.

Funzioni e doveri del Cancelliere.

Art. 1. Il cancelliere terrà un repertorio generale il quale indicherà i contabili soggetti alla giurisdizione della Gran Corte; i conti ad essa pervenuti, e l'epoca del loro arrivo; la data della consegna fattane al Razionale relatore, le date de' rapporti e delle discussioni fattene dalle Camere; la data dell' arresto generale pronunziato sul conto.

Per facilità di metodo il detto repertorio sarà portato in due libri distinti, l'uno de'quali sarà addetto a' conti commessi alla prima Camera contabile, e l'altro a'conti commessi alla seconda.

L'arrivo e movimento de'conti addetti ad am be le Camere riunite, o a tutte tre, sarà registrato nel libro addetto alla prima Camera.

2. Nel corso del mese di dicembre di ciascun anno il Cancelliere, dietro le notizie che rileverà da' fogli di udienza e da'registri menzionati nell' articolo precedente, formerà un quadro generale in cui esporrà lo stato nel quale si trovano presso dei Razionali i conti loro rispettivamente commessi; e lo presenterà al Presidente.

Il Presidente tenendo presente il detto quadro, ed inteso il Ministero pubblico, farà la commessa generale di tutti i conti appartenenti all' anno prossimo seguente, assegnando ad ogni conto il Consiglier commessario, ed il Razionale relatore.

Egli potrà in tale occasione cangiare la commessa fatta nell' anno precedente in persona di un Razionale che si trovasse in ritardo di liquidazione di un conto, e sostituirgli un'altro Razionale.

I conti non compresi nella commessa generale saranno nel corso dell' anno distribuiti dallo stesso Presidente tra i Consiglieri e Razionali col medesimo metodo soprindicato, prendendosene prima ragione dal Cancelliere nel repertorio prescritto coll' articolo precedente.

Il Presidente potrà delegare detta funzione a'vice-Presidenti delle rispettive Camere.

3. Il Cancelliere riceverà tutte le istanze, petizioni e memorie, che potranno esser presentate dalle parti, e darà ad esse il corso corrispondente.

Riceverà egualmente i documenti ed i mandati di procura, che potranno esser prodotti dalle medesime, e li trasmetterà a' Razionali relatori.

4. Il Cancelliere è incaricato della formazione e tenuta del foglio di udienza presso la Camera cui assisterà.

Il vice-cancelliere adempirà a questa parte di servizio presso l'altra Camera contabile.

5. Il cancelliere contrasegnerà le decisioni diffinitive, gli arresti generali che saranno redatti e spediti dai Razionali.

Egli contrasegnerà egualmente le spedizioni che contengono disposizioni definitive e preparatorie.

6. Terrà registro delle declaratorie che saranno rilasciate dalle due Camere a discarico de'contabili.

7. Formerà ne' primi otto giorni di ogni mese gli stati de'conti pervenuti e discussi nel corso del mese precedente, e li trasmetterà al Ministero pubblico.

TITOLO II.

Funzioni e doveri de'Razionali.

8. Dietro l'avviso del Cancelliere il Razionale relatore, precedente ricevo, ritirerà dalla cancelleria fra'l termine di giorni due il conto a lui commesso.

9. Ricevuto il conto, verificherà se trovasi compilato secondo le forme prescritte negli articoli 12 e 13 del Real decreto di questa stessa data relativo a' doveri de' contabili.

Nel caso negativo ne farà tra giorni otto rapporto preliminare alla Camera, la quale pronunzierà sulla ricettibilità o irrecettibilità del conto.

Trovandolo irrecettibile, si avrà il conto come non prodotto, ed avran luogo contro del contabile gli stessi mezzi di coazione, che la legge autorizza contro dei contabili in ritardo di produzione di conto.

Ciò nondimeno potrà aver luogo la rettifica della posizione del conto, a' termini dell' articolo seguente.

10. Se il conto si troverà compilato, secondo le forme della legge, lo stesso Razionale relatore lo dichiarerà ricettibile, ne farà menzione in piè del conto, e passerà immediatamente a verificarne e rettificarne la posizione.

A quest' oggetto egli esaminerà, se il contabile abbia omesso di portare ad introito la resta della gestione precedente, di cui egli fosse risponsabile, o perchè sua propria, o perchè accettata da lui, mercè il conto resogli dal predecessore; se la posizione materiale del conto, come giace, presenti debito del contabile; se la composizione delle cifre contenga errori materiali di calcolo a danno del fisco; se nell' esito vi siano partite identiche visibilmente duplicate.

In tutti ed in ciascuno de'detti quattro casi il Razionale ne farà rapporto preventivo alla Camera, la quale ordinerà, dietro il semplice rapporto, la spedizione della significatoria contro del contabile per la somma di cui egli rimanesse debitore; dedotto però il credito che la prima posizione del conto presentasse in di lui favore

Il Razionale darà corso a tali significatorie tra giorni otto. Se il conto non presenterà nè debito di posizione, nè omessione di resta, nè errori di calcolo a danno del fisco, nè partite identiche visibilmente duplicate, il Razionale ne farà menzione in piè del conto.

11. La dichiarazione d' irrecettibilità di un conto non impedisce, e non sospende l'esame e la rettifica di posizione, non che la spedizione della corrispondente significatoria, a' termini dell' articolo precedente.

12. Fatte le operazioni, che sopra, il Razionale passerà allo scrutinio di tutti gli articoli, o sia partite di introito, onde verificare l' integrità del medesimo.

Detta verifica sarà fatta, paragonando le somme portate ad introito nel conto con quelle che il contabile aveva il dovere di percepire, a norma delle liste, ruoli, o stati generali di carico, obbliganze di debitori, ed altri titoli di credito a lui consegnati, ovvero obbliganze sue proprie.

In difetto di tali documenti di carico l' integrità degl' introiti sarà comprovata co' documenti richiesti da' regolamenti in vigore.

13. Passerà indi allo scrutinio degli articoli, o sia partite di esito; ed esaminerà,

1° se la spesa era autorizzata dallo stato discusso, o in difetto di stato discusso, dai regolamenti generali, o da speciale determinazione Sovrana;

2° se l' esito è stato fatto dietro l' ordinativo corrispondente, o altra specie di documento richiesto dai regolamenti in vigore;

3° se la realità dell' esito è comprovata dalla debita quietanza della parte prendente, o di chi legittimamente la rappresentava;

4° se la detta quietanza trovasi *vidimata* dal funzionario, il di cui intervento era richiesto da' regolamenti;

5° se è accompagnata da' documenti richiesti dall' ordinatore;

6° farà in fine tutte le ricerche che la natura o la posizione del conto gli potranno suggerire.

14. Fatto questo esame, formerà un quadernetto detto di liquidazione. Questo quadernetto dee presentare l'ammontare in massa dell' esito e dell' introito, giusta la posizione materiale del contabile: il paragone dell' uno coll' altro, ed il risultato di detto paragone;

la posizione rettificata dal Razionale, se mai ha avuto luogo la rettifica a' termini dell' articolo 10, ed il risultato della medesima;

gli articoli d' introito, o di esito, sui quali il Razionale non ha incontrato alcun dubbio, coll'indicazione de'fogli, ove giacciono i documenti che riguardano ciascun articolo, e della natura di essi;

le osservazioni motivate finalmente sopra ciascun articolo, sul quale egli abbia incontrato dubbio, con l' indicazione egualmente de' documenti e della natura di essi.

Gli articoli su' quali non si è incontrato dubbio, saranno riportati compendiosamente, indicandone il numero e l'ammontare di ciascheduno.

Gli articoli su'quali si è incontrato dubbio, saranno riportati per esteso.

Degli uni e degli altri sarà indicato il numero d'ordine che portano nel conto originale.

Per tutti i conti che si trovano arrivati in cancelleria, prima della pubblicazione del Real decreto relativo ai doveri de' contabili, e del presente regolamento, o che arriveranno fra'l termine di un mese dopo la detta pubblicazione, il numero di ordine sarà apposto agli articoli del conto originale dallo stesso Razionale relatore.

15. Nel corso della liquidazione il Razionale relatore potrà ricevere

dal contabile, o dal di lui procuratore tutti gli schiarimenti possibili; senza che però sospenda le sue operazioni, e senza che possa mai consegnare i conti originali, i documenti e gli atti che l'accompagnano, alla parte o al di lui procuratore, nè a qualunque altra estranea persona.

Incontrando de' dubbi, o degli ostacoli che non esigono il giudizio della Camera, si dirigerà al Ministero pubblico onde rimuovergli.

Pria di fare il suo rapporto alla Camera dovrà fare tutti i riscontri, concordanze, e verifiche che crederà necessarie.

Se i conti sui quali dovrebbe fare le concordanze, non fossero ancora pervenuti in cancelleria; il Razionale potrà farle su' conti, o altri documenti esistenti negli uffizi delle amministrazioni pubbliche, o pure potranno chiedersi le notizie scrivendosi a' capi delle amministrazioni, secondo le particolari circostanze de' diversi conti e delle diverse amministrazioni.

16. Compita la liquidazione, il Razionale relatore passerà il conto ed il quadernetto della liquidazione al Consiglier commessario, onde il medesimo lo esamini ai termini dell' art. 29 del presente regolamento.

Il Consiglier commessario segnerà il giorno, in cui il conto gli è stato consegnato dal Razionale relatore, in un libretto di riscontro che il Razionale stesso conserverà.

Terminate che avrà le sue osservazioni, il Consiglier commessario ne darà avviso al Razionale cui restituirà tutte le carte, annotando al margine del libretto, che sopra, il giorno della restituzione seguita.

17. Ritirato il conto dal commessario, il Razionale ne darà avviso al Ministero pubblico, il quale ne prenderà registro per fissare, all'epoca della formazione del calendario, la giornata in cui dovrà essere proposto alla Camera cui appartiene; salvo il caso, che il Ministero pubblico per l'urgenza dell'affare creda che il Razionale debba proporlo in preferenza.

Dovrà nel tempo stesso significare al contabile, o al di lui procuratore per mezzo di un usciere della Gran Corte, che il conto è in istato di esser proposto, designandogli la giornata precisa con continuazione; salvi i casi preveduti dall' art. 23 del presente regolamento.

18. Dopo proposto il conto, e fra'l termine che la stessa Camera fisserà nell' atto della discussione, il Razionale relatore apporrà al margine di ogni articolo del conto riportato nel quadernetto della liquidazione le decisioni preparatorie corrispondenti, profferite dalla Camera; le sottoscriverà, e darà corso alle medesime.

Scorso il termine assegnato al contabile colla decisione preparatoria della Camera, il Razionale dovrà immediatamente proporne alla medesima il risultato.

19. Il Razionale darà corso alle decisioni definitive, ed agli arresti generali ne' termini seguenti.

Se la decisione dichiara discaricato, o creditore il contabile, le darà corso all'epoca della spedizione dello arresto generale che avrà pronunziato sopra tutti gli articoli del conto.

Se la decisione lo dichiara debitore, il Razionale, contrapponendo al debito del contabile il di lui credito, se ne ha, risultante dallo stesso conto, darà corso alla decisione fra 'l termine di giorni otto al più tardi.

Se si tratta di arresto generale, il Razionale gli darà corso fra'l termine che verrà fissato dalla Camera nella ultima discussione del conto.

20. I riscontri, concordanze, o verifiche, le quali non possono influire al carico o discarico del contabile, ma sono ordinate dalla Camera per mere vedute fiscali, non sospendono e non impediscono la spedizione delle decisioni definitive, e degli arresti generali.

21. La circostanza di non trovarsi ancora giudicato un conto precedente non sospende e non impedisce lo esame ed il rapporto del Razionale alla Camera; ma può questa ordinare che il contabile non rimanga discaricato, se non dopo l'esame del conto precedente.

22. I rapporti de'Razionali relativi 1° alla irrecettibilità di un conto, 2° alla rettifica della posizione erronea, 3° alla esecuzione data, o da esso Razionale, o dal contabile, alle precedenti decisioni preparatorie della Camera, sono dichiarati atti di urgenza; e quindi potranno essere proposti da'Razionali in ogni seduta.

23. Se il contabile, o il di lui procuratore non han designato il loro domicilio in Napoli, a'termini dello art. 14 del Real decreto di questa stessa data, il Razionale procederà ciò non ostante a tutti gli atti, che sopra; e la Camera procederà egualmente alle decisioni ed all'arresto generale, senza alcuna precedente citazione: salvo al contabile il reclamare avverso le sole decisioni definitive ed arresto generale, a'termini degli articoli 19 e 20 della legge de'29 di maggio 1817.

Lo stesso avrà luogo, ove le parti citate non si sieno presentate all'udienza.

24. Nel caso che il contabile, o il di lui procuratore abbiano designato il loro domicilio in Napoli, il Razionale non potrà dispensarsi dal far precedere la citazione agli atti seguenti:

al rapporto che va a fare alla Camera, dietro la liquidazione del conto, della quale è menzione all'art. 17;

a'rapporti relativi a documenti, o giustificazioni prodotte dal contabile in conseguenza di una decisione preparatoria della Corte, ove il Razionale le creda insufficienti, o illegali.

Non vi sarà bisogno di far precedere citazione al rapporto relativo alla irrecettibilità del conto di cui è menzione nell'art. 9;

al rapporto relativo alla rettifica della posizione erronea, di cui è menzione nell'art. 10;

al rapporto relativo a documenti, o giustificazioni prodotte dal contabile in conseguenza di decisione preparatoria, ove il Razionale le creda legali e sufficienti: salvo alla Camera l'ordinare che il contabile sia citato prima di pronunziare sulle medesime, nel caso che creda di non doversi uniformare al voto del Razionale;

al rapporto col quale il Razionale va a riferire che il contabile non ha prodotto i documenti, o le giustificazioni richieste dalla Camera con decisioni precedenti;

al rapporto finalmente col quale il Razionale va a dar conto alla Camera degli schiarimenti ottenuti per mezzo del pubblico Ministero, o dei riscontri, concordanze, o verifiche da lui fatte direttamente per disposizione della stessa Camera.

25. La citazione dee precedere, ove ha luogo, i rapporti almeno di

giorni due: salvo alla Camera il prorogar questo termine per giuste e legittime cause.

Le citazioni esprimeranno sommariamente l' oggetto, la data, il nome del contabile o del di lui procuratore, ed il termine a comparire.

La notifica delle medesime seguirà, a' termini del codice di procedura civile.

26. La redazione degli atti contenenti le decisioni preparatorie della Corte, comunemente detti *ordini di risulta;* la notifica de' medesimi per mezzo degli uscieri della Gran Corte a' contabili, o loro procuratori domiciliati in Napoli, la trasmessione di detti ordini al Ministero pubblico, rispetto ai contabili non domiciliati, o non rappresentati in Napoli, è a carico, cura e diligenza de'Razionali relatori.

È egualmente a loro carico, cura e diligenza la redazione delle decisoni diffinitive e degli arresti generali; con che però dovranno passare gli atti così redatti alla cancelleria che li munirà delle forme prescritte nell' articolo 49 n.° 2 e 3.

27. Oltre alle funzioni, che sopra, relative all'esame e giudizio del conto materiale, il Razionale relatore, dopo emesso l'arresto generale, passerà all' esame morale del conto.

Questo esame consisterà nel paragonare 1° la somma totale versata dal contabile nelle casse pubbliche in numerario, o in documenti di esito, con la somma percepita; 2° la somma percepita con quella che era a suo carico di percepire, o che lo stato discusso preventivo presumeva di doversi percepire; 3° la somma percepita e versata nell' anno con quella percepita e versata nell' anno antecedente.

Analizzerà in seguito le cagioni delle differenze; e finalmente indicherà i mezzi di miglioramento che l'amministrazione può ricevere, o coll'accrescimento de' prodotti, o colla riduzione delle spese, o col perfezionamento de' metodi.

Consegnerà il tutto in un rapporto diretto al Presidente, il quale, proporrà alle Camere riunite tutti i rapporti di tal natura, onde farne il soggetto delle osservazioni generali da dirigersi nel corso di ciascun anno dalla Gran Corte de' conti al Ministero delle Finanze.

28. Fatte tutte le suddette operazioni, il Razionale depositerà nell' archivio della Gran Corte il conto giudicato, il quadernetto della liquidazione, i volumi dei documenti, e tutti gli atti che avranno avuto luogo.

TITOLO III.

Funzioni e doveri de' Consiglieri commessari.

29. Il Consiglier commessario, dopo ricevuto il conto e 'l quadernetto di liquidazione dal Razionale relatore, esaminerà se la liquidazione sia stata fatta in regola; e potrà aggiungervi le sue osservazioni, o in piè dello stesso quadernetto, o in altro foglio separato che sarà al medesimo aggiunto, senza cancellare però le osservazioni del Razionale.

Egli dovrà assicurarsi dell' esattezza della liquidazione, facendo su quelle partite che crederà l' esame conveniente.

30. Nell'atto della discussione del conto il Consiglier commessario re-

gistrerà in un foglio le decisioni che la Camera pronunzierà, indicando col numero d'ordine gli articoli del conto a'quali le medesime corrispondono, specificandone le somme.

La redazione di questi fogli potrà essere eseguita da un commesso della cancelleria, che sarà perciò presente alla discussione.

Finita la discussione, questi fogli saranno da lui consegnati al Razionale relatore.

31. Ciascuno de'Consiglieri delle due Camere contabili avrà presso di se l'elenco de'conti commessigli.

Egli potrà dirigersi al Ministero pubblico, o verbalmente, o per mezzo di note, per sollecitare la produzione di un conto, i rapporti dei Razionali, la spedizione delle decisioni, ed ogni altra operazione tendente al bene del servizio.

TITOLO IV.

Funzioni e doveri delle due Camere contabili.

32. Ciascuna delle due Camere contabili procederà all'esame de'rapporti de' Razionali, inteso in udienza il pubblico Ministero e le parti interessate, ove sieno presenti.

33. Nel giudicare i conti, applicheranno esattamente le prescrizioni contenute nelle leggi, e ne' decreti e regolamenti in vigore; senza che possano mai pronunziare per modo di disposizione generale, o di regolamento.

34. Le Camere non potranno prorogare in favor dei contabili i termini che la legge ha ad essi fissati per la produzione de'documenti: salvi i casi impreveduti e straordinari, giudicati tali ad uniformità di voti, inteso il Ministero pubblico.

35. Non potranno ammettere alcuna spesa che non sia documentata, a' termini dell' art. 13, nè riconoscere alcuna inversione di fondi, che non sia stata superiormente autorizzata: salvo in questo ultimo caso il provocarne per cause giuste e leggittime l'autorizzazione superiore.

36. Le decisioni preparatorie potranno essere modificate, rettificate, o rivocate dalle Camere sino all'epoca della decisione diffinitiva.

Ciò nondimeno se trovasi tuttavia pendente il termine accordato al contabile con una decisione preparatoria, si attenderà lo scorrimento del medesimo.

37. Le prescrizioni contenute nel n. 8° dell' art. 9, nel n. 3° dell'art. 10, e negli articoli 11, 12, 18, 22, 23 e 25 del presente regolamento sono comuni alle due Camere contabili.

TITOLO V.

Funzioni e doveri del pubblico Ministero.

38. Il Ministero pubblico veglierà alla produzione ed al celere disbrigo de' conti.

In caso di ritardo dalla parte de' contabili, provocherà dalla Gran Corte l'applicazione de' mezzi di coazione autorizzati dal Real decreto di questa data.

Nel caso di ritardo dalla parte de' funzionari che sono incaricati dell'esame de' medesimi, provocherà dal Presidente le misure disciplinari. Tali sono 1° un cangiamento di commessa, 2° l'ammonizione in ruota.

Il Ministero pubblico potrà in ogni caso avvertirne il Ministro delle Finanze per provocare dal medesimo misure più efficaci.

39. Negli ultimi giorni di ciascun mese il Ministero pubblico formerà il calendario, o sia il ruolo de' conti che sono in istato di rapporto, intesi verbalmente tutti i Razionali.

Ne' casi che egli giudicherà urgenti, inviterà i Razionali a fare i loro rapporti alla Camera in un giorno determinato, senza attendere il *turno* fissato nel calendario.

40. Il Ministero pubblico avrà essenzialmente due registri; uno nel quale terrà conto di tutte le significatorie spedite contro de' contabili; l'altro in cui terrà conto di tutte le clausole e riserve apposte dalle Camere nell'esame e giudizio di un conto, per esser tenute presenti nell'esame, e giudizio di un'altro conto, o dello stesso, o di un'altro contabile.

41. Niuna copia, fede, spedizione, estratto, o certificato delle decisioni diffinitive e degli arresti potrà esser rilasciato da' Razionali, o dalla cancelleria della Gran Corte de' conti, senza la precedente *vidimazione* del Ministero pubblico.

Il Ministero pubblico prima di *vidimare* le carte che contengono, o mentovano le decisioni di detta natura rese dalle Camere contabili, le confronterà col foglio di udienza esistente presso del cancelliere.

La *vidimazione* del Ministero pubblico non prova, che il suo intervento e la legalità dell'atto.

42. Il Procurator generale trasmetterà a' Ministri rispettivi ne' primi giorni di ciascun mese gli stati dei conti pervenuti e discussi nel corso del mese precedente; e nel fine di ogni quadrimestre gli stati delle significatorie spedite: quindici giorni dopo giudicato interamente un conto, l'arresto generale corrispondente.

In oltre egli trasmetterà periodicamente al Tesoriere generale le significatorie pronunziate dalla Corte contro de' contabili che rilevano dal dipartimento delle finanze, ed al Ministro degli Affari Interni le significatorie pronunziate contro de' contabili che rilevano dal medesimo.

43. Il pubblico Ministero ha dritto di chiamare a se in qualunque tempo e stato i conti, le liquidazioni, i volumi de' documenti, e tutti gli atti relativi al conto, per esaminarli o verificarne la regolarità.

TITOLO VI.

Delle decisioni e degli arresti.

44. Le decisioni che non importano, nè aggiunzione o diminuzione d'introito, nè ammessione, cancellazione o riduzione di esito, nè condanna qualunque, nè coazione reale o personale, sono *preparatorie*.

Sono *diffinitive* le decisioni relative ad uno, o più articoli di un conto, le quali producono uno degli effetti, che sopra, ancorchè portino la clausola risolutiva nel caso di adempimento dell'obbligo ingiunto al contabile colla stessa decisione,

Diconsi *arresti generali* gli atti che contengono le decisioni pronunziate sopra tutti gli articoli di un conto.

45. Le decisioni saranno pronunziate dalle Camere contabili a pluralità di voti, ed all'istante.

Ciò nondimeno il Presidente ed i Vice-presidenti delle rispettive Camere, a semplice richiesta di uno de' votanti, o del Ministero pubblico, disporranno che si passi a votare nella Camera del consiglio.

46. In caso di parità il Presidente darà un Consigliere aggiunto, ai termini dell'art. 41 della legge organica dei 29 di maggio prossimo passato.

Nel caso che vi sieno tra' votanti tre, o più opinioni differenti, niuna delle quali abbia ottenuta la pluralità assoluta, si passerà ad un secondo sperimento di votazione.

Se questo sperimento sarà riuscito inutile, il Presidente darà egualmente un' aggiunto; e così progressivamente fino a che non si sia ottenuta la pluralità assoluta.

L' aggiunto potrà esser dato ed intervenire alla votazione nella stessa seduta in cui la prima ha avuto luogo.

47. Tutte le decisioni delle Camere contabili, immediatamente dopo pronunziate, saranno compendiosamente riportate nel foglio di udienza, che sarà sottoscritto dal Presidente o Vice-presidente, e dal Cancelliere o vice-cancelliere.

Nel foglio d' udienza sarà fatta menzione de'Consiglieri intervenuti, e di colui che ha fatto le funzioni di pubblico Ministero.

48. Ciascuno de' votanti nondimeno potrà registrare in un libro segreto, che sarà tenuto a quest'oggetto dal Cancelliere e dal vice-cancelliere, il suo voto particolare motivato.

49. Le spedizioni di tutte le decisioni diffinitive e degli arresti esprimeranno i nomi e cognomi de'Consiglieri intervenuti, e del Procuratore, o Avvocato generale che vi ha fatto le funzioni di Ministero pubblico; il nome, cognome e domicilio del contabile, del suo procuratore, se ne avrà avuto, e del cauzionante, ove sia noto; la natura della gestione e contabilità; l'anno dell' esercizio del contabile; l' esposizione sommaria dei fatti; i motivi che avran determinato i giudizî; la parte dispositiva coll' indicazione della somma della quale il contabile fosse dichiarato creditore, o debitore.

Le decisioni diffinitive e gli arresti saranno intitolati col nome di Sua Maestà, e porteranno in fine la formola esecutoria.

Saranno cifrate dal Razionale relatore al margine di ogni carta; e porteranno nell'ultima pagina le firme del Presidente, o Vice-presidenti rispettivi, del Consiglier commessario e del Cancelliere, o vice-cancelliere, non che la *vidimazione* del pubblico Ministero.

50. Le spedizioni delle decisioni preparatorie, saranno rilasciate dai Razionali in forma di certificati i quali esprimeranno il nome, cognome e domicilio del contabile, e del suo procuratore, se ne avrà avuto; la natura della gestione o contabilità alla quale appartengono; l'anno dell'esercizio; l'esposizione sommaria del fatto; i motivi che avranno determinato il giudizio; la parte dispositiva.

Porteranno in fine la firma del Razionale relatore.

TITOLO VII.

Della revisione.

51. La revisione ha luogo per semplice ministero della legge relativamente a' conti de' cassieri de'Comuni maggiori a' termini dell'art. 274 della legge de' 12 di dicembre 1816 sull' amministrazione civile.

Può aver luogo parimente per effetto di dimanda di un contabile, o dell' amministrazione cui esso appartiene, o a richiesta del Ministero pubblico, ne' casi preveduti dall' articolo 20 della legge organica della Gran Corte dei conti.

Nè nel primo, nè nel secondo caso la domanda di revisione sospenderà l' esecuzione de' primi giudicati, se non vi accede il consenso del Ministero pubblico.

52. Nella revisione de' conti de' cassieri de'Comuni maggiori saranno adottati ed eseguiti gli stessi metodi e le stesse regole di procedura, che trovansi sanzionati col presente regolamento dall' art. 10 sino al 22, dallo art. 24 sino al 26, dall' art. 29 al 37 e dall' articolo 44 al 50.

Ciò nondimeno il Razionale relatore del conto in revisione dovrà far sempre precedere la citazione del contabile prima di rapportare alla Camera la liquidazione del conto, di cui è parola negli articoli 12, 13, 14 e 17 del presente regolamento.

53. Le dimande di revisione saranno fatte per parte del Ministero pubblico in forma di requisitoria, nella quale saran distintamente espresse le cause sulle quali la domanda è fondata, a' termini del succitato art. 20 della legge organica della Gran Corte de' conti.

Le dimande di revisione, che saran fatte per parte de' contabili, o delle amministrazioni alle quali essi appartengono, saran dirette al Presidente, ed esprimeranno egualmente le cause precise sulle quali sono fondate. Porteranno inoltre la loro sottoscrizione, o del loro procuratore speciale.

In caso d' inadempimento di dette formalità, il Presidente rigetterà la domanda: salvo alla parte il regolarizzarle.

54. Le prescrizioni contenute nell' art. 52 sono comuni alle revisioni ammesse, dietro domanda del contabile, o dell' amministrazione a cui esso appartiene, o del Ministero pubblico,

55. Ove le domande di revisione sien prodotte dai contabili, i me-

desimi pagheranno in beneficio della cassa de' proventi fiscali un dritto del 2 per 100 sulle somme di cui han reclamato l'aggiunzione, la riduzione, o cancellazione, qualunque sia l'evento del giudizio di revisione.

La Camera colla stessa decisione, colla quale pronunzierà sul merito della revisione, fisserà il dritto che il contabile debba pagare.

Saranno esenti dal pagamento di ogni specie di dritto le revisioni dei conti de' cassieri de' Comuni maggiori; le revisioni che han luogo dietro le domande del Ministero pubblico, o delle amministrazioni; le revisioni fondate sopra errori di calcolo e di posizione, non che sopra omessioni nelle quali fossero caduti i Razionali, o altri funzionarî della Gran Corte nel primo esame del conto: quelle fondate sopra documenti che non fu possibile al contabile di produrre insieme co' conti, a' termini dell'art. 34.

Saranno egualmente esenti da ogni pagamento di dritto le revisioni fondate sopra allegazione di falsità commessa da tutt' altri, che dal contabile.

Regolamento dei 18 febbraio 1818 relativo al servizio dei Razionali della Gran Corte de' conti de' Reali dominî di quà del faro, ed alla ripartizione del fondo di giustificazione.

Art. 1. I conti saranno distinti in arretrati, e correnti; sotto la rubrica di arretrati son compresi i conti pervenuti già negli uffici della Gran Corte a tutto il dì 31 dicembre 1817 e non ancora giudicati diffinitivamente.

Sotto la rubbrica dei correnti andranno compresi i conti pervenuti, e non ancora giudicati come sopra, e che perverranno nei detti uffici dopo detta epoca.

2. Tutti i conti arretrati saranno giudicati deffinitivamente nello spazio di due anni a contare dal 1° gennaio 1818 senza che perciò rimanga sospesa nel frattempo la discussione ed il giudizio dei conti correnti.

3. Sul parere della Commissione di cui è menzione nell'articolo 6°, e sul quadro, che la medesima formerà, il Presidente farà la distribuzione del travaglio, ossia la commessa di tutti i conti arretrati fra i Razionali della Gran Corte con l'assegnazione della Camera contabile dalla quale ciascun conto dovrà essere discusso e giudicato.

4. Primo. Negli anni 1818 e 1819 sulla gratificazione assegnata dalla legge ai Razionali, la somma di ducati 12000 sarà destinata esclusivamente a compensare i travagli sui conti arretrati, dei quali è menzione nell'articolo 1° senza che però debbano entrare in calcolo quei conti ch' essi signori Razionali nella sessione generale tenuta in novembre dello scorso anno, dichiararono di poter disbrigare per tutto dicembre prossimo passato, dovendosi i medesimi intendere già compensati con la gratificazione dello stesso anno 1817; ducati 3420 saranno destinati a dar loro degli acconti per travagli sui conti correnti salvo a liberare ad essi il saldo dei loro averi sul fondo di gratificazione degli anni prossimi seguenti, e sull' avanzo che mai vi potesse essere sui fondi degli anni 1818 e 1819; e

ducati 1500 saranno tenuti in serbo per compensare a conto i travagli sui conti impreveduti, ossia su quei conti, che non trovansi indicati nella tariffa, salvo il pagarli a saldo coi fondi degli anni seguenti come sopra. Beninteso, che gli avanzi di quest' ultima somma saranno in ogni anno riuniti a' ducati 12000, e ripartiti tra' Razionali sui travagli fatti sui conti arretrati.

Secondo. Ciò nondimeno nel corso di detti due anni i signori Razionali non potranno dispensarsi dall'esaminare, discutere, e rapportare sino al giudizio deffinitivo i conti correnti nel senso come sopra, 1° Tesoreria generale; 2° dei ricevitori generali: 3° di tutti quelli il disbrigo dei quali sarà creduto urgente dal pubblico Ministero.

Terzo. In caso d'inadempimento sarà fatta una ritenuta sui loro averi dietro deliberazioni della Commessione.

5. Primo. Scorso il biennio, come sopra, il fondo totale della gratificazione sarà distinto in ordinario e straordinario, l'ordinario sarà in ducati 14000, e verrà destinato a compensare i travagli di tutti i conti mentovati nella tariffa, il fondo straordinario dei rimanenti ducati 2920 sarà tenuto in serbo per compensare in conto, e a saldo i travagli sui conti impreveduti.

Secondo. Le spese di scrittojo, che sopporterà il Segretario della Commissione, di cui è parola nel seguente articolo saranno prelevati dal fondo totale di duc. 16920.

6. Sarà creata una Commissione permanente nel seno della stessa Gran Corte dei conti, composta da due Vice-presidenti delle sezioni contabili, da due Avvocati generali, da due Razionali Consiglieri supplenti, e da un segretario.

La medesima avrà le seguenti funzioni:

1° presenterà al più presto al primo Presidente ai termini dell'articolo 3° il quadro dei conti arretrati, ed il progetto della distribuzione del travaglio, ossia della commessa dei medesimi ai rispettivi Razionali;

2° redigerà una tariffa, nella quale sarà fissato il compenso dovuto a ciascun Razionale per la verifica e discussione, tanto dei conti arretrati che dei correnti;

3° spedirà i certificati di credito in favore dei Razionali in vista dei travagli da essi eseguiti, indicando la ritenuta, se mai vi è luogo, che sui loro averi dovrà essere fatta nel caso preveduto nell' articolo 4° n.° 3.

4° fisserà il compenso dovuto pei travagli sui conti impreveduti;

5° porterà per mezzo del segretario il registro dei travagli assegnati a ciascun Razionale, e delle liberanze fattegli.

7. 1° Ciascun Razionale dietro deliberazione della Commissione riceverà due terze parti del compenso fissato per ogni conto, dopo la primordiale discussione del medesimo, riceverà il saldo quando il conto sarà giudicato deffinitivamente, ed avrà redatto lo arresto generale.

2° In conseguenza di detta disposizione, i così detti rapporti di risulta, non avranno alcun particolare compenso.

8. 1° Sarà aperto sulla Tesoreria generale in favore della Commissione, come sopra, un credito mensuale di ducati 1500 corrispondenti agli annui ducati 18000 assegnati ai Razionali per loro gratificazioni.

2° La Commissione sul detto fondo ordinerà.

1° il pagamento della gratificazione mensile accordata dalla legge, ai Consiglieri supplenti;

2° gli acconti da darsi ai Razionali pei loro travagli ai termini dell' articolo 7°;

3° il pagamento delle spese di scrittojo, che saranno fatte dal segretario della Commissione, per la tenuta del registro, di cui è menzione nell' articolo 6°;

4° a quest'oggetto vi sarà una madrefede in testa di detta Commissione, e del Procuratore generale sulla quale verranno accreditate le somme che le saranno liberate dalla Tesoreria generale, e notate quelle ch' esiterà;

5° le polizze dirette al banco pei pagamenti come sopra saranno firmate dal Vice-presidente, e dagli avvocati generali più antichi che faran parte della Commissione e vidimate dal Procuratore generale. Prima di eseguire tali pagamenti dovranno essere posti alla intelligenza del Ministro, o del Direttore del Ministero delle Finanze, da cui si scriverà sulle polizze da notarsi, *si esegua.*

Real decreto relativo al modo da tenersi nel sottoporre alla Sovrana approvazione le decisioni emesse dalla Gran Corte dei conti.

Napoli 13 marzo 1820

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria; sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nel presentarsi a noi per la nostra Sovrana approvazione le decisioni della Camera del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti esistente nei nostri dominî al di qua del faro, quando per motivi rilevati da ricorso delle parti, o per ragioni nascenti dal contesto della decisione sorgessero nel nostro Real Animo dubbî di gravissimo momento, perchè sembrasse che fossero state violate le forme, o che si fosse manifestamente contravvenuto alla legge sia in danno delle parti, sia in pregiudizio dei principî regolatori dell' amministrazione saranno per nostro Sovrano comando prese tutte quelle dilucidazioni, ed indagini che stimeremo opportune a norma di un regolamento da noi comunicato ai nostri Ministri Segretarî di Stato.

2. Se dopo essersi adempito a quanto è prescritto nell'articolo 1° non sarà da noi creduto conveniente l' accordare la nostra Sovrana approvazione, senza un nuovo esame, con Real rescritto dichiareremo sospesa l'approvazione della decisione, e commetteremo al Supremo Consiglio di Cancelleria preseduto dal Reggente più antico il riesame dell'affare con le forme usate nell'esame dei gravami che la legge accorda contro le decisioni della Gran Corte dei conti profferite in prima istanza (1).

3. Allorchè nel presentarsi al Luogotenente generale nei nostri dominî al di là del Faro le decisioni di quella Gran Corte dei conti in materia di contenzioso amministrativo non credesse egli conveniente pei motivi espressi nell' articolo 1° del presente decreto di apporvi l'approvazione in nostro Nome, richiederà gli atti a quella Gran Corte dei conti, e li trasmetterà di unita alla decisione a quel Ministero di Stato presso di Noi, a cui per ragion di materia l' affare appartiene.

(1) All'abolito Consiglio di Cancelleria furono sostituite colla legge dei 14 giugno 1824 le Consulte dei Reali dominî di qua e di là del faro, le quali dall'articolo 14 della legge stessa e dal decreto de' 18 ottobre 1824 sono incaricate della revisione delle decisioni della Gran Corte dei conti.

Nel proporsi quindi a Noi per la nostra Sovrana approvazione sarà osservato ciò che negli articoli 1° e 2° del presente decreto abbiamo determinato per le decisioni della Gran Corte dei conti esistente in questa parte dei nostri dominî.

4. Tutti i nostri Segretarî di Stato Ministri ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Regolamento da osservarsi da'Ministri Segretarî di Stato nel presentarsi alla Sovrana approvazione le decisioni della Camera del contenzioso amministrativo della Gran Corte de'conti, approvato da S. M. il di 13 marzo 1820.

Art. 1. Prima di presentarsi a Noi per la nostra Sovrana approvazione le decisioni della Camera del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti dei dominî di qua del faro il Segretario di Stato Ministro del ramo cui l'affare appartiene, se per ricorso delle parti o per lo stesso contesto della decisione abbia dubbî sull'oggetto, potrà dimandare gli opportuni schiarimenti di fatto alla Camera che ha deciso.

2. Se queste decisioni, malgrado gli schiarimenti già avuti facessero sorgere nel nostro Reale Animo dubbî di gravissimo momento pei motivi espressi nell'articolo 1° del decreto di questo giorno in ordine alle decisioni medesime, e non si credesse quindi da Noi conveniente di accordare l'approvazione senza un nuovo esame, ne richiederemo riservato informo a persona di nostra fiducia.

3. Dopo l'informo enunciato di sopra, se i dubbî verranno a dileguarsi, saranno le decisioni approvate da Noi; nel caso contrario con Sovrano rescritto ne dichiareremo sospesa l'approvazione ed avrà luogo quanto è disposto nell'articolo 2° del citato nostro decreto.

4. Il Ministro residente presso il Luogotenente generale nei nostri dominî oltre il faro prima di presentare per l'approvazione in nostro Nome al Luogotenente generale le decisioni di quella Gran Corte dei conti in materia di contenzioso amministrativo avrà la stessa facoltà di chiedere in caso di dubbî, sia per ricorso delle parti, sia per contesto della decisione, gli opportuni schiarimenti di fatto al collegio che ha deciso.

5. Qualora il Luogotenente generale pei motivi di gravissimo momento espresso nell'articolo 1° del citato nostro decreto non credesse conveniente d'apporvi l'approvazione, eseguirà quanto è prescritto nell'articolo terzo dello stesso decreto.

Real decreto relativo al modo come prodursi i reclami contro le decisioni emesse della Gran Corte dei conti

Napoli 15 Marzo 1820.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria; sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Le decisioni delle Gran Corti tanto dei nostri Domini al di qua che dei Domini al di là del Faro delle quali si parla negli articoli 14, 19 e 22 della nostra legge dei 29 di maggio 1817, o nell' articolo 9 dell' altra nostra legge dei 7 gennaio 1818 potranno essere impugnate avanti il Supremo Consiglio di Cancelleria, nel caso in cui le parti interessate, o il pubblico Ministero credessero essere del loro interesse il farlo (1).

2. I ricorsi saranno diretti al Segretario di Stato Ministro Cancelliere, ed ai Consiglieri del Supremo Consiglio di Cancelleria, e conterranno i motivi di fatto e di diritto per li quali si chiede la rivocazione delle mentovate decisioni della Gran Corte de' conti.

3. I ricorsi saranno notificati alle parti per mezzo di atto di citazione intimato a persona o a domicilio il quale atto conterrà oltre l' inserzione del ricorso ;

1° la data del giorno, del mese dell' anno, il nome, il cognome, la professione, ed il domicilio del ricorrente, ad istanza di cui l' usciere affermerà d' intimare il ricorso ;

2° il nome, il cognome, ed il domicilio dell' usciere con la disegnazione del Tribunale, o del giudice, cui egli è addetto, il nome, il cognome, e l' abitazione del reo, con la menzione della persona a cui sarà lasciata copia del ricorso, e del detto anno, al quale potranno unirsi le copie d' ogni altro documento, che il ricorrente stimi di dover produrre in sostegno del ricorso.

4. Se nella intimazione siavi accaduto qualche difetto, il Supremo Consiglio di Cancelleria vedrà se il ricorso debba intimarsi di nuovo, eccetto se mancando la data, sieno scorsi i fatali, come si dirà nell'articolo seguente ; ovvero se il ricorso sia intimato da usciere, cui dalle leggi di

(1) Succedute le Consulte de' Reali Dominii di qua, e di là del Faro all' abolito Consiglio di Cancelleria con real decreto de' 18 ottobre 1824 fu ordinato che nel procedere alla revisione delle decisioni delle Gran Corti de' conti si dovranno serbare le forme, e ritualità prescritte nel presente decreto.

procedura è proibito di far intimazione nel luogo o alle persone che debbono essere intimate.

5. Il ricorso dovrà intimarsi alla parte fra il termine di tre mesi, da decorrere dallo stesso giorno della intimazione della decisione definitiva della Gran Corte fatta a persona o a domicilio, sotto pena di decadenza eccetto i casi contenuti negli articoli 508, 509, 510, 511 e 512 delle leggi di procedura nei giudizî civili (1).

6. Nello stesso termine, e con lo stesso ricorso che si produce contro le decisioni diffinitive, può prodursi querela anche contro le decisioni preparatorie ed interlocutorie giusta l' articolo 515 delle leggi di procedura nei giudizî civili (2).

7. Il termine suddetto, se la decisione deffinitiva è stata profferita in contumacia, decorrerà scorsi gli otto giorni, nei quali alle parti è permesso di produrre l' opposizione.

8. La parte intimata potrà in qualunque stato della causa ed anche dopo aver notificato la sentenza senza alcuna protesta, interporre incidentemente il ricorso, quantunque sia stata la sentenza eseguita.

(1) Si trascrivono li enunciati Articoli delle leggi di procedura ne'giudizii civili.

Art. 508. Se la sentenza contenga più capi, e siasi per alcuni soli appellato, la parte intimata potrà incidentemente appellare dagli altri. Questi termini saranno perentorii, e decorreranno egualmente per tutte le parti; salvo il ricorso contro chi sarà di ragione. Ma riguardo al minore non emancipato, essi non incominceranno a decorrere se non dal giorno in cui sarà notificata la sentenza tanto al tutore, che al tutore surrogato, benchè quest' ultimo non fosse intervenuto in causa.

Art. 509. Coloro che dimorano fuori del Regno, avranno per interporre l'appello, oltre allo spazio di tre mesi dopo la notificazione della sentenza anche quello destinato per le citazioni, a tenore dell' art. 167.

Art. 510. Coloro che sono assenti dal regno per servizio di terra, o di mare, o che sono impiegati in negoziazioni straniere per lo Stato, avranno lo spazio di un' anno per appellare, dopo la intimazione della sentenza, incluso il termine di tre mesi.

Art. 511. Il termine ad appellare è sospeso per la morte della parte succumbente. Non riprenderà il suo corso che dopo la notificazione della sentenza al domicilio del defunto, fatta colle formalità stabilite dall' Art. 153; e dopo spirati i termini per fare inventario, e per deliberare, tutte le volte che la sentenza fosse stata notificata prima della scadenza di questi ultimi termini.

Questa notificazione può farsi agli eredi collettivamente, e senza designazione di nomi, e qualità.

Art. 512. Se la sentenza si fosse pronunziata sul fondamento di un documento falso, o per causa di dolo personale, e se la parte fosse stata condannata in conseguenza di non aver potuto produrre un documento decisivo, che era nelle mani dell' avversario, il termine ad appellare non decorre che dal giorno in cui la falsità sarà riconosciuta, o giuridicamente verificata, o dal giorno in cui il dolo personale è stato scoperto, o finalmente dal giorno in cui il documento sarà ricuperato dalla parte succumbente.

In questo ultimo caso la parte deve somministrare prova scritta indicante il giorno in cui ha scoperto, o ricuperato il documento; e non altrimenti.

(2) Art. 515 delle leggi di procedura civile.

L'appello da una sentenza preparatoria o interlocutoria di un Tribunale civile non potrà interporsi se non dopo la sentenza deffinitiva, ed unitamente all'appello da questa. Il termine ad appellare decorrerà dal giorno in cui sarà notificata la sentenza deffinitiva; e quando anche la sentenza preparatoria o interlocutoria sia stata eseguita senza riserva, l'appello sarà ammessibile. Se però l'appello avverso la sentenza deffinitiva sarà inammessibile, lo sarà egualmente per le sentenze che l'hanno preceduta.

L'appello da una sentenza provvisionale, o sopra domande provvisionali pronun-

9. Tra un mese, a contare dal giorno dell' intimazione del ricorso, il ricorrente principale dovrà esibire il ricorso con tutti i documenti notificati alla parte presso il Segretario della Gran Corte dei conti pei Dominî al di qua del Faro, e presso il Cancelliere della medesima Gran Corte dei conti pei Dominî al di là del Faro, sotto pena di decadenza.

10. Il Segretario generale della Gran Corte dei conti in Napoli, ed il Cancelliere della Gran Corte dei conti in Palermo terranno un registro, nel quale noteranno il giorno in cui i ricorsi ed i documenti dei quali si parla nello articolo precedente, o le risposte ai ricorsi, di cui si parla nell' articolo 12 saranno presentate.

Gli estratti di questi registri faranno fede del tempo in cui il ricorso, o la risposta sarà stata presentata.

11. Dovrà il ricorrente di unita al ricorso esibire copia legale della decisione impugnata.

12. Sarà in libertà della parte intimata notificare nell' indicato secondo termine una risposta al ricorso con quei documenti che crede. Questa risposta sarà del pari depositata nella rispettiva segreteria, o cancelleria della Gran Corte dei conti.

13. Ciascuna delle parti avrà dritto di chiedere un' atto della presentazione del ricorso, o della risposta al ricorso esibita nella segreteria, o cancelleria del Segretario, o Cancelliere di quella Gran Corte dei conti.

14. Terminato il quarto mese, o anche prima se le parti abbian prima di detto termine prodotti nelle cancellerie i ricorsi e le risposte, il rispettivo Procurator generale presso la Gran Corte dei conti invierà immediatamente al nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere tutte le carte.

Lo stesso Procurator generale, potrà rimettere separatamente le sue osservazioni, senza che per altro ciò possa ritardare la trasmissione delle carte.

15. Occorrendo, che una delle parti abbia ad esibire nuovi documenti potrà dopo averli prima intimati alla parte esibirli al Segretario generale del Supremo Consiglio di Cancelleria.

16. Nei ricorsi non potranno prodursi nuove dimande, meno che pei casi indicati nell'articolo 328 della legge di procedura nei giudizî civili. (1)

17. Potrà con particolare ricorso intervenire in causa chiunque abbia diritto di formare opposizione di terzo. (2)

18. Il Supremo Consiglio di Cancelleria, nelle due Camere di giustizia, e degli affari ecclesiastici, e dello interno e finanze senza l' inter_

ziata da un Tribunale civile, potrà, se vi ha luogo, essere interposto prima della deffinitiva; e l'appello sospenderà l'esecuzione della sentenza impugnata.

In generale le sentenze preparatorie, interlocutorie, e provvisionali o sopra domande provvisionali de'Tribunali civili, non sono di pregiudizio nella deffinitiva, conformemente alla dichiarazione contenuta nell' articolo 135.

(1) Nelle cause di appello, dice l'Art. 528, non saranno proposte nuove domande, meno che quando si tratti di compensazione, o che la nuova domanda non abbia il carattere di una eccezione contro l'azione principale. Ciò non ostante le parti possono domandare gl' interessi, gli arretrati, le pigioni, e gli altri accessorii scaduti dopo la sentenza profferita in prima istanza; come pure i danni e gl'interessi per lo pregiudizio sofferto dopo la detta sentenza.

(2) L' *opposizione di terzo* è un rimedio straordinario competente contro qualunque giudicato ad una terza persona, la quale non vi sia stata citata nè in suo nome nè in nome di coloro che rappresenta, cui questo giudicato reca pregiudizio. Essa di-

vento dei Consiglieri aggiunti della Camera di guerra, e marina, esaminerà nel merito i ricorsi delle parti, e ci rassegnerà il suo avviso, ai termini della legge dei 22 dicembre 1816, e Noi udito il nostro Consiglio di Stato decideremo su i prodotti ricorsi.

19. Il nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere comunicherà al Supremo Consiglio di Cancelleria la nostra Sovrana risoluzione, ed il Segretario generale dello stesso Consiglio ne darà a chi di dritto le spedizioni da lui firmate. Queste spedizioni saranno esecutive.

20. Tutti i nostri Ministri Segretari di Stato sono incaricati ciascuno per la sua parte della esecuzione del presente decreto.

Regolamento da osservarsi per tutti li giudizî attivi, e passivi delle diverse amministrazioni finanziere de' Reali dominî di qua e di là del Faro, approvato con Real decreto de' 21 aprile 1820.

Art. 1. I giudizî attivi, e passivi delle Amministrazioni finanziere dei Reali dominî di qua, e di là del faro continueranno ad essere a cura de' rispettivi Direttori generali.

Essendo le dette amministrazioni tanti rami della Tesoreria generale cui è particolarmente addetto un' Agente del contenzioso. Questo funzionario sarà inteso, e avrà anch'esso una suprema ispezione su tutti i giudizî attivi e passivi riguardanti le amministrazioni finanziere. A qual' effetto l'Agente del contenzioso, sempre di accordo coi rispettivi Direttori generali negli oggetti di momento, ne regolerà l' istituzione, il loro andamento, il modo di difesa, ed il disbrigo, in guisa che il contenzioso relativo alla finanza sia riunito sotto una sorveglianza generale.

2. In conseguenza dell'articolo precedente i Direttori generali di ciascun' amministrazione passeranno al suddetto Agente del contenzioso un notamento di tutti i giudizî introdotti, sieno attivi, sieno passivi, nel quale debbono essere indicati:

1° le parti interessate nel giudizio;
2° l' oggetto del giudizio stesso;
3° il magistrato presso di cui si trova introdotto;
4° lo stato in cui il giudizio si trova;
5° finalmente l'avvocato, ed il patrocinatore cui ne è affidata la difesa.

3. L'Agente del contezioso a misura che riceverà tali notamenti proccurerà di prendere tutte le notizie opportune chiamando a se li rispettivi avvocati e patrocinatori se sono in Napoli o in Palermo, o scrivendo ai medesimi se sono nelle Provincie o' Valli, ed a misura delle circostanze, e dello stato della causa mettendosi di accordo co' rispettivi Direttori generali, e per mezzo loro darà le disposizioni convenienti al perchè i giu-

videsi in principale ed incidente; è principale quando vien proposta con azione principale, e distinta da qualunque altra; ed è incidente quando ha luogo nel corso di un giudizio contro una sentenza di cui una delle parti intende prevalere contro dell'altra. (*Vedi gli Articoli 538 e seguenti delle leggi di procedura civile*).

dizi sieno spinti avanti, come anche perchè sia rettificato il modo di difesa qualora se ne conosca il bisogno.

4. Ove l'Agente del contenzioso giudicasse utile, ed opportuno per l'amministrazione il promuovere qualche transazione, potrà di accordo coi Direttori generali praticarlo, e fissate le basi della transazione, ne farà dettagliato rapporto per la superiore approvazione.

5. Allorchè i Direttori generali per oggetti rilevanti che interessano le rispettive amministrazioni, credessero di doversi istituire de' giudizi passeranno all'Agente del contenzioso tutte le notizie relative all'affare, una co' titoli, e documenti necessari; quindi, mettendosi tra loro di accordo, esamineranno se sia o no espediente l'istituirsi il giudizio. Ove l'Agente del contenzioso ed il Direttore generale saranno per l'affermativa, destineranno l'avvocato e il patrocinatore, co' quali stabiliranno la norma da tenersi. Qualora fossero tra loro discordi, ciascuno farà motivato rapporto al Ministro delle Finanze, se trattasi delle amministrazioni dei domini di qua del Faro, o al Ministero assistente presso il Luogotenente generale in Palermo, se trattasi di affari di que'domini, per attendere le risoluzioni.

6. Allorchè alcuna delle amministrazioni finanziere fosse convenuta in giudizio per oggetti rilevanti, il Direttore generale nel ricevere la prima intimazione la invierà subito all'Agente del contenzioso; e nel tempo stesso lo istruirà del fatto, e di tutte le notizie, e documenti che riguardano l'affare. Questi due funzionari destineranno di accordo l'avvocato e il patrocinatore che debbono assumere la difesa dell'amministrazione, e stabiliranno il modo in cui la difesa dovrà essere portata.

7. Tutte le volte che l'amministrazione del demanio pubblico verrà citata, come rappresentante lo Stato, a comparire innanzi le autorità giudiziarie o amministrative, il Direttore generale passerà subito le citazioni e le carte corrispondenti all'Agente del contenzioso, il quale prenderà una particolar cura per la difesa de'dritti dello Stato; sceglierà l'avvocato ed il patrocinatore che crederà opportuno a tale oggetto; e regolerà l'andamento dell'affare nel modo che crederà più conducente, sentendosela col Direttor generale.

8. L'Agente del contenzioso terrà di tutti i giudizi un registro esatto, distinto per ciascuna amministrazione, nel quale sarà in breve indicato;

1° la natura del giudizio;

2° il tribunale presso di cui si agita;

3° i nomi dell'avvocato e del patrocinatore incaricati della difesa.

9. Sarà a carico dell'Agente del contenzioso di prender cura di tratto in tratto dell'andamento e dello stato dei giudizi, sollecitando i rispettivi avvocati e patrocinatori per lo sollecito disbrigo. Ciò però non esonererà i Direttori generali dal prenderne anch'essi tutta la cura e tenerne corrispondenza coll'Agente del contenzioso, onde gl'interessi dell'amministrazione non rimangono o lesi o trascurati.

10. I giudizi di semplici contrabbandi, come ancora quelli di contravvenzioni alle leggi del registro e del bollo, ed alla legge forestale, continueranno ad essere attivati a cura soltanto de'rispettivi Direttori generali nel modo finora praticato. Quante volte per alcuno di essi i Direttori generali credessero opportuna la coadiuvazione dell'Agente del contenzioso, potranno richiedere al medesimo la sua cooperazione.

Decreto che attribuisce alle Consulte del Regno la facoltà di discutere i ricorsi co' quali fossero impugnate le decisioni delle Gran Corti dei conti.

Napoli, li 18 ottobre 1824.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Veduto il nostro decreto de'13 di marzo 1820, col quale accordammo la facoltà alle parti di poter impugnare innanzi all'abolito Consiglio di Cancelleria le decisioni delle Gran Corti de' conti dei nostri Dominî di qua e di là del Faro, delle quali si parla negli articoli 14, 19 e 22 della nostra legge de'29 di maggio 1817, è nell'articolo 9° della nostra legge dei 7 di gennaio 1818 e nel tempo stesso prescrivemmo le forme o ritualità colle quali dovea procedere il suddetto abolito Consiglio di Cancelleria.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Presidente Interino del Consiglio dei Ministri.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le Consulte del Regno delle due Sicilie sono rispettivamente incaricate di discutere nel merito e di dare il loro avviso su i ricorsi delle parti coi quali fossero impugnate le decisioni delle Gran Corti dei conti tanto dei nostri Dominî di qua, che dei Dominî al di là del Faro delle quali si parla negli articoli 14, 19, e 22 della nostra legge de'29 di maggio 1817, e nell'articolo 9° della nostra legge de'7 di gennaio 1818.

2. I ricorsi saranno diretti al Presidente della Consulta generale.

3. Le Consulte nella discussione degli anzidetti reclami procederanno con quelle forme e ritualità colle quali procedeva l'abolito Consiglio di Cancelleria, a norma del citato decreto de' 13 di marzo 1820.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente Interino del Consiglio dei Ministri il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il nostro Luogotenente generale ne'Reali Dominî oltre il Faro sono incaricati, ciascuno per la sua parte della esecuzione del presente decreto.

Decreto circa le forme da serbarsi nella revisione che per ordine Sovrano dovranno fare le Consulte del Regno delle decisioni delle Gran Corti de' conti.

Napoli 18 ottobre 1824.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Veduto il n.° 4° dell' art. 15 della nostra legge dei 14 giugno dell' anno corrente.

Veduto il nostro decreto dei 13 marzo 1820

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente Interino del Consiglio de' Ministri.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Le Consulte dei nostri domini di qua , e di là del Faro allorchè , in esecuzione dei nostri ordini , dovranno procedere alla revisione delle decisioni delle Gran Corti dei conti dei suddetti nostri Domini di qua , e di là del Faro, dovranno serbare quelle forme, e ritualità che furono prescritte col citato nostro decreto dei 13 marzo 1820.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente Interino del Consiglio dei Ministri , il nostro Consigliere Ministro di Stato , Ministro Segretario di Stato delle Finanze , ed il nostro Luogotenente generale nei Reali Domini oltre il Faro sono incaricati ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto,

—

Ritualità e norme da osservarsi ne' casi di revisione delle decisioni delle G. Corti de' conti di Napoli, e di Palermo tanto per commessa fattane di Sovrano ordine, quanto per richiamo di parti.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE' MINISTRI.

Napoli 25 gennaro 1826.

Sotto la data del 18 di ottobre 1824, furono emanati due Reali decreti, co' quali è prescritto, che le rispettive Consulte in ogni commessa di rivisione delle decisioni delle G. C. de' conti di Napoli e di Palermo, tanto per commessa fattane di Sovrano ordine, quanto per richiamo di parti, debbono serbare quelle forme, e ritualità, che furono prescritte per l'abolito Consiglio di Cancelleria, co'decreti de' 13 marzo 1820.

E perchè l' accennato rito possa essere in ambo-due i casi diffinitivamente, ed uniformemente osservato, S. M. con Sovrana decisione presa in Genova nel dì 25 giugno dello scorso anno 1825, ne ha prescritto il pratico metodo, contenuto ne' seguenti articoli.

1.° Che alloraquando la M. S. accordi il riesame pe' motivi espressi nel decreto de' 13 marzo 1820, la Sua Sovrana risoluzione sia comunicata tanto alla Consulta, che alla Gran Corte de' conti.

2.° Che in seguito di tali comunicazioni, il Procurator Generale presso la Gran Corte de' conti, dia alle parti copia dell' avviso della medesima Gran Corte.

3° Che lo stesso Procurator generale non rimetta gli atti alla Consulta per via del corrispondente Ministero, se non dopo che sarà terminata di tutto punto l'istruzione, a norma dell' art° 14 del Decreto de'13 marzo 1820,

4.° Che il medesimo Procuratore generale debba esaminare, ed autorizzare la stampa delle memorie, che le parti volessero presentare a'Consultori.

5.° Finalmente, ch' emanata la Sovrana risoluzione, sullo avviso della Consulta, se ne distenda la spedizione in forma esecutiva, a norma dell' art. 10 del citato decreto de' 13 marzo 1820; e questa spedizione sia sottoscritta dal Segretario di quella Consulta, che ne ha emesso il parere.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione, perchè si serva di darne conoscenza alla G. C. de' conti residente in questa capitale per norma delle sue corrispondenti operazioni.

Li Razionali della Gran Corte de' conti precedono, e prendono posto prima del Cancelliere nelle Ruote contabili.

MINISTERO DELLE REALI FINANZE.

Napoli 17 maggio 1826.

S. M. cui ho rassegnato il di lei rapporto degli 11 aprile scorso, riguardante la controversia insorta tra il Cancelliere, ed i Razionali per la precedenza nella formazione delle Ruote della Gran Corte, pria di emettere una Sua Sovrana decisione a tale riguardo, ha giudicato opportuno di sentire il parere della Consulta generale del Regno.

Or questo Corpo in obbedienza degli ordini Reali si è fatto ad osservare, che i Razionali sono commissarii nati delle cause de'conti, che da essi si propongono nelle Ruote contabili: che per l'articolo 34 della legge de' 29 maggio 1817, hanno voto nelle cause medesime, e finalmente che dalla classe de' Razionali ne sono presi sei col titolo e le funzioni di Consiglieri supplenti, e con l'onore della toga', li quali rimpiazzano nelle occorrenze i Consiglieri. Per cosiffatti motivi la Consulta generale ha estrinsecato il sentimento, che nella Gran Corte de' conti i Razionali per la dignità delle loro attribuzioni abbiano ad avere la precedenza sul Cancelliere, e prendere posto prima di esso, nelle ruote contabili; bene inteso però, che questa precedenza non debba punto pregiudicare agli ascensi che corrispondono alla carica di Cancelliere, o che i meriti personali di quegli che disimpegna la carica medesima, ed i di lui servigi potessero fargli ottenere dalla Sovrana Munificenza.

Avendo rassegnato a S. M. lo enunciato parere della Consulta generale del Regno, la M. S. si è degnata uniformavisi.

Nel comunicarle nel Real Nome questa Sovrana risoluzione per di lei intelligenza, e per lo adempimento di risulta, stimo opportuno di qui dichiarare, che la precedenza accordata a' Razionali come sopra, non lede punto i dritti che competono al Segretario generale ogni qualvolta egli interviene nelle sedute della Gran Corte a Camere riunite. (1).

---

(1) Real Rescritto diretto al Presidente della Gran Corte de' conti di Napoli.

Instituzione di un'Alunnato presso la Gran Corte de' conti dei Reali dominii di qua del faro, e corrispondente regolamento.

Napoli 19 Marzo 1829.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Veduta l' utilità della instituzione dell' alunnato di giurisprudenza presso i tribunali giudiziarî.

Volendo applicare il beneficio di questo stabilimento al tribunale amministrativo della Gran Corte de' conti.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il Procuratore generale della Gran Corte dei conti dei nostri Reali dominî di qua del Faro avrà presso di se, e sotto la sua direzione, dei giovani che prenderanno il nome di *alunni*.

2. Il numero di questi giovani sarà di dieci al *maximum*, salvo al nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze di potere temporaneamente restringerlo.

3. La scelta degli alunni sarà fatta per esame, il quale, sia per le cognizioni di cui dovranno esser forniti i concorrenti, sia pel modo come subirlo, avrà luogo a seconda del regolamento qui annesso da Noi sanzionato.

4. Niuno potrà essere prescelto alunno, se indipendentemente dal saggio di talenti, e di instituzione, giusta il regolamento di esame non avrà compiuto l' età di anni ventuno, e non avrà un reddito, o assegnamento di dugento quaranta ducati di rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico di partite proprie, o di famiglia, da immobilizzarsi fino a che non perverrà alla carica di Razionale della Gran Corte dei conti, o non si verificheranno i casi di morte, o di dimissione dall' alunnato.

5. Oltre i particolari carichi, che dal Procuratore generale verranno loro affidati, gli alunni si occuperanno abitualmente a preparare in uno coi Razionali i lavori per la liquidazione, e discussione dei conti, e proporranno per memorie indirette al magistrato anzidetto la soluzione di tutti i dubbi ne' quali, ciò facendo, si potranno avvenire intorno all' applicazione delle leggi, o dei regolamenti risguardanti la contabilità, o altro ramo della pubblica amministrazione.

6. Interverranno altresì alle riunioni generali degli Agenti del pubblico Ministero, e dei Razionali, ma non vi avranno, che la sola voce consultiva, ove ne saranno richiesti.

7. Oltre del giuramento prescritto per tutti i pubblici impiegati, gli alunni presteranno nelle mani del Procuratore generale anche quello di serbare il segreto, e di eseguire lealmente, e con esattezza i lavori dei quali saranno incaricati.

8. Gli alunni in ogni anno subiranno un' esame a voce, ed in iscritto in presenza del Procuratore generale, e degli Avvocati generali, e le loro risposte co' quesiti corrispondenti saranno rimessi al nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, onde intender sempre più del loro merito, e del profitto da essi tratto dalle loro occupazioni.

9. Gli alunni serviranno gratuitamente: ma prenderemo in particolare considerazione per le cariche di Razionali coloro tra essi, che se ne saranno mostrati degni con un servizio non interrotto di tre anni.

10. A tale effetto la metà delle cariche di Razionali della Gran Corte dei conti sarà riserbata per conferirsi agli alunni; rimanendo l' altra destinata per gli impiegati amministrativi, che ne riputeremo più meritevoli, come per lo innanzi.

11. Le promozioni da alunno a Razionale, senza tenersi conto dell' antichità, saranno rimesse alla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, la quale gli sarà dettata dal suo giudizio morale fondato su' rapporti che, indipendentemente da quelli da pervenirgli annualmente giusta l' articolo 8, richiederà dai loro superiori immediati su l' abilità, assiduità al lavoro, ed ogni specie di qualità morale e religiosa.

12. Gli alunni poi, che eminentemente si distingueranno, e per talenti, e per onestà, dovranno essere tenuti presenti eziandio nelle provviste delle cariche, ed uffici amministrativi.

13. Il servizio da prestarsi dagli alunni sarà determinato per un regolamento del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

14. Il nostro Consigliere Ministro di stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento per lo esame degli aspiranti allo alunnato presso la Gran Corte dei conti de' nostri Reali domini di qua del Faro giusta l'articolo 3° del Real decreto di questa data portante la instituzione dell' alunnato anzidetto.

Napoli 17 marzo 1829.

Art. 1. Gli aspiranti all'alunnato nella Gran Corte dei conti debbono esaminarsi in leggi ed in dritto pubblico del Regno. L' uno esame sarà fatto sulle attuali leggi civili, e senza ajuto di libri; l' altro consisterà in una quistione di dritto pubblico, la quale includa più teorie riguardanti specialmente la distinzione del contenzioso amministrativo dal giudiziario, e l' amministrazione in generale, e sarà dato in ajuto uno, o più accreditati scrittori. Le risposte saranno date in iscritto, ed in lingua volgare.

2. Gli scritti verranno firmati da ciascuno esaminato, e chiusi con suggello, come ancora i loro nomi.

3. Nello esaminarsi gli scritti, si vogliono notare: 1° la instituzione, e la estenzione di essa; 2° l'ingegno, e la sapienza in vedere la quistione dove sta.

4. Ciascuna di tali facoltà si dee determinare per punti da due, a quattro; sicchè messo il partito in ciascuno scritto, non verrà approvato, che quello, il quale non ha meno di sei punti, e sarà riputato ottimo ove ne abbia dodici. Esaminati, che saranno gli scritti, si romperanno i suggelli per conoscere i nomi degli approvati.

5. Un tale esame verrà rinnovato ogni volta che non meno di tre alunni mancheranno, onde dare il tempo necessario a fare gli studî richiesti nella pruova da darsi dai candidati, e non indurre in essi lo scoraggiamento spesso naturale, ove la promozione sia differita al di là dello acquisto delle cognizioni, e della esperienza, che si vuole in essi.

6. Questi esami verranno fatti da una giunta composta dal Presidente, dal Procuratore generale da un Vice-presidente, da un Avvocato generale, e da un Consigliere della Gran Corte dei conti; giunta della quale due membri saranno presi di necessità tra le Camere contabili, con dovere essere gli ultimi tre dei cinque esaminatori scelti dal nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

7. Il detto nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente regolamento.

Decreto che modifica la prima parte dell'Articolo 14 della legge organica della Gran Corte dei conti de' Reali dominii di quà del Faro.

Napoli 5 aprile 1830.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Veduta la prima parte dell' articolo 14 della legge organica della Gran Corte dei conti per questa parte dei nostri Reali domini dei 29 di Maggio 1817, conceputa ne' termini seguenti.

» La Camera enunciata di sopra (*del contenzioso amministrativo*) » giudicherà, in quanto si appartiene al contenzioso amministrativo, di » tutte le controversie relative

» 1.° alla esecuzione dei contratti celebrati co' nostri Ministri di Sta- » to ec. »

Volendo torre ogni ambiguità ed interpetrazione sul senso più o meno lato che possa attribuirsi alla predetta voce *esecuzione.*

Veduto il parere della Consulta dei nostri Reali domini di qua del Faro.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia, e del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° La prima parte dell' articolo 14 della legge organica della Gran Corte dei conti dei nostri Reali domini di qua del Faro si rimane modificata, e stabilita nei termini seguenti.

La Camera enunciata di sopra giudicherà, in quanto si appartiene al contenzioso amministrativo delle controversie relative

1.° a' contratti celebrati co' nostri Ministri Segretari di Stato ec.

Art. 2.° Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia, ed il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto; ciascuno per la parte che lo riguarda.

Le soprassessorie della Gran Corte de' conti deggiono emettersi con grandissima moderazione : e devono essere approvate Sovranamente.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 giugno 1832.

Il Ministro delle Finanze per la parte che riguarda questo Ministero e Real Segreteria di Stato mi ha partecipato il seguente Real rescritto de' 16 dell' andante mese che con la medesima data da quel dipartimento è stato comunicato alla Gran Corte de' conti.

Essendosi rese frequenti le doglianze specialmente dei Comuni per le soprassessorie che si accordano dalla Gran Corte de' conti anche nelle cause di richiamo contro le significatorie pronunziate sulla discussione dei conti dei Comuni minori, S. M. prese in considerazione :

Che con l'articolo 230 della legge organica del contenzioso amministrativo de' 25 marzo 1817 , il ricorso non ha effetto sospensivo se non quando venga ordinato espressamente, ed allorchè il relatore sarà di avviso di doversi accordare la sospensione , esso ne farà rapporto alla Camera , la quale deciderà se debba aver luogo ;

Che per l'articolo 17 della legge de' 29 maggio 1817 , le decisioni della Camera del contenzioso indistintamente non possono eseguirsi senza la Sovrana approvazione ;

Che anche per le soprassessorie il principio generale vedesi confirmato con l'art. 13 della legge medesima ;

Che della facoltà di sospendere l'esecuzione delle decisioni impugnate deesi far uso con infinita moderazione , e ne' casi soltanto urgenti ed irreparabili , poichè altrimenti rimarrebbe di niun effetto il favore che le leggi hanno accordato agli affari amministrativi , de' quali il camino dev' essere rapido , e l' esecuzione de' giudicati sollecita.

Per tali considerazioni S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 6 del corrente si è degnata risolvere , che strettamente osservandosi le addotte norme generali di legge , tutte le decisioni di soprassessorie della Camera del contenzioso presso la Gran Corte de' conti così pel ramo delle finanze come pegli affari interni non si eseguano senza previa approvazione della M. S.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana determinazione per l'adempimento di risulta.

Ne le fo , sig. Intendente , la partecipazione per di lei intelligenza e regolamento.

Legge organica della Gran Corte de' conti ne' Dominii al di là del Faro.

Napoli 7 gennaio 1818.

FERDINANDO I.

EC EC. EC.

Visto il decreto degli 11 di ottobre dello scorso anno sull'amministrazione civile de' nostri Domini al di là del Faro;

Sulla proposizione de' nostri Segretari di Stato Ministri degli Affari Interni, e delle Finanze,

Udito il nostro Consiglio di Stato:

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

TITOLO I.

Ordinazione e composizione della Gran Corte de' conti ne' Domini al di là del Faro.

Art. 1. Il Tribunale dell'Erario e della Corona, instituito nel 1815 ne' nostri Domini al di là del Faro, a contare dal 1° marzo di questo anno rimane abolito.

2. A contare dalla detta epoca, Noi erigiamo per gli enunciati nostri Domini una Gran Corte de' conti.

3. La Gran Corte de' conti sarà composta di un Presidente, di un Vice-Presidente, di due Consiglieri, di due Supplenti, di un Procuratore generale, di un Cancelliere colle funzioni di Segretario generale, di un Archivario, di un Ajutante dell'Archivio, di quattro Razionali, due de' quali saranno Consiglieri supplenti, di un Cassiere de' proventi fiscali, e di un numero corrispondente di Uscieri.

4. Il pubblico Ministero presso la Gran Corte dei conti sarà rappresentato dal nostro Procuratore generale.

5. Il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri, ed il Procuratore generale della Gran Corte de' conti vestiranno la toga. I Razionali ed il Cancelliere indosseranno la mezza toga.

6. Il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri, il Procuratore Generale, il Cancelliere, i Razionali, i Supplenti, l'Archivario, l'ajutante dell'Archivio, il Cassiere, e gli Uscieri, saranno da Noi nominati.

TITOLO II.

Attribuzioni della Gran Corte de' conti, e de' suoi componenti.

7. La Gran Corte de' conti è da Noi ordinata ed instituita;

1° per pronunziare in prima istanza sulle controversie che verranno in appresso enunciate;

2° per discutere ed esaminare i ricorsi ed i gravami in materia di contenzioso amministrativo.

CAPITOLO I.

Oggetti pe' quali la Gran Corte de' conti pronunzia in prima istanza.

8. La Gran Corte de' conti giudicherà in prima istanza;

1° tutte le controversie relative alla esecuzione dei contratti riguardanti gli appalti, ed altre convenzioni che saranno fatte in quei Dominî dall'Intendente generale dell'esercito, o dall'Amministrazione di marina; e generalmente le controversie relative ai contratti celebrati nei Dominî suddetti, tanto da quel Ministero, quanto dai Ministeri residenti presso di Noi;

2.° le cause di ricusa di un' intero Consiglio d' Intendenza;

3° i conti annuali delle rendite e delle spese del danaro regio, da qualunque ramo provengano, e per qualunque ramo si facciano; e con ispecialità i conti della generale Tesoreria, del debito pubblico, e del fondo di ammortizzazione da Noi destinato per la estinzione del debito dello Stato.

9. Le decisioni che saranno emesse per le cause e pei conti enunciati nell'articolo precedente, potranno essere impugnate nello spazio di tre mesi, a contare dal giorno della loro notificazione, tanto dal pubblico Ministero, quanto dalle parti interessate; riserbandoci di dichiarare con altro nostro Decreto il Collegio che dovrà esaminare il ricorso, e di definire i casi nei quali potrà esser prodotto, e il modo in cui dovrà essere esaminato e discusso (1).

Il ricorso che sarà prodotto, avrà il mero effetto devolutivo.

10. Anche senza alcun ricorso, e gravame, le decisioni che saranno emesse pe' conti della Tesoreria generale espresse nel § 3° articolo 8°, non saranno eseguite senza la nostra Sovrana approvazione.

CAPITOLO II.

Oggetti pe' quali la Gran Corte de' conti pronunzia in grado di appello.

11. La Gran Corte de' conti come giudice di appello esaminerà tutti i gravami, o ricorsi che saranno prodotti:

1° avverso le decisioni, provvedimenti ed ordinanze emesse da' giu-

(1) Si osservi la nota apposta all' art. 14 della legge organica della Gran Cort de' conti de' Reali Dominii al di quà del Faro.

dici del contenzioso amministrativo, compresevi le decisioni che saranno emanate da' Consigli d'Intendenza nel giudizio de' conti delle rendite e spese delle Valli, di cui è parola nell' articolo 186 dello stesso decreto degli 11 ottobre 1817.

2° avverso le liquidazioni amministrativamente spedite contro i contabili dello Stato, per agirsi presso il potere giudiziario per l'espropria de' loro beni, o di quelli de' loro cauzionari. Le forme delle anzidette liquidazioni saranno da Noi prescritte nelle nuove ordinazioni per l'amministrazione delle finanze, enunciate nell' articolo 14 del mentovato decreto degli 11 di ottobre;

3° deciderà definitivamente, anche nella inesistenza dei gravami, i conti de' cassieri di quei Comuni che avranno uno stato discusso da Noi decretato. A qual effetto gl' Intendenti rispettivi trasmetteranno di uffizio alla Gran Corte per mezzo del Procurator generale gli enunciati conti, dopo discussi e liquidati da' Consigli d' Intendenza (1).

12. Le decisioni che saranno emesse da' Consigli d' Intendenza, ed in generale da' giudici del contenzioso amministrativo sugli oggetti contenuti nell' articolo precedente, saranno eseguite non ostante il ricorso delle parti, o la revisione d' ufficio; salvo alla Gran corte di proporne al Luogotenente generale la sospensione, in quei soli casi limitatamente, ne' quali manifestamente si vedesse che il ricorso fosse fondato sopra motivi giusti e ragionevoli.

13. La Gran Corte de' conti, per quanto si è enunciato in questo capitolo, non pronunziando che sopra oggetti di pubblica amministrazione, le sue decisioni non potranno eseguirsi, se non dopo l' approvazione che in nostro Nome sarà data dal Luogotenente generale.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni ai due articoli precedenti.

14. La Gran Corte de' conti, qualora nello esame dei conti e delle cause portate alla sua conoscenza rilevasse che in qualche Consiglio d' Intendenza, o da qualunque autorità amministrativa si fossero alterati i principî generali di amministrazione, ne farà rapporto al Ministero presso il Luogotenente generale, il quale darà gli ordini per ristabilire la osservanza degli enunciati principî.

15. Qualora dalla verificazione, o discussione di altri conti si scovrisse qualche errore di calcolo, o di posizione, ovvero qualche omissione, falsità, o doppio impiego; a richiesta del pubblico Ministero, o del contabile, potrà il conto precedente essere dalla Gran Corte riveduto.

Potrà egualmente il contabile dimandare che il suo conto sia riveduto, ove la sua domanda sia fondata sopra documenti rinvenuti dopo emanata la decisione.

Per devenirsi alla revisione de' conti, la Gran Corte, inteso il pub-

(1) Li reclami avverso le decisioni emesse da' Consigli d' Intendenza nell' esame de' conti de' Comuni minori che hanno una rendita al di sotto di ducati cinquemila debbono essere giudicati in linea di contenzioso amministrativo dalla Gran Corte de' conti. (*Ministeriale degli Affari Interni de' 17 Luglio 1839.*)

blico Ministero, dovrà deliberare se la domanda sia ammissibile in forza della presente legge.

16. Il metodo e le forme colle quali dovranno i conti essere presentati; i doveri de' contabili relativi a questo oggetto; il procedimento da osservarsi nella Gran Corte de' conti, saranno da Noi determinati con altro decreto.

Fino alla pubblicazione di un tal decreto rimarranno in osservanza i regolamenti che sono attualmente in vigore in quella parte de' nostri Domini.

CAPITOLO IV.

Del Presidente.

17. Il Presidente sarà incaricato di mantenere il buon ordine e la polizia interna nelle sedute della Gran Corte de' conti.

Egli adempirà ancora a tutti quei doveri che gli sono imposti dalla legge sulla procedura amministrativa.

18. Il Presidente in caso di assenza, o di altro legittimo impedimento sarà riampiazzato dal Vice-Presidente; e, questo anche assente o impedito, dal più antico Consigliere nell' ordine di nomina.

19. Sarà parimenti nelle attribuzioni del Presidente:

1° di designare in caso di mancanza, o di legittimo impedimento de' Consiglieri, i supplenti che dovranno rimpiazzarli;

2° di destinare in caso di parità, uno de' supplenti per derimerla;

3° di fare le commesse ai Consiglieri ed ai Razionali;

4° di decidere le quistioni de' Commessari;

5° di sottoscrivere tutti gli ordini da notificarsi sopra luogo.

CAPITOLO V.

Del Procurator generale.

20. Il Procurator generale veglierà alla esatta osservanza delle leggi e de' regolamenti, ed alla conservazione della disciplina del corpo, e della esattezza del servizio degl' impiegati.

Egli adempirà inoltre presso la Gran Corte a tutte le funzioni che sono inerenti all' esercizio del pubblico Ministero.

21. Il Ministero pubblico dovrà essere inteso necessariamente in tutti gli affari che si tratterranno nella Gran Corte de' conti.

22. Il Procurator generale in caso di assenza, o altro legittimo impedimento, sarà rimpiazzato dall'ultimo de' Consiglieri nell'ordine di nomina.

23. Per tutti gli affari di competenza della Gran Corte de' conti la corrispondenza, tanto co' nostri Segretari di Stato Ministri, e col Ministero assistente presso il nostro Luogotenente generale, quanto con tutte le autorità costituite, avrà sempre luogo per mezzo del nostro Procurator generale.

CAPITOLO VI.

Del Cancelliere.

24. Il Cancelliere sederà nella Gran Corte de' conti in quel modo che siede in Napoli il Cancelliere della Gran Corte de' conti di questi Dominî, e finchè la forma materiale de' locali non sarà fissata, sederà in ultimo luogo.

Egli sarà incaricato;

1° di tenere il registro delle discussioni e delle deliberazioni che saranno prese nelle sedute della Gran Corte;

2° di contrassegnare le spedizioni, ó sia copie, e gli estratti degli arresti, e delle deliberazioni che saranno emesse dalla Gran Corte, e redatte dai Razionali Commessarî;

3° di redigere e contrassegnare le decisioni della Gran Corte;

4° di conservare le minute e tutte le altre carte relative agli affari attribuiti alla Gran Corte de' conti.

In caso d'impedimento l'ultimo de' Razionali per ordine di nomina potrà supplire il Cancelliere nelle sedute della Gran Corte.

25. La polizia interna e la superiore direzione della cancelleria apparterranno al nostro Procurator generale.

CAPITOLO VII.

De' Razionali

26. I Razionali saranno incaricati di verificare tutti i conti che saranno loro commessi. Essi faranno le osservazioni prescritte dalle leggi su di tutti gli articoli di rendita, appoggiandole sulle leggi e decreti; e per gli articoli delle spese, sui crediti da noi accordati.

Faranno ancora le osservazioni che concernono la composizione del conto, e le pruove in appoggio di ciascun articolo.

27. Essi interverranno nelle sedute della Gran Corte nelle sole discussioni de' conti che da loro si proporranno. Il Razionale relatore avrà voto deliberativo.

28. Un nostro decreto particolare determinerà il modo come dovranno essere prescelti i Razionali della Gran Corte de' conti; i requisiti che dovranno concorrere nella loro elezione; e l'economia del loro servizio. Collo stesso decreto ci riserbiamo di provvedere sul modo della elezione de' pro-razionali, e sul loro numero.

CAPITOLO VIII.

Degli Uscieri.

29. Gli uscieri addetti alla Gran Corte de' conti, avranno esclusivamente il dritto d'istrumentare in Palermo, e nella estensione della Intendenza di Palermo medesima, per tutti gli atti concernenti la procedura degli affari sottomessi al suo giudizio.

30. All'udienza della Gran Corte vi sarà una tabella che indicherà i nomi e cognomi di tutti gli uscieri addetti al suo servizio.

31. Essi saranno soggetti a tutte le leggi e regolamenti riguardanti i diritti ed i doveri degli uscieri in generale.

TITOLO III.

Soldi e gratificazioni de' componenti la Gran Corte de' conti.

32. I soldi de' componenti della Gran Corte de' conti sono fissati ne seguente modo, e verranno pagati in rate mensili.

Presidente, annui ducati	3600	onc.	1200 (1).
Vice-Presidente	2400	»	800
Consigliere	1800	»	600
Procurator generale	3600	»	1200
Cancelliere	1000	»	333. 10
Archivario	480	»	160
Ajutante	240	»	80
Razionale	600	»	200
Cassiere	360	»	120
Usciere	120	»	40

33. Oltre i soldi di sopra enunciati, il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri, il Procurator generale ed il Cancelliere, godranno per l'assistenza personale in ciascuna estrazione della lotteria ordinaria le seguenti gratificazioni.

Il Presidente, ducati	20	onc.	6. 20
Il Vice-Presidente ed il Consigliere	10	»	3. 10
Il Procurator generale	20	»	6. 20
Il Cancelliere	6	»	2. »

Nell'estrazioni della lotteria straordinaria avranno la metà dell'enunciate gratificazioni.

34. I Razionali, indipendentemente dal soldo stabilito coll'articolo 32, godranno una gratificazione annuale di ducati 3480, once 1160.

35. Dalla somma enunciata nell'articolo precedente saranno prelevati duc. 1080, once 360, per essere distribuite a' due Razionali Consiglieri supplenti in compenso delle funzioni ch'essi in mancanza de' Consiglieri

(1) Con decreto de' 20 marzo 1832 fu stabilito in annui ducati tremila il soldo del Presidente e Procuratore generale, ed a ducati due mila e due cento quello del Vice-presidente.

disimpegneranno nella Gran Corte de'conti; senza che un tal compenso sia loro d'impedimento per partecipare alla gratificazione de'conti loro commessi come Razionali.

36. Il fondo di gratificazione di cui è parola nell' articolo 34, dedotta la somma enunciata nell' articolo precedente, sarà ripartito ai quattro Razionali per premio de' conti che da essi saranno liquidati; da non percepirsi, che per terza parte alla presentazione del conto, e per le altre due terze parti a lavoro finito.

Le gratificazioni assegnate per le liquidazioni di ciascun conto saranno determinate da un regolamento, che sarà sottoposto alla nostra approvazione.

37. All' infuori de' soldi e delle gratificazioni stabilite co' due articoli precedenti, i membri tutti componenti la Gran Corte de'conti non potranno godere verun' altro emolumento.

In conseguenza, appena la Gran Corte sarà installata, rimarranno aboliti i dritti delle missioni sopra i processi; divisa sopra tutte le scritture, relazioni, calcoli e simili; di candele, di provvisioni, o sia jus decreti di esecuzione, di ordini esecutivi sopra istrumenti, mandati ec.; ed ogni altro lucro, o emolumento sotto nome di propine, regali, e sotto qualunque altro aspetto.

38. I soli uscieri, oltre del soldo, per la esecuzione degli atti di cui saranno incaricati, continueranno a godere i dritti che sono in vigore, finchè non verranno riformati.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

39. La Gran Corte de'conti non potrà dirsi costituita, e quindi non potrà deliberare, se non vi sieno tre votanti.

Il Presidente ed il Vice-Presidente, quando sono presenti, debbono votare.

40. I supplenti rimpiazzeranno i Consiglieri mancanti, o impediti.

41. La Gran Corte presenterà un regolamento che fissi il suo servizio interno.

Il Procurator generale presenterà al nostro Ministro delle Finanze, per mezzo del Ministero assistente presso il nostro Luogotenente generale, il progetto del servizio della cancelleria.

Questo progetto indicherà ancora il numero degl'impiegati necessarî.

42. La forza armata per la polizia e pel buon ordine nelle sedute della Gran Corte sarà fornita dall' Intendenza di Palermo.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie

43. Finchè non saranno organizzati i Tribunali giudiziarî ne' nostri Dominî al di là del Faro, tutte le cause relative al contenzioso giudiziario di competenza dell'abolito Tribunale dell' Erario, sia che si trovassero introdotte, sia che dovessero introdursi, saranno esaminate e decise dalla Gran Corte de' conti, nello stesso modo e colle stesse forme che lo sarebbero state nell'enunciato Tribunale dell' Erario. In conseguenza per le mentovate cause, mancando il numero de' votanti con questa nostra legge definito, interverranno in luogo de' Razionali Consiglieri supplenti gli stessi supplenti dell' abolito Tribunale dell'Erario.

44. Similmente le controversie che ora sono di competenza del Tribunale dell' Erario, e che in conformità del nostro decreto degli 11 di ottobre 1817 apparterrebbero ai primi giudici del contenzioso amministrativo; fino a che questi non si trovino stabiliti nell' esercizio delle loro funzioni, verranno provvisoriamente esaminate e decise dalla Gran Corte dei conti colle stesse regole e forme che lo sarebbero state dall' abolito Tribunale dell'Erario.

45. Le disposizioni contenute nell' articolo 37 della presente legge sono applicabili alle cause enunciate negli articoli precedenti.

Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Regolamento pel servizio interno della Cancelleria della Gran corte de' conti ne' Domini al di là del Faro, approvato con decreto de' 6 luglio 1818.

Art. 1. La Cancelleria sarà divisa in tre ripartimenti.

I. RIPARTIMENTO.

Questo ripartimento sarà incaricato degli affari relativi alla Segreteria, e quindi:

1° Dei travagli riguardanti la corrispondenza con tutte le autorità costituite, e coi Razionali, ed altri impiegati della stessa Gran Corte per oggetti di contabilità.

2° Del primo esame delle cauzioni da rendersi dai contabili, ossia di quegl' impiegati nell' amministrazione, che saranno tenuti a dar cauzione, o da chiunque altro dovrà prestarla.

Il primo esame consiste nel distinto rapporto delle obbligazioni per le quali il contabile, o altro dovrà dar cauzione, e nell'estratto delle carte, che dallo stesso saranno presentate per dimostrare la sufficienza della cauzione.

3° Delle relazioni, ossia dell' estratto delle minute dei contratti, che dal Ministero, o dai Capi di amministrazione dal medesimo abilitati saranno mandati all' esame della Gran Corte, o della Procura generale.

4° Del registro delle significatorie pronunziate dalla Gran Corte.

5° Della sorveglianza sulla cassa de' proventi fiscali, e del registro delle somme, che dal cassiere saranno introitate, o spese.

L'officiale addetto a tal registro dovrà contrassegnare le carte di ricevuta, che si faranno dal cassiere. I ricevi che da quest' ultimo saran rilasciati, non produrranno il discarico delle parti, se non sieno vidimati dal Procurator generale.

6. Di tenere un libro di presenza degl' impiegati della cancelleria, e dell'archivio, nel quale giornalmente dovrà notarsi l'intervento o la mancanza, colle rispettive osservazioni, e la ritenuta delle corrispondenti rate dei soldi, con presentarsi al Cancelliere la detta nota in ogni settimana dal quale sarà passata al Procurator generale.

Il servizio dovrà esser prestato in ogni giorno, escluse le feste; e dovrà regolarmente durare per lo spazio di ore sei, da diminuirsi o accrescersi, a misura del bisogno, dal Cancelliere, coll' approvazione del Procurator generale.

Dal dì primo aprile a tutto settembre comincerà il servizio alle ore otto antimeridiane.

Dal dì primo ottobre a tutto marzo alle ore nove.

7° Del protocollo generale.

8° Della corrispondenza con tutt' i Ministeri per affari specialmente commessi al Procurator generale.

II. Ripartimento.

Questo ripartimento sarà incaricato :

1° Del registro de' reclami presentati dalle parti, o dalle Amministrazioni pubbliche.

Non potrà farsi il registro de' reclami, se non dopo, che saranno contrassegnati dal Procurator generale, il quale noterà su i medesimi il giorno della presentazione.

2° Degli spogli, ed estratti de' processi.

3° Del travaglio relativo alle decisioni.

4° Della corrispondenza con tutte le autorità costituite per oggetti di competenza del contenzioso.

5° Del registro di tutte le decisioni.

6° Della formazione de' ruoli delle cause.

Il ruolo delle cause sarà formato di anno in anno.

In esso dovranno annotarsi progressivamente tutte le cause, che di tempo in tempo verranno introdotte.

Dovrà contenere il numero di ordine.

Il numero di ordine sarà corrispondente al tempo in cui le cause saranno introdotte.

Per le cause che saranno introdotte contemporaneamente, si noterà il numero di ordine, che dal Presidente sarà designato.

Dovrà ancora contenere il giorno fissato per la discussione, l'indicazione de' reclamanti, e della parte contraria, il soggetto della causa, e la indicazione del commessario.

Nel principio di ogni mese il Cancelliere farà affissare alla porta del Tribunale l'estratto del ruolo delle cause, che dovranno esser trattate in quel mese.

7° Della corrispondenza con tutti gl' Intendenti, ed altri funzionarî pubblici per tutti gli affari, che possano aver rapporto colla Gran Corte. e specialmente col solo Procurator generale.

8° Della corrispondenza colla Vice-Intendenza militare.

III. Ripartimento.

Questo ripartimento sarà incaricato :

1° Del repertorio generale, che dovrà tenere il Cancelliere della pervenienza, recezione e distribuzione di tutti i conti, della discussione dei medesimi, e degli arresti, che saranno pronunziati colle date rispettive.

2° Del registro, ossia giuliana, delle procure, documenti, e domande, che saranno presentate. Nello stesso si dovrà soltanto indicare il titolo, le date de' pezzi anzidetti, i nomi de' notai, o di altri pubblici funzionarî, da cui sono estratti, ed i nomi di coloro da cui saranno presentati.

3° De' fogli di udienza della Gran corte de' conti, ossia del registro delle deliberazioni emesse dalla medesima.

Tal registro dovrà indicare il giorno della seduta, ed i nomi dei membri, che sono intervenuti nel Tribunale, le cause trattate in quella se-

duta, con esprimere i nomi de' litiganti, ed il loro domicilio: e quelli dei procuratori causidici, ed il loro domicilio, il nome del commissario, la deliberazione, ed i motivi di essa.

Questo registro dovrà di seduta in seduta, esser sottoscritto dal Presidente, e dal Cancelliere e cifrato dai medesimi di pagina in pagina. In fine dovrà contenere un' indice delle cose sopra divisate. Il Cancelliere dovrà inoltre tenere il registro delle discussioni, e delle deliberazioni, che saranno prese nelle sedute della Gran Corte, prescritto nell' articolo 24 della legge de' 7 gennajo 1818.

In esso saranno sommariamente notate tutte le deliberazioni dell a Gran Corte, che si dovranno poi trascrivere nel foglio di udienza.

Nel fine di esso vi sarà l' indice delle cose nel medesimo contenute.

4° Del registro delle leggi, decreti, ed altre superiori disposizioni.

5° Della partecipazione delle medesime, ove occorra, ai Razionali.

6° Del registro delle declaratorie, che la Gran Corte farà a favore de' contabili, ossia delle deliberazioni colle quali i contabili sono dichiarati creditori.

7° Del travaglio necessario per ricevere le cauzioni, del registro delle medesime, come ancora delle copie di tutti gli atti, carte e documenti, che dovranno spedirsi dal Cancelliere.

8° Della formazione del quadro generale de' conti pervenuti tanto finanzieri, quanto comunali, e de' quadri periodici, che occorrerà di doversi formare.

Art. 2. Il Procurator generale farà la distribuzione degl' impiegati tra i rispettivi ripartimenti.

Egli potrà, ove lo creda utile al bene del servizio, cambiare la destinazione di ciascun impiegato, trasportandolo da un ripartimento all' altro, o chiamare uno o più individui per assistere presso di se. Egli potrà ugualmente far eseguire dagl' impiegati di un ripartimento i travagli, che si trovassero abitualmente addetti ad un'altro ripartimento, dovendo riguardarsi come unico, e comune a tutti il servizio della Cancelleria.

Il Cancelliere, come capo, potrà fare gli stessi cambiamenti in seguela dell' approvazione del Procurator generale.

Pianta degl' impiegati, nella cancelleria della Gran Corte de' conti de' Dominî al di là del Faro, approvato con decreto de' 6 luglio 1818.

Art. 1. Il personale della cancelleria della Gran Corte de'conti di Sicilia sarà composto :

Di due uffiziali di ripartimento col soldo mensile a ciascuno non maggiore di ducati 65, once 21. 20, nè minore di ducati 50, once 16. 20 (1).

Di tre uffiziali di carico col soldo mensile non minore di ducati 30 once 10, nè maggiore di ducati 40 once 13. 10 per ciascuno.

Di cinque uffiziali ordinarî col soldo mensile non minore di ducati 16 once 5. 10, nè maggiore di duc. 25 once 8. 10 per ciascuno.

Di quattro soprannumerarî colla gratificazione di ducati 6 once 2 per ciascuno.

2. Oltre agl' impiegati ordinarî sopraddetti vi saranno provvisoriamente due altri impiegati al seguito, fino a che non sieno promossi a piazze ordinarie. Il primo col soldo di once otto, e l' altro colla gratificazione di once 2 mensili.

(1) Con decreto de' 20 marzo 1832 in prosieguo riportato fu diminuito il soldo degli uffiziali di ripartimento, e con altro decreto de' 14 agosto 1840 aumentato il numero a tre.

Decreto pel rendimento de' conti di coloro che amministrano i beni dello Stato, e ne riscuotono la rendita ne' dominii oltre il Faro.

Napoli 21 settembre 1818

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Visto l'art. 16 della nostra legge de' 7 gennajo 1818.
Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze.
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

TITOLO I.

Delle persone obbligate al rendimento de' conti ed alla discussione de' medesimi.

Art. 1. Tutti coloro che sotto qualunque denominazione sono stati e sono incaricati dell' amministrazione e percezione de' fondi o del denaro regio, o dei fondi addetti ai reali stabilimenti de' nostri domini al di là del Faro, sono tenuti a rendere il conto di carico e discarico, ed il conto d'introito ed esito alla nostra Gran Corte de' conti nel modo che appresso sarà stabilito.

Tutti coloro che sono stati e sono incaricati della sola percezione, sono tenuti a rendere alla stessa Gran Corte il conto di cassa.

2. Coloro che, sotto la immediata indipendenza del Ministro assistente presso il nostro Luogotenente generale, sono stati, e sono incaricati di regolare e dirigere l' amministrazione de' fondi anzidetti, sono tenuti alla discussione de' conti, che dovrà farsi dalla nostra Gran Corte per quella parte di amministrazione che è stata dalle autorità inferiori eseguita o dovea eseguirsi, secondo i loro ordini o la loro direzione, nel modo che appresso sarà stabilito.

3. Coerentemente a questi principj le persone indicate nella mappa N.° 1. annessa al presente decreto, per le amministrazioni nella stessa descritte e per ogni altra di tal natura che possa esservi, presenteranno il conto di carico, e discarico del corrente anno 6.ª indizione 1817 e 1818 alle epoche prefisse nella medesima.

4. Le persone descritte nella mappa N.° 11. annessa del pari a questo decreto presenteranno rispettivamente all' epoche ivi prefisse il conto

d' introito ed esito o di cassa del corrente anno 6ª indizione 1817 e 1818 per tutte le amministrazioni nella mappa stessa indicate.

5. Il Ministro assistente presso il Luogotenente generale farà passare alla Gran Corte i conti de' Segreti, collettori ed altri, che amministrarono i fondi e la rendita dello Stato a tutto l'anno 1.ª indizione 1812 e 1813, e per alcuni mesi del seguente anno 2.ª indizione 1813 e 1814; ed i conti di cassa de' regi depositarî esistenti nelle officine de'Gran Camerarî, nella Real Conservatoria o in altra officina che non furono discussi e giudicati dall'abolito Tribunale del patrimonio, e che, giusta le instruzioni dell' anno 1814, dovettero presentarsi a' nuovi Segreti per rimetterli colle loro osservazioni a'Gran Camerarî.

6. Farà ancora passare alla Gran Corte i conti degli ex-deputati dei donativi che dall'anno 1.ª indizione 1812 e 1813 sino all'elezione de' nuovi Segreti e Prosegreti fatta nel corso dell'anno 2.ª indizione 1813 e 1814 amministrarono e percepirono la fondiaria, il macino, la tassa de' negozianti ed altri fondi; che nelle stesse instruzioni fu prescritto di presentarsi a' nuovi Segreti e rimettersi da' medesimi a' Gran Camerarî.

7° Gli attuali Gran Camerarî nel termine di quattro mesi, a contare dalla pubblicazione di questo decreto, presenteranno alla nostra Gran Corte i conti di carico e discarico, ed i conti d' introito ed esito delle amministrazioni particolari descritte nella mappa di N. 1 ne' numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 25, tenute da loro, o da' loro predecessori dal giorno della loro elezione per tutto l' anno 5.ª indizione 1816 e 1817, distinti di anno in anno, e formati nel modo che appresso negli articoli 14 e 15 sarà prescritto.

8. Il Ministro assistente presso il Luogotenente generale sopra i conti mensuali ed i conti presentati nelle officine de'Gran Camerarî e nella Real conservatoria da'Segreti e Prosegreti dell' anno 2.ª indizione 1813 e 1814 a tutto l'anno 5.ª indizione 1816 e 1817, e sopra tutti gli altri elementi che potranno esservi, farà formare i conti de' Segreti de' 23 distretti di anno in anno, e farà accompagnarli da' documenti giustificativi dell' introito e dell' esito nel modo che sarà stabilito nell' art. 17 del presente decreto; salva sempre la sostanza de' conti primitivi rimessi dai Segreti e Prosegreti.

Il Gran Camerario del ripartimento aggiungerà a' detti conti le sue osservazioni, come appresso sarà ordinato negli articoli 14, 15 e 19 del presente decreto.

9. A misura che detti conti saranno formati, passeranno di tempo in tempo alla cancelleria della Gran Corte.

Saranno aggiunti a' medesimi per la legalità dell' esame i conti resi da' Segreti e Prosegreti con tutti gli elementi che servirono alla composizione del conto; con che, giudicato che sarà lo stesso, i detti pezzi si dovessero restituire alla officina da cui provennero.

10. Le disposizioni contenute negli articoli 6, 7 e 8 di questo decreto non hanno luogo per quei conti che prima della pubblicazione della nostra legge de' 7 di Gennaio 1818 fossero stati esaminati e quietati nelle forme legali da' Gran Camerarî, a mente delle citate istruzioni dell'anno 1814; salvo al pubblico Ministero il dritto della rivisione o altro che possa competergli.

I Gran Camerari rimetteranno prontamente nota di tali conti al regio Procurator generale presso la Gran Corte.

11. Se alcuno de' Segreti e Prosegreti hanno trascurato in tal tempo di rimettere il conto all' officio de'Gran Camerari, i medesimi nel termine di un mese da decorrere, come sopra, rimetteranno la nota alla Gran Corte de'conti per mezzo del nostro Procurator generale presso la medesima, il quale curerà che fossero dati gli ordini ed i provvedimenti opportuni per l'esecuzione dell' articolo 21 del presente decreto.

12. L' obbligazione di rendere il conto annuale non assolve i Segreti e Prosegreti e tutti gli altri che amministrano le rendite dello Stato dall' obbligo di rimettere a' Gran Camerari ed alla Real Conservatoria i conti mensuali detti volgarmente raziocini, o altri stati che saranno loro ricercati; e non impedisce i Gran Camerari di esaminare e comprovare nel corso dell' anno le contabilità e le casse dello Stato, e di dare tutti i provvedimenti che giudicheranno opportuni per rettificare l' amministrazione ed assicurare il denaro.

13. Gl'Intendenti a norma dell' articolo 11 cap. II°, della legge de'7 di Gennajo 1818, trasmetteranno di uffizio per tutto il dì 31 di decembre alla Gran Corte per mezzo del Procurator generale i conti de'Comuni maggiori, cioè di quei Comuni che hanno la rendita di once 2000 o più, e lo stato discusso approvato dal nostro Luogotenente generale.

TITOLO II.

Della forma de' conti.

14. Il conto di carico e discarico dovrà contenere.

1°. il titolo nel quale si dovrà esprimere la quantità del conto, l' amministrazione che riguarda, ed il nome di colui che lo rende;

2° il carico de'resti da esigersi per conto dell' amministrazione degli anni precedenti, distinto in tanti articoli, quante sono le diverse classi della rendita, con indicare le indiz ioni da cui i detti resti provengono;

3°. il carico generale distinto, secondo i differenti articoli d'introito, dell' anno che riguarda.

4°. la quantità del carico di ogni articolo, se sia certa, se incerta, la quantità che è stata prodotta;

5°. gl'introiti fatti nel corso dell'anno, distinti in tanti articoli, quanti sono quelli del carico, con indicare i documenti in forza de' quali sono stati fatti;

6°. i compensi e discali accordati a' debitori colla indicazione degli ordini;

7°. il bilancio generale del carico e discarico;

8°. la quantità rimasta ad esigersi; con distinguere nella colonnetta a man sinistra la somma da riscuotersi in ciascun Comune, la classe della rendita e la indizione dalla quale proviene;

9°. saranno aggiunti a' conti tutti i documenti comprovanti il carico ed il discarico, o gli estratti de' medesimi, o siano le fedi;

10°. pe' fondi amministrati in economia, i documenti giustificanti di non essersi potuti affittare, la elezione de' collettori o amministratori

e controscrittori, se ve ne fossero stati, i libri da' medesimi tenuti ed i conti da loro resi;

11°. i piani nominativi de' debitori distinti per ciascun comune, e suddistinti per quante sono le differenti classi della rendita e le indizioni da cui provengono.

15. I conti d' introito ed esito dovranno contenere

1°. il resto dell' anno precedente, se ve ne sia

2°. gl' introiti fatti nel corso dell' anno, distinti in tanti articoli, quanti sono quelli del carico e discarico, e suddistinti in colonnette a man sinistra per quante sono le differenti provegnenze della rendita in ogni Comune;

3°. gli esiti distinti in tanti articoli, quanti sono gli articoli delle spese, con indicare la causale e l' ordine per mezzo del quale sono stati fatti.

4°. Saranno aggiunti a questo conto i documenti giustificanti gli esiti, e gli ordini in forza de' quali sono stati eseguiti,

16. I conti di cassa saranno formati secondo le disposizioni del precedente articolo.

17. I conti de'Segreti dovranno contenere e dimostrare la intera amministrazione del rispettivo distretto.

I conti d' introito ed esito dovranno essere soscritti dal Segreto, dal Proconservatore e da quell' uffiziale di scrittura che, secondo i regolamenti conserva la terza chiave della cassa segreziale.

18. I conti di tutti gli amministratori della rendita dello Stato, ed i volumi dei documenti saranno cuciti e foliati. Saranno in oltre vistati in ogni pagina da colui che li rende; e porteranno in fine la di lui soscrizione e la data. Egli potrà ancora, se vuole, cifrare i documenti.

Ogni articolo d' introito porterà al margine sinistro un numero di ordine progressivo. Ogni articolo di esito avrà un' altro numero di ordine proprio.

Nel margine di ogni articolo sarà citato il foglio ed il volume, in cui si trova il documento che lo riguarda.

19. Il Gran Camerario del ripartimento aggiungerà ai conti de'Segreti della corrente 6ª indizione 1817 e 1818 le osservazioni che crederà convenienti, precisamente per quella parte di amministrazione, tanto d' introito, che di esito, la quale è stata o dovea essere eseguita in forza dei suoi ordini.

Il Razionale del Gran Camerario in fine del conto de' Segreti, e degli altri amministratori dallo stesso Gran Camerario dipendenti, certificherà se il carico sia esatto o no; ed in tal caso esprimerà la differenza e vi aggiungerà i documenti giustificativi.

20. Tutti coloro che, come sopra è stato prescritto negli articoli *1* e 2 di questo decreto, sono tenuti alla reddizione, e discussione del conto, come ancora i Prosegreti, i Proconservatori, gli uffiziali che conservano la terza chiave della cassa segreziale, gli amministratori ed i cassieri de' Comuni maggiori, dovranno far pervenire nella cancelleria della nostra Gran Corte i mandati di procura accettati dai loro rispettivi incaricati, prima che scorre il termine fissato per la presentazione de' conti nelle due mappe annesse al presente decreto; ancorchè alcuni de' mede-

simi fossero domiciliati in Palermo. Mancando di far pervenire i detti mandati di procura, la Gran Corte procederà in contumacia all'esame e giudizio del conto; salvo la revisione a' termini dell'articolo 53 del presente decreto.

La rivocazione o la rinuncia del mandato già presentato nella cancelleria sono inefficaci; salvo che non si esibisca nuovo mandato coll'accettazione, come sopra, al nostro Procurator generale presso la Gran Corte; il quale lo farà ricevere dal Cancelliere, quando conoscerà che la rivocazione o la rinuncia fosse proceduta per motivo ragionevole; e farà rigettarlo, se conoscerà di essere stata fatta in frode e con intenzione di ritardare l'esame ed il giudizio del conto.

TITOLO III.

De' mezzi di coazione che la Gran Corte può impiegare per la presentazione dei conti.

21. La Gran Corte, ne' casi di ritardo della presentazione de' conti per parte de' Gran Camerarj o degl' Intendenti, ne farà il rapporto per mezzo del Procurator generale al Ministro assistente presso il Luogotenente generale.

Contro tutti gli altri la Gran Corte impiegherà, secondo la natura de' conti.

1° le intime penali

2° la sospensione degl' impieghi;

3° l' arresto personale.

22. Le intime penali potranno aver luogo. così contro l'amministratore, come contro i di lui eredi.

L'importare della pena sarà depositato presso il cassiere de' proventi fiscali.

23. La sospensione dell'impiego e l'arresto personale di coloro che sono in attualità di servizio, non potranno aver esecuzione, se non per organo del Ministro assistente presso il Luogotenente generale.

24. L'arresto della persona potrà aver luogo quando, oltre al ritardo della presentazione del conto, vi concorra fondato sospetto di malversazione o di debito.

25. Le decisioni per l'arresto della persona per non produzione di conto, saranno eseguite dagl' Intendenti, o Sottintendenti, a' termini dell' art. 49 del presente decreto.

26. Se i mezzi di coazione riuscissero inefficaci; se il contabile fosse assente o fuggito; se fosse morto ed i di lui eredi fossero contumaci alla presentazione del conto, la Gran Corte potrà ordinare che lo stesso fosse formato di uffizio su' registri ed altri elementi esistenti nell' ufficio dell' amministrazione rispettiva, a spese del contabile o de' di lui eredi.

TITOLO IV.

Della risponsabilità de' Direttori dell' amministrazione.

27. I Direttori delle amministrazioni, come sono i Gran Camerarj per riguardo alle amministrazioni de' Segreti, o altri sono giudicati dalla Gran Corte, e risponsabili:

1.° delle somme e quantità che, senza l'autorizzazione del Ministro assistente presso il nostro Luogotenente generale, avessero rilasciate con risoluzioni positive a' debitori delle amministrazioni che dirigono;

2.° delle somme erogate per ispese o altri oggetti che superano la quantità che, secondo le instruzioni, possono erogare, senza che per tali somme vi fosse stata l'autorizzazione del Ministro assistente presso il nostro Luogotenente generale, salvo che indi ne ottenessero l'approvazione.

28. Della regolarità, o irregolarità di tutte le altre operazioni amministrative i Direttori saranno direttamente risponsabili al Ministro assistente presso il Luogotenente generale, senza che la Gran Corte de' conti possa prendervi parte; salvo restando al medesimo il rinviarne il giudizio alla stessa Gran Corte ne'casi che esigeranno una sì fatta misura.

TITOLO V.

Della risponsabilità degli amministratori, e de' cassieri.

29. La risponsabilità degli amministratori e de' cassieri, sotto qualunque denominazione sieno, sarà regolata dalle leggi vigenti ne' nostri domini al di là del Faro.

30. Ne' casi di omessioni totali o di diminuzione degli articoli d' introito, l'amministratore sarà condannato al pagamento della somma principale e degl' interessi della medesima alla ragione del sei per 100, ed a pagare in oltre a titolo di ammenda una somma non maggiore del debito principale, nè minore del dodicesimo da fissarsi dalla Gran Corte; salvo nel caso di sottrazione o di occultazione dolosa le pene sanzionate dalla legge.

31. La disposizione dell' articolo precedente sarà ancora eseguita per la duplicazione di qualunque articolo di esito, che nel conto sarà trovata.

32. Per tutte le somme non esatte in caso di negligenza o colpa, l'amministratore sarà risponsabile, a mente delle leggi vigenti.

33. Se per qualche articolo di esito non sarà prodotto insieme col conto il documento corrispondente, e lo stesso non sarà presentato nel corso della discussione; l'amministratore sarà, senza alcuna precedente interpellazione, condannato al pagamento della somma esitata; salva la revisione, a' termini dell'art. 15 della citata legge de' 7 di gennajo, e dell'art. 60 del presente decreto.

34. I Segreti, riguardo all' amministrazione de' Prosegreti, saranno giudicati dalla Gran Corte, secondo le leggi vigenti.

35. Per la integrità della cassa segreziale e per gli esiti irregolarmente fatti, saranno solidalmente risponsabili coloro che, secondo i regolamenti e le instruzioni hanno tenuto o dovuto tener la chiave; cioè il Segreto il Proconservatore e l'uffiziale di scrittura.

TITOLO VI.

Della procedura.

56. La procedura non dovendo riguardare che l'esame del conto, sarà semplice e spedita.

All' esame suddetto dovrà precedere la citazione del procuratore costituito in esecuzione dell' art. 20 del presente decreto da colui che ha reso il conto per assistere e fare le sue difese nel giorno prefisso nel calendario prescritto nell' art. 27 del regolamento di questa data, e negli altri immediatamente seguenti, se forse occorrerà.

La citazione sarà eseguita per mezzo dell'usciere.

Se il Razionale nel rapporto di cui si fa parola negli articoli 16 e 17 del regolamento di questa data, abbia mosso dubbî sul conto; o se gli stessi fossero stati aggiunti dal Consigliere commessario o dal pubblico Ministero, si dovrà passare copia del rapporto al procuratore anzidetto e farsene mensione dall' usciere nella citazione.

Se gli articoli da giudicarsi riguardano non solamente colui che ha reso il conto, ma anche l' autorità amministrativa superiore, o altro che sia compreso negli art. 1, 2, e 20 del presente decreto, la citazione dovrà farsi ancora al rispettivo procuratore.

Se riguardi alcuno che non sia compreso negli articoli anzidetti, si dovrà fare al medesimo la citazione personale, ed aggiungerci nella stessa il precetto di costituire il procuratore.

Se nel primo giorno designato nel calendario non sarà profferito l'arresto generale, sarà continuato l'esame nella immediata seduta, e così successivamente. Le chiamate ulteriori de' giorni seguenti saranno verbali, giusta l' osservanza.

57. Il Razionale relatore nel giorno designato per l' esame del conto riferirà alla Gran Corte il suo rapporto.

Indi saranno intese nell'udienza le parti interessate co' loro difensori, ed il pubblico Ministero.

Ciò eseguito il Presidente metterà in deliberazione di articolo in articolo la materia già esaminata; e farà passare alla votazione, cominciando dal Razionale relatore.

58. Le decisioni saranno pronunciate a pluralità di voti.

59. Il numero ordinario de' decidenti nelle materie contabili sarà di cinque, incluso il Razionale relatore.

In caso di mancanza o di legittimo impedimento, i Consiglieri saranno rimpiazzati da' Razionali Consiglieri supplenti, a' termini degli art. 3, 19, e 40 della legge de' 7 gennajo 1818.

Ciò nondimeno la Gran Corte de' conti, a' termini dell' art. 39 della calendata legge de' 7 di gennajo, potrà dirsi costituita, e quindi potrà decidere, se vi siano tre votanti.

Si dirà ancora costituita e potrà decidere, se ve ne fossero quattro.

Nel caso di parità il Presidente, o chi ne farà le veci, nella stessa seduta disporrà l' intervento di uno de' Razionali Consiglieri supplenti per dirimerla.

Qualora in detta seduta non potesse intervenire uno de' supplenti, in questo caso il Presidente o chi ne farà le veci, farà replicare la votazione nella prossima seduta, coll'intervento o del Consigliere che mancò all'antecedente seduta, o di uno de'Razionali Consiglieri supplenti.

Se fra i votanti vi fossero tre o più opinioni differenti, niuna delle quali avesse ottenuto la pluralità assoluta, si passerà ad un secondo esperimento di votazione.

Se questo esperimento sarà riuscito inutile, il Presidente chiamerà a votare, come aggiunto, nella seguente immediata seduta uno de'Razionali Consiglieri supplenti: e così progressivamente fino a che non si sia ottenuta la pluralità assoluta.

40. Ne' giorni destinati all' esame o giudizio de' conti, non sarà permesso di trattarsi nella Gran Corte altro affare di diversa natura.

41. Determinati che saranno tutti gli articoli, le decisioni della Gran Corte saranno riportate compendiosamente nel foglio di udienza, che sarà sottoscritto dal Presidente, e dal Cancelliere.

Nel foglio di udienza sarà fatta menzione de' Consiglieri intervenuti, e di colui che ha fatto le funzioni del pubblico Ministero.

42. Ciascuno de'votanti potrà nondimeno registrare in un libro segreto, che sarà tenuto a questo oggetto dal Cancelliere, il suo voto particolare motivato.

43. Ciò eseguito, si passerà alla redazione dell' arresto generale.

44. Gli arresti dovranno esprimere.

1°. i nomi e cognomi de'decidenti e del Regio Procurator generale.

2°. il nome cognome e domicilio dell' amministratore che ha reso il conto, e di coloro che sono intervenuti alla discussione, e de' loro rispettivi procuratori;

3°. la qualità dell' amministrazione e del conto;

4°. l' anno dell' amministrazione che riguarda il conto.

5°. la esposizione sommaria de' fatti;

6°. i motivi che hanno determinato il giudizio;

7°. la parte dispositiva in fine della quale si dovrà esprimere se l' amministatore sia stato assoluto e quietato, se sia stato dichiarato creditore ed in qual somma, o se il medesimo ed altri sia stato condannato ed in qual somma.

Gli arresti saranno intitolati col nostro Nome e porteranno infine la formola esecutoria.

Saranno cifrati dal Razionale relatore al margine di ogni carta; e porteranno nell' ultima pagina le firme del Presidente, ed in mancanza, del Vice-presidente del Consiglier commessario, e del Cancelliere, non che la vidimazione del pubblico Ministero.

45 Profferito che sarà l' arresto, dovrà essere pubblicato colla lettura che ne farà il Cancelliere o un commesso della cancelleria alla porta della Gran Corte.

46. Gli arresti generali saranno numerati di foglio in foglio e conservati in fascicoli dal Cancelliere.

47. Se l' arresto sarà per contenere condanna si dovrà sollecitamente spedire la significatoria.

Se porterà dichiarazione di credito, sarà spedita la declaratoria.

Se dichiarerà che l'amministratore non resta nè in credito nè in debito, si farà dal Cancelliere un certificato.

Questo certificato dovrà contenere in compendio il tenore dell'arresto; ma non si potrà consegnare, nè avrà vigore se non sia contrasegnato dal Procurator generale.

TITOLO VII.

Della esecuzione delle decisioni della Gran Corte.

48. La Gran Corte de'conti procederà per la esecuzione delle sue decisioni alle coazioni reali e personali contro i condannati e loro eredi.

49. L'arresto personale sarà esclusivamente eseguito a cura e diligenza degl'Intendenti e Sottintendenti civili.

50. Gl'Intendenti e Sottintendenti civili potranno sospendere la esecuzione dell'arresto personale, e, nel caso che si trovi il medesimo eseguito, mettere il contabile in libertà, quante volte costui depositi in potere di un depositario o di un cassiere, da elegersi esclusivamente dall'Intendente sotto la sua risponsabilità, la somma per la quale all'arresto si è proceduto; salvo che il contabile fosse prevenuto di malversazione.

TITOLO VIII.

Della revisione.

51. La revisione sarà necessaria; e perciò avrà luogo per semplice ministero della legge, riguardo a'conti de'Comuni maggiori a'termini dell'art. 11 della legge de'7 di gennaio 1818.

52. Avrà luogo nel caso che vi sarà ricorso nella Gran Corte avverso le decisioni pronunziate da'Consigli d'Intendenza nel giudizio de'conti e delle spese delle Valli, giusta le disposizioni dell'articolo 186 del decreto degli 11 di ottobre 1817, e dell'art.° 11 della citata legge de'7 di gennaio 1818.

53. Potrà ancora dimandarsi la revisione o dall'amministratore, o da altri che abbia interesse nel conto, o dal pubblico Ministero ne'casi stabiliti nell'art. 15 della suddetta legge de'7 di gennaio 1818 ed a'termini del medesimo. Questa disposizione è applicabile ancora a'conti giudicati in contumacia sia per non essere stato costituito il procuratore, sia che chiamato non fosse comparso all'udienza.

54. In nessun caso la revisione, sia necessaria, o ad istanza di parte, sospenderà l'esecuzione de'primi giudicati, se non vi accede il consenso del pubblico Ministero.

55. La dimanda della revisione, quando sia per parte del pubblico Ministero, si dovrà fare per via di requisitoria.

56. Quando sia ad istanza di parte si dovrà fare per via di ricorso diretto al Presidente, nel quale si devranno esprimere distintamente i mo-

tivi sui quali la dimanda è fondata, ai termini del citato art. 15 della legge de' 7 di gennajo 1818.

Dovrà essere soscritta da un procuratore speciale che sia persona degente in curia, e la procura dovrà contenere la clausola *in passivis*.

57. Questa dimanda non potrà essere proposta, che nel termine improrogabile di mesi tre da correre dal giorno della notifica dell' arresto, da farsi al procurator di colui che è stato condannato.

58. All' esame della revisione dovrà precedere la citazione, la quale riguardo al pubblico Ministero, sarà eseguita in persona di quel commesso che dal Regio Procuratore generale sarà designato.

59. Ne' casi in cui sarà dimandata la revisione de' conti delle Valli, sarà necessaria la citazione di tutti coloro che possono avervi interesse.

Alla citazione suddetta sarà aggiunto il precetto di costituire il procuratore speciale per intervenire nel giudizio di revisione.

La citazione, riguardo a coloro che hanno domicilio in Palermo, sarà eseguita per mezzo dell' usciere; e riguardo a quelli che sono lontani, sarà commessa dalla Gran Corte per mezzo del nostro Procurator generale.

60. Quando le domande di revisione sien prodotte per parte dell' amministratore qualunque sia, il medesimo dovrà pagare in beneficio della cassa de' proventi fiscali un dritto del due per 100 sulle somme per le quali si chiede la revisione, qualunque sia l' evento del giudizio della revisione stessa.

La Gran Corte colla stessa decisione colla quale pronunzierà sul merito della revisione, fisserà le quantità dell' anzidetto dritto.

Le revisioni fondate sopra errore di calcolo o di posizione, non che sopra omessioni nelle quali fossero caduti i Razionali o altri funzionari della Gran Corte nel primo esame del conto, saranno esenti dal pagamento di questo dritto.

Saranno egualmente esenti le revisioni fondate sopra documenti che non fu possibile all' amministratore di produrre insieme co' conti, o che siano fondate sopra allegazione di falsità commesse da tutt'altro, che dallo stesso amministratore.

Saranno finalmente esenti di ogni specie di dritto le revisioni de' conti de'Comuni maggiori.

61. In tutto il resto, nella revisione si osservano i modi di procedura di sopra stabiliti.

62. Il presente decreto, e gli annessi due regolamenti riguardanti, il primo la procedura pel rendimento de' conti, e l' altro la ripartizione del fondo di gratificazione da farsi a'Razionali, saranno provvisoriamente osservati sino al nuovo sistema di amministrazione delle finanze, che sarà stabilito, e fino al decreto diffinitivo che intorno alla presentazione e discussione de' conti ci riserbiamo di pubblicare.

63. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze ed il Ministro assistente presso il Luogotenente generale sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento di procedura pel rendimento de' conti, di coloro che amministrano i beni dello Stato, e ne riscuotono la rendita nei domini oltre il Faro in esecuzione del Real decreto de' 21 settembre 1818.

TITOLO I.

Funzioni, e doveri del Cancelliere

Art. 1. Il Cancelliere dovrà tenere la nota di tutti coloro che son soggetti alla giurisdizione della Gran Corte e debbono rendere il conto alla medesima, giusta le due mappe annesse al decreto di questa data.

2. È incaricato

1.° di tenere il repertorio ed i registri, de' quali si è fatta menzione nell' altro regolamento de' 6 di luglio 1818.

2.° riceverà i mandati di procura, che tutte le persone tenute al rendimento e alla discussione del conto dovranno presentare a mente dell' art. 20 del decreto di questa data; farà notarli nel registro, e li rimetterà al Razionale relatore.

3.° riceverà egualmente le istanze, le petizioni e i documenti, che potranno essere presentati dalle parti; farà notarli nel registro e darà agli stessi il corso corrispondente;

4.° scorso il termine prefisso rispettivamente alla presentazione de' conti e delle procure, passerà al Regio Procuratore generale la nota di coloro che saranno stati contumaci.

3. Formerà un quadro generale di tutti i conti degli antichi Segreti, collettori, ex-deputati de' donativi ed altri che in esecuzione degli articoli 6 e 7 dell' enunciato decreto saranno passati alla Gran Corte; e lopresenterà al Presidente il quale, inteso il Regio Procurator generale, farà la commessa assegnando ad ogni conto il Consiglier commessario, il Razionale relatore ed il prorazionale.

Il Cancelliere farà ancora il quadro generale de' conti che saranno presentati alla Gran Corte in esecuzione degli articoli 8, 9, e 10 dell' enunciato decreto, e lo passerà al Presidente per farne, come sopra, la commessa generale.

Se dopo la commessa generale perverranno altri conti nel corso dell' anno, il Cancelliere curerà che dal Presidente si faccia nel modo stesso la commessa, e ne prenderà ragione nel repertorio.

4. Fatta la commessa consegnerà prontamente i conti al Razionale relatore, con prenderne ragione nel repertorio:

5. Il Cancelliere è incaricato.

1.° della formazione e tenuta del foglio di udienza;

2.° di tenere il registro delle discussioni che saranno prese nelle sedute della Gran Corte anche per lo esame de' conti, a' termini dell'articolo 24 della legge de' 7 di gennajo 1818.

6. Contrassegnerà ancora gli arresti generali, giusto l'art 44 del decreto di questa data, e tutte le spedizioni delle quali si fa parola nell'art.

24 n.° 2.° della legge de' 7 di gennajo, e del regolamento de' 6 di luglio del corrente anno.

7. Formerà ne' primi otto giorni di ogni mese gli stati de' conti pervenuti e di quelli discussi nel corso del mese precedente, e li trasmetterà al Ministero pubblico.

8. Prima di scorrere l'anno, dietro le notizie che rileverà da' fogli di udienza e da' registri, formerà un quadro generale, in cui esporrà lo stato nel quale si trovano presso i Razionali i conti loro rispettivamente commessi; ed il quadro generale de' conti appartenenti all' anno seguente, e lo presenterà al Presidente.

Il Presidente inteso il pubblico Ministero, farà sul detto quadro la commessa generale di tutti i conti appartenenti all'anno prossimo seguente, con assegnare ad ogni conto il Consiglier commessario, il Razionale relatore ed il prorazionale.

In tale occasione il Presidente, inteso il pubblico Ministero, potrà cambiare la commessa fatta nell'anno precedente in persona d'un Razionale che si trovasse in ritardo di liquidazione di un conto, e sostituirgli un'altro Razionale. Potrà egualmente cambiare nel modo stesso il prorazionale.

Il quadro della commessa generale sarà affisso nella Cancelleria; e se ne passeranno dal Cancelliere i consimili a'Consiglieri, a' Razionali ed ai prorazionali.

TITOLO II.

Funzioni e doveri de' Razionali e Prorazionali.

9. Il Razionale relatore, precedente ricevuta, ritirerà dal Cancelliere i conti a lui commessi.

Passerà indi prontamente ad esaminare se il conto si trovi formato, secondo è stato prescritto negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto di questa data.

Nel caso contrario descriverà in una nota le irregolarità e i difetti del conto, o i documenti che mancano, e la passerà al pubblico Ministero.

Se dallo stesso sarà approvata il Razionale farà intimare il procuratore per mezzo dell' usciere a rettificare il conto e presentare i documenti, la Gran Corte passerà ad esaminarlo e giudicarlo, secondo le leggi.

10. Se il conto si troverà formato secondo le disposizioni degli articoli sopraccitati, il Razionale relatore ne farà menzione in piè del conto stesso.

11. Passerà indi ad esaminare.

1° se l' Amministratore, qualunque sia, abbia omesso di portare all' introito il resto dell' amministrazione dell' anno precedente, del quale fosse risponsabile per essere stata tenuta da lui, o per aver ricevuto tal resto dal suo predecessore.

2.° se la posizione materiale del conto come sta, o sia del bilancio, presenti debito dell' amministrazione;

3.° se la composizione delle cifre porti errori materiali di calcolo a danno del fisco;

4.° Se nell' esito vi siano partite identiche visibilmente duplicate.

In tutti ed in ciascuno de' detti quattro casi, il Razionale nè farà rapporto alla Gran Corte, la quale ordinerà prontamente la spedizione della significatoria contro del contabile per la somma di cui egli rimanesse debitore, dedotto il credito che la prima posizione del conto portasse in di lui favore.

Resta a carico del Razionale di dar corso a tal significatoria senza ritardo.

Se il conto non presenterà nè debito di posizione, nè omessione di resto, nè errori di calcolo a danno del fisco, nè partite identiche visibilmente duplicate nell' esito, il Razionale ne farà menzione in piè del medesimo.

12. Passerà in seguito ad esaminare il carico delle somme che per ogni articolo l' amministratore dovea esigere, confrontando co' documenti il certificato del Razionale del Gran Camerario, prescritto nell'articolo 19 del decreto di questa data, per conoscere la integrità del carico stesso.

Se si scorgerà di esservi necessità di qualche dilucidazione o di documenti, s' indrizzerà al Procurator generale presso la Gran Corte, il quale curerà di chiamarli dalle competenti officine, e passarli al Razionale relatore per mezzo del Cancelliere a cui dovrà farne ricevuta.

Conosciuto il carico, esaminerà il discarico, o sia l'introito; le compense, i discali e le remissioni forse accordate, di articolo in articolo, per rilevare quanto occorra, e la corrispondenza o la differenza che possa esservi.

Se per qualche articolo mancheranno i documenti di carico, curerà il Razionale di venirne in cognizione cogli altri documenti e colle diligenze che la circostanza del caso potrà suggerirgli..

Per gl' introiti ricavati nell' amministrazione economica di qualche fondo, esaminerà se l' Amministratore fece tutte le incumbenze alle quali era tenuto per arrendarlo; se l' amministrazione fu regolarmente tenuta e sia ben comprovata co' documenti, come sono i libri de' collettori e i conti da loro resi. Vedrà ancora la corrispondenza che vi sia tra l' introito lordo e lo stato de' passati arrendamenti.

13. Ciò eseguito, procederà ad esaminare il conto d' introito ed esito, con vedere

1.° se l' introito corrisponda di articolo in articolo al discarico;

2.° Se l' esito sia stato fatto, a mente della quantità permessa al rispettivo Amministratore dalle instruzioni e da' regolamenti in vigore.

3.° Se ogni articolo di esito sia comprovato con documento legale e previo il corrispondente mandato di chi avea facoltà.

4.° quante volte gli esiti riguarderanno opere e lavori, esaminerà se oltre le apoche che comprovano il pagamento sia giustificata regolarmente la costruzione delle opere e l'adempimento de'lavori.

14. Fatto questo esame, passerà allo scrutinio de' resti che si portano nel conto; e farà tutte le opportune osservazioni per potersi conoscere se la esazione sia stata trascurata, o se l' Amministratore abbia fatte le opportune incumbenze alle quali era tenuto.

15. Se nello eseguire le incumbenze di sopra, il Razionale incontrerà de' dubbi o degli ostacoli che non esigono il giudizio della Gran Corte, si dirigerà al Ministero pubblico onde rimuoverli.

16. Compiuto che sarà l'esame, il Razionale farà un rapporto, o sia relazione, in cui noterà,

1° l'importare del carico e discarico, la quantità dell'introito o quella dell'esito, ed il risultato materiale del conto come sta;

2° Le significatorie che forse ha spedite, a' termini dell'art. 11 del presente regolamento.

3° Gli articoli di carico e discarico, e d'introito e di esito, sui quali non ha incontrato difficoltà: questi articoli saranno accennati compendiosamente, colla indicazione de' numeri e de' fogli de' documenti,

4° gli articoli su' quali abbia incontrato dubbio, colle sue osservazioni motivate: questi articoli saranno riportati per esteso, colla indicazione de' numeri e de' fogli de' documenti.

17. Il Razionale relatore passerà un consimile di tal rapporto al Consigliere commessario, al quale consegnerà ancora il conto ed il volume de' documenti. Passerà altro consimile del rapporto al Regio Procuratore generale.

Il Procuratore generale ed il Consigliere segneranno il giorno della rispettiva consegna in un libretto che il Razionale conserverà.

Tanto il pubblico Ministero, quanto il Consiglier commessario potranno far aggiungere nel rapporto suddetto le altre difficoltà che forse saranno per incontrare sul conto, con indicare da chi rispettivamente sono state promosse.

Il Consigliere commessario restituirà le carte al Razionale, fatte che avrà le sue osservazioni, con annotare in margine del libretto il giorno della restituzione seguita.

Ritirato il conto, il Razionale ne darà l'avviso al Ministero pubblico, il quale farà prenderne ragione, per fissare, all'epoca della formazione del calendario, la giornata in cui dovrà esser proposto alla Gran Corte; salvo il caso che il Ministero pubblico per l'urgenza dell'affare creda che il Razionale debba proporlo in preferenza.

18. Designato che sarà il giorno per la discussione del conto, il Razionale per mezzo di uno degli uscieri farà notificare il procuratore di colui che ha reso il conto, ad assistere nel giorno designato ed altri seguenti per lo esame del suo rapporto, di cui farà passare copia al procuratore, e per lo arresto generale da profferirsi dalla Gran Corte.

19. Resta a cura del Razionale di far eseguire tutte le altre citazioni che, a mente dell'art. 36 del decreto di questa data, saranno forse necessarie.

20. Il Razionale noterà nel margine di ogni articolo del suo rapporto le votazioni che la Gran Corte farà, per potersi riunire quando dovrà profferirsi l'arresto generale.

21. Resta a carico del Razionale relatore la formazione di tutti gli ordini preparatori che forse la Gran Corte dovrà dare nel corso della discussione del conto.

Curerà inoltre che i medesimi fossero notificati a chi conviene.

Resta parimente a di lui carico la redazione dell'arresto generale nel modo stabilito nell'art. 44 del decreto di questa data.

22. Pubblicato l'arresto generale, il Razionale depositerà nell'archivio della Gran Corte il conto giudicato, il suo rapporto, i volumi de' do-

cumenti e tutti gli atti che avranno avuto luogo, previa la ricevuta dell'Archivario da farsi nel libretto di cui sopra si è fatto parola. Questo libretto alla fine dell'anno dovrà passare nella Cancelleria.

23 Il Razionale relatore, se nell'esame di un conto avrà osservati inconvenienti o inesattezza di metodo nell'amministrazione, ed avrà conosciuto li mezzi di potersi migliorare, sia riguardo all'introito, sia colla riduzione delle spese, farà un rapporto particolare al Presidente.

Il Presidente, al tempo che stimerà opportuno, proporrà alla Gran Corte tutti i rapporti di tal natura, che gli saranno stati presentati, per farsene il soggetto delle osservazioni generali che la Gran Corte nel corso di ciascun anno dovrà presentare al Ministro assistente presso il Luogotenente generale.

24. I prorazionali sono incaricati di ajutare i Razionali in tutte le incumbenze di sopra stabilite, e ne' travagli che per l'esame de' conti potranno occorrere.

I Razionali e Prorazionali dovranno intervenire ogni giorno nelle officine addette a tal uopo nella casa de' tribunali, per fare le loro applicazioni su' conti ed i lavori necessarî; escluse le feste, e pe' soli Razionali, i giorni in cui dovranno intervenire nelle sedute della Gran Corte.

TITOLO III.

Funzioni e doveri de' Consiglieri commessarî.

25. Il Consiglier commessario, ricevuto il conto ed il rapporto del Razionale, esaminerà se lo stesso sia in regola in tutte le sue parti giusta le disposizioni del decreto di questa data; e potrà aggiungere le sue osservazioni ed i dubbî che potrà incontrare, oltre di quelli notati dal Razionale: e ciò, tanto nello stesso rapporto, quanto in foglio separato.

Egli dovrà assicurarsi dell'esattezza della liquidazione, facendo su quelle partite che crederà, l'esame conveniente.

26. Noterà nel rapporto le votazioni che di articolo in articolo si faranno dalla Gran Corte nella discussione del conto, con ispecificarne le somme.

Potrà dirigersi al Ministero pubblico per sollecitare la produzione di un conto, i rapporti del Razionale, la spedizione degli arresti ed ogni altra operazione tendente al bene del servizio.

TITOLO IV.

Funzioni e doveri del pubblico Ministero.

27. Il Ministero pubblico veglierà alla produzione ed al celere disbrigo de' conti.

In caso di ritardo da parte di coloro che debbono presentarli; curerà la esecuzione di quanto è stato disposto nell'articolo 21 del decreto di questa data.

Nel caso di ritardo dalla parte de' funzionari incaricati dell'esame dei

medesimi, provocherà dal Presidente un cambiamento di commessa, o proporrà altre misure al Ministro assistente presso il Luogotenente generale.

28. Quando il Regio Procuratore generale conoscerà di esservi un numero sufficiente di conti nello stato di potersi proporre alla Gran Corte, formerà il calendario, o sia il ruolo de' conti che sono in istato di rapporto per quel mese intesi verbalmente tutti i Razionali.

Negli ultimi giorni di ciascun mese rinnoverà il calendario pel mese seguente. A quest' oggetto il Presidente ed il Procurator generale combineranno i giorni che dovranno essere addetti all' esame delle cause del contenzioso di competenza della Gran Corte, ed a quello de' conti.

Ne'casi che egli giudicherà urgenti, inviterà i Razionali a fare i loro rapporti alla Gran Corte in un giorno determinato, senza attendere il turno fissato nel calendario.

29. Il Ministero pubblico avrà due registri; uno nel quale terrà conto di tutte le significatorie spedite contro gli amministratori; l' altro in cui terrà conto di tutte le clausole, e riserve forse apposte dalla Gran Corte nell'arresto di un conto, per esser tenute presenti nelle occorrenze e nell' esame del giudizio di un' altro conto dello stesso o di un' altro amministratore.

30. Curerà la esecuzione delle significatorie che riguardano i conti dello Stato, degli arresti generali pronunziati su' medesimi.

31. Niuna copia, estratto, certificato o altro degli atti ed arresti della Gran Corte potrà essere rilasciato da'Razionali, o dalla Cancelleria, o dall' archivio, senza la precedente vidimazione del Ministero pubblico.

Il Ministero pubblico prima di contrasegnare tali carte, le confronterà col foglio di udienza, e coi corrispondenti atti originali esistenti presso il Cancelliere.

La vidimazione del Ministero pubblico non pruova, che il suo intervento o la legalità dell' atto.

32. Il Procurator generale trasmetterà a' Ministri rispettivi ne'primi giorni di ciascun mese gli stati de'conti pervenuti e discussi nel corso del mese precedente.

Nella fine di ogni quadrimestre rimetterà al Ministro assistente presso il Luogotenente generale, ripartimento delle finanze, lo stato delle significatorie spedite contro gli amministratori e cassieri della rendita dello Stato; e darà conto al medesimo di ciò che per la esecuzione delle stesse sia stato praticato.

Rimetterà di tempo in tempo al Ministro stesso, ripartimento dell'interno, le significatorie che saranno spedite contro gli amministratori de'Comuni maggiori o altri, per dare le convenienti disposizioni acciocchè fossero eseguite.

33. Il pubblico Ministero ha dritto di chiamare a sè in qualunque tempo e stato, tanto dalla Conservatoria generale, quanto da qualsivoglia altra officina, tutti i conti, le liquidazioni, i documenti e tutti gli atti relativi a qualsivoglia conto, per esaminarli e verificarne la regolarità.

Regolamento per la ripartizione del fondo di gratificazione da farsi ai Razionali presso la G. C. de' Reali dominî oltre il faro, approvato da S. M. il 21 settembre 1818.

Art. 1. I conti son distinti in arretrati e correnti. Sotto la rubrica di arretrati si debbono comprendere:

1° I conti dell' antica amministrazione a tutto l' anno 15ª indiz. 1811 e 1812, che non sono stati sinora giudicati.

2° I conti della nuova amministrazione dell' anno 1ª indiz. 1812 e 1813 a tutto l' anno 5ª indiz. 1816 e 1817 inclusivamente.

Sotto la rubrica di correnti s' intendono i conti del passato anno 6ª indiz. 1817 e 1818, e gli altri che si dovranno successivamente presentare.

2. Nel corrente anno 7ª indiz. 1818 e 1819 si dovranno discutere, e giudicare non solamente i conti della passata 6ª indiz. 1817 e 1818, ma ancora i conti dell' antica amministrazione, tenuta a tutto l' anno 15ª indiz. 1811 e 1812, e quelli dell' anno 1ª indiz. 1812 e 1813.

Nell' anno 8ª indiz. 1819 e 1820 si dovranno discutere, e giudicare non solamente i conti dell' anno 7ª indiz. 1818 e 1819, ma ancora quelli dell' anno 2ª indiz. 1813 e 1814, e così successivamente di anno in anno si dovrà praticare in modo, che tutti i conti arretrati dovranno esser discussi, e definitivamente giudicati nel corso di anni cinque, che verranno a finire coll' anno 11ª indiz. 1822 e 1823 senza omettere l' esame, ed il giudizio del rispettivo conto corrente. Dall' anno 12ª indiz. 1823 e 1824 in poi, saranno in ogni anno esaminati, e definitivamente giudicati i conti dell' anno precedente.

3. Sulla considerazione, che la commessa dei conti sarà fatta col principio di distribuire con eguaglianza il travaglio fra i Razionali, per quanto dalle circostanze potrà essere permesso, la gratificazione annua di ducati 2400, ossia once 800 nel corrente anno 7ª indiz. 1818 e 1819 sarà distribuita nel modo seguente, cioè mettà in once 400 sarà destinata a compensare i travagli su i conti arretrati, da pagarsi, terza parte alla presentata di tutti i conti arretrati, che si dovranno esaminare nel detto anno 7ª indiz. 1818. e 1819, e l' altre due terze parti a lavoro finito.

L' altra mettà sarà pagata nel modo stesso per compensare i travagli su i conti correnti, cioè terza parte alla presentata di tutti gli anzidetti conti, e l' altre due terze parti a lavoro finito. Ciò non per tanto il Ministro assistente presso il Luogotenente generale potrà liberare a' Razionali qualche somma a conto delle terze parti di gratificazione, a misura della diligenza che i medesimi faranno conoscere colla verifica, e discussione de' conti arretrati, e correnti che avranno messo in istato di rapporto.

4. In caso d' inadempimento per parte dei Razionali, e pro-Razionali sarà fatta una ritenuta su i loro averi.

5. I Razionali nel corso di detto anno 7ª indiz. 1818 e 1819, redigeranno una tariffa nella quale sarà fissato il compenso dovuto a ciascun Razionale per la verifica, e discussione de' conti, tanto arretrati, che

correnti , da farsi negli altri anni quattro , e la passeranno al Regio Procurator generale, da cui sarà trasmessa al Ministero assistente presso il Luogotenente generale per l'approvazione.

6. Stabilita che sarà la tariffa, ciascun Razionale, dell'anno 8.ª indizione 1819 a 1820 , riceverà due terze parti del compenso fissato per ogni conto , quando farà costare di aver fatto la primordiale discussione del medesimo , e gli sarà stato restituito dal Consigliere commessario il rapporto, di cui si è fatta parola nell' articolo 17 dell' altro regolamento di questa data. Riceverà il saldo quando il conto sarà giudicato definitivamente, ed avrà redatto l' arresto generale.

Metodo di osservarsi nella scelta de' Razionali e pro-Razionali, e fissazione de' soldi, gratificazioni che competono a' pro-Razionali.

Napoli 25 marzo 1819.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Visto l'art. 28 della nostra legge de' 7 gennaio 1818, col quale ci riserbammo di determinare con un decreto particolare il modo come dovranno essere scelti i Razionali, e i pro-Razionali della Gran Corte dei conti dei nostri domini oltre il Faro.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze, abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nella Gran Corte de' conti de' nostri domini oltre il faro vi saranno per ora addetti 5 pro-Razionali, riserbandoci di aumentare o diminuire il numero, a norma del bisogno del pubblico servizio.

2. I pro-Razionali saranno proposti dal Presidente e dal Procurator generale della detta Gran Corte al Ministero residente presso il Luogotenente generale.

3. Il Ministero presso il Luogotenente generale trasmetterà colle sue osservazioni al Ministero delle Finanze la terna de'candidati per essere proposti alla nostra nomina.

4. Il soldo di ciascuno pro-Razionale sarà di annui ducati 360 pari ad once 120 da pagarsi a rate mensuali previo il certificato di assistenza rilasciato da'Razionali del ripartimento, e visto dal Procurator generale.

5. Oltre del soldo di sopra stabilito godranno i pro-Razionali l'annua gratificazione di ducati mille e dugento, pari ad once 400.

6. L'anzidetta somma di gratificazione sarà tra i Pro-razionali ripartita in quel modo, e con quelle regole medesime, con cui dovrà essere ripartito il fondo di gratificazione assegnato ai Razionali, giusta gli art. 3° e 5° del regolamento da Noi approvato, con decreto de' 21 settembre 1818.

7. Per le cariche de'Razionali saranno proposti da quel Ministero, inteso il Presidente, ed il Procurator generale quegl' individui, che abbiano dato sufficiente saggio di probità, e che abbiano fatto conoscere di essere istituiti degli affari amministrativi e delle conoscenze necessarie al disimpegno della carica.

8. Nelle proposte de' Razionali si avranno particolarmente presenti quei pro-Razionali che riuniscono i requisiti indicati nell' articolo precedente.

9° Non potranno essere proposti alla carica di Razionali, o pro-Razionali quegl' individui che non abbiano la età prescritta dalle leggi.

10. Le regole che verranno stabilite colla organizzazione del sistema giudiziario, circa il grado di parentela che impedisce il simultaneo concorso de' parenti, nel medesimo corpo collegiale di magistratura, saranno parimente applicabili ai Razionali della G. C. de' conti.

11. Il nostro Segretario di Stato, Ministro delle Finanze, ed il Ministro presso il Luogotenente generale sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Si determinano le persone obbligate al rendimento dei conti materiali dei fondi delle opere pubbliche provinciali, l'esame e revisione annuale dei medesimi nel caso in cui non si convochino i Consigli provinciali delegandosi al Luogotenente generale la facoltà di dare dei supplenti ai Consiglieri d'Intendenza impediti nell' esame dei conti stessi; e si provvede al rendimento dei conti di simil natura arretrati dal principio del nuovo sistema a tutto dicembre 1826.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 giugno 1828 (1).

Ho rassegnato al Re, i rapporti di V. E. de' 12 marzo e 12 aprile 1827, num. 815 e 1073, e 28 febbraio ultimo num. 588, che vertono: 1° A determinare i funzionari che vengono obbligati a presentare i conti materiali de' fondi provinciali. 2° All' annuale revisione dei conti materiali de' detti fondi pel caso in cui non si convochino i Consigli provinciali. 3° Alla facoltà di destinare i supplenti a' Consiglieri d'Intendenza in caso d'impedimento. 4° Al provvedere al rendimento de' conti materiali arretrati dei fondi medesimi dal principio dello stabilimento del nuovo sistema a tutto dicembre 1826. 5° Finalmente al dubbio se le sentenze rese da' Consigli d' Intendenza sui conti materiali di detti fondi provinciali debbano essere diffinitivamente discussi nella G. C. dei conti, sianvi o no gravami avverso le medesime; e la M. S. udita, la Consulta di cotesta parte de' suoi Reali Domini nel Consiglio di Stato ordinario del 12 del corrente si è degnata risolvere, che la parte di amministrazione, detta materiale de' fondi provinciali di qualsivoglia natura, risiede per massima ed essenzialmente presso il cassiere provinciale, che perciò è tenuto al rendimento de' conti materiali, ed alla responsabilità che da ciò legalmente deriva. Ove poi non esistesse cassiere provinciale, perchè i pagamenti si eseguano per via di banco, allora l'istesso conto dovrà rendersi dall' Intendente, restando egli te-

(1) Real Rescritto partecipato al Luogotenente generale in Sicilia.

nuto alla medesima responsabilità. Il cassiere provinciale, o l'Intendente, nel caso sopra indicato, dovranno sotto la loro responsabilità eseguire, premessa sempre l'autorizzazione Ministeriale, i pagamenti a norma degli stati discussi, salvo il caso d'inversione di articoli, la quale fa d'uopo che sia preventivamente autorizzata nelle debite forme.

In ordine alla periodica revisione de' conti materiali, nel caso in cui non si convocano i Consigli provinciali, la M. S. vuole, che i cassieri provinciali quanto gl' Intendenti, quando i detti cassieri non esistessero, vengano astretti con effetto a rendere in ogni anno, e precisamente tra i primi due mesi dello esercizio successivo, i conti materiali della loro rispettiva gestione, ai Consigli d'Intendenza rispettivi indipendentemente dalla riunione de' rispettivi Consigli Provinciali.

Circa la facoltà di destinare de' supplenti a' Consiglieri d' Intendenza in occasione dell' esame de' detti conti materiali, ne' casi di sospensione di uno, o più di essi, la M. S. dichiara che non si possa intendere, siccome nei casi simili, giammai deferita agl' Intendenti cui solo, ove trattasi di coprire momentaneamente il posto mancante, viene loro dalla legge concessa, quindi ne' detti casi di esame de' conti materiali la M. S. delega a V. E. la facoltà di destinare i supplenti.

Pe' conti materiali arretrati ha la M. S. risoluto che i cassieri delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali pei fondi alle medesime appartenenti, i cassieri de' fondi provinciali, ovvero gl' Intendenti ne' soli casi in cui essi non si fossero giovati dell'opera del cassiere, ed avessero presso di loro medesimi ritenuta la gestione materiale de'fondi provinciali, o che avessero ordinato i pagamenti per via di banco fossero astretti a presentare i detti conti nelle debite forme fra uno spazio di 4 mesi da designarsi da V. E., essere redatti per epoche e contrassegnati dalla firma di tutti coloro che nel rispettivo periodo di tempo abbiano avuto la parte materiale dell'amministrazione de'precitati fondi sieno stati costoro cassieri provinciali, o Intendenti, o Segretari generali in loro assenza, ciascuno per la parte della loro gestione, non che ove alcuno de' menzionati funzionari più non esistesse, possa supplirsi alla mancanza della loro firma per questa sola volta dal capo contabile dell'Intendenza rispettiva senza veruna responsabilità del medesimo, la quale resterà sempre a carico di chi di dritto ne modi di procedere dalla legge.

In quanto alla rivisione de'conti materiali de'fondi provinciali da farsi di dritto nella G. C. ha la prelodata M. S. risoluto che tanto in questa, che in cotesta parte de'Reali Domini debbano osservarsi quanto per i conti de' comuni maggiori è prescritto nell'art. 274 della legge de'12 dicembre 1816, cioè che i conti materiali o siano conti di cassa corredati da'documenti giustificanti tutti gl' introiti, e tutti gli esiti, sieno, giusta i modelli Sovranamente approvati, resi in ogni anno, e fra i due primi mesi dell'esercizio successivo dal cassiere provinciale ove trovasi istallato; dall' Intendente ove non esista cassiere provinciale per esservi un banco pubblico sia che si tratti dei fondi addetti alle opere pubbliche sia per ogni altro fondo provinciale. I detti conti materiali saranno discussi e giudicati dal Consiglio d' Intendenza senza che l'Intendente vi intervenga, e dovranno ancora rivedersi di dritto dalla Gran C. de' conti, esista o no gravame contro le decisioni del Consiglio medesimo, a quale oggetto i detti conti terminata

la discussione in Consiglio saranno rimessi al Procurator generale presso la Gran C. de'conti suddetta.

Qualora nella rivisione la G. C. de' conti rilevi che in qualche Consiglio d'Intendenza si sieno alterati i principî generali di amministrazione ne farà rapporto a V. E. onde provocare i Sovrani ordini per ristabilire l'osservanza de' detti principî.

Ha finalmente la M. S. ordinato che non si apporti cangiamento di sorta alcuna a quanto trovasi prescritto negli articoli 46 e 184 del Real decreto degli 11 ottobre 1817 in ordine alle attribuzioni de'Consigli provinciali di discutere, e di esaminare i conti morali de' fondi provinciali di qualunque natura.

Nel Real Nome partecipo ciò all'E. V. per l'uso di risulta.

Si deffinisce il termine a produrre ricorsi innanzi la Gran Corte de' conti di Sicilia avverso le decisioni di un' autorità che ne dipende.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 23 Marzo 1829.

Ho riferito al Re il rapporto di V. E. de'17 Luglio 1828 1.° carico num. 2159, con cui ella propose di fissarsi un termine a reclamare presso cotesta Gran Corte de' conti contro le decisioni delle autorità contenziose, che dalla stessa dipendono. E la M. S. inteso l'avviso della Consulta di cotesti Reali dominî, nel Consiglio ordinario di Stato de' 20 del corrente ha risoluto, uniformemente alla di lei proposta, che il termine a produrre ricorsi innanzi la suddetta Gran Corte de' conti avverso le decisioni di un' autorità che ne dipende, sia di tre mesi per li privati, e di sei mesi per le amministrazioni pubbliche; e che questo termine cominci a decorrere per le decisioni pronunziate in contraddittorio, dal giorno della loro notificazione a persona o domicilio: e per le decisioni profferite in contumacia, dal giorno in cui non sarà più ammissibile l'opposizione.

Ha poi risoluto la lodata M. S. che contro le decisioni anteriormente proferite dalle suddette autorità contenziose dal dì dell'introduzione delle attuali leggi amministrative a tutt' oggi, possano prodursi i reclami, innanzi la suddetta Gran Corte de' conti a tutto Decembre del venturo anno 1830.

Finalmente ha determinato la prefata M. S. che l'E. V. faccia seguire la pubblicazione della presente risoluzione in tutt' i Comuni di cotesta Isola.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. V. perchè si serva farne l'uso conveniente, riserbandomi a rimetterle il corrispondente Real Decreto (a)

(a) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

La Gran Corte de' conti de' Dominii al di là del Faro è facoltata a pronunziare nelle debite forme una multa di once 66, 20 a carico delle persone che obbligate per effetto del Decreto de' 21 settembre 1818 al rendimento de' conti presso la medesima, ometteranno colpevolmente di aggiugnere ai conti di epoche posteriori a settembre 1818 tutti li documenti comprovanti il carico nei termini dell' art. 14 del Decreto stesso.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 ottobre 1830.

Ho umiliato al Re il rapporto di V. E. de' 29 marzo ultimo 1° carico n.° 1157, col quale ha ella proposto di applicare alla Sicilia quanto negli art. 17, e 26 del Real Decreto de' 2 febbraio 1818 fu già sanzionato per quella G. C. de' conti in proposito delle ammende avverso i contabili contumaci, ripetibili eziandio da' di costoro eredi, e la M. S. inteso il parere della Consulta di cotesta parte de' Reali Dominî, nel Consiglio di Stato de' 28 settembre spirato, si è degnato approvare che la G. Corte dei conti in Palermo possa pronunziare nelle debite forme una multa non maggiore di once 66. 20 a carico delle persone che obbligate in forza del Real Decreto dei 21 settembre 1818 al rendimento de' conti presso la medesima nelle forme prescritte in detto Real Decreto, ometteranno pertanto colpevolmente di aggiugnere a' conti appartenenti all'epoche posteriori di settembre 1818 tutti i documenti comprovanti il carico nei termini dell' art. 14 n.° 9 dello stesso decreto; e che coteste multe pronunziate a carico dei contabili sieno dovute anche da' loro eredi.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. perchè si serva farne l'uso conveniente (1).

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

Decreto riguardante lo stabilimento di una seconda camera nella Gran Corte de'conti dei Dominii oltre il Faro, e vi si dettano talune modifiche alla legge organica del 7 giugno 1818.

Napoli 20 marzo 1852.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Vista la legge del dì 7 di gennajo 1818, con cui venne instituita una Gran Corte de' conti ne' nostri Dominî al di là del Faro;

Visto il decreto del dì 6 di luglio 1818, con cui fu approvato il regolamento pel servizio interno della Gran Corte dei conti, e fu approvata altresì la pianta degl'impiegati della Cancelleria della Gran Corte medesima.

Visto il decreto del dì 21 di settembre 1818 relativo al rendimento de' conti, ed i due regolamenti che vi sono annessi.

Visto il decreto del dì 25 di marzo 1819, col quale fu fissato a cinque il numero de' prorazionali addetti alla Gran Corte dei conti;

Visto il decreto del dì 12 di giugno 1820 portante delle modifiche al decreto del dì 21 settembre 1818 circa l'epoche della formazione e della presentazione dei conti;

Visto il decreto del dì 24 di gennaio 1822, per lo quale in considerazione della moltiplicità degli affari ordinarî e straordinarî de'quali gravata trovasi la Gran Corte de'conti, fu prescritta la aggiunzione di una seconda Camera provvisoria a quel collegio; aggiunzione che non fu poi recata ad effetto;

Visto il decreto de'14 di aprile 1826, col quale fu instituita nella Gran Corte dei conti la carica di avvocato generale;

Visto il decreto del dì 8 di maggio 1828, con cui fu aggiunta alla Gran Corte dei conti una piazza di Consigliere al seguito;

Visto il decreto de' 17 di settembre 1829, col quale fu ampliato il personale della Gran Corte de' conti coll' aggiunzione di un terzo Consigliere ordinario, di un' altro Razionale col carattere di Consigliere supplente, e di un sesto Pro-razionale;

Convinti dalla esperienza che l' attuale composizione di quel collegio, comunque in cotal modo ridondante per le aggiunzioni successive alla sua primitiva organizzazione, mal provveda allo importantissimo oggetto dello accurato e sollecito esame de' conti delle pubbliche amministrazioni;

Osservando che la Commessione temporanea instituita col rescritto del dì 17 di maggio 1828 per lo esame e per la decisione de' conti a tutto dicembre 1825 entro il termine de' quattro anni già corsi da luglio

1828, comechè sollecita del disbrigo degli affari delegatile, pure lascia ancora, mentre è già presso a spirare il periodo che all' oggetto le fu assegnato, un numero rilevantissimo di conti, e di più gravi a decidere;

Considerando perciò esser non che utile, ormai necessario il provvedere in modo permanente al bisogno di quello interessante servizio, anzichè prorogare la esistenza della cennata Commessione, o ripetere dei provvedimenti straordinari, che mal risponderebbero in risultamento all' oggetto;

Considerando che la vigile censura sulle pubbliche amministrazioni di quei nostri Reali domini in gran parte dipende dal diligente e celere esame dei conti delle medesime, e che assai giovi a questo intento lo ajuto d' impiegati particolarmente addetti pe' lavori preparatori alle camere de' Razionali;

Considerando che molto asser possa utile la installazione di un alunnato presso quella Gran Corte dei conti.

Volendo conciliare coll' interesse del servizio que' riguardi di maggiore economia che reclamano le circostanze delle finanze di quella parte del Regno;

Veduto il rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È aggiunta alla Gran Corte de' conti in Sicilia una seconda Camera, che piglierà il nome di Camera contabile.

Istallata che sarà la Camera contabile, cesserà di diritto la Commessione temporanea attualmente esistente in virtù del Real rescritto del dì 17 di maggio 1828.

2. La Gran Corte de' conti formata in due Camere avrà i seguenti componenti ed impiegati:

un Presidente;
due vice-Presidenti;
quattro Consiglieri;
tre Razionali col carattere di Consiglieri supplenti;
quattro Razionali semplici;
sette pro-Razionali semplici;
un Procurator generale;
un Avvocato generale; (1)
un Cancelliere colle funzioni di Segretario generale;
un vice-Cancelliere;
un Archivario;
Un Ajutante di Archivio;
un Cassiere de' proventi fiscali;
quattordici Commessi addetti alle Camere de' Razionali;

(1) Con decreto de' 14 agosto 1840 fu stabilita una seconda piazza di Avvocato generale; le funzioni di Segretario generale furono separate da quelle di Cancelliere formandosi due impieghi distinti, ed aumentato a dodici il numero dei Razionali coi rispettivi pro-Razionali, e Commessi.

un numero determinato d'impiegati di Cancelleria, secondo che sta dichiarato all'articolo 19;

quattro Uscieri ;

due Barandieri ;

3. Le due Camere in cui è divisa la Gran Corte dei conti saranno composte ciascuna di un vice-Presidente e di due Consiglieri, oltre il pubblico Ministero.

Assisterà nella prima camera il Cancelliere, nella seconda il vice-Cancelliere.

4. I Razionali Consiglieri supplenti suppliranno promiscuamente nell'una e nell' altra Camera i Consiglieri ordinarî a seconda del bisogno.

Sarà ugualmente promiscuo tra l'una e l'altra Camera il servizio dei Razionali semplici e de' pro-Razionali.

5. Il Presidente ed il Procurator generale potranno portarsi a quella delle due Camere, ove giudicheranno il loro intervento più conducente all' accertamento del servizio. Nella Camera dove essi non saranno presenti verranno rimpiazzati l'uno dal vice-Presidente della Camera stessa, l'altro dall'Avvocato generale.

6. Saranno di competenza esclusiva della prima Camera della Gran Corte de' conti tutti gli affari attribuiti alla medesima dalla legge del dì 7 di gennaio 1818, e da' decreti e regolamenti in vigore, ad eccezione di quelli che pel presente decreto sono dichiarati di competenza esclusiva o promiscua della Camera contabile.

7. Saranno di competenza esclusiva della Camera contabile tutti i conti arretrati fino a dicembre 1825, che sopravvanzeranno dalla massa totale di que' chè furono delegati alla Commessione temporanea che andrà ad esser disciolta, e tutti gli altri conti di qualunque natura e di qualunque classe essi siano che dal 1826 al 1831 non saranno stati esitati dall'attuale Gran Corte de' conti nè si troveranno pendenti in discussione alla fine dell' anno 1832.

8. Nella discussione de' conti arretrati a tutto il 1825, la Camera contabile procederà al giudizio sommariamente, e senza le forme volute dai regolamenti della Gran Corte de' conti, nel modo stesso onde ha proceduto la Commessione temporanea che va ad essere disciolta, a' termini del mentovato rescritto del dì 17 di maggio 1828. Non così però nella discussione de' conti suddetti dal 1826 al 1831 nel giudizio de' quali la Camera contabile procederà secondo le forme e ne' modi stabiliti da' regolamenti in vigore.

9. Tutti i conti dal 1832 in poi di qualunque classe, e di qualunque natura essi siano, i quali, a' termini delle leggi, de' decreti e de' regolamenti in vigore, debbono sottoporsi allo esame ed alla decisione della Gran Corte dei conti, saranno indistintamente di attribuzione della prima, e della seconda Camera.

10. I soldi de' componenti ed impiegati della Gran Corte de' conti, oltre a quelli degl' impiegati nella Cancelleria della medesima, restano fissati nelle seguenti somme annuali :

Presidente once mille ;

Vice-Presidenti once settecento trentatrè e tarì dieci per ognuno ;

due Consiglieri addetti alla prima Camera once seicento per ognuno;

due' Consiglieri addetti alla Camera contabile once cinquecento trentatrè, e tarì dieci per ognuno (1);
Razionali once centosessanta per ognuno;
Pro-razionali once cento per ognuno;
Procurator generale once mille;
Avvocato generale once settecentotrentatrè e tarì dieci;
Cancelliere once trecento;
Vice-cancelliere once centottanta;
Archivario once centoventi;
Aiutante once sessanta;
Cassiere once novanta;
Commessi presso le Camere de' Razionali once quarantotto per ciascuno;
Uscieri once trentasei per ciascuno;
Barandieri once ventotto per ciascuno.

Tutti gli attuali componenti i quali si trovano in percezione degli antichi soldi che sono maggiori, proseguiranno a ritenerne la differenza, da cessare però subito, che passeranno ad impieghi con soldi uguali, o maggiori.

11. Non ostante la differenza del soldo, i Consiglieri della prima e seconda Camera sono dichiarati di rango uguale, qualunque sia la Camera in cui vengano destinati.

12. L' assistenza alla Lotteria del Presidente e de' due Vice-Presidenti, de' quattro Consiglieri, del Procurator generale e del Cancelliere, procederà secondo il turno stabilito dal regolamento apposito sulla materia; e la gratificazione per siffatta assistenza sarà a' termini del regolamento medesimo corrisposta.

Il Vice-cancelliere non interverrà nè avrà dritto alla corrispondente gratificazione, che ne' soli casi di mancanza o d'impedimento del Cancelliere (2).

13. I Razionali supplenti, i Razionali semplici ed i Pro-razionali, oltre a' soldi enunciati nell' articolo 10 di questo decreto, godranno delle annuali gratificazioni, ai termini della legge e de' decreti in vigore, da liberarsi loro nelle epoche e colle condizioni dalla legge e da' regolamenti medesimi fissate, e coll' espressa condizione di non potersi in ogni anno liberare l' ultima rata, se fornito da canto loro non sia tutto il lavoro dell' anno medesimo.

14. È assegnata la somma di once settecentoquaranta annuali per le gratificazioni de' Razionali Consiglieri supplenti e de' razionali semplici.

Da questa somma se ne preleveranno once centottanta annuali, che restano assegnate a' tre Razionali Consiglieri supplenti in compenso delle funzioni che in mancanza de' Consiglieri disimpegneranno nelle Camere: e le rimanenti once cinquecentosessanta saranno distribuite a tutti i sette

(1) Li soldi de' Consiglieri della Camera contabile sono stati eguagliati a quelli de' Consiglieri della prima Camera, e stabiliti in ducati mille ottocento per ognuno con decreto de' 14 agosto 1840.

(2) Con Reale Rescritto de' 18 dicembre 1840 fu abolito il regolamento de' 31 agosto 1831, e richiamata in osservanza la legge del 7 gennaio 1818 prescrivente lo intervento di tutti i componenti la G. C. de' conti nelle estrazioni del Lotto nel modo come si pratica nei Reali Dominii continentali.

razionali ne' modi prescritti da' regolamenti e secondo la condizione nel precedente articolo indicata.

Per la gratificazione de' sette Pro-Razionali da distribuirsi pure a norma de' regolamenti, e colla stessa condizione testè enunciata pe' Razionali in quanto al pagamento dell' ultima rata di ogni anno, resta assegnata la somma di once trecento cinquanta annuali.

15. Le gratificazioni de' Razionali, e Pro-Razionali attuali saranno conservate nelle somme sinora ad essi loro rispettivamente accordate, giusta i decreti in vigore. Quelle de' nuovi Razionali e Pro-Razionali da aggiungersi, giusta le prescrizioni del presente decreto, saranno regolate nella proporzione delle somme di sopra stabilite, ed a misura che avverranno delle vacanze, e si procederà a nuove proviste, saranno le somme delle annuali gratificazioni regolate secondo il presente decreto.

16. Sulla massa de' risparmi che si cumuleranno annualmente per la riduzione successiva delle gratificazioni de' Razionali e de' Pro-Razionali a' termini dell' articolo precedente, ne sarà prelevata una terza parte, la quale sarà distribuita dal nostro Luogotenente generale alla fine di ogni anno a coloro tra essi contabili che siensi maggiormente distinti per sollecitudine di lavoro nel corso dell' anno.

17. Alle Camere de' sette Razionali, oltre ai Pro-Razionali in ugual numero, saranno addetti quattordici commessi, due per ognuno.

18. Il servizio della Cancelleria sarà unico per entrambe le Camere, e sarà tutto sotto l' immediata direzione, dipendenza, e risponsabilità del Cancelliere, a' termini della legge e de' regolamenti in vigore.

19. Essendo il personale della Cancelleria attualmente composto di due uffiziali di ripartimento, di tre uffiziali di carico, di cinque ufficiali ordinarî, di quattro soprannumerarî, e di dieci alunni, sarà aumentato dei seguenti altri impiegati cioè.

quattro ufficiali ordinarî col soldo di once quattro mensili per ognuno;

due soprannumeri colla gratificazione di once due al mese per uno;

due alunni colla gratificazione di once tre per ciascuno in ognuna delle due festività di Pasqua e Natale, pagabile volta per volta, previo certificato di assistenza e servizio rilasciato dal Cancelliere, sul fondo dei proventi fiscali della Gran Corte medesima (1).

20. È instituito presso la Cancelleria medesima un' alunnato di dieci individui senza soldo, o gratificazione. Le condizioni di ammessione, le regole circa la loro destinazione parziale, i principî, onde considerarsi, e rimunerarsi i servizî, che dagli individui suddetti saranno prestati, e quant' altro riguarda una tale istituzione, sarà determinato da un apposito regolamento che, dopo la pubblicazione del presente decreto, ci sarà sollecitamente rassegnato dal nostro Luogotenente generale.

21. I soldi degli attuali impiegati della Cancelleria restano conservati, ma a misura che avverranno delle vacanze si assegnerà nelle nuove proviste il minimo di ogni classe, e per gli ufficiali di ripartimento la somma di once ottanta annuali; di modo che i soldi degli uffiziali di ripar-

(1) Con decreto de' 14 agosto 1840 il personale della Cancelleria fu aumentato di un terzo ufficiale di ripartimento.

timento, degli uffiziali di carico e degli uffiziali ordinarl restano per pianta mensilmente fissati come segue ;

Uffiziali di ripartimento once quindici per ognuno;

Uffiziali di carico once dieci per ognuno;

Uffiziali ordinarl once cinque, e tarì dieci per ognuno ;

oltre a' quattro uffiziali aggiunti , a' quali è assegnato il soldo di once quattro al mese per l'articolo 19 del presente decreto.

22. È accordato un' aumento di once ottanta annuali sull'assegnazione delle spese minute, onde accorrere alle maggiori spese che produrrà l'aggiunzione della Camera contabile.

23. Per la nomina de' nuovi componenti e de' nuovi impiegati saranno rispettivamente eseguite le norme stesse, che trovansi stabilite nella legge e ne' decreti in vigore per la nomina de' componenti ed impiegati attuali dello stesso rango.

24. Il nostro Luogotenente generale è autorizzato a prescrivere un regolamento di servizio alle due Camere di quella Gran Corte de' conti, e per lo modo di distribuzione delle gratificazioni a'Razionali, e Pro-Razionali su' principi fissati dalla legge, e da' decreti in vigore, e dal presente decreto.

25. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il Real Ministero di Stato presso S. A. R. il Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Si richiama in osservanza il disposto nella legge del 7 gennaio 1818 per lo intervento di tutti li Magistrati della Gran Corte de' conti nell'estrazioni del Lotto.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 dicembre 1840.

Col regolamento approvato con Rescritto del 31 agosto 1831 fu stabilito, che la gratificazione ai Componenti della Gran Corte dei conti in Palermo sia dovuta nel solo caso di assistenza personale all'estrazioni della Lotteria, e che nella estrazione dei numeri non avessero dovuto assistere più di quattro Magistrati.

Il Presidente, ed il Regio Procurator generale presso la Gran Corte de' conti, facendo osservare, che nel fissarsi i soldi ai Consiglieri furono messe a calcolo le indennità, che avrebbero ricevuto per lo accesso nella estrazione de' numeri del Lotto, hanno con loro rapporti proposto, che sia revocato l' anzidetto regolamento, e richiamata in osservanza la legge organica del 1818 prescrivente lo intervento di tutti i Componenti la detta Gran Corte nell' estrazioni del Lotto.

Avendo tutto ciò rassegnato al Re (N. S.) nel Consiglio ordinario di Stato del 10 corrente mese, si è la M. S. degnata approvare che sia richiamata in osservanza l' anzidetta legge del 1818 per lo intervento di tutti i Magistrati del suddetto Collegio nell'estrazioni del Lotto, nel modo come si pratica in questa parte dei Reali Domini.

Nel Real Nome partecipo all' E. V. questa Sovrana determinazione per l' uso conveniente (1).

(1) Reale Rescritto diretto al Luogotenente generale ne' Domini oltre il Faro.

Decreto concernente i rimedî legali per impugnare le decisioni contumaciali de' Consigii d'Intendenza, e della Gran Corte de' conti di Sicilia, i ricorsi per ritrattazione, e le opposizioni di terzo.

Napoli 6 Giugno 1832.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Visto il Real decreto del dì 11 di Ottobre 1817 sull' Amministrazione civile de' nostri Reali dominî al di là del Faro ;

Vista la nostra legge del dì 25 di Marzo 1817 sul contenzioso amministrativo di questa parte continentale del Regno.

Considerando che di varî rimedî stabiliti nella suddetta legge contro le decisioni dei giudici del contenzioso amministrativo per Napoli non si trova fatta alcuna menzione , o meno del bisognevole trovasene fatta nel succitato real decreto per la Sicilia, siccome sarebbero appunto quelli del richiamo , o sia opposizione alle decisioni contumaciali , del ricorso per ritrattazione , e dell' opposizione del terzo ;

Volendo non che per ragione di uniformità , ma bensì per ragione di perfezione di legge , che anche in Sicilia si abbiano nelle cause del contenzioso amministrativo a trovare adottabili i necessarî rimedî legali anzidetti ;

Avendo pur considerato in questo incontro che relativamente al rimedio della ritrattazione convenga pur portare maggiore ampiezza a quanto trovasi prescritto nel titolo III della suddetta legge di Napoli , e rendere pertanto comuni alle due parti del Regno le correlative novelle didisposizioni.

Visto il rapporto del nostro ex-Luogotenente generale nei Reali dominî oltre il Faro;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato :

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue :

TITOLO I.

Del richiamo, o sia opposizione alle decisioni contumaciali.

Art. 1. Le decisioni rese in contumacia dai Consigli d' Intendenza e dalla Gran Corte de' conti in Sicilia saranno suscettive di richiamo. Questo non sarà sospensivo eccetto che non venga ordinato espressamente. Il richiamo dovrà essere presentato nel termine di quindici giorni, a contare da quello in cui la decisione sarà stata notificata

2. Scorso il termine fissato dall' articolo precedente, il richiamo non potrà più ammettersi

3. Se il Consiglio, o la Gran Corte sarà di avviso che il richiamo debba riceversi, rimetterà le parti nello stato in cui erano prima della decisione, ove la giustizia lo esiga, e la decisione che avrà ammesso il richiamo sarà intimata nel termine di otto giorni, a contare da quello in cui sarà stata pronunziata.

4. L' intimazione avrà luogo nel domicilio eletto dall' attore.

5. Non competerà richiamo alla parte contumace avverso una decisione resa in contraddizione con un' altra parte che abbia lo stesso interesse.

6. La parte reclamante che non giustifica la ragione della sua contumacia, sarà condannata ad una multa non minore di once due, nè maggiore di once dieci.

TITOLO II.

Del ricorso per ritrattazione.

7. Le decisioni non soggette a rimedi ordinari presso le autorità amministrative potranno essere impugnate in via di ritrattazione dinanzi lo stesso collegio che le ha profferite per alcuno de' motivi voluti dalla legge.

8. Ha luogo la ritrattazione se la decisione sia stata renduta sopra scrittura falsa, ovvero se la parte sia stata condannata per non aver presentata una scrittura che era ritenuta dal suo avversario.

9. Questo ricorso dovrà esser presentato nello stesso termine, ed ammesso nello stesso modo che il richiamo per la decisione resa in contumacia. Il termine però decorrerà dal giorno in cui la decisione sarà stata notificata, se la falsità sarà stata riconosciuta, o la scrittura ricuperata dalla parte succumbente prima di tal giorno; e se posteriormente, dal giorno della riconosciuta falsità, o della ricuperazione della scrittura. In questo ultimo caso la parte dovrà somministrare prova scritta indicante il giorno in cui ha ricuperato il documento, e non altrimenti.

10. Se il ricorso contro una decisione resa in contraddizione sarà stato ammesso nel corso dell' anno dal dì della decisione, dovrà essere notificato alla parte avversa, o al domicilio del proccuratore che ne ha sostenuto la difesa, e che sarà tenuto a sostenerla anche nella discussione di questo ricorso senza che vi sia bisogno di nuove facoltà.

11. Se il ricorso non sia stato ammesso che dopo un' anno dal dì del-

la decisione, la notifica dovrà farsi alle parti o personalmente o al domicilio nel termine prefisso nell' articolo 2.°

12. In ogni caso è permesso per una sola volta il ricorso in via di ritrattazione.

TITOLO III.

Della opposizione del terzo.

13. Quelli che vorranno opporsi alle decisioni rese in materia contenziosa da' Consigli d' Intendenza o dalla Gran Corte de' conti in Sicilia, quando nè essi nè quelli che essi rappresentano siano stati chiamati in giudizio al tempo in cui la decisione fu profferita ed abbia questa leso qualche dritto loro appartenente, non potranno farlo altrimenti che con una petizione nella forma ordinaria: questa dovrà essere presentata nella Segreteria del Consiglio, o nella Cancelleria della Gran Corte.

14. La parte che promovendo questa opposizione succumberà, sarà condannata ad un' ammenda non minore di once tre, e tarì dieci, nè maggiore di once sedici, e tarì venti, senza pregiudizio de' danni, e interessi delle parti, se vi ha luogo.

15.° La opposizione del terzo; che si proporrà come azione principale, dovrà introdursi avanti l' autorità che ha pronunziato l' impugnata sentenza

16.° L' opposizione del terzo incidente in una istanza già introdotta avanti una autorità, sarà proposta con una domanda avanti la stessa autorità, se questa è uguale o superiore a quella che ha pronunziato l'impugnata decisione.

17.° Il Consiglio d' Intendenza, o la Gran Corte de' conti avanti di cui è stata prodotta la sentenza contro la quale si è formata opposizione, potrà secondo le circostanze procedere oltre, o sospendere la causa principale.

18.° Vogliamo intanto che la maggiore ampiezza fornita all' art, 7 del Titolo II di questo decreto riguardo al rimedio della ritrattazione comparativamente a quanto trovasi prescritto nella nostra legge suindicata del dì 25 di Marzo 1817, sia resa comune a quest' altra parte de' nostri Reali domini, affinchè cotesto rimedio dapertutto apertamente comprenda ogni qualsiasi caso di decisione amministrativa irrevocabile avvenuta non che presso la Gran Corte de' conti, ma bensì nei Consigli d' Intendenza, e presso entrambe le Consulte delle due parti del Regno, dalla di cui procedura va d' altronde bandita ogni indebita difformità.

19.° Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il Real Ministero di Stato presso il *Conte di Siracusa* nostro Luogotenente generale nei Reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto con cui si ordina che la forma, lo esame e il giudizio dei conti delle pubbliche amministrazioni ne' Dominii al di là del Faro, debbono essere regolati secondo le disposizioni contenute nel Decreto de' 2 febbraio 1818.

Napoli 11 marzo 1839.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Veduto l'articolo 62 del Real Decreto de' 21 settembre 1818; col quale fu stabilita la procedura pel rendimento de' conti di coloro che amministrano i beni dello Stato, o ne riscuotono la rendita sui Reali Dominî oltre il Faro dichiarandosi di dover valere fino al nuovo sistema, che sarebbe stabilito nell' Amministrazione delle Finanze.

Visto il Real Decreto de' 18 ottobre 1824 col quale fu data nuova forma all' Amministrazione finanziera nei detti Reali Dominî.

Veduto l'altro Real Decreto de' 7 maggio 1838 che applica alla Sicilia la legge organica del dì 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile, e quella de'21 e de'25 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, e sulla relativa procedura;

Visto il Real Decreto de' 2 febbraio 1818 relativo al rendimento dei conti di coloro, che riscuotono il danaro regio, ed amministrano fondi regî, e dei pubblici stabilimenti nei Reali Dominî al di quà del Faro;

Visto il rapporto del Ministro Segretario di Stato nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art 1. La forma lo esame, e il giudizio de' conti delle pubbliche amministrazioni ne' nostri Reali Dominî al di là del Faro saranno regolati secondo le disposizioni contenute nel Real Decreto de' 2 febbraio 1818 che è in vigore pei nostri Reali Dominî al di quà del Faro.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il Ministro Segretario di Stato nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Li reclami avverso le decisioni emesse da' Consigli d' Intendenza nell' esame de' conti de' Comuni minori che hanno una rendita al di sotto di ducati cinquemila debbono essere giudicati in linea di contenzioso amministrativo dalla Gran Corte de' conti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 luglio 1839 (1).

Spesso mi si diriggono dal Luogotenente generale di cotesti Reali domini per la Sovrana approvazione avvisi pronunziati dal Procurator generale della Gran Corte dei conti in Palermo.

1° Su' reclami de' sindaci avverso le determinazioni prese dagl'Intendenti nei rispettivi conti morali.

2° Sulle decisioni della Gran Corte medesima pronunciate in risulta della discussione dei conti dei Comuni maggiori, ossia di quelli, che hanno una rendita ordinaria di duc. 5000, o più.

3° Finalmente su' reclami dei cassieri dei Comuni minori, ossia di quelli che hanno una rendita ordinaria al di sotto di ducati 5000, avverso le decisioni che emettono i Consigli d' Intendenza su i rispettivi conti materiali.

Or a rendere uniforme questa parte di pubblico servizio con ciò, che si pratica, anche per effetto delle disposizioni della legge pei Comuni dei Reali Domini continentali, debbo manifestarle, per quanto riguarda il primo articolo che a norma dell' art. 269 della legge del 12 dicembre 1816 compete al Sindaco il ricorso contro la determinazione dell' Intendente sul conto morale.

Il ricorso può essere presentato all' Intendente tra due mesi dopo la comunicazione della determinazione che debbe essere fatta al Sindaco in decurionato.

L' Intendente in tal caso, preso lo avviso del Consiglio d'Intendenza pel merito del ricorso, trasmette le carte a questa Real Segreteria, cui è riservata la risoluzione superiore ed il ricorso del Sindaco è sospensivo giusta l'articolo 1° del Real decreto dei 22 maggio 1832.

Quanto poi alle decisioni, che si pronunciano dalla Gran Corte dei conti, ossia alle significatorie, che si spediscono in risulta della discussione definitiva dei conti dei Comuni maggiori, dopo di essere stati esaminati primordialmente dal Consiglio d' Intendenza (articolo 274 della legge del 12 dicembre 1816) esse sono esecutive per loro stesse, senza esservi bisogno di Sovrana approvazione, uniformemente a quanto è stabilito dalla legge de' 2 febbraio 1818 e dal regolamento annessovi su l'organico della Gran Corte dei conti.

Le decisioni però della Gran Corte dei conti, ossia le significatorie possono essere impugnate dal contabile con ricorso alla Consulta, succe-

(1) Ministeriale diretta agl Intendenti delle provincie di Sicilia.

duta al Supremo Consiglio di Cancelleria, giusta gli articoli 14, 19 e 22 della legge del 29 maggio 1817, articolo 9° della legge dei 7 gennaio 1818, art. 1° e seguenti del Real decreto del 13 maggio 1820, art. 15 § 4° della legge organica della Consulta dei 14 giugno 1824.

Finalmente pei conti dei Comuni minori, i Consigli d'Intendenza vi pronunciano definitivamente (art. 275 della enunciata legge dei 12 dicembre 1816) e le decisioni si eseguono senza esservi bisogno di Sovrana approvazione, salvo però ai contabili il ricorso devolutivo alle autorità competenti cioè, alla Gran Corte dei conti, ed in tal caso l'affare diviene contenzioso amministrativo (art. 25 della legge dei 21 marzo 1817) e la Gran Corte non emette che uno avviso, il quale deve trasmettersi per mezzo del Procuratore generale a questa Real Segreteria, per farsi Sovranamente sanzionare, onde prender l'aspetto di decisione, e farsene la spedizione alle parti nelle forme regolari.

Su questi principî quindi dovrà da ora innanzi regolarsi, prevenendola di avere negli stessi sensi scritto al Procuratore generale del Re presso la Gran Corte dei conti in Palermo, per la parte, che lo riguarda.

CONSULTA GENERALE

Legge organica della Consulta generale del Regno, e corrispondente regolamento per lo servizio interno.

Napoli 14 di Giugno 1824.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Volendo rimuovere tutti gli ostacoli che hanno finora impedito di porsi in attività le Consulte del nostro Regno delle Due Sicilie instituite da Noi col decreto del dì 26 di Maggio 1821.

Volendo inoltre che l'andamento degli affari che manderemo al parere delle medesime Consulte, proceda colla conveniente speditezza, e maturita sopra basi solide, e costanti.

E trovando indispensabile che si stabilisca un centro d'unione tra le amministrazioni delle due parti del nostro Regno, atto ad impedire le divergenze de' principî, e l'indebolimento di quelli necessarî legami, che a vicendevoli utilità de' nostri amatissimi sudditi felicemente congiungono l'una e l'altra Sicilia sotto un medesimo scettro.

Veduto il citato nostro decreto del di 26 di Maggio 1821, e l'altro nostro Decreto del di 23 di Settembre dello stesso anno.

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario.

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Le due Consulte de' nostri Dominî di qua e di là del Faro risederanno sempre nel luogo della nostra residenza.

2°. Le medesime nel dare il loro parere negli affari che da Noi saranno ad esse inviati, si occuperanno separatamente l'una dall'altra di quegli affari che riguardano oggetti di particolare interesse di quella parte del nostro Regno per cui ciascuna Consulta è stabilita; ma si uniranno in Consulta generale allorchè si tratterà di affari che risguardano oggetti o d'interesse comune, o che sebbene d'interesse particolare di una parte del Regno, possano in qualsivoglia modo influire sull'interesse dell'altra, e formeranno la Consulta generale del nostro Regno delle Due Sicilie.

3°. La Consulta generale e le due Consulte de' nostri dominî di qua e di là del Faro, corrispondentemente all'oggetto per cui sono stabilite, non hanno nelle rispettive attribuzioni, che il voto puramente consultivo.

4°. Un nostro Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento, che

nomineremo indistintamente tra i nostri sudditi dell'una o dell'altra parte del Regno, presederà la Consulta generale, ed avrà intervento nel nostro Consiglio di Stato ordinario.

5. La Consulta generale sarà composta di ventiquattro Consultori.

6. Sedici de' suddetti Consultori, scelti da Noi tra i nostri sudditi più distinti e meritevoli di questa parte del Regno, formeranno la Consulta de'Reali Domini di qua del Faro, la quale sarà preseduta da uno de'suoi stessi componenti, che destineremo col carattere di Vice-Presidente.

7. Otto altri Consultori, scelti da Noi tra i nostri sudditi più degni e ragguardevoli de'nostri domini oltre il Faro, comporranno la Consulta di quell'altra parte del Regno, la quale sarà parimente preseduta da uno de'suoi stessi componenti, che destineremo col carattere di Vice-Presidente.

8. Ciascuna delle due Consulte avrà un Segretario, che sceglieremo tra i nostri sudditi di quella parte del Regno per la quale la Consulta è particolarmente formata. Un Segretario generale, che nomineremo promiscuamente tra i nostri sudditi dell' una o dell' altra parte del regno, sarà addetto alla Consulta generale.

9. In caso di mancanza, di assenza, o di altro impedimento del Presidente della Consulta generale, sarà questa preseduta momentaneamente dal più antico per nomina tra i Vice-Presidenti delle due Consulte, fino a che non sarà da Noi destinato un'altro Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento, il quale faccia provvisoriamente le veci dell'ordinario Presidente.

10. Nello stesso modo, in caso di mancanza o d' impedimento del Segretario generale, assumerà momentaneamente, e fino ad altra nostra destinazione, le funzioni del medesimo presso la Consulta generale il più antico per nomina tra i Segretarî delle due Consulte particolari.

11. Il Presidente della Consulta generale potrà anche intervenire nelle sessioni delle due Consulte particolari, in que'casi ne' quali giudicherà utile il suo intervento al miglior accertamento del parere che a Noi sommetteranno le Consulte.

12. Nel caso di dubbio se un affare debba essere riguardato come oggetto d' interesse comune, a'termini dell' articolo 2°. della presente legge, la risoluzione di un tal dubbio apparterrà al Presidente della Consulta generale, il quale dopo di aver intese le osservazioni de' due Vice-Presidenti, determinerà come crederà giusto, e farà eseguire la sua determinazione.

13. Le Consulte discuteranno gli oggetti che giudicheremo essere più convenienti al nostro Real servizio ed al bene e vantaggio de'nostri amatissimi sudditi d' inviare al loro parere, esaminandoli e rischiarandoli secondo gl'interessi inseparabili della Corona e del bene generale del Regno. Ognuno de'componenti le medesime enuncierà il suo voto, e potrà farlo registrare separatamente e firmarlo quando lo crederà necessario per l'adempimento del suo dovere.

14. La rimessione degli affari, sia alla Consulta generale, sia a ciascuna delle Consulte particolari, avrà luogo solamente nel nostro Real Nome.

15. Le Consulte, sempre con nostra speciale commessione, saranno incaricate di discutere e dare il loro avviso

1.° su' progetti di alta legislazione e sulle misure di amministrazione generale;

2.° sulla interpetrazione o spiega di disposizioni, e sulla risoluzione de' dubbi sulle materie legislative;

3.° sulle quistioni di competenza tra le autorità del contenzioso giudiziario e quelle del contenzioso amministrativo;

4.° su' dubbi che potranno sorgere nell'Animo nostro nell'approvazione delle decisioni della Gran Corte de' conti di Napoli e di Palermo, e sulla revisione che ne sarà da Noi in seguito ordinata;

5.° sulle nostre autorizzazioni per procedimento contro funzionarî pubblici rivestiti della nostra garenzia, a' termini della legge del dì 19 di ottobre 1818;

6.° sulle dimande di naturalizzazione, e su quelle di cambiamento di cognome;

7.° sulla impartizione del nostro beneplacito per l'accettazione di donazioni, eredità e legati lasciati alle corporazioni ecclesiastiche e civili;

8.° sulla nostra approvazione de' contratti de' luoghi pii ecclesiastici o laicali, come anche su quella dei contratti de' Comuni che hanno bisogno della nostra autorizzazione, sia per solennità prescritta, sia per dispensa della legge;

9.° sulle dimande per instituzione di maggiorati;

10.° sull'esercizio della regalia del regio exequatur, su' ricorsi di abuso in materia ecclesiastica, sulla circoscrizione dell'intero Regno relativamente alla ecclesiastica giurisdizione, e su tutti gli oggetti relativi alla tutela e vigilanza governativa e disciplinare sugli stabilimenti ed ordini religiosi;

11.° sulle quistioni di precedenza tra le diverse autorità del Regno;

12.° sulla circoscrizione amministrativa e giudiziaria del Regno e delle sue parti;

13.° sulle quistioni di confini tra Comuni che appartengono a provincie e valli diverse;

14.° sulla nostra approvazione degli stati discussi provinciali, e delle contrattazioni de' Consigli provinciali, come pure di quegli stati discussi comunali, che per legge è a Noi riserbata, e della imposizione de' dazi comunali, e delle tariffe di essi;

15.° sulla impartizione del nostro beneplacito sullo stabilimento dei corpi e società religiose e civili, qualunque sia l'oggetto della loro instituzione, e sull'approvazione delle regole costitutive ed amministrative così degli stabilimenti novelli, come di quelli legittimamente esistenti:

16.° sull'approvazione degli stati discussi e delle contrattazioni degli stabilimenti di pubblica beneficenza, che hanno bisogno della nostra autorizzazione, a' termini del N.° 8.° di quest'articolo, perchè considerati come sezioni de' Comuni;

17.° sulla concessione del nostro beneplacito per la celebrazione delle fiere e de' mercati, e sulla concessione delle privative, e delle patenti d'invenzione o di perfezione in qualunque genere d'industria;

18.° ed in generale su tutti quegli affari appartenenti a' nostri Ministri di Stato, pe' quali giudicheremo necessario che la nostra decisione sia preceduta e rischiarata da una più estesa e matura discussione.

16. Affinchè il lavoro delle Consulte abbia un corso più spedito, ciascuna delle medesime sarà divisa in due Commissioni, le quali si occu-

peranno separatamente degli affari particolari di minore importanza, ed anche della preparazione di quegli altri affari di maggiore rilievo, che dovranno portarsi alla discussione ed al parere rispettivamente di ciascuna delle suddette Consulte.

17. Le due Commessioni della Consulta de' nostri dominî di qua del Faro saranno composte ciascuna di sei Consultori. Una di esse tratterà degli oggetti appartenenti a' dipartimenti della giustizia e degli affari ecclesiastici, l' altra degli oggetti risguardanti i dipartimenti delle finanze e degli affari interni di questa parte del Regno.

18. Le due Commissioni della Consulta de' nostri dominî di là del Faro saranno composte ciascuna di quattro Consultori. La prima di esse tratterà parimente degli oggetti appartenenti a' dipartimenti della giustizia e degli affari ecclesiastici della Sicilia oltre il Faro; la seconda degli oggetti de' dipartimenti delle finanze e degli affari interni della stessa parte del Regno.

19. I rimanenti quattro Consultori della Consulta de' nostri dominî di quà del Faro si uniranno con due Consultori che saranno destinati fissamente dal Presidente della Consulta generale tra i componenti della Consulta de' Dominî di là del Faro, e formeranno una quinta Commessione, che sarà mista, e si occuperà degli affari particolari e di minore importanza appartenenti al dipartimento della guerra e marina, ed a quella classe di oggetti puramente amministrativi del dipartimento degli affari esteri, che avendo rapporto con altri dipartimenti, potranno essere in qualche caso da noi inviati al parere delle Consulte. Questa stessa Commessione mista si occuperà della preparazione degli altri affari di maggiore rilievo, che appartengono a' medesimi dipartimenti della guerra e marina, e degli affari esteri per soli oggetti di amministrazione, e che per la loro indole di comune interesse dovranno portarsi alla discussione ed al parere della intiera Consulta generale, a' termini dell' articolo 2 della presente legge.

20. Per la preparazione poi di tutti gli altri affari di grave importanza e d' interesse comune, che appartengono a' dipartimenti della giustizia, degli affari ecclesiastici, delle finanze, e degli affari interni, sarà cura del Presidente della Consulta generale di formare secondo il bisogno Commessioni straordinarie, composte di un proporzionato numero di Consultori dell' una e dell' altra Consulta, le quali si occuperanno a raccogliere e fissare tutti i dati e le osservazioni necessarie per la discussione della Consulta generale.

21. In ogni sessione della Consulta generale dovranno intervenire almeno quindici Consultori.

In ogni sessione della Consulta de' dominî di qua del Faro dovranno intervenire almeno dieci Consultori della medesima.

In ogni sessione della Consulta de' dominî di là del Faro dovranno intervenire almeno cinque Consultori della medesima.

Ed in ogni sessione delle particolari Commessioni dovranno intervenire almeno quattro Consultori per quelle composte di sei, e tre per quelle composte di quattro.

22. La Consulta generale opinerà a pluralità di voti e ci presenterà il suo parere corredato di motivi su i quali lo avrà fondato. Se uno o

più Consultori opineranno diversamente, il voto o i voti de' medesimi dovranno essere notati e firmati ne' registri della Consulta, e dovrà mandarsene a Noi una copia estratta unitamente al parere della maggioranza per averlo presente.

23. La stessa regola avrà esattamente luogo pe' pareri che ci saranno trasmessi da ciascuna delle Consulte de' nostri dominî di qua e di là del Faro.

24. I pareri così della Consulta generale, come delle Consulte particolari, saranno trasmessi a Noi per mezzo de' rispettivi nostri Ministri Segretarî di Stato da'quali ne sarà stata fatta remissione nel nostro Real Nome, e ci verranno proposti da' medesimi nel nostro Consiglio di Stato ordinario per la nostra Sovrana risoluzione.

25. Un particolare regolamento stabilirà il modo col quale dovrà progredire il servizio interno della Consulta generale delle Consulte dei dominî di qua e di là del Faro, e delle Commessioni delle medesime.

26. Il soldo de' Consultori, del Segretario generale, e de' due Segretarî particolari è fissato nel modo seguente: il Consultore Vice-presidente, oltre del soldo di Consultore in annui ducati duemila seicento, avrà una gratificazione di annui ducati quattrocento ripartita in rate mensuali, durante il tempo che giudicheremo di affidargli l'incarico di Vice-presidente;

Consultore, annui ducati duemila seicento;

Segretario generale, annui ducati duemila;

Segretario particolare, annui ducati mille dugento.

I militari i quali occuperanno talune delle dette cariche non avranno altro soldo qualora il loro semplice soldo militare sarà rispettivamente uguale o maggiore degli enunciati soldi; e ne avranno il supplimento qualora il loro semplice soldo militare sarà minore.

Lo stesso avrà luogo per quegli altri impiegati, pe'quali la carica di Consultore non sarà incompatibile col simultaneo esercizio de' loro impieghi.

Gli ecclesiastici costituiti in cospicue dignità, che saranno da Noi prescelti per Consultori, godranno di tutte le rendite della loro dignità, ed avranno in oltre una gratificazione mensuale che sarà da Noi determinata secondo le rispettive circostanze di ognuno.

Finalmente coloro che passeranno a taluna delle suddette cariche da altre cariche di soldo maggiore, avranno il soldo stabilito nel presente articolo, ed in oltre il supplimento fino alla somma che precedentemente percepivano, in una corrispondente gratificazione mensuale.

27. Il Presidente della Consulta generale essendo sempre un nostro Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento, godrà il solito soldo di Consigliere di Stato in annui ducati tremila, ed avrà in oltre, durante il detto incarico di Presidente, una gratificazione annuale di altri ducati tremila pagabili in rate mensuali.

28. Allorchè la nostra residenza sarà ne' nostri dominî di qua del Faro, i Consultori, incluso il Vice-Presidente, de' nostri dominî di là del Faro riceveranno a titolo d'indennità, oltre del soldo, e de' supplimenti, e delle gratificazioni di cui si è parlato nell'articolo 26, annui ducati mille per ognuno. La stessa somma sarà accordata a titolo d' indennità a' Consultori, incluso il Vice-Presidente, de' nostri dominî di qua del Faro, allorchè la nostra residenza sarà nella Sicilia oltre il Faro.

29. La residenza della Consulta per gli affari della Sicilia oltre il Faro presso la nostra Persona essendo principalmente diretta a farci conoscere con maggiore celerità e chiarezza i bisogni di quella parte del nostro Regno, rende superflua la permanenza presso di Noi di un Segretario di Stato incaricato unicamente degli affari della medesima.

Ritorneranno perciò i varî dipartimenti della Real Segreteria di Stato per gli affari di Sicilia a'rispettivi nostri Ministeri di Stato a'quali precedentemente appartenevano; e gli attuali impiegati in quella Real Segreteria di Stato passeranno a prestare lo stesso servizio presso i suddetti nostri ordinarî Ministeri di Stato.

30. Finalmente avendo trovato più conducente al ben' essere de' nostri sudditi, e più conforme all' oggetto per lo quale furono da Noi instituite le Consulte, la riunione delle medesime nel luogo della nostra residenza per formarne una Consulta generale, ed avendo perciò dovuto cambiare e modificare il numero de'membri di esse Consulte, rimane in conseguenza rivocata la nomina de' Consultori de' nostri Dominî di qua del Faro, che in veduta di una diversa organizzazione fu fatta col decreto del dì 23 di settembre 1821, siccome rimangono interamente abrogate le disposizioni del precedente decreto del dì 26 di maggio dello stesso anno, e di tutte le leggi, decreti e regolamenti anteriori, contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de'Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e Real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri Reali dominî per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Regolamento per lo servizio interno della Consulta generale del Regno delle Due Sicilie, delle Consulte de' Reali domini di quà, e di là del Faro, e delle Commessioni delle stesse, approvato con Real decreto de' 14 di giugno 1824.

Art. 1. Tutti gli affari che saranno da S. M. rimessi alla Consulta generale del regno delle due Sicilie, o alle Consulte de'Reali domini di quà, e di là del Faro saranno dirette al Consigliere Ministro di Stato Presidente della Consulta generale.

2. Il Presidente della Consulta generale distribuirà per via d' indicazione segnata in margine del Real Rescritto gli affari di sopra enunciati alle Consulte de'Reali domini di quà e di là del Faro, alla Commessione mista, ed alle Commessioni straordinarie a cui appartengono.

3. Per ciascun'affare da trattarsi nella Consulta generale de' Reali domini di quà e di là del Faro, e nelle Commessioni delle stesse sarà destinato un Consultore componente la medesima per farne rapporto. Questa destinazione sarà fatta sopra lo stesso Real Rescritto dal Presidente allorchè dovrà trattarsi nella Consulta generale, o nella Commessione mista, o nelle Commessioni straordinarie; e da' rispettivi Vice-Presidenti allorchè dovrà trattarsi nelle Consulte de' Domini di quà e di là del Faro, o nelle Commessioni delle stesse.

4. Allorchè un' affare che dovrà portarsi alla discussione ed al parere della Consulta generale sarà stato già preparato nella Commessione mista, e nelle Commessioni straordinarie, il Consultore incaricato ne darà avviso al Presidente, il quale destinerà il giorno della discussione nella Consulta generale sul rapporto direttogli dal Consultore; e nel tempo stesso disporrà, ove lo crederà opportuno, che copia dell'enunciato rapporto si passi agli altri Consultori che non hanno fatto parte della Commessione.

Sarà in facoltà ancora del Presidente disporre che sia portato alla discussione ed al parere della Consulta generale qualunque altro affare di minore importanza di cui la Commessione mista si sarà occupata, a norma dell' articolo 19 della legge de' 14 di giugno del corrente anno.

5. Per gli affari preparati nelle Commessioni delle Consulte de' Reali domini di quà, e di là del Faro, che dovranno portarsi alla discussione ed al parere della Consulta rispettiva, il rapporto del Consultore incaricato sarà diretto al Vice-presidente, il quale destinerà il giorno della discussione nella Consulta sul rapporto dello stesso; e contemporaneamente disporrà, ove lo crederà opportuno, che ne sia passata copia agli altri Consultori che non hanno fatto parte della Commessione.

Sarà egualmente in facoltà del Vicepresidente disporre che sia portato alla discussione, ed al parere della Consulta qualunque altro affare particolare di minore importanza, di cui una delle due Commessioni della Consulta si sia occupata, a' termini dell' articolo 16 della citata legge.

6. Ne'giorni designati gli affari saranno trattati nella Consulta generale con quell' ordine che il Presidente stabilirà.

Nelle Consulte de' domini di quà, e di là del Faro gli affari verranno trattati ne' giorni designati con quell' ordine che sarà stabilito dal Vice-presidente rispettivo.

7. Tanto nella Consulta generale, quanto in ciascuna delle Consulte de' Reali domini di qua, e di là del Faro saranno tenuti due registri. In uno saranno distesi i pareri della Consulta ed i voti particolari, giusta il prescritto negli articoli 22, e 25 della menzionata legge; nell'altro sarà notato l' intervento de' Consultori, e la distinta serie degli affari, che la Consulta in ciascuna sessione avrà trattati.

8. I pareri delle Consulte saranno distesi dal Consultore incaricato; i voti particolari saranno distesi dal Consultore, che ne sarà stato l' autore: gli uni e gli altri prima di trascriversi sul registro saranno letti nella Consulta.

9. Il Presidente, ed il Segretario generale sottoscriveranno i pareri della Consulta generale, ed i voti particolari de' Consultori della medesima tanto nell' originale sul registro, quanto nelle copie estratte che dovranno rassegnarsi a S. M. per mezzo de' Ministri Segretari di Stato dai quali sarà stata fatta nel Real Nome la rimessione dell' affare, secondo che è disposto nell' articolo 24 della mentovata legge.

10. I pareri delle Consulte de' Reali domini di quà e di là del Faro, ed i voti particolari de' Consultori delle medesime saranno nello stesso modo indicato nel precedente articolo sottoscritti dal Vice-Presidente, e dal Segretario della rispettiva Consulta,

11. Alle copie de' pareri, e de' voti particolari, che dovranno rassegnarsi a S. M. per mezzo de' Ministri Segretari di Stato, da' quali è stato l'affare nel Real Nome rimesso, dovranno unirsi tutte le carte risguardanti l'affare medesimo, sia che queste siano state rimesse dal Ministero di Stato, sia che per altra via sieno pervenute (1).

12. La rimessione de' pareri, de' voti, e delle carte, indicata nell' articolo precedente, avrà sempre luogo per mezzo del Consigliere Ministro di Stato Presidente della Consulta generale. Il Vice-Presidente di ciascuna Consulta dei Reali domini di quà, e di là del Faro gliele diriggerà con suo uffizio indicativo. Il Presidente potrà accompagnarli con quelle osservazioni, che crederà confacenti all' oggetto.

13. Se per lo schiarimento dell' affare occorreranno altre notizie, sia nelle Commessioni, sia nelle Consulte, esse saranno richieste con un rapporto del Consultore destinato al Presidente o al Vice-Presidente da cui dipende. Il rapporto suddetto sarà rimesso a S. M. per via del Ministero di Stato corrispondente, dal Presidente della Consulta generale nel modo stabilito nell' articolo precedente.

14. Allorchè il Presidente della Consulta generale stimerà intervenire nella discussione di un' affare nelle Consulte de' Reali domini di qua, e di là del Faro, ne darà avviso al Vicepresidente rispettivo, perchè gli manifesti con anticipazione il giorno destinato, e gli rimetta contemporaneamente copia del rapporto del Consultore destinato.

15. Nel caso che sorgerà dubbio se un' affare rimesso ad una delle Consulte de' Reali domini di qua, e di là del Faro debba trattarsi nella

(1) Con Real Rescritto del 10 Luglio 1844 si è disposto di lasciarsi alla discrezione delle Commissioni della Consulta l' ammettere talune carte ancorchè esibite dalle parti, le quali abbiano effettivo interesse nell' affare, e di valutarle col criterio nella discussione, facendo menzione nell' avviso del modo della provvenienza, e de' motivi del conto fattone.

Consulta generale, il Consultore destinato ne farà distinto rapporto al Vice-Presidente da cui dipende. Il Vice-Presidente rimetterà due copie dell'enunciato rapporto al Presidente della Consulta generale, il quale destinerà il giorno della discussione a norma del prescritto nell' articolo 12 della citata legge; e manderà nel tempo stesso una delle due copie del rapporto del Consultore al Vice-Presidente dell' altra Consulta.

16. La formazione della Commessione mista e delle Commessioni straordinarie sarà proposta dal Presidente della Consulta generale; la formazione della Commessione delle Consulte de'Reali dominî di qua, e di là del Faro sarà proposta dai Vice-Presidenti rispettivamente. Le enunciate formazioni dovranno essere presentate alla Sovrana approvazione di S. M. per mezzo del Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri.

17. Il rinnovamento della Commessione mista, e delle Commessioni delle Consulte dei Reali dominî di qua, e di là del Faro avrà luogo in ogni biennio, salva la loro conferma.

La formazione delle Commessioni straordinarie, ed i cambiamenti dei Consultori delle Commessioni avranno luogo tutte le volte in cui il bene del servizio lo esigerà.

Ne' casi di accidentale mancanza di qualche Consultore, sarà in facoltà rispettivamente del Presidente della Consulta generale, e dei Vice-Presidenti delle Consulte dei Reali dominî di qua, e di là del Faro la destinazione interina di altro Consultore in supplemento.

18. Il Presidente della Consulta generale avrà la facoltà di presedere la Commessione mista, e qualunque delle Commessioni straordinarie, tutte le volte che lo crederà opportuno. I Vice-Presidenti delle Consulte de' Reali dominî di qua, e di là del Faro potranno parimente presedere qualunque delle rispettive Commessioni ogni qualvolta lo stimeranno conveniente, purchè il loro intervento in una Commessione non produca la mancanza del servizio nell' altra.

19. Il Presidente della Consulta generale formerà il calendario pei giorni in cui dovrà tenersi così la Consulta generale, come le Consulte dei Reali dominî di qua, e di là del Faro, e le Commessioni delle stesse. Questo calendario sarà sottoposto alla Sovrana approvazione di S. M. nel modo stabilito nell' articolo 16 del presente regolamento.

Non ostante la destinazione de'giorni di sessione indicati nel calendario, sarà in facoltà rispettivamente del Presidente, e de'Vice-Presidenti tenere straordinarie Consulte, e disporre ancora l' unione delle Commessioni straordinariamente per trattare determinati affari.

20. Presso della Segreteria della Consulta generale si terrà un registro diviso in colonne, in cui con numero ordinativo saranno indicati: 1.° il giorno in cui un affare perviene; 2.° il Ministero di Stato da cui è rimesso; 3.° l' oggetto che vi si contiene; 4.° la Consulta, o Commessione a cui l' affare è rimesso; 5.° il giorno in cui è risoluto dalla Consulta; 6.° la risoluzione Sovrana sul medesimo; 7.° in una ultima colonna di osservazioni verranno indicati gli schiarimenti disposti, e le determinazioni straordinarie prese dalla Consulta.

21. Da questo registro sarà estratto il notamento di tutti gli affari pendenti presso la Consulta generale, ed in ogni fine di mese sarà dal Segretario generale presentato al Presidente.

22. Alla Segreteria generale della Consulta generale saranno addetti due uffiziali di carico col soldo di ducati sessanta al mese, i quali faranno ancora il servizio presso della Commessione mista, e presso di qualche Commessione straordinaria, ove faccia d' uopo, in mancanza del Segretario generale. Vi saranno due uffiziali di prima classe col soldo mensuale di ducati quaranta, l' uno de' quali sarà addetto al registro, e l' altro farà da archivario; e vi saranno due uffiziali di seconda classe col soldo di ducati trenta per ognuno.

23. In ciascuna Segreteria della Consulta de' Reali dominî di qua, e di là del Faro si terrà il registro nella forma prescritta nell' articolo 20, e per l' uso indicato nell' articolo 21.

24. A ciascuna Segreteria delle Consulte de' Reali dominî di qua, e di là del Faro saranno addetti due uffiziali di carico col soldo di ducati cinquanta al mese, i quali faranno ancora il servizio presso le rispettive Commessioni in mancanza del Segretario. Vi saranno ancora due uffiziali di prima classe col soldo di ducati trentacinque al mese, e due uffiziali di seconda classe col soldo di ducati venticinque al mese.

25. Presso della Segreteria generale della Consulta generale, e presso ciascuna Segreteria delle Consulte de' Reali dominî di qua, e di là del Faro sarà addetto quel numero di uffiziali soprannumerarî, che il bisogno potrà richiedere.

Le Commessioni della Consulta del Regno possono ricevere direttamente dalle parti interessate, carte, o documenti relativi agli affari pendenti presso di esse.

MINISTERO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Napoli 10 Luglio 1844.

L' articolo 11 del regolamento del 14 Giugno 1824 pel servizio interno della Consulta stabilisce che i pareri che si rassegnano a S. M. pel mezzo de' rispettivi Ministri dovessero essere accompagnati da tutte le carte, sia che queste fossero state inviate da' Ministri, sia che fossero per altra via pervenute alla Consulta.

Essendo invalso il dubbio, se in forza di tale articolo le Commessioni della Consulta potessero ricevere direttamente carte o documenti dalle parti interessate, il Presidente della Consulta generale ne ha formato oggetto di speciale rapporto. E distinguendo gli affari d' interesse generale o di ceto indeterminato, da quelli d' interesse meramente individuale di Corporazioni o di privati, ha creduto che per quest' ultima classe di affari senta di soverchio rigore l' obbligare le parti a far pervenire i loro documenti giustificativi per via de' Ministri, e che si sacrificherebbe con ciò la giustizia alla formalità.

Ha pertanto opinato che si lasciasse alla discrezione delle Commes-

sioni l' ammettere talune carte ancorchè esibite dalle parti, le quali abbiano effettivo interesse nell' affare, e di valutarle col criterio nella discussione, facendo menzione nell' avviso del modo della provenienza e de' motivi del conto fattone.

Avendo io fatto presente a S. M. un tale rapporto nel Consiglio ordinario di Stato di questo giorno, la M. S. si è degnata di uniformarsi all'avviso del Consiglio de'Ministri analogo a quello del Presidente della Consulta generale.

Nel Real Nome io lo partecipo a V. E. per sua intelligenza e per servirsi di farne l'uso conveniente.

COMMESSIONE CONSULTIVA

Istituzione di una Commessione consultiva residente in Palermo destinata a dare il suo parere negli affari che si giudicherà commettere all' esame della medesima.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE' MINISTRI.

Napoli 2 maggio 1831.

Il Re nostro Signore nel Consiglio ordinario di Stato di questo dì si è degnato di approvare il progetto, che in adempimento dell'articolo 20 delle Istruzioni date a S. A. R. il Luogotenente generale in Sicilia, è stato rassegnato dal Ministro Segretario di Stato presso il medesimo pei casi di dovere supplire allo avviso della Consulta da sentirsi prima della risoluzione degli affari, che ne han d'uopo, e pei casi di dover supplire alle forme di Real Decreto, di Real Rescritto, e di Real Cedola ove gli atti di risoluzione lo esigano.

Quindi S. M. ha ordinato l'istituzione di una Commessione Consultiva residente in cotesta Capitale, e destinata a dare il suo parere negli affari che si giudicherà di commettere allo esame della medesima. Essa sarà composta di cinque funzionarî dell' ordine giudiziario, ed amministrativo; cioè del Presidente, e del Vice-Presidente della Corte Suprema di Giustizia, del Presidente, e del Vice-Presidente della Gran Corte dei conti, e di un Giudice della Gran Corte Civile residente in Palermo, da destinarsi da S. A. R. il Luogotenente Generale. Il più elevato di rango, cioè il Presidente della Corte Suprema di Giustizia eserciterà le funzioni di Presidente della Commissione, e l' ultimo quelle di Segretario.

Il numero di tre membri presenti sarà sufficiente a deliberare. Gl' impiegati necessarî presso la Commessione saranno presi dal numero degli esuberanti, che ricevono sussidî dalla Tesoreria Generale da destinarsi da S. A. R. il Luogotenente Generale, inteso la Commessione medesima.

Quanto poi alle forme da adottarsi nella emanazione degli atti Sovrani, vuole il Re, che dove sia necessario un decreto questo porti la data, e la solita intitolazione di S. M. dopo la quale seguirà la Formola.

» Noi Leopoldo Conte di Siracusa Luogotenente Generale di S. M. in Sicilia »

» Facendo uso delle facoltà da S. M. conferiteci »

» Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato presso di Noi destinato »

« Abbiamo risoluto quanto segue »

Tutto il resto sarà redatto nel consueto modo de' Reali Decreti, e l' atto sarà in fine munito della Firma di S. A. R. il Luogotenente Genera-

le contrasegnata dal Ministro Segretario di Stato presso il medesimo, giusta il presentato modello.

N° 1° Ne' casi, che richieggono la forma di Real Rescritto sarà la determinazione emanata da S. A. R. il Luogotenente Generale a Nome di S. M. e sarà partecipata dal Ministro Segretario di Stato nel Real Nome, e d'ordine di S. A. R. e colle altre solite formalità convenienti ai Reali Rescritti, giusta il presentato modello.

N° 2° Per le Reali cedole sarà adoperata una forma somigliante a quella dianzi stabilita pei Reali Decreti, cioè colla intitolazione di S. R. M. colla enunciazione di S. A. R. il Luogotenente Generale colla solita disposizione del contesto, salve le variazioni necessarie a distinguere i detti due rapporti, e colla firma di S. A. R. il Luogotenente Generale, contrasegnata dal Ministro giusta il modello.

N° 3° Quanto poi a' dritti di tariffa annessi alla spedizione delle Cedole, S. M. approva ciò, ch'è stato proposto dal Ministro, di potersi quelli incassare dall' Uffiziale Capo di Ripartimento degli affari Ecclesiastici di quel Ministero, che sarà all' uopo destinato, il quale ne terrà registro, e ne darà conto per versarsi opportunamente, ed impiegarsi a quegli usi medesimi, cui sono stati destinati i dritti finora qui percepiti.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana risoluzione per l' uso che convenga.

Regolamento per lo servizio interno della commessione consultiva, creata con Real Rescritto de' 2. Maggio 1831, approvato da S. A. R. il Luogotenente Generale in Sicilia il 14 Ottobre 1831.

Art. 1. Tutti gli affari che saranno rimessi alla Commessione Consultiva saranno diretti al Presidente della Suprema Corte di Giustizia, che ai termini del Real Rescritto de' 2 Maggio 1831 esercita le funzioni di Presidente della Commessione medesima.

Art. 2. Per ciascuno affare da trattarsi nella Commessione consultiva sarà fatto rapporto dal Componente Segretario, o da talun' altro de' Componenti che designerà il Presidente, cui verranno a tal' uopo passate le carte dal Presidente medesimo, il quale sulla stessa Ministeriale d' invio apporrà la data del giorno del passaggio.

Art. 3. Subito che il Componente Segretario, o colui tra gli altri Componenti che sarà stato designato avrà fornito le sue applicazioni, e i suoi lavori sulle carte, che gli sono state passate, ne farà il rapporto alla Commessione.

Art. 4. Ne' giorni designati per le riunioni della Commessione gli affari saranno trattati con quell' ordine, che il Presidente stabilirà, o quello tra i Componenti, che per ordine di rango ne fa le veci in caso d' impedimento.

Art. 5. Nella Commessione Consultiva saranno tenuti due registri. In uno saranno distesi i pareri della Commessione medesima, ed i voti particolari che siano stati discrepanti; nell' altro sarà notato l' intervento de' Compo-

nenti e la distinta serie degli affari, che la Commessione in ciascuna sessione avrà trattati.

Art. 6. La Commessione Consultiva opinerà a pluralità di voti, e presenterà il suo parere a S. A. R. il Luogotenente Generale corredato dai motivi su i quali lo avrà fondato. Se uno o due Componenti opineranno diversamente, il voto, o i voti de' medesimi dovranno essere notati, e firmati ne' registri della Commessione, e dovrà mandarsene a S. A. R. una copia estratta unitamente al parere della maggioranza, per averli presenti.

Art.° 7. I pareri della Commessione saranno distesi da colui che ha fatto il rapporto.

I voti particolari saranno distesi dal Componente, che ne sarà stato l'autore.

Gli uni, e gli altri prima di trascriversi sul registro saranno letti nella Commessione.

Art.° 8. Il Presidente, ed il Segretario sottoscriveranno i pareri della Commessione, ed i voti particolari de' Componenti della Commessione medesima, tanto nell' originale sul registro, che nelle copie estratte, che dovranno rassegnarsi a S. A. R. il Luogotenente Generale per mezzo del Ministro Segretario di Stato.

Art.° 9. Alle copie de'pareri, e de'voti particolari che dovranno rassegnarsi a S. A. R. il Luogotenente Generale, dovranno unirsi tutte le carte riguardanti lo affare medesimo, sia che queste siano state rimesse per via del Ministro Segretario di Stato, sia che per altra via siano pervenute.

Art.° 10. La rimissione de' pareri, de'voti, e delle carte indicate nello articolo precedente, avrà sempre luogo per mezzo del Presidente della Commessione: il quale potrà accompagnarli con quelle osservazioni, che crederà confacenti all' oggetto.

Art.°11. Se per lo schiarimento dell'affare occorreranno altre notizie alla Commessione, esse saranno richieste dal Componente relatore al Presidente, da cui se ne farà il corrispondente rapporto al Ministro Segretario di Stato, onde riportare in riscontro le notizie medesime.

Art.° 12. Il Presidente formerà in ogni anno il Calendario pe' giorni in cui dovrà riunirsi la Commessione

Questo Calendario sarà sottoposto all' approvazione di S. A. R. il Luogotenente Generale pria del dì 1° Gennaro di ogni anno.

Nel Calendario dovrà designarsi un giorno la settimana per le riunioni ordinarie della Commessione, restando poi in facoltà del Presidente di tenere delle riunioni straordinarie qualora lo esiga il bisogno.

Art.° 13. Presso la Segreteria della Commessione si terrà un registro diviso in colonne, in cui con numero d' ordine saranno indicati.

1° Il giorno in cui un' affare perviene:

2° Il Ripartimento del Ministero di Stato, da cui è rimesso:

3° L' oggetto che vi si contiene.

4° Il giorno in cui è risoluto dalla Commessione.

5° La risoluzione di S. A. R. il Luogotenente Generale sul medesimo.

6° In un' ultima colonna di osservazioni verranno indicati gli schiarimenti disposti, e le determinazioni straordinarie prese dalla Commessione.

Art.° 14. Da questo registro sarà estratto il notamento di tutti gli af-

fari pendenti presso la Commessione, ed in ogni fine di mese sarà dal Segretario presentato al Presidente.

Art.° *15.* Resta destinato per le riunioni della Commessione Consultiva il locale medesimo, che nella Casa de' Tribunali è destinato per la Corte Suprema di Giustizia.

Il Presidente nel formare il Calendario per le riunioni della Commessione terrà presente il Calendario delle udienze della Corte Suprema e fisserà de' giorni diversi, onde non trovarsi mai occupato il locale.

È rimesso però alla prudenza del Presidente il tenere unioni in casa propria, o in casa di altro Componente, qualora la circostanza di qualche impedimento lo esiga.

—

CONFLITTI DI GIURISDIZIONE.

Li decreti de' 16 Settembre 1810, 17 Luglio 1815, 15 Luglio 1822, 8 Ottobre 1825, e 20 Maggio 1844, l'articolo 15° della legge de' 12 Decembre 1816, ed il 21° della legge de' 22 Decembre 1816 dettano le norme da osservarsi ne' casi di conflitti di giurisdizione tra il contenzioso amministrativo, e il giudiziario. Ad oggetto di aversi presenti al bisogno cosiffatte disposizioni legislative sonosi riunite, e trascritte con ordine cronologico. Essendo pure utile non solo, ma necessaria la conoscenza delle Sovrane risoluzioni pronunziate e sulli conflitti elevati tra il contenzioso amministrativo, ed il giudiziario, e sulli dubbi promossi in materia di giurisdizione amministrativa si è giudicato ben a proposito farsi un breve cenno di quelle riportate nella Collezione delle leggi, e testuale inserzione delle altre.

Decreto che provvede ai casi di collisione di potere far le autorità giudiziarie, e le amministrative del Regno.

Campo reale di Piale 16 Settembre 1810.

Considerando che le collisioni di potere fra le diverse autorità dello Stato turbano, e tendono a surrogare all'esecuzione della legge l'arbitrio de' funzionarî.

Considerando che niuna collisione di potere è più pericolosa di quelle che sorgono fra l'ordine giudiziario, e l'amministrazione, perchè tendono o a turbare e paralizzare l'amministrazione, o a compromettere la sicurezza delle proprietà, e delle persone che è il primo bene che Noi vogliamo assicurare a' nostri amatissimi sudditi.

Volendo efficacemente provvedere ad ogni disordine con una regola che fermi il passo alle autorità sul punto dove esse si urtano;

Visto l'Art.° 14 del nostro decreto de' 24 d'Ottobre 1809 (1).

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Il conflitto fra le autorità giudiziarie, e le amministrative, sospende il corso dell'una e dell'altra sino alla nostra decisione.

Art. 2. Vi è conflitto quando entrambe le autorità s'impadroniscono

(1) Ecco le parole del citato articolo 14

« Giudica il Consiglio di Stato de' conflitti di giurisdizione tra i corpi ammini-« strativi, ed i corpi giudiziarii; del contenzioso dell'amministrazione e delle contri-« buzioni, della intimazione de' giudizii contro gli agenti dell'amministrazione pubbli-« ca, degli appelli, ed abusi in materia ecclesiastica; delle difficoltà insorte tra il fi-« sco ed i particolari nell'eseguimento de' contratti passati, in esecuzione della legge « dei 21 Maggio 1806 per la censuazione del Tavoliere di Puglia; e delle contro-« versie de' confini fra le Comuni di diverse Provincie. »

dello stesso affare, ed avvertite della collisione che vi è fra loro, continuano ciascuna a sostenerlo come di propria competenza.

Art. 3. La sospensione che porta seco il conflitto, fa rimanere le cose nello stato in cui esse trovansi nel momento in cui il conflitto è notificato. Ogni atto fatto dopo notificato il conflitto è nullo insanabilmente.

Art. 4. Gl' Intendenti quando saranno avvertiti che un' affare di competenza delle autorità amministrative è portato innanzi ad un Tribunale, o ad altra autorità giudiziaria inferiore, richiederanno i nostri Proccuratori presso i rispettivi Tribunali di farlo rimettere alle autorità amministrative competenti. Ciascun Proccuratore Regio è tenuto non solo di promuovere subito una decisione del Tribunale sull' allegata incompetenza, ma di fare ancora inserire nella decisione le sue requisizioni.

Art. 5. Se il Tribunale crederà di non dover rimettere l' affare alle autorità amministrative che lo hanno reclamato, il Proccurator Regio sarà tenuto d' informare subito l' Intendente.

Art. 6. I nostri Procuratori anche non richiesti da alcuno sono tenuti di domandare d' ufficio che si rimettano alle autorità amministrative competenti gli affari che essi non crederanno della competenza del proprio Tribunale. Dovranno anche in tali casi prevenire subito gl' Intendenti delle decisioni che i Tribunali facessero contro le loro requisizioni.

Art. 7. Gl' Intendenti avvertiti delle sentenze colle quali i Tribunali si dichiarano competenti in affari amministrativi, daranno fuori una loro determinazione motivata colla quale dichiarino che vi è conflitto. (1) Trasmetteranno ai Proccuratori regi una tale determinazione perchè la notifichino a' Tribunali, i quali da quel momento dovranno soprassedere ad ogni altro procedimento.

Art. 8. Quante volte i Tribunali saranno informati che l' autorità amministrativa si è impadronita di una materia che non le appartiene, possono dichiararsi competenti, e significarlo subito all' Intendente per mezzo del Proccurator Regio. Le autorità giudiziarie inferiori non possono farlo se non che previa una decisione del Tribunale immediato e per mezzo dello stesso Proccuratore Regio. L' Intendente dalla sua parte, quando non creda fondato il procedimento dell' autorità giudiziaria, può elevare un conflitto.

Art. 9. Gl' Intendenti trasmetteranno al nostro Ministro dell' Interno copia autentica della determinazione, colla quale hanno suscitato il conflitto insieme co' documenti che possono servire alla controversia. I Proccuratori Regi ne istruiranno se lo stimino, il Gran Giudice. Noi decide-

(1) L' Art. 15 della legge de' 12 Decembre 1816 confirmò l' enunciata disposizione ordinando che l' Intendente dovrà ne' casi, e nel modo determinato dalla legge elevare i conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie, ed amministrative.

Con Real decreto degli 8 ottobre 1815 fu disposto « Che il conflitto di attribuzioni fra le autorità giudiziarie, e le autorità amministrative potrà essere elevato pendente il ricorso per annullamento alla Corte Suprema di giustizia, o il termine a produrlo.

S' intende di pieno dritto esistere conflitto di attribuzioni, senza l'intervento dell Intendente, allorchè in un giudizio l'autorità giudiziaria si ritiene competente contro l'avocazione, e la dichiarazione di propria competenza fatta da una Gran Corte dei conti. (*Real Decreto de' 20 Maggio 1844.*)

remo delle rispettive competenze inteso il nostro Consiglio di Stato (1).

Art. 10. Tutte le autorità amministrative della provincia, ancorchè non dipendenti dall' amministrazione ordinaria dell' Intendente non potran suscitar conflitto se non pel di lui solo mezzo.

Art. 11. Le contravvenzioni alle disposizioni nel presente decreto portano seco loro la pena della destituzione.

Art. 12. I nostri Ministri, ciascuno per la parte che gli spetta, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Sono competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo, se si quistioni dell'intelligenza o esecuzione della volontà de' contraenti; i tribunali ordinarii poi, se si quistioni dell'intelligenza della legge, e dell'applicazione di essa ad un caso non regolato dall' espressa volontà de' contraenti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 gennajo 1823.

Il Consigliere Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia mi previene, che S. M. volendo fissare l'intelligenza del num. 3° dell'art. 5° della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, udito il parere del Consiglio ordinario di Stato in data de' 23 del prossimo scorso mese da Vienna si è degnata dichiarare, che nelle controversie su i contratti passati coll' amministrazione pubblica sono competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo, se si quistioni dell'intelligenza, o esecuzione della volontà de' contraenti; i tribunali ordinarii, quante volte nelle controversie anzidette si quistioni dell' intelligenza della legge, e dell' applicazione di essa ad un caso particolare non regolato dall'espressa volontà de' contraenti.

Le partecipo ciò per sua intelligenza, e per l'uso che ne risulta.

(1) Col Real Decreto de' 17 Luglio 1815 si prescrisse nell' art. 4 che nascendo conflitto di giurisdizione tra il potere amministrativo, ed il giudiziario esso verrebbe deciso dal Re nel Consiglio de' Ministri di Stato; e coll' art. 21 della legge de' 22 Decembre 1816 riguardante l'organizzazione del Supremo Consiglio di Cancelleria fu stabilito locchè segue.

» La Camera di giustizia, e degli affari ecclesiastici riunita a quella delle finanze, e dell'interno, sono particolarmente incaricate di esaminare le quistioni di competenza tra i corpi giudiziari, ed i corpi amministrativi; ed i ricorsi che saranno prodotti avverso le decisioni profferite dalla Corte de' conti sopra oggetti di contabilità ne'casi, e nel modo che sarà da noi determinato »

Abolito il Supremo Consiglio di Cancelleria si creò col decreto de' 15 Luglio 1822 una Commissione destinata per l'esame delle quistioni di competenza tra i corpi giudiziari, e quelli amministrativi. Instituita indi colla legge de' 14 Giugno 1824 la Consulta generale del Regno si prescrisse nel n. 3. dell' Art. 15.

» Le Consulte sempre con nostra special commessione saranno incaricate di di-
« scutere, e dare il loro avviso.

« 1. . . . .

« 2. . . . .

« 3. sulle quistioni di competenza tra le autorità del contenzioso giudiziario, e
« quelle del contenzioso amministrativo.

Decreto sul termine ad elevare il conflitto d' attribuzioni fra le autorità giudiziarie, e le autorità amministrative.

Napoli 8 ottobre 1825.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Considerando che una decisione comunque resa in ultima istanza può ciò non ostante essere impugnata con rimedi legali, abbenchè straordinari;

Considerando che le leggi han definito gli effetti della opposizione del terzo.

Veduto il parere della Consulta generale.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Il conflitto di attribuzioni fra le autorità giudiziarie, e le autorità amminisirative potrà essere elevato pendente il ricorso per annullamento alla Corte Suprema di giustizia, o il termine a produrlo.

2. Allorchè sarà stato risoluto un conflitto di attribuzioni nel giudizio di terza opposizione, l' esame da farsi dalla nuova autorità, cui l' affare sarà rinviato, dovrà essere ristretto al solo interesse del terzo, tranne il caso della individualità della cosa, come di dritto.

3. Le disposizioni contenute ne' due articoli precedenti sono considerate formar parte integrale di quelle che determinano il modo della elevazione de' conflitti di attribuzioni tra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative.

4. Il Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia, il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Elevandosi conflitto di attribuzioni nel termine utile ad appellare, o a produrre ricorso per annullamento avverso una decisione, gl'Intendenti debbono dare comunicazione dell'elevato conflitto tanto al collegio che ha pronunziato quanto a quello che può essere adito.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 settembre 1850.

D' accordo col Ministro di Grazia, e Giustizia si è da quel dipartimento comunicata alle autorità giudiziarie in data de' 18 stante la seguente Ministeriale.

« *Signore* — Per le disposizioni in vigore gl'Intendenti possono ele-
» vare conflitto di attribuzioni, allorchè, pronunziata una sentenza nel
» primo grado di giurisdizione, siasi nel tempo utile ad appellare avverso
» la medesima, e l'appello non sia stato ancora prodotto. Possono altresì
» gl' Intendenti elevare conflitto di attribuzioni nel termine utile a produrre
» ricorso per annullamento avverso una decisione pronunziata in secondo
» grado di giurisdizione.

» Ad oggetto che nella pendenza de' termini anzidetti rimangano as-
» sicurati gli effetti legali risultanti dall' elevazione del conflitto, d'accordo
» col Ministro degli Affari Interni è stato determinato, che gl' Intendenti
» ne' casi anzidetti debbono rispettivamente dare comunicazione del conflitto
» elevato così al collegio, che trovasi di aver pronunziato, come a quello,
» che può essere adito per lo sperimento del gravame ordinario o straor-
» dinario che sia.

» Partecipo tutto ciò a lei perchè vi si conformi nella parte, che ri-
» guarda le sue attribuzioni ».

Decreto con cui dichiarasi che s'intende di pieno dritto esistere conflitto di attribuzioni allorchè in un giudizio l'autorità giudiziaria si ritiene competente contro l'avocazione, e la dichiarazione di propria competenza fatta da una Gran Corte de' conti.

Napoli 20 Maggio 1844.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Veduti li art. 4, 6, e 7 del decreto de' 16 settembre 1810 tuttora in vigore, concernente la procedura per la elevazione de' conflitti ne' giudizii in cui tengonsi competenti le autorità dell'ordine giudiziario, e di quello del contenzioso amministrativo;

Volendo provvedere al più celere compimento di quell'atto, nel caso la quistione di competenza sorga fra un' autorità giudiziaria ed una Gran Corte de' conti;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Allorchè in un giudizio l'autorità giudiziaria si ritenga competente contro l'avocazione, e la dichiarazione di propria competenza fatta da una Gran Corte de' conti, s'intenderà di pieno dritto esistere conflitto di attribuzioni, e rimanere sospeso ogni ulteriore procedimento presso ciascuna delle due autorità dal dì in cui per mezzo degli agenti del pubblico Ministero presso le medesime, siensi comunicate d'officio le dichiarazioni della rispettiva competenza.

2. I detti agenti del pubblico Ministero contemporaneamente alla reciproca comunicazione dovranno rimettere al Ministro di Grazia, e Giustizia le copie della deliberazione del collegio, e del libello istitutivo dell'azione, e del gravame innanzi a ciascuna autorità.

3. L' agente del pubblico Ministero presso la Gran Corte de' conti dovrà pure avvertirne il Ministro dal cui Dipartimento dipende l'amministrazione pubblica che fosse in lite.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri Reali Dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Controversie fra li Comuni e particolari.

Si decide proseguirsi dal Tribunale di prima istanza di Basilicata la causa di rescissione di enfiteusi tra il comune di Barile, e Gaetano Ruta, 4 maggio 1811, pagina 319 del bullettino.

Si dichiara del Tribunale di prima istanza la conoscenza di una causa per una strada comunale, insorta tra il Principe di Gerace ed il Comune di Barra, 9 giugno 1811, p. 405.

Idem, che sia la controversia insorta tra il Comune di Matera ed il signor Angelo Longo, della conoscenza del tribunale ordinario, 4 maggio 1811, p. 325.

Idem, che una causa tra il Duca di Rodi, ed il Comune di Mola di Bari sia della conoscenza del Tribunale di prima istanza, 9 giugno 1812, p. 449.

Si dichiara esser competente a decidere il Tribunale di prima istanza di Molise nella causa di Michele de Paola, e Giuseppe Moffa da una parte, ed il sindaco, clero del Comune di Riccia, ed Angelo Moffa dall'altra, 1° agosto 1812, p. 108.

Idem, che sia del Tribunale ordinario l'esame di una causa tra la Principessa di Gerace, e taluni Comuni, 3 marzo 1814, p. 84.

Idem, che sia della conoscenza de'Tribunali ordinarî una vertenza tra il Comune di Trani ed i signori Pappalettere, relativa all'impedimento fatto dal primo ai secondi per la ristaurazione che volevan fare in una loro casa, e che si voleva acquistare dal Comune, 6 maggio 1814, p. 162.

Controversie fra particolari e corporazioni.

Si decide a favore dell'autorità amministrativa il conflitto di giurisdizione tra la Corte di appello, e l'Intendenza di Terra d'Otranto nella causa tra il canonico Olivieri, ed il monastero di S. Chiara di Nardò, 21 maggio 1813, p. 308.

Si dichiara de'Tribunali ordinarî la causa tra il Marchese di Campolattaro, e il Conservatorio di suor Orsola Benincasa, 16 aprile 1814, p. 127.

Idem, che proceda il Tribunale di Molise, e non il Consiglio d'Intendenza nella causa tra il conduttore della decima della mensa vescovile di Guardia-Alfieri, ed il clero di Civita-Campomarano, e Castelluccio Acquaborrana, 3 giugno 1814, p. 213.

Controversie fra i particolari, ed il Demanio.

Si decide esser dell'autorità amministrativa la causa tra il Regio Demanio, e la Marchesa Tagliavia, 8 gennaio 1813, p. 11.

Si dichiara essere della conoscenza de'Tribunali il decidere sul privilegio del ricolto di una masseria affittata dal Real Demanio in concorso di altri creditori dell'affittatore, 26 febbraio 1814, p. 73.

Si dichiara competente l'autorità amministrativa nella causa tra Guarracino e Santoro per l'affitto di una bottega del demanio, 3 maggio 1814, p. 147.

Idem, che una causa, che ha per oggetto il pagamento della pigione di una casa data in affitto da'Reali Demani, sia di competenza de'tribunali ordinari, 16 aprile 1814, p. 125.

Controversie per divisioni di demani comunali.

Si annulla l'ordinanza del Commissario ripartitore, che dichiara coloni perpetui i conduttori di alcuni fondi della parrocchia del Comune di Santa Maria la Fossa, e si dichiara, che tal vertenza venga giudicata da'Tribunali ordinari, 26 marzo 1814, p. 107.

Idem l'ordinanza dell'Intendente dell'Aquila, colla quale venne approvata quella del Commessario Regio, relativa alla prestazione imposta su certe terre degli ex-feudi di Roccapizzi e Carceri, 25 luglio 1814, p. 99.

Si conferma il disposto dal Commissario ripartitore della provincia di Molise per la controversia tra gli amministratori, e l'exfeudatario del Comune di Ripabottoni, 22 settembre 1814, p. 214.

Controversie fra particolari, e particolari.

Si dichiara di competenza amministrativa la causa tra la Contessa Saponara e il signor Stanislao Melchiorre, 8 gennaio 1813, p. 6.

Idem, che la causa tra Francesco Sava, e Michele Scotti sia rimessa al giudizio de'Tribunali ordinari, 21 luglio 1813, p. 42.

Idem, che la causa di Vincenzo Presterà contro alcuni bovari imputati di aver danneggiato alcuni campi di proprietà di quello, sia della conoscenzà de'Tribunali ordinari, 18 settembre 1813, p. 155.

Si spiega a quali cause si estende la giurisdizione conceduta a'Consigli d'Intendenza relativamente al piano di strada pel Tavoliere di Puglia, e quindi si dichiara fuori di tal competenza la causa tra Azzariti e Tupputi in provincia di Bari, 12 aprile 1812, p. 366.

La causa tra gli eredi de' signori la Roccia e Battipaglia continuerà ad essere trattata nel Tribunale civile di Capitanata, 4 aprile 1812, p. 338.

Nelle cause di danno, o di usurpazione nelle pubbliche strade, i Consigli d'Intendenza non hanno alcuna giurisdizione, 4 aprile 1812, p. 340.

Si dichiara della competenza de'Tribunali ordinari la causa fra i Marchesi Freda, e Filiasi di Foggia sulla qualità di pubblica, o di privata la strada detta di Paternoster, 15 aprile 1812, p. 382.

Idem, di non aver luogo il conflitto di giurisdizione elevato tra il Tribunale di prima istanza, ed il Consiglio d'Intendenza di Capitanata, per la causa tra Angiulli, e Rinaldi, di turbato possesso di una strada vicinale, dovendo procedersi dal primo, 1° agosto 1812, p. 107.

Uso di pascolo.

Non è della competenza del Consiglio d'Intendenza il concederlo nei boschi de' particolari, ma dell'autorità giudiziaria, 5 luglio 1814. p. 8.

Dopo la pubblicazione delle leggi de' 12 dicembre 1816, de' 21 e 25

marzo 1817, hanno avuto luogo le seguenti risoluzioni Sovrane in materia di competenza, e ne' conflitti di giurisdizione elevati fra i tribunali ordinarí, ed i giudici del contenzioso amministrativo.

Fermo restando l'obbligo degl' Intendenti, e de'Regi Procuratori di promuovere di uffizio l'incompetenza dei rispettivi poteri, giudiziario ed amministrativo, gli atti corrispondenti nell' interesse delle pubbliche amministrazioni debbono essere spinti e cura e diligenza degli agenti di esse.

AVVISO DATO DAL PROCURATOR GENERALE DELLA G. C. DEI CONTI DI NAPOLI IL 6 GIUGNO 1816, ED APPROVATO DAL MINISTRO DELLE REALI FINANZE.

Col suo foglio di jeri nel rimettermi l'annesso rapporto del Direttor generale de' demani, V. E mi comanda di esaminarlo, e di rassegnarle il mio avviso sulle misure ch' egli propone, onde far si che gl' Intendenti, ed i Procuratori Regi de' Tribunali civili, prendano una parte diretta nelle quistioni di competenza, che sovente han luogo tra i Tribunali stessi ed i Consigli d' Intendenza.

Che gl' Intendenti richiesti dagli agenti del demanio debbano provocare dai Tribunali il rinvio delle cause attribuite dalla legge ai Consigli di Intendenza, ed ove non l' ottengono elevare il conflitto e senza indugio, è giusto e necessario. È egualmente giusto che i Procuratori Regi in casi di tal natura debban promuovere e requirere di uffizio le dichiarazioni d'incompetenza, come è dovere de' Tribunali di pronunziarle. E finalmente ben dice il direttor generale, che l'amministrazione può allegare e difendersi per mezzo di semplici memorie, senza l'obbligo di farsi rappresentare da un patrocinatore. Tutto questo è conforme alle leggi attualmente in vigore, e V. E. può degnarsi (secondo che il Direttore propone) di scrivere in tali sensi agl' Intendenti delle provincie, e per mezzo del signor Ministro della Giustizia ai Procuratori Regi.

È necessario nel tempo stesso però di far sentire agli agenti dell'amministrazione, che l'intervento degl'Intendenti, o de' Procuratori regi non li dispensa dal sollecitare il corso e l'andamento degli atti, come taluni di essi hanno erroneamente creduto all'appoggio del decreto de'10 settembre 1810, cagion più frequente del ritardo di tali giudizi.

Su di ciò io penso, che la circolare a dirigersi a tutti i soprammentovati funzionarî debba far sentire i seguenti principî:

1° Che gl'Intendenti destinati dalla legge ad esser gli organi di tutte le autorità amministrative, ne' casi che i Tribunali ordinarî s' impadroniscano di cause appartenenti al contenzioso amministrativo, non possono rifiutarsi alle richieste degli agenti delle rispettive amministrazioni.

2° Che i Procuratori Regi anche non chiesti son tenuti di provocar d' uffizio da' Tribunali rispettivi le dichiarazioni d' incompetenza,

3° Che ferma rimanendo la prerogativa delle amministrazioni di allegare, e di difendersi per mezzo di semplici memorie, e senza l' intervento de' patrocinatori, gli atti debbano essere spinti a cura e diligenza degli agenti di esse.

Si appartiene al potere amministrativo la cognizione della causa tra la Direzione de' demani di Principato ultra e 'l signor Vincenzo Costantini sulla legittimità, e validità di un contratto di affitto; al potere giudiziario poi l'esame della quistione sulla lesione di cui era attaccato il contratto medesimo.

AVVISO DEL CONSIGLIO DI CANCELLERIA APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 2 AGOSTO 1817.

Napoli 19 Giugno 1817.

La Direzione de'Demani della Provincia di Principato-Ultra per mezzo del Ricevitore di Paduli in febbraio 1815 dopo di aver fatto conoscere gli avvisi ed affissi, procedè all accensione delle candele per l'affitto dei beni appartenenti ai soppressi Domenicani di S. Marco de'Cavoti nel Comune di S. Giorgio la Molara, in presenza del Giudice di Pace, del sindaco, e di un decurione, non che del Ricevitore di Paduli, e del cancelliere comunale: quindi ne fu disteso il contratto di locazione per quattro anni col sig. Vincenzo Costantini, e l'estaglio fu convenuto in duc. 350 pagabili in due rate uguali. Un tal Vincenzo di Conno di S. Marco nel dì 21 ottobre dello stesso anno produsse nuova offerta per l'affitto di detti beni; aumentando il detto estaglio di 20 ducati; e la Direzione accettando tale offerta ordinò al Ricevitore di Paduli di emanare nuovi affissi per procedersi alle subaste. Il sig. Costantini, prima che tutto ciò avesse luogo, credè espediente a' suoi interessi citare quell' Intendente d' innanzi al Tribunale di 1ª istanza della Provincia, perchè il contratto con lui solennizzato rimanesse fermo, nè fosse turbato dal quasi possesso de'fondi, e che si fosse dichiarato nullo tutto ciò che per causa dell' offerta di Conno si era dal demanio eseguito, citando l'Intendente all'udienza del Tribunale.

Il Direttore de'Demani riferì all'Intendente, essere nullo l'affitto fattosi col Costantini.

1° Per essersi conchiuso in S. Giorgio la Molara contro le istruzioni dell' amministrazione n.° 373, e 464, mentre i beni eran siti in S. Marco de' Cavoti.

2° Perchè in questo luogo, ove i beni eran siti, non furono affissi, e pubblicati i manifesti.

3° perchè la garentia offerta dall' affittatore in persona di D. Domenico Costantini era falsa, per essersi la di costui firma falsificata, conchiudendo, che gl' interessi dell' amministrazione erano stati pregiudicati sì nella nullità dell' affitto, che nella lesione perchè fattesi le nuove subaste era l'affitto cresciuto sino all' annuo estaglio di ducati 500.

Avendo l'Intendente ciò comunicato al Procuratore Regio, perchè il Tribunale si dichiarasse incompetente; il Tribunale con sentenza de' 7 giugno 1816 si dichiarò competente, perchè trattavasi di manutenzione di affitto, allegando varî avvisi dell' abolito Consiglio di Stato.

L' Intendente con deliberazione motivata de' 24 settembre 1816, ha elevato il conflitto, poggiandolo sull' articolo 1° del decreto de'13 dicembre 1808 che disse accordar senza limiti a' Consigli d' Intendenza la co-

gnizione del contenzioso relativamente agli affitti, ed alle rendite de' Demani; non ostante gli avvisi del Consiglio di Stato dal Tribunale allegati, ammessi per fatti veramente parziali, che non potevano distruggere il detto decreto.

Il Consiglio di Cancelleria nella Camera della giustizia e degli affari ecclesiastici riunita a quella delle Finanze, e dell' Interno ha avvertito, che sebbene la contesa di competenza fra il Tribunale civile, ed il Consiglio d' Intendenza del Principato ulteriore nella causa fra il signor Vincenzo Costantini, e l' Intendente circa l' affitto fatto dal Demanio al Costantino de' beni appartenenti ai soppressi Domenicani di S. Marco de Cavoti nel Comune di S. Giorgio la Molara siasi promossa a' termini del decreto de' 13 dicembre 1808: e della intelligenza datavi con gli avvisi dell' abolito Consiglio di Stato; nulla di meno essendo quelle attribuzioni provvisoriamente in vigore cessate colla pubblicazione della legge de' 21 marzo 1817, la quale fissa i limiti delle giurisdizioni fra il potere amministrativo, ed il potere giudiziario, deve secondo il numero tre dell' art. 5° di detta legge la presente controversia, definirsi, col quale tutte le azioni delle pubbliche amministrazioni di qualunque natura sono attribuite al potere giudiziario, eccetto ove cada quistione della legittimità, della validità, o della interpretazione di un atto dell' amministrazione pubblica.

Che nella specie presente trattasi di esser l'affitto fatto dal Demanio attaccato di nullità, per causa della legittimità dell' atto, per non essersi quivi affissi, e pubblicati i manifesti oltre alla inesistenza della garentia richiesta per condizione dell' affitto, per essersi rinvenuta falsa la firma del garante. Ma oltre a ciò viene il contratto impugnato per causa di lesione. Che riguardo alla nullità per causa d' illegittimità dell' atto, è evidente secondo la mentovata legge spettarne la cognizione al Consiglio di Intendenza: non così per l' azione dipendente dalla lesione. La legge ha distinta legittimità, e validità dell' atto, intendendo per la prima il modo, come il contratto deve celebrarsi, e per la seconda le condizioni essenziali per la validità delle convenzioni, che trovansi espresse nell' articolo 1108 del Codice Civile provvisoriamente in vigore, senza le quali l' atto diviene nullo. Ma la lesione non rende invalidi i contratti, e non ne produce la nullità, ma la rescissione specialmente, per parte de' minori colla restituzione in intero, giusta le disposizioni contenute negli articoli 1305, 1306, e 1314, del detto Codice; e l' effetto della lesione è a scelta del convenuto, o di rinunziare all' atto, o al contratto, ovvero di supplire il giusto valore della cosa, a tenore degli articoli 891 e 1681 dell' istesso Codice; il che vieppiù esclude la nullità del contratto, poichè quel che da principio è nullo, non ha bisogno di rescissione, nè una delle parti senza il consenso dell' altra potrebbe farlo sussistere.

Quindi è di avviso, che ai termini del mentovato n. 3° dell' art. 5° della legge de' 21 marzo 1817 il Consiglio d' Intendenza debba procedere sulla quistione della illegittimità dell' affitto. Rapporto poi allo sperimento del giudizio di lesione, debba adirsi il Tribunale Civile.

Approvato con Real Rescritto de' 2 agosto 1817.

Supremo Consiglio di Cancelleria, Camera di giustizia, e degli affari Ecclesiastici, riunita a quella dell' Interno e Finanze.

Non avvi luogo a Sovrana risoluzione per collisione di potere, quando non esista elevazione di conflitto nelle forme legali.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA

Napoli 19 Giugno 1817.

I signori Andrea Lauro Grotta ed Ignazio Panza essendo stati amministratori del Comune di Salerno, ed avendo dato il conto morale dell' amministrazione da essi tenuta per l' anno 1813 fu loro dal Consiglio d' Intendenza significata una partita di duc. 91. 58, per cambio di somme in rame ridotte in argento, e furono condannati a rimborsarla al Comune, riserbando ad essi le ragioni pel ricupero di detta somma contra D. Matteo Guida, ch' era stato il cassiere.

Essi convennero perciò il Guida avanti il giudice di pace. Il Guida avendo opposta l' incompetenza, fu questa eccezione rigettata anche in grado di appellazione dal Tribunale di 1a istanza di Principato Citra con sentenza de' 29 febbraio 1816.

In seguito avendo il giudice di pace deciso in merito, condannò Guida al pagamento di duc. 91. 58, ma avendone questi appellato, il Tribunale di 1a istanza con sentenza de' 12 giugno 1816, lo assolvè dalla dimanda.

Allora i signori Lauro Grotta, e Panza ricorsero al Consiglio d' Intendenza, il quale con deliberazione dei 20 luglio 1816 richiese l' Intendente, perchè elevasse il conflitto. Ma l' Intendente, non stimando forse di doverlo elevare, ed interrogato dal Procuratore Regio, se conflitto si fosse elevato, rispose negativamente.

Questo affare rimesso dal Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia alla consulta del Procurator Generale della Corte di appello di Napoli, si sono dalla medesima discusse varie quistioni nella supposizione di essersi elevato dall' autorità competente un conflitto; anche quella se sia nullo un giudicato profferito da giudice incompetente per ragion di materia, nell' atto che sembra inclinare di doversi il conflitto decidere a pro del potere giudiziario.

Il Supremo Consiglio di Cancelleria nella Camera della giustizia, e degli affari ecclesiastici riunita a quella delle Finanze e dell'Interno a cui ha Sua Maestà questo affare rimesso, ha veduto che per la contesa di competenza fra il Tribunale di 1a istanza di Principato Citeriore, ed il Consiglio d'Intendenza nella causa fra i signori D. Andrea Lauro Grotta, D. Ignazio Panza, e D. Matteo Guida di Salerno non esiste la dichiarazione motivata dell' Intendente di esservi conflitto a' termini dell' art. 7° del decreto de' 16 settembre 1810, benchè quel Consiglio d' Intendenza con deliberazione de' 20 luglio 1816 gliene abbia fatta la richiesta.

Or siccome è vietato coll' art. 16 di detto decreto a tutte le autorità amministrative della Provincia, ad eccezione dell' Intendente, di elevar conflitto; così è di avviso che non essendosi ai termini della legge elevato il conflitto, su la presente causa non vi è luogo a deliberare, non dovendo Sua Maestà occuparsi di contese accademiche.

Supremo Consiglio di Cancelleria — Camera di Giustizia ed Affari Ecclesiastici — Riunita a quella d' Interno e Finanze.

È di competenza del potere giudiziario l'esame della controversia tra i cassieri de' beni d'Ofena e Castel del monte e il signor Bernardino Giuliani pel prezzo di erbe fissato in conciliazione, e non per effetto di contratto regolare colle amministrazioni comunali.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 19 LUGLIO 1817.

Napoli 19 Giugno 1817.

Il Comune di Ofena nella 2ª provincia di Abruzzo ulteriore avendo una montagna denominata Campo imperatore promiscua co'Comuni di Villa S. Lucia, e Castel del monte, ed essendole in aprile 1815 presentata offerta di duc. 1500, ad istanza del signor Nicola Madonna pel fitto degli erbaggi estivi; ricevutasi e postillata dall' Intendente, furono emessi i manifesti per le subaste da farsi nell' Intendenza agli 8 e 13 maggio di quell' anno. Ma per l' ingresso delle vittoriose armi Austriache le subaste rimasero sospese.

In questo stato il sindaco ed i naturali di Castel del monte immisero i loro animali nel pascolo della montagna. L' oblatore Madonna ne reclamò all' Intendente, il quale stimò più prudente, anzichè accordar rappresaglia degli animali, di chiamare que' naturali per mezzo del loro Sindaco, signor Bernardino Giuliani ad un' accomodamento.

Questi si convenne tanto pe' suoi animali ammessi al pascolo, che per i suoi cittadini. La convenzione fu verbale con cui il Madonna cedè il suo dritto: se non che il Consiglio d' Intendenza fa menzione di lettere scritte dal Sindaco Giuliani all' Intendente colle quali egli riconobbe l' obbligo; ed i naturali di Castel del monte pagarono al Madonna duc. 340 promessigli dal Giuliani in compenso di spese, ed in grazia della cessione, come da ricevo che nell' Intendenza fu mostrato.

Restava il pagamento degli estagli a' tre Comuni. Il Sindaco di Ofena spedì la coazione per mezzo di piantoni al signor Giuliani. Questi reclamò al Tribunale di 1ª istanza residente in Aquila, chiamando in garanzia anche il signor Madonna.

All' incontro il Consiglio d' Intendenza a' 31 marzo 1816 diede fuori una deliberazione prescrivendo, che i cassieri di Ofena, e Castel del monte si servissero del loro dritto in esigere le rispettive rate di estaglio dal signor Bernardino Giuliani, salvo al medesimo il dritto di rivalersi per le vie regolari su degli altri naturali di Castel del monte che consumarono gli erbaggi; e che gli fosse anche salvo di sperimentare nel Tribunale civile l' azione che ivi avea istituito contro il Signor Madonna per la restituzione de' duc. 340 ricevutisi per la cessione.

Il Tribunale di 1ª istanza avanti di cui il Giuliani avea ricorso contro la coazione speditagli dal sindaco di Ofena con sentenza de' 26 giugno 1816, si dichiarò competente.

In vista di ciò l' Intendente con deliberazione de' 16 luglio dichiarò esservi conflitto di giurisdizione specialmente sulla considerazione di essersi il signor Giuliani presentato nel Consiglio d' Intendenza.

Il Consiglio di Cancelleria nella Camera della Giustizia e degli Affari Ecclesiastici riunita a quella delle Finanze e dell' Interno, ha osservato che i cassieri di Ofena, e Castel del monte non si sono diretti contro il signor Niccola Madonna per cagione dell' offerta di affitto dall' Intendente accettata onde potesse cadere quistione della legittimità, della validità, o della interpretazione di cotesto atto dell' amministrazione pubblica; ma sibbene contra il signor Bernardino Giuliani, con cui niun atto dell' amministrazione pubblica è interceduto, non potendosi aver per tale una convenzione verbale fatta avanti l' Intendente in qualità di conciliatore, mercè la quale il Madonna cedè al Giuliani i suoi dritti con una indennità, ed un premio; essendo questo un' atto di due privati, non avendo l' Intendente con verun atto amministrativo disonerato il Madonna, e costituito in suo luogo il Giuliani, onde i due Comuni altra azione non possono contro al medesimo rappresentare, che o quella della rifazione di danni per lo pascolo dell' erba senza verun titolo, o l' azione competente al loro debitore Madonna per effetto del di costui contratto verbale a' termini dell' art. 1166 del codice civile provvisoriamente in vigore; in ambi i quali casi si ricade nella regola generale di esame, e di giudizio di un'azione civile, in cui non concorre veruna delle eccezioni contenute nel n.° 3 dell' articolo quinto della legge de' 21 marzo 1817 nulla ostando, che il Giuliani, dopo promosso il giudizio nel Tribunale civile dolendosi della coazione, sia intervenuto nel Consiglio di Intendenza senza opporre l' incompetenza; poichè trattandosi d' incompetenza per ragion di materia, non può nè col silenzio, nè anche coll' espresso consenso prorogarsi una giurisdizione, di cui il giudice non è dalla legge rivestito.

È perciò di avviso che nella causa fra i cassieri di Ofena, e Castel del monte, ed il signor Bernardino Giuliani, a' termini come il giudizio è contestato, debba procedere il Tribunale civile della 2ª. provincia di Abruzzo ulteriore.

Dichiarasi di competenza del potere amministrativo la causa nel possessorio tra la Duchessa di Carinari, e il Comune di Valloscura circa l'esistenza de' dritti ed usi civici sull' ex-feudo di Chiarano, senza pregiudizio delle ragioni delle parti nel petitorio avanti il potere giudiziario.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 19 LUGLIO 1817.

Napoli 21 giugno 1817.

La Duchessa di Carinari D. Laura Mormile vicaria del duca D. Michele Mormile suo figlio, per impedire che l'Intendente della 2.ª provincia di Abruzzo ulteriore non procedesse alla divisione dell'ex-feudo di Chiarano col Comune di Valloscura, con un giudizio di jattanza citò a' 4 febbraio 1817 il sindaco di detto Comune avanti di quel Tribunale di 1.ª istanza a sentir dichiarare, che l'intero territorio di Chiarano fosse di libera pertinenza del Duca suo figlio, e che il Comune non vi rappresentava verun diritto, nè verun uso civico.

Il sindaco citato oppose l'incompetenza del Tribunale e l'Intendente domandò rimettersi l'affare al Consiglio d'Intendenza.

Il Tribunale con sentenza degli 11 marzo 1817 si dichiarò competente, sulla considerazione che trattavasi della cognizione, se il territorio controvertito fosse di libera proprietà del Duca, o diritti il Comune vi avesse, le quali controversie che pria decideansi dalla Commissione feudale, sono state, dopo l'abolizione della medesima, coll'art. 2° del decreto de' 20 agosto 1810 rimesse alla cognizione de'Tribunali ordinari.

L' Intendente con deliberazione motivata de' 7 aprile 1817 ha dichiarato il conflitto.

Il Consiglio di Cancelleria nella Camera di Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici, riunita a quella delle Finanze ed Interno ha avvertito essere bene appoggiate le ragioni sulle quali l'Intendente della 2.ª provincia di Abruzzo ulteriore ha elevato il conflitto, non negando al potere giudiziario la facoltà di decidere in petitorio della proprietà, o della libertà de' fondi controvertiti, ma affermando solo essere nelle attribuzioni dell'Intendenza di procedere alla divisione secondo lo stato possessorio, e di dovere esso conoscere delle quistioni circa il possessorio, quistioni che generalmente in tutte le cause dei privati neppure si appartenevano, nè si appartengono ai Tribunali civili, ma a' giudici inferiori, oggi di circondario, secondo il titolo 4° del primo libro del codice di procedura civile, provvisoriamente in vigore, e l'art. 22 n.° 3 e 4 della legge de' 29 maggio 1817.

Ora, prescindendo che per espressa disposizione degli articoli 25 e 26 del detto codice non potendosi cumulare il petitorio col possessorio, colui che promuove l'azione in petitorio non è più ammesso ad agire in possessorio; per cui il Duca di Carinari non sarebbe più nel caso di promuovere giudizio possessorio avanti le autorità competenti; nulladimeno le controversie che possano sorgere fra gli ex-baroni ed i comuni nella divisione dei demani circa il rispettivo possesso non debbono portarsi avanti il giudice del circondario, dovendo lo stato del possessore amministrativamente

non già giudiziariamente verificarsi, secondo la qual verifica dee la divisione seguire senza pregiudizio del petitorio, giusta l'art. 5° del decreto de' 3 dicembre 1808 le quali leggi sono state conservate dalla clausola derogatoria contenuta nell'articolo 315 della legge de' 12 dicembre 1816, perchè versano su di materie espressamente nella nuova legge non contemplate.

È perciò d'avviso poter il Tribunale civile della 2.ª provincia di Abruzzo ulteriore proceder solo nel giudizio del petitorio, senza impedirsi al potere amministrativo la divisione de' beni, secondo lo stato possessorio che, potrà verificare a' termini delle mentovate leggi, senza pregiudizio delle ragioni delle parti nel petitorio.

L' esame della contestazione tra la Direzione de' demaní di Terra d'Otranto, e D. Gio: Lorenzo Forleo è di competenza del potere amministrativo poichè versa precisamente nella interpetrazione della volontà de' contraenti espressa nella convenzione.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA APPROVATO CON REAL RESCRITTO DEL 9 AGOSTO 1817.

Napoli 12 luglio 1817.

Nel 1792 D. Giovanni Lorenzo Forleo di Francavilla affrancò dal Fisco allodiale le decime feudali de' suoi fondi pel capitale di ducati 3922,20 pagabili a ducati 100 l'anno oltre l' interesse scalare, che ricade al periodo di duc. 0. annui.

Abolite dalla Commissione feudale in parte le decime di Francavilla, ottenne dal Commissario ripartitore una riduzione di duc. 627. 05.

Convenuto di poi dal Ricevitore de' demani avanti il Tribunale della Provincia di Lecce per arretrati, oppose:

1° dover pagare non già annui duc. 100, giusta il convenuto: ma una somma ridotta in proporzione di ducati 627. 05 diminuiti dal capitale.

2° dover ricevere un'altra riduzione del capitale per compenso della franchigia promessagli da' pubblici pesi per cagione della fondiaria sopravvenuta.

Il Tribunale fece dritto alle domande di Forleo.

Il Ricevitore de' demani appellò, chiedendo rimettere l'affare già divenuto contenzioso alla cognizione del potere amministrativo.

La Corte di Appello residente in Altamura, contro le conclusioni del Ministero pubblico, con decisione de' 25 febbraio 1817 si dichiarò competente sul motivo, che trattandosi del doversi parte di prezzo di un capitale, la quistione era attribuita ai Tribunali dalla legge degli 8 agosto 1806 titolo 2°, pagina 2 art. 11, non ostando, che colla legge degli 8 novembre dell'istesso anno l'indennità pe' beni venduti con esenzione da' pesi era stata accordata sul debito pubblico, mentre ciò s'intendea dopo acclarato il dritto da' Tribunali competenti.

L'Intendente della Provincia di Terra d'Otranto con deliberazione motivata de'19 marzo 1817 ha elevato il conflitto, dicendo tra l'altro, che la prima quistione per la proporzionata diminuzione di ducati 100 involve un' articolo d' interpetrazione della mente de' contraenti di conoscenza dell' autorità amministrativa, presso la quale il contratto erasi stipolato, e la seconda quistione tendente a scemare la quantità del debito, per la pretesa indennità della contribuzione, appartenersi anche al potere amministrativo, perchè per siffatte indennità a fine di liquidarne l'importo da pagarsi in cedole, con decreto de' 27 giugno 1806 fu eretta una Commessione, a cui con decreto de' 23 maggio 1810 fu un' altra sostituita, alla quale dovea il Forleo ricorrere, non potendosi confondere il credito in cedole col debito in contanti; e che il dritto del Forleo era perento per non aver adita la suddetta Commessione del debito pubblico in tempo abile, giusta il decreto dei 16 gennaio 1812.

Il Supremo Consiglio di Cancelleria nella Camera di giustizia ed affari ecclesiastici riunita a quella delle finanze ed interno ha osservato, che la prima quistione per la riduzione del pagamento de'ducati 100 versa precisamente nella interpetrazione della volontà de' contraenti espressa nella convenzione se il di loro oggetto sia stato di doversi pagare per affranco del capitale, e riceversi non meno di annui duc. 100: qualunque fosse la somma, ovvero siasi voluto proporzionare il tempo alla qualità della somma totale; la qual quistione sì per la natura della cosa, che per l' art. 8° n.° 3° della legge de'21 marzo 1817, appartiene a' giudici del contenzioso amministrativo.

Sulla seconda quistione poi del rimborso della fondiaria a tenore del patto, con cui fu il capitale del canone alienato con franchigia da pubblici pesi ha rilevato non esservi contesa a fare sul deberi, mentre il debito era certo, nascente da espressa disposizione dell' articolo 3° della legge degli 8 novembre 1806, onde il Forleo non avrebbe dovuto che adire la Commessione del debito pubblico solo a fine di liquidarne la quantità. Ma egli ha trascurato ciò per tutto il dì 15 marzo 1812, ultimo termine dopo tante proroghe prefisse dal decreto de'16 gennaio del detto anno, onde non può dire di esservi un' oggetto di disputa da agitarsi avanti ai Tribunali, se sia o no l' azione estinta, avendolo la legge generalmente definito con avere a tale oggetto anche la Commessione disciolta; e sarebbe contro l' ordine pubblico, ed il voto della legge di potersi suscitare immense liti nei Tribunali per parte di coloro, che sono stati negligenti a farsi liquidare i loro averi sul debito pubblico, non potendo verun giudice metter mano a decidere ciò, a cui la legge ha voluto, che s' imponesse silenzio.

Nè osta punto che il Forleo sia tuttavia debitore di parte del prezzo, perchè l' articolo 3° della legge degli 8 novembre 1806, non ha ammessa veruna distinzione fra compratori di beni dello Stato che avessero già pagato l' intero prezzo, o quegli che rimanessero ancora a pagarlo, avendo generalmente ordinato il rimborso delle franchigie in cedole; il quale stabilimento è fondato nell'ordine pubblico, che non ammette compensazioni fra diverse amministrazioni dello Stato, le quali paralizzerebbero con pubblico danno le diverse percezioni a varî usi pubblici destinate; dovendosi le varie amministrazioni considerare come diverse persone mo-

rali. Quindi è che il Forleo non potea compensare un debito dovuto all' amministrazione del demanio con un credito sull' altra amministrazione del debito pubblico.

Perciò è d'avviso, che per la sola prima quistione, se il capitale abbia a pagarsi a duc. 100 l' anno o meno, abbia a procedere il Consiglio d' Intendenza, e per l' altra non vi è luogo a verun procedimento, tanto di autorità amministrativa, che giudiziaria.

L' esame della causa tra il Circondario di Gragnano, ed i signori Mariconda, ed altri si appartiene al contenzioso giudiziario, poicchè trattasi di escomputo che li fittuari pretendono per mancanza accidentale dei frutti della cosa locata.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 9 AGOSTO 1817.

Napoli 12 luglio 1817.

Il Tribunale di 1a istanza della Provincia di Napoli con sentenza degli 8 marzo 1817, si è dichiarato competente nella causa di escomputo fra i signori Errico, Ferdinando, e Giuseppe Mariconda, i signori Giuseppe Grimaldi, e Gennaro Fontana, e i signori Francesco Cuomo, e Sebastiano Fortunato, per causa dell' affitto delle grana due a tomolo sulla molitura dei cereali di Gragnano contra quel Comune.

L' Intendente della Provincia di Napoli con deliberazione motivata dei 17 Maggio 1817 ha elevato il conflitto, poggiandolo sulla intelligenza delle leggi antecedenti, in quella de' 21 marzo 1817, e supponendo secondo essa la causa di escomputo di competenza del Consiglio d' Intendenza, le quali crede che coll' ultima legge non sian cessate, ma che sian garentite dall' articolo 3° e 4° della medesima, ove spiegasi quali sieno gli oggetti di amministrazione pubblica, senza incaricarsi dell' articolo 5° che costituisce su detti oggetti i limiti del potere amministrativo.

Il Supremo Consiglio nella Camera della giustizia, ed affari Ecclesiastici unita a quella dell' interno e finanze ha osservato che dal Consiglio d' Intendenza di Napoli inutilmente si allegano le antecedenti leggi, le quali sono state provvisoriamente in vigore sul contenzioso amministrativo, e sono cessate colla nuova legge de' 21 marzo 1817 sulla stessa materia.

Che in detta legge nell' articolo 5° è stabilito di non poter giammai appartenere alle autorità incaricate del contenzioso amministrativo l' esame, ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità, e la interpetrazione di un' atto dell' amministrazione pubblica; ed all' incontro nell' articolo 8° è detto, che apparterrà a' giudici del contenzioso amministrativo il conoscere:

1° della validità di tutt' i contratti fatti dall' amministrazione pubblica:

2° della legalità delle solennità adoperate negli stessi contratti ;
3° della interpetrazione e spiegazione de' medesimi, i quali due articoli fissano in una maniera evidente le attribuzioni del potere amministrativo sull' oggetto di non lasciar luogo a discettazione , nè materia a conflitto.

Trattandosi dunque di un' escomputo , che il fittuario pretende per mancanza accidentale de' frutti della cosa locata , nè cadendo in quistione la validità del contratto, la legalità delle sollennità nel medesimo adoperate , e la interpetrazione , e spiegazione dello stesso , è di avviso essere il Tribunale civile della Provincia di Napoli competente.

Appartiene alla cognizione del contenzioso amministrativo l' esame della controversia tra il signor Giambattista Telesio di Cosenza , e taluni comuni , e particolari, poicchè versasi se i cittadini di questi Comuni abbiano occupato il fondo del Telesio , e convertito in strada pubblica , ovvero se costui abbia occupato la strada pubblica.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA , APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 9 AGOSTO 1817.

Napoli 12 Luglio 1817.

Avendo il signor Giambattista Telesio di Cosenza chiusa una strada che transitava per un suo fondo , l' Intendente di Calabria Citeriore , ad istanza de' Comuni di Castelfranco , Marano Principato , e Marano Marchesato , e di D. Giovanni Lionetti , Gaetano Spiriti , e Francesco di Roberto che adirono il Consiglio d' Intendenza , ordinogli di riaprirla.

Il Telesio ne tenne ricorso a quel Tribunale di 1a istanza il quale con sentenza de' 3 maggio 1817 si dichiarò competente , sulle considerazioni , che il padre di Telesio fin dal 1783 avea ottenuto dalla Regia Udienza bando personale , proibendosi il passaggio per detta strada , intimato per editto in varî Comuni, e che niun Comune o particolare essendo comparso erasi definitivamente ordinato di restar fermo ; che l' affare versava sull' esame di una servitù ; e che il potere amministrativo potea prenderne cognizione solo quando non si controvertisse della qualità della strada.

L' Intendente con deliberazione motivata degli 8 maggio 1817 ha elevato il conflitto , sostenendo appartenere al Consiglio d' Intendenza per regola la cognizione di qualunque controversia sulle strade ad eccezione di sentieri o sia strade vicinali , giusta l' art. 6° della legge de' 21 marzo 1817 ; e rileva che la situazione della strada , e il passaggio avutovi dai cittadini di varî Comuni ricorsi escludono l' eccezione del detto articolo 6°.

Il Supremo Consiglio nella Camera di giustizia, ed affari ecclesiastici riunita a quella di finanze ed interno ai termini dell' art. 21 della legge de' 22 dicembre 1816 ha preso in considerazione essere le espressioni dell' articolo 6° della legge de' 21 marzo 1817 generali: attribuendo al pote-

re amministrativo tutte le controversie che insorgeranno sulle strade, vale a dire, che niuna controversia è esclusa, poichè fra tutte le controversie vi ha quella, se il privato neghi di esser pubblica la strada, che egli ha occupata, o in qualunque maniera contenda il diritto del pubblico; il che è maggiormente espresso nella legge, spiegando ancora se le controversie riguardino *l'occupazione di tutta o di parte dell'area delle strade.*

Che l'eccezione alla regola essendo solo se si tratta di sentieri, o sia strade vicinali, ciò non avviene nella specie presente, non trattandosi di due o più vicini contendenti di una servitù, ma di più popolazioni interessate, che pretendono aver dritto ad una pubblica strada.

Che oltre all'incominciare della strada di traversa da luogo pubblico, e finire in luogo pubblico, siccome dal Consiglio d'Intendenza si è considerato, dalla stessa posizione per parte del signor Telesio si ha, che suo padre D. Francesco Telesio fin dal 1783, abbia fatto far bando penale contra tutti coloro che transitavano per quella, facendolo affigere in varî Comuni: dal che siegue, che egli stesso riconobbe non esser controversia con uno o due vicini i quali avrebbe singolarmente notificati, ma esser interesse de' cittadini di molti Comuni che per detta strada transitavano, ai quali fece far divieto penale per via di editto; onde non può la presente contesa portarsi alla eccezione contenuta nel detto art. 6 della legge di trattarsi di sentieri o sia strade vicinali, ma non dubitandosi che i cittadini di più Comuni faccian uso di detta Strada, e che oltre a'varî particolari sien ricorsi al Consiglio d'Intendenza i sindaci de'Comuni di Castel-franco, di Marano principato, e di Marano marchesato; perciò la contraversia sta, se i cittadini di queste popolazioni abbiano occupato il fondo del Telesio, e convertito in strada pubblica, ed abbia questi il diritto di rivindicare la sua proprietà; ovvero se il Telesio abbia occupata la pubblica strada, le quali controversie per espressa disposizione della legge appartengono alla cognizione dei Consigli d'Intendenza.

È perciò di avviso, nella causa introdotta nel Consiglio d'Intentenza fra i signori Giovanni Lionetti, Gaetano Spiriti, e Francesco di Roberto, ed i Comuni di Castelfranco, Marano principato, e Marano marchesato, contra il sig. Giovanni Battista Telesio essere il detto Consiglio d'Intendenza competente.

La contestazione tra D. Tommaso Nocerino, e l'Amministrazione de' demanii è di competenza del contenzioso giudiziario riguardando l'importo di un canone dovuto dal primo alla seconda, e non la legittimità, validità, ed interpetrazione di un' atto dell' amministrazione pubblica.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 16 AGOSTO 1817.

Napoli 12 Agosto.

Avendo il ricevitore de demanî spedite a' 15 maggio 1816 coazioni a D. Tommaso Nocerino di Resina pel pagamento di 15 duc. che disse costui dovere per una annata di canone maturata in dicembre 1815, su di un territorio sito in S. Sebastiano appartenente al soppresso monistero di S. Domenico Maggiore di Napoli, e per altri duc. 2. 76 di attrasso, il Nocerino ne produsse opposizioni citando l'Amministrazione de' demanî avanti al Tribunale di 1.ª istanza di Napoli, asserendo che il suo censo non era che di annui duc. 8. 26 quali avea puntualmente pagati.

Opposta dall'Amministrazione l'incompetenza del Tribunale, questo con sentenza de' 3 luglio 1816 si dichiarò competente.

L' Intendente della provincia di Napoli con deliberazione motivata dei 16 settembre ha elevato il conflitto.

Ciascuna delle due autorità ricorre alle leggi in vigore all'epoca delle rispettive deliberazioni.

Il Supremo Consiglio nella Camera di giustizia e degli affari ecclesiastici unita a quella dell' interno e finanze riflettendo, che le leggi dall'autorità giudiziaria e dal potere amministrativo allegate, provvisoriamente in vigore all' epoca delle loro deliberazioni, han cessato di aver vigore colla legge de' 21 marzo 1817, la quale ha fissate definitivamente le attribuzioni de' due poteri:

E che coll' articolo 5° n.° 3 è data per regola al potere giudiziario la cognizione delle azioni civili di qualunque natura nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità, o la interpetrazione di un' atto dell'amministrazione pubblica:

E d'avviso essere il Tribunale civile della Provincia di Napoli competente.

Le quistioni della causa tra il signor Gio. Bat. Marini e il Comune di Potenza per l'appalto del dazio sul vino sono di competenza del contenzioso amministrativo per la parte che riguarda la validità del contratto che si vuole attaccare per ragione di errore, e del contenzioso giudiziario poi il giudizio di espropria.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 9 AGOSTO 1817.

Napoli 12 luglio 1817.

Il sindaco del Comune di Potenza istituì in quel Tribunale civile un procedimento di espropriazione di alcuni fondi contra il signor Giambattista Marini per un credito di duc. 6339 06. Il titolo di tal credito nasceva da atto notarile per causa di affitto della gabella del vino preso dal Marini alla subasta per gli anni 1813 e 1814.

Il Marini si oppose al procedimento, allegando ;

1° che l' istrumento, che costituiva il titolo del credito non era autentico, nè esecutorio, perchè mancante di alcune formalità prescritte dalla legge sul notariato ;

2° che il credito non era liquido;

3° che la obbligazione contratta dal prenditore del dazio in affitto poggiò su di errore, essendosi mal calcolato il prodotto del dazio su di erronee basi fissate dall'Intendente;

4° che dal preteso credito dovean farsi varie deduzioni per somme pagate, e per escomputo, e per esazioni pendenti, che il Comune dovea ripigliarsi, per essergli mancata la forza per le coazioni, atteso le circostanze de'tempi, e per la mancanza de' tre mesi di affitto, e per grandini cadute nelle vigne di Potenza in luglio 1814, e per minorazione fatta del dazio.

Avendo il Comune conchiuso pel rigetto di tali opposizioni, il Tribunale, supponendo per fatto essersi elevata quistione di competenza, con sentenza de' 5 giugno 1816 si dichiarò competente, su de' motivi che l'eccezioni del Marini in parte eran dirette a distruggere il contratto, ed in parte a distruggerne le conseguenze ; e che l'autorità amministrativa non potea conoscere che della intelligenza de' patti, e non già de' loro effetti legali, riportandosi ad alcuni avvisi dell' abolito Consiglio di Stato.

All' incontro l' Intendente con deliberazione motivata dei 20 luglio 1816 ha elevato il conflitto, dicendo che in tutti gli affari contenziosi, prima di giurisdizione dell' abolita Camera della Sommaria, eran succeduti i Consigli d'Intendenza, fra i quali affari dovean noverarsi tutte le controversie pel pagamento di estaglio, per escomputi, e per dubbi che sorgano nella spiegazione degli atti amministrativi.

Il Supremo Consiglio nella Camera di giustizia, ed affari ecclesiastici, unita a quella dell'interno, e finanze ha osservato, che essendo colla nuova legge de' 21 marzo 1817 cessate le antecedenti leggi provvisoriamente in vigore, ed essendo l'eccezioni del Marini in parte dirette ad annullare il contratto per cagione di errori ne' calcoli del prodotto del dazio fatti dall'Intendente, ed in parte a diminuire il di lui debito per altre cagioni di

deduzioni, e di escomputi, per l'art. 5° n.° 3 e per lo articolo 8° di detta legge la cognizione delle eccezioni dirette ad annullare il contratto per cagion di errore, e per falsi calcoli appartiene al Consiglio d'Intendenza, riguardando la validità o invalidità del contratto a' termini degli articoli 1109, e 1110 del codice civile provvisoriamente in vigore: e tutte le altre cognizioni appartengono per regola al Tribunale civile.

Onde è di avviso, che il Tribunale civile debba continuare a procedere nel giudizio di espropria, e conoscere dell' eccezioni del debitore della seconda specie, inclusa l'autenticità del titolo giusta la legge sul notariato: che il Marini, volendo attaccare la validità del contratto per cagion di errore debba adire il Consiglio d'Intendenza; salvo al Tribunale di decidere, se tal cognizione, da rimettersi al Consiglio d'Intendenza, possa arrestare il corso del giudizio di espropria per esecuzione di obbligo contenuto in atto notarile.

Teatri — Competenza degl'Intendenti in materia.

Sono di competenza de' Tribunali ordinari le controversie tra gl' impresari de' teatri, e gli appaltati, relative alla risoluzione del contratto passato tra loro.

AVVISO EMESSO IL DÌ 7 AGOSTO 1817 DALLA COMMESSIONE DEI PRESIDENTI DELLA G. CORTE DE' CONTI DI NAPOLI, ED APPROVATO DA S. M. CON REAL RESCRITTO DE' 26 AGOSTO 1817.

Essendo insorta quistione fra l'impresario del teatro di Salerno e gli appaltati, dimandando costoro la risoluzione del contratto per lo seguito cambiamento di talune attrici;

Ed avendo il Consiglio d'Intendenza della Provincia dato il suo avviso per la competenza dell'Intendente a giudicar di siffatta controversia;

È nato il dubbio se all' Intendente, ovvero ai Tribunali ordinarî, si appartenga l'esame di quistioni di tal natura.

La Commessione

Considerando che col decreto de' 7 novembre 1811 la Commessione de' teatri nella capitale, e gl'Intendenti nelle Provincie sono rivestiti unicamente, sotto la direzione del Ministero degli Affari Interni, de' poteri necessarî a regolare la polizia interna de' teatri, il progresso dell' arte, il buon successo delle rappresentazioni;

Che per effetto di ciò coll' articolo 22 del cennato decreto sono essi autorizzati a decidere tutte le controversie fra gl' impresarî e gli attori, ma lo stesso non può aver luogo per quelle che insorgono fra gl' impresarî e gli appaltati circa la risoluzione del contratto passato tra loro, dapoichè non essendo le medesime riferibili ad alcuno degli oggetti messi dalla legge sotto la cura di dette autorità, rimangono nella sfera degli affari ordinarî, e debbono per conseguenza essere giudicate dai Tribunali competenti.

È di avviso:

Esser di competenza de' Tribunali ordinarî la quistione in esame.

Si dichiara di competenza del potere giudiziario la quistione tra l'Amministrazione de' demanii e il signor Forleo per lo compenso, e ristoro della fondiaria.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 13 SETTEMBRE 1817.

Napoli 12 Settembre 1817.

Nel 1792, D. Giovanni Lorenzo Forleo di Francavilla in Provincia di Lecce affrancò dal Fisco allodiale le decime feudali de' suoi suoli pel capitale di ducati 3922, 20 pagabili ducati 100 l'anno oltre l'interesse scalare.

Abolite dalla Commissione feudale in parte le decime di Francavilla il Forleo ottenne dal Commessario Ripartitore una riduzione di ducati 627. 05 sul capitale da lui dovuto.

Successivamente il Ricevitore de' demani convenne innanzi al Tribunale della Provincia di Lecce il Forleo al pagamento degli arretrati.

Oppose costui di non dover pagare annui duc. 100 giusta il convenuto, ma una somma ridotta in proporzione di ducati 626, 05 diminuita nel capitale. Oppose pure doverscgli accordare altra riduzione del capitale, per compenso della franchigia da' pubblici pesi pattuita nel contratto, attesa la fondiaria sopravvenuta.

Il Tribunale ammise le domande del Forleo.

Il Ricevitore de'demani ne appellò presso la già Corte di Appello di Altamura, chiedendo di rimettersi l'affare divenuto contenzioso al potere amministrativo.

La Corte di Appello si dichiarò competente con decisione de' 25 febbraio del corrente anno.

L'Intendente della Provincia con deliberazione motivata de' 19 del seguente mese di marzo elevò il conflitto.

Con Ministeriale de' 3 maggio spedita dal Ministero di Grazia e Giustizia venne rimesso all'esame del Supremo Consiglio nelle Camere riunite l'additato conflitto.

Proposto l'affare nel dì 1° luglio, le Camere osservarono, che la prima quistione per la riduzione del pagamento degli annui duc. 100 versava precisamente nell'interpetrare la volontà de' contraenti espressa nel contratto passato con Forleo; e come tale, attento il disposto nell'art. 5° n.° 3° della legge de' 21 marzo, si apparteneva la conoscenza di tal quistione al potere amministrativo.

Per la seconda quistione poi del rimborso della fondiaria giusta il patto spiegato nell'istrumento, con cui fu il capitale del canone alienato con franchigia de' pubblici pesi, osservarono, che sul deberi non cadeva controversia, giacchè il debito era certo, ma dovea egli attenderne la liquidazione dalla Commessione del debito pubblico, che trovavasi stabilita per simili oggetti. Or avendo egli il Forleo trascurata tale liquidazione per tutto il dì 15 marzo 1812, nella qual'epoca restò la Commessione disciolta, ed estinta la sua azione: niun diritto gli potea ulteriormente com-

potere, e se tanto si fosse permesso, sarebbe stato contro l' ordine pubblico, ed il voto della legge, potendosi suscitare immense liti ne' Tribunali per parte di coloro, che non curarono la liquidazione de' loro averi sul debito pubblico.

Su queste considerazioni le Camere furono di avviso, che per la sola prima quistione, se il capitale pagar si dovea a duc. 100 l'anno, o meno dovea procedere il potere amministrativo, per l' altra poi del rimborso della fondiaria, che non vi era luogo a verun procedimento tanto di autorità amministrativa, che giudiziaria.

Sua Maestà in data de' 9 del prossimo passato agosto, siccome si benignò di approvare l' avviso del Supremo Consiglio dato sulla prima quistione di dover procedere cioè, il potere amministrativo, così per la seconda quistione per lo rimborso della fondiaria, avvertì il Consiglio, che non dovea dar parere sul merito, ma soltanto sulla competenza, ed all' effetto, anche sulla seconda quistione, avesse dato il suo parere per la competenza medesima.

In questo stato essendosi posto in discussione l'affare è insorto il dubbio, se la quistione di competenza sul secondo oggetto del rimborso preteso da Forleo per la fondiaria dovesse regolarsi col disposto del decreto dei 12 settembre 1810; ma si è riflettuto, che il caso di cui si parla nel citato decreto, non è applicabile al caso in quistione, poichè il decreto suppone un' azione, che siasi dedotta, ma nel caso di Forleo si tratta di una eccezione da lui opposta all' azione del demanio, per lo pagamento degli arretrati. Si è osservato pure, che colla legge de' 21 marzo ultimo fu derogato al disposto nel citato decreto, quando anche fosse stato adattabile, poichè tranne la interpetrazione de' contratti, e l' esame della validità di essi delegato al potere amministrativo; per tutte le altre azioni di qualunque natura sieno, sono rimesse alla cognizione del Tribunale ordinario.

In conseguenza di tali osservazioni le Camere sono di avviso, che sulla seconda quistione promossa dal Forleo per lo compenso e ristoro della fondiaria il potere giudiziario sia competente.

Del potere giudiziario è la competenza sulla causa tra il Cardinale, Pignatelli D. Oronzio Rinaldi, D. Tommaso Valiante e la Cassa di ammortizzazione per canoni arretrati.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 13 SETTEMBRE 1817.

Napoli 29 agosto 1817.

In esecuzione di Sovrano comando partecipato dal Ministro dell'Interno con Ministeriale del 18 giugno 1817.

Il Cardinale D. Francesco Pignatelli con istrumento del dì 23 gennaio 1793 concedè in enfiteusi a D. Tommaso Valiante i beni e rendite della badia sita nel vallo di Novi in Principato Citra.

Lo stesso Valiante procedè all'affrancazione del canone che corrispondea per detta badia, a lui conceduta in enfiteusi.

Al Cardinal Pignatelli succedè l'Abate D. Oronzio Rinaldi residente in Roma. Costui convenne nel Tribunale civile di Napoli l'enfiteuta Valiante al pagamento di alcuni arretrati a causa del canone di detta badia, non conteggiati colla Cassa di ammortizzazione in tempo dello affranco.

Valiante oppose di avere affrancato il canone colla Cassa di ammortizzazione, e che essendovi debito, dovea questa soddisfarlo.

La Cassa di amortizzazione chiamata in causa, oppose all'attore, che quando anche avesse diritto agli arretrati, dovea sperimentare le sue ragioni presso il potere amministrativo, giusta il decreto de' 6 ottobre 1814.

Il Tribunale civile con sentenza del di 25 gennaio corrente anno sulla considerazione, che non trattavasi di decidere della validità o nullità dell'affrancazione del canone, nè di controversie relative all'interpetrazione del contratto, le quali a tenore de'termini della legge dei 4 maggio 1810 appartenevano al potere amministrativo; ma trattavasi di astringere l'enfiteuta, o la Cassa di ammortizzazione a pagare una rata di canone arretrato, e sulla considerazione ancora, che il decreto de' 6 Ottobre 1814 imponeva alla Cassa di tenere un conto separato de'prodotti degli affranchi, ma non toglieva al potere giudiziario la facoltà di conoscere della pertinenza degli arretrati, si dichiarò competente.

Per contrario il signor Intendente di Napoli, dietro l'avviso del Consiglio d'Intendenza il quale sostenne, che anche trattandosi di pagamento di una rata del canone controvertito, dovea procedere il potere amministrativo, giusta la legge de' 12 dicembre 1816, e l'articolo 11 del decreto dei 6 Ottobre 1814 elevò il conflitto di cui diè comunicazione al Regio Procuratore del Tribunale civile.

Il Supremo Consiglio nelle Camere riunite di giustizia, interno e finanze ha avvertito, che avendo il Tribunale civile della Provincia di Napoli colla sua sentenza dei 25 gennaio corrente anno chiaramente limitata la sua giurisdizione sulla domanda di astringersi o l'enfiteuta Valiante, o la Cassa di ammortizzazione al pagamento di una rata de' canoni arretrati, dichiarando di non trattarsi dell'esame della validità o invalidità

del contratto, riconoscendo così non essere questo esame di sua competenza.

Visto perciò l'art. 5° n.° 3° della legge de' 21 marzo 1817 con cui è al potere giudiziario attribuita la cognizione delle azioni di qualunque natura, ove non sorga quistione della validità, o invalidità di un' atto dell' amministrazione pubblica; è di avviso essere il Tribunale civile competente a' termini della sua dichiarazione.

Al contenzioso amministrativo si appartiene la cognizione della causa tra D. Ignazio Cav. Lavagna e il Comune di Reggio per una strada pubblica sul fondo del primo, cui si valeva dallo stesso sostituire altra all' estremità del suo fondo.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 25 OTTOBRE 1817.

Napoli 16 Ottobre 1817.

Il cavaliere D. Ignazio Lavagna della città di Reggio pretese nel Tribunale civile della provincia chiudere una strada che traversa il suo fondo sito in contrada le Sbarre, offerendosi di aprirne un'altra all' estremità dello stesso fondo. La strada suddetta unisce le altre due pubbliche strade così dette della Sbarra superiore, ed inferiore.

Il sindaco di Reggio notificato oppose l'incompetenza del Tribunale civile, dovendo di tal causa conoscere il potere amministrativo.

Il Tribunale civile con sua sentenza del dì 21 marzo, si dichiarò competente, rigettò le opposizioni del sindaco, condannandolo pure alle spese.

Il Consiglio d'Intendenza per contrario con sua decisione del dì 6 agosto dichiarò la sua competenza, ed in seguito l' Intendente della provincia a' 27 dello stesso mese di agosto elevò il conflitto.

L' esame di questa contesa giurisdizionale con due Ministeriali, la prima del dì 6 dello spirante Settembre per lo Ministro dell'Interno, la seconda de' 10 dello stesso mese per lo Ministro di Giustizia venne rimesso al Supremo Consiglio nelle Camere riunite di Giustizia ed Interno.

Discusso l' affare, il Consiglio nelle Camere divisate ha avvertito, che coll' art. 6° della legge del dì 21 marzo ultimo, tranne i sentieri o sia le strade vicinali, tutte le controversie che insorger possono sulle altre strade, si appartengono ai giudici del potere amministrativo.

È quindi d' avviso che il potere amministrativo sia competente.

Il giudizio pronunziato dal contenzioso amministrativo in una causa di escomputo pria della pubblicazione della legge de' 21 Marzo 1817 deve avere la sua esecuzione abbenchè con questa legge si dichiarasse la competenza di siffatte quistioni del potere giudiziario.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 29 NOVEMBRE 1817.

Napoli 6 Ottobre 1817.

Nell'anno 1802 Niccola de Ovidiis prese in fitto per anni nove dalla camera allodiale tutt' i beni, che ella possedeva nel comune di Risenti per l'annuo estaglio di duc. 574.

Nel 1805 il fittuario cessò di pagare il convenuto estaglio, e dedusse giudizio di escomputo per varî capi presso l'allora Regia Udienza provinciale. Questa causa non fu decisa.

Nel 1809 andando in debito lo stesso fittuario de Ovidiis di tre annate di estaglio venne premurato al pagamento dalla Direzione del demanio succeduta alla camera allodiale.

Il fittuario rinnovò la domanda di escomputo presso il Consiglio d'Intendenza. Questo con decisione de' 16 giugno 1810 dietro l' esame de'dedotti capi di escomputo, taluni ne rigettò, altri ne ammise a favore del fittuario.

Nel 1814 al 1° luglio il Demanio citò il de Ovidiis innanzi al Tribunale civile per sentirsi condannare al pagamento di lire 11455 di estagli arretrati, nè la causa fu decisa.

In febbraio 1815 la Direzione del demanio presentò al Consiglio d'Intendenza la liquidazione degli escomputi accordati colla decisione dello stesso Consiglio dell'anno 1810, ed un conto dal quale risultava il fittuario de Ovidiis debitore di duc. 2613. 18 e ne dimandò il pagamento.

Notificato il fittuario nulla oppose, e il Consiglio di Intendenza con altra decisione de' 23 marzo 1817 lo condannò *insolidum* col suo fideiussore al pagamento delle somme contenute nella liquidazione.

In esecuzione della decisione suddetta passata in giudicato, il Demanio sotto il 3 luglio rinnovò contro del de Ovidiis l'ordine del pagamento. Costui comparendo nel Tribunale civile fece opposizione al novello ordine del pagamento, ed attaccò la competenza del Consiglio d' Intendenza.

Il Tribunale civile in data de' 9 luglio con sua sentenza in contumacia del Demanio si dichiarò competente sulla considerazione 1° che sebbene i gravami contro le decisioni de'Consigli d'Intendenza per virtù dell'articolo 10 della legge de'29 maggio esaminar si debbono dalla G. C. de'conti, ciò però dovea intendersi per quegli affari ch' erano di competenza del Consiglio d' Intendenza: 2° che la causa era la stessa che quella indrodotta fin dal 1814 presso il Tribunale: 3° che il Tribunale era competente, poichè non cadeva in discussione la validità, legittimità o interpatrazione del contratto attento il disposto nell' articolo 5° n.° 3 della legge de'21 marzo 1817.

Per contrario l'Intendente della Provincia sotto il di 19 agosto elevò

il conflitto giurisdizionale, sostenendo di appartenersi al Consiglio d'Intendenza la conoscenza della causa per le seguenti ragioni.

1° Che il fatto di essersi fin dal 1814 dedotta la stessa causa nel Tribunale civile non era di ostacolo; giacchè l'azione non fu proseguita.

2° Che la decisione del Consiglio d'Intendenza de'17 marzo per non essersi attaccata con veruno legittimo gravame avea fatto passaggio in cosa giudicata, ed in esecuzione del giudicato si era passato innanzi agli ordini di pagamento contro il de Ovidiis.

3° Che nell'articolo 81 della legge de' 30 gennaio 1817; era chiaramente spiegato di appartenere a'Consigli d'Intendenza le domande in compensazione, o indennità di escomputi, o diminuzione del prezzo di affitti per mancanza di tutto, o parte della cosa locata, e tuttociò che concerne l'esecuzione delle clausole d'affitto.

In questo stato con due Reali rescritti il 1° de' 30 agosto 1817 pel Ministero dell'Interno, il secondo dei 13 settembre per lo Ministero di Grazia e Giustizia si trova rimesso detto affare all'esame del Supremo Consiglio nelle Camere riunite di Giustizia e Finanze.

Il Supremo Consiglio nelle indicate Camere avendo discusso l'affare, ha avvertito, che se attender si volesse il disposto nell'articolo 5° n.° 3° della legge de'21 marzo pubblicata a 5 del seguente aprile 1817 col quale sta prescritto che l'esame ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità, o l'interpetrazione d'un atto dell'amministrazione pubblica, si appartengono al potere giudiziario, l'oggetto presente poichè non riguardante la legittimità, la validità, o l'interpetrazione dell'atto, sarebbe di competenza del Tribunale civile; ma siccome la decisione del Consiglio d'Intendenza nella presente causa contro il fittuario de Ovidiis fu profferita nel giorno 23 marzo prima della pubblicazione della sopraddetta legge, allorchè reggeva la disposizione dell'articolo 81 del decreto de'30 gennaio 1817 provvisoriamente in vigore, per la quale tutte le cause di escomputo erano provvisoriamente della competenza del Consiglio d'Intendenza, così da tali avvertenze risulta di non potersi mettere in dubbio che la decisione del Consiglio d'Intendenza già passata in cosa giudicata debb'avere la sua esecuzione, nè egli, il de Ovidiis, può evitare gli effetti del giudicato stesso presso il Consiglio d'Intendenza da cui fu emesso.

Per tali motivi le Camere sono di avviso, che il potere amministrativo sia competente.

Nei giudizii di usurpazione di terre dell' amministrazione dei demanii, il potere giudiziario è competente.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON REAL RESCRITTO DEI 20 DICEMBRE 1817.

Napoli 5 Dicembre 1817.

D. Giuseppe Folino di Conflenti in Calabria Citra in febbraio del 1814 produsse offerta per l'acquisto di un fondo denominato *Scala Sottana* del soppresso monastero di Corazzo in Soveria a' termini della legge de' 4 maggio 1810. Il Consiglio d' Intendenza della provincia, osservata l'offerta anzidetta, ed anche i ruoli fondiarî, e il catasto provvisorio, vide che in questi non era rapportato il fondo *Scala Sottana* su di cui era caduta l' offerta, ma sibbene il fondo denominato *Scala Corazzo*. Supponendo quindi, com' era in effetti, che il fondo detto *Scala Sottana* fosse una parte del fondo *Scala Corazzo*, incaricò il Direttore del demanio perchè avesse verificato questo fatto. Il Direttore ne incaricò un Controloro. Questi si portò sul luogo, e verificò, che il fondo *Scala Sottana*, a cui si rapportava l' offerta del Folino formava una parte del fondo *Scala Corazzo*, la quale parte misurata, si trovò di tomoli 95, alle quali fu dato il valore di lire 3630 ragguagliato sulla rendita di annue lire 72 e centesimi 60.

Dietro queste deliberazioni a' 2 marzo 1814 fu stipulato l' istromento per la vendita del territorio *Scala Sottana* in tomoli 95 a prò del Folino, il quale, dopo l' approvazione dell' allora Ministro delle Finanze, ne ricevè il possesso.

In seguito del contratto già stabilito si credè nel dritto D. Giuseppe Folino a far seguire il passaggio di quota su i ruoli fondiarî in testa sua.

Per parte del Demanio si fece supporre, che nell'operazione del mentovato passaggio di quota su i libri fondiarî, il compratore Folino, in vece d' intestarsi il fondo comprato *Scala Sottana*, s' intestò il fondo *Scala Corazzo*, ed in tal modo egli venne ad appropriarsi, oltre il territorio designato col nome *Scala Sottana* di tomoli 95 l' intiero territorio *Scala Corazzo* dell' estensione di tomoli 1100 e più.

In tale stato il Demanio sotto il dì 27 febbraio dell' anno corrente 1817 con atto di citazione presso il Tribunale civile della Provincia impugnò il contratto di vendita stipulato a 2 marzo 1814 a prò del Folino, sul motivo di esser nel contratto istesso intervenuto dolo, ed errore, mentre il compratore in vece delle tomola 95 comprate, si avea appropriato l'intero fondo di una estensione di gran lunga maggiore.

Di tal giudizio promosso dal Demanio D. Giuseppe Folino ne diè conoscenza al Consiglio d' Intendenza, il quale con sua decisione motivata dichiarò la sua competenza, e l' Intendente della Provincia, adottando i motivi del Consiglio d' Intendenza, elevò il conflitto.

Con due Ministeriali, la prima de' 4 prossimo caduto ottobre per lo Ministero dell' Interno, la seconda degli 8 dello stesso mese per lo Ministero di giustizia trovasi il conflitto mentovato rimesso all'esame delle Ca-

mere riunite di Giustizia, e Finanze del Supremo Consiglio di Cancelleria.

Le Camere avendo seriamente discusso l' affare hanno osservato di non potersi mettere in dubbio che il Demanio prima della vendita fece procedere alla segregazione del fondo detto *Scala Sottana* dall' altro fondo detto *Scala Corazzo*, con farlo misurare e confinare, per cui non vi è controversia nè per la validità nè per la interpetrazione del contratto; ma si tratta solo della pretensione del Demanio di avere il compratore usurpato sul contiguo fondo detto *Scala Corazzo* invenduto; in conseguenza non si tratta che di un giudizio di usurpazione, che in possessorio, o in petitorio appartiene al potere giudiziario, perciò sono di avviso dovere procedere come competente il potere giudiziario.

Dichiarasi di competenza del potere giudiziario la causa tra Domenico de Luca e l' Amministrazione delle scuole militari, trattandosi di atti di esecuzione per vendita e restituzione di alcuni mobili pegnorati.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON REAL RESCRITTO DEI 26 DICEMBRE 1817.

Napoli 16 Dicembre 1817.

Domenico de Luca prese in fitto dalla Reale Amministrazione delle scuole militari tre botteghe nel recinto del Castello Nuovo per uso di vendere commestibili.

Andando detto inquilino in attrasso di pigione, l' Amministrazione fece procedere al sequestro e vendita dei commestibili in dette botteghe esistenti. Fè del pari sequestrare tutti gli altri utensili che nelle medesime si rinvennero.

L' inquilino de Luca ricorrendo presso il Giudice di Pace del quartiere S. Giuseppe, domandò restituirsegli duc. 200 che disse ritratti dalla vendita de' commestibili, restituirsegli il prezzo degli altri oggetti sequestrati, essere indennizzato di tutt' i danni, spese, ed interesssi, e ripristinato nell' uso delle tre botteghe.

Il Giudice di pace con sua sentenza de' 5 ottobre 1816 in contumacia dell' Amministrazione la condannò a pagare in prò del de Luca i duc. 200 ritratti dalla vendita dei commestibili, rispetto al pagamento degli altri oggetti commise una perizia a fine di sapersene il valore, e si riserbò la provvidenza sulla indennità, e ripristinazione nell' esercizio delle botteghe.

L' Amministrazione in data de' 5 dicembre 1816 appellò di tal sentenza al Tribunale civile colla espressa protesta, che l' appello non le impediva di opporre l' incompetenza del potere giudiziario, come in effetti l' oppose.

Il Tribunale civile in data 15 febbrajo 1817 annullò la sentenza del Giudice di pace, dichiarò incompetente lo stesso giudice e dichiarò competente il Tribunale civile.

Successivamente in data 8 giugno del corrente anno 1817 l' Intendente di Napoli, dietro l' avviso del Consiglio d' Intendenza, elevò il conflitto, il di cui esame con Ministeriale de' 12 del trascorso luglio per lo Ministero dell' Interno, trovasi rimesso al Supremo Consiglio nelle Camere riunite di giustizia, e degli affari ecclesiastici, dell'Interno, e Finanze.

Il supremo Consiglio nelle indicate camere ha osservato che l' azione in restituzione di mobili, e del loro prezzo malamente alienati per causa di pigione dovuta da D. Domenico de Luca all' Amministrazione delle scuole militari, non può non appartenere al potere giudiziario per l' art. 5° n.° 3 della legge de' 21 marzo 1817; non trattandosi nè della validità, nè della interpetrazione del titolo di affitto, il quale è atto amministrativo giacchè non esiste veruna controversia del debito, ma solo della nullità degli atti di esecuzione, e vendita de' mobili seguita per causa del debito, e della restituzione degli utensili invenduti, la qual cognizione è del potere giudiziario, non meno per regola, com' è detto nel citato articolo 5°, che per appartenere al medesimo potere giudiziario la cognizione degli atti, e degl' incidenti per la vendita de' beni mobili, o per la espropriazione in forza de' titoli amministrativi, giusta l' art. 27 della citata legge.

È quindi di avviso di esser competente il potere giudiziario, e dovere perciò il Tribunale civile procedere.

Il giudizio di nullità di un contratto passato colla Cassa d'ammortizzazione per l' affrancazione di un censo enfiteutico, è di competenza del contenzioso amministrativo; se però si elevi controversia di proprietà, e di libertà de' fondi affrancati, e dalla risoluzione di tale controversia dipenda la decisione della nullità del contratto, in tal caso il potere amministrativo sospendere deve la sua decisione, e rinviare le parti innanzi al potere giudiziario.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 7 FEBBRAJO 1818.

Napoli 16 Gennajo 1818.

Con istromento de' 27 gennaio 1794 per notar Tommaso Mazza di Napoli, D. Tommaso Valiante ebbe conceduti in enfiteusi dal defunto Cardinale D. Francesco Pignatelli, e dal fu Duca di Monteleone D. Ettore Pignatelli i beni della badia di S. Maria a Pattano nel vallo di Novi a terza generazione soltanto sotto l' annuo canone di duc. 1100.

A 24 agosto 1811 l'enfiteuta Valiante affrancò presso la Cassa di ammortizzazione l' indicato canone di D. 1100.

L'attual Duca di Monteleone, dopo la morte del Cardinale avvenuta nel 1815, comparendo nel Tribunale civile di Napoli disse di nullità della enfiteusi riportata da D. Tommaso Valiante, poichè i beni della badia al

tempo del contratto erano soggetti a maggiorato; perchè il padronato della badia era laicale, non Ecclesiastico; perchè l'entiteusi non era perpetua, ma temporanea essendo limitata alla sola terza generazione; e finalmente perchè i canoni temporanei e quelli de' benefizi laicali non erano soggetti all' affranco.

L' enfiteuta Valiante nelle sue difese sostenne il contrario, e nello stesso tempo chiamò in garanzia la Cassa di amortizzazione. Questa sostenne la validità del contratto di affranco che disse eseguito a norma della legge, ed oppose l' eccezione d' incompetenza, poichè, trattandosi di esaminarsi se l' atto del Governo contenente l' affrancazione era valido o no, la cognizione di questo articolo si apparteneva al potere amministrativo.

Il Tribunale civile con una sentenza de' 25 gennajo 1817 sul riflesso che la disputa non riguardava l' intelligenza del contratto o l' omissione delle forme, ma sibbene si trattava di esaminare il dritto di proprietà de' fondi censiti, e la qualità de' mezzi, su de' quali il Duca di Monteleone avea fondato la sua domanda, i quali mezzi determinavano la qualità del giudice, che dalla contesa preambula del dominio dipendeva la legittimità dell' affrancazione, dichiarò la sua competenza per decidere de' mezzi su' quali erasi fondata la dimanda della nullità dell' affrancazione.

Comunicata la sentenza al potere amministrativo, il Consiglio d' Intendenza, in data de' 16 maggio dello stesso anno corrente, con sua decisione sull' appoggio della legge del 4 maggio 1810, e dell' articolo 8° della legge dei 21 marzo 1817, colle quali si attribuisce al potere amministrativo la conoscenza della validità o invalidità dei contratti di affranco; e che il solo esame della quistione del padronato elevato dal Duca di Monteleone, come riguardante la proprietà, si apparteneva al potere giudiziario, dichiarò la sua competenza nella causa della validità dell' affranco, e la sua incompetenza nella causa del padronato; ed in seguito di questa dichiarazione l' Intendente elevò il conflitto.

Con due Ministeriali, la prima de' 18 giugno per lo Ministero dell' Interno, la seconda del dì 13 dicembre per lo Ministero di Giustizia si trova rimesso il conflitto indicato all' esame delle Camere riunite di Giustizia ed Interno del Supremo Consiglio di Cancelleria.

Le Camere avendo posto in discussione l' affare, attesochè l' azione del Duca di Monteleone, in qualunque modo concepita, non ha altro oggetto che la osservanza dei patti enfiteutici dal Valiante stipulati, e questi sol per eccezione può opporre l' affrancazione del canone da lui fatta alla Cassa di Ammortizzazione; perciò il contratto fatto da Valiante colla Cassa di Ammortizzazione può venire solo in esame per incidenza, come titolo del possessorio, ma tal quistione non versa propriamente sulla validità del contratto, ma su la efficacia legale se osti al terzo non contraente.

Attesocchè per decidersi della validità, o invalidità di un contratto che non può essere se non un oggetto fra i contraenti, non per colui che non ha contratto, e viene a chiedere per effetto di altro contratto, e di altro titolo, dee precedere la decisione su detta azione estranea dal contratto di affrancazione, la quale aggirasi sulla natura de' beni della badia,

se di qualità ecclesiastica, ovvero laicale, e di privata proprietà, anche per la legge abolitiva de' padronati di epoca precedente all' affrancazione, la qual proprietà dal Duca di Monteleone si vanta, e dal Valiante s' impugna. Contenendo dunque tal preambula quistione una quistione di proprietà interdetta colla legge de' 21 marzo 1817 al potere amministrativo, qualunque sia per essere la influenza sulla validità o invalidità del contratto, la cui cognizione fra i contraenti spetterà al Consiglio d' Intendenza; il Tribunale Civile di Napoli ha ben dichiarata la sua competenza colla seguente circoscrizione.

» Si dichiara competente per decidere de' mezzi su i quali è fondata » la dimanda della reluizione.

Sono perciò di avviso essere il Tribunale civile della Provincia di Napoli competente a' termini della sua dichiarazione.

Approvato col seguente Real Rescritto.

Ministero di Stato di Grazia e Giustizia,

Napoli 7 Febbraio 1818.

Avendo fatto presente a S. M. il parere delle due Camere di Giustizia e degli Affari Interni del Supremo Consiglio di Cancelleria sul conflitto elevato dall' Intendente di Napoli nella causa tra il Duca di Monteleone, e D. Tommaso Valiante relativamente alla nullità del contratto passato colla Cassa di ammortizzazione per l'affrancazione del censo enfiteutico su i beni della badia di S. Maria a Pattano, la M. S. ha risolulo che la competenza nell'azione di nullità intentata dal Duca di Monteleone appartiene al potere amministrativo, ma dove s' incontri controversia di proprietà, o di libertà de fondi affrancati, e dalla risoluzione di tale controversia dipenda la decisione della nullità del contratto, in tal caso il potere amministrativo sospenda la sua decisione, e mandi le parti innanzi al potere giudiziario, per decidersi la detta controversia, a norma dell' art. 5° della legge de' 21 marzo 1817.

Nel Real Nome comunico a V. E. la Sovrana determinazione per l' uso che convenga.

Competenza ne' giudizi per affrancazioni di canoni dovuti alla Cassa di Ammortizzazione.

Napoli 7 Marzo 1818.

Direzione della Cassa di Ammortizzazione.

L' affare per cui diriggo a lei il prsesente mio uffizio, riguarda una pendenza fra il sig. Salvatore Pirozzi , ed i compadroni della cappellania di S. Barbara in Maddaloni. E laddove l' affare suddetto è per Ministeriale disposizione rimesso alla decisione di cotesto Consiglio d' Intendenza , ho il vantaggio perciò di trascriverle la lettera Ministeriale a me pervenuta dietro un mio rapporto , ond' ella rilevandone il contenuto possa devenire a quanto essa Ministeriale prescrive , prevenendola , che le carte analoghe le verranno presentate dalle parti interessate.

Ecco dunque il tenore della lettera.

» Fu da me rimesso per esame alla Commessione dei Presidenti della G. C. il dubbio suscitato nel di lei rapporto de' 29 novembre , se cioè in contravvenzione del decreto de' 18 settembre 1816 si fosse a Salvatore Pirozzi permessa l' affrancazione di un canone di ducati 47 sulla Cassa di Ammortizzazione dovuto da lui alla Cappella di S. Barbara in Maddaloni per essere questa di padronato familiare , in conseguenza , se dovesse quella annullarsi.

« La Commessione , partendo dall' art. 18 della legge de' 4 maggio 1810 , fu di avviso di dovere le parti adire il Consiglio d' Intendenza, come autorità competente in siffatta quistione. Avendo però in seguito consultato su tale articolo il Ministro di Grazia e Giustizia, il medesimo mi ha risposto quanto segue :

» Letto il suo pregiato foglio de' 21 dello scorso mese relativo all' affrancazione fatta dal sig. Salvatore Pirozzi di un censo dovuto alla Cappella di S. Barbara di Maddaloni , di riscontro al medesimo, ho l' onore di far conoscere a V. E. la risoluzione presa da S. M. nel Consigtio de' 3 del corrente mese nel conflitto di giurisdizione insorto nella causa tra il Duca di Monteleone , ed il sig. Tommaso Valiante.

» Dessa può servire di norma pel caso simile di cui parla la sua Ministeriale. Era quistione di sapere , se i Giudici del contenzioso amministrativo , ovvero quelli del contenzioso giudiziario fossero competenti a procedere nelle azioni di nullità per affrancazione di censo fatto dal sig. Valiante su taluni beni , che avea avuto in enfiteusi da alcuni antenati del Duca di Monteleone. Questi ne chiedea l' annullamento.

» S. M. ha risoluto , che il potere amministrativo sia competente a procedere sull' azione di nullità intentata nel soggetto caso dal Duca di Monteleone.

» Ha nel tempo stesso S. M. risoluto che qualora il potere amministrativo s' incontri in controversia di proprietà di fondi , e dalla risolu-

zione di tale controversia dipenda la decisione della nullità del contratto, debba sospendere la sua decisione, ed inviare, le parti al potere giudiziario. Questo dovrà decidere tal controversia a norma dell'art. 5° della legge de' 21 marzo 1817 ».

Io le partecipo il tutto, sig. Direttore, per la di lei intelligenza, e perchè a norma della decisione Sovrana resa come sopra, in casi simili possa ella dare le disposizioni analoghe nella quistione sorta nell'affranco fatto dal sig. Pirozzi del canone suddetto.

Le cause di escomputo e di rescissione di contratti tra lo Stato, i Comuni, e gli Stabilimenti pubblici in contradizione co' particolari, sono di competenza del potere giudiziario, meno però il caso in cui nei contratti di fitto siavi apposto il patto di rinunzia in termini assoluti o in casi particolari all'escomputo.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 28 Marzo 1818.

È insorto il dubbio, se la decisione delle cause di escomputo, e di rescissione de' contratti, che potranno aver luogo tra lo Stato, i Comuni, e li Stabilimenti pubblici da una parte, o gli affittatori dall'altra, appartener dovesse a' Tribunali ordinari, ovvero a'Consigli d'Intendenza.

Avendo rassegnato a S. M. il parere emesso dalla Camera di Giustizia del Supremo Consiglio di Cancelleria sul dubbio anzidetto, la M. S. ha dichiarato che le cause di sopra indicate sono di competenza dell'ordine giudiziario a norma dell'articolo 5° n.° 3° della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. Nel caso però, in cui ne' contratti di affitto sia intervenuto patto, col quale siasi rinunziato in termini assoluti o in casi particolari all'escomputo, S. M. ha dichiarato che la competenza di tali cause è del potere amministrativo a norma dell'articolo 8° n.° 3° della citata legge de'21 marzo 1817.

Nel Real Nome partecipo alle SS. LL. questa Sovrana determinazione, perchè la passino all'intelligenza de' Collegi presso de'quali esercitano le funzioni del pubblico Ministero, e ne curino l'esatto e dovuto adempimento.

Questo Sovrano Rescritto è stato preceduto dal seguente parere del Supremo Consiglio di Cancelleria.

Estratto del processo verbale della seduta del Supremo Consiglio di cancelleria de' 21 febbraio 1818.

Datasi lettura del Sovrano Rescritto in data degli 11 ottobre 1817, partecipato dal Ministero di Giustizia a S. E. il Segretario di Stato Ministro Cancelliere che rimette all'esame del Supremo Consiglio, precedente rapporto delle Camere riunite della Giustizia e degli Affari Interni, il dubbio insorto, se la decisione delle cause di escomputo e di rescissione, che potranno aver luogo fra lo Stato, i Comuni e gli Stabilimenti pubblici da una parte, e gli affittatori dall'altra appartener dovesse ai Tribunali ordinari, ovvero ai Consigli d' Intendenza.

Veduto il parere delle due Camere riunite:

Il Supremo Consiglio di Cancelleria:

CONSIDERANDO

Che qualunque fosse stata l'antica liquidazione intorno alla lesione, ed agli escomputi ne' contratti dipendenti dall'amministrazione pubblica, giacchè in materia di enfiteusi furono tali quistioni con avviso dell'abolito Consiglio di Stato de' 21 marzo 1813, credute di competenza del potere giudiziario, non potendo allora sorgere la stessa quistione di competenza per li contratti di affitto, la cognizione de' quali era stata col decreto de' 12 dicembre 1808 attribuita interamente, ed in tutti i casi al potere amministrativo, oggidì avendo S. M. con la legge dei 21 marzo 1817 fissati definitivamente i limiti di separazione fra il contenzioso amministrativo, ed il giudiziario; affinchè non si desse più luogo a collisioni fra le rispettive autorità per mancanza di una regola certa, ha con l'articolo 5° n.° 3° della detta legge espressamente attribuito alla competenza del potere giudiziario l'esame ed il giudizio di tutte le azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità o la interpetrazione di un' atto dell' amministrazione pubblica, eccettuata solamente a favore del potere amministrativo nell' articolo 8° per regola la cognizione della validità de' contratti fatti dalla pubblica amministrazione, della loro solennità, e della interpetrazione e spiegazione de' medesimi:

Che nella regola generale della competenza del potere giudiziario sono manifestamente compresi i contratti di affitto; ed inoltre nell' articolo 10 dandosi all'autorità amministrativa la facoltà di decidere tutte le quistioni tra l'amministrazione pubblica, e gli appaltatori di opere e di lavori pubblici, ciò che forma un oggetto assai più importante de' semplici affitti, la legge ha uniformemente ristretta tal cognizione, a'termini dell' articolo 8°, ai soli casi ove si trattasse della validità dei contratti, della legalità de'solenni in essi adoperati, e della interpetrazione e spiegazione de' contratti medesimi:

Che le quistioni di rescissione non riguardano la validità de' contratti, che anzi ne suppongono la validità, essendo l'una dall'altra nel codice civile attualmente in vigore distinta, articoli 1234 e 1304 e seguenti; siccome lo era per dritto romano:

Che le cause di escomputo emanano da un fatto accidentale sopravvenuto dopo il contratto di affitto, onde non è quistione di validità del contratto, ma dell' effetto legale, che dal contratto valido in se stesso risulta per accidenti estranei al convenuto.

Il Supremo Consiglio di Cancelleria a maggioranza di voti è di parere:

Che nelle due mentovate quistioni sia competente il potere giudiziario, eccetto il caso ove lo stesso potere giudiziario creda doversi entrar nell' esame della interpetrazione e spiegazione de' contratti, onde definire il dritto delle parti relativamente alla rescissione, ed all'escomputo. In questo caso dovrà sospendere la decisione principale fino a che dal potere amministrativo la cognizione incidente di sua competenza non sia decisa.

Al contenzioso amministrativo si appartiene l' esame della quistione di compensazione che si oppone per impedirsi gli effetti di una decisione amministrativa.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 28 Marzo 1818.

Ho rassegnato a S. M. l'avviso dato dalle Camere riunite di Giustizia, e degli Affari Interni del Supremo Consiglio di Cancelleria sul conflitto di attribuzione elevatosi tra il Tribunale civile di Teramo e quel Consiglio d' Intendenza nella contestazione tra il signor Sigismondo de Sanctis Ricevitore del distretto di Penne, ed i fratelli signori Saverio ed Ignazio Brina percettori del contributo fondiario ne' circondari di Spoltore e Castellamare.

La M. S. sulla considerazione, che nel fatto in quistione non si tratta di esecuzione, ma di compensazione, che si oppone per impedirsi gli effetti della decisione amministrativa, ha dichiarato che la competenza nella causa sia del potere amministrativo.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l' adempimento.

Per maggior intelligenza di questo Rescritto si riportano la sentenza del Tribunale, e l' ordinanza dell' Intendente, dalle quali emerge il conflitto.

Sentenza del Tribunale di Teramo.

Considerando, che i titoli de' crediti del signor de Sanctis contra i signori Brina sono della stessa natura di quelli de' signori Brina contro il medesimo signor de Sanctis, dond' è che non può negarsi la compensazione, articolo 1289 e 1290, codice civile provvisoriamente in vigore;

Considerando che le cose dedotte nelle conclusioni da' signori Brina sono dirette a mostrare che i titoli del signor de Sanctis non debbano aver luogo; e che il giudicar su di ciò non è mai stato, nè ora è di competenza del Tribunale, articolo 20 del decreto de' 16 dicembre 1813, articolo 13 della legge organica della Gran Corte de' conti de' 29 maggio del corrente anno 1817;

Considerando che il sospendere l'esecuzione de' titoli, che ha il signor de Sanctis contro i Brina non è nemmeno delle attribuzioni della Gran Corte de' Conti, la quale nel rincontro di ricorso fondato manifestamente in giustizia può solamente la Camera del contenzioso amministrative proporre a S. M. la sospensione anche prima di farsene formalmente l'esame, cit. art. 13;

Considerando che il precetto dell' uffiziale ministeriale, quando non è uniforme al titolo, si reputa come non fatto in quanto all'eccesso;

Il Tribunale ammette D. Sigismondo de Sanctis come opponente alla sentenza del dì 9 luglio del corrente anno in contumacia del suo patrocinatore profferita, e quindi lo ammette ancora opponente al precetto fattogli a dì 16 giugno del corrente anno con atto del signor Capone usciere presso il Giudicato del circondario di Penne alla richiesta de' fratelli D. Saverio, e D. Ignazio Brina in quanto che il detto atto contiene il precetto contro il detto signor de Sanctis di dover pagare anche gl' interessi alla ragione del 10 per cento sopra la somma di duc. 1022. 55. Quindi ordina che relativamente a'detti interessi si abbia come non fatto, restando fermo in quanto alla suddetta somma di duc. 1022. 55 dovuti in vigore di provvedimento del Consiglio d' Intendenza. Dichiara però che questa tale somma, s' intenda e si abbia come compensata colla quantità che il detto de Sanctis dee conseguire dagli stessi fratelli Brina in vigore delle liquidazioni sottoscritte dal Ricevitore generale, col visto dell' Intendente, e ciò provvisoriamente, cioè fino a che dalla Gran Corte de' conti nel giudicare sul motivo dei detti rispettivi titoli, non sarà sulla giustizia dei medesimi definitivamente deciso, come per legge. Le spese sono compensate.

La presente sentenza non contiene alcuna disposizione diffinitiva.

Giudicato a Teramo nel dì 4 agosto 1817.

Ordinanza dell' Intendente di Teramo.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA

Viste le carte sulla vertenza fra il signor Sigismondo de Sanctis Ricevitore del distretto di Penne, ed i signori Saverio ed Ignazio fratelli Brina ex-percettori fondiari di Spoltore e Castellammare relativamente ad una voluta malversazione di fondi del Tesoro, di una falsificazione di ricevuta a tallone imputate a questi ultimi: osserva risultare per fatto ciò che segue:

Nell'anno 1811 il signor de Sanctis incolpò i fratelli Brina di aver malversati duc. 2147. 68 ed inoltre falsificati quattro ricevi a tallone. Il Ministro, cui fu rimesso il processo verbale formato dallo stesso de Sanctis, con sua del dì 8 agosto 1812 decise che il Tesoro fosse rivaluto con la cauzione versata da Brina presso la Cassa di ammortizzazione, ed il mancante ch'era in ducati 1560. 68 si pagasse da esso de Sanctis cedendoglisi le ragioni del Tesoro contra Brina.

Passato però l'affare in cognizione della Gran Corte criminale, questa con sentenza del dì 23 dicembre 1813, dichiarò non vera la malversazione e falsificazione delle ricevute a tallone: dichiarò veri ed effettivi

i versamenti negati dal de Sanctis. Fece nel giorno stesso mettere in libertà Giuseppe Brina padre di detti fratelli ex-percettori da tanto tempo arrestato per questa causa: e dispose aprirsi un giudizio criminale contro de Sanctis.

Il pubblico Ministero si dolse di tal decisione presso la Gran Corte di Cassazione.

Ma il ricorso fu rigettato con decisione del dì due maggio 1814.

In seguito di ciò restava a conteggiarsi fra i percettori Brina e de Sanctis ; ed il Consiglio d' Intendenza , ai termini dell' articolo 159 del regolamento del dì 25 febbraio 1810, dovea conoscere un tal conteggio, e dar su di esso il suo avviso.

Il signor de Sanctis prevedendo le conseguenze dei provvedimenti che il Consiglio d'Intendenza avrebbe presi discutendo il conto sulla base della sentenza della Corte criminale , pensò la maniera di eluderle. Versò alla cassa generale duc. 1560. 68, secondo la suddetta Ministeriale del dì 8 agosto 1812, e diede alla cassa per titolo di tal versamento la malversazione de' Brina. L'allora Intendente, secondando le mire del Ricevitore de Sanctis riferì sotto il dì 24 ottobre 1814 al Ministro che già i conti erano stati passati al Consiglio d'Intendenza: che il Consiglio avea trovati regolari quelli del 1808, e del 1809: e che pel 1810 si era sospeso, onde aver la Ministeriale soluzione se dovesse darsi luogo alle disposizioni della lettera del dì 1 agosto suddetto , cioè che de Sanctis avendo già versato, potesse avvalersi de'dritti del Tesoro contro i malversatori. L'Intendente aggiunse il suo avviso affermativo, ed il Ministro in data del dì 9 novembre 1814 approvò l' avviso stesso.

Negli ultimi giorni dell' anno 1814 essendosi passate le carte al Consiglio d' Intendenza per la liquidazione dei conti fra gli ex-percettori Brina , ed il signor de Sanctis , questi discussi nel dì 5 gennaio 1815 per tutti gli esercizi del 1808 , 1809 e 1810 , con provvedimento del 17 marzo 1815 ne risultò che i detti ex-percettori furono dichiarati creditori del de Sanctis in duc. 1022. 55.

De Sanctis riscosse in seguito il certificato del Ricevitore generale pel versamento eseguito , ed avendolo fatto vistare dall' Intendente stesso , lo ha conservato senza mai dimandarne l' esecuzione. Frattanto i nominati Brina avendo cercata l' esecuzione del provvedimento del Consiglio onde essere soddisfatti della liquidata somma di ducati 1022. 55, mentrechè si procedeva al sequestro de' generi di detto de Sanctis , questi è ricorso al Tribunale civile, ed esibendo il certificato del Ricevitore generale, ha chiesto di doversi compensare il suo credito nascente da detto certificato col debito nascente dalla liquidazione de' detti conti fatta dal Consiglio d' Intendenza , ed il Tribunale suddetto ha pronunziata sentenza esprimente che la compensazione domandata dovesse provvisoriamente aver luogo.

I fratelli Brina han detto nel Consiglio d' Intendenza che la quistione non sia della pertinenza del Tribunale , ed han proposti i loro gravami,

L' Intendente della Provincia considerando che il ricorso del de Sanctis al Tribunale civile concerne eccezioni sulla esecuzione del provvedimento del Consiglio d' Intendenza , qual è quella di compensarsi il credito di essi Brina con quello del de Sanctis nascente dalla stessa causa , e che ogni regolarità esige , la stessa ragione detta , e le leggi prescrivono

che le eccezioni che si propongono contro l' esecuzione delle sentenze e provvedimenti de' Magistrati, presso i Magistrati che l' han proferite si debbono proporre e discutere.

Considerando che dandosi luogo che il Tribunale dovesse procedere, ne risulterebbe di urtarsi nel principio, che non possa aver luogo che una cosa sia e non sia nel tempo stesso. I percettori Brina dietro la discussione del loro conto fatta sull' appoggio delle sentenze della Gran Corte di Cassazione sono dichiarati creditori del de Sanctis in duc. 1022. 55.

Il de Sanctis vanta il suo credito contro essi Brina per la stessa causa dietro un certificato che per tutti i lati è riprovabile e criminoso, dacchè contiene fatti non veri e rigettati dalla Gran Corte criminale e dalla Gran Corte di Cassazione; vieppiù che si fonda altresì sull' assertiva che il conto tra esso de Santis, ed i fratelli Brina fosse stato discusso e liquidato dal Consiglio d' Intendenza prima dell' epoca di quel certificato, quando non resta a dubitarsi che le carte non furono prodotte nel Consiglio d' Intendenza che due mesi dopo, e la discussione del conto come la spedizione del provvedimento tre altri mesi in appresso, circostanze tutte ignote al Tribunale civile, e da tenersi presenti dal Consiglio d' Intendenza nella enunciata opposizione fatta dal de Sanctis all' esecuzione del provvedimento di esso Consiglio.

Visto l' articolo 7° del decreto de' 16 settembre 1810, e la lettera Ministeriale di S. E. il Ministro delle Finanze del 5 febbraio 1814.

Inteso in seduta il Consiglio d' Intendenza:

DICHIARA

Nella esposta causa è elevato un conflitto di giurisdizione.

Ne sarà passata la dovuta comunicazione al signor Regio Procuratore del Tribunale civile.

E se ne rassegneranno i convenevoli rapporti all'Eccellenze loro i Ministri degli Affari Interni e delle Finanze.

Li giudici del contenzioso amministrativo sono competenti a procedere nelle azioni per occupazione di strada pubblica, quando anche prima della legge de' 21 marzo 1817 si fosse introdotto il giudizio innanzi li Tribunali ordinari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 Maggio 1818.

Sua Maestà, dietro l' avviso delle due Camere di Giustizia, e degli Affari Interni del Supremo Consiglio di Cancelleria, si è degnata risolvere il conflitto di attribuzione da lei elevato nella causa tra il marchese Rinuccini, ed il sacerdote D. Vito Summonte di Baselice, e sulla considerazione che la strada che forma l' oggetto della questione, è strada pubblica, ha la M. S. dichiarato che per tale controversia abbia a procedere il potere amministrativo, salvo al potere giudiziario il conoscere ove siavi controversia di ciò, se il terreno per lo quale il menzionato Summonte conduce l' acqua tirata dal vallone S. Vincenzo sia di sua proprietà, o del marchese Rinuccini. Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, onde ne disponga l' adempimento, ed a tale uopo le respingo gli atti della causa da lei rimessi in data de' 31 marzo ultimo.

La specie che diede luogo a questo Sovrano rescritto è la seguente:

Dopo l' abolizione della feudalità che garentiva al marchese Rinuccini il dritto proibitivo di tener molini nel tenimento di Baselice, D. Vito Summonte intraprese la costruzione di un molino in un podere di sua proprietà.

Il signor Rinuccini, per fare che tale novella opera non fosse portata a compimento, incaminò un giudizio possessorio, ed ottenne sentenza dal Giudice del circondario, e dal Tribunale civile in grado di appello, perchè si fossero ridotte al pristino stato le innovazioni fatte dal Summonte per la costruzione dell' acquedotto del suo molino su di una strada che conduceva ai molini di esso Rinuccini.

Summonte, mettendo in veduta che questa strada era pubblica, presentò dimanda all' Intendente per ottenere, che col pagamento di un' annuo canone a vantaggio del Comune gli fosse permesso di formarvi il cennato acquedotto con un ponte al di sopra per lo comodo passaggio di tutti.

Pubblicata in questo tempo la legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, ebbe luogo un conflitto di giurisdizione tra il Tribunale, ed il Consiglio d' Intendenza. Sosteneva il Tribunale, che si trattava di controversia tra privati, e per servitù di passaggio sopra fondi di privata proprietà: che in tal causa già si trovava di aver emesso un giudicato, sul quale non poteva rivenire, e la di cui esecuzione si apparteneva al potere giudiziario, anche in virtù della stessa recente legge dei 21 marzo 1817: che le acque delle quali si voleva servire il Summonte scaturivano da un serbatoio e scorrevano per terreni appartenenti a Ri-

nuccini: e che quando anche per la sopravvenienza della legge de'21 marzo 1817 la causa fosse divenuta di competenza del contenzioso amministrativo, tuttavia trovandosi la medesima già contestata presso il potere giudiziario, che prima era competente a conoscerne, doveva essere terminata dal medesimo, per la leg. 30 *ff. de judicis, et ubi quisque agere vel conveniri debeat*, 7 *eodem*.

Replica il Consiglio d' Intendenza esser pubblica la strada, ove il Summonte avea domandato di costruire l'acquidotto con ponte a fabbrica, giusta la verifica che ne aveva fatto eseguire; non poter la sentenza del Tribunale essere di pregiudizio al Comune di Baselice non intervenuto in causa; doversi istituire i giudizi per occupazione di strada pubblica innanzi all' autorità del contenzioso amministrativo; potersi da questa procedere nella causa in forza della suddetta legge de' 21 marzo 1817, non ostante che il Tribunale vi avesse prima conosciuto e giudicato; non fare al caso le leggi citate dal Tribunale.

Rimesse le carte ai Reali Ministeri di Grazia, e Giustizia, e degli Affari Interni, si ebbe la citata Sovrana risoluzione.

L'esame di un' azione civile nella quale non cade in discettazione la legittimità, la validità, ed interpetrazione di un' atto amministrativo, è di competenza del contenzioso giudiziario.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 13 MARZO 1819.

Napoli 1° marzo 1819

A 8 luglio 1817 il Capitano de' militi scrisse di uffizio a Niccola Terra sindaco in quell' epoca del Comune di Lecce nel secondo Abruzzo Ulteriore, acciò preparato avesse un quartiere per venti uomini del suo seguito coll' approvvisionamento di viveri, mentre ne sarebbe stato pagato da ciascheduno di detti individui. Il sindaco incaricò Ambrogio Orfei littuario della panatica, e taverna per la somministrazione de' viveri mentovati, che venne adempita, e l'importo ammontò a duc. 7. 70.

Non essendosi una tal somma pagata, al 1° Settembre 1818 Ambrogio Orfei citò innanzi al Giudice del circondario Niccola Terra ond' esser pagato di detta somma. Con sentenza contumaciale fu condannato costui al pagamento. Contra tal sentenza produsse Niccola Terra le opposizioni assumendo di non aver dato mai ordine all' Orfei per detta somministrazione: discusse le opposizioni ebbe luogo una prova per testimoni, e da questa risultò non meno l' ordine dato da Niccola Terra ad Ambrogio Orfei per l'espressata somministrazione di viveri, che la promessa di pagarne egli l'importo. Dopo tali prove restò condannato Niccola Terra al pagamento di duc. 7. 70 colle spese.

In questo stato essendosi promossa una quistione di competenza, il Tribunale civile della Provincia con sua sentenza de'17 Novembre 1818.

sulla considerazione che Niccola Terra era stato convenuto in giudizio non come sindaco del Comune, ma come un particolare proprietario, che essendosi ordinate le prove per testimoni dal Giudice del circondario, egli vi avea consentito senza veruna protesta, nè vi era veruna implicanza nella contabilità comunale, dichiarò competente il potere giudiziario.

L'Intendente della Provincia per contrario con sua dichiarazione motivata, nella quale pose in veduta che senza la qualità di sindaco, non potea Niccola Terra ordinare le somministrazioni di viveri a'militi, e che trattavasi di un fatto dipendente o relativo all'amministrazione pubblica, elevò il conflitto per richiamare l'affare alla conoscenza del potere amministrativo.

Con due Reali Rescritti, il 1° de'12 dicembre 1818 per lo Ministero dell'Interno, il 2° del 23 dello stesso mese per lo Ministero di Giustizia fu rimesso il conflitto di sopra espresso all'esame e parere della 1ª e 2 Camera riunite del Supremo Consiglio di Cancelleria.

Le Camere, nelle quali sono intervenuti S. E. il signor Principe di Cardito, ed i signori D. Francesco Sollima, D. Francesco Pasqualini, D. Francesco Magliano, abate D. Domenico Sarno, e Maresciallo D. Antonio Winspeare Reggente, e Consiglieri della prima Camera; come pure i signori Principe di Belvedere, Commendator Filangieri, e Maresciallo Sanchez Consiglieri della 2ª Camera, essendosi occupate dell'affare han riflettuto:

1° Che nella quistione tra Niccola Terra, ed Ambrogio Orfei si tratta dell'esame di un'azione civile nella quale non cade in discettazione la legittimità, la validità, o la interpetrazione di un'atto amministrativo.

2° Che per l'articolo 5° n.° 3° della legge del dì 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, cui si uniforma anche l'articolo 13 di detta legge, la cognizione delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità, o la interpetrazione di un atto amministrativo appartiene al potere giudiziario.

3° Che non entra affatto in esame la contabilità comunale, poichè il giudizio di contabilità ha luogo tra quello che rende il conto, e colui a cui si rende.

Per tali considerazioni le Camere sono di avviso:

Che nella causa di sopra spiegata tra Ambrogio Orfei, e Niccola Terra il potere giudiziario sia competente.

Le quistioni che versano sopra dimande di escomputo, quante volte ne' contratti di fitto non si legge verun patto di rinunzia all' escomputo sia in termini generali, sia in casi particolari, sono di competenza del potere giudiziario.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 3 Aprile 1819.

Ho rassegnato al Re l'avviso dato dalle due Camere di Giustizia e degli Affari Interni del supremo Consiglio di Cancelleria sul conflitto di attribuzioni elevatosi tra codesto Tribunale civile, ed il Consiglio d'Intendenza di cotesta provincia nella causa tra il nominato D. Nicola Spagnuoli ed il Comune di S. Andrea per lo affitto dei beni del Comune istesso fatto allo Spagnuoli. E la M. S., sulla considerazione che la causa in quistione versa sopra dimanda di escomputo, e che nel contratto di affitto non si legge verun patto di rinunzia all'escomputo, sia in termini generali, sia in casi particolari, ha dichiarato che per essa debba procedere il potere giudiziario. Ben vero però che conoscendosi da' giudici del potere suddetto di doversi decidere alcuna controversia riguardante la validità, le solennità, o la interpetrazione del contratto di affitto, debbano essi rimettere tal cognizione al Consiglio d'Intendenza. Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l'intelligenza sua, e del Tribunale.

Il potere amministrativo rimpiazzando legalmente l'abolita Commessione di liquidazione de' titoli, deve finalizzare li giudizii presso della stessa iniziati per lo pagamento d' indennizzo di crediti.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE 23 APRILE 1819.

Napoli 3 Febbraio 1819.

Il fu Marchese di Gagliati D. Camillo Longo, olim Severino, ed il fu Principe di S. Giorgio D. Giovanni Crisostomo Longo, olim Spinelli; con pubblico istrumento del dì 1° ottobre 1783 per notar Carlo Narici di Napoli avvalorato di decreto di *Expedit* dell'abolita Regia Camera, e del Regio assenso conchiusero un' affitto perpetuo, ossia una censuazione inaffrancabile colla città di Aversa degli uffici della Catapania, Confaloniero, e Scannaggio, coll' esercizio della plenaria giurisdizione in certi tempi dell'anno nella città; i quali uffici si estendevano benanche sopra diversi casali della città di Aversa; andando compreso nell' affitto suddetto un gran cortile per chiudervi gli animali, mandrullo, o mandra grande di fabbrica nel luogo detto la mandra sotto l' annuo estaglio di ducati 900 franco di tutt' i pesi, da pagarsi terziatamente e con un terzo sempre anticipato.

Di siffatto estaglio fu spiegato che al Marchese di Gagliati ne apparteneva in ogni anno cinque sesti e l'altro sesto al Principe di S. Giorgio Spinelli.

Fra i patti che accompagnarono il contratto vi fu il primo concepito ne' seguenti termini :

« 1° Si è convenuto, che non si possa per parte della città di Aversa » pretendere, nè domandare escomputo, defalco, nè diminuzione alcuna del« l'estaglio suddetto per qualsiasi causa, o caso opinato o inopinato, di» vino, o umano, nè anco per causa di peste, o guerra (*quod absit*) mor» talità di animali, e per ogni altra variazione di cose, che forse in av» venire seguisse, anche fosse tale che avesse bisogno di special menzio» ne; al quale suddetto escomputo, che mai le competesse, o potesse » competere, ed a qualsisia legge, ed equità di giudice esso sig. D. Giu» seppe in detto nome espressamente avanti di noi ha rinunciato, anche » perchè trattandosi di *affitto perpetuo, che si equipara al contratto enfiteu» tico*, non si può mai pretendere, nè conseguire escomputo, ma a mag» gior cautela così si è concertato, stabilito, e convenuto per patto espres» so, senza del quale non si sarebbe venuto al presente contratto; quindi » rimane dichiarato, che se anche mancasse a detta città di Aversa l'e» sazione degl' intieri diritti di detti uffici, pure debba ella pagare detto » intiero estaglio, il quale resta compensato colla libertà che viene ad ac» quistare detta città col presente affitto, sottraendosi dalla soggezione » che soffrirebbe dove non stasse detto ufficio in di lei potere. All' incon» tro accrescendosi la rendita di detti uffici ne' tempi futuri, tutto l' au» mento debba essere della città di Aversa, senza che da' detti signori » Marchese di Gagliati, e Principe di S. Giorgio si possa allegare lesio» ne, o altra cagione contro il presente contratto ».

L' affitto suddetto ebbe la sua esecuzione a tutto l'anno 1808; in quest' epoca trovandosi abolita la feudalità per effetto della legge de' 2 agosto 1806 la città di Aversa più non adempì al pagamento dell' estaglio; anzi il Marchese di Gagliati adì la Commessione de'titoli onde liquidare i titoli di detti corpi della Catapania ed altro nella città di Aversa, e la Commessione in data de' 19 luglio 1801, avendo inteso gli avvocati del Marchese di Gagliati, e della città di Aversa decise come siegue :

« La Commessione dichiara che costa dal titolo degli uffizi della ca» tapania, confaloniero, e del dritto di scannaggio posseduti nella città » di Aversa, e casali dall' illustre Marchese Gagliati come dagli atti, e » che al medesimo si debba l' indennità a tenore della Sovrana determi» nazione: e perciò si commetta allo stesso magnifico razionale commes» sario, il quale intesa l'università di Aversa proceda alla liquidazione di » detta indennità a tenore dell' art. 14 della legge de'21 agosto 1806, e » dell' appuntamento de' 12 del corrente mese di luglio, con riferire l'oc» corrente a fine di provvedersi ».

Così si rimase l'affare fino al dì 5 agosto 1816. Non prima di quest' epoca l' attuale Marchese di Gagliati D. Domenico Severino con atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Terra di lavoro domandò condannarsi il Comune di Aversa a pagargli duc. 6000, per otto annate di estaglio sull'afatto de'corpi di sopra spiegati. S'incaricò l' attore dell'abolizione di detti corpi locati in seguito della legge eversiva della feudalità, ma disse che ostava al Comune il patto di sopra trascritto, e che egli

non si era obbligato di evizione, se non ne' casi dipendenti dal fatto suo proprio.

Portata la causa all' udienza del Tribunale con sentenza contumaciale del dì 27 novembre 1816 venne condannato il Comune di Aversa a pagare i duc. 6000 arretrati come sopra, a continuare il pagamento in avvenire, ed a pagare le spese del giudizio.

La sentenza suddetta a'16 gennaio 1817 venne notificata al sindaco, ed all' Intendente della Provincia; passati gli otto giorni dal dì della notifica, a' 25 detto mese di gennaio fu imposto sequestro a premura del Marchese di Gagliati sulle quantità dovute da diversi reddenti del Comune.

Nello stesso giorno 25 fu denunciato tal sequestro al Sindaco di Aversa, ed in piedi dell' atto contenente una tal denuncia l' usciere attestò, che il Sindaco rispose di opporsi alla esecuzione della sentenza di sopra enunciata per li motivi e ragioni che avrebbe spiegati nella supplica di reiterazione dell' opposizione suddetta.

A' 31 gennaio il Marchese di Gagliati con atto di usciere significato al Sindaco di Aversa, ed a' terzi sequestrati si protestò della nullità dell'opposizione fatta dal Sindaco in piedi della citazione per la denunzia del sequestro, come quella che era contraria al rito, e dichiarò di proseguir la procedura, riserbandosi di agire per le vie della legge tanto contro l'usciere, quanto contro la parte principale.

Intanto il Sindaco di Aversa nel dì 30 gennaio 1817, reiterando le opposizioni, dedusse, che il Marchese di Gagliati non avea titolo giustificativo de' corpi affittati, che la Commessione feudale avea deciso che nulla potea pretendere dal Comune di Aversa, e che ostava la prescrizione nascente dall' articolo 2277 del codice civile.

Si tacque l'affare fino agli 8 gennaio 1818. In questo giorno il Marchese di Gagliati con atto di citazione attaccò espressamente di nullità, o d' inammessibilità le opposizioni anzidette del Comune di Aversa; ed il Comune rispondendo a tal citazione oppose tra l'altro l'incompeteneza del Tribunale; mentre a tenore degli articoli 4° ed 8.° della legge de' 21 marzo 1817 la conoscenza della causa si apparteneva al contenzioso amministrativo.

In seguito della proposta eccezione d' incompetenza, il Tribunale civile di Terra di Lavoro con sua sentenza del dì 1 febbraio 1818, sulla considerazione che la causa riguardava unicamente l' esecuzione del contratto del 1783 non già l' interpetrazione del medesimo, si dichiarò competente.

Per contrario l' Intendente della Provincia sotto il dì 19 settembre dello stesso anno 1818; considerando, che il giudizio riguardava la validità dell' enunciato istrumento del 1783, elevò il conflitto per richiamare la causa al potere amministrativo in virtù dell' art. 8° n.° 1° della legge de' 21 marzo 1817.

Con Real Rescritto del dì 10 ottobre 1818 per lo Ministero dell' Interno vennero incarite la 1ª e 2ª Camera riunite del Supremo Consiglio per dare il loro parere sul conflitto mentovato.

Le Camere, nelle quali intervennero i sigg. D. Francesco Sollima, D. Francesco Pasqualini, D. Francesco Magliano, e Maresciallo D. Antonio Winspeare Consiglieri della 1ª Camera, come pure i sigg. Duca di

Campochiaro, Principe di Belvedere, Commendator Filangieri, e Maresciallo Sanghez Consiglieri della 2ª Camera, avendo posto in discussione l'affare han riflettuto, che da un certificato estratto dal grande archivio di Napoli del dì 23 novembre 1816 si rileva che sotto il dì 19 luglio 1808 da istanza del Marchese di Gagliati la Commessione dei titoli procedè, inteso il Comune di Aversa, alla decisione di doversi al Marchese suddetto l'indennità, e ne commise la liquidazione; in conseguenza le Camere

Sono di avviso.

Che non può in tale affare altra autorità procedere, che il potere amministrativo, che legalmente rimpiazza detta Commessione per finalizzare il giudizio.

Le contese per usurpazioni commesse su delle quote demaniali dopo la seguita suddivisione sono di competenza del potere giudizario.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON REAL RESCRITTO DEGLI 11 AGOSTO 1819.

Napoli 19 Luglio 1819.

Nel Comune di Borbona nel 2° Abruzzo Ulteriore si procedè alla divisione de' beni demaniali tra quei naturali. Fra coloro che entrarono a parte nella divisione vi furono Francesco Fidelia e Francesco Rossi, ai quali furono assegnate le rispettive quote, l'una contigua all'altra; e ciascheduno ne ricevè il possesso senza veruna contradizione.

Nel 1816 Francesco Rossi trasandando i limiti della quota a lui assegnata, occupò una porzione dell'altra di spettanza di Francesco Fidelia. Costui ne reclamò al Sottintendente del distretto, il quale ne delegò l'esame al Sindaco del luogo, e questi, dopo di aver verificata l'occupazione, a' 4 settembre 1816 emise ordinanza, perchè il Rossi fosse astretto a rilasciare in pro di Fidelia il terreno occupato una co' frutti.

Di siffatta ordinanza gravossi Francesco Rossi innanzi al Tribunale civile della Provincia, attaccandola di nullità, ed il Tribunale in contumacia di Francesco Fidelia annullò l'ordinanza del sindaco e condannò il contumace alle spese. Allora fu che Francesco Fidelia oppose l'incompetenza del Tribunale deducendo che per effetto della legge de' 12 Dicembre 1816 la conoscenza della causa si apparteneva al potere amministrativo. Il Tribunale, discusse l'opposizione in data de' 25 febbraio dell'anno 1817, e si dichiarò competente.

Per contrario l'Intendente della Provincia, credendo che il potere amministrativo giudicar dovea dell'affare, a dì 21 novembre 1817, elevò il conflitto.

Con due Reali Rescritti il 1° de' 23 novembre 1818 per lo Ministero dell' Interno, il 2° del dì 19 dicembre dello stesso anno per lo Ministero di Giustizia furono incaricate la prima e seconda Camera riunite del Supremo Consiglio di dar il loro parere sull' indicato conflitto.

Le Camere, nelle quali sono intervenuti S. E. il Principe di Cardito ed i signori D. Francesco Sollima, D. Francesco Pasqualini, D. Francesco Magliano, abate D. Domenico Sarno, e Maresciallo D. Antonino Winspeare Reggente, e Consiglieri della 1ª Camera, come pure i signori Marchese Avena, Principe di Belvedere, Commendatore Filangieri, e Maresciallo Sanghez Consiglieri della 2ª Camera, avendo discusso l' affare han riflettuto, che la causa non riguarda la divisione de' beni demaniali, o altra contesa che riguardar potesse l' esecuzione della divisione medesima, poichè la divisione fu eseguita senza contraddizione, e ciascheduno dei contendenti entrò nel possesso della sua quota, di cui ha goduto: si tratta ben vero della revindica di quella quota, che Francesco Rossi di autorità propria aveva occupata a danno di Francesco Fidelia ed in conseguenza di un' azione tutta diversa dalla divisione de' beni demaniali già eseguita pacificamente; la quale azione senza dubbio si appartiene all' esame del Tribunale civile a norma del disposto nell' art. 5° n.° 1 e 3 della legge del dì 21 marzo 1817.

Per tali ragioni le Camere sono di avviso;

Che nella causa di sopra espressa tra Francesco Fidelia, e Francesco Rossi il potere giudiziario sia competente.

La contestazione tra Ascenso Turchetti, e Giovanni Mauli riguardante una pubblica strada, è dichiarata di competenza del contenzioso amministrativo.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON RESCRITTO DEGLI 11 SETTEMBRE 1819.

Napoli 7 agosto 1819.

Ascenso Turchetti di Moreri nel 2° Abruzzo Ulteriore dedusse innanzi al Giudice Regio di Mercato, che Giovanni Mauli aveva chiusa una strada vicinale a danno suo, e di altri particolari per essersi impedito con detta chiusura di portarsi ne'propri fondi e di condurre i propri animali a dissetarsi in un ruscello vicino.

A vista di tal domanda il Giudice regio dispose una perizia coll'assistenza delle parti. I periti dissero che la strada sia vicinale, e che dovea riaprirsi.

Di tal perizia gravossi Giovanni Mauli; ed ebbe luogo una seconda perizia, la quale fu uniforme alla prima.

In tale stato l' Intendente della provincia sotto il dì 13 ottobre 1818

con sua di officio diretta al Procuratore Regio del Tribunale civile della provincia pretese richiamare la conoscenza della causa al potere amministrativo, inibendosi il Giudice Regio di Mercato.

Il Regio Procuratore avendo passato a notizia del Tribunale l'officio ricevuto dall' Intendente, il Tribunale con sua sentenza del dì 28 detto mese di ottobre, avendo per vero che la strada in contesa fosse vicinale non già pubblica, dichiarò competente il potere giudiziario.

L' Intendente per contrario in data de' 7 dicembre 1818, sostenendo che la strada, secondo le indagini amministrativamente prese era pubblica e non vicinale, elevò il conflitto di giurisdizione, onde richiamar la causa al potere amministrativo.

Con due Reali rescritti il 1° de'12 dicembre per lo Ministero dell'Interno, il secondo de' 23 dello stesso mese per lo Ministero di Giustizia, vennero incaricate la prima e la seconda Camera riunite del Supremo Consiglio di Cancelleria dell' esame del detto conflitto.

Le Camere, essendosi nel 26 gennaio di questo anno occupate dell' affare, osservarono che per dare con accerto il loro avviso, era opportuno di aver presente non meno le perizie ordinate dal Giudice Regio di Mercato che le indagini amministrativamente prese dall' Intendente, dalle quali a dato sicuro si sarebbe rilevato se la strada dal Mauli occupata era pubblica, o privata.

In effetto essendosi trasmesse tali perizie, cioè due compilate per ordine del Regio Giudice di Mercato sotto i dì 13 agosto e 16 settembre 1818, e la terza del dì 22 ottobre dello scorso anno per ordine del Sindaco del comune; dalle due prime risulta, che la strada in contesa era antichissima, e si era renduta quasi pubblica, e che gli ostacoli posti da Giovanni Mauli per impedire l' accesso al pubblico onde attinger l' acqua dal ruscello dovevano rimuoversi.

E sebbene il terzo perito adoperato dal Giudice Regio si fosse ingegnato di caratterizzare la strada per strada privata, e che l'uso dell'acqua nel ruscello, malgrado se gli fosse fatto osservare di appartenere agli abitanti di Moreri, pure egli disse di non ravvisare niuna sorgente, o riunione di acqua; e mancando questo principio, egli non capiva a chi attribuire i mezzi di servirsene.

Dalla perizia poi per ordine del Sindaco del comune si rileva chiaramente che la strada sia pubblica, poichè ha il suo principio da strada pubblica, conduce ad un serbatoio di acqua addetta ad un uso pubblico e va ad uscire ad altra strada pubblica, ed a questa perizia si aggiungono le attestazioni uniformi di più persone, tra quali il Parroco di Fiumata. A vista di tali carte essendosi le Camere di bel nuovo occupate dell' esame del conflitto hanno rilevato di non potersi dubitare, che la strada in quistione sia una strada pubblica, che il serbatojo dell' acqua sia addetto a pubblici usi. Per tali ragioni le Camere, nelle quali sono intervenuti S. E. il Principe di Cardito, ed i signori D. Francesco Sollima, D. Francesco Pasqualini, D. Francesco Magliano, abate D. Domenico Sarno, e Maresciallo Winspeare Reggente, e Consiglieri della prima Camera, come pure i signori Commendatore Filangieri, Maresciallo Sanghez, Duca di Campochiaro, Principe di Belvedere e Marchese Avena Consiglieri della 2ª Camera.

Sono di avviso.

Che trattandosi di pubblica strada a tenore dell'articolo 6° e dell'articolo 7° della legge de' 21 marzo 1817 il potere amministrativo sia competente.

La quistione, se la fideiussione data per contratto di affitto a tempo determinato con amministrazione pubblica possa estendersi anche al caso di tacita riconduzione; è di competenza del potere giudiziario.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Napoli 20 Ottobre 1819.

Avendo rassegnato al Re il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria sul conflitto giurisdizionale tra il Consiglio d'Intendenza del 2° Abruzzo Ulteriore e cotesto Tribunale civile nella causa tra la Commissione dei luoghi pii di Pescocostanzo e D. Giambattista Mascitelli; la M. S., sulla considerazione che la quistione contiene un'azione puramente civile, e che non trattasi di validità, nè d'interpetrazione, nè di legittimità di un contratto amministrativo, ha dichiarato che il potere giudiziario sia competente nella causa. Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per la intelligenza di cotesto Tribunale.

La contesa tra l'Arciprete di Secinaro, ed i conduttori di taluni fondi di quella mensa, non che il sindaco avendo per oggetto l'esame della validità di un contratto di fitto, passato tra privati, è di competenza del potere giudiziario poicchè costituisce un' azione meramente civile.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON REAL RESCRITTO DEGLI 8 DICEMBRE 1819.

Napoli 23 Novembre 1819.

L'Arciprete di Secinaro in 2° Abruzzo ulteriore con istromento de' 2 marzo dell'anno corrente 1819 diede in fitto tutt' i beni di quell'arcipretura a D. Domenicantonio Maggi, Giovanni Simone, Bernardino e Francesco Graziani, tra quali beni vi andava compreso un fondo prativo di coppe 12 sito nel luogo denominato Passo di Furi.

Posteriormente lo stesso Arciprete con scrittura privata del dì 30 detto mese di marzo affittò lo stesso fondo prativo per coppe 12 a Carmine Simone. Questo fondo diè motivo a' primi conduttori di ricorrere innanzi al Giudice regio del circondario, domandando astringersi Carmine Simone al rilascio del fondo indicato.

Nel corso di questo giudizio il Sindaco di Secinaro D. Domenicantonio Colandoni si costituì interveniente in causa, chiamando benanche Agostino Barbati e Francesco Simone dello stesso comune, e dedusse che il fondo in contesa era un demanio comunale occupato da detti Barbato e Simone, avendo presentato in appoggio un' estratto del catasto provvisorio, donde risulta che l'enunciato fondo prativo per coppe sei si porta in testa a Francesco Simone.

Per parte de' primi locatarî al contrario si fece avvertire collo stesso catasto provvisorio che nella medesima contrada a Passo di Furi oltre del divisato fondo portato in testa di Barbato e Simone, altro simile fondo di coppe 12 si porta in testa dell'Arcipretura.

In questo stato avendo l'Intendente della provincia avuto scienza di tal giudizio passò i suoi ufficî al Tribunale civile dell'Aquila per richiamarne la conoscenza al potere amministrativo.

A vista di tal'ufficio il Tribunale essendosi istruito dello stato della controversia con sua sentenza del 15 giugno dichiarò competente il potere giudiziario, e l'Intendente elevò il conflitto.

Con due Reali rescritti, il primo de' 17 luglio per lo Ministero dell'Interno, il secondo de' 21 dello stesso mese per lo Ministero di Giustizia fu rimesso l'esame del citato conflitto alle Camere riunite del supremo Consiglio.

Le Camere, nelle quali sono intervenuti S. E. il sig. Principe di Cardito, e i signori D. Francesco Pasqualini, e D. Francesco Magliano Reggente e Consiglieri della 1.ª Camera, come pure i signori Maresciallo Sanghez, Principe di Belvedere, Commendator Filangieri, e Marchese Avena Consiglieri della 2ª camera, avendo discusso l'affare, han riflettuto, che a controversia non ha per oggetto l'esame della legittimità, validità, o

interpretazione di un' atto dell' amministrazione pubblica che apparterrebbe alla cognizione del potere amministrativo, giusta l'art. 8° della legge dei 21 marzo 1817. Si tratta bensì dell'esame della validità di un contratto di affitto passato tra privati, lo che formando oggetto di una mera azione civile a tenore dell'art. 5° n.° 3° della stessa legge de' 21 marzo. il conoscer di essa è proprio del potere giudiziario. E quando anche si voglia aver ragione dell'azione promossa dal Sindaco, che il fondo in contesa si appartenga al Comune, e che era stato occupato dai surriferiti Agostino Barbati, e Francesco Simone l'azione suddetta, essendo oggetto di un giudizio di rivindica, anche questo, tuttochè vi abbia interesse il Comune, si appartiene al potere giudiziario secondo il disposto nel citato art. 5° della citata legge de' 21 marzo.

Per tali ragioni le Camere sono di avviso:

Che nella causa di sopra espressa il potere giudiziario sia competente.

Nella quistione tra D. Giuseppe Gonnelli, e l' Monistero di S. Chiara in Turi non cadendo in esame l' interpetrazione di un' atto dell'amministrazione pubblica, ma se il credito del Gonnelli sia caduto sotto le disposizioni del decreto de' 7 Marzo 1811, locchè importa che la quistione ril guarda un'azione meramente civile, e per conseguenza di competenza de potere giudiziario.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 12 FEBBRAIO 1820.

Napoli 31 Gennaio 1820.

Il monastero delle monache di S. Chiara di Turi nel 1804 fu con Regio assenso abilitato a contrarre un debito di duc. 4000 per accorrere ai suo bisogni, ipotecando i beni del monastero coll'obbligo però di rimpiazzare detta somma a ragione di duc. 50 l' anno.

In seguito di tal permesso nel dì 5 maggio 1804 il monastero prese a censo bollare da D. Giuseppe Gonnelli la somma di duc 1400 al setto per cento.

Nell' anno 1816 dovendo il creditore Gonnelli conseguire tre annate di annualità decorse per li 2 aprile dello stesso anno, ne domandò la soddisfazione nel Tribunale civile di Trani.

Notificato il monastero, oppose l' incompetenza del Tribunale, deducendo che il credito del Gonnelli era rimasto estinto fin dal 1811 per effetto di una lettera dell'Intendente della provincia, colla quale dava comunicazione del decreto de' 7 marzo dello stesso anno, con cui fu prescritto, che i creditori delle corporazioni religiose sotto pena di perdere

il lor dritto, nel termine di quattro mesi presentar dovevano i titoli dei loro crediti presso la Commessione del debito pubblico, onde ottenerne la liquidazione. Che non avendo a ciò adempito il creditore Gonnelli, il suo credito era rimasto ammortizzato; e per questa ragione non aveva il monistero pagate le annualità.

Il Tribunale avendo per vero che il decreto de'7 marzo riguardava i capitali non già gl'interessi, ossiano le annualità, le quali soltanto eransi dedotte in giudizio dal creditore Gonnelli, con sua sentenza de' 21 agosto 1816 si dichiarò competente.

Di tal sentenza ne appellò il monastero, e la G. C. civile di Trani sulla considerazione, che col decreto del 1811 furono dichiarate della giurisdizione amministrativa tutte le quistioni riguardanti la liquidazione, i titoli, e la soddisfazione de'debiti delle corporazioni religiose, e che trattavasi della interpetrazione di un atto amministrativo, cioè della lettera dell'Intendente, colla quale in esecuzione del decreto de' 7 marzo 1811 fece sentire a tutte le corporazioni religiose, che i crediti contro di esse non liquidati rimanevano ammortizzati, con sua decisione de' 28 agosto 1818, dichiarò la competenza della causa appartenere al potere amministrativo.

Successivamente il creditore Gonnelli comparve presso il Consiglio di Intendenza della provincia, e dopo aver dedotto il suo credito contro il monistero, domandò dichiararsi il Consiglio competente ad interpetrare l'atto amministrativo dell'Intendente della provincia emesso in seguito del decreto de' 7 marzo 1811 di sopra rapportato.

Il Consiglio d'Intendenza avendo discusso l'affare, tenendo presente la decisione della Gran Corte civile di Trani, riflettè che nel decreto dei 7 marzo 1811 non si parlava affatto di appartenere alla giurisdizione amministrativa le quistioni, la liquidazione, i titoli, e la soddisfazione de'debiti delle corporazioni religiose, ma semplicemente del sistema da osservarsi nella liquidazione e soddisfazione di detti debiti. Considerò del pari, che la controversia tra il Gonnelli ed il monistero non portava che all'esame, se il credito del Gonnelli era stato o no colpito dal decreto de' 7 marzo 1811 per la liquidazione non fatta, non già d' interpetrare la lettera dell'Intendente dopo del decreto spedito, in maniera che riducendosi l'oggetto ad una semplice azione civile, di questa, secondo il disposto nell'art. 5° n.° 3° della legge de'21 marzo 1817 conoscer dovea il potere giudiziario, e per tali riflessi con decisione de'27 maggio 1819 si dichiarò incompetente, e che le parti si fossero provvedute avanti l'autorità giudiziaria.

In questo stato il creditore Gonnelli implorò da S. M. la Sovrana risoluzione su tal conflitto negativo, e la M. S. con Real rescritto de'18 dicembre per lo Ministero di Giustizia, ordinò che la prima e seconda Camera del Supremo Consiglio avessero dato il loro parere.

Le Camere, nelle quali sono intervenuti S. E. il sig. Principe di Cardito, ed i signori D. Francesco Pasqualini, D. Francesco Magliano, ed abate D. Domenico Sarno Reggente e Consiglieri della prima Camera, come pure i signori Duca di Campochiaro, Principe di Belvedere, Maresciallo Sanghez, e Marchese Avena Consiglieri della seconda Camera, avendo discusso l'affare in tutta l'estensione, han trovato ragionevoli le considera-

zioni del Consiglio d'Intendenza della Provincia di Bari. che cioè nella quistione tra D. Giuseppe Gonnelli, e le monache di S. Chiara di Turi non cade in esame l'interpetrazione della lettera dell'Intendente, ma se il credito del Gonnelli sia caduto sotto le disposizioni del decreto de'7 marzo 1811, lo che importa che la quistione riguarda un'azione meramente civile di appartenenza del potere giudiziario; ed adottando le stesse considerazioni.

Sono di avviso.

Che nella mentovata causa del credito di D. Giuseppe Gonnelli contro il monistero di santa Chiara di Turi, debba procedere il potere giudiziario.

Le cause, ove hanno interesse le Amministrazioni diocesane già contestate presso le autorità amministrative, debbono dalle stesse autorità proseguirsi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 26 Febbraio 1820.

La quì annessa copia della circolare ai Regi Procuratori presso le Amministrazioni diocesane le farà conoscere, che le cause, ove esse abbiano interesse già contestato presso le autorità Amministrative, debbano dalle stesse autorità proseguirsi. Ella ne curerà l'adempimento, per la parte, che riguarda cotesto Consiglio d'Intendenza.

Signor Regio Procuratore.

Citata l'Amministrazione Diocesana di Lucera al prosieguo di un giudizio pendente presso il Consiglio d'Intendenza di Capitanata, si è promossa la disputa se fosse quell'autorità competente a procedere, ovvero dovesse la causa rimettersi ai Tribunali ordinarî.

Avendomi di ciò consultato il Regio Procuratore, ed essendomi io posto in corrispondenza col Ministro degli Affari Ecclesiastici, e questo coll'Alta Commessione del Concordato, siamo convenuti, che quantunque le Amministrazioni Diocesane non debbano riguardarsi come Amministrazioni pubbliche, e dipendere perciò dalle autorità Amministrative; nondimeno ne' giudizî alla loro istallazione già presso di queste contestati, debbano queste continuare a procedere, sino alla loro totale definizione, onde le parti litiganti non soffrano il disagio di riprodurre le loro vicendevoli ragioni, e di assoggettarle ad un rito tutto differente da quello, all'ombra del quale avevan di già inoltrate le loro istanze.

Quindi è che le Amministrazioni Diocesane debbono attivare il prosieguo delle liti presso i Consigli d'Intendenza, che vi si trovano contestate, avvalorandone co' mezzi i più energici la difesa; nella intelligenza

però, che resti salvo alle parti il dritto di opporre l'incompetenza nei termini della legge. Raccomando a lei particolarmente l'adempimento di quanto le ho comunicato, ed affinchè per parte delle autorità suddette niuna difficoltà vi s' incontri, vado a rimetter copia della presente agl' Intendenti, ed al Regio Procuratore presso la G. C. de' conti.

Le azioni relative ad occupazioni di strada pubblica, non esclusa quella che ne riguarda la rivindicazione, sono esperibili innanzi alli giudici del contenzioso amministrativo.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 10 Marzo 1820.

Ho rassegnato al Re il parere dato dalle due Camere di Giustizia ed Affari Ecclesiastici, e dell' Interno e Finanze del Supremo Consiglio di Cancelleria sul conflitto di attribuzioni tra il Tribunale civile del 2º Abruzzo Ulteriore, e quel Consiglio d' Intendenza nella causa tra D. Giambattista Corti, e D. Crispino Stajola per la chiusura della strada pubblica dedotta dal Corti a carico dello Staiola; e la M. S. sulla considerazione che si tratta di conoscete se la strada occupata sia di proprietà pubblica, o pure un sentiero vicinale di proprietà privata, ha dichiarato che la conoscenza della causa anzidetta si appartenga al contenzioso amministrativo; beninteso però che se nel tempo della decisione si venisse in chiaro, che la strada in contesa non sia pubblica, ma vicinale, allora il potere amministrativo debba sospendere le sue procedure, e rimettere la causa al potere giudiziario. Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l' uso conveniente.

Credesi opportuno riferire più dettagliatamente la specie del fatto, che ha dato luogo alla elevazione di questo conflitto, e de' motivi i quali ne han determinata la risoluzione.

In agosto 1819 D. Giambattista Corti espose all'Intendente del 2.° Abruzzo Ulteriore avere D. Crispino Staiola chiusa nel Comune di Fondecchio una strada pubblica denominata *via della costarella*, e quindi chiese esser la medesima restituita al pubblico uso. L'Intendente dispose la verifica delle innovazioni denunziate. I periti a ciò destinati accederono sopra luogo. Eglino dissero che la strada denominata costarella aveva il suo principio dalla strada consolare detta via di Villadonica; che l'avevano rinvenuta chiusa con un portone, sul quale erasi costrutto un'arco di pietra corredato di tetto, e pennata, così al di dentro che al di fuori; che aperto il portone e misurata la strada dal portone istesso sino alla chiusura inferiore, l'avevano rinvenuta della larghezza di circa canne dodici, la quale strada andava ad unirsi all'altra strada consolare detta *fonte della pila*. Rilevarono pure i periti essere stata eseguita la chiusura anzidetta circa sedici anni indietro. Staiola oppose la incompetenza del potere amministrativo. Il Consiglio d'Intendenza ai 30 settembre 1819 dichiarò se esser competente. Staiola con ricorso diretto all'Intendente propose appello di questa decisione alla Gran Corte de' conti. Malgrado ciò il Consiglio d'Intendenza con altra decisione de' 9 novembre, in contumacia di Staiola, ordinò di restituirsi la strada nello stato primiero per comodo de' cittadini, e condannò Staiola alla multa ed alle spese del giudizio. Staiola si dolse di questa decisione col rimedio delle opposizioni. Nel tempo istesso il Tribunale Civile di Aquila, dietro il ricorso dello stesso Staiola, sulla considerazione di non esser l'azione intentata da D. Giambattista Corti che un'azione di rivindica, la quale a' termini dell'articolo 5° della legge de' 21 marzo 1817 appartiene all'ordine giudiziario, dichiarò la sua competenza. L'Intendente d'altronde sostenne la competenza del contenzioso amministrativo a' termini della stessa legge dei 21 marzo 1817, perchè trattavasi nella specie di occupazione di strada pubblica. Da ciò l'elevazione di questo conflitto di attribuzioni. Nella risoluzione di esso si è considerato: Che costa da una perizia che la strada in quistione chiamata *costarella* lunga non più che circa canne dodici incomincia in una via pubblica, e termina in un'altra via egualmente pubblica: Che non può istruirsi innanzi al potere giudiziario, ma di necessità innanzi al contenzioso amministrativo, l'azione per occupazione di strada pubblica;

Che il convenuto non può addurre altra eccezione che, o di non esser pubblica la strada che si dice usurpata, ma un sentiero viciuale, o di essere suolo di sua proprietà, o di averla legittimamente acquistata sia per titolo, sia per prescrizione, ed il Giudice dell'azione è anche il Giudice dell'eccezione;

Che ove così non fosse, non si potrebbe giammai promuovere avanti al potere amministrativo azione per occupazione di strada pubblica, il che è lecito fare ad ogni cittadino, se prima non incominci dall'agire avanti i Tribunali, non domandando già che l'occupatore rilasci la strada pubblica occupata, nel che il Tribunale è incompetente, ma perchè preliminarmente

dichiari di esser pubblica la strada, affin di potersegli aprire l'adito all'azione in restituzione avanti il potere amministrativo;

Che per la occupazione di qualunque strada è di regola competente il potere amministrativo, come per porti, lidi, fiumi, canali dighe ec. per espressa disposizione degli articoli 6° e 7° della legge de' 21 marzo 1817; ed è solo per eccezione la competenza del potere giudiziario, quante volte si tratta di sentieri, ossia strade private tra due o più vicini;

Che la quistione è manifestamente decisa dall'articolo 5° n.° 1° della medesima legge de' 21 marzo 1817, ove nell'atto che si attribuisce al potere giudiziario la cognizione delle azioni tendenti a rivendicare la proprietà di un immobile, si eccettua la disposizione dell' art. 6°, che riguarda la libertà delle strade: lo che importa che in questo caso la rivindicazione di una strada chiusa ed occupata da un privato, la quale si pretende di esser libera a doversi aprire, ed il convenuto creda esser suolo di sua proprietà privata, appartiene indubitatamente al potere amministrativo, facendosi manifesta differenza tra rivindicazione di ogni altro immobile da rivindicazione di strade, delle quali si proclama il libero uso;

Che l'occupazione, antica o recente che sia, non cangia l'azione, nè la competenza del Giudice, ma riguarda il merito del giudizio; e se il tempo possa giovare per prescrizione, o altrimenti alla pruova del dritto del convenuto, vi dovrà pronunziare il Giudice amministrativo, che farà giustizia, salvo i legittimi gravami;

Che la giurisdizione del Giudice si risguarda in tempo che l'azione si sperimenta, poichè in tale epoca dalla somma potestà è propriamente ad un Giudice attribuita e tolta ad ogni altro;

Che se il giudice amministrativo nel tempo della decisione venga in chiaro di esservi occupazione non di strada pubblica bensì di un sentiero vicinale, il medesimo non può pronunziare contra l'occupatore, ancorchè gli costi della privata occupazione, deo rimettere le parti a provvedersi avanti i Tribunali.

Nella causa tra D. Giovanni Cavaliere Blanco, e l'architetto D. Giuseppe Vinacci, trattandosi d'indennità di danni per misura erronea eseguita dal Vinacci quale incaricato per parte della Direzione delle Contribuzioni dirette, la competenza è del potere giudiziario.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 27 MAGGIO 1820.

Napoli 17 Aprile 1820.

Possedendo il Cavaliere D. Giovanni Blanco un territorio nel Comune di S. Anastasia fu denunciato alla Direzione delle contribuzioni dirette, che detto territorio si portava nel catasto per una estensione minore di quella che effettivamente conteneva.

Incaricato l'architetto D. Giuseppe Vinacci per la verifica del fatto, il medesimo, misurato il territorio, riferì di averlo rinvenuto di estensione maggiore di quella nel catasto descritta.

Di tal misura si dolse il cavaliere Blanco, ed in vista fu ordinata una novella verifica con l'intervento dello stesso architetto Vinacci, ed intervenne pure un'altro architetto che sostenne i dritti del Cavaliere Blanco.

Eseguita la nuova verifica risultò che l'antecedente fatta dal Vinacci fu erronea.

In questo stato il Cav. Blanco chiese innanzi al Giudice Regio del quartier S. Giuseppe di esser indennizzato dall'Ing. Vinacci di tutt'i danni cagionatigli per la erroneità della verifica da lui fatta.

A vista di tal domanda l'architetto Vinacci oppose l'incompetenza del potere giudiziario, e nel tempo stesso implorò dal Ministro delle Finanze di essere rilevato dal giudizio contra di lui intentato per l'indennità de' danni dal cav. Blanco.

Il Ministro delle Finanze, dopo di aver inteso il parere del Consiglio delle contribuzioni dirette, e del Procuratore generale della G. C. de' conti, con Ministeriale de' 29 settembre, anno scorso 1819, fece sentire all'Intendente di Napoli, che simili procedure potevano esser nocive all'amministrazione, mentre temendo gli agrimensori di andar soggetti ad un giudizio civile per indennità di danni si sarebbero attenuti sempre a garentire l'occultatore de' fondi, e quando anche a procedura si dovea dar luogo, questa si apparteneva al potere amministrativo, ed all'effetto premurò l'Intendente a provocare la dichiarazione di competenza dal Consiglio d'Intendenza, ed indi elevarsi il conflitto.

In seguito il Consiglio d'Intendenza avendo per vero che la contesa era tutta dipendente dagli atti dell'Amministrazione, e diretta contro gl'incaricati dell'amministrazione istessa, in data de' 29 ottobre 1819 dichiarò la sua competenza.

Per contrario il Tribunale civile con sua sentenza del dì 3 gennaio dell'anno corrente 1820 sul riflesso, che gl'incaricati dell'esecuzione di un'

atto dell'amministrazione pubblica non sono agenti del governo, ma semplici incaricati degli uffiziali pubblici;

Che non vi è legge che esenti dall'esame del potere ordinario le azioni risultanti da fatti che nel procedimento amministrativo possano recar danno altrui;

Che se la condotta di questi incaricati può essere amministrativamente censurata, da ciò non segue che non possano essere innanzi al Giudice ordinario convenuti per i danni, che o per dolo o per errore, o per imperizia abbiano ad altri recati;

Che nella legge sul contenzioso amministrativo non si legge veruna attribuzione al potere medesimo, meno che quella di conoscere della legittimità, validità, ed interpetrazione degli atti dell'Amministrazione pubblica.

Che nel caso non è disputa dell'atto amministrativo di rettifica già eseguito: ma semplicemente si tratta di un fatto risultante dall'imperizia dell'architetto nell'eseguire l'incarico datogli, e che contra un perito che abbia mal eseguita una misura è accordata dalla legge l'azione civile: dichiarò la competenza del potere giudiziario.

Dietro tutto ciò l'Intendente a 14 marzo ultimo elevò il conflitto.

Le Camere, nelle quali sono intervenuti S. E. il sig. Principe di Cardito, ed i sig. D. Francesco Magliano, e D. Domenico Criteni Reggente e Consiglieri della 1ª Camera, come anche i sig. Commendator Filangieri, Maresciallo Sanghez, principe di Belvedere, e Marchese Avena Consiglieri della 2ª camera, discusso l'affare, hanno osservato:

1° Che un perito estimatore, che si elegge dal Controloro, non è un uffiziale ministeriale, per cui potesse essere dall'istesso Giudice amministrativo, cui è addetto, condannato alle spese, o ai danni ed interessi per mancamenti in uffizio, siccome è stabilito nell'articolo 207 della legge de' 25 marzo 1817:

2° Che hassi a distinguere l'azione per correggersi una erronea classificazione o misura fatta, il che appartiene al potere amministrativo, siccome si è eseguito, da un'azione di danni per opera di un terzo avvenuti, che ha indotto il potere amministrativo in errore:

3° Che se un perito, adoperato dal Giudice, abbia con una falsa misura prodotto altrui danno, e voglia convenirsi civilmente, dovrà adirsi il Giudice del domicilio del medesimo, non ostante che la misura fosse stata ordinata da altro Giudice, e commessa in altro luogo o altra persona non sottoposta alla di lui giurisdizione, il che può frequentemente avvenire, e specialmente nelle divisioni di successioni, per beni siti in diverse Provincie, le quali si eseguono presso il Giudice del luogo ove la successione è aperta. Siccome del pari volendo correzionalmente convenirsi per cagion del dolo adoperato, dovrà adirsi il Giudice incaricato per la punizione dei reati, non del luogo in cui è il Giudice che ha commessa la misura, ma dove il delitto si è consumato.

4° Che il dire di non potersi trarre civilmente avanti ai giudici i periti adoperati dal potere amministrativo, affinchè per tal tema non sieno impediti di prestarsi agli incarichi che loro vengono addossati, non è conveniente, sì perchè il potere amministrativo non dee proteggere la disonestà, sì perchè non può ad un cittadino impedirsi lo sperimento di un'azione anche mal fondata che sia, e spetterà al Giudice l'esame se

l'azione sussista: altrimenti nè avanti al potere giudiziario, nè all'amministrativo procedere si potrebbe per tal considerazione; poichè nè anche il potere amministrativo potrebbe condannare il convenuto: ma chiunque ha fatto altrui male e cagionato danno dev' essere punito e giudicato; nè deve ciò interessare le pubbliche amministrazioni, senza addossarsi la taccia di voler proteggere i malvagi, e che senza alcun timore si possa cagionare danno ad altrui:

5° Che se il perito abbia errato nella misura per poca perizia, ed egli voglia difendersi di non esserne risponsabile all'attore nè per ragion di contratto nè di quasi contratto, essendo stato non da lui, ma da un terzo consultato, e di non esservi interceduto nè dolo, nè colpa lata, com'è disposto nella legge 1 § 2° ff. *Si mensor falsum modum dixerit*, ciò sarà merito di causa che appartiene al giudice di conoscere, il quale vedrà, se l'azione possa o no procedere, siccome trovandovi dolosa falsità, è obbligato di uffizio il Giudice di adempire le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria, giusta il disposto dell'art. 334 della legge sulla procedura civile, e rimettere il reo al Giudice correzionale per la punizione, secondo l'art. 298 delle leggi penali, ed allora sarebbe conveniente che il governo per l'ordine pubblico s'interessasse in far punire il reo, affinchè si eviti il male di mettere a contribuzione i proprietari dei fondi immaginandosi denunzie concertate, affinchè i periti per estorquere danaro, o per rifiuto di darseli non facciano quel che si vuole dall'attore, essersi da questo perito fatto, e si prenda conto se detto perito lo abbia anche fatto con altri:

6° Che nel caso in quistione trovavasi una misura legalmente già fatta ed eseguita contro la quale essendovi stata una denunzia, è men perdonabile una falsa o trascurata misura, nè è esente da suspezioni di frode, e di concerto col denunziante, anche per la sensibile diversità nella estensione.

Per tali considerazioni le Camere sono di avviso che nella causa tra il Cavaliere D. Giovanni Blanco, e l'architetto D. Giuseppe Vinacci il potere giudiziario sia competente.

Il diritto di zecca delle misure di vetro della città di Napoli interessando direttamente l' amministrazione pubblica, la contestazione elevatasi sulla pertinenza di tale diritto, è di competenza del contenzioso amministrativo.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 1° Luglio 1820.

Nel Consiglio de' 27 dello spirato giugno ho rassegnato al Re il parere emesso, per Sovrano comando, dal Supremo Consiglio di Cancelleria sul conflitto di giurisdizione nella causa tra il Comune di Napoli, il Duca di Casacalenda, e la Principessa di Chiusano relativamente allo esame del diritto di zecca sulle misure di vetro che si adoperano nelle cantine per la vendita del vino a minuto. S. M. in conformità del cennato parere ha considerato che in forza della legge de' 21 marzo 1817 sono di competenza del contenzioso amministrativo tutte le controversie che interessano direttamente, o indirettamente l' amministrazione pubblica, e che in conseguenza di questo principio il dritto sulla zecca delle misure di vetro, interessando direttamente l' amministrazione pubblica va compreso fra gli oggetti indicati nella predetta legge. Si è quindi degnata la M. S. dichiarare di esser nell' anzidetta causa competente a procedere il Consiglio d' Intendenza della provincia di Napoli. — Nel Real Nome partecipo per l' uso conveniente questa Sovrana risoluzione.

La contestazione tra Crisostomo Schiavitti e Fedele Corsini, riguardando una strada vicinale, e non pubblica, è di competenza del potere giudiziario.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON RESCRITTO DE' 23 AGOSTO 1820.

Napoli 15 Luglio 1820.

Giovan Crisostomo Schiavitti del Comune di Gagliano nel 2° Abruzzo Ulteriore avendo impreso alcune innovazioni nella strada detta di Precolle, le quali eran di pregiudizio a' terreni, che da lungo la strada si posseggono da Fedele Corsini, costui produsse i suoi reclami innanzi al Regio Giudice del circondario.

Notificato Schiavitti oppose l' incompetenza del Giudice, deducendo, che la strada era pubblica, non vicinale.

Ad oggetto di conoscersi della qualità della strada furono eseguite due perizie, la prima a' 4 febbraio 1820, per virtù di sentenza del Regio Giudice del circondario, l' altra a' 20 marzo per ordine dell' Intendente. Dalla prima risulta, che la strada sia un sentiero vicinale, il quale mena alle possessioni di molti particolari; che non conduce ad alcun luogo

di uso pubblico, come selve, luoghi di pascolo, molini, fontane ec., che non è in modo alcuno atta al passeggio per essere erta, ed incomoda a salirvi, e che in alcuni punti è stretta in modo da permettere appena il passaggio ad una sola persona.

In vista di tal perizia il Tribunale civile, considerando che la strada è un sentiero vicinale, e che le controversie relative a simili strade appartengono al potere giudiziario, dichiarò la sua competenza.

Dall' altra perizia poi eseguita per ordine dell' Intendente si raccoglie, che la strada di Percolle parte dalla pubblica strada di Citarella, e conduce alla contrada detta Cese di S. Francesco, in cui quasi tutta la cittadinanza ha possessioni, la quale contrada attacca co' fondi demaniali, che nel suo ingresso è larga circa palmi quindici da siepe a siepe, finchè arrivata al punto di confinazione del terreno di Carieni stringe sino a 7 e 8 palmi; che l' uso di detta strada è stato sempre quello di servire a tutti i cittadini per accedere a detti luoghi, ed esercitarvi gli usi civici col portarvi gli animali al pascolo, ed introdurre i prodotti nel Comune; e che si ha memoria di essere stata nel 1818 riattata a spese del Comune.

Sull' appoggio di questo documento l' Intendente, avendo per pubblica la strada, dichiarò la competenza del potere amministrativo, ed elevò il conflitto.

In esecuzione di due Reali Rescritti, il 1° de' 6 maggio 1820 per lo Ministero dell' Interno, il 2° de' 17 dello stesso mese per lo Ministero di Giustizia, la 1ª e 2ª Camera del supremo Consiglio debbono conoscere del merito del conflitto dall' Intendente elevato nella soprascritta causa.

Le Camere, nelle quali sono intervenuti S. E. il Principe di Cardito, ed i signori D. Francesco Pasqualini, D. Francesco Magliano e D. Domenico Criteni, Reggente e Consiglieri della 1ª Camera, come pure i signori Commendator Filangieri, e il Marchese Avena Consiglieri della 2ª Camera, discusso l' affare, hanno osservato, che dalle perizie di sopra rapportate nasce sufficiente prevenzione di essere la strada in quistione vicinale, e non pubblica, e perciò a' termini dell' art. 6° della legge dei 21 marzo 1817,

Sono di avviso.

Che nella causa di sopra espressa tra Giovan Crisostomo Schiavitti, e Fedele Corsini il potere giudiziario sia competente.

La causa tra il Comune di Castelvetere e l' ex-barone Beaumont relativa a sequestro conservatorio, dichiarasi di competenza del potere giudiziario.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA APPROVATO CON RESCRITTO DE' 23 AGOSTO 1820.

Napoli 12 Agosto 1820.

Nella divisione de'demani fatta in esecuzione dell'ordinanza del Commessario ripartitore tra il Comune di Castelvetere, e l' ex-barone, si pretende per parte del Comune che sieno stati occupati dall'ex-barone tomoli 17 di terra appartenenti al Comune. Una tale occupazione essendo stata per errore approvata dall' Intendente, e dal Consiglio d'Intendenza, si è dal Comune reclamato presso la Gran Corte de'conti.

L' ex-barone intanto ha dimandato ed ottenuto dal Giudice del circondario un sequestro per misura conservatoria su de'frutti de'tomoli 17 di terra in quistione.

In questo stato l'Intendente ha chiesto dal Tribunale civile che si fosse ordinato al Giudice del circondario di non procedere oltre nella causa, perchè il giudizio trovavasi introdotto innanzi il potere amministrativo.

Il Tribunale avendo considerato, che per l'art. 26 della legge organica giudiziaria i Giudici di circondario trattandosi di sequestri per misura conservatoria sono competenti a procedere, qualunque sia la somma per cui il sequestro si dimandi, e che sarebbe quistione di merito, non di competenza il vedere se pendente il richiamo prodotto dal Comune nella Gran Corte dei conti dovea, o no il Giudice del circondario ordinare il sequestro, ha dichiarato esser competente il potere giudiziario.

L'Intendente d'altra parte ha sostenuto che pendente il richiamo nella Gran Corte de' conti su la proprietà del fondo in quistione il solo potere amministrativo è competente a conoscere di qualunque controversia, che dipende dalla quistione principale; che mentre nella Gran Corte dei conti si disputa se l' ex-barone è legittimo possessore del fondo in contesa, è assurdo, che un altro potere decida della proprietà de' frutti senza conoscere della legittimità del possesso, che l' art. 26 della legge organica giudiziaria allegato dal Tribunale dà la competenza al giudice di circondario ne'sequestri per misura conservatoria quando esista la qualità di creditore in colui, che dimanda il sequestro, qualità nel caso ch'è dubbia, perchè ne pende giudizio nella Gran Corte de'conti, e che per l'art. 186 della legge de' 12 Dicembre 1816 sono attribuite alla cognizione del potere amministrativo non solo le controversie che sorgono nella divisione dei demani, ma quelle ancora che ne dipendono.

In conseguenza di tali osservazioni l' Intendente ha elevato il conflitto,

Con due Reali Rescritti, il 1° de' 26 del caduto luglio per lo Ministero dell' Interno, il 2° de'29 dello stesso mese per lo Ministero di Giustizia fu incaricato il Supremo Consiglio di dare il suo parere sull' indicato conflitto.

Il Supremo Consiglio, nel quale sono intervenuti S. E. il signor Principe di Cardito 1° Reggente, il signor marchese di Castellentini 2° Reggente, ed i signori Consiglieri D. Francesco Pasqualini, D. Francesco Magliano, D. Domenico Criteni, e Principe di Belvedere, considerando che l'ex-feudatario era in possesso del territorio, giacchè il Comune pretende di averlo il medesimo usurpato;

Che in tal possesso fu da chi tenea le veci di Commissario ripartitore conservato, interpetrando l'ordinanza equivoca del suo antecessore;

Che contro le ordinanze de' Commissari ripartitori non dassi verun gravame sospensivo per l'articolo 5° del decreto de' 23 Ottobre 1809;

Considerando altronde che il potere giudiziario è il giudice competente de' sequestri de' frutti su' fittaiuoli per sicurezza de' frutti; ed i Comuni anche ne' propri fondi volendoli eseguire, al potere giudiziario hansi a diriggere secondo gli art. 902 a 904 delle leggi di procedura civile, e per l'art. 26 della legge organica de' 29 Maggio 1817;

Considerando che la quistione di proprietà pendente nella Gran Corte dei conti non è pregiudicata;

È di avviso.

Che nella causa del sequestro tra il Comune di Castelvetere, e l'ex-barone signor Beaumont il potere giudiziario sia competente.

La causa tra D. Elpidio Cotugno e il Parroco D. Saverio Cotugno è di competenza del potere giudiziario, poichè la quistione non si versa nè sulla validità, nè sulla interpetrazione di un' atto amministrativo, ma su la enfiteusi fatta dal luogo pio ad un particolare.

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA DE' 22 AGOSTO 1820.

Napoli 29 agosto 1820.

Con istromento de'7 maggio 1781 il Parroco della chiesa di S. Marcello Maggiore in Capua D. Nicola Cotugno, concedè in enfiteusi a D. Giuseppe Cotugno un fondo della porrocchia di moggia 74 per l' annuo canone di duc. 518 a ragion di duc. 7 per ogni moggio.

Il canone suddetto fu affrancato da D. Elpidio Cotugno a' 24 giugno 1817 presso la Cassa di ammortizzazione, come dall'istromento per notar Sorvillo.

Dopo tale affrancazione l' attual Parroco D. Saverio Cotugno, anzi Cipriano dedusse nel Tribunale civile di Terra di Lavoro giudizio di nullità dell' istromento del 1781 contro D. Elpidio Cotugno.

Il Tribunale con sua sentenza, ammettendo la domanda del Parroco Cipriano, dichiarò nullo il citato istromento del 1781.

Contro tal sentenza produsse D. Elpidio Cotugno appello nella Gran Corte civile di Napoli, la quale con sua decisione de' 9 luglio 1819 sul riflesso che trovandosi l' annuo canone affrancato presso la Cassa di ammortizzazione, se davasi luogo alla nullità del contratto enfiteutico, ne risultava in conseguenza, che l' affranco riconosciuto dal Governo veniva a dichiararsi inutile, locchè non era nelle sue attribuzioni, ma sibbene del potere amministrativo, risolvè che nello stato dell'affare non vi era luogo a deliberare.

Allora fu che il Parroco Cipriano ricorrendo al Ministro delle Finanze, in data de' 13 novembre 1819 ottenne Ministeriale comunicata alla Gran Corte civile, con la quale restò dichiarato, che non poteva impedirsi alla parrocchia lo sperimento de' suoi dritti innanzi al Giudice competente avverso il contratto enfiteutico perpetuo passato tra il defunto Parroco D. Nicola Cotugno, ed il suo nipote D. Giuseppe, e che laddove un tal contratto fosse rimasto annullato, risultava del pari nullo l' istromento di affrancazione fatto presso la Cassa di ammortizzazione, ed allora il Cotugno avea dritto di riprendere dalla Cassa i valori nella stessa per l' indicata affrancazione versati.

A vista di siffatta Ministeriale la Gran Corte civile credendosi abilitata ad ulteriore procedimento, con altra decisione del 21 aprile corrente anno ordinò che si fosse la causa discussa in merito.

Intanto D. Elpidio Cotugno trovandosi già precedentemente ricorso nel Consiglio d'Intendenza per richiamare al potere amministrativo la causa, giacchè trattavasi di annullare l'affrancazione già eseguita; ed il Consiglio d' Intendenza con sua decisione de' 22 maggio 1820 dichiarò la sua competenza, ed in seguito l' Intendente elevò il conflitto.

Con Ministeriale de' 12 dell' andante agosto per lo Ministero dell' In-

terno fu incaricato il Supremo Consiglio di Cancelleria di dire il suo parere sull' indicato conflitto.

Il Supremo Consiglio, nel quale sono intervenuti S. E. il signor Principe di Cardito 1° Reggente, il Marchese di Castellentini 2° Reggente, ed i signori Consiglieri D. Francesco Magliano, D. Domenico Criteni, D. Francesco Pasqualini, D. Domenico Sarno, Marchese Avena, e Principe di Belvedere, avendo esaminato l' affare;

Considerando che la quistione su la enfiteusi fatta dal luogo pio ad un particolare non versa nè sulla validità, nè sulla interpetrazione di un' atto amministrativo, ed è perciò d' indubitata competenza de' Tribunali per l' articolo 5° della legge de' 21 marzo 1817;

Considerando, che l' affrancazione fatta del canone dal Governo ha supposta una enfiteusi già valida, e non già ha validata una enfiteusi che in origine fosse nulla: e che le conseguenze che possono avvenire per cagion della prima dichiarazione non toccano neppure la quistione di validità o d' interpetrazione dell' atto amministrativo, ma solo gli effetti e la risoluzione dell' atto medesimo per causa antecedente, e per mancamento della implicita condizione nel 2° atto, cioè di esser valido il 1°, ossia di esistere la enfiteusi;

È di avviso che senz' aversi ragione della decisione della Gran Corte civile de' 9 luglio 1819, con cui dichiarò di non esservi luogo a deliberare nello stato in cui era l' affare a causa di sua incompetenza, la quale decisione si abbia come nulla e non avvenuta, la medesima Gran Corte civile continui a procedere.

Si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Nardo e Marco Tullio di Nardo e D. Antonio Bonifacio, D. Giuseppe Costantini ed altri, perchè trattasi di opere fatte da privati in pregiudizio di altri privati, comunque nella sponda di un fiume

PARERE DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, APPROVATO CON REAL RESCRITTO DE' 30 AGOSTO 1820.

Napoli 19 Agosto 1820.

I coloni del Conte D. Niccola Pagani per nome Nardo, e Marco Tullio di Nardo, per garentire il loro fondo sito nella sponda del fiume Velino presso città Ducale, costruirono alcune arginazioni, ossiano palizzate, onde evitare le inondazioni del fiume.

Contro tale operazione reclamarono presso quel Regio Giudice del circondario D. Antonio Bonifacio, D. Giuseppe Costantini, ed altri possessori di terreni nella sponda opposta del fiume, a motivo che i proprî fondi venivano ad essere danneggiati.

Essendosi ordinata una perizia, dalla stessa risultò, che il luogo ove era seguita l' innovazione non faceva parte di una proprietà pubblica, ma sibbene di un fondo particolare contiguo al fiume.

Nel corso del giudizio ebbe luogo una controversia di competenza, pretendendo detti Bonifacio e Costantini di dover procedere il potere giudiziario, ed i mentovati fratelli Nardo il potere amministrativo.

Il Tribunale civile dell' Aquila con sua sentenza del 1° maggio anno corrente, considerando, che la lite mossa riguardava un' attentato commesso fra l' anno lungo il fosso del fiume, e che o si aveva come un' azione possessoria, o come un' azione per rifazione de' danni fra privati, la cognizione della causa spettava al potere giudiziario, giusta gli articoli 103 n.° 4° delle leggi di procedura civile, e 567 delle leggi civili;

Che il disposto nell' articolo 7° della legge de' 21 marzo 1817 non sia applicabile al caso, mentre la causa non riguardava approssimazione, o appropriazione, o occupazione delle acque del fiume; ma semplicemente il conoscere de' dritti de' privati, cioè se uno proprietario nella sponda del fiume possa far cosa pregiudizievole al fondo del proprietario situato nell' altra sponda; si dichiarò competente.

L' Intendente per contrario, poggiando sugli articoli 6° e 7° della legge de' 21 marzo 1817, ne' quali è disposto che tutte le controversie che insorgono circa i porti, i lidi, i fiumi, i canali, le dighe, i ponti, e le strade si appartengano al contenzioso amministrativo, senza veruna eccezione di persone, secondo indicano le parole « *tutte le controversie* » elevò il conflitto.

Con due Reali Rescritti, il primo de' 27 maggio per lo Ministero dell' Interno, il 2° de' 17 giugno per lo Ministero di Giustizia, furono incaricate le Camere riunite del Supremo Consiglio a dare il loro parere sull' elevato conflitto.

Il Supremo Consiglio, nel quale sono intervenuti S. E. il signor Prin-

cipe di Cardito 1° Reggente, il signor Marchese di Castellentini 2° Reggente, ed i signori Consiglieri D. Francesco Magliano, D. Francesco Pasqualini, D. Domenico Criteni, Marchese Avena, e Principe di Belvedere, avendo discusso l'affare, ha ravvisato, che la contesa di sopra spiegata non riguarda che l'interesse tra privati, e come tale il conoscere della causa si appartiene al potere giudiziario.

È quindi d'avviso:

Che il potere giudiziario sia competente.

Li giudici del contenzioso amministrativo sono competenti nelle quistioni relative ai danni che i privati possono temere per ragione di lavori dagli appaltatori di pubbliche strade.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 4 Decembre 1822.

Ho rassegnato a S. M. l'avviso dato dalla Commissione incaricata di esaminare le quistioni di competenza tra le autorità giudiziarie ed amministrative sui conflitti elevati dall'Intendente della Provincia di Principato Citra nelle cause intentate nel Giudicato Regio di S. Cipriano da' signori Carminantonio Linguidi, Domenico Carmando, e Salvatore d'Amato, contro i signori Aniello Carino, Antonio Conforti, e Francesco Capuano, onde prevenire i danni che temono poter derivare ai loro fondi pel brecciame, che i tre ultimi fanno estrarre dal fiume Piacentino e dal torrente Tuorni, per covrire la strada che conduce a Giffoni, della quale sono appaltatori. E la M. S., udito il parere del Consiglio di Stato, in data de' 18 dello spirante in Verona ha determinato che nelle indicate quistioni debbono procedere le autorità del potere amministrativo. Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l'uso conveniente.

Giova riportare dettagliatamente la specie del fatto ed i motivi che han determinata la risoluzione di questo conflitto.

Tra le condizioni dell'appalto per la covertura della strada che dalla consolare mena a Giffoni in Provincia di Principato Citeriore, fuvvi la seguente: *la presente offerta si restringe alla sola covertura della strada di Giffoni col brecciame del fiume Piacentino e del torrente Tuorni, da prendersi superficialmente sui depositi stabiliti in detti torrenti, esclusa ogni altra opera.*

Gli appaltatori, togliendo dall'alveo del fiume menzionato le piccole pietre, e la ghiaia, di cui faceva di mestieri, erano intenti al lavoro, quando un tal Linguidi, in nome del Principe Doria al Giudice Regio ricorse, chiedendo vietarsi ogni altra novità, le intervenute cancellarsi,

e condannarsi quelli al rifacimento de' danni, di che questi potevano esser cagione all' acquidotto che anima i molini del Principe. E pure i nominati Domenico Carmando, e Salvatore d' Amato, allegando i loro fondi poter agevolmente essere inondati. Donde il Giudice Regio messosi ad ordinare perizia, ed altro, e l' Intendente della Provincia a scrivere al Procuratore Regio presso quel Tribunale civile, perchè quello non avesse più proceduto. La cosa non per tanto andò altrimenti, imperocchè il Procuratore Regio, lungi di assentire alle premure dell' Intendente, posto mente le quistioni possessoriali, le innovazioni e le nunciazioni di nuove opere esser per la legge ordinatrice del potere giudiziario, e per quella di procedura della cognizione de' Giudici Regi in primo grado di giurisdizione, ed avuto per vero di non essere di altra natura quella di che è esame, chiese che dovesse il Giudice Regio continuare a procedere; e così fu dal Tribunale sentenziato, anche avuto riguardo appartenersi per legge de' 21 marzo 1817 alle autorità giudiziarie il giudizio delle azioni civili di qualunque specie.

Informato l' Intendente di ciò, e tenendo per fermo non potersi in altra guisa decidere delle controversie preallegate, che interpetrando il contratto di appalto, e riguardandole come danni cagionati ai privati dagli appaltatori nella esecuzione delle loro intraprese, a' termini del decrecreto de' 16 settembre 1810, elevò debitamente il conflitto di giurisdizione. Nella risoluzione di questo conflitto è stato considerato: 1° che è quistione solamente di vedere se pei danni temibili dal Principe Doria e dagli altri due privati, de' quali di sopra si è fatta menzione, per le piccole pietre e la ghiaia che dagl' intraprenditori si tolgono nel letto del fiume per covrire una strada pubblica, debba procedere l' autorità giudiziaria, o l' amministrativa.

2° Che è quindi chiara la disputa versare unicamente sopra oggetti dell' amministrazione pubblica ed avervi questa interesse, o sia che si riguardi l' uso cui le picciole pietre e la ghiaia son destinate, o sia che si volga lo sguardo al luogo, d' onde le son tolte.

3° Che per gli articoli 3° e 4° della legge de' 21 marzo 1817 siffatte controversie, sottratte del tutto alla competenza delle autorità giudiziarie, a quelle del contenzioso amministrativo si appartengono.

Li giudici del contenzioso amministrativo sono competenti nell' esame delle azioni per rimissione di mercede ne' contratti di affitto coll'amministrazione comunale.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 8 Gennaio 1823.

Ho rassegnato a S. M. il conflitto elevato per la competenza nella causa tra D. Luigi Murolo, ed i Comuni d' Ischia per lo pagamento dello estaglio delle tonnaie di quell' isola; e la M. S., udito il parere del Consiglio ordinario di Stato, in data de' 23 dello scorso mese in Venezia, si è degnata ordinare che nella causa di cui trattasi sia competente a procedere l'autorità amministrativa. Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione pel dovuto adempimento.

Giova conoscersi la specie del fatto che ha dato luogo a questa risoluzione.

Pendeva lite negli antichi Tribunali tra D. Luigi Murolo affittatore delle tonnaie del Comune d'Ischia, e quei Comuni, intorno ai danni che Murolo diceva aver sofferti per causa della guerra marittima. Per determinazione del Ministro dell' Interno, superiormente approvata a' 20 marzo 1811, fu D. Luigi Murolo assoluto dal pagamento di duc. 9802. 92, che gli aboliti Tribunali gli avevano provvisoriamente permesso di ritenere sull' affitto, per causa di danni allegati. Ma questa determinazione fu con Sovrano rescritto de' 13 luglio 1816 annullata come illegale, non essendo stati intesi i Comuni contendenti, e fu quindi ordinato al Consiglio d' Intendenza della provincia di Napoli di decidere co' dovuti gravami nel merito la contesa.

Cominciò il Consiglio d'Intendenza a procedere, ma sopravvenuto il Sovrano rescritto de' 12 luglio 1817, che ordinò *dover appartenere alla cognizione de' Tribunali ordinarî le cause di escomputo derivanti da contratti tra i particolari e l'amministrazione pubblica*, il Consiglio d'Intendenza, ad istanza di Murolo, dichiarossi incompetente, e costui incominciò ad agire ne' Tribunali ordinarî. Modificato non però il Rescritto de' 12 luglio 1817 dall'altro Sovrano Rescritto dei 4 aprile 1818, col quale S. M. stabilì che *le cause di escomputo appartener dovessero alla cognizione delle autorità del contenzioso amministrativo, qualora ne' contratti si fosse all' escomputo rinunziato*, i Comuni d' Ischia pretesero che il Consiglio d'Intendenza, annullata la decisione, colla quale si dichiarò incompetente, deciso avesse sul merito. Il Consiglio d'Intendenza però opinando non potere riesaminare una contesa già decisa, ai 13 marzo 1819 dichiarò non esservi luogo a deliberare. Reclamarono i Comuni di questa decisione alla Gran Corte dei conti, sostenendo che per lo Sovrano Rescritto de' 4 aprile 1818, essendovi nel contratto in quistione la rinunzia all'escomputo, la causa era di competenza del contenzioso amministrativo.

La Gran Corte de' conti, avendo considerato che le leggi regolatrici

della competenza colpiscono gli atti nello stato in cui sono, opinò che il Consiglio d'Intendenza avesse dovuto procedere oltre.

Il Tribunale civile intanto, cui Murolo era ricorso, ai 23 gennaio 1818 dichiarò non esservi luogo a deliberare per mancanza di libello formale. Appellò Murolo di questa sentenza, e dimandò che la Gran Corte civile avesse dichiarato la sua competenza nella causa; e la Gran Corte avendo considerato che nella causa tra Murolo ed i Comuni d'Ischia non trattavasi di escomputo, ma di rimissione di mercede per mancanza di cosa locata, decise esser la causa di sua competenza.

Il Consiglio d'Intendenza d'altronde cui fu dall'Intendente partecipata siffatta decisione, posto mente: che la causa in quistione fu commessa alla sua cognizione con Sovrano Rescritto de' 13 luglio 1816, che perciò niuna altra autorità poteva conoscerne: che per lo Sovrano rescritto de' 4 aprile 1818, essendovi nel contratto tra Murolo ed i Comuni d'Ischia la rinunzia all'escomputo, apparteneva a sè la cognizione della causa: che per altra Sovrana determinazione data sull'avviso della Gran Corte de' conti di sopra indicato, trovavasi rimessa la cognizione della causa al contenzioso amministrativo: e che in fine la dimanda di escomputo in quistione non dipendeva da mancanza di cosa locata, ma da' casi fortuiti, sostenne la sua competenza nella causa; e l'Intendente elevò conflitto di attribuzioni.

Li Giudici del contenzioso amministrativo sono competenti nelle azioni per attentati commessi entro l'anno sul corso di acque pubbliche.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 8 Febbraio 1823.

Ho rassegnato a S. M. le carte concernenti il conflitto di attribuzioni insorto tra il Tribunale civile ed il Consiglio d'Intendenza di Aquila nella causa tra D. Isidoro Carli e D. Benedetto Giulj Capponi relativa ad attentati commessi nell'anno sul corso delle acque del fiume *Rigo* e sull'uso delle acque istesse. E la M. S. udito il parere del Consiglio di Stato ordinario, ai 25 dello scorso mese di gennaio in Vienna, sulla considerazione che le controversie, le quali han dato luogo al conflitto, ricadono essenzialmente sotto la sanzione degli articoli 6° e 7° della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, ha risoluto che nella specie siano competenti a procedere i Giudici del contenzioso amministrativo. Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per intelligenza e norma del Tribunale.

Era la quistione nella specie di attentati commessi entro l' anno sul corso delle acque del fiume Rigo. La ragione di dubitare sulla competenza dei Tribunali ordinarî o de' Giudici del contenzioso amministrativo traeva sua origine dagli articoli 6° e 7° della legge de' 12 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, e dall' articolo 22, num. 4° della legge dei 29 maggio 1817 sull' organizzazione dell' ordine giudiziario.

Gli articoli 6° e 7° della legge de'21 marzo 1817 sono così concepiti.

» Art 6.° Eccetto i sentieri, o sia le strade vicinali, quelle cioè che sono stabilite per lo comodo, e per l' accesso tra due o più fondi vicini, tutte le controversie che insorgeranno sulle altre strade, o che riguardino l' occupazione di tutta, o di una parte della di loro area, e la riparazione dei danni cagionati, o l' obbligo di mantenerla, apparterranno ai Giudici del contenzioso amministrativo ».

» Art. 7.° Le disposizioni dell' articolo precedente sono comuni ai porti, ai lidi, ai canali, alle dighe, ai ponti, alle strade o sentieri che li costeggiano, o che servono di comunicazione tra loro, alle piantagioni, che servono di sostegno, di comodo, o di ornato, sia alle strade sia alle ripe, ed in generale a tutto ciò che è cosa di dipendenza del demanio pubblico, delle strade, o delle altre proprietà pubbliche ».

Il num. 4 poi dell' articolo 22 della legge de' 29 maggio 1817 sull' organizzazione dell' ordine giudiziario è così concepito:

» Art. 22. Essi, i Giudici di circondario, conosceranno egualmente; e giudicheranno inappellabilmente sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente, qualunque sia il valore delle cose controverse sulle azioni
. . . . 4 . . . .
e di attentati commessi entro l' anno, sul corso delle acque inservienti all' agricoltura, e su di ogni altra azione possessoriale.

I motivi non però i quali han fatto determinare nel soggetto caso la competenza in favore de' Giudici del contenzioso amministrativo sono stati. 1° Il fiume Rigo è proprietà pubblica, importa poco non sia navigabile, *art. 8° della legge de' 2 agosto 1806 sull' abolizione della feudalità. art. 9° della legge degli 11 dicembre 1816, ed art. 465 delle leggi civili.* 2° Sono di competenza del contenzioso amministrativo tutte le controversie, che cadendo sopra oggetti dell' amministrazione pubblica, la interessano direttamente, o indirettamente, *art. 3° della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.* Oggetti dell' amministrazione pubblica sono: 1° le cose che non sono possedute a titolo di proprietà privata da alcuno... Tali sono . . . le acque, e tutte le altre proprietà che appartengono al demanio pubblico. *Articolo 4° della medesima legge.* 3° La generalità delle espressioni comprese negli articoli 6° e 7° *idem.* 4° La competenza de' giudici di circondario nelle azioni possessorie non è assoluta, ma riguarda quelle solamente che han luogo tra privati, e cose soggette al dominio privato: *art. 195 della legge de' 29 maggio 1817* sull' organizzazione dell' ordine giudiziario combinato colle disposizioni di sopra riferite della legge dei 21 marzo 1817. 5° Ordinariamente la competenza è regolata per ragion di materia e non di persone.

Non possono i Giudici del contenzioso giudiziario, e quelli del contenzioso amministrativo conoscere ad istanza de' privati, e senza una preventiva autorizzazione superiore, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni, o de' danni per esse ai medesimi cagionati.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 20 Settembre 1823.

Ho rassegnato a S. M. le carte concernenti il conflitto di attribuzioni elevato tra il Tribunale civile di questa Capitale, ed il Consiglio d'Intendenza quì del pari residente, nella causa tra la Direzione generale di ponti e strade, e D. Niccola Scarpa. Questi erasi doluto rimaner danneggiato un fondo di sua proprietà, a cagion di un muro, che la Direzione generale, nell' idea di manutenere la strada denominata del *Campo di Marte*, avea fatto costruire accosto al medesimo: e quindi aveva chiesto innanzi all' autorità giudiziaria demolirsi questo muro, ed essere indennizzato dei danni ed interessi che per esso allegava aver sofferto.

S. M. ha considerato, che non possono i Giudici del contenzioso giudiziario, e quelli del contenzioso amministrativo conoscere ad istanza dei privati e senza una preventiva autorizzazione superiore, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni, o dei danni per esse ai medesimi cagionati, che i privati i quali avessero motivo a dolersi delle operazioni delle pubbliche amministrazioni, o dei danni per esse ricevuti debbano per la via del ricorso avanzare i loro richiami al Real Trono, ed ai Ministri Segretari di Stato, e che dietro questi richiami, presa cognizione dell' affare possa disporsi superiormente, qualora vi sia luogo, la repressione dell' abuso, la rettificazione dell' eccesso, o in fine la liquidazione del danno.

Per tali considerazioni, S. M., udito il parere del Consiglio ordinario di Stato, con decisione del 30 Luglio del corrente anno in Firenze, ha risoluto non esservi luogo ad elevazione di conflitto nella specie, e che debba considerarsi, e convertire in ricorso alla M. S. l'istanza prodotta da D. Niccola Scarpa presso l'autorità giudiziaria.

Ha risoluto inoltre S. M. che il Tribunale civile di Napoli debba procedere sulle istanze di D. Niccola Scarpa, in contradizione dell' amministrazione di ponti e strade, e giudicare se il danno che si allega sia derivato dall' operazione fatta dall' amministrazione, e quale indennità sia dovuta all' attore, condannando a prestarla chi di dritto. — Nel Real Nome partecipo a V. E. tale Sovrana determinazione per sua intelligenza. (1).

---

(1) Con Rescritto de' 21 Luglio 1834 si ordinò l'applicazione ne' Reali Domini oltre il Faro delle massime che si contengono nel presente.

Si appartiene al Consiglio d' Intendenza dichiarare se talune terre di un demanio ex feudale siano state comprese nell'ordinanza di divisione emessa dal Commissario ripartitore , ed a chi furono assegnate , come d' altronde al potere giudiziario l' esame di una quistione sul diritto di pascere tra l' exfeudatario , ed un privato.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 14 Febbraio 1824.

Ho proposto a S. M. il parere rassegnato dalla Commissione incaricata dell' esame delle quistioni di competenza tra Corpi giudiziari ed i Corpi amministrativi , intorno alla competenza di giurisdizione surta tra il Tribunale civile di S. Maria , ed il Consiglio d' Intendenza in Caserta, nella controversia agitata tra il Duca di Laurenzana , e D. Giuseppe del Giudice presso il Regio Giudicato del Circondario di Piedimonte , per lo diritto di pascere nella contrada denominata *Monferone nel monte Matese*; ed introdotta poi dallo stesso Duca contro de'Comuni di S. Giorgio, Piedimonte , Castello, e S. Potito , presso il Consiglio d' Intendenza per la dichiarazione della spettanza della contrada in quistione , in virtù dell' ordinanza del Commissario ripartitore

La M. S. udito il Consiglio di Stato ordinario, ha risoluto , che nel giudizio tra il Duca di Laurenzana, e D. Giuseppe del Giudice sia competente di procedere l' autorità giudiziaria , giusta il parere della Commissione suddetta ; e che il Consiglio d' Intendenza in Caserta sia competente a dichiarare se le terre in quistione sieno state comprese nell' ordinanza di divisione emessa dal Commissario ripartitore, ed a chi furono colla medesima assegnate.

Nel Reale Nome le partecipo tal Sovrana risoluzione per intelligenza di lei e di codesto Tribunale , avendola altresì partecipata per l' uso conveniente a S. E. il Ministro degli Affari Interni.

za del contenzioso amministrativo, e che non trattavasi nè della intelligenza, o esecuzione della volontà de' contraenti, nè della intelligenza della legge o applicazione di essa ad un caso non regolato dalla espressa volontà de' contraenti; ma bensì della esistenza o non esistenza dei solenni che rendono *valido o invalido* un contratto stipulato coll'amministrazione pubblica, quali sono appunto le subaste, e quindi non era applicabile il citato Real Rescritto degli 11 gennaio 1823.

L'Intendente, avendo elevato il conflitto, si ebbe la suindicata Sovrana risoluzione.

L' esame dell'azione di rivendica di un territorio ex feudale aggiudicato ad un Comune dal Commissario ripartitore de' demani, è di competenza del potere giudiziario, abbenchè istituita contro un Comune da un privato.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 4 Giugno 1825.

Ho rassegnato a S. M. le carte relative al conflitto di competenza nella causa tra D. Girolamo Contestabile, ed i comuni di Stilo, Rivungi, Stignano, Pazzano, e Riacce, per la rivendica di una vasta tenuta denominata ex feudo di Orca; e Sua Maestà sulle considerazioni, che per effetto dell' art°. 5.° della Legge de' 21 Marzo 1817, tutte le controversie di proprietà, e tutte le azioni vindicatorie sono attribuite alla cognizione de' Tribunali ordinari; e che sebbene i territori, di cui è disputa, siano stati aggiudicati a' Comuni dal Commissario ripartitore, ciò non può alterare la regola, che le azioni vindicatorie sieno sempre di competenza delle autorità giudiziarie, perciocchè la legge non fa alcuna distinzione, nè vi è eccezione comunque la rivendica sia diretta contro i Comuni, ovvero contro la pubblica amministrazione; che nel caso presente trattasi di un giudizio regolare di rivendica già istituito, in cui sulla guida delle regole del dritto conviene esaminare i titoli precedenti; inteso l' avviso della Consulta del Regno, si è degnata risolvere, che in tale causa debba procedere l' autorità giudiziaria competente. Nel Real Nome ec.

Il potere giudiziario non è competente ad esaminare le quistioni delle azioni civili di cui trattasi nella legge de' 25 Febbraio 1820 sul contenzioso del Tavoliere di Puglia, bensì il Consiglio d' Intendenza.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 19 Ottobre 1825.

Ho rassegnato a S. M. le carte riguardanti il conflitto di attribuzioni elevato nella causa degli eredi di D. Vincenzo Angiulli con D. Giannandrea de Nisi fra il Tribunale civile di Lucera e la seconda Camera del Consiglio d' Intendenza di Capitanata in Foggia. e S. M. uniformemente allo avviso nella specie emesso dalla Consulta de'Reali domini al di quà del Faro, avuto riguardo alla legge sul contenzioso del Tavoliere di Puglia, ed alla *indole del giudizio il quale versa sopra rescissione d contratto*, ha risoluto nel Consiglio ordinario di Stato del giorno 8. del corrente mese, che nella causa anzidetta sia competente la seconda Camera del Consiglio d' Intendenza di Foggia.

Il potere giudiziario è il competente nell'esame delle azioni di rivendica di una proprietà, o di una servitù quantunque si eccepisse l' invalidità od illegalità di atti della pubblica amministrazione.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 25 Novembre 1825.

Il comune di Terranova in Sicilia istituì azione di rivendica contro il Duca di Monteleone, per alcuni fondi che dal medesimo si possedevano In tale giudizio s' impugnavano alcuni atti passati tra il Duca e gli Agenti comunali. Questa circostanza fece sorgere conflitto di attribuzione fra le autorità giudiziarie, e quella del contenzioso amministrativo, che furono adite. Poggiava il conflitto sul dubbio, se per le azioni di rivendica potessero essere competenti le autorità del contenzioso amministrativo, allorchè in esse cadesse in disputa la validità, l'intelligenza, o l' interpetrazione di un atto amministrativo. La Consulta de' Reali domini oltre il faro fece minuto esame del testo, e del senso dell' art.° 262 del Decreto degli 11. ottobre 1817, che regola le competenze delle due autorità, dalla cui retta intelligenza dipendea la soluzione del dubbio.

Quel Supremo Collegio osservò.

1.° Che secondo l' intelligenza grammaticale delle parole dell' art.° 262 del Decreto degli 11. Ottobre 1817, l' eccezione di non poter le autorità giudiziarie conoscere della validità, della legitimità, o della interpetrazione degli atti, era applicabile soltanto alle azioni civili, non mai per le azioni di rivendica di una proprietà, o di una servitù.

2°. Che l' art.° 15. della legge de' 21. Marzo 1817, del quale il

citato art.° 262, è una ripetizione, toglie ogni equivoco, essendo in modo espresso, che mostra con chiarezza che la clausola riguarda unicamente la terza specie delle controversie eccettuate, e non le due precedenti. D'altronde la convenienza intrinseca della cosa, contribuisce a confirmare, l'adottata intelligenza. Poicchè se l'ordine, e l'utilità pubblica ha fatto creare, onde procedere con ispeditezza, e sotto l'influenza del Governo, gli affari relativi al contenzioso amministrativo, un potere distinto ed indipendente dal giudiziario, munito di forme abbreviative; ed ha consigliato affidarsi a persone particolarmente versate in questa specie d'incumbenze; da altra parte l'interesse della giustizia ha altresì richiesto, che trattandosi di proprietà permanente ed immobile si seguano le forme rigorose ed esatte delle leggi civili, ed il potere giudiziario vi eserciti la sua ponderatezza, ed indipendente influenza.

Considerò inoltre la Consulta, che per attribuirsi al potere giudiziario le azioni tendenti a rivendicare le proprietà di un'immobile basta attendere al fine cui esse mirano: poco importando la qualità del mezzo, che nella dimanda si adopra.

Intentandosi adunque per parte del Comune di Terranova un'azione tendente a rivendicare la proprietà di vari immobili di sua pertinenza; ed essendo fermo, che la clausola enunciata nell'art.° 262, non può estendersi alle azioni della indicata natura, qualunque sia il mezzo adoperato nelle dimande. Per queste considerazioni la Consulta opinò per la competenza dell'autorità giudiziaria; e tale avviso fu sanzionato colla seguente Sovrana determinazione de' 16 Novembre 1825 che fu comunicata al Luogotenente generale in Sicilia con rescritto de' 23. dello stesso mese, ed anno.

Eccellenza. Ho rassegnato a S. M. le carte concernenti il conflitto di attribuzione elevato nella causa tra il Sindaco di Terranova ed il Duca di Monteleone, le quali V. E. mi ha rimesso con suo ufficio de' 2. Marzo. Ho pure rassegnato a S. M. l'avviso su quest'oggetto emesso dalla Consulta de'Reali Domini oltre il Faro; e S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 16. del corrente mese, uniformemente a' principî espressi nell'avviso della Consulta; avuto riguardo, che nella specie trattasi di quistione contemplata dall'Art° 262 del Real Decreto degli 11. Ottobre 1817, ha risoluto che nella causa anzidetta sia competente a procedere l'autorità giudiziaria Nel Real Nome partecipo ec.

Le quistioni di esame, e verifica delle occupazioni di terre demaniali dei Comuni, e reintegra di esse, sono di competenza dell' autorità amministrativa.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 Febbrajo 1826.

Il Comune di Guardiaregia in Provincia di Molise in ottobre 1824 espose all' Intendente che una occupazione di circa 500 moggia erasi fatta sul suo demanio a vantaggio del latifondo denominato *Altilia* e *Castelvecchio* di pertinenza del principe di Sepino, e dimandò che, ai termini degli articoli 176 e 177 della legge de' 12 dicembre 1816, ne avesse ordinata la reintegra.

Sulla istanza del Principe di Sepino, il Tribunale civile dichiarò la sua competenza in questa causa, sulla considerazione che trattavasi dello esame e del giudizio di un' azione tendente a rivendicare la proprietà di un'immobile, che l'articolo 5° n.° 1 della legge de'21 marzo 1817 prescrive di non poter mai appartenere alle autorità del contenzioso amministrativo, ancorchè vi sia interessata l' amministrazione pubblica.

L' Intendente col Consiglio d'Intendenza osservò in contrario, che reggere non poteva la posizione del Tribunale, perchè coll'articolo 18 della legge istessa de' 21 marzo 1817 sono chiamati Giudici del contenzioso amministrativo, i sindaci, gli eletti, i Consiglieri d' Intendenza, il Consiglio delle prede marittime, la Gran Corte de' conti, e perciò l'Intendente per sè solo non è Giudice del contenzioso amministrativo; che per la ragione medesima non è applicabile alle attribuzioni dell' Intendente l' articolo 5° di sopra espresso, che riflette *le autorità incaricate del contenzioso amministrativo;* che l'Intendente per effetto dell'art. 177 della legge de' 12 dicembre 1816 procede per delegazione, e dove si tratta di occupazione del demanio comunale è risaputo, che si deve provvedere in Consiglio d'Intendenza, questo Consesso non ha voto, ma ha il semplice avviso; che indipendentemente da tali evidenti ragioni dimostrative, che la delegazione degl'Intendenti è distinta, separata e non derogata dalla legge de' 21 marzo 1817, esiste la espressa volontà del Legislatore, che tanto ha confermato col Real Decreto del 1° settembre 1819, col quale, facendosi rientrare nelle facoltà degl' Intendenti le controversie relative alle operazioni demaniali, e già feudali, chiaramente è detto nell'articolo 2° che essi vi procederanno coll'avviso del Consiglio d'Intendenza, ai termini dell'articolo 177 della legge dei 12 dicembre 1816, che da questa Real determinazione resta ben distinta la procedura degl'Intendenti nelle materie ad essi delegate da quella dei Giudici del contenzioso amministrativo, poichè non provveggono a norma della legge de' 21 marzo 1817, ma di quella dei 12 dicembre 1816; ed in conseguenza vien sempre più confirmato il principio che questa ultima legge non sia stata derogata dall'altra del 1817.

La Sovrana risoluzione per lo conflitto elevato in tal controversia è concepito ne' seguenti termini.

« S. M. ha osservato che, comunque per l'articolo 5° della legge del 21 marzo 1817 non appartenga all'autorità amministrativa giudicare delle azioni rivindicatorie d'immobile, le appartiene però per gli articoli 176 e 177 della legge de' 12 dicembre 1816 il conoscere di tutte le *occupazioni* e delle *alienazioni* de' demani comunali, e provvedere ne' modi dalla legge stabiliti. S. M. ha altresì considerato che *questa attribuzione dell'autorità amministrativa* deve riguardarsi limitata al solo *esame e verifica del fatto della occupazione ed a reintegrare* il comune nel possesso del fondo occupato: qualora vi sia luogo; salvo il giudizio plenario di *petitorio*, o di rivindicazione di proprietà innanzi all'autorità giudiziaria per ciò esclusivamente competente. Per tali considerazioni, uniformemente all'avviso della Consulta de' Reali domini al di quà del Faro, nel Consiglio ordinario di Stato del 19 del cadente mese di Febbraio 1826, S. M. ha risoluto che nella causa anzidetta sia competente a procedere l'autorità amministrativa, salvo lo adire l'autorità giudiziaria, ove *dopo la reintegra*, se vi sarà luogo, voglia sperimentarsi un giudizio pieno di rivindicazione di proprietà.

L' esame di domanda in linea contenziosa in riguardo alla demolizione di taluni fabbricati di privata proprietà per oggetto di utilità pubblica, e corrispondente indennizzo, si appartiene al potere giudiziario.

DECISIONE DE' 12 APRILE 1826.

Estratto di avviso della G. C. de' Conti; approvato a' 31 Maggio 1826.

Il Consiglio d' Intendenza di Catanzaro era, oppur no competente nella presente controversia? Considerando, che i Consigli d' Intendenza possono unicamente pronunziare in linea di contenzioso amministrativo, quando si presenta una quistione in cui cade in esame la legittimità, validità, ed interpetrazione di un fatto della pubblica amministrazione. Dapoicchè trattandosi di doversi demolire tre botteghe nella piazza del Comune di Catanzaro di proprietà de' signori Vitaliano Bianchi e Tommaso Lamarca, e de' conjugi D.ª Prudenza Periti e D.r Filippo Larosa, per rendere tale piazza più ampia e comoda a' cittadini, era un' oggetto tutto amministrativo, che non prendeva in alcun modo l'aspetto di un giudizio. Or come tale, all' Intendente soltanto appartener dovea il decidere, salvo il reclamo al Ministro degli Affari Interni, se vi fusse stata o pur no l' utilità publica, per cui non poteva per tal riguardo il Consiglio d' Intendenza erigersi in Giudice, e pronunziare in affare non di sua competenza. Considerando, che coll'art. 11. della legge de' 21 Marzo 1817. fu disposto, per la competenza delle azioni de' privati, ond' essere indennizzati del prezzo delle loro proprietà occupate per pubblici lavori, si riserbava il Sovrano di provvedere con altra legge particolare. Or non essendo pubblicata finora altra legge su di ciò, la quistione entra nelle facoltà de' Tribunali

ordinarî , e non mai appartenere può a Giudici del contenzioso amministrativo ; pe' quali occorrerebbe una particolare disposizione di legge. Che per conseguenza la controversia sia sul modo da doversi indennizzare i proprietarî delle tre botteghe , che ceder dovrebbonsi , in caso di conosciuta pubblica utilità , non potendo risolversi colle leggi di eccezioni , conchiuder si deve , che a' Tribunali ordinarî esclusivamente si appartiene. Considerando finalmente , che la dichiarazione di competenza fatta dal Tribunale civile di Catanzaro, non osta in modo alcuno a questa Gran Corte di discutere la decisione del Consiglio d' Intendenza di cui è rclamo. Dapoicchè a norma del decreto de' 16 Settembre 1810 vi è conflitto quando entrambe le autorità amministrative e giudiziarie s' impadroniscono ad un tempo dell'istesso affare. Ora, nello stato attuale, il Tribunale civile di Catanzaro essendosi soltanto dichiarato competente circa il modo di doversi indennizzare i proprietarî delle botteghe ; ed altronde non potendo sussistere l' impugnata decisione del Consiglio d' Intendenza ; mancano le dichiarazioni di competenza delle diverse autorità che costituiscono il conflitto , giusta il decreto di sopra menzionato , e quindi al fatto cessa ogni disputa per tale riguardo ; e questa G. C. anzicchè essere impedita a pronunziare sull' oggetto ; riconosciuta la incompetenza del potere amministrativo , nello stabilire l' indennità che dovrebbesi a' proprietarî delle botteghe, rimuove ogni cagione di conflitto, che tra esso e le autorità giudiziarie potesse mai sorgere sull' oggetto in disame. Per tali considerazioni, uniformemente alle conclusioni del P. M. È di avviso. Farsi diritto al reclamo , dichiararsi l' incompetenza del Consiglio d' Intendenza ; e però annullata la decisione impugnata , farsi salvi i dritti alle parti di adire le autorità competenti. Questo avviso della G. C. de' conti ebbe la Sovrana sanzione , e la stessa è concepita ne' seguenti termini.

Avendo S. M. approvato l' avviso di cotesta G. C. de' Conti de' 12 Aprile ultimo tra D. Vitaliano Bianchi ed altri contro il Comune di Catanzaro , ha ordinato farsi dritto al reclamo dei primi , dichiararsi l' incompetenza del Consiglio d' Intendenza , ed annullata l' impugnata decisione , farsi salvi i dritti di adire le autorità competenti.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione.

L'esame della domanda di un fittajuolo di dazio sul macino per riduzione di mercede a causa di nuovo dazio imposto sulle granaglie è di competenza del potere giudiziario.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Napoli 16 Agosto 1826.

Ho rassegnato a S. M. le carte, le quali V. E. mi ha rimesse con di lei ufficio degli 11. dello scorso mese di maggio, relativamente al conflitto di attribuzioni elevato tra il Tribunale civile di Palermo, ed il Consiglio d'Intendenza quivi residente, nella causa tra maestro Domenico Cannizzaro e maestro Domenico Bonafede, arrendatari del dazio sul macino ne' Comuni di Lascari e Gualtieri da una parte, ed il Regio Erario dall'altra. In questa causa gli arrendatari Cannizzaro e Bonafede han chiesto ridursi l'annua mercede stabilita nel contratto d'arrendamento del mentovato dazio, e sospendersi, pendente il giudizio all'uopo introdotto, il pagamento di parte di essa mercede; e ciò per lo motivo, che posteriormente sia stato imposto da'cennati Comuni di Lascari e Gualtieri novello dazio sulle granaglie, che ivi vanno a molirsi; qual dazio, secondo essi, ha molto minorato il dazio del macino, loro dato in fitto.

Ho rassegnato altresì a S. M. l'avviso della Consulta de'Reali domini oltre il Faro per la risoluzione di questo conflitto, e S. M. uniformemente a questo avviso, avuto riguardo alla natura puramente civile dell'azione dedotta, ha risoluto, che sia nella specie, competente a procedere l'autorità giudiziaria.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana risoluzione, perchè si serva farne l'uso conveniente. (1)

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

L' esame di un' azione istituita per scioglimento di contratto e per indennizzo di danni ed interessi da taluni fittajuoli contro un Comune per essere loro mancata la cosa locata, è di competenza del potere giudiziario.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 16 Agosto 1826.

Il rapporto di V. E. degli 8. dello scorso Maggio, riguarda un conflitto di attribuzioni elevato tra il Tribunale Civile ed il Consiglio d' Intendenza di Palermo, nella causa tra Andrea Trifirò e compagni, arrendatarii del diritto di sensalia sulle compre e vendite, che facean gli esteri nel Comune di Monreale, da una parte; ed il Comune istesso di Monreale dall' altra.

In questa causa gli arrendatarii han chiesto lo scioglimento del contratto di fitto per lo cennato dritto di sensalia, a cagione di essere mancata la cosa locata, ed han pure dimandata la indenizzazione de' danni ed interessi.

S. M. uniformemente all' avviso della Consulta de' Reali domini oltre il Faro, avuto riguardo alla natura puramente civile dell' azione dedotta, ha risoluto che sia, nella specie, competente a procedere l' autorità giudiziaria.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana risoluzione, perchè si serva farne l' uso conveniente. (1)

L' esame di un' azione istituita contro un Comune da un fittajuolo di fondi per non averli rinvenuti della qualità, e quantità corrispondente allo stipulato si appartiene al potere giudiziario. Occorrendo poi interpetrarsi alcuna parte del contratto sono competenti a procedere i Giudici del contenzioso amministrativo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 16 Agosto 1826.

Il rapporto di V. E. de' 16 dello scorso marzo riguarda il conflitto di attribuzioni elevato tra il Tribunale civile, e l' autorità amministrativa della valle di Palermo, nella causa di Maestro Mauro Orefice, arrendatario di varî fondi di pertinenza del Comune di S. Mauro, ed il cennato Comune di S. Mauro, relativamente ad azione di escomputo dal primo introdotta, per non avere rinvenuta la qualità, e quantità de' fondi, corrispondenti allo stipulato.

S. M. uniformemente all' avviso della Consulta de' Reali domini oltre il Faro, avuto riguardo all' indole dell' azione dedotta, ha risoluto, che nello stato attuale sia competente a procedere l' autorità giudiziaria; con

(a) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

dichiarazione però, che occorrendo interpetrarsi alcuna parte del contratto, siano in ciò competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana risoluzione, perchè si serva farne l' uso conveniente. (1).

L' esame di domanda per liquidazione, e pagamento di somme erogate da un Comune per ristauro di un locale di privata proprietà, è di competenza dell' autorità giudiziaria.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA

Napoli 3 Febbrajo 1827.

Ho rassegnato a S. M. il di lei rapporto dei 31 Agosto dell' anno scorso relativamente al conflitto di attribuzioni nella causa tra il Principe di Carini, ed il Comune dello stesso nome, tra il Tribunale civile residente in cotesta Città, ed il Consiglio d' Intendenza che quivi parimenti risiede.

È quistione in tal causa di liquidazione, e pagamento di somme dal Comune di Carini erogate per ristaurazione delle carceri nel Comune istesso esistenti.

Ho rassegnato altresì a S. M. l' avviso che sull' oggetto è stato emesso dalla Consulta dei Reali Domini oltre il Faro.

E S. M. uniformemente a questo avviso, ha considerato che la disputa versa sopra azione meramente civile, non cadendo in esame la validità, legittimità, e la interpetrazione di alcun atto della pubblica amministrazione, ha risoluto che nella specie sia competente a procedere l' autorità giudiziaria.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione perchè si serva farne l' uso conveniente. (1)

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.
(1) Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Non sono autorizzati li Giudici di circondario ad elevare conflitti di attribuzioni colle autorità amministrative ma debbono farlo per mezzo del Tribunale Civile da cui dipendono, e per l'organo del Procurator del Re - Non è bene adito il potere giudiziario per pretese novazioni fatte da un Deputato delle strade in danno di una privata proprietà.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 8 Agosto 1827.

Ho rassegnato a S. M. tutte le carte che riguardano la questione di competenza, elevata tra l'Intendente di cotesta Valle, e cotesto Giudice del Circondario Tribunali, relativamente all'azione presso quest'ultimo dedotta dal Barone D. Benedetto Godano per obbligarsi cotesto Deputato delle strade alla demolizione di alcune opere dal medesimo fatte eseguire in un cortile di pertinenza dell'istanzante, e per non essere turbato nel pacifico possesso per effetto d'intimazione rilasciata onde demolire un palcone della sua casa.

S. M. ha considerato che per legge i giudici di circondario ed i loro supplenti non sono autorizzati ad elevare essi conflitti di attribuzione con le autorità amministrative, ma debbono all'uopo farlo per mezzo del Tribunale civile da cui dipendono, e per l'organo del Proccuratore del Re; e che nella specie il Barone Godano non si è uniformato alla legge nell'adire il Giudice del circondario per lo esperimento de' suoi diritti contro il Deputato delle strade, per le pretese novazioni dal medesimo fatte in di lui danno.

Per siffatte considerazioni quindi la M. S. uniformemente all'avviso emesso in proposito dalla Consulta de' Reali Domini oltre il Faro, si è degnata dichiarare, che non sia stato bene elevato il conflitto tra il Giudice del Circondario Tribunali in Palermo, e l'Autorità amministrativa per le opere fatte dal Deputato delle strade nel cortile della casa del Barone Godano, e per la demolizione del palcone della detta casa.

Ed in quanto allo sperimento de' diritti allo stesso Barone spettanti, debba egli provocare dall'Autorità amministrativa superiore le provvidenze contro l'attentato che crede commesso dal Deputato delle strade alla sua privata proprietà. Nel Real Nome partecipo all'E. V. questa Sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente (1).

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

L' esame della validità degli atti amministrativi è di competenza dell' autorità del contenzioso amministrativo, decisa la sorte di essi l' autorità del contenzioso giudiziario proceder deve per lo giudizio di condanna a pagamento, e conferma de' sequestri.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA

Napoli 15 Settembre 1827.

Ho rassegnato a S. M. le carte rimessemi col pregiato foglio di V. E. degli 11 Giugno ultimo 3.° carico n.° 1210 riguardanti il conflitto di attribuzioni elevato da cotesto Intendente nel giudizio istituito nel Tribunale civile degli ex arrendatarii del dazio civico sul consumo dell' olio in cotesta Città per condanna a pagamento, e conferma di sequestri per prezzi di olii lasciati esistenti in fine del loro arrendamento, giusta il risultamento degli atti della misura detta di cima.

Siccome la contestazione sorge dalla circostanza di essersi impugnata la validità degli atti della misura degli olii esistenti, atti formati dall' autorità amministrativa, così la M. S. tenute presenti le massime più volte inculcate relativamente a' limiti delle due autorità giudiziaria, ed amministrativa, uniformemente all' avviso emesso sull' oggetto dalla Consulta de' Reali Dominii oltre il Faro, si è degnata dichiarare, che sull' esame della validità degli atti amministrativi della misura degli olii sia competente a procedere l' autorità del contenzioso amministrativo, e decisa la sorte di essi, sia competente l' autorità del contenzioso giudiziario per lo giudizio della condanna a pagamento, e della conferma de' sequestri.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione, perchè si serva farne l' uso conveniente (1).

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Il giudizio delle contravvenzioni agli art. 6, e 7 della legge de' 21 Marzo 1817 si appartiene ai Sindaci, e Consigli d' Intendenza secondocchè la multa ecceda, o non ecceda li ducati sei, per tutte le altre debbono i Giudici Regii procedere.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1 Marzo 1828.

Mal si appongono gli Eletti di Città quando credono che oltre le contravvenzioni ai così detti diritti, e licenze di fortificazione ogni altra contravvenzione che direttamente, o indirettamente interessi l' amministrazione pubblica era soggetta all' esame del potere contenzioso amministrativo, e non del giudiziario. Basta leggere gli articoli 3, e 4 della legge del 21 marzo 1817, a cui gli Eletti vorrebbero dare un senso, ed una latitudine che non hanno, e riflettere che nelle leggi penali avvi un capitolo separato, e distinto per le pene onde deggionsi punire le contravvenzioni in esame, per conchiudere, che esse sono della competenza del potere giudiziario. Nè forma ostacolo che la contravvenzione interessi direttamente o indirettamente l'amministrazione, dappoichè la limitazione dell'art. 3 della legge del 21 Marzo 1817 sarebbe intieramente distrutta, e si verificherebbe l' assurdo che delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in esame la legittimità, validità, o interpetrazione di un' atto dell' amministrazione pubblica, non i giudici ordinarî, ma quelli di eccezione che soventi volte sono parti interessate, dovrebbero giudicare. Adottando anche in proposito il parere del Regio Procuratore Generale presso la G. C. dei conti, le rescrivo, che tranne le contravvenzioni agli art. 6 e 7 della legge sul contenzioso amministrativo, il cui giudizio si appartiene al Sindaco, o al Consiglio d' Intendenza, secondo che la multa ecceda, o non ecceda i duc. 6, per tutte le altre debbono i Giudici Regî procedere.

Con questa data ho passato i miei uffizî al Ministro delle Finanze, perchè dia gli ordini opportuni, onde i processi verbali e tutti gli altri atti che saranno compilati in occasione delle contravvenzioni suddette, vengano bollati per visto, e gratuitamente registrati.

Serva ciò di riscontro ai due suoi rapporti degli 8 del prossimo scorso mese relativi all' oggetto. (1)

---

(1) Ministeriale diretta all' Intendente di Napoli.

Al potere giudiziario, e non al contenzioso amministrativo si appartiene procedere ne' giudizii di prescrizione di servitù quantunque interessati li singoli di un Comune.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 19 Marzo 1828.

Ho rassegnato a S. M. le carte da V. E. rimessemi con officio de' 28 Giugno, e 12 Novembre dell' anno scorso, relative al conflitto di attribuzioni, che si è elevato tra il Giudice del Circondario di Baida, previa l'autorizzazione del Tribunale Civile, e l'Autorità amministrativa, nell' azione istituita dal Principe di Linguagrossa per impedire agli abitanti della contrada della Rocca in Monreale l'accesso in un di lui podere, onde attingervi le acque di una sorgente.

Ho altresì rassegnato alla M. S. l'avviso emesso sull'oggetto dalla Consulta de' Reali Dominii oltre il Faro. E la M. S. considerando che i singoli di una Università per esercitare un dritto debbono in pria averlo acquistato legittimamente, e che nella specie trattasi di prescrizione di servitù, si è degnata uniformemente all' avviso della Consulta medesima dichiarare, che nella specie sia competente a procedere l'autorità giudiziaria.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione per l'uso conveniente (1).

L' autorità giudiziaria è la competente a procedere nei giudizii di reclamo di proprietà sopra oggetti pignorati dall' Esattore Comunale ad un debitore dell' Erario per ragione di fondiaria.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 30 Agosto 1828.

Ho rassegnato a S. M. le carte rimessemi da V. E. col rapporto dei 2 Giugno ultimo 3° carico n.° 3172, riguardanti il conflitto di attribuzione elevato fra l'Intendente della Valle di Palermo, ed il Giudice del Circondario di Caccamo, per lo reclamo di proprietà prodotto da taluni congiunti del Sacerdote D. Vincenzo Brancato del Comune di Caccamo, sopra oggetti pignorati da quell' Esattore Comunale ad esso di Brancato, qual debitore dell' Erario per ragione di fondiaria.

E la M. S. sul riflesso, che il giudizio per lo reclamo di proprietà sia affatto diverso, e separato da quello contro il debitore dell' Erario; e che l' azione data dalla legge al padrone per ricuperare la sua proprietà, sia puramente civile, uniformandosi all' avviso emesso dalla Consulta dei Reali Dominii oltre il Faro, si è degnata dichiarare, che nel giudizio per reclamo di proprietà su cui versa il conflitto del quale è parola, sia com-

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

petente a procedere l'autorità giudiziaria; salva la competenza del contenzioso amministrativo, laddove abbia luogo, rispetto alle procedure verso il contribuente.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente (1).

La contesa non di strada pubblica, ma di passaggio sul fondo privato, abbenchè questo acquistato fosse dalla pubblica Amministrazione, è di competenza del potere giudiziario.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 24 Settembre 1828.

Ho rassegnato a S. M. il conflitto di attribuzione tra l'autorità giudiziaria, e quella del contenzioso amministrativo elevato dall'Intendente di Napoli nella causa istituita dal Comune di Sorrento contra D. Antonio Losa per *certa servitù di passaggio* su di un fondo, che il Losa ha acquistato dal pubblico demanio. Ho pure rassegnato alla M. S. il parere emesso nella specie dalla Consulta Generale del Regno intorno alla intelligenza dell'art. 5° della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. La M. S. in tale occasione ha considerato, che secondo le disposizioni dell'art. 5° n° 1° della citata legge *non possono appartenere alla conoscenza dell'autorità del contenzioso amministrativo le azioni reali*, tanto per rivendica di proprietà di un' immobile, quanto per asserirne la libertà, ancorchè in esse abbia interesse la pubblica amministrazione, e che la eccezione contenuta nell'articolo medesimo n.° 3° *pel caso in cui cada in esame la legittimità, la validità, e la interpetrazione* di un' atto dell' amministrazione pubblica, riguarda soltanto *le azioni civili, ossia le azioni personali.*

Conseguentemente la M. S. accogliendo il parere emesso dalla *maggioranza* della Consulta Generale, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 12 andante mese dichiarare che *per la causa enunciata tra il Comune di Sorrento, e Losa è competente a procedere l'autorità giudiziaria.*

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

Contravvenzioni di Polizia Urbana —. *Il 1.° Eletto è competente ad infligere, e far riscuotere le multe nelle semplici contravvenzioni di Polizia urbana sorpreso in flagranza.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 Ottobre 1828.

Ho umiliato al Re il rapporto di V. E. de' 10 marzo ultimo 1.° carico num. 677, relativamente al dubbio, se nelle controvenzioni di polizia urbana, colte in flagranza la condanna, e la riscossione delle multe appartenga al primo Eletto, o pure al Sindaco dopocchè il verbale della controvenzione siasi compilato dal 1.° Eletto; e la M. S. udito il parere della Consulta di cotesta parte dei Reali Dominii, si è degnata risolvere, che il 1.° Eletto sia competente ad infligere, e far riscuotere le multe nelle semplici controvvenzioni di polizia urbana sorprese in flagranza, nei termini, e ne' casi espressi ne' quattro numeri dell' art. 58 della legge de' 12 Decembre 1816 di questa parte de'Reali Dominii.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. V. perchè si serva farne l' uso conveniente (1)

È di competenza del contenzioso amministrativo la cognizione delle quistioni di occupazione di un demanio comunale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1 Febbraio 1829.

Le partecipo per le disposizioni che ne risultano, il seguente Real Rescritto comunicatomi dal Ministro di Grazia, e Giustizia in data de' 31 Gennaio scorso.

S. M. cui ho rassegnato il parere della Consulta dei Reali dominî di quà del Faro, relativamente al conflitto di attribuzioni elevato nel giudizio possessorio tra Giuseppe Salucci ed il comune di Collelongo per quistione di occupazione di un demanio comunale. La M. S., uniformemente al parere della medesima, si è degnata dichiarare in data de' 29 del corrente che la cognizione della soggetta contestazione sia della competenza dell' autorità del contenzioso amministrativo.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

L' autorità giudiziaria è la competente quando nei giudizi non si questioni della volontà de' contraenti in un' atto dell' amministrazione pubblica, ma semplicemente di un esame di fatto, e di diritto.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 16 Settembre 1829.

Ho rassegnato a S. M. le carte annesse al rapporto di V. E. de' 19 Gennajo ultimo n. 38 che riguardano il conflitto di attribuzione, elevato dall' Intendente di Palermo tra l' autorità giudiziaria, e quella del contenzioso amministrativo sulla causa introdotta nel Tribunale civile di Palermo da Mastro Mariano Conoscenti, arrendatario del macino in Cefalù, avverso l'Amministratore dello Stralcio, ed il Direttore generale de'Dazii indiretti per indennizzazione di somme erogate a causa d' inadempimento di patti per la parte del Comune.

E la M. S. ha considerato, che rientra nella competenza ordinaria l' azione di cui trattasi, poichè l' arrendatario dice di aver sofferto dei danni per causa di un patto, e promuove così, non già una questione di volontà ma semplicemente un' esame di fatto, e di dritto; quindi uniformemente all' avviso della Consulta de' Reali dominî oltre il Faro nel dì 13 del corrente mese, si è degnata dichiarare, che sia competente nella specie l' autorità giudiziaria, salvo l' obbligo della medesima, ove insorga questione di volontà, d' inviare le parti all' autorità amministrativa, e sospendere il corso del giudizio finchè non venga risoluta siffatta questione.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione perchè si serva farne l' uso conveniente. (1)

È di competenza dell' Autorità giudiziaria l' esame di una domanda di rendiconto prodotta da un' appaltatore di dazio sul macino contro gli Agenti finanzieri per introiti da costoro proccurati; all' incontro poi si appartiene ai giudici del contenzioso amministrativo il conoscere delle domande riguardanti il valore degli atti amministrativi, per li quali venne impedito al fittajuolo il governo dell' arrendamento.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 3 Ottobre 1829.

Gli arrendatarii del dazio sul macino dei Comuni di Lascari, e Gratteri hanno istituito giudizio innanzi il Tribunale civile di Palermo contro il Regio Erario e suoi agenti chiedendo 1° che si deduca dalla mercede da essi dovuta la somma, cui dietro liquidazione ascendeva il danno da essi sofferto nel nuovo dazio imposto sulle granaglie. 2° Che gli Agen-

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

ti Finanzieri i quali amministrarono il dazio da Gennajo 1823 ad Agosto dello stesso anno per non essersi pria di tal'epoca data la cauzione, rendano conto delle somme esatte. 3° Che si dichiari sciolto il contratto di arrendamento dal dì 29 Giugno 1827 in poi, poichè in detto giorno per supposto di loro dare furono privati dell'amministrazione del dazio dagli agenti finanzieri. 4° In fine che ove non si volesse pronunziare lo scioglimento del contratto si debba loro restituire l'amministrazione del dazio, e debbano gli agenti suddetti essere condannati a render conto delle altre esazioni fatte per tutto il tempo in cui li privarono dell'amministrazione, e a rifarli de' danni, ed interessi sofferti. Per la conoscenza di siffatto giudizio è sorto conflitto di giurisdizione tra il detto Tribunale civile e la G. Corte de' conti.

Avendo io rassegnato a S. M. le carti riguardanti tal conflitto, che l'E. V. mi rimise con officio de' 26 marzo ultimo n.° 586; la M. S. tenendo pria presente il Sovrano Rescritto de' 16 agosto 1826, per lo quale in un giudizio istituito dagli stessi arrendatarii si degnò dichiarare competente a procedere l'autorità giudiziaria, ha poi considerato che le domande di rendiconto prodotte dagli arrendatarii stessi non riguardano il credito dell'Erario, che non è contrastato, ma bensì le percezioni del dazio nel loro privato interesse per gl'intervalli di tempo in cui correndo a di loro vantaggio o danno gl'introiti degli arrendamenti, sono questi di loro proprietà, come di proprietà del locatore la somma dell'estaglio, e che le altre dimande per la risoluzione del contratto, e per le conseguenze della medesima portino un'azione civile ma dipendente dallo esito di quella per cui sono impugnati gli atti amministrativi sui quali o non fu data, o fu ridotta l'amministrazione del dazio. La M. S. si è degnata uniformemente all'avviso della Consulta de' Reali Dominii oltre il Faro, nel dì 30 dell'or caduto Settembre dichiarare, che nella lite tra gli arrendatarii del dazio sul macino de'Comuni di Lascari, e Grotteri, e lo Erario, e i suoi agenti, rimanendo ferma intorno all'esame di defalco la detta Sovrana decisione de' 16 Agosto 1826, sia di competenza dell'autorità giudiziaria la dimanda di rendiconto degl'introiti procurati dagli agenti predetti negl'interessi degli attori: che all'incontro appartenga ai giudici del contenzioso amministrativo conoscere delle dimande riguardanti il valore degli atti amministrativi, pei quali venne impedito agli affittaiuoli il governo dell'arrendamento; e che ciò fatto in corrispondenza dell'esito di questo giudizio potrà appartenere a' Tribunali la conoscenza dello scioglimento della locazione, e alle Autorità Amministrative la giustizia del ritorno presso gli attori dell'amministrazione del dazio, e la condanna degli Agenti nel nome proprio ai danni, ed interessi.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana risoluzione perchè si serva farne l'uso conveniente. (1).

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Il potere giudiziario non può esaminare le decisioni della Commissione liquidatrice Sovranamente approvate.

MINISTERO DI GRAZIA , E GIUSTIZIA.

Circolare diretta in novembre 1830 alli Procuratori Regí presso li Tribunali civili.

Il Ministro delle Reali Finanze si è meco nuovamente doluto, che presso alcune *autorità giudiziarie* non sieno state sempre esattamente osservate le leggi, ed i decreti relativi al *debito pubblico*, ed alla *estinzione de'crediti e di altri dritti* in favore dello Stato. Il Ministro istesso si è pure doluto, che tale altra autorità *giudiziaria* siesi permessa accoglier dimande per *intestazione di partite sul Gran libro in manifesta contraddizione di decisioni della Commessione liquidatrice approvate da S. M.* Onde queste doglianze più non si riproducano, e cessino di aver luogo gli abusi, che il Ministro delle Finanze ha giustamente avvertiti, io incarico le SS. LL. di vegliare attentamente alla esatta e rigorosa osservanza delle leggi e decreti relativi all' oggetto, di cui è parola, di che già altra volta elleno han ricevuto da me questo incarico con la *mia circolare del 1° marzo 1828.* Veglieranno elleno altresì, onde l' autorità *giudiziaria* non ecceda nella specie in menoma parte la linea della sua *competenza.* Sotto questo rapporto debbo osservare alle SS. LL., che le decisioni della *Commessione liquidatrice approvate da S. M. essendo atti di pubblica amministrazione*, non posson andar soggette *allo esame de' Tribunali*, e che quegli si creda mai leso da alcuna di queste decisioni ne' suoi dritti, dee presentar suoi reclami innanzi *alla competente autorità amministrativa*, e ne' modi stabiliti dalle leggi in vigore. Elleno comunicheranno questa circolare ai rispettivi Collegi, e ne cureranno la esecuzione.

L' esame di questioni che versansi sull' intelligenza da darsi ad un patto contenuto in un contratto di una pubblica amministrazione, si appartiene all' autorità dell' contenzioso amministrativo.

MINISTERO DI GRAZIA , E GIUSTIZIA.

Napoli 18 Giugno 1831.

Ho rassegnato a S. M. le carte rimessemi col rapporto de' 4 Novembre dell' anno scorso 3.° carico n. 2258, non che l' avviso della Consulta de' Reali Dominî, oltre il Faro, relativamente al conflitto di attribuzioni elevato tra l'autorità giudiziaria, e l'amministrativa in Trapani nella causa introdotta contro quella Deputazione delle opere provinciali da D. Nicola Fontana, appaltatore del diritto di pedaggio per la barriera stabilita nella via rotabile da Trapani a Paceco, per riduzione di mercede. S. M. sulla considerazione che nella specie l' attore fonda la sua domanda

sul fatto, che assume, della mancanza della cosa locata: che questo caso è stato regolato dall' espressa volontà delle parti, contenendo il contratto il patto di rinunzia all'escomputo per ogni avvenimento previsto, e non previsto, e che perciò cade in esame l' intelligenza da darsi al patto stesso, ha risoluto che la causa, di cui trattasi, sia di competenza del contenzioso amministrativo.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana Risoluzione perchè si serva farne l' uso conveniente (1).

Trazzere pubbliche — reintegra — *Sono delegati li Sindaci de' Comuni di Sicilia procedere esecutivamente alla reintegrazione delle usurpazioni delle pubbliche trazzere, avvenute al di là dell' anno.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 Gennaio 1832.

Ho umiliato al Re il rapporto di cotesto Luogotenente Generale del 28 Febbrajo 1831 in ordine alla controversia insorta tra cotesta Direzione generale de' rami, e dritti diversi, ed il Sindaco di Corleone relativamente alla facoltà di procedere in modo esecutivo alla reintegrazione di usurpazioai commesse di recente a danno delle pubbliche trazzere esistenti nel territorio dello stesso Comune. E la M. S. inteso il parere della Consulta di cotesta parte dei Reali Dominii, si è degnata dichiarare nel Consiglio ordinario di Stato de' 14 del corrente, che appartiene al Sindaco di Corleone di procedere esecutivamente alla reintegrazione delle usurpazioni di cui si tratta, e si è inoltre la prelodata M. S. degnata disporre, che i Sindaci de' Comuni ai termini dell'art. 255 dello Statuto amministrativo degli 11 ottobre 1817 debbano procedere alla reintegrazione delle usurpazioni delle pubbliche trazzere avvenute al di là dell anno, giusta il Real Dispaccio de' 24 Marzo 1811 confermato dal Real Rescritto de' 16 Aprile 1828 (2).

E nel Real Nome partecipo tutto ciò all' E. V. perchè si serva farne l'uso conveniente (3).

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

(2) Tanto il Dispaccio dei 24 Marzo 1811, quanto il Rescritto de' 16 Aprile 1828 sono inseriti nel terzo volume.

(3) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Si appartiene al contenzioso giudiziario il pronunziare delle contestazioni nelle quali non si faccia dubbio sul senso del patto, e del contratto, o della sua legittimità, o validità, e che appartenga al contenzioso amministrativo se sia lite del valore del patto, e della sua intelligenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 Gennaio 1832.

È stato elevato il dubbio se all'autorità del contenzioso giudiziario, od a quella del contenzioso amministrativo appartener debba giudicare delle controversie sull'applicazione ad un patto tra la pubblica amministrazione e privati, di alcuna legge posteriore che abbia colpiti contratti, ed atti anteriori. Avendo rassegnato mio rapporto sull'oggetto a S. M., non che l'avviso che all'uopo era stato emesso dalla Consulta generale del Regno, la M. S. ha considerato che per l'art. 5° della legge de' 21 Marzo 1817, le azioni civili nel rapporto di giurisdizione debbono essere distinte in due classi, meno quelle nelle quali cade in questione la legittimità, la validità, o l'interpetrazione di un' atto dell' amministrazione pubblica, le quali appartener debbono al contenzioso amministrativo, tutte le altre azioni civili rientrano nell' ambito della giurisdizione ordinaria; che altrimenti ogni lite che riguardasse gl'interessi della pubblica amministrazione, fuori i casi di proprietà, o di servitù, sarebbe decisa dall'autorità del contenzioso amministrativo, il che non è nello spirito, e nella lettera della legge anzidetta; che il favore della pubblica amministrazione sia unicamente nel modo secondo il quale dee contrarre le convenzioni di suo interesse: che a ciò si riporta essenzialmente il modo della interpetrazione loro; che le convenzioni, ammessi gli effetti che ne dipendono, trovano origine e regola nelle leggi comuni, e non già nelle leggi amministrative; che la materia del contendere, ossia i dritti da esperimentarsi, determinano secondo il presente ordine di cose, la competenza delle autorità che debbano giudicare; che nel soggetto del presente esame cercasi se la nuova legge dia dritti nuovi che dipendono da vedute generali di pubblica amministrazione, in faccia a cui non valgono mai le convenzioni qual si vogliano dei privati;

In conseguenza di queste considerazioni, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 24 cadente mese si è degnata risolvere, *che nella specie appartenga giudicare all'autorità del contenzioso giudiziario, se non si faccia dubbio sul senso del patto, e del contratto, o sulla sua legittimità, o validità, e che appartenga pel contrario all' autorità del contenzioso amministrativo se sia lite del valore del patto, e della sua intelligenza.*

Dipendendo l'ammissione di una domanda giudiziale dalla deffinizione di un patto stabilito in un contratto con pubblica amministrazione, l'esame deve di necessità versarsi sull' intelligenza, e validità dell' obbligazione, e per conseguenza la competenza è del contenzioso amministrativo.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 16 Giugno 1832.

Ho rassegnato a S. M. le carte rimessemi con officio de' 20 ottobre dello scorso anno 3° carico n.° 2762 riguardante il conflitto di attribuzioni elevato tra l' autorità giudiziaria, e quella del contenzioso amministrativo in Messina nel giudizio istituito dal Dottor D. Carmelo Pugliatti contro gli Amministratori di quel Civico Ospedale, per ragione di compenso ai servizii da lui prestati nell' Ospedale stesso nella qualità di cerusico. Ho altresì rassegnato a S. M. l'avviso emessone dalla Consulta de' Reali Dominii oltre il Faro. E S. M., considerando che vi è nella specie una convenzione espressa tra il Dottor Pugliatti, e gli Amministratori dell' Ospedale suddetto; che l'ammissione della domanda del Pugliatti dipende dalla deffinizione del contratto, che avrà potuto stabilirsi tra essi, e che quindi l'esame sta nell'intelligenza, e nella validità dell'obbligazione, che vuole imputarsi al detto Pio luogo; nel Consiglio ordinario di Stato de' 10 andante uniformemente all' avviso della Consulta suddetta, si è degnata dichiarare, che nella causa di cui trattasi, sia competente a procedere il Giudice del contenzioso amministrativo.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente (1).

L'esame di un'azione di revindica istituita da un privato, della proprietà di alcune terre che trovansi in atto destinate ad uso di un Comune, è di competenza dell'autorità del contenzioso amministrativo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 4 luglio 1832.

Ho rassegnato a S. M. le carte da V. E. rimesse con ufficio de' 23 del mese di Febbrajo ultimo n.° 398, che versano sul conflitto di attribuzioni sorto tra l'autorità amministrativa, e quella giudiziaria di cotesta Valle, per la conoscenza di un giudizio da D. Ignazio Graffeo e compagni contro il Sindaco del Comune di Balestrate istituito per la revindicazione come di loro proprietà di alcune terre che attualmente trovansi destinate per uso di quel Comune.

E la M. S. ritenute le osservazioni esposte sull' oggetto dalla Consulta de' Reali Dominii oltre il Faro, nel Consiglio ordinario di Stato dei

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

24 del passato mese si è degnata ordinare che nella specie sia competente l'autorità del contenzioso amministrativo.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione per l'uso conveniente (1).

Il giudizio di un' imputazione per contravvenzione al dazio sul macino colpita in flagranza è di competenza del potere giudiziario.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 Luglio 1833.

Ho rassegnato a S. M. le carte da V. E. rimessemi con rapporto degli 8 Agosto 1833. 3.° Carico n. 1350 relative al conflitto di attribuzioni sorto tra l'autorità amministrativa, e la giudiziaria della Valle di Catania in ordine allo esame della imputazione fattasi a D. Vito Rinaldi per controvenzioni al dazio sul macino colta in flagranza. Ho altresì rassegnato a S. M. lo avviso emesso sull' oggetto dalla Consulta dei Reali Domini oltre il Faro.

E la M. S. considerando che in caso di controvenzione ogni opposizione per parte del contravventore, anche in riguardo alla flagranza, è affidata all' autorità giudiziaria, meno che ne' casi di controbando certo, e notorio, e che quindi nella specie la questione doveva portarsi innanzi il Giudice del circondario per non dar luogo a procedimento, ove il controbando si fosse trovato certo, e notorio e colto in flagranza, e per dar corso alla giustizia ove si fosse trovato dubbio, e disputabile, nell' ordinario Consiglio di Stato di jeri uniformemente all' avviso della Consulta suddetta si è degnata dichiarare, che nella contestazione di cui trattasi sia competente a procedere l' autorità giudiziaria.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. perchè si serva farne l' uso conveniente. (2).

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.
(2) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Nelle cause agitate innanzi al potere giudiziario incontrandosi qualche atto dell' autorità amministrativa, sul quale accada disputare della sua validità, legittimità, ed interpetrazione, o pure di discutere qualche conto, il potere giudiziario deve sospendere il suo procedimento finchè tali quistioni non siano decise dal potere contenzioso amministrativo.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 29 gennajo 1834.

Ho rassegnato a S. M. il parere della Consulta sul conflitto di attribuzioni elevato nel giudizio pendente in cotesta Gran Corte Civile fra gli eredi di D. Onofrio Quarto e la Real Tesoreria in grado di opposizione di terzo proposta da detti eredi Quarto contro decisione della stessa Gran Corte portante *condanna a danno del cavaliere D. Pasquale Tortora per causa di malversazione commessa dal detto D. Onofrio Quarto come Ricevitore distrettuale di cui il Tortora era cauzionante.*

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 22 andante si è degnata risolvere che l' affare sia di competenza del potere giudiziario. Ben vero ove nello sviluppo delle ragioni de' terzi opponenti s' incontri qualche atto dell' autorità amministrativa sul quale accada disputare della sua validità, legittimità, ed interpetrazione, oppure di discutere qualche conto, la Gran Corte Civile debba *sospendere il suo procedimento, finchè tali quistioni non siano decise dal potere contenzioso amministrativo.* E nel ripigliare il procedimento. *Si uniformi alle decisioni del medesimo.*

Nel parteciparle nel Real Nome ecc. ecc.

Quando la materia del contendere è genericamente occupazione di cosa pubblica, *quali sono acquidotti antichi, ed acque di un fiume, o navigabile o no, tutto che la quistione sia di* rivendicazione, *quest' azione benchè civile è fuori della giurisdizione del potere giudiziario. Il contenzioso amministrativo n' è giudice nato, ed ordinario.*

REAL SEGRETERIA E MINISTERO DI STATO PRESSO IL LUOGOTENENTE GENERALE NE' REALI DOMINI AL DI LA' DEL FARO.

Palermo 11 Luglio 1834.

Emesse con la decisione partecipata in data del 20 Settembre corrente anno varie disposizioni per la instituzione de' giudizî relativamente alle acque del fiume *Anapo* in Siracusa, ed a quelli antichissimi acquidotti, de' quali quel Marchese Sortino senz' alcun dritto erasi esclusivamente impadronito; Ella cui tali disposizioni eransi comunicate per la parte che avesse potuto riguardarla; con rapporto del 12 marzo ultimo varî dubbî elevò sul proposito per aver de' lumi; e notar D. Francesco Salomone, il quale aveva fin da prima presentato il progetto di rivendicarsi al Regio

Demanio le acque, e gli acquidotti suddetti, multiplici altre carte ed istanze accompagnò, insistendo per le analoghe finali risoluzioni.

Esaminati indi e discussi, così tale rapporto, che le suppliche dal suddetto Salomone presentate, si è osservato di essersi in disamina presentati i seguenti articoli.

1° *Se la rivendicatoria degli antichi acquidotti Siracusani* dovesse intentarsi a nome del Demanio pubblico, ovvero del Comune.

2.° Se quest' azione rivendicatoria sia per gli *acquidotti*, sia per le *acque del fiume Anapo* qualora entrambi fossero di spettanza del Demanio dovesse istituirsi a nome dello Intendente, o più presto del Direttore generale de' Rami, e D. D., o forse dal Sopra-Intendente generale delle acque e foreste.

3° Chi dovesse agire per la riscossione del credito cumulato per causa de' salti di acqua dovuti dal Marchese di Sortino.

Sopra siffatta intelligenza quindi, essendosi tutto rassegnato a S. M. nella conferenza del 28 giugno di già scorso, la M. S.

Sul primo. Posto mente che gli *acquidotti Siracusani* destinati a far fluire al pubblico bene le acque dell' *Anapo* rimontano alla più remota antichità, e fan testimonio aperto che tanta magnificenza non potè essere che l' *opera Sorrana*, monumenti che per la loro importanza sfuggendo qualunque altra proprietà non debbano spettare che al *pubblico demanio*, conforme a' Reali decreti de' 14 dicembre 1819 e de' 13 maggio 1822.

Sul secondo. Considerando che per la rivendicatoria tanto degli *acquidotti* quanto delle *acque del fiume Anapo*, deve promoversi *non innanzi a' Magistrati giudiziari*, in qual caso sarebbe invocabile l' articolo 164 della civile ritologia, ma bensì avanti a' *giudici del contenzioso amministrativo*, ove per massima comunemente ricevuta è l' amministrazione dei Demanii, e quindi il Direttore di essi che *può sperimentare la detta azione innanzi al Consiglio d' Intendenza*; e ponendo mente che nello stato attuale essendo i dritti del Demanio presso l' amministrazione della Direzione de' Rami e D. D., possa esperire l' azione di cui trattasi senz' altro soccorso.

Sul terzo. Attesochè la riscossione di questo credito per tutta l' epoca dell' anno 1826 rientra nelle attribuzioni della Commessione de' crediti antiquati, e dopo tal' epoca ne spetta la percezione agli Agenti della Tesoreria generale.

Per queste considerazioni la prelodata M. S. nella pienezza de' suoi Sovrani poteri, rettificando la Ministeriale suindicata del dì 20 febbrajo 1834, si è degnata di ordinare, che il Direttore generale de' Rami, e D. D. sperimenti come di regola *l' azione rivendicatoria innanzi al Consiglio d' Intendenza di Siracusa, tanto per gli antichissimi acquidotti Siracusani, quanto per le acque dell' Anapo, che diconsi usurpati dal cennato Marchese Sortino*: ed in quanto alla riscossione del credito su' salti di acqua, curi la Commessione de' crediti antiquati ad eseguirla fino all' anno 1825, e da tal' epoca in poi ne resti il peso agli Agenti della Tesoreria generale.

D' ordine pertanto di S. A. R. il Luogotenente Generale, partecipo a Lei siffatte risoluzioni di S. M. per lo adempimento di sua parte.

Non possono i giudici del contenzioso giudiziario, e quelli del contenzioso amministrativo conoscere ad istanza dei privati, e senza una preventiva autorizzazione, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni, o de' danni per esse a' medesimi cagionati.

MINISTERO, E REAL SEGRETERIA DI STATO PEGLI AFFARI DI SICILIA.

Napoli 21 Luglio 1834. (1).

S. M. cui ho rassegnato il rapporto di V. E. del 23 giugno ultimo, ripartimento delle finanze, 2° carico n° 405, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato del 21 del corrente ordinare, che le massime contenute nelle tre considerazioni che precedono la Sovrana decisione del 30 luglio 1823 (2), comunicata dal Ministro di Grazia e Giustizia con rapporto del 30 Settembre dello stesso anno, relativo al conflitto elevato, tra il Tribunale civile ed il Consiglio d'Intendenza di Napoli in una causa di D. Nicola Scarpa, si comunichino a V. E. per la loro applicazione de' casi che vi daranno luogo.

Le suddette considerazioni sono le seguenti:

1° Che non possono i giudici del contenzioso giudiziario, e quelli del contenzioso amministrativo, conoscere ad istanze di privati, e senza una preventiva autorizzazione superiore, delle regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni, o dei danni per essa ai medesimi cagionati.

2° Che i privati i quali avessero motivo di dolersi delle operazioni delle pubbliche amministrazioni, o dei danni per esse ricevuti, debbano per la via del ricorso avanzare i loro reclami al Real Trono o ai Ministri Secretarî di Stato.

3° Che dietro questi reclami, presa cognizione dello affare, possa superiormente disporsi, qualora vi sia luogo la repressione dello abuso la rettificazione dello eccesso, o infine la liquidazione del danno, rimettendo all' autorità competente lo esame sulla verità del danno e sulla liquidazione del medesimo.

Nel Real Nome le comunico ciò per la sua regola.

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.
(2) Il Real Rescritto che si enuncia è riportato alla pagina 348 del presente volume.

Si appartiene al contenzioso amministrativo l'esame di un' azione istituita da un fittajuolo di dazio sul macino contro un Comune onde fosse obbligato a rendere il conto dell'amministrazione tenuta per un dato tempo del dazio stesso, e per la destinazione di un perito affine di misurare le terre sottoposte al dazio.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 4 Ottobre 1834.

Ho rassegnato a S. M. le carte tutte rimesse da V. E. con rapporto de' 24 aprile ultimo n° 732 relative al conflitto di attribuzioni sorto fra l' autorità amministrativa, e la giudiziaria della Valle di Palermo in ordine alla domanda prodotta presso cotesto Tribunale civile da Giuseppe Marsala come arrendatore del dazio sul macino di Caccamo per farsi rendere il conto dell' amministrazione tenuta di tal dazio per un dato tempo dalla commissione amministrativa incaricata da quel Decurionato, e per destinarsi un perito affin di misurare le terre sottoposte al dazio.

Ho rassegnato altresì alla M. S. lo avviso in proposito emesso dalla Consulta dei Reali dominii oltre il Faro.

E la M. S. sulla considerazione che il conto dell' amministrazione tenuta dall' autorità amministrativa non può altrimenti esaminarsi che coi principii del diritto amministrativo, e che la suddetta domanda per la destinazione del perito è strettamente connessa colla prima, nel Consiglio ordinario di Stato dei 30 dell' or caduto settembre si è degnata dichiarare che il giudizio di cui è parola appartenga all' autorità del contenzioso amministrativo.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione perchè si serva farne l' uso conveniente (1).

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

L'esame e giudizio nelle quistioni di servitù d'interesse generale su di fondi privati e d'indennizzazione di danni, è di competenza del contenzioso amministrativo.

REAL SEGRETERIA E MINISTERO DI STATO PER GLI AFFARI DI SICILIA PRESSO S. R. M.

Napoli 18 Marzo 1835.

Ho rassegnato a S. M. le carte annesse al rapporto di V. E. del 2, ottobre ultimo, ripartimento di Grazia e Giustizia, 2° carico, n° 1790, le quali riguardano il conflitto di attribuzioni surto tra il Giudice del circondario di Sortino; previa autorizzazione del Tribunale civile, e l' Intendente di quella Valle in un giudizio istituito dal Marchese di Sortino in linea di turbativa di possesso per essersi appoggiata ad uno degli archi di sua pertinenza, che conducono le acque negli ortaggi, la fabbrica d' una casa destinata per la custodia e sorveglianza dell'antico Greco Teatro Siracusano.

Ho rassegnato altresì a S. M. l'avviso emesso in proposito dalla Consulta dei Reali Domini oltre il Faro.

E la M. S. ha considerato, che la casa di cui si tratta è un' immobile di proprietà pubblica, ch' è stata fabbricata nella via pubblica, e ch' è un' opera di generale interesse. Ha considerato pure, che per la fabbrica di essa non è impedito al Marchese Sortino l' uso degli archi che consiste nel dar passaggio alle acque, ma tutto al più soffrirebbe una semplice servitù inferita coll'appoggiare i muri della casa agli archi medesimi.

Quindi sorge l'esame se a riguardo dell'interesse generale debba sussistere questa servitù, e nel caso affermativo, se debba darsi alcuna indennità, questioni sulle quali i magistrati ordinarî sono incompetenti a decidere.

Per siffatte considerazioni nell'ordinario Consiglio di Stato del 16 andante la M. S. ha dichiarato, che la causa di cui è parola appartiene al contenzioso amministrativo.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione, perchè si serva farne l' uso conveniente (1).

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Istituito un giudizio innanzi al potere giudiziario, nel caso sorga un' incidente d' interpetrazione di atto dell' autorità amministrativa, le autorità giudiziarie sospendere debbono ogni procedimento finchè sia deciso dall' autorità del contenzioso amministrativo l' incidente della interpetrazione, validità, o legittimità dell' atto amministrativo.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 11 Luglio 1835.

Ho rassegnato a S. M. le carte riguardanti il conflitto di attribuzioni nella causa tra il Corpo della Città di Napoli, e D. Bernardo Piroscia. Risultano da queste carte le seguenti nozioni di fatto. Nel 1823 Piroscia tolse in fitto la esazione de' dritti di Fortificazione di questo Comune. Nell' istrumento fu stabilito che il Corpo di Città garentisse l'affittatore a' termini di legge, e che in caso di contravvenzione si procedesse giusta le leggi, ed i regolamenti in vigore; le multe però appartenessero interamente al Comune. Parte integrale dell' istromento fu la tariffa dei dritti tra quali leggesi *ducati 7. 05 per staffi, e palconi.*

Sul cadere dell' anno 1823, e nei principii del 1824, Piroscia intimò diversi atti al Sindaco di Napoli nei quali enunciava moltissime contravvenzioni praticarsi, soprattutto niun dritto esigersi per licenze a *staffi*, *e palconi*, e quindi riprotestavasi di danni, ed interessi. Il Sindaco diè varie risposte a questi atti.

Nel 16 Gennajo 1824, e più ampiamente nel seguente Febbrajo, Piroscia istituì giudizio nel Tribunale civile di questa Capitale contra il Comune di Napoli, onde fosse dichiarato competergli la esazione del dritto per gli *staffi*, *e palconi*, ed essergli dovuto il rimborso di tutte le somme relative alle moltiplici contravvenzioni con varii atti da lui denunziate al Corpo di Città, e non verificate, e ciò così per gli *staffi*, come per qualunque altra causa. Chiese pure essere garentito nella intera esazione del cespite locatogli. Il Comune oppose la mancanza dello sperimento di conciliazione, e *la incompetenza del potere giudiziario.* Il Tribunale civile a' 17 Marzo 1824 dichiarò di non esservi luogo allo stato a deliberare. *Piroscia che aveva appellato da questa sentenza comparve dappoi innanzi al Consiglio d' Intendenza*; ivi dedusse le medesime cose aveva dedotte innanzi al Tribunale civile, chiese procedersi alla debita conciliazione, e questa non riuscendo, *domandò che il Consiglio giudicasse quelle parti della dimanda di lui che erano di sua competenza*, e per le altre i contendenti avesse rinviato a' Tribunali ordinari. Il Consiglio d' Intendenza innanzi al quale il Sindaco aveva opposto che l' esame intero dell' azione appartenesse al contenzioso amministrativo, *con decisione de' 12 Febbraro 1825 riconobbe la sua competenza per la spiegazione del contratto, circa li staffi e palconi*, la quale decise contro Piroscia, *e per tutt' altro rinviò le parti all' autorità giudiziaria.* Appello di Piroscia alla Gran Corte de' conti avverso questa decisione per quanto riflette *esclusivamente la questione per gli staffi, e palconi.* La Gran Corte de' conti confermò la decisione del Consiglio d' Intendenza per la parte che era stata impugnata,

giacchè per l'altra parte *circa il rinvio all' autorità giudiziaria*, *niuno degl' interessati se n'era doluto*, *ed esisteva quindi in ciò un giudicato.* La decisione della Gran Corte de' conti fu approvata da S. M.

Un giudizio incidentale posteriormente aveva avuto luogo dal fidejussore di Piroscia contro lo stesso Piroscia, ed il Comune di Napoli. Piroscia produsse avverso la correlativa sentenza l'appello, che riunì a quello aveva presentato contro la sentenza del Tribunale civile dei 17 Marzo 1824. La Gran Corte civile a' 18 Gennajo 1826 per lo giudizio di Piroscia contra il Corpo di Città avendo osservato per la sentenza anzidetta del 17 Marzo 1824 non essersi esaurito il primo grado di giurisdiziono rinviò le parti al Tribunale civile per la verifica delle contravvenzioni, e per quanto potesse riguardare la domanda in garentia. In conseguenza della medesima, contro la quale niun richiamo fu prodotto, Piroscia con atto di citazione del 12 Aprile 1826 replicando la dimanda compresa nell' atto de' 4 Febbrajo 1824, altre ancora ve ne aggiunse relative al medesimo oggetto della garentia. Il Tribunale tolse certo sequestro era stato apposto dal Comune, rimise Bernardo Piroscia nell' esercizio della percezione, ed ordinò procedersi alla liquidazione di tutte le specifiche di contravvenzione. Appello del Corpo di Città. La Gran Corte *dichiarò tra l'altro competere a Piroscia il dritto di essere indennizzato dal Corpo di Città dello importo delle licenze* corrispondenti alle contravvenzioni che dal Piroscia gli erano state denunziate: ammise costui a far prova di quelle contravvenzioni per le quali non fosse ancora stata eseguita la verifica. Questa decisione fu annullata dalla Suprema Corte di Giustizia per la prematura dichiarazione del diritto di Piroscia alla indennizzazione. In grado di rinvio la medesima Gran Corte *riconobbe nuovamente il diritto di Piroscia alla indennità per le licenze relative alle denunziate contravvenzioni*: prescrisse una specifica del correlativo ammontare. In conseguenza di nuovo annullamento, la Gran Corte Civile nel 14 luglio 1832 riformando la sentenza emessa dal Tribunale civile il 13 Aprile 1826 per la verifica della specifica delle contravvenzioni ordinò che le parti si provvedessero innanzi ai primi giudici *sulla quistione*, *se siano*, *oppur nò dovuti i pretesi danni*, *ed interessi.*

Per effetto di questa decisione Piroscia a' 15 ottobre 1832 citò il Corpo di Città innanzi al Tribunale civile onde facendosi diritto alla dimanda de' 4 Febbrajo 1824 fosse dichiarato *doversi a lui le indennità reclamate*, ed emergenti dalle contravvenzioni denunziate, e non verificate, doversi a lui altresì i danni, ed interessi per la denegata garentia. *Il Comune si difese prima in merito; eccepì quindi competere la causa al contenzioso amministrativo;* e ciò per lo motivo che la stipulazione del contratto circa la multa *fosse stata nel favore del Comune*, che quindi non potesse ritrarne vantaggio il Piroscia, *e che vi fosse luogo ad interpetrazione del contratto.* Il Tribunale civile con sentenza del 15 marzo 1833 rigettò la eccezione d' incompetenza, e giudicò in merito. *Motivo principale del rigetto della eccepita incompetenza fu che nella specie non dovesse interpetrarsi il contratto*, *definirsi bensì gli effetti civili del contratto*, *e che per la mentovata decisione della Gran Corte de' conti si trovasse già riconosciuta la competenza dell' autorità giudiziaria.* La Gran Corte civile con decisione de' 30 Novembre 1833 ritenne pure la competenza dell' *Autorità*

giudiziaria. Quindi elevazione di conflitto di attribuzioni dall' Intendente di questa Provincia sotto la data del 15 Febbrajo del passato anno.

In virtù di tutto ciò, non che del parere della Consulta di questi Reali Domini per la risoluzione del conflitto, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 22 dello scorso mese di Giugno si è benignata dichiarare, che l' affare di che trattasi appartenga all' autorità giudiziaria; *ben vero in quanto alla interpetrazione del patto dell' affitto, di che ora si fa contesa, ed intorno ad ogni altra disputa che possa cadere sulla validità, legittimità, od interpetrazione di atto amministrativo, che entrino nell' affare, le autorità giudiziarie sospendano ogni procedimento finchè siano decise tali quistioni dalle autorità amministrative, e si uniformino poi a tali decisioni nel ripigliare il procedimento che rimane a spedirsi nella causa.*

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana determinazione, per intelligenza sua, e della Gran Corte civile, e per lo adempimento (1).

Alli giudici del contenzioso amministrativo si appartiene il decidere delle controversie nelle quali cade in esame l' intelligenza di un dispaccio del Real Governo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 19 Ottobre 1836.

Ho rassegnato a S. M. le carte ed il parere della Consulta di questi Reali Domini relativamente al *conflitto di attribuzioni* elevato nella causa tra il Corpo della città di Napoli ed il Cavalier Blanco deputato degl' interessati nello abolito *arrendamento* delle farine, pel pagamento di somme dovute per dazi non pagati sopra generi immessi in Napoli dal Senato allorchè l' *arrendamento* vigeva.

La M. S. considerando che ne' termini del libello institutivo dell' azione del sig. Blanco *la causa del domandare traesi dal Dispaccio del 22. giugno 1805.* che stabilì l' affitto dello arrendamento col Governo, di tal che il dubbio sta tutto *nella intelligenza* di questo Dispaccio, si è degnata dichiarare nel Consiglio ordinario di Stato del 12. di Settembre ultimo che la cognizione della soggetta causa appartiene all' autorità del *Contenzioso Amministrativo.*

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

---

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale del Re presso la Gran Corte civile di Napoli.

La quistione di dominio di un terreno è di competenza del contenzioso amministrativo, se l' esame del dritto de' contendenti fonda su di atti della divisione del demanio exfeudale.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 12 Agosto 1837.

Ho rassegnato a S. M. le carte relative al conflitto di attribuzioni elevato nella causa tra Caso e del Giudice, ed i Comuni di Piedimonte ed altri, relativamente all' azione di turbativa proposta da Caso contra del Giudice.

Ho pure rassegnato a S. M. il parere della Consulta su tale quistione.

E la M. S. avuto riguardo a ciò che l'esame de' dritti delle due parti fonda su gli atti della divisione del demanio feudale, ha nel Consiglio di Stato de' 6 andante risoluto che nella soggetta causa sia competente a procedere l' autorità del contenzioso amministrativo.

Nel Real Nome ec.

Nel dubbio se l' acqua sia pubblica o no, il contenzioso amministrativo è competente. Se quistioni sorgeranno incidenti, e di tale natura che appartengano al potere giudiziario, in tale caso un rinvio particolare della quistione incidente andrà al potere giudiziario.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 7 Febbrajo 1838.

Ho rassegnato a S. M. le carte relative al conflitto di attribuzioni elevato fra l' autorità giudiziaria e quella del contenzioso amministrativo della Valle di Caltanissetta, ad occasione di ordinanza del Sindaco di Terranova per demolizione di opere costruite da Innocenzo ed Enrico Rosso per deviare il corso di acque che pretendonsi proprietà pubblica.

La M. S., considerato essersi nella specie dalle parti riconosciuta la proprietà pubblica delle acque, nel Consiglio ordinario di Stato de' 3 andante, uniformemente all' avviso della Consulta, si è degnata dichiarare essere nella specie medesima competente l' autorità del contenzioso amministrativo, salvo, se quistioni incidentali sorgessero di esclusiva competenza del contenzioso giudiziario, il rinvio particolare delle quistioni medesime.

Le materie d' interesse generale della pubblica amministrazione non formando subbietto di diritto civile, rientrano nella linea o governativa, o contenziosa amministrativa.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 11 Aprile 1838.

Ho rassegnato a S. M. il parere emesso dalla Commessione dei conflitti nella Consulta generale intorno al conflitto di attribuzioni elevato nella causa agitata nel Giudicato del circondario, e nel Tribunale civile di Avellino ad istanza di D. Domenico Chiarizia contro quel Ricevitore generale dei Lotti D. Francesco Testa.

Nella specie di tale giudizio il Chiarizia pretese il pagamento della vincita d' un terno come cessionario di certo de Cicco, al quale con precedente giudicato erasi dichiarato appartenere la vincita.

Il Ricevitore ne rifiutava il pagamento in conseguenza di ordini datigli dal Direttore generale dei Lotti.

La M. S. ha in proposito considerato che nel soggetto caso tutto lo esame versa massimamente *sugli effetti degli ordini comunicati* dal Direttore generale dei Lotti al Ricevitore. Che siffatto esame costituisce *materia amministrativa d' interesse generale della pubblica amministrazione*, la quale *non può formar soggetto di dritto civile*, non essendo limitata soltanto all' interesse *privato.*

E per tale motivo nel Consiglio ordinario di Stato dei 9 andante, si è la M. S. degnata dichiarare che nella specie *non siavi luogo alla giurisdizione dell' autorità giudiziaria.*

Nel Real Nome ec.

Nei giudizî di occupazione di proprietà demaniale sorgendo contesa di validità di atto amministrativo, il contenzioso amministrativo procede.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 19 Maggio 1838.

Ho rassegnato a S. M. le carte relative al conflitto di attribuzioni elevato nella causa ad istanza del Direttore generale dei Rami e Dritti riuniti rappresentante il pubblico demanio contra il Marchese di Sortino.

Nella specie di cotesto conflitto trattasi di *azione per occupazione degli antichi acquidotti Siracusani, e delle acque provenienti dal fiume Anapo* da parte del detto Marchese.

Ho pure rassegnato alla M. S. il parere emesso in proposito dalla Commissione dei conflitti nella Consulta generale del Regno.

E la M, S. considerato, che trattasi di *occupazione di cosa pubblica* uniformemente allo avviso della Commessione suddetta, nel Consiglio ordinario di Stato dei 13 andante, si è degnata dichiarare, che sia competente a procedere nella enunciata causa l'autorità del contenzioso amminisrativo.

Nel Real Nome ec.

La questione di libertà d' immobile di proprietà demaniale, tuttochè frammischiata ad esame di titoli, e di prescrizione, non può appartenere ai Magistrati civili, poicchè trattasi di pubblica proprietà.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 19 Maggio 1838.

Ho fatto presente a S. M. le carte concernenti il conflitto di attribuzioni elevato nella causa ad istanza della Commissione di antichità in Siracusa contro il Marchese di Sortino per la *demolizione di taluni molini, che diconsi da quest' ultimo costruiti nell' area dello antico anfiteatro Siracusano.*

Ho pure sottomesso alla M. S. il parere su tal conflitto emesso dalla Commissione dei conflitti nella Consulta generale.

E S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 13 andante, considerato, che nella specie trattasi di *contestazione relativa* ad una *proprietà pubblica*, uniformemente al parere della Consulta, si è degnata dichiarare essere nella cennata causa competente a procedere *l' autorità del contenzioso amimnistrativo.*

Nel Real Nome ec.

L' uso delle acque che sono oggetto di pubblica amministrazione, se dà luogo i contesa, la contenzioso amministrativo è il solo giudice competente.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 25 Luglio 1838.

Ho rassegnato a S. M. le carte relative al conflitto di attribuzioni elevato dallo Intendente di Palermo in causa tra li fratelli Marletta, ed il comune di Polizzi, a cagion di *azione possessoria* per turbativa cagionata ai primi dal Sindaco del Comune istesso *nel toglier loro con atto esecutivo l'uso di certa acqua di cui godeano.*

Ho rassegnato pure a S. M. il parere in proposito emesso dalla Consulta dei domini di là del Faro.

E la M. S. considerato, che trattavasi di quistioni intorno all' *uso delle acque* che sono *oggetto di pubblica amministrazione*, nel Consiglio ordinario di Stato dei 14 andante, si è degnata uniformemente all' avviso della Consulta, risolvere, che la cognizione appartenga all' autorità del *contenzioso amministrativo.*

Nel Real Nome ec.

Prescrizioni per la verifica delle usurpazioni de' fondi comunali, e la reintegra a norma degli articoli 176 e 177 della legge de' 12 dicembre 1816 apponendosi de' termini lapidei per assicurarne li confini, ed elevandosi le piante corrispondenti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 Settembre 1858.

Il Consiglio provinciale di Calabria citra ha esposto, che parecchie proprietà comunali trovansi usurpate dai proprietari limitrofi a tal segno, che vi sono i Comuni, i quali pagano di fondiaria assai più che ne ritraggono di rendita dai loro fondi ridotti a ristrettissimi confini. Nè il Consiglio ha creduto potersene sempre incolpare gli amministratori, i quali sovente ignorando del tutto i limiti delle proprietà comunali non possono invigilare perchè non siano occupati.

Quindi ha proposto che si formino le piante topografiche di esse, e si appongono i termini lapidei, che le separino stabilmente dalle altre proprietà dei privati.

Nel Consiglio ordinario di Stato del 9 aprile ultimo S. M. si è degnata ordinare, che in tutte le Provincie ciascuno Intendente deleghi un Consigliere d'Intendenza a verificare Comune per Comune le usurpazioni; faccia eseguir la reintegra dei fondi usurpati procedendo a norma degli art. 176 e 177 della legge de' 12 dicembre 1816, apporre i termini lapidei per assicurarne i confini, e quindi levar le piante de' fondi in due originali, dei quali uno sarà conservato nella Cancelleria comunale, e l'altro depositato nell'Archivio provinciale, che in fine dia conto dei risultamenti di tali operazioni.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, perchè ella l'adempia, e mi dia conto a mano a mano dell'adempimento.

Il giudizio di azione civile in materia di strade si appartiene al contenzioso amministrativo, vieppiù se atti, o contratti della pubblica amministrazione entrino in contesa.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 13 Luglio 1839.

Ho fatto presente a S. M. le carte riguardanti il conflitto elevato nella causa ad istanza del partitario per lo ristauro delle strade del Comune di Casoria Domenico Ferraro contro l'architetto Patturelli ed il Comune istesso di Casoria interventore. — Ed ho pure rassegnato alla M. S. il parere della Consulta de'Reali domini di quà del Faro sull'oggetto.

Il giudizio versava sopra domanda di Ferraro per condannarsi Patturelli a rilasciargli il certificato di lavori da lui eseguiti, del loro riconoscimento, consegna, e valutazione fattone da quest'ultimo, senza tener conto della revisione della perizia ordinata dallo Intendente.— Ad oggetto di astringere il Comune di Casoria al pagamento delle somme dovutegli.

Sulla soggetta specie S. M. ha considerato che trattasi de' lavori sopra strade pubbliche, i quali per la legge del 21 marzo 1817, sono di competenza dell'autorità amministrativa.

Che l'azione promossa da Ferraro contra Patturelli interessa direttamente l'amministrazione.

Che Ferraro stesso ha riconosciuto questo interesse, allorchè ha detto chiedere il certificato dello ingegniere per astringere il Comune al pagamento. — E che, attesa la revisione della misura eseguita d'ordine dell'Intendente, conviene esaminare quale delle due valutazioni debba attendersi, e quindi trattasi dello esame di un atto amministrativo.

In vista di tali considerazioni si è la M. S. degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 corrente, uniformemente allo avviso della Consulta, dichiarare, che nella contestazione sia competente l'autorità del contenzioso amministrativo.

Nel Real Nome ec.

Il contenzioso amministrativo è il competente nell' esperimento delle azioni, che attaccano gli atti dell'autorità amministrativa, quantunque dirette fossero contra privato.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 16 Luglio 1839.

Ho rassegnato a S. M. il parere della Consulta dei Reali domini di quà del Faro, e le carte tutte risguardanti il conflitto di attribuzioni elevato nella causa tra il Cavalier D. Baldassare Solazzi, la Baronessa Compagna ed altri di Corigliano, relativamente alla distribuzione delle acque del fiume Coriglianeto.

Aveva il Cavalier Solazzi convenuto nel Tribunale civile di Cosenza, la Baronessa Compagna, ed altri individui, esponendo aver essi deviate le acque del fiume Coriglianeto; essersi per tale deviamento recato *grave danno* ad alcuni suoi fondi, e privati alcuni altri d'irrigazione. Domandava rimettersi le acque nel loro corso naturale, e condannarsi i convenuti *a' danni interessi.*

S. M. ha considerato che per l'art. 278 della legge de'12 Dicembre 1816 *l'autorità amministrativa è incaricata della distribuzione delle acque pubbliche per la irrigazione* che per evitare le deferenze fu stabilito, che una Commessione si portasse sopra luogo per distribuir le acque del Coriglianeto secondo il bisogno dei fondi adiacenti: che l'azione istituita dal Cavalier Solazzi, sebbene diretta contra privati, *attacca gli atti dell' autorità amministrativa, sola incaricata di regolare la distribuzione delle acque per la irrigazione*; e quindi si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato dei 9 corrente, uniformemente allo avviso della Consulta, dichiarare, che nella causa tra il Cavaliere D. Baldassare Solazzi, la Baronessa Compagna, ed altri *sia competente a procedere l'autorità del contenzioso amministrativo.*

Nel Real Nome ec.

—

L' esperimento, e giudizio delle azioni civili derivanti dalla legge de' 25 febbraio 1820 sul Tavoliere di Puglia, si appartiene al contenzioso amministrativo.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 31 Agosto 1839.

Ho rassegnato a S. M. le deliberazioni di competenza, ed il parere della Consulta de'Reali dominî continentali, concernenti il conflitto di attribuzione elevato dall' Intendente di Capitanata nella causa tra D. Pietro Antonio Sipari conduttore e compratore di pascolo nella contrada *posta da piedi* nel Tavoliere di Puglia, e D. Modesto Alessi censuario di quel territorio.

Nella specie dimandava il locatore *Alessi il ristoro de' danni interessi* dal conduttore Sipari, per non avere lasciati espurgati nel termine del contratto i fossati del fondo stesso, siccome erasi convenuto.

S. M. ha considerato, che per l' art. 3° della legge de' 25 febbraio 1820 è attribuito all' autorità del contenzioso amministrativo pronunziare sulle controversie relative a'contratti per *compra vendita di pascoli nel Tavoliere*, senza distinguere se le controversie sorgano per contratti già consumati, o per contratti *in corso di esecuzione*, non che le quistioni che possono interessare la osservanza de' regolamenti per la economia delle terre del Tavoliere, cui riflette la buona tenuta de' fossati.

E per tali considerazioni la M. S. si è degnata dichiarare nel Consiglio ordinario di Stato del 26 dello spirante mese, che nella causa indicata sieno competenti le *autorità del contenzioso amministrativo.*

——

Statuita l' azione civile innanzi al potere giudiziario, appena sorga contesa di validità, o d' interpetrazione di atto dell' amministrazione, la causa passa di diritto al contenzioso amministrativo.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 7 Settembre 1839. (1).

Ho rassegnato a S. M. nell' ordinario Consiglio di stato de' 2 andante le carte da V. E. trasmessemi in uffizio de' 25 febbrajo di questo anno, le quali risguardano il conflitto di attribuzioni elevato fra cotesto Tribunale civile ed il Consiglio d' Intendenza nel giudizio instituito presso il detto Tribunale da D. Luigi Musso contro ai deputati della grotta di S. Rosalia in Monte Pellegrino, per essere soddisfatto di arretrati a ragione di un'assegnamento vitalizio fatto da' deputati istessi nello accordargli il riposo della carica di cassiere ed agente di detta opera.

Riguardava il Tribunale civile come un' azione meramente civile quella di cui trattasi, e considerava che ove occorresse esame sulla legittimità, validità, o interpetrazione del titolo, potesse questo rimettersi al contenzioso amministrativo, senza alterare la competenza dell' azione principale.

Il Consiglio d' Intendenza allegava trattarsi di credito nascente da atti amministrativi, esservi necessità d' interpretazione degli stessi, esistere dubbio nella validità della concessione per difetto ne' deputati.

Ho rassegnato altresì a S. M. lo avviso della Consulta de' Reali domini oltre il Faro.

E S. M. sulla considerazione che si mette in dubbio se i deputati anzidetti avessero facoltà di rilasciare il titolo di credito da cui nasce l' azione di che si fa materia di lite, ha dichiarato che nella specie sieno competenti a procedere le autorità del contenzioso amministrativo.

Nel Real Nome ec.

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Si appartiene al contenzioso amministrativo il giudizio delle quistioni, nelle quali cade in esame l' intelligenza de' regolamenti amministrativi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 25 Settembre 1839.

Ho rassegnato a S. M. le carte riguardanti il conflitto di attribuzioni elevato dallo Intendente di Principato ultra nella causa tra Michele Guidano ed il postiere de' Reali Lotti in Ariano, e le ho rassegnate pure il parere emesso dalla Consulta de' Reali Domini di quà del Faro.

Avea Michele Guidano giuocato i numeri 13. 19. 24. Avea il postiere invece scritto 13. 19. 19. Avvertito l'errore l'Amministrazione generale non ammise il giuoco, ed ordinò restituirsi al giuocatore il denaro. Usciti i tre numeri giuocati dal Guidano, in via giudiziaria pretendeva egli astringere il postiere a pagargli il terno di ducati 48: 60: Da ciò la elevazione del conflitto dall' Intendente *senza cerziorar prima l' autorità giudiziaria d' inviare la causa all' autorità amministrativa.*

S. M. ha considerato che trattasi di vedere, se l' errore del postiere non debba nuocere al giuocatore, e se il rifiuto del biglietto con l'ordine dell' Amministrazione di restituirsi il danaro possa discolpare il postiere: che perciò sia chiaro *l' interesse dell' Amministrazione non solo per la parte che ha preso nel rifiutare il biglietto, e nell' ordinare la restituzione della somma*, ma anche per la garantia cui può chiamarla il postiere, e per *lo esame e la intelligenza de' regolamenti amministrativi* sulla materia. E quindi la M. S., uniformemente all' avviso della Consulta, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato del 15. corrente determinare che nella controversia sia competente *l' autorità del contenzioso amministrativo.*

In quanto poi allo avere l' Intendente proceduto all' elevazione del conflitto senza prima richiedere all' autorità giudiziaria di rinviare la causa all' autorità amministrativa competente, a norma di quanto è prescritto nell'Articolo 4° del Decreto de' 16 Settembre 1810 provvisoriamente in osservanza, ha S. M. ordinato che sia avvertito l' Intendente istesso, onde nel rincontro di elevazione di conflitto si uniformi esattamente alle disposizioni del decreto de' 16 Settembre 1810.

Al potere giudiziario si appartiene il giudizio di nunciazione di nuova opera tendente ad inibire le nuove fabbriche, ed a far demolire quelle eseguite dopo la inibizione. Proceder poi deve il contenzioso amministrativo nella verifica della pertinenza delle fabbriche, e se le medesime servano di sostegno alla pubblica piazza, e di comodo alla popolazione.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 9 Ottobre 1839.

Ho rassegnato a S. M. le carte riguardanti il conflitto di attribuzioni elevato dall'Intendente del 2° Abruzzo ultra nella causa tra gli amministratori del Comune di Casteldieri, e Giovan Gaetano de Angelis.

Ed ho rassegnato pure alla M. S. il parere emesso sull'oggetto dalla Consulta dei Reali domini di quà del Faro.

Avea il primo Eletto di Casteldieri convenuto Giovan Gaetano de Angelis innanzi al Giudice del circondario di Castelvecchio, per sentirsi condannare a desistere dalle fabbriche intraprese su d'un' antico muro comunale che serve di sostegno alla pubblica piazza, e di comodo a quella popolazione.

S. M. ha considerato, che il motivo dedotto dal rappresentante il Comune è che de Angelis veniva ad occupare il muro comunale che serve di sostegno alla pubblica piazza, e di comodo alla popolazione, il che fa ricadere la controversia nelle disposizioni dell'art. 7° della legge 21 marzo 1817, e propriamente in quella parte che dichiara di competenza del contenzioso amministrativo tutto ciò ch'è una dipendenza delle strade, o di altra proprietà pubblica.

Che interessa la pubblica amministrazione che non si faccia alcun attentato ad un muro che sostiene la pubblica piazza.

E quindi uniformemente all'avviso della Consulta, si è la M. S. degnata nel Consiglio ordinario di Stato del 30 prossimo passato settembre dichiarare, che nel giudizio di nunciazione di nuova opera tendente ad inibire le nuove fabbriche, ed a far demolire quelle fatte dopo la inibizione, proceder debba l' *autorità giudiziaria.*

Per ciò poi che concerne il verificare a chi appartenga la proprietà del muro, se al Comune, o a de Angelis, e se il medesimo serva di sostegno alla pubblica piazza, e di comodo alla popolazione, debba procedere l' autorità amministrativa.

Benvero, venendosi in chiaro che il muro non appartenga al Comune, debba sospendere le sue procedure, e rimettere la causa all' autorità giudiziaria.

Nel Real Nome ec.

L' esame di quistione di condominio privato sul macello comunale si appartiene al contenzioso amministrativo, in quanto riguarda la statuizione preliminare se l' amministrazione aveva diritto, o no, per traslocare altrove il macello; al potere giudiziario poi la liquidazione di danni, ed interessi tra le parti.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA

Napoli 12 Ottobre 1839 (1)

Ho rassegnato a S. M. le carte concernenti il conflitto di attribuzione elevato nel giudizio istituito nel Tribunale civile di Palermo dal Duca d' Archirafi D. Francesco Vanni, e da altri aventi causa, da D. Paolo la Pettoruta, e D. Giovanni de Chento con atto degli 11 marzo 1836, contro l' amministrazione municipale della città di Palermo, non che il parere della Consulta.

Col cennato atto gli attori deducevano di avere i loro autori per antica convenzione dei 21 aprile 1539 assunto di fornire essi in esclusione di qualunque altro al Comune il macello per gli animali occorrenti al consumo con obbligo di costruirlo, e variarlo in qualunque contrada fosse piaciuto all'amministrazione municipale di stabilirlo, e ciò col peso d'una prestazione annua di ducati 18. Aggiungevano d'avere il Comune contravvenuto a tale stipulato costruendo altro macello, e vietato agli attori l'uso del loro stabilimento nello agosto 1836. E quindi conchiudevano chiedendo di essere conservati nel dritto emergente dall' atto del 1539 od altrimenti condannato il Comune al ristoro dei danni interessi, e spese a ragion dello inadempimento del convenuto.

E la M. S. su tale azione considerato appartenere all' amministrazione pubblica il determinare quando convenga costruire altro macello, o trasportarlo in altro sito, nel Consiglio ordinario di Stato de'12 Settembre ultimo si è degnata dichiarare essere della competenza delle autorità del contenzioso amministrativo la dichiarazione di esservi luogo ad usare di quella facoltà nello interesse del Comune di Palermo, e allorchè diffinita questa controversia rimanga a trattarsi di danni, ed interessi tra le parti, la liquidazione di queste quantità apparterrà al potere giudiziario.

Nel Real Nome ec.

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Le quistioni riguardanti ricognizione di credito contro un Comune, e pagamento di arretrato di annualità per soggiogazione, sono di competenza del potere giudiziario. Occorrendo nell' istruzione della contesa dubbio ed esame di atti amministrativi, su quali sorga quistione d' intelligenza, validità, o legalità di atti amministrativi, in tal caso tutta la causa si trasporti innanzi l' autorità del contenzioso amministrativo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 11 Dicembre 1839.

Ho rassegnato a S. M. le carte tutte relative al conflitto di attribuzioni elevato nel giudizio istituito dalla Compagnia di Gesù innanzi al Tribunale civile di Catania contra quel Comune per riconoscimento di credito, e per pagamento di arretrato di annualità per soggiogazione.

Ho pure rassegnato alla M. S. il parere emesso dalla Consulta pei domini oltre il Faro.

E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 7 andante si è degnata ordinare, che nella enunciata specie di contesa, secondo la forma attuale, sieno competenti a procedere le autorità giudiziarie, Ma che si trasporti poi tutta la causa alle autorità del contenzioso amministrativo, semprechè nella istruzione dello affare occorra dubbio od esame di atti amministrativi, su quali sorga quistione d' intelligenza, di validità, o di legalità di atti amministrativi.

Sono competenti li Giudici del contenzioso giudiziario a pronunziare sulle quistioni di validità di sequestro fondato ad azione per credito, salvo il rinviare alle competenti autorità amministrative le quistioni, che possono mai sorgere di legittimità, validità, ed interpetrazione di pubblico atto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 18 Marzo 1840 (1).

Ho rassegnato a S. M. le carte ed il parere della Consulta concernente il conflitto di attribuzione elevato dall' Intendente di Palermo nella causa tra D. Salvatore Mancusò, ed i fidecommissari della eredità del di lui congiunto Giovan Battista Valleggio. Trattavasi nella specie di domanda per convalidità di sequestro, e per condanna a pagamento di uno assegnamento annuo concessogli su l'eredità stessa per Sovrana disposizione.

E la M. S. considerato, che trattasi di validità di sequestro fondato ad azione per credito, nel Consiglio ordinario di Stato de' 14 andante si è degnata uniformemente al parere della Consulta dichiarare, che per la istanza, di che trattasi, in quanto tende alla condanna dell'eredità debitrice sono competenti i giudici del contenzioso ordinario: salvo di rinviare alle competenti autorità amministrative le quistioni che possono mai sor-

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

gere di legittimità, validità, interpetrazione del Sovrano Rescritto di concessione, e che riguardino lo esame dei conti degli amministratori della eredità suddetta, e salvo al Giudice lo esame della regolarità del procedimento di sequestro, onde il giudizio cominciava; e salvo ancora lo esame se sia proceduto al giudizio lo sperimento di conciliazione.

Nel Real Nome ec.

Statuita l' azione civile innanzi al potere giudiziario, appena sorga la contesa di validità, o d' interpetrazione di atto dell' Amministrazione; la causa passa di dritto al contenzioso amministrativo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 27 Maggio 1840.

Ho rassegnato a S. M. le carte riguardanti il conflitto di attribuzioni elevato dallo Intendente di Terra di Lavoro nella causa tra il Comune di S. Agata de' Goti, e D. Filippo Cervo.

Pretendea questi il pagamento della pigione di una casa, mobilio, e fuoco, da lui affittata al Comune fin dal 1830 per uso della Cancelleria comunale, e per l'uffizio dello Eletto comunale.

Il Giudice del Circondario erasi dichiarato incompetente, ma il Tribunale civile, sulle uniformi conclusioni del pubblico Ministero, dichiarò la propria competenza.

S. M. ha considerato che l' azione istituita da D. Filippo Cervo sia meramente civile, e quindi, uniformemente al parere della maggioranza della Consulta de'Reali Dominî di quà del Faro, ha determinato nel Consiglio ordinario di Stato de' 22 del corrente che la causa appartenga all'autorità giudiziaria.

Nondimeno, se in qualunque parte della causa avvenga di farsi esame di validità, di legittimità, e d' interpetrazione di un'atto amministrativo, ha dichiarato la M. S. che la causa passi di diritto all' autorità del contenzioso amministrativo.

Nel Real Nome ec.

All' autorità del contenzioso amministrativo si appartiene il decidere delle quistioni di legittimità, o validità di un' atto dell' amministrazione pubblica, sia che lo si fosse stipulato da Uffiziali amministrativi, sia da Notai.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 30 Settembre 1840 (1).

Nel rassegnarsi a S. M. il parere della Consulta dei Reali Dominî oltre il Faro sul conflitto di attribuzione tra il reclusorio delle Vergini in Palermo, ed i fratelli Federico da Caltavuturo, conflitto sorto nell'occasione, che dal primo volevansi dichiarati nulli due contratti del 1829 e 1833, perchè manchevoli della necessaria autorizzazione delle autorità dalle provvide leggi preposte ai corpi amministrativi, si è riflettuto, che la lettera, e lo spirito della legge del 21 marzo 1817 dia al contenzioso amministrativo il giudizio degli atti dell'amministrazione pubblica all'oggetto, e nell'intendimento di difender questa dall'operato altrui, e perchè non venisse mutata, modificata, e perfino annientata l'azione dell'amministrazione pubblica; che le forme degli atti amministrativi non influiscono sulla competenza, e di ordine pubblico, per cui non dipendono dalla volontà degli uomini; che non valga la distinzione fatta dal Tribunale civile di Palermo, di atti compilati da pubblico Notaro, che diceva pertenere all' ordine giudiziario, o da uffiziali amministrativi, avendo la legge accordato al contenzioso amministrativo l'esame di tali contratti dell'amministrazione.

Per siffatte considerazioni S. M. nell' ordinario Consiglio di Stato dei 22 di questo mese uniformemente all' avviso della Consulta dei Reali dominî oltre il Faro si è degnata dichiarare, che aggirandosi tutto il soggetto del contendere alla legittimità, ed alla validità del titolo nella specie siano competenti le autorità del contenzioso amministrativo.

Nel Real Nome comunico a V. E. questa Sovrana determinazione per l' uso risulterà convenevole.

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente general in Sicilia.

Si considerano quali agenti amministrativi gl' Ingegneri direttori di opere pubbliche nel senso di doversi riguardare li di loro atti soggetti a quistioni, di competenza del contenzioso amministrativo secondo le teoriche dell' art. 5 n° 3 della Legge de' 21 Marzo 1817.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 26 Maggio 1841.

Ho rassegnato a S. M. un'avviso della Consulta Generale relativo al conflitto di attribuzioni elevatosi nella causa tra il Signor de Biase, e la Direzione generale de' Ponti, e Strade, cui ha riguardo, il di lei rapporto de' 23 Gennajo 1838. E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 25 Aprile ultimo si è degnata dichiarare che nella specie di che trattasi la competenza appartenga alle autorità del contenzioso amministrativo.

È stato ritenuto che l'azione promossa dal Sig. de Biase sia fondata sull' inadempimento dell' Ingegniere direttore della opera, e che questo inadempimento desumasi dalle discussioni avute intorno al modo come eseguirsi gli scandagli de' lavori, le quali cose riducono l'affare ad un'esame di atti di un' agente amministrativo.

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana determinazione per di lei regola, e per le disposizioni convenienti al di lei pubblico Ministero per la esecuzione de' Sovrani comandi.

Sono competenti a procedere le autorità del contenzioso amministrativo quando la materia di contendere riguarda liquidazione di credito contro lo Stato.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Napoli 11 Maggio 1844.

Rassegnate a S. M le carte tutte, ed il parere della Consulta di Sicilia, concernente il conflitto di attribuzione proposto nel giudizio istituito dagli eredi Cicala contro il Regio Erario per pagamento di arretrate annualità sopra antico credito, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 14 andante, si è degnata risolvere, che per questo giudizio, la cui materia di contendere rientrerà nelle regole di liquidazione di credito contro lo Stato, sieno competenti a procedere le autorità del contenzioso amministrativo.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l'uso conveniente.

LEGGI, DECRETI, REALI RESCRITTI, ISTRUZIONI E MINISTERIALI SULL'ABOLIZIONE DELLA FEUDALITA', SCIOGLIMENTO DI PROMISCUITA' E RIPARTIZIONE DE' TERRENI DEMANIALI NE' REALI DOMINII DI QUA DEL FARO.

Molte delle ripartizioni de' terreni demaniali non ancora perfezionate, le continue quistioni che elevansi su di una parte tanto interessante dell'amministrazione obbligano gli amministratori, e gli amministrati a dover di sovente portare accurato esame sulle leggi, decreti, ed altre determinazioni superiori emesse dal 1806 in prosieguo al proposito.

Per provvedere a tanto bisogno, e rendere facile nelle occorrenze il riscontro delle dette disposizioni governative sparse ne' bullettini delle leggi, e ne' pubblici archivi, si è stimato utile unirle tutte, ed annoverarle nella presente collezione.

Legge de' 2 Agosto 1806 sull'abolizione della feudalità.

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte le giurisdizioni sinora baronali, ed i proventi qualunque, che vi sieno stati annessi, sono reintegrati alla Sovranità, dalla quale saranno inseparabili.

2. Tutte le città, terre e castelli, non esclusi quelli annessi alla corona, abolita qualunque differenza, saranno governati secondo la legge comune del Regno.

3. La nobiltà ereditaria è conservata. I titoli di principe, di duca, di conte, e di marchese legittimamente conceduti rimangono agli attuali possessori, trasmessibili a' discendenti in perpetuo, con ordine di primogenitura, e nella linea collaterale sino al quarto grado. (1).

4. Il diritto di devoluzione a favore del fisco rimane estinto, come ancora il peso dell' adoa, del rilevio, del jus tapeti, e del quindennio. I creditori delle partite di adoe alienate saranno creditori del pubblico tesoro.

5. I fondi e rendite sinora feudali saranno, senza alcuna distinzione, soggetti a tutti i tributi.

6. Restano abolite, senza alcuna indennizzazione, tutte le angarie, le perangarie, ed ogni altra opera o prestazione personale, sotto qualun-

(1) L' art. 4 dello Statuto de' 20 Giugno 1808 nel prescrivere che le leggi abolitive della feudalità avessero la loro esecuzione conservò li titoli di nobiltà ne' seguenti termini.

« Le leggi de' 2 Agosto 1806, che portano la soppressione della feudalità, e che « non conservano delle antiche istituzioni di nobiltà altro che i titoli che rammentano « i servizi resi allo Stato, e che sono altretante onorevoli ricordanze per le famiglie, « avranno la loro intera esecuzione ».

que nome venisse appellata, che i possessori dei feudi per qualsivoglia titolo soleano riscuotere dalle popolazioni, e da' particolari cittadini.

7. Tutti i diritti proibitivi restano egualmente aboliti senza indennità. A' soli possessori, che esibiranno o una espressa concessione per titolo oneroso, o una compra fatta dal fisco, o un giudicato definitivo a loro favore, sarà data una indennizzazione corrispondente, salve le ragioni ai possessori di diritto proibitivo convenzionale per una indennizzazione contro le Comuni, da esperimentarsi nel Tribunale competente. Sono per ora conservati quei diritti proibitivi, che le Università del Regno hanno imposti volontariamente a se stesse, e loro cittadini, per contribuir colla loro rendita a' pubblici pesi; e ciò fino a che non siasi stabilito altro modo di soddisfarli.

8. I fiumi, abolito qualunque diritto feudale, restano di proprietà pubblica, e l' uso di essi dovrà essere regolato secondo gli stabilimenti del diritto romano.

9. Saranno conservate, come beni burgensatici, tutte le macchine idrauliche de' mulini, trappeti, valchiere, cartiere, tintiere, ramiere e simili, che posseggono, animate da fiumi pubblici; non escluse le fabbriche, acquidotti, e le altre opere manofatte per servizio delle stesse macchine.

10. Ne' fiumi pubblici potrà ognuno, come anche nelle loro ripe, costruirvi scafe, ponti, ed altra qualunque opera, dopo che ne avrà ottenuto da Noi, o da' Magistrati che destineremo, la licenza, la quale si concederà subito che si conosca di recare utile al pubblico, e di non nuocere a' diritti de' privati.

11. Sarà praticato lo stesso sistema per tutti coloro che vogliono deviare le acque de' fiumi pubblici, per irrigazioni ed altri usi di utile pubblico, senza danno dei privati.

12. Tutti i diritti, redditi e prestazioni territoriali così in denaro, come in derrate, saranno conservati e rispettati, come ogni altra proprietà. Le Università, o particolari che avranno diritto dedotto o non dedotto, per contendere tali proprietà, adiranno i Tribunali competenti per la giustizia. Ci riserviamo di provvedere per quei diritti e prestazioni pregiudizievoli all' agricoltura, con farli redimibili a favore de' contribuenti, colla surrogazione di canoni in denaro, ed intanto viene espressamente proibita qualunque novità di fatto.

13. Ad oggetto che a' possessori de' feudi, specialmente nella Provincia di Lecce non sia frodata la decima dell'olio che finora hanno esatto ne' trappeti feudali, quando le parti non si mettano d' accordo, la detta decima dovrà pagarsi, o in olive, o in olio, precedente apprezzo; non volendo che coll'abolizione de' diritti proibitivi venga diminuita la solita prestazione.

14. Di tutte le giurisdizioni e diritti di portolania, bagliva, zecca di pesi e misure, scannaggio e simili, possedute sinora da molte Università del Regno, ne sarà fino a nostro Sovrano ordine conservato da esse l' esercizio in nostro Nome. Quelle possedute sinora dai possessori dei feudi, saranno anche date alle rispettive Università che ne terranno l'esercizio nel modo medesimo, e ne pagheranno a titolo di annualità quella somma che i possessori attualmente ne percepiscono. Il capitale potrà essere affrancato alla ragione del cinque per cento. Le Univer-

sità che crederanno aver ragione su tali corpi, potranno sperimentarle nei Tribunali competenti, senza impedirsi il pagamento.

15. I demani che appartenevano agli aboliti feudi resteranno agli attuali possessori. Le popolazioni egualmente conserveranno gli usi civici, e tutti i diritti che attualmente posseggono su de'medesimi, fino a quando di detti demani non ne sarà con altra nostra legge determinata e regolata la divisione proporzionata al dominio e diritti rispettivi. Intanto espressamente rimane proibita qualunque novità di fatto.

16. Sarà libero a' possessori di espellere i fittuari, terminato l'affitto, e di affittare i loro fondi ad altri, o urbani o rustici che sieno: ma se con iscrittura, per tolleranza, o per uso, siesi contratta enfiteusi, colonia perpetua o di tempo lungo, seguirà l'espulsione dell'enfiteuta o del colono, quando per giustizia verrà accordata dal magistrato.

17. La feudalità degli offici è soppressa. Nientedimeno i possessori attuali continueranno a goderne provvisoriamente fino a nostra nuova disposizione.

18. Le dogane, piazze, ed altri diritti simili, estinta anche la qualità feudale, restano agli attuali possessori nel modo come si trovano, fino a che non saranno date le disposizioni necessarie pel buon regolamento delle dogane, e per l'indennizzazione de' legittimi possessori.

19. I suffeudi restano parimente aboliti, ma le adoe, e qualunque prestazione suffeudale, che solea pagarsi ai possessori de'feudi principali, saranno conservate col carattere di censi riservativi, soggette però ad essere ricomprate in denaro per lo giusto prezzo da valutarsi.

20. Tutti i redditi feudali in denaro, o in generi che si contribuiscono per le *tenasie*, qualunque ne sia l'origine, da' possessori de' fondi, saranno conservati e sottoposti alla stessa facoltà di ricomprarsi in denaro, come nell' articolo precedente.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge si pubblichi colle rituali solennità, non solo ne' luoghi soliti di questa Capitale, ma anche ne' suoi borghi e casali, e nelle Provincie del Regno, da Noi sottoscritta, e munita del nostro suggello, e riconosciuta dal nostro Ministro di Giustizia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di Santa Chiara.

Legge sulle ripartizioni de' terreni demaniali.

Napoli 1 Settembre 1806.

Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo ordinato, e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I demani di qualsivoglia natura, feudali o di chiesa, comunali o promiscui, saranno ripartiti ad oggetto di esser posseduti come proprietà libere di coloro, ai quali toccheranno. (1).

2. De' Demani feudali ne sarà assegnata alle Università quella parte che sarà più vicina all'abitato, quando possa eseguirsi senza l'altrui pregiudizio, e specialmente di quelli che l' avessero colla loro industria notabilmente migliorata, secondo il parere del Consiglio d' Intendenza della Provincia, e che avendosi riguardo alla diversa qualità e valore, corrisponderà pienamente ai dritti de'quali le medesime sono in possesso. Il Consiglio dell'Intendenza determinerà secondo i casi, se i dritti delle Università debbano essere compensati colla metà, colla terza, o colla quarta, o altra minor parte delle terre. Nel caso di colonia, o di dominio utile superficiario o di servitù, che i cittadini vi avessero acquistata, sia come cittadini, sia come coloni, si attenderà la dichiarazione soggiunta nell'articolo seguente.

3. I demani che appartengono alle chiese ed a' monasteri, saranno nel medesimo modo divisi. Nella divisione saranno sempre distinte le semplici servitù dai diritti superficiari, o colonici che i cittadini, o coloni vi avessero acquistati. Gli attuali legittimi possessori saranno conservati nel godimento de' loro possessi.

4. I terreni, che in virtù di tale assegnazione ricaderanno alle Università, saranno ripartiti tra i cittadini col peso della corrisponsione di un' annuo canone, proporzionato al giusto valore delle terre. Questa ripartizione si farà con quella norma e proporzione, che verrà indicata dalle istruzioni che saranno formate ed approvate da Noi.

5. Ne' demani di proprietà de'Comuni, detti volgarmente universali, quelli, che come Baroni vi avevano l' uso civico, ne avranno una porzione eguale a quella del comunista, che ne avrà quantità maggiore.

(1) Il Decreto de' 7 Settembre 1806 eccettuò da questa legge il *Demanio Lucerino* giusta i seguenti articoli.

» Art. 1. La legge del 1. di Settembre corrente anno sulla ripartizione de'demani » non é applicabile al *Demanio Lucerino*. In conseguenza gli attuali legittimi possessori di esso saranno conservati nel godimento de' loro possessi, a norma delle con» cessioni, e privilegi accordati e confermati da' nostri predecessori.

» Art.° 2.° La distribuzione de' medesimi continuerà a regolarsi colle leggi, e con» dizioni espresse nelle concessioni, e privilegi suddetti »

Altro Decreto del dì 8 Ottobre 1810 contiene le disposizioni per la divisione del Demanio conosciuto sotto il nome di *Terraggio di Lucera*.

Furono esentati dalla divisione de' demani i riposi laterali de'tratturi denominati il *Saccione, e Montesantangelo* in Provincia di Capitanata, e *le Murge* di Minervino nella Provincia di Terra di Bari (*Vedi la Ministeriale de' 16 Febbrajo 1809 nella presente Collezione*)

6. I demani controversi, quelli cioè la di cui natura feudale o comunale non è ancora definita, si divideranno secondo lo stato del possesso attuale. Qualora la decisione de' magistrati dichiarasse le suddette terre, avute come comunali, di diversa natura, il diritto del nuovo possessore si verserà su i canoni, e non sulle terre.

7. I demani promiscui saranno divisi tra quelle Università, o altri possessori, che vi rappresentano diritti civici. L'importo di tali diritti formerà la norma del ratizzo da assegnarsi rispettivamente. Nei casi, nei quali si troverà ostacolo alla detta divisione per la situazione dei terreni, ci riserviamo di provvedervi secondo l'esigenza de' casi, dietro la relazione del Consiglio d'Intendenza.

8. Tutte le divisioni finora fatte dei demani, e le legittime censuazioni resteranno ferme.

9. Le terre divise in forza della presente legge, saranno proprietà libere dei cittadini, sotto il peso del canone.

10. Ci riserbiamo tutte l'eccezioni e disposizioni per le terre boscose, montuose, e per quelle situate in riva a' fiumi, per le quali verranno prescritte le limitazioni necessarie alla conservazione de' boschi, ed al bene dell'agricoltura, ferma rimanendo l'osservanza delle leggi proibitive del taglio degli alberi, e sboscamenti.

11. Finchè non venga eseguita la ripartizione de' demani, non si commetterà alcuna novità di fatto intorno lo stato attuale di essi.

Decreto con cui si ordina che tutte le cause tra i possessori degli aboliti feudi, e li Comuni debbano passare dalla Regia Camera al S. R. C.

Napoli 16 Ottobre 1806.

Visto il rapporto del nostro Ministro di Giustizia,

Inteso il nostro Consiglio di Stato.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti i giudizi tra i possessori degli aboliti feudi, e le Comuni, e cittadini dei medesimi, pendenti in Regia Camera, sono restituiti alla cognizione del S. R. C. nello stato, e termini giudiziari, nei quali attualmente si trovano, per essere giudicati a norma della legge dei 2 Agosto corrente anno.

2. Passeranno egualmente al S. R. C. le cause pendenti tra Comuni, e Comuni, o tra le Comuni, e particolari.

3 Quelle che da oggi innanzi dovranno introdursi saranno dedotte nei Tribunali ordinari.

4. Il nostro Ministro di Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

De' demanii promiscui colle terre del Tavoliere di Puglia i Consigli d' Intendenza non possono ingerirsene che sciolte le promiscuità da una Giunta appositamente scelta.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 17 Dicembre 1806.

Ai Signori Intendenti.

Dal Ministero delle finanze mi si partecipa quanto segue. « Dall' esposto della generalità de' locati, e dal rappresentato dalla Giunta per la censuazione del Tavoliere, avendo rilevato il RE la irregolarità della pretensione delle Intendenze provinciali di prendere ingerenza nelle divisioni de' demani, ove vi è interesse de' locati, priachè la Giunta disimpegnava l' incarico addossatole, locchè incontra benanche l' ostacolo del disposto nella legge de' 21 maggio, ha comandato e vuole, che per que' demani del Tavoliere promiscui co' locati, e comunisti esegua la Giunta la divisione prescritta nella legge, e che terminato tale atto, per quella sola quantità di demanio che sarà rimasta ai Comuni, passi ad assumere il Consiglio d' Intendenza provinciale la ripartizione a tenore della legge del 1° settembre. Ho l' onore di parteciparlo a V. E. perchè si serva in tale modo disporne gli ordini alle Intendenze provinciali.

Altronde mi son pervenute doglianze, le quali provano egualmente che in qualche Provincia siasi incominciata la importantissima operazione prescritta dalla legge del 1° settembre. Tutto ciò ha dovuto recarmi la massima sorpresa, perciocchè non veggo eseguite le mie disposizioni contenute nel circolare de'30 di ottobre. Con esso io avvertì V. S. Illustrissima, di non permettere che il Consiglio d'Intendenza mettesse mano alla ripartizione dei demani confidatagli dall'anzidetta legge prima di ricevere le istruzioni approvate da S. M. che io sto redigendo di concerto collo stesso mio Collega delle Finanze. Nell'atto dunque, che io le raccomando di eseguire strettamente il trascritto foglio di questo Ministero, non posso non incaricarla di attenersi d'ogginnanzi allo esatto ed intiero adempimento di ogni mia determinazione.

Legge con cui si aboliscono le sostituzioni fidecommessarie.

Napoli 15 Marzo 1807.

Avendo considerato che dopo le turbolenze ed i cambiamenti che dissestano le private fortune, egli è giusto di mettere i proprietarî in istato di soddisfare i loro creditori, e di liquidare il lor patrimonio; tanto più che i principî della giustizia distributiva sono a tale riguardo d'accordo con quelli della economia interna dello Stato, e di una savia politica:

Udito il nostro Consiglio di Stato:

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo, quanto siegue:

Art. 1. Le sostituzioni fedecommessarie di qualunque natura sono abolite, ed i beni a quelle soggette saranno goduti come beni liberi dagli attuali gravati, salve l'eccezioni seguenti.

2. I Sostituti immediati, che si troveranno tali così nell'epoca della pubblicazione di questa nostra legge, come nel tempo della morte degli attuali gravati, conserveranno il loro diritto alla trasmessione de' beni soggetti alle anzidette sostituzioni, nella totalità se sono discendenti, nella metà se sono collaterali, purchè nell'epoca della pubblicazione di questa legge sieno o conjugati, o vedovi con figli. In caso di premorienza dei detti Sostituti, il loro diritto sarà rappresentato da' loro figli collettivamente, colla preferenza de' maschi alle femmine, secondo le leggi del Regno.

3. Se la trasmissione, di cui si è parlato nell'articolo precedente, ha luogo nella linea diretta del gravato, i figli maschi del medesimo potranno pretendere la legittima sopra i beni trasmessi; nel qual caso rimarrà estinto qualunque diritto potessero avere sopra di quelli, e si dovrà loro imputare tutto ciò che avranno potuto ricevere al di là della legittima sopra i beni liberi dello stesso gravato. Le figlie non maritate avranno un diritto sussidiario di paraggio sopra i beni trasmessi, qualora non ne siano congruamente provvedute su' beni liberi del gravato, o dai monti di famiglia.

4. Nel caso di premorienza di alcuno de' figli dell'attuale gravato, il dritto loro accordato coll'articolo precedente sarà rappresentato dai loro discendenti in stirpe, e non in capi.

5. Nell'epoca della trasmessione, di cui si è parlato nell'articolo 2°, i beni fedecommessi saranno soggetti, in sussidio dei beni liberi dell'attuale gravato, ai debiti ipotecarî che il medesimo ha contratti o riconosciuti avanti la pubblicazione di questa legge, e ciò non ostante se l'attuale gravato dovrà liberarsi egli stesso dai suddetti debiti coi beni fedecommessi, potrà farlo, purchè ciò sia sempre in sussidio dei beni liberi. In ogni caso i detti debiti saran pagati secondo la loro rispettiva anteriorità, la quale non potrà per altro impedire, che i creditori afficienti siano preferiti.

6. Dal momento, che il fedecommesso, sarà sciolto, quelli tra gli ulteriori chiamati non compresi nell'art. 3° in favor de' quali il fedecommesso è gravato di un reddito vitalizio costituito prima della pubblicazione di questa legge, se vorranno ridurlo in capitale, dovranno farne la

dimanda tra lo spazio di sei mesi. Nel qual caso il possessore tra il corso di due anni dovrà dare ai detti creditori vitalizî, o in denajo, o in fondi a sua scelta, per prezzo del loro vitalizio, quindici volte il suo valore annuale, se l'età loro è infra i quarant'anni; dieci volte da' quaranta a' sessant' anni; ed otto volte dagli anni sessanta in appresso: ben' inteso però che tutti quelli, che si trovano nel momento presente ammogliati con prole, saranno, qualunque sia l'età loro, considerati come quelli della prima classe. La disposizione di quest' articolo non si estende a coloro che han professato voti religiosi, o che han preso ordini sacri, pei quali si osserveranno le leggi veglianti.

7. Ci riserbiamo di permettere con concessioni particolari, sulle quali consulteremo il nostro Consiglio di Stato, le sostituzioni fedecommessarie, quando le circostanze ci sembreranno richiederlo.

8. Le leggi che non sono contrarie alle disposizioni della presente, sono conservate nel loro pieno vigore.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta e munita del nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il Regno per mezzo delle Autorità, cui appartiene, le quali dovranno registrarle, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua esecuzione.

Decreto de' 2 giugno 1807 con cui si dichiarono estinti i crediti degli ex-baroni per gli arretrati di dritti feudali.

Colla nostra legge de' 2 agosto 1806 abbiamo soppressi varî diritti feudali perchè pesavano sommamente sul popolo, e perchè abbiamo evidentemente riconosciuta l'ingiustizia della loro origine.

Abbiamo di tal soppressione largamente indennizzati gli antichi baroni abbandonando noi a vicenda verso di essi molti diritti, ed addossandoci varî pesi di cui eran gravati.

Ciò non ostante siamo informati che alcuni fra loro continuano ed esigere gli attrassi di questi stessi diritti soppressi.

Per tali motivi, visto il rapporto del nostro Ministro di Giustizia;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I crediti degli antichi baroni per gli attrassi de' dritti feudali soppressi colla nostra legge de' 2 agosto 1806, sono estinti.

2. Il nostro Ministro di Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto sulle ripartizioni de' Demani del Regno.

Napoli 8 Giugno 1807.

Vista la nostra legge del dì primo settembre 1806 relativa alla ripartizione de' demanî, ed il rapporto del nostro Ministro dell' Interno.

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Sotto il nome di Demanî, o terreni demaniali, s' intendono compresi tutti i territorî aperti, culti, o inculti, qualunque ne sia il proprietario, su i quali abbian luogo gli usi civici o le promiscuità (1).

2. Le terre della sopraddetta natura saranno a norma della legge ripartite nel modo indicato con questo decreto.

3. Non saranno sottoposte a siffatta ripartizione le proprietà, che le Università, gli ex-baroni, e particolari tengono difese per certo tempo ad uso di pascolo, o di semina, benchè in altri tempi soggette al pascolo comune.

4. Coloro, che diverranno possessori delle porzioni derivanti dalla ripartizione de' Demanî di qualunque natura, resteranno pieni, liberi, ed assoluti padroni delle proprietà loro toccate, dimodochè ad eccezione del-

(1) Colla Ministeriale de' 29 Agosto 1807 è diffusamente spiegato il senso nel quale debb' essere inteso l'art. 1. e 3. del presente decreto.

l'annua prestazione, secondochè verrà detto in appresso, goderanno dell'intera facoltà di disporne come loro aggrada o coll'alienarle, o darle in affitto, o con coltivarle, e riservarle al solo uso proprio, chiudendole, senza che alcuno possa impedirglielo, o senza che altri possano vantarvi, o esercitarvi, sotto qualunque pretesto, niuno dei pretesi diritti, o usi civici di pascere, acquare, legnare, pernottare, o altri simili, sia in tempo che i territorî stessi si trovano seminati, o che non vi penda frutto, sia dopo la raccolta.

5. La ripartizione de' Demanî feudali promiscui, o di luoghi pii e religiosi, ed altri, comprende due operazioni. La prima consiste nella divisione: 1° dei demanî feudali tra il Barone ed il corpo morale dell'Università; 2° de' promiscui fra le Comuni o fra gli altri possessori, fra i quali esiste la promiscuità; 3° dei demanî appartenenti ai luoghi pii, ed ai religiosi soppressi o esistenti, e le Università, nel di cui territorio si trovano situati. Fatte però tali operazioni, sarà cura delle parti il farvi apporre i confini. La seconda operazione consiste nella suddivisione individuale della parte dei demanî sopraddetti spettate a ciascun Comune. In quanto però ai demanî comunali appartenenti ad una stessa Università, non avrà a farsi che la sola ripartizione fra gl'individui.

6. Per la prima operazione, cioè la divisione dei demanî, siano feudali, siano di chiese, monisteri, o altri, le parti interessate nomineranno ciascuna un arbitro per convenire nella divisione. Questi arbitri prenderanno le più esatte indagini, sentiranno le parti interessate, verificheranno lo stato del legittimo possesso, ed impiegheranno al bisogno l'opera dei periti di campagna, per averne le opportune relazioni e ragguagli, non solo per ciò che riguarda la valutazione dei diritti rispettivi, dei quali sono in possesso il Comune da una parte, e l'ex-barone, o la chiesa, o il monastero, o altri dall'altra; ma anche per estimar la qualità, ed il valore delle terre, e riconoscere ed esaminare le migliorie, che si potrebbero allegare dai coltivatori dei terreni demaniali del feudo, della chiesa, del monistero ec., prossimi all'abitato, e ciò per l'oggetto espresso nell'articolo 7°.

7. Formato il parere degli arbitri sulla convenuta divisione, sarà il detto parere mandato al Consiglio d'Intendenza, il quale immediatamente delibererà secondo il risultato del parere, se i dritti, de' quali è in possesso l'Università, debbano essere compensati colla metà, terza, quarta o altra minor porzione de' demanî feudali, o di chiesa, o di monastero, o altri proprietarî, e redigerà il corrispondente suo provvedimento, determinando in esso non meno la quantità del demanio, che il sito ove bisogna assegnarglielo, il quale, in conformità dell'articolo 2 della legge, deve essere in preferenza nella parte più prossima all'abitato, quando possa eseguirsi senza l'altrui pregiudizio, e specialmente di quei, che l'avessero notabilmente migliorata.

8. Per la divisione dei demanî promiscui fra le Università, o altri, che vi rappresentano, o vi esercitano dritti territoriali, oltre a quanto si è prescritto cogli articoli precedenti, dovrà ciascun Consiglio innanzi a tutt'altra cosa esaminare quanto segue.

Qualora la promiscuità altro non sia che una reciprocanza di usi, ed il terreno promiscuo sia indubitatamente posto nel tenimento di una o del-

l'altra de' Comuni, o che siano o no finitime, i Consigli d'Intendenza esamineranno colla massima scrupolosità, se per le circostanze locali, per la situazione de' terreni promiscui, per la natura de' dritti di promiscuità e de' bisogni rispettivi possa o no seguire senza detrimento lo scioglimento della promiscuità, e proporranno a Noi il loro parere, per decidere secondo l'esigenza de' casi; indicheranno il modo in cui stimeranno più opportuno di doversi effettuare lo scioglimento, o la ripartizione delle terre promiscue, avendo sempre riguardo maggiore per li Comuni nel di cui tenimento è situato il demanio.

Quante volte poi non sia definito in quale dei due territorî confinati sia posto il terreno demaniale promiscuo, dovranno i Consigli riguardar l'oggetto per questi due punti: il primo di fissar la confinazione rimasta finora indeterminata; il secondo di stabilire lo scioglimento della promiscuità degli usi: e per la tutela che esercitiamo su tutti li Comuni, sarà del primo caso nostra special cura il definire siffatti limiti rispettivi dietro il parere de' Consigli d' Intendenza, i quali, nel proporre la determinazione dei confini reciproci, e l'assegnamento a ciascuno dei due Comuni di una parte del territorio controvertito, terranno presente lo stato delle popolazioni, e quello de' bisogni de' due limitrofi paesi, non meno che gli accidenti naturali del sito, acciò la confinazione sia più conforme alla posizione de' luoghi. E prendendo tutte queste considerazioni per base della fissazione da farsi, ce ne trasmetteranno i più esatti dettagli per nostra regola nella risoluzione definitiva che ci siamo riserbati di prendere.

9. Allorchè la divisione de' demani feudali promiscui, o di luoghi religiosi, da Noi approvata, sarà mandata in esecuzione, passeranno i Consigli alla divisione fra i particolari della porzione de' terreni medesimi ricaduta ai Comuni.

10. Dovendo a norma della legge gli attuali legittimi possessori esser mantenuti nel godimento de'loro possessi sopra i demani di qualunque natura siano, i Consigli di Intendenza avranno cura di distinguere le semplici servitù rustiche, come di passaggio, vie, acquidotti, e simili dai diritti reali, superficiali, colonici, a lungo tempo, o perpetui, i quali solo possono esser mantenuti. In quanto poi agli affitti, o colonie temporanee, non debbono intendersi compresi nella legge, se non per lo tempo, o durata convenuta nel contratto, o secondo la consuetudine locale; restando dopo ciò il proprietario, o padron diretto libero dispositore della sua proprietà; così conservandosi a ciascun possessore quel diritto che leggittimamente gli appartiene. (1).

Restando quindi fermi i possessori per lo diritto reale e perpetuo, le loro terre non potranno esser sottoposte alla divisione da eseguirsi per effetto del presente decreto; ma seguiteranno a pagare il canone, o l'annua prestazione al padrone di quella parte del demanio, nella quale sono compresi i fondi da essi posseduti. (2).

(1) La Ministeriale de' 20 Novembre 1813 appresta le opportune dilucidazioni in riguardo agli affitti che debbonsi rispettare.

(2) Per la giusta intelligenza ed applicazione della seconda parte dell' art. 10, e dell' art. 13, nella Ministeriale de' 21 Ottobre 1807 trovansi li opportuni schiarimenti.

Che poi non vi avesse altro che semplici servitù, conserverà il diritto che leggittimamente vi possiede; ma dovendosi fissare i canoni, o prestazioni da pagarsi dai nuovi concessionarî delle terre, si terrà conto di quelle servitù, per proporzionare la giustizia delle prestazioni.

11. Per eseguire in seguito la divisione della parte del demanî comunali, ché non ha attuali legittimi possessori, i Consigli esamineranno la rimanente quantità delle terre da suddividersi con ciascuna Università, la loro qualità, gli usi, ed i bisogni delle rispettive popolazioni; consulteranno i voti de' decurionati; e quindi, nel trasmettere le deliberazioni de' medesimi, ci proporranno gli espedienti più opportuni, e più conformi alle circostanze locali, tanto rispetto al modo, quanto alla proporzione da eseguirsi nella divisione territoriale.

12. Le persone, fra le quali dovrà effettuarsi la ripartizione de'terreni che non si trovano attualmente posseduti dai cittadini, saranno quei naturali de'Comuni rispettivi, che rappresentavano ed esercitavano sul demanio comunale i dritti degli usi civici, che nella legge sono indicati col nome di comunisti: tra essi però i non possidenti, ed i possidenti minori saranno sempre preferiti.

13. Egualmente col parere de' decurionati i Consigli d' Intendenza ci suggeriranno il quantitativo dell' annua prestazione, che sarà proporzionata alla qualità, stato, e valore delle terre suddivise, che corrisponder dovranno i novelli concessionarî, ciascuno per la sua porzione, non omesso il riguardo al diritto, che avevano i cittadini sulle stesse terre prima della divisione.

14. Fatta la suddivisione delle terre demaniali in tante parti di egual valore, per evitar qualunque contesa potesse insorgere per la scelta, o preferenza nelle assegnazioni di dette parti, la sorte deciderà delle distribuzioni. Potranno però in seguito gli stessi concessionarî fare delle permute, ed accomodarsi fra loro.

15. Qualunque usurpazione, o abusivo possesso su i demanî comunali siano riconosciuti dai Consigli d' Intendenza, ci saranno da essi riferiti per mezzo del Ministro dell' Interno, onde apporvisi il conveniente riparo.

16. Una legge ed istruzioni particolari provvederanno alla conservazione, rimboscamento, o propagazione dei boschi. Intanto, ove tutto un demanio feudale, o comunale, o promiscuo ec. fosse boscoso, i Consigli d' Intendenza, fatta esaminar la natura e situazione del bosco, distingueranno la parte piana dalla scoscesa, quella che dee conservarsi assolutamente boscosa, e quella, che senza inconveniente può ridursi a coltura; ed esaminate le ragioni delle parti, e consultati i periti, ci proporranno le disposizioni che crederanno analoghe al bene pubblico, alle circostanze locali, ed alla giustizia.

17. Le cautele da osservarsi nelle stipule de'contratti, saranno fissate con un' altro nostro decreto sul rapporto del Ministro della Giustizia. (1)

(1) Pubblicato il decreto de' 23 Ottobre 1809 col quale fu creata una Commissione per la divisione dei beni comunali nelle diverse Provincie del Regno, si elevò il dubbio se era necessario di stipularsi degl' istromenti per convalidare le operazioni dei Commissarii ripartitori, mentre col citato decreto si ordinava di eseguirsi le divisioni in conformità delle di costoro decisioni, non ostante qualunque opposizione. Un tale dubbio fu risoluto negativamente come dalla Ministeriale de' 24 Ottobre 1810.

18. Niuna delle disposizioni, o provvedimenti, o pareri, che i Consigli d' Intendenza ci proporranno per effetto della legge del primo settembre, e del presente decreto, potranno essere eseguiti di fatto nè direttamente, nè indirettamente, nè senza nuovo ordine, restando gli Intendenti incaricati dell' esecuzione dell' articolo 11 della stessa legge, cioè che non si commetta alcuna novità di fatto sullo stato attuale de' demanî fino alla loro ripartizione. Gl' Intendenti medesimi restano incaricati di rimettere al Ministro dell' Interno i processetti formati dai Consigli, per le operazioni di sopra indicate.

19. Una Giunta nominata da Noi sarà incaricata di esaminare siffatte carte, ed i provvedimenti, e gli avvisi de' Consigli medesimi, che le saranno inviati dallo stesso nostro Ministro: e sul rapporto di essa si pronunzieranno le nostre disposizioni definitive, in conformità delle quali la ripartizione de' demanî sarà eseguita.

20. Tutte le operazioni, che dovranno farsi, sia dagli arbitri, sia da' Consigli d' Intendenza, o dalla Giunta nominata nell' articolo antecedente, o per le indagini, esami, verifiche, ed informazioni, saranno praticate nelle forme puramente economiche ed amministrative, senza la menoma ombra di rito, o di apparato giudiziario.

21. Non viene compresa nelle disposizioni del presente decreto la Silá di Calabria, sulla quale ci riserbiamo di prendere ulteriori determinazioni.

22. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Legge con cui si dichiara compresa nell' abolizione delle sostituzioni fedecommessarie, fissate colla legge de' 15 marzo, qualunque chiamata al godimento di prelature, commende familiari dell' ordine Gerosolimitano, legati pii, cappellanie laicali, e qualunque beneficio senza cura di anime, o obbligo di residenza.

Napoli 18 Giugno 1807.

Udito il nostro Consiglio di Stato ;
Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto siegue.

Art. 1. L' abolizione delle sostituzioni fedecommessarie, fissata colla legge de' 15 Marzo del corrente anno, comprende egualmente qualunque chiamata al godimento di prelature, e di commende familiari dell' ordine Gerosolomitano, de' legati pii, e cappellanie laicali e di qualunque beneficio senza cura di anime ; o obbligo di residenza.

2. I beni addetti a tali istituzioni, dopo la morte degli attuali possessori, saranno in piena proprietà de' legittimi compatroni coll' obbligo di adempire le opere di pietà e di beneficenza a' medesimi annesse. Questi pesi saranno descritti ne' libri di registro sotto le rubriche de' possidenti.

3. Saranno considerati come attuali possessori anche coloro, che per vacanza già seguita abbiano prima della pubblicazione della presente legge acquistato dritto al godimento de' beni.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta e munita del nostro sigillo si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il Regno per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua esecuzione.

Decreto con cui si nominano i componenti di una Giunta incaricata dell' esame delle carte relative alla ripartizione de' demani

Napoli 30 Giugno 1807.

Visto l' articolo 19 del nostro decreto degli 8 di Giugno ; ed il rapporto del nostro Ministro dell' Interno.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue :

Art. 1. I nostri Consiglieri di Stato Delfico, ed Anguissola, e 'l Presidente del nostro Magistrato di Commercio Dragonetti, sono nominati membri della Giunta incaricata di esaminare le carte, i provvedimenti, e gli avvisi dei Consigli d' Intendenza, relativi alla ripartizione dei demani, e di farcene rapporti.

2. Uno degl' impiegati del nostro Ministero dell' Interno eserciterà presso di essa le funzioni di Segretario.

3. I rapporti della Giunta ci saranno presentati dal Ministro medesimo.

4. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Li demani da essere ripartiti si distinguono da' beni patrimoniali delle Chiese e delle Università, da' burgensatici degli ex-Baroni, e dagli allodiali de' privati.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 29 Agosto 1807.

Alcuni reclami son pervenuti al Real Trono su di pretesi inconvenienti che potevan cagionare le espressioni troppo generiche degli articoli 1 e 3 del decreto degli 8 giugno, relativo alla ripartizione de' demani. E quindi S. M. cui ho fatto tutto presente, si è degnata autorizzarmi a scrivere questa mia circolare, a fin di rendere chiara la intelligenza del citato regolamento, e far cessare i timori concepiti mal a proposito. L' articolo 1° dice così «sotto il nome di demani, o terreni demaniali s'intendono compresi tutti i territori aperti, culti, o inculti, qualunque ne sia il proprietario, su i quali abbiano luogo gli usi civici o la promiscuità».

Or le espressioni, *qualunque ne sia il proprietario*, hanno allarmato i particolari, che possedendo de' terreni aperti agli usi comuni in tempo che non vi è nè semina nè frutto pendente, han sospettato che anche siffatti lor territori potessero credersi demaniali. Ma se si fosse posatamente av-

vertita la differenza che passa fra una legge, ed un decreto che traccia la norma della esecuzione di quella, non vi sarebbe stato motivo di dubbio alcuno. Infatti la legge del 1° settembre 1806 col suo 1° articolo espressamente, e senza equivoci definisce i proprietarî de' demanî, allorchè dichiara, che i *demanî di qualsivoglia natura feudali o di chiese, comunali, o promiscui, sarebbero ripartiti.* Il decreto degli 8 di giugno dovendo unicamente servir di regolamento nell' eseguirsi la legge, nulla ha potuto rinnovare, sopratutto nella parte principale, qual era appunto la designazione de' demanî da dividersi. Quindi non si credette necessario di ripetere, ed individuar di nuovo quali fossero i proprietarî delle terre demaniali soggette a ripartizione, ma rapportandosi, com'era convenevole, in tutto e per tutto al 1° articolo della legge, si disse in generale nel decreto, *qualunque ne sia il proprietario*, vale a dire, che i demanî appartenenti agli ex-baroni, o a chiese, i promiscui ed i comunali dovrebbero ripartirsi.

In conseguenza curerà, che in cotesta Provincia affidata alla sua amministrazione sia noto a tutti coloro che vi hanno interesse, che il 1° articolo del regolamento degli 8 di giugno, non ha in nulla alterato, come non poteva alterare il 1° articolo della legge del primo di settembre, e che essendo unicamente l' uno all' altro relativo, le parole, *qualunque ne sia il proprietario,* si riferiscono interamente alla definizione datane nella legge medesima.

Per la qual cosa i soli terreni da dividersi sono i demanî feudali, o di chiese, i promiscui, ed i comunali.

Spiegato così questo articolo sarà facile dilucidare il 3° che ha fatto per contrario temere di non trovarsi più demanî da dividere.

Ecco quali ne sono l'espressioni. Non saranno sottoposte a siffatta ripartizione le proprietà, che le Università, gli ex-baroni, e i particolari tengon difese per certo tempo ad uso di pascolo, o di semina, benchè in altri tempi soggette al pascolo comune.

Giova quì prima di tutto altro ripetere la notoria distinzione fra una legge, ed un decreto da servire d' istruzione o di regola nella esecuzione della legge. In questa sarebbe stato inutile, ed inconseguente l' articolo sopracitato. Ma in un regolamento, che si pubblica appunto ad evitar ogni equivoco, o sconcio, non si è stimato superfluo per maggior cautela. E che sia così basterà ricordarsi della diversa natura delle terre in questo Regno. Le difese propriamente dette sono i territorî chiusi in tutto l'anno, in cui niuno in niun tempo può esercitare dritti di usi civici. Ma nei fondi aperti, o che sian demaniali o no, i cittadini vi hanno l'esercizio di dritti comuni quando non vi sia nè semina nè frutto pendente. Doveano dunque distinguersi le terre da ripartirsi, da quelle non soggette a siffatta divisione. E coll' art. 3° vi si è voluto specialmente provvedere, indicando l' opportuna distinzione, affin di togliere ogni dubbio, che potesse aver luogo per l' anzidetto esercizio di usi civici. In fatti i baroni, le chiese, le università, i privati hanno delle proprietà di loro assoluta pertinenza, che senza esser di natura demaniale per la sola ragione di esser aperte sono soggette agli usi civici in tempo che non vi è semina, nè vi pende frutto Or siffatte proprietà son quelle appunto, che nelle mani degli ex-feudatarî si chiamavano burgensatiche, nelle mani de'luoghi ecclesiastici, o dei

Comuni si chiamavano patrimoniali, nelle mani de' cittadini appellansi allodiali. Quindi si è voluto dichiarare formalmente, che i fondi burgensatici degli ex-baroni, i patrimoniali delle chiese, o delle università, e gli allodiali de' particolari, che per non essere chiusi trovansi soggetti in certo tempo dell'anno agli usi comuni, debbano assolutamente andar esenti dalla ripartizione, non essendo demani per la sola ragione di esser esposti ai diritti civici, ma essendo proprietà libere di coloro cui appartengono, e di natura diversa affatto delle demaniali.

Raccomando perciò egualmente a voi di render palese a tutti gl' interessati questa dilucidazione in modo che cessi affatto ogni malfondato dubbio, o sospetto; e la legge e il regolamento abbiano da per tutto la loro vera e naturale intelligenza, e l'uniforme adempimento, che debbano ricevere per la prosperità delle popolazioni, unico scopo del Governo nel prendere la salutare misura della ripartizione de' demani.

Piacciavi intanto di gradire i sentimenti della mia stima.

I Coloni perpetui, o a lungo tempo dovranno pagare canone, e non prestazione eventuale sulle quote demaniali da loro possedute.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 21 ottobre 1807.

Varie riflessioni si rassegnarono al Re dal Consiglio della Intendenza di Napoli sul decreto degli 8 giugno di questo anno, che riguarda la divisione de' demani. Alcune avevano rapporto agli articoli 1° e 3° del detto decreto pei quali io già aveva proposto a S. M. alcuni schiarimenti, che avendo meritato la sua Sovrana approvazione comunicai agl' Intendenti con mia circolare dei 29 del prossimo passato agosto.

Sul dippiù che si conteneva nella relazione del Consiglio, ed aveva rapporto agli articoli 10 e 13 del decreto, avendo la M. S. voluto sentire la Giunta per la divisione de' demani, è stata dalla medesima informata, che nelle Provincie si fa differenza tra canone, e prestazione, significando il primo un pagamento certo, ed invariabile, e l' altro una corrisponsione incerta, ed eventuale, relativa al tempo in cui il colono semina la sua terra. Quindi nella divisione da farsi de' demani, dovendosi, a tenore dell' articolo 10 del decreto, mantenere i coloni nel possesso delle terre, nelle quali rappresentano diritti reali, superficiali, colonici a lungo tempo, o perpetui, ha la M. S., in conformità di quanto ha la Giunta proposto, risoluto, e vuole che dove il colono che in esecuzione del suddetto articolo 10, dovrà esser mantenuto nel possesso della sua terra, sia solito di corrispondere al padrone del fondo un canone fisso, e determinato, non debba soggettarsi ad altra prestazione, ma che quante volte sia incerto, ed eventuale, nascente dal tempo in cui semina la terra, e che

divenendo questa di totale suo libero uso, l' antica prestazione non sia corrispondente, pagherà in tali casi esso colono al padrone diretto il canone che sarà determinato per le altre terre di eguale natura, giusta l' articolo 13 del decreto; quindi ciascuno non sarà obbligato che ad una sola prestazione, o canone. Incarico voi a far nota in tutta la Provincia di vostra amministrazione, ed al Consiglio di cotesta Intendenza questa Sovrana determinazione per lo corrispondente adempimento.

Gradite intanto i sentimenti della mia stima.

Decreto con cui si prescrive, che tutti i privati possessori de' dritti doganali, e gli antichi possessori de' dritti pe' quali si accordò, o riserbò la indennità colla legge de' 2 Agosto 1806, doveano presentare per tutto il dì 31 Dicembre 1807 i titoli de' loro rispettivi possessi ad una Commissione per giudicarne tra due mesi il valore e fissarne il compenso.

Napoli 9 Novembre 1807.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio di Stato.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le Dogane, Piazze, ed altri simili dritti dovendo tutti cessare di esser percepiti a conto dei possessori privati, tutti quelli che ne han goduto finora, dovranno presentare per tutto il dì 31 Dicembre del corrente anno i titoli dei loro rispettivi possessi alla Commissione incaricata di liquidarne il valore, e che sarà da Noi nominata.

2. Gli antichi possessori dei dritti, pei quali fu loro accordata, o riservata la indennità negli articoli 7 e 14 della nostra legge dei 2 di Agosto 1806, dovranno produrre fra lo stesso termine i loro titoli alla medesima Commissione.

3. I titoli mentovati nei due precedenti articoli, che non saranno stati prodotti fra il termine prescritto, non verranno più ammessi.

4. La Commissione tra lo spazio di due mesi giudicherà del valore di detti titoli, e fisserà la quantità del compenso dovuto ai possessori.

5. I nostri Ministri della Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto, con cui si prescrive, che tutte le cause introdotte prima del 2 Agosto 1806 tra le Università, ed i baroni, eccettuate quelle mentovate nel decreto antecedente, doveano decidersi da una Commissione per tutto l'anno 1808.

Napoli 11 Novembre 1807.

Visto il rapporto dei nostri Ministri di Giustizia, e dell'Interno.
Udito il nostro Consiglio di Stato.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Sarà da noi nominata una Commissione, che nel corso dell'anno 1808 giudicherà tutte le cause introdotte avanti il 2 Agosto 1806 fra le Università, ed i baroni, di qualunque natura esse siano, e non ancora decise, eccettuate quelle che in virtù del nostro decreto dei 9 del presente mese debbono essere decise dalla Commissione da Noi stabilita per la liquidazione degli antichi dritti feudali.

2. La detta Commissione in fine di ogni mese ci renderà conto delle sue operazioni.

3. Dopo l'anno 1808, le azioni rispettive per le cause introdotte avanti il 2 di Agosto 1806 restano perente.

4. I nostri Ministri della Giustizia, e dell' Interno, sono incaricati rispettivamente della esecuzione del presente decreto.

Decreto contenente la nomina de' Componenti la Commissione annunziata nel precedente.

Napoli 11 Novembre 1807.

Visto il rapporto dei nostri Ministri di Giustizia, e dell'Interno.
Udito il nostro Consiglio di Stato:
Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. La Commissione da Noi stabilita col nostro decreto di questo giorno per giudicare le cause delle quali si è parlato nello stesso decreto fra le Università, ed i baroni, sarà composta dai Signori Dragonetti, Wispeare, Giuseppe Raffaele, Domenico Franchini, Coco.

2. Il nostro Ministro di Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto con cui prescrivesi, che fino all' anno 1809 niuno che era, o fosse stato agente degli antichi baroni poteva esercitare le cariche di Governatore, Sindaco, Eletto, o Decurione; e che non poteva essere Governatore dello stesso circondario, ove aveva esercitato le funzioni di Governatore baronale.

Napoli 14 Novembre 1807.

Visto il rapporto del nostro Ministro di Giustizia.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Fino all'anno 1809 niuno, che sia stato, o sia agente degli antichi baroni, potrà esercitare la carica di Governatore, Sindaco, Eletto, o Decurione.

2. Niuno potrà essere Governatore nello stesso Circondario, ove ha esercitato le funzioni di Governatore Baronale.

3. I nostri Ministri della Giustizia, e dell'Interno son rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

I Comuni che non avessero mezzi pronti per sopportare le spese della divisione de' demani potranno ricorrere ad una tassa rinfrancabile dai primi proventi de' demani stessi.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 14 Novembre 1807.

Considerando il Re, che alcune delle Università del Regno non sono nello stato da poter supplire alla spesa che sarà necessaria per la divisione de' demani, così per gli arbitri, agrimensori, e periti, che per le dilucidazioni, o per le piante, ha, dopo di aver inteso la Giunta de' demani, determinato, che dove l' Università non possa farla al momento, potrà supplirvi con una tassa rinfrancabile colle prime rendite provvenienti dai demani.

Vi compiacerete di far nota ai Decurionati dei paesi che compongono cotesta Provincia di vostr'amministrazione, questa Sovrana risoluzione per loro norma.

Gradite gli attestati della mia stima, e considerazione.

Decreto contenente la nomina degli avvocati fiscali presso le due Commissioni stabilite co' decreti de' 9 Novembre 1807, ed un nuovo componente di una di essa.

Napoli 24 Novembre 1807.

Visto il rapporto del nostro Ministro della Giustizia.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Il Signor Vincenzo Sanseverino nominato nella Commessione stabilita col nostro decreto de' 9 del corrente mese per giudicare del valore dei titoli delle dogane, piazze, ed altri simili diritti posseduti dai privati, e fissare la quantità del compenso dovuto ai possessori, è autorizzato ad intervenire in qualità di avvocato fiscale presso la Commessione medesima.

2. In luogo del signor Vincenzo Sanseverino è nominato alla detta Commessione il signor de Rosa Consigliere attuale del tribunale di commercio.

3. L'avvocato fiscale del Real patrimonio signor Michele Suarez è nominato per avvocato fiscale presso la Commessione stabilita coll'altro nostro decreto della stessa data per giudicare nel corso dell'anno 1808 tutte le cause introdotte avanti li 2 agosto 1806 fra le Università e i passati baroni, di qualunque natura esse siano, e non ancora decise,

4. Il nostro Ministro di Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto, con cui si proroga per tutto il mese di Gennaio 1808 a' possessori di dogane, e piazze baronali il termine assegnato alla esibizione de' loro titoli.

Napoli 30 Dicembre 1807.

Visto il rapporto del nostro Ministro di finanze.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. I possessori de'diritti di dogane piazze, ed altri, ai quali il nostro decreto del dì 9 del mese di novembre del presente anno prescrive di produrre i loro titoli per tutta la fine del mese di dicembre corrente, saranno ancora ammessi a presentarli per tutto il mese di gennaio entrante anno 1808, non ostante l'esclusione pronunciata nell'art. 3. dello stesso decreto.

2. Il nostro Ministro di Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto con cui si prescrive che le cause d' interesse fiscale pendenti già nel Tribunale della Camera debbono giudicarsi fino alla nuova organizzazione de' Tribunali della Commessione stabilita col decreto de' 9 Novembre 1807, con aggiungervisi altri Ministri togati della prima Ruota della Camera suddetta.

Napoli 31 Decembre 1807.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le cause d' interesse del fisco, che sono oggi pendenti nel Tribunale della Camera, saranno giudicate fino alla nuova organizzazione de'Tribunali dalla Commessione da Noi stabilita nel dì 9 novembre scorso per l' esame de' titoli delle dogane, piazze, ed altri simili diritti, e compenso da darne a' loro possessori. Alla qual Commessione saranno aggiunti gli altri Ministri togati della prima Ruota della Camera, per decidere, e terminare le liti pendenti d' interesse fiscale.

2. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 4 Gennaio 1808 con cui si autorizzano i Consigli d'Intendenza a verificare le usurpazioni fatte dagli ex-baroni de' demani ex-feudali riducendoli a difese.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue;

Art. 1. I Consigli d'Intendenza sono autorizzati a verificare sulle doglianze delle Università le usurpazioni fatte dagli ex-baroni de' demani già feudali, riducendoli in tutto o in parte a difese in contravvenzione dell'espresse leggi del Regno, e ne rimetteranno le carte insieme col loro avviso al nostro Ministro dell'Interno, il quale, dopo intesa la Giunta eretta da Noi, ce ne sommetterà un distinto rapporto, per le disposizioni da prendersi a seconda de' casi.

2. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto, con cui si autorizzano gl'Intendenti a determinare le somme necessarie per le spese de' litigi tra' Comuni e gli ex-baroni.

Napoli 20 Gennaio 1808.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno :
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Gl' Intendenti delle Provincie sono autorizzati a determinare prudenzialmente , e colla massima economia sulle rispettive deliberazioni decurionali , le somme occorrenti per le spese da farsi nell' ultimazione de' litigi pendenti tra li Comuni e gli ex-feudatarî innanzi alle Commissioni da Noi a ciò delegate. E qualora le Università non abbiano dalle loro rendite i mezzi necessarî a supplirvi potranno gl' Intendenti farne eseguire il ratizzo tra proprietarî del Comune sulle once de' loro beni , escluse quelle che vi posseggono gli ex-baroni co' quali esiste la lite , senza che sotto alcun pretesto questa somma possa eccedere i ducati 500.

2. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

I Demanî debbono esser descritti giusta la loro natura, e le particolari circostanze prima di procedersi alla divisione, e sul modello di alcune mappe spedite dal Ministero dell' Interno.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 17 Marzo 1808.

Con la precedente mia promisi l' invio del modello del quadro che mi bisogna per conoscere lo stato e la rendita de' demanî di cotesta Provincia, vengo ora a rimettervelo. Esso riguarda i demanî puramente comunali , ossia quelle terre destinate agli usi civici di particolari , e sulle quali gli ex-baroni vi rappresentano diritti. Io l' ho formato pe' soli distretti , e non per ciascuna Università , giacchè ho creduto, che i Sindaci si troverebbero piuttosto imbarazzati da una mappa di simil natura, e penso che voi , ed i Sottintendenti perverrete meglio all' intento , proponendo agli amministratori comunali de' quesiti analoghi alle teste delle colonne del quadro medesimo, affin di raccogliere dalle loro risposte la materia, che deve servir di elemento a riempirle nel modo che si desidera. Del resto quando voi crediate altrimenti, potrete far imprimere costà dei quadri conformi per ogni Comune.

Avvertite che sotto la colonna de' demanî inculti convien che si denoti il motivo che ne impedisce la coltura , qual è la natura del suolo ,

e del terreno, ed in quale stato si trova, siccome sotto quella de'boschi, bisogna indicare la specie di alberi, che vi si nudriscono.

Pe'culti poi, tanto indivisi che divisi, è necessario l'indicare non solo se sono a fitto, a censo, o a colonia, ma anche la qualità della coltura, a cui sono addetti, e se la rendita è in generi, o in danaro, riducendo la prima anche in danaro almeno approssimativamente,

Inoltre, per ben farsi intendere l'estensione di ciascun demanio, deve descriversi la quantità delle tomolate, o di altra misura che si usa nel luogo, per quanto però è a notizia degli amministratori, senza doversene fare una misura espressamente per formar questo stato: e quindi mi spiegherete di quanti palmi quadrati napolitani è composta la misura locale adoprata. E per ciò che riguarda la confinazione, fa uopo non meno designar la contrada, in cui il demanio è situato, ma anche i nomi de'proprietari che vi confinano ad oriente, ad occidente, a mezzo giorno, ed a settentrione. Finalmente dovete indicare i dritti, che gli ex-baroni, o gli ecclesiastici vantano, od esercitano sugli anzidetti demani comunali. Per giungere a questo scopo è mestieri che distinguiate: 1° i dritti di cui gli ex-baroni, o gli ecclesiastici sono in possesso, da quelli ch'essi vantano, o credono di avere, e di cui non è stato ancora accordato o negato loro l'esercizio dal magistrato competente: 2° se il possesso è pacifico, o contraddetto, pel quale siavi giudizio pendente, comunque dal giudice sia stata ordinata la continuazione, e manutenzione di esso fino alla sentenza,

E siccome indipendentemente da demani puramente comunali, la legge prescrive la divisione ancora di quelli di altra natura, su i quali le Università vantano, od esercitano dritto, mi è perciò indispensabile di avere un'altro stato, il quale porti il seguente titolo.

Descrizione de'dritti che i cittadini di ciascuna Università vantano, ed esercitano su i demani promiscui, e su quelli degli ex-baroni, di chiese, di monisteri, di vescovi o di altri ecclesiastici.

E per ben eseguire siffatta descrizione converrà che indichiate nello stato ad una ad una siffatta specie dei demani diversi, che in ogni Università possono trovarsi. Quindi a fronte di ciascuna specie, verrete ad individuare la qualità, e quantità de'dritti del Comune, distinguendo egualmente quelli che esercita, da quelli che esso vanta, o crede di avere, quantunque non ancora gliene sia stato negato, o accordato l'esercizio dal Tribunale competente, e distinguendo altresì, se l'esercizio de'suoi dritti è pacifico, o contraddetto, pel quale siavi giudizio pendente, comunque dal giudice sia stata ordinata la continuazione e manutenzione del possesso fino alla decisione. Anche per ciascheduna di siffatta specie di demani mi è necessario di sapere, se sono inculti, boscosi, a solo pascolo, o culti, non meno che la loro estenzione e confinazione.

Finalmente vi prevengo, che di questi due stati appunto dovete inviare il duplicato al mio Collega signor Ministro delle Finanze a norma del decreto de' 4 febbraio del corrente anno.

Vi assicuro della mia perfetta stima, ed alta considerazione.

Decreto, col quale, in adempimento dell' art. 12, della legge abolitiva della feudalità, si permette ai possessori di fondi gravati di prestazioni a favor degli ex-feudatarii, di trasmutarle in canoni pecuniarii, e riscattare anche questi; dandosi la norma, colla quale la trasmutazione, o il riscatto potranno eseguirsi.

Bajonna 20 Giugno 1808.

Veduto l' articolo 12 della legge de' 2 agosto 1806 abolitiva della feudalità, con cui ci riservammo di provvedere pei dritti, redditi e prestazioni territoriali dovute agli ex-feudatari, che sono pregiudizievoli all' agricoltura, facendole redimibili a favor de' contribuenti con la surrogazione di canoni in danaro.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno fondato sull' avviso rassegnatocene dalla nostra Commessione delle cause feudali, e sul parere di cinque del Collegio dei Tavolari del S. R. C.;

Considerando che per effetto della citata nostra legge hanno gli ex-baroni acquistato il diretto dominio, e la pienissima facoltà di disporre di tutt' i beni già feudali;

Considerando che in compenso di tali importanti vantaggi abbiamo fatta l' indicata riserva unicamente diretta alla miglioraziono dell' agricoltura, ed alla proprietà dei nostri sudditi;

Considerando che pregiudizievoli all' agricoltura si son mai sempre sperimentati nel Regno i redditi feudali perpetui, denominati quinte, settime, none, decime, duodecime, o altra parte dei frutti raccolti, egualmente che le prestazioni esatte in ragion di semina sotto nome d' intera o mezza covertura; come anche il diritto esercitato dagli ex-baroni, sia coi propri animali, sia precedente fida con gli altri, di far pascere l' erba nei terreni appadronati dei particolari a titolo di colonia, o di servitù.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutte le prestazioni, e redditi già feudali perpetui, che per diritto di suolo, di servitù, o per qnalunque altro titolo si esigono su dei territori appadronati dei particolari, sia in proporzione della estensione del terreno, o della semina, sotto il nome di covertura, mezza covertura, o sotto qualunque altro nome, sia in proporzione del frutto, come sono le quinte, le settime, le decime, le dodicesime, le ventesime del raccolto, o altre prestazioni maggiori, o minori dovute agli ex-baroni, i dritti di pascolo, e di fida, ch' essi esercitano nei medesimi fondi, potranno a richiesta dei contribuenti degl' indicati redditi, o dei possessori soggetti all' esercizio di tali diritti, o a richiesta di ciascuno di essi in qualunque tempo, esser convertiti in canoni in denaro sul coacervo della rendita netta di un decennio, senza comprendere nel calcolo del coacervo qualunque spesa di trasporto dei generi ai magazzini, o alle aje degli ex-baroni. In mancanza di dati sicuri da ottener questo coacervo, la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di un' estimo giusto e legale.

2. Le prestazioni ridotte in danaro nel modo prescritto nell' articolo precedente, dovranno riguardarsi come surrogate alle antiche territoriali, e pagarsi nei tempi medesimi, nei quali si sarebbe prestata la parte dei frutti, o l' erba, se la riduzione in denaro non fosse eseguita. Siffatti canoni però conserveranno la natura di censi riservativi, sino a che non sien redimiti secondochè stà ordinato nel seguente art. 4.

3. I redditi, e diritti territoriali, ancorchè convertiti in denaro a norma dell' articolo primo, saranno tuttavia a petizione delle parti soggetti all' esame della Commessione dei gravami, o di qualunque altro giudice competente. E qualora sieno dichiarati abusivi ed illegittimi, o ne sia diminuita la quantità, sarà abolita, o diminuita la prestazione in danaro.

4. Tutte le prestazioni, e dritti compresi nell' art. 1° che saranno ridotti in canoni pecuniari, e tutti i redditi che attualmente dagli ex-baroni si esigono in danaro, son dichiarati perpetuamente redimibili a petizione dei contribuenti, e di ciascuno di essi. Il capital prezzo ne sarà ragguagliato al cinque per cento, senza detrazione alcuna di peso fondiario. Con la fissazione di questa ragione s' intende compensato anche il dritto eventuale, che legittimamente abbiano gli ex-baroni di esigere nel caso dell' alienazione una parte del prezzo, purchè questa non ecceda la quinquagesima.

5. Qualora la parte del prezzo, che eventualmente gli ex-baroni percepiscono nell' alienazione dei fondi redditizi, ecceda la quinquagesima, allora nel caso della redimibilità permessa con l' articolo precedente, si seguirà la seguente regola.

Dove la prestazione solita, e legittima nel caso di alienazione sia la quindicesima, si aggiungerà la somma di ducati due annui ad ogni cento ducati annui di rendita. Vi si aggiungerà la somma di ducati tre, se la prestazione solita, e legittima sia della decimaparte del prezzo. Vi si aggiungerà la somma di ducati sette e mezzo, qualora la prestazione solita e legittima sia della quarta parte del prezzo. Vi si aggiungerà la somma di ducati dieci ove la prestazione sia della terza parte del prezzo.

Tutte le altre prestazioni maggiori, o minori delle somme finora espresse, produrranno un' aggiunzione all' annua rendita sulla stessa proporzione stabilita nel presente articolo.

Fatta una tale aggiunzione il pagamento del capitale sulla intera rendita annuale, che ne risulterà, ragguagliato alla ragione fissata nell' articolo precedente, renderà il fondo interamente libero, e di pieno diretto dominio nelle mani del possessore, ed estinguerà così il debito del reddito annuale, come quello della prestazione eventuale, a cui si trovava il fondo stesso leggittimamente soggetto in caso di alienazione.

6. Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno fisseremo con altro decreto il regolamento necessario per ottenersi il pronto, ed intero adempimento delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

7. I nostri Ministri della Giustizia, e dell' Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto con cui si dichiara che le decisioni della Commissione de' titoli sono inappellabili quanto alla legittimità dei medesimi ; ma che in quanto alla liquidazione debbbono essere Sovranamente approvate, inteso il Consiglio di Stato.

Portici 11 Novembre 1808.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze.
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La Commissione de' titoli, creata col decreto de'9 Novembre 1807, deciderà solamente senz'appello della legittimità de'titoli. La liquidazione non sarà definitiva che approvata da Noi sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze, e dietro l' avviso del nostro Consiglio di Stato.

2. I nostri Ministri della Giustizia e delle Finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, della esecuzione del presente decreto.

Decreto con cui si proroga per un' altro anno la Commissione delle liti feudali, stabilita col decreto degli 11 Novembre 1807.

Napoli 28 Novembre 1808.

Visti gli articoli 1. e 3. del Real decreto degli 11 Novembre 1807 sulla creazione della Commissione delle liti feudali, ed il rapporto del nostro Ministro della Giustizia.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Si accorda un' altro anno di proroga alla Commissione delle liti feudali per finalizzare la decisione di tutte le cause di sua cognizione.

2. Nella stessa proroga di tempo potranno le Comuni produrre e proseguire le azioni rispettive.

3. I nostri Ministri della Giustizia e dell' Interno sono incaricati rispettivamente della esecuzione del presente decreto.

Decreto contenente le istruzioni pel pronto adempimento della legge del 1 settembre 1806, e del decreto degli 8 Giugno 1807 sulla divisione delle terre demaniali del Regno.

Napoli 3 Dicembre 1808.

TITOLO I.

Divisione generale dei demani.

Art. 1. Tutte le terre demaniali del Regno dovranno esser divise necessariamente nel corso dell'anno 1809, eccettuate quelle, la divisione delle quali è co' seguenti articoli riservata all'esame del nostro Consiglio di Stato, ed alla nostra approvazione.

2. Dee necessariamente farsi la divisione di tutti i demanî ex-feudali ed ecclesiastici fra gli ex-baroni, le chiese, e l'amministrazione generale de' regî demanî, o altri aventi causa da essi, ed i comuni che vi hanno gli usi civici, o altre servitù attive. Dee farsi egualmente la divisione di tutti i demanî promiscui fra' comuni partecipanti alla società, o all'uso di essi.

Dee farsi quella di tutti i demanî comunali, o delle parti degli ex-feudali ed ecclesiastici, toccati in sorte a' comuni, fra cittadini abitanti de' comuni stessi.

È riservato all'esame del nostro Consiglio di Stato ed alla nostra approvazione la divisione fra' cittadini di tutti i boschi comunali, delle montagne comunali, che abbiano un' inclinazione tale che escluda la coltura delle terre comunali boscose o lamose, che costeggino o che sovrastino i cantieri, ed i porti, e qualsivoglia sorte di acqua corrente, o stagnante, e la divisione delle terre inondate, o da bonificarsi.

5. Non sono comprese nella disposizione dell' articolo precedente le difese ex-feudali chiuse per tutto il corso dell' anno, e legittimamente constituite a tenore delle antiche leggi del Regno (1).

(1) Le antiche leggi del Regno sono le Prammatiche seguenti cioè la prima *de Sa-ario*, e l'undecima *de Baronibus.*

PRAMMATICA I DE SALARIO

Dat. 14 Decemb 1443 — Rex Ferdinandus.

§ 4. « Item statuimus, quod hominibus Civitatum, Terrarum, et locorum nostri » Regni hujus cum eorum animalibus, vel sine libere uti liceat pascuis, vel nemoribus » atque pascendis, spicis, aquis et aliis, prout hactenus antiquitus consueverunt, et » quaecumque in eorum praejudicium innovata post obitum felicis memoriae Alphonsi » Regis, Patris, et Domini nostri colendissimi, tam pro parte nostrae Curiae, et per » quosvis nostros Officiales quam alios quoscunque revocari volumus, et mandamus, » ut liber in illis sit usus, his quibus ut ante obitum praedicti Regis competebat, illis

4. Gl' Intendenti destineranno in ciascun circondario o distretto, uno o più soggetti istruiti dell' economia agraria della propria provincia, probi, e scevri di qualsivoglia interesse o rapporto che potesse collidere coll' operazione delle divisioni. Questi agenti di Circondario, o distrettuali promuoveranno l' esecuzione del presente decreto in tutti i luoghi del circondario loro assegnati, eccetto che nella propria patria.

La congiunzione fino al terzo grado di questi agenti con qualunque possessore che per qualsivoglia titolo si opponesse alla divisione, è un impedimento che li rende incompetenti alla intera esecuzione in un comune. L' Intendente in questo caso li farà supplire dall' agente di uno dei vicini circondarî (1).

5. Terranno presenti questi incaricati per compensi ed onorificenze corrispondenti alle loro funzioni, a misura della loro buona condotta, e dell' utilità de' loro servizî.

6. Il decurionato di ciascun comune, dopo di aver determinata la ripartizione della contribuzione fondiaria nel corrente mese di decembre, si riunirà ad ogni richiesta dell' agente distrettuale per l' esecuzione del presente decreto, e vi attenderà senza alcuna interruzione fino a che non abbia renduto conto all' Intendente della Provincia di quanto gli è commesso. Le parti del decurionato saranno di rappresentare l' università nel-

» dumtaxat exceptis, quae nostris solatiis sunt deputata, et pro usu nostrorum Aratiarum, quae ab ipsis dumtaxat excepimus, et nostris solatiis, ac pro usu nostrarum Aratiarum reservamus, prout est per Nos jam hactenus ordinatum.

§ 9. « Et cum nec Comitibus, nec aliis forestas, seu defensas absque nostra concessione instituere liceat, et quae institutae fuerint dimitti praecipiantur; statuimus similiter, et jubemus, quod defensae omnes, sive forestae, noviter institutae, quae scilicet antiquitus non sint, ab omnibus, cujusvis conditionis, dignitatis, gradus, et praerogativae, prorsus, et omnino dimittantur. Ita ut liber sit in illis usus, quibus ante competebat: quoniam et si qua super illis istituendis a Nobis concessio forte fuerit obtenta, eam tenore praesentium de nostra certa scientia revocamus, viribus, et efficacia vacuamus, cum nostrae intentionis non fuerit, neque sit, id concedere, quominus suo jure uterentur hi, quibus in illis jus ante competebat ».

PRAGMATICA XI.

Ex § 30 Prag. C. V. anno 1536.

» Audivimus insuper, quamplures Barones, et utiles dominos in dies territoriis » ipsarum Universitatum, vel communibus novas defensas, sive forestas, aut clausuras » facere per Regni Capitula, et Pragmaticas prohibitas, alios etiam percepimus in territoriis, vel nemoribus vassallorum, vel communibus culturam agrorum, ita occupare, et pro suis gregibus, armentis, pascuis, spicis, glandibus, adeo immoderate, » uti, ut a cultura, a pascuis, et nemoribus propriis, aut communibus, pauperes » vasalli prohibeantur in grave vasallorum, et vicinorum, communionem forsan, vel » jus aliquod habentium, detrimentum: Nos salubriter providere volentes: mandamus, » ut in terris cultis, sive incultis, aut nemoribus ipsarum Universitatum, aut communibus, Barones ipsi, aut alii utiles domini nullas defensas, forestas, seu clausuras facere possint, sine expresso consensu vasallorum, et vicinorum, communionem forte, aut jus aliquod in territoriis, seu nemoribus ipsi habentium, et de licentia nostra, aut nostri generalis Viceregis et si quae forte factae sunt, volumus » per Officiales nostros Summariae, partibus auditis provideri de justitia ».

(1) La nomina degli Agenti ripartitori, le indennità loro dovute, e 'l lavoro da dover eseguire, sono regolate dalla Ministeriale de' 4 Gennajo 1809.

la divisione de' demani ex-feudali ed ecclesiastici, e di eseguire per la divisione delle terre comunali le istruzioni contenute nel presente decreto.

7. La divisione delle terre si farà per arbitramenti pronunziati da periti, o da altre persone nelle quali le parti ripongono la loro fiducia; salve le eccezioni quì appresso soggiunte. L' arbitro per parte dei Comuni sarà scelto dai rispettivi Decurioni. L' agente distrettuale metterà in mora gli altri interessati a nominare ciascuno il suo, ed a nominare di consenso un terzo arbitro che dirima la parità che mai potesse farsi da' primi due. Dove essi non facciano la nomina, e non convengano nel terzo arbitro il diritto di nominare si devolverà al Sottintendente del distretto.

8. Tutti gli ex-baroni, le chiese, i luoghi pii, i monisteri, e gli aventi causa da essi, la direzione de' nostri Reali demani, ed in generale i possessori di terre demaniali, dovranno fra un mese destinare nelle Comuni rispettive i loro agenti con tutte le facoltà relative alla ripartizione; altrimenti si procederà in contumacia; e gli assenti, non escluso il Fisco si avranno consenzienti alla ripartizione, che andrà a farsi colle formalità prescritte nel presente decreto.

TITOLO II.

Della divisione de' demani ex-feudali ed ecclesiastici

9. Il valore delle terre demaniali, nelle quali vi sono servitù di uso, è rappresentato dalle rendite unite insieme, che ne percepiscono i padroni e gli usuari. Perciò la divisione si farà sulla base del capitale che ciascuna delle due rendite rappresenta.

10. Gli arbitri eletti dalle parti interessate nella divisione stabiliranno per primo dato l' estenzione del fondo, e procedendone alla misura, passeranno in secondo luogo a liquidare la rendita che ne ritrae l' ex-barone, o il luogo pio a cui se ne appartiene il dominio.

Questo dato si stabilirà o sul calcolo decennale tratto dagli affitti, o in difetto di affitti, da perizie che a giudizio di esperti ne faranno gli arbitri stessi.

Fissato il primo ed il secondo dato, passeranno al terzo, qual' è quello di ridurre a rendita annuale gli usi che vi rappresentano i Comuni.

Le servitù di pascere, di acquare e di pernottare saranno calcolate o su documenti, che dimostrino la rendita effettiva fra il decennio, o sopra dati equivalenti. Tali sono il numero intero degli animali de' cittadini, che per effetto d' uso civico pascolano ne' demani sottoposti alla divisione, giusta il calcolo decennale; la durata del tempo in cui pascolano; il prezzo della fida nei luoghi vicini, secondo la diversità delle circostanze.

La servitù di legnare a secco sarà estimata su i medesimi principi.

Fissata la quantità delle legna che la popolazione ritrae per suo uso, il prezzo per ciascuna soma sarà stabilito su documenti della fida che mai se ne faccia a' forestieri sullo stesso demanio, o, se questa manchi, su documenti di quella de' luoghi vicini. Gli arbitri, dopo di avere in presenza dell' agente distrettuale fissati i suddetti dati, liquideranno i capitali dell' una e dell' altra rendita alla ragione del 5 per 100, e sulla proporzione delle rendite spettanti all' una ed all' altra parte, procederanno alla divi-

sione del demanio. La parte spettante all'Università le sarà assegnata, quanto è possibile, nel sito più vicino all'abitato, serbata non però l'eguaglianza che deve esservi nella divisione, relativamente alla qualità della terra. Dove questa sia varia; o ciascuna delle parti dovrà averne fra le diverse specie una quota, o il diverso valore delle parti assegnate dovrà cadere nel calcolo della divisione.

11. Quando gli usi civici sieno stati accordati a' cittadini, o ampliati per effetto di giudicato, o di altro legittimo titolo infra il decennio, la liquidazione della rendita si farà sullo stato posteriore al giudicato, o al titolo suddetto, senza tenersi conto del decennio, nè per la parte dell'ex-barone che percepiva una rendita maggiore, nè per la parte de' coloni o dei cittadini che godevano di dritti più limitati.

12. Trovandosi spesso introdotte ne' demani ex-feudali, o ecclesiastici, servitù maggiori de' semplici usi civici, quali sono il dritto di partecipare a' frutti, o quello di seminarvi, o di esigervi una parte de'terraggi, gli arbitri eletti procederanno all'estimazione di tali rendite, comparativamente a quelle che sono riservate agli ex-baroni, a' luoghi pii ed agli aventi causa da essi, e sulla proporzione delle rate de' capitali che ne risulteranno, procederanno alla divisione del demanio. Resta bensì dichiarato, che la rendita ritratta da' Comuni, o da' cittadini, nel caso preveduto dal presente articolo, sarà valutata sul prodotto da' frutti, dedotta non solo la prestazione che se ne paga all'ex-barone, o al luogo pio, ma benanche le spese di coltura.

La disposizione di questo articolo non comprende il caso de' dritti perpetui acquistati da particolari su i demani ex-feudali ed ecclesiastici.

13. In tutti i casi, ne' quali gli ex-baroni o i luoghi pii si trovino di aver transatti i diritti di fida e diffida in una prestazione annua che ricevano dall'Università, la quale sia rimasta nel possesso dell'intero demanio, e che tali contratti sieno legittimi e legittimamente prescritti, e non impugnati in giudizio; allora si procederà alla divisione dell'intero demanio fra cittadini, e sarà o continuata la prestazione, o data in compenso agli ex-baroni la parte di tanti canoni, quanti corrispondono alla prestazione ad essi riservata.

14. Non potranno cadere in divisione le parti de' demani, de' quali i coloni, sieno o no cittadini, vantino di aver acquistato l'utile dominio, o la superficie, o nelle quali credono di rappresentare un diritto reale per le migliorie. L'esame legittimo di tai controversie dovrà essere riservato a' giudici competenti, salvo a' Comuni il dritto di far sottoporre alla divisione le porzioni che ne saranno escentate, qualora i pretesi diritti sieno giudicati insussistenti.

15. La divisione della proprietà delle servitù ne' demani ex-feudali ed ecclesiastici essendo un'operazione necessaria ed indispensabile, ed il compenso da darsi agli usuari in una parte di proprietà dipendendo dalla compensazione del capitale del fondo delle servitù, resta dichiarato che tutti i demani ex-feudali ed ecclesiastici sono soggetti alla divisione, qualunque sia il tempo dell'anno, in cui restino difesi, purchè in un'altra parte dell'anno stesso sieno aperti agli usi comuni de' cittadini.

16. Sono egualmente soggetti alla divisione necessaria i demani feudali, o ecclesiastici, su i quali vi sia l'uso promiscuo di più comuni.

Tutti gli atti della divisione si faranno cogli arbitri rispettivi de' Comuni interessati, e senza aversi conto del tenimento in cui il demanio sia posto. L' importo delle servitù che ciascuno vi rappresenta, sarà separatamente liquidato, onde costi della rata di proprietà a ciascuno di essi spettante.

La disposizione di quest' articolo avrà luogo anche nel caso, in cui per transazione, o osservanze antiche, un Comune pagasse per l'esercizio di questi dritti qualche prestazione annua, la quale continuerà ad esser pagata.

17. La parte de' demani che sarà toccata all' ex-barone o al luogo pio, resterà esente da tutte le servitù di sopra indicate. I rispettivi padroni potranno a lor grado mutare la superficie, tranne il solo caso dei boschi, la proprietà de' quali resterà sempre soggetta a' regolamenti che attualmente sono in vigore, o che noi pubblicheremo per la economia delle foreste. Dopo che la divisione sarà approvata, gli arbitri vi apporranno i confini in pietra, salvo il caso di altre servitù reali che i fondi divisi prestassero ad altri fondi dominanti, sarà nella piena libertà de' padroni di chiuderli, rendendoli esenti colla chiusura dalla servitù del compascuo, a cui le terre aperte sono soggette per la consuetudine generale del Regno.

18. In tutt'i casi ne'quali l'Università o contenda all'ex-barone la qualità feudale del demanio, ovvero creda di rappresentarvi diritti maggiori di quelli de' quali è in possesso, o viceversa, l' agente distrettuale, dopo di aver fatto procedere alla divisione del demanio, secondo lo stato del possesso, dovrà fare notamento nel processo verbale delle rispettive pretensioni, per aversene ragione nel giudizio.

19. L' agente distrettuale trasmetterà all' Intendente della Provincia il processo verbale, che contenga tutti gli atti del decurionato e degli arbitri, da esso lui vistati.

L' Intendente, inteso il parere del suo Consiglio, vi aggiungerà il suo parere motivato per l'approvazione, o disapprovazione, e lo trasmetterà alla Commissione dei demani residente in Napoli. Questa, o di ufficio o su i reclami delle parti che le verranno rimessi dall' Intendente, potrà annullare tutti gli atti fatti se trovi violate in pregiudizio degli ex-baroni, de' Comuni, o degli altri proprietari le forme stabilite per l' arbitramento, o se creda pregiudicato l' interesse de' Comuni, come delle parti interessate. In questo caso potrà ordinare di nuovo la formazione di tutti, o di quella parte di atti che avrà annullati; egualmente che la nuova divisione, anche coll' assistenza dell' agente distrettuale, o d' uno de' Consiglieri d' Intendenza, se così crederà necessario. Questa seconda operazione sarà obbligatoria per l' una, e per l' altra parte, salva però la nostra approvazione, che daremo sul rapporto che dovrà fare la cennata Commissione per mezzo del nostro Ministro dell' Interno, e udito il parere del nostro Consiglio di Stato.

20. La parte de' demani ex-feudali, o ecclesiastici toccata in divisione a' Comuni, sarà soggetta alle leggi della suddivisione fra i cittadini, come tutti gli altri demani comunali.

TITOLO III.

Della divisione de' demani comunali.

21. L'agente distrettuale, ed il decurionato di ciascun Comune faranno nella loro prima unione lo stato di tutte le terre comunali, o che sieno demani aperti agli usi dei cittadini, o che sieno difese, la rendita delle quali sia riservata al patrimonio delle Università.

Essi divideranno tutte le suddette terre in due classi cioè in terre coltivabili, ed in terre riservate al demanio. Nella prima classe saranno comprese tutte le terre capaci di coltura, ancorchè attualmente si tengano ad altro uso. Nella seconda si comprenderanno i boschi, le terre inondate e lamose, e le falde troppo erte de' monti. Le prime saranno esposte alla divisione. Le seconde saranno misurate, e descritte con tutte le loro circostanze ed accidenti di località, affinchè su queste notizie possano gl'Intendenti acquistare un'idea esatta de'boschi delle rispettive Provincie, proporre gli espedienti per la bonifica delle terre inondate, dettare le precauzioni, colle quali possono soggettarsi a divisione le terre lamose, e riservare finalmente al demanio quelle sole che per la loro natura sono incapaci di dominio privato.

22. La divisione delle terre comunali si farà fra tutti i cittadini abitanti di ogni età e di ogni sesso, così assenti come presenti, se la capacità delle terre da dividersi sia tale che la rata di ciascuno partecipante non riesca al di sotto del valore di due tomoli delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comune.

Ne sarà data una maggior quantità, se l'estensione delle terre lo permetta.

La misura del tomolo è fissata uniformemente in questa operazione all'estensione di novecento passi quadrati, ciascun passo di sette palmi ed un terzo.

Dove le terre demaniali fossero tanto estese, che sorpassassero il bisogno delle popolazioai, ed i mezzi che in essi si possono trovare per la cultura, l'Intendente dovrà sospendere la divisione, esporre le circostanze del Comune, a cui il territorio appartiene, e de'Comuni vicini, ed attendere la nostra determinazione, che prenderemo sul rapporto del nostro Ministro dell'Interno, udito il nostro Consiglio di Stato.

23. Nel caso della divisione per teste di cittadini, i rispettivi genitori godranno delle porzioni toccate a' loro figli, sino a che questi sieno giunti all'età di quattordici anni.

I tutori, o le persone incaricate della cura degli orfani, vigileranno alla conservazione delle parti toccate in sorte a' loro allievi.

I corpi municipali prenderanno cura delle porzioni toccate in sorte ai soldati, marinai, ed altri assenti per causa pubblica, dove questi non abbiano lasciato altri amministratori leggittimi de' loro beni. È vietato in qualunque caso di avere quota di terre demaniali in più di un Comune.

24. Fissato il modo di divisione che conviene all'estenzione de' demani di ciascun Comune, in tutt'i casi ne'quali debba procedersi alla di-

visione per teste, l'agente distrettuale, o di circondario farà che il rispettivo decurionato stabilisca i seguenti dati preliminari.

1° Dovranno scegliersi tre esperti non cittadini.

2° Dovrà fissarsi il prezzo delle terre di prima, di seconda, o di terza sorte, per formare la divisione, ed eguagliare le proporzioni della forma prescritta nell' articolo 23.

3° Dovrà determinarsi l' estensione precisa de' demani divisibili ed il numero de' partecipanti.

Fissati questi dati, le porzioni saranno numerate ed estratte a sorte per ciascun cittadino. La sorte sarà pubblica; e gl'Intendenti ne prescriveranno l'esecuzione in modo che l'operazione sia accompagnata dalla pubblica fiducia.

Nello stabilire le porzioni, o che la divisione si faccia per teste, o che si faccia per offerte, i periti dovranno fissare le vie ed i passaggi che deve avere ciascuna porzione di fondo assegnato. Dove sia necessario, dovranno essere stabilite le vie ed i sentieri per gli animali, che non possono avere l' uso dell' acqua se non in un luogo comune.

25. Dove la divisione non possa farsi per teste, ciascuno agente distrettuale, o di circondario farà pubblicare bandi che avvertano i cittadini a presentare le loro domande per la divisione del demanio. Il termine a produrre le offerte non potrà essere minore di un mese, e durante questo spazio, i bandi dovranno restare sempre affissi ne' luoghi pubblici de' rispettivi Comuni. Ne' bandi, la formola de' quali sarà dettata da' rispettivi Intendenti, si spiegherà la quantità del territorio che si divide, la ragione del canone, l' estensione di ciascuna quota, e la preferenza che in caso di concorso sarà data a' non possidenti ed a' piccoli proprietari.

26. In tutti i paesi, gli abitanti de' quali ne sono assenti in una parte dell' anno o per la pastorizia, o per la messe, il termine a presentare le offerte per la divisione dovrà ricadere ad un mese dopo l'epoca stabilita del loro ritorno in patria. L' operazione della divisione, qualora siasi spedita più celeremente negli altri luoghi, in questi sarà fatta in ultimo luogo dall'agente distrettuale nel giro che farà del proprio circondario.

27. Le quote de' demani divisi per concorso degli offerenti non potranno esser minori del valore di quattro tomola delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comune, dove cadono in divisione terre di maggiore o di minor valore.

L' estensione di ciascuna quota dovrà equivalere in capitale a quella di sopra notata. Saranno adoperati egualmente tre periti esteri, che eseguiranno in questo secondo caso le medesime operazioni prescritte nell' articolo 24.

28. L' agente del circondario, adoperati due periti esteri, differenti da' primi incaricati della divisione, e non interessati per alcun rapporto; farà fissare dal decurionato il reddito in danaro da stabilirsi a ciascun tomolo. Il reddito fissato per le terre di prima o di seconda qualità si ragguaglierà in proporzione alle terre inferiori.

Il Decurionato potrà non eseguire il parere de' periti, ma ne dovrà allegare i motivi nel processo verbale, inserendo nel medesimo il giudizio de' periti suddetti, acciocchè entrambi questi pareri servano di regola all' Intendenza.

29. Gli agenti distrettuali o di circondario procureranno che nel termine del primo mese dopo l'intrapresa divisione giungano all' Intendente della Provincia i rispettivi processi verbali.

Gl'Intendenti avendo innanzi agli occhi le ragioni dei redditi fissati in ciascun paese dagli esperti, e consultati gli esempi delle simili contrattazioni nella stessa contrada, o ne' luoghi più vicini, fisseranno i redditi delle terre da dividersi, udito il parere de' rispettivi Consigli d'Intendenza. Nello stabilire questi redditi, avranno in mira che essi non sieno minori del giusto ma corrispondano allo stato attuale delle terre, cosicchè tutto il beneficio che può ritrarsi dall' industria sia de' coloni e questi sieno nello stesso tempo eccitati a dare alle terre suddette tutto il valore di cui sono capaci.

30. Hanno diritto di concorrere alla divisione per offerte tutt' i cittadini capi di famiglia, ed i tutori pe' loro rispettivi pupilli, e tutti i cittadini di anni diciassette compiti, ancorchè facciano parte d'una famiglia, il cui capo sia separatamente concorso. Le offerte saranno ricevute dal Cancelliere dell' Università, che ne darà un riscontro agli offerenti; e saranno giornalmente pubblicate ed affisse a lato de' bandi. In fine del mese sarà di nuovo pubblicata l'intera nota, ed i nomi in essa contenuti saranno inclusi nell' urna della sorte, nella sessione pubblica che terrà il Decurionato. Prima d'includersi i nomi de'concorrenti nell' urna, sarà fatto il paragone fra il numero delle quote divisibili, e quello de' concorrenti.

Dove i demani messi in divisione contengano la capacità di tutti i concorrenti, l'inclusione sarà generale.

Dove poi convenga farsi una riduzione nel loro numero, si darà luogo alla preferenza degli uni sugli altri, secondo l'ordine seguente. 1° Tutti i capi di famiglia non possidenti di terre. 2° I piccoli possidenti, secondo l'ordine inverso de' ruoli della contribuzione fondiaria, incominciando da' più piccoli e passando a' maggiori; 3° Esauriti i possidenti, tutti i giovani di anni diciassette compiti, che concorressero separatamente da' capi delle rispettive famiglie, serbato anche fra questi l'ordine stabilito per le due precedenti classi. Dove siasi in questo ordine esaurito tutto il numero de' concorrenti, e rimanga ancora altra porzione di terre divisibili, le restanti quote si divideranno per metà, e ciascuna di esse sarà accresciuta a quelli fra i concorrenti che abbiano maggior numero di figliuoli, esclusi dal calcolo quelli che fossero stati separatamente ammessi alla partecipazione. (1)

31. Le parti toccate in sorte a ciascuno, sia che la divisione si faccia per teste, sia che si faccia per offerte, potranno permutarsi fra essi prima della formazione della scrittura. L'agente del Circondario, facendo parte di conciliatore, senza coazione alcuna, procurerà che gl' interessati si accordino in modo che ciascuna delle porzioni toccate ai piccoli proprietarî si cambî con quella più vicina alle loro terre. Non potranno però in alcun caso vendersi nè ipotecarsi per lo spazio di dieci anni, ancorchè fra questo termine il reddito sia ricomprato. Saranno ancora per lo stesso tempo esenti dalle azioni de' creditori così pe' debiti già prima

(1) Con Ministeriale de' 5 Ottobre 1811 si provvide ai mezzi per allontanare le cause della ripugnanza dei coloni nell' acquistare le quote dei demanii comunali.

contratti, come per quelli che si contraessero fra dieci anni dal dì dell' acquisto. Potranno non però i creditori sperimentare le loro ragioni sopra i frutti di queste terre. (1)

32. I cittadini concessionarî, qualunque sia stato il modo di divisione, saranno riguardati come padroni delle quote loro spettate, e goderanno di tutta la pienezza del dominio e della proprietà, con farne liberamente uso, salve l' eccezioni espresse nell' articolo precedente. Saranno però tenuti alla corrisponsione del reddito e si darà luogo alla devoluzione de' fondi conceduti pel reddito non pagato per un triennio.

I fondi devoluti saranno riconceduti a quelli de'concessionarî, che saranno giudicati i migliori coltivatori.

33. Il premio della riconcessione delle porzioni scadute avrà luogo dietro il giudizio di tre arbitri, che tutti i cessionarî nomineranno a maggiorità su di una lista che sarà presentata loro dal Decurionato.

34. Qualora delle porzioni uscite in sorte nella divisione per teste ne sieno state rinunziate alcune, queste saranno distribuite colla sorte agli altri concessionarî non possidenti di beni stabili.

35. Ne' casi di occupazione e di usurpazione de' demanî universali, si distinguerà quello, in cui l' occupazione, e l' usurpazione sia presunta, mentre il possesso è presso d' un terzo, dall' altro, in cui i coloni paghino danaro, terraggio, o altra rata di frutto, ma pretendano di aver acquistato azioni coloniche e diritti perpetui sul demanio da essi coltivato. Nel primo caso la contesa sarà rimessa al Giudice, e la divisione sarà fatta secondo lo stato possessionale. Nel secondo, non potendo esservi servitù introdotte nel fondo comune, ed il possesso dei coloni dovendo riguardarsi come un precario, non se ne terrà conto, e si procederà alla divisione delle parti occupate, insieme col rimanente demanio.

36. I redditi stabiliti su i demanî divisi, saranno affrancabili alla ragione del 5 per 100 nel modo prescritto nel decreto dei 20 giugno del corrente anno pe' redditi ex-feudali. I capitali saranno pagati colle condizioni e colle cautele che formeranno il soggetto di un separato regolamento.

37. L' Intendente di ciascuna Provincia, prima di eseguir le censuazioni, rimetterà alla Commissione residente in Napoli le mappe de' fondi divisi, e de' loro concessionarî, unitamente a' processi verbali contenenti l'intera operazione della divisione fatta in ciascun paese, la fissazione dei canoni, e le riflessioni intorno alle terre demaniali escluse dalla divisione.

Il partaggio e le censuazioni non si riguarderanno come definitive che dopo la nostra approvazione, che daremo sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno, ed udito il parere del Consiglio di Stato.

38. Le porzioni de' terreni distribuite a' cittadini, saranno esenti da

(1) Avveniva talvolta, che le quote dei demanii comunali suddivisi cadevano nelle mani di persone miserabili, che per mancanza di mezzi a coltivarle erano abbandonate; si avvanzarono perciò delle domande per concedersi a beneficio dei ricchi possessori come l' espediente più sicuro da farle valere. Non s' inerì a tale proposta, e fu disposto che le quote abbandonate rientrassero nella massa dei demanii comunali indivisi per concedersi in seguito ai cittadini non proprietarii, ed industriosi. (*Vedi la Ministeriale dei 29 Gennajo 1812.*)

qualsivoglia servitù, e potranno chiudersi ad arbitrio de' rispettivi possessori.

39. Le divisioni delle terre demaniali del Regno legittimamente fatte prima dell'epoca del presente decreto, rimarranno ferme.

TITOLO IV.

Della divisione de' demani promiscui.

40. Qualora nella divisione de' demani promiscui gli Intendenti trovassero difficoltà tali che facessero loro giudicar necessario di sospendere l'esecuzione del partaggio, sono autorizzati a farlo, e ad istruire il Ministro dell'Interno dell'ostacolo che vi hanno incontrato.

41. La decisione delle liti per promiscuità si farà nello stesso modo ch'è prescritto per le liti de' confini fra i Comuni col nostro decreto dei 6 dicembre del corrente anno.

42. In conseguenza dell'articolo precedente, gli arbitri eletti da' Comuni contendenti liquideranno le scambievoli servitù che i cittadini dell'uno de' Comuni esercitavano sul territorio dell'altro, ne fisseranno il capitale sulle basi stabilite nel presente decreto, e pronunzieranno sulla quantità de' demani spettante a ciascuno, e su i confini del territorio rispettivo.

43. I demani toccati a ciascuno de' comuni nella divisione cadranno nelle regole sopra stabilite per la divisione de' demani Comunali.

TITOLO V.

Delle spese della divisione.

44. Tutte le spese per la divisione de' demani exfeudali, ed ecclesiastici si divideranno tra i proprietari ed i Comuni per rata de' fondi divisi (1).

45. Gl'Intendenti delle provincie fisseranno un salario per gli agenti distrettuali, prenderanno gli espedienti perchè venga contribuito momentaneamente dalle università per poi ripartirlo insieme colle altre spese nel modo prescritto nell'articolo precedente; faranno un regolamento che contenga la giusta mercede dei periti adoperati nella divisione; ed eviteranno qualunque occasione di abuso che potrebbe farsi sotto questo titolo di spese.

TITOLO VI.

Delle terre escluse dalla divisione.

56. Gl'Intendenti su i processi verbali de' rispettivi Decurionati discuteranno i motivi che hanno fatto escludere dalla divisione quella parte di terre demaniali, alle quali si sono credute applicabili l'eccezioni degli ar-

(1) Li Comuni che mancavano di mezzi per provvedere alla spesa necessaria per la divisione de' demanii furono autorizzati a supplirvi con una tassa rinfrancabile colle prime rendite provvenienti da' demanii. (*V. la Ministeriale degli 11 Ottobre 1807*).

ticoli 1° e 2° del presente decreto. Quindi, o confirmeranno l'eccezioni fatte, o ne proporranno la revoca.

Proporranno nello stesso tempo i mezzi per la bonifica delle terre inondate.

Formeranno finalmente lo stato di tutt' i boschi della Provincia, della estensione e qualità di essi.

Dietro questi rapporti ci riserviamo di provvedere su di tutti questi oggetti egualmente importanti alla prosperità particolare de' Comuni, ed alla economia generale del Regno.

TITOLO VII.

Delle chiusure delle terre di privato dominio.

47. Essendosi sperimentati infruttuosi i provvedimenti contenuti nell' editto del 1792 per le affrancazioni della reciproca servitù del pascolo, che secondo la consuetudine generale del Regno, hanno tutti i fondi aperti fra loro, e trattandosi di una operazione che riguarda l' utile scambievole di tutti i fondi, dichiariamo che resta nella libertà di tutti l' esentare in tutto o in parte dalla servitù del compascuo i proprî fondi purchè li chiudano con pareti, con fossate, con siepi, o con altri argini continui, che proibiscano l' ingresso agli animali per tutta l' estensione del fondo, o per quella parte che vuol chiudersi. La disposizione di questo articolo non comprende i demanî, sieno feudali ed ecclesiastici, sieno comunali non ancora divisi.

48. Qualunque altra servitù di pascolo, che sia l' effetto di una riserva che abbiasi fatta l' originario padrone del fondo, sarà affrancabile nei termini del Real decreto del nostro Augusto predecessore de' 20 giugno di questo anno.

49. La facoltà di chiudere e di esentare i proprî fondi dalla servitù del pascolo è dichiarata comune ai possessori de' fondi soggetti nelle Calabrie alla servitù de' *corsi*. Nel caso solo, che tali servitù si esercitano sopra fondi conceduti dagli exbaroni, dalle Università o dalle chiese, la servitù sarà affrancabile ne' termini del citato decreto de' 20 giugno.

50. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

——

Decreto, con cui si proroga per un' altro anno la Commessione de' titoli stabilita con l' altro decreto de' 9 Novembre 1807.

Napoli 17 Decembre 1808.

Visto il Real Decreto del dì 9 Novembre 1807 sulla creazione della Commessione de' titoli.

Visto il rapporto del nostro Ministro della Giustizia.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Si accorda la proroga di un' altro anno alla Commessione dei titoli, affinchè nel giro del medesimo possa esaminare tutti quegli altri titoli, che non sono stati ancora discussi.

2. Il nostro Ministro della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto, con cui si aboliscono tutti i patronati de' benefizi curati e non curati.

Napoli 22 Decembre 1808.

Visto il rapporto del nostro Ministro del Culto;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Il padronato de' benefizi ai quali è ammessa la cura delle anime attuale o abituale, è abolito.

La collazione de' medesimi appartiene a' Vescovi, precedente il concorso, secondo le regole canoniche.

2. Gli eletti non potranno aver il possesso del benefizio senza la nostra approvazione per mezzo del Ministro del Culto.

3. Sono egualmente aboliti i padronati de' benefizi non curati. I beni che per fondazione o dotazione furono addetti ai medesimi, sono restituiti ai legittimi compadroni, salva agli attuali godenti la percezione de' frutti, vita loro durante.

4. Il nostro Ministro del Culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto con cui si prescrive che la Commissione creata con quello de' 9 Novembre 1807 debba giudicare della legittimità de' dritti in esso enunciati; ma che il compenso spettante a' possessori debba liquidarsi dalla Commessione del debito pubblico.

Napoli 4 Gennaio 1809.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue :

Art. 1. La Commessione creata col decreto de' 9 novembre 1807 non giudicherà che della legittimità de' dritti, de' quali vien fatta menzione nello stesso decreto. La liquidazione del compenso da darsi a' possessori di tali diritti dovrà esser fatta dalla Commessione di liquidazione del debito pubblico.

2. Tutte le liquidazioni che la prima delle dette Commessioni avesse già fatte dovranno dalla medesima esser passate a quella del debito pubblico, insieme co' documenti che han servito di norma a tali liquidazioni.

3. Quest' ultima Commessione nel liquidare i compensi dovuti a' possessori di tali diritti, si conformerà a ciò che vien prescritto dal nostro decreto de' 5 novembre 1808, ed a tutte le altre leggi, decreti e regolamenti relativi ai creditori dello Stato (1).

4. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto con cui si prescrive che la Commissione stabilita nel decreto de' 9 Novembre 1807 debba terminare nello spazio di un' anno le liti d' interesse fiscale introdotte innanzi di essa.

Napoli 4 Gennajo 1809.

Visto il nostro decreto de' 17 decembre dello scorso anno.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue :

Art. 1. La Commessione creata col decreto de' 9 novembre 1807 terminerà nello spazio di un' anno tutte le cause d' interesse fiscale che si trovano gia introdotte innanzi alla medesima.

2. I nostri Ministri della Giustizia e delle Finanze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

(1) Nel decreto de' 5 Novembre 1808 si definisce la qualità de' creditori dello Stato, tra i quali sono annoverati gli ex-baroni pe' diritti feudali aboliti. Si prescrive il termine della presentazione de titoli alla Commessione di liquidazione del debito pubblico. Il modo di liquidazione, e pagamento de 'crediti verso lo Stato ; e delle tasse feudali è tracciato da' decreti de' 16, 23, e 30 Gennajo 1812, e da altre Sovrane determinazioni.

Norma per la elezione degli agenti ripartitori de' demani, indennità da accordarsi loro, e lavoro preliminare da dovere essi eseguire.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 4 Gennaio 1809.

Volendo il Re veder ultimata per tutto l'anno 1809 la divisione delle terre demaniali del Regno ordinata dalla legge del 1° settembre 1806 e dal decreto degli 8 giugno 1807, ha promulgato col decreto de' 3 dicembre le istruzioni conducenti a conseguire il desiderato fine.

Or la prima operazione che deve farsi per dar principio a questa salutare operazione è la elezione degli agenti prescritta coll' articolo 4°. Il numero di essi dev'essere proporzionato alla estensione del distretto, alla quantità de'Comuni compresi in esso che posseggono demani, ovvero alla vastezza delle terre demaniali, ed alle difficoltà delle comunicazioni.

Quindi, nel ricever la presente, si servirà V. S. Illustrissima di subito determinare il numero degli agenti che sarà necessario in ciascun distretto della Provincia di sua amministrazione, e ne farà la destinazione, che dovrà esser completa per la fine dell'andante mese.

In tale scelta attentamente baderà che nelle persone concorrano le circostanze prescritte nel suddetto art. 4° e specialmente siano scevre di ogni interesse o rapporto nocivo alla prescritta ripartizione.

Si servirà in seguito rimettermi un notamento de' soggetti destinati per poterne avere io cognizione, e distinguer quelli che esattamente eseguiranno le loro incombenze, onde poterli far conoscere a S. M. a tenore del disposto dell'articolo 3°.

Dovendo ella poi per esecuzione dell'articolo 45 fissare agli agenti un salario, potrà far loro un giornaliero assegnamento per indennizzarli delle spese del viaggio e di cibari da pagarsi momentaneamente da quelle Università ove dovranno trattenersi per lo disimpegno del loro incarico, e per quei giorni che vi dimoreranno per l'oggetto medesimo.

Terminata finalmente la divisione delle terre demaniali di ciascuna Università, determinerà V. S. Illustrissima il compenso dovuto a ciascuno di essi in proporzione del travaglio, e della maggiore o minor celerità con cui sarà portato a termine, in guisa, che sian più lautamente trattati coloro che più speditamente l'avran terminato.

Una tale indennità verrà pagata nella maniera ordinata coll'articolo 44.

Il principal dovere degli agenti è quello di procurare la sollecita esecuzione della divisione de' demani nel modo prescritto dalla legge e decreti.

Essi terranno un registro di tutte le loro giornaliere operazioni, e ne riscontreranno continuamente, e quanto più potranno, V. S. Illustrissima.

La terrano informata di tutte le difficolta e reclami che incontreranno, affin di sollecitarne le corrispondenti provvidenze, per rimuovere o-

gni ostacolo a questa operazione. Sarà cura degli agenti di far colla massima sollecitudine uno stato di tutte le terre demaniali che esistono nelle Università di loro pertinenza, e che appartengono agli ex-baroni, alle chiese, all'amministrazione generale de'Regi demani, o ad altri aventi causa da essi, su de'quali i Comuni hanno gli usi civici o altre servitù attive, nel modo prescritto nell'articolo 2°, e rimetteranno un dupplicato di questo stato a V. S. Illustrissima, che dalla unione di essi ne formerà lo stato generale di tutt'i demani della sua Provincia, di cui dovrà ella inviarmene un dupplicato.

Faranno i suddetti agenti co'rispettivi Decurionati lo stato delle terre comunali ordinato nell'articolo 21, affinchè possa Ella in vista del medesimo eseguire quanto col detto articolo le vien prescritto.

V. S. Illustrissima terrà la mano alla stretta esecuzione dell'articolo 3°, e perciò verificherà quali e quante siano in cotesta Provincia le difese ex-feudali chiuse per tutto il corso dell'anno e legittimamente costituite a tenore delle antiche leggi del Regno, affinchè non siano le medesime soggettate alla prescritta ripartizione delle terre demaniali. E dove incontri dubbio per qualche dritto civico, sia di legnare, sia di attinger acque che in esse esercitano le rispettive popolazioni, prese tutte le opportune indagini me ne farà un distinto rapporto, affin di ottenerne la Sovrana decisione.

In ogni settimana mi rimetterà V. S. Illustrissima un distinto rapporto delle operazioni che si saranno eseguite dagli agenti di ciascuna Università, e dello stato nel quale trovasi la divisione de' demani.

Intanto l'assicuro della mia stima.

Decreto pel riscatto del diritto fiscale conosciuto sotto il nome di gran foresta di Oria in Provincia di Otranto.

Napoli 21 Gennajo 1809.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno:
Udito il nostro Consiglio di Stato:
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I possessori de' fondi sottoposti alla *gran foresta d' Oria* in provincia di Otranto, o sia al diritto del fisco di esigere la metà del prezzo dell' erba, nel caso che la vendano, sono autorizzati a redimere questa servitù.

2. A tal effetto l' Intendente della Provincia d' accordo col Direttore de' demani sull' importo dell' affitto attuale ne farà la ripartizione pro rata tra i Comuni soggetti a questa servitù.

3. Il Decurionato di ciascun Comune ripartirà la somma di cui è risultato debitore tra' possessori de' fondi soggetti a tal servitù, che verrà ridotta ad un' annuo canone proporzionato alla servitù a cui ciascun fondo è soggetto. Gli accordi fatti per lo passato restano fermi per misura di tal ratizzo.

4. Allorchè un proprietario vorrà affrancare la sua porzione di canone, ne pagherà il capitale al nostro Tesoro alla ragione del cinque per cento, e resterà diminuito al Comune il canone in proporzione della somma affrancata.

5. I nostri Ministri di Finanze e dell' Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

I riposi laterali de' tratturi, denominati Saccione, e Montesantangelo, e le Murge di Minervino non debbono essere compresi nella divisione dei Demani.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 18 Febbrajo 1809.

Dopo inteso il parere della Commissione per la divisione de' demani non menochè quello della Giunta del Tavoliere di Puglia, trovandolo regolare ed analogo alla legge relativa alla censuazione del Tavoliere de' 21 Maggio 1806, ed al Real Decreto de' 3 del passato dicembre, mi sono determinato a confirmare la disposizione data dal mio predecessore in data del 7 di novembre 1807 che esenta dalla divisione i riposi laterali de' tratturi denominati il Saccione, e Montesantangelo in Provincia di Capitanata, e le Murge di Minervino nella Provincia di terra di Bari, onde non si tolga agli armenti ne' passaggi che fanno per detti luoghi il comodo del-

l' erbaggio. Resta però sempre a cura de' Consigli d' Intendenza delle rispettive due Provincie di mantenere scrupolosamente la estensione de' cennati riposi ne' limiti fissati dalla citata legge del Tavoliere di Puglia. In tale prevenzione le rinnovo i sentimenti della mia stima.

Decreto contenente le istruzioni per la Suprema Commissione delle liti ex-feudali.

Napoli 27 Febbrajo 1809.

Considerando la necessità di assicurare l' uniforme, e generale esecuzione della legge de' 2 agosto 1806, e di togliere tutti gli ostacoli, che possono contrariare la esecuzione del decreto del nostro Augusto predecessore degli 11 novembre 1806, e del nostro de' 28 novembre dell' anno scorso;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gl' Intendenti delle Provincie prenderanno conto da ogni Comune di tutti i dritti, che vi conservano gli ex-baroni, e di tutte le prestazioni che ne riscuotono. Essi vieteranno l' esercizio di quelli, pe' quali non vi è controversia di essere stati aboliti colla legge de' 2 agosto 1806, e con altri decreti Reali, e manifesteranno al nostro Ministro della Giustizia per le ulteriori nostre risoluzioni tutte le trasgressioni, che dagli ex-baroni fossero state commesse. Se controversia si proponga di venir qualche diritto compreso, o escluso dall' abolizione, gl' Intendenti la rimetteranno alla decisione della Commissione delle cause feudali.

2. La Commissione feudale giudicherà delle càuse di qualunque natura tra i Comuni, e gli ex-baroni, a tenore de' precedenti decreti, e specialmente delle controversie nascenti dai diritti, redditi e prestazioni territoriali, così in danaro, come in derrate, che sieno stati conservati colla legge de' 2 agosto 1806.

3. La Commissione feudale giudicherà senz' altre forme giudiziarie le controversie commesse alle di lei decisioni, eccetto quelle che sono puramente necessarie alla discussione della verità. Perchè l' interesse delle parti non abusi delle dilazioni annesse a tali forme, vogliamo che l' ordine della procedura da seguirsi dalla Commissione sia quello prescritto ne' seguenti articoli.

4. I Giudici relatori destinati dal Presidente, dopo di aver citati i rei convenuti a comparire, appunteranno la discussione innanzi all' Udienza della Commissione. Ivi le parti discuteranno in contraddizione le loro ragioni. La Commissione deciderà speditamente tutte le controversie, nelle quali si tratti dell' esecuzione della legge e de' decreti abolitivi della feudalità, tutte quelle nelle quali si tratta di applicazione di principì gia adottati ne' precedenti giudicati, di quelle nelle quali non sia necessaria istruzione di processo.

Dove sia necessaria istruzione di processo destinerà un termine ad esibire i documenti. Questo non potrà esser maggiore di giorni quindici, nè sarà per alcun caso nella facoltà della Commissione il prorogarlo.

Dove il reo convenuto citato all' udienza non comparisca, la Com-

missione, dovrà, o dare un termine all'esibizione de' documenti, se la causa lo richiegga, o passar la causa all' ordine del giorno.

5. La Commissione dovrà alla pluralità risolvere se una causa meriti di esser passata all' ordine del giorno. Dopochè l' avrà risoluto, le cause saranno notate sulla lista dell' ordine l' una dopo l' altra. I processi delle cause nelle quali la Commissione darà un termine all' esibizione dei documenti, resteranno presso il Cancelliere della Commissione. Scorso il termine dato, il Cancelliere passerà la nota al Regio Procuratore, il quale farà passare all' ordine del giorno tutte le cause nelle quali i Comuni sono attori.

I processi che sono attualmente presso i Giudici relatori passeranno i primi sulla lista d' ordine secondo la data colla quale si trovano portati in ispedizione presso i rispettivi giudici. La lista sarà pubblicata ed affissa così all' uscio della camera di udienza della Commissione, come a quello della Cancelleria. La Commissione dalla data di questo decreto in avanti comincerà a spedire i processi antichi prima notati, e dopo di avere esauriti questi, passerà alla decisione di quelli, che successivamente anderà ordinando di passarsi sulla lista medesima.

6. Non è della facoltà della Commissione di preterire l' ordine della lista. La preterizione di quest' ordine porta seco la responsabilità di coloro, che vi hanno controvenuto.

7. Le controversie di grave momento saranno passate all' ordine del giorno sulla semplice relazione del Giudice commissario. Le cause passate all' ordine del giorno saranno difese per mezzo di memorie scritte, che i difensori passeranno a' Giudici. Sarà solo in libertà de' Giudici stessi di essere rischiarati, dove lo credano necessario, sopra i punti essenziali di controversie, i quali saranno stabiliti per mezzo del Presidente. In questo caso i difensori si ascolteranno prima della decisione; il loro discorso si limiterà a' punti loro assegnati, la qual cosa fatta si passerà senza interruzione d' altro atto, alla decisione.

8. La Commissione fisserà il suo calendario, che dovrà essere approvato dal nostro Ministro di Giustizia. Saranno solo eccettuati i giorni di domenica di ciascuna settimana, e quelli delle feste solenni dell' anno.

9. In caso d' impedimento di alcuno de' Giudici; la Commissione, purchè sia al numero di tre, è riputata abile a congregarsi per le sedute di udienze. Per le sedute delle decisioni, il Presidente della Commessione è abilitato a scegliere fra i Giudici di appello del Tribunale di Napoli uno o più supplenti agl' impediti. I Giudici surrogati sono abili a decidere tutte le cause che cadono secondo l' ordine del giorno, ed anche a far da Relatori, dove così sembrasse necessario al Presidente.

Dove per un caso impreveduto ed inevitabile la Commissione non potrà congregarsi in uno de' giorni stabiliti nel suo calendario, il Presidente ed il Procuratore Regio della medesima ne daranno conto al Ministro di Giustizia.

10. La Commissione darà fuori le sue sentenze motivate così nel fatto, proponendo i punti di quistione, su i quali ha deliberato, come nel dritto allegando le ragioni essenziali che hanno determinata la sentenza. Ella farà eseguire senza altra intimazione le sentenze pronunziate.

11. Il Procuratore Regio presso la Commissione è incaricato di vegliare

all' esecuzione delle leggi e de' decreti abolitivi della feudalità, a difendere la ragione dei Comuni, o supplendo ai difetti de' difensori dei Comuni stessi, o promovendola anche direttamente, dove così sia necessario; egli è inoltre tenuto in tutti i casi ne' quali non trovi eseguite le leggi ed i decreti eversivi della feudalità, di cerziorarne i nostri Ministri della Giustizia e dell' Interno, e gl' Intendenti delle rispettive Provincie. Dovrà proccurare l' esecuzione di tutte le sentenze della Commissione, e corrisponderà perciò co' rispettivi Intendenti, e con tutte le altre autorità inferiori delle Provincie, alle quali giudicherà secondo i casi di doverla delegare.

12. In tutti i casi ne' quali nelle cause fra i Comuni e gli ex-baroni, o per garentia promessa o per altra cagione vi sia l' interesse del nostro Tesoro e de' nostri demani ne saranno avvertiti il Direttore e l'Amministratore rispettivo di questi Rami, perchè provvedano alla loro difesa.

13. Il Presidente ed il Procuratore Regio della Commissione feudale sono specialmente tenuti a vigilare l' osservanza di ciò ch' è stabilito nel presente decreto, e l' adempimento del fine che ne forma l' oggetto.

14. I nostri Ministri della Giustizia e dell' Interno, ciascuno per la parte che gli spetta, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Spiegazioni sul decreto de' 27 febbraio 1809 contenente le istruzioni per la Suprema Commissione delle liti ex-feudali.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

Napoli 9 Marzo 1809.

Al Presidente della Commissione feudale.

Sua Maestà, dopo di aver prese le determinazioni contenute nel suo Real decreto de' 27 febbraio, mi ha incaricato di farvi alcune spiegazioni sul medesimo, e di prevenirvi di quello, che attende dal vostro zelo, e dallo zelo degli altri magistrati che compongono la Commissione.

Il Re volendo che assolutamente nel corso dell'anno 1809, sieno terminate tutte le liti fra gli ex-baroni, e i Comuni, e che questo termine, estingua finalmente tutte le divisioni, di spirito e d' interesse, che l' abolita feudalità avea radicate, è necessario che voi adattiate lo stile delle vostre decisioni al tempo che vi è assegnato per terminarle tutte. Conviene mettere tutta la maturità nel pesare i dritti delle parti, ed impiegare la più grande imparzialità nel giudicare de'dritti delle proprietà, così dei Comuni, come degli ex-baroni, che il Re ha egualmente a cuore. Ma questa ponderazione riguarda la sostanza del giudizio, che altronde debb' essere spogliata di ogni forma ed esente dalle dilazioni del rito.

Per riuscire in questo sistema vi fo osservare, signor Presidente, che mi sembra necessario che voi facciate una separazione degli affari gravi

da riservarli alle decisioni periodiche dipendenti dalla lista d'ordine, che spero abbiate già stabilita dagli affari da decidersi sommariamente, ed all'udienza. Dipenderà assolutamente da voi ora che ve ne sono dati tutt'i mezzi, di avvezzare le parti a questo sistema, intendendo sempre che questa regola sia comune agli ex-baroni, ed a'Comuni, a'quali il Re non ha inteso di accordare il privilegio di prolungare all'infinito le liti, e di tenerle in sospeso, ed alla giusta difesa de'quali il Re ha abbastanza provveduto, mettendole sotto la cura del Regio Procuratore.

Mentre io ho fatto queste medesime osservazioni al Regio Procuratore, gli ho altresì raccomandato d'impiegare tutto il suo zelo nel promuovere le convenzioni. Questo mezzo può diminuire il peso degli affari contenziosi della Commissione, ed è diretto a conciliare alla vostra giurisdizione la fiducia dei contendenti.

Mi credo poi nel dovere di fare una spiegazione all'articolo 5° del Real decreto, perchè non si dia luogo ad equivoco sull'interpetrazione di esso. Ivi è disposto che scorso il termine dato alla esibizione de'documenti, il Regio Procuratore farà passare all'ordine del giorno le cause, nelle quali i Comuni sono attori. Non è già che siesi voluto dare a'Comuni un privilegio contrario all'eguaglianza del giudizio, ma l'articolo distingue giustamente le cause attive de'Comuni, le quali ex-officio debbono essere spinte dal Procuratore Regio, dalle cause passive, le quali dipendono dall'interesse e dalla diligenza de'già baroni; cosicchè se nelle cause passive gli attori spingono il giudizio, e vengono a dimandarne la spedizione i loro processi debbono essere messi su'ruoli, come gli altri, e serbata sempre la preferenza delle date.

Desidero inoltre signor Presidente, che nel valervi delle facoltà accordatevi con l'art. 9 del Real decreto, di chiamare i Supplenti dal Tribunal d'Appello, voi lo facciate in modo, che non avvengano altri vuoti nel servizio di quel Tribunale. Avendo il Tribunal d'Appello due giorni della settimana liberi, è necessario che siano riservate a questi giorni le cause alle quali i Supplenti sono chiamati. E se vi resistesse l'ordine del ruolo, in questo caso solo la Commissione è autorizzata a fare la posposizione di una causa all'altra, rendendone pubblico l'avviso.

Finalmente, desiderando S. M. di essere informata regolarmente del travaglio di cotesta Commissione, vi compiacerete, signor Presidente, di rimettere esattamente in fine di ogni settimana lo stato delle decisioni definitive da voi fatte. Quest'obbligo, a cui si sottopone la Commissione, non dovete punto riguardarlo come un'eccitativo al vostro zelo, ma come l'effetto della importanza che S. M. attacca a questa operazione. Il Re ripone tutta la fiducia in voi, e ne'vostri colleghi; è soddisfatto del vostro zelo e della vostra imparzialità, e mi ha autorizzato a dirvi che riguarderà l'operazione che vi è delegata come uno dei più utili servizi renduti allo Stato.

Gradisca i sentimenti della mia distinta stima.

Dal 1° gennaio 1809 li Comuni debbono cessare da qualsivoglia prestazione pe' corpi di bagliva, di portolania, di zecca, di pesi, e misure, e di catapania, ed è solo permesso contendere presso la Commissione feudale per li estagli, ed altre rendite da' medesimi corpi derivanti dovute a tutto dicembre 1808.

MINISTERO DI GIUSTIZIA.

Napoli 12 Aprile 1809.

L'articolo 14 della legge de' 2 agosto 1806 sull'abolizione della feudalità nell'atto che conservava provvisoriamente a' Comuni del Regno l'esercizio de' corpi giurisdizionali di portolania, bagliva, zecca, scannaggio e simili, dispose che per quelli posseduti dagli ex-feudatari fossero anche dati a' rispettivi Comuni, i quali ne dovessero pagare a titolo di annualità quella somma che i possessori in quel tempo ne percepivano.

Posteriormente con decreto de' 9 novembre 1807 fu creata una Commissione per l'esame de' titoli de' suddetti corpi giurisdizionali, e per la liquidazione di un compenso equivalente. L'incombenza di questa Commissione è stata prorogata in vigore di Real Decreto a tutto il corrente anno 1809.

Intanto col disposto dell' articolo 1° della legge dei 22 maggio 1808 sulla giurisdizione di polizia, e sulla giustizia correzionale, posta già in osservanza coll'istallazione de' nuovi Tribunali, tutti gli uffizi giurisdizionali di annona, bagliva, portolania, zecca e catapania sono stati aboliti, e trasfusi alla giurisdizione ordinaria dei Giudici di pace. In conseguenza è venuto a cessare l'esercizio di ogni diritto derivante da' corpi o uffizi suddetti, che da'Comuni si conservava per titolo ad essi direttamente spettante, o in nome degli ex-feudatari in vigore del citato articolo 14 della legge de' 2 agosto 1806.

Risulta da ciò che i Comuni del Regno debbono essere esentati da ogni ulteriore prestazione a favore dei rispettivi ex-feudatari per ragione dei corpi anzidetti.

Su tali considerazioni, ed in conseguenza di rimostranza del Regio Procuratore presso la Commessione feudale, ho rassegnato mio rapporto al Re, in vista del quale S. M. mi ha autorizzato a dichiarare ne' termini dell'articolo 1° e 2° del Real Decreto de' 27 del passato febbraio circa la spedizione delle cause feudali, che le Comuni del Regno dal 1° gennaio del corrente anno debbano cessare da qualsivoglia prestazione pe' corpi di bagliva, di portolania, di zecca, di pesi e misure, e di catapania, e che sia solo permesso di contendere presso la Commissione feudale per gli estagli ed altre rendite da' medesimi corpi derivanti, dovuti a tutto dicembre 1808 dopo che sia costato del titolo presso l'altra Commessione dei titoli.

Ve lo partecipo, signori, onde possiate curarne l'esecuzione nella parte che vi concerne, avendone io comunicato gli ordini alla Commissione delle cause feudali, e passato l'avviso al signor Ministro dell' Interno.

Gradite, signori, i sentimenti della mia distinta stima.

Dichiarazione per le abolite prestazioni sotto il nome di terze baronali.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 12 Aprile 1809.

Al Regio Procuratore presso la Commessione delle cause feudali.

Ho letto la vostra rimostranza degli 8 del corrente aprile, riguardante la natura delle prestazioni pecuniarie di carlini quattro a fuoco, che col nome di terze di Abruzzo si sono esatte dagli ex-feudatari delle ottantasei castella e casali dell' antico contado di Aquila. Ho osservato, che tali prestazioni traggono la loro origine dal rimpiazzo delle réndite della bagliva, e della giurisdizione civile e criminale, prestazioni entrambe abolite colla legge feudale de' 2 agosto 1806, la prima cioè colla promessa di un compenso da darsi dietro la legittima liquidazione, e la seconda senz' altra indennizzazione. Ho rilevato inoltre il tenore delle costanti replicate decisioni fatte da cotesta Commissione a favore di taluni di quei Comuni stessi per l' abolizione delle prestazioni suddette. E finalmente ho preso in considerazione tutto il dippiù, che voi fate riflettere sulla necessità di una misura generale da prendersi, onde evitarsi l' inutile dispendio di tanti giudizi della stessa natura, che occuperebbero con perdita infruttuosa di tempo le cure della Commissione. In conseguenza di tutto ciò ho umiliato mio rapporto al Re, in cui ho dettagliato le giuste osservazioni da voi fatte, ed il progetto della dichiarazione sul proposito richiesta. La M. S. in vista dello stesso si è degnata autorizzarmi a dichiarare che l' esazione de' carlini quattro a fuoco fatta dagli ex-baroni sui casali e castella dell' antico contado Aquilano sia compresa nell' abolizione de' diritti, e delle prestazioni personali, e che debba solo agli ex-feudatari rimaner salvo il diritto al compenso per lo corpo della bagliva nei termini de' Reali decreti de' 9 Novembre 1807 e degli 11 Novembre 1808.

Ve lo rescrivo per l' intelligenza e norma di cotesta Commissione, avendolo partecipato all' Intendente dell' Aquila.

Le difese riservate al solo uso di pascolo degli animali addetti all' agricoltura, e chiuse a tutti gli altri non sono soggette a divisione.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 15 Aprile 1809.

Nell' eseguire l' ultimo Real decreto de' 3 di dicembre sulla divisione de' demani si è incontrato il seguente dubbio, cioè se sieno soggetti a divisione: 1° i vasti demani posseduti da alcuni Comuni che sono addetti al solo uso di pascolo, li quali per la loro estensione son superiori al bisogno de' cittadini, e dividendosi in piccole porzioni diverrebbero di niun uso: 2° le difese comunali chiuse per tutto il corso dell' anno: 3° le così dette difese riservate al solo pascolo degli animali addetti all' agricoltura e chiuse a tutti gli altri. Ed avendo io consultata la Commessione per la divisione de' demani, la medesima, per poter con accerto dar fuori il suo parere, ha chiesto su i due primi articoli, che se le dicesse la natura e qualità delle terre dei cennati corpi demaniali, la situazione se piana, montuosa, o alpestre, se convenga agl' interessi de' Comuni a cui appartengono, lasciarsi per uso di pascolo, e se i cittadini abbiano bisogno di terra da coltivare. Quindi V. S. Illustrissima si applicherà alla indagine di tale notizia, ed indi me ne farà dettagliato rapporto. Circa poi il 3° articolo su le difese riservate al solo pascolo degli animali addetti all' agricoltura e chiuse a tutti gli altri, ha la Commissione de' demani proferito liberamente il suo avviso di non doversi questi soggettare alla esecuzione della legge la quale ha per principale oggetto l' aumento dell' agricoltura, e non vuole distruggere i mezzi a sostenerla; ed uniformandomi io a questo sentimento mi sono determinato a prescrivere che tali difese siano esenti. Partecipo tuttociò a V. S. Illustrissima per l' adempimento, e l' assicuro della mia stima.

In riguardo alle difese riservate al solo uso di pascolo degli animali addetti all' agricoltura si ordina eseguirsi il disposto nel decreto de' 3 dicembre 1808, e non la Ministeriale de' 15 aprile 1809.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 22 Aprile 1809.

Dietro la lettera da me indirizzatavi in data de' 15 dell' andante, mi son sopravvenuti de' ricorsi, e qualche Intendente mi ha comunicate delle osservazioni, che mi han fatto giustamente temere di potersi abusare della eccezione accordata alle difese comunali riservate al solo uso di pascolo degli animali addetti all' agricoltura, e chiusi a tutti gli altri, secondo il parere della Commissione de' demani. Altronde ho riconosciuto che per

gli altri due dubbi proposti dall'Intendente di Teramo non eravi bisogno di un particolar travaglio. Gli articoli 21 e 22, titolo 3° del Real decreto de' 3 dicembre prossimo passato hanno sufficientemente preveduti tutt' i casi, e fissate le teorie generali, che regolar debbono la grande operazione della divisione de' demani. Ed altronde si trovano in essi indicate le eccezioni, che dipender debbono dalle circostanze, dagli accidenti di località, dai bisogni delle popolazioni, e dai gradi di abbondanza, o deficienza dei mezzi di coltura in cui esse sono. In fatti sono incaricati gli agenti distrettuali e i decurionati di formar nella prima loro unione lo stato delle terre comunali, o che siano demani aperti agli usi de' cittadini, o che siano difese, la rendita delle quali sia riservata al patrimonio delle Università; e si prescrive quindi la divisione delle terre coltivabili, *ancorchè attualmente si tengano ad altro uso.*

Le convenzioni tra li Comuni, e gli ex-baroni approvate dalla Commissione feudale sono valide, purchè siano approvate dal Procuratore Regio, ed omologate dalla Commissione delle gravezze.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 29 Aprile 1809.

Sul dubbio promosso, se le transazioni tra'Comuni e gli ex-baroni approvate dalla Commissione feudale debban subire un' esame nel Consiglio di Stato, ed esser sottoposte alla particolare Sovrana approvazione, S. M. pel canale del Ministro di Giustizia ha deciso, che le convenzioni suddette son valide quando esse siano approvate dal Procuratore Regio, ed omologate dalla Commissione delle gravezze, colla condizione però, che nè colla convenzione, nè col decreto del giudice si deroghi alle leggi, o si autorizzi un atto che sia oltre alle facoltà accordate alla Commissione medesima.

Ho in conseguenza incaricato il Procuratore Regio di passare le copie delle transazioni già conchiuse, e quelle che si formeranno in appresso a' rispettivi Intendenti.

Lo partecipo a V. S. Illustrissima per sua norma, e particolarmente la incarico che, ricevendo dal detto Procuratore Regio delle convenzioni tra'Comuni ed ex-feudatari, le legga attentamente, ed avendovi osservazioni a fare a' favore de' Comuni, giusta la enunciata Sovrana dichiarazione, me le comunichi per le ulteriori provvidenze da darsi.

Intanto gradisca i nuovi sensi della mia distinta stima.

Dichiarazione per le abolite prestazioni sotto il nome di colte.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 29 Aprile 1809.

S. M. è stata informata, che una delle prestazioni comuni a tutti gli ex-feudi di Abruzzo, e frequentissima in tutti gli altri ex-feudi del Regno, è la colta di S. Maria, e che simili prestazioni si esigono in alcuni altri ex-feudi sotto la denominazione di colte di S. Pietro, e di colte sotto diversi altri nomi. Queste colte, che si raccoglievano in determinati giorni dell'anno, e di cui l'antichità è la sola cagione, per la quale i baroni sono stati mantenuti nel possesso di esigerle, da'vecchi Tribunanali prima della legge abolitiva della feudalità, sono state considerate come una strena per opinione de'più sensati scrittori del foro. Infatti questa è la natura di tutte le prestazioni, che i baroni esigevano in un giorno stabilito dell'anno; e l'antichità stessa della lor data mostra, ch'esse siano della natura del calendatico, una delle prime prestazioni de'feudi. Questa idea è confermata dal vedersi, che le medesime non hanno mai avuto una causa di pagamento uniforme in tutt'i feudi, ne'quali si sono esatte; dal che deriva che simili prestazioni non possono essere considerate, che personali, ed abolite. Se le suddette colte non fossero una strena non potrebbero esser altro che una colletta, giacchè i più antichi scrittori del Regno, che han preteso giustificare una tal esazione, mentre han richiesta nella concessione la clausola *cum collectis* per rendere i baroni capaci di esigerla, han fatto una eccezione per la colta di S. Maria, fondandone la ragione sull'antichità, e sul solito. Or in questa opinione la più favorevole alla colta di S. Maria ed alle altre simili sotto altri nomi, si contiene ugualmente la dimostrazione ch'esse sono abolite dalla legge de'2 agosto 1806. In fatti per queste ragioni la Commissione feudale si ha fatto uno stile di giudicare dichiarando abolite dalla suddetta legge dei 2 agosto le colte specialmente di S. Maria. È per questo, che S. M. mi ha autorizzato a fare una spiegazione della detta legge, ed a dichiarare che le prestazioni tutte sotto il nome di colte di S. Maria, di S. Pietro, e di colte sotto qualsisia altro nome sono considerate come prestazioni personali ed abolite generalmente dalla legge de'2 Agosto 1806.

Per effetto di questa dichiarazione, voi signori Intendenti farete cessare ogni esazione sotto la denominazione di colta di S. Maria, di S. Pietro, e di colta qualunque che potesse mai esser in vigore in coteste provincie, e vi compiacerete accusarmi la ricevuta della presente lettera.

Gradite i sentimenti della distinta mia stima.

Non sono sostituiti li Comuni alle riscossioni de'dritti di terraggio, e di fida esercitati dagli ex-baroni sulli demani de' Comuni, e sulle terre dei particolari aboliti dalla Commissione feudale.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 6 Settembre 1809.

Dalla mia corrispondenza con alcuni Intendenti ho osservato, che nei casi in cui la Commissione feudale ha abolito i dritti di terraggio, e di fida, che gli ex-baroni hanno esercitati su'demani de'Comuni, e sulle terre dei particolari, alcuni decurionati han creduto che i propri Comuni fossero sostituiti agli ex-feudatari per la esazione a lor favore del terraggio, e della fida.

Ho inteso il Procurator Regio della Commissione, e quindi, nel raccomandare a V. S. Illustrissima di non allontanarsi mai dallo stretto senso delle decisioni della Commissione medesima nel disporre la esecuzione, le fo osservare che, se ne'pesanti dritti di terraggio e di fida, che si aboliscono come abusivi pe' baroni succedessero i comuni, non si farebbe altro, che mutare il nome del prepotente, e che varrebbe meglio tollerare un'usurpazione antica rivestita del colore del posseso, anzichè crearne una nuova. Il bene reale che si ottiene dalle decisioni della Commissione è appunto il liberare le terre da tali servitù, a nulla giovando arricchire il patrimonio de'Comuni, a spese e danno de'cittadini che lo compongono.

L' assicuro intanto della mia stima.

Sull' uso delle pubbliche acque.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 13 Settembre 1809.

Ai signori Intendenti, Procuratori Generali, e Procuratori Regi di 1. istanza.

Diverse doglianze di Comuni, e di particolari cittadini, i quali provano tuttavia le antiche difficoltà nella costruzione de' molini, mi hanno obbligato a prender conto de'motivi che hanno finora ritardato l' esecuzione di quella parte della legge abolitiva della feudalità, la quale ha distrutto le privative, ed ha renduto l'uso delle acque libero e comune. Ho quindi rilevato che due ragioni concorrono a mantenere gli effetti delle abolite privative. Una è l'interesse degli ex-baroni, i quali contendono con

mezzi indiretti la costruzione delle nuove opere, l'altra è l'interpetrazione data a' regolamenti amministrativi intorno all'uso delle acque pubbliche. Entrambe queste cagioni sono l'una all'altra legate; perciocchè gli ex-baroni, non avendo essi abbastanza dritto per opporsi a quelli che fanno nuovi molini, o altre simili macchine ad acqua, si giovano degl'impedimenti che nascono dalle istruzioni date agl'Intendenti delle Provincie sulle regole, colle quali possono i privati valersi delle pubbliche acque.

Avendo messo sotto gli occhi del Re lo stato di questi abusi, e la cattiva intelligenza, che si dà ad una legge, alla quale Sua Maestà veglia con tanta sollecitudine, mi ha comandato di dare, per una istruzione circolare, una tale spiegazione della legge stessa, che si ottengano i due seguenti fini; 1° che si prevengano tutti gli equivoci d'interpetrazione, e tutt'i pretesti, che può dettare l'interesse di coloro che vogliono conservarsi nel possesso delle antiche privative; 2° che, facendo salve le leggi amministrative le quali regolano l'uso delle acque riservate ai bisogni dello Stato e della nazione, si lascino tutte le altre acque nella loro piena libertà; e si dia luogo alle disposizioni del dritto privato per tutte le contese, che sorgano fra coloro che credono di avere il dritto di parteciparne.

Soddisfacendo perciò a questi ordini, io discendo alle seguenti spiegazioni.

1° Le sole acque riservate all'ispezione del governo, e sottoposte alle regole amministrative del dipartimento dell'Interno sono, conformemente al disposto del' art. 538 del Codice Napoleone, quelle de' fiumi o navigabili, e atti al trasporto di zattere o di legnami. La derivazione di queste acque per qualunque privato bisogno è permessa, in quanto non noccia all'uso pubblico e generale. In conseguenza la costruzione delle macchine in tai fiumi, l'irrigazione, ed ogni altro uso privato o individuale delle acque suddette deve esser preceduto dal permesso degl'Intendenti delle Provincie, e dalle verifiche contenute ne' regolamenti dati dal Ministro dell'Interno.

2° La costruzione delle macchine in tutti gli altri fiumi non navigabili o non capaci del trasporto di zattere, o di legnami, e l'uso così delle loro acque, come di tutte le acque non perenni, non abbisogna del permesso dell'autorità pubblica, e non è soggetto ad altre restrizioni, se non a quelle del dritto privato. Queste restrizioni si propongono solo il diriggere l'uso, e la distribuzione fra coloro che hanno il dritto di parteciparne, ed il garentire il dritto di proprietà, che sulle medesime è permesso di acquistare.

3° Tutte le contese che sorgono sull'uso delle acque sottoposte alle regole del dritto privato, appartengono esclusivamente alle nuove autorità giudiziarie. La facoltà di porre impedimenti alle nuove derivazioni di tali acque appartiene a que' soli, il cui diritto sia stato violato.

4° Quando i corsi delle acque non navigabili, o non capaci del trasporto di zattere, o di legnami tocchino l'interesse di una, o più popolazioni; che questo interesse consista nell'uso delle acque, o che riguardi il danno pubblico che potrebbe derivarne, sono anche capaci di regolamenti amministrativi. Di tal natura sono i regolamenti che diriggono l'irrigazione di una, o più contrade; quelli che assicurano il corso regolare

delle acque relativi alle chiuse, ed alle altezze delle suddette acque; gli altri che riguardano le disposizioni tendenti a conservare, o a promuovere la sanità e la salubrità dell'aria. È sempre libero alle autorità amministrative il dettare tali regolamenti: ma che dove così non esistono, la natura delle acque non sottopone ad alcuna restrizione quelli che vogliono servirsene ne' termini del dritto comune.

5° Tutte le contravvenzioni a' regolamenti amministrativi sulle acque non riservate all'uso dello Stato e della nazione, sono di competenza delle autorità giudiziarie.

6° In conseguenza di tutte le precedenti spiegazioni i Giudici di pace, ed i Tribunali civili delle Provincie, secondo le regole delle rispettive competenze, giudicheranno nella materia delle acque di tutte le contravvenzioni alle leggi del diritto privato ed a' regolamenti. Essi pronunzieranno sull'applicazione di tutte le multe, e delle pene imposte da' suddetti regolamenti.

Gl' Intendenti delle Provincie nelle contese nelle quali i loro Comuni sono interessati, avranno il dritto di eccitare i Regi Procuratori, e le altre autorità giudiziarie all'applicazione delle multe ed alla sollecita spedizione dei giudizi.

7° Le opere ad acqua de' privati, quando sono legittimamente costrutte ne' fiumi navigabili o in quelli atti al trasporto di zattere e di legnami, divengono proprietà private. In conseguenza tutte le dispute di danno fra i vicini, o fra i diversi proprietari delle suddette opere appartengono alle autorità giudiziarie. In tali contese è vietato a quelli che disputano del proprio dritto il chiamarvi l'intervento dell'autorità amministrativa. Le verifiche che queste autorità potranno ordinare, per vedere se siasi costrutta opera in fiumi navigabili, o atti al trasporto di zattere o di legnami, non potranno mai cumularsi colla cognizione del danno, che dai privati dee sperimentarsi innanzi alle autorità giudiziarie.

8° Tutte le opere ad acque, o permesse dal Giudice o non contraddette dalle parti contengono la implicita obbligazione pe' proprietari di rifare ai vicini il danno, quando questo nasca o per abuso o per qualunque altro fatto che contenga loro colpa. È nel dritto di vicini, e de' proprietari di macchine già esistenti il chiedere a' giudici che si sottopongano i padroni delle nuove opere ad una sicurtà per lo danno che può avvenire. I giudici sottoporranno a questa condizione la costruzione delle nuove opere, quando il pericolo sia fondato a giudizio di esperti.

9° Acciocchè gli antichi possessori di privative, e di acque credute feudali non abusino della interpetrazione della parola danno, e si eviti ogni erronea intelligenza della legge de' 2 agosto 1806, rimane dichiarato che gli ex-baroni sono costituiti relativamente alle loro antiche macchine nello stesso diritto di tutti gli altri privati, non avendo alcun riguardo del loro dritto antecedente. Per conseguenza è vietato agli edificatori di nuove macchine il danneggiare quelle degli ex-baroni, e l' inferire loro qualunque di quelle servitù che violerebbero il diritto di ogni altro privato. Per lo contrario non è danno la diminuzione del lucro, che gli ex-baroni soffrono dalla concorrenza di più macchine, nè la precedenza che i possessori de' fondi superiori possono prendere nell'uso delle acque; purchè queste sieno restituite a quel corso che anima le macchine sottoposte.

10° Finalmente S. M. intende di confermare le precedenti risoluzioni, colle quali ha dichiarato le contese fra gli ex-baroni, e gli abitanti degli ex-feudi sull'uso delle acque, di competenza della Commessione feudale per tutto il tempo che la suddetta Commessione impiegherà a terminare il lavoro che l'è assegnato.

I signori Procuratori generali, e Procuratori Regî, incaricandosi delle ragioni che hanno determinato il Re ad ordinarmi la comunicazione di queste istruzioni, e dell'importanza che S. M. attacca alla loro osservanza, veglieranno con tutto il loro zelo all'esecuzione di esse; i signori Procuratori Regî presso i Tribunali di prima istanza disporranno che ne sia fatta subito la partecipazione a tutte le autorità loro subordinate; ed i signori Intendenti ne faranno seguire immediatamente la pubblicazione in tutt'i Comuni delle rispettive Provincie.

Io attendo i riscontri, che mi assicurino dell'adempimento che ciascuno vi abbia dato nella parte che lo riguarda.

Vi rinnovo l'attestato di mia perfetta stima.

Decreto, relativamente agli abusi del pascolo su' fondi de' privati.

Napoli 16 ottobre 1809

Considerando la necessità di provvedere in una maniera generale ed uniforme agli abusi del pascolo che gli ex-baroni esercitano su' fondi posseduti da' privati;

Considerando che la presunzione della legge è tutta favorevole alla libertà de' fondi, e che perciò i possessori non debbono essere obbligati a mostrare un diritto che la legge stessa in loro suppone;

Considerando che le servitù di pascolo ne' territorî dei privati sono state nella generalità de'casi giudicate abusive così dagli antichi Tribunali del Regno, come dalla Commissione feudale;

Visto il rapporto del G. G. nostro Ministro della Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Tutt'i diritti di pascolo e di fida sull'erba di ogni stagione, su' fieni, sulle spighe che gli ex-baroni esercitano su' fondi posseduti dai privati così chiusi come aperti, sono aboliti. È libero d'oggi innanzi a' possessori de' fondi suddetti il chiuderli, tolte le restrizioni contenute negli articoli 47 e 48 del nostro decreto dei 3 dicembre 1808.

2. È parimente abolita ogni prestazione surrogata alle servitù di pascolo su' fondi posseduti da' privati, che si paghi così da' Comuni come dagli stessi possessori (1).

3. Le servitù abolite coll'art. 1° saranno legittime nel caso solo che abbiano in lor favore un giudicato della Commissione feudale. Tutti coloro che si credono nell'eccezione piuttosto che nella regola saranno tenuti a

(1) L'abolizione della servitù di pascolo si estende ai Comuni, cui se ne vieta l'esercizio come agli ex-baroni. (*Vedi la Ministeriale de' 29 Luglio 1812*).

comparire presso la Commissione feudale fra il rimanente tempo di quest' anno. Scorso un tal termine, le azioni per impugnar la regola, fondate sopra qualsivoglia titolo, rimangono estinte. Sarà vietato perciò a' Magistrati il pronunziare dopo un tal termine sulla legittimità di queste eccezioni. Ogni consenso che le parti dassero per sostenerle, si avrà come non dato.

4. Le decime degli animali ed ogni prestazione sugli animali stessi o su' loro prodotti, abolite già colla legge de' 2 di agosto 1806, sono vietate anche ne' casi nei quali si esigano come diritti surrogati a quei del pascolo e della fida.

5. Ogni capitazione ed ogni prestazione per fuoco, parimente abolite colla legge de' 2 di agosto 1806, sono egualmente vietate ne' casi che sieno surrogate a' diritti del pascolo e della fida. Qualunque prestazione esatta a questo titolo sarà perpetuamente ripetibile anche ad istanza del pubblico Ministero senza l' intervento della parte privata, ed anderà in quest'ultimo caso a profitto degli ospizi.

6. I nostri Ministri della Giustizia e dell'Interno, ciascuno per la parte che gli spetta, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà subito pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.

Decreto relativamente alle decime, erbatica, carnatica, giornate di latte ec.

Napoli 16 ottobre 1809.

Considerando che la riforma degli abusi feudali dev' essere generalmente ed uniformemente eseguita, e che questo fine non si conseguirebbe, se l'esecuzione delle leggi fosse ristretta a quei soli casi, i quali sono caduti sotto il giudizio della nostra Commissione feudale;

Considerando che, a stabilire l' eguaglianza del diritto, è necessario che le limitazioni adottate dalla nostra Commissione feudale per frenare il dritto di decimare, di cui gli ex-baroni sono in possesso nella provincia di Lecce, siano applicate anche a quei comuni che non sono comparsi presso la Commissione medesima;

Considerando che l' intera provincia di Lecce soggetta alla decima de frutti e del prezzo de'fondi alienati è costituita in una perfetta identità di ragione con quei Comuni che hanno individualmente sperimentato le loro ragioni presso la Commissione feudale;

Considerando sul particolare articolo della decima del prezzo, che questa gravosa prestazione finora esatta su d'ogni specie di contratto di alienazione, anche dove non era intervenuto prezzo, dee aversi come un diritto di contrattazione più che come un laudemio, e che ogni diritto di questa specie, o che si abbia come un dazio, o come una prestazione personale, è sempre compreso nelle abolizioni della legge de' 2 agosto 1806;

Considerando che qualunque diritto sulle alienazioni è in contraddizione co' diritti imposti su' passaggi delle proprietà colla legge de' 3 gennaio di quest' anno;

Veduto il rapportò del Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. In tutt'i casi ne' quali la prestazione delle decime nella Provincia di Lecce sarà riconosciuta leggittima, l'esazione di essa non potrà estendersi se non al grano, all' orzo, all'avena, alla bambagia, al lino, alle fave, al vino mosto, ed alle ulive. È vietata in conseguenza l'esazione sopra tutti gli altri generi non nominati, qualunque sia il titolo della esazione ed il contratto in forza del quale siesi fatta finora.

2. La limitazione al dritto di decimare, quando il medesimo sia legittimo su' generi espressi nell' articolo precedente, non pregiudica all' esenzioni della decima su di alcuni de' generi stessi, delle quali i possessori dei fondi decimali si trovino in possesso. Queste esenzioni sono confermate. Per l' opposto restano vietate tutte le prestazioni maggiori della decima parte, le quali non abbiano in loro favore una decisione della Commissione feudale che le dichiari legittime. Restano confermate in favore de' possessori tutte le eccezioni, in forza delle quali le prestazioni si trovano fissate ad una quantità minore della decima.

3. Resta vietato insieme colla decima dell' erbe ogni diritto di fida, ogni esazione di erbatica, carnatica, di giornate di latte, e di ogni prestazione sugli animali e su'loro prodotti, sotto qualunque titolo esse siensi finora esatte.

4. L' esazione delle decime delle vittovaglie, quando sia riconosciuta legittima, non potrà farsi se non sui generi triturati sull' aja, e senza che i contribuenti sieno tenuti ad alcuna spesa di trasporto. L' esazione del vino mosto non potrà farsi se non ne' palmenti, o dagli stessi contribuenti. Le decime delle ulive non potranno riscuotersi se non in frutto ne' luoghi ove si raccolgono e non in olio.

5. Resta vietata l'esazione della decima e di ogni rata di prezzo nell' alienazione di tutt' i fondi ânche decimali. Le contrattazioni saranno da oggi innanzi libere da ogni diritto, qualunque sia il titolo sotto il quale sia stato esatto o anche convenuto.

6. Restano abolite tutte le esazioni finora fatte sotto il nome di stagli di *affida e di ragioni*. Resta anche abolita ogni esazione di censi, così in generi come in denaro, che non nasca da concessioni contenute in pubblici strumenti, o che non sia autorizzata da un giudicato della Commissione feudale.

7. Resta abolita ogni esazione fatta a ragione di fuochi, qualunque sia il titolo di essa, senza che vi sia luogo a compenso o ad altro equivalente.

8. Quei fra gli ex-baroni che vorranno far valere l'eccezioni ammesse coll' art. 2° per coloro che esigono prestazioni maggiori della decima, e coll' art. 6° dovranno dedurre le loro ragioni presso la Commissione feudale nel rimanente spazio di quest' anno. Scorso questo termine, resta estinta ogni azione contraria alla regola stabilita ne' citati articoli.

9. I nostri Ministri della Giustizia e dell' Interno sono incaricati ciascuno in ciò che gli spetta, della esecuzione del presente decreto, che sarà subito pubblicato ed inserito nel bullettino delle leggi.

Decreto relativamente alle capitazioni, e prestazioni a fuoco.

Napoli 16 Ottobre 1809.

Considerando che le capitazioni e le prestazioni a fuoco esatte dagli ex-baroni sotto il titolo di casalinaggio, di suoli di case, o qualunque altro titolo simile, negli ex-feudi così di antica come di nuova abitazione, sono abolite dallo spirito dell' art. 6° della legge de' 2 di agosto 1806, la quale dichiarò estinte tutte le prestazioni personali sotto qualunque nome venissero appellate, che i possessori de' feudi per qualsivoglia titolo soleano riscuotere dalle popolazioni e da' particolari cittadini.

Considerando che gli ex-baroni non hanno dritto ad ottenere altro equivalente, oltre a quello che fu loro largamente conceduto con la citata legge de' 2 Agosto 1806;

Considerando che se anche la prestazione fosse capace di compenso, il capitale de' suoli conceduti per le abitazioni e pe' tuguri de' nuovi abitatori degli ex-feudi disabitati è stato interamente compensato dall'aumento progressivo degl'individui e dei fuochi su' quali si è esatto;

Considerando che il beneficio dell' abitazione è principalmente ridondato in favore degli ex-baroni che hanno messo in valore le proprie terre, e che hanno riscosso una quantità di altre prestazioni sulle persone e sull'industria dei nuovi coloni;

Considerando che questi diritti pesano sulle popolazioni le più povere del Regno, e specialmente sulle colonie greche ed albanesi, alla sorte delle quali noi vegliamo con ispecial cura;

Considerando che questo dritto gravoso di casalinaggio è in contraddizione co' pesi fondiari, a' quali i suoli tutti si trovano sottoposti;

Considerando che ogni dritto universale sulle abitazioni degli ex-feudi, anche quando sia imposto direttamente su' suoli, ha contro di se la presunzione del dritto, e che dee perciò essere giustificato colla esibizione del titolo legittimo;

Volendo rendere generale l' esempio da noi dato pel Comune di Pratola, pel quale abbiamo abolita una simile prestazione che si esigea dai nostri demani;

Sul rapporto del Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia; Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Le capitazioni e le prestazioni a fuoco esatte dagli ex-baroni a titolo di casalinaggio, o altro simile, così in generi come in denaro, sono comprese fra le prestazioni abolite dalla legge de' 2 di agosto 1806.

2. È ugualmente abolita ogni prestazione surrogata a quella del casalinaggio, indicata nell' articolo precedente.

3. Sono conservati tutt' i censi solari, che saranno giudicati legittimi o che non saranno contraddetti. Chiunque però possegga diritto universale di suolo sulle abitazioni degli ex-feudi sarà tenuto a giustificarne il titolo presso la Commissione feudale nel rimanente spazio di quest' anno. Scorso un tale termine, tali dritti universali, insieme colle azioni per sostenerli rimangono estinti.

4. I nostri Ministri della Giustizia e dell' Interno, ciascuno per la

parte che gli spetta, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà subito pubblicato ed inserito nel bullettino delle leggi.

Decreto relativamente al termine dato a' Comuni, ed agli ex-baroni per dedurre tutte le azioni nascenti dall' estinta feudalità, ed alla durata della Commissione feudale.

Napoli 16 Ottobre 1809.

Veduti i decreti del dì 11 Novembre 1807, del dì 28 Novembre 1808, e del dì 27 Febbraio di questo anno.

Veduto lo stato del travaglio presentatoci dalla nostra Commissione feudale a tutto il dì 31 di agosto di quest' anno;

Volendo provvedere alla durevole esecuzione delle leggi e de'decreti eversivi della feudalità, e mettere nello stesso tempo un termine alle liti ed alla divisione degl' interessi surta fra'Comuni e gli ex-baroni;

Sul rapporto del Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Il termine dato ai Comuni ed agli ex-baroni per dedurre innanzi alla suddetta Commissione tutte le azioni nascenti dall' estinta feudalità non si estenderà oltre il giorno 31 di Dicembre di quest' anno. Gl' Intendenti ne avvertiranno gli amministratori dei rispettivi Comuni. La commissione feudale non riceverà dopo l' ultimo giorno dell' anno altra nuova azione fino a quel tempo non dedotta.

2. Dal primo dell' anno nuovo in avanti la Commissione si applicherà alla decisione di ciò che non ha terminato nell' anno corrente. Non potrà però durare oltre al 1° di settembre dell' entrante anno 1810.

3. Sarà depositato un esemplare intero della collezione degli atti della Commissione feudale negli archivi delle Intendenze ed in quei di tutte le Corti, Tribunali, e Giustizie di pace del Regno.

4. I nostri Procuratori Generali, i Procuratori Regi presso le Corti e Tribunali del Regno saranno tenuti a custodire l'intera osservanza delle decisioni della Commissione feudale, come uno dei principali doveri del loro ministero, e sotto pena di destituzione qualora facessero il contrario Gl' Intendenti, e Sottintendenti, i Sindaci, e Decurioni di ciascun Comune ne invigileranno per la loro parte l'adempimento, e ne promuoveranno perpetuamente l' esecuzione.

5. Ogni dritto ed ogni prestazione abolita dalla legge de'9 agosto 1806, e dagli ulteriori decreti eversivi della feudalità sono proscritti. Gli esercizii, e l'esazioni di essa non potranno essere convalidati neppure dal consenso delle parti.

Gl' Intendenti delle provincie e tutti i Magistrati sono autorizzati in ogni tempo ad impedirne la continuazione ed il rinnovamento. Tutto ciò che per tali illeggittimi cause sarà esatto dagli antichi possessori, o dagli aventi causa da essi, sarà perpetuamente ripetibile anche ad istanza del

pubblico ministero e senza intervento delle parti private, ed anderà in quest' ultimo caso a profitto degli ospizi.

6. I nostri Ministri della Giustizia e dell'Interno, ciascuno per la parte che gli spetta, sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto, che sarà subito pubblicato ed inserito nel bullettino delle leggi.

Decreto con cui si nomina una Commissione per la divisione de'beni comunali nelle diverse Provincie del Regno in adempimento della legge del dì 1° settembre 1806.

Portici 23 ottobre 1809.

Bramando di accelerare la divisione de'beni comunali in adempimento della legge del 1° settembre 1806.

E volendo nel tempo stesso assicurare la regolarità di una operazione che deve felicemente influire sulla prosperità del Regno, e specialmente sulla sorte della più numerosa classe de' nostri sudditi.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Consigliere di Stato Giampaolo, i Relatori Giuseppe de Thomasis, Giuseppe Poerio, e Girolamo Dumas, ed il Direttore delle contribuzioni dirette Biagio Zurlo, sono nominati Commissari per la divisione de' beni comunali nelle diverse Provincie del nostro Regno.

2. I Commissari si riuniranno in Napoli il dì 20 di novembre per conferire insieme, e preparare il piano generale delle loro operazioni, il quale sarà a noi sottoposto dal nostro Ministro dell' Interno.

3. Tostochè le disposizioni proposte avran riportato la nostra approvazione, ciascuno de' Commissari si recherà nelle Provincie che gli verranno indicate, ad oggetto di presedere alle operazioni ordinate (ponendosi d'accordo coll'Intendente), colla facoltà di risolvere tutte le difficoltà che potessero arrestarne o differirne il corso.

4. Il primo dovere de' Commessari sarà quello d' impiegare le loro cure per terminare col mezzo della conciliazione tutte le contese che potessero sorgere sull' oggetto delle divisioni. Allorchè non avran potuto riuscirvi nei dieci giorni consecutivi a quello della presentazione de' richiami, essi pronunzieranno sulle quistioni, dopo aver inteso in iscritto il parere dei due funzionari della Provincia nella quale l'operazione avrà luogo, ed ordineranno che le divisioni si eseguano in conformità delle decisioni che avran proferite. Le loro decisioni indicheranno il nome e il parere de'due funzionari consultati, e saranno motivate (a).

(a) Per la divisione delle terre possedute dall' Amministrazione de' demanii il Ministro dell' Interno dispose che i Commissarii ripartitori gli rimettessero le ordinanze pria di pubblicarle, per renderle esecutorie. Siccome con decreto de' 3 luglio 1810 furono essi incaricati della esecuzione degli atti della Commissione feudale, così fu dichiarato che simile misura non era applicabile alle ordinanze che riguardavano l' esecuzione delle decisioni della detta Commissione (*Vedi le Minist. de' 31 agosto, e 6 novembre 1811*).

5. Le determinazioni de' Commessari saranno eseguite, non ostante qualunque opposizione. Coloro che avessero dritto di querelarsene, potranno intentar l' azione presso il Consiglio di Stato; ma non potranno ciò fare se non che dopo terminata l' operazione. (1) Essi non saranno ammessi a domandar alcun cambiamento nella citata operazione; ma potranno ripetere una indennità pecuniaria contro coloro che avessero mai ottenuto ciò che ad essi apparteneva.

6. Le indennità che potranno essere concedute in virtù dell' articolo precedente, non saranno pagabili che nello spazio di dieci anni, e colla decima parte in ciascun anno. Le spese di procedura saranno sempre compensate: e colui contro del quale l' indennità sarà stata pronunziata, godrà la scelta di pagarla nel termine fissato, o di rilasciare al suo avversario l' oggetto che avrà dato luogo al richiamo.

In questo ultimo caso sarà tenuto di fare la sua dichiarazione con atto formale alla parte interessata tra lo spazio di tre mesi, elassi i quali cesserà il beneficio enunciato della scelta, e sarà irrevocabilmente obbligato al pagamento della indennità.

Da altra Ministeriale de'20 Luglio 1816 furono rivocati gli ordini dati con quella de' 31 agosto 1811, e si prescrisse di rimettersi le ordinanze al Procurator Generale della Gran Corte de' Conti onde esaminarle, corregerle nel bisogno, e respingerle per la esecuzione.

Nelle divisioni de' demanii in cui erano interessati il patrimonio ecclesiastico, o altra pubblica amministrazione fu sospeso l'effetto delle ordinanze de' Commissarii ripartitori, nel fine di disporre le parti alla conciliazione. Le sospensioni furono indi rivocate; ed in ultimo si prescrisse un termine improrogabile fra il quale dovevano provocarsi le conciliazioni (*Vedi le Ministeriali de'30 Settembre 1820 e 22 Settembre 1821*).

(1) Avverso le ordinanze de'Commissarii ripartitori li Comuni non possono reclamare al Consiglio di Stato, se non dopo esserne stati autorizzati da' Consigli d' Intendenza (*Vedi la Ministeriale de' 28 Agosto 1813.*).

Si danno delle spiegazioni relative alle prestazioni ex-feudali della Provincia di Lecce.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA.

Napoli 2 Novembre 1809.

Al Regio Procuratore presso la Commissione feudale.

Mi è pervenuto a notizia, che si faccia sorgere un equivoco nell'interpetrazione dell'art. 6 del Real Decreto de'16 ottobre, relativo alle prestazioni ex-feudali della Provincia di Lecce. Con questo articolo si vieta ogni esazione di censi, la quale non nasca da concessioni contenute in pubblici strumenti, o che non sia autorizzata da un giudicato di cotesta Commissione. Si teme che questa disposizione possa essere applicabile a tutt'i censi, pe'quali si verrebbe così a togliere ogni forza al possesso. Sebbene io creda superflua ogni spiegazione per cotesta Commissione, tuttavia, a dileguar l'equivoco d'interpetrazione che si potrebbe far sorgere, dichiaro per mezzo vostro a cotesta Commissione, che la ragione del Decreto de' 16 ottobre per la Provincia di Lecce è fondata sulla natura di quei censi, essendosi esatto sotto nome di censi i diritti personali di ogni specie, come sono gli estagli, le ragioni baronali, i diritti di affida, le prestazioni pe' possessori di animali, i diritti di aratro; e trovandosi i diritti descritti nelle platee, e in altre carte possessive, l'autorizzare i censi in generale e il rapportarsene al possesso sarebbe lo stesso, che confermare tutte le prestazioni abolite dalla legge. S. M. ha creduto col Real Decreto sopracitato di far salva ai possessori i loro diritti legittimi quando ha dichiarati conservati quei censi, che non solo apparissero da pubblici strumenti di concessioni, ma anche da giudicati della Commissione feudale. Questa seconda riserva appunto salva tutt'i casi ne'quali il possesso sia giudicato legittimo, e se essa mette gli ex-baroni nella necessità di esibire i documenti della loro esazione, ciò è una conseguenza della presunzione ch'è loro contraria. Fuori della Provincia di Lecce, e dovunque non vi sia ragione da uscire dalle presunzioni ordinarie, che ha sempre in suo favore il possesso per titolo particolare, la Commissione feudale giudicherà a tenore delle leggi, come ha fatto finora, ed i censi non contradetti da'reddenti, quando non sieno universali, dovranno seguitarsi a riputare come legittimi. Voi comunicherete questa dichiarazione alla Commissione, e la farete inserire negli atti della Commissione stessa. Sono con perfetta stima.

Decreto che autorizza la Commissione de'titoli a continuare le sue funzioni sino a tutto Dicembre 1810.

Parigi 29 Decembre 1809.

Visti i nostri Reali decreti dei 31 decembre 1807 e dei 4 gennaio corrente anno.

Visto il rapporto del Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. La Commissione dei titoli creata col Real decreto dei 9 di Novembre 1807 continuerà le sue funzioni per tutto il mese di Dicembre del venturo anno 1810, tanto per gli affari delegati alla medesima coll'anzidetto decreto dei 9 di Novembre 1807, quanto per le antiche cause fiscali che le furono delegate con decreto dei 31 di Dicembre del detto anno.

2. Il Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia è autorizzato a formare le istruzioni per accelerare il corso dei giudizî dei quali si è fatta menzione nel precedente articolo.

3. I nostri Ministri della Giustizia, e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto contenente il regolamento annunziato da quello de' 20 giugno 1808 per la commutazione in danaro delle rendite ex-feudali, e per la ricompra di ogni rendita perpetua.

Parigi 17 Gennaio 1810.

Visti gli articoli 12, 19 e 20 della legge de' 2 Agosto 1806, ed il decreto del nostro predecessore de' 20 Giugno 1808;

Visto l'articolo 530 del codice Napoleone;

Volendo compiere i regolamenti annunziati nel citato decreto de' 20 di giugno per la commutazione in danaro delle rendite ex-feudali, e per la ricompra di ogni rendita perpetua;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

TITOLO I.

Delle rendite commutabili in danaro

Art. 1. La facoltà di commutare in danaro le rendite ex-feudali concedute ai debitori col decreto de' 20 giugno 1808 avrà luogo per tutte le rendite ex-feudali perpetue, qualunque ne sia l' origine. Vi sono compresi gli estagli perpetui, i canoni e le prestazioni enfiteutiche, i redditi, e le

prestazioni di ogni colonìa perpetua, e qualunque rendita perpetua ex-feudale, secondo la dichiarazione del presente decreto.

2. Sono presunte ex-feudali tutte le rendite esatte dagli ex-baroni, o dagli aventi causa da essi, per fondi siti tra i confini degli antichi ex-feudi. Il decreto dei 20 di giugno non è applicabile alle sole rendite, e prestazioni fondiarie dipendenti da concessioni di fondi privati o allodiali fatte con pubbliche scritture. Tranne questa sola prova, ogni altro argomento è dichiarato incapace a dimostrare la qualità burgensatica delle rendite che si pretendessero esenti dalla regola stabilita col presente decreto.

3. Le rendite, e prestazioni ex-feudali in danaro, e quelle in generi di qualunque natura, così prima, come dopo la loro commutazione, tranne i soli canoni enfiteutici, non potranno esigersi se non colla qualità di censi riservativi de' fondi dai quali dipendono. Come tali esse costituiranno l' unica riserva degli antichi dritti degli ex-baroni, abolito ogni altro dritto, ed ogni altra prerogativa finora esercitata.

4. In conseguenza dell' articolo precedente è abolita ogni devoluzione, sia per coltura non fatta, sia per attrasso delle prestazioni dovute, sia per morte de' concessionarii senza legittimi successori. Restano bensì salvi agli ex-baroni tutti i dritti che nascono dalla natura del censo riservativo, tanto su i frutti, quanto sul prezzo del fondo redditizio per la riscossione delle rendite delle prestazioni solite.

5. Non sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente i canoni, e le prestazioni enfiteutiche per le quali dovranno osservarsi la natura e le leggi da' contratti. Si avranno per enfiteutiche quelle sole rendite e prestazioni che nascono da pubbliche scritture, esclusa ogni altra pruova di equipollenza.

TITOLO II.

Delle persone alle quali è data la facoltà di commutare.

6. La facoltà di commutare in danaro le rendite, e le prestazioni ex-feudali potrà esercitarsi individualmente da ciascun possessore de' fondi gravati, e collettivamente da' Comuni per tutti, o per una parte de' possessori dei loro rispettivi territorî, o per tutti, o per una parte dei proprî cittadini possessori ne' territorî alieni.

7. La commutazione in danaro delle rendite in generi è riguardata come un miglioramento fatto al fondo redditizio.

La facoltà di commutare è data a tutti i proprietarî, ai loro legittimi amministratori ed agli usufruttuarî. Vi sono compresi i tutori, gli amministratori dei demanî dello Stato, quelli de' Comuni e de' corpi morali di ogni specie, tutte le persone che amministrano per altri, i possessori de' majoraschi, ed ogni altro usufruttuario. Quando sia esercitata dall' usufruttuario o da chi amministri per altri, ella è soggetta alle restrizioni dettate dal presente decreto.

8. La facoltà di commutare in danaro le rendite e le prestazioni exfeudali potrà esercitarsi verso tutti i possessori di tali rendite, non escluse le persone privilegiate, a tenore dell' articolo precedente.

TITOLO III.

Del modo di commutazione.

9. La commutazione delle rendite ex-feudali potrà eseguirsi o con contratti volontari, o, dove le parti non s' accordino, col mezzo dell' autorità del giudice.

10. Le commutazioni delle rendite ex-feudali eseguite secondo le regole di estimazione date col decreto del dì 20 giugno 1808, e colla forma ordinata dal presente decreto, non potranno essere annullate o risolute per qualunque azione. Ne' casi ne' quali esse siano fatte da' tutori o da altri amministratori, sarà solo salva a' pupilli e minori ed alle altre persone lese l' azione ne' termini della legge per lo danno sofferto contro i rispettivi tutori ed amministratori.

Gli usufruttari saranno tenuti di cerziorare i proprietari della commutazione, qualora non vogliano essere esposti alle azioni nascenti dall' articolo 614 del codice Napoleone.

I possessori de' majoraschi saranno tenuti di cerziorare il Procuratore Generale del Consiglio de' majoraschi, qualora non vogliano essere esposti alle azioni per lo rimpiazzo a tenore dell'articolo 16 della nostra legge del dì 21 dicembre 1809.

11. I tutori, e gli amministratori privati saranno esenti anche da ogni azione di danno, se nel contratto sia inserita l'estimazione data al drittto commutato, e questa estimazione sia approvata dal parere di un consiglio di famiglia.

Saranno esenti da ogni azione di danno gli usufruttuari se avranno fatto approvare l' estimazione data alla rendita da' proprietari.

Saranno esenti da ogni azione per lo rimpiazzo i possessori di majoraschi che avranno fatto approvare l'estimazione dal Procurator Generale del Consiglio de' majorasshi.

12. Gli Amministratori de'nostri demani, i Sindaci, ed ogni altro Amministratore di pubblico stabilimento, saranno esenti dall' azione del danno quando avranno usata la stessa cautela d' inserire nel contratto l'estimazione data al dritto commutato, e quando una tale estimazione sia stata approvata dal Consiglio d' Intendenza della Provincia ove i beni sono siti.

13. Le cautele fra gli amministratori, e le persone amministrate, fra gli usufruttuari, e i proprietari non possono servire di mezzo a ritardare gli atti della commutazione. Tali atti fatti co'legittimi amministratori, e cogli attuali godenti delle rendite commutabili sono sempre legittimi.

14. Qualora le parti non si accordino volontariamente tra loro, o quando non vogliano tentare questo mezzo, la commutazione si farà co'seguenti atti. Il debitore che vuol commutare la rendita in generi, o chi lo rappresenta, farà al creditore una offerta per atto stragiudiziale di usciere, nella quale esporrà l'equivalente in danaro che egli vuol corrispondere. Se il creditore accetti l' offerta, non vi sarà luogo ad altra liquidazione. Le cautele ordinate cogli articoli 11 e 12 ne' casi de' contratti volontari co' tutori, e cogli amministratori di ogni sorte, avranno luogo anche

quando costoro, accettando le offerte de' debitori per commutazioni di rendite, vogliano giustificare la loro accettazione, e prevenire ogni azione di danno.

15. Quando il creditore ricusi l' offerta fattagli dal debitore, si procederà per mezzo di perizia di esperti, o al coacervo decennale, se vi saranno i dati necessarî a farlo, o all' estimazione della rendita, a tenore dell' articolo 1° del citato decreto de' 20 Giugno 1808. La perizia si farà da uno, o da tre periti, a tenore dell' articolo 302 e seguenti del codice di pocedura.

Le spese della perizia andranno necessariamente a carico di colui al quale il giudizio degli esperti sarà stato sfavorevole.

16. La sentenza del Giudice di pace, colla quale sarà dichiarato esecutorio il giudizio degli esperti, sarà capace di appello in quanto al devolutivo solamente. I reddenti sono autorizzati in questo caso a fare il pagamento della rendita estimata nel primo giudizio, salvo l' esame de' giudici superiori. L'appellante sarà sempre tenuto alle spese, quando siasi pronunziato contra di esso.

TITOLO IV.

Delle rendite redimibili e del modo della ricompra.

17. Sono redimibili tutte le rendite perpetue, fisse o casuali, così ex-feudali come burgensatiche, di qualunque natura sieno, o che esse dipendano da contratto oneroso, ovvero da gratuito.

18. Tutte le rendite ex-feudali, secondo la dichiarazione dell' articolo 2°, sono ricomprabili, tanto individualmente da ciascuno de' possessori dei fondi gravati, quanto cumulativamente da' Comuni. In questo secondo caso i Comuni possono esercitare la ricompra, anche per una parte sola delle prestazioni, o per una parte sola de' possessori, o de' proprî cittadini, a tenore dell' articolo 6°. Questa facoltà però non può estendersi mai a separare le prestazioni fisse dalle casuali, le quali dovranno sempre ricomprarsi unitamente alle prime, a tenore dell' articolo 4° del decreto de' 20 di giugno 1808.

19. Le rendite burgensatiche sono solamente ricomprabili da' possessori de' fondi gravati. Una tale facoltà potrà sì bene esercitarsi da tutti verso i proprietarî senza alcuna restrizione di privilegio, a tenore di ciò che per la commutazione delle rendite ex-feudali è dichiarato negli articoli 7° e 8° del presente decreto.

20. Nel caso che la ricompra sia esercitata dall' usufruttuario o dal proprietario del fondo gravato d' usufrutto, gl' interessi tra il proprietario e l' usufruttuario saranno regolati secondo le disposizioni dell' articolo 612 del codice Napoleone.

21. Le rendite burgensatiche, così fisse come casuali, saranno ricomprate alla stessa ragione espressa negli articoli 1°, 4° e 5° del decreto dei 20 giugno, cioè sul capitale liquidato al cinque per cento. La ricompra delle rendite in generi si farà sul capitale della rendita media del decennio liquidata colla stessa norma dell'articolo primo del citato decreto dei 20 giugno.

22. Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 relative alla commutazione delle rendite ex-feudali, sono comuni al modo onde debbono eseguirsi le ricompre. Nel caso dell'articolo 16 i debitori sono autorizzati a depositare presso il Giudice locale il capitale estimato, salvo al creditore lo sperimento dei legittimi rimedi per la maggior somma che esso credesse forse dovuta.

23. I capitali dovuti ai pupilli, e minori, agl' interdetti, agli assenti, allo Stato, ai Comuni ed a qualunque corpo morale, e quelli dovuti ai proprietari delle rendite date in usufrutto, sono per loro natura reimpiegabili.

I debitori che ne faranno il pagamento, saranno tenuti a curarne il reimpiego nel modo stabilito dal presente decreto. Mancandovi, saranno tenuti di tutto il danno che le persone sopra indicate potranno sentire dal reimpiego non fatto.

24. Si adempie per parte de' debitori all' obbligo del reimpiego quando:

1° pe' capitali dovuti allo Stato, alle mense Vescovili, agli Abati, e ad ogni altro beneficiato, si cerziori per atto stragiudiziale di usciere la volontà di ricomprare all' Amministratore principale de' demani residente nella Provincia, all' usufruttuario dello Stato, se ve ne sia, quindici giorni prima del pagamento, e se ne faccia il deposito presso il Ricevitore stesso delle rendite ricomprate, colla spiegazione della pervenienza del danaro, e della condizione a cui è soggetto;

2° pe' capitali dovuti ai Comuni si cerziori la volontà di ricomprare nella stessa guisa, e colla medesima anticipazione di tempo al Segretario Generale dell' Intendenza, e se ne faccia il deposito presso i rispettivi Cassieri delle Università, colla condizione di non liberarsi, se non dietro l' avviso del Consiglio d' Intendenza, approvato dall' Intendente;

3° pe' capitali dovuti ai pupilli o minori, agl' interdetti, agli assenti, e pe' capitali sottoposti a sequestro, se ne faccia il deposito presso il Tribunale di prima istanza della Provincia, il quale non potrà liberarlo, se non inteso il Pubblico Ministero, dietro le conchiusioni del medesimo;

4° pe' capitali dovuti ai proprietari di rendite date in usufrutto, se ne faccia il deposito presso il Tribunale di prima istanza della Provincia, colla spiegazione del proprietario, e dell' usufruttuario, ai quali il capitale stesso, e la rendita appartengono;

5° pe' capitali sottoposti a vincolo di majorasco, se ne faccia il deposito per mezzo della cassa di Ammortizzazione, colla spiegazione del vincolo al quale è soggetto.

TITOLO V

Delle opposizioni de' creditori così alla commutazione delle rendite ex-feudali, come alla ricompra delle rendite perpetue.

25. È negato a qualsivoglia creditore il dritto di opporsi alla commutazione delle rendite ex-feudali ed alla ricompra di ogni rendita perpetua, o di essere inteso nelle medesime.

26. Qualora sulla rendita da ricomprarsi si trovino iscrizioni d'ipoteche, il debitore ch' eseguirà la ricompra sarà tenuto di depositare presso il

Tribunale di prima istanza della Provincia, e di certiorare per atto stragiudiziale di usciere il proprietario del deposito fatto.

Nel processo verbale del deposito sarà fatta menzione del vincolo cui il capitale è soggetto, e delle persone che nella liberazione di esso debbono essere intese.

27. I nostri Ministri della Giustizia, e dell' Interno, ciascuno per la parte che gli spetta, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto che regola la tassa per gli Avvocati e Patrocinatori, e per ogni altro Uffiziale giudiziario, relativamente alle liti sommesse alla decisione della Commissione feudale.

Napoli 16 Febbrajo 1810.

Considerando la necessità di rendere l'amministrazione della Giustizia il meno onerosa ch' è possibile ai Comuni, sopra tutto nelle liti dipendenti dalla estinta feudalità che noi riguardiamo come pubbliche, e come messo sotto la garantia dei Magistrati da Noi scelti per terminarle.

Considerando che ha esistito una rilasciatezza di discipline nei vecchi Tribunali, relativameoto alle tasse degli avvocati, ed a' salari degli altri uffiziali giudiziari; e che è necessario l' impedire un'abuso che potrebbe essere così gravoso alle Comuni, quanto lo sono quelli che oggi si sopprimono.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le tasse degli avvocati e patrocinatori delle Comuni e ad ogni altro uffiziale giudiziario, il di cui compenso dovrebbe essere estimato dal Giudice per le liti che si decidono dalla Commessione feudale, saranno fatte amministrativamente, tolta agl'interessati ogni azione per ripeterle giudiziariamente.

2. Le somme dovute per questo solo genere di compenso saranno fissate d' accordo fra l'Intendente della Provincia e il nostro Procuratore Generale presso la Commessione feudale. Fissate fra essi dovranno essere approvato dal nostro Ministro dell'Interno.

3. Tutte le tasse già fatte e non ancora soddisfatte, sia dalla Commessione feudale, sia dagli aboliti Tribunali per questo genere di cause, ancorchè decise prima della istallazione della sudetta Commessione, non saranno eseguite, se il modo del pagamento, le persone che dovranno contribuirvi, e gli espedienti per la soddisfazione, non sieno stati approvati dal nostro Ministro dell'Interno sull'avviso, e la proposizione dell'Intendente.

4. I nostri Ministri della Giustizia, e dell'Interno, ciascuno per la parte che gli spetta, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Istruzioni da seguirsi da' Commessari incaricati col decreto de' 23 di ottobre del caduto anno 1809 per la divisione de' demani approvate con decreto de' 10 marzo 1810.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. I commessari stabiliti con decreto de'23 di ottobre dello scorso anno 1809 per la divisione de' demani eseguiranno secondo la disposizione del medesimo :

1° lo scioglimento di ogni promiscuità ;

2° la separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra i Comuni ed i padroni di esse, sieno ex-baroni, sieno chiese;

3° la suddivisione della parte dei Comuni fra i cittadini.

2. Ogni Commessario , prima di ogni altra operazione , chiamerà a sè le carte relative a questo incarico ch' esistono nelle rispettive Intendenze , e chiederà un quadro dimostrativo dello stato in cui sono le operazioni. Avrà parimente la lista degli agenti distrettuali o di Circondario nominati dagl' Intendenti.

I Commessari potranno conservare o cambiare questi agenti secondochè crederanno più necessario ed opportuno alla esattezza ed alla celerità delle operazioni.

3. Dietro gli schiarimenti contenuti nell'articolo precedente i Commissari separeranno tutto il travaglio in tre classi : 1° per le divisioni fatte, ma non ancora da noi approvate : 2° per quelle che quantunque non compite ancora , pure il travaglio sia fatto in gran parte e molto inoltrato : 3° per le divisioni non intraprese affatto o appena incominciate.

La loro prima applicazione sarà di conoscere delle divisioni fatte, per approvarle o riformarle secondo la norma delle presenti istruzioni. Secondo la medesima norma essi ultimeranno le già incominciate.

E finalmente passeranno alle divisioni o appena incominciate o tuttavia intatte.

TITOLO II.

Scioglimento delle promiscuità.

4. I Commissari stabiliranno per principio generale che non possano essere conservate le promiscuità tra qualsivogliano persone o corpi morali ch' esistono. Essi procederanno in conseguenza al di loro scioglimento, salvo solo le eccezioni contenute nell' articolo 9°.

5. La legge riconosce due cause di promiscuità , il condominio e le servitù acquistate. L' uno e le altre possono essere o generali o particolari. Le generali sono quelle che cadono sugl'interi tenimenti de' paesi messi in comunione. Le particolari abbracciano una parte più o meno grande, e più o meno eguale de' suddetti territori promiscui. Le comunioni generali per servitù reciproche, e tutte le comunioni particolari nelle quali non vi

sieno demani, restano sciolte senza compensi vicendevoli, salvi solo i casi preveduti nell'articole 9°.

6. Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio, sia per servitù tra i Comuni, si scioglieranno colla estimazione de' vicendevoli diritti su i demani ne' termini dell'articolo 42 del decreto del dì 3 di dicembre; tenendosi presente la popolazione di ciascun comune, se sieno due o più, il numero rispettivo degli animali ed i loro bisogni.

7. Quando nelle promiscuità di sopra esposte vi sia l'interesse di uno, o più baroni, allora si eseguiranno le regole de' compensi indicate nel seguente titolo 3°, articolo 16.

8. In tutti i casi ne' quali la divisione venga a privare alcuno degl'interessati del più facile accesso ad un fiume, o ad una fonte, o lo lasci troppo segregato dal legname necessario agli usi della vita, da qualche cava di gesso, o simili, i Commissari faranno costruire delle vie e passaggi, compensando il detrimento di questa servitù proporzionatamente al suo valore.

9. È possibile che vi sieno de' casi particolari da far eccezione alla regola dello scioglimento delle promiscuità. Tali sono i casi in cui una parte sia di pascoli estivi, e l'altra di pascoli d'inverno, o in cui le terre sien divise in pascoli di diversa specie di animali. In questi ed altri casi simili i Commissari dopo il più diligente esame vedranno quello che assolutamente e indispensabilmente debba rimanere in comunione, e lo lasceranno in questo stato, riferendone al Ministro dell'Interno che prenderà i nostri ordini.

10. In caso di dubbio sul dritto alla promiscuità, si attenderà lo stato possessoriale, riserbando alle parti lo sperimento de' loro diritti su i canoni delle terre, senza impedirsi l'operazione, a norma dell'articolo 18 del Real decreto de' 3 di Dicembre 1808.

TITOLO III.

Separazione in massa delle terre demaniali tra'padroni di essi, e i Comuni, per gli usi che questi vi rappresentano.

11. Gli usi civici de' Comuni su i demani degli ex-baroni e delle chiese, o che vogliano su i principi generali riguardarsi come riserve più o meno estese del dominio che le popolazioni rappresentavano sulle terre, o come riserve apposte dal concedente per conservare alle popolazioni stesse il mezzo di sussistere, possono ridursi a tre classi; 1° di usi civici essenziali che riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento de' cittadini: 2° di usi civici utili che comprendono, oltre l'uso necessario personale, una parte eziandio d'industria; 3° di usi civici dominicali che contengono partecipazione a' frutti ed al dominio del fondo.

12. Alla prima classe appartengono il pascere; l'acquare; il pernottare; coltivare con una corrisposta al padrone; legnare per lo stretto uso del fuoco e degli istrumenti rurali per edifizi; cavar pietre o fossili di prima necessità; occupare suoli per abitazioni.

13. Alla seconda appartengono, oltre gli usi sudetti, anche gli altri di utilità; come legnare indistintamente; raccorre ghiande cadute, o ca-

stagne; pascerle per uso proprio col padrone, sia in tutto, sia in parte del demanio; scuoterne anche i frutti pendenti; immettervi gli animali a soccio; cuocere calce per mercimonio; essere preferito a' compratori stranieri nella vendita o consumo de' frutti del demanio.

14. Alla terza classe appartengono il far piante ortalizie senza prestazioni; seminare grano per uso proprio, o marzatici indistintamente senza corrisposta, o con una così visibilmente tenue che mostri di essere una semplice ricognizione della signoria feudale; partecipare del dritto di fida o diffida, dove questa esisteva, e dell' utilità dei terraggi o delle coverte e dei frutti che si vendono; fissare in ogni anno la corrisposta che i cittadini debbono pagare al padrone diretto per le ghiande, castagne, o simili.

15. Gli altri usi forse non espressi sarà facile riportargli ad una delle classi enunciate a cui per natura appartengono, eccetto il caso preveduto nell' artitolo 9°.

16. Acciocchè l' applicazione a' casi particolari delle basi contenute negli articoli 9° e 10 del titolo 2° del Real Decreto de' 3 di dicembre 1808 non sia soggetta ad arbitri, e ad incertezze, ed acciò una regola inflessibile tronchi tutte le dispute, sarà fissata una scala che determini per ciascuna delle indicate classi la porzione da separarsi, nel modo seguente.

Il *minimum* del compenso degli usi essenziali, o che si esercitino tutti, o che se ne eserciti una parte qualunque, sarà il quarto di tutto il demanio. Secondo la varietà de' casi e delle circostanze, da tenersi presenti dai Commissari, potrà essere un terzo, e sino della metà del demanio stesso.

Il *minimum* del compenso degli usi appartenenti alla seconda e terza classe, o che sieno esercitati tutti, o che se ne eserciti una parte qualunque, sarà la metà del demanio: e secondo le circostanze de' casi da vedersi da'Commissari potrà crescere a due terzi, e sino a tre quarti del medesimo in beneficio del Comune. Questo compenso abbraccerà ancora il compenso degli usi essenziali, qualora in tutto o in parte esistano nel demanio medesimo.

17. I demani, relativamente alle colonie perpetue che possano trovarvisi stabilite, debbano essere distinti in due classi; quelli de' quali la intera superficie si trovi occupata da coloni perpetui; gli altri occupati per una parte sola, e che questa sia continua, o che sia interrotta per colonie disseminate nell' intera continenza del demanio.

Nel primo caso avendo il Real Decreto de' 16 di ottobre del caduto anno dichiarata l' erba di proprietà dei rispettivi padroni anche superficiari, è cessato ad un tempo nell' ex-barone il diritto alla fida, e ne' cittadini la partecipazione agli usi.

Dal terratico e dalla decima infuori, che questi così detti coloni debbono pagare all' ex-barone, come riserva del di lui dominio, essi sono riputati come assoluti padroni delle loro rispettive porzioni; ed ogni servitù è rimasta estinta. Quindi questi demani, trovandosi già legittimamente ripartiti, non possono cadere in altra divisione.

Nel secondo caso, ciò che è stato spiegato per lo tutto è applicabile anche alla parte. Cadrà in divisione la parte non occupata; ed i co-

loni perpetui che sono in possesso dell'altra, saranno riguardati come ogni altro possessore de' fondi propri allodiali. (1).

18. In tutti i casi ne' quali o per una delle eccezioni ammesse nel Real Decreto de' 16 di Ottobre del caduto anno, o per altro qualunque diritto riconosciuto legittimo, gli ex-baroni conservassero diritto di fida o diritto sugli alberi, e i Comuni vi rappresentino gli usi, vi sarà luogo alla divisione in favore degli usuari o per la terza, o per l'altra parte maggiore, secondo la classificazione degli usi fissata nelle presenti istruzioni. Questa divisione cadrà sempre sul territorio soggetto alla servitù: ed i redditi de' coloni perpetui si divideranno tra il proprietario e l'usuario in proporzione della parte assegnata.

19. Avendo la legge de' 2 agosto 1806 ed il Real decreto de' 17 di Gennaio 1810 dato alle prestazioni ed ai redditi territoriali ex-feudali la natura de' censi riservativi, è rimasto estinto su i medesimi il dritto della devoluzione. Questo beneficio fatto a' possessori de' fondi colonici è messo a calcolo nelle presenti istruzioni, per non sottoporre gli ex-baroni ad una riseca sulle colonie perpetue, sulle quali il Comune, sia ne' casi di devoluzione, sia ne' casi in cui rimanessero incolti, avrebbe dritto agli usi civici.

20. Allorchè andranno a separarsi in massa le terre demaniali, possono incontrarvisi delle difese dell' ex-barone. L'articolo 3°, titolo 1° del Real Decreto de' 3 Dicembre 1808, esclude le difese legittimamente costituite a tenore delle antiche leggi del Regno, che sono la prammatica 1° *de salario*. e l' undecima *de baronibus*; (2) Quando nelle difese baronali non s' incontrino i requisiti espressi nelle due rapportate leggi, o il possesso continuato e non interrotto dal 1536, epoca della prammatica, o finalmente un giudicato della Commissione feudale ed anche degli aboliti Tribunali Supremi del S. C. e della Camera, purchè però sia diffinitivo e non provvisorio, il Commissario ne ordinerà l'apertura: e la medesima formerà parte del demanio divisibile.

21. Se la difesa trovasi costituita sul demanio universale, siccome dee considerarsi come usurpazione sulla cosa altrui, così niun compenso si debbe al possessore. Se poi trovasi costituita sopra demanio ex-feudale, se nè darà al Comune tanta estensione, quanto corrisponda agli usi civici che rappresenta nel restante demanio; ed il dippiù resterà al possessore,

22. Se il possessore abbia fatto delle migliorie nella difesa, effetto della mano dell'uomo, e non della natura, ed offra al Comune un compenso equivalente in terre, ed, in difetto di queste, in un canone, il Commessario ammetterà tale offerta. (3).

(1) La Ministeriale de' 15 Febbraio 1812 dichiara quali sono le colonie da riguardarsi come perpetue.

(2) Le citate Prammatiche sono trascritte per nota nel decreto de' 3 Decembre 1808 innanzi riportato.

(3) Nella divisione de' demani ex feudali di Terranova in Calabria, dal Principe di Gerace si elevarono doglianze per non essersi conservati in ispecie dal Commissario Ripartitore i vigneti, gli oliveti, e i frutteti a suo favore, ma tirata una linea nelli fondi denominati Bagliva grande, e Bagliva piccola erasi assegnata al Comune tutta la parte del territorio vicino all' abitato, compresi i fondi alberati.

23. Ciò che si è dettodelle difese ex-feudali s'intende anche per quelle poste ne' demani ecclesiastici.

24. Sono eccettuate le difese fuori de' demani in piccioli fondi, mai non contraddette. Essi non entrano nella divisione che riguarda i demani puramente presi, come non vi entrano le terre appadronate, benche aperte alla reciproca servitù del pascolo. Per queste specialmente i Commessari si limiteranno a promuoverne la chiusura e l'affrancazione nei termini del titolo 7° articoli 47, 48, e 49 del Real Decreto de'3 di dicembre 1808 (1).

25. Non debbono confondersi colle terre demaniali e colle difese que' fondi che sono annessi a qualche servitù reale, come a dire di passaggio, di via, di acquidotto. Il godimento di questi diritti non suppone demanialità di terre, poichè i medesimi possono trovarsi costituiti in grazia de' fondi vicini per mezzo degli ordinari titoli co' quali per legge si acquistano le servitù.

26. Le regole stabilite per la compensazione degli usi civici, non sono applicabili agli usi che si esercitano dalle popolazioni sopra i feudi separati dal proprio tenimento. S' intendono per feudi separati quelli che partono da una espressa concessione del principe, e che sono stati posseduti come territori distinti e con giurisdizione separata insino all' abolizione della feudalità, e le di cui parti non sieno allibrate ne' catasti de'Comuni finitimi. Dove questi requisiti strettamente si verifichino, i dritti che vi hanno acquistati i cittadini per qualunqne titolo, si compenseranno per via di estimazione.

27. Finalmente, benchè le difese de'Comuni debbano far parte della massa divisibile, a norma dell' articolo 21 del citato Real decreto de' 3 dicembre, pure vi potrà essere il caso che le terre aperte sieno così estese che sorpassino il bisogno ed i mezzi di coltura della popolazione, o che il bene generale ed evidente esiga che una porzione della difesa o anche tutta resti comune. In questi casi il Commissario sospenderà in tutto

Interpellato il Procurator Generale della Commissione feudale, esternò con riscontro dato al Ministro dell' Interno il dì 4 Febbrajo 1811 il seguente parere.

1.° Il Pricipe di Gerace debba precapire gli oliveti, gli orti, e vigneti sinora posseduti in qualunque parte del territorio si trovino. Benvero quanta parte di territorio riceva con questi fondi alberati, tanto di meno debba riceverne nella rimanente.

2. Fatta questa precapienza, il rimanente territorio debba dividersi fra 'l Comune, e l'ex feudatario colla preferenza al Comune della parte più vicina all' abitato.

3. Se gli oliveti, i vigneti. ed i frutteti fossero di tanta estensione che superassero la parte del tutto spettante all' ex feudatario, questo debba ritenerli sino alla concorrenza della quantità ad esso spettante giusta l' ordinanza, e debba rilasciare il dippiù al Comune, ancorchè piantato, ed alberato perchè l' imputazione ordinata dalla Commissione fa conservare alle parti migliorate la primitiva qualità di demanio feudale.

(1) Alcuni Comuni del Regno vivevano nell' errore, che fosse bastevole di tirare de' solchi intorno a' territorii, o mettervi de' segni per appalesare la volontà di chiuderli invece delle siepi, mura, fosse o altri argini continui, richiesti dal decreto de' 3 dicembre 1808. L' idea del legislatore fu in altro senso dichiarata dalla Ministeriale de' 4 Maggio 1811, che determina pure i diritti a' quali i fondi aperti restano soggetti per effetto del compascuo.

Tanto questa Ministeriale che l' altra de' 26 Agosto 1812 stabiliscono il modo come sottrarre i fondi dalla servitù del compascuo.

o in parte la divisione di tali difese, e ne darà parte al Mnistro dell'Interno.

TITOLO IV.

Suddivisione delle terre divise fra i cittadini.

28. Laddove i demanî ex-feudali ed ecclesiastici si trovassero tutti occupati da coloni perpetui inamovibili, a norma dell'articolo 14 del Real decreto de' 3 di dicembre, non si avrà a far altro che stabilirvi i canoni, esistendovi già col fatto quella divisione ch'è l'oggetto della legge.

29. Solo ne' demanî comunali non si considererà colonia, se non precaria; e tutto sarà rimesso in massa, e diviso giusta l'articolo 35 del citato Real decreto.

30. Saranno eccettuate le porzioni di demanio nelle quali il colono abbia immutato la superficie in meglio, e le migliorie sieno tali che possono dirsi *fixe vinctae.* In questo caso tutto il migliorato resterà in porzione del colono, ancorchè il contingente sia maggiore. Dove siavi stata fatta una fabbrica solamente, questa s'intenderà nel contingente del colono.

31. Determinata la massa delle terre divisibili colle dinotate eccezioni, e fissatane l'estenzione precisa colla misura, si procederà alla numerazione delle persone che hanno dritto ad aver parte delle terre divisibili. La classificazione di queste persone si farà su'ruoli della fondiaria di quel Comune del di cui territorio si tratta, e si eseguiranno gli articoli 22 25 e 30 del Real decreto de' 3 di dicembre.

32. Si sceglieranno i tre periti indicati nell'art. 24 titolo 3°. Uno almeno di questi periti dovrà essere agrimensore. Essi leveranno la pianta di tutto il territorio divisibile, colla divisione del vecchio coltivatorio, e di quello che va a coltivarsi di nuovo; e per questo ne riporteranno sulla carta stessa la divisione, numerando le porzioni. Essi ritracceranno le strade, le aie e tutti gli spazî vuoti, che mai possano bisognare, dopo di averle segnate e determinate in campagna: e finalmente progetteranno il canone da fissarsi secondo la diversa natura delle terre. Questo progetto sarà discusso dal Decurionato, e deffinitò poi dal Commissario.

33. Fissata la quantità delle terre divisibili e fatta la classificazione e numerazione de' partecipanti, se ne affiggeranno le liste coll' invito ai medesimi, acciò tutti dieno il loro nome, e facciano la richiesta. Adempito a questo atto, si procederà in pubblico all'estrazione a sorte de' nomi, e delle porzioni. Nel tempo stesso al margine della pianta col richiamo dei numeri saranno riportati i nomi di tutti i partecipanti coll' indicazione della quota.

34. Per quelle parti che non saranno richieste, si procederà al metodo delle offerte, giusta l'articolo 25 del detto Real decreto: beninteso che il Commessario potrà abbreviare o prorogare il termine prefisso in detto articolo.

TITOLO V.

Regolamenti di procedura.

35. I Commessarî potranno destinare d' officio, dopo un avviso, gli arbitri o agenti che le parti interessate non avranno nominati.

36. Essi cominceranno sempre le operazioni dallo scioglimento delle promiscuità e dalla divisione de' demanî ex-feudali non promiscui.

37. Potranno abbreviare o prorogare i termini degli atti che si debbono fare a norma de'casi. Le forme del loro procedimento, essendo amministrativo, sono rimesse alla di loro prudenza.

38. Non potranno mai dispensarsi però da' seguenti atti:

1°. dall' interpellare gli arbitri scelti dagl' interessati per la segregazione e valutazione de' dritti comuni, ove vi sia bisogno della loro opera:

2° dalla convocazione de' decurionati per la scelta degli arbitri e dei periti enunciati nell' articolo 28 del decreto de' 3 di decembre, per lo stabilimento del canone e per l'indicazione delle terre riservabili al demanio, giusta l' articolo 21 dello stesso decreto:

3° dall' affissione de' nomi de' partecipanti e dalla ricezione delle loro richieste:

4° dall'affissione delle offerte e dalla pubblicazione della nota delle terre ripartibili per offerte:

5° dalla interpellazione e udienza di tutti gl' interessati o de' loro rappresentanti, sieno nominati dalle parti, sieno scelti d' uficio prima di dare fuori le loro decisioni:

6° dall' estrazione a sorte ed in pubblico de' nomi de' partecipanti:

7° dal sentire il parere di due funzionarî pubblici in tutte le decisioni che dovranno fare. Questi funzionarî saranno da essi nominati tutte le volte che occorrerà la loro opera.

39. I Commissarî, eseguita interamente la divisione, disporranno che il sindaco del Comune fra un determinato tempo debba fare levare da un perito agrimensore la pianta di tutto il tenimento del Comune dove si esegue la divisione; e vi faranno indicare il demanio che vi sarà stato diviso, giusta il disposto nell' articolo 33; le parti del demanio che resteranno indivise, come boschi, pendî di montagne, ripe di fiumi, di ponti, terre inondate e simili; e le parti del rimanente territorio, colla indicazione de' diversi generi di coltura a' quali è addetto.

Essi vigileranno alla esecuzione di questa operazione che non dee trattenere neppure per un momento il corso delle divisioni nelle Provincie loro assegnate. Questa pianta, quando sarà passata nelle loro mani, la rimetteranno separatamente al Ministro dell' interno.

40. Essi avranno cura di far passare a' direttori delle contribuzioni dirette il quadro delle operazioni fatte, acciò facciano eseguire i debiti cangiamenti di quota.

41. Essi sono autorizzati a chiedere tutt' i lumi occorrenti a tutti i funzionarî, e mano forte (dove occorra) a tutt' i comandanti della forza pubblica.

42. Sono autorizzati a fissare i salarî dovuti agli arbitri, ai periti ec. secondo i luoghi, ed a prendere degli espedienti perchè vengano momentaneamente contribuiti dagl' interessati, dandone avviso agl' Intendenti, o direttamente, o per mezzo de'Sottintendenti.

43. Tutto ciò che non è letteralmente preveduto nelle presenti istruzioni relativamente a' mezzi onde facilitare la divisione de' demanî, è rimesso alla facoltà de'Commessarî. Essi consulteranno in caso di dubbio il Ministro dell' Interno; lo terranno al fatto dello stato corrente delle loro operazioni; e domanderanno tutti gli altri ordini che il corso della stessa cosa potrà loro suggerire, qualora non si credano compresi nelle ordinazioni di questo regolamento.

Decreto, con cui si ordina che la Commissione de' titoli cessi dalle sue funzioni, e che siano queste trasferite alla Commissione del debito pubblico, accresciuta di altri componenti, sotto il nome di Consiglio.

Cosenza 23 Maggio 1810.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La conoscenza della legittimità de'differenti dritti contro il Governo, alla quale il decreto de' 4 di Gennaio 1808 ha ristretto, in materia di liquidazione, i poteri della Commissione incaricata dal decreto de' 9 di Novembre 1807 di decidere tutti gli affari fiscali sospesi, cesserà, cominciando da questo giorno, di appartenere a questa Commissione, e farà parte delle attribuzioni della Commissione del debito pubblico.

2. I membri della Commissione di liquidazione saranno in numero di quattro, e formeranno col Consigliere di Stato Direttore Generale un Consiglio avanti il quale tutte le liquidazioni di crediti saranno riferite e determinate alla pluralità di voti.

3. Un Procuratore Regio sarà nominato da Noi presso questo Consiglio, per essere inteso e darà le sue conclusioni su tutte le dimande e proposizioni di liquidazioni.

4. Le carte e registri, e generalmente tutti i documenti di liquidazione di titoli, che si trovano in questo momento depositati alla Commissione incaricata del giudizio degli affari che interessano il fisco, saranno rimessi senza dilazione, e su di un doppio inventario, alla Commessione della liquidazione generale.

5. Niuna liquidazione potrà aver luogo che sopra di atti o registri, in guisa che dimostrino autenticamente la somma delle rendite, la di cui perdita dovrà essere compensata in favore de' liquidatarî; e su di titoli che stabiliscono la legittimità delle percezioni di cui le rendite eran composte.

Tali documenti non potranno in alcun caso essere rimpiazzati da ricerche, informazioni o altri indizî.

6. Qualora le liquidazioni avranno per oggetto impieghi, percezioni, o

diritti qualunque concessi a prezzo d'argento dal Governo, la somma conceduta in compenso non potrà giammai eccedere quella che il Governo avrà ricevuta per prezzo della cessione, sotto qualunque forma sia stata fatta.

7. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuziono del presente decreto.

Decreto ed istruzioni per l'abolizione del dritto de' Corsi nelle Calabrie.

Cosenza li 24 Maggio 1810.

Sul rapporto del nostro Ministro dell'Interno.

Considerando che i nostri decreti de' 3 dicembre 1808, e de'16 ottobre 1809 richieggono per la loro applicazione, alle terre corse delle Calabrie delle spiegazioni, che prevengano le dispute di esecuzione;

Considerando che sia conveniente di render generali le massime ed i principi, che si trovano già adottati dalla Commissione feudale per molti casi particolari;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sono approvate le qui annesse istruzioni relative alle servitù de' corsi delle Calabrie. Esse saranno eseguite da tutte le autorità, alle quali appartiene, e serviranno di norma alle operazioni dei Commessari incaricati della divisione dei demani.

2. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Istruzioni per l'esecuzione del decreto de' 16 ottobre, e per la divisione delle così dette terre corse delle due Calabrie.

I dritti della proprietà sono stati così alterati dalla servitù de' corsi nelle due Calabrie, che spesso le salutari leggi di S. M. sull'abolizione delle servitù di pascolo, e quelle sulla divisione de' demani sono contraddette nella loro applicazione per la difficoltà di scorgere quale sia l'originario padrone del fondo, e del demanio, e quale la servitù sopraggiunta. Perchè non siano disputabili gli effetti di quelle leggi nella parte del Regno dove esse sono più necessarie il Ministro dell'Interno avendosi fatto render conto del sistema tenuto dalla Commissione feudale in decidere tali controversie per quella parte che riguarda la servitù de' corsi feudali, ed avendo esposto al Re la necessità di stabilire una interpetrazione uniforme della legge, d'ordine di S. M. dà il seguente regolamento di esecuzione ai signori Commessari incaricati della divisione de' demani, ai signori Intendenti, ed a tutte le altre autorità incaricate della esecuzione delle suddivisate leggi per tutti i casi contenuti nei seguenti articoli.

Art. 1. I corsi sono sovente una servitù costituita sui demani universali. Gli ex-baroni hanno lasciato ai Comuni la vicenda della semina, e si sono impossessati della vicenda del pascolo, ovvero partecipano alla rendita dei medesimi. Questa servitù è abolita dalle leggi, e da' decreti ever-

sivi della feudalità. L'intera proprietà, e l'intiero uso de' demani comunali dee essere intatta per le Università. Gli ex-baroni debbono astenersi dall'esercizio di qualunque dritto sui medesimi.

2. I corsi sono spesso costituiti sui fondi de' privati. I proprietari di tali fondi hanno ritenuto il dritto della semina, gli ex-baroni hanno occupato il pascolo, e partecipano alla rendita di esso. Questa servitù è egualmente abolita dalla legge de' 16 ottobre 1809. I proprietari debbono disporre dell'erba, e valersi della facoltà della chiusura dichiarata in favore di tutti gli altri possessori del Regno.

3. I corsi sono sovente costituiti per convenzione. I possessori di una contrada, o di una parte di territorio hanno messo in società il pascolo de' loro fondi. Questa società spesso era a profitto del barone, che ne dirigeva l'economia. In alcuni casi erano distinti i tempi, ne' quali potessero pascolarvi gli animali dello stesso barone, e quelli dei cittadini. In alcuni altri gli ex-baroni vendevano il prodotto dell'intiero pascolo, e davano ai proprietari una piccola rata di tale prodotto. Tali convenzioni meritano il nome di servitù più che di società: ma sia l'una, o l'altra, come servitù sono abolite, come società sono risolute. I proprietari sono rientrati nel pieno, ed assoluto dominio de' loro fondi.

4. Tra i proprietari di fondi, su' quali il dritto convenzionale del corso si esercita, vi sono gli stessi ex-baroni, o pe' loro demani ex-feudali, o pe' beni allodiali. In quanto ai primi, i dritti di corso che vi sono stati esercitati contengono un pregiudizio agli usi, ed ai comodi che la legge accorda ai cittadini su tutte le terre demaniali de' feudi. Pei secondi debbono gli ex-baroni godere degli stessi benefici comuni a tutti gli altri possessori. In conseguenza tutte le terre ex-feudali, sciolto il corso, rimangono altrettanti demani, soggetti agli usi civici estimabili nella divisione a tenore delle istruzioni generali; i fondi allodiali rimarranno nella libera, ed assoluta disposizione degli stessi ex-baroni.

5. Debbono essere equiparati agli ex-baroni i luoghi pii, le terre dei quali sono frequentemente soggette alle servitù, e ai dritti de' corsi. Le tenute ecclesiastiche sono per loro natura, e per consuetudine soggette agli usi de' cittadini, nell'agro de' quali sono site, e debbono per conseguenza cadere in divisione a tenore delle istruzioni generali; non avuta alcuna ragione delle mutazioni, che il corso ha portato all'esercizio dei suddetti usi.

6. Sulle terre feudali site nei corsi spesso i Comuni vi hanno dritti maggiori degli usi civici; essi partecipano alla fida. Hanno una riserva di pascolo più, o meno estesa, mentre che ne dura la vicenda. In tal caso deve farsi di tali dritti l'estimazione a tenore delle istruzioni generali, e compensarli in divisione con una parte corrispondente al di loro valore.

7. Sono riputati padroni originari dei fondi coloro che hanno sulle terre corse il dritto della semina senza alcuna prestazione, per quanto lunga sia la vicenda, fra la quale la semina si esercita. Sono riputati coloni quei che seminano col pagamento di una data prestazione. Tale prestazione, se è pagata all'ex-barone, definisce il demanio per ex-feudale; lo definisce per demanio comunale, o per terra ecclesiastica, se l'Università, o la Chiesa riscuotano la prestazione in ricognizione del di loro do-

minio. I dritti di pascolo, e di fida essendo aboliti a favore de' coloni perpetui, i possessori del dritto di semina anche soggetti a prestazioni entrano nel beneficio del Real decreto de' 16 ottobre, dispongono dell'erba, chiudono le porzioni di territorio sul quale esercitano la semina; e salvo il reddito solito in favore dell'ex-barone, dell'Università, o della Chiesa, in quanto a tutti gli altri effetti del dominio essi sono riputati come pieni, ed assoluti padroni de' loro rispettivi fondi.

8. Debbono aversi come territorî allodiali degli ex-baroni quelli nei quali siasi da essi acquistato il dritto della semina con pubblici istrumenti, e quelli su i quali il dritto della semina, o il fondo stesso si trovi professato fra burgensatici nell'ultimo generale catasto. Per tali beni gli ex-baroni sono nella classe di tutti gli altri proprietarî, e godono com'essi del beneficio del Real decreto de' 16 ottobre.

Le terre ecclesiastiche saranno anch'esse esenti da ogni servitù d'uso quando le Chiese producano gli acquisti fatti dai privati con pubblici strumenti. In tali casi, come succedute ai particolari possessori, goderanno del medesimo diritto.

9. Trovandosi sovente le servitù de' corsi stabilite su' fondi di ogni sorte, ed il fine della legge essendo quello di sgravare le proprietà da tutte le servitù abusive, e pregiudizievoli all'agricoltura, le vigne, gli oliveti, i frutteti, anche feudali, debbono essere esenti da qualunque servitù; e gli ex-baroni possono chiuderseli, come i fondi allodiali di loro assoluta proprietà.

10. Dove il dritto di semina sia stato conceduto con contratti espressi nascenti da pubblici istrumenti, in guisa che non possa su di esso fondarsi in favore di quei che l'esercitano altra presunzione, oltre a quella, che il contratto stesso manifesta, il pascolo che abbiasi riservato il padrone concedente, sarà commutato in danaro, e la proprietà dell'erba sarà consolidata a quella della semina, mediante però un canone redimibile a tenore del Real decreto de' 17 di gennaio.

11. In tutt'i casi, nei quali il presente regolamento richiede una prova nascente dai pubblici strumenti, questa prova non può essere supplita da altra equivalente, qualunque essa sia.

12. Il presente regolamento servirà di norma ai signori Commessarî del Re per la divisione de' demani, ed altre autorità per tutti i casi, nei quali l'applicazione della legge non sarà contraddetta. La contraddizione dovrà essere portata innanzi alla Commissione feudale, ed è ristretta al tempo in cui dureranno le funzioni attribuite alla medesima. Scorso questo termine, non sarà più ricevuta, nè ammessa. I signori Intendenti delle due Calabrie ne faranno l'inserzione nei loro giornali, e ne ordineranno la pubblicazione in tutti i Comuni della loro Provincia.

Decreto che abolendo la Commissione de' titoli provvede al giudizio delle cause fiscali ancora pendenti.

Scilla 21 Giugno 1810.

Visto il rapporto del Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La Commissione dei titoli creata col nostro decreto dei 9 di Novembre 1807 è abolita.

1. Le cause fiscali ancora pendenti saranno giudicate dai Tribunali ordinarî, a norma delle disposizioni contenute nel titolo V. del regolamento pei Tribunali dei 20 di Maggio 1808, e nel nostro decreto dei 4 Marzo 1809.

2. Il Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia é incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto sul deposito ed impiego delle somme dovute per buonatenenza dagli ex-baroni ai Comuni.

Napoli 24 Giugno 1810.

Sul rapporto del nostro Ministro dell' Interno;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Tutte le somme dovute per buonatenenza dagli ex-baroni a'Comuni che si trovano già giudicate e liquidate, o che si giudicheranno e liquideranno in avvenire, saranno depositate nella cassa generale della Provincia nel tempo in cui scaderanno i pagamenti, e saranno soggette alle medesime regole prescritte per i fondi attuali. Di questo introito ne sarà tenuto però un conto a parte.

2. Le dette somme sulla proposizione del nostro Ministro dell' Interno saranno impiegate esclusivamente ad opere pubbliche nelle rispettive Provincie, cominciandosi dalle spese necessarie, ed indispensabili a' Comuni creditori.

3. Il conto dell' impiego delle somme suddette sarà presentato al Consiglio Generale delle Provincie, il quale ne farà la discussione.

4. La somma di ducati 5500, della quale il Comune di Mattino in Terra d' Otranto è risultato creditore per buonatenenza, sarà impiegata ad affrancare le decime dovute dal Comune istesso all' ex-barone.

5. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Decreto per l'esecuzione delle decisioni della Commessione feudale.

Napoli 3 Luglio 1810.

Considerando che la divisione delle terre demaniali del Regno è sovente paralizzata dalle decisioni della Commessione feudale, o non pubblicate, o non ancora eseguite, e che la somiglianza e la connessione di questi atti fra loro esige che non sieno affidati a diversi esecutori;

Considerando che il far distinzione fra gli atti della Commessione tenderebbe a scinderne l'esecuzione;

Considerando che l'abbandonare l'esecuzione di tali atti alla sola diligenza delle parti interessate porterebbe necessariamente seco l'inconveniente della disuguaglianza e della parzialità dell'esecuzione, e prolungherebbe quelle controversie che noi abbiamo avuto tanta cura di estinguere;

Veduto l'art. 11 del nostro decreto de' 27 di Febbraio, e il decreto de' 23 di ottobre 1809;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I nostri Commissarî per la divisione delle terre demaniali del Regno sono incaricati dell'esecuzione di tutti gli atti della nostra Commissione feudale di qualunque natura essi sieno.

2. L'esecuzione di tali atti si farà colle medesime facoltà conceduto ai nostri Commissarî col citato decreto de' 23 di ottobre. È vietato a qualunque altra autorità il prendervi ingerenza.

3. In tutti i casi di dubbio i Commissarî prenderanno l'avviso dal nostro Procurator Generale presso la Commissione feudale. Egli è autorizzato a regolarne d'accordo con essi l'esecuzione, anche dopo cessate le funzioni della Commissione feudale.

4. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Intelligenza a darsi alle parole pieni e comodi usi, *delle quali la Commessione si servì nelle sue decisioni.*

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 11 luglio 1810.

Ai signori Commissarî Regî incaricati della divisione dei demanî.

È surto il dubbio, come proporziònare la pienezza degli usi civici, che spesso la Commissione feudale accorda ai Comuni sopra gli ex-feudi. Per evitare ogni equivoco nel corso delle operazioni per la divisione dei demanî, vi prevengo, che la Commissione feudale si vale delle parole *pieni e comodi usi* quando crede esservi luogo ad usi maggiori degli ordi-

nari nominati nelle istruzioni *usi essenziali* spiegando i diritti di più che i cittadini possono aver acquistato. Quindi la espressione di *pieni e comodi usi* si riferisce alla quantità dei medesimi ; vale a dire , che l' esercizio di tali usi debba essere anche per commercio fra i cittadini ; perciò nella valutazione deve equivalere questo modo di esprimersi a quell' altro : *usi di pascere, di legnare a secco, di acquare, e di pernottare anche per causa di commercio fra' concittadini.*

Decreto che prescrive la riduzione in capitale delle prestazioni vitalizie dovute sugli aboliti feudi ai secondogeniti ; purchè ne avessero fatte le dimande fra sei mesi.

Campo Reale di Piale 6 Agosto 1810.

Vista la legge dei 2 d'Agosto 1806 sull'abolizione della feudalità.

Vista la legge dei 15 di marzo 1807 per l'abolizione dei fedecommessi.

Visto il rapporto del Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia, e del Culto.

Udito il nostro Consiglio di Stato.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue :

Art. 1. La prestazione vitalizia che col nome di vita e milizia sugli aboliti feudi di dritto dei Franchi tuttavia si corrisponde ai secondogeniti dal possessore del feudo , potrà da oggi innanzi ridursi in capitale colle stesse regole , e colle medesime proporzioni stabilite nell' articolo 6 della legge dei 15 di marzo 1807 per le prestazioni vitalizie sugli aboliti fedecommessi; dovranno però i secondogeniti farne, se vogliano , la domanda fra sei mesi dal dì della pubblicazione del presente decreto ; ed in tal caso i primogeniti debitori della medesima dovranno fra due anni , a contare dal giorno della domanda , soddisfarne il capitale o nei fondi feudali, o in danaro , a loro scelta.

2. La minorazione delle rendite già feudali cagionata dall' abolizione della feudalità e dei suoi dritti , o per le decisioni della Commessione feudale , sarà calcolabile , se si opponga ad oggetto di diminuire proporzionatamente ai termini della legge l'importo della vita e milizia e del capitale alla medesima corrispondente.

3. La disposizione del presente decreto non è applicabile a quei secondogeniti che , per essere i feudi soggetti a maggiorato sia nel corpo , sia nel prezzo , all'epoca della pubblicazione della legge dei 15 di marzo 1807 godevano sui maggiorati un vitalizio compensativo anche della vita e milizia , e non ne hanno fra sei mesi nella stessa legge prefisso chiesto il capitale.

4. Il Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto, con cui si discioglie la Commissione feudale, rimettendosi alla cognizione de' Tribunali ordinarii, le controversie della natura di quelle decise dalla Commissione.

Campo Reale di Piale 20 Agosto 1810.

Visti i decreti degli 11 di Novembre 1807, dei 20 di Giugno 1808 da Bajonna, dei 28 di Novembre 1808, dei 27 di Febbraio e dei 16 di Ottobre 1809, e dei 17 di Gennajo 1810.

Vista la legge del 1 di Settembre 1806, il decreto degli 8 Giugno 1807, dei 3 di Dicembre 1808, dei 23 di Ottobre 1809, dei 10 di Marzo, e dei 24 di Giugno 1810 sulla divisione delle terre demaniali del Regno.

Visto il Decreto dei 3 di Luglio di questo anno.

Visto lo stato generale di tutto il travaglio fatto dalla nostra Commessione feudale.

Considerando che l'oggetto per cui fu creata la Commessione feudale fu quello di estinguere una volta le liti che quasi dalla fondazione della monarchia, e dalla costituzione dei feudi ardevano fra gli ex-baroni ed i Comuni, e fomentavano uno spirito di divisione, ed una contrarietà d'interessi che sotto un Governo forte e liberale e sotto una legislazione saggia ed uguale debbono cessare.

Considerando che da questa operazione è dipesa e dipende l'applicazione della legge dei 2 d'agosto 1806, di tutt'i posteriori decreti eversivi della feudalità, delle leggi e dei decreti relativi alle terre demaniali del Regno.

Considerando che da questa medesima operazione dipende l'abolizione di tutte le servitù che sotto il pretesto, e sotto il nome di dritti territoriali si esercitavano su quasi tutte le proprietà dei Comuni e dei cittadini, site frai recinti degli ex-feudi, e che formavano un' ostacolo insormontabile a tutt'i miglioramenti necessarî all'agricoltura ed all'industria dei proprietarî.

Considerando che tutti i provvedimenti dati dal Governo per correggere tali esorbitanze e per troncare le liti che ne dipendevano, sono stati inefficaci a conseguire questo fine mentre la feudalità sussisteva, e continuarono ad essere inefficaci anche dopo la legge dei 2 d'agosto 1806.

Considerando che dopo d'avere abolita la feudalità quasi al profitto degli antichi ex-baroni, e con tanti sacrifizî del nostro tesoro, eravamo debitori ai nostri popoli di assicurar loro quegli stessi benefizî che ne hanno altrove risentiti.

Considerando che per rendere uguali gli effetti della nuova legislazione era necessario di rimuovere tutti i precedenti abusi che facevano sussistere le conseguenze dell'estinta feudalità, senza di che una legislazione liberale e benefica avrebbe servito a confermarle e sarebbe stata tutta a danno della generalità dei nostri sudditi.

Considerando che tutte le leggi, e decreti così del nostro augusto predecessore, come nostri, non meno che la discussione individuale fatta dalla nostra Commissione feudale di tutti i Comuni comparsi, hanno esattamente corrisposto al nostro fine.

Considerando che l'interesse pubblico, e privato esigono che le decisioni della Commessione formino un titolo irrevocabile per tutte le proprietà sulle quali essa ha pronunziato.

Considerando che dopo questa operazione pubblica suggerita da tanti urgenti motivi, sia necessario di vegliare alla perpetua osservanza delle leggi, e dei decreti eversivi della feudalità, e dei principî che ne formano lo spirito; ma che sia nel tempo stesso necessario che tutte le proprietà rientrino sotto l'impero di una stessa legge, e che cessi ogni differenza legale fra gli ex-feudatarî e gli altri proprietarî di ogni sorta.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. La Commessione feudale eretta col decreto del nostro augusto precedessore degli 11 di Novembre 1807, avendo terminato il travaglio affidatole, sarà disciolta, e cesserà dalle sue funzioni nel dì 31 di questo mese di Agosto 1810.

Tutte le di lei decisioni sono dichiarate irretrattabili. L'esecuzione di esse sarà fatta nel modo ordinato col nostro decreto del dì 3 di Luglio di quest' anno.

2. Se si producano altre controversie della natura di quelle delle quali la Commessione feudale ha finora deciso, queste saranno giudicate dai nostri Tribunali ordinarî, secondo la legge alla quale le parti avranno acquistato dritto.

3. La liquidazione della buonatenenza e degli altri tributi arretrati dovuti ai Comuni dagli antichi ex-feudatarî, per quei casi soli, nei quali la Commessione feudale ha gia deciso doversene il pagamento, sarà fatta dai nostri Commessarî incaricati della esecuzione delle decisioni della Commessione stessa, in tutto a norma del nostro decreto dei 3 di luglio di questo anno, e degli art. 2 e 3 del medesimo, e sul doppio avviso dei Razionali destinati a liquidarne la quantità, e dei rispettivi Consigli d'Intendenza di ciascuna Provincia.

Se si producano altre nuove domande per pagamento di buonatenenza, o degli altri tributi arretrati dovuti dagli ex-baroni ai Comuni saranno queste controversie trattate, e decise dai rispettivi Consigli d'Intendenza (1).

4. I nostri Ministri della Giustizia e dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ciascun per la parte che gli spetta.

---

(1) Con Real Rescritto de' 28 Ottobre 1818 furono date le norme per la liquidazione, e 'l pagamento degli arretrati di buonatenenza dovuti dagli ex-feudatarii a' Comuni (*Ved. la Ministeriale de' 14 Novembre 1818*).

Intelligenza delle clausole messe nelle decisioni della Commessione feudale relative allo stato attuale del possesso.

CIRCOLARE DEL PROCURATORE REGIO PRESSO LA COMMISSIONE FEUDALE AI COMMISSARII DEL RE.

Napoli 5 Settembre 1810.

Le decisioni della Commissione contengono sovente alcune clausole possessoriali, nell' interpetrazione delle quali essendo surto qualche dubbio, credo necessario di dichiararne la vera forza.

Sovente nel dichiararsi la qualità di difese o di demani ex-feudali si è soggiunto, secondo lo stato dell' attual possesso. Le ragioni per le quali si è aggiunta una tal clausola sono le seguenti. La Commessione ha giudicato sugli antichi documenti, lo stato de' quali si è alterato in processo di tempo, sì che nulla è più ovvio de' casi in cui o per convenzione o per tolleranza i Comuni e i cittadini abbiano acquistato diritti, che sarebbero rimasti esclusi per una assoluta dichiarazione di difesa.

La parola difesa ha un senso vario nel Regno. Alcune volte indica una difesa chiusa per tutto l' anno; alcune altre indica solamente una chiusura temporanea; alcune altre indica la riserva o la parata che si fa nel ricolto delle ghiande e delle castagne; finalmente in alcuni altri casi la così detta difesa è chiusa in tutti i tempi dell' anno per lo pascolo, e non lo è per le legna necessarie al fuoco, o per gli usi agrari de' cittadini. È evidente che i diritti attuali de' quali i cittadini erano in possesso senza alcuna contraddizione, non sono caduti nel giudizio, il perchè non debbono per l' equivoco della parola essere spogliati di usi che spesso sono stati riguardati dagli stessi ex-feudatari come indispensabili alla esistenza delle popolazioni.

Un' altra clausola solita è, per quanto egli, cioè il feudatario, e non altri ne è nell' attual possesso. I motivi di questa clausola sono presso a poco simili a quelli della precedente. I corpi posseduti dagli ex-feudatari nell' epoca di quei documenti, che la Commissione ha preso per norma de' suoi giudizi si trovano dipoi conceduti, distratti, o in qualunque modo posseduti da' particolari il diritto de' quali non ha alcuna cosa di comune con quello delle Università. L' ex-feudatario non possedendo i corpi che la Commissione ha dichiarato ex-feudali non può giovarsi della decisione fatta in contraddizione del Comune per ripetergli da' particolari possessori, nè può dalla sentenza trarre contro a' medesimi possessori altro argomento oltre a quello che potrebbe trarre da uno dei documenti antichi nei quali egli era notato come il possessore de' suddetti beni.

Stabilita l' intelligenza di queste clausole, quale sarà la pruova del possesso, che dee conservare lo stato attuale delle cose? Questo quesito è di molta importanza, perciocchè non si tratta di ammettere le parti ad un' altra pruova dopo il giudizio terminato, nè si dee aprire un' adito onde distruggere le decisioni fatte.

Il possesso de' diritti che si vogliono comprendere nella disposizione conservatoria dello stato attuale dev' essere manifesto e non contraddetto

nel tempo della lite. Quando tai requisiti si verifichino, lo stato attuale non s' intende caduto nel giudizio, per modo che la definizione generica del diritto vien limitata dal fatto e dalle circostanze particolari del soggetto alle quali è applicato.

Mi è sembrato necessario di fare questa dichiarazione, la quale è stata motivata da alcuni dubbi promossi. Sebbene possiate riguardarla come superflua, perchè abbastanza indicata dal senso ovvio delle parole, tuttavia non è mai superfluo per me l' andare incontro alla chiarezza ed all' uguaglianza dell' esecuzione.

Gradite i sentimenti della mia particolare stima e considerazione.

Non debbonsi stipulare degl' istrumenti per consolidare le operazioni relative alla divisione dei demani.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 24 Ottobre 1810.

Ai signori Commessarí del Re incaricati della divisione dei demaní.

Vi è chi ha dubitato, se era necessario di stipularsi degli istrumenti per consolidare tutte le vostre operazioni relative alla divisione de' demani, ed il dubbio risultava dal decreto degli 8 giugno 1808, dove si prescrivono le cautele da osservarsi nelle stipule de' contratti per affari demaniali. Affinchè non siate arrestati nelle vostre operazioni da simili difficoltà, egli è necessario d' osservarvi, che il decreto degli 8 giugno 1808 stabilì la divisione sopra atti consensuali delle parti, e per via di arbitramento in una scrittura pubblica, e solenne, che ne consolidasse l' atto, e ne conservasse la memoria. Il decreto de' 23 ottobre 1809 creò i Commessari con facoltà superiori ed inappellabili. Le solennità, e le cautele dunque delle parti sono riposte nell' atto stesso; quindi l' ordinanza del Commessario registrata è il migliore documento che possa sceglierai. Tutte queste ordinanze mi saranno rimesse, perchè a tempo proprio possano essere pubblicate in un bullettino. Un' altro sistema non servirebbe che a fare una folla straordinaria d' istrumenti, e complicarne l' esecuzione. La sola cosa che dovete, signori, avvertire è che tutti gli atti delegati ad altri agenti inferiori, debbono essere rivestiti della vostra approvazione. Questi principî che nascono dalla natura stessa della cosa, e che sono conformi alle idee con cui S. M. v' investì delle facoltà necessarie per le operazioni che state eseguendo, hanno meritata la Reale sanzione. Siatene dunque nell' intelligenza, e gradite i sensi della mia stima.

E vietato ai Comuni di far continuare l'esazione di decime ed altre prestazioni già abolite sotto il pretesto di doversi soddisfare gli avvocati, ed altre spese.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 6 Febbrajo 1811.

Sono stato istruito che sovente sotto pretesto di pagarsi gli avvocati, e le spese che i Comuni han sofferte, si fan continuare i particolari a contribuire le decime, che altre volte si esigevano dagli ex-baroni.

Egli è urgente, signori, di far cessare un disordine sì contrario alla giustizia ed alla legge. Io desidero perciò che ne prendiate la più rigorosa conoscenza. Dove trovate che simili abusi hanno luogo, disporrete che sia subito restituito l' indebito esatto, e farete inquirere contro coloro che in avvènire si permetteranno la esazione delle decime su i terraggi, o di altre prestazioni abolite dalla Commessione feudale, per farli tradurre innanzi alla Corte criminale come concussionari.

Sono con sentimenti di perfetta stima.

Si assegna un ultimo termine per la finalizzazione delle operazioni de'Commissari ripartitori.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 20 Aprile 1811

Ai signori Commissari incaricati della divisione de' demani.

Essendo scorso il primo termine assegnato alle operazioni de'Commessari con i decreti de' 3 Dicembre 1808 e de'23 Ottobre 1809, io non posso dispensarmi di assegnarne un ultimo, dopo il quale dovrò proporre a S. M. la cessazione delle vostre facoltà. Questo termine debbe esser diverso per la divisione de' demani, e per la esecuzione delle decisioni della Commessione. Per ciò che riguarda la divisione, essa debb' esser fatta per tutto l' anno 1811. Voi dovrete rimettermi in fine dell' anno lo stato generale della divisione in massa fatta a favor dei Comuni di tutte le terre soggette ad usi, lo stato di tutte le terre suddivise fra i cittadini, lo stato di quelle che restano a suddividersi per ostacoli incontrati, o per eccezioni, che forse crederete di dover proporre. Quanto all' esecuzione delle decisioni della Commessione, io distinguo il possesso da darsi de'corpi caduti nelle decisioni, dalla divisione da farsi per esecuzione delle decisioni istesse. Questa seconda operazione è compresa nella divisione generale, la prima debb' essere fatta subito, ed io debbo avere per la fine di giugno un rapporto, ed uno stato, che renda individualmente conto della esecuzione data

alle decisioni fatte per ciascun Comune. Altro articolo sul quale credo necessario di richiamare la vostra attenzione, sono le spese della divisione. Io non posso riguardare come perfette, se non quelle operazioni de' Commissarî, le quali contengono il minor dispendio possibile per i Comuni. Da diversi rapporti ho rilevato che in alcune Provincie si è adottato un sistema dispendioso per questi ultimi, qual è quello di destinare suddelegati ed agenti divisori con indennità a carico de' Comuni interessati sia nella divisione, sia nell' esecuzione delle decisioni della Commissione.

Questo metodo, oltre all' essere oneroso, tende a prolungare le operazioni affidate ai Commissarî, le quali perchè fossero celeri, e dirò anche momentanee, sono state da S. M. affidate ad un' autorità straordinaria. Io non so se questo inconveniente abbia avuto luogo in egual grado dappertutto, ma ad ogni modo io vi prego: 1° Di profittare del favore della stagione, e d' intraprendere la visita de' diversi distretti delle Provincie, che vi sono assegnate, per ciò che riguarda la divisione de' demanî, e l' esecuzione delle decisioni feudali: attendo un rapporto della visita di ciascun dei suddetti distretti, dettagliato in modo, che questi rapporti insieme uniti contengano il ragguaglio di tutte le operazioni. 2° Non intendo limitarvi nella facoltà di ordinare pagamenti delle indennità necessarie; ma intendo di esserne cerziorato, e di mettermi nello stato di giudicare della quantità di queste spese. A cominciare dunque dal mese corrente, rimetterete all' Intendente, ed a me una nota delle indennità pe' salarî, e per le spese pagate per vostra disposizione dai Comuni. Per tutto ciò, che è stato pagato finora ne ho chiesto uno stato generale agl' Intendenti. 3° Vi prego di adottare per quanto è possibile il sistema lodevole tenuto da alcuni Commessarî, di valersi delle autorità locali, e di non commettere ad agenti demaniali quello che senza contesa, o con facile indagine può essere eseguito da' giudici di pace, da' loro aggiunti, dai Sindaci, da' loro aggiunti, e da qualche cittadino possidente probo, quando non abbiano alcuna collisione d' interesse coll' operazione che dee eseguirsi. 4° Nei casi nei quali determinerete pagamento d' indennità, avvertite ad ordinarlo per una data operazione, e non per un tempo indefinito: e prendete le precauzioni, onde non si protragga oltre al bisogno, ed alle vostre intenzioni. Accusatemi il ricevo della presente, e credetemi con perfettissima stima.

Si stabiliscono de' principî per la chiusura de' fondi onde sottrarli dalla servitù di compascuo.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 4 maggio 1811.

Alcuni Comuni del Regno han creduto, che nel chiudere i fondi non fosse strettamente necessario di adottare uno dei modi prescritti dall' articolo 47 del Real decreto de' 3 dicembre 1808 ; ma che bastasse tirare intorno de' territorî de' solchi, o mettervi de' segni, per dimostrare la volontà de' proprietarî di volerli chiudere. Essi han fondato il loro argomento sull' articolo 1° del decreto de' 16 ottobre 1809 dov' è detto che è lecito a' possessori di chiudere i fondi, tolte le restrizioni contenute negli articoli 47 e 48 del decreto de' 3 dicembre.

In qualche luogo questi segni di convenzione, per indicare che i fondi eran chiusi sono stati approvati dagl'Intendenti. Si è dubitato ancora quali fossero le servitù alle quali i fondi aperti restano soggetti, per effetto del compascuo. Io credo , signori , necessario di richiamare la vostra attenzione su questo oggetto, acciò non sian ricevuti per avventura de' principî erronei. Il decreto de' 3 dicembre volle liberare i fondi dei privati dalle servitù del compascuo civico , e volle ancora che questo beneficio avesse portato l' altro che essi fossero chiusi. Impose quindi ai possessori la condizione di cingerli di mura, di fossi, argini continui, e siepi. Questa condizione era anche necessaria per limitare le controvvenzioni impossibili a vietarsi altrimenti. Allorchè questa legge fu pubblicata sussisteva per gli ex-baroni il dritto della fida , che tutta diversa dal compascuo , si aveva come un dritto reale , e come una specie di riserva di dominio che gli ex-baroni avessero fatta. Fu questa la ragione perchè la legge prescrisse, che il mezzo da sottrarsi a questa specie di servitù non era già il chiudere i fondi , ma bensì l' affrancazione.

Il decreto dei 26 ottobre dichiarò insussistente un tal dritto di fida ne' baroni , e son queste le restrizioni abolite, che si trovavano contenute nella legge precedente. Il dritto dunque di fida fu vietato col decreto dei 16 ottobre , ma non fu apportato alcuno cambiamento a quello de' 3 dicembre in ordine al metodo da osservarsi nel chiudere i fondi.

Da un'altra parte i motivi di questo decreto sono saggi ed uniformi agli interessi dell'agricoltura, e della industria. Si debbono senza dubbio promuovere, e facilitare i mezzi per chiudere le terre. La legge ha adottato tutti quelli che possono convenire alle varie circostanze dei luoghi, e delle terre, nè vi è contrada che non possa servirsi di uno di questi mezzi più convenevole alla sua posizione. Relativamente ai dritti , che nascono dal compascuo bisogna osservare che la natura delle servitù reciproche , e la consuetudine generale definiscono il dritto civico. Esso cade sulla seconda erba, mai sulla messe, non sul fieno, nè sull' erba che forma il prodotto principale del fondo. Sugli stessi prodotti secondarî vi sono anche altre restrizioni, che son definite dalle consuetudini particolari de' luoghi le quali debbono essere esattamente osservate.

Dopo queste osservazioni, nel momento che dichiaro nulle, e come non avvenute tutte l'eccezioni, che si son forse fatte al Real decreto de' 3 dicembre, desidero, signori, che vi uniformiate ai principî stabiliti.

Sono con sentimenti di stima.

Decreto che prescrive il termine in cui dovranno cessare le funzioni della Commissione per la divisione de' beni demaniali

Napoli 29 agosto 1811.

Visti i nostri decreti de' 23 di ottobre 1809 e 3 luglio 1810 sulla divisione de' demani, e l'esecuzione delle decisioni della Commissione feudale;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le Commissioni date in seguito dei detti decreti, cesseranno, e s' intenderanno rivocate il dì 31 di dicembre del corrente anno per tutte le Provincie. Per la Basilicata, vedute le particolari circostanze che hanno ritardato in quella Provincia le operazioni della divisione, il termine di sopra stabilito è prorogato sino a tutto il mese di giugno 1812.

2. I Commessari fra questo rimanente tempo saranno tenuti di far seguire: 1° la totale divisione in massa delle terre ex-feudali ed ecclesiastiche fra gli ex-baroni, le chiese, gli aventi-causa da essi, ed i Comuni; 2° l' intera esecuzione delle decisioni della Commessione feudale; 3° lo scioglimento delle promiscuità; 4° l' effettiva esecuzione delle loro ordinanze. Saranno responsabili di qualunque cosa, che essi lasceranno ineseguita in ciascuno de' quattro indicati oggetti (1).

3. I Commessari intraprenderanno immediatamente la visita de' distretti di ciascuna delle Provincie loro commesse, e contesteranno per ciascun comune in separati processi verbali la totale esecuzione di ciascuna delle operazioni prescritte nell' articolo 2°. Fra un mese dopo spirata la Commissione, essi rimetteranno al nostro Ministro dell' Interno i volumi di detti processi verbali, sui quali sarà giudicato della riuscita della loro commissione.

4. Gl' Intendenti incaricati delle funzioni di Commessari potranno riservare per essi la visita di quei distretti o di quei particolari luoghi pei quali ne riconosceranno una maggiore urgenza, e potranno suddelegare la visita del rimanente delle loro Provincie al Segretario generale, a' Sottintendenti o a' Consiglieri d' Intendenza, che saranno di loro maggior fiducia per le suddette operazioni. I suddelegati verranno proposti immediatamente all' approvazione del nostro Ministro dell' Interno. Gli atti dei suddelegati saranno omologati dagl' Intendenti, i quali ne risponderanno come de' loro proprî.

5. Cessati i Commissari, il Ministro dell'Interno ci proporrà un regolamento per la suddivisione delle terre prescritte nel nostro decreto dei 3 dicembre 1808. Intanto i Commessari continueranno a farne eseguire

(1) *Vedi la Ministeriale de' 20 Aprile 1811.*

quella parte che sarà compatibile col tempo che loro è assegnato, e colle operazioni principali, alle quali è particolarmente chiamata la loro attenzione.

6. I Commessari continueranno nello stesso modo a provvedere sulla liquidazione della bonatenenza. Cessate le di loro funzioni, vi sarà provveduto definitivamente da'Consigli d'Intendenza.

7. Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Le ordinanze per divisione delle terre possedute dall' Amministrazione dei demani pria di pubblicarsi debbonsi rimettere al Ministero dell' Interno ed attendere le sue determinazioni.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 31 Agosto 1811.

Ai signori Commessari per le divisioni de' demani.

Per togliere tutte le difficoltà sorte nella divisione delle terre attualmente possedute dall' Amministrazione dei demani, e per regolare questa parte della vostra Commessione in un modo uniforme al rimanente delle vostre operazioni, io credo necessario di disporre, che voi da ora innanzi, dopo d'aver assicurato le ragioni dell' Amministrazione de' demani, sentendo non solo gli agenti locali, ma anche gl' Intendenti, facciate il progetto delle vostre ordinanze, e prima di pubblicarle le rimettiate a me, ed attendiate le ulteriori communicazioni per renderle esecutorie.

Ricevete i sensi della mia perfetta stima.

Si prescrivono de' mezzi per allontanare le cause della ripugnanza de' coloni nell' acquistare le quote dei terreni demaniali da dividersi.

MINISTERO DELL' INTERNO

Napoli 5 Ottobre 1811.

La suddivisione degli antichi demani comunali, e di quelli acquistati per effetto di decisione della Commessione feudale non è molto ricercata da particolari cittadini, ai quali la legge l' attribuisce. Io veggo bene, che questa operazione ha bisogno di qualche tempo, ma io credo pure, che vi siano altri ostacoli. I canoni fissati a favor de' Comuni, la contribuzione fondiaria, e la mancanza de' mezzi per far valere le terre, se non sono le

sole, non saranno certamente le ultime cause della ripuguanza ad acquistar de' fondi. Convien dunque cercar de' mezzi efficaci per togliere simili ostacoli contrarî alle idee benefiche della legge, ed ai progressi dell' agricoltura. Desidero perciò, che mi diciate:

1° Se convenga che la contribuzione fondiaria sia sopportata per qualche determinato tempo dai Comuni, mediante i canoni fissati a favor dei medesimi:

2° Se qualche luogo di pubblica beneficenza, qualche monte, o altro pubblico stabilimento possa offrire de' fondi, onde incoraggiar gli agricoltori, agevolar loro le prime spese, e dar loro la semenza:

3° Se trovandosi questi mezzi in tutto, o in parte insufficienti, poco utili, o impossibili a realizzarsi, vi sieno altri espedienti da adottarsi per conseguire l' oggetto. Voi sapete, signori, tutta l' importanza di questo affare, esso merita di richiamare il vostro zelo, ed io ne attendo degli utili suggerimenti, onde operare il bene, e secondare così le intenzioni paterne del Sovrano.

Sono con sentimento di stima.

Decreto, che stabilisce un termine alle dimande di compensi, onorarii, e spese dovute da' Comuni a coloro che hanno prestato il patrocinio, e le spese nelle cause riguardanti la feudalità, e la divisione de' demanii.

Napoli 10 Ottobre 1811.

Volendo mettere un termine alle pretensioni contro i Comuni per patrocinio loro prestato e per le spese fatte nelle cause che han rapporto alla feudalità ed alla divisione dei demanî.

Visto il decreto dei 16 di febbraio 1810.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Gli Avvocati, Patrocinatori, deputati ed altri che pretendono compensi onorarî, o spese contro i Comuni per patrocinio o assistenza prestata ai medesimi, sia innanzi gli antichi Tribunali, sia innanzi la Commissione feudale, o qualunque altra autorità, per tutte le cause dipendenti dalla feudalità, o dalla divisione dei demanî, dovranno presentarne le loro dimande coi documenti giustificativi agl' Intendenti delle rispettive Provincie o al Procuratore Regio presso l' abolita Commessione feudale, a tutto il dì 31 di dicembre prossimo. Questo termine trascorso, non sarà più ammessa da qualuuque autorità alcuna domanda di tal natura. e si avranno tutte come prescritte.

Art. 2. Le tasse sulle dette domande saranno formate ed eseguite in conformità del detto decreto dei 16 di febbraio 1810.

Art. 3. Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato, ed affisso.

Decreto che rende applicabile quello de' 16 di Ottobre 1809 circa le decime e prestazioni ex-feudali di Terra d'Otranto a tutti gli enfiteuti, e ad ogni avente causa dagli ex-feudatari di detta Provincia.

Napoli 17 Ottobre 1811.

Considerando che nella Provincia di Terra d' Otranto vi sono diversi fondi i quali essendo redditizi di decima, di canoni e di altre prestazioni in favore degli ex-feudatari, furono nel tempo della feudalità conceduti e riconceduti per secondi e terzi contratti, o sotto le stesse o anche sotto diverse e maggiori prestazioni;

Considerando che le parti sovente hanno in tali contratti apposto dei patti derogatori alle leggi future che avrebbero potuto diminuire i loro diritti; che tali patti non possono derogare ad una legge pubblica qual è l'abolizione della feudalità, e de' suoi gravami: che non possono estendersi ad una legge dalle parti non preveduta, e che avendo la legge risoluto il dritto de' concedenti, essa ferisce necessariamente tutti gli aventi causa dai suddetti primi concedenti;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il nostro decreto de' 16 Ottobre 1809 relativo alle decime ed alle altre prestazioni ex-feudali della Provincia di Terra d' Otranto è applicabile a tutti gli enfiteuti e ad ogni avente causa dagli ex-feudatari, non ostante qualunque contratto in contrario o altro fatto delle parti.

2. I nostri Ministri della Giustizia e dell' Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Gli usi civici de' Comuni sulle terre debbono essere compensati a' termini delle leggi, e istruzioni, e non altrimenti.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 26 Ottobre 1811.

Sono informato che sovente i Comuni poco conoscendo i loro veri interessi, o per una naturale indolenza, o forse perchè sedotti, offrono di convertire in canone gli usi civici che rappresentano su de' fondi.

Io debbo prevenirvi, signori, che è intenzione del Re di doversi strettamente osservare la regola contraria, e che gli usi civici de' Comuni sulle terre debbono esser compensati a' termini delle leggi e delle istruzioni.

Sono con sentimenti di stima.

Nella censuazione delle statoniche debbonsi tener presenti le circostanze dei Comuni. Si metteranno perciò di accordo gl'Intendenti coll'amministrazione del Tavoliere.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 2 Novembre 1811.

Il Real decreto de' 26 Novembre 1808, nel permettere generalmente la censuazione delle statoniche, ha avuto per oggetto il vantaggio delle popolazioni, e dell'agricoltura. Talora però avviene, che gli usi de' cittadini sulle terre tengono necessariamente alla loro esistenza. Tali devono considerarsi quelli di tagliar le piante, gli alberi agresti, di far pascere i proprî animali ed abbeverarli, di tagliar delle pietre per la costruzione degli edificî, o far calce, di raccogliere frutti necessarî alla vita. Questi dritti sì preziosi non sono compensabili, perchè niente può mettersi a livello cogli oggetti necessarî alla esigenza di una popolazione.

S. M., a cui ho presentato queste vedute di pubblico interesse, si è degnata prescrivere che prima di permettersi una censuazione, gl'Intendenti rispettivi debbano conoscere le circostanze de' Comuni.

Allorchè la domanda di censire un fondo si troverà conciliabile co'bisogni e coll' interesse delle popolazioni, gl' Intendenti stessi si metteranno di accordo coll'amministrazione del Tavoliere per la nomina de'periti, dopo di aver sentito il Decurionato, ad oggetto di meglio regolare gl' interessi comunali.

Date, signori, la necessaria pubblicità a questa Sovrana disposizione ed invigilate strettamente alla sua esecuzione.

Sono con sensi di stima.

Le ordinanze che si emettono da'Commissarî ripartitori per esecuzione delle decisioni della Commissione feudale non hanno bisogno di approvazione superiore.

MINISTERO DELL' INTERNO

Napoli 6 Novembre 1811.

A' Commissarî del Re per la divisione de' demanî

Con mia circolare de' 31 agosto ultimo vi prevenni di non dar fuori in avvenire ordinanza alcuna definitiva per la divisione delle terre attualmente possedute dal Real Demanio, senza prima rimettermene il progetto per aspettare le mie ulteriori comunicazioni.

In questo momento credo necessario di aggiungere, che simile misura non può essere applicata alle ordinanze che riguardano l' esecuzione di

decisioni della Commissione feudale. Esse debbono essere eseguite senza bisogno di altra autorizzazione, non potendo l'esecuzione del giudicato, e molto meno quello della legge, riconoscere la sua forza da qualunque altro atto meno solenne.

Gradite gli attestati della mia perfetta stima.

——

SOLUZIONE DE' SEGUENTI DUBBÎ;

1° Se li fondi ecclesiastici che trovansi chiusi debbono essere soggetti a divisione, quando sono siti fuori demani. Nel caso di esclusione sono da considerarsi tali i terreni ecclesiastici soggetti solo alla servitù del compascuo.

2° I fondi ex-feudali che trovansi alberati di alberi fruttiferi che sono soggetti attualmente all'uso di pascolo, o che non lo sono debbono essere considerati in divisione, non in proprietà, ma con un compenso proporzionato al valor del terreno, quando un ex-feudatario non ne dimostri la legittima qualità di difesa. (1)

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 11 dicembre 1811

Rispondo ai dubbî che avete proposto col rapporto del 18 dell' ultimo scorso mese.

1° Proponete se i fondi ecclesiastici, che trovansi chiusi attualmente debbono essere soggetti a divisione, quando sono siti fuori demani. Su questa quistione vi osservo, che l' art. 23 delle istruzioni dei 10 Marzo non è solo riferibile all' art. 20 nel quale si è parlato delle difese ex-feudali, ma a tutte le regole date nei precedenti articoli pel modo della divisione dei demani ex-feudali. L' equiparazione dunque che le istruzioni fanno delle terre ecclesiastiche alle feudali dee intendersi relativamente alla natura di queste due diverse specie di demani. Gli usi ne' demani ex-feudali son dovuti per presunzione di diritto; nelle tenute ecclesiastiche son dovuti per fatto. La difesa ex-feudale è un' eccezione della regola; quindi dee il possessore dimostrarla con quella specie di pruova, che la legge ha stabilito. I fondi sempre chiusi posseduti dalle chiese hanno in lor favore la presunzione del possesso, e se contro allo stato del possesso si pretendono usi, o altre servitù, è questa una azione da sperimentarsi innanzi al giudice ordinario.

2° Domandate se dovendosi escludere da divisione i fondi attualmente chiusi sono, o no da considerarsi per tali i terreni ecclesiastici soggetti solo alla servitù del compascuo.

Per risolvere la quistione bisogna distinguere i terreni soggetti alla servitù del compascuo dagli usi, *servitù civiche attive*. Il mezzo per fare questa distinzione è la natura del fondo. Ogni diritto di pascolo esercitato in

(1) Ministeriale diretta all'Intendente Commissario Regio di Calabria Ulteriore.

terre demaniali non può definirsi come compascuo. Diconsi terre demaniali le montagne, i boschi, le terre piane colte, o incolte di vasta estenzione. Non sono terre demaniali, ma fondi privati quelli, che esigono una coltura continuata, e che per loro natura escludono le servitù di pascolo, come sono gli oliveti, i vigneti, gli orti, i frutteti di ogni specie. Nel caso in cui questi caratteri non vi bastassero per definire la natura del fondo, potrete esigere dal possessore che sostiene la libertà, e l'allodialità del fondo l'esibizione del titolo di acquisto, che mostri la mano dalla quale il fondo in contesa è pervenuto alla chiesa.

3° Voi chiedete finalmente se i fondi ex-feudali, che trovansi alberati di alberi fruttiferi, o che sono attualmente soggetti all'uso di pascolo, o che non lo sono, debbono essere considerati in divisione, non in proprietà, ma con un compenso proporzionato al valor del terreno, quando un'ex-feudatario non ne dimostri la legittima qualità di difesa.

Relativamente a quest'ultimo dubbio, io debbo farvi osservare, che sarebbe irregolare di pretendere come soggetti agli usi quei fondi, che per la natura della loro cultura ne sono incapaci. I territori piantati ad alberi fruttiferi sono stati alcuna volta imputati nella divisione, quando essi fossero stati tolti al demanio comune, e migliorati per un fatto, che contenesse pregiudizio ai diritti dei cittadini. Ma questo è un caso di eccezione, di cui dee conoscere il Giudice, e dal quale in fuori non si deve distruggere nelle mani dell'ex-feudatario quel merito di coltura, che si cerca di promuovere negli altri. Il dubbio dunque non è nel senso delle decisioni della Commessione, nè delle leggi ed istruzioni per la divisione dei demani.

Sono con sentimenti di perfetta stima.

Decreto con cui si dà termine alle funzioni de' Commessari per la divisione de' demani comunali, eccetto quello della Provincia di Basilicata; e si dispone per le divisioni non ancora eseguite, e per le controversie che le riguardano.

Napoli 27 Dicembre 1811.

Visti i nostri decreti de' 3 di Dicembre 1808, de' 23 di Ottobre 1809, de' 3 di luglio 1810, e dei 29 agosto di questo anno;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le funzioni de' nostri Commessari per la divisione de' demani, tranne quello della Provincia di Basilicata, cessano colla fine dell'anno spirante.

2. Le divisioni de' demani non ancora eseguite, e le controversie ancora pendenti per l'esecuzione delle decisioni della Commessione feudale saranno terminate dagl'Intendenti delle Provincie colle medesime facoltà concedute a' Commessari co' nostri decreti de' 23 ottobre 1809, e de' 3 di luglio 1810. Ciascun Commessario rimetterà al nostro Ministro dell'Interno una nota degli affari tuttavia pendenti in ciascuna Provincia, la quale sarà passata all'Intendente rispettivo per sua regola.

3. L'esecuzione delle ordinanze de' Commessari sarà fatta da' Sottintendenti di ciascun distretto. Potranno nondimeno gl' Intendenti delegare l'esecuzione di qualche affare particolare ad uno de' Consiglieri dell'Intendenza, o riservarla direttamente alla loro propria cognizione. Essi saranno però tenuti di compiere i residui di questa commessione per tutto il prossimo mese di giugno.

4. Le suddivisioni fra' cittadini delle terre demaniali comunali, e delle nuove accantonate a' Comuni sarà fatta secondo il prescritto dal nostro decreto de' 3 di dicembre 1808. Gl' Intendenti, prima di dare il loro avviso sulle ripartizioni proposte dagli agenti distrettuali, a tenore dell'articolo 19 del citato decreto, saranno tenuti nel tempo delle loro visite di verificare personalmente e sopra luogo se siensi specialmente attesi i requisiti di preferenza stabiliti dall'articolo 30 dello stesso decreto; e faranno di questa verifica il soggetto di un particolar processo verbale che alligheranno al loro parere ed agli atti originali della divisione. Il nostro Consiglio di Stato, esaminate le carte originali ci presenterà il suo avviso, tolto il mezzo della Commessione de' demani, di cui si è parlato nell'articolo 19 del mentovato decreto.

Si partecipa il decreto de' 27 Dicembre, e si prescrive all' Intendente di Terra di Bari di dover sentire l'avviso del Commessario Acclavio per le operazioni feudali.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 28 Dicembre 1811.

Al Signor Intendente della Provincia di Terra di Bari.

Vi rimetto copia del Real decreto de' 27 del corrente, col quale sono rivocate le Commessioni straordinarie, e conferite le facoltà de' Commessari agl' Intendenti per ultimare lo stralcio delle operazioni feudali a tutto il mese di giugno prossimo. Voi vi conformerete esattamente alle sue disposizioni, e me ne accuserete ricevuta.

Siccome il signor Commessario Acclavio è perfettamente al corrente di questi affari nella vostra Provincia, ed ha avuto campo di esaminarli e conoscerli da vicino, così vuole S. M. che in qualunque determinazione di tale natura, ed in ciascun degli affari, di cui è fatta menzione negli articoli 2° e 3° del decreto, voi prendiate l'avviso dello stesso Acclavio, e che vi ci conformiate esattamente.

Sono con sensi di perfetta stima.

Norma per la valutazione de' dritti del Tavoliere, dei Comuni, e de' proprietarî sulle terre di portata.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 28 Decembre 1811.

Ai Commessarî del Re per la divisione de' demanî

Nel travaglio de' 27 del corronte ho messo sotto gli occhi di S. M. la quistione insorta nel fissare la valutazione de' dritti del Tavoliere, dei comuni, e de' proprietari sulle terre di *portata*.

Sua Maestà si è degnata risolvere Sovranamente, che si debba a' comuni in compenso de' dritti, che rappresentano, la dodicesima parte dell' intero fondo, senza deduzione alcuna di dritti fiscali, di modo che il dodicesimo debba esser percepito sulla totalità del fondo, e precedentemente ad ogni altro accantonamento.

Questo metodo, signor Commissario, l'adotterete per punto generale in tutti i casi della complicazione de' dritti di simil natura.

Sono con sentimenti di perfetta stima.

Le quote de' demanî assegnate a persone miserabili non possono da queste essere cedute a' ricchi, e se le abbandonano rientrano nella massa de' demanî da dividersi fra i non proprietari giusta la legge.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 29 Gennajo 1812.

Nella suddivision de' demanî comunali è qualche volta arrivato, che le quote sono cadute in mani così miserabili, e talmente mancanti di mezzi, o di energia, che senza tirarne alcun vantaggio, han finito per abbandonarle.

In questo Ministero si sono fatte delle dimande di cedersi tali fondi a beneficio de' ricchi possessori, come il mezzo più sicuro di farli valere.

Io non ho bisogno, signori, di farvi osservare, che questo espediente specioso sarebbe opposto al fine principale della legge. Essa, nelle sue vedute liberali, ha voluto elevare al rango de' proprietarî la classe indigente de' cittadini, e nel momento che ha dato loro tutta la pienezza de' dritti, ha vietato che per dieci anni potessero vendere, alienare, o in altro modo distrarre le quote concedute. Se delle cause particolari, o momentanee si oppongono a queste vedute salutari, bisogna occuparsi a farle cessare, ma

non debbono in verun caso esser dirette a far mancare il più importante oggetto della legge. Queste cause sono già note, in seguito di schiarimenti da voi dati per effetto della mia circolare de' 5 ottobre ultimo; ed io vado a proporre a S. M. de' mezzi, onde allontanarle per quanto sia possibile, e rendere così le proprietà più care a' nuovi possessori. Intanto conviene portare la più grande attenzione sulle quote abbandonate. Esse, come tutt'i demani indivisi, debbonsi considerare come un deposito destinato per coloro che nulla posseggono, ed a' quali lo Stato offre de' mezzi da divenire proprietari, e cittadini attaccati al loro paese per la porzione di suolo che vi posseggano.

Tutte le volte dunque, signori, che si presentino dei casi simili, e che le quote concedute ai particolari cittadini restino abbandonate; conviene che le facciate rientrare nella massa de' demani comunali indivisi, ed amministrare come beni de' Comuni, onde concederle in seguito a' termini della legge ai cittadini non proprietari, ed industriosi, che sappiano apprezzare il valore della proprietà, e tirarne i maggiori vantaggi.

Accusatemi la ricevuta della presente, e sono con sentimenti di stima.

Si dichiara quali siano le colonie da riguardarsi come perpetue.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 15 Febbraio 1812.

Qualche dubbio promosso nell' applicazione del decreto de' 16 ottobre 1809 in ordine alle colonie perpetue, mi ha fatto sentire la necessità di comunicarvi le seguenti osservazioni.

Come esecutori delle decisioni della Commessione feudale, voi, applicando le definizioni di dritto della stessa Commessione, dovete determinare nelle vostre ordinanze quali sieno i coloni decennali, che col giudicato sono stati conservati nel possesso delle loro terre. Così non dovete fare una seconda dichiarazione generale, la quale debba poi essere applicata da un terzo giudice; ma, dopo di aver messo le parti in mora ad esibire i rispettivi documenti, dovete pronunziare nel fatto, che tali, o tali coloni debbano essere mantenuti nel possesso, come compresi negli effetti della decisione.

Lo stesso deve dirsi relativamente alla libertà del pascolo, ed alla chiusura de' fondi a favore di coloro che sono attualmente in possesso di un fondo a titolo perpetuo. Dopo di essersi verificato il requisito della perpetuità, secondo lo stato attuale del possesso, conviene applicare la legge della libertà del pascolo, e della chiusura de' fondi a quei coloni, che secondo i requisiti verificati si credano perpetui.

L' unico carattere per discernere la perpetuità del titolo è, che l' exfeudatario non possa espellere il così detto colono senza fatto del colono stesso. Quantevolte poi esiste controversia sul possesso attuale, fa d' uopo rimetterla alla conoscenza, ed al giudizio de' Tribunali competenti. I-

noltre, procedendo con le facoltà, che vi sono accordate come divisori de' demani, per effetto del decreto de' 23 ottobre 1809 e dell'articolo 17 delle istruzioni de' 10 marzo 1810, dovete separare le colonie perpetue stabilite nelle terre demaniali, ex-feudali, o ecclesiastiche dal resto del demanio divisibile.

Se in questa separazione sorgesse disputa sulle qualità delle colonie, dovete verificare secondo lo stato attuale, se il così detto colono possa essere, o no espulso dal fondo; avere come perpetui tutti quelli, che non hanno contro di loro un titolo espresso di locazione, di enfiteusi, o di uso precario del fondo; far loro godere tutti gli effetti del decreto de' 16 ottobre, e rimettere la contesa contro allo stato attuale del possesso ai giudici ordinari. Da queste spiegazioni risulta, che tutte le ordinanze le quali, in luogo di applicare al fatto il dritto risultante dalla legge o dal giudicato della Commessione feudale, contengono anch' essi principi generali, ed astratti di dritto, escono dalla vostra competenza, essendo voi unicamente incaricati dell' applicazione sia della legge, sia de' giudicati. Ne risulta ancora che in ordine alle colonie perpetue conviene attenersi sempre allo stato attuale del possesso per l' applicazione del decreto de' 16 ottobre 1809, e riservare alle autorità giudiziarie le contese che contro a questo stato possono promuoversi. Io credo, signori, utile di ricordarvi l' osservanza di questa regola, la quale trascurata mena ad un fine tutto contrario a quello che la legge si è proposto nell' istituzione de' Commessari, alle facoltà de' quali voi siete succeduti.

Sono con sentimenti di stima.

Si dilucida il dubbio elevato, se convenga adottar per sistema generale di far pagare a profitto de' Comuni, che hanno guadagnato le cause, i terraggi, e le prestazioni che prima si percepivano dagli ex-baroni.

MINISTERO DELL' INTERNO

Napoli 22 febbraio 1812.

La Commessione feudale con varie decisioni ha dichiarato universali dei demani che prima si possedevano come feudali, e su i quali gli ex-baroni esigevano terraggi, ed altre prestazioni. Con altre decisioni essa ha abolite ad istanza dei Comuni simili prestazioni, che gli ex-baroni esigevano sopra demani universali. Si è in seguito promosso il dubbio, se convenisse adottar per sistema generale di far pagare a profitto dei Comuni che han guadagnato le cause, i terraggi, e le prestazioni che prima si percepivano dagli ex-baroni.

Per togliere ogni equivoco su quest' articolo, e perchè le decisioni della Commessione non ricevessero alcuna alterazione nell' applicazione, specialmente quando si tratta di fondi particolari siti fra 'l demanio dichiarato universale, ho creduto opportuno di dare le seguenti spiegazioni;

1° Gl' Intendenti, procedano o no con la facoltà di Commissari, non possono rivocare quello che si trova già definito;

2° Non vi è una controversia più delicata di quella di cui si tratta, perchè essa può rendere assolutamente elusorio tutto ciò che la Commessione ha fatto; e può sottoporre a nuove controversie per abolizioni di titoli i possessori delle terre gravate;

3° La Commessione, allorchè ha fatte dichiarazioni de' demani universali, non ha attaccato a queste espressioni l'idea del demanio delle università; ma le ha usate nel senso opposto a quello di demanio redditizio; ed ex-feudale. Se un tal demanio era libero, e non coverto di proprietà particolari, la dichiarazione di demanio universale, può, e deve portare seco l'effetto della riscossione de' redditi, e di ogni altro effetto del demanio, ma se è composto di proprietà particolari, queste sono divenute libere, senza che il comune possa trarre argomento della parola universale, per sottoporle a quelle medesime servitù alle quali soggiacevano nelle mani dei baroni.

Il fine liberale della legge, secondato esattamente dalla Commissione, è quello di rendere libere le terre nelle mani de' possessori, non già di trasferire ai Comuni le pretensioni vietate ai baroni.

Questo caso non comprende quello in cui il Comune abbia rivendicato per azione particolare di dominio un fondo usurpato. Allora non si tratta di dritto presunto, ma di dritto espresso. Quel che il Comune possedeva era stato trasferito al barone: oggi questo stesso è ritornato al Comune. Affinchè però non si confonda questo caso nell' altro, conviene che quando si presenti il caso di una simile eccezione, ne proponghiate volta per volta il dubbio al già Procuratore Generale della Commessione cavalier Winspeare, per attenderne la soluzione in conformità del decreto de' 3 luglio 1810. Io desidero, signori, che queste spiegazioni, e le disposizioni date in questo medesimo oggetto con la circolare de' 6 febbraio dell' anno scorso, sieno esattamente osservate, e che le decisioni della Commessione abbiano da questo lato tutto l'effetto nella loro giusta applicazione.

Decreto con cui si provvede alle evizioni risultanti da sentenze della Commissione feudale, o da divisione di demani comunali.

Napoli 9 Luglio 1812.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze;

Volendo prevenire le contese giudiziarie che potrebbero essere avanzate senza fondamento per cagione di evizione che risultino da sentenze della Commessione feudale, o da divisione di demani comunali eseguita in forza della legge del 1° di settembre 1806;

Volendo nello stesso tempo provvedere alle giuste indennizzazioni che potrebbero essere reclamate dalle parti contro il Governo per questa specie di cause, schivando per quanto è possibile alle Amministrazioni pubbliche ed a' particolari gl' imbarazzi, le lentezze e le spese di una lite;

Considerando che l' abolizione de' diritti, e delle prestazioni ex-feudali, nata dalle leggi e da' decreti eversivi della feudalità, e da' diversi regolamenti che ne hanno diretta e fissata l' applicazione, costituiscono un fatto dalla legge non preveduto, dagli antecedenti contratti di vendita, il quale non può ferire che i possessori attuali, nelle cui mani la perdita si è verificata;

Che le leggi ed i decreti i quali han sottoposto a divisione le terre promiscue e quelle soggette a diritti ed a servitù in favore de' Comuni, non contengono se non la separazione del condominio, o il compenso de' diritti o delle servitù antecedentemente esercitate;

Che esse non solo sono indipendenti dal fatto de' venditori, ma non portano seco loro alcuna effettiva diminuzione di proprietà, e che debbono come le prime colpire unicamente i possessori;

Considerando che sebbene debba rimanere libero a' possessori evitti il regresso contro a' loro autori per tutto ciò che han perduto per un vizio di contratto nascente dal fatto de' venditori stessi, ed indipendentemente dalle leggi posteriori, erano pur tuttavia i possessori suddetti tenuti di citare innanzi alla Commessione i loro autori, acciocchè gli avessero difesi nel giudizio, ed avessero loro somministrato i titoli onde giustificare la legittimità delle cose vendute;

Che quando dalla omissione di questa citazione sia derivata l' evizione sono i compratori costituiti in grado di colpa che esonera i venditori dalla risponsabilità del danno, e ciò non meno per le disposizioni dell' antico diritto, che per l' articolo 1640 del codice Napoleone;

Che attesa la natura de' giudizii di esibizione di titolo, ed il procedimento spedito de' giudizii fatti innanzi alla Commessione, questa colpa si verifica in tutti coloro che non hanno denunziata la lite a' venditori, e non gli hanno citati innanzi alla Commessione medesima;

Che questa colpa non è capace d' altra ulteriore estimazione del Giudice, dopo la determinazione del nostro Augusto predecessore che dichiarò di competenza della Commessione feudale anche le controversie subalterne fra i possessori attuali e gli autori lodati;

Che dopo le tante straordinarie misure prese così dal nostro predeces-

sore, come da noi, per imporre una volta termine a queste liti, sarebbe ingiusto da una parte il sottoporre i remoti venditori a pagare la pena della negligenza degli attuali possessori, e contraddittorio dall' altra il permettere che si rinnovassero innanzi a'giudici ordinari controversie già estinte;

Che non solo trovansi nello stesso caso coloro i quali credendo di avere un diritto ad impugnare le servitù o i diritti civici che hanno dato luogo alla divisione delle terre demaniali così feudali, come ecclesiastiche non lo hanno fatto, o innanzi alla Commessione, o innanzi a' Tribunali ordinarii, prima che avvenisse l' esecuzione delle leggi per la divisione medesima; ma che anche la loro tolleranza agli usi delle popolazioni sino alla esecuzione di queste leggi, dà luogo ad apporre loro il proprio fatto, come cagione della seguita divisione:

Considerando che coloro i quali per qualunque cagione antecedente al-l' epoca de' 14 di febbrajo 1806 rappresentano crediti contro al fisco, ai corpi morali, o alle persone alle quali il Governo e il fisco sono succeduti, sono divenuti creditori dello Stato, e che la Giustizia principalmente riposta nella uguaglianza del diritto esige che le disposizioni generali date per tutti gli altri creditori della medesima specie sieno applicate a quelli che sopraggiungono nella stessa classe per crediti o per ragioni posteriormente legittimate.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È negata ogni azione di regresso contro ai venditori a tutti coloro che hanno sofferto evizione di cose o di diritti aboliti dalle leggi e decreti eversivi della feudalità, dagli atti o regolamenti del Governo che hanno spiegato le suddette disposizioni di legge, o dalla costante uniforme applicazione contenuta nelle decisioni della già Commessione feudale.

2. La disposizione dell' art. 1° non comprende quei casi ne' quali per un fatto del venditore indipendente da quello delle leggi posteriori siesi dai possessori attuali sofferta evizione di cose non abolite dalle leggi e dai decreti eversivi della feudalità.

3. Sono nondimeno decaduti dal diritto conservato dall' art. 2° tutti coloro che essendo stati convenuti innanzi alla Commessione, non hanno denunziata la lite ai loro autori, citandogli legittimamente innanzi alla stessa Commissione.

4. È negata ugualmente ogni azione di regresso contro a' venditori per le riseche e divisioni delle terre demaniali fatte da' nostri Commissari.

5. La disposizione dell' art. 4° non comprende tutte le vendite fatte dallo Stato dopo il dì 14 Febbraio 1806 colla precisa specifica e dettagliata esenzione de' diritti e delle servitù che hanno dato luogo alla divisione.

6. La disposizione dell' articolo 4° non comprende niuno de' casi nei quali per un fatto del venditore, indipendentemente da quello delle leggi per la divisione de' demani, abbiano i possessori attuali sofferto divisione o riseca di terre che fossero state in qualunque tempo vendute colla espressa e dettagliata esenzione di quelle servitù o diritti che hanno dato luogo alla divisione.

7. Sono ciò non ostante decaduti dal diritto conservato dagli articoli precedenti tutti i possessori attuali che avendo cause da' privati o dallo Stato, ed essendo in possesso da più di due anni, quando si sono fatte le di-

visioni, non abbiano reclamato prima, o innanzi alla Commessione, o innanzi a' Tribunali ordinari, contro all' esercizio di quei diritti o servitù che hanno dato luogo alla divisione.

8. Le azioni di garantia che saranno state preparate innanzi alla Commessione feudale, o a' Tribunali ordinarì, a tenore degli articoli 3° e 7° di questo decreto, e che non si trovino ancora terminate, dovranno essere dedotte innanzi a'Tribunali ordinarî competenti fra il termine di sei mesi. Scorso questo termine le azioni suddette rimarranno irrevocabilmente perente.

9. Tutte le azioni di garantia contro lo Stato, e il demanio provenienti da decisioni della Commessione feudale, o da ordinanze de' nostri Commissarî incaricati della divisione delle terre demaniali, quando siano state preparate innanzi alla stessa Commessione o innanzi a' Tribunali ordinarî, a tenore degli articoli 3° e 7° del presente decreto, saranno sottomesse allo sperimento preliminare di una Commessione da noi nominata. Questa Commessione procurerà di conciliare e di transigere, salva l' approvazione del nostro Ministro delle Finanze, le diverse controversie di questa natura, che si trovassero introdotte o che si volessero introdurre ne' diversi Tribunali del Regno. Un tale sperimento sarà necessario, non ostante le disposizioni dell' art. 49 del codice di procedura civile: e i Tribunali non potranno far loro la causa, sotto pena di nullità, se non siasi loro presentata con documento della tentata conciliazione.

10. La disposizione dell'articolo precedente relativamente alla necessità della conciliazione, comprende anche tutti i privati, i di cui autori abbiano regresso, o possano in ultima analisi sperimentarlo contro lo Stato.

11. In tutti i casi ne' quali non riesca la conciliazione, una copia del processo verbale fatto innanzi alla Commessione sarà rimessa a'Tribunali, i quali l' avranno presente nella sentenza che profferiranno come di diritto.

12. I giudizî de' Tribunali sulle azioni di garantie abbracceranno il solo diritto delle parti alla indennità. La liquidazione della quantità loro dovuta sarà fatta dalla stessa Commissione, e questa non potrà mai oltrepassare la misura stabilita dall' art. 6° del nostro decreto de' 23 Maggio 1810. La disposizione di questo articolo avrà luogo anche nei casi ne' quali o la Commessione feudale, o i Tribunali abbiano pronunciato sull'azione di garantia senza determinare una certa quantità di condanne.

13. I creditori per evizioni nate da vendite fatte a nome del fisco, dello Stato; o di chiunque a cui lo Stato sia succeduto, fuorchè sieno antecedenti all' epoca de' 11 di Febbraio 1806, o che fondino il loro credito su' giudicati della Commessione feudale o di altro Tribunale, o che verranno liquidati dalla Commessione, a tenore dell'articolo 12 del presente decreto, saranno soddisfatti in cedole, come tutti gli altri creditori dello Stato.

14. In conformità della massima stabilita col nostro decreto di Cosenza in data de' 23 di Maggio 1810, le indennizzazioni dovute dal Governo non potranno mai superare le somme di cui ha profittato quando fece a qualunque titolo la concessione del fondo che oggi è l' oggetto della evizione.

15. Le garantie che a tenore degli articoli precedenti potranno essere dovute dal Governo su' beni attualmente posseduti dallo Stato a titolo di

confisca, non potranno oltrepassare la capienza de' rispettivi patrimoni confiscati, e saranno soddisfatti nello stesso modo a cui hanno diritto tutti gli altri creditori degli stessi patrimoni.

16. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile a tutte le garantie dovute dallo Stato su' beni particolari attualmente dallo stesso amministrati sotto titolo di sequestro.

17. I nostri Ministri, ognuno per quanto lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Pel dritto di pascolo esercitato da' Comuni sui fondi de' privati.

MINISTERO DELL' INTERNO

Napoli 29 luglio 1812.

Sono informato, che da varî Comuni si esercita ancora la servitù dell' erba ne' fondi de' privati sotto le denominazioni di difese, di terzi, o simili. Si è dubitato, se per questo caso potessero applicarsi le disposizioni del decreto de' 16 ottobre 1809, con cui è proibita la fida che si esigeva dagli ex-baroni, o del regolamento de' 21 maggio 1810 abolitivo de' così detti *Corsi* delle Calabrie.

Per regola generale, ogni servitù di pascolo non deve sussistere; così esige il bene dell' agricoltura, e la libertà de' fondi proclamata dalla novella legislazione. Ma oltre a questo principio, l'articolo 48 del Real decreto dei 3 dicembre 1808 avendo dichiarato affrancabile qualunque servitù di pascolo, che sia l' effetto di riserva, ne discende la conseguenza che ogni altra servitù di pascolo, che non abbia la medesima condizione, s' intenda abolita senza compenso.

Le stesse considerazioni fanno sentire la necessità di vietare a'Comuni ogni ulteriore esercizio di servitù dell' erba su i fondi appadronati. Essi avranno però dritto ad un compenso nel solo caso che si tratti di concessioni.

Voi invigilerete alla esatta osservanza di questa disposizione, la quale è diretta ad assicurare ai vostri amministrati gli effetti benefici di una legislazione liberale.

Una tal misura comandata dalla legge produrrà dei vuoti ne' buggetti di varî Comuni. Voi sentite quindi il bisogno di supplirvi con altri mezzi.

I Comuni, che finora hanno esercitato queste servitù, sono stati giustamente considerati come possessori di una rendita imponibile per lo più sotto il nome di uso civico, e per conseguenza gravati di una corrispondente contribuzione fondiaria. Venendo ora a mancare la rendita, giustizia esige che cessi contemporaneamente l' imposta, la quale dovrà ripartirsi tra proprietarî che profittano dell' erba. Voi dunque nella formazione dei ruoli per l'esercizio prossimo prenderete le misure opportune, onde i Co-

muni non rimangano ulteriormente gravati di un peso mancante d' ogni fondamento.

Ho l' onore di salutarvi con tutta stima.

Si determina il modo come sottrarre i fondi dalle servitù di compascuo.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 26 Agosto 1812.

Si è promosso il dubbio ; se possa permettersi la chiusura delle vaste tenute mediante una guardia rurale. Io credo necessario di fare alcune spiegazioni relative a quest' oggetto, onde non si possa cadere in equivoco.

Il Codice civile prescrive nell' articolo 647 che ogni proprietario può chiudere il suo fondo, e nel seguente dice, che il proprietario che vuol fare una cinta al suo fondo perde il dritto di mandare a pascolare i suoi animali nell' altrui fondo dopo la raccolta delle messi, in proporzione del terreno che ha sottratto all' uso comune. Il decreto de' 3 dicembre 1808 nell' articolo 17 dispone, che la chiusura deve farsi con pareti, fossate, siepi e con altri argini continui. La chiusura dunque, che s' intende fare per mezzo di una guardia rurale, non è nei termini del codice, e del decreto, ed in conseguenza sarebbe una di quelle eccezioni dichiarate nulle dalle leggi richiamate in osservanza con la mia circolare degli 11 maggio 1811. Vi sono però alcune osservazioni a farsi, onde non si abusi della parola compascuo ne' termini della consuetudine, fra quali l' esercizio della servitù, che la servitù reciproca del compascuo cade sulla seconda erba, e non mai sulla messe, non sul fieno, non sull' erba che forma il prodotto principale del fondo. Sugli stessi prodotti secondari vi sono anche altre restrizioni, che sono definite dalle consuetudini particolari de' luoghi, le quali debbono essere esattamente osservate. Nell' applicazione di questa spiega si potrebbe incorrere nell' equivoco di estenderla a que' fondi, che per consuetudine locale non sono stati mai soggetti al compascuo, o alle quote de' demani ex-feudali, o ecclesiastici toccati agli ex-baroni, ai luoghi pii, o agli aventi-cause da essi, o a quei demani ne' quali queste servitù sono tuttavia permanenti per la divisione non ancora eseguita. In quanto ai primi fondi non vi è disposizione alcuna che distrugga le particolari consuetudini. La legge ha inteso solamente di conservare quelle che esistono, ed ha dati i mezzi onde liberarne i fondi che le soffrono, tanto è lontano che abbia voluto cambiarle.

Quanto ai demani ex-feudali ed ecclesiastici divisi, nei quali vi erano usi civici, questi usi hanno un carattere assai diverso dalla servitù reciproca del compascuo, e non vi è luogo nè a presumere una nuova servitù, nè a far sussistere le antiche sotto il pretesto di nuovi nomi, dappoichè esse sono restate estinte, e compensate con la riseca di una parte della proprietà.

In terzo luogo sarebbe egualmente assurdo lo scambiare la servitù reciproca de' privati con l' uso civico spettante ai Comuni, e servirsi di questo equivoco di nomi, per sottrarre le terre demaniali non ancora divise agli usi a cui sono essenzialmente soggetti. Da tutte queste osservazioni risulta:

1° Non vi è luogo ad alcuna spiegazione relativamente ai mezzi onde liberare le terre aperte dalla servitù del compascuo. Questi mezzi sono chiaramente indicati dall' articolo 648 del codice civile, dall' articolo 17 del decreto de' 3 dicembre 1808, e dalla circolare dei 4 maggio 1811. In conseguenza la guardia rurale non è un mezzo di chiusura permesso dalla legge.

2° Le disposizioni di legge sopra enunciate non sono applicabili ai fondi aperti, i quali non sono stati finora soggetti a questa scambievole servitù. Per tali fondi il dritto di custodirsi, e di non farvi entrare degli animali in qualunque tempo dell' anno, deve rimanere illeso, e quindi la guardia rurale, ed ogni altro mezzo di custodia entra fra' dritti illimitati de' proprietarî.

Le stesse disposizioni di sopra citate non sono in alcun modo applicabili ai demanî ex-feudali, ed ecclesiastici che hanno sofferta divisione. Ogni servitù dapprima esistente è restata estinta con la riseca. Quindi anche in questo caso non può esser limitata al proprietario, nè la guardia rurale, nè qualunque altro mezzo di custodia.

3° Quando sorga da oggi innanzi dubbio, se esista o no servitù di compascuo, e se il proprietario che ha cercato di sottrarre il proprio fondo a tale servitù abbia, o no ecceduto il limite della legge, sono queste controversie, le quali appartengono alle autorità giudiziarie competenti, e per le quali deve cessare ogni ulteriore ingerenza de' già Commessarî del Re, degl' Intendenti, o di altra qualsivoglia autorità amministrativa. Voi potrete aver presenti queste spiegazioni, per autorizzare i comuni alla lite, per promuovere tutto ciò che appartiene alla loro giusta difesa, e per frenare le indoverose pretensioni, che dagli uffiziali municipali si facessero contro al giusto senso della legge.

4° Finalmente perchè si eviti ogni equivoco fra' termini di compascuo e di usi civici, equivoco che è stato sovente promosso per negare ai Comuni l' esercizio delle servitù civiche che loro competevano, o per dritto o per fatto, non vi è mai luogo a reclamare la competenza delle autorità giudiziarie per l' esercizio di dritti civici, o della divisione delle terre che vi sono soggette, quando gl' Intendenti, i Consigli d' Intendenza, o altre autorità amministrative abbiano spiegata la propria competenza per effetto del decreto de' 3 dicembre 1808, o di altra particolare Sovrana determinazione, con la quale fossero state straordinariamente delegate ad un funzionario qualunque le facoltà date con quelle leggi ai Commessarî del Re, agl' Intendenti, o ai Consigli d' Intendenza.

Io desidero, signori, che la mia circolare de' 4 maggio 1811 interpretata in questo senso, e queste spiegazioni sieno costantemente applicate in tutti gli affari di tal natura. Accusatemi il ricevo della presente, e vi rinnovo i sensi della mia perfetta stima.

Decreto, che specifica l'epoca dell'incominciamento del termine di sei mesi prescritto per lo sperimento delle azioni di garantia innanzi la Commessione conciliatrice.

Napoli 12 Novembre 1812

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze;

Visto l'art. 8° del nostro Real decreto de' 9 dello scorso luglio, col quale fu prescritto che le azioni di garentia preparate innanzi l'abolita Commessione feudale e i Tribunali ordinarî, che non trovavansi per anche terminate, dovevano esser tradotte avanti a' tribunali ordinarî competenti fra lo spazio di sei mesi;

Visto l'art. 9° del decreto medesimo col quale ci avevamo riserbata la facoltà di nominare una Commessione per lo sperimento preliminare delle dette azioni, egualmente che per conciliare e transigere le varie controversie di simile natura;

Vista la nostra decisione de' 21 ottobre ultimo relativa alla nomina del signor Felice Parrilli Presidente della Commessione, e de' signori Amodio Ricciardi e Tommaso de Liso membri della medesima;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il termine de' sei mesi prescritto coll' articolo 8° del nostro Real decreto de' 9 luglio del corrente anno comincerà a decorrere dal primo del corrente mese di novembre fino all' ultimo di aprile dell'entrante anno 1813 per tutti gli affari che sono di natura ad essere presentati alla Commissione conciliatrice. Spirato questo termine, le azioni di garentia di tal natura rimarranno irrevocabilmente perente.

2. Le parti interessate avranno l'obbligo di presentare i loro ricorsi a quello degl'impiegati della Commessione che sarà all'uopo destinato dal Presidente. Esse ne ritrarranno una ricevuta firmata dal medesimo, che sarà vistata da uno de' commissarî. Ogni ricorso sarà registrato in un libro precedentemente cifrato da un membro della Commessione anzidetta: e l'impiegato che rilascerà la ricevuta, avrà cura di mettere sulla medesima, come sul ricorso originale, il numero progressivo del libro, destinato alla registrazione di simili ricorsi.

3. Questo libro sarà chiuso l'ultimo giorno di aprile 1813, precedente processo verbale inscritto in seguito all'ultimo articolo del libro e firmato dai membri della Commessione.

4. Il Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia, ed il nostro Ministro delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto con cui si dichiara che le dignità, canonicati, prebende, porzioni, e partecipazioni delle Chiese Cattedrali o Collegiate non s'intendano comprese fra' beneficii de' quali sono restituiti i beni ai compadroni.

Napoli 22 Luglio 1813.

Considerando che il nostro decreto de' 22 di dicembre 1808 avendo coll'articolo 3° aboliti i padronati de'beneficii non curati, ed ordinato di restituirsi i beni addetti per fondazione o dotazione de' medesimi ai legittimi compadroni, ha avuto solo per oggetto la restituzione de' beni de' benefici privati, non già di quelli addetti per prebende, porzioni, o partecipazioni di Chiese Cattedrali o Collegiate qualunque, le quali non può essere in balia de' privati sopprimere o smembrare con sottrarne i beni che formano la dotazione del corpo intero, abbenchè addette ad un canonicato o prebenda costituiscono parte di un tutto, la cui conservazione è protetta dalle leggi vigenti;

Visto il rapporto del Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia, e del Culto;

Udito il nostro Consiglio di Stato.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue;

Art. 1. Fra i beneficj de' quali coll'articolo 3° del nostro decreto dei 22 di dicembre 1808 sono restituiti i beni a' compadroni, non sono comprese le dignità, i canonicati, le prebende, le porzioni, e partecipazioni qualunque aggiunte o sotto qualsivoglia nome nelle Chiese Cattedrali, o Collegiate di qualsivoglia natura. I beni alle medesime addetti, abolito ogni padronato, resteranno alle chiese, secondo l'uso cui erano destinati, salvochè v'esistesse la cosa giudicata in contrario.

2. È permesso nelle rispettive Chiese di farsi, per mezzo di analoga iscrizione, pubblica ed onorevole ricordanza de' fondatori.

3. I Vescovi nelle proposte de' soggetti ai benefici o partecipazioni vacanti includeranno di preferenza a condizioni eguali, gl' individui della famiglia del fondatore.

4. Il Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia, e del Culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto che fissa il termine a tutti coloro che sono ricorsi a tempo opportuno presso la Commissione conciliatrice delle azioni di garantia contro lo Stato, per esibire i documenti atti a convalidare il loro esposto.

Napoli 22 Luglio 1813.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze;

Visto il nostro Real decreto de' 12 di Novembre 1812, col quale fu fissato il termine di sei mesi da spirare nel giorno ultimo di aprile dell'anno corrente, tra il quale presentar si dovessero i ricorsi presso la Commissione delle garantie fiscali stabilita per l'esecuzione del nostro decreto de'9 di Luglio 1812;

Considerando che vari ricorsi presentati non mettono la Commissione nello stato di giudicarne, perchè o all' intutto o in parte sforniti di documenti che ne convalidino le assertive;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Tutti coloro che sono ricorsi a tempo opportuno presso la Commessione conciliatrice delle azioni di garantia contro lo Stato rappresentate, dovranno per tutto il giorno 20 di Settembre inclusivamente del corrente anno esibire i documenti opportuni a convalidare il loro esposto; in modo tale che quando tra questo termine improrogabile la esibizione da essi non si faccia, le loro ragioni restino inalterabilmente prescritte.

2. La detta Commissione sarà obbligata di spedire sollecitamente le sue determinazioni su' ricorsi così sforniti di documenti, cosicchè dovranno le medesime trovarsi tutte comunicate al nostro Ministro delle Finanze pel giorno 20 di Ottobre.

3. Il Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia ed il nostro Ministro delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

I reclami de' Comuni al Consiglio di Stato avverso le ordinanze commessariali debbono essere esaminati prima, ed autorizzati da' Consigli d'Intendenza.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 28 Agosto 1813.

Le dimande de' Comuni, per reclamare in Consiglio di Stato contro le ordinanze de' Commessari, debbono richiamare tutta la vostra attenzione. Sovente i di loro dritti si esagerano, e si credono lesi. Le spese intanto, che questi giudizi portano seco, non sono di piccola conseguenza, e d'altronde, siccome ordinariamente la parte avversa v'inerisce, così non è raro di vedersi risultarne conseguenze dispiacevoli pe' Comuni. Un saggio amministratore non deve dunque secondare senza esame delle domande di simil natura. Voi in tutti i casi simili, prima di autorizzare il ricorso, disporrete che il Consiglio d'Intendenza esamini attentamente le ragioni del reclamo ai termini del decreto de' 22 aprile 1809. Ove si conosca che il Comune ha sofferto un' ingiustizia manifesta, e che la sua ragione sia evidente, allora solo bisogna autorizzarlo a produrre il reclamo, onde non si esponga ad una lite dispendiosa, e qualche volta di dubbio evento.

Sono con sentimenti di vera stima.

Gli affitti precedenti, ed esistenti nel tempo della divisione de' demani rimangono annullati, tranne quelli antecedenti al decreto degli 8 Giugno 1807 e non ancora compiuti.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 20 Novembre 1813.

Si è presentato il dubbio, se col dividersi un demanio, per effetto delle leggi in vigore, s' intenda sciolto l'affitto precedente stipulato dal possessore, e se in conseguenza la parte accantonata in favore di un Comune possa suddividersi tra' cittadini, non ostante l' affitto. Ha dato motivo al dubbio la disposizione del codice civile, che garantisce gli affitti nella mutazione di proprietà per contratto di vendita.

Sopra una tale quistione conviene osservare, che se l' articolo 1743 del codice civile sostiene gli affitti fatti dal venditore, questa disposizione parte dal principio, che il venditore, essendo la persona stessa del locatore, si trova obbligato dal proprio fatto. La legge in questa circostanza se-

guendo i principî della giustizia naturale, e dell'osservanza de'patti ha stabilito, che il dritto del compratore non possa distruggere quello già acquistato dal conduttore. Ma ciò non ha nulla di comune col caso in cui un terzo venga ad acquistare un dritto sulla cosa locata, sia perchè inerente alla persona propria, sia perchè trasmessagli dalla legge.

In questa circostanza il dritto di costui non è nè può essere pregiudicato dal fatto passato tra il locatore, ed il conduttore. In fatti lo stesso codice civile nell' articolo 1726 prevede questo caso, e dà al conduttore il dritto ad una diminuzione di estaglio proporzionato allo smembramento della cosa locata. Per dritto civile dunque, così la divisione de' demanî, come la suddivisione delle terre accantonate in favore de'Comuni, non può rimanerne sospesa per effetto degli affitti pendenti.

Potrebbe forse dubitarsi che l'articolo 10 del decreto degli 8 Giugno 1807 avesse ordinato la manutenzione degli affitti per la durata convenuta. Ma ben considerato il citato articolo, sembra che abbia avuto per oggetto di distinguere i dritti perpetui da' precarî; gli affitti si sono mentovati più per esempio delle varie specie di questi dritti, che per far mantenere i conduttori nel possesso de' medesimi. Malgrado ciò, volendo dall' esempio argomentare alla mente del legislatore la disposizione del menzionato articolo potrebbe valere per gli affitti anteriori a quella legge. Ma i posteriori, essendo fatti, esistendo le leggi per la divisione stessa, debbono tutti aversi come fatti in frode della legge preesistente.

Fondato a queste considerazioni, io vi autorizzo a non arrestarvi a qualunque ostacolo che possa esser opposto nella divisione, o suddivisione dei demanî, per ragion di affitti precedentemente stipulati da possessori, salvo però il caso di affitti prima dell'enunciato decreto degli 8 Giugno 1807 pei quali voi, signor Intendente, senza nulla risolvere, m'informerete caso per caso di tutte le circostanze che concorrono all'affare, ed aspetterete le ulteriori determinazioni.

Sono con sentimenti di stima.

Decreto che fissa l'epoca per la notificazione non ancora eseguita delle ordinanze de'Commessari, o degl' Intendenti per la divisione delle terre demaniali.

Napoli 20 Gennaio 1814.

Visto il rapporto de' nostri Ministri delle Finanze e dell' Interno.
Visto il nostro Real decreto de' 27 di Dicembre 1811;
Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutte le ordinanze de' nostri Commissari stabiliti per la divisione delle terre demaniali, o degl' Intendenti che a'medesimi succedettero, purchè sieno state emesse tra 'l tempo rispettivamente definito col citato decreto o con altre disposizioni susseguenti, e non si trovassero notificate alle parti in danno delle quali la divisione è disposta, le medesime, sia il demanio reale, sia altra pubblica amministrazione, sieno particolari possidenti si dovranno dagli attori, e da ognuno, cui la esecuzione interessa, notificare innanzi l' epoca del primo del mese di marzo prossimo.

2. Spirato il tempo fissato nell'articolo precedente, e la notifica non seguita o seguita non nelle forme legali, l' ordinanza sarà riputata nulla, e priva perciò di qualunque effetto.

3. I nostri Ministri dell' Interno, delle Finanze e della Giustizia sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Procedura per la notifica delle ordinanze, e scioglimento del dubbio se si dovessero far tutte intimare, o solamente le non eseguite.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 9 Febbrajo 1814.

Dopo la comunicazione del Real decreto de' 20 gennajo ultimo, essendo nato il dubbio, se la notifica legale prescritta dal medesimo debba farsi anche delle ordinanze già eseguite, io mi affretto a prevenirvi che le disposizioni del citato decreto non potendo punto riguardare quelle che hanno avuta intera esecuzione all' epoca di esso, e sulle quali non è più permesso di ritornare, restano limitate a quelle ordinanze solamente che rimangono in progetto, e che nella maggior parte interessano il Real demanio, come che sospese in virtù delle determinazioni comunicatevi a 31 agosto 1811. Tutte le ordinanze dunque non eseguite debbono essere notificate ai termini del suddetto decreto. La formalità però di questa notifica si deve adempire a vostra cura col rito prescritto dall' articolo 69 codice di procedura; conseguentemente voi la farete eseguire nella persona del Direttore de' demani per mezzo di usciere, ed indi metterete in piedi dell' atto il vostro *visto per notifica.*

Tutt e le intimazioni debbono trovarsi assolutamente ultimate innanzi

l'epoca del 1° marzo prossimo. Voi sentite, signor Intendente, tutta la urgenza di questo disimpegno, che dev'esser fatto senza la menoma perdita di tempo, e con somma diligenza. Il tempo stringe ed è forza che voi attiviate questa operazione con tutto il vostro noto zelo, onde non si possa apportare la menoma alterazione alle ordinanze, che trovansi in progetto. Io vi autorizzo a qualunque spesa straordinaria che possa occorrere per l'adempimento di tali notifiche, richiamando su di ciò la vostra più stretta responsabilità.

Voi mi terrete un conto separato di queste spese, ed un notamento distinto delle ordinanze, che cadono nelle disposizioni del surriferito decreto. Io vi compiego per maggior facilitazione un' elenco di quelle che si sono da voi inviate nel mio Ministero. Vi aggiungerete delle altre, che forse non vi sono comprese.

In fine richiamo la vostra attenzione per accelerare tutte le operazioni demaniali che rimangono a definirsi, e per le quali vi sono prorogate le facoltà competenti.

A misura che saranno ultimate, disporrete la notifica delle ordinanze, che ne risultano colle medesime formalità di sopra enunciate.

Riscontratemi dell'arrivo della presente, e ricevete intanto le assicurazioni della mia stima.

Decreto con cui si provvede al caso che i debitori di redditi in generi dei fondi già feudali bramassero di cangiar la coltura de' fondi medesimi.

Napoli 11 maggio 1814.

Visti i decreti de' 20 di giugno 1808 e 17 di gennaio 1810;

Volendo provvedere al caso in cui i debitori de' redditi in generi bramassero di cangiare la coltura de' fondi;

Volendo altronde incoraggiare l'agricoltura senza detrimento della giustizia e de' dritti di proprietà;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue

Art. 1. Non è permesso a' possessori de' fondi gravati di redditi già feudali in generi di cangiarre la coltura se essi non ne cerziorino il creditore tre mesi prima di operare il cangiamento. Ed in tal caso avranno luogo le disposizioni contenute nei decreti de' 20 di giugno 1808, e 17 di gennaio 1810.

2. Allorchè i cangiamenti si eseguiranno senza denunzia, la commutazione permessa co' detti decreti diverrà necessaria, con dover però pagare per un triennio il doppio dell' annua prestazione prefissa nell' art. 3.

3. La commutazione avrà per base il coacervo decennale immediatamente precedente nelle forme prescritte da' decreti anzidetti.

4. In tutt' i casi ne' quali i possessori de' fondi gravati avessero per lo passato innovata la coltura per esimersi dal pagamento del reddito, la commutazione s' intenderà divenuta necessaria; ed i creditori avranno la

facoltà di far liquidare il prodotto del coacervo decennale per la salvezza de' loro interessi. Le spese cederanno sempre a carico de' debitori, tanto nel caso che abbiano alterato lo stato del possesso senza avvalersi del beneficio concesso loro dalla legge, quanto negli altri casi designati negli articoli precedenti.

5. I creditori del reddito, qualora per le opposizioni de' debitori sieno costretti a far seguire la commutazione giudiziariamente, durante il corso di questo giudizio saranno mantenuti nel possesso di esigere le solite prestazioni in generi.

6. Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili a' redditi enfiteutici e convenzionali, pe' quali debbono osservarsi i patti e la natura de'contratti.

7. I nostri Ministri della Giustizia e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Sovrano Rescritto con cui sono incaricati il Principe di Sirignano, il Marchese Vivenzio, e D. Giacinto Troysi di esaminare, discutere e dare il parere sopra sedici proposizioni intorno a' principî sopra i quali era fondata la giurisprudenza della già Commessione feudale.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 20 settembre 1815.

È pervenuto a notizia di S. M., che la così detta Commessione feudale, incaricata a decidere le cause dei Baroni e de'Comuni sotto la passata occupazione militare di questo Regno, nel pronunziare le sue decisioni, adottò i seguenti principî, sulla base de' quali fondò costantemente e i suoi giudizî, ed i suoi ragionamenti.

1° Tutte le rendite e diritti signoriali aboliti. Sotto questa denominazione van comprese le rendite ed i diritti così personali che giurisdizionali, non meno che quelle, che avean per fondamento o una prerogativa o una privativa.

2° Le convenzioni ed anche i giudicati, che avean consecrato tali specie di rendite, e di diritti, o il loro equivalente, trasformandole in prestazioni di danaro, o di opere, o di derrate, cessano di essere obligatorie. Gli arretrati delle medesime non son più dovuti, ed in conseguenza non possono contrapporsi ai crediti dei Comuni, ne anche in linea di compensazione. In niun caso l' indebito esatto è ripetibile.

3° Nel dubbio, si presumono signoriali quelle rendite, che non hanno per base nè la cessione della proprietà o il godimento di essa, nè *l'aliquid datum et aliquid acceptum*.

4° L' uso delle acque pubbliche è di ragion pubblica, salvo il diritto, e la sorveglianza del Governo per la buona economia delle medesime: ciascuno può costruire nuove macchine idrauliche nel proprio suolo.

purchè non distrugga o turbi colle sue operazioni le macchine esistenti. La diminuzione però della rendita, che queste soffrono per la costruzione delle nuove macchine non è una ragione per evitarle.

5° Chiunque allega feudalità universale del territorio di un Comune, deve provarlo, producendo una concessione, ossia investitura chiara ed espressa del Principe. Sono eccettuati da questa regola i feudi da recente abitati. In questi il lungo possesso equivale alla concessione, non si reputa concessione o investitura l'atto di vendita, che il fisco abbia fatto di un feudo.

6° Tutt' i feudi (tranne le difese costituite secondo le leggi del Regno) son soggetti agli usi civici.

7° Una proprietà feudale per esser legittima dever aver per se o la concessione o un giudicato, o un lungo, univoco, e non contraddetto possesso.

Questo possesso dev' esser provato o con atti della Cancelleria Aragonese, o co' rilevi uniformi, o con atti fiscali, o con cabrei e capitolazioni di antica data. I frutti percepiti sopra proprietà feudali dichiarate illegittime non sono ripetibili.

8° Le alienazioni de' corpi, o delle rendite comunali cadono sotto la sanzione delle prammatiche 18 e 22 *de administr. univ.*.

In quanto alla restituzione del prezzo, si seguirà il diritto comune, e precisamente la teoria nascente dalla legge *civitas*, I. 27, tit. I, lib. 12, § 272.

9° La stessa teoria dev' esser seguìta relativamente ai crediti rappresentati dai Baroni contro i Comuni per mutui, o per altre legittime cause.

10° Per le proprietà allodiali i Baroni son giudicati colle leggi ordinarie e comuni a tutti i privati. Ove queste proprietà non sieno possedute da essi, ma da' cittadini col peso di un censo, talchè dubbia sia l'origine di questo censo, i Baroni devono produrre o il titolo del loro acquisto, o per lo meno la primitiva concessione da essi fatta del fondo soggetto al censo, salvi i casi preveduti negli articoli 1333 e 1338 del codice civile.

11° I canoni e tutte le rendite feudali perpetue dovute dai coloni inamovibili sono affrancabili in danaro ai termini de' decreti de' 20 giugno 1808, e de' 17 gennaio 1810.

12° Pe' demani feudali sono coloni inamovibili tutti coloro, che han coltivato lo stesso fondo per lo corso di dieci anni.

13° I coloni inamovibili, ossian perpetui, debbon pagare al Barone, in luogo della solita prestazione, il decimo del prodotto principale della coltura di ciascun anno. Sono immuni da ogni prestazione i legumi e le piante ortalizie.

14° I coloni han pieno diritto all' erba de' loro fondi.

15° Le leggi abolitive della feudalità debbono colpire gli attuali possessori, e non i loro autori. Questi debbono garentire solamente i vizî preesistenti coevi all' epoca dell' acquisto del feudo. Ciò nondimeno, se esiste un giudicato anteriore alle leggi eversive della feudalità, in virtù del quale l' attual possessore trovasi abilitato a reclamare l' indennità dell' oggetto perduto, questo giudicato dev' esser rispettato.

16° La buonatenenza non pagata dal Barone al Comune si dee dall' epoca del catasto.

Or S. M. vuol sapere:

1° Se gli esposti principî sieno conformi alle antiche leggi del Regno, esistenti prima della passata occupazione militare.

2° Se sieno stati introdotti da decreti-costituenti legge nel tempo della medesima occupazione militare.

3° Se in mancanza delle suddette antiche leggi del Regno, o de' mentovati decreti recenti, sieno i trascritti principî consentanei al diritto ricevuto nel nostro foro, per uniformi decisioni dei Tribunali, o per concordi opinioni de' nostri più accreditati giureconsulti, precedentemente alla citata occupazione militare.

4° E qualora i suddetti principî non sieno sostenuti nè da leggi del Regno, nè da giurisprudenza costante, qual conto debba aversi di giudicati, di decisioni, e di ordinanze, che sieno fondate sopra i principî anzidetti.

Comanda S. M., che il Presidente della G. C. di Cassazione Principe di Sirignano, il Presidente della Corte dei Conti Marchese D. Niccola Vivenzio, e D. Giacinto Troysi, uniti in Commessione consultiva, debbano esaminare e discutere le suddette sedici proposizioni, esponendo su di esse il loro ragionato parere, in adempimento degli enunciati Sovrani comandi.

Decreto con cui si dichiarano le persone da considerarsi come private della facoltà di esercitare i loro dritti nel corso dell' occupazione militare, alle quali rimane salvo il rimedio del ricorso civile.

Napoli 11 ottobre 1815.

Considerando che una legge qualunque non può per la mancanza dell' esercizio di un diritto dichiararne la perdita, quando il potere medesimo da cui quella emana, priva le persone della facoltà e de' mezzi di esercitare quel dritto;

Volendo applicare questo principio di giustizia universale a quelle persone le quali a riguardo della pubblica legittima causa sono state nel corso dell' ultima occupazione militare private della facoltà di esperimentare i loro diritti presso i funzionarî del territorio militarmente occupato;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Debbono considerarsi come privati della facoltà di esercitare i loro diritti nel corso dell' ultima occupazione militare soltanto le seguenti persone:

1° I nostri impiegati diplomatici, ecclesiastici, civili e militari che sono stati in Sicilia, o per nostra missione in altri luoghi.

2° Quelli che han dovuto recarsi in Sicilia, come addetti al servizio o all'accompagnamento della nostra persona, e della nostra Real famiglia.

3° Gli esuli volontarî che per opinione politica avversa al reggi-

mento della passata occupazione militare si sono allontanati dal Regno, ricoverandosi in Sicilia, o ne' dominî di potenze nostre amiche.

4° Gli esuli involontarî che sono stati espulsi dal Regno come imputati di opinione politica avversa al reggimento della stessa occupazione militare.

5° Quelli che all'epoca dell'occupazione militare di questo Regno si trovarono fuori dello stesso; e che parimente per opinione politica avversa al reggimento della suddetta occupazione militare non vi sono rientrati, dimorando in Sicilia o ne' dominî di potenze nostre amiche.

6° Quelli che all'epoca dell'occupazione militare sono stati assediati nella piazza di Gaeta, purchè dopo la resa della piazza si sieno portati in Sicilia o ne' dominî di potenze nostre amiche.

7° Quelli che per imputazioni d'opinione politica avversa al reggimento dell'ultima occupazione militare, avendo in seguito di condanna giudiziaria o di atto amministrativo qualunque, sofferto la confiscazione de' beni, non hanno per effetto della medesima potuto esperimentare i loro diritti.

2. Lo stato d'impedimento ad esperimentare i diritti per le persone contemplate nell'articolo precedente, s'intende essere incominciato nelle seguenti epoche:

1° Per le persone che abbiano abbandonato il Regno mentre era imminente l'occupazione militare, e per quelli che si trovavano precedentemente assenti, e non sono rientrate a' termini del numero 5° dell'articolo precedente, lo stato d'impedimento comincia dal dì dell'occupazione militare della capitale.

2° Per le persone che abbiano abbandonato il Regno nel corso dell'occupazione militare, lo stato d'impedimento comincia dal dì della loro partenza.

3° Per le persone assediate in Gaeta a'termini del numero 6° dell'articolo precedente, lo stato d'impedimento comincia dal giorno dell'assedio di quella piazza.

4° Per le persone che han sofferto la confiscazione de' beni, ai termini del numero 7° dell'articolo precedente, lo stato d'impedimento comincia dal giorno in cui la confiscazione è stata pronunziata.

3. Lo stato d'impedimento delle persone indicate nell'articolo 1°, s'intende cessato nelle seguenti epoche:

1° Per le persone rientrate nel Regno o passate sotto i dominî di potenze nostre amiche nel corso dell'occupazione militare, è cessato lo stato d'impedimento nel giorno del seguito ritorno o passaggio.

2° Per le persone che nel corso dell'occupazione militare abbiano avuto nel Regno un procuratore che le rappresentava legittimamente, o che poteva agire in loro nome presso i funzionarî di quel reggimento, è cessato lo stato d'impedimento dal giorno in cui il detto procuratore abbia avuto le suddette facoltà.

3° Per le persone rientrate nel Regno, cessata l'occupazione militare, lo stato d'impedimento cessa nel giorno della pubblicazione del presente decreto.

4. Per le persone che han sofferto la confiscazione de' beni, a'termini del num. 7° dell'articolo primo, lo stato d'impedimento cessa nel giorno della pubblicazione del presente decreto.

5° Per le persone enunciate ne' num. 3° e 4° del presente articolo, che all'epoca della pubblicazione del presente decreto sono assenti dal territorio del Regno, lo stato d'impedimento cesserà scorsi i termini fissati nell'art. 73 del codice di procedura civile, da noi lasciato provvisoriamente in vigore; i termini fissati nel citato articolo colla distinzione dei luoghi ne' quali le persone dimorano, cominceranno a correre dal dì della pubblicazione del presente decreto. Se però prima che scorreranno i termini medesimi, le persone rientreranno nel Regno, lo stato d'impedimento cesserà nel giorno in cui saranno rientrate.

4. Per le azioni, facoltà, o diritti di qualunque specie nati alle persone indicate nell'articolo primo, avanti che cominciasse il loro impedimento, il termine fissato dalla legge per farne esperimento, si compone congiungendo il giorno in cui è cominciato l'impedimento col giorno in cui questo è cessato; senza computare il tempo della durata dell impedimento intermedio a queste due epoche.

Per le azioni, facoltà o diritti di qualunque specie nati alle suddette persone nel corso dell'impedimento, il termine comincerà a correre dal giorno in cui questo è cessato.

5. I termini delle proroghe accordati dalle leggi dopo i primi termini imposti per le prescrizioni non si calcolano a favore delle persone indicate nell'art. 1°.

6. Avverso i giudicati interposti contro alle persone indicate nell'articolo primo, rimane alle medesime salvo il ricorso civile nel modo e nei termini accordati a'minori dall'art. 481 del codice di procedura civile provvisoriamente in vigore. Il termine nel quale le suddette persone possono proporre questo ricorso è di tre mesi decorrendi dalla notificazione della sentenza lor fatta a persona o domicilio, cessato lo stato d'impedimento.

7. I nostri Ministri segretari di Stato, ciascuno per la sua parte, sono ncaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto con cui si delega la prima sezione della Corte di Appello di Napoli per la discussione de'ricorsi civili che si producano dalle persone contemplate nel decreto degli 11 ottobre 1815, avverso i giudicati dell' abolita Commessione feudale.

Napoli 8 novembre 1815

Visto l' articolo 6° del nostro decreto degli 11 ottobre di questo anno, col quale si dichiara rimaner salvo alle persone ivi contemplate il ricorso civile avverso i giudicati interposti contro alle medesime;

Considerando che le persone suddette non avrebbero ove produrre questo ricorso avverso i giudicati della Commessione feudale, trovandosi la medesima abolita fin dai 20 di agosto 1810;

Volendo provvedere a questa mancanza che impedirebbe l' esperimento di un diritto conceduto dalla legge;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Avverso i giudicati dell'abolita Commessione feudale, i ricorsi civili che le parti produrranno, a' termini dell' art. 6° del nostro decreto degli 11 ottobre di quest' anno, saranno presentati e discussi nella prima sezione della Corte di Appello residente in Napoli, in qualunque provincia del Regno sieno situati i beni su' quali ha versato il giudizio della suddetta Commissione.

2. Lo stesso nostro Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Abolita la Commessione feudale le funzioni affidate al Procuratore Generale presso della medesima a' termini dell' articolo 3° del decreto dei 3 luglio 1810 sono delegate al Procuratore Generale presso la G. C. de' Conti.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 27 Gennaio 1816.

Sua Maestà è stata da me informata che alcune divisioni demaniali prescritte da giudicati dell' abolita Commessione feudale rimangono sospese, per effetto di dubbi promossi, sui quali dovrebbe provvedere il Procurator generale presso la medesima, a termini dell' articolo 3° del decreto dei 3 luglio 1810 per Sovrano volere provvisoriamente in osservanza. Questo Magistrato non essendo più in esercizio, e la Maestà Sua volendo rimuovere gli ostacoli che da ciò risultano al corso delle dette operazioni; con sua Sovrana risoluzione presa nel Consiglio de' 19 del corrente ha delegato il Procurator generale presso la Regia corte de' Conti le funzioni stabilite nell' articolo 3° dell' enunciato decreto.

Ve lo partecipo, affinchè vi mettiate in corrispondenza diretta col detto Procurator generale, sia per sollecitare la soluzione de' dubbi precedentemente proposti al suo antecessore, su' quali ancora non vi sia pervenuto riscontro, sia per prendere il suo avviso, e regolarvi col medesimo su tutto ciò che possa tendere a ben condurre a termine le dette operazioni sospese.

Assicuratemi che la presente vi sia pervenuta, e vi rinnovo i sensi della mia distinta stima.

Norme sulla redazione delle ordinanze commessariali delle quali i progetti debbono spedirsi dagl' Intendenti al Procuratore generale presso la G. C. de' Conti, e tostochè vengono approvati si formino le ordinanze.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 20 Luglio 1816.

L' impedimento frapposto con circolare di questo Ministero in data de' 31 agosto 1811 alla esecuzione delle ordinanze sulla divisione de' demani, in cui il Regio demanio trovasi interessato, è stato tolto con determinazione presa di concerto tra il Ministro delle Finanze, e me. Noi abbiamo trovato convenevole di abbandonare le discussioni di tal natura a'magistrati a cui la legge le delega, conciliando nel tempo stesso la giustizia con la diligenza, con cui l' interesse del Regio demanio debb'essere trattato. Si è quindi risoluto, che i progetti dell' enunciate ordinanze sieno rimessi al Procuratore generale presso la Regia Corte de' Conti, con l' incarico al medesimo di esaminarli, di verificare che siano conformi ai regolamenti in vigore, di emendare ogni eccesso che mai vi trovasse a danno del Regio demanio, e di respingerli indi ai rispettivi Intendenti, perchè essi colle facoltà di Commessari, intese e legalmente avvertite le parti, li riducano ad ordinanze nelle forme legali, ed esecutive, e le facciano immediatamente eseguire, salvo agl' interessati il ricorso a norma delle leggi. Voi dunque avrete cura di mettervi in corrispondenza a tal riguardo col detto magistrato, di spedirgli nel più breve termine possibile i progetti di ordinanze per definire gli enunciati affari, che si trovino sospesi nella vostra Provincia, e di uniformarvi in seguito a ciò che egli vi comunicherà. In vista di questo avviso sarà vostra cura, non solo di emettere, e di fare eseguire legalmente le vostre ordinanze, ma ancora di procedere alla suddivisione tra cittadini a norma dei regolamenti delle terre che verranno nella divisione accantonate a favore de'Comuni.

È importante che questa operazione si faccia completamente, e senza ritardo, affinchè le terre nel corso di questo anno possano essere messe a coltura a vantaggio de' nuovi proprietari e dello Stato.

Voi troverete in margine di questa un notamento dei Comuni che sono interessati ne' detti affari sospesi. Sia vostra cura di verificarlo, e rettificarlo nelle occorrenze, onde non lasciare alcuno affare indefinito. Verificate ancora se vi siano altri affari della stessa natura, anche sospesi tra Comuni e particolari; e procedete similmente ad ultimarli tutti, prendendo precedentemente il parere del detto Procurator Generale, siccome vi si è prescritto per gli affari che interessano il Regio demanio, ed a norma delle disposizioni contenute nella mia circolare dei 27 gennajo ultimo.

Commetto al vostro zelo l' esatto disimpegno di questa determinazione, ne attendo riscontro, e vi rinnovo i sensi della mia distinta stima.

Dopo del decreto de' 16 ottobre 1809, è abusiva qualunque prestazione a titolo di casalinaggio, e quindi conviene vietarne la riscossione.

I Tribunali nel giudicare della legittimità de' censi reclamati dagli ex-baroni deggion distinguere se essi dipendono da dritti signoriali aboliti, ovvero sieno il compenso del prezzo degl' immobili venduti, o una condizione della cessione di essi, e ciò per farli cessare nel primo caso, e conservarli nel secondo.

Napoli 12 Agosto 1816 (1).

A. S. E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni.

In conseguenza del suo pregiatissimo foglio de' 10 corrente ho letto l' annesso rapporto dell' Intendente di . . .

Dice egli che in qualche luogo della Provincia gli Agenti degli ex-feudatari, e segnatamente quello del Marchese N. N. abbia dato de' passi per riscuotere da' poveri abitanti le antiche abolite prestazioni a titolo di *casalinaggio* e *cerchi* d' imporre de' nuovi canoni sovra di coloro, che vogliono costruire nuove case.

Su di questo punto le leggi che abbiamo, e segnatamente il decreto de' 16 ottobre 1809, mi sembrano più che sufficienti a prevenire simili abusi. V. E. dunque può degnarsi di autorizzarlo a pubblicare una circolare nel senso letterale di detto decreto, e ciò basta. Sarà del di lui zelo il sorvegliarne l' esecuzione.

Dice in secondo luogo, che i Tribunali sogliono spesso discostarsi da' principi di giustizia allorchè si tratta di esaminare la legittimità dei censi reclamati dagli ex-feudatari. Crede egli che ove quistioni di tal natura si elevino, debba riputarsi illegittima ogni esazione di censi, che non nasca da concessioni contenute in pubblici strumenti, o che non sia autorizzata da un giudicato della Commessione feudale, e si fonda in que-

(1) Parere dato dal Procurator generale della G. Corte de' Conti al Ministro dell' Interno.

sto dire sull' articolo 6° del decreto de' 16 ottobre 1809, e sugli articoli 2° e 5° del decreto de' 7 gennajo 1810.

Questa quistione è più di fatto, che di dritto. Purnondimeno, ove il legislatore volesse risolverla con una disposizione generale, meriterebbe di essere profondamente esaminata e non da un solo.

La mia opinione (poichè ciascuno ne ha una) è che la teoria dell' Intendente non possa aver luogo, ove si tratta di censi allogati sopra fondi, che fan parte di una consistenza sicuramente feudale. In questo caso a me sembra che l' ex-barone abbia in suo favore ciò, che noi chiamavamo l' intenzion fondata, ossia la presunta legittimità dell' origine del censo, vale a dire il dominio del suolo. Non così però ove il censo sia allogato sovra terre di proprietà altrui, dappoichè in questo caso sembra evidente, che il censo ripeta la sua origine da mero dritto signoriale, ed in conseguenza debba cessare.

Posto ciò son di avviso, che in ordine a questa seconda quistione V. E. possa limitarsi per ora a provocare dal Ministro della Giustizia una circolare diretta ai Tribunali, colla quale s' inculchi loro in termini generali di esaminar seriamente ; ove tali quistioni si elevino, se i censi reclamati dagli ex-baroni ripetano loro origine da dritti signoriali aboliti, ovvero siano il compenso del prezzo degl' immobili venduti, o una condizione della cessione di essi, facendoli cessare nel primo caso, e conservandoli nel secondo.

Le massime statuite in questo avviso furono approvate, e dal Ministro di Grazia e Giustizia ne fu emessa la circolare corrispondente.

Le disposizioni contenute nel Decreto de' 20 Gennaio 1814 riguardanti la notifica delle ordinanze sono applicabili alle sole ordinanze le quali emesse in contumacia non si trovavano eseguite nell'epoca del Decreto medesimo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 15 Febbrajo 1817.

Si era promosso il dubbio se il decreto de' 20 Gennaio 1814 relativo alla notifica di alcune ordinanze emesse in materia di divisione de'demani fosse applicabile indistintamente a tutte le ordinanze eseguite, o non eseguite. Io l' ho proposto a S. M. per non lasciare alcuna incertezza su di un' articolo di tanta importanza nel Consiglio de' 29 del prossimo scorso Gennaio.

La M. S. ha considerato che il detto decreto ebbe principalmente in mira di fissare un termine per la risoluzione delle controversie fra i Comuni ed il Regio demanio, nelle quali si era sovente proceduto in contumacia di questo ; che tali controversie per effetto di posteriori disposizio-

ni Sovrane debbono essere definite a norma delle leggi vigenti; che il detto decreto, secondo i principî del dritto comune, e la conseguente interpetrazione datagli dall'autorità che era incaricata di farle eseguire, non poteva comprendere le ordinanze che si trovavano già eseguite, e che in conseguenza l'enunciato dubbio debb' essere risoluto colle massime del dritto comune, e quindi a' termini dello Art. 156, del Codice di procedura civile provvisoriamente in vigore. In conseguenza ha Sovranamente dichiarato che le disposizioni contenute nell' enunciato decreto de' 20 gennaio 1814 sono applicabili alle sole ordinanze, le quali emesse in contumacia, non si trovavano eseguite all'epoca del decreto medesimo, e che per queste sole ordinanze le autorità incaricate della divisione de'demani debbono uniformarsi al codice di procedura civile provvisoriamente in vigore.—Nel parteciparle Sig. Intendente nel Real Nome questa dichiarazione Sovrana, l'incarico di uniformarsi alla medesima, ed invigilare alla sua esecuzione. Le rinnovo gli attestati della mia stima.

Scioglimento di promiscuità — Divisione de' demani comunali—Facoltà dei Consigli d'Intendenza in materia.

Le disposizioni della legge de'12 Dicembre 1816, mercè le quali sono gl'Intendenti incaricati di risolvere in Consiglio d'Intendenza le quistioni relative allo scioglimento delle promiscuità, ed alle operazioni in generale della divisione de' demani comunali, altro non importano se non che debbano essi in tali affari ascoltare l'avviso consultivo del Consiglio medesimo, che è in loro balìa di seguire, o pur no (1).

Napoli 4 Marzo 1818.

A. S. E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni.

La legge de' 12 Dicembre 1816 commette esclusivamente agl' Intendenti lo scioglimento delle promiscuità e comunanze, la reintegra delle parti del demanio comunale occupate, le operazioni in generale della divisione de' demani, e le quistioni che ne dipendono, art. 174, 175, 176, 177, 185 e 187, nè esige altro da essi, se non che debbano risolvere tali quistioni in Consiglio d' Intendenza, salvo ec. ec. Or questa formola ha sempre significato tra noi, che l' Intendente pria di provvedere debba sentire l' avviso del Consiglio d' Intendenza, avviso meramente consultivo, nè la legge ha con ciò indotto un nuovo sistema, dappoichè anche prima del dì 12 dicembre 1816 gl' Intendenti facean funzioni di Commessari ripartitori, e li Commessari ripartitori comechè fossero obbligati a sentir l' avviso di due funzionari, eran liberi però a seguirlo, o non seguirlo.

Questo avviso venne approvato dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni colla seguente Ministeriale.

(1) Parere dato dal Procuratore Generale presso la G. Corte de'conti al Ministro dell' Interno.

L' avviso che debbono dare li Consigli d' Intendenza agl' Intendenti in fatto di scioglimento di promiscuità è meramente consultivo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 Marzo 1818.

Il dubbio da lei proposto col foglio de' 19 Febbraio ultimo in ordine alla facoltà del Consiglio d'Intendenza negli affari di divisione di demani dev' essere risoluto nel senso, e secondo l' espressioni ben positive della legge de' 12 Decembre 1816. Questa legge delega le facoltà necessarie agl' Intendenti, i quali prima di provvedere, debbono sentire l'avviso del Consiglio d' Intendenza, avviso meramente consultivo, poichè anche prima le autorità, cui le dette attribuzioni erano delegate, comunque fossero obbligate a sentire l' avviso di due funzionari, erano libere però a seguirlo, e a non seguirlo.

Ella dunque agirà sempre regolarmente uniformandosi alle disposizioni della detta legge.

Commutazione di prestazioni — giudici competenti — *agli Intendenti non è dato far giudizio di conversioni di prestazioni; ma a' giudici de' circondari salvo alle parti l' appello ne' Tribunali civili.*

Avviso della Gran Corte de' Conti di Napoli approvato con Real rescritto degli 11 Aprile 1818.

Stato della controversia.

I coloni di *Agromonte*, *Cannetaro*, e *Pantano forte* nell' agro di Castelluccio in Basilicata, profferirono convertire in canone fisso in denaio le prestazioni in vettovaglie all' ex-barone dovute. L' offerta fu comunicata all' agente di lui, e l' Intendente della Provincia la prescrisse indi al giudizio de' periti adoperativi.

Di tale ordinanza, non intimata mai all' ex-barone, si richiamò costui nella gran Corte dei Conti allegando: 1° che l' Intendente non avea facoltà di decidere nella materia in esame; 2° che non era stato inteso nel giudizio di commutazione; 3° che si eran qualificati coloni molti che tali non erano.

La gran Corte dei conti; Intese le parti; Inteso il Regio Procurator Generale Cavalier de Thomasis; sul rapporto del Consiglier relatore signor Dragonetti;

Fermatasi al solo primo mezzo per lo quale è stata impugnata la ordinanza in esame;

Ha elevata la seguente quistione;

Era competente l' Intendente ad ordinare la commutazione in contesa?

Considerando: 1° che per gli articoli 14, 15 e 16 del decreto de' 16 gennaio 1810, a' soli giudici de' circondari fu commesso di sentenziare sul-

la commutazione delle prestazioni in canone fisso, devolvendo l' appello a Tribunale civile della Provincia, ove le parti se ne tenessero gravate;

2° Che l' art. 28 delle istruzioni de' 10 Marzo 1810, anzichè alterare tal legge, l' ha confermata;

3° Che non essendo stata mai all' ex-barone intimata la ordinanza dell' Intendente, si è opportunamente richiamato;

4° Ch' è dettato essere nulle le determinazioni delle autorità, cui la legge non ne dia il dritto;

Uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero; è di avviso: — Che si annulli la ordinanza dell' Intendente, ritornino le cose nello stato in cui erano prima della medesima, e sia libero a' coloni sperimentare i loro diritti per la commutazione delle prestazioni in canone fisso ai termini della legge.

Decreto con cui destinasi in ciascuna Provincia un Consigliere Provinciale per la divisione delle terre demaniali un tempo feudali, ed ecclesiastiche, e per la esecuzione delle decisioni dell'abolita Commissione feudale, che si trovassero tuttora indivise, o ineseguite.

Belvedere 30 Giugno 1818.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Sulla proposizione de' nostri Segretari di Stato Ministri di Grazia, e Giustizia, e degli Affari Interni.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. In ogni Provincia de' nostri Reali Dominii al di quà del Faro sarà da noi nominato un Consigliere Provinciale per la divisione delle terre demaniali, un tempo feudali, e ecclesiastiche, e per la esecuzione delle decisioni dell' abolita Commessione feudale che si trovassero tuttora indivise, o ineseguite.

2. Ogni Consigliere avrà un supplente che lo rimpiazzerà in caso di legittimo impedimento, e che sarà parimente da Noi nominato sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni.

3. I Consiglieri provinciali, prese tutte le dilucidazioni necessarie, procederanno nelle forme prescritte dalle leggi e regolamenti in vigore sulla materia, alla divisione ed alla esecuzione menzionate nell' articolo precedente, e per ogni divisione o esecuzione distenderanno un progetto d'ordinanza, che rimetteranno co' corrispondenti documenti all' Intendente del-

la Provincia, enunciando contemporaneamente tutte le opposizioni che potranno essere state fatte dai legittimi interessati. L'Intendente a misura che gli perverranno i verbali corrispondenti li rimetterà colle sue osservazioni al Segretario di Stato degli Affari Interni, il quale di accordo col nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia li presenterà a Noi per le nostre determinazioni.

4. Le gratificazioni ed indennità che dovranno godere i Consiglieri dei Consigli provinciali, saranno da Noi determinate a rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni; ed essi Consiglieri insieme cogl'Intendenti, che dovranno vigilare a quest'oggetto, saranno risponsabili tanto del disbrigo dell'operazione che non potrà essere prorogato al di là di un'anno da questo presente giorno, quanto perchè si estenda a tutto ciò che rimane a farsi nella materia.

I nostri Segretarii di Stato Ministri di Grazia, e Giustizia, e degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Un Consigliere provinciale in ciascuna Provincia ed uno aggiunto sono incaricati della esecuzione delle decisioni della Commissione feudale, e delle ordinanze de' Commessari Regi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 11 luglio 1818.

Sua Maestà volendo prontamente ultimare tutto ciò che rimane incompleto in materia così di divisione di terre demaniali un tempo feudali o ecclesiastiche, come della esecuzione delle decisioni dell'abolita Commessione feudale, con suo Real decreto de' 30 giugno ultimo, di cui le rimetto qui annessa una copia, ha ordinato, che tali operazioni si spediscano tra un anno dalla data del Real decreto da un Consigliere provinciale a ciò nominato, ed in caso del di lui impedimento da un suo supplente nella forma ch'ella rileverà dal Real decreto medesimo.

Dovendo io intanto rassegnare a S. M. la nomina del Consigliere, a cui dovrà addossarsi il detto importante disimpegno in cotesta Provincia la incarico di propormi immancabilmente nel corso di questo mese un soggetto idoneo tra i Consiglieri provinciali, e di designarmi ancora un altro soggetto atto a rimpiazzarlo ne' casi di legittimo di lui impedimento.

Io credo che l'attuale Consiglio provinciale offra un Consigliere qual si richiede dall'importanza della commessione che se gli deve affidare; ma quando per avventura mancasse, dovendosi in questo mese procedere al rinnovamento del quarto del detto corpo a norma della legge, ella avrà cura di propormi subito tra i nuovi candidati al Consiglio provinciale il soggetto che crederà idoneo per la detta commessione, affinchè io possa presentarlo ad un tempo alla nomina di S. M., e per Consigliere e per incaricato del detto disimpegno. In tal caso però la di lui proposta dovrà esser fatta in due rapporti separati, di cui uno riguarderà la nomina al

Consiglio provinciale e l'altro alla commessione enunciata ; e ciò per non confondere le materie di diversi carichi del Ministero.

Perchè io possa seguire le operazioni del detto incaricato , ella farà subito, e mi rimetterà tra un mese al più tardi uno stato di tutti gli enunciati affari che rimangono ad ultimarsi in cotesta Provincia , sia che si trovino sospesi nella Intendenza , sia che trovinsi pendenti nella Gran Corte de'conti per effetto di reclami. Lo stato dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1° nomi delle parti, cioè de'Comuni, e de' particolari , o de'corpi morali , tra' quali pende la controversia.

2° lo stato della causa , cioè se esista decisione della Commissione feudale o ordinanza del Commessario, di che data, quale ne sia la dispositiva , ed a che termine si trovi l' esecuzione.

3° se vi sia introdotto reclamo presso la Gran Corte de' conti.

4° gli ostacoli che han ritardato finora l'esecuzione delle decisioni, o ordinanze esistenti , o l' ordinanza del Commessario sulle dimande indecise.

Non sarà forse superfluo di farle osservare , che il disimpegno prescritto dal detto Real decreto riguarda soltanto la divisione in massa dei demani un tempo feudali, o ecclesiastici, e che non comprende punto la suddivisione in quote tra i cittadini delle terre di antica proprietà comunale , e divenute di spettanza de' Comuni per effetto della divisione de' demani.

Le operazioni della suddivisione sono tutte amministrative e continueranno ad essere regolate come per lo passato.

Son sicuro ch'ella si penetrerà della importanza della esecuzione del detto Real decreto in tutte le sue parti , e che vi porterà tutto lo zelo che deve distinguere ogni Amministratore a cui S. M. ha affidata la tutela de' Comuni ed il ben essere de' suoi sudditi.

Ella intanto mi assicurerà in risposta di aver ricevuto la presente, e ci si uniformerà esattamente.

Decreto concernente i patronati ex-feudali.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Napoli 20 Luglio 1818.

Considerando che i patronati feudali esercitati per l'addietro sopra beneficî ecclesiastici di qualunque natura nella loro origine, non erano che o usurpazioni di diritti di regalia, ovvero privilegî e regalie comprese nelle concessioni feudali fatte dal fisco senza prezzo, e trasferite colla universalità de' beni del feudo; e che tali patronati si esercitavano da' feudatarî in nome del feudo ed in qualità di procuratori del principe;

Considerando che, oltre a' patronati della suddivisata indole, possano esservi di quelli che i feudatarî rappresentavano sopra beneficî da essi particolarmente fondati, e dotati anche con beni feudali;

Veduta la legge degli 11 dicembre 1816 colla quale fu conservata l'abolizione della feudalità ne' nostri Reali dominî (1);

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli Affari Ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I patronati feudali rappresentati sopra le chiese e beneficî ecclesiastici di qualunque natura, sono da reputarsi compresi fra'diritti dei baroni, colpiti dalla legge abolitiva della feudalità in tutti i nostri Reali dominî.

2. Gli anzidetti patronati saranno reintegrati alle nostre supreme regalie, salvo agli ex-feudatarî il diritto di provare ne' modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza che dopo la costituzione del patronato siasi il feudo stesso giammai devoluto, o riconceduto in qualunque maniera onerosa, o gratuita. Nel qual caso il diritto di patronato apparterrà a' medesimi ex- feudatarî, escluse le onorificenze signoriali abolite per effetto della detta legge eversiva della feudalità.

3. I Procuratori Regî presso ciascun Tribunale de'nostri Reali dominî al di quà del Faro invigileranno al mantenimento de' diritti di regalie e di Regio patronato, come pure invigileranno all' osservanza di tutte le leggi ed alla difesa di ogni altro Regio diritto. Per quanto appartiene a'nosri Reali dominî oltre il Faro, finchè non sarà ne' medesimi stabilita la nuova organizzazione dell' ordine giudiziario, continuerà provvisoriamente a

(1) Nell' art. 9° della legge degli 11 dicembre 1816 fu prescritto quanto segue: « L' abolizione della feudalità in Sicilia è conservata ugualmente che negli altri nostri Dominii di quà del Faro ».

sostenere i diritti del Regio patronato il nostro Procuratore generale presso quella Gran Corte de' Conti.

4. I nostri Consiglieri e Segretarî di Stato Ministri di Grazia e Giustizia, degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze, ed il Ministro di Stato residente presso il Luogotenente generale ne'nostri Reali dominî al di là del Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto relativo a' patronati particolari tanto ecclesiastici che laicali.

Napoli 20 Luglio 1818.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Vista la legge de'18 di Giugno 1807, con cui fu ordinato che i beni addetti ai legati pii, a cappellanie laicali, ed a qualunque beneficio senza cura di anime, o obbligo di residenza, dopo la morte degli attuali possessori, fossero in piena proprietà de' legittimi patroni coll' obbligo di adempire le opere di pietà, e di beneficenza da' fondatori prescritte.

Visto il decreto de'22 di Dicembre 1808 con cui si dispose che il patronato sui beneficî ai quali fosse annessa la cura delle anime, attuale o abituale, rimanesse abolito, e si provvedessero essi beneficî da'Vescovi, precedente il concorso;

Visto il decreto de' 22 di Luglio 1813, col quale fu determinato che i beni addetti ai canonicati, dignità, partecipazioni, prebende, e porzioni sotto qualsivoglia nome stabilite nelle chiese cattedrali o collegiate, abolito ogni patronato, rimanessero alle chiese stesse per l' uso cui si trovassero destinati;

Considerando che i patronati particolari su de' beneficî si acquistano legittimamente colle fondazioni, e dotazioni di essi beneficî, e come ogni altra proprietà di privati debbono essere inviolabili a favore de' fondatori e dotanti medesimi, o di coloro che legittimamente li rappresentano, e che gli stessi patronati sono stati pure ammessi e riconosciuti dall'ultimo Concordato da Noi conchiuso colla S. Sede;

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria.

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli Affari Ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Le disposizioni della citata legge del 1807, e dei citati decreti del 1808 e del 1813 per quanto riguarda l' abolizione dei patronati, sono interamente abrogate.

2. In conseguenza dell' articolo precedente i patronati particolari, sieno ecclesiastici, sieno laicali, sopra beneficî di qualunque natura, non esclusi i curati, e le parrocchie sono ristabiliti a favore de' legittimi patroni ai quali appàrterrà, secondo le regole del dritto canonico, l' esercizio di tutti i dritti utili, ed onerosi, e di quei chiamati onorifici.

3. Sono esclusi dalla disposizione dell' articolo precedente quei tra patronati particolari, i fondi dei quali in tempo dell' occupazione militare furono uniti a parrocchie povere: salvo ciò che sarà provveduto nella generale dotazione di tali parrocchie in esecuzione dell' ultimo Concordato. Da questa regola non sarà fatta eccezione, ancorchè le unioni sieno state fatte con fondi di beneficî del nostro Regio patronato.

4. Ci riserbiamo di provvedere in appresso per tutto ciò che può riguardare il diritto di elezione sulle cappellanie, e sulle partecipazioni e porzioni meramente laicali.

5. I nostri Consiglieri, e Segretarî di Stato Ministro di Grazia, e Giustizia, degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Il tempo di reclamare dalle ordinanze de' Commessarî ripartitori, non precludesi per la privata scienza delle medesime.

Il frumentone è un prodotto di principale cultura, quando non si semina nello stesso anno civile e dopo altro ricolto, ed è escluso dalla specie dei legumi.

Gli alberi fruttiferi piantati ne' fondi colonici de' demanî ex-feudali, presumonsi degli ex-baroni.

Avviso della Gran Corte dei Conti di Napoli approvato col Real Rescritto degli 8 Agosto 1818.

Stato della controversia.

L' abolita Commessione feudale per sentenze l' una dei 22 di novembre 1808 e l' altra de' 22 di giugno 1810, accordò agli abitanti di Castelluccio inferiore e di Castelluccio superiore il poter legnare a secco nelle difese di Cannetaro e Foresta, e sull' ex-feudo di Agromonte la decima dei prodotti di principal cultura e la non duplicata pagare, i legumi escludendo.

Tennero i coloni il frumentone tra' legumi, e da prima non aderiti, il nuovo Commessario ripartitore poscia giudicò a' 26 di marzo 1812 che la riscossione della decima sul frumentone sementato nel secondo anno inibita fosse, e sul sementato nel terzo anno di cultura no. Partì di poi, prelevando i fondi colonici, le cennate difese, ed un quarto a' comunali ne tribuì, e gli alberi di querce e di castagne, perchè pochi a' coloni diede.

A' 22 di aprile dello stesso anno 1812, l' agente che ebbe della esecuzione della ordinanza l' incarico, riferì al Commessario averne rimesse copie agl' interessati, e fu muto del tempo, de' nomi e dello essere a chi andavano giunte.

Il Marchese di Castelluccio a' 26 di luglio 1816 si richiamò della ordinanza nell'abolita Real Corte de' conti, e lo annullamento addimandavane non che per lo divieto della riscossione della decima sul frumentone sementato nel secondo anno di cultura, e per l'eccedente del compensamento del quarto delle difese a' Comuni dato, ma per essere stati intitolati coloni molti che non lo erano, e gli alberi di sua proprietà accordati loro; e finalmente per essere stata nella sentenza della Commessione feudale alla metà de' semi la riscossione della decima surrogata, ed il Commessario la prima non aver servato, le frodi e le molestie dalla seconda non disgiunte perpetuando.

I coloni dissero primamente il richiamo del Marchese inammissibile, essendo la ordinanza in aprile 1812 al suo agente comunicata e da quel tempo eseguita. Secondamente che la decima non la metà de' semi era stata dal giudicato all' ex-barone servata; e quindi l' anno colonico componendosi di due anni civili, la potere una volta sola esigere. Ultimamente che scarso era il compensamento del quarto accordato a' Comuni sulle difese; i fondi colonici per loro fatica ed industria migliorati, e però i pochi alberi ivi rinvenuti con giustizia loro dati.

La Gran Corte de' conti: intese le parti; Inteso il Regio Procuratore generale cavalier de Thomasis: Sul rapporto del Consigliere relatore cavalier Fortunato; Ha elevato le seguenti questioni:

1° Il reclamo prodotto dal marchese di Castelluccio è ammessibile?

2° È conforme al giudicato il divieto di riscuotere la decima del frumentone sementato nel secondo anno di cultura de' fondi colonici?

3° Deggiono i coloni la decima o la metà de' semi pagare?

4° Evvi eccesso o difetto nel compensamento dato a' Comuni di Castelluccio inferiore e Castelluccio superiore sulle difese di Cannetaro e Foresta?

5° Sono qualificati coloni perpetui coloro che non lo sieno?

6° Gli alberi di castagne e di querce di fondi colonici delle difese di Cannetaro e Foresta sono a' coloni bene attribuiti?

Sulla prima questione — Considerando: 1° che il rapporto dell'agente al commessario ripartitore intorno alla comunicazione della ordinanza in esame abbia le seguenti parole: » fin da che ricevei le vostre ordinanze, mi applicai a trascriverne otto copie che trasmisi a ciascun interessato per di loro governo »: donde non rilevasi il tempo in cui le furono trasmesse, e se all' ex-barone o all' agente di lui:

2° che il silenzio dilungato del reclamante rende dubbio se della ordinanza egli legalmente sia stato fatto dotto, e nella incertezza di tempo dal diritto di richiamare non lo si può togliere:

3° che dallo essere stato il Marchese ascoltato o no dal Commessario prima che avesse la ordinanza emanata, non si può dedurre essere a quello precluso d' impugnarla debitamente:

4° che i coloni non han prodotto documento alcuno onde mostrare essere la ordinanza stata all' agente del reclamante comunicata in aprile 1812:

Sulla seconda quistione — Considerando: 1° che le ragioni dedotte da' coloni a sostenere non si dovere all' ex-barone la decima del frumentone, le furono di essere del genere de' legumi seminati nell' anno di riposo

e di preparazione delle terre, e quindi un prodotto di non principale cultura:

2° che ciò è in contrarietà del giudicato della Commessione feudale abolita, dell'agronomia, e della sperienza; perchè domandata di escludere la riscossione del frumentone, la Commessione limitolla unicamente a' legumi, e il frumentone è ad uso di pane e non di vivande; e perchè nelle terre dell'ex-feudo di Agromonte in un anno si semina il grano e l'orzo o l'avena, e nell'altro il formentone, il quale è un cereale di principal cultura, ed allo spossamento della terra l'utile prevale che bisognando di molta cultura, la rende ben maggesata per la semina del grano nel seguente anno:

Sulla terza quistione — Considerando: 1° che il diritto di riscuotere la metà de' semi usato dall'ex-barone per l'ex-feudo di Agromonte fu convertito in quello di decima dall'abolita Commessione feudale:

2° che il Commessario eseguì adunque esattamente il giudicato nel prescrivere all'ex barone di riscuotere la decima de' prodotti di principal cultura de' fondi in contesa:

Sulla quarta quistione — Considerando, 1° che per lo stesso giudicato della Commessione feudale abolita, ai Comuni di Castelluccio inferiore e Castelluccio superiore fu accordato il diritto di legnare a secco nelle difese ex-feudali di Cannetaro e Foresta, e che un tal dritto è annoverato tra gli usi civici di prima classe:

2° che per gli usi essenziali era nella facoltà dei Commessarl di estendere il compensamento dal quarto fino alla metà delle terre divisibili, secondo la diversità dei casi o delle circostanze:

3° che però avendo il Commessario dato a' Comuni il quarto delle difese, non può essere emendato di eccesso o di difetto nel compensamento stabilito:

Sulla quinta quistione — Considerando, che il Commessario non dichiarò individualmente quali fossero i coloni perpetui dell'ex-feudo di Agromonte; ma solo prescrisse di farsene uno stato:

Sulla sesta quistione — Considerando, 1° che per le istruzioni de' 10 di marzo 1810, il prodotto degli alberi fruttiferi de' fondi colonici de' demani ex-feudali. appartiene agli ex-feudatarl:

2° che nella stessa ordinanza ad un tempo che in conformità di ciò è servato all'ex-barone il frutto degli alberi de' fondi colonici dell'ex-feudo di Agromonte, le castagne e le querce de' fondi colonici delle difese sono ai coloni tribuite.

3° che il Commessario fu indotto a questa menda dal poco numero degli alberi, come se il diritto di proprietà dipendesse dalla grandezza delle cose:

È di avviso — 1° Dichiarare ammissibile il reclamo dedotto dal Marchese di Castelluccio;

2° di ributtarlo per ciò che concerne il compensamento del quarto accordato a'Comuni sulle difese, e la riscossione della decima de' prodotti;

3° di non potere di presente deliberare per le querele relative alla perpetuità delle colonie;

4° di permettere all'ex-barone la riscossione della decima sul fru-

mentone che si semina ne' fondi colonici dell' ex-feudo di Agromonte;

5° di dichiarare di proprietà di lui gli alberi dei fondi colonici delle difese di Cannetaro e Foresta, e di rimanere a'coloni l'arbitrio o di pagarne il valore a' termini della legge, o il frutto nel modo che sarà stimato anno per anno.

Fatto in Napoli a' 7 di luglio, ed approvato da Sua Maestà con Rescritto degli 8 di agosto 1818.

Decreto contenente delle disposizioni per la divisione delle terre demaniali.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Napoli 13 Ottobre 1818.

Sulla proposizione de' nostri Segretari di Stato Ministro degli Affari Interni, e di Grazia, e Giustizia.

Veduto il nostro decreto de' 30 di Giugno ultimo, relativo alla divisione delle terre demaniali, un tempo feudali, o ecclesiastiche, ed alla esecuzione delle decisioni dell'abolita Commissione feudale, che si trovano tuttora indivise, o ineseguite;

Considerando che l' oggetto principale dello enunciato decreto è di dare nel più breve termine possibile l'ultima mano alle dette operazioni, di cui ne rimane una piccola parte ancora incompleta; e volendo adottare le opportune misure dirette a conseguire quest' oggetto.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Nelle disposizioni dell' enunciato decreto de' 30 di Giugno ultimo non sono comprese quelle ordinanze che si trovano già redatte dagl' Intendenti, i quali per effetto di precedenti istruzioni date dal Ministro degli Affari Interni debbono eseguirle: prendendo in caso di bisogno gli opportuni schiarimenti dal nostro Proccurator generale presso la Gran Corte de' Conti. Gl' Intendenti l' eseguiranno sollecitamente, al più tardi tra il termine prefisso in questo decreto per la commissione data ai Consiglieri provinciali.

2. I Consiglieri provinciali delegati, ed i loro supplenti procederanno nella loro commissione colle stesse facoltà colle quali hanno proceduto finora gl' Intendenti, pubblicheranno, e faranno eseguire le loro ordinanze, passando sempre il tutto all' intelligenza dell' Intendente, onde dal medesimo sieno agevolati i mezzi di esecuzione: salvo il ricorso devolutivo alla Gran Corte de' Conti. Occorrendo loro qualche dilucidazione

nel corso del disimpegno, potranno domandarla al nostro Proccurator generale presso la Gran Corte de' conti per mezzo dell' Intendente.

3. I Consiglieri provinciali dovranno terminare la loro commessione tra un' anno, a contare dal giorno in cui, mediante la prestazione del giuramento tra le mani dell' Intendente, si reputano entrati in esercizio.

4. Qualora in qualche Provincia si riconosca il bisogno di più supplenti, saranno da Noi nominati sulla proposizione del nostro Ministro degli Affari Interni.

5. Le indennità dovute a' detti Consiglieri, e supplenti saranno tassate dal Ministro degli Affari Interni, non a mese, ma a riguardo de' loro disimpegni, inteso l' Intendente, e quando si creda opportuno, anche il Proccurator generale presso la Gran Corte de' Conti; e saranno pagate sull' articolo delle *Spese straordinarie dell' Amministrazione Civile.*

6. Le disposizioni del detto decreto de' 30 di Giugno ultimo, le quali sieno contrarie a quelle del presente, sono rivocate.

7. I nostri Segretarî di Stato Ministri degli Affari Interni, e di Grazia, e Giustizia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Istruzioni per la celere espletazione dello stralcio delle operazioni per la divisione de' demanii ex-feudali, in esecuzione del decreto de' 13 Ottobre 1818.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 Ottobre 1818.

Le rimetto qui annessa una copia di Real Decreto de' 13 del corrente, col quale S. M. ha ordinato le opportune modificazioni al suo precedente Decreto de' 30 Giugno ultimo, ad oggetto di far condurre a termine nel più breve tempo possibile lo stralcio delle operazioni dipendenti dalle leggi eversive della feudalità, e dalla divisione de' demanî. Le rimetto pure tre estratti di altro Real Decreto della stessa data, che contengono la nomina del Consigliere provinciale, e del suo supplente incaricati delle enunciate operazioni. Ella darà la più pronta ed esatta esecuzione a tutti i sopradetti Decreti, e rimetterà con di lei uffizio i Decreti di nomina al Consigliere, ed al suo supplente. Ella rileverà dallo art. 8, del Decreto dei 13 del corrente che il Consigliere delegato deve terminare il suo disimpegno tra un anno, a contare dalla data del suo giuramento. Affinchè non corra inutilmente il termine prefisso, ella avrà cura di chiamare in residenza il detto Consigliere ed il suo supplente, di metterli al corrente di tutte le istruzioni relative alla loro commessione, d'indicarli tutte le operazioni di cui dovranno occuparsi, di consegnargli le carte relative, di dargli ogni altro utile avviamento, e di riceverne indi il giuramento, dichiarandoli in esercizio. Ella farà in modo però che per dicembre prossimo i detti funzionarî sieno in piena attività, e mi farà conoscere l' epoca precisa in cui vi saranno entrati.

Affinchè l'applicazione dell' Art. 1.° del Real Decreto de' 13 del cor-

rente non dia luogo ad interpretazioni inesatte, io le dichiaro, che le ordinanze ivi contemplate sono tutte quelle che per effetto delle disposizioni contenute nella circolare di questo Ministero de' 20 di luglio 1816 dovevano eseguirsi, previo il parere del Procurator generale presso la G. C. de' conti; ed in generale tutte le ordinanze che si trovano redatte sia anteriormente sia posteriormente alla detta epoca, qualunque sia il motivo per cui sieno rimaste sospese. Ella dovrà pubblicare e fare eseguire senza ulteriore ritardo tutte le ordinanze di tal natura, prendendo gli opportuni schiarimenti dal detto Magistrato, qualora ella li crede necessarî. Io intanto ho incaricato il Magistrato medesimo di rimetterle sollecitamente qualche ordinanza sospesa che mai si trovasse presso di lui, col suo avviso, di cui ella lo abbia richiesto, o che esso abbia preparato di officio, in conformità delle enunciate istruzioni. Così i detti Consiglieri delegati dovranno occuparsi soltanto di quegli affari, su' quali non ancora si trova redatta ordinanza di sorta alcuna all' epoca della pubblicazione del Real Decreto de' 30 Giugno ultimo.

Ella mi farà conoscere nel corso dell' anno della delegazione alla fine di ogni bimestre lo stato delle operazioni fatte da lei, e dal Consigliere delegato, e mi proporrà le indennità dovute a' termini dell'art. 3° del Real Decreto de' 13 del corrente. Ella baderà a tenere una corrispondenza esatta col Consigliere delegato, e col Procurator generale presso la G. C. de' Conti, onde facilitare i mezzi prescritti nell'art. 2° del detto Decreto. In una parola ella è nel dovere di prevenire, e rimuovere ogni ostacolo, che potesse produrre il menomo ritardo nella esecuzione del detto disimpegno.

Il di lei zelo per lo Real servizio, e per lo bene de' di lei amministrati sono per me il più sicuro garante dell'adempimento esatto degli enunciati Decreti, e delle disposizioni contenute nella presente, alla quale ella darà riscontro a posta corrente.

Usi civici — Compensamento — *Nella classificazione degli usi civici non si debbe contemplare l'origine donde procedono. L'uso di legnare in ogni tempo dell'anno è fra gli essenziali.*

Avviso della G. C. de' conti di Napoli, approvato con Real Rescritto de' 27 ottobre 1818.

Stato della controversia.

L'abolita Commessione feudale decidendo su'capi di gravame dal Comune di Mondragone dedotti contro quell'ex-barone, a'6 di febbrajo 1810 il reintegrò nel possesso delle contrade dette *Quito*, *Romito*, *Sparacara* e *cesa di Sagone*; perchè dall' apprezzo di quel feudo fatto nel 1691 dagli architetti Galluccio e Ruggiero si traeva le contrade menzionate formar parte del demanio comunale.

Nel giudizio non era stato inteso e chiamato il Marchese di Pescopagano, cui dall' anno 1720 le contrade indicate appartenevano per compera da' suoi maggiori fattane. I suoi diritti rimasero quindi intatti; poichè essere non potea percosso da un giudizio che non conoscea.

Il Commessario ripartitore conobbe tal verità; e benchè il Comune tentato avesse di mostrare con le contrade anzidette appartenergli tutte quelle altre le quali furono comprese in uno strumento di cessione fatta a favore dell'ex-barone nel 1620; pure il Commessario servandogli memoria di tali documenti, il rimise a' Tribunali competenti per lo sperimento delle sue ragioni. Di poi verificò i dritti usati dal Comune sulle contrade possedute dal Marchese, e dallo strumento di cessione del 1620 qui prima citato rilevò consistere nel pascolo da aprile per tutto il mese di agosto, nel recidere in tutti i tempi le legna, e nel tendere agli uccelli le reti nel mese di ottobre, e però con ordinanza de' 26 di settembre 1811, partendole in tre uguali parti, ne assegnò due al Comune, e l'altra al Marchese. L' uso di raccogliere le legna in ogni tempo fu il principio che mosse il Commissario a fare sì fattamente il partimento. Se questo uso, egli disse, fu una riserva dell' antico dominio del Comune sulle contrade comprese nello strumento di cessione del 1620; se è stato di ogni tempo esercitato; non nella classe degli essenziali, ma in quella degli utili conviene annoverarlo, e il compensamento debbe quindi corrispondere alla sua natura.

Non così tosto fu la ordinanza eseguita che il Marchese ne richiamò nell' abolito Consiglio di Stato, dolendosi all'abuso del compensamento essersi altro giunto nella esecuzione, poichè nel fatto il Comune avea avuto più delle due terze parti delle contrade da lui possedute. Sostenne la ordinanza essere nulla per difetto di forme e di facoltà nel Commessario ripartitore, allegando essere le medesime limitate alla sola esecuzione delle sentenze dell' abolita Commessione feudale, e si querelò di essersi fatta menzione de' documenti su' quali fondava il Comune le sue azioni di reintegra, e compensati in natura e non per estimazione gli usi, malgrado che le contrade sulle quali esercitavansi componessero un feudo distinto e separato.

La Gran Corte de' conti; intese le parti; inteso il Regio Proccurator generale Cavaliere de Thomasis; sul rapporto del Consiglier relatore Cavalier Fortunato;

Considerando: 1° Che i Commessari ripartitori furono da prima unicamente instituiti per la divisione de' demani, per lo scioglimento delle promiscuità, e per la suddivisione delle terre comunali fra' cittadini, e poscia per giunta incaricati della esecuzione delle sentenze della Commessione feudale; e questo nuovo incarico compendiò in nulla le loro facoltà prime;

2° Che il concorso degli arbitri e del parere di due pubblici funzionari nel ripartimento de' demani, lungi di essere richiesto a pena di nullità, fu interamente rimesso alla prudenza de' Commessari ripartitori (art. 38 delle istruzioni de' 10 di marzo 1810);

3° Che comunque nella ordinanza siasi detto avere il Comune il diritto a pretendere la reintegra di parecchie contrade comprese nella cessione fatta nel 1620 all' ex-barone, ed acquistate di poi da' maggiori del

Marchese; nondimeno il Commessario non si fece giudice di tale diritto, ma rimise il Comune a farne sperimento nei Tribunali competenti;

4° Che dagli stessi documenti presentati dal reclamante rilevasi non essere le contrade dette *paneta* e *panetella* un feudo distinto da quello di Mondragone:

5° Che dalle pruove raccolte in processo risulta l' uso di legnare sul feudo di *paneta* e *panetella* esercitato dagli abitanti di Mondragone essere limitato soltanto a' bisogni primi della vita; e le altre legna che raccoglievansi erano dal Marchese di Pescopagano vendute a di lui benefizio:

6° Che se l' uso di legnare indistintamente produce in colui che lo esercita il dritto di recidere legna verdi e secche, lo stesso diritto non procede dall'altro di legnare in ogni tempo dell'anno; poichè può essere ristretto alle sole legna secche, come appunto si verifica nel fatto in quistione:

7° Che nel classificarsi coll' articolo 11 delle instruzioni de' 10 di marzo 1810 gli usi, si pose mente al solo e semplice fatto, e non si rimontò alla origine dei medesimi; ed a' Commissari ripartitori fu solo la facoltà accordata di qualificare gli usi nel modo che venivano esercitati, e di poporzionare a' medesimi il compensamento:

8° Che per l' articolo 12 delle suddette instruzioni, della prima classe essendo gli usi di legnare in ogni tempo dell'anno, di pascere per taluni mesi, e di tendere le reti agli uccelli in ottobre, siasi il Commessario ingannato definendoli utili, e come tali compensandoli:

9° Che potendo il compensamento degli usi essenziali giugnere fino alla metà del demanio divisibile, le cose premesse, e le circostanze del Comune di Mondragone, consigliano darglisi il maximum de'compensamenti a' quali ha diritto:

10° Che quantunque non potessero alterarsi le quote tribuite a'Comuni nel partimento de'demani ex-feudali, ed in numerario sieno essi obbligati a compensarne l' eccesso; pure rimesse a'Tribunali competenti le parti per lo sperimento delle azioni di reintegra dedotte dal Comune di Mondragone su' demani divisi, nella incertezza del risultamento non sarebbe nè giusto, nè equo obbligarlo a pagare al Marchese l'eccedente del compensamento dovutogli:

Uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, è di avviso:

1° Che la ordinanza e il reclamo col quale è stata la medesima impugnata si annullino; e che al Comune di Mondragone diasi per compensamento degli usi esercitati sull' ex-feudo di *paneta* e *panetella*, e di tutte le altre contrade al medesimo annesse, le quali furono una volta divise, la metà in natura da calcolarsi dal valore, e dalla utilità rispettiva, e non dalla estensione:

2° Che l'Intendente della Provincia di Terra di Lavoro, intese le parti, con l' opera di periti non sospetti esegua, o eseguir faccia da altra autorità di sua scelta la indicata divisione, tribuendo a ciascuno de' contendenti la quota che gli compete:

3° Che intatto rimanga al Comune il diritto di sperimentare ne'Tribunali competenti le ragioni per la reintegra delle contrade concedute al Principe di Stigliano Carafa nel 1620.

Fatto in Napoli a' 15 di agosto, ed approvato da Sua Maestà con Rescritto de' 27 ottobre 1818.

Metodo a seguirsi per la liquidazione e pagamento delle bonatenenze.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 novembre 1818.

In seguito de' diversi reclami presentati per parte degli ex-feudatari intorno al metodo di liquidazione e di pagamento delle bonatenenze arreirate verso i Comuni, S. M. pel parere del Supremo Consiglio di Cancelleria, ha preso la seguente Sovrana risoluzione, che mi è stata comunicata dal Ministro Cancelliere con Rescritto de'28 ottobre ultimo.

1° Che gli ex-feudatari non sieno astretti al pagamento delle annate di bonatenenza anteriori all' anno 1799.

2° Che sieno obbligati al pagamento delle annate che successero dal 1799, fino al tempo in cui ebbe luogo l' imposta fondiaria, accordandosi per tale pagamento una discreta dilazione.

3° Che in queste liquidazioni da farsi da' Razionali e da' Consigli d' Intendenza, sieno gli ex-feudatari intesi, anche per l' esame delle carte esibite in pruova de' pagamenti fatti, dopo l' anno 1799, dovendosi eziandio valutare i pagamenti eseguiti nella stessa epoca per via di conteggio e di controposizione delle prestazioni ad essi dovute da' Comuni.

4° Che finalmente in questa Sovrana risoluzione non debbano esser compresi quegli ex-feudatari, pe' quali si trovasse già fatta la liquidazione, ed eseguita con pagamento intero, o a conto.

Ne le prevengo per l' adempimento corrispondente.

Promiscuità — Scioglimento — *Sono atti illegali gli avvisi de' Consigli d' Intendenza mercè i quali senza il consenso delle parti si propongono i mezzi per lo scioglimento di una promiscuità fra' due Comuni.*

Avviso della Commessione consultiva de' Presidenti presso la Gran Corte dei Conti di Napoli approvato con Real Rescritto dei 28 Novembre 1818.

Sessione de' 19 Novembre 1818.

Essendovi quistione tra' Comuni di Belmonte ed Amantea in Calabria Citra circa la promiscuità pretesa da questo ultimo sulla porzione spettata al primo della così detta montagna di Belmonte divisa nel 1811 per metà fra il Comune, e l'ex-feudatario mercè un ordinanza del Commessario Regio;

Ed avendo il Consiglio d' Intendenza della Provincia, a richiesta di quell' Intendente, e senza saputa delle parti, emesso un avviso col quale ha proposto d' imporsi fine alla disputa, assegnandosi al Comune di Aman-

tea un solo quarto dell' indicata porzione di montagna, e ritenendosi gli altri tre da Belmonte, giusta un progetto di convenzione proposto una volta dal Sottintendente del distretto, cui non volle quest'ultimo Comune consentire;

È nato il dubbio se debba Sovranamente approvarsi l' avviso suddetto.

La Commessione — Considerando che, per quanto è detto nell' avviso in esame, la quistione fra gl' indicati due Comuni fu, son già più anni, decisa dal Commessario ripartitore delle Calabrie con una ordinanza, mercè la quale la porzione della montagna spettata a Belmonte fu divisa in parti uguali fra esso ed Amantea; e che contro di questa ordinanza il primo de' detti Comuni produsse i suoi richiami presso l' abolito Consiglio di Stato;

Che ove un tal fatto sussista, allora se vogliono gli interessati proseguire il litigio, debbono adire i giudici competenti: se poi intendono venire a convenzione, deggiono in tal caso uniformarsi alle disposizioni contenute nel titolo 1°, capo 1° della legge de' 12 Dicembre 1816 circa le transazioni delle liti ne' Comuni;

Che laddove l' indicata ordinanza non esista nè i Comuni vogliono convenirsi, allora sulle istanze dei medesimi dovrà la disputa per l' articolo 177 della cennata legge esser definita dall'Intendente della Provincia in Consiglio d' Intendenza, salvo il reclamo devolutivo presso la Gran Corte dei Conti;

Che quindi in ognuno de' casi immaginati risulta un' atto illegale l' avviso, di cui si domanda l' approvazione.

È di parere — Ributtarsi l' avviso in quistione.

Li Consiglieri Provinciali delegati dello Stralcio delle operazioni demaniali debbono, prima di emettere le loro ordinanze prendere l' avviso di due funzionari pubblici, o del Consiglio dell' Intendenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 Febbraio 1819 (1).

A scanso di ogni equivoco ho incaricato agl' Intendenti delle Provincie di avvertire i Consiglieri provinciali, e loro supplenti delegati dello stralcio delle operazioni demaniali ed ex-feudali, che dovendo essi procedere colle stesse facoltà, con le quali han proceduto i Commessari Regi, in virtù dell'articolo 2° del Decreto de' 13. Ottobre 1818; prima di emettere le loro ordinanze, debbono prendere l' avviso di due funzionari pubblici, o del Consiglio d' Intendenza, secondo la procedura tenuta da' Commessari medesimi. Ne la prevengo di riscontro al di lei rapporto de' 12, andante, e perchè possa ella all' uopo darne conoscenza a cotesta Gran Corte.

(1). Ministeriale diretta al Procurator generale della G. Corte dei Conti.

Norme sulla registrazione delle ordinanze commessariali, e de' documenti che dalle parti si producono ne' giudizi presso li Consiglieri delegati.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Napoli 17 Luglio 1819.

Sono stato informato che i ricevitori ricusano di registrare le ordinanze de'Consiglieri delegati a terminare lo stralcio delle operazioni demaniali, ove in esse non si fosse fatta menzione del registro di tutte le carte, che vi si enunciano. A rimuovere questo ostacolo, ed agevolare l'esecuzione di siffatte operazioni, che debbono ultimarsi nel termine prefisso dai Reali decreti, io mi son messo di accordo col Ministro delle Finanze, ed il medesimo, dopo di aver preso gli ordini Sovrani, mi ha partecipato, che S. M. nel Consiglio del 5 corrente si è degnata di approvare le seguenti disposizioni:

1° che i Consiglieri provinciali incaricati di tale operazione debbano far registrare le loro ordinanze definitive;

2° che rimangono soggetti a registro tutti quei documenti che saranno innanzi ad essi prodotti da' particolari interessati, ove per la loro originaria natura debbano soggiacere al registro;

3° che sieno esenti dal registro tutti gli altri atti, che saranno compilati dai suddetti Consiglieri in materia di divisione di demani;

4° che i ricevitori non possono rifiutarsi di registrare le ordinanze suddette, quando anche in esse non sia fatta menzione, nè trascritta la registrata delle carte che vi si enunciano.

Le partecipo questa Sovrana risoluzione, perchè ella possa comunicarla a' Consiglieri delegati e curarne l'adempimento, essendosene data dal lodato Ministro la corrispondente prevenzione al Procuratore generale presso la Gran Corte de' conti.

Acque pubbliche — Competenza degl' Intendenti in materia —. *È nelle facoltà degl' Intendenti di pubblicare de' regolamenti circa l'uso delle acque pubbliche, salvo a coloro, che se ne credessero pregiudicati, lo sperimento delle proprie ragioni innanzi a' giudici competenti.*

Parere dato dalla Commessione dei Presidenti presso la Gran Corte de'conti di Napoli, ed approvato dal Ministro degli Affari Interni il 25 dello stesso mese, ed anno.

Napoli il 12 agosto 1819.

Promosso il dubbio se a ricorso de' proprietari di private fontane di Aquila debba dichiararsi nulla per difetto di potere un' ordinanza emanata dall' Intendente di quella Provincia, colla quale per riparare alla mancanza delle acque nelle fontane pubbliche derivante dall' abuso fattone da' proprietari di private fontane stabilì delle norme interine circa l' uso delle acque medesime, onde conciliare nel tempo stesso i bisogni della intera popolazione con quello de' privati;

La Commessione

Considerando che all' Intendente come capo dell' amministrazione della provincia appartenga indubitatamente la facoltà di regolare l' uso delle acque pubbliche, onde allontanare con istantanei provvedimenti i danni che l' abuso di esse potrebbe cagionare ad una intera popolazione, ovvero ad una parte di essa;

Che mentre ciò è utilissimo da un lato al pubblico bene, niun danno dall' altro arreca alla ragione de' privati, dappoichè ove essi credano le disposizioni dell' Intendente in opposizione de' dritti loro possono far di questi sperimento innanzi le autorità competenti a' termini della legge;

È di avviso:

Non esservi luogo allo annullamento della ordinanza in esame, salvo a' privati che se ne credano lesi, lo sperimento delle loro ragioni innanzi a' giudici competenti.

Decreto che restituisce agl' Intendenti le facoltà relative allo stralcio delle operazioni demaniali, ed ex feudali.

Napoli 1 settembre 1819.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Sulla proposizione de' nostri Secretari di Stato Ministro di Grazia, e Giustizia e degli Affari Interni.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le disposizioni de' nostri decreti de' 30 di giugno, e 13 di ottobre 1818 relativi allo stralcio delle operazioni demaniali, e già feudali sono rivocate, del pari che le commissioni elette per effetto de' decreti medesimi.

Art. 2. Le facoltà accordate co' detti decreti rientreranno nelle attribuzioni degl' Intendenti, i quali nelle controversie della enunciata natura procederanno coll' avviso del Consiglio d' Intendenza a' termini dell' Art. 177 della legge de' 12 decembre 1816, salvo il ricorso devolutivo alla Gran Corte de' Conti.

Art. 3. I nostri Segretari di Stato di Grazia, e Giustizia, e degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Sono restituite agl' Intendenti le attribuzioni de' Regi Commessari per le operazioni demaniali.

MINISTERO DI STATO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 settembre 1819.

Sua Maestà con suo decreto del 1° del corrente, di cui le rimetto copia, ha rivocato la delegazione de' Consiglieri provinciali per lo stralcio degli affari demaniali, e già feudali, ed ha prescritto che le facoltà delegate ai medesimi rientrassero nelle di lei attribuzioni ai termini della legge de' 12 dicembre 1816. Nel dare esecuzione al detto Real decreto ella richiamerà subito alla Intendenza le carte esistenti presso del Consigliere delegato in cotesta Provincia, e si occuperà con ogni premura ad ultimare le operazioni pendenti, sia quelle che erano rimaste a di lei carico per effetto del Real decreto de' 13 ottobre 1818, sia quelle che il Consigliere non avea ancora spedite, e darà l' ultima mano a tutti gli affari di tal natura, che rimanessero tuttavia indecisi. S. M. non ha prefisso a lei quel termine che si era stabilito pe' Consiglieri delegati, ma è sua Sovrana volontà ch' ella si occupi degli enunciati affari in preferenza di ogni altro, in modo che tutti siano ultimati nel più breve spazio di

tempo possibile. Per la fine di quest' anno, o al più tardi nel corso del 1° semestre dell' anno prossimo, la di lei Provincia non dovrà offrire più veruno degli enunciati affari indeciso. Ella dovrà spedire sollecitamente per le verifiche che occorressero sopraluogo il Sottintendente, un Consigliere d' Intendenza, un Consigliere provinciale, o distrettuale, o altro funzionario di sua fiducia, e come l' istruzione sarà preparata, discuterà subito l'affare in Consiglio d'Intendenza, e passerà alla decisione che la legge le commette, ed alla immediata esecuzione delle sue ordinanze. Ella mi darà conto alla fine di ogni bimestre del risultamento di tali operazioni, e mi rimetterà copia delle di lei ordinanze munite del certificato di esecuzione.

Dalle carte che le rimetterà il Consigliere delegato, ella rileverà il merito del disimpegno da lui fatto, e potrà darmi un parere sulla indennità che gli è dovuta ai termini delle istruzioni in data de' 30 giugno 1818. Attendo al più presto questo parere.

Io veggo generalmente rallentate le operazioni della suddivisione dei demani, prescritta dalla legge de' 12 dicembre. Il far rimanere queste terre nell' amministrazione comunale è una economia assai male intesa, la quale lascia senza proprietà la classe del popolo la più interessante, e priva lo Stato di un gran numero di proprietari, e di buoni sudditi in conseguenza.

Io richiamo tutta la di lei attenzione su questo rilevantissimo oggetto, e la incarico di promuovere in tutti i sensi la ripartizione delle terre comunali tra' cittadini, badando non meno agl' interessi comunali, che a quelli dell' agricoltura, e dello Stato che la legge si propone nella detta salutare operazione. Ella adotterà per questo grande disimpegno, le stesse misure che le ho prescritte per le divisioni in massa, di spedire cioè sopra luogo agenti di lei fiducia, ed accorderà ai concorrenti tutte le facilitazioni possibili. La incarico intanto di rimettermi fra tre mesi un quadro di tutte le terre divisibili, Comune per Comune, onde io possa seguire l' andamento della prescritta operazione.

Comuni — Acque soprabbondanti — *Può un Comune essere obbligato a cedere la parte soprabbondante delle sue acque ad un' altro Comune vicino che ne abbisogni.*

Parere della Commessione de' Presidenti presso la Gran Corte de' Conti, dato il 9 Settembre 1819, ed approvato con Real Rescritto de' 15 dicembre dell' anno stesso.

Promosso il dubbio, se giusta il parere dell' Intendente e del Consiglio d' Intendenza della seconda Calabria Ulteriore debba obbligarsi il villaggio di Badia a cedere a quello di Limbardi la soprabbondante parte delle sue acque, di cui questo ultimo abbisogna, e ciò ad onta delle opposizioni fatte dal decurionato del primo, e dal parroco Lentini, il quale si vale delle acque medesime per animare un di lui molino;

La Commessione.

Considerando non esistere dubbio alcuno circa il diritto, onde un Comune abbondantemente provveduto di acque possa essere astretto a cederne parte ad un' altro che ne abbisogni, e che perciò la quistione si riduca tutta nel fatto, cioè in vedere se realmente sussista l' asserito bisogno del Comune richiedente la cessione, e se questa sia in opposizione coi vantaggi dell' altro Comune cui si dimanda;

Essersi il primo fatto dimostrato benissimo a favor di Limbardi mercè le verifiche eseguite per ordine dell' Intendente della Provincia, dalle quali rilevasi pure che il maggior volume di acqua di cui quello abbisogna non possa d' altronde più opportunamente ottenersi che dal villaggio di Badia;

Che niun danno dalla chiesta cessione questo venga a risentire, poicchè le opposizioni fatte dal suo decurionato nulla contengono d' onde potesse ciò rilevarsi;

Ed in fine niun conto doversi tenere delle opposizioni del parroco Lentini, imperocchè quando anche avesse egli legittimamente acquistato diritto alle acque, da cui è animato il suo molino, gli osterebbe il disposto dell' articolo 470 del codice civile, mercè il quale ogni privato per motivi di pubblica utilità può soffrir la perdita della sua proprietà ricevendone però un compensamento;

È di avviso:

Doversi ordinare l' esecuzione della progettata cessione di acqua nel modo proposto dall' Intendente e dal Consiglio d' Intendenza della Provincia.

Ed in quanto all' interesse del Parroco Lentini disporsi, che per la perdita delle acque necessarie al suo mulino se gli accordi da Limbardi una corrispondente indennità, dimostrato prima da lui legittimamente il diritto che ha al godimento delle stesse.

Si risolve il dubbio promosso se li fondi ex-feudali abbandonati da' Coloni perpetui sono, o pur nò da intestarsi al Demanio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 24 Giugno 1820.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere, in data 3. corrente mi ha comunicata la seguente Sovrana determinazione.

Nel Consiglio del 30. spirato Maggio ho rassegnato al Re il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria sulla questione se debbono intestarsi al Demanio que' fondi ex-feudali, che da' coloni perpetui si trovano abbandonati.

S. M. conformemente all' indicato parere comunicato a V. E. con mia lettera del 29. Aprile ultimo, ha considerato, che i beni vacanti e senza padroni appartengono in forza dell' articolo 464. delle leggi civili al demanio pubblico, e che prescindendo da un tal dritto, vi sono nelle antichità degli esempi di essersi obbligat' i possessori de' fondi tributari fertili a ricevere altri fondi tributari sterili; nè per la legislazione Romana a' possessori de' fondi fertili si permetteva di abbandonare quest' ultimi, e ritenere, o vendere i primi, obbligandosi il compratore de' fondi fertili a contribuire anche per gli sterili a' vicini possessori di terra più fertile collo stesso tributo.

Quindi la M. S si è degnata di risolvere.

1°. Emanarsi gli editti se vi siano eredi degli indicati coloni, e vogliono essere tali.

2°. Vendersi dal Regio Demanio il dritto di colonia, che ha acquistato.

3° Offrirsi gratuitamente i fondi agli altri concittadini, rimettendosi ciò alla prudenza degl' Intendenti; e que' che accettano, doversi addossare gli stessi pesi colonici correnti, ed il contributo fondiario corrente.

4° Se da niuno si vogliono a tali condizioni, potersi offrire a' padroni diretti collo stesso tributo fondiario.

5° Se da costoro anche si rifiutino, riguardarsi come estinto il di loro diretto dominio per causa dell' abbandono ed offrirsi i beni in quistione, senza tal peso, o col solo peso fondiario a cittadini, da ripartirsi a discrezione dell' Intendente.

La provengo Signor Intendente di questa Sovrana determinazione, per sua intelligenza ed uso che la riguarda.

Disponesi l' esecuzione delle ordinanze commessariali nelle quali sia interessato o il patrimonio ecclesiastico, o le mense vescovili, od altre pubbliche amministrazioni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 settembre 1820.

In varie epoche per disposizioni emanate da' Ministeri è stato sospeso l' effetto di alcune ordinanze relative alla divisione de' demani, nella quale si trovasse interessato il patrimonio ecclesiastico in generale, o di alcune mense vescovili in particolare, o di altre pubbliche amministrazioni. Tali sospensioni eran dirette talvolta a fare esaminare economicamente la controversia, talvolta a disporre le parti interessate ad una conciliazione, o transazione, ma in generale non se n' è ottenuto altro risultato, che quello di arrestare il libero corso della giustizia. Essendo stati presentati de' ricorsi contro questo abuso, S. A. R. il Principe Ereditario Vicario Generale di S. M. ha consultato la Giunta provvisoria di Governo, e di accordo colla me-

desima ha considerato che le enunciate disposizioni sospensive non potrebbero ulteriormente sostenersi, senza violare la legge che ordina la divisione dei demani, e senza attentare alla santità dei giudicati, i di cui effetti non possono essere arrestati da veruna autorità. Ha considerato pure che la legge ha determinato il modo secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono transigere, e conciliare le loro controversie, e che non è permesso a veruna autorità di prescrivere una norma differente. Ha quindi rivocato tutte le sospensioni in qualunque epoca ordinate a tal riguardo, e vuole che sia lasciato libero il corso alla giustizia, così per la esecuzione delle ordinanze sospese, come per lo proseguimento de' giudizi; salvo alle parti interessate di poter produrre i legittimi gravami innanzi le autorità competenti.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per l'adempimento di risulta, incaricandola di riscontrarmene a posta corrente.

Nelle questioni demaniali in cui vi fosse l'interesse del patrimonio ecclesiastico, o delle mense vescovili sono accordati due mesi improrogabili per ultimare le conciliazioni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 Settembre 1821.

Prima delle ultime vicende del Regno trovavansi sospese alcune ordinanze per la divisione delle terre demaniali, nelle quali erano interessati ove il patrimonio ecclesiastico in generale, ove quello di alcune mense vescovili in particolare, ove in fine altre pubbliche amministrazioni.

Questa misura ebbe per oggetto il far esaminare economicamente le controversie che se n'elevavano, e talvolta il disporre le parti ad una conciliazione, e successiva transazione amichevole. Ma l'esperienza fece conoscere che questo espediente non corrispondeva alle speranze che se n'erano concepite, poichè veruna questione fu con esso definita. Intanto i giudicati si trovano sospesi, ed il corso della giustizia arrestato.

Questo stato di cose non poteva mancare di produrre de'reclami per effetto de'quali con circolare di questa Real Segreteria di Settembre ultimo fu prescritto che fusse lasciato libero il corso alla giustizia, così per la esecuzione delle ordinanze sospese come pel proseguimento de' giudizi relativi, salvo alle parti interessate di poter produrre i legittimi gravami innanzi alle autorità competenti.

Or io avendo tutto ciò rassegnato nel Consiglio de' 18 del corrente mese, S. M. si è degnata disporre che rimangono accordati altri due mesi improrogabili per le cennate ordinanze, onde fossero provocate delle conciliazioni.

E che elasso questo termine restino le cause, e le ordinanze riguar-

danti le divisioni de' demani rimesse a' Tribunali competenti ne' termini di giustizia, e che debba rimanere valida la esecuzione, che per alcuna delle ordinanze medesime avesse avuto luogo dietro la mentovata determinazione de' 30 Settembre 1820.

Nel Real Nome passo alla di lei intelligenza questa Sovrana risoluzione per l'adempimento corrispondente.

Speciali concessioni al Duca di Fragnito, ed al Marchese di Pietracatella per la esazione de' terraggi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 Agosto 1826.

Il Ministro di Grazia e Giustizia in data degli 11 dicembre mi partecipa il seguente Real Rescritto. (1).

Eccellenza. — Il Duca di Fragnito ha esposto a S. M. avere per effetto di decisione della già Commessione feudale il dritto di esigere nel territorio di Volturino il terraggio a tenore d' istrumento del 1585 in ragione di duodicesimo dentro le aje, dopo triturate, e nettate le vittovaglie, e riuscire a lui sommamente difficile tal esazione, così per le frodi che di continuo vanno commesse da' coloni, e per lo sommo dispendio, cui sarebbe soggetto a ragione dell' esteso numero di costoro, quando agli ordinari mezzi legali debbasi avere ricorso. Ha quindi chiesto che fossero superiormente determinate le norme necessarie all' uopo.

S. M. alla quale ho avuto l' onore di rassegnare questa supplica, nel Consiglio di Stato ordinario del 29 del passato novembre, si è degnata disporre :

1° Che il Giudice del luogo sulle premure del Duca, per via di un semplice avvertimento manifestato con un affisso faccia intendere ai coloni, che debbono prestarsi alla soddisfazione del terraggio nei termini del giudicato.

2° Che sulle istanze del proprietario medesimo a sue spese, e senza interesse alcuno de' coloni, si eleggano dallo stesso Giudice uno, o due probi estimatori (i nomi de' quali si esprimano nell' avvertimento suddetto) ; che facciano uno scandaglio della quantità di terre soggette seminate e del prodotto apparente ed approssimativo.

3° Che sia lecito a Fragnito opportunamente, e nei tempi più vicini alla messura e tritura destinare una o due persone, che veglino all' integrità de' prodotti fino all' esazione del terraggio, con dichiarazione che appena seguita l' esazione suddetta, debba rimanere sciolta questa misura di vigilanza.

4° Che a parte di questo il colono debba a' termini del giudicato avvisare l' agente dell' ex-barone per la consegna del terraggio, non possa intanto trasportare i generi sotto le pene nel giudicato stesso indicate.

(1) Real Rescritto comunicato all' Intendente della Provincia di Molise.

5° Finalmente che se il colono ha de' grani liberi, debba portarli in altra aja, e volendoli situare in quella, ove trovansi i grani soggetti, debb' avvertire il proprietario, ottenere il permesso, e metterli in luogo diviso, e divisamente triturarli. In contrario tutto il complesso dei grani mischiati s' intenderà soggetto a terraggio. S. M. ha risoluto altresì che tali disposizioni debbano aver luogo provvisoriamente, e che possano prudentemeute serbarsi secondo le circostanze in caso di simil natura, per altri ex-baroni.

Quindi il Marchese di Pietracatella dovendo riscuotere de' terraggi dagli ex-feudi di Macchia, e Gambatesa in cotesta provincia, e giovandosi di tali Sovrane disposizioni, per l' organo del lodato Ministro ha implorato, che le medesime siano applicate ai suoi interessi, e il Ministro suddetto inerendo a tale domanda mi ha partecipato, che ha rimesso la supplica del Marchese al Regio Procuratore presso il Tribunale civile, perchè dia le disposizioni analoghe al suo pubblico Ministero nell' esecuzione dell' enunciato Sovrano rescritto.

Io le partecipo tutto ciò, perchè dia le disposizioni che riguardano le sue attribuzioni in proposito.

Decreto relativo al procedimento giudiz ario nelle azioni possessorie per esazione di terraggi, decime, ed altre prestazioni prediali.

Napoli 4 febbrajo 1828.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Essendo opportuno agevolare in questi Reali dominî il procedimento giudiziario nelle azioni possessorie per esazione di terraggi, di decime, o di prestazioni prediali.

Veduto il parere della Consulta Generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nelle azioni possessorie per esazione di terraggi, decime, o prestazioni prediali di ogni sorta che dipendono da colonìe perpetue, o parziarie, sarà permessa la citazione per editto, quando i coloni da convenirsi in giudizio sieno cinque di numero, o più in un fondo solo, o in parecchi fondi di un medesimo Comune.

2. La citazione conterrà i nomi de' coloni, e dei comuni a cui appar-

tengono le corrisposte annue dovute da ognuno di essi, le loro parti del fondo soggette alle prestazioni in ciascun anno, e la designazione del comune in cui è compreso tal fondo, la quantità che si dee per l'anno della lite. Esprimerà inoltre se ciò si debba per contratto, per giudicato, o per possesso da esigere. Avrà in fine un termine di sei giorni a comparire innanzi al Giudice del Circondario in cui è sito il territorio soggetto a tal prestazione.

3. Una copia di tal atto sarà affissa per sei giorni nella Cancelleria del Giudice di Circondario, un'altra nelle rispettive case comunali de' domicili di ciascun colono, un'altra nella casa del Comune ov'è il fondo da cui si debbono i terraggi. L'affissione di tali copie sarà certificata vera dal Giudice Regio, e da' Sindaci de'Comuni.

4. La comparsa innanzi al Giudice di taluno, non di tutti, fra i convenuti, non darà luogo alla riunione di contumacia. Il Giudice potrà dopo il termine detto di sopra pronunziare contra ciascuno individualmente, dichiarando la contumacia, o la contraddizione delle parti, secondo che siensi, o no, presentati alla lite. Questa sentenza sarà intimata colle regole stesse indicate di sopra per la citazione.

5. Le opposizioni alla sentenza saranno ammessibili sino alla esecuzione, giusta gli articoli 252 e 253 delle leggi di procedura. La notificazione delle opposizioni, e la intimazione della sentenza sulle opposizioni sarà fatta a persona, o a domicilio. Varranno le stesse regole in caso di appello. Saranno non di meno salvi i sequestri per misura di conservazione, secondo la legge.

6. La omissione di ciascuna delle formalità indicate negli articoli 2° e 3° farà nullo l'atto quanto alle persone de' convenuti, sopra i quali ricadono tali omissioni.

7. Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro segretario di Stato di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Li ex-feudatari per conservare li padronati debbono provare ne' modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza che dopo la costituzione del patronato siesi devoluto, o riconceduto in qualunque maniera onerosa o gratuita.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 31 Ottobre 1829

La qualità feudale de' padronati, di che trattasi nel Real Decreto dei 20 Luglio 1818 va dimostrata, o è presunta.

I patronati feudali essendo stati compresi fra' dritti de' baroni colpiti dalla legge abolitiva delle feudalità, la devoluzione loro alla Real Corona ha avuto luogo per ministero di legge, e quindi non occorre alcuna sentenza del Magistrato.

L' Articolo 2.° del Decreto rende solamente salvo agli ex-feudatari il diritto di pruovare ne' modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza che dopo la costituzione del padronato siesi devoluto o riconceduto in qualunque maniera onerosa o gratuita. La pruova in questo caso essendo messa a carico degli ex baroni, spetta a costoro agire corrispondentemente presso la competente autorità giudiziaria.

Perciò secondo i principii generali della legge, omettendo, o non riuscendo i baroni di eseguire questa pruova, non abbiano alcun diritto sui padronati ne' loro ex-feudi esistenti, che rimangano alla Real Corona, a motivo della seguita devoluzione per ministero di legge

D' altronde per quanto facile riesce la pruova degli estremi voluta dal mentovato art.° 2. per determinare la qualità burgense del padronato, altrettànto sarebbe difficile, e forsi impossibile il dimostrarne l' indole feudale.

Si accelera la espletazione della divisione in massa de' demani comunali, e le loro suddivisioni in tutti quei Comuni dove tale operazione non si fosse ancora eseguita

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 Giugno 1831.

Vuole Sua Maestà, che tanto la divisione in massa de' demani comunali, quanto le loro suddivisioni abbiano il loro pieno effetto con la più grande celerità in tutti quei Comuni dove tale operazione non si fosse ancora eseguita. Parimente è Sovrana volontà che a'termini degli articoli 174, e 175 della legge de' 12 Decembre 1816, sieno sciolte le promiscuità che ancora esistessero.

Mentre nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione pel suo esatto adempimento, desidero che ella mi faccia particolari. e distinti rapporti per tutti que' Comuni, che per qualunque causa avessero i loro demani ancora indivisi, e promiscui, indicando le ragioni per le quali le leggi, ed i regolamenti sulla materia non sono stati osservati, e me ne rimetta inoltre un distinto stato.

La non rinnovazione de' titoli di decime, ed altre prestazioni su' terreni ex-feudali non induce per tale circostanza soltanto prescrizione, tal che anche senza questo atto rimane integra l' azione del creditore secondo la legge essendo inapplicabile a detti titoli il disposto nell' articolo 2169 delle leggi civili.

MINISTERO DELLE REALI FINANZE.

Napoli 10 Settembre 1838.

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia, in data de' 29 caduto mese di Agosto ha comunicato a questo Ministero il seguente Real Rescritto.

Alcuni dubbi erano stati presentati sul modo col quale avesse ad intendersi ed applicarsi l' art.° 2169 delle leggi civili su la rinnovazione de' titoli di rendita. Per Rescritto Sovrano del 17 Febbrajo del corrente anno fu dichiarato; che questa rinnovazione non occorresse pei titoli di canoni enfiteutici, e che la mancanza della rinnovazione pei titoli di rendita non inducesse per tale circostanza soltanto prescrizione, talchè anche senza questo atto rimanesse integra l' azione del creditore secondo la legge. Ad occasione di cotesti dubbi era stato rilevato che la rinnovazione di che trattasi fosse disposta nel fine di prevenire gli effetti della prescrizione; che l' enfiteuta non possedendo a titolo di proprietà non potesse prescrivere contra il proprio titolo; e che non potessero temersi gli effetti della prescrizione, quando da legittimo documento risultasse il possesso della esazione della rendita come da partite di banco, da quietanze per atto pubblico, da dichiarazione del debitore ec. Or è stato dimandato, se la esecuzione della rinnovazione pei titoli di canoni enfiteutici giusta il Rescritto de' 17 Febbraio di questo anno, dovesse valere per le decime, ed altre prestazioni su' terreni ex feudali della Provincia di Lecce. A ragione di questo dubbio è stato osservato, che pe' decreti de' 20 Giugno 1808, e de' 17 Gennajo 1810, nel favore dell' agricoltura, ed in conseguenza de' principi eversivi della feudalità si trovi cangiata la natura delle decime, e prestazioni anzidette loro essendosi data, e fatta ritenere la impronta esclusivamente di censi riservativi abolito ogni altro dritto, ed ogni altra prerogativa in favore degli ex- baroni, che testuali all' uopo sieno le disposizioni comprese negli articoli 1°. e seguenti del decreto de' 20 Giugno 1808, e negli art°. 1° e seguenti del decreto de' 17 Gennajo 1810; che per cotesti decreti la sola esclusione dalla categoria de' censi riservativi sia per le rendite, o prestazioni fondiarie dipendenti da concessione di fondi privati, ed allodiali fatta con pubbliche scritture, rimossa ogni altra pruova di equipollenza; che secondo i principi del diritto, nel censo riservativo il fondo rimanga presso il possessore a titolo di proprietà, e conseguentemente la correlativa annua prestazione non è dovuta in ricognizione di dominio altrui.

In conseguenza di queste osservazioni, avendo rassegnato l' affare a S. M., la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 17 cadente mese si è degnata dichiarare che sieno applicabili le regole comprese nel mentovato

Real Rescritto de' 17 Febbrajo del corrente anno 1838 su la rinnovazione de' titoli di rendita per l' articolo 2169 delle leggi civili.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione per l' uso convenevole, in continuazione di quella, ch' ebbi l' onore di manifestare a V. E. nel 17 Febbrajo di quest' anno testè citato.

Ed io anche nel Real Nome partecipo à lei questa Sovrana determinazione per intelligenza e regolamento di cotesta amministrazione in continuazione dell' altra precedente relativa a' canoni enfiteutici.

Si permette la citazione per editto per ciascun Comune ad oggetto d'interrompere la prescrizione per l'esazione di terraggi, decime, ed altre prestazioni prediali nascenti da sentenze della Commessione feudale, da ordinanze di Commissari ripartitori, e da titoli non contradetti.

Napoli 12 Novembre 1838.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Veduti i decreti de' 20 di giugno 1808, e de' 17 gennaio 1810;

Veduto l'articolo 2169 delle leggi civili sulla rinnovazione de' titoli di rendita;

Veduta la Sovrana risoluzione de' 17 di febbraio del corrente anno per la spiegazione autentica di cotesto articolo 2169;

Veduta l' altra Sovrana risoluzione de' 17 di agosto di questo medesimo anno sull'applicabilità in fatto di rinnovazione della precedente risoluzione alle decime ed altre prestazioni su' terreni ex-feudali della Provincia di Lecce;

Veduto il decreto de' 4 febbraio 1828 sulla forma della citazione per editto nelle azioni possessorie per esazione di terraggi, decime o prestazioni prediali di ogni sorta, quando i coloni da convenirsi in giudizio fossero cinque di numero o più in un fondo solo, o in parecchi fondi di un medesimo Comune;

Vedute le suppliche umiliate al nostro Real Trono colle quali i possessori di decime ex-feudali, di terraggiere, o altre prestazioni, in conseguenza de' cennati decreti de' 20 giugno 1808, e de' 17 di gennaio 1810, hanno implorato alcun provvedimento per assicurare il correlativo loro diritto di esazione ne' rapporti del riferito articolo 2169, e delle cennate Sovrane risoluzioni facendo particolarmente rilevare essere assai prossimo il compimento di 30 anni dalla osservanza del sistema legislativo in vigore, esteso risultare il numero di tali debitori, non di rado pei metodi invalsi di esazione essere ignoti o incerti i nomi de' medesimi;

I diritti che possono legittimamente competere ed i principî di buona fede richiamando la garantia della legge;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue;

Art. 1. A solo ed unico oggetto d'interrompere la prescrizione per la esazione de' terraggi, decime ed altre prestazioni prediali nascenti da sentenze eseguite della Commessione feudale, o da ordinanze di Commissarî ripartitori, o da titoli non contradetti, basterà fare una citazione per editto per ciascun Comune, la quale indicherà soltanto il titolo d'onde la detta esazione ha causa, senza obbligazione di enunciarvi i nomi de'coloni, e le particolari proprietà sulle quali si esigono le prestazioni anzidette. Tale citazione sarà notificata colle formalità prescritte dal decreto de' 4 di Febbraio 1828; salve solamente quelle alle quali viene derogato col presente decreto. La citazione medesima sarà affissa ancora alle porte delle rispettive Parrocchie di ciascun Comune, e ne' sei giorni che la citazione dovrà rimanere affissa, dovrà contenersi per necessità un giorno di doppio precetto.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Sull' uso delle acque pubbliche

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 Novembre 1840.

Le nostre leggi civili nel prescrivere al magistrato la norma nel darsi giudizio sulle quistioni, che insorgono per l'uso delle acque pubbliche due cose raccomandano: 1° di conciliare l'interesse privato col vantaggio dell'agricoltura; 2° di rispettare i regolamenti della pubblica amministrazione.

Le leggi dell'amministrazione civile ancor esse tracciano i limiti quando, cioè debbano procedere i Giudici dell'ordine giudiziario, e quando quelli del potere amministrativo; quistione la quale essendosi elevata in questi Reali dominî nell'epoca della passata occupazione militare, fu risoluta con la circolare del Ministro di Grazia, e Giustizia dei 13 settembre 1809, che è tuttavia in vigore per essersi trovata consentanea ai principî del diritto comune, ed uniforme al modo di giudicare dei vecchi Tribunali.

È necessario ancora conoscersi, ciò che debba riguardarsi dell' interesse pubblico nelle quistioni di simil natura, e quale scopo il Sovrano legislatore debba prefiggersi nello statuire la massima.

Senza dubbio il primo è quello di conservare la salubrità dell'aria della campagna, e perciò conviene evitarsi gli allagamenti, ed i ristagni, sia con far mantenere espurgati gli alvei dei fiumi, sia con regolare le derivazioni in modo che rispettando il suolo degli alvei naturali, le costruzioni idrauliche vengano fatte *a regola d'arte*.

Il secondo scopo è quello, che risguardandosi l'acqua come un elemento necessario alla vita degli uomini, e degli animali il di loro uso è comune a tutti, e non restrittivo ad alcuno; e quindi per le leggi ever-

sive della feudalità, e pel Real decreto dei 19 dicembre 1838 debbano considerarsi aboliti tutti i diritti signoriali rappresentati su' corsi delle acque, e nulle tutte le concessioni, che precedentemente si trovassero fatte. In terzo luogo non deve omettersi il principale scopo, che si prefiggono le leggi, cioè del vantaggio dell'agricoltura, mercè la distribuzione delle acque per la irrigazione delle terre.

Dopo di tali premesse è facile di conoscere quali debbono essere gli elementi da servire di base ai regolamenti della pubblica amministrazione in fatto d'acqua, e quali le norme da tenersi nella risoluzione delle quistioni relative a quest' oggetto.

Ella quindi sulle norme di sopra indicate, tenendo presente la circolare suddetta de' 13 settembre 1809 ch'è inserita nel Repertorio amministrativo compilato dal sig. Barone Petitti mi farà il progetto degli ordini da darsi generalmente a tutti i Sindaci di codesta Provincia onde aversi l'uniformità de' regolamenti per l'uso delle acque pubbliche; a quale scopo le compiego copia delle basi di un analogo regolamento che fu comunicato a' 22 Agosto 1832 all'Intendente di Reggio.

Regolamento del 22 agosto 1832 dato per norma all'Intendente di Reggio.

Basi sulle quali dovrà formarsi un progetto di regolamento per la distribuzione delle acque per la irrigazione dei territori.

Art. 1. La ripartizione delle acque per la irrigazione delle terre dovrà cominciare dal mese di maggio, e terminerà a tutto il dì 15 agosto di ciascun anno.

2. Nei casi straordinari in cui la stagione di primavera, ovvero quella di autunno si dimostrassero non piovose, e le campagne mostrassero il bisogno della irrigazione ne sarà con deliberazioni decurionali esposto il bisogno per provocarsi la superiore autorizzazione di una ripartizione straordinaria.

3. Sarà riconosciuto il volume delle acque, che contiene il fiume, ed il modo come dev' essere ripartito tra tutti i Comuni interessati ciascuno per la quota, che può rappresentarvi sia in ragione dell'estensione del suo territorio sia per riguardo alla sua natura.

4. Formato il progetto d' irrigazione tra i Comuni sarà questo affisso nella sala di udienza del Consiglio d' Intendenza, e nelle case comunali dei Comuni interessati per otto giorni di continuo, nel qual tempo potranno essere prodotti i reclami convenienti.

5. Il Consiglio d'Intendenza farà tra otto giorni la discussione dei reclami, e stabilirà definitivamente la distribuzione della quantità delle acque, ed i giorni nei quali sarà permesso a ciascun Comune di usarne per la irrigazione.

6. La irrigazione dovrà farsi per mezzo di canali di derivazione di

proporzionata larghezza con l'avvertenza di stabilire all'imboccatura un portellone, ed una diga da impedire, che nel caso di pioggia dirotta non siano per volume maggiore delle acque inondate le campagne adiacenti al canale, e ai canali di sopra indicati.

7. Stabilita la ripartizione delle acque tra i Comuni, ciascun decurionato formerà il suo regolamento parziale per la ripartizione delle acque tra i suoi cittadini.

8. Le spese di accesso del delegato, de' guardiani, e delle altre indispensabili al mantenimento dei canali, e delle dighe saranno proporzionalmente ratizzate tra i cittadini, che godono il benefizio della irrigazione.

9. Sarà nell' obbligo di ciascun proprietario di un territorio, che ha goduto delle irrigazioni di rimettere il volume delle acque derivanti da un canale, dall'alveo medesimo senza permetter loro di farne la cessione ad altri proprietari limitrofi sotto pena di un'ammenda del doppio dell'utile ricavato e del danno cagionato agli altri proprietari a' quali per tale cessione sarà mancata l'acqua necessaria alla irrigazione.

10. Le multe saranno sopra luogo comminate dal sig. delegato sul reclamo delle parti.

11. Sarà formato all'oggetto da ciascun decurionato una scala di ratizzi ai quali potranno essere soggetti i proprietari dei territori, che godranno del benefizio della irrigazione tenendo presente l'estensione delle loro rispettive proprietà, e della natura de' loro terreni.

12. I reclami contro tali ratizzi saranno discussi in Consiglio d'Intendenza.

13. L'ingegniere destinato alla compilazione di un regolamento generale avrà cura di riconoscere con le regole di arte il volume delle acque, e la ripartizione da farsene tra i Comuni interessati. Proporrà, e quindi dirigerà l'opera de' canali di derivazione sia per la ripartizione tra i Comuni sia per quella, che dovea farsi tra ciascun particolare, e proporrà la scala dei ratizzi da riscuotersi tanto per le opere idrauliche, quanto per quelle di manutenzione.

Dilucidazioni su di dubbi elevati nella formazione di un regolamento sull' uso delle acque pubbliche.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 28 Aprile 1841.

Dal suo distinto rapporto de' 21 novembre scorso anno col quale trasmise un progetto di regolamento intorno all' uso delle acque pubbliche in cotesta Provincia, ho rilevato le difficoltà ch' ella ha trovato tanto nelle pretensioni degli ex-feudatari, quanto nell' erronea pratica dei Tribunali, i quali si arrogano il dritto di elevare i conflitti di giurisdizione e per tal modo s' impadroniscono anche delle controversie che appartengono alla pubblica Amministrazione.

A giudicare da quanto ella ha riferito, sembra che gli antichi con-

cessionarî delle acque non intendono riconoscere altra eccezione limitativa dei loro diritti, se non quella scritta nell' art. 463 delle leggi civili, a rispetto dei fiumi navigabili, o atti a trasporto; quasichè queste fossero le sole acque messe sotto la custodia della pubblica Amministrazione. Per chiarire un tal equivoco, e per bene stabilire le basi dell' anzidetto regolamento, desidero ch' ella s' incarichi delle seguenti osservazioni.

L' articolo 463 delle Leggi civili pertanto parla dei soli fiumi navigabili o atti a trasporto, per quanto gli considera come parti del territorio dello Stato, e però gli assimila alle strade consolari, alle rive del mare, alle spiagge, e a tutte le parti del territorio del Regno. Le cennate acque differiscono dalle altre, solamente perchè sono costituite sotto l' immediata vigilanza del Governo, il quale ne permette l' uso ai privati in quanto non noccia all' uso pubblico, e generale. Da ciò segue che la facoltà di deviarle dai loro corsi, o di costruire in esse macchine di qualunque sorta, debba nascere da una permissione ottenuta previe le verificazioni prescritte da generali regolamenti.

Ma non sono queste le sole acque delle quali prende cura la pubblica amministrazione, nè sono le sole che possono dirsi pubbliche, anche a senso delle stesse Leggi civili. Imperciocchè l'articolo 567 delle medesime riconosce, che ogni acqua la quale servir debba all' uso di più proprietarî, è di sua natura soggetta a' regolamenti particolari, o locali che sieno. A prescindere dall' autorità delle leggi civili, il dritto pubblico, del pari che le regole della pubblica economia, considerano come pubblici tutt' i corsi perenni delle acque, i quali sebbene non possono dirsi navigabili o atti a trasporto servono non pertanto all'uso di una o di più popolazioni. E per conseguente tali acque sono capaci di regolamenti amministrativi, così per l' eguale uso che di esse debba farsi, come per lo danno che potrebbe derivare sia da una parziale distribuzione, sia dalle irregolarità del corso loro.

Di tal natura sono i regolamenti soliti a farsi per le irrigazioni per l' uso delle macchine idrauliche, e tutti quelli in generale che si prefiggono di assicurare il corso dell' acque fluenti, di renderle utili all' agricoltura e all' industria, e di evitare tutto quello che possa nuocere alla salubrità dell' aria. Gl' esposti principî, già enunciati nella mia circolare degli 11 novembre 1840, sono essenzialmente contenuti nello spirito, e nella lettera delle leggi degli 11 e dei 12 dicembre 1816, e dei 21 e 25 marzo 1817, che coi Reali decreti dei 7 maggio e dei 19 dicembre 1838 furono rendute comuni a cotesta parte dei Reali dominî. Per la qual cosa qualunque sia l' interpetrazione, che per lo passato gli antichi concessionarî delle acque han potuto dare alle clausole delle rispettive concessioni, han queste perdute ogni efficacia dopo la pubblicazione delle Leggi civili e delle Amministrative testè citate.

Determinata la qualità di acque pubbliche, per ogni acqua perenne che scorra per lo territorio d'una o più Comuni è stabilito il dritto della pubblica Amministrazione per dirigere il corso e l' uso, niuno può ignorare che appartiene privativamente all' autorità Amministrativa il dettare i regolamenti atti a conseguire tutti i cennati fini. Egualmente certo è che alla stessa autorità Amministrativa appartiene la facoltà di elevare i conflitti di giurisdizione, e di sottoporgli alla Sovrana decisione.

Che se da una parte possono i Tribunali pronunziare liberamente la loro competenza, debbono dall' altra, elevato che sia il conflitto, attendere le Sovrane determinazioni.

In conseguenza di tali spiegazioni, e di quelle contenute nella precedente mia circolare degli 11 novembre; ella formerà in Consiglio d'Intendenza i progetti di regolamento pei diversi corsi di acque pubbliche di codesta Provincia, gli pubblicherà per ricevere e discutere i gravami delle parti che si sentissero lese, e pria di mandargli ad effetto, gli rimetterà in questo Ministero per l' approvazione.

E quanto alle quistioni di giurisdizione coi Tribunali ordinari, per le materie che sono di assoluta competenza dell' Amministrazione, e del contenzioso Amministrativo, ella dopo di aver elevato il conflitto, giusta i Reali decreti, e le Sovrane risoluzioni in vigore, e dopo di averlo denunziato ai Procuratori del Re presso i rispettivi Tribunali, acciocchè soprassedano da ogni ulteriore procedimento, rimetterà le carte in questo Ministero per la Sovrana decisione.

Si dichiara non applicabile la perenzione d' istanza alle citazioni per editto eseguite in forza del Decreto de' 12 Novembre 1838.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 4 Decembre 1841.

Il Real Decreto dei 12 Novembre 1838 volendo assicurare ai possessori di rendite prediali la conservazione dei propri dritti contro gli effetti della prescrizione disponeva, che a solo oggetto d' interrompere la prescrizione per la esazione dei terraggi, decime ed altre prestazioni prediali nascenti da sentenze eseguite dalla Commissione feudale, e da Ordinanze di Commessari ripartitori, e da titoli non contraddetti bastava fare una citazione per editto per ciascun Comune indicante soltanto il titolo donde la detta esazione aveva causa dispensando la enunciazione dei nomi dei coloni, e le particolari proprietà sulle quali si esigono le prestazioni anzidette. In pari tempo il decreto medesimo stabiliva le forme per la notificazione di tale citazione.

Adempiuta così la citazione si è promosso dubbio se la medesima possa venir attaccata con la eccezione di perenzione d'istanza; qualora non sia eseguita fra i 3 anni successivi alla sua data la pronunziazione del Magistrato per la conservazione del dritto cui riflette.

Rassegnato a sua Maestà siffatto dubbio è stato in tale occasione osservato, che per Rescritto dei 29 Novembre 1824 fu pei terraggi, ed altre prestazioni su i terreni ex-feudali stabilito un metodo speciale per assicurare l' annua percezione ai possessori di essi: che per lo decreto dei 4 [illegible]aio 1828 fu accordata altra agevolazione ai possessori delle prestazioni prediali di qualunque natura, onde poter riscuotere ciò che loro fosse dovuto; che coi Rescritti dei 10 Febbrajo e 17 Agosto 1838 fu dichiarata

la intelligenza da darsi, e l' applicazione da farsi all' articolo 2169 delle leggi Civili per la rinnovazione dei titoli delle diverse rendite, e prestazioni prediali, onde non incorrere nella prescrizione del dritto che con novello presidio a ragion della indole, e dello stato di tali rendite presso di noi venne concesso ai possessori per lo interrompimento delle prescrizioni col decreto dei 12 Novembre 1838, che tutti gli enunciati provvedimenti governativi mirano ad agevolare i possessori nella esazione, e nella conservazione di quei redditi costituiti d' ordinario sopra vaste tenute divise in piccole frazioni fra un numero estesissimo di debitori, talvolta pure incerti, e variabili, del pari che a schivare giudizi parziali, e moltiplici, cui darebbero luogo le azioni dirette contro ciascun colono, e le dispute sulla prescrizione, ed a serbare gli usi comunemente invalsi, e le costumanze locali per le quali d'ordinario la pruova della esazione rimane soltanto presso i debitori onde non venga meno ai possessori e non torni loro gravoso il mezzo loro concesso per assicurare la conservazione del proprio dritto.

E la M. S. preso in considerazione tutto ciò, nel Consiglio ordinario di Stato dei 26 Novembre prossimo passato si è degnata dichiarare, che non applicandosi nella specie la regola della perenzione d' istanza sia lecito ai possessori delle rendite, cui fu permessa la citazione per editto dal Decreto nei 12 Novembre 1838 dimandare in giudizio sugli effetti di quella citazione medesima condannarsi i coloni od altri debitori delle prestazioni indicate a ciò che sia da loro dovuto ai termini dei rispettivi titoli.

Nel Real Nome partecipo alle SS. LL. questa Sovrana determinazione perchè ne diano comunicazione al rispettivo Collegio, ed ai Giudici dei Circondari, che ne dipendono e ne curino la esecuzione (1).

Le ordinanze intorno a controversie demaniali debbono dagl' Intendenti pronunziarsi inteso personalmente l' avviso del Consiglio d' Intendenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 Gennaio 1842.

Surto il dubbio se le ordinanze ch' emettono gl'Intendenti per effetto dell' Art°. 186 della legge de' 12 decembre 1816, intorno a controversie dipendenti dalla divisione de' demani, debbano essere rese personalmente in Consiglio d' Intendenza, ovvero basti il richiederlo del suo avviso: S. M. nella causa tra il Comune di Bollita, e il suo ex-feudatario si è degnata emettere il seguente Sovrano Rescritto di norma.

Ho proposto al Re N. S. l'avviso della Consulta di questi Reali Domini emesso per revisione della decisione della Gran Corte de'Conti nella controversia tra il Comune di Bollita in Basilicata, e l' ex-Barone Duca Crivelli per l' esecuzione di una sentenza della Commissione feudale de'7

(1) Real Rescritto diretto ai Proccuratori Generali del Re presso la Suprema Corte di Giustizia, e le Gran Corti civili, ed ai Procuratori del Re presso i Tribunali civili ne' Reali Domini di qua del Faro.

Marzo 1810 con ordinanza del 1834. L'Intendente, visto l'avviso del Consiglio d' Intendenza aveva disposto.

1° Che il fondo Maesa dell'Orbo si ripartisse per due terzi all'ex-feudatario, e per un terzo al Comune.

2° Che fosse di piena, ed assoluta proprietà dell' ex-feudatario il fondo Marina.

3° Che fossero mantenuti i coloni nel possesso delle terre nella stessa denominate col peso delle solite prestazioni.

4° Che si astenesse l'ex-feudatario dall' esazione de'censi su diverse contrade, salvo a provare la proprietà del suolo.

5° Che su' ventuno fondi nella ordinanza indicati non vi fosse luogo ad aggiudicarne alcuno all' ex-feudatario.

6° Che il fondo Foresta restasse aggiudicato al Comune.

7° Che restasse omologato l' atto di convenzione del 30 Giugno 1812.

8° Che si assolvesse il Duca dalla restituzione dell' indebito esatto.

9° Che si astenesse l' ex-feudatario dalla esazione di diverse altre prestazioni sul rimanente del territorio.

10° Che non vi fosse luogo a far diritto alle domande di diversi naturali di quel Comune, come non emananti dalla sentenza della Commissione feudale.

Avverso di tale ordinanza promuovevano reclamo sì il Comune, che l' ex-Barone presso la Gran Corte de'Conti. Oltre alla difesa in merito si deduceva pure dal Comune la nullità di essa, perchè emessa non in Consiglio d' Intendenza, ma resa visto l' avviso del medesimo.

La G. Corte de'Conti facendo diritto alla parte del reclamo sul merito col modificare taluni articoli dell'ordinanza stessa, rigettò la dedotta nullità sulle conclusioni uniformi del Pubblico Ministero.

Ma la Consulta, a cui di Sovrano comando venne rimessa la decisione in disputa per revisione senza entrare nel merito, si occupò unicamente della sola questione pregiudiziale di nullità, e portò avviso;

Che facendosi diritto al reclamo del Comune nell' esposta questione pregiudiziale, poteva degnarsi S. M. di dichiarare nulla l' impugnata ordinanza de' 21 Maggio 1834, perchè non resa in Consiglio d' Intendenza, prescrivendosi che dall' attuale Intendente se ne pronunziasse un'altra nei modi, e forme volute dalla legge, salvo alle parti i regolari gravami che loro potessero competere, e che per conseguenza il surriferito avviso della G. Corte de'Conti di Febbraio 1835 rimanga Sovranamente disapprovato.

Or la M. S. sul parere sommessole dal Consiglio de'Ministri con Sovrana Risoluzione del 25 Gennaio ultimo, considerando che la questione della nullità dell' ordinanza dell' anno 1834 poggiata sul dubbio, se l' Intendente debba sentire personalmente, od in iscritto l' avviso del Consiglio d'Intendenza nel pronunziare le sue ordinanze abbia spesso dato causa a litigi che sono stati diversamente giudicati: mentre si è degnata approvare la parte dell' avviso della G. Corte de'Conti che riconosce valida nel rito l'ordinanza in parola, rimettendo alla Consulta la discussione dei reclami contro il detto avviso in ciò che riguarda il merito: ha poi ad oggetto di evitare ulteriori litigi Sovranamente dichiarato, che non dovendosi rivenire sulle ordinanze finora pronunziate, ove si vogliano attaccare per si-

mile difetto di rito: da oggi innanzi gl'Intendenti in affari di tal natura debbano a norma della lettera della legge de'12 Decembre 1816 provvedere, sentendo personalmente l'avviso del Consiglio d'Intendenza.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana risoluzione per l'adempimento.

Mancando l'Intendente, il Segretario Generale, che ne tiene le funzioni, può emettere le ordinanze per gli affari demaniali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 28 maggio 1845.

Il Real Rescritto degli 8 ottobre 1842 con cui dichiarossi che le ordinanze per scioglimento di promiscuità, o divisione in massa de' demani ex feudali, ed ecclesiastici, non potessero profferirsi che dall'Intendente; fu fondato sul motivo di trattarsi di una speciale delegazione fatta dalla legge al detto funzionario, e di non potere il delegato delegare. Segue da ciò che quando il Segretario generale dell'Intendenza fa momentaneamente le veci dell'Intendente assente, o impedito, non possa da se, nè per di costui delegazione procedere ad alcun atto in affari della natura di quello di cui si è fatta parola, ma sia necessario una Sovrana delegazione a' termini del citato Real Rescritto.

Quando poi in mancanza dell'Intendente, le sue funzioni siano affidate al Segretario Generale, o ad altri, è oziosa ogni altra particolare delegazione.

Or trovandosi ella in questo secondo caso, può senza bisogno di altra autorizzazione pronunziare le corrispondenti ordinanze negli affari menzionati nel suo rapporto del 13 spirante, uniformandosi a tutti i regolamenti in vigore. (1)

---

(1) Minist. diretta al Segretario generale funzionante da Intendente in Abruzzo citeriore.

Leggi, Decreti, Reali Rescritti, Istruzioni e Ministeriali sull' abolizione de' diritti, ed abusi feudali, scioglimento di promiscuità, e ripartizione de' terreni demaniali nei Reali Dominii oltre il Faro.

Disposizioni Parlamentarie dell' anno 1812 su' diritti, e pesi feudali.

CAPITOLO I.

§. 1. Abolita la Feudalità, come fu definito nelle basi della Costituzione nell' art. XI (1) (2) (3) da S. M. sanzionato con Real Diploma dei 25 marzo 1813, gli abitanti di qualunque Comune saranno considerati di ugual diritto, e condizione, e tutte le popolazioni del Regno saranno governate colla stessa legge comune del Regno.

§. 2. Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali, e non ostante qualunque privilegio, saranno cessati tutti li meri, e misti imperi senza indennizzazione a' possessori.

§. 3. Saranno in correlazione disgravati i baroni di tutti i pesi annessi all' esercizio di giurisdizione della custodia del territorio, e responsabilità de' furti, della conservazione delle carceri, e castellani, delle spese occorrenti per li detenuti, e d' ogni altra gravezza annessa.

§. 4. Cesseranno in conseguenza ne' baroni gli uffizi di Maestro Notaro di corte, di Bajuolo, di Acatapano, ed altri provenienti dalla giurisdizione Signorile. Gl' introiti, o gabelle di tali uffizi resteranno a vantaggio dello Stato per le necessarie spese dell' amministrazione di giustizia, quante volte però le Maestre Notarie non sieno dipendenti da mero diritto signorile, ma per causa onerosa, in tal caso si dovrà compensare il capitale.

§. 5. Non vi saranno più gli attributi feudali di servizio militare, di investitura, di rilevio, di devoluzione a favore del Fisco, di decima, e tarì feudale, di diritti di grazia, e di mezz' annata, e di altri di qualunque denominazione inerente a' feudi.

(1) Art. XI delle basi della Costituzione.

« Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come « in Allodii, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione che at« tualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni Baronali, e quindi i Baroni sa« ranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. « Si aboliranno le Investiture, Rilevii, devoluzioni al Fisco, ed ogni altro peso inerente « a' Feudi, conservando però ogni famiglia i titoli, e le onorificenze. »

(2) La Legge degli 11 dicembre 1816 conservò l' abolizione della feudalità pel Regno di Napoli, e di Sicilia, giusta l' art. [illegible] così concepito.

« L' abolizione della feudalità in Sicilia è conservata egualmente che negli altri « nostri dominii di quà del Faro. »

(3) Dall' art. 1. del Real Decreto de' 17 Settembre 1817 venne fatta la seguente dichiarazione.

« Dichiariamo che la feudalità ne' dominii al di là del Faro non cessò prima del « dì 2 di giugno 1813. »

§. 6. Cessando la natura, e forma de' feudi, tutte le proprietà, diritti, e pertinenze in avanti feudali, rimaner debbano, giusta le rispettive concessioni, in proprietà allodiali presso ciascun possessore.

§. 7. Conserverà ognuno i titoli, ed onori, che sinora sono stati annessi agli in avanti feudi, e de' quali ha goduto, trasferibili questi a' suoi successori.

CAPITOLO II.

§. 1. Il Parlamento in correlazione de' principi stabiliti di sopra, ed in dilucidazione dell' Art. XIII delle basi della Costituzione, dichiara, che la mano in avanti baronale cesserà, ma che ciascun possessore di fondi di qualunque natura, per la facile esigenza de' crediti abbia il diritto di sequestrare, ed impedire che si estraggano sul momento da' gabelloti, censualisti, terraggieri, e coloni, i prodotti, e animali dal fondo con adirsi intanto la giurisdizione ordinaria del luogo, perchè provveda in giustizia sul pegno, inteso il creditore, ed il debitore.

§. 2 Le angherie, e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile, restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali, e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a Signore.

§. 3. Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i dritti privativi, e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti, e molini fuori che in quelli dell' in avanti barone, di non cuocer pane, se non ne' forni dello stesso, di non condursi altrove, che ne' di lui alberghi, fondachi ed osterie; i diritti di zagaro per non vendere commestibili in altro luogo, che nella taverna baronale, e simili, qualora fossero stabiliti sulla semplice prerogativa signorile, e forza baronale.

§. 4. Saranno però compensati, come in ciascun' altro privato i diritti signorili di sopra descritti, tanto proibitivi che privativi, qualora siano provenienti da una convenzione corrispettiva tra il baroni, e Comuni, o singoli, o da un giudicato.

§. 5. Non sarà impedito alle popolazioni il poter attaccare nelle consuete, e legali forme le corrispettive convenzioni fatte co' baroni relativamente agli avvisati diritti proibitivi, di appellarsi dalle sentenze profferite a favore degli stessi baroni, qualora non sia fatta cosa giudicata, per liberarsi dallo stabilito compenso; beninteso che per l' anzidetto non s' intende accordare alcuno nuovo diritto, o azione alle medesime.

§. 6. Saranno parimente aboliti dal giorno della Real sanzione tutti i dritti angarici che si corrispondono dalle popolazioni del Regno alle rispettive Università, e Regie Segrezie, volgarmente appellati diritti di scuro, bocche, fumo, tappitelli, ed altri simili, a seconda de' principii stabiliti di sopra.

§. 7. Saranno questi stessi diritti, e privative redimibili, volendone il Comune, o singoli l' affrancazione, ne' casi, che deve aver luogo l' indennizzazione, come si è detto al §. 4.

§. 8. Dovrà questa eseguirsi, o con dare il capitale ragionato al 5

per 100 sul fruttato, in considerazione dell' avviamento che viene a mancare cessando la privativa; locchè si dovrà fissare, adoperandosi il legale giudizio de' periti sulla media summa del risultato dell' ultimo decennio; o con convertire ad arbitrio dell' affrancante il diritto, e la privativa in una annua prestazione in danaro, locchè sarà pure legalmente arbitrato da' periti sulla stessa media somma dell' ultimo decennio. Ed intanto sino alla indennizzazione dovrà sospendersi qualunque novità di fatto.

§. 9. Tolta qualunque opposizione di semplice prerogativa signorile, resterà ciascun Comune, e cittadino nella libera facoltà di esigere, ed usare de' molini, trappeti, forni, fondachi, taverne, ed altri; resteranno però illesi, e conservati in ciascun barone, i diritti che li competono per la ragione di pertinenza di suolo, di dominio territoriale, di proprietà di fiume, salti d' acqua, e simili, giusta le rispettive concessioni.

§. 10. Li diritti angarici, che sono stati da S. M. venduti, saranno compensati nello stesso modo, che si è detto dal Parlamento per le altre compensazioni.

CAPITOLO III.

§. 1. Il Parlamento colla stessa eguaglianza di principî viene a stabilire, che come si sopprimono senza compenso i diritti signorili assolutamente angarici, così vengono del pari aboliti senza indennizzazione gli usi civici assolutamente angarici, che i singoli, ed i Comuni esercitano su li fondi de' baroni per legnare, pascere, e compascere, cogliere ghiande, prevenire ed occupare terre a seminerio, sotto un fisso terratico, e simili servitù, o costumanze attive, e passive che sono state dall' abuso introdotte, come pregiudizievoli all' agricoltura, ed alla libera economia de' predî.

§. 2. Saranno compensati però quegli usi civici, che provengono da un condominio, o diritto di proprietà, da una convenzione corrispettiva tra il barone, ed il Comune, o singoli, e finalmente da un giudicato.

§. 3. Saranno però questi stessi redimibili a vantaggio della libera economia del fondo. Ed essendo promiscui diritti di dominio, sarà per il favor dell' industria preferito nell' affrancazione il particolare contro il corpo morale, o singoli.

§. L' affrancazione dovrà eseguirsi o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato che sarà fissato sulla media somma di risultato dell' ultimo decennio, secondo il legale giudizio de' periti, o convertire il diritto, ed uso civico ad arbitrio di colui che ne dovrà dare il compenso in un' annua prestazione in danaro, che sarà pure legalmente arbitrata da' periti sulla media somma del decennio.

Ed intanto sino alla indennizzazione sarà proibita qualunque novità di fatto.

§. 5. Qualunque altro diritto angarico privativo, e proibitivo, da qualunque origine provenga, resti similmente abolito, con restare ferme le condizioni di sopra stabilite, riguardo al compenso quando gli convenga.

Legge, che regola la successione ne' beni ex feudali, e'l godimento delle vite-milizie *ne' domini oltre il Faro*

Napoli 3 di agosto 1818.

Considerando che dopo aver Noi coll'articolo 9 della nostra legge degli 11 di decembre 1816 conservata l'abolizione della feudalità in Sicilia, egualmente che negli altri nostri domini di quà del Faro; e dopo di essersi coll'altra nostra legge dei 2 del corrente agosto aboliti i fedecommessi e majoraschi esistenti in quella parte dei nostri Reali domini, sia indispensabile di togliere con una nuova legge qualsivoglia dubbio, circa l'ordine di succedere nei beni ex-feudali, e di provvedere con utili determinazioni a quanto riguarda le così dette *Vite-milizie*, e le doti di paraggio.

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria.

Udito il nostro Consiglio di Stato.

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Nei beni ex-feudali dei nostri Reali domini di là del Faro si succederà come negli altri beni allodiali, secondo le leggi vigenti.

Art. 2. Le così dette *vite-milizie* saranno godute in libera proprietà dagli attuali possidenti.

Art. 3. I medesimi avranno il dritto di farle invertire in beni ex-feudali d'un valore corrispondente al capitale della rendita annuale di cui godono in ragione di *vita-milizia* al cinque per cento lordo di fondiaria.

Art. 4. Tutte le controversie che potranno nascere, sia per la pertinenza e quantità delle così dette *vite-milizie*, sia per l'assegnazione da farsene in beni ex-feudali, a norma del disposto della presente legge, saranno decise con arbitramenti necessarî, e contra le determinazioni o le sentenze degli arbitri si daranno i convenienti rimedî nei Tribunali ordinarî secondo le leggi vigenti.

Art. 5. Le doti di paraggio già costituite non saranno più soggette al dritto di reversione in favore degli ex-feudi.

Vogliamo e comandiamo.

Si dichiara l'indole, e gli effetti degli antichi Verbi Regii *nelle alienazioni degli ex-feudi, e fedecommessi.*

Napoli 17 maggio 1820.

Nella causa tra il Principe di Aragona ed i suoi creditori frumentarii, li quali divenuti soggiogatarii domandarono in giudizio la vendita de'di lui feudi di Castellamare, e di Carbonia ipotecati in loro favore con *verbo regio* derogante al vincolo del fedecommesso, il Supremo Tribunale di

Giustizia di Palermo con due giudici aggiunti, incaricato di riferire sull'assunto, esaminò l'affare sotto due aspetti: l'uno principale, se il Principe di Aragona potesse contro il dispaccio di dispensa al fedecommesso essere ammesso a contrastare in giudizio l'azione de' soggiogatarii sul feudo di Castellammare, e l'altro secondario, se il beneficio della dispensa al fedecommesso si dovesse intendere esteso a tutti i soggiogatarii, ovvero a' soli creditori privilegiati del caricatojo, esclusi gli altri tra' quali eran quelli per grano venduto alla meta di Girgenti, e non consegnati. Quanto al primo aspetto della quistione senza discordanza si opinò per l'irrevocabilità della dispensa al fedecommesso. Quanto poi al secondo aspetto vi fu disparere, essendo stato l'avviso del Tribunale per la comune ammessione di tutti li creditori frumentarii al detto beneficio; e quello dei due giudici aggiunti per l'esclusione de' creditori di Girgenti.

Le due Consulte del Supremo Tribunale sopra i due enunciati punti, presentate al Re, lo determinarono ad ordinare che il Supremo Consiglio di Cancelleria desse in proposito il suo parere; e che inoltre s'incaricasse di stabilire per punto generale le regole da osservarsi in somiglianti casi de' *verbi regii* impartiti sopra transazioni, soggiogazioni, enfiteusi, ed altri contratti, disegnando la diversità che passa tra questi *verbi regii*, e quelli impartiti nelle vendite con solenne distribuzione di prezzo.

Emesso dal Supremo Consiglio il parere ne' due indicati oggetti distinto, lo rassegnai al Re nel Consiglio del dì 2 del corrente mese, dopo di averne rimessa copia a V. E. con lettera del dì 15 dello scorso aprile; e S. M. uniformandovisi pienamente, circa il primo oggetto, che è il punto della controversia tra la casa Aragona, e suoi creditori, ha osservato che il dispaccio del 1789 parlò indistintamente de' creditori frumentarii, autorizzando in pro di essi le soggiogazioni con la dispensa al fedecommesso sui fondi della casa, Aragona; che lo stesso dispaccio obbligò indistintamente que' creditori al rilascio della quarta parte de' debiti a beneficio della detta casa del quale rilascio appunto era come un compenso quella accordata dispensa, e che lo Amministratore Paternò incaricato della esecuzione del dispaccio, non facendo del pari alcuna distinzione tra creditori, e creditori, ed ottenendo da tutti il rilascio del quarto, formò egualmente per tutti le autorizzate soggiogazioni.

Per tali osservazioni ha la M. S. ordinato dover la Consulta del Tribunale Supremo in ogni sua parte valere, dichiarando sovranamente che la dispensa al fedecommesso sui fondi della casa Aragona debba intendersi fatta a favore sì de' creditori privilegiati sul caricatojo di Castellammare, che di tutti gli altri, tra' quali sono annoverati quelli della meta di Girgenti.

Quanto poi al secondo generale oggetto della classificazione delle diverse specie di *verbi regii*, e della diversità del loro effetto, ha S. M. osservato potersene formare tre classi.

La prima classe vien costituita dalla forma di vendita statutaria riconosciuta, e regolata dalle antiche prammatiche per la facile circolazione de' valori, ed usata specialmente in Sicilia. Questa specie chiamata propriamente cautela di *verbo regio*, sia che la vendita fosse preceduta da sentenza di *vendatur*, sia che fosse permessa con Sovrano Rescritto, avea la forza di sciogliere il fondo venduto non solo dal peso delle ipoteche; ma ancora dalle azioni di dominio, le quali per altro rimanean tutte as-

sicurate sul prezzo del fondo venduto, in guisa, che la proprietà del fondo fosse trasferita al compratore depurata da ogni precedente affezione, sotto la guarentigia che prometteva il Governo con particolari lettere, chiamate di salvaguardia. Tal sorta di *verbo regio* fondavasi interamente sulla solennità della vendita, sul valore degli atti, che l'avevano raffermata, pel deposito dello equivalente prezzo del fondo divenuto talvolta maggiore per effetto dell'asta; e per conseguente acquistava tutta la inviolabilità derivante da saldi ed universali principii della giustizia, nè si poteva attaccare se non nel caso che vi fosse corsa una corruzione, che esprimevasi col vocabolo *sordes*.

La seconda classe di *verbo regio* nacque dal desiderio che ebbero i privati contraenti di munire con una maggiore solennità i loro contratti di transazione, di enfiteusi, di assegnazione *in solutum pro credito*, ed anche di soggiogazioni; al quale fine s'introdusse il costume di sottomettere tali contratti alla intelligenza del Sovrano, il quale chiestone informo, ed assicurato della loro necessità, utilità, o convenienza degnavasi di permetterne con particolari dispacci la perpetua fermezza. Or poggiando tal *verbo regio* sulla qualità del preso informo, e potendo questo esser vero od erroneo, e giusto o vizioso, massime pel comune accordo delle parti egualmente interessate a sostenere la validità di una convenzione tal volta difettosa per errore, per dolo, o per lesione: ed in fine potendo il Sovrano Rescritto essere stato orrettiziamente, o surrettiziamente ottenuto; ne siegue, che somiglianti *verbi regii* non avvevano in se stessi una inalterabile forza, ma erano revocabili o irrevocabili, secondocchè i contratti, sopra cui venivano impartiti, eran giusti o ingiusti, e quindi eran soggetti alle ordinarie regole della giurisprudenza, e secondo la espressione de' forensi riducibili ad *jus et justitiam*.

La terza classe di *verbo regio* è un' atto inerente all'esercizio de' poteri del Principe, col quale esso abilita una incapace persona a contrattare, o ad agire, autorizza un' alienazione priva di solenni, ed altre di simil fatta. L'intrinseca stabilità di questo *verbo regio* nasce dalla stabilità della prerogativa del Principe. Nondimeno rimane nelle attribuzioni del giudice di conoscere se un somigliante *verbo regio* sia orrettizio, o surrettizio; l'esaminare qual sia l'estensione della Sovrana volontà; l'osservare se, indipendentemente dal supplito difetto, sia l'atto intrinsecamente vizioso per errore, per lesione, per dolo, o per ogni altro difetto, cui il Principe non abbia dispensato; ed in fine l'esaminare i diritti del terzo non avuti presenti nella risoluzione Sovrana.

Per siffatte riflessioni S. M. si è degnata di determinare;

Che le vendite statutarie costituenti la prima classe de' *verbi regii*, sia che fossero state precedute da sentenza di *vendatur*, sia che fossero state permesse con Sovrano Rescritto, debbonsi riguardare come inviolabili, e come non soggette ad alcuno esperimento giudiziario; tranne il solo caso di corruzione indicato colla parola *sordes*.

Che parimente non sieno soggetti ad esperimento giudiziario i *verbi regii* dell'ultima classe, eccetto i casi, in cui essi sieno orettizii, o surrettizii, o viziosi per dolo, per lesione, o per ogni altro difetto, cui il Sovrano non abbia dispensato, o che siano in danno de' diritti del terzo non avuti presenti nella risoluzione Sovrana.

Che finalmente tutti i *verbi regii* della seconda classe impartiti sulle private contrattazioni, debbonsi tenere come semplici solennità, e perciò riducibili *ad jus et justitiam.*

Decreto col quale accordasi agli ex-baroni di Sicilia un termine improrogabile per la presentazione ai Tribunali civili, de' documenti giustificativi dei padronati non feudali su di parrocchie, o benefici.

Napoli 4 Agosto 1825.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Visto il Real decreto de' 20 di luglio 1818 circa i padronati ex-feudali;

Visti i Reali Rescritti de' 2 di novembre 1819, de' 13 di maggio 1820, e de' 19 di luglio 1824;

Viste le suppliche de' Principi di S. Teodoro, e di Paternò, e della Duchessa vedova di Ferrandina;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente Generale in Sicilia;

Considerando che quasi tutti gli ex-baroni di Sicilia i quali rappresentano dritto di patronato sulle parrocchie, e su di altri benefici, hanno trascurato di far dichiarare da' Tribunali civili la qualità non feudale del rispettivo lor padronato, a tenore del Real Decreto del dì 20 di luglio 1818; malgrado i varii termini precedentemente accordati;

Considerando che siffatta trascuranza può essere derivata dalla erronea supposizione in cui sono stati i detti ex-baroni, che rimanendo devoluti alla Real Corona i rispettivi loro padronati mercè il di loro silenzio, e negligenza allo sperimento giudiziario della qualità de' padronati medesimi, vengano essi con tal mezzo esonerati dal pagamento delle congrue alle parrocchie, ed alle altre Chiese;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Accordiamo agli ex-baroni di Sicilia, i quali non hanno curato finora di presentare a' rispettivi Tribunali civili i documenti giustificativi de' padronati non feudali, che credono di rappresentare su di Parrocchie e di altri benefici, un' ultimo termine improrogabile a tutto dicembre del corrente anno 1825 per la presentazione degli accennati documenti, ed un' altro termine a tutto aprile 1826 per lo compimento delle dichiarazioni che dovranno fare i Tribunali civili.

2. Scorsi i termini accordati coll' articolo precedente, i padronati pei quali non saranno seguite le dichiarazioni de' Tribunali civili, rimarranno

reintegrati alla Corona: e non ostante tale reintegra, gli ex-baroni dovranno proseguire a corrispondere le congrue stabilite a' Parrochi, o alle Chiese esistenti ne' loro ex-feudi.

3. Per quegli altri patronati che saranno reintegrati alla Corona per effetto delle sentenze dichiaratorie, che profferiranno i Tribunali civili, ci riserbiamo di risolvere, secondo la diversità delle particolari circostanze, dopo eseguite le anzidette dichiarazioni, se debbano, o no, continuarsi a prestare dagli ex-baroni le mentovate congrue.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, ed il nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Real decreto circa lo scioglimento e la valutazione de' diritti promiscui sui fondi ne' Reali dominî oltre il Faro.

Napoli 11 settembre 1825.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Visti gli art. 198, 199, e 200 del Real Decreto degli 11 ottobre 1817, circa lo scioglimento in Sicilia dei diritti promiscui sui fondi:

Visto il rapporto del nostro Luogotenente Generale in quell' Isola:

Volendo stabilire il modo come valutarsi i suddetti diritti promiscui, e dare le norme, affinchè lo scioglimento dei medesimi abbia la sua piena, e sollecita esecuzione.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni:

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I fondi in Sicilia soggetti a' diritti promiscui saranno valutati nello stato attuale come se fossero liberi di servitù, e quindi come a queste soggetti. La differenza delle due valutazioni per ogni fondo particolare costituirà il valore della servitù.

Art. 2. Il valore delle servitù verrà compensato coll' assegnazione di tanta quantità del medesimo fondo, secondo lo stato attuale, eccetto il caso di cui tratta l'art. 11 del presente Decreto.

Art. 3. Nel capo luogo di ciascuna valle minore verrà all' oggetto istituita una Commessione, composta di tre individui da scegliersi dal Governo uno cioè dalla classe de' funzionari amministrativi, un' altro dalla classe de' Magistrati giudiziari, ed il terzo fra i benestanti; individui però che non abbiano interesse nello scioglimento degli enunciati diritti nè direttamente, nè indirettamente.

Art. 4. Le Commissioni suddette dovranno per le valutazioni de' fon-

di soggetti a' diritti promiscui procedere amministrativamente, e decidere senza alcuna forma di giudizio.

Art. 5. Ciascuno de' componenti le Commissioni potrà a solo scegliere gli elementi per le valutazioni de' fondi, e procedere agli atti d'istruzione.

Art. 6. Il giudizio però delle valutazioni s'interporrà da tutti i componenti la Commessione rispettiva collegialmente riuniti.

Art. 7. Cadendo quistioni sull' esercizio delle servitù le Commessioni dovranno guardare il solo possessorio, e vi dovranno mantenere chi lo gode, senza entrare nell' esame de' titoli, che resta riserbato a' Magistrati ordinarii.

Art, 8. Non istanzando le parti, le Commissioni dovranno procedere di ufficio, e decisamente fissare le valutazioni de' fondi soggetti a' diritti promiscui fra quel ristretto termine che assegnerà il Governo.

Art. 9. Le Commissioni assegneranno per le servitù una porzione del medesimo fondo a mente dell' Art. 2.

Art. 10. Il sito della porzione del fondo che dovrà assegnarsi ad un Comune, dovrà scegliersi dal Comune medesimo.

Art. 11. Ove invece della porzione del fondo si volesse stabilire un canone, dovrà farsene rapporto al Governo, ed ottenersene l'approvazione.

Art. 12. Ciascuna delle Commissioni compito che avrà il suo lavoro per ogni caso particolare, farà un dettagliato rapporto al Governo di tutte le sue operazioni; ed attenderà gli ordini per fare eseguire la corrispondente sentenza.

Art. 13. Le sentenze che profferiranno le Commissioni tosto che saranno approvate dal Governo, dovranno prontamente eseguirsi.

Art. 14 Le sentenze suddette saranno appellabili presso la G. C. dei conti riguardo al devolutivo solamente, e pel solo interesse che potrà reclamarsi dalle parti; ma saranno irretrattabili circa lo scioglimento dei diritti promiscui.

Art. 15. Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Real Decreto approvante un regolamento che stabilisce la formola ed il modo della spedizione della cedola di salvaguardia da rilasciarsi nel Real nome dal Luogotenente Generale a' compratori, ed assegnatari di beni nei Reali Domini oltre il Faro.

Napoli 22 Dicembre 1825.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Veduto l'art. 12 del decreto de' 10 di febbraro 1824, sull' abilitazione data a' debitori di assegnare beni in soddisfacimento de' capitali di soggiogazione, o di vendita perpetua (1):

Veduto l' Art. 3 del Decreto della stessa data sulle assegnazioni di accordo, tra il debitore, ed uno o più creditori:

Volendo che la sicurezza accordata dal *verbo regio*, e dallo scudo di perpetua salvaguardia sia spiegata in un' atto solenne che la dimostri:

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia:

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il nostro Luogotenente Generale in Sicilia è autorizzato a spedire nel nostro Real Nome la cedola di salvaguardia in favore così dei compratori come degli assegnatari, ai termini de' due Decreti de' 10 di febbraro 1824.

Art. 2. La spedizione della cedola di salvaguardia designata nell' Art. precedente sarà eseguita ne' modi, e giusta la formola contenuta nello annesso regolamento che rimane approvato.

Art. 3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, ed il nostro Luogotenente Genera le in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

(1) Nel Real Decreto che si enuncia, e che riguarda il modo onde abbiasi a regolare la rescindibilità delle soggiogazioni stipolate nei Dominii oltre il Faro pria della pubblicazione del nuovo Codice, a causa di annualità non pagate, si contiene all' articolo 12 quanto siegue.

« Gli acquirenti di fondi venduti all' incanto, o assegnati in soddisfazione de' crediti anzidetti, a norma delle disposizioni del presente Decreto, godranno la perpetua sicurezza degli acquisti, e tutti gli effetti del *verbo regio*, e dello scudo *di perpetua salvaguardia*, secondo la cautela usitata ne' nominati nostri dominii di là del Faro, e come avveniva precedentemente alla promulgazione dell' attuale codice nelle vendite che si facevano col così detto *verbo regio*. »

Regolamento sulla spedizione, e formola della cedola di salvaguardia in favore de' compratori, e degli assegnatarî a' termini de' due Decreti dei 10 febbraro 1824.

Art. 1. Allorchè la sentenza di aggiudicazione nel caso di vendita, o in effetto di vendita la sentenza di assegnazione, sarà passata in cosa giudicata, il Giudice deputato ne farà sollecitamente rapporto al nostro Luogotenente Generale, acchiudendo estratto della sentenza medesima, e provocando la spedizione della corrispondente cedola di salvaguardia.

Art. 2. La cedola di salvaguardia verrà scritta in pergamena, e la ormola sarà la seguente, a seconda de' casi di vendita, o di assegnafione.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Il Luogotenente Generale in Sicilia:

Veduta la sentenza del giorno . . . . . . per la quale col *verbo regio* e scudo di perpetua salvaguardia è stato venduto ed aggiudicato all'asta giudiziale ad N. N. (o assegnato ad N. N .N. N.) l'immobile esistente . . . . . . (o gl' immobili esistenti) proprio di N. N. a di lui istanza (o di accordo tra lui ed il suo creditore, o creditori) in vigore del Real Decreto de' 10 di Febbrajo 1824:

Veduto il rapporto del Giudice deputato del dì . . . . . . nel quale si contesta che l' enunciata sentenza sia già passata in cosa giudicata.

Facendo uso della facoltà accordataci da S. M. col Decreto del dì . . . . . . e col nostro carattere di Luogotenente Generale della M. S. in Sicilia.

Approviamo, confermiamo, e convalidiamo la enunciata sentenza, come anche tutti gli atti che sono preceduti alla stessa, e gli altri che l' hanno seguita.

In forza di siffatta approvazione, e conferma l' indicata vendita (o assegnazione) e tutti gli atti anzidetti non potranno in alcun tempo, in alcun modo, nè presso qualunque siasi magistrato essere impugnati; qualunque sorta di diritto di dominio d'ipoteca, e di servitù, senza eccezione, rimangono a perpetua sicurezza del mentovato compratore (o assegnatario o assegnatarî) estinti sull' enunciato immobile (o sugli enunciati immobili) in guisacchè la proprietà sarà esente in ogni tempo di ogni e qualsivoglia molestia, ed inviolabile presso lo stesso compratore o assegnatario (o assegnatarî) il quale non potrà mai essere turbato dal possesso del detto immobile (o immobili) a lui venduto, (o assegnato).

Affinchè in ogni tempo consti di tutto ciò, abbiamo ordinato di spedirsi la presente cedola da noi firmata, e convalidata dal Regio suggello, la quale dee produrre tutti gli effetti delle antiche lettere di salvaguardia; ed inculchiamo a tutte le Corti, Tribunali, Magistrati, pubblici funzio-

narî, ed impiegati presenti, e futuri di curarne la puntuale esatta e scrupolosa esecuzione.

Ordiniamo ancora che la presente cedola sia spedita in doppio originale, uno de' quali dovrà conservarsi nell' archivio di questo Ministero, e Real Segreteria di Stato, e l'altro trasmettersi al Giudice deputato per l'uso indicato nell' art. 4 del regolamento de' . . . .

Oggi in Palermo li . . . . .

Art. 3. Nel ripartimento di Grazia, e Giustizia del Ministero, e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale si terrà un particolare registro, in cui saranno cronologicamente trascritte le cedole che verranno spedite dal Luogotenente Generale, secondo la formola fissata nel precedente articolo. Questo registro sarà accompagnato da una pandetta alfabetica per esserne facile il riscontro.

Art. 4. Un doppio originale di detta cedola si conserverà in detto Ministero e Real Segreteria di Stato, e l'altro sarà spedito al Giudice deputato, il quale lo farà conservare cogli atti della deputazione, e ne farà dar copia legale al compratore, o all' assegnatario (o a ciascuno degli assegnatarî anche in estratto, se così lo richiedono) previo verbale da redigersi dal Cancelliere della deputazione medesima.

Art. 5. Tutti gli atti che hanno avuto luogo nel corso della deputazione unitamente all' originale di detta cedola, saranno numerati e cifrati dal Giudice deputato, e da lui trasmessi al Regio Procuratore per essere conservati nella Cancelleria del Tribunale civile della Valle ; in cui a' termini dell'art. 3 del decreto de'10 Febbrajo 1824 fu presentato dal debitore il notamento de' beni.

Art. 6. Il Presidente, ed il Regio Procuratore in un registro tenuto a quest' oggetto faranno processo verbale della ricezione, e deposito degli atti anzidetti.

Art. 7. Resta affidato allo zelo ed accorgimento del Luogotenente Generale il dare tutte le disposizioni di dettaglio, che crederà utili per lo più accertato, e spedito andamento del servizio in un'oggetto così interessante.

Decreto portante concessione di proroga agli ex-baroni di Sicilia per giustificare i patronati non feudali su di parrocchie, e di altri beneficî.

Portici 31 Maggio 1826.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Visto il Real Decreto del dì 4 d'Agosto 1825, con cui fu accordato agli ex-baroni di Sicilia un termine a tutto dicembre 1825 per la presentazione a' rispettivi Tribunali civili de' documenti giustificativi de' patronati non feudali, che credono di rappresentare su di parrocchie, ed altri beneficî, ed un'altro termine a tutto Aprile 1826 per lo compimento delle dichiarazioni da farsi da' detti Tribunali;

Viste le suppliche di alcuni ex-baroni di Sicilia;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Accordiamo agli ex-baroni di Sicilia un'ultima, e perentoria proroga sino a tutto il mese di Agosto 1826 a poter presentare ne' Tribunali civili gli accennati documenti giustificativi de' patronati non feudali; e fino a tutto Dicembre 1826 a portarsi a compimento le dichiarazioni dei Tribunali.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, ed il nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Si dichiara che gli atti formati dalle Commissioni soggiacciono a tutte le formalità prescritte dall' art. 11 della legge del 21 giugno 1819 sul registro.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M., NE' REALI DOMINII OLTRE IL FARO.

Napoli 14 marzo 1827.

Cotesta Commessione ha con suo rapporto del 7 dello scorso febbrajo eccitato il dubbio, se gli atti intermedî sino alle decisioni che debbonsi dalla stessa emettere amministrativamente, debbano essere esclusi dalla formalità del registro, con sottoporvisi solamente le definitive decisioni. Or io considerato avendo, dopo anche di avere inteso sul proposito il Consultore del Governo, che a' termini del Real decreto degli 11 settembre 1825, le Commessioni debbano riputarsi come ogni altra autorità amministrativa, la quale scevra da qualunque forma di giudizio pronunzia le sue sentenze, senza es-

sere appellabili che alla G. C. de' conti riguardo soltanto a devolutivo, mi son determinato a dichiarare che gli atti formati dalle anzidette Commissioni, in conseguenza delle attribuzioni, che alle stesse risultano dal mentovato Real Decreto, debbano annoverarsi fra la classe di quelli del contenzioso amministrativo, e andar quindi soggetti a tutte le formalità prescritte dall' art. 11 della legge del registro.

Si estende agli stabilimenti di beneficenza, ed a' luoghi pii laicali il beneficio dello scioglimento della promiscuità.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 aprile 1827.

Avendo posto sotto gli occhi del Re il rapporto di V. E. de' 19 marzo scorso car. 2. N. 861, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 5 aprile corrente si è degnata estendere agli stabilimenti, che costituiscono l' amministrazione di pubblica beneficenza, ed ai luoghi pii laicali il beneficio accordato alle Comuni col Real Decreto degli 11 settembre 1825 per lo scioglimento delle promiscuità.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. V., perchè si serva farne l' uso conveniente.

La promiscuità fra' particolari non è compresa nel Real Decreto degli 11 settembre 1825.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NE' REALI DOMINII OLTRE IL FARO

Palermo 30 aprile 1827.

Col rapporto de' 12 corrente intende ella sostenere, che la Commessione de' diritti promiscui non debba essere limitata a conoscere delle sole promiscuità sui fondi de' particolari, e comuni, ma di quelle ancora che interessano i particolari reciprocamente, ed appoggia principalmente l'opinione alla generalità delle espressioni con cui è concepito l'art. 1 del Real Decreto degli 11 Settembre 1825 dove si parla in generale de' fondi soggetti a promiscuità di diritti, e non già de' fondi d' interesse comunale. Su di che io debbo di riscontro farle riflettere che le considerazioni da lei elevate non possono formare oggetto nè d' interpetrazione legislativa, nè d'interpetrazione dottrinale, dappoichè non evvi nelle leggi sulla materia elemento di sorta per indurre che lo interesse perfettamente, e puramente privato possa rientrare nelle vedute di una legge dettata nello interesse esclusivamente dell' amministrazione generale dello Stato, e de' Comuni; che,

ritenuto ciò laddove si credesse che nelle leggi comuni in vigore non si conosce onde potersi conclamare lo scioglimento delle promiscuità fra privati, e privati innanzi i giudici competenti per lo interesse privato, sarebbe ciò oggetto di altra alta cura del legislatore.

Le Commissioni per lo scioglimento delle promiscuità procedendo di officio possono ricevere elementi, e notizie da chiunque.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 25 luglio 1827.

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. del 12 febbraio ultimo 1 carico n. 436 sul termine a produrre le istanze per lo scioglimento de'diritti promiscui, e la M. S. udita la Consulta di cotesta parte de' suoi Reali Dominî, nel Consiglio di Stato ordinario del 25 luglio ora spirato si è degnato ordinare.

1. Che assegnato il ristretto termine prescritto dal Real Decreto degli 11 settembre 1825 siano contemporaneamente avvertiti i cittadini de' rispettivi Comuni per mezzo di pubblici avvisi, essere nelle facoltà delle Commissioni erette per lo scioglimento de' diritti promiscui, e di ciascun de' loro componenti, per effetto del precitato art. 8, e dell'art. 5 precedente, il riceversi da chiunque voglia loro apprestargli, tutti quegli elementi e notizie tendenti ad assicurare, ed a sollecitare la valutazione, e lo scioglimento de' diritti promiscui sui fondi.

Art. 2. Che intanto non si ometta di eccitare lo zelo degl' Intendenti al duplice oggetto, e di voler essi richiamare alla memoria de' rispettivi amministratori comunali i doveri, la responsabilità, e le sanzioni penali, che relativamente al precennato interessantissimo ramo dell'amministrazione comunale loro impone la legge, facendone con effetto al bisogno sperimentare a' contumaci gli effetti; e di voler secondare essi Intendenti il voto della legge in proposito manoducendo, raddrizzando, e supplendo, ove occorra, da per loro medesimi le operazioni degli amministratori comunali.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. V. perchè si serva farne l' uso conveniente.

Le spese per scioglimento di promiscuità, durante la procedura di officio delle Commissioni, devono farsi sull' articolo spese di liti de' Comuni, e al diffinitivo saranno ripartite a carico degli interessati secondo il fondo assegnato.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NE' REALI DOMINII OLTRE IL FARO.

Palermo 30 agosto 1827.

Secondo l' art. 8 del Real Decreto degli 11 settembre 1825 le Commessioni per lo scioglimento dei diritti promiscui, allorquando non istanzano le parti, sono facoltate a procedere di officio, e decisivamente fissare le valutazioni de' fondi soggetti a dritti di siffatta natura fra quel termine, che verrà dal Governo assegnato.

Or avendo la Commessione della valle di Catania domandato a carico di chi dovessero andare le spese, che per perizie, registro ed altro potranno occorrere, nel caso che si dovesse nell' indicato modo procedere; io ho determinato che durante la procedura di officio, le spese, di cui è parola, devono farsi sull' articolo spese di liti dello stato discusso del Comune, o de' Comuni interessati, giusta la porzione del fondo che sarà loro assegnata.

Comunico quindi ciò a lei per sua intelligenza, e regolarità.

I membri delle Commissioni, o alcuno di essi, o tutti sono ricusabili, e il merito della ricusa si conosce dalla G. C. de' conti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 settembre 1827.

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. de' 20 agosto decorso 1. carico n. 2287. nel quale si propone che, ove fra' componenti le Commissioni per lo scioglimento de' diritti promiscui negli affari da loro trattati, si adducesse la ricusa di uno de' suoi membri, o della intera Commessione, si dovesse questa discutere dalla G. C. de' conti.

La M. S. nel Consiglio di stato del 1. del corrente si è degnata di approvare l' avviso di V. E. di doversi cioè la ricusa discutere dalla G. C. de' conti.

Nel Real Nome partecipo ciò all'E. V. perchè si serva farne l'uso che giudicherà conveniente.

Real decreto concernente la valutazione de' dritti promiscui sui fondi.

Napoli 20 dicembre 1827.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Visti gli art. 198, e 200 nel Real Decreto del dì 11 di ottobre 1817 circa lo scioglimento in Sicilia dei diritti promiscui sui fondi :

Visto l' altro Decreto del dì 11 settembre 1825, con cui fu stabilito il modo come valutarsi i dritti promiscui, e furono date le norme per lo scioglimento de' diritti medesimi.

Volendo mettere in un' affare di tanto interesse tutta la possibile chiarezza, onde togliere ogni dubbio che potesse nascere nell' applicazione di esso decreto :

Visto il rapporto del nostro Luogotenente Generale ne' Reali Dominî oltre il Faro :

Veduto il parere della Consulta di quella parte de' Reali Dominî :

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni :

Udito il Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Nella Sicilia Ulteriore il prezzo dei diritti promiscui sarà valutato, nello interesse degli esercenti le servitù, pel capitale corrispondente al decimo della somma de' fitti da loro convenuti in un decennio, da fissarsi sopra le locazioni degli ultimi anni 14, tolti due anni della massima, e due della minima fruttificazione.

Art. 2. Qualora non si trovino, ovvero non si trovino per tutti gli anni del periodo anzidetto, gl' istrumenti di affittanza di tali diritti, e servitù, saranno impiegati gli esperti per riferirne il frutto in ciascuno degli anni 14. o in quelli ne' quali mancano le locazioni a fine di dedursi la somma de' frutti del decennio ordinato.

Art. 3. Sarà assegnata a soddisfazione del prezzo, così liquidato, una porzione del predio serviente, che vi corrisponda nel suo valore alla ragione del 5 per 100, eccetto il caso di cui tratta l'art. 2. di esso decreto.

Art. 4. La valutazione di questa parte del predio seguirà precedente la relazione di uno o più esperti da nominarsi ex officio.

Art. 5 Tanto nella estimazione del diritto alla servitù, quanto nella estimazione della parte del predio da assegnarsi, entreranno in calcolo tutti gli elementi che potranno essere ricavati direttamente, o indirettamente dalle particolari circostanze, e rispetto al prezzo delle terre avrà luogo, ove si possa, la considerazione della somma de' fitti del decennio, risultante sotto le stesse norme date per la valutazione de' diritti, purchè gli atti mostrino il giusto frutto scevro della influenza della servitù.

Art. 6. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il nostro Luogotenente Generale ne' Reali Dominî oltre il Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Le Commissioni sono facoltate a sciogliere li diritti promiscui tra privati e singoli di ogni Comune.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NE' REALI DOMINÎ OLTRE IL FARO.

Palermo li 3 Marzo 1828.

Uno degli ostacoli che le Commissioni per lo scioglimento de' dritti promiscui hanno incontrato nell' esercizio delle loro incumbenze, è stata la supposizione che, create per decidere delle servitù tra privati, e Comuni, sieno incompetenti ove si tratti di sciogliere servitù tra privati, e singoli di un Comune.

Recatosi ciò alla mia intelligenza ho considerato come sia puramente immaginaria la distinzione tra singoli, e Comune; poichè le leggi antiche e moderne, e quelle di Sicilia e di Napoli hanno riguardato come propri dei Comuni i diritti, e le servitù esercitate dai singoli come cittadini.

Risultante da ciò essere di nessun vigore opposizioni siffatte, e di assoluta competenza delle Commissioni lo sciogliere le servitù tra privati e singoli di un Comune, io ne prevengo lei per l' uso conveniente di risulta.

Le sentenze preparatorie, o interlocutorie delle Commissioni sono appellabili assieme colle definitive.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 giugno 1828.

Ho rassegnato a S. M. il rapporto di V. E. de' 11 Febbraio ultimo, 1. carico n. 493 relativo al dubbio, se le interlocutorie emesse dalle Commissioni per lo scioglimento de' diritti promiscui sieno appellabili; e la prelodata M. S., udita la Consulta di cotesta parte de' suoi Reali Dominii, nel Consiglio di Stato ordinario de' 12 andante si è degnata ordinare, che le sentenze preparatorie profferite dalle Commissioni incaricate dello scioglimento delle promiscuità sono appellabili unitamente allo appello delle sentenze diffinitive.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. V. perchè si serva farne l' uso conveniente,

---

Si determinano i modi con cui citarsi i compossessori de' dritti promiscui, ed i proprietari domiciliati fuori Regno..

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 giugno 1828.

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. del 7 Febbrajo ultimo, gabinetto particolare, sui due dubbii promossi dalle Commissioni per lo scioglimento de' diritti promiscui: il primo se adottare si dovesse il metodo di citarsi per editto i compossessori de' dritti promiscui che debbono venire in contraddizione co'Comuni, e colle opere di beneficenza quando le persone a citarsi sono moltiplici; ed il secondo se può attribuirsi all' ultimo dei componenti la Commessione per lo scioglimento de' dritti promiscui, la facoltà di riceversi le citazioni da farsi a' proprietarii dimoranti fuori Regno per le contestazioni che debbono aver luogo, la M. S. udita la Consulta di cotesta parte de' Reali Domini nel Consiglio di Stato ordinario de' 12 corrente si è degnata prescrivere riguardo al primo.

1. Che nelle azioni per lo scioglimento, e per la valutazione de' dritti promiscui da esperirsi presso le Commissioni istituite all'oggetto col Real decreto degli 11 Settembre 1825, sia permessa la citazione per editto quando li possessori di diritti promiscui da convenirsi siano cinque, o più in fondo solo, o in parecchi fondi di un medesimo Comune.

2. Che la citazione di cui è parola nel numero precedente debba affiggersi nella sala dell' udienza del Tribunale civile della Valle, ove risiede la Commessione competente per lo scioglimento de' diritti promiscui, nella piazza principale del Comune, in cui risiede il possessore di tali diritti ed in quella del luogo, ove è situato il fondo che vi va soggetto, e che sia pure inserita nel giornale officiale di Palermo.

3. Che scorsi dieci giorni dopo l' affissione, e l' inserzione prescritta nel n. 2, l' affissione della citazione debba essere verificata per mezzo di un processo verbale unito ad un' esemplare della citazione medesima, e lo usciere attesterà in questo atto che l' affissione è stata fatta ne' luoghi di sopra designati. L' originale poi del processo verbale sarà controsegnato col visto del Sindaco, o di colui che ne fa le veci, in ogni Comune in cui sarà stata affissa la citazione. E l' inserzione del giornale officiale dovrà essere verificata colla esibizione dell' esemplare in cui si trova la citazione inserita,

E per lo secondo.

4. Che qualora il reo convenuto si trova stabilito in paese straniero, sarà egli citato nel domicilio dell' ultimo de' componenti la Commessione competente del rispettivo Valle, istituita col Real Decreto degli 11 Settembre 1825, il quale apporrà il suo visto sulla citazione originale, e ne rimetterà copia all' E. V. per la esecuzione della legge.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E, V. perchè si serva farne l' uso conveniente.

È necessaria la citazione delle parti a comparire innanzi le Commissioni in un designato giorno. — I testimoni debbono prestare il giuramento.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NE' REALI DOMINI OLTRE IL FARO.

Palermo 14 Luglio 1828.

L'art. 4. del Real decreto degli 11 settembre 1825 prescrive che le Commissioni per lo scioglimento de' diritti promiscui, procedendo amministrativamente, dovessero decidere senza alcuna forma di giudizio.

Il metodo però da praticarsi non viene con distinzione indicato, onde l'adempimento di quell'articolo dovendo dipendere dal giudizio delle Commissioni, può dar luogo a dubbi, e facilmente produrre difformità di metodo.

Conobbi io pertanto che conveniva mettersi uniformità a questa pratica, seguendosi da tutte le Commissioni l'esempio di quella che meglio si fosse avvisata. Questo concetto formai per un rapporto della Commissione di Siracusa, la quale per accertarsi del proprio giudizio ha dimandato, se avesse saputo secondare l'idea del succennato articolo procedendo nel seguente modo cioè, che in ogni causa la parte convenuta venga legalmente avvertita della domanda a suo carico prodotta, aggiungendovi la notifica di dovere comparire innanzi la Commissione in un dato giorno per eccepire le convenienti repliche. Eseguita sì fattamente la citazione sempre necessaria, affinchè colui che è chiamato in giudizio sappia l'oggetto della quistione, e possa difendersi; il resto segue economicamente senza interposizione di tutti quei termini, e procedure disposte pel contenzioso amministrativo, ma non tralasciandosi poi che le sentenze diffinitive fossero rivestite di tutte le formalità.

Lasciò solo la Commissione di Siracusa a me il definire, se i testimoni che possono essere chiamati a giustificare il possesso di una cosa debbono prestare il giuramento: il che le venne in dubbio considerando di potere includere qualche forma di giudizio.

Questo metodo, del quale la Commissione Consultiva di Giustizia ha dato favorevole avviso, io trovo opportuno per conciliarsi i principî di giustizia con la retta interpetrazione del suddetto articolo. Questo quindi voglio che si osservi dalle altre Commissioni: anzi per dileguare il dubbio sopra enunciato aggiungo, che i testimoni debbono assoggettirsi al giuramento, perchè tale formalità giovando alla conoscenza del vero, non può rendersi dispensata dall'articolo medesimo.

Comunico ciò a lei per sua intelligenza.

Real Decreto, con cui si ordina che le Commissioni senz' attendere ordini del Governo, mandino ad esecuzione le loro sentenze.

Napoli 5 Settembre 1828.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Visti gli art. 12 e 14 del nostro Decreto degli 11 settembre 1825 sullo scioglimento delle promiscuità ne' nostri Reali domini al di là del Faro, col primo de' quali è prescritto l' obbligo alle Commissioni all' uopo erette ne' Capo- valli di far motivato rapporto al Governo del lavoro eseguito per ogni caso particolare, e di attendere gli ordini, onde fare eseguire la corrispondente sentenza; e col secondo è disposto che le sentenze delle suddette Commessioni sieno appellabili presso la G. C. de' conti riguardo al devolutivo solamente:

Considerando che senza la prescrizione di un termine onde prodursi gli appelli contemplati nel sudetto art. 14, potrebbero in ogni caso essere dal Governo ritardati gli ordini, de' quali è parola nell' indicato articolo 12, non solo per la possibilità di vedersi pronunziato un giudizio in tutto o in parte a' suddetti ordini contrario, ma bensì per riguardo di non mettere in pericolo la sorte de' litiganti, lo che prolungherebbe senza limiti i giudizii de' quali trattasi.

Considerando altresì che se la celerità de' giudizi, e della loro esecuzione è pregio di qualsisia codice, uopo è, che tal pregio vieppiù si rinvenga ne' negozi amministrativi.

Volendo allontanare ogn' inconveniente che possa essere di ostacolo al celere compimento della legge abolitiva delle promiscuità:

Visto il rapporto del nostro Luogotenente Generale in Sicilia:

Inteso l' avviso della Consulta de' Reali domini oltre il Faro.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni:

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L' art. 12 del nostro Decreto degli 11 Settembre 1825 sullo scioglimento delle promiscuità ne' nostri Reali domini al di là del Faro resta modificato con togliersi l' obbligo dato alle Commissioni, all' uopo erette ne' Capovalli di dar parte al Governo de' loro lavori, e di attendere gli ordini, onde mandare ad esecuzione le loro decisioni, e col rimaner facoltate le Commissioni medesime a dare esecuzione alle stesse loro decisioni.

Art, 2. Resta confermato l' art. 14 dello stesso decreto degli 11 settembre 1825 circa il gravame devolutivo alla G. C. de' conti, le decisioni della quale sul proposito dovranno rimettersi al nostro Luogotenente Generale per l' approvazione nel modo istesso, che sta prescritto per tutte le decisioni di essa G. C.

Art. 3. Il termine a produrre l' appello devolutivo di sopra indicato sarà quello stesso che trovasi stabilito pe' reclami, che si producono avverso le decisioni de' Consigli d' Intendenza.

Art. 4. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il nostro Luogotenente Generale sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Per la citazione a' domiciliati all' estero.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NE' REALI DOMINII OLTRE IL FARO.

Palermo 2 febbrajo 1829.

Da una corrispondenza tenuta tra me, e S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni, riguardo alle citazioni a particolari domiciliati nell' estero, risulta che la citazione a tenore dell' art. 18 delle istruzioni sul procedimento innanzi i Consigli d' Intendenza, deve farsi nel modo stesso come si pratica da' giudici del contenzioso giudiziario.

Questo modo, a' termini dell' art. 164 n. 9 delle leggi di procedura nei giudizi civili, sta in eseguire la citazione per coloro che sono stabiliti in paese straniero nel domicilio del Regio Procuratore, il quale deve apporre il suo visto sull' originale della citazione, e rimetterne la copia per le vie regolari al Segretario di Stato Ministro degli Affari Esteri. E questa rimessa non ha altro oggetto che di facilitare a colui, che è stabilito in paese straniero, la comunicazione estragiudiziale dell' atto di citazione che contro di lui è stato avanzato:

Giacchè l' atto di citazione nella specie è compiuto dal momento, in cui n' è seguita l' intimazione nel domicilio del Regio Procuratore: i fatali a comparire cominciano a decorrere da questo momento, e quegli, ad istanza del quale la citazione è seguita, non ha alcun altro particolare dovere ad adempire; così che, scorsi i fatali designati nell' atto di citazione, i quali secondo il principio stabilito nell' articolo 18 delle suddette istruzioni sono per gli affari del contenzioso amministrativo quelli stessi, che stabilisce l'art. 167 delle suddette leggi di procedura civile, il giudizio può regolarmente progredire.

Io ho creduto opportuno recare ciò alla di lei intelligenza per l' uso conveniente di risulta.

Real Decreto con cui si difinisce che il termine ad appellare delle sentenze delle Commissioni è lo stesso di quello che si trova stabilito per appellare delle sentenze dei Consigli d' Intendenza.

Napoli 20 marzo 1829

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Visto il Real Decreto degli 11 ottobre 1817 sull' amministrazione civile de' nostri Reali dominî al di là del Faro :

Vista la legge de' 7 gennaio 1818 sulla istituzione , ne' suddetti nostri Reali dominî della G. C. de' conti.

Considerando che pe' reclami presso la suddetta G. C. de' conti contro le decisioni delle autorità contenziose , che ne dipendono, non è fissato alcun termine corrispondente alle regole dell' ordine pubblico de' giudizî, e dell'ordine amministrativo negl' indicati nostri Reali dominî :

Volendo da oggi innanti provvedere a questo interessante oggetto onde far cessare le gravi quistioni finora insorte , intorno alla misura del termine ad appellare contro le surriferite decisioni, e volendo altresì adottare delle misure equitative , circa il termine di appellare contro le decisioni medesime prima di oggi profferite :

Visto il rapporto del nostro Luogotenente Generale ne' Reali dominî oltre il Faro.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato :

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il termine a produrre ricorsi innanzi alla G. C. de' conti avverso le decisioni di un' autorità che ne dipende ne' nostri Reali dominî al di là del Faro sarà di tre mesi per le Amministrazioni pubbliche.

Art. 2. Questo termine incomincerà a decorrere per le decisioni pronunziate in contraddittorio dal giorno della loro notificazione a persona o a domicilio , e per le decisioni profferite in contumacia dal giorno in cui non sarà più ammessibile l' opposizione.

Art. 3. Contro le decisioni profferite dalle suddette autorità , dal dì della introduzione nei suddetti nostri dominî delle attuali leggi amministrative a tutt' oggi , il termine a reclamare presso la cennata G. C. dei conti è esteso a tutto dicembre dell' anno venturo 1830.

Spetta alla Commissione la liquidazione delle spese per i processi, e rapporti de' periti, e la ripartizione delle medesime a carico delle parti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 marzo 1829.

Con rapporto del 18 dicembre ultimo 1. Car. n. 5089 propose V. E. il dubbio, se spetti alle Commissioni per lo scioglimento delle promiscuità la facoltà di liquidare, e di ripartire le spese occorrenti negli accessi de' periti, e come le parti debbano essere astrette al pagamento di essi.

Fattosi ciò da me presente al Re, la M. S. ha considerato che in conseguenza della giurisdizione accordata alle suddette Commissioni, giusta le regole della legge pubblica, è alle stesse anche accordata la conoscenza degli accessori inerenti alle facoltà, come sono secondo i casi, i pegni, i frutti, e le spese; che essendo state le medesime uguagliate nella loro parte a' Consigli d' Intendenza rimane in proposito, con disposizione espressa, dichiarata, ed applicata la regola, che potendo le medesime per concessione letterale ordinare atti, e perizie provvisoriamente a spese di una delle parti, niun' altro magistrato può procedere al diffinitivo su questo incidente, e che per fine intorno alla esecuzione di tali articoli accessori, attesa la natura del giudizio, e la qualità del giudice, debbano di necessità usarsi gli atti ed i modi amministrativi corrispondenti. Per siffatte considerazioni quindi, inteso l' avviso della Consulta di cotesti Reali domini, nel Consiglio ordinario di Stato del 20 dello spirante si è degnata la lodata M. S. di dichiarare essere della competenza delle Commissioni, costituite a sciogliere, e dividere i diritti promiscui, la liquidazione delle spese per i processi, e rapporti de' periti, e la ripartizione della somma di esse a carico delle parti, come di diritto, dovendo la definizione di cosiffatto accessorio essere eseguito ne' modi, e colle coazioni delle leggi amministrative.

Nel Real Nome partecipo ciò a V. E. perchè si serva farne l' uso conveniente.

Destinazione di una Commissione per proporre i mezzi opportuni per lo scioglimento delle promiscuità in Sicilia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Palermo 17 novembre 1838.

Eccellenza (a). S. M. il Re N. S. nel percorrere i luoghi anche i più impervi di questi suoi Reali Domini, si propose principalmente di verificare lo stato delle popolazioni, e di osservare i miglioramenti de' quali il paese è capace, onde rimuovere gli ostacoli che opponεonsi allo incremento della sua prosperità. La M. S. ha riconosciuto da se stessa, ed

(a) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

anche per mezzo de' moltiplici reclami ricevuti che a mal grado degli sforzi del suo Governo, e di quelli degli Augusti suoi Predecessori il languore dell'agricoltura, e della pastorizia, e la miseria d'intere popolazioni debbano attribuirsi in gran parte alla esistenza degli abusi feudali, delle promiscuità, e delle liti fra gli ex-baroni ed i Comuni. Volendo che abbia termine un tale stato di cose tanto dannoso per la intera Sicilia, e che le leggi eversive della feudalità abbiano un pieno e pronto effetto, S. M. ha desiderato circondarsi de' lumi di alcuni fra i suoi sudditi che più si distinguono per mente elevata, e per cuore caldo di amore pel bene pubblico, ed ha perciò determinato di formare una Commissione composta da S. E. il Ministro Segretario di Stato cavaliere Mastropaolo, dal Consultore Duca di Cumia, dal Procuratore generale del Re presso la Suprema Corte di Giustizia cavalier Cupani, dal Consultore barone Pastore, e dal Consigliere della Suprema Corte di Giustizia Carbonaro, nella quale interverranno altresì i tre Ministri Segretari di Stato attualmente presso S. M. Marchese Delcarretto, Cavalier Santangelo, e Duca di Laurenzana; la qual Commissione si riunisca immediatamente e dia il suo avviso intorno alle seguenti quistioni.

1. Le promiscuità di qualunque proprietà, rendite, o dritti, sono abolite, e vietate dall'art. 174 della legge del 12 dicembre 1816.

Le promiscuità esistenti ancora debbano essere sciolte assegnando a ciascuna parte interessata in piena ed assoluta proprietà, la porzione che corrisponde al proprio dritto, il che eseguendosi, giusta il voto della legge, mentre giova alle popolazioni, giova anche più a' grandi proprietari, che diventano in tal modo assoluti, e veri signori della porzione, che loro rimane, e possono quindi migliorarla con sommo loro profitto.

Le terre demaniali che i Comuni possedevano da prima, o quelle che a' medesimi spetteranno in compenso degli usi civici, e per effetto dello scioglimento delle indicate promiscuità, debbano essere divise in quote, e distribuite a' cittadini, mediante la prestazione di un'annuo canone a favore del Comune a norma dell'art. 182, e seguenti di detta legge.

Gli art. 177, e 186 della legge medesima affidano queste operazioni a' rispettivi Intendenti. Ma siffatte disposizioni nelle Provincie di terra ferma venivano, dopo che erano state decise tutte le cause fra i Comuni e gli ex-baroni, e dopo le operazioni de' Commessari ripartitori che avevano fatto eseguire le decisioni pronunziate, sciolte le promiscuità, e divisi i demani fra i cittadini. Non rimaneva agl' Intendenti che lo stralcio di tali operazioni.

Or si potrà per la Sicilia, ove simili cause non sono state ancora ultimate, affidare ai soli Intendenti con qualche speranza di successo questa massa di operazioni, gravati come sono del peso dell'andamento dell'Amministrazione ordinaria? Nella negativa quale espediente sarebbe conveniente di adottare, onde per la prosperità dell'agricoltura, e per dare una tranquilla esistenza così alle popolazioni, come agli stessi proprietari titolari de' demani di qualsivoglia natura, si possano veder condotte a termine con celerità, e con giustizia, le operazioni dello scioglimento delle promiscuità, e quindi della distribuzione in quote fra i cittadini, de' terreni demaniali che spetteranno a' Comuni, o che ad essi attualmente appartengono.

2. Ove la promiscuità non siasi sciolta per erronea applicazione della legge, e lo scioglimento sia stato eseguito contro il di lei spirito; quali rimedi dovranno adottarsi perchè le popolazioni non restino prive del godimento de' loro dritti imprescrittibili, e del beneficio, che le leggi ad esse accordavano, oggetto di più frequenti reclami delle popolazioni, presentati a S. M. durante il suo giro per l' Isola?

3. Molte lagnanze ha ricevuto altresì la M. S. da popolazioni che si dolgono della continuazione degli abusi feudali, e da altre che involte in annosi giudizi non posson reggere a fronte di avversari potenti. Si citano giudizi che durano da 25 anni.

Quali espedienti si dovrebbero adottare perchè si ponga sollecito termine a tali litigi, perchè i Comuni ottengano imparziale giustizia, e perchè in fine le popolazioni godano col fatto i benefici effetti della legge?

4. Nelle Provincie continentali fu destinato prima il Procurator generale presso l' abolita Commessione feudale, e poi nel 1816 il Procurator generale presso la G. C. de' conti a risolvere i dubbi, che i Commessari ripartitori, e dopo di essi gl' Intendenti, potevano incontrare nel disimpegno delle operazioni loro affidate.

Qui ora si tratta non solo di risolvere i dubbi stessi, ma di esaminare altresì i progetti di ordinanze da sottoporsi alla Sovrana approvazione giusta l' art. 186 della legge per le suddivisioni fra i cittadini, di compilare sulle norme delle istruzioni, che debbono guidare le operazioni dello scioglimento delle promiscuità, la valutazione degli usi civici, la ripartizione in quote de' demani, onde vi sia e norma certa, ed uniformità ne' principi, si tratta in fine di proporre alla sapienza del Re N. S. le misure di Giustizia, che sarà necessario di adottare o in massima, o in casi particolari, onde abbiano effetto le benefiche intenzioni Sovrane, e le disposizioni della legge pel vantaggio de' sudditi.

Quale potrà essere l' autorità che occupandosi di quest' oggetto in un modo specialissimo riunisca il sapere, il volere, e la forza necessaria a tal' uopo, e possa meritare la Sovrana fiducia, ed il pubblico suffragio?

Nel Real Nome partecipo questa Sovrana determinazione per intelligenza dell' E. V, e per l' uso corrispondente.

Real Decreto in cui si prescrivono i modi sullo scioglimento della promiscuità e la ripartizione delle terre demaniali.

Palermo 19 dicembre 1838.

FERDINANDO II,

EC. EC. EC.

Veduti i reclami che durante il nostro giro per le Provincie della Sicilia ci sono stati presentati dalle popolazioni, le quali hanno implorato la esecuzione delle leggi abolitive della feudalità, la pronta decisione delle annose cause pendenti fra i Comuni, e gli antichi loro feudatarii, lo scioglimento delle promiscuità, e la ripartizione delle terre per poterle chiudere e migliorare;

Considerando che l'agricoltura non può prosperare senza la proprietà assoluta di ogni fondo, che dia il diritto di vietarne altrui l'ingresso; che le terre non acquistino valore dove non esistano molti agiati coltivatori che l'amore della proprietà affezioni al suolo, che le vaste contrade nude, deserte, o mal coltivate, che s'incontrano in Sicilia, nonostante la loro feracità naturale, ed il favore del clima, non potranno esser migliorate finchè durerà la esistenza di più padroni sullo stesso fondo;

Volendo accelerare la esecuzione delle leggi, che da epoche remote hanno proscritta la indicata condizione della proprietà, perniciosa egualmente alla pubblica prosperità, al ben'essere delle popolazioni, ed agli stessi grandi proprietarii;

Veduti i rapporti del nostro Luogotenente Generale, e degl'Intendenti; i voti de' Consigli provinciali, ed i pareri della Commissione nominata a quest'oggetto da noi a 17 del p. p. novembre, e riunita a Palermo;

Veduto l'art. 9. della legge degli 11 dicembre 1816, col quale fu conservata l'abolizione della feudalità in Sicilia ugualmente che negli altri nostri dominii continentali;

Vedute le disposizioni della legge fondamentale dell'Amministrazione civile de' 12 dello stesso mese ed anno;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Gl'Intendenti delle Provincie della Sicilia verificheranno rigorosamente Comune per Comune se vi esistano, e si esercitino ancora da qualsivoglia ex-feudatario, o corpo-morale, o avente causa da essi, alcuno de' dritti feudali aboliti, e ne faranno distinto rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, il quale prenderà i nostri ordini, proponendoci le misure da adottare.

Art. 2. Non credendo espediente che un Tribunale di eccezione decida delle liti fra' Comuni, ed i loro antichi feudatarii, successori o aventi causa, continueranno queste ad esser giudicate da' Tribunali ordinari; ma i nostri Procuratori Generali, e Procuratori Regii assumeranno da ora innanzi la difesa de' Comuni, come parte principale, senza escludere però

l'assistenza di qualunque interessato. Essi provocheranno quindi di uffizio la spedizione de' giudizii, e per l'organo del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia informeranno il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni mese per mese dello stato delle cause che difendono, del loro valore, e del successo.

Art. 3. Gl' Intendenti delle stesse Provincie procederanno allo scioglimento delle promiscuità, ed alla divisione de' demanii comunali con le facoltà accordate loro nell' art. 177 della Legge de' 12 dicembre 1816, ed a norma del Real Decreto del 1 settembre 1819. Ne' casi di dubbio gl' Intendenti chiederanno l' avviso del nostro Procurator generale presso la G. C. de' conti di Palermo, il quale è incaricato di dar loro tutte le occorrenti dilucidazioni, e di corrispondere per questo ramo di affari col nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, cui sarà tenuto dar conto di ogni dubbio proposto, e risoluto.

Art. 4. Lo stesso Procurator Generale sulle basi delle istruzioni approvate col Decreto de' 10 marzo 1810 formerà il progetto di quelle che dovranno servir di norma agl' Intendenti per lo scioglimento delle promiscuità, per la divisione delle terre demaniali appartenenti ad ex-feudatarii, o a corpi-morali di qualsivoglia titolo o denominazione, sulle quali i cittadini hanno esercitato gli usi civici, e per la suddivisione in quote fra i più poveri della parte che in compenso di tali usi ne sarà spettata a'Comuni. Il progetto del Procurator Generale sarà proposto dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni alla nostra Sovrana approvazione fra il termine improrogabile di mesi due, inteso il Luogotenente Generale.

Art. 5. Tutte le promiscuità non ancora sciolte, o quelle il di cui scioglimento non si trovi definitivamente approvato, lo faranno con le norme indicate ne' due articoli precedenti, nel più breve tempo possibile, sotto la immediata risponsabilità degl'Intendenti, i quali nella fine di ogni mese daranno conto al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni del progetto, e de' risultamenti di tutte le indicate operazioni.

Quanto alle promiscuità, il di cui scioglimento trovisi già pronunziato ed approvato, e per le quali sia stato accordato al Comune un canone annuale invece di terreni, vogliamo che ogni Intendente esamini in Consiglio d'Intendenza con la massima diligenza e posatezza, se siano stati lesi i diritti imprescrittibili delle popolazioni, che erano in possesso dell'esercizio degli usi per lo sostegno, e pei comodi della vita, se sia stato tradito lo spirito della legge che avea in mira di formar nuovi proprietarii, di favorire l' agricoltura, e dare un' effettivo compenso degli usi civici in una quota delle stesse terre, da distribuirsi a' più poveri. Del risultamento di ogni esame sarà diretto al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed al nostro Luogotenente Generale un pieno, e distinto rapporto che ci sarà da essi rassegnato per le opportune risoluzioni. Questi rapporti verranno sottoscritti dall' Intendente e da tutti i Consiglieri d' Intendenza.

Art. 6. Tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente Decreto sono abrogate.

Art. 7. I nostri Ministri Segretarii di Stato di Grazia e Giustizia, e degli Affari Interni, ed il Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Si permette che una persona versata nelle cose legali assista per il Comune presso il Procuratore del Re ne' giudizii tra i Comuni, e gli antichi feudatarii.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 Marzo 1840.

Qualche Intendente ha elevato il dubbio se ne' giudizii tra' Comuni, e i loro antichi feudatarii, o aventi causa da questi, possa, ne' termini del Real Decreto de' 19 dicembre 1838 su' quali i Procuratori del Re debbono agire come parte principale, ammettersi intervenzione di Patrocinatore, e di Avvocato da canto del Comune.

Or sebbene non sia conciliabile colle disposizioni del testè citato Decreto la presenza di un Patrocinatore pel Comune, purtuttavia trovo indispensabile alla buona difesa de' Comuni interessati, che una persona versata nelle cose legali, e negli affari del Comune in lite, assista presso del Procuratore del Re, ad oggetto di preparare, formare gli atti, e le difese occorrenti; assistenza per altro che viene permessa dall' art. 2 del Decreto surriferito.

Comunico ciò a lei per l' uso corrispondente di sua parte.

Real decreto, con cui si approvano le istruzioni per lo scioglimento delle promiscuità, e la ripartizione dei demani.

Palermo 11 Dicembre 1841.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Visto il nostro Real decreto de' 19 dicembre 1838;

Volendo emettere le nostre diffinitive risoluzioni in fatti di scioglimento di promiscuità, e di divisione dei demani;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Inteso il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le annesse Istruzioni per lo scioglimento delle promiscuità; e per la divisione dei demani in Sicilia sono da noi approvate.

Art. 2. I nostri Ministri Segretari di Stato di Grazia e Giustizia, de-

gli Affari Interni, degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze, non che il nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

— —

ISTRUZIONI

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Gl' Intendenti giusta le facoltà loro accordate per l' art. 177 della legge de' 12 dicembre 1816, e pel Real decreto de' 19 dicembre 1838 eseguiranno in Consiglio d' Intendenza;

1. Lo scioglimento di ogni promiscuità.

2. La separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra i Comuni, ed i padroni di esse sieno ex-baroni, sieno chiese.

3. La divisione fra cittadini de' demani comunali, e delle parti degli ex-feudali ed Ecclesiastici spettate, o che potranno spettare a' Comuni.

Art. 2. Ogni Intendente prima di qualunque altra operazione, riunite le carte delle abolite Commessioni create col Real Decreto degli 11 settembre 1825, e quelle compilate per effetto del Real Decreto de' 20 dicembre 1827, dividerà il suo lavoro in tre classi.

1. Per le divisioni non ancora diffinitivamente ultimate, sia perchè siano state impugnate le ordinanze delle Commissioni, sia perchè su' reclami presentati non siavi un' avviso della Gran Corte de' conti approvato a norma della legge.

2. Per quelle già incominciate, ma rimaste sospese per qualsivoglia causa.

3. Per quelle intraprese affatto, o appena incominciate.

La loro prima cura sarà di conoscere delle divisioni fatte, e non approvate, onde riformarle, mercè novelli chiarimenti, che crederanno opportuni, giusta la norma delle presenti istruzioni.

Secondo la medesima norma essi ultimeranno le già incominciate. E finalmente passeranno all' incominciate appena, o tuttavia non intraprese.

TITOLO II.

Scioglimento delle promiscuità.

Art. 3. Gl'Intendenti riterranno per principio generale, che non possono essere conservate le promiscuità tra Comuni, e qualsivogliano persone, o lo Stato, o le chiese, o gli ex-baroni, o qualunque altro corpo morale.

Essi procederanno in conseguenza allo scioglimento delle medesime, salve l'eccezioni contenute nell'art. 8.

Art. 4. La legge riconosce due cause di promiscuità il condominio, e le servitù acquistate.

L'uno, e le altre possono essere generali, o particolari.

Le generali sono quelle che cadono sugl'interi tenimenti de'paesi messi in comunione. Le particolari abbracciano una parte più o meno grande de'sudetti territori promiscui. Le comunioni generali per servitù reciproche, e tutte le comunioni particolari, nelle quali non vi sieno demani, restano sciolte senza compensi vicendevoli, salvi solo i casi preveduti nell'art. 8.

Art. 5. Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio, sia per servitù fra' Comuni si scioglieranno con la estinzione de' vicendevoli diritti sui demani, tenendosi presente la popolazione di ciascun Comune, il numero rispettivo degli animali, ed i loro speciali bisogni.

Art. 6. Quando nelle promiscuità di sopra esposte vi sia l'interesse di uno o più baroni, allora si seguiranno le regole de'compensi, che verranno stabilite nell'art. 17.

Art. 7. In tutti i casi, ne' quali la divisione venga a privare alcuno degl' interessati del più facile accesso ad un fiume, o ad un fonte, o lo lasci troppo segregato dal legname necessario agli usi della vita, di qualunque cava di gesso, e simile, gl' Intendenti faranno costruire delle vie, e passaggi, compensando il detrimento di questa servitù proporzionatamente al suo valore.

Art. 8. È possibile, che vi siano de'casi particolari da fare eccezione alla regola dello scioglimento delle promiscuità.

Tali sono quelli in cui una parte sia di pascoli estivi, e l'altra di pascoli d' inverno, o in cui le terre sieno divise in pascoli di diversa specie di animali. In questi ed altri simili casi gl' Intendenti dopo il più diligente esame vedranno quello che assolutamente, ed indispensabilmente debba rimanere in comunione, e lo lasceranno in questo stato; facendone sollecito rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, il quale prenderà i nostri ordini per ciascun caso particolare, onde stabilir quanto occorra.

Art. 9. Ove nasca dubbio sul diritto alla promiscuità, non dovrà mai venir sospesa l' operazione della divisione.

L'Intendente la continuerà sulla base dello stato possessivo, salvo alle parti lo sperimento de' rispettivi diritti.

L'Intendente avvertirà della contesa subito i nostri Procuratori presso le Corti, e Tribunali, perchè a norma dell'art. 2 del Real Decreto dei 19 dicembre 1838, assumano la difesa dei Comuni, come parte principale, e ne farà rapporto a noi per mezzo del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

TITOLO III.

Separazione in massa delle terre demaniali tra padroni di esse ed i Comuni per gli usi che questi vi rappresentano.

Art. 10. Sotto il nome di demani, o di terre demaniali degli ex-baroni, e delle chiese s' intendono tutti i territori aperti, colti, o incolti, de' medesimi, soggetti agli usi de' cittadini in tutto il corso dell' anno, o in una parte solamente di esso.

Art. 11. Gli usi civici de' Comuni su' demani degli ex-baroni, o delle chiese, o che vogliano sui principi generali ritenersi come riserve più o meno estese dei domini, che le popolazioni rappresentavano, o rappresentano sulle terre, o come riserve apposte dal concedente per conservare alle popolazioni istesse il mezzo di sussistere, possono ridursi a tre classi.

1. Di usi civici essenziali che riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento de' cittadini.

2. Di usi civici utili che comprendono, oltre l' uso necessario personale, una parte eziandio d' industria.

3. Di usi civici dominicali, che contengono partecipazione a' frutti, ed al dominio del fondo.

Art. 12 Alla prima classe appartengono il pascere, l' acquare, il pernottare, coltivare con corrisposta al padrone, legnare per lo stretto uso del fuoco, o degli istrumenti rurali per edifizi, cavar pietre, o fossili di prima necessità, occupare suoli per abitazioni.

Art. 13. Alla seconda classe appartengono oltre gli usi suddetti anche gli altri di utilità, come legnare indistintamente, raccorre ghiande cadute o castagne, pascerle per uso proprio col padrone sia in tutto, sia in parte del demanio, scuotere anche i frutti pendenti, immettere gli animali a soccio, cuocere calce per mercimonio, esser preferito a' compratori stranieri nella vendita, o consumo de' frutti del demanio.

Art. 14. Alla terza classe appartengono il far piante ortalizie senza prestazioni, seminar grano per uso proprio, o marzatici indistintamente senza corrisposta, o con una visibilmente tenue, che mostri di essere una semplice ricognizione della signoria feudale; partecipare il diritto di fida, o diffida, dove questa esisteva, o della utilità de' terraggi, o delle coverte, e di frutti, che si vendono, fissare in ogni anno la corrisposta che i cittadini debbono pagare al padrone diretto per le ghiande, castagne, e simili.

Art. 15 Gli altri usi, forse non espressi, sarà facile riportarli ad una delle classi enunciate, cui per natura appartengono, eccetto il caso preveduto nell' art. 8:

Art. 16. Nello scioglimento delle promiscuità, e nella compensazione di tutti gli usi civici, de' quali è oggetto nelle presenti istruzioni, si avrà riguardo solamente allo stato possessorio. È permesso però a' Comuni, in mancanza del possesso, di poter provar con titolo posteriore al 1735 gli usi civici, che possono loro competere sulle terre ex-feudali innanzi l' Intendente in Consiglio d' Intendenza. Questa prescrizione del 1735 non riguarda le contestazioni tra gli ex-baroni, ed i Comuni che trovansi attual-

mente pendenti in giudizio presso i Tribunali, le quali, se riguardano dritti feudali, continueranno a decidersi da' Tribunali, a seconda dell' altro nostro Real decreto di questa stessa data; se riguardano promiscuità, passeranno agl' Intendenti ne' Consigli d' Intendenza, come si è detto di sopra.

Art. 17. Per dare una norma certa alla quantità de' compensi, onde l' applicazione ai casi particolari delle basi contenute negli articoli precedenti non sia soggetta ad arbitri, e ad incertezza, e sieno troncate tutte le dispute, la seguente scala determinerà per ciascuna delle indicate classi la porzione da separarsi.

Il *minimum* del compenso di tutti, o di parte degli usi essenziali che si esercitano su' demani, sarà il quinto di tutto il demanio. Secondo le varietà de' casi, e delle circostanze da tenersi presenti dagl' Intendenti, potrà elevarsi fino ad un quarto del demanio istesso.

Il compenso degli usi appartenenti alla 2 e 3 classe, o che siano esercitati tutti, o che se ne eserciti una parte qualunque, sarà dalla quarta parte sino a due terze del demanio in beneficio del Comune, secondo le circostanze ed i casi da vedersi dagl' Intendenti suddetti.

Art. 18. Ne' demanii la coltivazione decennale dello stesso fondo dà diritto alla inamovibilità de' coloni. Relativamente a questi coloni perpetui i demanii debbono essere distinti in due classi, quelli de' quali l' intera superficie si trovi occupata da' coloni perpetui, gli altri occupati per una parte sola, o che questa sia continua, o che sia interrotta per colonìa disseminata nell' intera continenza del demanio.

Nel primo caso, dovendo reputarsi, per regola generale, l' erba divenuta di proprietà dei padroni de' fondi anche superficiarii, è cessato ad un tempo non meno il dritto alla fida, che la partecipazione agli usi. Tranne la solita corrisposta, che questi così detti coloni debbono pagare all' exbarone a titolo di canone enfiteutico, in denaro redimibile, come appresso si dirà: essi sono reputati domini utili delle loro rispettive porzioni ed ogni servitù rimasta estinta. Quindi questi demanii, trovandosi gia legittimamente divisi, non possono cadere in altra divisione.

Nel secondo caso ciò che è spiegato per lo tutto è applicabile anche alla parte, cadrà in divisione la parte non occupata, ed i coloni perpetui dell' altra saranno riguardati come ogni altro possessore dei dominii utili.

Gl' indicati canoni enfiteutici potranno redimersi alla ragione del 5 per cento a volontà dell' enfiteuta.

Art. 19. In tutti i casi, ne' quali o per effetto di un giudicato, o per altro qualunque diritto riconosciuto legittimo, gli antichi possessori conservassero il dritto di fida, o diritto sugli alberi, ed i Comuni vi rappresentano gli usi, vi sarà luogo alla divisione in favore degli usuarii, secondo la classificazione degli usi fissata nelle presenti istruzioni. Questa divisione cadrà sempre sul territorio soggetto alla servitù, ed i redditi de' coloni perpetui si divideranno fra il proprietario, e l' usuario in proporzione della parte assegnata.

Art. 20. Allorchè andranno a separarsi in massa le terre demaniali, possono incontrarvisi delle difese degli ex-baroni. Ove i medesimi non abbiano in lor favore lo stato possessorio, o che i Comuni non possano pro-

vare con titolo posteriore al 1735 la illegittimità della chiusura, in tal caso l' Intendente in Consiglio d' Intendenza ne ordinerà l' apertura, e le dette difese formeranno parte del demanio divisibile.

Questa prescrizione del 1735 non riguarda le contestazioni tra gli exbaroni, ed i Comuni, che trovansi pendenti in giudizio.

Art. 21. Se la difesa trovasi illegittimamente costituita sul demanio universale, dovendosi considerare come usurpazione su la cosa altrui, niun compenso si debbe al possessore. Se poi trovasi illegittimamente costituita sopra demanio ex-feudale, si darà al Comune tanta estensione di terra, quanta corrisponde agli usi civici che rappresenta sul restante demanio aperto, ed in terre a questo appartenenti, purchè sieno sufficienti. Ove le terre aperte del demanio non sieno sufficienti, il compensamento suddetto sarà dato in terre della difesa, ed il dippiù resterà al barone.

Art. 22. Se il possessore abbia fatto nella difesa delle considerevoli migliorie, che sieno effetto della mano dell' uomo, e non della natura, ed offra al Comune un compenso equivalente in terre, e non mai in canone, l' Intendente ammetterà tale offerta, e ne farà rapporto al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, il quale prenderà i nostri ordini.

Art. 23. Ciò che si è detto delle difese ex-feudali, s' intende anche per quelle poste ne' demanii Ecclesiastici.

Art. 24. Non debbono confondersi con le terre demaniali, e con le difese que' fondi, cui è annessa qualche servitù reale, come a dire di passaggio, di via, di acquidotto. Il godimento di questi diritti non suppone demanialità di terre, poichè i medesimi possono trovarsi costituiti in grazia de' fondi vicini per mezzo di ordinarii titoli, co' quali per legge si acquistano le servitù.

Art. 25. Le regole stabilite per la compensazione degli usi civici non sono applicabili agli usi che si esercitano dalle popolazioni sopra i feudi separati dal proprio tenimento. S' intendono per feudi separati quelli che partono da una espressa concessione del Principe, e che sono stati posseduti come territorii distinti, e con giurisdizione separata sino all' abolizione della feudalità, o che nel sistema antico della divisione delle imposte siano soggiaciuti ad una tassa dalla soppressa Deputazione del Regno.

Dove questi requisiti strettamente si verifichino a giudizio degl' Intendenti i diritti, che vi hanno acquistato i cittadini per qualunque titolo si compenseranno per via di estimazione; ove i requisiti suddetti non concorrano, gl' Intendenti procederanno alla divisione secondo la scala de' compensi.

Art. 26. Ove il compenso debba darsi per estimazione, giusta la norma dell' articolo precedente, sarà esso stabilito nel modo seguente. Un perito scelto dall' Intendente, uno dal Comune, ed uno dallo antico possessore valuteranno i fondi da dividersi, come se fossero liberi dalla servitù degli usi, e quindi come a questi soggetti. La differenza delle due valutazioni per ogni fondo costituirà il valore della servitù. Questo compenso sarà dato con l' assegnazione di tanta quantità del medesimo fondo, secondo lo stato attuale.

Art. 27, Le porzioni di terra da assegnarsi a' Comuni, sia che la divisione abbia luogo per la scala de' compensi, sia per estimazione, sarà la più prossima all' abitato, ove motivi ben giustificati non consiglino il contrario.

Art. 28. In tutti i casi ne' quali il Comune contenda all' ex-barone la qualità feudale del demanio, ovvero creda rappresentarvi diritti maggiori di quelli de' quali è in possesso, e viceversa, l' Intendente farà procedere alla divisione secondo lo stato possessivo, sia che il possesso nasca dal giudicato, o dal fatto, salvi rimanendo agl' interessati i loro diritti per la soluzione delle succennate quistioni avanti i Tribunali competenti.

TITOLO IV.

Divisione de' demanii comunali, e delle quote degli ex-feudali ed ecclesiastici spettate ai Comuni.

Art. 29. Il Decurionato per ordine dell' Intendente formerà uno stato di tutte le terre comunali, o che siano demani aperti agli usi de' cittadini, o che siano difese, la rendita delle quali trovisi riservata al patrimonio del Comune, o in fine quote de' demani ex-feudali ed ecclesiastici spettate, o che spetteranno al medesimo nella divisione, distinguendo le terre che possono dividersi, dalle altre da rimanere indivise, e dinotando di tutte approssimativamente l' estensione. Tale stato sarà diviso in due parti. La prima comprenderà le terre atte a coltura, ancorchè si trovino attualmente addette ad altro uso. La seconda risguarderà i boschi, le terre inondate, e lamose, le falde troppo erte de' monti, e per una eccezione alla regola non debbonsi dividere i boschi di alberi da costruzione, e le falde troppo erte de' monti, che mettendosi a coltura devasterebbero i terreni sottoposti. Gl' Intendenti addiranno al pascolo degli animali de' poveri le dette falde, ed in mancanza di queste, o non essendo a ciò atte, una piccola porzione, meno buona a mettersi a coltura, proporzionata al bisogno della rispettiva popolazione.

Art. 30. Un tale stato sarà discusso dall' Intendente in Consiglio di Intendenza presi i debiti chiarimenti, se ve ne sarà bisogno. Gl' Intendenti rimangono incaricati, in tale occasione, di sottoporci per mezzo del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni le loro osservazioni circa il miglioramento de' boschi, il prosciugamento delle terre inondate, e le precauzioni necessarie, onde assoggettare a divisione le terre lamose, e le falde de' monti, se sia possibile.

Art. 31. Ne' demani comunali non si considererà colonia se non precaria, e tutto sarà rimesso in massa, e diviso giusta le norme delle presenti istruzioni. Saranno eccettuate le porzioni di demani, nelle quali il colono abbia immutata la superficie in meglio, e le migliorie siano tali che possono dirsi fatte dalla mano dell' uomo, e non dalla natura. In questo caso tutto il miglioramento nella divisione sarà compreso nella porzione del colono col peso del canone da stabilirsi, ancorchè il contingente sia maggiore. Dove siavi stata una fabbrica solamente, questa s' includerà nel contingente che dovrà darsi al colono.

Art. 32. Determinata per misura l' estensione delle terre divisibili, la divisione si farà fra tutti i cittadini di ogni età così assenti, come presenti, se la estensione sia tale che la rata di ciascun partecipante non riesca al di sotto del valore di mezza sino ad una salma delle migliori

terre di seconda classe di ciascun Comune, dove cadano in divisione terre di maggiore, o di minore valore.

Ne sarà data una maggiore quantità, se la estensione delle terre lo permetta.

Nel caso che le terre sieno tanto estese da sorpassare il bisogno della popolazione, ed i mezzi che in essa si possano trovare per la coltura, l'Intendente dovrà sospendere la divisione, esporre le circostanze del Comune cui il territorio appartiene, e dei Comuni vicini, ed attendere la nostra determinazione, che prenderemo sul rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Art. 33. Dove la divisione non possa farsi per teste, essa avrà luogo per concorso, ossia per mezzo di domande da presentarsi da' cittadini.

Hanno diritto a concorrere a tali divisioni tutti i cittadini capi di famiglia, ed i tutori pe' rispettivi pupilli, e tutti i cittadini di anni 17 compiuti, ancorchè facciano parte di una famiglia, il cui capo sia separatamente concorso.

Le quote de' demanii da dividersi per concorso, non potranno essere minori del valore di una salma e mezza delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comune.

Art. 34. Il Decurionato, tenendo presente l'estensione delle terre da un lato, ed il numero degli abitanti dall'altro, proporrà il metodo di divisione da eseguirsi per teste cioè, o per concorso, e l'Intendente determinerà qual' esso esser debba.

Art. 35. L'Intendente destinerà, sulla proposizione del Decurionato, tre periti di diverso Comune, i quali procederanno alla divisione delle terre in quote, ed allo stabilimento del canone da corrispondersi, avuto riguardo agli affitti soliti a farsi di fondi simili, o vicini, alle circostanze locali, ed alla qualità di ogni quota. Nello stabilire questi canoni, i periti avranno in mira di lasciare a' coloni tutto il beneficio che può trarsi dalla propria industria, ed anche qualche vantaggio dippiù, onde la ragion moderata del reddito da corrispondersi possa eccitare i medesimi a dare alle rispettive quote tutto il valore di cui sono suscettive.

Art. 36. Le fabbriche esistenti ne' fondi saranno da' periti assegnate alle quote, che possono partecipare del comodo delle medesime per la vicinanza.

I coloni avranno diritto soltanto all' uso, e non alla proprietà delle acque, e quest' uso avrà luogo colle norme che i periti stabiliranno, ed occorrendo con regolamenti amministrativi.

Art. 37. Nel determinare le quote, o che la divisione si faccia per teste, o per concorso, i periti stabiliranno le vie, ed i passaggi necessari, specialmente nel caso in cui gli animali de' quotisti non possono far uso dell' acqua, che in un luogo comune, e stabiliranno pure ogni altra servitù necessaria all' uso de' coloni. Infine i periti leveranno una pianta di tutto il territorio da dividersi con le necessarie indicazioni.

Art. 38. L'Intendente in vista del lavoro de' periti, ed inteso il Decurionato, discuterà lo affare in Consiglio d' Intendenza, e stabilirà definitivamente il numero, e la estensione delle quote, la ragione de' canoni con la maggior possibile moderazione, e quant' altro occorra.

Art. 39. Ove la divisione si faccia per teste, le quote come sopra stabilite saranno numerate, ed indi assegnate a sorte a' cittadini.

L'estrazione a sorte sarà annunziata mercè avvisi da affiggersi quindici giorni prima ne' luoghi principali del Comune, ed avverrà in pubblico nella casa comunale il giorno di Domenica, ed in presenza dell'intero Decurionato preseduto da un pubblico funzionario, espressamente delegato dall' Intendente.

Sarà di tutto compilato apposito verbale, in cui saranno indicate le quote, ed i nomi di coloro cui sono toccate in sorte, e saranno mentovate tutte le osservazioni, ed opposizioni fatte nel corso delle operazioni dagl'interessati.

Art. 40. Un'estratto di siffatto verbale, contenente l'indicazione di ciascuna quota, ed i nomi de' quotisti cui sono state assegnate, rimarrà affisso per otto giorni nella piazza principale del Comune, onde pervenga a notizia di tutti, e ciascuno possa presentare i suoi reclami all' Intendente, ove si creda pregiudicato.

Art. 41. Nel caso che la divisione debba farsi per concorso, l'Intendente, adempiute le prescrizioni dell' art. 38, farà pubblicare bandi, onde i cittadini, che hanno diritto a concorrere presentino le loro dimande per lo assegnamento della quota. Il termine per produrre queste dimande sarà non minore del mese, durante il quale i bandi resteranno sempre affissi nei luoghi principali del Comune.

Ne' bandi sarà con precisione indicata la quantità del territorio che si divide, la estensione di ciascuna delle quote, notate tutte con numero progressivo, la ragione del canone, e la preferenza che nel concorso sarà data a' non possidenti, ed a' piccioli proprietari come appresso si dirà.

Art. 42. In tutti i Comuni gli abitanti de' quali sono assenti in una parte dell' anno per la pastorizia, per la messe, o per altra causa qualunque, il termine a presentare le dimande dovrà aver luogo nel mese posteriore al tempo ordinario del loro ritorno in patria.

Art. 43. Le dimande saranno presentate al Cancelliere comunale, che ne darà ricevuta a' richiedenti. Esse saranno giornalmente notate in un foglio, ed affisse a lato de' bandi. In fine del mese sarà pubblicata la intera nota, la quale rimarrà affissa per otto giorni.

Art. 44. Scorsi i termini dell' articolo precedente, il Decurionato si riunirà colle stesse norme dell'art. 39 per procedere alla estrazione a sorte delle quote tra' concorrenti. Prima di mettersi i nomi de' medesimi nell' urna, sarà fatto il paragone fra il loro numero, e quello delle quote; Ove il primo sia maggiore del secondo, si darà luogo alla riduzione dei concorrenti col seguente ordine di preferenza fra loro: 1. Tutti i capi di famiglia non possidenti, e tra essi i più poveri: 2. I piccoli possidenti seguendo l' ordine inverso de' ruoli della contribuzione fondiaria, ove siano stati già pubblicati, incominciando da' più piccoli, e passando a' maggiori: 3. Esauriti i possidenti, tutti i giovani di anni 17 compiuti, che concorrano separatamente da' capi delle rispettive famiglie, serbato ancor tra loro l' ordine stabilito per le due classi precedenti. Dove siasi con questo ordine esaurito il numero de' concorrenti, e rimangano ancora altre quote da assegnarsi, ciascuna di queste si dividerà in due, e saranno assegnate a quelli fra' concorrenti che abbiano maggior numero di figli,

esclusi fra questi quelli che sono stati separatamente ammessi alla partecipazione.

Art. 45. Eseguita l'estrazione delle quote, sarà di tutto formato apposito verbale, e l'estratto del medesimo verrà pubblicato a' termini degli art. 39 e 40.

Art. 46. L'Intendente esaminerà in Consiglio d'Intendenza tutti gli atti, come sopra, formati per la divisione per teste, o per concorso, ed i reclami che saranno stati prodotti, e stabilirà la ripartizione diffinitiva che sottoporrà una cogli atti alla nostra approvazione per mezzo del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Art. 47. Dopo la Sovrana approvazione, l'Intendente farà pubblicare ne' luoghi principali di ogni Comune i quadri della ripartizione, con la indicazione precisa delle quote de' concessionari, e de' canoni stabiliti. Questi quadri resi esecutori dagl' Intendenti, e depositati nella Cancelleria comunale costituiranno il titolo da valere fra le parti. Gli estratti de' medesimi, rilasciati dal Cancelliere comunale con la vidimazione del Sindaco, avranno la forza di titolo esecutorio per procedersi alle coazioni necessarie de' canoni, che saranno anche notati negli stati discussi quinquennali.

Art. 48. Le quote toccate in sorte a ciascuno, sia che la divisione si faccia per teste, o per concorso, potranno permutarsi tra' quotisti prima della pubblicazione de' quadri, de' quali si è fatta parola nell' articolo precedente. Gli Amministratori comunali, assumendo le parti di conciliatori, procureranno che gl' interessati si mettano tra loro di accordo in modo che le porzioni toccate a' piccoli proprietari si permutino con le più vicine alle loro terre.

Art. 49. Le quote non potranno in alcun caso vendersi nè ipotecarsi per lo spazio di venti anni, ancorchè tra questo termine il canone sia ricomprato come appresso si disporrà. Per lo stesso tempo saranno le medesime esenti dalle azioni de' creditori così per debiti prima contratti come per gli altri che si contrarranno. Potranno soltanto i creditori sperimentare i loro diritti su' frutti delle quote.

Art. 50. I quotisti, qualunque sia stato il modo di divisione, saranno riguardati come padroni delle terre loro spettate, e godranno di tutta la pienezza del dominio sulle madesime, salve le limitazioni dell'art. 49. Saranno tenuti all' esatto pagamento dello stabilito reddito annuale, e si darà luogo alla devoluzione de' fondi per mancanza di pagamenti per un triennio. Avverrà ancora la devoluzione per lo abbandono delle terre per tre anni consecutivi, come anche per essersi vendute, o ipotecate le medesime con atti veri, o simulati fra i venti anni dello acquisto, ed in quest' ultimo caso, senza che nè il venditore. nè il compratore si avesse diritto a compensamento alcuno per quasivoglia miglioraziqne fatta.

Art. 51. I canoni saranno pagati fatta la raccolta de' generi, e saranno affrancabili alla ragione del 5 per 100, come per apposito regolamento sarà stabilito.

TITOLO V.

Regolamento di procedura.

Art. 52. Gl' Intendenti incominceranno sempre le loro operazioni dallo scioglimento delle promiscuità, e dalla divisione de' demani ex-feudali, ed ecclesiastici.

Art. 53. Gl' Intendenti non potranno mai dispensarsi; 1. dalla interpellazione per atto amministrativo, e dalla udienza degli interessati, e dei loro rappresentanti prima di emanare le ordinanze: 2. dal prendere l' avviso del Consiglio d' Intendenza (1).

Gl' Intendenti potranno procedere a tutti gli atti amministrativi che giudicheranno opportuni, oltre quelli stabiliti nelle presenti istruzioni.

Le forme del procedimento saranno rimesse alla loro prudenza.

Art. 54. Tutti gli ex-baroni, le chiese, i corpi morali, ed in generale tutti i possessori di terre demaniali, dovranno, fra lo spazio di due mesi dalla pubblicazione delle presenti istruzioni, destinare ne'Comuni rispettivi i loro rappresentanti con piene facoltà; altrimenti si procederà in loro contumacia, senza che abbian diritto alla oposizione.

La pubblicazione s' intenderà a' termini del codice civile. Nel caso poi che i Comuni in sostegno de' loro diritti produrranno i titoli posteriori al 1735 per gli obbietti ne' precedenti articoli indicati, allora verranno gli exbaroni, ed altri, come sopra espressi, legalmente intimati a costituire un loro rappresentante nello stesso spazio di due mesi.

Art. 55. Gl' Intendenti potranno destinare in ogni Distretto, o Circondario un Consigliere distrettuale, o provinciale, o altro soggetto probo ed istruito della economia agraria della propria Provincia per adempire nella qualità di agente ripartitore a tutti gli atti preparatori della divisione, e per ascoltare le parti, formando di tutto appositi verbali; ma le ordinanze saranno profferite da essi, preso l' avviso del Consiglio d' Intendenza, o dalle autorità che, secondo i casi, delegheranno a supplirne le veci.

Art. 56. Le ordinanze degl' Intendenti saranno eseguite, salvo il reclamo devolutivo alla G. C. de' conti, il quale potrà prodursi nel termine di tre mesi pe' privati, e di sei mesi pe' comuni, e per le amministrazioni pubbliche, dal giorno in cui la esecuzione delle medesime potrà riputarsi compiuta. Non sarà data da noi approvazione alla suddivisione delle terre spettate nella divisione a'Comuni, prima che passi un' anno dall' accantonamento di esse terre. Sul reclamo prodotto prima dell' esecuzione, non potrà la G. C. deliberare che dopo di essere stata l' ordinanza eseguita (2).

Le ordinanze degl' Intendenti prese nel Consiglio d' Intendenza, riguardando i boschi, o le terre, ove esistono migliorie di alberi, non saranno a cura degl' Intendenti istessi eseguite, ove sarà portato appello innanti la

(1) Gl' Intendenti debbono sentire personalmente l' avviso del Consiglio d' Intendenza (*Real Rescritto del 3 Febbraio 1842*).

(2) Le ordinanze degl' Intendenti non hanno bisogno di Superiore approvazione (*Minis. dei 13 Aprile 1842*).

G. C. de' Conti, finchè non sarà definito il giudizio, onde non si rechino novità dannose a queste proprietà.

Art. 57. Gl' Intendenti compiute perfettamente in ogni Comune le operazioni indicate nell' art. 1. delle presenti istruzioni, disporranno che il sindaco fra un determinato tempo faccia levare da un perito agrimensore la pianta di tutto il territorio del Comune, nella quale sarà indicata con distinzione; 1. l' antico demanio, 2. la parte ottenuta mercè la divisione, 3. tutta la estensione divisa in quote tra' cittadini, 4. la parte rimasta indivisa giusta l'art. 29, 5. le parti del rimanente territorio colla indicazione delle diverse specie di coltura alle quali è addetto. Essi vigileranno all' esatta esecuzione che non deve menomamente arrestare il corso delle divisioni nelle Provincie rispettive.

Di questa pianta si farà un doppio esemplare, de' quali uno sarà rimesso al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, e l'altro rimarrà all' archivio dell' Intendenza.

Art. 58. Essi avranno cura di far passare a' Direttori delle contribuzioni dirette il quadro delle operazioni fatte, onde dispongano l' esecuzione de' debiti cambiamenti di quote.

Art. 59. Tutte le spese per lo scioglimento delle promiscuità, e per la divisione de' demani ex-feudali, ed ecclesiastici si divideranno fra proprietari, ed i Comuni per rate de' fondi da ciascuno ottenuti nella divisione.

Art. 60. Sono autorizzati gl' Intendenti a fissare i salari dovuti a' periti, ed agli altri individui impiegati nella ripartizione, e procureranno di allontanare qualunque occasione di abuso che potesse commettersi sotto pretesto di queste, ed altre spese. Potranno prendere gli espedienti opportuni, onde le somme necessarie per le spese siano momentaneamente pagate da uno degl' interessati per poi ripartirle nel modo espresso nell' art. precedente.

Art. 61. Tutto ciò che non è letteralmente preveduto nelle presenti istruzioni relativamente a' mezzi, onde facilitare la divisione de' demani, è rimesso alle facoltà degl' Intendenti. Essi consulteranno in caso di dubbio il nostro Procurator Generale presso la G. C. de' Conti in Palermo, lo istruiranno dello stato delle loro operazioni, e dimanderanno tutte le disposizioni che le circostanze potranno rendere necessarie. Il Procurator Generale, presi prima gli ordini del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, darà le dilucidazioni, e disposizioni opportune.

Art. 62. Le carte delle operazioni della divisione de' demani di ciascun Comune saranno a cura degl' Intendenti depositate nell' Archivio provinciale, ove saranno custodite sotto la più rigorosa responsabilita del Direttore del medesimo, nè potranno essere tolte senza espresso ordine del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni. A seconda che tali depositi avran luogo, gl' Intendenti ne daranno notizia allo stesso Ministro Segretario di Stato.

Si dispone la compilazione de' quadri dei demani comunali ex-feudali ; e chiesastici.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 Gennaio 1842.

Pel Real Decreto degli 11 Dicembre 1841 vengono approvate da Sua Maestà le Istruzioni promesse coll' art. 4. del Real decreto de'19 dicembre 1838 sullo scioglimento delle promiscuità, e sul partimento de' demani in cotesti Reali dominî.

Ella ne ha ricevuta già la comunicazione in istampa per mezzo della Luogotenenza Generale ; ed io desidero che vi dia tutta la pubblicità facendola inserire nel giornale d' Intendenza.

Dalla lettura delle istruzioni stesse avrà veduto quante, e quali interessanti operazioni le vengono affidate. La prosperità dell'agricoltura, l'ammegliamento della proprietà, la condizione dei di lei amministrati portata ad un più comodo vivere , tutto ciò dipende dal modo con che ella saprà corrispondere alle benefiche Sovrane intenzioni. Ma perchè possa meglio in ciò meritare dal Re e da' suoi amministrati , io ho stimato , dandole con questa ministeriale le dilucidazioni opportune , segnarle l' avviamento del lavoro.

Deve ella risovvenirsi che fin dal 4 Agosto 1839, io le dirigeva Ministeriale in stampa , perchè si fosse occupata di far distendere Comune per Comune la descrizione de' demani sieno comunali , su quali vengono rappresentati diritti dagli ex-baroni, siano ex-feudali, e chiesastici su cui esercitano, e vantino gli usi i Comuni. Io le ne rimetteva pure il modello, onde dirigere alla uniformità questo lavoro. Non avendovi finora dato adempimento, ed essendo urgente che esso sia subito formato, io le ne fo tenere nuovamente qui il modello corrispondente con le giunte, che le istruzioni medesime già approvate dettano , ed ella avrà cura , onde i Sindaci, intesi i rispettivi Decurionati , vi adempiano nel termine improrogabile di mesi due.

Questi stati dovendo servire di guida nel dare esecuzione a quanto prescrivono le istruzioni , esigono la più accurata precisione , ed in ciò io le raccomando tutta l' attenzione. Essi saranno distesi in tripla spedizione , delle quali una rimarrà al Comune , l' altra alla Intendenza , e la terza sarà trasmessa a questo Real Ministero; vi si accompagnerà pure l'analoga, e motivata deliberazione decurionale con le di lei osservazioni.

Dall' insieme del lavoro , discendendo poscia a' particolari di esso, fa mestieri che io le dia le seguenti poche dilucidazioni. Rinverrà ella la distinzione in colonne separate de' demani comunali ex-feudali e chiesastici. Secondochè a ciascuno di essi si appartenga quello che si descrive, si noterà sotto la colonna corrispondente. E nella colonna successiva vi s'indicheranno i dritti, e gli usi, sia esercitati dagli ex-baroni sui comunali, sia da' cittadini vantati, od esercitati sugli ex-feudali e chiesastici, badando nel descriverli di tener presenti gli articoli 12, 13 e seguenti delle istruzioni , non che l' art. 7.

Rinverrà pure la divisione di essi in boscosi inculti, e culti. Ella a ciascuna colonna, secondo che ad essa apparterrà il demanio, vi apporrà tutte le notizie corrispondenti.

Fa poi mestieri che, nella colonna de' dritti, siano questi descritti con precisione e chiarezza. Ed in ciò non saprei abbastanza raccomandarle di non perder d'occhio il modo, con che vi si adoprano i rispettivi Sindaci, e Decurionati, onde per oscitanza, o per qualunque altra causa i dritti de' comunisti non si portino menomati. Per conseguenza ella, se si tratti di dritti vantati dagli ex-baroni su i demani comunali, andrà facendo distinguere se di essi sieno questi in possesso, ovvero se siano di quelli di cui non sia stato accordato loro, o negato dal Magistrato competente l'esercizio, e se il possesso sia pacifico, ovvero contradetto.

Similmente, trattandosi di usi vantati, od esercitati da' cittadini sui demani ex-feudali, o chiesastici, andrà descrivendo la natura di questi usi, il tempo, se limitati ad alcune epoche dell'anno; se in possesso, con la dichiarazione di essere il possesso pacifico, o contradetto. Se vantati poi gli usi, i documenti su cui si appoggia la pretesa, e l'epoca in cui abbian potuto essere esercitati, comunque poscia interrotti, non che lo stato della contestazione, se introdotta, o pur no.

Da ultimo le tre colonne con le notizie delle divisioni seguite, o non seguite risguardano i dati, onde ella poter regolare le operazioni prescritte sull'art. 2. delle istruzioni.

Io la incarico dappoi di occuparsi senza posa di cosiffatto lavoro, e di trasmettermelo nel più breve tempo possibile.

Stato de' demani ex-feudali, o chiesastici su quali si esercitano usi e dritti.

Provincia.	Comune.	Nome del demanio.	(a) Sua estensione.	(b) Sua confinazione.	(c) Se inculto.	(d) Se boscoso.	Se culto.	Qualità della coltura.	Se affittato a censo, a colonia con la rendita in genere, od in denaro.	Se comunale ex-feudale o chiesastico.	(e) Dritti esercitati dall'ex-barone sullo stesso, o usi vantativi, od esercitativi da cittadini.	(f) Se diviso; ma la cui operazione non sia stata ancora approvata.	(g) Se incominciata la divisione, ma rimasta sospesa.	Se non intrapresa affatto, od appena incominciata.

(a) In salme legali, secondo le tavole di riduzioni di Afan de Rivera.
(b) Conviene designare il nome della contrada, ed i proprietarii che vi confinano.
(c) Bisogna indicare la natura del suolo, e del terreno: in che stato si trovi, ed i motivi che ne impediscono la coltura.
(d) S' indichi la specie degli alberi che lo popolano.
(e) A proporzione che il demanio si descrive sarà comunale, o ex feudale, o chiesastico si descriveranno gli uni e gli altri diritti sugli stessi.
(f) Vi s' indicherà la sentenza della Commessione per lo scioglimento di promiscuità, se sievi stato reclamo, se avviso della G. C. de' Conti non approvato a' termini della legge.
(g) Vi s' indicheranno tutti i particolari.

Sono destinati de' Funzionarii aggiunti agl' Intendenti con l'incarico esclusivo di preparare tutte le operazioni prescritte dalle Istruzioni approvate col Real Decreto degli 11 decembre 1841, e formare i correlativi progetti di ordinanza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 aprile 1842.

Sua Maestà il Re N. S. volendo, che le Istruzioni approvate col suo Real Decreto degli 11 decembre 1841, per lo scioglimento de' dritti promiscui, e per la divisione de' demanii ex-feudali, e chiesastici si avessero una pronta, come giusta, e regolare applicazione, ha posto mente: Che gl' Intendenti di quei Suoi Reali dominii oltre il Faro, distratti dalle moltiplici cure, ed applicazioni della loro carica, non avrebbero potuto senza una efficace cooperazione occuparsi di questo interessante ramo di servizio con quella speditezza che richiede;

Che obbligati a recarsi sopra luogo, per dirigere, preparare, e dar giudizio sulle operazioni demaniali, avrebbero dovuto tenersi quasi sempre lontani dalla residenza.

Che ad ovviare a simili sconci, anche in questi Reali Dominî, si ebbe ricorso al mezzo di destinarsi in ciascuna Provincia, secondo l'importanza, uno, o più funzionarii aggiunti incaricati delle operazioni demaniali.

E quindi avendo umiliato alla M. S. l'avviso della Commissione Sovrana prescelta per lo lavoro delle istruzioni suddette, si è la medesima nella conferenza del 13 marzo corrente anno degnata di ordinare:

1. Che a somiglianza di quanto si praticò in questa parte de' Reali Dominii, vengano destinati per ciascuna Provincia della Sicilia dei Funzionarii aggiunti agl' Intendenti con l'incarico esclusivo, non solo di preparare tutte le operazioni prescritte dalle Istruzioni approvate col Real Decreto degli 11 decembre 1841 per la divisione de' demanii, ma eziandio di formare i correlativi progetti di ordinanza.

2. Che il lavoro, così da essi preparato, venga co' correlativi progetti d'ordinanza trasmesso al rispettivo Intendente. Questi con l'intervento del funzionario aggiunto, discuterà in Consiglio d'Intendenza il progetto suddetto d'ordinanza, e quindi darà fuori l'ordinanza sua, salvi rimanendo i gravami contro la stessa a' termini delle Istruzioni suddette.

3. Che per la esecuzione di questa sua Sovrana risoluzione restino nominati sul suddetto disimpegno:

Nella Provincia di Palermo il Giudice della Gran Corte civile D. Vincenzo Niutta;

In quella di Messina il Presidente di quel Tribunale civile D. Francesco Scorza.

In quella di Catania il Giudice di quella Gran Corte civile D. Salvadore Murena.

In Noto il Segretario Generale di quell'Intendenza D. Luigi Ajossa.

In Girgenti il Segretario Generale di quell' Intendenza D. Domenico Lopane.

In Caltanisetta il Giudice D. Vincenzo Caracciolo.

In Trapani D. Nicola Demarco Capo d'uffizio della Procura Generale della Gran Corte de' conti di Napoli.

Che prese in considerazione dalla M. S. le spese di giro, e di permanenza nei Comuni, cui li detti Funzionarii aggiunti vanno incontro, venga corrisposto a carico della Tesoreria di Sicilia, oltre al soldo di che attualmente godono, l'indennità mensile di ducati 100 durante il tempo della Commissione.

Nel Real Nome ho l' onore comunicarle questa Sovrana risoluzione per intelligenza, ed adempimento di sua parte.

Le ordinanze emesse dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza, in fatto di scioglimento di promiscuità, non hanno bisogno di superiore approvazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 13 aprile 1842.

Col suo officio de' 14 del p. p. mese n. 94 Ella mi ha manifestato il dubbio propostole dall' Intendente di Girgenti, e che nasce dall' art. 5 del Real Decreto de' 19 dicembre 1838, se cioè le ordinanze, che da lui si emettono in Consiglio d'Intendenza in fatto di scioglimento di promiscuità, debbano reputarsi come progetti da mettersi in esecuzione, dopo che a me rassegnate, ne otterranno la superiore autorizzazione, o se debba egli farle eseguire, e quindi darne conto per la semplice intelligenza superiore. Indi, in esecuzione dell' art. 6 delle istruzioni approvate con Real Decreto degli 11 dicembre 1841, mi ha Ella favoriti i suoi divisamenti su tal proposito.

Le sue idee sono giuste; imperciocchè le ordinanze degl' Intendenti van soggette ai reclami presso la Gran Corte de' conti, nè debbono ricevere approvazione superiore. Il citato art. 5 in fatti del Real Decreto de' 19 dicembre 1838 parla di dar conto delle loro operazioni, ma non di attendere superiore approvazione sulle ordinanze. Intanto la prevengo, che S. M. ha destinato dei funzionari aggiunti agl' Intendenti incaricati delle operazioni demaniali, riserbandomi di comunicarle subito il corrispondente Sovrano Rescritto.

S'inculca agl'Intendenti di rimettere in ogni mese a S. E. il Ministro degli Affari Interni gli Stati indicanti le operazioni eseguite in affari di diritti promiscui, e le cause pendenti, e decise ne'varii Tribunali.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NE' REALI DOMINII OLTRE IL FARO.

Palermo 17 maggio 1842.

È volere del Re N. S. che nel fine di accelerarsi semprepiù la esecuzione de'due Decreti del dì 11 decembre 1841 a riguardo dello scioglimento delle promiscuità, e della divisione de' demanii comunali, non che del compimento dell' abolizione della feudalità, i signori Intendenti delle Provincie di Sicilia, nello zelo, e nella energia de' quali S. M. confida, rimettano a S. E. il Ministro Segrètario di Stato degli Affari Interni, in ogni mese, degli Stati, ove indicar si debbano con tutta precisione le operazioni che all' uopo si saranno effettuate, e le cause pendenti, e decise ne' varii Tribunali. Di tale rapporto ne trasmetteranno un duplicato al Luogotenente Generale.

Gli obblighi di diritti proibitivi aggiunti alle concessioni di terre fatte dagli ex-baroni, Chiese, o Corpi morali ne' Reali Dominî oltre il Faro, debbono cessare come colpiti dalle leggi eversive della feudalità in vigore.

Napoli 21 giugno 1842.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Veduti la legge degli 11 decembre 1816, ed i Reali Decreti del 19 di decembre 1838, e degli 11 di decembre 1841, intorno all' abolizione, e cessazione de' diritti, e soprusi feudali ne' Reali Dominî oltre il Faro.

Considerando leggersi in parecchie concessioni enfiteutiche di terre, fatte dagli ex-baroni, e dalle Chiese, o corpi morali, oltre al canone pattuito, imposto l' obbligo agli enfiteuti di taluni diritti proibitivi.

Considerando essere stati tali diritti colpiti espressamente, così in questi, che in quei Reali Dominî, dalle leggi eversive della feudalità, non poter cangiare natura pel solo fatto di rinvenirsi compresi nelle concessioni enfiteutiche travisandone l' indole, e però essere essi patti contrarî alla legge:

Considerando tutti questi diritti non potersi esercitare da che restrittivi il libero uso della proprietà, e non previsti da leggi generali, sì bene da particolari vedute:

Considerando essere questi terreni censiti esenti dalla divisione co' Comuni.
Sulle domande ricevute all' oggetto.
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Dichiariamo dover cessare, come colpiti dalle leggi eversive della feudalità in vigore, tutti gli obblighi di diritti proibitivi aggiunti alle concessioni di terre fatte dagli ex-baroni, chiese, o corpi morali ne'nostri Reali domini oltre il Faro.
Art. 2. Per esecuzione del disposto nel precedente articolo gl' Intendenti, rispettando in questi casi la prestazione enfiteutica, sia in danaro, sia in genere, faranno immediatamente cessare i dritti proibitivi suddetti.
Art. 3. I proprietarî di cotali diritti potranno dirigersi alla Commissione delegata della Gran Corte de' conti col nostro Real decreto degli 11 decembre 1841, per ottenere, ove vi abbiano diritto, il compensamento.
Art. 4 Gl' Intendenti vieteranno ancora la riscossione di quelle prestazioni in danaro, ed in genere, sostituite ne' tempi scorsi ai diritti feudali aboliti senza compenso, meno quelli che venissero garentiti da giudicati posteriori alle leggi eversive della feudalità; permettendo a' possessori di dette prestazioni sospese di poterne sostenere la leggittimità innanzi ai Tribunali ordinarî ne' quattro mesi dalla pubblicazione del presente nostro Real Decreto.
Art. 5. I nostri Ministri Segretarî di Stato degli Affari Interni, e di Grazia, e Giustizia, ed il nostro Luogotenente Generale ne' nostri Reali Dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Conciliazioni in fatto di diritti promiscui, condizioni da osservarsi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 Giugno 1842.

Il Re N. S. per facilitare le operazioni dello scioglimento de'diritti promiscui, e della divisione de' demanî in Sicilia, onde si compissero in breve tempo senza liti, e con risparmio di spesa, si è degnata comandare, che restano autorizzati gl' Intendenti, assistiti da' Funzionarî aggiunti col Real Rescritto de' 15 marzo corrente anno, a procedere a delle conciliazioni sulla domanda che ne facessero gl' interessati.
Tali conciliazioni è volere espresso di S. M., che si facciano sotto le seguenti condizioni, affinchè non si convertissero in un mezzo puramente dilatorio.
1. L' unica norma di esse devono essere le istruzioni approvate col

Real Decreto del dì 11 decembre 1841. per lo scioglimento, e divisione de' demani.

2. Non deve scorrere un tempo maggiore, ed improrogabile di mesi quattro dalla data del Rescritto, per effettuarsi la conciliazione. Scorso questo tempo senza che la conciliazione si abbia potuto effettuare, non si potrà dar luogo ad altro termine, o praticare altro esperimento conciliativo.

3. Durante la conciliazione non restano sospesi i procedimenti intrapresi per lo scioglimeuto delle promiscuità, e la divisione del demanio controverso.

4. Condotte che gl' Intendenti avranno a termine le conciliazioni, ne invieranno il proponimento al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni per la Sovrana approvazione.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana risoluzione, per lo corrispondente adempimento.

Il Regio Patronato non forma ostacolo alla soppressione degli abusi feudali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 25 giugno 1842.

Informato il Re N. S. de' reclami portati a piè del suo Real Trono dagli abitanti di Regalbuto, di Catania, e di altri Comuni, perchè, non ostante la seguita abolizione della feudalità, si continui dagli Ordinari di Messina, di Catania, di Monreale, e di altre Diocesi la esazione delle decime signoriali nella produzione de' territori ex-feudali chiesastici.

Preso conto delle pretese, messe in mezzo dagli Ordinari suddetti, dal Direttore de' rami, e diritti diversi, perchè dalla categoria de' diritti abusivi feudali venissero cancellati quelli pertinenti al Regio Patronato con essersi rivolto agl' Intendenti per sospendere le operazioni volute dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

Tenuto presente quanto l' Intendente, e funzionario aggiunto di Catania hanno osservato all' uopo, così per le decime esatte dall' Arcivescovo di Messina sul Comune di Regalbuto, del quale si dice Conte, quanto di quelle riscosse dal Vescovo di Catania sul territorio di quest' ultimo Comune.

Prese in considerazione le osservazioni del Luogotenente Generale consegnate nel suo rapporto del 16 giugno andante, col quale fa conoscere essere le prestazioni suddette de' diritti signoriali colpiti dal citato Real Decreto, il quale non ha fatto eccezione a favore de' benefici ecclesiastici, e che sarebbe ingiusto il farli andare esenti dalle prescrizioni delle leggi, con che in questa stessa materia si procede verso gli ex- Baroni laici.

Ha Sovranamente comandato dichiararsi agl' Intendenti di Sicilia, che il patronato non può essere di ostacolo e che si eseguano le Sovrane dispo-

sizioni intente a distruggere gli abusi feudali suddetti, e che però non possa il medesimo impedire agl' Intendenti il pronunziare in casi simili, giusta le loro attribuzioni, ed a' termini delle leggi, e de' Reali Decreti.

Vuole pure la M. S., che questa Sovrana dichiarazione venga comunicata a' Ministri Segretari di Stato degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze per intelligenza, ed esecuzione della parte che li riguarda.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana risoluzione per lo dovuto adempimento..

In affari di promiscuità non possono gl' Intendenti delegare altro funzionario.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 ottobre 1843.

Essendosi elevato il dubbio, se ne' casi d' impedimento dell' Intendente titolare della Provincia, possa questi delegare altro funzionario della Provincia stessa; S. M. dichiara, che non potendo il delegato delegare, non possa in affari di scioglimento di promiscuità, e divisione in massa de' demani ex-feudali, e chiesastici, da altri pronunziarsi fuorchè dall' Intendente della Provincia.

Ove questo funzionario abbia giusti motivi di rifiutarsi, è nell' obbligo di farne rapporto per prendersi gli ordini di S. M. intorno all' autorità, che nella sua saggezza crederà di delegare in di lui rimpiazzo.

Sovrane risoluzioni relativamente alle sentenze delle già abolite Commissioni in fatto di scioglimento di promiscuità, avverso le quali siasi prodotto reclamo fuori termine, o non ne' modi voluti dalla legge.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 Novembre 1842.

Elevatosi da taluni Intendenti de' Reali Domini oltre il Faro il dubbio, se avessero a considerarsi come questioni pendenti, o pur no quelle in fatto di scioglimento di promiscuità, per le quali avverso le sentenze delle già abolite Commissioni si fosse prodotto reclamo o fuori termine, o non nei modi voluti dalla legge, senza che ancora sulla irrecettibilità del medesimo si fosse pronunziato: la M. S. ha considerato;

Per lo Decreto de' 5 Settembre 1828 venir dichiarato le sentenze delle Commessioni suddette, quando non impugnate, passare in conto di cosa giudicata; quando impugnate con reclamo alla Gran Corte de' Conti, que-

sto essere meramente devolutivo; le sentenze de' primi Giudici eseguirsi, salvo a pronunziarsi dalla Gran Corte de' conti sul reclamo, il cui avviso doversi superiormente approvare dalla M. S.

Le istruzioni, approvate col Real Decreto degli 11 Dicembre 1841, aver con l'art. 2 tenuta presente una siffatta disposizione, allorchè dichiaravano col primo comma per divisioni non interamente diffinite, ed ultimate quelle le cui sentenze si trovassero impugnate, e sul richiamo non fosse intervenuto un' avviso della Gran Corte de' Conti approvato a norma della legge.

Dedursi da ciò le sentenze delle abolite Commissioni passare in cosa giudicata nell' inesistenza del richiamo.

Tale aversi a considerare questo tutte le fiate, che si rinvenga, o prodotto fuori termine, o non in regola.

Una tale dichiarazione però aversi a fare dal giudice competente del richiamo medesimo; e però con Sovrana Risoluzione del 5 corrente mese si è degnata ordinare.

Che ne' casi ne' quali le sentenze delle Commissioni abolite si trovino impugnate con richiami o fuori termine, o irregolarmente prodotti, abbia a distinguersi; se le sentenze suddette abbiano avuto, o pur nò la debita esecuzione; vale a dire se siasi già venuto allo scioglimento della promiscuità.

Ove le sentenze suddette non sieno state eseguite, che gl' Intendenti, considerate le quistioni emergenti da esse, vi procedano a' termini delle Istruzioni medesime impossessandosi delle stesse.

Ove poi le sentenze in parola trovinsi eseguite, che la Gran Corte dei conti abbia nel più breve termine a pronunziare della sola questione di ammessibilità del richiamo, esclusa ogni disquisizione sul merito, per indi, in esito dell' avviso, o della Sovrana disposizione su di esso, aversi, quando ammesso, come causa pendente da ritornare allo esame, ed alla diffinizione dell' Intendente, e quando dichiarato inammessibile, come quistione diffinitivamente ultimata, salve sempre le disposizioni dell' art. 5 del Real Decreto de' 19 Dicembre 1838, sul riesame delle sentenze in cui, in vece di terre siensi dati canoni al Comune.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana disposizione per sua intelligenza.

Intelligenza dell' art. 16 delle Isruzioni, approvate col Real Decreto degli 11 Dicembre 1841, intorno al possesso, sul quale debba eseguirsi lo scioglimento.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 Novembre 1842.

Elevato il dubbio sull'intelligenza dell'art. 16 delle Istruzioni, approvate col Real Decreto degli 11 dicembre 1841, intorno al possesso sul quale debba eseguirsi lo scioglimento degli usi; S. M., nel Consiglio ordinario di Stato del 29 Settembre 1842, si è degnata dichiarare locchè segue.

L' art. 16 delle Istruzioni per lo scioglimento delle promiscuità parla chiaro; il possesso attuale ne è il principio da farsi valere da' Comuni nel possessorio. Per l' epoca del 1735 in poi, quando i Comuni suddetti non si trovano attualmente in possesso, debbono i loro diritti farsi valere nel petitorio all' Intendente in Consiglio d' Intendenza, e quindi correre tutti gli stadî che la legge amministrativa vuole.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana risoluzione per intelligenza, ed adempimento.

Sulle prove testimoniali per verifiche di usi esercitati da' Comuni ne' demani ex-feudali, e chiesastici.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 Novembre 1842.

S. M. nella divergenza del procedimento sulle pruove testimoniali per verifiche di usi esercitati da' Comuni ne' demani ex-feudali, e chiesastici, se cioè avessero ad ammettersi, o rifiutarsi i testimoni naturali del Comune a prò di cui deve eseguirsi lo scioglimento; ovvero se dovessero ammettersi tanto i testimoni naturali, che i forestieri pertinenti a Comune diverso da quello per cui si procede, con Sovrana Risoluzione de' 29 settembre ultimo, si è degnata ordinare in Consiglio ordinario di Stato, che si ricevano i testimoni prò, e contra indistintamente di tutti i Comuni che possono concorrere al rinvenimento della verità, ammettendo ancora le pruove scritte, quali riunioni saranno fatte nei termini di legge, e del criterio della giustizia e coscienza del Magistrato, che deve decidere, e saperli valutare.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana risoluzione per lo adempimento.

Sulli Demanii ex-feudali assegnati col privilegio del Verbo Regio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 Novembre 1842.

D. Pietro Piraino con supplica rassegnata a S. M., facendosi ad esporre, come, per esecuzione del Real Decreto de' 10 febbrajo 1824, essendo stati i creditori per soggiogazioni obbligati a riceversi assegnazioni in beni fondi in vece di numerario pei loro crediti, e questo col privilegio del *Verbo regio*, supplicava la M. S., perchè i demanii ex-feudali assegnati non soggiacessero agli effetti del decreto degli 11 dicembre 1841, procedendosi

alla segregazione degli usi. Ed in vece aversi a rivolgere i Comuni sul patrimonio, rimasto all' ex-barone per ricevere l' indennizzamento degli usi reclamati su i fondi assegnati.

Or S. M., nel Consiglio ordinario di Stato del 22 settembre scorso, si è degnata ordinare, che il compratore, se ha comprato coll' attuale possesso e servitù conosciuta, deve egli indennizzare il Comune del possesso che ha degli usi civici. Ove poi mancasse il possesso, ma il Comune avesse avuto titoli nell' atto della vendita, od assegnazione, e si fosse protestato con questi titoli, allora ha esso il diritto di farli valere contro l' acquirente col regresso di questi contro il debitore.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana Risoluzione per intelligenza, ed adempimento.

Si accorda la proroga di mesi sei per le conciliazioni innanzi gl' Intendenti per affari di scioglimento di promiscuità.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 Gennajo 1843.

Essendo scorso il termine di mesi quattro da S. M. assegnato a dì 22 giugno per le conciliazioni innanzi agl' Intendenti per affari di scioglimento di promiscuità, e di diritti feudali; e molte dimande per conciliazioni essendo state agli stessi presentate, si è la M. S. degnata a dì 3 del corrente mese uniformarsi al parere della proroga del termine suddetto, la quale sarà di mesi sei.

Nel Real Nome ho l' onore comunicarle questa Sovrana risoluzione per intelligenza, ed adempimento da sua parte.

Le azioni pei diritti promiscui, che non saranno presentate in tutto il corso del 1843, non saranno più ricettibili.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 Febbrajo 1843.

Essendo necessario per la sicurezza della proprietà di dare un termine fisso a tutte le domande de' Comuni di cotesti Reali Dominii al di là del Faro pei diritti promiscui, ed azioni che debbonsi dagl' Intendenti per lo stesso oggetto promuovere, S. M. in forza di Sua Sovrana risoluzione del 31 gennajo corrente anno, comanda che tutte le azioni pe' diritti promiscui, che non saranno presentate in tutto il corso del 1843, non saranno ricettibili.

Vuole inoltre S. M., che si ordini agl' Intendenti di far ciò noto a tutti i Comuni di Sicilia, onde conoscano il termine prefisso alle loro domande; e finalmente che gl' Intendenti promuovano nel cennato tempo le azioni, di cui sono incaricati a' termini del decreto de' 19 decembre 1838; e delle istruzioni degli 11 decembre 1841.

Nel Real Nome ho l' onore di comunicarle questa Sovrana risoluzione per intelligenza, ed adempimento da sua parte.

Dilucidazioni per lo scioglimento di promiscuità.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 Febbrajo 1843.

Abbenchè le Istruzioni approvate col Real decreto degli 11 decembre 1841 non lascino luogo a dubbiezza, o che si abbia a riportare alle massime, o che si discenda al rito con che applicarle, pur nondimeno e dall' esame portato da questo Real Ministero su talune delle ordinanze emesse, e da' dubbii elevati da parecchi fra gl' Intendenti di cotesti Reali Dominii, e da' reclami avanzati a S. M. da non pochi degli ex-baroni, si è avuto luogo a sospettare la giurisprudenza, in fatto di scioglimento di promiscuità, non essere uniforme in tutte le Provincie.

E però presi gli ordini di S, M., il Re N. S., ho creduto espediente di dare nella presente circolare le opportune dilucidazioni tendenti a dileguare la fluttuazione nella quale si potrebbe incorrere.

In quanto alle massime questo Real Ministero avverte quindi gl' Intendenti, ed i Funzionarii aggiunti delle seguenti cose.

1. Tutte le volte che le terre comprese nel Demanio divisibile non sieno della stessa natura, e qualità, allora il compensamento od assegno da darsi, secondo la scala prescritta dall' art. 17 delle istruzioni, sarà per valore, e non per estensione di terre, di talchè la parte da accantonarsi al Comune corrisponda in valore alla quota parte del demanio, che può spettargli a seconda degli svariati usi.

2. L' art. 18 delle istruzioni che versa sulle colonie, non aver fatta distinzione tra le colonie possedute da' forestieri del Comune, e quelle pertinenti a' naturali di esso. Tutte indistintamente aversi a regolare con le prescrizioni di detto articolo.

3. Negli usi contemplati con gli articoli 11 a 14 delle istruzioni non doversi noverare quelli di cacciare, raccogliere erbe salvatiche, lumache, ed altri di tale natura, i quali non sieno tali da menomare il reddito del fondo.

Dalle massime discorrendo al procedimento, io credo utile osservare.

1. Non potersi, una fiata presentate le domande, queste rifiutare od ammettere, che con corrispondente ordinanza, senza di che si toglierebbe alle parti il rimedio tutelare del richiamo.

2. Negli usi rappresentati da' Comunisti di un Comune, posto in alie-

na Provincia, sul demanio pertinente al territorio di altro Comune in diversa Provincia, non esservi dubbio, che trattandosi di azione reale, abbia a procedere l' Intendente della Provincia dove è sito il fondo.

8. L' art. 54. delle istruzioni che prescrive, i possessori de' demanii divisibili dovere tra due mesi costituire i loro procuratori, altrimenti di procedersi in contumacia, non impedire che dove, od essi stessi, o per essi i fondati in potere si presentino prima che la ordinanza sia resa, abbiano ad essere intesi.

Li giudizî già introdotti innanzi a' Tribunali ordinarî, non debbono arrestare gl' Intendenti dal pronunziare li di loro provvedimenti per la cessazione de' dritti già aboliti senza compenso, in esecuzione del disposto nel Real Decreto degli 11 Dicembre 1841.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 Febbraio 1843.

Dovendo rassegnare a S. M. i rapporti di parecchi Intendenti di cotesti Reali dominî coi quali facevano conoscere che i possessori dei dritti feudali ad eludere le disposizioni dell' art. 1. del Real Decreto delli 11 dicembre 1841 eransi provveduti innanzi ai Tribunali ordinarî, citando i Comuni a sentir dichiarare legittima la riscossione, e declinando così la competenza delle autorità amministrative.

La M. S., con Sovrana Risoluzione de' 31 Gennajo scorso, si è degnata ordinare.

1. Che gl' Intendenti, non ostante i giudizî già introdotti innanzi ai Tribunali ordinarî, dieno fuori i loro provvedimenti per la cessazione dei dritti già aboliti senza compenso, e li faccino immediatamente cessare giusta la competenza loro tribuita dall' art. 1. del Real Decreto degli 11 Dicembre 1841.

2. Che ove i Tribunali ordinarî nell' esito del giudizio, che non dovrà perciò arrestarsi, troveranno che l'ex-barone si abbia il dritto a compensamento, debba tenersi conto nella liquidazione di esso dei frutti dal momento della cessazione dell' esercizio del dritto abolito.

Nel Real Nome mi dò l' onore di communicare a V. E. questa Sovrana determinazione per sua intelligenza (1).

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Le regole di procedura dettate nelle Istruzioni degli 11 Novembre 1841 in materie di scioglimento di promiscuità e divisione de' demani ex-feudali, ed ecclesiastici sono da osservarsi tanto ne' giudizi possessoriali, che ne' petitoriali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 22 Aprile 1843.

Ho letto il suo ufficio dei 6 Febbrajo p. p. relativo al dubbio proposto dall' Intendente di Noto se debbansi osservare le forme di procedura Sovranamente approvate per lo scioglimento delle promiscuità nel possessorio, o pure si debbono introdurre e decidere le cause ai termini della legge dei 25 Marzo 1817 ; quantevolte i Comuni attori in linea di promiscuità in mancanza di possesso , vogliansi giovare , per potere esercitare gli usi che loro competono dei loro titoli , che non rimontino al di là del 1735 ; e trovo giusta la risposta da lei data su di ciò , che il titolo 5. delle istruzioni di Dicembre 1841 , che detta le regole di procedura in fatto di scioglimento di promiscuità e di divisione dei demani ex-feudali, ed ecclesiastici abbraccia tanto il possessorio, quanto il petitorio, con la sola distinzione , che per quest' ultimo dove sia fondato sopra titoli posteriori al 1735; i possessori dei demani abbiansi legalmente a costituire nello spazio di due mesi un loro rappresentante (1).

Soluzione del dubbio elevato se nell' eseguirsi un' ordinanza d' accantonamento, li miglioramenti fatti dall' ex-feudatario nel demanio divisibile debbano prelevarsi a favore del medesimo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 3 giugno 1843.

Tra i quesiti da lei elevati con rapporto de' . . . . . . ed ai quali questo Real Ministero ha dato la dovuta soluzione , vi era pure il seguente.

Nell' eseguirsi un'ordinanza di accantonamento, li miglioramenti fatti dall' ex-feudatario nel demanio divisibile debbono prelevarsi a favore del medesimo?

Or io dando risposta al medesimo , credo farle avvertire dapprima , che il quesito non può riguardare i boschi , dacchè gli usi in essi esercitati dalle popolazioni sono di grave interesse per le medesime, e perciò non può permettersi che siano private della parte di tali proprietà loro spettante.

Riducendosi dunque il dubbio ai vigneti , frutteti, agli orti, agli oli-

(1) Ministeriale diretta al Procuratore Generale presso la Gran Corte dei conti di Palermo.

veti, ed agli altri miglioramenti fatti mercè le spese, e l'industria degli ex-feudatarii, i riguardi dovuti alla coltura da loro eseguita, esigono, che quelli siano loro lasciati in proprietà. Ma la estensione prelevata, sarà contro di essi imputata nella rimanente parte del demanio divisibile spettata al feudatario. Ove poi manchino le terre per eseguirsi siffatta imputazione, la prelevazione non avrà luogo, e si procederà alla divisione anche del migliorato, tenendosi conto a favore degli ex-baroni delle somme approssimativamente spese pe' miglioramenti che saranno attribuiti ai Comuni (1).

Quali censi sopra abitazioni sono da riguardarsi angarici, e da restare aboliti, e soppressi, e quali sono da conservarsi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 Agosto 1843.

Su i reclami avanzati a S. Maestà da parecchi ex-baroni, sull'intelligenza da darsi intorno ai censi sopra suoli di case; la M. S., con Sovrana risoluzione del 24 corrente, si è degnata risolvere.

1. Che restano aboliti, e soppressi come angarici i dritti, che esercitavansi per prerogativa signorile sopra le abitazioni tutte dei Comuni.

2. Che restino però conservati tutti i censi solari, e quelli sopra case derivanti da concessioni, giudicati, pubblici istrumenti, e da altri legittimi atti.

3. Che tali siano da reputarsi le intitolazioni fatte in esecuzione del Real decreto de' 27 ottobre 1828.

E ciò senza recar pregiudizio al dritto delle rispettive parti, se loro compete, onde far valere le loro ragioni in petitorio presso i Tribunali competenti per far dichiarare, se vi ha luogo la nullità di tali atti.

Nel Real Nome ho l'onore di comunicare a V. E. questa Sovrana risoluzione per intelligenza, prevenendola d'averne fatto contemporaneamente la comunicazione agl' Intendenti (2).

---

(1) Ministeriale diretta all' Intendente della Provincia di Noto.
(2) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Sovrane prescrizioni per l'esatto adempimento delle Istruzioni degli 11 Decembre 1841, e Rescritti posteriori, e perchè li avvisi della Gran Corte de' conti per li quali il Ministro degli Affari Interni trova difficoltà di approvarli nel Real Nome si mandino alla discussione ed avviso della Consulta Generale per proporsi in Consiglio di Stato.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 Febbrvio 1844.

Sottomesso da me in Consiglio di Stato al Re N. S. il contenuto in una memoria presentatale ad oggetto di emettere Sovrane disposizioni sul sistema di giudicare che si dice adottato dalla G. Corte dei conti di Sicilia sù reclami prodotti contro le ordinanze profferite dagl' Intendenti in fatto di scioglimento di promiscuità, ha la prelodata M. S. in data del 17 spirante Febbraio emesso le seguenti Sovrane risoluzioni,

1°. Esser suo volere che non si faccia alcuna dichiarazione.

2° Che le Istruzioni degli 11 dicembre 1841 ed i Rescritti seguenti debbano essere esattamente adempiti.

3°. Che gli avvisi della G. C. dei conti, per i quali il Ministro degli Affari Interni trova difficoltà per approvarli nel Real Nome, si manderanno alla discussione ed avviso della Consulta Generale per proporsi in Consiglio di Stato.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione perchè sia a sua conoscenza (1).

Nella legittimità de' titoli per li censi debbono adirsi i Tribunali ordinarii.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 marzo 1844.

Avendo informata S. M. d' una disparità d' opinione sorta fra l' Intendente di Messina, e quel funzionario a lui aggiunto, intorno al doversi o nò sopprimere un censo annuale riscosso dalla Reale Commenda Costantiniana de'Ss. Pietro, e Paolo ne' Comuni d' Itala, Alì, e Fiumedenesi, la M. S. in data de' 27 febbrajo ultimo dopo di aver ordinato, che, trattandosi di legittimità di titoli, debbono le parti adire i Tribunali ordinari, ha aggiunto essere suo volere, che tanto per questo, che per gli altri affari rimessi a' detti Tribunali, il Ministro di Giustizia desse tutti i mezzi, onde facilitare la difesa a coloro, i quali sono obbligati adirli.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l' uso di risulta.

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale della Gran Corte de' conti di Palermo.

Li usuari debbono rimanere nell' esercizio di taluni usi non compensabili finchè i demani rimarranno aperti, e non coltivati.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 giugno 1844.

Indi a parecchi avvisi della Gran Corte de' conti, sottoposti a S. M., la M. S., nel Consiglio ordinario di Stato de' 12 corrente mese, ha ordinato; che per l'erbe selvatiche, frasche, giunghi, bruche, scope, disa, ed altri, i cittadini, abbiano a rimanere nello esercizio del loro uso, giusta le consuetudini locali, e finchè i demani rimarranno aperti, e non coltivati.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, ed uso di risulta.

Sugli usi dell' erbe selvatiche, frasche, giunghi, ed altro,

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 Agosto 1844.

Tostocchè si esercitano gli usi in disputa, finchè i demani saranno aperti, i possessori del demanio non possono impedire alle popolazioni di continuare ad esercitarli. E laddove si neghino, il 1. Eletto provvederà, perchè sieno le stesse mantenute nell' esercizio. Le consuetudini locali poi fan, che questi usi, e l' esercizio di essi, sieno diversificati per ciascun Comune. Ciò vuol dire che secondo ciò che praticavasi in ognuno di essi, sia pel tempo di esame, sia per la natura dell' erbe, abbia a continuare ad essere praticato.

POLIZIA PREVENTRICE

DECRETI, RESCRITTI, REGOLAMENTI, E MINISTERIALI RELATIVE ALLA POLIZIA PREVENTRICE.

Decreto riguardante le rivele relative al censimento della Città in Napoli.

Napoli 15 ottobre 1813.

Visto il rapporto de' nostri Ministri dell' Interno, e della Polizia Generale: abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Tutti i padroni di case, gl' inquilini, ed i capi di qualunque stabilimento in cui vi sia domicilio di persone di questa capitale, sono tenuti a rivelare tutti i movimenti di abitazione, ed ogni altra novità relativa al censimento gia formato, avvenuti dal dì 23 maggio finora: e così faranno periodicamente in seguito, tostochè avverranno, per potersi modificare esso censimento.

2. Una copia di tale rivela sarà presentata al Commissario del rispettivo quartiere dell' abitazione in cui la novità sia avvenuta, ed una copia al rispettivo eletto municipale, per eseguirsi da entrambi le modificazioni opportune al detto censimento.

3. Durante il corrente anno da' commessari, ed eletti municipali le rivele suddette saranno trasmesse al Cavaliere Fortunati Presidente della Commessione provvisoria del censimento, perchè possa questo modificarsi con tutte tali novità avvenute; dovendo al terminar di quest' anno passarsene una copia alla Prefettura di Polizia, una al corpo municipale, ed un' altra ai parrochi.

4. Sono dispensati i rivelanti da usare la carta bollata in tale rivela, e del pari i libri del censimento in carta non bollata vogliamo che abbiano il loro pieno vigore.

5. I trasgressori alla formazione delle rivele nel modo prescritto, saranno tenuti all' ammenda di lire venti fino a lire cento per la prima volta, e di lire cento fino a lire dugento per la seconda volta. Coloro che non pagheranno le multe infisse, saranno puniti amministrativamente secondo la gravezza delle medesime, e le altre circostanze commoventi.

6. I nostri Ministri dell' Interno, e della Polizia Generale presenteranno alla nostra approvazione un distinto regolamento sull' assunto.

Regolamento per le rivele relative al censimento della Città di Napoli approvato il 21 ottobre 1813.

Art. 1. Tutti i proprietarî di case, o le persone che sieno da essi incaricate della esazione delle pigioni, appena che un' inquilino, o per essere spirato l' affitto, o per qualunque altra cagione sarà uscito dall' appartamento, o camera terrena che occupava ad uso di abitazione, dovran farne rivela in iscritto, non solo al Commissario del quartiere in cui la casa è situata, ma anche all' Eletto municipale. In questa rivela dovrà indicarsi la strada o vicolo, ed il numero della casa, il piano e la qualità dell' appartamento, il nome e cognome, il genitore, il luogo di nascita e la condizione dell' inquilino ch' è sloggiato, e la strada, numero e piano della nuova casa, in cui quegli ha detto che passava ad abitare.

2. Essi avranno similmente l' obbligo di far la rivela al Commissario del rispettivo quartiere, ed all' Eletto municipale di ogni nuovo inquilino che sia passato ad abitare in qualche appartamento, o camera terrena delle case di loro proprietà, indicando la strada o vicolo, il numero, il piano, e la qualità dell' appartamento, non meno che il nome e cognome, il nome del genitore, il luogo di nascita e la condizione del nuovo inquilino; ed indicando inoltre la strada o vicolo, numero, piano, e qualità dell' appartamento della casa da cui questo nuovo inquilino è venuto. Le stesse rivele saranno anche obbligati di fare qualora il locale affittato sia una bottega che serva anche ad uso di abitazione.

3. Qualunque individuo cangerà di abitazione, sia nell' epoca solita dei cangiamenti di case nel mese di maggio, sia in qualunque altro mese, dovrà fra le ventiquattr' ore farne pervenire le rivele al Commessario del proprio quartiere, ed all' Eletto municipale. In queste rivele dovrà in primo luogo indicare la casa ove prima abitava, e quella ove è passato, specificando sì per l' una, che per l' altra la strada o vico, numero del locale, piano, e qualità dell' appartamento, ed il nome e cognome del proprietario della casa. Egli dovrà inoltre indicare nelle stesse rivele il suo nome e cognome, genitore, luogo di nascita, età, condizione e professione, facendo lo stesso anche per tutti gli altri individui di sua famiglia di ambi i sessi, e dei domestici e serve, qualora pernottino in di lui casa.

4. Qualunque persona riceva ad abitare in sua casa un' individuo dell' uno o dell' altro sesso coll' idea di fissarvi domicilio, e sia ciò sotto qualsivoglia titolo o di servizio, o di parentela, o di amicizia, o con pagamento, o senza, sarà tenuto fra le ventiquattr' ore ad inviarne rivela all' Eletto municipale, ed al Commissario del quartiere, indicando il nome ed il cognome, genitore, patria, sesso, età, condizione, stato civile ec. della persona venuta in sua casa, colla notizia anche della provvegnenza della medesima persona, o venga questa dalle provincie, o da altro regno, o anche da altra abitazione della stessa capitale.

5. Immediatamente dopo seguita la partenza di qualche persona domiciliata in una casa, sia inquilino, ospite, domestico, dovrà il padrone della medesima far pervenire al Commessario del quartiere, ed all' Eletto mu-

nicipale le rivele della persona partita, indicando anche il luogo ove avrà detto di dirigersi, sia nella stessa capitale, sia fuori.

6. Se una intera famiglia, o qualche individuo di essa si deciderà a cangiar domicilio, recandosi ad abitare in qualche città di provincia, o recandosi anche fuori del Regno, sia per affari di commercio, sia per altra qualunque cagione, dovrà il capo della famiglia rinviarne la rivela al Commissario del quartiere in cui abita.

Lo stesso dovere incumbe anche al proprietario della casa, qualora l' intera famiglia sia sloggiata dall'appartamento che occupava, regolando in questo caso la rivela conformemente al prescritto nell' articolo 1.

7. I doveri prescritti negli articoli precedenti sono comuni anche ai locandieri, ed albergatori di ogni genere ed agli affittatori di case o camere ammobigliate, qualora si tratti di persone che siensi recate nelle loro locande, o case coll' animo di fissare in Napoli il loro domicilio. Pei forestieri avventizii essi continueranno a restar soggetti a tutti i doveri prescritti nelle ordinanze di polizia su tale oggetto.

8. I capi delle famiglie religiose di ambi i sessi, i Rettori de' Seminarii, Collegi, Conservatorii di ogni genere, e di ogni altro Stabilimento pubblico, ed i Rettori, o Custodi dei Monasteri o conventi soppressi, nei quali abitano degl' individui sia gratuitamente, sia a titolo di pagamento, dovranno anche essi inviare al Commissario del quartiere, ed all' Eletto municipale la rivela di tutti gl' individui che saranno sopraggiunti nelle case, Collegi, Conservatorii ec. cui essi presiedono, e di quelli altresì che ne saranno partiti, con tutte le indicazioni prefisse negli antecedenti articoli.

9. Tutte le rivele, delle quali si fa parola nei precedenti articoli, dovranno cominciare ad aver luogo per tutti i cangiamenti di case avvenuti dal dì 23 del mese di maggio di questo anno, fino al giorno della pubblicazione del presente regolamento, e continuare successivamente, a misura che avverranno dei cambiamenti di abitazione, secondo i casi preveduti negli articoli antecedenti. Perchè tali rivele possano essere uniformi, se ne pubblicheranno i modelli dal Prefetto di Polizia.

10. Tutte queste rivele dovranno essere sottoscritte, ed inviate in doppio originale, uno al rispettivo Eletto del quartiere, e l' altro al rispettivo Commissario. Per coloro che non sappiano scrivere si supplirà con un segno di croce legalizzato dallo Ispettore, o dal Cancelliere del quartiere.

Tutti coloro che porteranno, o invieranno una rivela, ne riscuoteranno la ricevuta dall' Ispettore di guardia, o dal Cancelliere, acciò possano in ogni caso giustificare di aver adempito a questo dovere.

11. I proprietarii delle case, ed i Rettori, e Custodi degli edifizii pubblici di qualsivoglia genere saranno inoltre obbligati a far pervenire al Commissario del proprio quartiere, ed all'Eletto municipale le rivele di ogni aumento, o demolizione, o per altra qualunque cagione possa avvenire, sui numeri attuali dei vani delle case, o edifizî di loro proprietà, o da loro amministrati.

12. Gli Eletti de' quartieri dovranno inviare tutti i quindici giorni lo stato nominativo di coloro che hanno contratto matrimonio, o dei nati, e dei morti, indicando il nome e cognome, il genitore, il luogo di nascita, l'età ed il domicilio di ciascuno, inviando uno di quegli stati alla Prefettura, ed un' altro simile al Commissario del loro quartiere.

13. I Commissarii di Polizia de' rispettivi quartieri sono tenuti ad inviare giorno per giorno in Prefettura una copia delle rivele loro pervenute, e ad invigilare con tutti i loro mezzi alla esatta osservanza del presente regolamento, del pari che alla scoverta dei trasgressori.

ISTRUZIONI SULLA POLIZIA APPROVATE DA S. M. IL 22 GENNAIO 1817.

Art. 1. La polizia si divide in polizia giudiziaria, in polizia ordinaria ed in polizia amministrativa.

2. La polizia giudiziaria fa parte della giustizia penale. Essa scovre e verifica i reati; ne investiga gli autori, e li rimette ai Tribunali incaricati dalla legge della loro punizione.

3. La polizia ordinaria ha per oggetto la prevenzione de' reati; ed è sotto questo aspetto la coadiutrice della giustizia penale.

Il suo carattere principale è la vigilanza. Essa prende il nome di alta polizia, quando si propone specialmente la prevenzione de' seguenti reati che turbano la sicurezza interna o esterna dello Stato.

1° Reità di Stato.

2° Riunioni settarie.

3° Fazioni, quando per la loro estensione, o per la loro natura possono compromettere la quiete di uno o più comuni.

4. La polizia amministrativa ha per oggetto la prevenzione delle calamità pubbliche, ed accorre quando sieno avvenute per impedirne gli ulteriori progressi. Si propone ancora tutti gli oggetti che formano la materia delle contravvenzioni di semplice polizia, secondo le leggi vigenti; e particolarmente quegli oggetti, che nella legge de' 12 dicembre 1816 sono classificati sotto il nome di polizia urbana, e polizia rurale.

5. La polizia giudiziaria procede nell'esercizio delle sue funzioni, secondo le regole, le forme, e le leggi stabilite per le istruzioni de' processi, e la persecuzione de'rei.

6. La polizia ordinaria ed amministrativa ha la facoltà di emanare, in ordinanze o regolamenti di polizia, le misure di prevenzione ch'essa crede opportuno di adottare. Ma le pene che nelle medesime ordinanze o regolamenti si possono comminare, non possono essere nè più gravi, nè di diversa natura di quelle stabilite dalle leggi per le contravvenzioni di semplice polizia,

L'applicazione di tali pene per le violazioni commesse alle ordinanze o regolamenti suddetti appartiene sempre all'autorità giudiziaria, la quale procederà colle forme stabilite pe' giudizi penali.

7. È vietato alla polizia ordinaria ed amministrativa di procedere all' arresto delle persone, eccetto i seguenti casi:

1° nella flagranza o quasi di reato punibile almeno colla prigionia;

2° per mandato di arresto de' collegi giudiziari;

3° per mandato di deposito o di accompagnamento degli agenti della polizia giudiziaria, ai quali la legge accorda la facoltà di spedirlo.

4° per evasione de' detenuti dal luogo della pena o della costodia;

5° per vagabondità, ai termini dell'art. 270 del codice penale provvisoriamente in vigore;

6° per infrazione all'obbligo di domicilio, al quale sono sottoposti gli amnistiati, o i condannati per omicidio;

7° per mancanza di passaporto in regola, o altra carta di garantia per viaggiare, quando l'individuo da sospetto di sua condotta;

8° per diserzione o rifiuto a marciare degl' individui chiamati al servizio militare;

9° per associazioni interne di malfattori, a' termini del codice penale provvisoriamente in vigore:

10° per le scorrerìe in campagna di persone armate, ad oggetto di commettere misfatti contro le persone o le proprietà.

8. È vietato ancora agli agenti della polizia ordinaria ed amministrativa di porre in libertà le persone che essi avranno arrestate in forza dell' articolo precedente. È inoltre vietato ad essi di ritenere gli arrestati a loro disposizione, oltre le 24 ore, dovendo in questo termine rimetterli all'autorità giudiziaria.

9. Può nondimeno la polizia ordinaria per una eccezione all' articolo precedente ritenere gli arrestati oltre le 24 ore, ed ordinarne anche la liberazione ne' casi e nel modo qui appresso enunciati.

1° Nel caso di arresto per mancanza di passaporto, o di carta di garantia per viaggiare. In tal caso la polizia ordinaria chiederà delle dilucidazioni sul conto dell' arrestato, dirigendosi, se lo crede opportuno, anche all' autorità giudiziaria. Ove le dilucidazioni sieno favorevoli all' arrestato, è nelle sue facoltà di ordinarne la liberazione. Ma se le medesime fanno sorgere de' sospetti di reità, l' arrestato verrà rimesso all' autorità giudiziaria. Per tal rinvio però le 24 ore fissate dall' articolo precedente, non decorreranno che dal momento in cui le dilucidazioni saranno raccolte. Le disposizioni sui passaporti e carte di garantia per viaggiare, avranno luogo finchè S. M. non avrà provveduto sulla materia con provvedimenti generali.

2° Allorchè per ordine del Ministro di giustizia i forzati che hanno terminato la pena, sono stati rimessi per le misure di vigilanza alla polizia ordinaria, la medesima ordinerà la loro liberazione dopo che avrà adempito l' oggetto pel quale l' invio ha avuto luogo,

3° Allorchè per ordine del Ministro della giustizia i forzati che debbono sottoporsi a qualche obbligo particolare, sono stati rimessi alla polizia ordinaria, la medesima ne ordinerà la liberazione dopo che avrà adempito a questo incarico. Le attuali disposizioni sul modo di liberazione de' forzati avranno luogo fintantochè S. M. non avrà provveduto sulla materia con regolamenti generali.

4° Allorchè i vagabondi, i quali hanno terminata la pena, sono dall' autorità giudiziaria rinviati alla polizia ordinaria, ai termini dell' art. 273 del codice penale provvisoriamente in vigore, può la medesima liberarli dopo che avrà presa la malleveria prescritta da questo articolo.

5° Può la polizia ordinaria ordinare la libertà di que' detenuti, che si trovano nella sua dipendenza in virtù di antiche disposizioni nascenti dalle leggi, da' regolamenti, o da particolari misure governative comunicate dal Ministro della giustizia.

In tutti i casi di liberazione enunciati nel presente articolo, la polizia ordinaria ne darà contemporaneamente avviso all' autorità giudiziaria.

6° Gl' individui arrestati per diserzione o per rifiuto di marciare al servizio militare, saranno rimessi all' autorità militare.

10. Oltre le facoltà espresse ne' due articoli precedenti, la polizia ordinaria ne' fatti di alta polizia indicati nell' articolo 3° è rivestita ancora delle attribuzioni di polizia giudiziaria. In questa qualità può procedere all' arresto delle persone prevenute de' suddetti misfatti, anche fuori il caso della flagranza o quasi. Può ritenere gli arrestati a sua disposizione oltre le 24 ore, e può compilare essa medesima le istruzioni su tali reati. Ciò però non impedisce agli altri agenti di polizia giudiziaria di occuparsi anch' essi allo scovrimento de' reati medesimi, e perseguitarne gli autori.

11. Nel caso di arresto eseguito dalla polizia ordinaria per fatti di alta polizia ai termini dell' articolo precedente, essa dovrà uniformarsi alle seguenti disposizioni.

1° Immediatamente dopo seguito l' arresto, l' agente di polizia che l' avrà ordinato, ne darà avviso al Procuratore Generale presso la Corte criminale della Provincia, alla quale l' arrestato appartiene, ed a quello della Provincia, ove si fa detenere. Nel caso che la prudenza non permetta di svelare il motivo preciso dell' arresto, basterà indicare in tale avviso il titolo di reità, che sarà uno di quelli annunciati dall' articolo 3°. I Procuratori Generali ne passeranno notizia al Ministero della giustizia.

2° L' agente medesimo di polizia dovrà far rapporto al Direttore Generale di polizia, o ad altro suo superiore gerarchico di polizia dello arresto seguito, de' motivi che vi han dato luogo, e di tutto ciò che è utile di portare alla sua conoscenza.

3° La polizia ordinaria negli stessi fatti di alta polizia procederà colla massima celerità, e col carattere di polizia giudiziaria, alla compilazione delle indagini, o degli altri atti d' istruzione stabiliti dalle leggi.

4° La polizia medesima rimetterà l' arrestato all' autorità giudiziaria tra 24 ore dopo che il Direttore Generale di polizia avrà dato gli ordini per tale invio.

5.° La polizia ordinaria ne' fatti di alta polizia non potrà in alcun caso ordinare essa medesima la liberazione delle persone arrestate, ma dovrà rimetterle all' autorità giudiziaria. Se però il bisogno consiglierà la loro liberazione senza un giudizio, questa sarà preceduta da una particolare Sovrana determinazione, che sarà promossa dal Ministro di Giustizia, e dal Direttore Generale di polizia.

12. In tutti i casi espressi negli articoli precedenti delle presenti istruzioni, il Ministro di Giustizia sui richiami delle parti o delle autorità, potrà prender conto delle disposizioni date dalla polizia.

13. Ogni arresto di persona, ogni liberazione, ogni detenzione, oltre le 24 ore, eseguiti in contravvenzione degli articoli precedenti, saranno perseguitati in giudizio come arresti illegali, liberazione o detenzione arbitraria, a norma delle leggi.

14. Nella Provincia di Napoli cumulandosi nella persona de'Commessari ed Ispettori-commessari di polizia le funzioni della polizia ordinaria, della polizia amministrativa, e della polizia giudiziaria, essi per l' esercizio delle due prime dipenderanno dalla Direzione Generale di polizia,

secondo la gerarchia de' funzionari stabiliti per questo ramo. Per l' esercizio della polizia giudiziaria dipenderanno esclusivamente da'Tribunali penali, e dai Procuratori Regi presso i medesimi. Per effetto di tal dipendenza dirigeranno in ogni giorno ai Regi Procuratori i rapporti giornalieri de' fatti criminosi, che avvengono ne' rispettivi quartieri o circondari; invieranno loro gli arrestati, le carte, e gli altri oggetti relativi alle imputazioni per cui l' arresto ha avuto luogo e seguiranno scrupolosamente gli ordini e le istruzioni, che emaneranno da' medesimi funzionari, e dai Tribunali ai quali essi sono attaccati.

15. Nelle Provincie cumulandosi nello stesso modo nella persona dei giudici di pace i medesimi poteri, essi corrisponderanno solamente cogli Intendenti per gli oggetti di polizia ordinaria o amministrativa; e per gli oggetti di polizia giudiziaria dipenderanno da'Tribunali penali e da' Procuratori Regi presso i medesimi.

Si prescrive agl' Intendenti di riferire al Commessariato generale gli avvenimenti e le notizie che possono formar materia di un' articolo di giornale.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 12 settembre 1821.

Il giornale è uno de' primi mezzi de' quali può avvalersi il Governo onde formare e dirigere lo spirito pubblico, promuovere le istituzioni utili, e stringere i legami che uniscono le diverse Provincie del Regno colla rapida ed esatta comunicazione di tutto ciò che possa rispettivamente interessare. Per corrispondere a questo scopo è necessario che sieno senza indugio riferiti a questo Commessariato generale tutti gli avvenimenti, tutte le notizie che possano formare materia di articoli del giornale, e che sieno esse riferite in rapporti separati, cui per maggior facilità di spedizione sarà aggiunto all' indicazione, *giornale.* S' intendono principalmente compresi in questa classe i casi riguardanti il commercio, le arti, l' industria patria, gli uragani, le meteore, gli altri fenomeni naturali e fisici, che possono servire al progresso delle scienze: le invenzioni e le scoverte; i fatti in fine che possono onorare o un funzionario pubblico, o un cittadino, o un paese; trattasi per esempio di prove straordinarie di fermezza e di zelo, di azioni egualmente straordinarie, di beneficenze, di umanità, disinteresse, di divozione al Re ec. ec. in somma tutto ciò che può rendersi di pubblica ragione per la utilità dell' emulazione, e per dimostrare a' nazionali ed allo straniero che questa terra già classica per grandi virtù è degna ancora di occupare un posto distinto tra le altre nazioni di Europa. Io non ho fatto che tracciarle di passaggio gli elementi di questo lavoro. Appartiene a lei di darvi tutta la estensione di cui potrà essere suscettibile. Le raccomando solo di sempre ben assicurarsi della esattezza ed autenticità delle cose riferite, e di adempirvi a misura che se ne offra la occasione. Desidero in fine che al termine di ogni mese ella si com-

piaccia invariabilmente dirigermi un rapporto negativo su di un pari oggetto, laddove nulla se le sia offerto di rimarchevole nell'intervallo corrispondente.

Regolamento sulle così dette carte di sicurezza, di permanenza, di passo, e su de' passaporti, sanzionato da S. M. pe' suoi Reali dominî al di quà del faro.

Napoli 30 Novembre 1821

Art. 1. Ogn' individuo di qualunque classe, e condizione egli sia dovrà provvedersi di una carta di sicurezza.

Da questa regola sono eccettuate le donne di ogni età, ed i giovani, che non abbiano compiuto gli anni quindici.

2. La carta, di cui è parola nell' articolo precedente sarà rilasciata dal solo Sindaco del Comune, quando in esso non risiede il Giudice Regio. Risiedendo il Giudice, dovrà essere da questo vidimata.

3. La carta suddetta, spedita una volta, avrà il suo vigore per un' anno, e con essa, senza bisogno di altro documento, potrà girarsi entro la propria Provincia.

4. Se un individuo voglia fuori del proprio circondario intrattenersi al di là di otto giorni, ha bisogno di una così detta carta di permanenza (1).

Questa sarà rilasciata dal solo Sindaco, o pure verrà anco vidimata dal Giudice Regio secondo la diversità dei casi indicati nell' art. 2.°

5. La carta sia di sicurezza, sia di permanenza, non sarà soggetta, che al pagamento di soli due grani.

Sono eccettuati da questa regola i bracciali, i pastori, e generalmente tutti coloro che sono notoriamente poveri.

6. Per passare dalla Provincia propria alle altre, è necessario un passaporto, che verrà spedito dall' Intendente della propria Provincia.

Ne' casi però di urgenza, ed anche quando trattasi di persone notoriamente immuni da ogni eccezione può rilasciarlo il Sindaco del Comune. Sarà vidimato dal Giudice nel solo caso, ch' egli vi risiede.

7. I bracciali, ed i pastori, che per motivi d' arte e d' industria si recano nelle Provincie limitrofe, non han bisogno di passaporto.

È per essi sufficiente una così detta carta di passo, la quale si spedirà e vidimerà gratuitamente dal Sindaco del Comune, e dal Giudice ed avrà il suo vigore per un anno.

8. Quelle persone che, sia per possidenza, sia per commercio abbian bisogno notoriamente di una continua comunicazione nei Comuni della Provincia limitrofe, neppure avran bisogno di passaporto.

Sarà per loro sufficiente una carta di passo conformemente all' articolo precedente.

(1) Con Sovrano Rescritto de' 30 novembre 1829 partecipato dal Ministero di Polizia generale a 5 Dicembre detto anno le carte di permanenza furono abolite per le Provincie

9. I passaporti per l' estero saranno rilasciati dagl' Intendenti, precedente autorizzazione della Commessione generale di polizia (1), meno che ne' casi urgenti, ne' quali saranno obbligati di darne dopo comunicazione alla Commessione suddetta. In essi, oltre de' connotati personali, verrà indicato l' oggetto della partenza, ed il tempo dell' assenza.

10. I bracciali, e pastori di Terra di Lavoro, e degli Abbruzzi non avran bisogno di passaporto per passare all' estero.

Sarà per loro sufficiente una così detta carta di passo, che colle norme prescritte nell'art. 7 sarà rilasciata gratuitamente dal Sindaco del luogo, e valerà per un anno.

11. I Sindaci in ogni quindici giorni manderanno ai Sottintendenti un notamento de' nomi di coloro, cui siensi rilasciate carte per l' estero; i Sottintendenti lo manderanno agl'Intendenti; e questi lo spediranno alla Commessione generale di polizia.

Gli stessi Intendenti manderanno nel termine medesimo alla Commessione generale la nota di coloro, cui direttamente abbiano rilasciato i passaporti per l' estero. Salvi i particolari casi ne' quali per delle circostanze dovranno dare alla Commessione suddetta pronto avviso di alcun passaporto spedito.

12. I contravventori alle indicate disposizioni riguardanti le carte di sicurezza, di permanenza, di passo, non meno che pe' passaporti per l' interno, saranno puniti con uno a tre giorni di carcere, ovvero con una multa di uno a sei ducati (2).

13. I particolari, i locandieri, gli albergatori, e le corporazioni qualunque religiose, non potranno alloggiare chicchessia che non sia munito della carta, o passaporto a seconda del caso.

Avranno essi pur l' obbligo di manifestare a' Commissari de' quartieri di Napoli, ed agli agenti locali di polizia nelle Provincie le persone che vogliono pernottare.

14. La contravvenzione al precedente articolo sarà pe' particolari punita con otto giorni di arresto, o pure con venticinque ducati di multa, e col doppio della prigionia o della multa, quando trattasi di locandieri, o di coloro che tengono case, ad oggetto di albergare anche degli avventori per trarne profitto; come pure pe' capi delle corporazioni religiose, che accordassero alloggio. Queste pene saranno accresciute al doppio nella capitale.

15. Le determinazioni, e le multe, di cui è parola in questo regolamento, saranno applicate da' funzionari locali di polizia con motivato, e documentato processo verbale.

16. Ogni vessazione, ogni abuso, ogni frode sarà rigorosamente punita con misure disciplinari di riprensione, di chiamata in residenza, di sospensione dalle funzioni di polizia, applicabili dall' Intendente, e dalla Commessione generale di polizia. Salvi i casi di pene maggiori, e di traduzione de' colpevoli dinanzi a' Tribunali.

(1) Con Decreto de'5 giugno 1822 tutti gli affari della Commessione furono riuniti, e formarono un Ministero e Segreteria di Stato della polizia generale.

(2) Questa multa è stata ridotta a termini delle ll. pp. cioè da 5 a 29. carlini.

17. Sarà pubblicato separato regolamento per la buona amministrazione de' fondi che risulteranno dalla esecuzione del presente regolamento.

18. La Commissione generale di polizia è incaricata della esecuzione di questo regolamento.

Quale sorveglianza debbano usare i Sindaci pe' figli delle prostitute e delle concubine.

Commessione generale di polizia delle Provincie del Regno.

Napoli 12 Gennajo 1822.

Dietro notizie pervenute da più Comuni al Commessariato generale si è potuto rilevare, che s' ignora quasi sempre la sorte della prole troppo disgraziata che nasce dalle prostitute, e dalle concubine.

Questa circostanza offre troppo fondamento per credere, che una morte violenta e secreta sia il mezzo, cui si rivolgono quelle sciaguratissime madri, ovvero le persone che assistono, onde liberarsi ben più del peso che del testimonio della loro dissolutezza, calpestando così le leggi di Dio, e della natura con una atrocità la più colpevole, la più rivoltante.

Onde prevenire un tanto abbandono, che degrada l' umanità in confronto delle bestie medesime, trovo indispensabile sig. Intendente ch'ella ordini ai Sindaci di vegliare attentamente onde conoscere quelle fra le riferite donne che si trovassero gravide, e intimare ad esse che debbano avvertire la polizia locale nel momento che siensi sgravate, a fine di riconoscere il sesso della prole, e assicurarsi del battesimo della medesima, come della esistenza e consegna presso la madre, che resterà obbligata di risponderne costantemente. Questa misura poi dovrà servire di norma costante ai suddetti Sindaci nel lasso successivo, i quali avranno per cura d' impiantare un registro apposito da cui risulti il giorno di nascita, quello del battesimo, il nome della madre, ed anche del padre presunto, se si tratti di concubina, il nome ed il sesso in fine dell' individuo, annotando nella linea delle osservazioni tutto ciò che possa riguardarlo sia nell' attualità del suo stato, che nel tratto avvenire.

Sarà poi dell' umanità, e della religione de' Sindaci stessi di assicurarsi della conservazione di esso individuo mediante visita che di 15 in 15 giorni faranno praticare presso le rispettive madri, acquistandosi perciò con quelle e con queste sollecitudini un titolo ben meritorio verso l' Altissimo, e verso gli uomini (1).

---

(1) Questa disposizione è stata modificata con altra de' 16 marzo 1822 intorno alle sole concubine.

Disposizioni riguardanti i fabbricanti di armi di ogni genere.

Commessione generale di Polizia delle Provincie del Regno.

Napoli 31 Gennaio 1822.

Merita la di lei particolare attenzione la classe dei fabbricatori, e artefici di armi, e dovrà ella quindi aprire un registro sul quale sia scritto il luogo del domicilio, il nome, cognome, l'età, non che le qualità politiche, e morali desunte dalle informazioni dei Sindaci, Giudici Regl, e Parrochi rispettivi.

Deve ritenersi per massima che niuno potrà esercitare l'indicato mestiere senza il permesso in iscritto del Sindaco locale, vistato dall'Intendente, o dal Sottintendente rispettivo, nè potrà ricevere alcun lavoratore nella sua officina senza rivelarlo allo stesso Sindaco, il quale sarà tenuto di conservarne un circostanziato registro.

Durante i prescritti informi non dovrà recarsi alcuna molestia agli attuali armieri, i quali, in seguito d'indagini favorevoli, dovranno segnare obbligo di non costruire o accomodare armi vietate; di non darle o accomodarle se non che a coloro che siano forniti del necessario permesso della polizia, non senza manifestarne i loro nomi, e le qualità dell'arma al Sindaco locale.

Dietro un tale rivelo tutte le armi che si troveranno presso di loro o senza padroni, o spettanti a persone non autorizzate, o da queste vendute senza alcun permesso, saranno sequestrate, e puniti gli artefici ai termini dell'articolo 3. del Decreto de' 9 aprile dell'anno scorso.

In vista finalmente dei registri ch' ella sarà per formare, con rimetterne quindi gli stati a questo Commessariato generale, indicandone i nomi, cognomi, patria, ed osservazioni sul conto di ciascun artefice, le sarà comunicata ogni ulteriore istruzione che potesse occorrere nel proposito.

Le disposizioni emesse con circolare de' 12 gennajo 1822 intorno alle prostitute e concubine, vengono modificate per le sole concubine.

Commessione generale di Polizia delle Provincie del Regno.

Napoli 16 marzo 1822.

Ferme rimanendo per le prostitute le disposizioni enunciate con la mia circolare num. 542 le quali debbano attentamente eseguirsi, si compiacerà di manifestare ai Sindaci di codesta Provincia di sua giurisdizione, che relativamente alle sole concubine che possono divenire incinte debbono essi per ora limitare le loro operazioni, ed avvertire soltanto riservatamente l'Intendente, o il Sottintendente del distretto su la manifestata gra-

vidanza, onde possan queste autorità far conoscere tale circostanza a questo Commessariato generale per opportuni provvedimenti, restando perciò in sospeso fino a nuova disposizione la pratica delle provvidenze, che in proposito vennero ivi enunciate.

Pene contro i giocatori nelle bettole e nelle cantine.

Commessione generale di Polizia delle Provincie del Regno.

Napoli 20 marzo 1822.

Ha altamente richiamata l' attenzione di questo Commessariato generale la frequenza delle risse che avvengono nelle cantine, e nelle bettole occasionate da giuochi che vi si fanno.

Rimane quindi vietato nelle medesime qualunque giuoco, e sopra tutto i giuochi di carte, e quelli che sono nominati *morra tocco* e *padrone assoluto*, e *sotto padrone.*

I cantinieri, e bettolieri che li permetteranno, saranno sottoposti alla multa di ducati venti; in caso di recidiva a quella del doppio.

Si aggiungerà a questa la pena della chiusura della cantina, o taverna se nelle risse avranno luogo ferite anche leggiere, o altri eccessi ove i rissanti non vengano arrestati dagli stessi cantinieri, o tavernari, e dai loro giovani. La durata della chiusura sarà di giorni otto, e del doppio pe' recidivi.

Con quali carte autorizzanti sono abilitati a girare quei religiosi che questuano pegli ordini mendicanti.

Commessione generale di Polizia delle Provincie del Regno.

Napoli 11 maggio 1822.

Essendo pervenuto a notizia di questo Commissariato generale che diversi individui abusando dell' abito religioso de' padri cappuccini, e riformati percorrano impunemente le Provincie, quali sedicenti terziari incaricati per la questua de' cennati due ordini, abbandonandosi con questi mezzi ad ogni sorte di vizî, e quelli specialmente che offendono la pubblica morale, non senza rendersi frattanto rei di una riprovevole estorsione; e volendo impedire non meno cotesti inconvenienti, ma benanco evitare che taluno emissario addossando quell' abito perlustri impunemente i diversi luoghi del Regno, si è creduto dover dare le disposizioni seguenti, che ella vien pregata di far eseguire colla maggior precisione.

1° Ciascun guardiano sarà pregato di rilasciare ai terziari del proprio convento incaricati per la questua una dichiarazione, o licenza nella

quale unitamente ai luoghi in cui dovran recarsi, e al tempo che dovranno impiegarvi, saranno indicate le filiazioni rispettive.

2° Cotesta dichiarazione, o licenza sarà fornita del di lei visto, e di quello del Commessario, che sarà rilasciato gratis, e pei Distretti il visto sarà messo dal Sottintendente, o dall'Ispettore commessario.

3° Avrà ella la compiacenza di avvertire con circolari i Sottintendenti, non meno che i Giudici Regî e i Sindaci, che questa determinazione sarà posta in attività dal giorno primo del vicino giugno.

4° Verrà trattenuto come persona sospetta quell'individuo che vestendo l'abito di terziario de' cennati due ordini non si trovi provveduto del detto documento.

5° I così detti romiti saranno ancor essi tenuti di provvedersi di una dichiarazione d'identità, la quale munita delle formalità stabilite nell'art. 1° verrà rilasciata dall'Ordinario della diocesi, o dall'Arciprete del luogo in cui il romito risiederà.

Eccezioni alla regola prescritta dall'art. 595 delle LL. di procedura penale pegli arrestati per misura di polizia.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE

Napoli 3 agosto 1822.

A' termini dell'articolo 595 delle leggi di procedura penale, i custodi delle prigioni non potran ricevere, nè ritenere nelle medesime alcun individuo, se non in forza di mandato di un'autorità che abbia questo potere dalle leggi, e nel quale si esprime formalmente l'ordine dell'arresto, e l'articolo della legge, per la cui esecuzione è ordinato. Nelle attuali circostanze la prevenzione di avvenimenti criminosi esige talora il pronto arresto dei malvagi, anche ne' casi che non si trovano particolarmente preveduti dalla legge, e ne' quali non potrà soddisfarsi alla citazione dell'articolo, di cui è fatto parola.

D'altronde essendo necessario che alla polizia non manchino i mezzi che bisognano per la conservazione dell'ordine pubblico, S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 29 luglio ultimo ha preso la seguente determinazione:

1° La polizia che per motivi di sicurezza pubblica spedirà mandato di arresto non potendo in esso esprimere l'articolo della legge, esprimerà di essersi spedito per misura di polizia.

2° Immediatamente eseguito l'arresto, il custode delle prigioni nelle quali verrà l'arrestato condotto, sarà obbligato di darne notizia al Regio Procuratore generale criminale della Provincia. Il Procurator generale ne farà rapporto al Ministero di Grazia e Giustizia.

3° L'agente di polizia che avrà fatto eseguire l'arresto, lo manifesterà prontamente al Ministero di polizia, o al suo superiore immediato insieme co' motivi che vi han dato luogo, e con ogni altra dilucidazione che sarà utile alla conoscenza sua passarsi.

4° L'individuo arrestato per misura di polizia non potrà ritenersi a disposizione della polizia nelle Provincie di Napoli e Terra di Lavoro oltre il periodò di un mese: nelle altre Provincie del Regno oltre il periodo di due mesi. Ove si creda necessario di prolungare la determinazione al di là di questo tempo, il Ministro Segretario di Stato della polizia ne dovrà prendere gli ordini Sovrani, che manifesterà in seguito al Ministro della Giustizia.

5° L'individuo arrestato per misura di polizia trovandosi autore di reati, dovrà rimettersi all' autorità cui appartiene il giudicarlo.

6° Le determinazioni contenute ne' numeri precedenti avran vigore per tutto l'anno 1823.

Nel Real Nome lo comunico alle SS. LL. per l'adempimento.

Si prescrive la compilazione di rapporti periodici contenenti le notizie che interessar possono la gloria, e prosperità del Regno, ed il miglior servizio di S. M.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 24 Maggio 1823.

Il Giornale uffiziale, indipendentemente dalla direzione dello spirito pubblico, debb'essere essenzialmente consagrato alla rapida diffusione di tutte le notizie, che possono interessare la gloria e prosperità del Regno, ed il miglior servizio di S. M. Questo scopo si ottiene colla pubblicazione di tutto ciò che possa contribuire al progresso delle scienze e delle arti, della industria e del commercio, od eccitare una emulazione efficace, e salutare, rendendo di pubblica ragione i grandi tratti della vita pubblica e privata, i quali onorano il suddito, ed il cittadino; mostrano allo straniero che questa terra, già classica, è ancor feconda di virtù domestiche, e di esempi frequenti di fedeltà verso il Trono legittimo del nostro Augusto Sovrano. Io non discendo ad indicarle i fatti, e gli avvenimenti che possono appartenere a questa classe, ella nella sua sagacità può agevolmente ravvisarlo. Mi limito solo a raccomandarlene l'esatto adempimento, e se per avventura, la gravezza,, e la moltiplicità degli affari non le permettono di occuparsene direttamente, ella è da me autorizzata a delegarne l' incarico a qualche Consigliere d' Intendenza di sua scelta. In tal caso, me ne additerà il nome. La mia preghiera è che questo lavoro (finora incredibilmente trascurato) si esegua ormai con vera diligenza, e con pari celerità. Riandandolene lo scopo, ne ho già abbastanza dimostrato l' interesse e l' importanza; esso dee in somma, considerarsi come un ramo della sua amministrazione ordinaria, e formare il soggetto di rapporti continui, e per quanto è possibile, periodici. Io me li attendo almeno in ogni due settimane.

Si precisano li doveri che debbono adempiere gl' Intendenti nell' esercizio delle funzioni di Polizia.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 18 Giugno 1823.

Lo scopo, che si propone la Polizia, considerato sotto il rapporto puramente amministrativo, è la conservazione dell' ordine pubblico. Questo scopo ottiensi colla prevenzione de' reati, quando prima della loro esecuzione possa penetrarsene qualche elemento, o colla immediata repressione de' reati istessi, quando non sia riuscito d' impedirli — Nel primo caso, la polizia amministrativa agisce in virtù delle sue attribuzioni essenziali — Nel secondo caso concorre alla persecuzione dei rei nell' interesse dell' ordine pubblico, o come semplice coadjutrice alla giustizia penale — Un Sovrano Rescritto in data de' 3 agosto dello scorso anno, fissando l' incertezza che sembra attraversare in certa guisa alla polizia amministrativa l' esercizio della facultà di spedire mandati di arresto, ha consagrato in termini precisi l' ingerenza, ch' essa prender debbe negli avvenimenti criminosi, estendendola *al pronto arresto de' delinquenti, anche ne' casi che non si trovino particolarmente preveduti dalla legge ec.* Ho avuto intanto più occasioni da convincermi, che taluni Intendenti, e le altre autorità incaricate della Polizia, non facendo uso a luogo, ed a tempo di questa facultà, che forma una delle più interessanti prerogative della carica; o non prendono alcuna parte nella persecuzione de' rei, anche ne' più gravi misfatti; o si paralizzano in richiedere delle istruzioni da questo Ministero, onde procedere al loro arresto, quasi che non avessero insita la necessaria autorizzazione. Un tal sistema favorisce la impunità de' reati, toglie alla giustizia penale la cooperazione efficace, che essa è in dritto di ottenere dalla polizia amministrativa, agevola i malvagi al delitto, e compromette in conseguenza quell' ordine pubblico, che S. M. si è degnata di affidare alle cure di ogni polizia locale — Ella perciò, signor Intendente, troverà giusto che io ecciti il di lei conosciuto zelo a spiegare in tutt' i casi di avvenimenti criminosi la maggiore attività, ed energia per la persecuzione, ed arresto de' rei — Quando la lusinga di evitare un' immediato arresto, e quindi la speranza di una probabile impunità, o di un sicuro temporeggiamento, cessano, i ribaldi con maggior difficoltà, si abbandoneranno alle delinquenze, e la sicurezza pubblica, e privata saranno meglio garentite — Ella è altronde troppo penetrata per convincersi, che convien prendere da se stessa le misure, che le circostanze potranno reclamare ne' casi indicati, onde non perdersi un tempo prezioso in attendere le disposizioni di questo Ministero, ed inceppare così l' azione della polizia, con evidente danno della giustizia, e del pubblico servizio.

Gli avvenimenti criminosi, che possono interessare l' alta polizia, meritano poi una più speciale attenzione — Ella conosce perfettamente, che in affari di questa natura gli agenti della polizia amministrativa, sono incaricati della polizia giudiziaria, e debbono direttamente adempire a tutti gli

atti di procedura, nonchè alla persecuzione, ed arresto de' rei, sotto la loro risponsabilità — Interesso quindi tutta la sua efficacia ad esercitare su questo articolo una rigorosa vigilanza, ed una esecuzione precisamente momentanea; nè lascio di rammentarle, che nelle materie di alta Polizia non soltanto il reato commesso, ma il conato, la semplice esternazione, il discorso intemperante, la riunione bastantemente sospetta, la imprudenza dolosa od abituale, meritano pronte misure di refrenazione, e di esempio — La conflagrazione avvenuta una volta nel Regno; il veleno rivoluzionario rimastovi, ed il proselitismo speculativo di avventurieri, e banditori settari, impongono abbastanza la necessità di nulla trasandare, anzi di dare il più grande interesse a delle circostanze, che in altra epoca sarebbero state di poca attendibilità — In fine, la prego di voler prestarsi alla bontà d' inviarmi rapporto motivato su tutt' i mandati di arresto, che verranno da lei spediti col risultamento ottenutone; nel qual rapporto sarà anche espresso il di lei parere sulle misure ulteriori d' adottarsi, secondo le norme, che le ho comunicate con altra circolare di questa istessa data.

Decreto organico della polizia generale de' Reali Domini di quà del Faro

Napoli 16 Giugno 1824.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Volendo definitivamente determinare il sistema organico della polizia, ed adattarlo al bene de' nostri sudditi per la loro tranquillità, e sicurezza tanto nella capitale, che nelle Provincie del Regno al di quà del Faro;

Veduti i decreti de' 5 di giugno, e de' 5 di agosto 1822.

Sulla proposizione a Noi fatta dal Ministero, e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Decreto di organizzazione della Polizia Generale de' 5 di agosto 1822 è rivocato.

2. I funzionarî, che eserciteranno la polizia ordinaria ne' Reali Domini al di quà del Faro sotto la dipendenza del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Polizia generale, saranno i seguenti

Per la Città di Napoli, e suo distretto

Il Prefetto,

I Commissarî di prima, e seconda classe,

gl' Ispettori commissarî di prima, e seconda classe,

gl' Ispettori di prima, e seconda classe; ed i soprannumerari.

E per le provincie

gl' Intendenti
i Sottintendenti ,
gl' Ispettori commissarî di prima , e seconda classe ,
gl' Ispettori di prima , e seconda classe ,
i Giudici di circondario ;
i Sindaci.

TITOLO I.

De' funzionari di polizia nella città di Napoli , suo distretto, e Provincia.

3. Nella città di Napoli e suo distretto vi sarà un Prefetto di polizia , che sarà l' agente primario della polizia ordinaria , ed avrà sotto la sua immediata dipendenza i Commissarî di prima , e seconda classe, gl'Ispettori commissarî di prima, e seconda classe, gl'Ispettori di prima, e seconda classe, gl'Ispettori soprannumerarî, i Cancellieri, ed i vice-cancellieri.

4. La città di Napoli sarà divisa in dodici quartieri ;

5. In ogni quartiere vi sarà un Commessario di polizia di prima , o seconda classe , quattro Ispettori di prima , e due di seconda classe , due Ispettori soprannumerarî , un Cancelliere , e due vice-cancellieri.

6. Vi sarà un' altro Commissario di polizia di seconda classe , addetto alle prigioni , il quale avrà sotto li suoi ordini un' Ispettore di prima classe , due di seconda classe , un' Ispettore soprannumerario, un Cancelliere, ed un vice-cancelliere. Il servizio del porto , e marina sarà incardinato al Commessario di polizia del quartiere Porto. Vi saranno però specialmente addetti un' Ispettore di prima classe , due di seconda classe, un' Ispettore soprannumerario , ed un vice-cancelliere.

7. Vi sarà inoltre un' Ispettor-commissario di polizia di prima classe addetto alla Prefettura di Polizia , il quale avrà sotto la sua dipendenza quattro Ispettori di prima classe , due di seconda classe , due Ispettori soprannumerarî , un Cancelliere , e due vice-cancellieri.

8. Alle tre barriere della capitale , cioè Reclusorio , Casanova , e Ponte della Maddalena saranno addetti tre Ispettori di prima classe , ciascuno de'quali avrà nella sua dipendenza un'Ispettore soprannumerario, ed un vice-cancelliere.

9. Il servizio dei Reali teatri , egualmente che degli altri teatri della capitale , sarà fatto da que' Commessarî, ed Ispettori della città di Napoli , che il Prefetto destinerà per tale incarico.

Essi però non saranno esenti dal servizio ordinario delle loro funzioni.

L' esercizio delle funzioni di Ministero pubblico presso i Giudici di Circondario sarà disimpegnato da un' Ispettore di prima classe , che destinerà il Prefetto , dietro approvazione del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

Questo incarico non esenta l' Ispettore dal servizio ordinario ; ma gli sarà di merito nelle promozioni , quando sia ben disimpegnato.

Il servizio della borsa de' cambî sarà fatto dall' Ispettore-commessario, o da un' Ispettore di prima , o seconda classe , che sono addetti alla Prefettura.

10. Il Prefetto per ciascun quartiere eleggerà un'Ispettore di prima, o seconda classe per le funzioni di segretario.

11. Nella Prefettura vi saranno quattro uomini di polizia, un caposquadra, e due lanternieri.

In ogni quartiere vi saranno quattro uomini di polizia, un caposquadra, e due lanternieri. Nel quartiere Porto vi saranno due altri uomini di polizia per lo servizio del porto, e marina: due altri uomini di polizia saranno addetti al Commissariato delle prigioni, due per ciascuna barriera.

12. In ciascuno de' due Reali siti di Portici, e di Capodimonte, vi sarà un' Ispettor-commessario di prima classe, un' Ispettore soprannumerario, un vice-cancelliere ed un caposquadra con tre uomini di polizia. Il nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale determinerà i Comuni che debbono far parte della loro rispettiva giurisdizione.

13. La Polizia ordinaria della Provincia di Napoli, eccetto la capitale e suo distretto, è affidata a' Sottintendenti de' distretti di Casoria, Pozzuoli, e Castellammare, secondo la circoscrizione territoriale già stabilita per l' amministrazione civile. Essi saranno, per questo ramo di servizio, nella immediata dipendenza del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale, e si avvaleranno per lo esercizio delle loro funzioni degl' ispettori-commessarî di prima, e seconda classe, degl'Ispettori di prima, e seconda classe, de' Giudici di circondario, e de' Sindaci de'Comuni.

14. Il numero degl' Ispettori-commessarî di prima, e seconda classe, degl' Ispettori di prima, e seconda classe, de' Cancellieri, e de' vicecancellieri, de' caposquadra, e degli uomini di polizia da addirsi a ciascun distretto, sarà determinato con una disposizione particolare del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

TITOLO II.

De' funzionarî di polizia nelle altre Provincie del Regno.

15. Gl' Intendenti delle Provincie saranno i primarî agenti della polizia ordinaria, ed avranno sotto la loro dipendenza i Sotto-intendenti, gl' Ispettori-commessarî di prima, e seconda classe, gl' Ispettori di prima, e seconda classe, i Giudici di circondario, ed i Sindaci de'Comuni.

16. In ogni Provincia presso le rispettive Intendenze saranno destinati dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale un'Ispettor-commessario di prima, o di seconda classe, due, tre, o quattro Ispettori di prima, o seconda classe, un Cancelliere, ed un vice-cancelliere per lo distretto del capoluogo, ed un vice-cancelliere per ciascuno degli altri distretti. Apparterrà al nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale di determinare per cadauna Provincia il numero degl' Ispettori suddetti, e di variarlo secondo il bisogno, e l' utilità del servizio.

17. I funzionarî indicati nell' articolo precedente eserciteranno la polizia ordinaria nel Comune capoluogo della Provincia, e suo distretto, e ne' capoluoghi degli altri distretti, e loro Comuni, secondo la destinazione che sarà data loro dagl' Intendenti, dietro autorizzazione del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

18. I Sottintendenti saranno gli agenti di polizia ordinaria ne'loro di-

stretti rispettivi, nella dipendenza degl' Intendenti, e potranno avvalersi per l' esercizio delle loro funzioni di polizia degl' Ispettori di prima, e seconda classe, de'Giudici di circondario, e de' Sindaci de' Comuni. I Giudici suddetti si corrisponderanno co' Sottintendenti de' rispettivi distretti, e verranno esentati da ogni altra corrispondenza diretta cogl' Intendenti, tranne i soli casi di momentanea, e grave urgenza.

19. I Giudici di circondario, nei Comuni ove non risiede un' Ispettor commessario, o Ispettore di polizia, eserciteranno la polizia ordinaria, ed avranno sotto i loro ordini i Sindaci de'Comuni compresi ne' loro circondari.

20. In tutti que'Comuni, che non sono capoluoghi di circondario, la polizia sarà esercitata da'Sindaci locali; purchè in detti Comuni non fosse destinato un' Ispettore.

21. Nel Comune di Mola di Gaeta vi sarà un'Ispettore di prima classe, che ivi eserciterà la polizia ordinaria. Esso avrà sotto la sua dipendenza un' Ispettore di seconda classe, ed un vice-cancelliere: nel Comune di Capoa egualmente vi sarà un' Ispettore di prima classe, un' Ispettore di seconda classe, ed un Cancelliere.

22. In ciascuno de'diversi punti di frontiera sarà addetto un'Ispettore di seconda classe sul piede già stabilito co' nostri particolari Decreti.

23. Saranno addetti all' immediazione del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale due Commessari di prima, o seconda classe colla facoltà di spedirli con missioni straordinarie in quelle Provincie, ove ne fosse indicato il bisogno, sia per indagini da prendere, sia per assicurarsi del buon'andamento del servizio, sia per altri disimpegni. Il nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale potrà inoltre per incarichi particolari avvalersi direttamente di un Commessario, di un Ispettor commissario, o di un'Ispettore di prima, o seconda classe, quando lo giudichi necessario.

TITOLO III.

De' supplenti.

24. Il Prefetto di polizia della città di Napoli e suo distretto, in caso di mancanza, o d' impedimento, sarà supplito da quel funzionario che verrà momentaneamente designato dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale, salva la nostra Sovrana approvazione.

25. I Commissarl de' quartieri della capitale, quello delle prigioni, e l'Ispettor commissario della Prefettura saranno suppliti rispettivamente in caso di mancanza, o impedimento, da'funzionarl degli stessi uffici che succedono i primi in ordine di rango; in caso di eguaglianza di rango, dal più antico di nomina; ed in caso di eguaglianza di rango, e di nomina, dal più avanzato di età.

Gl' Ispettori commissarl de'Reali siti di Portici, e di Capodimonte saranno suppliti dagl'Ispettori di prima classe addetti alla Prefettura di polizia, da destinarsi temporaneamente dal Prefetto, previa l' approvazione del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale; e gl'Ispettori delle barriere saranno suppliti da' rispettivi Ispettori sopranumerarl,

quante volte il Prefetto non creda dover destinarvi temporaneamente uno degl'Ispettori addetti alla Prefettura.

26. Gl' Intendenti, i Sottintendenti i Giudici di circondario, ed i Sindaci, ne' casi di mancanza, o impedimento, saranno suppliti da quei funzionari che sono chiamati a rimpiazzarli dalle leggi delle loro rispettive amministrazioni.

27. Le disposizioni contenute nella prima parte dell'articolo 25 sono applicabili ancora agl' Ispettori commissari, ed Ispettori delle Provincie del Regno.

28. I Cancellieri saranno suppliti da'vice-cancellieri, ed in di costoro mancanza o impedimento, da un commesso, che sarà provvisoriamente destinato dal Prefetto per Napoli, e suo distretto, e dagl'Intendenti nelle Provincie del Regno.

TITOLO IV.

De' soldi.

29. I soldi saranno i seguenti:

Al Prefetto annui duc	3600
A'Commissari di prima classe annui duc	1200
A' Commissari di seconda classe annui duc	900
Agl' Ispettori commessari di prima classe annui duc . . .	600
Agl' Ispettori commessari di seconda classe annui duc . . .	480
Agl' Ispettori di prima classe annui duc	260
Agl' Ispettori di seconda classe annui duc.	240
Agl' Ispettori soprannumerari gratificazione annuale di duc. .	120
Al Cancelliere della Prefettura, annui duc.	300
A' vice-cancellieri della stessa annui duc.	180
Agli altri cancellieri annui duc.	240
A'vice-cancellieri annui duc.	120
A'caposquadra della Prefettura annui duc.	144
Agli altri caposquadra annui duc.	120
Agli uomini di polizia annui duc.	84
A' lanternieri, annui duc.	36

30. Gl' Ispettori commessari, e gl' Ispettori di prima classe delle Provincie avranno un' assegnamento di duc. 10 mensuali per ispese di scrittojo. Quello degl'Ispettori di seconda classe delle Provincie medesime sarà di duc. 5 al mese.

31. I soldi compresi nel presente titolo saranno soggetti alla sola ritenuta del due, e mezzo per cento.

32. I Commessari di polizia di prima, e seconda classe, gl'Ispettori commessari di prima, e seconda classe, gl' Ispettori di prima e seconda classe, i Cancellieri ed i vice-cancellieri dovendo uscire di residenza, riceveranno, oltre il soldo, una indennità di spese, la quale è ragguagliata a due terzi di soldo rispettivo, in ragione del tempo che rimangono fuori la propria residenza, senza aver dritto ad altro compenso per viaggio, per incarichi disimpegnati, o per qualunque altro titolo.

La residenza de' funzionari di polizia nelle Provincie è il capoluogo, o Comune cui trovansi abitualmente destinati.

33. Le spese per lo servizio della Prefettura, de' quartieri della capitale e suo distretto, della Commissione del Porto, e Marina, e delle prigioni, delle barriere, e de' tre distretti della Provincia di Napoli saranno fissate con un nostro particolare Decreto, o regolamento.

34. L'amministrazione, e la contabilità de' fondi che direttamente si percepiscono dalla Prefettura, come di quelli ancora che le pervengono dalla nostra general tesoreria, saranno egualmente regolate da un nostro particolar Decreto, o regolamento.

35. Sino a che non avranno luogo le disposizioni contenute ne' due precedenti articoli, il sistema relativo alle spese, alla contabilità, ed amministrazione de' fondi della Prefettura di polizia continueranno sul piede attuale.

36. Le spese che gl' Intendenti saranno abilitati a fare pel ramo di polizia, verranno pagate dal prodotto de' passaporti, ed altri oggetti di polizia, ed il supplimento da' fondi fissati nello stato discusso del Ministero della polizia generale, dopo che saranno state riconosciute ed approvate dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

37. Saranno comprese nella disposizione generale dell' articolo precedente le spese che si faranno pel ramo di polizia da' Sottintendenti, dagli Ispettori commessari delle Provincie, da Giudici de' circondari, e dai Sindaci de' Comuni coll' autorizzazione de' rispettivi Intendenti, quante volte saranno riconosciute ed approvate dal nostro Ministro Segretario di Stato dela Polizia Generale.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

38. I Commessari di prima e seconda classe, gl' Ispettori Commessari di prima e seconda classe, gl' Ispettori di prima, e seconda classe saranno da Noi nominati sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

39. Gl' Ispettori soprannumerarii, i Cancellieri, ed i vicecancellieri saranno nominati dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale, e potranno essere rimossi a di lui piacimento.

40. L'uniforme che vestir dovranno i funzionari di polizia tanto della capitale, che delle Provincie del Regno, sarà quello di cui attualmente fanno uso.

41. Niuna nomina potrà aver luogo di Commessario di prima, o seconda classe, d' Ispettor commessario delle medesime due classi, e d' Ispettore di prima classe, se prima non sieno state disimpegnate le funzioni del grado; e della classe immediatamente inferiore.

42. Nella capitale e suo distretto, ove prestano servizio gl' Ispettori soprannumerari, non potrà conseguirsi la carica d' Ispettori di seconda classe se prima non siensi esercitate le funzioni di soprannumerario.

Ci riserbiamo però di dispensare a questa condizione nel solo caso in cui l' individuo da promuoversi sia di un merito distinto, o abbia renduto importanti servigii.

43. Niuno potrà essere nominato Ispettore di prima, o seconda classe se non abbia compito gli anni ventuno, nè potrà essere nominato Ispettore Commessario, o Commessario se non abbia compito gli anni venticinque.

44. Le traslogazioni, e le destinazioni de' funzionari di polizia saranno fissate dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale. Il Ministro potrà, se lo creda, sentire sull' oggetto il Prefetto di polizia, o gl' Intendenti delle Provincie.

45. Pe' Commessari, Ispettori commessari, ed in generale per tutti gli altri impiegati di polizia che domanderanno, ed otterranno un congedo saranno osservate le regole, e le condizioni stabilite col nostro Real Decreto de' 21 di ottobre 1822.

46. La corrispondenza col nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale apparterrà al Prefetto per la capitale e suo distretto, ai Sottintendenti per li altri distretti della Provincia di Napoli, ed agl' Intendenti per le altre Provincie. Ne' casi di grave urgenza, o di somma importanza pel servizio, i funzionari inferiori di polizia sono autorizzati a trasmettere direttamente i loro rapporti al Ministero, e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale, inviandone, duplicato alle autorità da cui dipendono per ordine gerarchico. Sono però esclusi da quest' obbligo di duplicazione pe' rapporti che essi diriggono al Ministero in conseguenza d' istruzioni riservate, o d' incarichi particolari del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

47. Un particolare regolamento da approvarsi da Noi determinerà il servizio, e la vigilanza per l' illuminazione della città di Napoli.

48. Tutte le cariche di polizia non conservate col presente decreto restano abolite. Rimangono egualmente rivocate tutte le precedenti disposizioni de' Decreti o regolamenti, che sieno contrarie a quanto col presente Decreto viene stabilito.

49. I nostri Consiglieri Ministri di Stato delle Reali Finanze, e di Grazia, e Giustizia, il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il Ministro di Stato della Polizia Generale, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Regolamento di prestiti sopra pegni

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE

Napoli 20 Novembre 1825.

Art. 1. Chiunque vorrà prestar denaro ricevendone de' pegni, dovrà ottenere il preventivo permesso dall' Intendente della Provincia, esibendo le perquisizioni di Tribunali, ed una idonea cauzione per la sicurezza ed identità de' pegni de' quali va ad essere depositario.

Art. 2. Il permesso di sopra enunciato; da rilasciarsi gratis, e che avrà la durata di un anno, dovrà contenere il nome, e la professione dell' esercente, l' indicazione del Comune, e del sito ove domicilia.

Art. 3. Ogni esercente sarà nell' obbligo di tenere un registro a doppia matrice, ed a cinque colonne, colle seguenti indicazioni.

1. del numero di ordine.

2. del nome e cognome di colui, che prende a prestito, e della sua abitazione.

3. della enumerazione degli oggetti pegnorati, loro qualità, valore, somma presa a prestito, ed epoca in cui si depositano.

4. della durata del prestito, secondo il convenuto.

5. del nome e cognome di colui, che imprende l' industria di far pegni.

Art. 4. Il registro così formato, cui precederà il presente regolamento, sarà munito del sigillo dell' Intendenza, e cifrato in ciascuna pagina dal Commissario, o dall' Ispettor Commissario del Capoluogo nel momento istesso in cui verrà consegnato il permesso enunciato nell' art. 1. La scrittura dell'indicato registro non dovrà offrire alcuna lacuna e interlinea; a quale oggetto ne sarà fatta visita in ogni mese dal Sindaco del Comune.

Art. 5. Le persone che anderanno a ricevere un prestito sopra pegni, riscuoteranno una carta di deposito tagliata dalla matrice, nella quale saranno prescritte le indicazioni a' termini dell' art. 3.

Art. 6. Coloro che intraprenderanno questa industria sono obbligati di manifestare a' funzionari di polizia, ad ogni loro richiesta, le persone identiche che avranno portati i pegni.

Essi saranno in contrario considerati autori de' furti, de' quali i pegni potranno essere gli oggetti; e dove una persona sospetta vada a pignorare qualche oggetto, debbono gli esercenti trattenerla, ed avvertirne il Sindaco, o Giudice Regio del circondario; come saranno inoltre tenuti a far rapporto alle autorità medesime quante volte si portano ad essi a pignorare degli oggetti di gran valore.

Art. 7. I contraventori alle disposizioni contenute ne' precedenti articoli, incorreranno nelle pene prevedute dall' art. 319 del codice penale, cioè al primo grado di prigionia o confino, ed all' ammenda correzionale, da infligersi dall' autorità giudiziaria competente.

I registri preveduti dal soprascritto regolamento Sovrano, saranno stampati nell' Intendenza, ed adempiti del sugello, e della cifra in conformità dell' art. 4 del regolamento citato: saranno consegnati nel momento medesimo in cui verrà consegnato il permesso enunciato nel 1 articolo.

Ordinanza sulla osservanza delle sante feste.

Campobasso 1 aprile 1826.

L' Intendente della Provincia di Molise

Considerando che il primo obbligo è quello di adempire ai doveri religiosi e che da questi risulta in gran parte il benessere della società;

Considerando che il dovere di astenersi dalle opere servili non si vede

generalmente osservato ne' giorni festivi, e che una manifesta violazione di questo precetto della nostra santa chiesa cattolica non è tollerabile in una popolazione ben governata;

Ordina quanto segue:

Art. 1. In tutt' i giorni di domenica, ed in quelli di feste di doppio precetto, gli artefici, e gli operai di qualsivoglia classe dovranno astenersi dal lavoro, e dovranno tener chiuse le loro botteghe, e fabbriche.

2. Saranno similmente obbligati a non lavorare nei soprindicati giorni tutti gli operai ambulanti, e gli artigiani, che sogliono situarsi in istrada presso le chiese, o accanto ai portoni delle case.

Questo articolo comprende anche i pescatori, i quali dovranno similmente astenersi di uscire alla pesca.

3. Tutte le botteghe, e i fondachi di mercanzie, e di qualunque genere, dovranno rimanere chiuse nei sopradetti giorni.

4. Sono eccettuate da quest' obbligo:

1° Le botteghe de' venditori commestibili interamente;

2° Quelli di venditori di generi di privativa, ma per la sola vendita del sale, e della carta bollata, e dal mezzo giorno in poi. Nel giorno poi però del SS. Natale di nostro Signore, ed in quello della Pasqua di Resurrezione, dovranno queste botteghe restar chiuse al pari delle altre.

5. Sono anche eccettuati dalla suddetta proibizione i giorni de' mercati, e di fiere stabilite nelle domeniche, ed in altre ricorrenze di doppio precetto, giacchè allora la povera gente de' villaggi, nei quali tutto manca, è obbligata di andare nei luoghi di detti mercati, e fiere per vendere ciò che è il prodotto delle sue fatiche, e comprare ciò che le manca per la propria sussistenza, e pei bisogni indispensabili della vita.

6. Benvero le botteghe e i posti non devono essere aperti alla compra ed alla vendita se non dopo la prima messa, in cui suol concorrere una gran parte della popolazione, e durante la quale sogliono recitarsi pubbliche preci ne' dì festivi.

7. E siccome in molti Comuni i più mediterranei, soggetti ad istantanei cambiamenti di tempo, a venti impetuosi, tempeste, ed altre meteore, per lunga esperienza si è veduto necessario di abilitare nei dì festivi di doppio precetto, i poveri agricoltori a tagliare i loro grani già maturi, e successivamente a triturarli, ed a raccogliere le uve nella vendemmia e più tardi le ulive per non vederle perdute; così dove questo è stato sinora permesso con licenza de' Parrochi locali, deve continuare a permettersi, facendosene ai medesimi la domanda dai Sindaci in nome delle popolazioni, e dai Parrochi accordandosi dall' altare ne' dì festivi, in cui ne ricorre la necessità.

8. Tale licenza s'intenderà però accordata agli agricoltori, dopo ch'essi avranno assistito alla prima messa, ed alle preci solite a farsi in essa nei detti giorni di doppio precetto.

9. Sarà praticato lo stesso ove per qualche tempo fosse necessario il travaglio per motivi d' istantanea urgenza pubblica, e di essenziali opere pubbliche de' Comuni specialmente di ricostruzione o ristaurazioni delle chiese di Dio e de' santi protettori, alle quali opere pubbliche deve con-

correre la mano gratuita de' cittadini, al cui vantaggio specialmente spirituale sono esse dirette.

10. Sempre salvi i casi e i dati di sopra accennati, gli artefici e i mercanti, i quali per entrare nella loro abitazione non hanno altro ingresso, se non se per la bottega, sono abilitati a tenerne aperta la metà della porta. È loro però espressamente vietato di vendere la menoma cosa. Essi avranno inoltre l' obbligo positivo di non tener esposte in bottega le loro mercanzie, dovendo serbarle chiuse nelle vetrine, o negli armadi volgarmente detti stigli.

11. Qualunque di essi sarà convinto di avere ne' giorni vietati venduto qualche mercanzia soggiacerà alla pena di pagare immediatamente l' intero importo del genere venduto. Una metà di questa somma cederà in beneficio di colui, che avrà contribuito a fare scovrire la trasgressione e l'altra metà sarà inviata a qualche stabilimento di pubblica beneficenza; salva poi la multa che pei contravventori è prefissa nell' art. 14.

12. Nel corso del carnevale in tutte le domeniche, nelle quali si darà festa di ballo nel teatro, sarà permesso ai soli mercanti che affittano abiti da maschera, di tenere aperte le loro botteghe dalle ore venti sino alla notte.

13. Sarà inoltre vietato nei sopradetti giorni di doppio precetto la esposizione delle mercanzie di ogni genere vendibili lungo le strade, o in terra, o su' banchini, non meno che la circolazione di piccoli mercanti ambulanti che girano per le strade, per caffè, e per altri luoghi pubblici.

14. I contravventori a qualunque dei doveri prescritti ne' precedenti articoli saranno irremisibilmente puniti in linea amministrativa con la chiusura della loro bottega per otto giorni, e con altre misure di rigore, non escluse le pecuniarie, le quali saranno dall' Intendente adottate in proporzione delle diverse circostanze che concorreranno nel trasgressore.

15. I signori Sottintendenti, e gli altri agenti di polizia sono incaricati della esecuzione del presente regolamento, il quale si emana in seguito di Sovrana approvazione manifestata col Real Rescritto degli 8 marzo corrente anno.

S' istituisce una Commessione per punire colle legnate le mancanze che si commettono dai detenuti nelle prigioni dei capiluoghi di Provincia.

Napoli 10 Giugno 1826.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Avendo fatto presente a S. M. diverse rimarchevoli eccedenze che si commettono dai detenuti nelle prigioni del Regno, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 6 corrente in Portici ha ordinato che in ciascun capoluogo delle Provincie vi sia una Commessione composta dal Segretario Generale dell' Intendenza, dall' Ispettor Commissario di polizia, e dal Capitano di Gendarmeria, per punire con un determinato numero di legnate da

non oltrepassare le cento, i detenuti nelle prigioni centrali dei cennati Capoluoghi, i quali rendonsi colpevoli delle seguenti eccedenze:

1.° Per detenzione, distribuzione, e formazione d' armi, o d' istrumenti qualunque atti a ferire, a scassinare o bucare.

2.° Per risse;

3.° Per voci allarmanti;

4.° Per unioni criminose;

5.° Per detenzione, distribuzione, o formazione di carte, emblemi, o figure criminose;

6.° Per fatti, ed eccedenze occasionanti la perturbazione;

7.° Per altri eccessi consimili.

Ha inoltre S. M. ordinato che tale punizione debba eseguirsi nell' atrio delle prigioni, o in altro luogo da dare esempio agli altri detenuti, che la Commessione medesima giudichi sommariamente senza forme rituali, sentendo oralmente gl' imputati nelle loro escolpazioni, e che rimetta infine i colpevoli stessi, dopo pronunciata, ed eseguita la pena economica delle legnate al Magistrato competente, quando vi sia luogo ad altra pena legale.

Ha infine S. M. comandato che queste disposizioni abbian vigore per tutto l' anno 1827.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per intelligenza, e per lo adempimento di risulta.

Soluzione di un dubbio, se due specie di eccedenze che potessero commettere i detenuti nelle prigioni fossero comprese tra quelle punibili con le legnate.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 28 giugno 1826

Dopo il Sovrano Rescritto, che le comunicai in data de' 10 di questo mese intorno all' applicazione della misura straordinaria delle legnate verso de' detenuti nelle prigioni centrali delle Provincie, che commettono dell' eccedenze, si è elevato il dubbio, se nella categoria di queste fossero compres' i due casi seguenti:

1° Le machinazioni per oggetto di evasione;

2° La corrispondenza criminosa co' detenuti in altri carceri e con persone fuori le prigioni. Or avendo io avuto presente che fra le diverse categorie contemplate nel detto Rescritto sonov'i *fatti, e l'eccedenze occasionanti la perturbazione del buon ordine nelle prigioni, ed altri casi simili*, trovo che i cennati due articoli vengono ad esser compresi nella suddetta Sovrana disposizione.

Quindi le porgo questa partecipazione per sua intelligenza ed uso di risulta.

Si permette che nei Capiluoghi delle Provincie, li detenuti per condanna alla reclusione, ed alla prigionia sieno impiegati nella nettezza delle strade, purchè vi acconsentano.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 12 Agosto 1826.

Alcune delle SS. LL. mi han comunicato le premure dell'Intendente della rispettiva Provincia onde sia permesso d'impiegarsi colle opportune precauzioni nella nettezza delle strade del Comune Capoluogo della Provincia i condannati alla prigionia, i quali per una mercede da accordarsi loro acconsentano di essere addetti a questa specie di lavoro.

Ho richiamato l'attenzione di S. M. circa i vantaggi di una tal misura, che mentre mantiene opportunamente in esercizio la enunciata classe de' detenuti, provvede in parte ai loro bisogni colla mercede, che sarà ad essi prestata, e serba utilmente nelle pubbliche strade la nettezza, che contribuisce al decoro, ed alla salubrità de'Comuni.

La M. S. nel dì 4 andante in Castellamare si è degnata permettere che i detenuti per condanna alla reclusione, ed alla prigionia sieno impiegati qualora essi vi acconsentano, nella nettezza delle strade de'Capoluoghi della Provincia colle precauzioni convenienti.

Destinazione de' funzionarî che debbono rimpiazzare nei casi di assenza i componenti la Commessione istituita per punire con legnate le eccedenze che si commettono da' detenuti nelle prigioni.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 30 Agosto 1826.

Con Sovrana risoluzione de'6 giugno ultimo fu istituita una Commissione composta dal Segretario generale dell'Intendenza, dall'Ispettor commissario di polizia, e dal Capitano di Gendarmeria ad oggetto di giudicare l'eccedenze, che si commettono nelle prigioni da'detenuti. Alcuni Intendenti considerando la possibilità delle frequenti assenze de' funzionarî designati nella cennata Sovrana risoluzione han domandato quali soggetti dovessero rimpiazzarli.

Avendo io umiliato a S. M. siffatta emergenza la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de'26 del corrente ha ordinato, che nei casi di assenza di alcuno de'funzionarî suddetti, i rimpiazzi si eseguono nel modo seguente: cioè sostituirsi al Segretario generale dell'Intendenza il Consigliere d'Intendenza ultimo in ordine di nomina; al funzionario di polizia il supplente del Giudicato Regio; ed al Capitano di Gendarmeria il Capitano relatore del 2° Consiglio di guerra di guarnigione.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento.

Divieto per le pubbliche questue ed in quali casi sono permesse.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 Novembre 1826.

Mi giunge a notizia, che spesso veggonsi vagare per le campagne, e per l'abitato pubblici questuanti, che sotto specie di apparente pietà nascondono malvagge intenzioni. Io trovo necessario di rammentarle, che le leggi di polizia del Regno hanno in ogni tempo proibite le pubbliche questue. Quindi la incarico a farle rigorosamente osservare, senza permettere, che tali persone vadano provocando le questue sia per l'abitato, sia per le campagne, soggiungendo, che giusta le Sovrane determinazioni di S. M. sulla materia, le oblazioni, e limosine addette per culto e servizio divino possono presentarsi nelle proprie chiese in mano de' rettori e prepositi delle medesime.

In questa occasione debbo puranche prevenirla per modo di regola generale, che destinandosi dalle congregazioni i padri spirituali debbono questi essere approvati da' rispettivi Ordinari.

Le partecipo tutto ciò per sua intelligenza, e per lo esatto adempimento.

Dalla straordinaria misura della punizione de' detenuti con le legnate per le eccedenze che commettessero nelle prigioni sono eccettuati gli ecclesiastici.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 29 gennaio 1827.

Con Rescritto de' 5 giugno ultimo le partecipai la Sovrana decisione di punirsi con determinato numero di legnate quei detenuti, che si fossero resi colpevoli di risse, di riunioni criminose, di fatti ed altre eccedenze occasionanti la perturbazione del buon ordine.

Siffatta straordinaria misura che colpisce indistintamente tutt' i detenuti, merita un' eccezione per gli ecclesiastici, avutosi riguardo al loro sacro carattere.

Ella si servirà quindi ne' casi di sopra indicati che potran verificarsi, ed in cui figureranno degli ecclesiastici, di adottare per essi le sole misure disciplinari solite a praticarsi relativamente ai detenuti di cattiva condotta.

Carta autorizzante di cui debbano essere muniti i questuanti che appartengono ad ordini religiosi

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 7 febbrajo 1827.

Ebbe occasione questo Ministero di rivolgere la sua attenzione sulla classe de' questuanti appartenenti agli ordini religiosi mendicanti, ed osservò che talvolta l' abito religioso potrebbe servire a delle manovre di emissari, di facinorosi, e di malintenzionati in generale per ispingersi con sicurezza a de' fini criminosi. I laici terziari accattando l' elemosina pe' rispettivi conventi, percorrono sovente non solo il tenimento della Provincia ma si diffondono benanche nelle limitrofe. Era quindi necessario che si fossero distinti i veri da' mascherati frati questuanti, onde togliere a quest' ultimi il mezzo d' ingannare l' altrui pietà, o di facilitare de' pravi disegni. Onde possa un tale scopo conseguirsi, S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, meco convenendo sulle idee succennate, ha trovato regolare che debbano i questuanti in parola andar forniti di una carta giustificativa della loro persona, e dell' esercizio della questua. Tale carta sarà accordata dal rispettivo provinciale, o da chi in sua assenza ne farà le veci, essa verrà corredata de' connotati del questuante che dovrà farne uso, e sarà munita del suggello dell' ordine. Inoltre il funzionario della polizia ordinaria, o del capo luogo della Provincia, o del distretto, o del circondario ove esiste il convento, in cui è stanzionato il questuante medesimo, dovrà nel sopracitato caso non apporvi che il semplice visto, poichè null' altro occorre quando la carta sia riconosciuta dal rispettivo superiore dell' ordine religioso, e ciò per non darsi impedimento alla questua che fornisce il principale mantenimento delle comunità mendicanti.

Ella quindi si compiacerà di curare l' effetto delle enunciate disposizioni.

L' uffiziale di Gendarmeria funzionante da Capitano rimpiazzerà ne' casi di assenza o impedimento il Capitano relatore del Consiglio di Guerra di Guarnigione chiamato a rimpiazzare il Capitano di Gendarmeria.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 21 Marzo 1827.

Con Sovrana determinazione presa da S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 agosto dell' anno scorso, da me comunicatale a' 30 del mese medesimo fu stabilito che nelle Commessioni temporanee punitrici delle eccedenze, che da detenuti si commettono nelle prigioni, mancando il Capi-

tano di Gendarmeria, fosse questi rimpiazzato dal Capitano relatore del Consiglio di guerra di guarnigione.

La M. S. avendo contemplato anche la possibilità della mancanza di quest' ultimo, ha nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 del corrente risoluto, che l' Uffiziale di Gendarmeria funzionante da Capitano rimpiazzi il Capitano relatore del Consiglio di guerra di guarnigione ne' casi della di costui assenza, o impedimento.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento.

La pena economica delle legnate a' detenuti nelle prigioni centrali si estende ai detenuti nelle prigioni distrettuali.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 11 Aprile 1827.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 7 del corrente ha ordinato, che la pena economica delle legnate a' detenuti nelle prigioni centrali ne' casi, e nel numero prescritti colla Sovrana risoluzione de' 6 giugno 1826 sia estesa benanche a' detenuti di tutte le prigioni distrettuali.

Ha la M. S. ulteriormente prescritto che ne' capo-luoghi di distretti la Commessione punitrice di tali detenuti sia composta a norma del Real Rescritto de' 26 agosto dell' anno scorso dall' Ispettor di polizia, dal Sindaco, e dall' Uffiziale che si trovi a comandare la Gendarmeria.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per sua intelligenza, e per l' adempimento di risulta.

Non si possono stampare composizioni anche in lode senza l' assenso della persona lodata.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 23 Maggio 1827.

Avviene di pubblicarsi talune volte colle stampe delle composizioni in prosa ed in versi in lode di soggetti, o per celebrare degli avvenimenti della di loro vita, senzachè gli autori di tali composizioni ottengano il precedente consenso delle persone contemplate.

Ciò per lo più riesce disaggradevole agl' individui, di cui si vuol tessere l' elogio, i quali certamente han dritto per qualsivoglia motivo di non farsi nominare, e di non attrarre su di loro alcune pubblicità, senza il proprio assentimento.

In conseguenza ella vorrà disporre che da ogginnanzi non si accordi il permesso di stampare alcuna composizione in elogio di persona vivente, ove non preceda l'assenso scritto della medesima.

Istruzioni relative a' suicidi ed a coloro che muoiono da pubblici impenitenti.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 1. giugno 1827.

Veduto l'articolo 5° del Real decreto de' 10 di ottobre dell' anno scorso relativamente alle istruzioni da darsi ai funzionari di polizia ne' casi di suicidio, e della morte di pubblici impenitenti;

Di accordo con LL. EE. il Consigliere Ministro di Stato Ministro Secretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, e il Ministro Secretario di Stato degli Affari Interni;

Ordina quanto siegue.

Art. 1. Il funzionario di polizia locale, ricevuto appena l' avviso dal parroco di aver negata la sepoltura ecclesiastica ad un suicida, o ad un pubblico impenitente, porrà alla casa del defunto due o più guardie, secondo le circostanze, nel solo oggetto che il cadavere non sia amosso. Tal custodia durerà, finchè non si trasporti il cadavere suddetto nel luogo profano di deposito. L' avviso, che dovrà dare il parroco, sarà sempre in iscritto.

2. Simultaneamente lo stesso funzionario redigerà il verbale dell' ora, in cui gli sia pervenuto l' avviso scritto dal parroco. Quindi tale avviso resterà unito al verbale.

3. La custodia del cadavere, prescritta coll' art. 1° non impedirà che le autorità giudiziarie, e civili adempiano agli atti, pe' quali sono rispettivamente chiamate dalla legge, e dalle proprie attribuzioni.

4. Il funzionario di polizia, dietro l' avviso ricevuto dal parroco sulla morte del suicida, o del pubblico impenitente dovrà richiedere in iscritto all'autorità comunale l' indicazione del sito profano per lo deposito del cadavere, ed a suo tempo di quello che dovesse servire di sepoltura. Ben inteso che ne' Comuni, ove i Sindaci cumulano le attribuzioni della polizia ordinaria, s' indirizzeranno essi per la suddetta indicazione de' siti all'Eletto, che per legge li rimpiazza nelle funzioni di Sindaco.

5. Apparterrà al Sindaco, o a chi lo rimpiazza nel senso dell'articolo precedente di additare anche in iscritto all' autorità di polizia gli enunciati luoghi di deposito, o di sepoltura, dovendo essere tali luoghi fuori dell' abitato, ed offrire i convenevoli requisiti per la garentia della salute pubblica; e per la sicurezza che i cadaveri depositati, o sepolti non possano essere sottratti.

6. Sia per la determinazione, o acquisto di tali luoghi, sia per la loro riduzione all' uso, od alle condizioni enunciate nell' articolo precedente, le amministrazioni comunali si uniformeranno agli ordini, che saranno loro comunicati per mezzo del Ministro degli Affari Interni.

7. Le autorità di polizia locale faranno al più presto costruire una cassa di legno, proporzionata alla capienza del cadavere. Le tavole saranno del legno il più solido che possa aversi, della grossezza di un pollice almeno, e ben commesse. Oltracciò la cassa anzidetta sarà impegolata nella parte interna, e specialmente nelle commessure, onde non possano traspirare esalazioni nocive.

8. Situato il cadavere nella cassa, ed inchiodato sulla medesima il coperchio, avrà cura l' autorità di polizia, che le commessure sieno ben combaciate nella parte esterna, ed impegolate. Quindi la cassa verrà sigillata.

9. Le operazioni espresse nell' articolo precedente si eseguiranno nel luogo dove, a tenore dell' articolo 1° il cadavere si trova custodito.

10. La cassa contenente il cadavere sarà a cura dell' autorità di polizia trasportata nel luogo profano, indicato per deposito colla scorta del serviente comunale, e laddove l'autorità medesima lo creda necessario per delle particolari circostanze, farà anche accompagnarla dalla forza pubblica.

11. A' becchini, ed alla scorta l' autorità di polizia prescriverà non solamente la strada che dovranno battere in trasportando la cassa del cadavere al luogo del deposito, ma anche l' ora, in cui si dovrà eseguire il trasporto, non che ogni altra disposizione, che si stimasse affacente alle circostanze. La suddetta autorità di polizia si troverà nel luogo del deposito, e nella sua presenza disporrà che sia riposta usando le dovute precauzioni. V'interverrà anche il Sindaco ne'luoghi ove le funzioni della polizia ordinaria sono esercitate da apposita autorità, altramente se il Sindaco cumula in se tali funzioni v' interverrà l' Eletto che lo supplisce nelle funzioni di Sindaco. L' autorità comunale, che non ha le attribuzioni di polizia, riceverà in consegna la chiave del luogo di deposito per conservarla.

12. Compiute le suddette operazioni l' autorità di polizia ne redigerà verbale in tripla spedizione, inserendovi la lettera primitiva a lui diretta dal parroco, ed il riscontro dell' autorità comunale per la designazione del luogo di deposito. Ritenendo per se un esemplare con le suddette carte originali, ne rimetterà immediatamente co' suoi uffizi un esemplare al funzionario di polizia di lui immediato superiore, ed un altro all' Ordinario della diocesi.

13. L' istessa autorità di polizia sotto la sua più stretta risponsabilità affretterà il disbrigo, e l' adempimento delle dinotate disposizioni in modo, che dal momento, nel quale l' uffiziale dello stato civile abbia dato il permesso della sepoltura per lo cadavere del suicida, o del pubblico impenitente fino al deposito della cassa col cadavere stesso nel luogo profano, non debba trascorrere un' intervallo al di là di ore 24.

14. Elassi giorni 15 dalla data del verbale di deposito l' autorità di polizia scriverà all'Ordinario diocesano per sapere, se siesi elevato reclamo per parte dei congiunti del morto avverso la determinazione del parroco sulla denegata sepoltura ecclesiastica.

Se il riscontro dell' Ordinario è negativo, la stessa autorità di polizia,

dietro la designazione del luogo profano di stabile giacitura, che avrà chiesta, ed ottenuta dal Sindaco locale, curerà che la cassa del cadavere sia trasferita dal deposito alla sepoltura profana, provvedendo, che un tal trasporto si eseguisca con le cautele medesime, che furono adoperate nella prima volta.

15. Se dal riscontro dell' ordinario della diocesi emerga di essersi già prodotto il reclamo, se ne attenderà definitiva determinazione. Laddove questa non venga comunicata al funzionario di polizia nel termine fissato dal Real Decreto, il funzionario stesso scriverà all' ordinario per conoscere tale risoluzione.

16. Se l'Ordinario della diocesi avviserà di aver confermata la determinazione del parroco, l' autorità di polizia farà eseguire subito il trasferimento del cadavere nel luogo profano di sepoltura.

Se all' incontro la determinazione del parroco fosse stata rivocata, il funzionario di polizia permetterà, che i congiunti del trapassato facciano trasportarne in chiesa il cadavere con le cerimonie religiose di rito.

17. Se l' ordinario diocesano avesse ne' tempi designati con l' articolo 3° del citato Real Decreto de' 10 di Ottobre 1826 comunicata la definitiva risoluzione, sia confirmando, sia rivocando la determinazione del parroco, il funzionario di polizia ne disporrà l' immediato adempimento ne' modi già enunciati.

18. Pria di rilevarsi la cassa del cadavere dal luogo del deposito, o per trasportarsi nella sepoltura profana, o per seppellirsi in chiesa, il funzionario di polizia con un perito sanitario, ed il Sindaco, o colui che lo rimpiazza a' termini dell' articolo 4° si recheranno nel suddetto luogo di deposito. Esibita da quest' ultimo la chiave si riconoscerà lo stato della cassa, e vi si praticheranno (se occorra) tutte le ulteriori, e necessarie cautele per impedire ogni esalazione.

19. O che il cadavere si seppellisca in luogo profano, o in chiesa, il funzionario di polizia n' eleverà altro verbale, che oltre a tal specificazione contenga ancora i risultamenti della riconoscenza della cassa, e delle cautele dianzi iadicate.

20. Il trasporto della cassa col cadavere nel mandarsi al deposito, e poscia nella sepoltura profana, o chiesiastica, non sarà mai eseguito in tempo di notte, purchè circostanze imperiose esigano siffatto temperamento.

21. Non si niegherà a' congiunti, od a chiunque altro n' elevi premura, di far inumare il cadavere insiem con la cassa, nella quale resterà chiuso, quante volte si offrano di pagare l' importo della cassa medesima.

22. Quando la cassa non venga interrata col cadavere, dovrà il funzionario di polizia, col parere di un perito sanitario, farvi praticare le purificazioni più sicure, onde spogliarla di qualsivoglia impurità, che avesse assorbita, tenendo sempre considerazione di ciò che possa localmente rinvenirsi per compiere tali purificazioni. Quindi provvederà che la cassa venga conservata, potendo farsene uso in altra circostanza somigliante.

23. Le spese che istantaneamente occorrano per la cassa e suo impegolamento, per lo trasporto, e per le successive purificazioni, saranno somministrate dalla cassa comunale sopra l' articolo delle spese imprevedute con

ordinativo del sindaco, laddove gli eredi del defunto, ai quali spetterebbero per legge tali somministrazioni, vi si negassero. Se il sindaco abbia le attribuzioni di polizia ordinaria, giusta l'art. 4°, l'ordinativo delle spese si rilascerà dall'Eletto che lo rimpiazza.

24. La cassa comunale, che nel caso dell'articolo precedente è chiamata a somministrare le suddette spese, avrà il regresso contra gli eredi del defunto, i quali siensi già immessi nel possedimento della roba ereditaria. Qualora poi niuno si dichiarasse erede del trapassato, sarà salvo al Comune il dritto di far ne'modi legali sequestrare e vendere i beni ereditari per la concorrenza delle spese dal Comune medesimo erogate in conformità del predetto art. 23.

Sono poi casi di eccezione, ch'escludono l'additato regresso, quando costi della povertà di tali eredi, e della inesistenza di beni ereditari.

25. Per le spese anzidette, nel caso che debbano anticiparsi dalla cassa comunale, si porranno di accordo il funzionario di polizia, ed il Sindaco, ovvero quest' ultimo coll' Eletto, di cui si è fatta menzione nel ripetuto articolo 4°.

26. Il Prefetto di polizia, gl'Intendenti rispettivi, ed i Sottintendenti della Provincia di Napoli, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione delle presenti istruzioni.

È di esclusiva facoltà del Ministero di Polizia accordare li permessi d' armi.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 16 Agosto 1827.

In qualche Provincia si ravvisa l' inconveniente di esistervi delle persone armate con carte illegali, che senza emanar direttamente da questo Ministero, portano la doppia conseguenza di eludere la vigilanza e l' accorgenza della forza pubblica, e di tollerarsi l' uso delle armi in potere di persone, che non possono per alcun titolo esservi autorizzate — In conseguenza, nell' oggetto di reprimere siffatto abuso, che colpisce direttamente la tranquillità interna del Regno, scrivo all Ispezion Generale della gendarmeria, onde quest' arma porti la più rigorosa attenzione sugli asportatori d' armi, i quali non ne abbiano i permessi precisi dal Ministero della Polizia Generale, della di cui esclusiva facoltà è l' accordarli, senza che alcun altra autorità possa arrogarsi il dritto di rilasciarli — Ella quindi vorrà per la sua parte usare tutta l' energia, è l' oculatezza per tale articolo; ed affinchè i suoi amministrati sappiano a tempo opportuno uniformarsi a questa disposizione, la incarico a farne circolare senza ritardo l' avviso sul giornale d' Intendenza.

Autorizzazioni di cui abbisognano i Romiti questuanti.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 29 Dicembre 1827.

Sin da quando con uffizio del dì 8 del passato febbraio la pregai di indicarmi per vedute di polizia quanti eremiti con locale ed esercizio di romitaggio trovansi stabiliti nel perimetro dell' amministrazione a lei affidata, ebbi in mira di adottare in seguito a riguardo de' medesimi delle opportune disposizioni.

Uopo è convenire esser nel precipuo interesse della polizia l' investigare attentamente sulla condotta di tali individui, i quali esercitando la questua per le cappelle rurali di proprietà private, e vestendo un abito religioso senza appartenere ad alcuna corporazione monastica, vanno in giro, e sono in contatto con la popolazione.

Ciascuno di essi dovrà d' oggi innanzi esser provveduto della corrispondente licenza, che le verrà da lei rilasciata pel solo corso di un anno, da rinnovarsi nel mese di dicembre di ciascun anno.

Debbono però in essi concorrere senza eccezione i seguenti requisiti:

1° Nozioni favorevoli sulla condotta morale, religiosa, e politica.

2° Esenzione da' reati comuni, e da macchia settaria, e precisamente nel tempo del nonimestre, e nell' epoca posteriore.

3° Che abbiano la nomina del proprietario della rispettiva cappella nella qualità di eremita addetto alla custodia, ed al servizio della medesima.

Che siano inoltre facoltati dall' Ordinario del luogo a vestire l' abito eremitico.

Ella poi vi aggiugnerà l' altro espediente di assegnare a ciascuno un certo limite territoriale, oltre al quale non debba estendersi nell' andar girando per la questua.

Per tutta la fine dell' entrante gennaio sarà della sua compiacenza esaurire tali adempimenti, in guisa che nel principio di febbraio possano essere consegnate agli eremiti le rispettive licenze.

Durante questo intervallo non saranno essi molestati, ma scorso appena l' enunciato periodo, verranno considerati come contravventori tutti coloro, che non abbiano ottenuta licenza, e si adotterà contro de' medesimi la misura dell' arresto. Sarà sua cura il farne la corrispondente prevenzione.

Attendo il riscontro dell' adempimento.

Istruzioni per reprimere gli oziosi ed i vagabonti nella città di Napoli.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 2 febbrajo 1828.

Le rimetto un esemplare delle istruzioni che sono state compilate pe' vagabondi e gli oziosi di questa capitale, con approvazione Sovrana.

Il temperamento del servizio militare ch' ella scorge prescritto in tali istruzioni, è esclusivamente applicato a questa capitale, ed in conseguenza non dee menomamente intrattenerla.

Gli oggetti su' quali credo di poter richiamare la sua attenzione sarebbero soltanto le difinizioni marcate nell' articolo 2° e le precavenze repressive, che porgano materia agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 sempre però avuto riguardo alle circostanze locali valutabili unicamente, e discrezionalmente dalla di lei prudenza. secondo che meglio ella stima.

Oltre a ciò non è nemmeno mio divisamento di limitare le risorse dei mezzi che il suo accorgimento e le sue conoscenze topografiche, ed il calcolo del tutt' insieme delle circostanze locali potranno suggerirli in questa categoria. Ma ho voluto soltanto non farle ignorare un sistema che si è stimato utile di praticare per questa dominante, e di cui qualche regola potrà anche confarsi o modificarsi per le Provincie, o per taluni luoghi di queste, essendo comune l' oggetto di minorare la massa de' vagabondi e degli oziosi, donde sorge la classe de' facinorosi di ogni genere.

Istruzioni per lo adempimento degli ordini emessi da S. M. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 luglio 1827 intorno agli oziosi, e vagabondi addicibili al servizio militare.

Art. 1. Per alleviare alla Città di Napoli il numero de' coscritti pel contingente della leva del 1826 si prenderanno per addirsi al servizio militare, i vagabondi e gli oziosi, nelle persone de' quali concorrono le seguenti condizioni.

1° L' età di anni 16 a 35.

2° La misura non minore di piedi cinque, la quale potrà essere anche due linee di meno per quelli che non avranno compiuto gli anni 20.

3° La esenzione da condanne pronunziate per reità infamanti.

4° L' attitudine fisica in conformità de' regolamenti militari.

2. Saranno contemplate come vagabondi le segnenti persone:

1° Quelle che non hanno possidenze, industria, arte, o qualsivoglia occupazione, assegnamento fisso, o giornaliero, o altro mezzo sicuro di sussistenza di tal natura.

2° Quelle che istruite in un arte qualunque, o dedicate dapprima ad un genere di occupazione si sono poscia abitualmente date in preda dell' ozio, e non possono provare i mezzi diretti, ed indubitati della loro sussistenza.

3° Saranno egualmente considerate per vagabondi quelle persone, che attendendo interrottamente all' esercizio di un' arte, o di altra occupazione si rendono d' altronde marcabili per lo dispendio, che notoriamente eccede i loro lucri nell' alimentare de' vizî abituati come il giuoco, il vestimento lussoso, le dissolutezze, le gozzoviglie ec.

Finalmente saranno comprese nella medesima classe quelle persone che vanno pitoccando l' elemosina quantunque siano idonee alla fatica, sia per l'età, sia per non avere alcun difetto organico che loro impedisce il lavorare.

3. Niuno degl' individui contemplati nel precedente articolo potrà sottrarsi al servizio militare a meno che non offre la malleveria:

1° di un notorio possidente,

2° di reputato negoziante,

3° di un probo capo artefice.

4. Tale malleveria però deve importare l' obbligazione de' garanti per far essere indubitatamente, e giornalmente applicata ad un onesto mestiere la persona che si vuole garentire, e ciò sotto l' obbligo da contrarre di una multa non minore di ducati cento, e dell' arresto personale in caso d' insolvibilità, e sotto lo stesso obbligo potrà il garante fare l'assegnamento mensile non meno di ducati sei a pro dell' individuo che assuma e garantire.

L' arresto non sarà minore di giorni quindici, nè maggiore di un mese. Per la multa e per l' arresto si procederà dalla Prefettura in linea economica di polizia, ond' evitarsi ogni lungheria. Per tali multe la Prefettura di polizia porterà un esatto registro, e l' importo di esse dovrà essere versato a beneficio del Real Albergo de' poveri in ogni bemestre.

5. Sarà precipua considerazione dell' obbligo di malleveria, che il garante debba esibire alla polizia del rispettivo quartiere in ogni ultimo giorno del mese il documento dell' effettivo, e giornaliero esercizio del mestiere della persona garantita, o la ricevuta del pagato assegnamento, munita della firma del Parroco, il quale contesti l' effettivo pagamento eseguito.

6. Il documento del mestiere esercitato consisterà nel certificato dell' individuo presso del quale la persona garantita lavori, o sia occupata, e nell' assicurazione di due probi complatearî, e del Parroco, i quali contestino le circostanze certificate. Il garante dovrà anche soscrivere lo stesso documento.

7. La mancanza della esibizione del divisato documento, o della ricevuta dell' assegnamento sarà considerata dopo elasso il decimo giorno del mese susseguente, come infrazione dell' obbligo di garantia, come sopra contratto.

8. In ogni caso che il garante voglia sottrarsi dall' obbligo contratto non basterà che lo dichiari alla polizia del quartiere presso di cui segnò la garantia, ma dovrà in pari tempo presentare alla stessa l' individuo garantito potendo all' uopo chiederle il braccio forte per farlo presentare.

9. I Commessarî di polizia de' rispettivi quartieri saranno incaricati dell' esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Essi dovranno verificare sotto la loro diretta risponsabilità gli oziosi, e vagabondi esistenti nell' ambito di loro giurisdizione, e procederne all' arresto per fare addire al servizio militare coloro ne' quali concorrono le condizioni di età, statura ec. dianzi indicate, e per adottare altre convenevoli disposizioni per quelli forniti delle condizioni stesse.

10. Gli elementi da costituire la pruova del vagabondaggio saranno esauriti da' Commissari de' quartieri medesimi nella loro espertezza, integrità, ed accorgenza.

Non potrà alcuno di tal classe essere spedito al servizio militare, se non è stato prima direttamente inteso, ed osservato dal Prefetto di polizia in presenza del rispettivo Commissario.

11. Secondo che progressivamente verrà eseguita la verifica, ed arresto dei vagabondi, ed oziosi de' quartieri, i rispettivi Commessari si accelereranno a rimetterne gli stati nominativi alla Prefettura, distinguendo a loro avviso coloro che credono idonei al servizio militare da quelli che non ne abbiano le condizioni, per adottarsi dal Prefetto il più che si conviene per tali due classi.

12. In seguito della rimessa di simili stati il Prefetto medesimo procurerà le perquisizioni necessarie a conoscere se gl' individui addicibili al servizio militare siano esenti da condanne pronunziate per reità infamanti, o se per reità dello stesso genere sia stata loro accordata la libertà provvisoria. A tal uopo si porrà d'accordo col Procuratore generale del Re presso la Gran Corte criminale di Napoli per le facilitazioni dirette a conseguire tali perquisizioni con la maggiore speditezza possibile. Per le perquisizioni che occorresse di fare venire dalle gran corti criminali delle Provincie si dirigerà ai rispettivi Intendenti.

13. Il Prefetto di polizia spedirà al primo deposito di leva gl' individui, pei quali le perquisizioni non menano a condanna di reità infamanti, nè contengono la circostanza di libertà provvisoria per delle reità somiglianti, colla prevenzione, che se non vengono dal deposito trovati idonei al servizio militare sieno di nuovo posti a disposizione della polizia.

14. Il Prefetto in ogni bimestre formerà, e rimetterà al Ministero della Polizia Generale un prospetto complessivo con la indicazione de' quartieri, nomi e cognomi, e patria degli arrestati colla distinzione di quelli ammessi al servizio militare dagli esclusi, colle osservazioni corrispondenti a quest' ultima classe, e con l'avviso delle misure che crede potere convenire agl' individui in essa compresi.

Armonia necessaria tra la polizia, e l' ordine giudiziario.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE

Napoli 1 maggio 1829.

I limiti che dividono la polizia ordinaria dalla polizia giudiziaria quantunque definiti dalla legge, pure possono qualche volta confondersi nella parte che la polizia è chiamata a prendere per la persecuzione de' reati: di fatto non di rado gli agenti inferiori di due poteri hanno a questo proposito eccitato delle controversie che sono riuscite di grave nocumento al Real servizio, alterando quell' armonia che deve regnare tra autorità chiamate a reciprocamente coadiuvarsi.

Se la polizia e la giustizia sono egualmente destinate a concorrere alla conservazione del buon ordine variando ne' loro mezzi di esecuzione è indispensabile che gli agenti rispettivi vadano costantemente in perfetto accordo, onde giungere con più facilità allo scopo.

A tutti è noto che la prevenzione de' reati forma il principale attributo della polizia, e che quando la medesima non giunge ad impedire l' azione criminosa, dee lasciare procedere i magistrati in quanto alla istruzione delle pruove ed alla liquidazione de' prevenuti.

Ciò non impedisce che non abbia a trarsi profitto dei lumi, e degli elementi che attesa la sua abitual vigilanza sia al caso di somministrare come pure che non possa spingersi ne misfatti che attaccano l' ordine pubblico, ed investigarne gli autori, perseguitarli ed arrestarli, passandoli all' autorità giudiziaria.

Quì giova osservare che io trovo lodevole ne' funzionarî la premura di tenersi fermi nella sfera delle proprie attribuzioni, ma non riconosco necessario per sostenere le medesime di mettere a bando quelle convenienze che le autorità pubbliche debbonsi scambievolmente, ed a cui non è mai permesso di rinunziare.

S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia essendo meco di accordo sulla importanza di ritenere costantemente gli agenti delle due amministrazioni in buona intelligenza, dirigerà a quelle del suo ramo le opportune istruzioni sulle dinotate basi.

Io dal mio canto la interesso a concorrervi e fare in modo che coloro i quali da lei dipendono, abbiano ad imitarla.

Ne' reati comuni i funzionarî di polizia non possono procedere ad atti istruttori.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 31 luglio 1829.

Ho frequente occasione di osservare nei rapporti dei funzionarî di polizia delle provincie, che negli avvenimenti di reati comuni si spingono a compilare delle istruzioni.

Questo andamento è abusivo dapoichè tranne i funzionarî di polizia della capitale, tutti gli altri funzionarî della polizia ordinaria non sono rivestiti affatto delle attribuzioni giudiziarie, meno i casi di procedimento per reità di alta polizia.

Non saprei dunque rinvenire alcun motivo di utilità, che si ottenga, da siffatti illegali processi, tanto più che questi non sono ordinariamente valutati dalle autorità giudiziarie, servendo piuttosto per somministrare agl' imputati un mezzo di eccezione sull' incompetenza degl' inquisitori.

Si aggiunge che i funzionarî di polizia per occuparsi in tali indagamenti dovrebbero lasciar sovente la residenza in discapito de' precisi doveri, che sono inerenti alla di loro carica, e verrebbero ad apportare non

leggiero peso alla economia finanziera per le indennità che si debbono loro soddisfare senza che i risultamenti di tali occupazioni giovino all'interesso della Giustizia.

V'hanno certamente de' casi oltremodo rimarchevoli, ne' quali la polizia ordinaria, abbenchè trattasi di reati comuni può interessarsi a raccogliere delle nozioni che tendano allo scopo di coordinare le sue vedute preventive per l'ordine pubblico, e che in pari tempo confluiscono a coadiuvare la polizia giudiziaria. Ma simili casi sono in se stessi assai rari, poichè debbono contemplare non solo il grave ed inusitato misfatto avvenuto, ma più di esso ancora lo scoragimento, la perturbazione, e la generale agitazione che possano venir destate nelle intere popolazioni, ed a discapito preciso ed imminente della pubblica tranquillità, ed in questo caso appunto, che debbono, e possono verificarsi le norme tracciate con la ministeriale del 1° dello scorso mese di maggio per lo ripartimento 3, num. 2632 norme che furono prese di accordo con S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia.

Ella dunque vorrà inculcare a'funzionari di polizia che da lei dipendono che soltanto negli affari di alta polizia sono autorizzati dalla legge ad assumere il carattere d' inquisitori giudiziari, e che nella categoria dei reati comuni occorre attenersi strettamente a quanto con precisione viene indicato nella presente ministeriale.

Modifiche al regolamento di polizia de' 30 novembre 1821 in riguardo alle pene pe' contravventori.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 24 luglio 1850.

Avendo proposto a S. M. una modifica agli articoli 12 e 14 del regolamento di polizia del 30 novembre 1821 Sovranamente approvato, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 16 di questo mese si è degnata ordinare; che ferme restando le disposizioni contenute nel detto regolamento circa le carte di sicurezza, le carte di passo, e passaporti, e le prescrizioni relative agli alloggi e riveli, debbansi ne' casi di contravvenzione applicare le pene fissate dall'articolo 36 e seguenti delle leggi penali.

Le comunico nel Real Nome questa Sovrana risoluzione per l'adempimento di risulta, e perchè si serva darne partecipazione a' funzionari di polizia di sua dipendenza.

Come debba procedersi all' arresto de' delinquenti rifuggiti nelle chiese.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 28 agosto 1851.

S. E. il Ministro degli Affari Ecclesiastici mi ha domandato che ogni qualvolta debbasi estrarre dal rifugio delle chiese qualche delinquente, abbia a farsene una prevenzione al Vescovo, Parroco o Rettore, e che l'arresto si esegua in ore in cui non si facciano offizî divini, e non vi sia gente in chiesa, come pure che qualora possa temersi che abbia ad aver luogo del rumore e del chiasso, si preghi il superiore ecclesiastico, a scanso d'irriverenza, che tolga il Santissimo dalla chiesa, e lo custodisca nella sagrestia o altrove.

Io la interesso in conseguenza a dare le sue istruzioni correlative procurando di conciliare il rispetto dovuto alla casa di Dio, con le vedute di Giustizia.

Regolamento di polizia pei Teatri.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI MOLISE.

Considerando che il Teatro ha una stretta correlazione co' costumi, con la maniera di pensare e di agire delle popolazioni, e mentre serve a correggere i difetti dei costumi stessi ne riceve una particolare influenza e che quindi sotto questa duplice considerazione le saviissime superiori disposizioni governative ne han sottoposto a' regolamenti la condotta;

Che appositamente un regolamento di polizia fu emanato e pubblicato nell'anno 1818 in questa Provincia, e che S. E. il Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale in data de'7 Gennaio 1832 mi ha autorizzato a pubblicarlo di nuovo per la più precisa osservanza;

Visto l'articolo 13 del Decreto organico sulla Prefettura di Polizia dei 22 Ottobre 1808;

Visto il decreto de' 7 Novembre 1811 su i teatri e spettacoli;

Visto le disposizioni del Real Ministero della Polizia Generale de' 7 Gennaio 1818, e l' anzidetta Ministeriale de' 17 Gennaio 1832;

ORDINA

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Nessun teatro potrà essere aperto nel capoluogo, o nella Provincia, nè potrà darsi alcuno spettacolo, senza che ne sia stata fatta prima dichiarazione all'Intendenza dall' impresario, o dal direttore, e senza che siasene ottenuto il corrispondente permesso.

2. Non sarà permesso l'apertura di alcun teatro se prima non si verifichi ch' è solidamente costrutto, che sono state prese le precauzioni per prevenire, ed estinguere gl' incendi, e che non avvi alcun impedimento alla libera, e comoda entrata, ed uscita.

3. L' Intendenza, che ha l' ispezione su tutt'i teatri della Provincia, destinerà in ciascuno di essi un funzionario d' ispezione per presedervi, assegnandogli, ove facesse d' uopo, uno, o più agenti per coadiuvarlo nell' esercizio de' suoi poteri.

4. Il funzionario d'ispezione estenderà la sua vigilanza ed eserciterà le sue attribuzioni, durante lo spettacolo, nell' interno e nell' esterno del teatro. Invigilerà ancora onde sia serbato il buon ordine sul palco-scenico, e vi siano eseguiti i regolamenti di polizia.

5. Avrà egli la facoltà di ammonire i controvventori, intimare loro di uscire immediatamente dal teatro, ingiugnere il mandato in casa e nelle circostanze più gravi, ordinare l' arresto contro qualunque degli attori, e degli spettatori, o di chi altro si rendesse colpevole.

6. Per eseguire le precedenti disposizioni, ed ovviare a qualunque disordine, sarà messo in attività un posto di guardia, durante tutto il corso della rappresentanza.

7. Gl' individui che compongono il posto di guardia resteranno nel luogo loro assegnato dal proprio comandante, nè potranno passeggiare o fermarsi ne' corridoi. Essi non entreranno nel teatro, che quando ne fossero espressamente richiesti dal funzionario d' ispezione, per assicurarvi e ristabilirvi la pubblica tranquillità e la sicurezza.

8. In caso di concorso straordinario di spettatori la guardia sarà aumentata del numero necessario al bisogno dietro la domanda, che ne verrà fatta al Comandante della piazza o ad altra autorità, cui spetti, dall'Intendente o da chi n' eserciti in sua vece i poteri.

TITOLO II.

Rappresentazioni ed affissi.

9. Niuna rappresentazione avrà luogo sulla scena, se non si trovi compresa nel repertorio della compagnia approvato dall' Intendenza. Ove debba comparire per la prima volta qualche dramma di nuova composizione, dovrà sottomettersi all'approvazione del Ministro della Polizia Generale.

10. Il titolo di ogni rappresentazione, e l' ora dell' incominciamento di essa saranno annunziati al pubblico per mezzo di avvisi in iscritto approvati dall' Intendente, o da chi ne adempie le veci, ed affissi da' suoi banditori.

11. Annunziato una volta lo spettacolo nel modo prescritto, non potrà subire alcuna variazione, nè cangiare di titolo senza ordine superiore, o altre cause legittime, che l'impressario farà immediatamente note all'Intendente, o a chi ne fa le veci. In caso opposto potrà il funzionario d'ispezione impedire lo spettacolo.

12. La rappresentazione comincerà sempre nell'ora indicata coll'avviso,

TITOLO III.

Palco scenico.

13. Le porte di comunicazione fra il palco scenico, ed il teatro saranno sempre chiuse durante lo spettacolo, sotto la responsabilità del direttore o impresario.

Non potrà alcuno introdursi se non è addetto al servizio del teatro.

14. In ogni sera di rappresentazione dovranno essere pronti sul palco scenico i mezzi necessarî per prevenire o estinguere gl' incendî.

15. Gli attori non si permetteranno d' intralasciare una parte di un canto o di ballo, che loro spetti, se non siasi preventivamente annunziato al pubblico, o non venga giustificato da una causa imprevista.

In caso di contravvenzione, potranno essere arrestati sull' ordine del funzionario d' ispezione.

16. È vietato agli attori di passare ne' palchi, nei corridoi, o nella platea in abiti da scena.

Nel momento dello spettacolo non potranno nè parlare nè fare altri atti estranei alla parte che rappresentano, o che fossero capaci conturbare la decenza del pubblico, ed offendere il rispetto che gli è dovuto.

17. Gli attori o il maestro di cappella, che sulla fine dello spettacolo vengono chiamati dalla voce del pubblico ad accettare gli applausi sul palco scenico, non potranno astenersi dal comparirvi, allorchè il funzionario d' ispezione vi abbia assentito.

TITOLO IV.

Platea e palchi.

18. Non potrà essere distribuito un numero di biglietti di entrata superiore a quello degl' individui di cui il teatro è capace.

19. Se due biglietti indicheranno lo stesso numero della sedia o del palco dovrà preferirsi fra coloro che si presentano il primo occupante. Chi giunge il secondo avrà dritto di reclamare altro simile posto ed in mancanza l' importo del biglietto.

Se la duplicazione di numero avverrà su di una sedia o di un palco appaltato, sarà preferito sempre colui che ne ha il fitto.

In tutt' i casi colui che distribuisce i biglietti subirà delle pene proporzionate alla poc' accortezza o alla frode commessa.

20. Niuno potrà farsi seguire dentro il teatro da' domestici vestiti all' ussera o in altra foggia militare, o muniti di sciabla o altr' arma.

21. È proibito di fermarsi in piedi all' ingresso della platea, o nel corridoio intermedio della medesima.

22. È vietato agli spettatori lo strepitare, e l' interrompere qualunque parte della rappresentazione, o turbare in qual si voglia altra maniera l' ordine pubblico.

23. È vietato a chicchessia di entrare con cani, o con fuoco sì nella platea che ne' palchi o ne' corridoi.

24. Niuno potrà pretendere di situarsi in una sedia diversa da quella indicata nel numero del biglietto di cui sarà munito. Se ne avrà uno per sedie non numerate, potrà collocarsi in qualunque di una di esse, ed in qualunque parte delle file non numerate che trovasse vota.

25. Colui che abbandona un posto non numerato non potrà reclamarlo contro colui che lo avrà poi occupato.

26. Al cominciare dello spettacolo ciascuno dovrà sedere e levare il cappello.

27. Se in qualche inconveniente prenderanno parte i militari che vestono uniforme, il funzionario di polizia domanderà il braccio forte allo incaricato della Piazza per farli uscire dal teatro o arrestarli secondo il caso esige.

TITOLO V.

Vestiboli ed entrata.

28. Nessuno potrà fermarsi nelle scale o ne' vestiboli del teatro in modo da impedire il libero passaggio a coloro che entrano o sortono.

29. Al fine di ogni rappresentazione tutte le porte del teatro saranno aperte.

30 È proibito qualunque affollamento di persone nelle strade che vanno al teatro, o lo circondano.

31. I contravventori a' precedenti articoli potranno essere multati economicamente o arrestati secondo la diversità de' casi ed inviati anche ai Tribunali se il bisogno lo esige.

32. Il Signor Comandante la Provincia, ed il Comandante della Piazza sono invitati a prestar mano forte per l' osservanza del presente regolamento.

I funzionari d' ispezione sono incaricati della esecuzione.

Agli agenti di polizia ordinaria saranno pagate le indennità come uffiziali di polizia giudiziaria, allorchè trattisi d' istruzioni che compilino per delegazione della Commessione Suprema pe' reati di Stato.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 13 luglio 1835.

S. E. il Ministro delle finanze mi partecipa di aver passate le disposizioni all' amministratore generale del registro, e bollo, perchè agl' Ispettori commissari di polizia de' distretti, ed ai loro Cancellieri, per le istruzioni giudiziarie ch'eseguono per delegazione della Commessione Suprema pe' reati di Stato, si paghino le indennità sui fondi delle spese di Giustizia nella stessa proporzione come ai Giudici Istruttori de' distretti, ed ai loro Cancellieri.

La rendo consapevole di ciò, affinchè si serva darne comunicazione ai funzionari di polizia residenti nei capiluoghi de' distretti di cotesta Provincia.

Sono richiamate in osservanza le disposizioni del Real dispaccio dei 10 dicembre 1768, di doversi le processioni fare di mattina, e non dopo pranso. Si eccettuano i casi nei quali il Ministro di polizia credesse accordare un permesso per le processioni nelle ore vespertine.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 28 novembre 1835.

Vedute di ordine pubblico non meno, che di decenza, e rispetto nell' esercizio degli atti riguardanti il culto esteriore di nostra sagrosanta religione avean dettate le disposizioni del Real Dispaccio del dì 10 dicembre 1768, di doversi le processioni fare tutte di mattina, e non mai nel dopo pranzo. Ora essendosi in vari luoghi di questa parte del Regno eseguite processioni in contraddizione di questo divieto forse giudicato non più in vigore, posta la non recente data di sua pubblicazione, mi è stato d' uopo di rassegnare al Re il dubbio, e le particolarità fatte rilevare dal Ministro della Polizia Generale, se cioè debbono le cennate disposizioni considerarsi abrogate, o pure essere richiamate in osservanza.

E S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 2 del corrente mese ha ordinato, doversi stare alle sopraindicate disposizioni del dì 10 dicembre 1768 che si è degnata confermare, eccetto i casi, nei quali il sullodato Ministro della Polizia a suo giudizio creda di accordare un permesso di eseguirsi le processioni nelle ore vespertine.

Il che nel Real Nome partecipo a lei, per lo adempimento nella parte che le riguarda.

Sono sostituite le carte di passaggio a quelle di sicurezza ed ai passaporti per girare il Regno.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 12 Febbrajo 1836.

S. M. il Re N. S. ne' suoi viaggi per gli Abruzzi, e Puglie ebbe occasione di osservare, che il regolamento de' 30 novembre 1821, intorno alle carte di sicurezza e passaporti per girare nel Regno, era troppo inceppante il traffico dei suoi sudditi, e ritardava le interne comunicazioni, per cui nell' ascolto del suo cuore mi ordinò di provvedervi. In adempimento quindi del Sovrano comando, e dopo aver intesi gl' Intendenti delle Provincie, e seco loro discussa la cosa, ho umiliato a S. M. la nuova ordi-

nanza di Polizia, di cui quì annesso le trasmetto un' esemplare, colla quale sono abolite per ora le prime, e si accorda un' agevolazione nel sistema dei secondi. Dal primo aprile, come apparisce dal regolamento, ogni individuo dovrà munirsi per girare fuori la Provincia di una carta che chiamerassi di passaggio, la quale valerà per la durata di tre mesi, e sarà rilasciata per maggior facilitazione ne' capiluoghi di Provincia dagl' Intendenti, in quei di distretto da' Sottintendenti, e negli altri Comuni da' Sindaci col visto del Regio Giudice del Circondario. Verrà data gratis ai Pastori, a' bracciali, agl' indigenti, e col pagamento in Provincia di grana 40 sui nobili, proprietari, negozianti, persone di civile condizione, e di grana 20 pe' contadini, vetturali, artigiani, ed altri della bassa classe. Niuna innovazione ho creduto dover apportare al metodo in vigore de' passaporti per l' estero, poichè in nulla gravoso, quantevolte da' bassi agenti di Polizia non commettansi atti abusivi. Col venturo corriere le trasmetterò un numero sufficiente di carte di passaggio stampate, ond' ella possa provvederne i Sindaci, dovendo il nuovo regolamento essere in vigore, come dissi, dal primo del prossimo aprile. Io non imprendo a darle delle istruzioni per lo adempimento di esso. Ad un esperto e sagace Amministratore non isfuggiranno gli obblighi che gli competono di somma vigilanza, ed oculatezza per fare in modo che un tale atto di pubblico vantaggio, col quale si agevolano non poco le trattazioni commerciali, e si svincolano il traffico, le communicazioni tra Provincia e Provincia, e tra queste e la capitale, non sia per alterare menomamente la tranquillità, che dopo tante cure siamo giunti ad ottenere, val quanto dire, non sia il novello sistema per indebolire, o contrariare quella vigilanza tanto necessaria al cennato scopo.

Il Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale prescrive quanto segue.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Le carte di sicurezza ordinate col regolamento de' 30 novembre 1821 sono abolite in tutt' i Reali domini al di quà del faro.

2. Le carte di permanenza e di soggiorno prescritte col succennato regolamento sono egualmente abolite, eccetto in Napoli e Provincia.

3. Ai passaporti per lo interno del Regno sono sostituite le carte di passaggio, servendo i passaporti soltanto per l' estero.

4. Il sistema di passaporti per l' estero rimarrà tal qual ora trovasi.

5. Chiunque darà alloggio ad un individuo sia forestiero, sia regnicolo, dovrà a' termini de' regolamenti in vigore fra le ore 24, e prima della di costui partenza manifestarlo in Napoli ai Commissari de'quartieri, in Provincia all' autorità locale di polizia.

TITOLO II.

Della carta di soggiorno per Napoli e Provincia.

6. Gli stranieri ed i regnicoli che si recheranno nella capitale, o ne'Comuni della Provincia pervenienti da' paesi esteri, o dalle Provincie, dovranno provvedersi della carta di soggiorno.

7. Per ottenere tal carta gli stranieri avranno l'obbligo nello spazio di due giorni di esibire alla Prefettura di polizia di Napoli l'attestato di ricognizione della loro sudditanza, da rilasciarsi dalle rispettive legazioni, come pure giustificare l'oggetto della loro dimora nel Regno, ed i mezzi di sussistenza, presentando all'uopo la garantia di soggetti ben veduti della polizia. Sono eccettuate da tale obbligo le persone che per l'alto loro grado portano seco la garantia di notorietà nel pubblico, e presso il Real Governo.

Que' forestieri poi che non potranno, o non vorranno a tanto adempire, verranno astretti ad andare via dalla capitale, e dal Regno.

8. I regnicoli che giungeranno dall'estero, o dalle Provincie, per ottenere la carta di soggiorno dovranno nell'intervallo di ore 24 dal di loro arrivo presentarsi alle autorità di polizia menzionate nel precedente articolo, ed esibire la carta di passaggio, o il passaporto di cui sono muniti, dichiarando il motivo della venuta, e la durata della dimora. Dovranno inoltre dimostrare i mezzi leggittimi di sussistenza, e porgere ogni altro schiarimento, che potrà esser necessario.

9. Le carte di soggiorno saranno della stessa forma di quelle attualmente in vigore. Verranno rilasciate in Napoli da' Commissarî de' quartieri col visto del Prefetto di polizia, e ne' tre distretti della Provincia dalle autorità locali di polizia col visto dell'Intendente.

10. La durata delle carte di soggiorno è stabilita a mesi due.

11. Sono esenti dall'obbligo di provvedersi della carta di soggiorno le persone addette al Corpo diplomatico, e Consolato delle potenze estere; come altresì i funzionari e gl'impiegati con Real Decreto.

12. Sarà esatto per le carte di soggiorno lo stesso dritto che attualmente pagasi.

TITOLO III.

Delle carte di passaggio per l'interno del Regno.

13 La carta di passaggio è necessaria:

1.° A tutti i regnicoli che dalle Provincie rispettive vorranno condursi in altra Provincia, o nella capitale;

2.° A tutti gli abitanti della capitale, e Provincia di Napoli per viaggiare in altre Provincie. Questi due articoli sono comuni anche agli esteri (1).

(1) Le donne volendo viaggiare sole per l'interno del Regno sia per terra sia, per mare debbano provvedersi della carta di passaggio. Viaggiando poi esse in Com-

14. Avranno tali carte di passaggio la durata di tre mesi, e porteranno la indicazione del nome, cognome, patria, e condizione, non che i connotati degl' individui che ne saranno latori.

15. Verranno in Napoli rilasciate dal Prefetto di Polizia, e ne' capoluoghi di Provincia e distretto dagl' Intendenti e Sottintendenti. Ma negli altri Comuui lo saranno da' Sindaci col visto del Regio Giudice del Circondario.

16. Il dritto per le carte di passaggio è determinato pei nobili, proprietari, negozianti e persone di civile condizione a grana 52 in Napoli e sua Provincia, e a grana 40 nelle altre Provincie. Pe' contadini, vetturali, artigiani, ed altri della bassa classe a grana 20 indistintamente in Napoli e Provincia.

Sono esenti dal pagare un tal dritto i pastori, i bracciali e gl' indigenti. Sarà specificato nella carta di passaggio che si rilascia gratis.

17. Le carte di passaggio dovranno farsi vistare dalle autorità di Polizia.

1.° Nel giungere al luogo per lo quale la carta è stata accordata;

2.° Nel ripartire da ivi, indicandosi il Comune ove il latore si dirige;

3.° Nel corso del viaggio dimorando per più di ore ventiquattro in un Comune intermedio.

TITOLO IV.

Delle contravvenzioni.

18. I trasgressori alle presenti disposizioni saranno puniti colla prigionia di uno a dieci giorni, ed in caso di ricidiva vi sarà aggiunta l' ammenda di Polizia di 5 a 15 carlini, per le Provincie, e di 10 a 30 carlini per Napoli.

19. Il Prefetto di Polizia per la Capitale, gl' Intendenti per le Provincie, ed i Sottintendenti della Provincia di Napoli avranno cura di far rimanere eseguite le disposizioni del presente regolamento, il quale avrà il suo effetto dal 1° del venturo mese di aprile.

Si conferma la determinazione Sovrana dei 2 novembre 1835 circa le processioni, potendosi in casi straordinari e rari permettere dal Ministro di polizia nel dopo pranzo.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 27 aprile 1836.

Con Real Rescritto circolare del dì 28 novembre p. passato anno 1835 fu comunicata la Sovrana risoluzione del dì 2 dello stesso mese, colla quale mentre vennero confermate le disposizioni del dì 10 dicembre 1768

pagnia di uomini è necessario che vengano nominatamente, e specificatamente comprese nelle carte, o passaporti di costoro. — (*Minist. dei Novembre 1845.*)

di *doversi le processioni fare tutte di mattina , e non mai nel dopo pranzo* , si eccettuarono i casi , ne' quali il Ministro della Polizia Generale a suo giudizio credesse di accordare un espresso permesso di eseguirsi la processione nelle ore vespertine.

Avendo io posteriormente umiliato a S. M. le osservazioni del Vescovo di Gallipoli per ottenere che la eccezione divisata avesse luogo nella sola capitale , e non nelle Provincie , la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 25 febbraio corrente anno, confermando la rigorosa osservanza di non permettersi nelle Provincie processioni di dopo pranzo ; ha ordinato che il Ministro di Polizia si avvalga della facoltà concessagli da S. M. nell' antecedente sua Sovrana risoluzione de' 2 novembre 1835, in casi straordinari e rari.

Nel Real Nome lo partecipo a lei , per sua intelligenza, ed uso corrispondente di sua parte.

Per l' applicazione delle disposizioni contenute ne' numeri 83, ed 823 della Real ordinanza per lo servizio delle truppe nelle piazze sul dritto di permettere , e regolare gli spettacoli.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 8 agosto 1836.

Si è elevata questione fra le autorità civili , e militari in qualche Provincia , intorno all' applicazione delle disposizioni contenute ne' numeri 83, ed 823 della Real ordinanza per lo servizio delle truppe nelle piazze, sul dritto di permettere, e regolare gli spettacoli , disposizioni , lo spirito delle quali va meglio inteso con quelli de' numeri 160, ed 821. (1) Per la

(a) Si trascrivono per maggiore intelligenza li articoli che si cennano dell Ordinanza.

Art. 83. Niuno spettacolo pubblico potrà aver luogo senza il permesso del Governatore , o Comandante di una piazza di guerra , il quale , di accordo colle autorità civili , ne regolerà la polizia.

823. Non sarà permesso alcuno spettacolo in una piazza se il Governatore, o Comandante della medesima non lo abbia prima autorizzato : questi fornirà l' autorità civile della forza necessaria per mantenere quivi il buon' ordine.

160. I Governatori , o Comandanti delle piazze aperte , a differenza di quelli delle piazze di guerra , non potranno di loro autorità stabilire alcuna regola speciale di polizia per gli abitanti , dovendone lasciare la sola ed intera cura all' autorità civile del luogo , salvo i casi specificati nel corso di questa Ordinanza.

821. Nelle Piazze di guerra non si farà alcuna convocazione nè radunanza popolare senza il permesso del Governatore , o Comandante , ma nelle altre piazze basterà che l' autorità civile competente faccia prevenire di tale radunanza il Governatore , o Comandante. Nell' uno , o nell'altro caso i rispettivi Governatori , o Comandanti di piazza non potranno opporvisi se non quando tale riunione compromettere possa il Real servizio , e la sicurezza pubblica , in tale circostanza essi dovranno renderne conto immantinente a Noi per l' organo del Ministro Segretario di Stato della Guerra , ed in pari tempo all' autorità militare da cui possono immediatamente dipendere. Ove poi le convocazioni , o riunioni si opponessero alle leggi vigenti , le vieteranno prima con rimostranze , e poi con la forza se sia d'uopo.

natura della controversia, avendo io domandato sull' assunto gli oracoli di S. E. il Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina, l' E. S. dopo di aver interpellato il Comando Generale delle armi, e la controversia non avendo potuto risolversi, si è compiaciuta manifestarmi che si fosse portata al Consiglio de'Ministri, da cui fu stabilito che si rassegnasse a S. M., D. G.; e quindi, dopo il rapporto umiliato nell' ordinario Consiglio di Stato de' 18 dello scorso mese, S. M. si è degnata definire, che le disposizioni degl' indicati numeri 83, ed 823 sieno applicabili alle sole piazze di guerra, ma che per quelle aperte, ed eventuali spetti all' autorità civile il regolare gli spettacoli, dandone prevenzione al Governatore, o Comandante di esse, restando così coordinati gli or cennati articoli 83, ed 823 cogli altri più chiari 160, ed 821.

Nel Real Nome glielo comunico per l' adempimento che le concerne.

Perchè ad ogni Giudice di circondario si faccian noti i reati che gl'individui del circondario medesimo abbian commesso fuori di questo, e così non sia loro rilasciata carta di passaggio.

Napoli 28 settembre 1836.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Si è fatt' osservare che al buon andamento del sistema delle carte di passaggio, non di rado fa ostacolo questo caso, cioè che degl' individui si rendono colpevoli di qualche reato fuori del proprio circondario, e che i Giudici istruttori richiamando a se la istruzione del processo, lasciano ignorare ai Giudici Regi, o i fatti criminosi, o il risultamento delle pruove acquistate, dal che deriva poi che questi ultimi accordino le carte suddette ad imputati contro cui esistono mandati di arresto, o di deposito, e somministrano loro così l' opportunità di sottrarsi alle ricerche della forza.

Ad ovviare a cotesto grave inconveniente S. E. il Ministro di Grazia, e Giustizia si è compiaciuta ordinare a mia richiesta, che i Procuratori Generali presso le Gran Corti Criminali, qualora un' individuo sia accusato di reato commesso fuori del circondario ov' è il suo domicilio, ne rendino subito consapevole il Giudice del circondario stesso, e gli faccian noto essersi spedito mandato di arresto o di deposito.

Io le comunico questo nuovo provvedimento per quanto la riguarda nei suoi effetti di coordinazione col regolamento delle carte di passaggio.

La durata del valore delle carte di passaggio ch' era di tre mesi viene estesa a quattro.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 25 marzo 1837.

Per estender ancor più il beneficio, e la facilità al traffico nel Regno, ch' ebbe in mira il nuovo regolamento delle carte di passaggio ho accresciuto durata al valore di esse, disponendo cioè che valgano in vece di tre, per quattro mesi, a contare dal primo dell' entrante aprile.

La prego di far nota siffatta disposizione, e curarne lo adempimento.

Sul permesso per la stampa degli scritti che riguardano cause già decise.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 23 Agosto 1837.

S. E. il Ministro di Grazia, e Giustizia mi ha comunicato un Sovrano Rescritto col quale si è S. M. degnata ordinare, che in avvenire per darsi a stampe degli scritti che riguardano cause già decise, e non soggette a rimedio, non si dia più il permesso da'Procuratori Generali, e Regi, ma dalle autorita di Polizia, o da quella della pubblica istruzione.

Ne la rendo consapevole per sua intelligenza, e norma.

Nelle carte di passaggio che si spediscono da' Sindaci vi si debbono apporre i visti del Giudice Regio, e del Capo-urbano.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 22 Settembre 1838.

Nel regolamento attuale in vigore per le carte di passaggio si trova prescritto, che in Napoli verranno rilasciate dal Prefetto, o ne' capi-luoghi di Provincia e di distretto dagl' Intendenti o Sottintendenti, e negli altri Comuni da' Sindaci, col visto del Regio Giudice del Circondario.

Or per questi ultimi Comuni ho avuto occasione di osservare che per inavvertenza, o per altro motivo nel rilasciarsi tali carte non è sempre esatta e vera la condizione dell' individuo. E però da oggi innanzi farà d' uopo che alle medesime carte dopo il visto del Regio Giudice del Circondario vi appongano il loro i Capi urbani anche *gratis* come quelli de'Giudici, ri-

manendo essi responsabili a parte senza che possono assicurarsi sugli altri dell' esattezza richiesta o prescritta dalla polizia, poichè non possono ignorare lo stato e la professione di coloro che sono nati o dimorano nel Comune.

Bande musicali — Divisa di cui debbono far uso quelle delle provincie.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 15 febbraio 1841.

È stato in vari tempi interamente divietato alle bande musicali nelle Provincie il vestire un abito militare ; se nonchè alcuni Comuni, avendo avuto talvolta l'alto onore di accogliere nelle loro mura il nostro adorato Sovrano , implorarono ed ottennero dalla Real clemenza, il permesso d'indossarsi una divisa delle rispettive bande. Or mostrandosi queste mal combinate , e d' altra parte rendute essendosi quasi generali le dimande di somiglianti permessi , S. M. volendo esaudire tali richieste, ma in modo regolare e convenevole, tenendo altresì presenti i motivi degli antecedenti divieti , ha degnato approvarne un modello da indossarsi indistintamente da tutte le bande musicali de' paesi le quali bramassero un' uniforme, senza potersi in niun modo e per qualsivoglia circostanza menomamente alterare; chiamandone però strettamente responsabili gl' Intendenti , e le autorità locali, le quali dovranno allo spesso ispezionarle, e farlo eseguire da persone di loro fiducia: nella intelligenza che i componenti delle bande debbono onninamente far parte della guardia urbana del rispettivo Comune.

Posto ciò rimane affatto divietato ogni altra divisa o uniforme che per poco sia diverso dall' ora prescritto ; se non che a quelle sole bande , che in atto e per effetto di anterior permesso, come si è detto si trovassero già muniti di uniformi , i quali a quest' ora debbono credersi già consumati o vicini a divenirlo , si permetterà

Regolamento per le Bande musicali.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 22 Aprile 1841.

Essendo d' uopo , che le bande musicali già formate , e che saranno per formarsi ne' diversi Comuni del Regno , ricevano un' ordinamento uniforme , ed in armonia col Decreto de' 24 novembre 1827 , riguardante le Guardie urbane ; che vengano rimossi gl' inconvenienti forti talvolta per l' ordine di precedenza , laddove più bande sono state chiamate nel medesimo luogo : vien prescritto quanto siegue.

Art. 1. Allorchè dopo la ministeriale autorizzazione , vien composta

una banda musicale, tutt' i componenti di questa debbono far parte della Guardia urbana del Comune, cui la banda appartiene, ricevendone ogni individuo la rispettiva patente.

2. Nella patente rilasciata al capo della banda, verranno additati i nomi di tutt' i componenti di essa, coll' indicazione dell' età, e della professione di ognuno: e vi sarà apposto un numero progressivo, conforme all' ordine cronologico dell' autorizzazione ottenuta da ciascuna banda della Provincia dovendo questo numero cominciare dalla più antica, e terminare alla più recente.

3. Nel caso, che una banda si rechi da un Comune all'altro, il capo dovrà presentarsi al funzionario di polizia locale, e farsi riconoscere mostrando la patente.

4. Trovandosi nell' istesso luogo più di una banda, la più antica avrà la precedenza, giusta il numero progressivo apposto alla patente del capo della banda, e di cui si è parlato nell' articolo precedente.

5. Quando in un medesimo luogo sieno due bande appartenenti a Provincie diverse, avrà la precedenza la banda della Provincia, nella quale si trovano.

6. Le patenti degl' individui componenti la banda (le quali verranno rilasciate gratis) dovranno rinnovarsi in ogni anno; al quale oggetto le patenti antiche saranno dal funzionario di polizia locale, inviate all' Intendente della Provincia.

7. Ogni qualvolta occorrerà fare alcun cambiamento d' individui in una banda, ciò non si potrà senza esserne precedentemente dimandato ed ottenuto il permesso dall' Intendente della Provincia, in un colla patente del novello ammesso.

8. Gl' individui componenti la banda, volendo vestirsi di una divisa, non potranno di altra far uso, che di quella superiormente approvata, il di cui modello trovasi presso l' Intendenza della Provincia rispettiva.

9. Non potrà la banda recarsi in altra Provincia, ancorchè fosse limitrofa, senza permissione dell' Intendente della Provincia propria, e di quello nella quale intende recarsi.

10. Ove facciano parte della banda individui minori di anni 21, costoro saranno annotati, come memoria, alla fine de' piedi lista della Guardia urbana per farne, a simiglianza degli altri, parte subitocchè toccheranno l' anno ventunesimo

11. I contraventori a ciò ch' è prescritto nel presente regolamento, perderanno la facultà di far parte della banda, oltre alle pene, che a seconda de' casi potessero meritare, in conformità di ciò ch' è prescritto col Decreto de' 24 Novembre 1827 sulle guardie urbane.

Spettacoli, Feste, e Rappresentazioni di ogni sorta — *Non si possono permettere dagl' Intendenti senz' averne preventivamente ricevuta l' autorizzazione da' Ministri degli Affari Interni, e della Polizia Generale.*

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 16 Marzo 1842.

Il Decreto de' 7 Novembre 1811 provvisoriamente in vigore, attribuisce al Ministero degli affari interni, ed a quello di mio carico la facoltà di rilasciare permessi per tutti gli spettacoli, come altresì per feste e rappresentazioni di ogni sorta, che si danno nelle case ed altri luoghi di privata proprietà, quando l' accesso ne' medesimi viene accordato per mezzo di biglietto non indicante le persone invitate. Questo metodo non è esattamente osservato in tutte le Provincie del Regno, ove qualche Intendente è incorso nell' errore di accordare direttamente il permesso per dette accademie di poesia estemporanea, ed altre consimili rappresentazioni, senza averne preventivamente ricevuta l' autorizzazione de' due Ministri. Epperò io intendo con la presente richiamare la di lei attenzione sul disposto dell' Art. 1. del menzionato Decreto, ed inculcarne l' esatto adempimento nella parte di sua ingerenza.

Carte di passaggio — *La durata è ampliata a sei mesi, ed il diritto diminuito a grana trenta.*

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 23 Aprile 1842.

Nello scopo di semprepiù agevolare il traffico, ed il recarsi dei Regi sudditi alla Capitale dalle Provincie del Regno, e viceversa, la durata delle carte di passaggio rimane ampliata da quattro a sei mesi, ed il dritto delle medesime che era grana 40 pe' nobili, proprietari, negozianti, e per le persone di civil condizione, vien ridotto a grana 30 fermo rimanendo quant' altro è prescritto col regolamento de' 12 Febbrajo 1836.

Ella quindi si compiacerà mettere ad effetto siffatte disposizioni, e comunicarle inoltre agli agenti e funzionari di Polizia di sua dipendenza, per lo esatto adempimento, che vorrà ella vegliare, sicchè possano tutti godere di siffatte agevolazioni.

Passaporti — *I padroni o i capitani di bastimenti nazionali non possono condurre passaggieri all' estero senza i regolari passaporti.*

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 9 Agosto 1842.

Si è dalla Polizia in più di un rincontro osservato che alcuni Capitani di bastimenti fingendo dirigersi ne'porti della Sicilia o in altri de'Reali Dominî vanno in vece a Malta, col qual mezzo alcuni regii sudditi si sono condotti in quella isola muniti della semplice carta di passo, valida solo a girare per l' interno del Regno, il che può dar luogo a non pochi sconci, tra' quali non sarebbe il meno attendibile quello che soggetti cui non potrebbe concedersi regolarmente di recarsi allo straniero vi si rechino senza molestie, valendosi di una carta buona solo per l'interno, e valida per sei mesi.

A reprimere questo abuso presi si sono da questo Ministero i convenevoli accordi colle Reali Segreterie degli Affari Esteri, degli Affari Interni, e della Guerra e Marina onde concorrano all' uopo le diverse Capitanie de' porti, e le Deputazioni sanitarie; ma intanto io la prego dare le convenevoli disposizioni, acciò sieno avvertiti e sorvegliati tutti i padroni di bastimenti nazionali, perchè sappiano che avendo a bordo passaggieri, condur non li possono all' estero se non documentino essi di esser muniti de' necessarî passaporti, e non delle carte di passaggio valide solo per viaggiare nell'interno de'Regî Stati, nella intelligenza che la contravvenzione a tal disposto sarà dal Real Governo severamente punita.

Spettacoli pubblici nelle piazze d' armi. — *I permessi per li spettacoli pubblici nelle piazze d' armi debbono rilasciarsi dall' autorità locale di Polizia, e vidimarsi per l' esecuzione dal Governatore Militare, o Comandante la Piazza d' armi.*

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 14 Novembre 1843.

In occasione de' spettacoli pubblici da eseguirsi nelle giurisdizioni dipendenti da' Comandanti di piazze d' armi, si è elevato il dubbio, se i permessi debbono rilasciarsi da' Comandanti medesimi, ovvero dall' autorità locale di Polizia. Su tale obbietto, per l' organo del Real Ministero di Guerra e Marina, è stato risoluto da S. M. con Sovrano Rescritto de' 26 dello scorso ottobre, che i permessi anzidetti siano rilasciati dall' autorità locale di Polizia, e quindi vidimati per avere esecuzione dal Governatore Militare o Comandante la piazza d' armi. Ne porgo a lei comunicazione per sua intelligenza e norma.

Studenti — *Certificati bisognevoli a' Studenti che recansi nella Capitale.*

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 20 Novembre 1843.

Con Ministeriale degli 11 ottobre 1841 nell' inculcarsi la maggiore oculatezza, onde la qualità di studenti ne' giovani che dalle Provincie si portano nella Capitale non venisse occultata, si suggerì il mezzo di esigere dai giovani medesimi un certificato dell' Ordinario della rispettiva Diocesi, attestante l' oggetto della venuta quì di ciascun di loro. Or siccome l' applicazione di questo metodo ha prodotto de' reclami, attesa la lentezza con che si agisce in talune Curie Vescovili, così trovo più regolare che la qualità di studenti sia chiarita dall' Intendente pel ramo di Polizia, e che la ingerenza degli Ordinarî si riduca soltanto a rilasciare i certificati di buona condotta a quelli tra i giovani che vorranno quì recarsi per causa di studio, gli altri non avendo bisogno di tal documento.

—

Teatri — *È vietato di rappresentarsi ne' Teatri tragedie in occasione di Gale di Corte.*

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 20 Giugno 1844.

Esiste una Sovrana determinazione la quale vieta di rappresentarsi nei Reali Teatri in occasione di Gale di Corte, produzioni di argomento tragico. Essendo regolare che siffatto divieto si osservi benanco per tutti i Teatri del Regno, io la interesso a darvi esatto adempimento.

—

LEGGI, DECRETI, E REGOLAMENTI PER LI ARCHIVII GENERALI, E PROVINCIALI.

Legge organica degli archivi da stabilirsi ne' Reali Domini di qua del Faro.

Napoli 12 Novembre 1818.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Richiamando il bene dello Stato, e la sicurezza de' particolari interessi le nostre Sovrane cure sulla buona conservazione delle carte destinate al pubblico uso, ed alle notizie utili per la Storia patria.

Volendo stabilire una norma costante ed uniforme per raccogliere e classificare, sì in Napoli che nelle Provincie, tutte le carte che interessano lo Stato ed i privati,

Vedute le Reali prammatiche del 1738 e 1786 per la conservazione degli atti giudiziari;

Veduta la Sovrana determinazione per lo stabilimento del Real archivio dello Stato, e le altre nostre determinazioni riguardanti i diversi archivi del Regno;

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria.

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art.° 1. La così detta Commissione degli Archivi stabilita col Decreto de' 3 Decembre 1811, rimane disciolta; e tutte le disposizioni relative agli archivi date in tempo dell' occupazione militare, sono abrogate.

2. Vi sarà un grande archivio in Napoli, ed un' archivio in ciascuna Provincia de' nostri Domini al di qua del Faro, saranno egualmente conservati negli attuali locali gli archivi della Cava, di Montecasino e Montevergine.

3. Vi sarà un Soprantendente generale degli archivi sotto l' immediata dipendenza del nostro Ministro degli Affari Interni.

TITOLO II.

Attribuzioni del Soprantendente generale.

4. Il Soprantendente generale avrà l'ispezione superiore su tutti gli archivi e depositi delle carte dello Stato pei nostri Domini al di qua del Faro.

5. Alla immediazione del Soprantendente generale vi saranno un visitatore ed un segretario.

6. Il Soprantendente generale sopravveglierà all'esatta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente legge, e ne' regolamenti annessi, per la organizzazione del grande archivio, la formazione degli archivi provinciali e la riordinazione degli archivi della Cava, di Montecasino e di Montevergine.

7. Dopo che il Soprantendente generale si sarà messo di accordo coi capi delle diverse amministrazioni, sulla di lui proposizione il nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, di concerto con gli altri Segretari di Stato e Ministri, proporrà una norma pel passaggio periodico delle carte da' Ministeri e dagli uffizi amministrativi e giudiziari esistenti nella capitale al grande archivio.

8. Il Soprantendente corrisponderà cogl'Intendenti per le materie concernenti gli archivi provinciali, e specialmente per la riunione ne' medesimi di tutte le carte delle antiche giurisdizioni.

9. Il Visitatore lavorerà col Soprantendente generale, e sarà da lui spedito ovunque il servizio lo richiegga, e particolarmente nelle Provincie, per invigilare personalmente al buon servizio e mantenimento degli archivi e depositi, e per la ricerca delle carte che potranno bisognare al Governo.

10. Il Segretario terrà lo corrispondenza del Soprantendente, e conserverà il registro di tutte le carte che apparterranno alla Soprantendenza Generale.

TITOLO III.

Grande archivio.

11. Il grande archivio di Napoli riunirà le carte del così detto Archivio Generale, tutto il resto de' processi e delle carte delle antiche Regie Giurisdizioni non ancora raccolte nel medesimo, e tutte le carte esistenti e successive delle attuali Regie Giurisdizioni ed Amministrazioni residenti in Napoli.

12. Le carte del Grande Archivio saranno divise nelle seguenti principali classi:

1° Reali Ministeri, o sia Politica e Diplomatica;
2° Amministrazione Interna;
3° Amministrazione Finanziera;
4° Atti Giudiziari;
5° Guerra e Marina.

La suddivisione di tali materie, l'ordine nel quale dovranno essere disposte, il metodo de' registri ed il sistema del servizio dell'archivio, saranno stabiliti in un regolamento annesso alla presente legge.

13. Vi saranno un Direttore ed un' Ispettore nel Grande Archivio (a).

14. Il servizio dell'Archivio sarà diviso in cinque uffizi corrispondenti alle classi stabilite coll' articolo 12.

Ogni uffizio avrà un capo, un capo in secondo, un uffiziale di prima classe ed un corrispondente numero di uffiziali di seconda classe.

15. Il Direttore presederà al servizio dell'archivio, e ne amministrerà i fondi a norma dello stato discusso, di cui il Soprantendente Generale formerà il progetto che sarà sottoposto alla nostra approvazione dal nostro Secretario di Stato Ministro degli Affari Interni.

16. L' Ispettore, vigilerà all' impiego de' fondi, conserverà il sigillo dell' archivio, rimpiazzerà il Direttore ne' casi di mancanza, ed in simili circostanze egli sarà rimpiazzato dal capo del primo uffizio.

17. Al basso servizio dell' archivio saranno addetti un custode, due uscieri e cinque serventi.

18. Il grande archivio è pubblico. Ciascuno potrà osservare le carte che vi si conservano, e chiederne copia, dirigendosi al Direttore o a chi ne fa le veci, e pagandone i dritti che saranno indicati nella tariffa.

19. Le copie che occorreranno alle autorità giudiziarie, alle diverse pubbliche amministrazioni ed ai Comuni, nella richiesta che ne faranno i Regi Procuratori ed i Capi delle amministrazioni al Direttore, saranno da lui comunicate in una lettera di uffizio.

20. Le copie estratte dall' archivio saranno considerate legali, quante volte, sottoposte al bollo e registro ne' casi richiesti dalla legge, e firmate dal capo del rispettivo uffizio, che resterà risponsabile dell' autenticità, saranno state vistate dal Direttore e munite del sigillo dell' archivio; e vi saranno stati in dorso descritti i dritti tassati dall' Ispettore, ed il certificato del cassiere di essersi questi introitati.

21. Le carte originali non potranno estrarsi dall' archivio, menocchè per casi urgenti, e previo l' ordine di uno de' nostri Ministri o Segretari di Stato, che stabilirà il tempo, durante il quale le carte resteranno fuori dell' archivio. Tali ordini si dirigeranno al Soprantendente Generale, ma quante volte per maggiore sollecitudine i Ministri o Segretari di Stato si dirigessero al Direttore dell' archivio, sarà questi tenuto ad eseguire e darne subito conoscenza al Soprantendente Generale. I soli processi potranno essere trasmessi originalmente, a richiesta del Ministero pubblico e degl' Intendenti.

(1) Con Decreto de' 16 Decembre 1826 la Direzione del grande archivio fu riunita alla Soprantendenza generale, ed attribuito a questa carica il soldo di ducati mille ed ottocento annui.

TITOLO IV.

Della Commessione per la formazione del codice diplomatico.

22. Indipendentemente dal Soprantendente Generale, e dal Direttore, sarà annessa al Grande Archivio di Napoli una Commessione composta di tre membri della nostra Real Società Borbonica proposti dal Presidente di essa, e presentati alla nostra approvazione dal Ministro degli Affari Interni. Questa Commessione sarà incaricata della compilazione del codice diplomatico, e delle memorie che servir debbano alla formazione della storia patria. Uno de' componenti, a scelta del Presidente della Società Reale, sarà l'estensore dell' opera: gli altri due i collaboratori.

23. Vi sarà un professore di paleografia, ed un numero non maggiore di dieci alunni Storico — Diplomatici.

24. Il professore di paleografia è considerato come un collaboratore della Commessione del codice diplomatico, e farà parte della Commessione. Egli avrà special cura di preparare e scegliere dall' archivio i materiali necessarî per tale opera.

25. La Commessione, di concerto col Soprantendente Generale, proporrà un piano di lavoro per l' esatta classificazione di tutti i diplomi e di tutte le carte antiche, e per la formazione di un catalogo ragionato di esse, che si pubblicherà colle stampe, onde conoscersi tutto ciò che può divenire utile allo Stato ed alla storia, ed interessare le scienze e le arti.

26. La Commessione ha il dritto di chiedere ed esaminare tutte le pergamene e tutti i diplomi che si conservano, tanto nel grande archivio, che negli altri depositi del Regno, e che crede necessarî al suo lavoro; ma con ciò non s' intende derogare al prescritto dell' articolo 21.

27. La Commessione corrisponderà col Ministro degli Affari Interni per tutto ciò che concerne il suo incarico, come ancora per le notizie che le bisogneranno e che non possono ricavarsi dagli archivî. Corrisponderà poi col Soprantendente Generale per ciò che riguarda la parte amministrativa, a cui è immediatamente affidata.

28. La Commessione, allorchè avrà compiuto un volume della sua opera, lo farà pervenire per mezzo del Presidente della Società Reale al nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, da cui sarà originalmente trasmesso al nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere che lo presenterà a Noi, onde ricevere gli ordini corrispondenti, e colla nostra approvazione disporne la pubblicazione per le stampe.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili a qualunque altro lavoro della Commessione.

Nella pubblicazione di ciascun volume la Commessione, compreso il professore di paleografia, godrà del premio di una medaglia da' fondi assegnati all' archivio, come sarà spiegato nell' articolo 56.

29. Sul codice diplomatico e sulle memorie compilate dalla Commessione dovrà formarsi una compiuta storia del Regno, di cui sarà incaricata una persona di lettere nella dipendenza del Ministero di Stato della Cancelleria generale, col carattere di Regio storiografo.

30. Il professore di paleografia, oltre l'incarico di dar opera alla compilazione del codice diplomatico e d'istruire gli alunni nella conoscenza de' diplomi e pergamene e nella deciferazione de' caratteri, terrà pubbliche le sue lezioni, e la sua cattedra farà parte di quella della Regia Università degli studî, da reggersi però nel locale dell'archivio.

31. Gli alunni saranno destinati a quei lavori di cui la Commessione ed il professore di paleografia gl'incaricheranno. Quattro di essi avranno una gratificazione a titolo d' incoraggiamento.

TITOLO V.

Archivî della Cava, Montecasino, e Montevergine.

32. Gli archivî della Cava, Montecasino, e Montevergine non debbeno ricevere nuove carte, ma solamente ben conservare quelle che attualmente vi esistano. Qualora nella classificazione e nel registro delle medesime vi sia bisogno di rettifica, la stessa Commessione del Grande Archivio, di concerto col Soprantendente Generale, ne formerà il progetto che sarà presentato dal Ministro degli Affari Interni alla nostra approvazione.

I suddetti archivî saranno considerati come sezioni del Grande Archivio di Napoli, ma i vice-archivî corrisponderanno direttamente col Soprantendente Generale e colla Commissione.

33. Quanto sarà disposto nel regolamento del Grande Archivio sarà applicabile alle sue sezioni.

34. Le carte originali de' tre mentovati archivî non potranno per verun motivo estrarsi, senza l'ordine espresso del nostro Ministro degli Affari Interni, a' termini dell' articolo 21.

35. Alla conservazione ed al servizio degli archivî di Montecasino, Cava, e Montevergine, saranno addetti un vice-archivario ed un servente per ciascuno di essi.

TITOLO VI.

Archivî provinciali.

36. Secondo il prescritto dell'articolo 28 della nostra legge de' 12 di dicembre del 1816, in ciascuna Provincia vi sarà un' archivio posto tra le dipendenze delle Segreterie delle rispettive Intendenze, ed in un locale il più contiguo alle medesime scelto tra gli edifizî pubblici. Ove questi non esistano, l'Intendente della Provincia proporrà a Noi sollecitamente l'acquisto di un edifizio che sia più adattato all'uso cui dovrà essere destinato.

37. Gli archivî provinciali dovranno raccogliere e conservare, secondo l' ordine de' tempi e delle materie, le carte appartenenti alle antiche e nuove giurisdizioni, ed a tutte le amministrazioni comprese nel territorio della Provincia.

38. Il Soprantendente Generale, di concerto cogl'Intendenti, disporrà i mezzi efficaci per la ricerca e riunione negli archivî provinciali di tutte le carte delle antiche udienze ed autorità, ed in seguito proporrà una re-

gola uniforme da serbarsi per la classificazione e conservazione delle carte di questi nuovi archivî.

39. Per le Provincie di Terra di lavoro, Capitanata e Bari, nelle quali le Corti ed i Tribunali non risiedono ne' capiluoghi delle Intendenze, saranno stabiliti degli archivî suppletorî presso le Corti ed i Tribunali stessi. Questi archivî saranno destinati al deposito delle carte delle amministrazioni giudiziarie. Tali archivî saranno considerati come sezioni de' rispettivi archivî provinciali; ma rimarranno sotto l'ispezione del Procuratore Regio del Tribunale civile,

40. Tra 'l primo semestre della istallazione di ciascuno archivio dovrà formarsi l'inventario di tutte le carte che vi saranno state depositate, il quale sarà supplito di semestre in semestre per quelle che vi saranno successivamente rimesse. Questo inventario sarà formato in doppio, per ispedirsene uno al Soprantendente Generale, e rimanere l'altro nell'archivio.

41 L' ispezione immediata sugli archivî provinciali apparterrà agl' Intendenti. Il Segretario Generale ne dirigerà il servizio, e vi manterra l'ordine e la disciplina.

42. Alla disposizione delle carte, formazione degli indici e repertorî, custodia e servizio degli archivî provinciali, verrà addetto quel numero d' impiegati che il bisogno sarà per indicare.

43. Gli archivî provinciali sono pubblici. Ciascuno può chiedere copie delle carte che vi si conservano, pagando i dritti stabiliti nella tariffa; dirigendone la dimanda agl' Intendenti per gli archivî provinciali, ed a' Procuratori Regî per gli suppletorî.

44. I Segretarî Generali per gli archivî provinciali, ed i Procuratori Regî pe' suppletorî, tasseranno il dritto, a norma della tariffa su'documenti che si estraggono. Niun documento sarà riputato legale, se non sia firmato dall' archivario o vice-archivario e convalidato dal visto del Segretario Generale o Regio Procuratore, dopo che si saranno assicurati dell'introito del dritto.

45. Le carte originali non potranno estrarsi senza un ordine espresso degl' Intendenti dagli archivî provinciali, e de' Regi Procuratori dagli archivî suppletorî

46. In ogni archivio provinciale vi saranno un archivario, un primo ed un secondo ajutante, ed un servente.

47. In ogni archivio suppletorio vi saranno un vice-archivario ed un servente.

TITOLO VII.

Nomina degl' impiegati.

48. Tutti gl' impiegati degli archivî saranno da Noi nominati sulla proposizione del nostro Ministro degli Affari Interni. Pel primo stabilmento non vi sarà bisogno di esame. Pel tratto successivo vi sarà l' esame per gli uffiziali di prima e seconda classe.

49. Niuno potrà essere ammesso per alunno se non subisca un'esame.

Potranno gli alunni anche concorrere per gl' impieghi vacanti nel medesimo archivio; ed in uguaglianza di meriti saranno preferiti agli estranei.

50. Tutti gl' impiegati al basso servizio del grande archivio, sulla proposizione del' Soprantendente Generale, saranno approvati dal nostro Ministro degli Affari Interni. Nelle Provincie, sulla proposta degli archivari saranno approvati dagl'Intendenti.

TITOLO VIII.

Dell' amministrazione de' fondi, de' soldi, e delle spese per gli archivi.

51. I fondi per sostenere i soldi e tutte le altre spese bisognevoli pel mantenimento della Sopraintendenza Generale del grande Archivio, e degli Archivi di Cava, Montecasino, e Montevergine saranno 1° i dritti che si riscuotono da' particolari per diligenza, lettura di carta, ed estratti di documenti, giusta la tariffa;

2° un'annuo assegnamento di ducati diciassettemila quattrocento settantadue sulla nostra Tesoreria Generale. Gli Archivi Provinciali saranno a carico de' fondi Provinciali, sì per le spese di primo stabilimento, che pel successivo loro mantenimento.

I dritti che si riscuoteranno serviranno anche per fondo di tali spese.

52. La riscossione de' fondi del grande Archivio sarà affidata ad un Cassiere, mediante una cauzione di ducati mille. Egli potrà essere prescelto tra' capi di uffizio dell' archivio.

53. L' importo de' dritti negli Archivi Provinciali e Suppletorii sarà introitato da' cassieri Provinciali i quali ne terranno un conto a parte. Per dritto di esazione riterranno l' uno per cento.

54. Gl' impiegati negli Archivi goderanno i soldi seguenti, pagabili mensualmente colla sola ritenzione del due e mezzo per cento.

Sopraintendente Generale ducati	1800
Visitatore	500
Segretario	360

Grande Archivio

Direttore ducati	1200
Ispettore	960
Professore di Paleografia	400
Capo di Uffizio	600
Cassiere..	240
Capo in 2.°	360
Uffiziale di 1.° classe	300
Uffiziale di 2.° classe	180
Alunno per gratificazione	120
Custode.	96
Usciere	78
Serventi	72

55. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni determinerà, sulla differenza delle varie Provincie, ragguagliatamente i soldi dei

rispettivi impiegati per gli archivi di Montecasino, Cava, Montevergine, e per gli Archivi Provinciali e suppletori. (1)

56. La Commessione nella pubblicazione di ogni volume della sua opera avrà una medaglia del valore di ducati mille dugento.

Il Visitatore, quando andrà in giro per le Provincie avrà una indennità di ducati due al giorno. Non potrà però l'indennità nella fine dell'anno oltrepassare la somma di ducati trecento sessanta.

57. Vi sarà un fondo, per le spese eventuali ed imprevedute pel Grande Archivio di ducati mille.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrasegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria Generale del Regno delle Due Sicilie si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il Nostro Ministro Cancelliere del Regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione,

---

Regolamento da osservarsi nel grande Archivio di Napoli per l'ordine delle carte, pel servizio interno, e per l'Amministrazione de' fondi, approvato con Real Decreto de' 12 di Novembre 1818.

Ammessione agl'impieghi nell'Archivio.

Art. 1. Gli uffiziali di 1.ª e 2.ª classe nel grande Archivio si provvederanno per concorso. Ogni individuo che nelle vacanze di tali impieghi, vi aspirerà, dovrà farne la dimanda al Sopraintendente Generale, e subire in seguito un' esame che dovrà versarsi intorno alla calligrafia, alla lingua italiana e latina, ed alla conoscenza della nomenclatura e qualità degli atti pubblici, amministrativi e giudiziari. Questo esame si farà innanzi una Commessione preseduta dal Sopraintendente Generale, e composta di tre Ufiziali dell'Archivio a scelta dello stesso Sopraintendente Generale. I risultamenti degli esami saranno ridotti in verbali, e trasmessi al Ministro degli Affari Interni per la nostra approvazione. Non saranno ammessi all'esame, se non se coloro la cui buona condotta e morale sia stata verificata dal Sopraintendente Generale.

2. Gli ajutanti negli Archivi provinciali saranno provveduti, come è stabilito nell'articolo precedente. L'esame si farà innanzi una Commessione composta dall'Intendente, e da' Procuratori Generali e Regi de' Tribunali

(1) Con Ministeriale dei 27 Maggio 1820 in prosieguo riportata furono stabiliti li soldi degli impiegati negli Archivii Provinciali, ed assegno per le minute spese.

della Provincia. Il processo verbale dell'esame si presenterà al Sopraintendente Generale il quale lo presenterà al Nostro Ministro degli Affari Interni per la sua approvazione.

3. L' esame per gli alunni verserà nelle lingue greca e latina; e sarà tenuto innanzi alla Commessione dell' archivio.

Per l' ordine delle carte.

4. Le carte del grande Archivio saranno divise in cinque classi, giusta il prescritto della legge organica.

5. Le classi saranno distinte in due principali epoche. L' una comprenderà le carte di qualunque natura fino agli 8 dicembre 1816, epoca in cui i Reali Dominî di quà è di là del faro furono in un solo Regno riuniti: l' altra quelle di data posteriore.

6. Trovandosi le carte della 1. epoca suddivise in parte ne' loro subordinati rami, si dovrà continuare l' ordine stesso nel proseguimento del lavoro.

7. Ciascuno uffizio per le carte di questa epoca lavorerà per riempiere i vuoti che s' incontrano negl' indici e nè repertori; e rettificherà ciò che trovasi malamente fatto ad oggetto di accrescere lume alla memoria delle carte per renderle più reperibili.

8. Le pergamene e carte antiche, dopo che saranno state segregate dalle copie e dalle interpolate e spurie, dovranno esser divise in fascicoli con ordine cronologico, e sotto le denominazioni delle corporazioni alle quali apparteneano. Gli alunni, sotto la direzione della Commessione e del loro istitutore, saranno incaricati di farne i reassunti, per formarsene inseguito i particolari repertori e rapportarli al Repertorio Generale.

9. Le carte della seconda epoca saranno divise, secondo l'ordine de' tempi e dei rami cui appartengono, e secondo le varietà che hanno incontrato ne' sistemi generali.

10. Ciascuno uffizio procederà alla formazione degl' indici e de' repertori col metodo indicato nell' articolo precedente; avvertendosi che gl' indici dovranno essere disposti per ordine alfabetico, e i repertori dovranno contenere le materie disposte per ordine cronologico.

Del servizio interno.

11. Il Direttore dovrà portarsi ogni giorno in archivio per dare le disposizioni che crederà necessarie pel lavoro di ciascuno uffizio, per l' esattezza del servizio e pel mantenimento della disciplina. Egli richiamerà all' ordine gl' impiegati che mancheranno: e laddove la mancanza meritasse la destituzione, ne farà rapporto al Sopraintendente Generale, acciò dia le disposizioni convenevoli per gl' impiegati di sua nomina, e provochi gli ordini superiori per gli altri.

12. L' Ispettore rimpiazzerà il Direttore in caso di assenza, e sarà rimpiazzato dal capo del primo uffizio. Egli avrà specialmente cura dell' ordine e della conservazione delle carte, e vigilerà che gl' indici e repertori siano esattamente mantenuti, ed in generale perchè il servizio degl' Impiegati sia puntualmente eseguito.

13. I capi di uffizio attenderanno al buon ordine del proprio uffizio, ed al registro ed alla conservazione delle carte di quella classe che è loro assegnata. Essi lavoreranno alla formazione degl' indici e repertori.

14. I capi in 2. saranno i collaboratori de' capi di ufficio, e ne suppliranno le veci. Oltre gli altri lavori, saranno particolarmente incaricati di ricercare le carte che si domandano; e riporle nelle proprie situazioni, procurando di evitare qualunque confusione.

15. Gli Uffiziali di 1.ª e 2.ª classe saranno indistintamente destinati a tutti gli altri lavori occorrenti nel proprio uffizio, e particolarmente alla copiatura delle carte che si richiedono dalle parti interessate.

16. Il Direttore in caso di urgenza può di concerto coll'Ispettore chiamare gl' Impiegati, di un' uffizio al lavoro di un' altro.

17. L'Archivio sarà aperto in tutti i giorni eccetto le feste di doppio precetto. Il lavoro degl' impiegati sarà regolato dal Direttore, secondo, le varietà delle stagioni. La sua durata ordinariamente non sarà meno di cinque ore.

18. È espressamente vietato di aprirsi l' Archivio in tempo di notte, nè vi si potrà per qualunque causa introdurre fuoco o lume.

19. Ogni uffiziale all' ora dell' apertura dovrà trovarsi al suo posto. I capi di uffizio saranno tenuti di riferire all' Ispettore l' assenza di coloro che avranno mancato al lavoro del giorno. Laddove la mancanza non derivi da malattia o da altra imponente cagione costerà, al manchevole la perdita della rata del soldo corrispondente a' giorni di mancanza.

20. Riguardo a simili mancanze de' capi, la sopravveglianza apparterrà direttamente all'Ispettore. Egli di tutte le mancanze indicate in questo e nel precedente articolo farà rapporto al Direttore il quale ne formerà un notamento, e lo passerà al cassiere che dovrà eseguire sui soldi de' manchevoli le corrispondenti ritenute. Di queste si farà un fondo che servirà per gratificare i più meritevoli, secondo le disposizioni del Sopraintendente Generale provocate dal Direttore. Qualora tali mancanze fossero frequenti, il Direttore ne farà rapporto col suo parere al Sopraintendente Generale per le disposizioni convenienti.

21. In fine di ciascun mese il Direttore sarà tenuto di fare un rapporto al Sopraintendente Generale dell'andamento del lavoro che sarà stato eseguito in ciascuno uffizio, e della esattezza o inesattezza del servizio in tutte le sue parti.

Dell' amministrazione de' fondi.

22. Il Sopraintendente Generale di accordo col Direttore presenterà al Ministro degli Affari Interni un progetto di stato discusso, che dopo la nostra approvazione dovrà servire di norma per l' amministrazione dello stabilimento.

23. Ogni disposizione risguardante l' economia ed amministrazione del fondo delle spese imprevedute dell' archivio, in quella parte che nello stato discusso sarà posta a disposizione del Direttore si darà da esso Direttore, previo il parere dell' Ispettore. Il parere e la disposizione saranno notati in un registro e sottoscritti da ambedue nel caso di disparere tra il Direttore e l'Ispettore se ne farà rapporto al Sopraintendente Generale.

24. Il Direttore firmerà tutti gli ordinativi di pagamento; ma dovranno essere controllati dall' Ispettore il quale certificherà la regolarità e la verità delle spese.

25. Chiunque dimanderà di osservare carte, e di averne copia o fede, si dovrà dirigere al Direttore; ma non potrà darsi copia o fede di alcuna carta, senza l' intelligenza dell' Ispettore il quale ne tasserà il dritto, formerà la tassa e ne prenderà ragione in un registro. Le copie e fedi in tal guisa adempite si passeranno dall'Ispettore al cassiere che esigerà dalle parti il dritto tassato, e vi noterà di suo carattere la somma incassata: indi si firmeranno dal Direttore, e l'Ispettore vi apporrà il sigillo.

26. Le copie riguardanti gl' interessi de' Comuni e de' pubblici stabilimenti che sono sotto la dipendenza degl' Intendenti, e da' medesimi richieste, saranno rilasciate gratis. L' Ispettore perciò terrà un libro distinto in due colonne: nella prima vi noterà la richiesta, e nell' altra il giorno della consegna. Tali copie verranno sottoscritte dall' Ispettore coll' ordinativo *gratis* indi il cassiere vi apporrà di suo carattere il *gratis* ed in seguito saranno vistate dal Direttore, e vi si apporrà il sigillo. La spesa della carta bollata e registro di tali copie resterà a carico dell'archivio; ma l'Ispettore ne avrà un conto separato e diviso per ciascheduna Provincia. Tale conto in fine dell'anno sarà rimesso al Ministero degli Affari Interni, che curerà il rimborso alla cassa dell' archivio, secondo il carico da spedirsi a ciascun Intendente.

27. Tutti i certificati e copie che occorreranno per ottenere pensioni di ritiro, sussidî a vedove ed orfani, a' termini del decreto de' 3 maggio 1816, saranno come nell' articolo precedente rilasciati *gratis* ed in carta semplice con apporvi l' espressione: *da servire tal copia o certificato per uso della liquidazione della pensione.*

28. Il cassiere riscuoterà i dritti di diligenze fedi o copie, che si estrarranno dall' archivio, giusta la tariffa, nel modo prescritto nell' articolo 25, come ancora le liberanze che si faranno dalla Tesoreria generale.

29. Il terzo de' dritti di ricerche o copiatura stabiliti nella tariffa sarà percepito dagl' impiegati, ed il cassiere nella fine di ciascun mese ne farà loro la distribuzione a proporzione de' rispettivi soldi. Il Direttore e l'Ispettore non avranno parte a tale distribuzione.

30. Il cassiere sarà tenuto di portare due registri: in uno noterà gli emolumenti di ricerche e copiatura permessi agl' impiegati coll' articolo precedente, e nell' altro noterà tutte le partite incassate, colla data del giorno ed il nome del pagatore. Le quietanze del cassiere, ne' casi, ne' quali saranno richieste, verranno dall' Ispettore vistate dopo che ne avrà preso registro.

31. I dritti che il cassiere introiterà giornalmente, resteranno contanti in cassa per supplire alle spese giornaliere, e delle altre esazioni farà introito al banco, formandone fede in testa sua, sulla quale noterà i pagamenti successivi.

32. In ogni fine di mese il cassiere sarà tenuto di presentare al Direttore un bilancio, nel quale verranno indicate la resta di cassa del mese precedente, i diritti e tutti gli altri introiti, per potersi disporre dal Direttore e dall' Ispettore gli ordinativi corrispondenti alle somme esistenti. Una

copia di tale bilancio sarà dal Direttore rimessa al Sopraintendente Generale. Il cassiere sarà nell'obbligo di presentare al Sopraintendente Generale il conto trimestrale degl' introiti ed esiti, dieci giorni dopo spirato il trimestre; onde possa verificarlo e rimetterlo alla Gran Corte de' Conti, che infine dell' anno procederà al giudizio diffinitivo della gestione.

33. Il cassiere rifiuterà gli ordinativi di quei pagamenti che non sono superiormente autorizzati o ammessi nello stato discusso di cui conserverà copia.

REGOLAMENTO

Degli Archivî provinciali approvato col Real Decreto de' 12 Novembre 1818.

Art. 1° Le carte che si debbono conservare negli Archivî provinciali, saranno divise in tre principali classi.

Amministrazione interna;
Amministrazione finanziera;
Atti giudiziarî.

Ciascuna di queste classi sarà suddivisa ne' suoi subordinati rami.

2. Nelle Provincie di Terra di lavoro, Capitanata, e Bari, le carte appartenenti all' ordine giudiziario si conserveranno negli archivi suppletorî fino a che l' Intendenza, e i Tribunali di ciascuna delle indicate Provincie non sieno nello stesso Comune riunite.

3. Le classi saranno distinte in due principali epoche. La prima comprenderà tutte le carte fino agli otto di Decembre 1816 epoca in cui i Reali dominî di qua, e di là del Faro furono in un solo Regno riuniti, l' altra quella di data posteriore.

4. In ciascun archivio si formerà l' inventario ragionato di tutte le carte che vi saranno depositate, ed una copia di esso sarà inviata al Sopraintendente Generale, giusta il prescritto della legge organica. L' inventario dovrà essere giustificato dagl' inventarî particolari delle carte ricevute da' detentori di esse, e trasmesse dalle diverse amministrazioni, con sottoscrizione tanto delle parti che ne faranno il deposito, quanto dell' archivario. L' inventario generale, e l' inventarî particolari dovranno essere in ciascuna sezione cifrati dal Segretario generale, o dal Regio Proccuratore negli archivî suppletorî.

5. Oltre dell' inventario vi dovrà essere per ciascuna classe un' indice per ordine alfabetico, ed un repertorio che conterrà le materie disposte per ordine cronologico.

6. L'Archivario si dovrà recare ogni mattina in archivio, meno le feste di doppio precetto; e si occuperà coll' ajuto de' suoi subordinati alla formazione dell' indice, e repertorî.

7. Il Segretario Generale dell' Intendenza invigilerà al buon mantenimento degli archivî, ed all'esattezza con cui gl' impiegati debbono disimpe-

gnare il loro incarico. Egli sarà tenuto di far rapporto all' Intendente delle mancanze, che si commettono dagl' impiegati, e ne provocherà la destituzione nel caso che la meritassero. Negli archivi suppletori le veci del Segretario Generale della Intendenza saranno adempiute dal Regio Procuratore che corrisponderà a quest' oggetto coll' Intendente.

8. Gli archivii non potranno per qualsivoglia ragione aprirsi di notte; nè vi si potrà introdurre lume, o fuoco.

9. Le carte originali non possono estrarsi dagli archivi senza un' ordine espresso degl' Intendenti, e de' Procuratori Regi pe' suppletori.

10. Chiunque domanderà di osservare le carte che si conservano negli archivi si diriggerà all' archivario, perchè gli archivi sono pubblici. Volendo poi certificato, o copia di qualche carta, dovrà dirigersi al Segretario Generale dell'Intendenza, o al Proccurator Regio del Tribunale civile. Sulle dette copie o certificati essi tasseranno il diritto stabilito nella tariffa, e le rimetteranno al cassiere comunale per esigerne l' importo. Egli vi noterà in piedi di suo carattere *si è incassato il dritto nella somma di ducati* . . . . . indi si firmeranno dall' archivario, ed il Segretario Generale o il Procurator Regio vi apporranno il *visto* ed il sigillo dell'Intendenza, o del Tribunale.

11. Tutte le copie riguardanti gl' interessi dei Comuni, o dei pubblici stabilimenti delle Provincie, saranno rilasciate *gratis* sulla dimanda che ne faranno all' Intendenza i Sindaci, ed i capi di amministrazione. Tali copie saranno firmate dall' archivario e *vistate* dal Segretario Generale e negli archivi suppletori dal Procurator Regio, il quale vi noterà pure di suo carattere *gratis* La spesa della carta bollata; e registro di tali copie anderà a carico dell' Intendenza; ma l' archivario ne terrà un registro, che nella fine dell' anno passerà al Segretario Generale, acciò ne procuri il rimborso.

12. I cassieri comunali terranno un registro particolare delle somme introitate per conto degli archivi. Essi le pagheranno sugli ordinativi dei Segretari Generali, o de' Procuratori Regi per gli archivi suppletori, vistati dagl' Intendenti. Il metodo di tale contabilità sarà fissato da' rispettivi Intendenti.

TARIFFA

De' dritti da esigersi negli Archivii, approvata con Decreto de' 12 Novembre 1818.

Per ogni copia di diploma contenente privative, concessioni di onori, prerogative, e titoli di nobiltà	40.00
Per ogni copia di atti d'intestazioni per lo passaggio de'suddetti titoli ai successori de'concessionari.	20.00
Per ogni copia di fede, certificato, ed estratti degli statuti delle corporazioni morali, e di tutte le altre carte che riguardano onorificenze delle medesime, e de'loro individui	10.00
Per ogni copia degli assensi, ed altre carte in forma di cancelleria, riguardanti le alienazioni de'beni de' Comuni, e delle corporazioni morali	3.00
Per ogni copia di atti estratti da'volumi, o da qualunque originale, giudiziario o amministrativo	1.00
Per certificato di esistenza di una processura	00.40
Per trasmessione di ogni processura	00.50
Per ogni copia estratta dagli atti, e dà documenti dello stato civile	00.20
Per ogni copia di fede di battesimo, di matrimonio, o di morte, che si estrae dagli altri processi	00.20
Per cercatura di ogni carta che abbia una data anteriore a tutto l' anno 1734 inclusive, se si rinviene	1:20
Se non si rinviene.	00.30
Per cercatura di ogni carta che abbia una data posteriore a tutto il 1735, se si rinviene	00.60
Se non si rinviene.	00.15
Per copiatura di ogni carta di due pagine di venticinque linee a pagina, che abbia la data anteriore al 1504 inclusive	00.80
Per copiatura di una carta, come sopra, dal 1505 a tutto il 1734.	00.60
Per copiatura di ogni carta, come sopra, che abbia una data posteriore a tutto l' anno 1734 inclusive	00.20

Soldi degl' impiegati negli Archivi provinciali, ed assegno per le minute spese.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 Maggio 1820.

In esecuzione dell' articolo 55 della legge de' 12 novembre 1818 organica degli archivi del Regno, ho determinato i soldi degl'impiegati negli archivi provinciali, e l' assegnamento per le minute spese, che occorrono nei medesimi nel modo seguente.

Nelle Provincie di 1ª classe.

Archivario al mese	40.00
1° Aiutante	20.00
2° Aiutante	15.00
Servente	6.00
Spese minute	6.00

Nelle Provincie di 2ª classe.

Archivario al mese	35.00
1° Aiutante	18.00
2° Aiutante	12.00
Servente	6.00
Spese minute	5.00

Nelle Provincie di 3ª classe.

Archivario al mese	30.00
1° Aiutante	16.00
2° Aiutante	12.00
Servente	6.00
Spese minute	4.00

Negli archivi suppletori.

Vice archivario al mese	30.00
Servente	6.00
Spese minute	4.00

Glielo partecipo per di lei intelligenza, e perchè le serva di norma nel proporre l' art. corrispondente sullo stato discusso provinciale.

La prevengo pure, che ho determinato per punto generale di lasciarsi vacante una piazza di Aiutante negli archivi provinciali, attesa la scarsezza de' fondi, fino a che non se ne senta il bisogno assoluto, che potrà verificarsi in talune Provincie, allorchè riunite tutte le carte, che dovranno comporre l' archivio, dovrà farsene la classificazione, e l' in-

ventario. Laddove questa operazione possa effettuirsi coll'aiuto di un impiegato straordinario, bisogna preferire questo espediente alla nomina di un' impiegato fisso.

Il primo Ajutante rimpiazza l'Archivario provinciale nei casi d' impedimento, od assenza di questo.

Napoli 25 Ottobre 1823.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Ho rassegnato a S. M. il dubbio elevato da qualche Intendente, se in caso di congedo, o d' impedimento dell' Archivario Provinciale, possa il primo Aiutante rimpiazzarlo in tutte le funzioni; la M. S. inteso il parere del Consiglio ordinario di Stato, si è degnata dichiarare per punto generale, che pegli archivi Provinciali, in caso d' impedimento, o di assenza dell' Archivario, sia il medesimo rimpiazzati nelle sue funzioni dal primo Ajutante.

Le comunico nel Real Nome questa Sovrana determinazione per l'adempimento.

I documenti che si estraggono dagli archivi per uso di matrimonio sono esenti da' dritti d' archivio.

Soprintendenza Generale degli Archivii

Nopoli 26 luglio 1825.

S. E. il Ministro Secretario di Stato degli Affari Interni, in data dei 13 corrente scrive quanto segue:

S. M. veduto il parere del Consiglio di Stato ordinario, con determinazione de' 4 del corrente mese da Lucca si è degnata risolvere, che le carte che si estraggono dagli archivi, sia il generale, che provinciali, che occorrono per uso di matrimonio, sieno esenti di dritti di archivio, nel modo stesso che trovasi stabilito per quellè carte, che occorrano per la liquidazione delle pensioni.

Nel Real Nome glielo partecipo e per l'adempimento sono nel dovere di far nota questa Sovrana determinazione.

Tutti gli antichi processi tranne quelli delle Regie Udienze e del Tavoliere di Puglia deggiono riunirsi nell' Archivio generale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 novembre 1825.

Promosso il dubbio se gli antichi processi delle passate Regie giurisdizioni debbano restare negli archivi provinciali, o tutti debbano riunirsi nel Grande Archivio di Napoli, S. M. uniformandosi all'avviso della Consulta dei Reali domini di quà del Faro si è degnata nel Consiglio di Stato ordinario del 2 del corrente approvare, che tutt' i processi degli antichi Tribunali, fuori di quelli delle antiche udienze, e di quelli appartenenti al Tavoliere di Puglia, i quali sono riposti in un archivio a parte a ciò destinato, debbono passare nel grande archivio di Napoli.

Nel Real Nome glielo partecipo per lo adempimento di sua parte.

Il trasporto delle carte negli archivi provinciali è a carico degli archivi stessi.

Soprintendenza generale degli archivii.

Napoli 26 gennaio 1828.

S. E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, in data dei 9 andante mese, mi partecipa la seguente Sovrana risoluzione.

S. M. cui ho avuto l' onore di rassegnare quanto ella propose ai 22 novembre ultimo pel dubbio, se le spese di trasporto delle carte delle diverse officine si spediscono negli archivi provinciali, debbano, o no essere a carico de'medesimi, nell'ordinario Consiglio di Stato dei 20 dicembre ultimo si è degnata di approvare, che detto trasporto si esegua a spese degli archivi. Nel Real Nome glielo partecipo per l' adempimento.

Io nel dargliene la partecipazione, mi do l'onore altresì di rimetterle copia del rapporto da me fatto all' uopo pregandola di favorirmi riscontro al presente uffizio.

Istruzioni pe' concorsi da tenersi per la provvista delle piazze degli ajutanti, e vice archivari negli archivi provinciali, e suppletori, approvate da S. M. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 6 Aprile 1832.

L'Intendente farà conoscere alla Sopraintendenza Generale le vacanze d'impieghi che possono avvenire, e dopo essersi dal Soprintendente presi gli ordini di S. E. il Ministro degli Affari Interni pel concorso da tenersi, egualmente che per gl' inpiegati di prima nomina negli archivi ove non ancora è stabilito il personale, si metteranno di accordo i due citati funzionari, pria pel giorno da cui decorrerà il termine di un mese onde riceversi le dimande de' concorrenti, e poi pel giorno in cui avrà luogo il concorso medesimo. Quindi il Soprintendente Generale farà inserire nel giornale uffiziale l' avviso corrispondente, col termine di un mese per la presentaziene delle dimande così nell' Intendenza come presso la Soprintendenza Generale in Napoli; scorso il qual termine questi due funzionari raccoglieranno tutte le indagini sulla condotta morale politica e religiosa degli aspiranti, cioè l'Intendente per quelli che dimorano nella sua Provincia, e per tutti gi altri i quali per ragion di prossimità alla medesima avranno a lui presentate le loro dimande, ed il Soprintendente Generale del pari per tutti coloro che trovandosi nella capitale, o nelle Provincie più vicine avran dato le dimande al suo segretariato; e dopo che l' Intendente avrà rimesso per la sua parte al Soprintendente generale lo stato di quelli, che possono essere ammessi, quest' ultimo unendovi i nomi degli altri ammessi dal di lui canto, avrà cura che nel giornale uffiziale venga annunziato il giorno in cui il concorso avrà luogo presso l' Intendente, indicandovi i nomi di tutti coloro che vi saranno stati ammessi.

La Commessione nel giorno dell' esame avrà cura di assicurarsi che gli aspiranti siano in realtà le identiche persone ammesse nel concorso, e non estranei che con mentire il nome degli ascritti potessero in di loro vece presentarsi.

Si faranno in seguio passare gli aspiranti a'loro rispettivi posti, separandoli alquanto fra esi, affinchè non possano comunicarsi le proprie idee.

Si procurerà sopra ogni altra cosa che sia ben chiuso il locale dello esperimento, non solo per così vietarsi l' ingresso a qualunque persona estranea, ma per impedire ancora che niuno possa per qualunque causa sortirne; a quale oggeto avrà cura la Commessione che precedentemente siasi provveduto a tutto ciò che possa ivi occorrere.

Avendo così tutto disposto la Commessione, passerà in una stanza contigua al locale ove sono gli aspiranti, ad oggetto di formare i quesiti pel concorso. Ed affinchè tutto riesca con ordine, si procurerà anche chiudere l' ingresso a quest stanza, di modo che non vi si possa penetrare da chicchesia.

L' Intendente per istruzione della Commessione, e dei concorrenti darà conoscenza delle ministeriali, e degli uffizi del Soprintendente Generale, che potessero essevi relativamente al concorso medesimo.

Ciascun de' tre funzionarî componenti la Commessione passerà all' istante a formare non meno di tre quesiti in nomenclatura colla norma che qui appresso si prescrive.

Richiedendo la legge negli aspiranti la *conoscenza della nomenclatura, e qualità degli atti pubblici, amministrativi, e giudiziarî*, è d' uopo che nel dare i quesiti non si spieghi nè la natura, nè la qualità degli atti, ma che si formino in modo da potersi conoscere se gli aspiranti li sapessero nominare e qualificare. Così dandosi loro per quesito. *Cosa contengono gli atti di matrimonio, nascita, e morte*, non si seguirà il senso della legge, poichè si è già loro data conoscenza della nomenclatura, conoscenza che si dovea in vece attendere da essi. Dall' altra parte erroneo sarà ancora il quesito proponendosi in questi termini: *Gli atti che contengono le celebrazioni de' matrimonî, il numero de' trapassati, e quello dei nati come si appellano?* poichè così si è già data l' idea della qualità. Dovrà in vece il quesito proporsi in questo modo: Quali sono le diverse denominazioni degli atti dello Stato Civile, e cosa essi rispettivamente contengono? Non altrimenti si presenterà un quesito che si aggirasse sul modo onde emanano le Sovrane disposizioni, sulle diverse specie d' ipoteche ed atti che intorno alle medesime possono aver luogo per legge, sulle diverse maniere nelle quali può pronunciare il Magistrato, sulle norme onde si amministrano i fondi comunali ec.

Quindi non si domanderà semplicemente cosa sia una legge, un Decreto, un Rescritto, che s' intenda per ipoteca giudiziale, legale o convenzionale, per trascrizione, rinnovazione o radiazione, cosa siano una sentenza, una decisione, un' arresto, il decidere in via interlocutoria, preparatoria, diffinitiva, contumaciale di parte, di riunione di contumacia ec. in che consista uno stato discusso quinquennale, uno stato di variazione ec; ma si domanderà sotto quante denominazioni si emanano le disposizioni Sovrane, ed in che consiste la loro differenza, sotto quali forme o denominazioni si distinguono le ipoteche e gli altri adempimenti dipendenti dal regime ipotecario, con quali e quanti nomi si possono emettere le provvidenze dal Magistrato, e cosa propriamente si contiene sotto ciascuna particolar denominazione de' giudizî che si pronunziano dallo stesso; come si denominano gli atti in cui figurano gl' introiti ed esiti delle rendite comunali, ed in qual modo vengono formati?

Amplissima essendo la messe ove in questo modo ricercar quesiti nell' ordine amministrativo, e giudiziario del Regno, gli aspiranti faranno appieno conoscere quanto siano versati nella nomenclatura e qualità di tutti gli atti in generale, che per le leggi in vigore debbono senza eccezione esser conservati negli archivî del Regno.

Con tal norma formati questi primi quesiti, si scriveranno su di separate cartelline, e queste bene avvolte, verranno riposte in piccola urna, ove saranno agitate per estrarsene tre sole a sorte innanzi alla Commessione, ed a' concorrenti da uno di essi. Costui verrà nominato nel corrispondente verbale; ed i tre quesiti estratti formeranno la materia del concorso intorno alla nomenclatura.

Passerà in seguito la Commissione a stabilire quali siano i libri su de' quali debbono ricercarsi degli squarci per tradurre dall'italiano in latino, e viceversa. A tale oggetto avrà cura l' Intendente, che vengano, prece-

dentemente alla chiusura del locale, raccolte ivi le orazioni, le opere filosofiche, e gli uffizi di Cicerone, le opere di Livio, di Giulio Cesare, e Cornelio Nipote, non che delle altre degli scrittori italiani, che vengono riguardati come testi di lingua. Gli *squarci* da servire per le due versioni non saranno preventivamente stabiliti, ma presi nelle pagine che accidentalmente si presenteranno, dandosi ad aprire i libri ad uno de' concorrenti nel modo espresso nel modello del verbale unito a queste istruzioni.

Procurar si dee che le edizioni de' citati autori latini siano corrette, ma senza versione, e senza note affinchè se per avventura si dimanda il libro da qualche aspirante, sia per assicurarsi del punteggiamento, sia per rettificare qualche parola malamente da lui scritta, possa per questi giusti motivi consegnarglisi senza che per nulla potesse in tale occasione profittare a danno de' suoi compagni.

Per l'esperimento poi di lingua italiana può questo considerarsi esaurito nelle risposte ragionate che i concorrenti debbon dare sulla nomenclatura e qualità degli atti, e nel volgere nell'italica favella uno squarcio di quella del Lazio. Non può mancare di conoscersi per tal modo l'uso de' vocaboli, e delle frasi, come l' eleganza e lo stile ne' modi del dire; ma potrà nondimeno la Commissione a suo giudizio aggiugnere ancora un' altra pruova a questa parte del concorso, ed allora darà a fare un componimento italiano su di un' oggetto qualunque, potendo esserne la forma, o un rapporto, o una dissertazione. Per la calligrafia finalmente non occorre un separato esperimento, mentre dovendo scrivere i concorrenti sulle citate materie del concorso, si viene così a conoscere quanto possa desiderarsi per questa parte.

L' adempimento di queste norme dovrà distintamente apparire nel corrispondente verbale da redigersi uniformemente al modello corrispondente, e la Commissione stessa colla sua continua presenza invigilerà che tutto proceda nel miglior ordine.

Se oltre di ciò che è preveduto nella norma tracciata nel modello stesso, avvenisse cosa che meritasse una particolare osservazione, se ne farà un' articolo separato nello stesso atto.

Quantunque la legge nulla avesse espressamente prescritto circa l'assistenza di una persona che facesse da segretario in detta Commessione per la redazione del verbale, e per quanto altro vi possa occorrere, pure è ben chiaro desumerlo dal senso di essa, giacchè in ogni Commessione debbe esservi una persona con tal carattere per la redazione degli atti.

Quindi l' Intendente disporrà che nello stesso giorno dell' esame e precedentemente ad ogni altro procedimento, qualche probo, ed intelligente suo subordinato venga destinato a quest' offizio.

L' Intendente avrà cura far pervenire con suo riservato rapporto il plico contenente il verbale e gli atti del concorso firmati in ciascun foglio dall'intera Commissione, e da' concorrenti al Soprintendente Generale degli archivi a' termini dell' art. 2 del regolamento annesso alla legge dei 12 novembre 1818.

Modello per i manifesti da affiggersi ne' luoghi principali della Capitale o delle altre città del Regno, e da inserirsi nel giornale uffiziale. Quelli da pubblicarsi nella Provincia ove ha luogo il concorso porteranno l' intestazione dell' Intendenza; tutti gli altri saranno sotto il nome della Soprintendenza dalla stessa diramate nelle diverse Provincie, oltre alla pubblicazione nel giornale.

Dovendo procedersi al concorso per la provista della vacante carica di .... nell' archivio provinciale o nell' archivio suppletorio da stabilirsi in ....son prevenuti tutti coloro che vorranno esporvisi di far pervenire le loro petizioni tra lo spazio di giorni trenta a decorrere di questo dì .... in avanti, o nel segretariato della Soprintendenza Generale degli archivi in Napoli residente nel locale di ...., o nella segreteria dell'Intendenza della medesima Provincia coll'indicazione del loro nome, cognome, patria, domicilio, ed età.

Le materie sulle quali dovrà aggirarsi il concorso ai termini della legge organica degli archivi de' 12 novembre 1818, versano intorno alla lingua italiana e latina, conoscenza della nomenclatura, e qualità degli atti pubblici amministrativi e giudiziari, e calligrafia.

Con altro avviso s' indicherà il giorno, l' ora del concorso che avrà luogo in .... capoluogo di detta Provincia presso la Commissione preseduta dall' Intendente, e si faranno conoscere i nomi di coloro che vi saranno stati ammessi.

Oggi in ... . il ......

2° AVVISO.

Sono prevenuti gli aspiranti alla vacante carica di .... nell' Archivio provinciale di.........

1° Che nel giorno di (s'indichi il giorno, e la data) alle ore precise di........ nel locale di .... si terrà il concorso annunziato col precedente avviso.

2° Che sono stati ammessi a tal concorso i soli seguenti individui, cioè ....

Data in ..... il dì ....

Modello di verbale.

Oggi che sono li .... del mese di .... dell' anno .... in .... alle ore in punto delle .... di francia.

La Commissione creata a' termini dell'art. 2° del regolamento annesso alla legge organica degli archivi dei 12 novembre 1818 composta dal signor Intendente di questa Provincia di .... dal sig. .... Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Criminale, e dal Signor..... Procuratore del Re presso il Tribunale civile coll'assistenza del sig. .... (s' indichi il nome di colui che funzionerà da segretario) si è unita nel locale di .... per dar luogo al concorso da tenersi fra gli aspiranti ammessi preventivamente al cimento.

Di costoro si son presentati i signori .... (se poi tutti si presenteranno se ne farà del pari analoga menzione).

La detta Commessione ha letto i di loro nomi ed ha verificato che dessi sono in realtà gl' individui già ammessi al concorso.

Mentre gli aspiranti suddetti si sono situati ne' loro rispettivi posti, e si è ben chiuso il locale dell' esperimento, la Commissione si è per poco separata dagli aspiranti, ed è passata nella stanza contigua a questo locale per formare i quesiti pel concorso.

Si è quindi dalla Commissione medesima in presenza di tutt' i concorrenti chiamato tra essi il sig .... con esserglisi presentato (s' indicherà il libro latino) il quale da lui aperto a sorte con una stecchetta, ha presentato, nella pagina ..... il seguente capitolo (o paragrafo) di versi n..... del tenor seguente .... Questo lettosi ad alta voce si è da ciascuno scritto con essersi a tutti manifestato di doversene fare la versione italiana. (Negli stessi termini si esprimerà qual sia il libro italiano, e lo *squarcio* in esso preso nello stesso modo che servirà alla versione dell' italiano nel latino, giusta le istruzioni).

Ed in fine si è chiamato l' altro aspirante sig. .... che avvicinatosi nell' urna dove erano riposte nove cartelline in cui si contenevano altrettanti quesiti sulla qualità e nomenclatura degli atti, dopo averla bene agitata ha colui tratto tre cartelle l' una dopo l' altra, che lette a chiara voce si sono scritte da ciascuno degli aspiranti.

Questi quesiti sono i seguenti.........

(Se la Commissione vorrà aggiungere anche un componimento italiano siccome è espresso nelle istruzioni generali si spiegherà qual ne sia il tema ed in qual forma, se di rapporto o di dissertazione debba essere trattato).

Gli aspiranti han cominciato a scrivere ciascuno nel suo posto, avendo avuto cinque ore di tempo per compiere tutto il lavoro.

La Commissione intanto non si è affatto dipartita da questo locale di esperimento, ed ha severamente invigilato, che niuno potesse ad altri comunicare le proprie idee, o cacciarsi di tasca libri, o carte.

Si è in seguito apposto il numero d' ordine progressivo agli scritti secondo che sono stati presentati dagli aspiranti.

Terminata la presentazione degli scritti firmati in ogni foglio dall' autore di essi, si sono ancora in margine di ciascun foglio firmati da tutti i concorrenti, e dalla intera Commissione. Il presente processo verbale firmato da' signori componenti la Commissione e dagli aspiranti, si è unito con tutti gli esperimenti scritti, e quindi l' uno, e gli altri sono stati chiusi in un sol plico col suggello di questa Intendenza, restando a cura dell' Intendente farne l' invio al Soprintendente Generale degli archivi ai termini della legge.

Oggi lì ....

Sieguono le firme de' componenti la Commissione, e de' concorrenti.

Gli atti che si estraggono dagli archivî generali e provinciali per uso di matrimonio sono esenti da qualunque dritto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 aprile 1834.

S. M. sul parere del Consiglio di Stato ordinario, fin dal cinque luglio 1825, si degnò risolvere, che le carte, che si estraggono dagli archivî generali, e provinciali, le quali occorrono per uso di matrimonio, sieno esenti da'dritti di archivio, nel modo istesso che trovasi stabilito per quelle carte che servono per la liquidazione delle pensioni.

Essendomi, malgrado tale Sovrana determinazione, giunto qualche reclamo sull'oggetto, mi son determinato a partecipale di nuovo quest'atto di Sovrana degnazione per l'esatto adempimento.

Decreto relativo all' instituzione di un' Archivio generale in Palermo, ed in ciascun capoluogo delle Provincie di Sicilia un' Archivio provinciale.

Napoli 1 agosto 1843.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Vista la nostra legge de' 12 di decembre 1816.

Visto il Real Dispaccio degli 11 di febbrajo 1814 per l'archivio generale di Palermo.

Volendo riportare all' uniformità, per quanto le circostanze di quei Reali dominii il consentano, una così interessante instituzione, e provvedere così pure allo stabilimento degli archivii in ciascuna Provincia;

Sul parere della Consulta Generale del Regno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. La instituzione dell' Archivio generale in Palermo, ordinata col Real dispaccio degli 11 di febbrajo 1814, è conservata sotto il nome di *Grande Archivio* colle norme stabilite nel presente Decreto.

2. Sarà destinato un'ampio locale pubblico, che possa contenere tutti i volumi, e carte dell' Archivio generale, e quelli che saranno per passare in seguito, non che le officine corrispondenti per lo lavoro degl'impiegati.

3. In ciascun capoluogo di Provincia è anche stabilito un'Archivio provinciale, a norma di quanto è prescritto dalle leggi che regolano la civile amministrazione. È solo eccettuata la provincia di Palermo, nella quale ne terrà luogo il Grande Archivio.

4. Gli archivii de' monasteri, e de' pubblici stabilimenti resteranno conservati negli attuali rispettivi locali. Sarà però fatto un notamento delle importanti carte che essi conservano a riguardo della istoria, e del pubblico diritto di Sicilia. Tali notamenti faranno parte delle carte dell'Archivio generale.

5. Vi sarà un Sopraintendente generale degli archivii sotto la dipendenza del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, e del Luogotenente Generale in Sicilia.

Alla immediazione del Sopraintendente Generale, vi sarà un Segretario cui verrà affidato pure l'incarico di Direttore di quel grande archivio.

TITOLO II.

Attribuzioni del Sopraintendente generale.

6. Il Sopraintendente avrà la ispezione generale su tutti gli archivî, e depositi delle carte pubbliche in Sicilia. Formerà il progetto di stato discusso, che per l'organo del Luogotenente Generale sarà sottoposto a S. M. dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

7. Sopraintenderà pure al servizio del grande archivio, e ne amministrerà i fondi. Veglierà alla esatta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Decreto, e nel regolamento annesso, alla formazione degli archivî provinciali, ed alla riordinazione e tenuta degli archivî che contengono diplomi, e carte interessanti lo Stato, benchè fossero conservati negli archivî particolari de' monasteri, e de' pubblici stabilimenti.

8. Prenderà distinto notamento di tali diplomi, e carte facendone tener registro in un volume a parte dell' archivio generale.

9. Il Sopraintendente corrisponderà cogl' Intendenti per le materie concernenti gli archivii provinciali, e specialmente per la riunione di tutte le carte delle antiche giurisdizioni.

10. Dopo che il Sopraintendente generale si sarà messo d'accordo co'Capi delle diverse amministrazioni, sulla di lui proposizione il Luogotenente Generale proporrà una norma del passaggio periodico delle carte dalla Luogotenenza Generale, e dagli uffizî amministrativi, e giudiziarî esistenti in Palermo nel grande archivio, che non sono stati ancora passati, e riuniti.

11. Durante la organizzazione degli archivî provinciali di semestre in semestre, previa la conoscenza del Luogotenente generale, e del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, potrà mandare un visitatore per osservare l'andamento del travaglio de' medesimi, scegliendo a tale oggetto uno de' capi d' officio, o il segretario direttore del grande archivio.

TITOLO III.

Del grande archivio.

12. Nel grande archivio, oltre alle carte, e volumi che di presente si conservano, si riuniranno i seguenti archivî aboliti, cioè

L'archivio della conservatoria de' quattro registri;
l'archivio della cessata Corte pretoriana;
l'archivio degli avvocati fiscali della gran Corte;
l'archivio del Luogotenente delle regie fiscalie;
gli archivî delle abolite percettorie;
gli archivî de' cessati tre gran Camerarî;
l'archivio dell' Orfanotrofio militare;
l'archivio della rimanente deputazione del Regno, attenente alla contabilità;

l' archivio dell' ufizio dell' almirante, e quello del vice-almirante;
l'archivio de' riveli dell' interritorio di Palermo;
l' archivio de' riveli rusticani del 1811;
il rimanente dell' archivio dell' ex-conservatoria generale;
l' archivio dell' ex-tesoreria generale;
l' archivio de' fondi lucrosi.
l' archivio dei notai defunti, ed il resto dei processi, e delle carte delle antiche giurisdizioni, non ancora raccolte, e tutte quelle delle amministrazioni esistenti nella città, e Provincia di Palermo;

Riunirà inoltre tutte le altre carte indicate nel numero 10.

13. Le carte del grande archivio saranno divise nelle seguenti principali classi:

1. diplomatiche;
2. giudiziarie;
3. amministrative;

14. Nella classe diplomatica si comprenderanno quelle de'Reali Ministeri, e della Luogotenenza generale, le attenenti alle istorie, ed al dritto pubblico di Sicilia, anche per le materie ecclesiastiche o di Regio patronato; quelle attenenti alla guerra, e marina.

15. Nella classe giudiziaria tutti gli atti, e processi delle antiche, e moderne giurisdizioni.

16. Nella classe amministrativa tutte le carte tanto dell' amministrazione civile, quanto della finanziera, ed in generale tutte le carte che risguardano la economia pubblica.

17. Il servizio dell' archivio sarà diviso in tre uffizi corrispondenti alle classi stabilite nell' articolo 13.

Ogni uffizio avrà un capo d' uffizio, due uffiziali di prima classe, e due di seconda classe.

18. Il Segretario Direttore del grande archivio sarà dopo del Sopraintendente generale il superiore a tutti gli uffiziali: collaborerà collo stesso, lo supplirà ne' casi d' impedimento, di assenza, o di morte: terrà la corrispondenza, conserverà il gran sigillo dell' Archivio, e tasserà i dritti che si avranno a riscuotere sulle copie o certificati estratti dal grande archivio, che sono soggette a pagamento.

In caso d' impedimento, di assenza, o di morte sarà supplito dal capo del primo uffizio.

19. Vi sarà inoltre un cassiere che sarà scelto tra gl' impiegati del grande archivio.

20. Nel grande archivio sarà stabilita una cattedra di paleografia che sarà data a concorso.

21. Vi saranno sei alunni storico — diplomatici, che saranno dal professore di paleografia particolarmente istruiti nelle conoscenze de' diplomi e pergamene, e nella deciferazione de' caratteri.

Oltre alla parte che prenderanno al lavoro giornaliero de' diversi uffizi, sarà loro specialmente commesso di classificare sotto la direzione del professore tutti i diplomi, e carte antiche, e di formare un catalogo ragionato per essere pubblicato colle stampe. Essi avranno una gratificazione a titolo d' incoraggiamento.

22. Al basso servizio dell' archivio saranno addetti:

un custode,
un usciere,
un barandiere,
un facchino,

23. Il grande archivio è pubblico. Ciascuno potrà osservare le carte che si conservano, e chiederne copia dirigendosi al Sopraintendente, o a chi ne fa le veci, e pagandone i dritti che saranno indicati nella tariffa.

24. Le copie che abbisogneranno alle autorità sia giudiziaria, sia amministrativa, sulla richiesta che ne faranno i pubblici Ministeri, ed i Capi delle Amministrazioni al Sopraintendente generale, saranno da lui trasmesse per lettere d'ufficio, apponendo in margine di esse l'avvertenza che debbono servire unicamente all'amministrazione, o al magistrato che l'ha richiesta, e la indicazione della data della richiesta fattane.

25. Le copie estratte dall'archivio saranno considerate legali, ove siano sottoposte al registro ne' casi richiesti dalla legge firmate dal capo d'ufficio che resterà risponsabile dell'autenticità, vistate dal Sopraintendente, munite del sigillo dell'archivio, e che portino in dorso descritti i dritti tassati dal Segretario Direttore del grande archivio, e il certificato del cassiere di essersi questi introitati.

26. Le carte originali non potranno estrarsi dall'archivio, meno per cause urgenti, e previo l'ordine del Luogotenente generale, o del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, i quali stabiliranno il tempo durante il quale resteranno fuori dell'archivio. Tali ordini si diriggeranno al Sopraintendente generale.

I soli processi potranno essere trasmessi originalmente a richiesta del Ministero pubblico o degl Intendenti.

TITOLO IV.

Degli Archivii provinciali.

27. Secondo il prescritto dall'articolo 28 della legge de' 12 Decembre 1816 in ciascuna Provincia, tranne quella di Palermo, vi sarà un'archivio posto tra le dipendenze delle segreterie delle rispettive Intendenze, ed in un locale contiguo o il più vicino alle medesime, scelto tra gli edifizi pubblici, Ove questi non esistano, l'Intendente della Provincia proporrà sollecitamente lo acquisto di un'edifizio che sia acconcio all'uso cui è destinato.

28. Negli archivi provinciali dovranno raccorsi e conservare secondo l'ordine de' tempi, e delle materie le carte appartenenti alle antiche giurisdizioni, ed amministrazioni comprese nelle Provincie, e ridursi periodicamente in ogni quinquennio le carte appartenenti alle novelle giurisdizioni, ed amminirtrazioni.

29. Tali carte saranno ripartite in due classi.
1° giudiziaria.
2° amministrativa.

30. Entro il primo semestre dall'istallazione di ciascuno archivio

dovrà formarsi l'inventario di tutte le carte che saranno state depositate, e questo verrà supplito di semestre in semestre per quelle che saranno successivamente prodotte. Questo inventario sarà formato in doppio per ispedirsene uno al Sopraintendente generale, e rimanere l'altro nell'archivio.

31. La ispezione immediata sugli archivi provinciali apparterrà agl'Intendenti. Il Segretario generale dell'Intendenza nè dirigerà il servizio, e manterrà l'ordine, e la disciplina.

32. Gli archivi provinciali saranno pubblici. Ciascuno potrà chieder copia delle carte che si conservano, pagando i dritti stabiliti nella tariffa dirigendone la domanda all'Intendente.

33. I Segretari generali tasseranno il dritto a norma della tariffa sui documenti che si estraggono.

Niun documento sarà reputato legale se non sia firmato dall'Archivario, e convalidato dal visto del Segretario generale, e munito del sigillo, dopo che si saranno assicurati dello introito del dritto.

34. Le carte originali non potranno estrarsi senza l'ordine del Luogotenente generale, o del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, trasmesso per l'organo del Sopraintendente generale, tranne i processi che solo potranno estrarsi per ordine degl'Intendenti a richiesta de'pubblici Ministeri, o degl'Intendenti delle Provincie nel modo trascritto nell'articolo 26.

TITOLO V.

Dell'amministrazione dei fondi, dei soldi, e delle spese per gli Archivii.

35. Al pagamento dei soldi, e di tutte le altre spese abbisognevoli al mantenimento del grande Archivio di Palermo, e degli Archivi Provinciali sarà provveduto co' fondi attualmente destinati all'uopo per lo Archivio Generale di Palermo, e per gli Archivi Provinciali con nostre precedenti Sovrane disposizioni.

36. La riscossione dei fondi del grande Archivio sarà affidata ad uno degl'impiegati dello stesso di qualsiasi grado, il quale oltre delle ordinarie funzioni disimpegnerà l'incarico di Cassiere.

Dovrà egli offrire una cauzione, ed avrà dritto ad un premio. Sì l'una che l'altro saranno determinati dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni colla nostra approvazione sopra rapporto del Sopraintendente generale.

37. Negli Archivi Provinciali la riscossione dei dritti sarà commessa ai Cassieri Provinciali che ne terranno un conto a parte, ritirando un premio da stabilirsi come nell'articolo precedente.

38. Gl'Impiegati del Grande Archivio godranno de' seguenti soldi pagabili mensilmente.

Sopraintendente Generale annui ducati	1500
Segretario Direttore	432
Capi d'Uffizio, per ciascuno	396
Professore di Paleografia	240

Uffiziale di prima classe per ciascuno.	216
Uffiziale di seconda classe per ciascuno	196
Gratificazione per ciascuno degli Alunni storico-diplomatici. .	90
Custode:	96
Usciere	96
Barandiere.	90
Facchino	70

39. Gli Archivii Provinciali tranne Palermo, per la quale Provincia supplisce l'Archivio generale, saranno considerati tutti di terza classe, e perciò gli soldi agl' impiegati saranno.

All' Archivario annui ducati	360
Primo ajutante	192
secondo ajutante	144
Servente	72
Spese	48

40. Qualora tra gli attuali impiegati nell' Archivio di Palermo ve ne fossero di coloro che godano soldo maggiore di quello stabilito nell' articolo 38, la differenza sarà loro accordata sull' articolo delle spese impreve-dute, da riportarsi nello stato discusso della Sopraintendenza generale.

41. L' annesso regolamento da osservarsi nel grande Archivio di Palermo, e negli Archivi Provinciali è approvato.

42. La tariffa dei dritti da esigersi negli Archivi sarà quella stessa approvata da Noi col Real Decreto dei 12 di Novembre 1818.

43. Ci riserbiamo di provvedere con altro nostro Real Decreto alle norme colle quali dovrà procedersi nelle nomine de' posti vacanti.

44. Tutti i nostri Ministri Segretari di Stato, il nostro Luogotenente Generale ne' nostri Reali Dominii oltre il Faro, e il Direttore del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra, e Marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

— —

Regolamento da osservarsi nel grande Archivio di Palermo, e negli archivi provinciali, per l' ordine delle carte, pel servizio interno, e per l' amministrazione de' fondi, approvato da S. M. il 1° di Agosto 1843.

Ordine delle carte.

Art° 1° Le carte del grande archivio, secondo l' Articolo 13 del Decreto organico, saranno divise in tre classi, diplomatiche, giudiziarie, ed amministrative.

Le carte pertinenti alle antiche amministrazioni saranno conservate nello stesso ordine di suddivisione ne' rispettivi rami, giusta la legge del tempo. Gli uffiziali avranno cura di ben conservarle, e ripararle per quanto sarà possibile, dalle ingiurie recate dal tempo.

Si disporranno con ordine cronologico, occupandosi ciascun uffizio

della formazione de' repertori, e degl' indici: i primi de' quali saranno disposti per ordine cronologico, ed i secondi per ordine alfabetico.

I registri del vecchio sistema nel quale si contengono materie eterogenee, non comportando lo stesso modo di classificazione, verranno diligentemente repertoriati, e formatosene l' indice corrispondente, si unirà questo agli stessi per facilitare il rinvenimento delle carte, che saranno ricercate.

2° Le pergamene, e carte autentiche antiche, segregandosi prima dalle copie, e dalle interpolate, e spurie saranno divise in fascicoli con ordine cronologico, sotto la denominazione degli stabilimenti pubblici, o corporazioni a cui appartenevano.

Gli alunni sotto la direzione del professore di paleografia faranno i reassunti per formarsi in seguito i particolari repertori, e rapportarli al repertorio generale.

3° Le carte delle nuove amministrazioni saranno divise a quinquennio, e secondo le varietà delle materie.

Servizio interno.

4. Il Sopraintendente generale dovrà, secondo l' orario stabilito per tutte le officine giudiziarie, amministrative, e finanziere, portarsi giornalmente all'archivio, tranne i giorni di doppio precetto, e delle gale di Corte di prima classe, per vegliare con la cooperazione del Segretario Direttore al lavoro di ciascun uffizio, all' esattezza del servizio ed al mantenimento della disciplina.

Richiamerà all' ordine gl' impiegati, che mancassero, e dove la mancanza meritasse misure di rigore ne farà rapporto.

5. Avrà cura per quanto comportano le circostanze particolari de' lavori dell' archivio, che tutti gl' impiegati vengano gradatamente abituandosi alla lettura de' caratteri antichi, ed alla pratica de'modi di abbreviare de'tempi antichi.

6. Il Segretario Direttore del grande archivio, oltre al carico della corrispondenza, avrà quello di vigilare particolarmente per l' ordine e conservazione delle carte: curerà che gl' indici, ed i repertori sieno esattamente tenuti, ed in generale che il servizio degl' impiegati sia puntualmente eseguito.

7. I capi d' uffizio attenderanno al buon' ordine del proprio ufficio, ed alla conservazione delle carte della classe loro assegnata. Cureranno che gl' impiegati nel proprio ufficio eseguano con esattezza i lavori, che loro commetteranno. Essi lavoreranno alla formazione degl' indici, e de' repertori, e saranno particolarmente incaricati della ricerca delle carte che si domandano, e di riporle nelle proprie situazioni.

8. Gl' impiegati di un' ufficio potranno, nel caso di bisogno, essere destinati dall' immediato loro superiore al lavoro di un' altro uffizio, anche per la copiatura delle carte, che si richieggono dalle parti interessate.

Il lavoro degl' impiegati sarà regolato dallo stesso Sopraintendente generale secondo la varietà delle stagioni. La durata in ogni giorno non potrà essere minore di sei ore in continuazione.

9. L' archivio sarà aperto in tutti i giorni, eccetto quelli indicati nell' articolo 4. di questo regolamento.

10. È vietato l'aprirsi gli archivi in tempo di notte, nè vi si potrà introdurre per qualsiasi causa fuoco o lume.

11. Ogni uffiziale all'ora dell'apertura dovrà trovarsi al suo posto. I capi d' uffizio saranno tenuti di riferire al Sopraintendente l' assenza di coloro che mancassero al lavoro del giorno. Laddove la mancanza non derivi da malattia, o da altra imponente ragione, costerà al manchevole la perdita della rata di soldo corrispondente a' giorni di mancanza.

12. Riguardo a simili mancanze di capi d' officio, la sorveglianza apparterrà al Segretario Direttore del grande archivio, il quale ne farà rapporto al Sopraintendente, e verranno per loro osservate le stesse disposizioni che sono adottate di sopra per gli altri uffiziali.

13. Di tutte le mancanze indicate ne' due precedenti articoli il Sopraintendente formerà un notamento, e lo passerà al Cassiere, che dovrà eseguire su i soldi de' manchevoli le corrispondenti ritenute. Di queste si farà un fondo, che servirà per rimunerare i più meritevoli, secondo le disposizioni del Sopraintendente generale.

14. In fine di ciascun mese il Segretario Direttore del grande archivio sarà tenuto di fare un rapporto al Sopraintendente generale dell' andamento del lavoro, che sarà stato eseguito in ciascun' uffizio e della esattezza od inesattezza del servizio in tutte le sue parti.

Amministrazione de' fondi.

15. Il progetto di stato discusso, che sarà fatto dal Sopraintendente generale, servirà, dopo la Sovrana approvazione, di norma per l' amministrazione del grande archivio.

16. Il Sopraintendente firmerà tutti gli ordinativi di pagamento, che saranno accompagnati dalla firma del Segretario Direttore del grande archivio per la maggiore regolarità del pagamento,

17. Ogni disposizione riguardante la economia, e l' amministrazione delle spese imprevedute dell' archivio di quella parte, che nello stato discusso sarà posta alla disposizione del Sopraintendente generale sarà data dallo stesso, previo il parere in iscritto del Segretario Direttore.

18. Chiunque dimanderà di osservare carte, o di aver copia o certificato, si dovrà dirigere al Sopraintendente, ma non potrà darsi la chiesta copia o certificato senza che il Segretario Direttore del grande archivio abbia su di esse tassato, e firmato la tassa del dritto, che il cassiere lo abbia introitato, e certificato su di esso lo introito, e che vi sia apposto il sigillo dal Segretario Direttore, e il visto del Sopraintendente.

19. Dovendosi rilasciare *gratis* le copie che fanno mestieri alle autorità giudiziarie, ed amministrative, il Sopraintendente terrà un libro distinto in due colonne, nell' una delle quali noterà la richiesta, e nell' altra il giorno della consegna.

Tali copie verrano sottoscritte dal Segretario Direttore, e vistate dal Sopraintendente con l' ordinativo *gratis;* e vi si apporrà il sigillo. La spesa del registro resterà a carico dell' archivio, e 'l Segretario Direttore ne

terrà un conto separato e diviso per ciascuna Provincia, che sarà rimesso alla fine dell'anno al Luogotenente generale, il quale ordinerà il rimborso alla cassa dello archivio, secondo il carico da spedirsi a ciascuno.

20. Tutti i certificati, e le copie che occorreranno per ottenersi pensioni di ritiro, sussidi a vedove, ed orfani saranno rilasciati *gratis* con apporvisi l'avvertenza *da servire tal copia o certificato per uso della liquidazione della pensione.*

21. Il cassiere riscuoterà i dritti di diligenze, de' certificati, delle copie ed altro, che si estrarranno dall'archivio, giusta la tariffa.

22. Il cassiere sarà tenuto di formare un registro nel quale giorno per giorno noterà i dritti introitati con la data del giorno, ed il nome del pagatore.

Questo registro dovrà essere in corrispondenza con quello che il Segretario Direttore del grande archivio sarà obbligato di tenere di tutte le copie o certificati che avrà tassati e consegnati alle parti con la indicazione del dritto tassato, e del nome delle parti medesime.

Fra le spese di liti a credito debbono essere compresi i dritti pei documenti estratti dall' Archivio Proviniale.

SOPRAINTENDENZA GENERALE DEGLI ARCHIVÌ

Napoli 16 Decembre 1844

Pel dubbio mosso dal Vice-Archivario di S. Maria in Capua se fra le spese a credito debbano essere compresi i dritti pei documenti estratti dall'Archivio, la prego compiacersi di far intendete a cotesto Archivario che la grazia delle spese a credito accordate da S. M. ad alcun particolare si estende, secondo l'interpetrazione data da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni a' 9 del 1822 per un simile caso a questo Grande Archivio in persona di una Signora Vittoria Caviggia, non solo a' dritti di carta, e registro, ma ancora a quelli che riguardano i documenti estratti dall' Archivio.

Ciò posto, seguendo l'uso qui stabilito, dietro le prescrizioni della Ministeriale, la parte prendente rilascia all' Archivario un ricevo coll' obbligo della spesa pel pagamento de' dritti terminato il giudizio. In questo medesimo tempo si scriverà al Regio Proccuratore affinchè questi, allorchè sarà compiuto il giudizio ne dia avviso per sollecitarsi il pagamento de'dritti.

LI MODELLI ENUNCIATI IN QUESTO PRIMO VOLUME SONO LI SEGUENTI.

MODELLO N. I.

Atto di avviso al pagamento delle multe.

Comune di . . . anno. . . . il dì. . . . del mese di. . . . N. N. condannato al pagamento di. . . . *s' indica la somma* per multa emessa dal Sindaco del Comune di. . . . *oppure* dal *Consiglio d' Intendenza*, dal *Giudice del circondario*, o pure dal *Tribunale civile* con sentenza del dì. . . . del mese di . . . . anno . . . . N. . . . . rimane avvertito di versare detta somma presso di me N. N. cassiere del Comune di. . . . *oppure* appaltatore delle multe, nel termine di giorni due, e non adempiendo si farà uso de' mezzi coattivi dalla legge accordati.

Il Cassiere, o Appaltatore
C. C.

Visto del Sindaco
B. B.

MODELLO N. II.

Modello *del Registro de' Cassieri per l' esazione delle multe Municipali e Rurali.*

Comune di . . . . Anno . . . .

Num. d'ordine	Nome e Cognome de' contravventori	Domicilio	Data della sentenza per la comminazione della multa	Autorità che l' ha comminata	Quantità della multa	Data del pagamento	Somme pagate	Osservazioni

MODELLO N. III.

Ricevo di multe pagate.

Provincia di. . . . Circondario di. . . . Comune di. . . .
Oggi. . . . del mese di. . . . anno 183. . . .
N. N. ha versato presso di me B. B. Cassiere del Comune, o Affittatore delle multe Rurali e Municipali, la somma di. . . . . per multa contro di esso comminata da. . . . *s'indica l'Autorità da cui si è emessa*. . . . con sentenza del dì. . . . del mese di. . . . anno. . . . numero.....
Si rilascia il presente per sua cautela essendosene presa nota nel registro presso di me esistente.

Il Cassiere, o Affittatore delle multe
B. B.

Visto del Sindaco.
C. C.

MODELLO N. IV.

Comune di. . . . il dì. . . . del mese di. . . . anno. . . .

Rapporto Uffiziale.

Carica, o Commessione

Oggetto

Contravvenzione all' articolo. . . . del regolamento di polizia amministrativa.

Imputato A.

Danneggiato B.

Signor Sindaco

In atto . . . . *e si disegna la funzione che si stava esercitando, mentre chi fa il rapporto si è avveduto del delitto.* . . . sono stato chiamato *oppure* alle grida che venivano da . . . . sono accorso. . . . *oppure* è venuto N. N. a riferirmi. . . . o querelarsi. . . . o a denunciarmi. . . . *e si marca il fatto con tutte le circostanze, che l' accompagnano, e col massimo dettaglio per evitare gli equivoci.* Le passo tutto questo a notizia per dovere della mia carica *oppure se non è un funzionario, o agente del Governo allora potrà terminare il rapporto nel seguente modo.* . . . Le passo tutto questo a notizia per dovere civico.

Impiego di chi scrive

Sua soscrizione.

Al Signor Sindaco del Comune di

Comune di. . . . il dì. . . . del mese di. . . . anno. . . .

Il presente rapporto è stato presentato. . . . *oppure* ricevuto nella cancelleria di questo Comune di . . . per mezzo di. . . . oggi. . . . ad ore. . . .

Visto del Sindaco
M. M.

N. N. Cancelliere Comunale

N. B. Ogni querela, denuncia, o notizia di una contravvenzione può essere presentata per mezzo di un rapporto anche dalle parti interessate; salvo al Sindaco il dritto di chiamare ove convenga i relatori a formare avanti a lui la legale dichiarazione. Se il rapporto è scritto da altri in nome di alcuno deve chiamarsi ove si crede convenevole, e lo scrittore e colui in di cui nome esso è scritto. Può il rapporto esser supplito da altri rapporti suppletori, quantevolte o la premura di passar subito l'affare a notizia del superiore, o la mancanza pronta di tutti i lumi necessari, o altro accidente impedisca che il primo contenga tutti i dettagli necessari, oppure vi faccia trascorrere qualche equivoco.

MODELNO N. V.

Processo verbale di un guardiano rurale scribente, *oppure* di un *guardiano urbano, o servente comunale.*

Provincia di. . . .
Circondario di. . . .
Comune di. . . .

Contravvenzione all'art. . . .
del regolamento di polizia amministrativa.
Imputato A.
Danneggiato B.

L'anno. . . . il dì. . . . del mese di. . . . (l'indicazione dell'anno, e del giorno deve scriversi per esteso).

Noi A. A. . . nome e pronome . . . guardiano rurale del Comune di. . . in occasione. . . . *e si esprime la chiamata, la querela, o il giro ordinario per ragione dell'uffizio che gli ha dato occasione di avvertire la contravvenzione*. . . . ho veduto. . . . oppure sono accorso a. . . . *e si nota il luogo*... ed ho osservato che un gregge guidato da L. L. . . . *e si esprime la qualità della persona, se nota o ignota, la qualità, il numero degli animali la lor fuga ec.* (1) ho domandato. . . . *si notano le risposte*. . . .Ho verificato che il suddetto gregge commetteva danno. . . . *e si esprime la qualità del danno*. . . . E. F. G. vicini al detto luogo interrogati, hanno risposto che il detto gregge vi era entrato ad ore. . . . *oppure*, che il detto gregge guidato dal medesimo L. L., *oppure da altri*, vi è entrato per quattro giorni alla stess' ora, che il padrone l'ha veduto, ed ha familiarmente parlato col detto L. L. al che il padrone ha risposto che. . . . e si esprimono *fil filo tutte* le circostanze dell' avvenimento.

Noi abbiamo sequestrato il detto gregge per servire di sicurtà al pagamento del danno: e l'abbiamo consegnato. . . . *Tutti gl' intervenuti nel processo verbale debbono sottoscriverlo, e deve farvisi menzione che non vogliono, o non sanno scrivere.*

In fede di che il presente processo verbale.

Sottoscrizione.

---

(1) Trattandosi di altre contravvenzioni allora si enuncieranno nel processo verbale queste col massimo dettaglio, e precisione.

MODELLO N. VI.

Dichiarazione giurata di un guardiano rurale, urbano, servente comunale illetterato o pure altro qualunque cittadino.

Provincia di. . . .
Circondario di. . . .
Comune di. . . .

Contravvenzione all' art. . . . .
del regolamento di polizia
ammministrativa.
Imputato A.
Danneggiato B.

L'anno. . . . il dì. . . . del mese di. . . . nel Comune di. . . .

Innanzi a Noi N. N. Sindaco del Comune di. . . . assistito dal Cancelliere Comunale B. B. si è presentato una guardia rurale cui abbiamo fatto le seguenti interrogazioni.

D. Qual è il vostro nome, pronome, età, patria, domicilio, condizione?

R. . . .

D. Per quale oggetto vi siete a noi presentato?

R. Per rapportarvi. . . . . . *e qui si trascrive quanto si avrebbe dovuto dire nel processo verbale.*

D. Si richiedono tutte le spiegazioni che si credono convenevoli.

R. . . .

Fatta la presente dichiarazione n' è stata data lettura al dichiarante, dopo di che è stato di nuovo interrogato.

D. Avete voi cosa alcuna da aggiungere, o da togliere a questa vostra dichiarazione?

R. Aggiugne, spiega ec. ec. Oppure se nulla ha da aggiugnere, risponde.

No, Signore, essa contiene ciò che ho inteso dire, o veduto: è stata fedelmente trascritta ed io vi persisto.

D. Giurate voi di aver detta la verità, e null' altro che la verità?

R. Lo giuro.

Ed in segno del giuramento il dichiarante ha alzato la sua mano destra.

Scrive, oppure se non sa scrivere si prosiegue.

Sulla sua dichiarazione di non sapere scrivere abbiam sottoscritto Noi, ed il Cancelliere. . . . *seguono le soscrizioni*

MODELLO N. VII.

Conferma giurata del processo verbale, o rapporto.

Provincia di. . . .	Contravvenzione all' art. . . .
Circondario di. . . .	de' regolamenti di polizia
Comune di. . .	amministrativa.

Imputato A
Danneggiato B.

L'anno. . . . il dì. . . . del mese. . . .

Innanzi a noi Sindaco del Comune di. . . . assistito dal Cancelliere Comunale. Si è presentato N. N. cui abbiam fatto le seguenti interrogazioni.

D. Qual è il vostro nome, pronome, patria, età, domicilio, condizione?

R.

D. A qual fine vi siete a Noi presentato?

R. Per presentarvi un processo verbale, *oppure* un rapporto, *oppure* perchè chiamato da voi a fine di confermare, e ratificare un processo verbale, o rapporto sul. . . .

Mostrato al dichiarante il processo verbale, o rapporto che porta la sua sottoscrizione, e comincia. . . . e finisce. . . . è stato interrogato.

D. Questo processo verbale, o rapporto è stato formato e sottoscritto da voi.

R.

Se n'è data lettura: dopo di che è stato di nuovo interrogato.

D. Avete voi nulla da aggiugnere o da togliere a questo processo verbale, o rapporto?

R.

D. Si richiedono le spiegazioni convenevoli se si crede necessario.

R.

D. Confermate voi col giuramento questo processo verbale o rapporto

R. Lo ratifico e confermo e giuro che contiene la verità, e nulla altro che la verità.

In segno del giuramento ha alzato la sua mano destra.

Richiesto il dichiarante ha sottoscritto con Noi, e col Cancelliere.

Soscrizione.

MODELLO N. VIII.

Processo verbale di notifica da farsi dal servente comunale sotto dell' atto di avviso di comparsa.

L' anno. . . . il dì. . . . del mese di. . . . in. . . . *s'indica il Comune.* In virtù della soprascritta cedola d' avviso.

Io L. L. Servente del Comune di. . . . domiciliato in . . . . ho citato ed assegnato personalmente.

E. F. figlio di G. domiciliato in M. a comparire nel luogo , giorno, ed ora indicata nella soprascritta cedola, e per l'oggetto in essa espresso, rilasciando copia nelle sue mani , così della cedola che del presente processo verbale di notifica.

Oppure se trovasi assente.

E. F. figlio di G. trovatosi assente dal suo domicilio , si è detto dalle persone di sua casa che sia andato per . . giorni in R. . . . ed io ho lasciato nel suo domicilio la copia della cedola, e del presente processo verbale di notifica nelle mani di. . . . In fede di che ec. ec.

Sottoscrizione.

L. L. Servente comunale: *se non sa scrivere, il presente processo verbale sarà certificato dal Cancelliere in piedi del presente atto.*

MODELLO N. IX.

Registro sommario delle sentenze emesse da' Sindaci nelle contravvenzioni di Polizia Municipale e Rurale (1).

Comune di . . . . *Anno* . . . .

Num. d'ordine	Nomi e Cognomi de' contravventori	Domicilio	Oggetto della contravvenzione se a danno del pubblico o del privato	Liquidazione del danno	Data della sentenza	Multe comminate	Osservazioni

(1) Un simile registro deve tenere il 1. Eletto per le multe che commina nelle contravvenzioni sottoposte alla sua giurisdizione.

MODELLO N. X.

Officio Comunale di. . .

A dì . . .

Sono stato informato, che nella strada pubblica . . . il Signor . . . ha fatto delle innovazioni, consistenti.... Perciò la prego di conferirsi sopra luogo, per verificare il fatto, e l'imputato della contravvenzione, a norma dello articolo primo della legge de'25 marzo 1817.

Il Sindaco N. N.

Al Signor Primo Eletto del suddetto Comune

MODELLO N. XI.

Polizia rurale e urbana del Comune di ...

A dì ...

Per esecuzione di ordine del Sindaco del Comune di ... Noi ... primo Eletto ci siamo conferiti ... *(luogo della controvvenzione)* nel dì ... alle ore ... in unione de' Signori ... *(nome di ciascuno, loro età, e patria)* nella qualità di testimoni, per verificare la contravvenzione, di cui è stato imputato il Signor ... Abbiamo osservato .. *(tutto ciò che potrà risultare dall' ispezione oculare)* I suddetti ... *(i testimoni)* han deposto, che le dette innovazioni hanno avuto luogo ... *(tempo in cui sono accadute)* e che sono state fatte dal Signor ... Abbiamo anche interrogati gli esperti ... *(nel caso che vi fosse luogo a risarcimento di danni)* per valutare il danno cagionato dalle innovazioni suddette, i medesimi hanno opinato ... *(si dirà il loro parere)*.

Di tutto ciò ne abbiamo formato il presente verbale nel dì, mese, ed anno come sopra, sottoscritto da Noi, e da' suddetti testimoni *(o anche esperti se vi sono)*.

Seguono le firme.

N. B. Ove qualcheduno, o tutti i testimoni, o gli esperti non sapessero scrivere, si dirà firmato da Noi, e non da' suddetti, i quali richiesti a firmare han risposto che non sanno scrivere.

MODELLO N. XII.

L' anno . . . il giorno . . . nel Comune di. . .

Noi Sindaco del suddetto Comune...

Visto il processo verbale compilato dal primo Eletto contro il Sig.... intorno alla innovazione . . . Ordiniamo al detto *(nome dell' imputato)* a presentarsi innanzi a Noi il dì . . . alle ore . . . nella casa Comunale , per essere inteso sulla contravvenzione , di cui viene imputato.

Ordiniamo ancora a' testimoni . . . *(nome de' medesimi)* di presentarsi nella stessa ora nel luogo su indicato , per essere interrogati sul detto oggetto — N. N.

N. B. *In piedi della suddetta ordinanza , il serviente comunale certificherà di averne lasciata copia a ciascuno de' chiamati , e di averli citati a comparire.*

Ove il serviente non sapesse scrivere , il suo detto sarà certificato dal cancelliere comunale , giusta l' art. 11 della legge de' 25 marzo 1817.

MODELLO N. XIII.

Oggi che sono li. . . . del mese di. . . . dell' anno. . . . nella Cancelleria del Comune di. . . .

Noi. . . . Sindaco assistito dal Cancelliere Comunale Signor. . . .

Vista la verifica compilata dal primo Eletto Sig. . . . su la contravvenzione, di cui è stato imputato il Sig. . . . dalla quale risulta che. . . .

Visto l' articolo 20 della legge de' 21 marzo 1817, nel quale si stabilisce; che i Sindaci saranno competenti a pronunziare le sole multe, che non oltrapassano sei ducati per le contravvenzioni espresse negli articoli 6° e 7° della stessa legge;

Considerando che la contravvenzione di cui si tratta, sebbene sia tra quelle contemplate ne' suddetti art. 6° e 7°, pur non di meno dà luogo ad una multa maggiore di ducati sei;

Dichiariamo la nostra incompetenza, ed ordiniamo, che le carte siano rimesse al Consiglio d' Intendenza, onde vi pronunzi come di ragione a' termini dell'art. 22 della detta legge e 3° della legge de' 25 marzo 1817.

Firma del Sindaco e del Cancelliere.

MODELLO N. XIV.

Officio Comunale di. . . .

A dì. . . .

Signor Intendente

Essendo stato informato, che il Signor. . . . abbia commesse delle innovazioni nella strada pubblica. . . . ho disposto sotto il dì. . . . che il primo Eletto di questo Comune si fosse conferito sopra luogo per verificare il fatto e l' imputato della contravvenzione. Ciò è stato eseguito nel giorno. . . . come dal verbale, che le invio. Dal medesimo ho osservato, che la commessa contravvenzione dà luogo da una multa maggiore di sei ducati, e per ciò che uniformemente al disposto negli articoli 20 e 22 della legge de' 21 marzo 1817 e nell'art. 3° della legge de'25 dello stesso mese ed anno ho dichiarato la incompetenza, e rimetto a lei la suddetta verifica, e le altre carte che riguardano l'affare, onde si compiaccia di passarle a cotesto Consiglio d' Intendenza, perchè decida come di ragione. Il Sindaco N. N. — Al Signor Intendente della Provincia di. . . .

MODELLO N. XV.

Oggi che sono li... del mese di .... anno ... nella cancelleria del Comune di... dal Cancelliere Comunale si è letta la verifica su la contravvenzione, di cui è stato imputato il Signor ... giusta l' art. 4 della legge de'25 marzo 1817 ... Si sono indi interrogati i testimoni ... i quali dopo di avere giurato di dire la verità han dichiarato . . . *(se saranno d' accordo , se no, si trascriveranno le rispettive dichiarazioni)* . . . Inteso su di ciò l' imputato Signor . . . ha esposto . . . . *(se non si sarà presentato si dirà)* citato debitamente l' imputato Signor. . . . non è comparso. Inteso il Signor. . . incaricato delle funzioni del Ministero pubblico , il quale ha conchiuso.... Visto , (*se non sarà comparso l'imputato*) l' art. 7° della legge de' 25 marzo 1817 il quale prescrive, che qualora il reo chiamato per la seconda volta , manca di comparire , si pronunzierà sulla multa , e sulla rifazione dei danni , ed interessi , se vi sia luogo , e la sentenza si avrà come resa in sua presenza. . . .

Considerando , che la contravvenzione , di cui si tratta , è tra quelle contemplate nell' articolo 6° o 7° della legge de' 21 marzo 1817 ;

Che la medesima è sufficientemente provata ;

Che è di nostra competenza ;

Condanniamo il Signor. . . . ad una multa. . . . , ed *(ove vi sarà luogo)* alla rifazione de' danni ed interessi.

Della presente sentenza se n' è data lettura a tutti i nominati di sopra , ed indi si è da Noi firmata — Seguono le firme del Sindaco : e del Cancelliere.

N. B. Se la contravvenzione non sarà sufficientemente pruovata , il Sindaco , uniformemente all' articolo 5° della legge de' 25 marzo 1817 , ordinerà la destinazione dei periti , la chiamata delle persone , ed ogni altro esperimento , che crederà necessario , per l' appuramento della verità , facendo precedere le analoghe considerazioni.

Se non vi conoscerà contravvenzione , assolverà l' imputato , pe' motivi , che l' avranno indotto all' assoluzione.

La sentenza sarà trascritta dal Cancelliere nel libro , di cui fa menzione l' art. 8° della suddetta legge , e dallo stesso se ne farà l'estratto, che principierà. « *Estratto dal registro delle sentenze del Sindaco* » e quindi firmato da lui , e vistato dal Sindaco, si unirà agli atti della contravvenzione.

MODELLO N. XVI.

Oggi che sono li. . . . del mese di. . . . dell' anno. . . . nella Cancelleria Comunale .. . . Non essendo comparsi innanzi a noi li testimoni .... per deporre sulla contravvenzione, di cui è stato imputato il Signor . . . tutto che fossero stati debitamente citati e non avendone giustificato il motivo ;

Noi. . . . Sindaco per esecuzione dell' articolo 6 della legge de' 25 di marzo 1817 , condanniamo ciascuno di essi *(essendo un solo si nominerà il solo di lui nome)* alla multa di carlini. . . . *la quale non dovrà essere mai maggiore di carlini quattro.* N. N. Sindaco.

MODELLO N. XVII.

Oggi che sono li.... del mese.... dell' anno.... nella cancelleria comunale di....

Noi.... Sindaco, per non essere venuto alla nostra presenza il Signor.... il giorno.... alle ore.... per essere inteso sulla imputazione fatta a suo carico di avere.... gli ordiniamo per la seconda volta a presentarsi innanzi a Noi nella suddetta Cancelleria, il giorno.... alle ore .... onde dirà ciò che gli occorre su la imputazione medesima, nella prevenzione, che non comparendo, procederemo in sua contumacia, e la nostra sentenza sarà considerata come pronunziata in sua presenza, a norma dell' articolo 7° della legge de' 25 marzo 1817 — N. N. Sindaco.

MODELLO N. XVIII.

Ruolo delle cause pendenti innanzi al Consiglio d' Intendenza di ... formato per l' anno ... in virtù dell' art. 178 della legge de' 25 marzo 1817.

Num. d'ordine del Ruolo	Nome e Cognome dello Attore	Domicilio	Nome e cognome del convenuto	Domicilio	Epoca della iscrizione nel Ruolo	Epoca della presentazione della domanda	Oggetto della causa	Osservazioni

MODELLO N. XIX.

Foglio di Udienza dello decisioni del Consiglio d' Intendènza di. . . . prescritto con l' articolo 183 della legge de' 25 marzo 1817 per l' anno. . . .

Presenti li signori. . . . *si notino qui i nomi, e cognomi degl' intervenuti, e loro cariche.*

Udienza del dì. . . . *(notando giorno, mese ed anno).*

Num.

Qui si nota il numero d' ordine del foglio di Udienza, che sarà riportato in margine della decisione, dopo che sarà registrata al foglio suddetto.

Nella causa tra *(si noti il nome, e cognome dell' attore)*

E 'l

Sig. . . . *(si noti quello del convenuto)*

Il Consiglio d' Intendenza della Provincia di. . . .

Visto ec.

Inteso il rapporto del consigliere *(si noti il nome del Commissario)*

Intesi gli avvocati delle parti *(ove fossero anche intese, ed ove no, nominare la sola che sarà stata intesa, e la contumacia dell' altra)*

Inteso il pubblico Ministero in persona del sig. . . .

Ha elevato le seguenti, o la seguente quistione:

1° *E qui si noteranno le quistioni promosse alla pubblica udienza.*

Sulla prima

Considerando *(trascrivendo tutti i considerandi fatti per ciascuna quistione promossa).*

Per tali considerazioni

Uniformemente, o in difformità alle conclusioni del pubblico Ministero.

Decide

Se la decisione sarà diffinitiva, se preparatoria, o interlocutoria aggiungerà preparatoriamente, o interlocutoriamente, e quindi si trascriverà letteralmente la parte dispositiva della decisione.

MODELLO N. XX.

MODELLO DI STATO DI VARIAZIONI

SULLO STATO DISCUSSO QUINQUENNALE

Per l' esercizio del . . . .

Provincia di . . . — Comune di . . .
Distretto di . . . — di Classe
Circondario di . . . — Di animé N. . . .

COLLETTIVA

RENDITA ORDINARIA		RENDITA STRAORDINARIA		TOTALE delle RENDITE	
Ducati	Gr.	Ducati	Gr.	Ducati	Gr.
4500	«	300	«	4800	«

SPESA ORDINARIA		SPESE STRAORDINARIE		SPESE IMPREVEDUTE		TOTALE DELLE SPESE	
Ducati	Gr.	Ducati	Gr.	Ducati	Gr.	Ducati	Gr.
4000	»	600	«	200	«	4800	«

N. d'ordine dello stato discusso	PROGETTO del DECURIONATO	Duc.	G.	Osservazioni o disposizioni motivate dell'Intendente fatte in Consiglio d'Intendenza	Duc.	G.	Determinazioni del Ministro
	TITOLO I.—*Introito*						
	CAPO I.—*Rendita ordinaria*						
	Secondo la posizione effettiva dell'esercizio del 1818, il tot.e della rend.a ascende a.	4500	»				
	Questa rendita fu calcolata nello stato discusso quinquennale per. . . .	4300	»	Si stia all'introito progettato dal Decurionato in.....	4500		
	L'introito quindi si è aumentato di.	200	»				
	Sussistendo siffatto aumento, anche per l'esercizio del 1819, si calcola perciò dal Decurionato la rendita ordinaria per la medesima somma di...	4500	»				
	Gli articoli che soffrono variazioni, sono i seguenti.						

N.		PRODOTTO Calcolato nello stato discusso	PRODOTTO Effettivo del 1819	Osservazioni
7	Territorio detto Fontana. Giusta la scrittura di affitto in data de'.	150	190	7 La somma indicata dal Decurionato risulta dagli atti di subaste.
9	Casa alla piazza. . . . . Questa diminuzione ha avuto luogo, per essersi destinate due stanze di questa casa per la ruota dei proietti, giusta gli ordini del sig. Intendente del dì.	40	30	9 Non esisteva pei proietti un locale adattato: sull'avviso del Sottintendente l'Intendente approvò che si destinassero all'oggetto due stanze della controscritta casa, bonificandosi all'inquilino duc. 10 sull'an. pigione
11	Dazio di grana 10 su di ogni tomolo di grano che si macina. . . . . Giusta la scrittura di affitto in data de'.	500	670	11 Il controscritto prodotto risulta dagli atti di subaste.
		690	890	

N. d'ordine dello stato discusso	PROGETTO del DECURIONATO	Duc.	G.	Osservazioni o disposizioni motivate dell'Intendente fatte in Consiglio d'Intendenza	Duc.	G.	Determinazioni del Ministro
	Capo II.—*Rendita straordinaria*						
	La rendita straordinaria calcolata nello stato discusso, derivante da' seguenti cespiti ascende a.	800	»				
	cioè						
14	Dal dazio di gr. 5 a barile sul vino che generalmente si consuma, imposto per la costruzione della strada mezzana, e del camposanto. 500						
15	E da diversi crediti arretrati 300						
	Li detti . . .	800	»				
	I crediti arretrati si sono esatti, ed il prodotto, unitamente ai duc. 200 aumentati sulla rendita ordinaria, fu per disposizione del sig. Intendente, impiegato alla costruzione della strada mezzana, la quale per effetto di tali mezzi è interamente terminata, e non esige alcun'altra spesa.						
	Pel camposanto, secondo la perizia approvata dall'Intendente, vi occorre la spesa di duc. 700; in conto de' quali essendosene già erogati duc. 200 rimangono ad impiegarvisi altri ducati . 500						
	D'altronde, il Comune possiede un'altra casa alla piazza, la quale riattandosi darebbe una rendita annuale, mentre ora non rende nulla.						
14	Quindi il Decurionato, mettendo a calcolo i positivi bisogni, è di avviso, che la tariffa del dazio sul vino, da gr. 5 possa ridursi a gr. 3 per ogni barile, essendo sufficiente pel detto esercizio il prodotto di soli.	300	»	14 Il progetto del Decurionato è utile, e l'Intendente vi si uniforma col Consiglio di Intendenza . .	300	»	
	Totale delle rendite . . .	4800	»	*Ricapitolazione*			
	N. B. Se nuovi bisogni esigano la misura di aumentarsi la tariffa di qualche dazio straordinario già esistente, o la imposizione di un dazio nuovo, il Decurionato ne farà il progetto dimostrandone il motivo.			Rendita ordinaria.	4500	»	
				Rendita straordinaria . . .	300	»	
				Tot. delle rend.	4800	»	

N. d'ord. ne dello stato discusso	PROGETTO del DECURIONATO	Duc.	G.	Osservazioni, o disposizioni motivate dell' Intendente fatte in Consiglio d'Intendenza	Duc.	G.	Determinazioni del Ministro
	Quante volte si tratti di continuare un'opera pubblica già incominciata, bisogna indicare il totale della spesa che occorra secondo la perizia, le somme spese ne' precedenti esercizi, e quelle che bisognano per terminare l'opera.						
	TITOLO II. — *Esito.*						
	Capo i. — *Spese ordinarie.*						
15 a 44	Le spese ordinarie per le disposizioni della legge non essendo variabili, si riporta la medesima somma risultante dall'approvazione data superiormente allo stato discusso quinquennale.	4000	»	15 a 44 Giusta l' approvazione data da S. E. il Ministro degli Affari Interni allo stato discusso quinquennale le spese ordinarie import ”	4000	»	
	Capo ii. — *Spese straordinarie.*						
	Nello stato discusso quinquennale, furono ammessi duc. 800 per le seguenti spese straordinarie.						
45	Per la rata delle spese per le opere pubbliche provinciali. 100						
46	Per la costruzione del camposanto 200						
47	Per la costruzione della strada Mezzana. 300						
48	Pel mantenimento de' detenuti, e delle prigioni circondariali. 200						
	Li detti. . . . 800						
	Il Decurianato ha preso conto delle somme finora spese pel mantenimento de' detenuti, e delle prigioni.						
	Ha tenuto presente la rata dovuta dal Comune per le spese militari del 1815 a norma del Real Decreto del 1° gennaio 1818, non che la spesa presuntiva per la riattazione della casa alla piazza, quindi progetta.						
	Per la rata della spesa per le opere pubbliche provinciali.	100	»	45 Giusta il ratizzo approvato da S. E. il Ministro degli Affari Interni si ammettono.	100	»	

N.° d'ordine dello stato discusso	PROGETTO del DECURIONATO	Duc.	G.	Osservazioni, o disposizioni motivate dell'Intendente fatte in Consiglio d'Intendenza	Duc.	G.	Determinazioni del Ministro
46	Per la costruzione del camposanto ducati 260 a compimento di duc. 460, ed in conto di duc. 700.	260	»	46 Il saldo di questa spesa sarà calcolato nello stato di variazione del 1820.	260	»	
47	Pel mantenimento dei detenuti, e delle prigioni circondariali.	120	»	47 Salve le variaz. si ammettono	12(	»	
48	Per la rata delle spese militari del 1815, giusta gli ordini del signor Intendente del dì.	20	»	48 Giusta il ratizzo approvato da S. E. il Ministro degli Aff. Int.	20	»	
49	Per le riattazioni nella casa alla piazza, si credono sufficienti	100	»	49 Questa somma si ammette per fondo di cassa, intanto rimane incaricato il Sottintend. di ordinare una perizia in regola, che rimetterà all'Intendente col suo avviso motivato per darsi le analoghe disposizioni	100	»	
	In uno	600	»		600	»	
	Capo III. *Spese imprevedute*						
50	Sullo stato discusso quinquennale furono ammessi duc. 300 per le spese imprevedute. Il Decurionato ha esaminato la lista di tali spese finora fatte, e mettendo a calcolo gli utili risparmi che possono praticarsi, propone per siffatte spese la somma di	20(	»	50 L'Intendente si uniforma all'avviso del Decurionato, ed ammette la somma di . . . . . Ogni economia che potrà risultare in questo esercizio, sarà impiegata a vantaggio del Comune, in seguito di una conclusione decurionale, esaminata dal Cons.° d'Intendenza, ed approvata dal Min. degli Aff. Int.	200	»	
				Ricapitolazione			
				Rendita ordinaria	4500	»	
				idem straordinaria.	300	»	
				Totale della rendita	4800	»	
				Spese ordinarie. . . . 4000 Spese straordinarie. . 600 Spese imprevedute . . 200			
				Totale delle spese . .	4800	»	
	Firma del Decurionato			*Firma dell'Intendente*	ugu.		

MODELLO N. XXI.

DELLA CONTABILITÀ PARTICOLARE DEL SINDACO.

Notamento delle partite d'introito e di esito descritte nello stato discusso del 18.... deffinito dal sig. Intendente (ovvero da S. M.)

N. d'ordine dello stato discusso	DEBITO	Duc.	G.	Data della esazione		CREDITO.	Duc	G.
1	Per l'affitto del territorio denominato *Favale* di annui duc. 200 pagabili in due tanne, cioè duc. 80 a 15 agosto, ed altri 120 a' 15 dicembre.	200	»	18				
				Agosto	15	Per l'importo della tanna oggi maturata.	80	»
				Dicembre	15	Idem come sopra. .	120	»
							200	»
2	Per l'intero importo del ruolo di transazione stabilito sul consumo del vino a ragione di gr. a barile, giusta il ruolo. .	500	»	18				
				Gennajo	31	Per tanti esattisi sopra detto ruolo a		
				Febbraio	28	tutt' oggi	100	
						Idem dal primo del corrente a tutt'oggi	60	
				Marzo	31	Idem come sopra .	60	
				Aprile	30	Idem come sopra .	80	
				Maggio	31	Idem come sopra .	30	
				Giugno	30	Idem come sopra .	30	
				Luglio	31	Idem come sopra .	50	
				Agosto	30	Idem come sopra .	20	
				Settemb.	30	Idem come sopra .	28	
				Ottobre	31	Idem come sopra .	12	
				Novemb.	30	Idem come sopra .	14	
				Dicemb.	31	Idem come sopra .	16	

NOTA. — *Per l'esito sarà seguito lo stesso sistema, variando solo*

Data de' pagamenti				N.° ordine dello stato discusso			

MODELLO

CONTABILITA

PARTI

REGISTRO DEI

Conto di debito e credito de' reddenti del Comune di .... giusta lo stato

N. d'ordine dello stato discusso	DEBITO		Duc.	Gr.
1	Pietro Fazio per l' affitto del territorio detto Favale deve annui ducati 2000 pagabili 800 a 15 agosto, e 1200 nel 15 dicembre, giusta la scrittura di affitto, ed il capit. 1 dello stato discusso num	1	2000	
2	Per l' intero importo del progetto di transazione stabilito sul consumo del vino a ragione di grana. . . . a barile giusta il ruolo formato dall'intero Decurionato ed approvato dall' Intendente, o Sottintendente , ed il cap. 1 dello stato discusso	2	500	

N. XXII.

DE' CASSIERI

PRIMA

L'INTROITO

scusso deffinito dal sig. Intendente (o da S. M) per l'anno 18. ..

Data della esazione		CREDITO		Ducati	Grana
18. . .					
Agosto	15	Pagati per tanna oggi maturata. Cassa . *fol.*	1	800	
Dicembre	15	Idem in saldo del controscritto affitto. Cassa. *fol.*	1	1200	
				2000	
18. . .					
Gennaio	31	Per l'importo dell'esazione fatta dal dì 1 del corrente a tutt'oggi Cassa. . . . . *fol.*	1	100	
Febbraio	28	Idem come sopra nel corrente mese. Cassa. *fol.*	1	60	
Marzo	31	Idem come sopra nel corrente mese. Cassa. *fol.*	1	60	
Aprile	30	Idem come sopra nel corrente mese. Cassa. *fol.*	1	80	
Maggio	31	Idem come sopra nel corrente mese. Cassa. *fol.*	1	30	
Giugno	30	Idem come sopra nel corrente mese. Cassa. *fol.*	1	30	
Luglio	31	Idem come sopra nel corrente mese. Cassa. *fol.*	1	50	
Agosto	31	Idem come sopra nel corrente mese. Cassa. *fol.*	1	20	
Settemb.	30	Idem come sopra nel corrente mese. Cassa. *fol.*	1	26	
Ottobre	31	Idem come sopra nel corrente mese. Cassa. *fol.*	1	12	
Novemb.	30	Idem come sopra nel corrente mese. Cassa. *fol.*	1	14	
Dicemb.	31	Idem come sopra nel corrente mese. Cassa. *fol.*	1	16	

MODELL(

PART

REGISTR

Conto de' creditori del Comune per varie cause giusta lo stato discus

Data dell' pagamenti			Ducati	Grana
18. . .		DEBITO		
Aprile	15	Per l'importo della prima rata, come dal mandato spedito dal signor Sindaco. Cassa. . *fol.*	1	2
Agosto	15	Idem in tutto come sopra per la seconda rata.	1	2
Decembre	15	Idem per l'ultima rata in tutto come sopra . .	1	2
				6
18. . .				
Aprile	15	Pagatigli in data di oggi giusta il mandato spedito dal sig. Sindaco per la prima rata del controscritto affitto. Cassa . . . . *fol.*	1	2
Agosto	15	Idem in tutto come sopra per la seconda rata. Cassa.	1	2
Dicembre	15	Idem in tutto come sopra per l'utima rata. Cassa.	1	2 6

N. XXII.

ECONDA

DELL'ESITO

effinito dal signor Intendente (o da S. M.) per l' anno 18. . . . . .

N. d'ordine dello stato discusso			Ducati	Grana
		CREDITO		
9		Per l' affitto del locale addetto alla pubblica istruzione giusta la scrittura d'affitto pagabile terziatamente dal dì 15 aprile in poi. Stato discusso cap. 1° N·	1	6
10		Per l'affitto del locale addetto per uso del decurionato, giusta la scrittura d' affitto pagabile terziatamente dal dì 15 aprile in avanti. Stato discusso , cap. 1° N	2	6

MODELLO N. XXIII.

GIORNALE DI CASSA

18. . .			Introito		Esito	
			Duc.	G.	Duc.	G.
a 3 Gen.	Dalla gabella del vino che si esige per transazione. Introito. . . . . . *fol.*	1	80			
a 5 detto	Si son pagati in virtù di mandato del Sindaco, conformemente all' art. . dello stato discusso per le spese di banca, e burò, penne, inchiostro, e carta. Esito. . . . . *fol.*	3	. . .		07	
	Come sopra pel bullettino delle leggi, art. . . Esito. . . . . *fol.*	3	. . .		01	20
	Come sopra pel giornale d' Intendenza, art. . . Esito. . . . . . . *fol.*	4	. . .		05	
	Come sopra pel giornale di vaccinazione, art. . . Esito. . . . . . *fol.*	4	. . .		01	20
	Come sopra pe' registri dello stato civile, art. . . Esito. . . . . . . *fol.*	5	. . .		05	
a 17 detto	Da N. N. affittatore della gabella sulla molitura del grano. Introito *fol.*	2	30.			
a 23 detto	Dalla esazione della gabella sul vino. Introito. . . . . *fol.*	1	20.			
a 27 detto	Da N. N. affittatore della gabella sulla molitura. Introito. . . . . . *fol.*	2	20.			
			150		19	40

MODELLO N. XXIV.

De' bilanci che i cassieri per ogni bimestre rimetteranno all' Intendente.

Provincia di. . . . Circondario di. . . .
Distretto di. . . . Comune di. . . .

ESERCIZIO dell' anno 18. . . .

Bilancio delle somme esatte, e pagate per conto di questo Comune nei mesi di gennaio, e febbraio.

INTROITO.

Cap. I.

Dalla esazione per transazione della gabella di grana. . . . per ogni barile di vino. . . . . .Duc. 160. 60.
Dall'affittatore della gabella di grana 10 per ciascun tomolo di grano che si macina. . . . . » 100. 40.

Duc. 261. 00.

Cap. II.

Da N. N. passato affittatore della gabella sul vino per saldo del suo debito. . . . . Duc. 10. 00.

Tutto l' introito ascende a Duc. 271. 00.

ESITO.

Cap. II.

Per le spese di banca o burò, penne, inchiostro, e carta. Duc. 07. 00.
Pel bullettino delle leggi. . . . . » 01. 20.
Pel giornale di vaccinazione. . . . . » 01. 20.
Pel giornale d'Intendenza. . . . . » 05. 00.
Pe'registri dello stato civile. . . . . » 05. 00.

Duc. 19 40.

Cap. III.

Al cancelliere archivario per sue mesate. . . Duc. 10 00.
Al servente, idem. . . . . » 04 00.
All'organista, idem . . . . » 02 00.

16 00.

Cap. IV.

Al Regio Percettore per due dodicesimi di fondiaria. Duc. 10 00
All' appaltatore dell'illuminazione de'riverberi, idem. » 20 00

30 00.

Cap. V.

Al signor Sindaco N. N. per conto delle spese imprevedute, giusta l'ordine del signor Intendente. . . Duc. 20 00.
Tutto l' esito importa... Duc. 85 40.

Esistono in cassa a tutto il 29 febbraio Duc. 185 60.

Firma del Cassiere.

Visto e certificato da me Sindaco.
Firma

MODELLO N. XXV.

Del conto morale che ogni Sindaco dovrà presentare al Decurionato.

Provincia di. . . . Circondario di. . . .
Distretto di. . . . Comune di. . . .

Conto morale che da me quì sottoscritto si presenta al Decurionato del Comune suddetto in discarico dell' amministrazione tenuta nel passato anno 18. . . . . nella qualità di Sindaco.

Signori

Secondo lo stato discusso definito dal signor Intendente (o da S. M.) gli articoli d' introito, che dovevano essere esatti nel corso di quell'anno sono i seguenti:

INTROITO.

Cap. I.

1° Dall' affitto del territorio detto Favale Duc.		200
2° Dalla gabella di grana. . . . . per ciascun tomolo di grano che si macina	Duc.	400
3° Da quella di grana. . . . per ogni barile di vino. . .	»	480
4° Dal beneficio della vendita del sale	»	10
5° Dagli affittatori de' posti nelle piazze e mercati . . .	»	30
6° Dalle multe di polizia municipale e rurale	»	30

Cap. II.

7° Dal passato affittatore della gabella sul vino per saldo del suo debito	»	10
Tutto l' introito quindi ascendeva a	Duc.	1160

Quest' introito, signori, si è eseguito con esattezza. Il territorio detto Favale fu affittato regolarmente; la gabella sulla molitura lo fu con vantaggio, e gli atti di subasta furono approvati dal signor Intendente. L' affittatore ha pagato le rate nelle convenute scadenze. La gabella sul vino, per mancanza di offerta soddisfacente a vostra proposta e con autorizzazione superiore è stata riscossa per transazione. Le esazioni essendosi eseguite a'termini del ruolo similmente approvato dall'Intendente non han dato luogo a veruna vessazione, nè a reclamo . . . . Duc. 1160

Le spese fissate nello stato discusso medesimo furono le seguenti;

ESITO.

Cap. I — *Pigioni.*

8°	Per la pubblica istruzione.	Duc.	15
9°	Per le sedute decurionali, e cancelleria.	»	12
10°	Per la ruota de' projetti.	»	6
			33

Cap. II. — *Spese di amministrazione.*

11°	Per tutti gli oggetti di banca, e burò	»	15 00
12°	Pel bullettino delle leggi	»	1 20
13°	Pel giornale di vaccinazione.	»	1 20
14°	Pel giornale d' Intendenza	»	4 00
15°	Pe' registri dello stato civile	»	6 00
			27 40

Cap. III. — *Stipendi.*

16°	Pel cancelliere archivario	»	60 00
17°	Per due impiegati presso l' amministrazione . . .	»	38 00
18°	Pel cassiere per premio ed indennità	»	45 00
19°	Pel medico	»	40 00
20°	Pel chirurgo	»	35 00
21°	Pel sacrestano.	»	06 00
22°	Per due serventi	»	35 00
23°	Pel regolatore dell'orologio	»	03 00
24°	Pel parroco in supplemento della congrua per pagarseli in seguito degli ordini del signor Intendente. . .	»	80 00
25°	Pel fontanaro	»	05 00
			347 00

Cap. IV. — *Spese Varie.*

26°	Per la rata della posta interna	»	20 00
27°	Per la tassa fondiaria	»	52 00
28°	Per la festa de'Ss. Protettori	»	30 00
29°	Per le feste civili	»	15 00
30°	Per creditori strumentari, il cui titolo è stato ammesso dal Consiglio d' Intendenza	»	100 00
31°	Per la manutenzione de' ponti e strade, per farsene la spesa in seguito di perizia ed appalto, e con l'autorizzazione del signor Intendente.	»	120 00
			337 00

Cap. V. — *Spese straordinarie.*

32° Per le restaurazioni agli acquidotti . . . . » 10 00
33° Per simili a' pubblici orologi . . . . » 06 00
34° Per simili alla chiesa di S. Nicola di jus padronato del
Comune . . . . » 10 00

26 00

Cap. VI. — *Spese imprevedute.*

35° Per spese imprevedute. . . . . » 100 00

Tutto l'esito importava giusta la posizione del detto stato discusso . . . . Duc. 870 40

E vi risultava un avanzo di. . . . . Duc. 289 60

Questi esiti, signori, si son fatti perfettamente nei loro maturi, e secondo la indicazione di ciascun articolo. Quelli segnati co'num. 24, 31, 33 e 34 si sono eseguiti in seguito degli ordini del signor Intendente, le cui copie sottoscritte da me e certificate dal cancelliere vi produco per la regolarità del vostro giudizio.

La maggior parte delle spese imprevedute si sono erogate con ordine dell'Intendente, le altre di poco momento, e per le quali non v'era tempo ad ottenerne l'autorizzazione, sono espresse nell' annesso notamento. Quindi l'esito fatto nella mia amministrazione è asceso a. . . . Duc. 870 40

E l' avanzo che trovasi in potere del Cassiere è nei residuali . . . . Duc. 289 60

Questo adunque è il risultato della mia gestione; conseguentemente invito il Decurionato a deliberare a'termini della legge, e delle istruzioni.

Data e firma del Sindaco.

Siegue il rapporto de' Deputati eletti dal Decurionato per la verifica del conto

Al Decurionato del Comune di. . . .

Essendovi stato presentato il conto morale del 18. . . . dal signor N. N. Sindaco di questo Comune, per esecuzione dell'articolo 267 della legge de' 12 dicembre 1816., Voi ce ne avete commesso la verifica. Eseguendo questo incarico, noi abbiamo in primo luogo riscontrati tutti gli articoli contenuti nel conto, tanto nella parte dell'introito, che dell' esito collo stato discusso rimesso dal signor Intendente, e così ci siamo assicurati, che essi concordano esattamente colle rispettive partite autorizzate, e corrispondono nel tempo stesso in tutte le parti colla contabilità del Cassiere.

Abbiamo in seguito collazionati gli originali pezzi giustificativi degli esiti notati co' numeri 24, 31, 32, 33, e 34, e li abbiamo trovati conformi alle copie certificate che il Sindaco ha esibite nel suo conto. Finalmente ci siamo assicurati che il Sindaco non ha mai tratto alcun mandato prima della propria scadenza.

Attese dunque tali circostanze noi siamo di avviso che il conto debba essere approvato.

Data e firma de' Decurioni delegati.

—

Siegue l'atto Decurionale sulla discussione del conto

Oggi. . . . riunito il Decurionato del Comune di. . . . in Provincia di. . . . in persona de' signori. . . . per deliberare sul conto morale del 18. . . . presentato dal signor Sindaco N. N.

Visto il detto conto ed il rapporto de' Decurioni delegati per la verifica dello stesso; considerando che lo stesso concorda perfettamente collo stato discusso, e con i documenti esistenti nella contabilità del Cassiere, con i quali è stato confrontato;

Unanimemente dichiara, che la gestione del signor N. N. è stata giusta, onesta, e regolare, e che nella sua esattezza, il Decurionato ha avuto nuovi motivi di convincersi del suo civismo. In conseguenza lo dichiara sciolto da tutti gl' impegni contratti verso il Comune per l' amministrazione suddetta.

Sieguono le firme de' Decurioni.

NOTA.—Se all' opposto una partita d' introito fosse stata mal diretta; se un articolo di esito invertito in altro uso senza superiore autorizzazione, o speso in somma maggiore di quella ammessa nello stato discusso, il Decurionato dichiarerà la mancanza del Sindaco, e lo significherà in conseguenza.

In seguito della deliberazione del Decurionato saranno apposte le osservazioni del Sottintendente in conformità dell' art. 268 della legge dei 12 dicembre 1816.

Il conto sarà chiuso in fine col provvedimento dell' Intendente ai termini del citato articolo.

MODELLO N. XXVI.

Del conto che presenteranno i cassieri nelle Intendenze.

Provincia di. . . . *Circondario di. . . . .*
Distretto di. . . . *Comune di. . . .*

Conto che da me qui sottoscritto si rende al Consiglio d'Intendenza dell' amministrazione tenuta nell' anno a tutto dicembre 18. . . . del peculio di detto comune, nella qualità di cassiere.

	TITOLO I. — INTROITO.			
	CAPITOLO I.			
	Rendite ordinarie.			
1	Per tanti esatti da N. N. affittatore del territorio detto Favale, per l' annata maturata a' 15 dicembre 18. . . . . . . D. Giusta gli atti di subaste approvate dal signor Intendente nella prima parte del volume di cautele *fol.* 1 a 7.	200		
2	Da N. N. affittatore della gabella di grana. . . per ciascun tomolo di grano che si macina, per l' anno a tutto dicembre 18. . . . . D. Giusta gli atti di subaste approvate come sopra *fol.* 8 a 13.	400		
3	Dalla gabella di grana. . . per ogni barile di vino, esatta per transazione nell' anno suddetto. . . . . D. Giusta il ruolo formato dal decurionato ed approvato dall' Intendente *fol.* 14 a 29.	480		
		1080		

	D.	1080	
4	Dal beneficio della vendita del sale pel tempo come sopra. . . . . D. giusta i mandati spediti dall' Intendenza *fol.* 30 a 34.	10	
5	Dagli affittatori de' posti nelle piazze e mercati N. N. come sopra. . . . . . D. giusta gli atti di subaste come sopra *fol.* 35 a 38.	30	
6	Dalle multe di polizia rurale, e municipale. . . . . D. giusta gli atti delle subaste *fol.* 39 a 92.	30	
	Capitolo II. *Rendita straordinaria.*		
7	Dal passato affittatore della gabella sul vino per saldo del suo debito. . . . D. giusta l' art. 7° dello stato discusso.	10	
	Tutto l' introito ascende. . . D.	1160	
	TITOLO II. — ESITO. ——— **Capitolo I.** *Pigioni.*		
8	Al signor N. N. pel fitto della casa addetta alla pubblica istruzione, per l'anno suddetto. . . . . giusta numero 3 mandati spediti dal Sindaco colle ricevute in piè de' suddetti, e la scrittura di fitto nella seconda parte delle cautele *fol.* 1 a 5.	D.	15
9	Al signor N. N. pel fitto di una casa per le sedute decurionali, e per la cancelleria ceme sopra. . . . . giusta numero 3 mandati, la scrittura di fitto, e le corrispondenti ricevute *fol.* 6 a 10	D.	12
			27

N.				
		D.	D. 27	1160
10	Al suddetto pel fitto del locale addetto per la ricezione de' projetti, come sopra. . . giusta 3 mandati, la scrittura di fitto, e le ricevute come sopra *fol.* 11 a 15.		06	
		D.	33. 00	
	Capitolo II. *Spese di amministrazione.*			
11	Per tutti gli oggetti di banca e burò. . . D.	15		
12	Pel bullettino delle leggi. . . . . D.	1 20		
13	Pel giornale di vaccinazione. . . . . . D.	1 20		
14	Pel giornale d' Intendenza. . . . . . . D.	4		
15	Pe' registri dello stato civile. . . . . . D. giusta il mandato del Sindaco, il certificato del cancelliere, e le ricevute *fol.* 16 a 18.	6		
		D.	27.40	
	Capitolo III. *Stipendi.*			
16	Al Cancelliere archivario signor N. N. per suo soldo da gennaio a tutto dicembre detto. . . . . D. giusta numero 12 mandati, ed altrettante ricevute *fol.* 19 a 31.	60		
17	A' signori N. N. impiegati presso l' amministrazione per loro soldo del tempo come sopra. . . . . D. giusta numero 24 mandati colle ricevute *fol.* 32 a 54.	38		
18	A me come Cassiere per mio premio ed indennità. . . . . D. giusta numero 7 mandati ed altrettante ricevute *fol.* 55 a 62.	45		
19	Al dottor fisico signor N. N. per suo onorario come medico. . . . . D. giusta il mandato e ricevuta *fol.* 63.	40		
20	Al signor N. N. per uso onorario come chirurgo. . . . . D. giusta numero 5 mandati e ricevute *fol.* 64 a 69.	35		
		218	60 40	

N.	Descrizione			
			D.	1160
			60 40	
		D.		
	D.	218		
21	A N. N. per suo salario come sacrestano. D. giusta numero 12 mandati ed altrettante ricevute *fol.* 70 a 82.	6		
22	A N. N., servente per suo salario. . . . D. giusta numero 12 mandati e ricevute *fol.* 83 a 95.	35		
23	A N. N. per suo salario, come regolatore degli orologi. . . . . D. giusta numero 12 mandati e ricevute *fol.* 96 a 108.	3		
24	Al signor N. N. Parroco di S. Ambrogio per supplemento di congrua . . . . . D. giusta il mandato spedito in seguito degli ordini del signor Intendente e la ricevuta *fol.* 109 a 112.	80		
25	A N. N. per suo salario come incaricato della manutenzione delle fontane . . . . D. giusta numero 12 mandati e ricevute *fol.* 123 a 125.	5		
	CAPITOLO IV.	D.	347 00	
	Spese varie.			
26	Per la rata della posta interna . . . . . D. giusta il mandato e la ricevuta *fol.* 126.	20		
27	All'esattore per l'importo della fondiaria D. giusta l'estratto del ruolo; e numero 12 ricevute, ed altrettanti mandati *fol.* 127 a 140.	52		
28	Per le feste de' Ss. Protettori . . . . . D. giusta due mandati, ed altrettante ricevute del Parroco *fol.* 141 a 145.	30		
		102	407 40	

		D.	407 40
	D.	102	
29	Per le feste civili . . . . D. giusta il mandato spedito in seguito di una nota approvata dal Decurionato, e la ricevuta di N. N. incaricato della esecuzione *fol.* 146 a 149.	15	
30	Al signor N. N. per l'annata maturata ai 26 ottobre per gl' interessi sul suo capitale di . . . . D. . . . riconosciuto dal Consiglio d' Intendenza. . . . . D. 40 Al signor N. N. pel capitale di . . . come sopra . . . . D. 38 Al signor N. N. pel capitale di . . . come sopra . . . . D. 22 Ducati giusta 3 mandati e ricevute *fol.* 150 a 153.	100	
31	Al maestro N. N. appaltatore per la manutenzione de' ponti e strade, per tanti lavori eseguiti nel corso dell' anno suddetto . . . . D. giusta l' appalto; numero 5 mandati spediti in seguito degli ordini del signor Intendente; di altrettanti certificati dei Deputati eletti dal Decurionato per l' esattezza de' lavori, e di 5 ricevute della parte prendente per detta somma e causa *fol.* 154 a 163.	120	337
	CAPITOLO V.		
	Spese straordinarie.		
32	Al suddetto maestro per le restaurazioni occorse negli acquidotti . . . . D.	10	
33	Al detto per simili negli edifizi de' pubblici orologi . . . . D.	6	
34	Al detto per simili nella chiesa di S. Nicola di jus padronato del Comune . . . D. giusta l' appalto, il mandato spedito dietro gli ordini dell' Intendente, il certificato de' deputati, e la ricevuta del medesimo *fol.* 164 a 169.	10	26

	Capitolo VI. *Spese imprevedute.*			
35	Per tanti medicamenti somministrati a 23 poveri cittadini infermi che mancavano di ogni mezzo, giusta il solito . . . . D. giusta numero 23 certificati del Parroco che ha contestata la loro povertà; numero 5 note del farmacista signor N. N. con la trascrizione delle diverse ricette spedite dal medico del Comune; la tassa dallo stesso fatta in piè delle medesime il mandato e la ricevuta per detta somma *fol.* 170 a 198.	22		
	Per tante spese diarie per le truppe che han transitato nel tempo suddetto . . . D. giusta la nota firmata dal Sindaco e certificata dal cancelliere, il mandato e la ricevuta del deputato degli alloggi e di tutti gli oggetti militari *fol.* 199 a 207.	48		
	Per una guardia rurale per suo stipendio dell' anno suddetto . . . . D. giusta la lettera del signor Intendente, 12 mandati ed altrettante ricevute *fol.* 208 a 223.	25		
	Per compra di carbone per comodo del decurionato nelle giornate rigide . . . . D. giusta il mandato, e la ricevuta dell' usciere incaricato della compra *fol.* 224.	5	100	
	Tutto l' esito scende a.	. . .	. . D.	870 40
	Esistono in cassa.	. . .	. . D.	299 60

Nel detto volume di cautela fol. 125 esiste il mio bono pagabile a vista per questa somma.

Stato delle reste attive a tutto dicembre 18. . . .

Dal signor N. N. affittatore. . . . per l'ultima tanna maturata a 15 novembre. D, 10,

Spedita la coazione per lo pagamento è rimasta senza effetto per la decozione del debitore, certificata coll'annesso documento (o pure) per essersi prodotta opposizione, sulla quale pende giudizio innanzi al Tribunale di. . . . . come dal documento. . . . . .

Data e firma del Cassiere

Il presente conto è stato da noi confrontato, tanto per le partite d'introito, quanto per quelle di esito con i registri della contabilità del Comune, con i quali concorda esattamente.

Data, firma del Sindaco e del Cancelliere.

Sugello del Comune.

N. XXVII.

Provincia di _______ *Distretto di* _______

Comune di _______ *Amministrazione di Beneficenza* _______

Progetto di Stato discusso

Denominazione dello Stabilimento		Ducati	Grana
	Risultato della posizione della Commessione locale	1000	00
	Delle osservazioni del Consiglio generale degli ospizî.	1000	00
	Delle decretazioni di S. E. il Ministro degli Affari Interni . . .	1000	00

Numero d'ordine	PROGETTO della COMMISSIONE AMMINISTRATIVA	RENDITE Progressivamente Duc.	Gr.	Per Classi Duc.	Gr.
	CAPITOLO II.				
	Rendita straordinaria.				
9	Avanzi di cassa degli anni anteriori. Unione degli avanzi.	90	00	00	00
	ARRETRATI				
10	Antonio Gobbi per resta di locazione in duc. . . . . sul fondo detto. . . .	50	00		
11	Isidoro Genchi per tre annate di censo nette di quinto.	40	00		
12	Francesco Narsia per n. . . . annualità sul capitale di duc. . . . depurate di decimo	28	00		
	Unione degli arretrati. . . .			00	00
	Totale della rendita straordinaria	00	00		
	TITOLO II.				
	Esito				
	CAPITOLO I.				
	Spese ordinarie				
	AMMINISTRAZIONE				
13	Per sostenere gli esiti di scrittoio della Commessione amministrativa. . .	00	00		
14	Per secretario, e contabile della Commessione amministrativa al primo duc. . al secondo annui duc.	00	00		
	Importo delle spese di amministrazione				
	VARIE				
15	Pel contributo fondiario				
16	Per la dotazione dell' ospizio de' poveri della Provincia eretto nel Comune di				

OSSERVAZIONI MOTIVATE del *CONSIGLIO GENERALE* DEGLI OSPIZI	Duc.	Gr.	DECISIONE del MINISTRO	Duc.	Gr.

MODELLO N. XXVIII.

Distretto di .... Comune ....
Registro di contabilità dell' amministrazione della cappella, ospedale, o congregazione sotto il titolo di ...
Notamento delle partite a introito ed esito descritte nello stato discusso dell' anno .... definito da S. E. il Segr. di Stato Min. degli Affari Int.

Introito	A NORMA dello STATO DISCUSSO	SOMME Duc.	SOMME Gr.	ESAZIONE	Data nelle quali si realizzano	INDICAZIONE	SOMME Duc.	SOMME Gr.
	Locazione del terreno denominato *Macchia*, per annui duc. 280, pagabili metà a 15 luglio e metà a 15 dicembre	280	00		Luglio 15	Importo della tanna oggi maturata	140	00
					Dicem. 15	Idem come sopra . . .	140	00
							280	00
	Dal sig. de Rella per lo interesse sul capit. di duc. 5000 pagabile a'28 maggio	300	00		Magg. 28	Importo dell' interesse controscritto oggi maturato . .	300	00
	Per le spese di scrittojo servibili all' amministrazione	20	00	PAGAMENTI	Genn. 31	Con ordinativo della Commissione amministrativa . . .	10	00
					Lugl. 28	Ordinativo come sopra.	10	00
							20	00
	Per 30 messe lette	15	00		Dicem. 28	Ordinativo della Commessione a favore del Sac. N. N.	15	00
	Per elemosine a' poveri	120	00		Febb. 28	Ordinativo giusta i notamenti . . .	30	00
					Magg. 17	Idem c.s.ª	50	00
					Dicem. 31	Idem . . .	25	00
							105	00

ERRORI — CORREZIONI

Pag.		Verso		Errori		Correzioni
Pag.	26	Verso	19	Ammessi	*leggi*	amossi
»	32	V.	42	segolate		regolate
»	33	V.	12	esecuzione		esenzione
»	41	V.	3	Consiglieri		Consigli
»	84	V.	18	dev'		dov'
»	85	V.	33	testimonti		testimonii
»	123	V.	27	principale		provinciale
»	193	V.	22	duanto		quanto
»	256	V.	3	Superioriori		Superiori
»	267	V.	16	XXIII		XXVIII
»	293	V.	18	Libero		Libro
»	295	V.	3	si che		che si
»	307	V.	7	e 81		e 91
»	312	V.	12	n adempimento		lo adempimento
»	329	V.	1	Drl		Del
»	352	V.	19	earbone		carbone
»	354	V.	14	presritta		prescritta
»	ivi	V.	17	uifizio		uffizio
»	ivi	V.	29	nè		ne'
»	355	V.	21, e 22	enorgia		energia
»	363	V.	33	petesse		potesse
»	364	V.	2	e tre		o tre
»	371	V.	17, e 18	ostanie		ostante
»	372	V.	30	pabblico		pubblico
»	374	V.	38	Vica Cancelliere		Vice-Cancelliere
»	394	V.	18	giastificazione		gratificazione
»	410	V.	31	glunta		giunta
»	413	V.	11	Abbiame		Abbiamo